

Senato della Repubblica  
XIX Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 674**

Interventi a sostegno della competitività dei capitali

28/04/2024 - 05:03

# Indice

1. DDL S. 674 - XIX Leg. ....	1
1.1. Dati generali . . . . .	2
1.2. Testi . . . . .	3
1.2.1. Testo DDL 674. . . . .	4
1.2.2. Testo correlato 674 (SUPPLEMENTO). . . . .	45
1.2.3. Relazione 674-A . . . . .	62
1.2.4. Testo correlato 674-A (ALLEGATO) . . . . .	91
1.2.5. Testo approvato 674 (Bozza provvisoria) . . . . .	211
1.2.6. Testo 1 . . . . .	227
1.3. Trattazione in Commissione . . . . .	258
1.3.1. Sedute . . . . .	259
1.3.2. Resoconti sommari . . . . .	260
1.3.2.1. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) . . . . .	261
1.3.2.1.1. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 48 (pom.) del 30/05/2023 . . . . .	262
1.3.2.1.2. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 19 (ant.) del 07/06/2023 . . . . .	267
1.3.2.1.3. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 49 (ant.) del 07/06/2023 . . . . .	268
1.3.2.1.4. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 20 (pom.) del 15/06/2023 . . . . .	270
1.3.2.1.5. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 21 (pom.) del 20/06/2023 . . . . .	271
1.3.2.1.6. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 22 (pom.) del 22/06/2023 . . . . .	272
1.3.2.1.7. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 23 (pom.) del 27/06/2023 . . . . .	273
1.3.2.1.8. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 25 (pom.) del 04/07/2023 . . . . .	274
1.3.2.1.9. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 55 (pom.) dell'11/07/2023 . . . . .	275
1.3.2.1.10. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 26 (pom.) dell'11/07/2023 . . . . .	278
1.3.2.1.11. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 27 (pom.) del 13/07/2023 . . . . .	279
1.3.2.1.12. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 58 (pom.) del 18/07/2023 . . . . .	280
1.3.2.1.13. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 60 (pom.) del 19/07/2023 . . . . .	283
1.3.2.1.14. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 63 (ant.) del 25/07/2023 . . . . .	285
1.3.2.1.15. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 70 (pom.) del 03/08/2023 . . . . .	390
1.3.2.1.16. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 71 (ant.) del 06/09/2023 . . . . .	435
1.3.2.1.17. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 72 (pom.) del 12/09/2023 . . . . .	440
1.3.2.1.18. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 74 (pom.) del 19/09/2023 . . . . .	444
1.3.2.1.19. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 75 (pom.) del 20/09/2023 . . . . .	450
1.3.2.1.20. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 76 (ant.) del 27/09/2023 . . . . .	457

1.3.2.1.21. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 77 (pom.) del 27/09/2023 . . . . .	465
1.3.2.1.22. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 78 (pom.) del 03/10/2023 . . . . .	475
1.3.2.1.23. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 79 (ant.) del 04/10/2023 . . . . .	480
1.3.2.1.24. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 80 (ant.) del 10/10/2023 . . . . .	485
1.3.2.1.25. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 81 (ant.) dell'11/10/2023 . . . . .	517
1.3.2.1.26. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 82 (pom.) dell'11/10/2023 . . . . .	521
1.3.2.1.27. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 83 (pom.) del 17/10/2023 . . . . .	523
1.4. Trattazione in consultiva . . . . .	526
1.4.1. Sedute . . . . .	527
1.4.2. Resoconti sommari . . . . .	528
1.4.2.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . . .	529
1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 22 (ant., Sottocomm. pareri) del 22/06/2023 . . . . .	530
1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 34 (nott., Sottocomm. pareri) dell'11/10/2023 . . . . .	531
1.4.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) . . . . .	532
1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 59 (pom.) del 27/06/2023 . . . . .	533
1.4.2.3. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) . . . . .	548
1.4.2.3.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 60 (pom.) del 19/06/2023 . . . . .	549
1.4.2.3.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 92 (ant.) del 04/10/2023 . . . . .	556
1.4.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) . . . . .	563
1.4.2.4.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 74 (ant.) del 03/05/2023 . . . . .	564
1.4.2.4.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 84 (pom.) del 06/06/2023 . . . . .	567
1.4.2.4.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 85 (pom.) del 07/06/2023 . . . . .	580
1.4.2.4.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 86 (ant.) dell'08/06/2023 . . . . .	582
1.4.2.4.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 114 (pom.) del 05/09/2023 . . . . .	585
1.4.2.4.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 129 (pom.) del 04/10/2023 . . . . .	588
1.4.2.4.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 131 (ant.) dell'11/10/2023 . . . . .	590
1.4.2.4.8. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 135 (pom.) del 24/10/2023 . . . . .	596
1.4.2.5. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) . . . . .	606
1.4.2.5.1. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 44 (pom.) del 21/06/2023 . . . . .	607
1.4.2.5.2. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 45 (pom.) del 27/06/2023 . . . . .	611
1.4.2.5.3. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 46 (pom.) del 05/07/2023 . . . . .	615
1.4.2.6. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) . . . . .	620
1.4.2.6.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 45 (pom.) del 07/06/2023 . . . . .	621

1.4.2.6.2. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 46 (ant.) del 20/06/2023 . . . . .	626
1.4.2.7. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) . . . .	681
1.4.2.7.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 91 (pom.) dell'11/07/2023 . . . . .	682
1.4.2.8. Comitato per la legislazione . . . . .	686
1.4.2.8.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 26 (pom.) del 24/10/2023 . . . . .	687
1.5. Trattazione in Assemblea . . . . .	690
1.5.1. Sedute . . . . .	691
1.5.2. Resoconti stenografici . . . . .	692
1.5.2.1. Seduta n. 67 del 16/05/2023 . . . . .	693
1.5.2.2. Seduta n. 114 del 17/10/2023 . . . . .	748
1.5.2.3. Seduta n. 116 del 24/10/2023 . . . . .	782

## **1. DDL S. 674 - XIX Leg.**

---

# 1.1. Dati generali

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 1.2. Testi

## 1.2.1. Testo DDL 674

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

**N. 674**

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'economia e delle finanze** (GIORGETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 2023

Interventi a sostegno della competitività dei capitali

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,  
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*

Onorevoli Senatori. -



Il presente disegno di legge introduce misure finalizzate a migliorare la competitività del mercato dei capitali italiano, fondamentale per accompagnare e sostenere la ripresa che si è andata consolidando in questi ultimi anni e affrontare le sfide della transizione che attendono il nostro paese.

Gli ambiti di intervento coperti da questo intervento normativo sono stati individuati attraverso un processo avviato dal *report* “*OECD Capital Market Review of Italy for 2020: Creating Growth Opportunities for Italian Companies and Savers (OECD Capital Market Series)*”, commissionato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e pubblicato dall’OCSE alla fine di gennaio del 2020.

A questo ha fatto seguito – su impulso del Ministero dell’economia e delle finanze e in raccordo con le Autorità di settore (Consob e Banca d’Italia), le Associazioni di categoria e i principali operatori di mercato – un’analisi sistematica degli studi e delle criticità emerse dal citato *report*, al fine di individuare aree della regolamentazione e delle prassi di vigilanza che evidenziassero profili poco coerenti con lo sviluppo della competitività dei mercati di capitali italiani.

Le conclusioni di questo lavoro hanno portato alla pubblicazione, nel 2022 del Libro Verde su “*La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita*”, che ha stimolato una consultazione pubblica ampiamente partecipata dagli operatori di mercato, dalle associazioni, nonché dagli esponenti del mondo accademico.

Le analisi hanno individuato diverse aree nelle quali introdurre modifiche di possibile semplificazione e razionalizzazione del quadro normativo e regolamentare, tali da rendere più efficiente non solo l’accesso, ma anche la permanenza delle imprese sui mercati dei capitali, senza tuttavia ridurre i presidi a tutela degli investitori e dell’integrità dei mercati stessi.

Nello specifico, il presente disegno di legge intende, da un lato, rimuovere i vincoli, normativi e operativi, all’accesso al mercato da parte delle imprese; dall’altro, introdurre misure che incentivino, sia dal lato della domanda sia da quello dell’offerta, la canalizzazione attraverso i mercati del risparmio privato verso le imprese, assicurando al contempo la tutela degli investitori.

Per realizzare queste finalità, il disegno di legge in esame agisce sia sul “fronte interno” che sul “fronte esterno”. Sotto il primo profilo, sono previste: misure in materia di accesso ai mercati (soprattutto da parte delle PMI e, in generale, di quelle società che provengono da mercati di crescita) e di permanenza sugli stessi (semplificando gli obblighi a carico delle società - ivi inclusi quelli relativi al prospetto - e incentivando le attività sul mercato secondario); nonché misure di incentivazione alla canalizzazione dei risparmi privati verso le imprese (grazie alla semplificazione di talune previsioni in materia di intermediari). Sul “fronte esterno”, invece, sono previsti interventi volti a rendere maggiormente fruibili le informazioni rese dalle società anche a investitori esteri e a incentivare il rimpatrio delle società italiane quotate su mercati esteri.

Accanto alle misure di semplificazione e di incentivo al rafforzamento dei mercati dei capitali, il Governo ha ritenuto necessario affiancare norme volte a facilitare l’inclusione finanziaria, attraverso specifici percorsi di formazione per gli studenti.

Gli obiettivi perseguiti con il presente provvedimento normativo sono volti a favorire e incrementare lo sviluppo del mercato dei capitali (in termini sia di società quotate che di società “rimpatriate”) e a canalizzare maggiormente gli investimenti privati (sia di investitori *retail* che istituzionali, italiani ed esteri) a favore delle imprese italiane.

Tali misure si affiancano a quelle di carattere fiscale che trovano la loro sede nel disegno di legge recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» approvato dal Consiglio dei ministri del 16 marzo 2023.

**Il CAPO I (Semplificazione in materia di accesso e regolamentazione dei mercati di capitali)** introduce misure tese ad agevolare sia l’accesso che la permanenza sui mercati regolamentati

promuovendo la competitività dei mercati italiani, anche tenendo conto delle misure adottate nei principali mercati europei, al fine di evitare svantaggi in termini di competitività del mercato italiano.

**L'articolo 1 (Tecniche alternative per l'ammissione alla negoziazione)** prevede un intervento volto ad ampliare i casi di esenzione dalla disciplina delle offerte fuori sede in casi di c.d. "auto-collocamento".

L'intervento legislativo amplia le esenzioni dalla disciplina della offerta fuori sede ai casi di auto-collocamento per i quali non sussiste un chiaro bisogno di protezione verso l'investitore. A tal fine, si esentano dalla disciplina dell'offerta fuori sede le operazioni di sottoscrizione per importi superiori o uguali a 250.000 euro (la stessa soglia prevista per il collocamento degli strumenti di debito chirografario di secondo livello, c.d. *senior non preferred*), nonché per quelle effettuate da emittenti quotati su mercati regolamentati o MTF a prescindere dall'importo della singola sottoscrizione, tenuto conto degli obblighi di trasparenza cui sono soggetti, fermo restando che i collocamenti legati alla ammissione alle negoziazioni debbono comunque passare attraverso un intermediario ai fini di verifica dell'integrità del flottante.

La disposizione, in particolare, prevede modifiche all'articolo 30, comma 2, del TUF introducendo due nuove lettere.

La lettera *b-bis*) esclude dalla disciplina dell'offerta fuori sede l'offerta di strumenti finanziari di propria emissione per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000 a eccezione dei collocamenti finalizzati all'ammissione alle negoziazioni su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione.

La lettera *c-bis*) esclude dalla disciplina dell'offerta fuori sede le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni proprie con diritto di voto o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché emessi da emittenti con azioni o strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di paesi dell'Unione Europea.

**L'articolo 2 (Estensione della definizione della categoria di PMI emittenti azioni quotate)** prevede l'innalzamento della soglia delle PMI con capitalizzazione inferiore a 1 miliardo di euro. In particolare, estende la definizione della categoria delle PMI, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *w*-*quater*.1), del TUF, includendo tutti gli emittenti con capitalizzazione di mercato inferiore a 1 miliardo di euro. Tale soglia tiene conto delle risultanze dell'analisi di impatto sulle società interessate ed è in linea con le raccomandazioni formulate in ambito europeo nell'ambito del progetto volto alla creazione dell'Unione dei mercati di capitali (Raccomandazione *High Level Forum on Capital Markets Union*, 2019; Raccomandazione *Final report of the Technical Expert Stakeholder Group (TESG) on SMEs*, 2021).

**L'articolo 3 (Dematerializzazione delle quote di PMI)** prevede varie misure volte a permettere e a disciplinare la dematerializzazione delle quote di PMI. In particolare, al comma 1, modifica l'articolo 26, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, mediante l'introduzione dei commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater*. Segnatamente, il nuovo comma *2-bis* consente l'emissione in forma scritturale delle quote standardizzate di PMI-s.r.l., consentendo di accedere, su base volontaria, al regime di dematerializzazione previsto dall'articolo 83-*bis* del TUF, in alternativa ai regimi stabiliti dall'articolo 2470 del Codice civile e dall'articolo 36, comma *1-bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché al regime speciale di cui all'articolo 100-*ter*, comma *2-bis*, del TUF, e di ridurre di conseguenza i costi e gli oneri amministrativi legati all'emissione e al trasferimento delle quote di tale tipologia di società specie laddove decidano di appropiare il mercato dei capitali.

Il nuovo comma 2-ter specifica che l'emissione in forma scritturale determina l'applicazione della disciplina di cui alla sezione I del capo IV, del titolo II-bis, della parte III del TUF in materia di "Gestione accentrata in regime di dematerializzazione". Invero, una volta che la quota di PMI-s.r.l. standardizzata fa ingresso nel sistema di gestione accentrata, essa deve necessariamente essere trattata allo stesso modo in cui sono gestiti gli altri strumenti finanziari immessi nel sistema. Ciò non solo nella prospettiva della circolazione e della legittimazione all'esercizio dei diritti, ma anche in quella della costituzione dei vincoli e della disciplina della tutela degli acquisti. Ne consegue, l'applicabilità della intera disciplina della gestione accentrata alle quote in discorso.

Il nuovo comma 2-quater prevede l'obbligo di tenuta del libro soci per le società che si avvalgano del nuovo regime di circolazione.

Il comma 2 modifica l'articolo 100-ter, comma 2, del TUF aggiungendo un periodo al fine di specificare per le quote standardizzate di PMI- s.r.l. che il regime di circolazione ivi previsto si pone come alternativo non solo nei confronti dei regimi di circolazione attualmente richiamati dalla norma, ma anche rispetto al regime di circolazione in gestione accentrata.

**L'articolo 4 (Riforma della disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi)** prevede una riforma dell'intera disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi. L'attuale normativa in materia è caratterizzata dall'esistenza di più discipline parallele (una di derivazione europea connessa agli MTF e ai mercati di crescita delle PMI e l'altra di derivazione nazionale), che insistono proprio su quelle imprese che intendono perseguire un percorso di apertura al mercato dei capitali, creando effetti distorsivi e rappresentando un freno all'utilizzo dei canali di accesso al risparmio. Di qui la necessità di una riforma complessiva della disciplina in materia, quale quella oggetto del presente intervento normativo, che tenga conto delle evoluzioni normative promosse dal legislatore europeo e che sia funzionale alla realizzazione di un corretto equilibrio tra esigenza di sviluppo del mercato dei capitali e tutela degli investitori.

Il regime delle "società con azioni diffuse" costituisce un *unicum* a livello europeo e rappresenta un regime intermedio tra quelli delle società quotate su "mercati regolamentati" e non quotate sui medesimi. L'intento originario, di realizzare un sistema proporzionale per i diversi emittenti in relazione al grado di diffusione delle loro azioni, non si è di fatto realizzato, in quanto, il regime ha, invece, comportato l'applicazione alle società che si quotano sui "sistemi multilaterali di negoziazione" (c.d. MTF) di larga parte della disciplina dettata in materia di società quotate sui mercati regolamentati, comportando così costi analoghi per la quotazione su MTF rispetto alla quotazione sui "mercati regolamentati", ed eliminando, pertanto, quel "gradino normativo" invece necessario per creare un sistema diversificato in relazione alle diverse esigenze di tutela di tipologie di investitori diversi (da un lato quelli che si rivolgono ai mercati regolamentati, dall'altro quelli che accedono agli MTF). Per porre rimedio a questa situazione, le norme in commento prevedono la soppressione di una serie di obblighi che, a oggi, accomunano le società con titoli diffusi a quelle i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati, ritenendo per le prime sufficienti le tutele e i presidi derivanti dalla quotazione su di un MTF. Per quanto riguarda la disciplina generale prevista dal Codice civile, si eliminano le società diffuse dall'ambito di applicazione di alcune norme su cui è intervenuta l'armonizzazione europea, come quella relativa alle operazioni con parti correlate (articolo 2391-bis), e si estende agli emittenti MTF la disciplina in tema di patti parasociali di cui all'articolo 2341-bis, del Codice civile, la disciplina in tema di azioni proprie (limite acquisto 20 per cento del capitale e computo in *quorum* costitutivo ex articoli 2357, primo comma e 2357-ter, del Codice civile).

Il comma 1, lettera a), modifica l'articolo 83-sexies del TUF mediante la soppressione del richiamo agli emittenti strumenti finanziari diffusi.

Il comma 1, lettera b), modifica l'articolo 102, comma 4, del TUF mediante l'estensione della disciplina delle offerte anche agli strumenti negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione.

Il comma 1, lettera *c*), modifica l'articolo 114-*bis* del TUF mediante la specificazione che la disciplina delle attribuzioni di strumenti finanziari a dipendenti e amministratori riguarda gli emittenti quotati e dispone l'abrogazione del comma 2.

Il comma 1, lettera *d*), prevede l'abrogazione dell'articolo 116 del TUF.

Il comma 1, lettera *e*), prevede l'abrogazione del comma 2, dell'articolo 118 del TUF.

Il comma 1, lettera *f*), modifica l'articolo 148-*bis* del TUF mediante la soppressione, ai commi 1 e 2, del richiamo agli emittenti strumenti finanziari diffusi.

Il comma 1, lettera *g*), modifica l'articolo 165-*ter* del TUF mediante la sostituzione del comma 1 e la soppressione al comma 6 del richiamo agli emittenti strumenti finanziari diffusi.

Il comma 1, lettera *h*), modifica l'articolo 165-*quater* del TUF mediante la soppressione al comma 1, del richiamo agli emittenti strumenti finanziari diffusi.

Il comma 1, lettera *i*), modifica l'articolo 165-*quinqies* del TUF mediante la soppressione al comma 1, del richiamo agli emittenti strumenti finanziari diffusi.

Il comma 1, lettera *l*), modifica l'articolo 165-*sexies* del TUF mediante la soppressione al comma 1, del richiamo agli emittenti strumenti finanziari diffusi.

Il comma 1, lettera *m*), modifica l'articolo 191-*ter* del TUF mediante la soppressione al comma 6, del richiamo agli emittenti strumenti finanziari diffusi.

Il comma 1, lettera *n*), modifica l'articolo 193 del TUF mediante la soppressione al comma 1, del richiamo all'articolo 116-*bis* del TUF.

Il comma 2 prevede l'abrogazione della lettera *a*), del comma 1, dell'articolo 19-*bis* del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Il comma 3 apporta le opportune modifiche alla disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi contenuta nel Codice civile.

In particolare, il comma 3, lettera *a*) introduce il nuovo articolo 2325-*ter* in materia di società emittenti strumenti finanziari diffusi, precedentemente disciplinate dall'articolo 111-*bis* delle disposizioni di attuazione del Codice civile.

Il comma 3, lettera *b*) modifica l'articolo 2341-*ter* del Codice civile mediante l'introduzione al primo comma del richiamo alle azioni negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione.

Il comma 3, lettera *c*) modifica l'articolo 2357-*ter* del Codice civile mediante l'introduzione al secondo comma del richiamo alle azioni negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione.

Il comma 3, lettera *d*) modifica l'articolo 2391-*bis* del Codice civile mediante la sostituzione, al primo comma, del richiamo al ricorso al mercato del capitale di rischio con l'espressione «con azioni quotate sui mercati regolamentati». Prevede, inoltre, la soppressione, al terzo comma, lettera *b*) del riferimento del richiamo al ricorso al mercato del capitale di rischio.

In ultimo, il comma 4, prevede l'abrogazione dell'articolo 111-*bis* delle disposizioni di attuazione del Codice civile. La disciplina ivi contenuta viene trasfusa all'interno del codice apportando le opportune modifiche.

**L'articolo 5 (Estensione alle società aventi azioni negoziate su MTF della facoltà di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali)** prevede l'introduzione per le società aventi azioni negoziate su MTF della facoltà di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali in ragione della progressiva internazionalizzazione delle sedi di negoziazione diverse dal mercato regolamentato.

La disposizione modifica l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, introducendo la lettera *a-bis*), per permettere alle società aventi azioni negoziate su MTF di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali.

**L'articolo 6 (Disposizioni in materia di flottante)** prevede la soppressione della possibilità per Consob di aumentare il flottante nelle ipotesi in cui un soggetto che detiene una partecipazione superiore al novanta per cento del capitale rappresentato da titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, sia tenuto a ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.

L'articolo 108, comma 2, del TUF, dispone che: *“(...) chiunque venga a detenere una partecipazione superiore al novanta per cento del capitale rappresentato da titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, ha l’obbligo di acquistare i restanti titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato da chi ne faccia richiesta se non ripristina entro novanta giorni un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni. Qualora siano emesse più categorie di titoli, l’obbligo sussiste soltanto in relazione alle categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del novanta per cento”*.

In relazione a tale obbligo di acquisto, il successivo articolo 112 del TUF prevede che la Consob *“(...) con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, (...) può, sentita la società di gestione del mercato, elevare per singole società la percentuale prevista dall’articolo 108”*.

Tuttavia, l'esercizio del richiamato potere di incremento della soglia non si riscontra in altri ordinamenti e non discende da vincoli normativi europei; esso può, inoltre, determinare, nel medio-lungo periodo, delle difficoltà interpretative per gli emittenti che non sono posti in condizione di prevedere con ragionevole certezza la soglia al di sotto della quale potrebbe non scattare l'obbligo di ripristino del flottante. Inoltre, la disciplina è suscettibile di creare situazioni di asimmetria rispetto ad altre società negoziate in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione europea assoggettate alla disciplina sulle offerte pubbliche residuali. Si evidenziano, anche, alcuni problemi di certezza applicativa, dovuti alla formulazione letterale della disposizione, la quale può suggerire che la Consob adotti un provvedimento che non esaurisce i propri effetti nell'ambito della promozione di una singola offerta pubblica di acquisto.

Infine, occorre dare conto della crescente rilevanza, specie per le società a maggiore capitalizzazione, di investitori professionali sempre più qualificati ed evoluti, come i fondi di investimento che replicano l'indice con metodologie di calcolo tra loro diverse, che a loro volta possono impattare sulla *“qualità”* del flottante, rendendone la valutazione più complessa. Tale circostanza rischia di incrementare il carattere discrezionale della decisione di innalzamento, o meno, della soglia da parte della Consob prevista dall'articolo 112 del TUF. È anche interessante notare che nel Rapporto dell'OCSE *“Italy 2020 – Creating Growth Opportunities for Italian Companies and Savers”* si evidenzia proprio la maggiore attrattività, per gli investitori istituzionali, di tassi di flottante più alti rispetto alla capitalizzazione di mercato delle società.

Alla luce di quanto premesso, il comma 1 modifica l'articolo 112 del TUF sopprimendo il potere discrezionale della Consob di aumentare il flottante.

**L'articolo 7 (Modifica in materia di sottoscrizioni di obbligazioni emesse da società per azioni e di titoli di debito emessi da società a responsabilità limitata)** contiene modifiche legislative volte a incentivare la sottoscrizione di titoli di debito da parte di investitori professionali.

Le modifiche agli articoli 2412 e 2483 del Codice civile sono finalizzate ad agevolare l'emissione di titoli di debito da parte delle società di capitale non quotate in mercati regolamentati.

Il comma 1, lettera *a*), modifica l'articolo 2412 del Codice civile. Tale intervento comporta che agli investitori professionali così come individuati dalla Consob (le imprese di investimento, le banche, gli agenti di cambio, le società di gestione del risparmio (SGR), le società di investimento a capitale variabile (SICAV), i fondi pensione, le imprese di assicurazione, le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari e i soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario); i soggetti esteri autorizzati a svolgere, in forza della normativa in vigore nel proprio Paese di origine, le medesime attività svolte dai soggetti di cui sopra; le fondazioni bancarie; le persone fisiche e giuridiche e gli altri enti in possesso di specifica competenza ed esperienza in operazioni relative a strumenti finanziari espressamente dichiarate per iscritto dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica o dell'ente) non si applichino le limitazioni di cui ai primi due commi dell'articolo 2412 del Codice civile. In altri termini, quest'ultimi non si applicano all'emissione di obbligazioni destinate a essere successivamente acquistate esclusivamente da investitori professionale ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione ovvero a essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni. Pertanto, la società potrà emettere obbligazioni per una somma complessivamente eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato quando la sottoscrizione e la successiva circolazione è riservata unicamente a tale categoria di investitori. Analogamente, non sussisterà l'obbligo di interposizione, con finalità di garantire la solvenza, da parte di un investitore professionale sottoposto a vigilanza prudenziale.

Il comma 1, lettera *b*), modifica l'articolo 2483 del Codice civile che disciplina l'emissione di titoli di debito da parte delle s.r.l. In particolare, il secondo comma dell'articolo 2483 del Codice civile impone che detti titoli *“possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima”*. Tale modifica comporta che qualora la sottoscrizione e la successiva circolazione sia riservata a investitori professionali non venga più a sussistere l'obbligo di interposizione, con finalità di garanzia della solvibilità, da parte di un investitore professionale soggetto a vigilanza prudenziale.

Le modifiche ai due articoli del Codice civile hanno la finalità di ridurre il costo della provvista da parte di S.p.a. e S.r.l., poiché la garanzia prestata dall'investitore professionale è a titolo oneroso e comporta un costo più alto per assicurarsi finanziamenti. Per quanto concerne la tutela degli investitori al dettaglio, non vi sono modifiche rispetto al vigente regime poiché nel caso di sottoscrizione (e successiva circolazione) tra i clienti di questo tipo continuerà a sussistere l'obbligo della interposizione dell'investitore professionale.

**L'articolo 8 (Misure a favore degli aumenti di capitale)** ripropone - per un periodo di due anni - le misure già introdotte fino al 30 giugno 2021 con l'articolo 44 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) per supportare le operazioni di ricapitalizzazione delle società di capitali italiane. In particolare, introduce, per un periodo sperimentale di due anni, *quorum* agevolati per l'approvazione delle delibere di aumento di capitale delle società di capitali.

Si prevede anche, per il medesimo periodo, l'attribuzione della facoltà, alle società con azioni quotate in mercati regolamentati e alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione di deliberare l'aumento del capitale sociale con l'esclusione del diritto di opzione nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente, in deroga al regime ordinario che prevede una soglia pari al 10 per cento e anche in assenza di una espressa previsione statutaria al riguardo, anch'essa prevista dal regime ordinario.

Il comma 1 prevede, fino al 30 aprile 2025, la possibilità di derogare in sede di assemblea, convocata per deliberare l'aumento del capitale sociale, dal *quorum* dei due terzi. Nello specifico, la deroga opererebbe per le deliberazioni aventi a oggetto:

- a) gli aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, ai sensi degli articoli 2440 (Conferimenti di beni in natura e di crediti) e 2441 (diritti di opzione) del Codice civile;
- b) l'attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice civile (delega agli amministratori), in forza del quale lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della società nel registro delle imprese.

Il comma 2 specifica che alla deliberazione di cui al comma 1, si applica il *quorum* della maggioranza del capitale presente in assemblea, anche se lo statuto dovesse prevedere maggioranze più elevate.

Il comma 3 prevede fino al 30 aprile 2025 la possibilità per le società quotate, anche in assenza di una espressa previsione statutaria, di deliberare aumenti di capitale, con nuovi conferimenti, con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice civile, nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente, in deroga al regime ordinario che, per gli aumenti di capitale sociale prevede la possibilità di escludere per statuto il diritto di opzione nei limiti del 10 per cento.

**L'articolo 9 (Semplificazione delle procedure di ammissione alla quotazione)** contiene misure volte alla semplificazione delle procedure di ammissione alla negoziazione e all'ampliamento della definizione di PMI emittenti azioni quotate. A tal fine, vengono modificati gli articoli 66-*bis* e 66-*ter* del TUF.

Il comma 1, lettera a), modifica l'articolo 66-*bis* del TUF (*Condizioni per la quotazione di determinate società*), mediante l'abrogazione delle lettere a) e c) del comma 2.

Al riguardo, si rileva che con l'articolo 66-*bis* del TUF il legislatore nazionale ha operato la scelta di non lasciare all'autoregolamentazione del mercato la fissazione dei requisiti per la quotazione di particolari tipologie di società, ma di definirli in via regolamentare.

Tuttavia, tale scelta necessita di essere rivista in ragione dell'intervenuta armonizzazione dei requisiti minimi di ammissione a un mercato regolamentato a livello di diritto eurounionale (MIFID II) che lascia, comunque, alla discrezionalità dei singoli gestori dei mercati la facoltà di introdurre ulteriori e più rigorosi requisiti di ammissione a seconda del livello di 'qualità' che intendono garantire sul proprio mercato. Tale previsione pone, inoltre, i mercati regolamentati italiani in una posizione di svantaggio competitivo rispetto agli altri concorrenti. In tale ottica, vengono abrogate le disposizioni normative di cui lettere a) e c) del comma 2, dell'articolo 66-*bis* del TUF.

La disposizione di cui alla citata lettera a), del comma 2, individua particolari requisiti per la quotazione di società che controllano entità costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione europea.

Tale previsione normativa, tuttavia, appare troppo ampia nella misura in cui non distingue, ad esempio, tra giurisdizioni che garantiscono l'accesso ai dati contabili delle società e altre in cui tale accesso non viene garantito. Di qui, l'opportunità della sua abrogazione.

Anche con riguardo alle società finanziarie contemplate dalla lettera c), del comma 2, articolo 66-*bis* del TUF (ossia le società finanziarie il cui oggetto sociale prevede in via esclusiva l'investimento in partecipazioni), si ritiene preferibile, al fine di incrementare la competitività del mercato domestico, di non prevedere, *ex lege*, speciali requisiti per la quotazione, posto che, dal punto di vista informativo, i presidi di vigilanza già previsti dalla normativa sul prospetto e sulla trasparenza delle

società quotate possono assicurare un adeguato flusso informativo per gli investitori circa le politiche di investimento attuate dalle società finanziarie. Ne consegue l'opportunità dell'abrogazione della disposizione richiamata.

Sotto altro aspetto, peraltro, va rilevato che a seguito delle modifiche in esame, nonostante venga lasciata all'autonomia del mercato regolamentato la fissazione dei requisiti per la quotazione, la Consob continua a mantenere adeguati poteri di controllo, tanto sullo stesso regolamento del mercato quanto sulle informazioni che i singoli emittenti quotati diffondono al pubblico.

Il comma 1, lettera *b*), modifica l'articolo 66-ter del TUF relativo ai provvedimenti di ammissione, sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalla quotazione o dalle negoziazioni, mediante l'abrogazione dei commi 4 e 5 e la conseguente modifica del comma 6.

In particolare, l'abrogazione del menzionato comma 4, trova la propria *ratio* nella necessità di eliminare un aggravio procedurale, come emerso nella prassi applicativa, atteso che le attività di scrutinio della Consob e di Borsa Italiana si svolgono in coordinamento tra loro per tutta la loro durata. Tale snellimento procedurale consente agli operatori di beneficiare di maggiore flessibilità operativa senza ridurre il livello di protezione per gli operatori.

In tal modo verrebbe inoltre allineata la procedura di ammissione in questione con quella degli altri Paesi europei, eliminando il termine di cinque giorni di sospensione delle decisioni di ammissione.

Al comma 6 dell'articolo in esame, viene, inoltre, eliminata la dichiarazione richiesta agli intermediari incaricati della domanda di ammissione. Ciò anche al fine di razionalizzare il livello complessivo di oneri e responsabilità in capo agli operatori coinvolti nel processo di *listing*, evitando sovrapposizioni e duplicazioni di oneri e costi a parità di livello di tutela complessivo.

**L'articolo 10 (Modifiche alla disciplina di approvazione del prospetto e della responsabilità del collocatore)** chiarisce che i termini per l'approvazione del prospetto decorrono dalla data di presentazione della bozza di prospetto come previsto dalla disciplina europea in materia. Inoltre, modifica il regime di responsabilità del collocatore.

Ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129 (c.d. regolamento prospetto), esplicitamente richiamato, la verifica di completezza avviene contestualmente a quelle di comprensibilità e coerenza, in occasione della presentazione della prima bozza di prospetto. La modifica ha, quindi, la finalità di ridurre l'incertezza interpretativa in ordine al momento a partire dal quale decorrono i termini per l'approvazione del prospetto, che viene così a coincidere con la data di presentazione del progetto di prospetto e non già nel momento in cui l'Autorità ritiene l'istanza completa. È, altresì, richiamata l'applicazione dell'approccio proporzionato al controllo della bozza del prospetto previsto dall'articolo 41 del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019. Questa norma, in particolare, per le bozze successive di prospetto (paragrafo 5, dell'articolo 41), impone all'autorità competente di applicare i criteri di controllo di completezza, comprensibilità e coerenza "*solamente alle modifiche apportate alla bozza precedente e ad ogni altra informazione sulla quale le modifiche hanno un'incidenza*", ciò al fine di consentire che la procedura di controllo e l'approvazione del prospetto si svolga in modo efficiente e tempestivo come previsto dalle disposizioni europee.

In particolare, il comma 1 prevede una modifica dell'articolo 94, comma 3, del TUF precisando che i termini di approvazione del prospetto decorrono dalla data di presentazione della bozza di prospetto.

Con riferimento all'abrogazione della norma recante la disciplina di responsabilità del collocatore, figura introdotta nel 2007 nell'ordinamento italiano e non prevista dalla regolamentazione europea (articolo 11, del regolamento (UE) 2017/1129 cd. regolamento prospetto), si precisa che tale



disciplina, senza pregiudicare la tutela degli investitori, trova compiuta regolamentazione nelle disposizioni di seguito riportate, tenuto conto:

- a) dei doveri già previsti dall'articolo 95, comma 2, del TUF a carico dell'emittente, dell'offerente e degli intermediari finanziari incaricati dell'offerta pubblica di prodotti finanziari nonché di coloro che si trovano in rapporto di controllo o di collegamento con tali soggetti; e di cui all'articolo 34-*sexies*, del regolamento Consob n. 11971/1999;
- b) dei doveri dei distributori ai sensi dell'articolo 21 del TUF e dell'articolo 34-*decies* del regolamento Consob n. 11971/1999;
- c) delle disposizioni in tema di abusi di mercato volte a limitare fenomeni di *underpricing* pre-IPO;
- d) della limitata concorrenza in tale segmento di mercato.

Conseguentemente, la disposizione modifica l'articolo 94 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), abrogando il comma 7.

**L'articolo 11 (Abrogazione dell'obbligo di segnalazione delle operazioni effettuate dagli azionisti di controllo)** modifica l'articolo 114 del TUF, recante la disciplina in tema di comunicazioni al pubblico.

Segnatamente, la previsione prevede l'abrogazione del comma 7, dell'articolo 114 del TUF e quindi dell'obbligo gravante sui soggetti che detengono azioni in misura almeno pari al dieci per cento del capitale sociale, nonché su ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato, di comunicare alla Consob le operazioni da loro effettuate anche per interposta persona.

La previsione dell'obbligo contenuta nell'attuale TUF esula dall'ambito normativo europeo (regolamento (UE) n. 596/2014 sugli abusi di mercato – MAR), che prevede che detti obblighi di comunicazione si applichino solo alle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso l'emittente (nonché ai soggetti ad essi strettamente legati).

Peraltro, sono presenti nell'ordinamento nazionale ulteriori presidi a tutela degli investitori, attraverso i quali si realizza la divulgazione delle operazioni effettuate su azioni dell'emittente che possono avere un impatto sul mercato. Ove effettivamente sussistano particolari ragioni di tutela degli investitori, tali da giustificare la *disclosure* delle operazioni effettuate su azioni dell'emittente da parte di un azionista rilevante, la Consob può, infatti, richiedere, anche in via generale, la comunicazione al pubblico di informazioni rilevanti per il pubblico, nonché esercitare i poteri di vigilanza informativa e ispettiva, ai sensi degli articoli 114, comma 5, e 115, comma 2, del TUF.

Non sembrano, pertanto, sussistere circostanze eccezionali, riferibili al contesto italiano, tali da rendere necessario il mantenimento di un livello di regolamentazione – e connessi oneri - superiore a quello “*minimo*” richiesto dalla normativa europea (integrando così una fattispecie di *goldplating*).

**L'articolo 12 (Svolgimento delle assemblee delle società per azioni quotate)** consente, ove previsto dallo statuto, lo svolgimento dell'assemblea delle società quotate esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF.

La disposizione rende permanente quanto già previsto dall'articolo 106, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con cui sono state dettate specifiche disposizioni in relazione allo svolgimento delle assemblee societarie ordinarie e straordinarie, allo scopo di contemperare il diritto degli azionisti alla partecipazione e al voto in assemblea con le misure di sicurezza imposte in relazione all'epidemia da COVID-19.

In particolare, il menzionato articolo 106, rubricato "*Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società*", la cui efficacia è stata prorogata al 31 luglio 2023 dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15,

prevede che le società quotate possano designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante designato previsto dall'articolo 135-*undecies* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponesse diversamente; inoltre, la medesima disposizione consente alle società di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato, al quale potevano essere conferite deleghe o *sub-deleghe* ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF.

La possibilità di continuare a svolgere l'assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato tiene conto dell'evoluzione, da tempo in corso, del modello decisionale dei soci, che si articola, sostanzialmente, in tre momenti: la presentazione da parte del consiglio di amministrazione delle proposte di delibera dell'assemblea; la messa a disposizione del pubblico delle relazioni e della documentazione pertinente; l'espressione del voto del socio sulle proposte del consiglio di amministrazione. In questo contesto, l'assemblea ha perso la sua funzione informativa, di dibattito e di confronto essenziale al fine della definizione della decisione di voto da esprimere. La partecipazione all'assemblea si riduce, in particolar modo, per gli investitori istituzionali e i gestori di attività, nell'esercizio del diritto di voto in una direzione definita ben prima dell'evento assembleare, all'esito delle procedure adottate in attuazione della funzione di *stewardship* e tenendo conto delle occasioni di incontro diretto con il *management* della società in applicazione delle politiche di *engagement*.

La disposizione disciplina, dunque, tenuto conto dell'esperienza operativa riveniente dall'applicazione dell'articolo 106, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nonché di quanto previsto dalla direttiva 2007/36/CE, l'esercizio al di fuori dell'evento assembleare del diritto di presentare individualmente proposte di delibera e del diritto di porre domande e di ottenere risposte dalla società, in modo tale che le proposte e le informazioni fornite dalla società possano essere prese in considerazione dai soci in sede di rilascio delle istruzioni di voto al rappresentante designato.

**L'articolo 13 (Disposizioni in materia di voto plurimo)** modifica l'articolo 2351, quarto comma, ultimo periodo del Codice civile, prevedendo l'incremento da tre a dieci del numero di voti da assegnare a ciascuna azione a voto plurimo. Tale disposizione, che si applicherebbe solo alle nuove quotazioni, è volta a potenziare la flessibilità del nostro ordinamento societario e ad evitare che la minoranza possa imporre il proprio potere decisionale. Proprio la minore flessibilità del nostro ordinamento rispetto a quella di altri paesi e la maggiore onerosità del processo di quotazione in Italia hanno suscitato il maggiore dibattito del quale si dà conto nel Libro Verde, e sono stati ritenuti un limite alla competitività dei nostri mercati dei capitali. Resta ferma l'applicabilità dell'articolo 127-*sexies* del TUF, ai sensi del quale la disposizione normativa di cui all'articolo 2351, quarto comma, Codice civile non si applica alle società quotate.

**L'articolo 14 (Disposizioni in materia di Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103)** modifica l'articolo 6, comma 2-*quater*, lettera d), numero 1, del TUF, estendendo agli enti previdenziali privati e privatizzati della qualifica di controparti qualificate ai fini della prestazione dei servizi di investimento.

Al fine di conferire maggiore attenzione alla categoria degli investitori professionali, che in Italia potrebbe essere ampliata in modo da favorire il flusso di investimenti verso i mercati dei capitali, è stata, infatti, favorevolmente considerata l'inclusione degli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 tra le controparti qualificate. La finalità è quella di evitare a tali soggetti e alle controparti con cui interagiscono, le procedure e i costi connessi alla necessità di vedersi riconosciuti come "*clienti professionali su richiesta*" e a cui non corrispondono effettivi benefici in termini di protezione e tutela, così riconoscendo in via definitiva le conoscenze e le esperienze di mercato che li contraddistinguono. Si tratta, in ogni caso, di Enti che sono sostanzialmente già investitori professionali e che hanno capacità di valutare in maniera adeguata i propri investimenti. La norma non abbassa, pertanto, i livelli di tutela degli iscritti.

**L'articolo 15 (Semplificazione del regime di vigilanza sulle Sicav e Sicaf eterogestite)** prevede misure volte a semplificare la disciplina delle Sicav e Sicaf eterogestite.

Al fine di favorire lo sviluppo della gestione collettiva del risparmio, anche nell'ottica di incoraggiare l'investimento indiretto del capitale privato nell'economia reale, si procede a modificare le disposizioni del TUF applicabili alle Sicav e Sicaf in gestione esterna (c.d. eterogestite), per chiarire che queste società non rientrano tra i soggetti autorizzati alla gestione collettiva del risparmio e allineare la disciplina applicabile a questi soggetti a quella prevista per i fondi comuni di investimento. L'esperienza applicativa ha mostrato, infatti, che il quadro delle regole applicabili alle Sicav e Sicaf eterogestite è sproporzionato alla natura e ai rischi assunti da questi soggetti. Ciò in quanto le Sicav e le Sicaf eterogestite, pur non avendo alcun potere di gestione del patrimonio raccolto, sono considerate gestori autorizzati all'esercizio professionale della gestione collettiva del risparmio ai fini dell'articolo 32-*quater* del TUF e, conseguentemente, sono assoggettate ai requisiti tipici di tali soggetti (ad es. requisiti di idoneità degli esponenti aziendali, requisiti dei partecipanti al capitale).

Il comma 1 modifica l'articolo 1, comma 1, del TUF, per distinguere le Sicav e le Sicaf che gestiscono direttamente il proprio patrimonio (c.d. autogestite) da quelle in gestione esterna. A questo fine, la lettera a), n. 1, inserisce all'interno dell'attuale definizione di Sicav di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), l'inciso "*e che gestisce direttamente il proprio patrimonio*" per chiarire che tale definizione si applica solo alle Sicav autogestite; la lettera a), n. 2, introduce la definizione di "*Sicav in gestione esterna*", ovvero sia l'Oicr aperto costituito in forma di società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e che designa come gestore esterno una SGR o una società di gestione UE o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38; la lettera a), n. 3, in linea con le modifiche apportate con la lettera a), interviene sulla definizione di Sicaf di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i-bis), aggiungendo l'inciso "*e che gestisce direttamente il proprio patrimonio*", per chiarire che tale definizione si applica solo alle Sicaf autogestite; la lettera a), n. 4, coerentemente con la modifica di cui alla lettera b), introduce la definizione di "*Sicaf in gestione esterna*", ovvero sia l'Oicr chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi e che designa come gestore esterno una SGR o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38. Le modifiche apportate dalla lettera a), numeri 5, 6, 7, 8, 9, 10, allineano le altre definizioni rilevanti in materia di gestione collettiva del risparmio e contenute nell'articolo 1, comma 1, del TUF alle nuove modifiche che distinguono le Sicav e Sicaf autogestite da quelle eterogestite.

In linea con le modifiche di cui alla lettera a), in base alle quali per "*Sicav*" e "*Sicaf*" si intendono solo le Sicav e Sicaf che gestiscono direttamente il proprio patrimonio, la lettera b), modifica l'articolo 35-*bis* del TUF per eliminare l'inciso "*che gestiscono i propri patrimoni*".

La lettera c), prevede la modifica dell'articolo 35-*quinquies*, comma 5, del TUF, mediante l'introduzione del riferimento all'articolo 2351 del Codice civile.

La lettera d), prevede la modifica dell'articolo 35-*decies*, comma 1, del TUF, mediante la soppressione del riferimento alle Sicav e Sicaf che gestiscono il proprio patrimonio.

La lettera e), prevede l'integrale sostituzione dell'attuale articolo 38 del TUF ("*Sicav e Sicaf che designano un gestore esterno*") con un nuovo articolo 38 ("*Sicav e Sicaf in gestione esterna*") che assoggetta le Sicav e le Sicaf eterogestite a un regime semplificato ispirato a quello dei fondi comuni di investimento.

Nello specifico, il comma 1, del nuovo articolo 38 indica le condizioni essenziali ai fini del riconoscimento della qualifica di Sicav e Sicaf in gestione esterna tra cui la richiesta, di cui alla lettera *d*), per cui lo statuto di tale società debba prevedere che, con riferimento all'intero patrimonio raccolto, le attività di cui all'articolo 33 del TUF (ad esempio la gestione del patrimonio e dei rischi degli Oicr nonché l'amministrazione e commercializzazione degli Oicr gestiti) devono essere affidate a un gestore esterno appositamente designato e ivi indicato. Inoltre, in coerenza con il ruolo essenziale svolto dal gestore esterno, la lettera *e*), comma 1, del nuovo articolo 38 impone alle Sicav e Sicaf in gestione esterna l'obbligo di definire procedure idonee ad assicurare la continuità della gestione in caso di sostituzione del gestore esterno. Parimenti, le lettere *f*) e *g*), del nuovo comma 1, dell'articolo 38 impongono la stipula di accordi per consentire agli organi sociali della Sicav e Sicaf in gestione esterna nonché al depositario di disporre delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

Il comma 2, dell'articolo 38 dispone, innanzitutto, l'obbligo di adottare la relativa denominazione all'interno dello statuto delle Sicav e Sicaf in gestione esterna; inoltre, il terzo periodo del comma 2, disapplica a tali gestori, in linea con quanto previsto per le Sicav e Sicaf autogestite, gli articoli 2333 (*"Programma e sottoscrizione delle azioni"*), 2334 (*"Versamenti e convocazione dell'assemblea dei sottoscrittori"*), 2335 (*"Assemblea dei sottoscrittori"*) e 2336 (*"Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo"*) del Codice civile nonché, con esclusivo riferimento alle Sicav, i conferimenti in natura.

Il comma 3, dell'articolo 38 ribadisce, in linea con quanto previsto per le Sicav e Sicaf autogestite, l'autonomia patrimoniale di ciascun comparto e la possibilità di suddividere il patrimonio di una medesima Sicav in gestione esterna in comparti costituiti esclusivamente da FIA o da OICVM.

Tenuto conto delle suddette condizioni di cui al nuovo comma 1, il comma 4, dell'articolo 38 prevede che, qualora venga meno il gestore esterno per scioglimento del contratto o liquidazione, il consiglio di amministrazione della Sicav o Sicaf in gestione esterna debba convocare tempestivamente l'assemblea dei soci per deliberare sulla sostituzione del gestore ovvero, se entro due mesi non sia stata disposta la sostituzione del gestore esterno, lo scioglimento della società.

Secondo il comma 5, del nuovo articolo 38, alle Sicav e alle Sicaf in gestione esterna continueranno ad applicarsi gli articoli 35-*quater* (*Capitale e azioni della Sicav*), 35-*quinquies* (*Capitale e azioni della Sicaf*), 35-*sexies* (*Assemblea della Sicav*), 35-*septies* (*Modifiche dello statuto*), 35-*octies* (*Scioglimento e liquidazione volontaria*) e 35-*novies* (*Trasformazione*).

Il comma 6, del nuovo articolo 38 stabilisce il principio della responsabilità del gestore esterno per il rispetto, da parte delle Sicav e Sicaf di cui assicura la gestione, delle disposizioni loro applicabili ai sensi del TUF; contestualmente, per assicurare che le Autorità di vigilanza competenti possano verificare il rispetto delle disposizioni applicabili alle Sicav e Sicaf in gestione esterna, il comma 7, stabilisce che Banca d'Italia e Consob possano esercitare, nell'ambito delle relative competenze e in armonia con le disposizioni comunitarie, poteri di vigilanza informativa e ispettiva sulle Sicav e Sicaf eterogestite.

In analogia con quanto previsto per i fondi comuni di investimento dall'articolo 37, comma 4, del TUF, il comma 8, dell'articolo 38, prevede che, nel caso delle Sicav e Sicaf in gestione esterna non riservate, l'avvio dell'operatività sia subordinato all'approvazione dello statuto dalla Banca d'Italia su istanza del gestore esterno. In questa sede, la Banca d'Italia attesta la conformità dello statuto alle prescrizioni di legge e di regolamento e ai criteri generali e al contenuto minimo dello statuto dalla stessa predeterminati e accerta che la situazione tecnica od organizzativa del gestore esterno designato assicuri la capacità di quest'ultimo di gestire il patrimonio della Sicav o Sicaf nell'interesse degli investitori.

In linea con quanto attualmente previsto per i regolamenti e statuti di OICR non soggetti all'approvazione della Banca d'Italia, il comma 9, dell'articolo 38 prevede che il gestore esterno trasmetta alla Banca d'Italia gli statuti delle Sicav e Sicaf in gestione esterna riservate e le relative

modificazioni entro 10 giorni dagli adempimenti previsti dagli articoli 2330 (“*Deposito dell’atto costitutivo e iscrizione della società*”) e 2436 (“*Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni*”) del Codice civile.

La lettera *f*), dispone l’introduzione, all’interno dell’articolo 57 relativo alla liquidazione coatta amministrativa, di un nuovo comma 6-*bis*.2, che estende l’applicazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa di cui all’articolo 57, comma 6-*bis*, anche alle SICAV e alle SICAF in gestione esterna o ai relativi comparti, intendendosi tali disposizioni riferite alle SICAV e alle SICAF in gestione esterna o ai relativi comparti in luogo dei fondi o dei comparti, e al gestore esterno designato ai sensi dell’articolo 38 in luogo della Sgr.

Il comma 2 disciplina gli effetti delle presenti modifiche, che si applicano a tutti i procedimenti relativi a Sicav e Sicaf in gestione esterna in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 3 dispone che la Banca d’Italia, in attuazione delle presenti modifiche, disponga la cancellazione di tutte le Sicav e Sicaf in gestione esterna dall’albo di cui all’articolo 35-*ter* del TUF, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 4 prevede un regime transitorio, della durata di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per consentire alle Sicav e Sicaf in gestione esterna preesistenti di adeguarsi alle nuove disposizioni.

**L’articolo 16 (Semplificazione delle modalità di rappresentanza per l’esercizio dei diritti di voto in assemblea)** modifica l’articolo 24, comma 1, lettera *c*), del TUF prevedendo la possibilità di conferire a un gestore di portafogli il potere di esercitare i diritti di voto per più assemblee, eliminando il riferimento alla singola assemblea.

Di fatto, il processo di implementazione nell’ordinamento italiano della Direttiva *Shareholder Rights II* (SRD II), ormai in via di conclusione, ha, tra l’altro, fatto emergere la necessità di un intervento di modifica della disposizione di cui all’articolo 24, comma 1, lettera *c*), del TUF, la quale prevede che per il servizio di gestione di portafogli “*la rappresentanza per l’esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari in gestione può essere conferita al prestatore del servizio con procura da rilasciarsi per iscritto e per singola assemblea nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti con regolamento dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la Consob*”. Tale norma, imponendo limitazioni stringenti e proceduralmente onerose per il rilascio al gestore di deleghe da parte del cliente per poter esercitare i diritti di voto relativi agli strumenti finanziari inclusi nella gestione patrimoniale, sembra andare in direzione contraria rispetto alla nuova architettura scaturita dalla SRD II, volta a favorire l’esercizio dei diritti degli azionisti (ivi inclusi quelli di voto) e a prevedere un importante e pervasivo coinvolgimento dei gestori di attivi nella facilitazione dell’esercizio dei diritti del cliente/azionista. L’esercizio di tali diritti di *voice* rappresenta, infatti, uno strumento fondamentale per l’assunzione del ruolo attivo che gestori di attivi e investitori istituzionali sono chiamati a svolgere nella *governance* delle società partecipate, con l’obiettivo della creazione di valore nel lungo periodo anche in considerazione delle nuove sfide relative alla sostenibilità.

La disciplina di cui all’articolo 24, comma 1, lettera *c*), del TUF non sembra, inoltre, trovare riscontro nell’impianto normativo definito in via generale dalla MiFID, né modelli in altri singoli ordinamenti europei. Tale ultimo profilo rappresenta un’ulteriore asimmetria del nostro ordinamento con effetti negativi sulla capacità concorrenziale dei fondi italiani.

Negli altri ordinamenti, infatti, non solo, non si ritrovano vincoli analoghi, ma è possibile per i gestori di attivi costituire fondi comuni anche per singoli investitori istituzionali, potendo così esercitare direttamente i diritti di voto relativi agli strumenti finanziari gestiti. Tale differenza dell’ordinamento nazionale è stata da ultimo acuita anche in esito all’entrata in vigore della SRD II, alla luce dell’accresciuta consapevolezza, da parte degli investitori istituzionali, dell’importanza dell’esercizio

attivo dei propri diritti di azionista: nella selezione degli operatori di mercato cui affidare la gestione dei propri *asset*, infatti, gli investitori istituzionali ormai includono tra i parametri fondamentali di scelta anche la possibilità di esercitare in maniera proficua i diritti (ivi inclusi quelli di voto) correlati agli investimenti, nonché le relative modalità offerte dal gestore.

Alla luce di ciò, consentire ai gestori di portafogli individuali di esercitare più facilmente il diritto di voto per conto dei propri clienti assicurerà a questi ultimi di avere un coinvolgimento continuativo e professionale nel governo delle società in cui i gestori investono il loro denaro, contribuendo a realizzare al tempo stesso il dettato della SRD II, nonché la creazione di un *level playing field* tra gli operatori italiani e quelli internazionali.

**Il CAPO II (Disciplina delle Autorità nazionali di vigilanza)** al fine di garantire una maggiore attenzione alle Autorità amministrative indipendenti coinvolte nel buon funzionamento dell'economia di mercato reca disposizioni in materia di risarcimento del danno nei confronti di terzi danneggiati da un soggetto vigilato, nonché con riferimento alla disciplina della durata del periodo di tempo necessario all'immissione o all'uscita dalla carica rivestita o dei ruoli svolti nelle suddette Autorità. A tale riguardo, lo stesso Libro Verde – richiamato più volte nella presente relazione – ha aperto un dibattito sui possibili interventi in tema di sistema giudiziario ed *enforcement* amministrativo.

**L'articolo 17 (Modifiche alla disciplina di cui all'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, con riferimento al risarcimento del danno)** la disposizione introduce un nuovo comma 6-ter all'articolo 24 della legge 28 febbraio 2005, n. 38, il quale prevede che un terzo possa agire direttamente contro l'Autorità nel caso in cui abbia subito, in coerenza con una giurisprudenza granitica in materia, un danno risarcibile immediatamente e direttamente riconducibile alla mancata vigilanza dell'autorità sul rispetto di leggi e regolamenti.

**L'articolo 18 (Modifiche alla disciplina delle incompatibilità per i componenti e i dirigenti della Consob, della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni)** contiene norme relative alla disciplina del “*cooling off*” e “*cooling in*” delle Autorità amministrative indipendenti.

Le regole che disciplinano le restrizioni all'uscita del personale o dei membri degli organi direttivi che esercitano attività professionali nel settore regolamentato, contribuiscono a rafforzare l'indipendenza delle Autorità, riducendo il rischio di conflitto di interessi e di interferenza dell'industria nelle attività di supervisione.

Allo stesso tempo, tuttavia, come anche osservato dall'OCSE, i “*cooling off period*” possono creare incentivi distorti nel limitare l'attrattività delle posizioni per esperti del settore all'interno delle istituzioni pubbliche.

Con specifico riferimento all'Italia, lo stesso OCSE ha suggerito di rivalutare il vigente regime di “*cooling off period*” ritenuto eccessivamente penalizzante, suggerendo, altresì, di prevedere una compensazione economica per il periodo di inattività. La disciplina del “*cooling off period*” è contenuta all'articolo 29-bis della legge n. 262/2005 inserito dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni dalla legge n. 114/2014 ed è entrata in vigore il 19 agosto 2014.

Il comma 1 prevede la riduzione del periodo di incompatibilità da 2 anni a 1 anno, tramite la riscrittura dell'articolo 29-bis della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in un'ottica di maggiore proporzionalità e di valorizzazione della capacità attrattiva delle necessarie professionalità da parte delle autorità di vigilanza. Ciò risulta anche in linea con quanto suggerito dall'OECD e dalla Banca Mondiale nelle recenti linee guida G20 in materia di anticorruzione nel settore pubblico.

Il comma 2 interviene, invece, in materia di “*cooling in*” delle Autorità amministrative indipendenti, riducendo il periodo di incompatibilità da 2 anni a 1 anno.

La disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le Autorità amministrative indipendenti, è prevista dalla legge n. 190/2012, come modificata dal decreto legislativo n. 39/2013.

Attualmente, a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti: *a*) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali; *b*) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; *c*) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

La modifica all'articolo 1, comma 2, lettera *i*) del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, è finalizzata a chiarire che tale disciplina si applica anche ai componenti dell'organo collegiale di vertice di un'Autorità amministrativa indipendente.

Al fine di stimolare l'apporto dall'esterno di professionalità di mercato e di ridurre quindi il divario di competenze tra il regolatore e i soggetti privati con cui esso interagisce, la modifica all'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, riduce il periodo cui fare riferimento per la verifica della sussistenza di cause di inconferibilità a 1 anno antecedente l'assunzione dell'incarico.

Si procede a una rimodulazione dell'inconferibilità in ragione del tipo di incarico svolto in precedenza (nuovo comma *1-bis*, dell'articolo 4). Se l'incarico precedente assume, infatti, scarsa rilevanza, ad esempio in ragione del carattere occasionale o dell'assenza di deleghe esecutive, è sufficiente prevedere misure organizzative e di trasparenza post assunzione di incarico presso l'ente pubblico/Autorità amministrativa.

Il comma 3, infine, interviene sull'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con finalità di coordinamento con il testo dell'articolo *29-bis* della legge n. 262/2005 come modificato.

**L'articolo 19 (Poteri di contrasto dell'attività pubblicitaria riferibile a soggetti non autorizzati)** attribuisce alla Consob nuovi poteri di contrasto all'attività pubblicitaria avente a oggetto servizi e attività di investimento prestati da soggetti non autorizzati, consentendo così di anticipare la tutela degli investitori a un momento precedente a quello dell'avvenuta adesione alle iniziative di investimento prospettate da operatori finanziari abusivi.

In particolare, il comma 1 modifica l'articolo *7-octies* del TUF al fine di consentire alla Consob di vietare la diffusione delle comunicazioni, in qualsiasi modalità svolte, di carattere pubblicitario diffuse tramite *internet* (sotto forma di *banner*, inserzioni, *pop-up* e *mailing list*) o altri mezzi di comunicazione, che risultassero direttamente o indirettamente connesse a iniziative riferibili a soggetti non autorizzati allo svolgimento di servizi e attività di investimento.

Il comma 2 modifica l'articolo 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al fine di consentire alla Consob di ordinare ai fornitori di connettività alla rete *internet* la rimozione delle iniziative pubblicitarie svolte da soggetti abusivi. In tale ottica, la disposizione di cui al comma 2 estende la portata dell'articolo 36, comma *2-terdecies* del decreto-legge n. 34/2019, che attualmente attribuisce alla Consob il potere di ordinare ai fornitori di connettività alla rete *internet* la rimozione delle iniziative di chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche e di telecomunicazione, offre o svolge servizi o attività

di investimento senza esservi abilitato. L'introduzione del nuovo comma 2-*quaterdecies* nell'ambito del citato articolo 36 consente, quindi, di ordinare la rimozione (tramite l'esercizio del potere di oscuramento) delle campagne pubblicitarie svolte tramite *internet* e aventi a oggetto i servizi e le attività di investimento offerti e/o prestati da operatori finanziari abusivi.

L'**articolo 20 (Modifiche ai poteri sanzionatori di Consob)** introduce specifici poteri in capo alla Consob di emettere decisioni con impegni, mediante l'inserimento nel Testo unico della finanza di un nuovo titolo contenente disposizioni comuni a tutti i provvedimenti sanzionatori irrogabili da Consob, inclusi quelli emessi per violazione della disciplina sugli abusi di mercato.

La possibilità di addivenire a soluzioni negoziali delle vertenze in materia di mercati finanziari condurrebbe a una riduzione del contenzioso.

In particolare, si introduce un nuovo articolo 196-*bis*.1, replicando, con gli opportuni adattamenti, la corrispondente disciplina in materia di impegni già prevista per l'Antitrust dall'articolo 14-*ter* della legge n. 287/1990. Tale disposizione si pone, altresì, in linea con l'articolo 9, paragrafi 4, 7 e 8 del regolamento (UE) 2017/2394 in tema di *consumer protection* (Regolamento CPC)<sup>1</sup>.

Precisamente, è riconosciuto alla Consob il potere di emettere una decisione con impegni, definendone il relativo procedimento che ha inizio con la notificazione della lettera di contestazione degli addebiti da parte della Consob. Per converso, al soggetto destinatario della contestazione è riconosciuto un termine di trenta giorni per presentare impegni tali da far venir meno i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato oggetto della contestazione, la cui gravità delle violazioni e l'idoneità degli impegni assunti sono sottoposti alla valutazione della Consob. Inoltre, in caso di mancato rispetto degli impegni presi, i limiti edittali massimi della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento sono aumentati del 10 per cento. Sono, altresì, definiti i casi in cui è consentita la riapertura, d'ufficio, del procedimento sanzionatorio da parte della Consob. Infine, si rinvia a un provvedimento della Consob per la definizione delle regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione dei suddetti impegni.

### Il CAPO III – (Misure di promozione dell'inclusione finanziaria) –

Il **Capo III** introduce delle misure al fine di facilitare l'inclusione finanziaria.

L'**articolo 21 (Misure in materia di educazione finanziaria)** inserisce tra i principi, le competenze e gli obiettivi di apprendimento dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica anche l'educazione finanziaria. A tal fine, vengono previste specifiche modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, avente a oggetto l'insegnamento scolastico dell'educazione civica. Tali modifiche riprendono quelle contenute in alcuni disegni di legge in esame al Senato (Atti Senato n. 155, n. 158, n. 288, n. 363 e n. 421), integrandole con riferimento al ruolo del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria.

---

<sup>1</sup> L'articolo 9, paragrafo 4), del Regolamento CPC prevede che: "*Le autorità competenti dispongono almeno dei seguenti poteri di esecuzione: (...) b) il potere di cercare di ottenere o di accettare impegni da parte dell'operatore responsabile dell'infrazione di cui al presente regolamento a porre fine all'infrazione stessa; c) il potere di ricevere impegni riparatori aggiuntivi da parte dell'operatore, su iniziativa di quest'ultimo, a beneficio dei consumatori interessati dalla presunta infrazione di cui al presente regolamento o, se del caso, cercare di ottenere che l'operatore si impegni a offrire ai consumatori interessati da tale infrazione rimedi adeguati; (...)*". In caso di inottemperanza agli impegni, è attribuito alle Autorità competenti "*il potere di irrogare sanzioni, come ammende o penalità di mora*" [articolo 9, paragrafo 4, lettera g)]. L'articolo 9, paragrafo 7, del citato regolamento prevede che: "*Le autorità competenti possono pubblicare le decisioni definitive, gli impegni assunti dagli operatori o le ordinanze adottate ai sensi del presente regolamento, compresa la pubblicazione dell'identità dell'operatore responsabile di un'infrazione di cui al presente regolamento.*". L'articolo 9, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/2394 prevede che: "*Ove applicabile, le autorità competenti possono consultare le organizzazioni dei consumatori, le associazioni degli operatori, gli organismi designati o le altre persone interessate con riguardo all'efficacia degli impegni proposti per la cessazione dell'infrazione di cui al presente regolamento.*". L'adeguamento al Regolamento CPC è avvenuto con la legge n. 238/2021 ("*Legge europea 2019-2020*") che ha modificato l'articolo 144-*bis* del Codice del consumo (decreto legislativo n. 206/2005).



Il comma 1 interviene sugli articoli 1 e 3 della citata legge n. 92/2019 concernenti, rispettivamente, i principi ispiratori dell'insegnamento dell'educazione civica e lo sviluppo di competenze e obiettivi di apprendimento.

In particolare: la lettera *a*) prevede che l'insegnamento dell'educazione civica sia diretto anche a promuovere la partecipazione piena e consapevole dei cittadini nella vita economica della comunità; la lettera *b*) inserisce l'educazione finanziaria, con particolare riferimento alla finanza personale, al risparmio e all'investimento, nell'ambito delle conoscenze che l'educazione civica contribuisce ad arricchire; la lettera *c*) prevede che le linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, siano adottate dal Ministero dell'istruzione e del merito, con particolare riferimento all'educazione finanziaria, d'intesa con la Banca d'Italia e la Consob e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari, al fine di garantire un ampio coinvolgimento degli operatori negli specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento connessi all'educazione finanziaria; la lettera *d*) inserisce specificamente l'educazione finanziaria all'interno delle tematiche oggetto di obiettivi specifici di apprendimento individuati dalle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica; la lettera *e*), infine, prevede che l'educazione finanziaria sia promossa nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica.

Il comma 2 modifica l'articolo 24-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, recante “*Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio*”. La citata normativa, in particolare, ha previsto l'istituzione del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, con il compito di promuovere e programmare iniziative di sensibilizzazione ed educazione finanziaria. Detto Comitato, è stato istituito con decreto interministeriale del 3 agosto 2017, adottato ai sensi dell'articolo 24-*bis*, comma 6, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237. Con successivo decreto interministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 15 febbraio 2018, è stato adottato il programma per una “*Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale*”, ai sensi dell'articolo 24-*bis*, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, nonché la programmazione 2017-2019 attraverso cui è stata data attuazione alla Strategia nel triennio di riferimento. In continuità con quanto è stato fatto nel triennio 2017-2019, è stata, poi adottata, con decreto ministeriale, la programmazione per il successivo triennio.

Considerato, tuttavia, che la programmazione triennale delle attività del Comitato richiede l'adozione di provvedimenti rapidi e procedure snelle, la norma in esame prevede che, a decorrere dal 2023, il Comitato approvi un piano triennale di attività in coerenza con la “*Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale*” (mediante l'inserimento di un periodo in fine al comma 10 del citato articolo 24-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237), e tenuto conto degli specifici accordi che il Ministero dell'istruzione e del merito può sottoscrivere con la Banca d'Italia e la Consob per la promozione della cultura dell'educazione finanziaria (nuovo comma 10-*bis*, inserito all'articolo 24-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237).

**Il Capo IV (Modifiche alla disciplina del Patrimonio destinato)** introduce misure tese a rafforzare l'efficacia degli interventi del Patrimonio Rilancio a beneficio del tessuto produttivo del Paese.

**L'articolo 22 (Misure per rafforzare l'operatività del Patrimonio Destinato)** incide sull'operatività del Patrimonio Destinato. Tale istituto nasce nel contesto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, durante la quale il Governo italiano ha ritenuto necessario dotarsi di uno strumento volto ad attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, anche attraverso il rafforzamento patrimoniale delle imprese.

A tal fine, l'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (il "*Decreto Rilancio*") ha autorizzato Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) a costituire un patrimonio destinato denominato "*Patrimonio Rilancio*", separato e autonomo rispetto al patrimonio di CDP, alimentato da una dotazione iniziale fornita dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel limite massimo dei 44 miliardi di euro ivi previsti.

I requisiti di accesso, le condizioni ed i criteri degli interventi del Patrimonio Destinato sono stati definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2021, n. 26 (il "*Decreto attuativo*") e l'operatività del Fondo è stata disciplinata con il Regolamento del Patrimonio Rilancio, adottato dal Consiglio di amministrazione di CDP nella riunione del 18 maggio 2021 e approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 24 maggio 2021.

Peraltro, ai sensi dell'articolo 27, comma 18-*bis*, del Decreto Rilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 gennaio di ogni anno, trasmette alle Camere una relazione sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dal Patrimonio Rilancio (l'ultima relazione, relativa all'anno 2021, è stata presentata in data 4 marzo 2022 e predisposta in base ai dati relativi all'operatività del Patrimonio Rilancio, forniti da CDP).

Le operatività del Patrimonio Rilancio sono due:

- 1) la prima definita secondo i termini e alle condizioni di cui al *Temporary Framework* sugli aiuti di Stato in seno all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- 2) la seconda a condizioni di mercato, mediante la partecipazione ad aumenti di capitale, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, operazioni sul mercato primario e secondario, nonché operazioni per ristrutturazioni di imprese; gli strumenti sono strutturati in coerenza con le operazioni di mercato della stessa specie.

Conformemente alla predetta distinzione dell'operatività, il Patrimonio Rilancio è articolato in tre comparti, autonomi e separati, a tutti gli effetti, dal patrimonio di CDP e dagli altri patrimoni separati costituiti dalla stessa, che sono rispettivamente denominati: 1) Fondo Nazionale Supporto Temporaneo-FNST (che ha cessato la propria operatività il 30 giugno 2022 in linea al termine previsto dalla Comunicazione sul "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*"); 2) Fondo Nazionale Strategico-FNS e 3) Fondo Nazionale Ristrutturazioni Imprese-FNRI. Gli ultimi due Fondi concernono l'operatività a condizioni di mercato.

In generale, gli interventi del Patrimonio Rilancio hanno come destinatari società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, di cui all'articolo 27, comma 4, del Decreto Rilancio che, alla data di richiesta dell'intervento e per tutta la durata dello stesso, devono soddisfare una serie di condizioni puntualmente elencate e descritte nei provvedimenti ed atti attuativi.

Considerato che nel corso dell'ordinaria operatività sono emersi alcuni elementi di miglioramento da valutare nell'ottica di rafforzare l'efficacia degli interventi del Patrimonio Rilancio a beneficio del tessuto produttivo del Paese, la disposizione interviene sull'articolo 27 del Decreto Rilancio, aggiungendo le seguenti disposizioni.

Il comma 1, alla lettera *a*), integra il disposto normativo di cui al comma 4-*quater* prevedendo che, al fine di beneficiare degli interventi a condizioni di mercato del Patrimonio Rilancio, nella forma di operazioni sul mercato primario, tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, le società risultanti da fusioni o scissioni possano utilizzare anche uno o più bilanci pro-forma, certificati da un revisore contabile.

Tale modifica si rende necessaria al fine di consentire l'accesso agli interventi del FNS anche a società risultanti da recenti operazioni di fusione o scissione, che, non avendo ancora i bilanci di esercizio approvati e assoggettati a revisione legale, necessari ai fini dei requisiti previsti dal Decreto attuativo, potranno soddisfare i medesimi requisiti anche per il tramite di bilanci pro-forma certificati da un revisore contabile.

La potenziale inclusione di società di nuova costituzione permetterebbe al FNS di investire in imprese con solide prospettive, senza dover limitare gli investimenti nelle relative società capogruppo, che peraltro potrebbero presentare un maggior profilo di rischio.

Il comma 1 alla lettera *b*), introduce il comma 4-*quinquies* il quale prevede che le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *h*), del decreto attuativo si applicano solo alle società nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della sanzione ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche non passata in giudicato.

A legislazione vigente, invece, ai sensi del combinato disposto del comma 1, lettera *h*), e del comma 3, primo periodo, dell'articolo 3 del decreto attuativo, gli interventi del Patrimonio Rilancio non sono accessibili per le imprese che, per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, siano:

*a*) soggette anche solo ad indagini, che potrebbero, poi, ben concludersi con l'archiviazione o comunque senza alcun provvedimento di condanna;

*b*) destinatarie di una sentenza di condanna di primo grado anche non passata in giudicato per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Ne consegue che, con esclusivo riferimento all'operatività a mercato del Patrimonio Rilancio, la disposizione:

*a*) da un lato, mantiene impregiudicato il divieto di presentare domanda e mantenere l'intervento per le imprese che, seppur in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dal decreto attuativo, siano condannate o sanzionate ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, con provvedimenti anche non passati in giudicato;

*b*) dall'altro lato, consente, anche in ragione dell'approfondita istruttoria che viene svolta sui soggetti che richiedono l'intervento, di presentare domanda alle società che, pur essendo nelle condizioni e in possesso degli altri requisiti, non possano farlo a fronte della sola pendenza di indagini preliminari. Tali indagini potrebbero concludersi con l'archiviazione e senza rinvio a giudizio e, quindi, in assenza di un provvedimento di condanna.

L'articolo 23 (**Disposizioni finanziarie**) quantifica al comma 1 gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, relativo alla dematerializzazione delle quote di PMI- S.r.l., stimati in una perdita di gettito prevista di 3,3 milioni di euro su base annua, e ne prevede la relativa copertura.

Il comma 2, salvo quanto previsto dal comma 1, reca l'invarianza finanziaria per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

Relazione tecnica

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

**L'articolo 1 (Tecniche alternative per l'ammissione alla negoziazione)** amplia le esenzioni dalla disciplina della offerta fuori sede ai casi di auto-collocamento per i quali non sussiste un chiaro bisogno di protezione verso l'investitore. A tal fine, si esentano dalla disciplina dell'offerta fuori sede le operazioni di sottoscrizione per importi superiori o uguali a 250.000 euro (la stessa soglia prevista per il collocamento degli strumenti di debito chirografario di secondo livello, c.d. *senior non preferred*), nonché per quelle effettuate da emittenti quotati su mercati regolamentati o MTF a prescindere dall'importo della singola sottoscrizione, tenuto conto degli obblighi di trasparenza cui sono soggetti, fermo restando che i collocamenti legati alla ammissione alle negoziazioni debbono comunque passare attraverso un intermediario ai fini di verifica dell'integrità del flottante.

All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 2 (Estensione della definizione della categoria di PMI emittenti azioni quotate)** La disposizione intende modificare la definizione di PMI, ai fini della regolamentazione finanziaria, portando a 1 miliardo di euro la soglia di capitalizzazione massima attualmente prevista dall'art. 1, comma 1, lett. w-quater.1), del TUF. La norma non determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto non incide sul vigente quadro normativo, anche di natura fiscale, riguardante le PMI. Invero le disposizioni fiscali che come beneficiari, anche indirettamente, PMI, fanno riferimento alla nozione di PMI rilevante al fine della disciplina unionale in materia di aiuti di Stato di cui alla raccomandazione 2003/361/CE.

Ai sensi dell'art. 2 della citata raccomandazione 2003/361/CE, la categoria delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR; nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. Pertanto, l'innalzamento del livello di capitalizzazione previsto dal TUF per tali categorie di imprese non è suscettibile di determinare effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 3 (Dematerializzazione delle quote di PMI)** prevede varie misure volte a permettere e a disciplinare la dematerializzazione delle quote di PMI. In particolare, modifica l'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, mediante l'introduzione dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater. Segnatamente, il nuovo comma 2-bis consente l'emissione in forma scritturale delle quote standardizzate di PMI-s.r.l., consentendo di accedere, su base volontaria, al regime di dematerializzazione previsto dall'articolo 83-bis del TUF, in alternativa ai regimi stabiliti dall'articolo 2470 del Codice civile e dall'articolo 36,



comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché al regime speciale di cui all'articolo 100-*ter*, comma 2-*bis*, del TUF, e di ridurre di conseguenza i costi e gli oneri amministrativi legati all'emissione e al trasferimento delle quote di tale tipologia di società specie laddove decidano di appropiare il mercato dei capitali.

Il nuovo comma 2-*ter* specifica che l'emissione in forma scritturale determina l'applicazione della disciplina di cui alla sezione I del capo IV, del titolo II-*bis*, della parte III del TUF in materia di "Gestione accentrata in regime di dematerializzazione". Invero, una volta che la quota di PMI-s.r.l. standardizzata fa ingresso nel sistema di gestione accentrata, essa deve necessariamente essere trattata allo stesso modo in cui sono gestiti gli altri strumenti finanziari immessi nel sistema. Ciò non solo nella prospettiva della circolazione e della legittimazione all'esercizio dei diritti, ma anche in quella della costituzione dei vincoli e della disciplina della tutela degli acquisti. Ne consegue, l'applicabilità della intera disciplina della gestione accentrata alle quote in discorso.

Il nuovo comma 2-*quater* prevede l'obbligo di tenuta del libro soci per le società che si avvalgono del nuovo regime di circolazione.

Infine, modifica l'articolo 100-*ter*, comma 2, del TUF aggiungendo un periodo al fine di specificare per le quote standardizzate di PMI- s.r.l. che il regime di circolazione ivi previsto si pone come alternativo non solo nei confronti dei regimi di circolazione attualmente richiamati dalla norma, ma anche rispetto al regime di circolazione in gestione accentrata.

Ai fini della quantificazione degli oneri, si precisa che oggi l'atto di trasferimento di quote di s.r.l. è soggetto all'assolvimento dell'imposta di registro in termine fisso, con applicazione dell'imposta nella misura fissa di 200 euro e all'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di 32 euro. Inoltre, il deposito dell'atto presso il registro delle imprese è assoggettato al pagamento dei diritti di segreteria e sconta l'imposta di bollo di € 65,00.

Attualmente, l'Agenzia delle Entrate, attraverso il proprio sistema Entratel, al termine della registrazione dell'atto restituisce al professionista un file digitale e tale file rappresenta l'atto registrato.

Al fine di valutare l'eventuale perdita di gettito, sono stati elaborati i dati provenienti dagli archivi del Registro individuando i negozi relativi alle compravendite di quote (codice negozio 1114), delle s.r.l. (natura giuridica 2). Sono stati individuati circa 11.000 negozi per un valore totale di imposta di registro e di bollo di 2,5 milioni di euro su base annua.

Codice tributo	Tributo	2021
9802	Imposta di bollo	139.890
9814	Imposta di registro	2.387.190

Considerando anche la tassazione in termini di imposta di bollo sul deposito dell'atto, la perdita massima è quantificabile in 3,3 mln di euro su base annua.

**L'articolo 4 (Riforma della disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi)** prevede una riforma dell'intera disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi. Tali norme prevedono la soppressione di una serie di obblighi che, a oggi, accomunano le società con titoli diffusi a quelle i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati, ritenendo per le prime sufficienti le tutele e i presidi derivanti dalla quotazione su di un MTF. Per quanto riguarda la disciplina generale prevista dal Codice civile, si eliminano le società diffuse dall'ambito di applicazione di alcune norme su cui è intervenuta



L'armonizzazione europea, come quella relativa alle operazioni con parti correlate (articolo 2391-bis), e si estende agli emittenti MTF la disciplina in tema di patti parasociali di cui all'articolo 2341-bis, del Codice civile, la disciplina in tema di azioni proprie (limite acquisto 20 per cento del capitale e computo in *quorum* costitutivo ex articoli 2357, primo comma e 2357-ter, del Codice civile).

Le disposizioni hanno natura ordinamentale, con chiara valenza semplificatoria e, comunque, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 5 (Estensione alle società aventi azioni negoziate su MTF della facoltà di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali)** prevede l'introduzione per le società aventi azioni negoziate su MTF della facoltà di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali in ragione della progressiva internazionalizzazione delle sedi di negoziazione diverse dal mercato regolamentato.

La disposizione ha natura ordinamentale e, comunque, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 6 (Disposizioni in materia di flottante)** prevede la soppressione della possibilità per Consob di aumentare il flottante nelle ipotesi in cui un soggetto che detiene una partecipazione superiore al novanta per cento del capitale rappresentato da titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, sia tenuto a ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.

La disposizione ha natura ordinamentale e, comunque, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 7 (Modifica in materia di sottoscrizioni di obbligazioni emesse da società per azioni e di titoli di debito emessi da società a responsabilità limitata)** contiene modifiche legislative volte a incentivare la sottoscrizione di titoli di debito da parte di investitori professionali.

Le modifiche agli articoli 2412 e 2483 del Codice civile sono finalizzate ad agevolare l'emissione di titoli di debito da parte delle società di capitale non quotate in mercati regolamentati.

Il comma 1, lettera a), modifica l'articolo 2412 del Codice civile. Tale intervento comporta che agli investitori professionali così come individuati dalla Consob (le imprese di investimento, le banche, gli agenti di cambio, le società di gestione del risparmio (SGR), le società di investimento a capitale variabile (SICAV), i fondi pensione, le imprese di assicurazione, le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari e i soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario); i soggetti esteri autorizzati a svolgere, in forza della normativa in vigore nel proprio Paese di origine, le medesime attività svolte dai soggetti di cui sopra; le fondazioni bancarie; le persone fisiche e giuridiche e gli altri enti in possesso di specifica competenza ed esperienza in operazioni relative a strumenti finanziari espressamente dichiarate per iscritto dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica o dell'ente) non si applichino le limitazioni di cui ai primi due commi dell'articolo 2412 del Codice civile.

Il comma 1, lettera b), modifica l'articolo 2483 del Codice civile comportando che qualora la sottoscrizione di titoli di debito e la successiva circolazione sia riservata a



investitori professionali non venga più a sussistere l'obbligo di interposizione, con finalità di garanzia della solvibilità, da parte di un investitore professionale soggetto a vigilanza prudenziale.

Le disposizioni hanno natura ordinamentale, con chiara valenza semplificatoria e, comunque, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 8 (Misure a favore degli aumenti di capitale)** ripropone - per un periodo di due anni - le misure già introdotte fino al 30 giugno 2021 con l'articolo 44 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) per supportare le operazioni di ricapitalizzazione delle società di capitali italiane. In particolare, introduce, per un periodo sperimentale di due anni, *quorum* agevolati per l'approvazione delle delibere di aumento di capitale delle società di capitali.

Si prevede anche, per il medesimo periodo, l'attribuzione della facoltà, alle società con azioni quotate in mercati regolamentati e alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione di deliberare l'aumento del capitale sociale con l'esclusione del diritto di opzione nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente, in deroga al regime ordinario che prevede una soglia pari al 10 per cento e anche in assenza di una espressa previsione statutaria al riguardo, anch'essa prevista dal regime ordinario.

Le disposizioni hanno natura ordinamentale e, comunque, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 9 (Semplificazione delle procedure di ammissione alla quotazione)** contiene misure che semplificano le procedure di ammissione alla negoziazione, anche attraverso l'eliminazione di particolari requisiti per la quotazione e, che ampliano la definizione di PMI emittenti azioni quotate. A tal fine, vengono modificati gli articoli 66-*bis* e 66-*ter* del TUF.

Le disposizioni hanno natura ordinamentale, con chiara valenza semplificatoria e comunque, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 10 (Modifiche alla disciplina di approvazione del prospetto e della responsabilità del collocatore)** chiarisce che i termini per l'approvazione del prospetto decorrono dalla data di presentazione della bozza di prospetto come previsto dalla disciplina europea in materia. Inoltre, modifica il regime di responsabilità del collocatore.

La modifica all'approvazione del prospetto ha, quindi, la finalità di ridurre l'incertezza interpretativa in ordine al momento a partire dal quale decorrono i termini per l'approvazione del prospetto, che viene così a coincidere con la data di presentazione del progetto di prospetto e non già nel momento in cui l'Autorità ritiene l'istanza completa.

Con riferimento all'abrogazione della norma recante la disciplina di responsabilità del collocatore, figura introdotta nel 2007 nell'ordinamento italiano e non prevista dalla regolamentazione europea (articolo 11, del regolamento (UE) 2017/1129 cd. regolamento prospetto), si precisa che tale disciplina, senza pregiudicare la tutela degli investitori, trova compiuta regolamentazione nelle disposizioni di seguito riportate, tenuto conto:

- a) dei doveri già previsti dall'articolo 95, comma 2, del TUF a carico dell'emittente, dell'offerente e degli intermediari finanziari incaricati dell'offerta pubblica di prodotti finanziari nonché di coloro che si trovano in rapporto di controllo o di



- collegamento con tali soggetti; e di cui all'articolo 34-*sexies*, del regolamento Consob n. 11971/1999;
- b) dei doveri dei distributori ai sensi dell'articolo 21 del TUF e dell'articolo 34-*decies* del regolamento Consob n. 11971/1999;
  - c) delle disposizioni in tema di abusi di mercato volte a limitare fenomeni di *underpricing* pre-IPO;
  - d) della limitata concorrenza in tale segmento di mercato.

Le disposizioni hanno natura ordinamentale e, comunque, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 11 (Abrogazione dell'obbligo di segnalazione delle operazioni effettuate dagli azionisti di controllo)** abroga il comma 7 dell'articolo 114 del TUF, recante la disciplina in tema di comunicazioni al pubblico, che impone ai soggetti che detengono azioni in misura almeno pari al dieci per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato, l'obbligo di comunicare alla Consob le operazioni da loro effettuate anche per interposta persona.

Le disposizioni hanno natura ordinamentale, con chiara valenza semplificatoria e, comunque, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 12 (Svolgimento delle assemblee delle società per azioni quotate)** consente, ove previsto dallo statuto, lo svolgimento dell'assemblea delle società quotate esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF.

La disposizione rende, di fatto, permanente quanto già previsto dall'articolo 106, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e rubricato "*Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società*", la cui efficacia cesserà il 31 luglio 2023. Il citato articolo ha previsto che le società quotate possano designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante designato previsto dall'articolo 135-*undecies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponesse diversamente; inoltre, la medesima disposizione consente alle società di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato, al quale potevano essere conferite deleghe o *sub-deleghe* ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF.

La disposizione ha natura ordinamentale e, comunque, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 13 (Disposizioni in materia di voto plurimo)** modifica l'articolo 2351, quarto comma, ultimo periodo del Codice civile prevedendo un limite massimo di dieci voti (anziché gli attuali tre) per evitare che la minoranza possa imporre il proprio potere decisionale.

La disposizione ha natura ordinamentale e comunque, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 14 (Disposizioni in materia di Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103)** modifica l'articolo 6, comma 2-*quater*, lettera d), n. 1, del TUF, estendendo agli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 della qualifica di controparti qualificate ai fini della prestazione dei servizi di investimento.





La disposizione ha natura ordinamentale e, comunque, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 15 (Semplificazione del regime di vigilanza sulle Sicav e Sicaf eterogestite)** prevede misure volte a semplificare la disciplina delle Sicav e Sicaf eterogestite.

Si modificano le disposizioni del TUF (in particolare l'articolo 38) applicabili alle Sicav e Sicaf in gestione esterna (c.d. eterogestite) al fine di chiarire che queste società non rientrano tra i soggetti autorizzati alla gestione collettiva del risparmio e allineare la disciplina applicabile a questi soggetti a quella prevista per i fondi comuni di investimento.

All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 16 (Semplificazione delle modalità di rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto in assemblea)** modifica l'articolo 24, comma 1, lettera c), del TUF prevedendo la possibilità di conferire a un gestore di portafogli il potere di esercitare i diritti di voto per più assemblee, eliminando qualsiasi riferimento alla procura in forma scritta valida per una sola assemblea.

La disposizione ha natura ordinamentale e, comunque, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 17 (Modifiche alla disciplina di cui all'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, con riferimento al risarcimento del danno)** La disposizione introduce un nuovo comma 6-ter all'articolo 24 della legge 28 febbraio 2005, n. 38, il quale in coerenza con una giurisprudenza consolidata in materia è volto a specificare la risarcibilità del danno conseguenza immediata e diretta della violazione di leggi e di regolamenti.

All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 18 (Modifiche alla disciplina del *cooling off* e *cooling in* dei componenti e dei dirigenti della Consob, della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni)** contiene norme relative alla disciplina del *cooling off* e *cooling in*, ossia delle regole che disciplinano le restrizioni all'uscita del personale o dei membri degli organi direttivi che esercitano attività professionali nel settore regolamentato, contribuiscono a rafforzare l'indipendenza delle Autorità, riducendo il rischio di conflitto di interessi e di interferenza dell'industria nelle attività di supervisione.

Nel dettaglio, si interviene, modificando l'articolo 29-bis della legge n. 262/2005, riducendo, da 2 anni a 1 anno, il periodo di incompatibilità previsto sia nella disciplina del *cooling off* che del *cooling in* period delle Autorità di vigilanza.



Interviene, altresì, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le Autorità amministrative indipendenti, di cui alla legge n. 190/2012, come modificata dal decreto legislativo n. 39/2013.

In particolare:

- a) chiarisce che tale disciplina si applica anche ai componenti dell'organo collegiale di vertice di un'Autorità amministrativa indipendente;
- b) riduce il periodo cui fare riferimento per la verifica della sussistenza di cause di inconferibilità a 1 anno antecedente l'assunzione dell'incarico;
- c) rimodula l'inconferibilità in ragione del tipo di incarico svolto in precedenza, pertanto, se l'incarico precedente assume scarsa rilevanza è sufficiente prevedere misure organizzative e di trasparenza post assunzione di incarico presso l'ente pubblico/Autorità amministrativa.

Infine, si interviene sull'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con finalità di coordinamento.

Le disposizioni hanno natura ordinamentale e, comunque, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 19 (Poteri di contrasto dell'attività pubblicitaria riferibile a soggetti non autorizzati)** attribuisce alla Consob nuovi poteri di contrasto all'attività pubblicitaria avente a oggetto servizi e attività di investimento prestati da soggetti non autorizzati, consentendo così di anticipare la tutela degli investitori a un momento precedente a quello dell'avvenuta adesione alle iniziative di investimento prospettate da operatori finanziari abusivi.

All'attuazione dei suddetti compiti, che rientrano fra quelli istituzionali, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 20 (Modifiche ai poteri sanzionatori di Consob)** introduce specifici poteri in capo alla Consob di emettere decisioni con impegni, mediante l'inserimento nel Testo unico della finanza di un nuovo titolo contenente disposizioni comuni a tutti i provvedimenti sanzionatori irrogabili da Consob, inclusi quelli emessi per violazione della disciplina sugli abusi di mercato.

La possibilità di addivenire a soluzioni negoziali delle vertenze in materia di mercati finanziari condurrebbe a una riduzione del contenzioso.

In particolare, si introduce un nuovo articolo 196-bis.1, replicando, con gli opportuni adattamenti, la corrispondente disciplina in materia di impegni già prevista per l'Antitrust dall'articolo 14-ter della legge n. 287/1990. Tale disposizione si pone, altresì, in linea con l'articolo 9, paragrafi 4, 7 e 8 del regolamento (UE) 2017/2394 in tema di *consumer protection* (Regolamento CPC).

Precisamente, è riconosciuto alla Consob il potere di emettere una decisione con impegni, definendone il relativo procedimento che ha inizio con la notificazione della lettera di contestazione degli addebiti da parte della Consob. Per converso, al soggetto destinatario della contestazione è riconosciuto un termine di trenta giorni per presentare impegni tali da far venir meno i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato oggetto



della contestazione, la cui gravità delle violazioni e l'idoneità degli impegni assunti sono sottoposti alla valutazione della Consob. Inoltre, in caso di mancato rispetto degli impegni presi, i limiti edittali massimi della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento sono aumentati del 10 per cento. Sono, altresì, definiti i casi in cui è consentita la riapertura, d'ufficio, del procedimento sanzionatorio da parte della Consob. Infine, si rinvia a un provvedimento della Consob per la definizione delle regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione dei suddetti impegni.

All'attuazione dei suddetti compiti, che rientrano fra quelli istituzionali, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 21 (Misure in materia di educazione finanziaria)** inserisce tra i principi, le competenze e gli obiettivi di apprendimento dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica anche l'educazione finanziaria. A tal fine, vengono previste specifiche modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, avente a oggetto l'insegnamento scolastico dell'educazione civica. Tali modifiche riprendono quelle contenute in alcuni disegni di legge in esame al Senato (Atti Senato n. 155, n. 158, n. 288, n. 363 e n. 421), integrandole con riferimento al ruolo del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria.

In particolare, il comma 1: alla lettera *a*) prevede che l'insegnamento dell'educazione civica sia diretto anche a promuovere la partecipazione piena e consapevole dei cittadini nella vita economica della comunità; alla lettera *b*) inserisce l'educazione finanziaria, con particolare riferimento alla finanza personale, al risparmio e all'investimento, nell'ambito delle conoscenze che l'educazione civica contribuisce ad arricchire; alla lettera *c*) prevede che le linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, siano adottate dal Ministero dell'istruzione e del merito, con particolare riferimento all'educazione finanziaria, d'intesa con la Banca d'Italia e la Consob e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari, al fine di garantire un ampio coinvolgimento degli operatori negli specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento connessi all'educazione finanziaria; alla lettera *d*) inserisce specificamente l'educazione finanziaria all'interno delle tematiche oggetto di obiettivi specifici di apprendimento individuati dalle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica; alla lettera *e*), infine, prevede che l'educazione finanziaria sia promossa nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica attraverso azioni finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura.

Il comma 2 modifica l'articolo 24-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, recante "*Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio*". E precisamente, aggiunge un periodo in fine al comma 10, dell'articolo 24-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, in considerazione della necessità di adottare la programmazione triennale delle attività del Comitato di cui al comma 3 dell'articolo 24-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 con provvedimenti rapidi e procedure snelle e, pertanto, prevede che, a decorrere dal 2023, il Comitato approvi un piano triennale di attività in coerenza con la "*Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale*" e tenuto conto degli specifici accordi che il Ministero dell'istruzione e del merito può sottoscrivere



con la Banca d'Italia e la Consob per la promozione della cultura dell'educazione finanziaria (nuovo comma 10-bis, inserito all'articolo 24-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237).

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto tutte le attività connesse alla promozione dell'educazione finanziaria sono svolte nel rispetto dell'autonomia scolastica e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**L'articolo 22 (Misure per rafforzare l'operatività del Patrimonio Destinato)** incide sull'operatività del Patrimonio Destinato.

Il comma 1, alla lettera *a*), integra il disposto normativo di cui al comma 4-*quater* prevedendo che, al fine di beneficiare degli interventi a condizioni di mercato del Patrimonio Rilancio, nella forma di operazioni sul mercato primario, tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, le società risultanti da fusioni o scissioni possano utilizzare anche uno o più bilanci pro-forma, certificati da un revisore contabile.

Il comma 1 alla lettera *b*), introduce il comma 4-*quinqüies* il quale prevede che le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *h*), del Decreto attuativo si applicano solo alle società nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della sanzione ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche non passata in giudicato.

Ne consegue che, con esclusivo riferimento all'operatività a mercato del Patrimonio Rilancio, la disposizione:

- a) da un lato, mantiene impregiudicato il divieto di presentare domanda e mantenere l'intervento per le imprese che, seppur in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dal Decreto attuativo, siano condannate o sanzionate ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, con provvedimenti anche non passati in giudicato;
- b) dall'altro lato, consente, anche in ragione dell'approfondita istruttoria che viene svolta sui soggetti che richiedono l'intervento, di presentare domanda alle società che, pur essendo nelle condizioni e in possesso degli altri requisiti, non possano farlo a fronte della sola pendenza di indagini preliminari. Tali indagini potrebbero concludersi con l'archiviazione e senza rinvio a giudizio e, quindi, in assenza di un provvedimento di condanna.

All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le disposizioni hanno natura ordinamentale e, comunque, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 23 (Disposizioni finanziarie)** prevede al comma 1 che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, relativo alla dematerializzazione delle quote di PMI- S.r.l., stimati in una perdita di gettito prevista di 3,3 milioni di euro su base annua, si provvede mediante corrispondente dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero




dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il comma 2, fermo restando quanto previsto dal comma 1, reca l'invarianza finanziaria per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  negativo

18/04/2023 Il Ragioniere Generale dello Stato  
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



## Capo I

### SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ACCESSO E REGOLAMENTAZIONE DEI MERCATI DI CAPITALI

#### Art. 1.

*(Tecniche alternative per l'ammissione a negoziazione)*

1. All'articolo 30, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera *b)* sono aggiunte le seguenti:

« *b-bis*) l'offerta di strumenti finanziari di propria emissione per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000 a eccezione dei collocamenti finalizzati all'ammissione alle negoziazioni su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione;

*b-ter*) le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni proprie con diritto di voto o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché emessi da emittenti con azioni o strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di paesi dell'Unione europea ».

#### Art. 2.

*(Estensione della definizione della categoria di piccole e medie imprese emittenti azioni quotate)*

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *w-quater.1)* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: « ai 500 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « a 1 miliardo di euro ».

#### Art. 3.

*(Dematerializzazione delle quote di piccole e medie imprese)*

1. All'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« *2-bis*. Le quote appartenenti alle categorie del comma 2, aventi eguale valore e conferenti uguali diritti, delle società di cui al medesimo comma, possono esistere in forma scritturale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 83-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

*2-ter*. Alle quote emesse in forma scritturale ai sensi del comma *2-bis* si applica la disciplina di cui alla sezione I del capo IV del titolo II-*bis* della parte III del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

*2-quater*. Per le società di cui al comma 2 che si avvalgano della disciplina del comma *2-bis* è obbligatorio tenere il libro dei soci. Per le quote di partecipazione emesse in forma diversa da quella scritturale, devono essere indicati nel libro soci, distintamente per ogni categoria, il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, nonché le variazioni nelle persone dei soci. Per le quote emesse in forma scritturale, la società è tenuta ad aggiornare il libro soci conformemente a quanto previsto per le azioni dall'articolo 83-*undecies*, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le risultanze del libro sono messe a disposizione dei soci, a loro richiesta, anche su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato ».

2. All'articolo 100-*ter*, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: « dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, » sono inserite le seguenti: « nonché, limitatamente alle quote rappresentative del capitale di piccole e medie imprese, dall'articolo 26, comma *2-bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ».

#### Art. 4.

*(Riforma della disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi)*

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 83-*sexies*, comma 3, le parole: « Con riferimento alle assemblee dei portatori di azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi. » sono soppresse;
- b) all'articolo 102, comma 4, le parole: « o diffusi tra il pubblico ai sensi dell'articolo 116 » sono sostituite dalle seguenti: « o negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione »;
- c) all'articolo 114-*bis*:
- 1) al comma 1, le parole: « I piani di compensi » sono sostituite dalle seguenti: « Negli emittenti quotati, i piani di compensi »;
- 2) il comma 2 è abrogato;
- d) l'articolo 116 è abrogato;
- e) all'articolo 118, il comma 2 è abrogato;
- f) all'articolo 148-*bis*:
- 1) al comma 1, le parole: « , nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, » sono soppresse;
- 2) al comma 2, le parole: « , nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, » sono soppresse;
- g) all'articolo 165-*ter*:
- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente:  
« 1. Sono soggette alle disposizioni contenute nella presente sezione le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, le quali controllino società aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società, nonché le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati le quali siano collegate alle suddette società estere o siano da queste controllate »;
- 2) al comma 6, le parole: « e alle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 » sono soppresse;
- h) all'articolo 165-*quater*, comma 1, le parole: « e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, » sono soppresse;
- i) all'articolo 165-*quinqüies*, comma 1, le parole: « e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, » sono soppresse;
- l) all'articolo 165-*sexies*, comma 1, le parole: « e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, » sono soppresse;
- m) all'articolo 191-*ter*, comma 6, le parole: « o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante » sono soppresse;
- n) all'articolo 193, comma 1, le parole: « 116, comma 1-*bis*, » sono soppresse.
2. All'articolo 19-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, la lettera a) è abrogata.
3. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo l'articolo 2325-*bis* è inserito il seguente:  
« Art. 2325-*ter*. - (*Società emittenti strumenti finanziari diffusi*) - Ai fini di cui all'articolo 2325-*bis*, sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani non quotati in mercati regolamentati italiani i quali contestualmente abbiano azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a cinquecento che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5 per cento e superino due dei tre limiti indicati dall'articolo 2435-*bis*, primo comma. Non si considerano emittenti diffusi quegli emittenti le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione riguardanti anche l'esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale, ovvero il cui oggetto sociale prevede esclusivamente lo svolgimento di attività non lucrative di utilità sociale o volte al godimento da parte dei soci di un bene o di un servizio.

Non si considerano emittenti diffusi:

- 1) gli emittenti in amministrazione straordinaria dalla data di emanazione del decreto che dispone la cessazione dell'attività di impresa;
- 2) gli emittenti in concordato preventivo liquidatorio o in continuità indiretta dalla data di omologazione da parte dell'autorità giudiziaria;
- 3) gli emittenti nei cui confronti è dichiarata la liquidazione giudiziale o posti in liquidazione coatta amministrativa a norma del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o delle leggi speciali;
- 4) gli emittenti nei cui confronti è stata disposta la totale riduzione delle azioni o del valore delle obbligazioni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

Sono emittenti obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani di obbligazioni, anche relative a diverse emissioni in corso, di valore nominale complessivamente non inferiore a 5 milioni di euro e con un numero di obbligazionisti superiore a cinquecento.

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano agli strumenti finanziari emessi dalle banche diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni.

Gli emittenti si considerano emittenti strumenti finanziari diffusi dall'inizio dell'esercizio sociale successivo a quello nel corso del quale si sono verificate le condizioni previste dal presente articolo fino alla chiusura dell'esercizio sociale in cui è stato accertato il venir meno di tali condizioni.

Nel caso previsto dall'articolo 2409-*bis*, secondo comma, si applica alla società di revisione l'articolo 155, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Ai fini di cui all'articolo 2343-*ter*, per valori mobiliari e strumenti del mercato monetario si intendono quelli di cui all'articolo 1, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 »;

*b)* all'articolo 2341-*ter*, primo comma, dopo le parole: « al mercato del capitale di rischio » sono aggiunte le seguenti: « o con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione »;

*c)* all'articolo 2357-*ter*, secondo comma, dopo le parole: « mercato del capitale di rischio » sono aggiunte le seguenti: « o con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione »;

*d)* all'articolo 2391-*bis*:

*1)* al primo comma le parole: « che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio » sono sostituite dalle seguenti: « con azioni quotate in mercati regolamentati »;

*2)* al terzo comma, lettera *b)*, le parole: « che fa ricorso al mercato del capitale di rischio » sono soppresse.

4. L'articolo 111-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è abrogato.

Art. 5.

*(Estensione alle società aventi azioni negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione della facoltà di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali)*

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

« *a-bis)* le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione di cui all'articolo 1, comma 5-*octies*, lettera *a)*, del testo unico delle leggi in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ».

Art. 6.

*(Disposizioni in materia di flottante)*

1. All'articolo 112, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le



parole: « ; con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, essa può, sentita la società di gestione del mercato, elevare per singole società la percentuale prevista dall'articolo 108 » sono soppresse.

Art. 7.

*(Modifica in materia di sottoscrizioni di obbligazioni emesse da società per azioni e di titoli di debito emessi da società a responsabilità limitata)*

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2412, quinto comma, dopo le parole: « ad essere » sono inserite le seguenti: « sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione ovvero a essere »;

b) all'articolo 2483, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Il secondo comma non si applica ai titoli destinati ad essere acquistati esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione di cui al quarto comma, senza facoltà di modifica ».

Art. 8.

*(Misure a favore degli aumenti di capitale)*

1. Fino alla data del 30 aprile 2025, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, non si applica la maggioranza rafforzata del voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea richiesta dagli articoli 2368, secondo comma, secondo periodo, e 2369, terzo e settimo comma, del codice civile alle deliberazioni aventi a oggetto:

a) gli aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, ai sensi degli articoli 2440 e 2441 del codice civile;

b) l'attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile.

2. Nei casi di cui al comma 1, la deliberazione è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda maggioranze più elevate.

3. Fino alla data del 30 aprile 2025, le società con azioni quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente.

Art. 9.

*(Semplificazione delle procedure di ammissione alla quotazione)*

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 66-bis, comma 2, le lettere a) e c) sono abrogate;

b) all'articolo 66-ter:

1) i commi 4 e 5 sono abrogati;

2) al comma 6, lettera a), le parole: « vietare l'esecuzione delle decisioni di ammissione alla quotazione e di esclusione dalle negoziazioni di cui al comma 4, ovvero » sono soppresse.

Art. 10.

*(Modifiche alla disciplina di approvazione del prospetto e della responsabilità del collocatore)*

1. All'articolo 94 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: « I termini per l'approvazione del prospetto previsti dall'articolo 20, paragrafi 2, 3 e 6, del regolamento prospetto decorrono dalla data di

presentazione del progetto di prospetto. Qualora la Consob accerti che il progetto di prospetto non risponde ai criteri di completezza, comprensibilità e coerenza necessari per la sua approvazione ovvero che sono necessarie modifiche o informazioni supplementari, si applicano la procedura e i termini di cui all'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento prospetto secondo l'approccio proporzionato previsto dall'articolo 41 del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019 »;

b) il comma 7 è abrogato.

Art. 11.

*(Abrogazione dell'obbligo di segnalazione delle operazioni effettuate dagli azionisti di controllo)*

1. All'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 7 è abrogato.

Art. 12.

*(Svolgimento delle assemblee delle società per azioni quotate)*

1. Dopo l'articolo 135-*undecies* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

« Art. 135-*undecies*.1. - *(Intervento in assemblea mediante il rappresentante designato)* - 1. Lo statuto può prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-*undecies*. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies*, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4.

2. Non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-*bis*, comma 1, primo periodo, coloro che hanno diritto al voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea. Le proposte di delibera sono messe a disposizione del pubblico nel sito *internet* della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine. La legittimazione alla presentazione individuale di proposte di delibera è subordinata alla ricezione da parte della società della comunicazione prevista dall'articolo 83-*sexies*.

3. Il diritto di porre domande di cui all'articolo 127-*ter* è esercitato unicamente prima dell'assemblea. La società fornisce almeno tre giorni prima dell'assemblea le risposte alle domande pervenute ».

Art. 13.

*(Disposizioni in materia di voto plurimo)*

1. All'articolo 2351, quarto comma, ultimo periodo, del codice civile, la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « dieci ».

Art. 14.

*(Disposizioni in materia di enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103)*

1. All'articolo 6, comma 2-*quater*, lettera d), numero 1), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: « i fondi pensione, » sono inserite le seguenti: « gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ».

Art. 15.

*(Semplificazione del regime di vigilanza sulle SICAV e SICAF eterogestite)*

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1:

1) alla lettera i), dopo le parole: « proprie azioni » sono aggiunte le seguenti: « e che gestisce direttamente il proprio patrimonio »;

2) dopo la lettera i) è inserita la seguente:

« *i.1*) "società di investimento a capitale variabile in gestione esterna" (Sicav in gestione esterna): l'Oicr aperto costituito in forma di società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e che designa come gestore esterno una SGR o una società di gestione UE o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38 »;

3) alla lettera *i-bis*), dopo le parole: « strumenti finanziari partecipativi » sono aggiunte le seguenti: « e che gestisce direttamente il proprio patrimonio »;

4) dopo la lettera *i-bis*), è inserita la seguente:

« *i-bis.1*) "società di investimento a capitale fisso in gestione esterna" (Sicaf in gestione esterna): l'Oicr chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi e che designa come gestore esterno una SGR o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38 »;

5) alla lettera *i-quater*), le parole: « che gestisce direttamente il proprio patrimonio » sono soppresse;

6) alla lettera *l*), le parole: « le Sicav e le Sicaf » sono sostituite dalle seguenti: « le Sicav in gestione esterna, le Sicaf e le Sicaf in gestione esterna »;

7) alla lettera *m*), le parole: « e la Sicav » sono sostituite dalle seguenti: « , la Sicav e la Sicav in gestione esterna »;

8) alla lettera *m-ter*), le parole: « e la Sicaf » sono sostituite dalle seguenti: « , la Sicav in gestione esterna, la Sicaf e la Sicaf in gestione esterna »;

9) alla lettera *q-bis*), le parole: « e la Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni » sono sostituite dalle seguenti: « , la Sicaf »;

10) alla lettera *q-quinquies*), le parole: « e le azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf » sono sostituite dalle seguenti: « e di Sicav in gestione esterna, le azioni e altri strumenti partecipativi di Sicaf e di Sicaf in gestione esterna »;

b) all'articolo 35-*bis*:

1) al comma 6, dopo le parole: « da quello degli altri comparti » sono inserite le seguenti: « ; delle obbligazioni contratte per conto del singolo comparto, la Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori della società o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi; del pari, sul patrimonio della Sicav o Sicaf non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Gli atti compiuti in relazione alla gestione di un singolo comparto debbono recare espressa menzione del comparto; in mancanza la Sicav o la Sicaf ne risponde anche con il suo patrimonio generale »;

2) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

« *6-bis*. Ciascun comparto di Sicav e Sicaf costituisce a ogni effetto un Oicr.

*6-ter*. La distribuzione dei proventi relativi al singolo comparto può avvenire anche in assenza di utili complessivi della società; le perdite relative ad un comparto sono imputate esclusivamente al patrimonio del medesimo comparto e nei limiti dell'ammontare dello stesso.

*6-quater*. Qualora le attività della Sicav e della Sicaf eterogestite o del comparto, nel caso di Sicav e Sicaf multicomparto, non consentano di soddisfare le rispettive obbligazioni e non sussistano ragionevoli prospettive che tale situazione possa essere superata, si applica il comma *6-bis* dell'articolo 57 »;

c) all'articolo 35-*quinquies*, comma 5, dopo le parole: « gli articoli 2349, 2350, commi secondo e terzo, » sono inserite le seguenti: « 2351, secondo comma, ultimo periodo, »;

d) all'articolo 35-*decies*, comma 1, alinea, le parole: « che gestiscono i propri patrimoni » sono soppresse;

e) l'articolo 38 è sostituito dal seguente:

« Art. 38. - (*Sicav e Sicaf che designano un gestore esterno*) - 1. Le Sicav e Sicaf in gestione esterna rispettano le seguenti condizioni:

- a) adottano la forma di società per azioni;
  - b) la sede legale e la direzione generale della società sono situate nel territorio della Repubblica;
  - c) dispongono di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile;
  - d) lo statuto prevede:
    - 1) per le Sicav, come oggetto sociale esclusivo, l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni; per le Sicaf, come oggetto sociale esclusivo, l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni e degli altri strumenti finanziari partecipativi previsti dallo statuto stesso;
    - 2) con riferimento all'intero patrimonio raccolto, l'affidamento della prestazione delle attività di cui all'articolo 33 a un gestore esterno e l'indicazione della società designata;
  - e) definiscono procedure idonee ad assicurare la continuità della gestione in caso di sostituzione del gestore esterno;
  - f) stipulano accordi con il gestore esterno per consentire al consiglio di amministrazione della società di disporre dei documenti e delle informazioni necessarie a verificare il corretto adempimento degli obblighi del gestore nonché per definire la tempistica e le modalità di trasmissione di tali documenti e informazioni;
  - g) la stipula di un accordo tra il gestore esterno, se diverso da una Sgr, e il depositario che assicura a quest'ultimo la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto previsto negli articoli 41-*bis*, comma 3, lettera c), e 41-*ter*, comma 2, lettera b).
2. La denominazione sociale della Sicav in gestione esterna contiene l'indicazione di società di investimento per azioni a capitale variabile in gestione esterna. La denominazione sociale della Sicaf in gestione esterna contiene l'indicazione di società di investimento per azioni a capitale fisso in gestione esterna. Tali denominazioni risultano in tutti i documenti della società. Alle Sicav e Sicaf in gestione esterna non si applicano gli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del codice civile; per le Sicav in gestione esterna non sono ammessi i conferimenti in natura.
3. Nel caso di Sicav e Sicaf multicomparto in gestione esterna, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti. Il patrimonio di una medesima Sicav in gestione esterna può essere suddiviso in comparti costituiti esclusivamente da FIA o da OICVM.
4. In caso di scioglimento del contratto o di liquidazione del gestore esterno, il consiglio di amministrazione della Sicav o Sicaf in gestione esterna provvede a convocare tempestivamente l'assemblea dei soci per deliberare sulla sostituzione del gestore. Se entro due mesi dal verificarsi di una delle cause di cui al periodo precedente non è stata disposta la sostituzione del gestore esterno, la società si scioglie.
5. Si applicano gli articoli 35-*quater*, 35-*quinquies*, 35-*sexies*, 35-*septies*, 35-*octies* e 35-*novies*.
6. Il gestore esterno è responsabile del rispetto da parte delle Sicav e Sicaf gestite delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto.
7. Al fine di verificare il rispetto del comma 6, la Banca d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle relative competenze e in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, chiedere informazioni al gestore esterno sulle Sicav e Sicaf gestite nonché effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso tali società.
8. Nel caso delle Sicav e Sicaf in gestione esterna non riservate, l'avvio dell'operatività è subordinato all'approvazione dello statuto dalla Banca d'Italia su istanza del gestore esterno. La Banca d'Italia attesta la conformità dello statuto alle prescrizioni di legge e di regolamento e ai criteri generali e al contenuto minimo dello statuto dalla stessa predeterminati e accerta che la situazione tecnica od organizzativa del gestore esterno designato assicuri la capacità di quest'ultimo di gestire il patrimonio

della Sicav o Sicaf nell'interesse degli investitori.

9. Il gestore esterno trasmette alla Banca d'Italia gli statuti delle Sicav e Sicaf in gestione esterna riservate e le relative modificazioni entro dieci giorni dagli adempimenti previsti dagli articoli 2330 e 2436 del codice civile »;

f) all'articolo 57, dopo il comma 6-bis.1 è inserito il seguente:

« 6-bis.2. La procedura disciplinata dal comma 6-bis trova applicazione anche nei confronti delle Sicav e Sicaf in gestione esterna o dei relativi comparti, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sicav e Sicaf in gestione esterna o ai relativi comparti in luogo dei fondi o dei comparti, e al gestore esterno designato ai sensi dell'articolo 38 in luogo della Sgr ».

2. Le modifiche recate dal presente articolo si applicano a tutti i procedimenti relativi a Sicav e Sicaf in gestione esterna in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Banca d'Italia dispone la cancellazione di tutte le Sicav e Sicaf in gestione esterna dall'albo di cui all'articolo 35-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le Sicav e Sicaf in gestione esterna costituite prima della data di entrata in vigore della presente legge si adeguano alle nuove disposizioni entro dodici mesi dalla medesima data di entrata in vigore.

Art. 16.

*(Semplificazione delle modalità di rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto in assemblea)*

1. All'articolo 24, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: « per singola assemblea nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti con regolamento da Ministro dell'economia e delle finanze sentite la Banca d'Italia e la Consob » sono sostituite dalle seguenti: « per più assemblee, in deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile »;

Capo II

## DISCIPLINA DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

Art. 17.

*(Modifiche alla disciplina di cui all'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, con riferimento al risarcimento del danno)*

1. All'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente: « 6-ter. Fermo restando quanto disposto dal comma 6-bis, chi ha subito un danno per effetto di un atto o di un comportamento posto in essere da un soggetto vigilato da una delle Autorità di cui al medesimo comma può agire contro di essa per ottenere soltanto il risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta della violazione di leggi e di regolamenti sulla cui osservanza è mancata la vigilanza dell'Autorità stessa ».

Art. 18.

*(Modifiche alla disciplina delle incompatibilità per i componenti e i dirigenti della Consob, della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni)*

1. L'articolo 29-bis della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è sostituito dal seguente:

« Art. 29-bis. - *(Incompatibilità per i componenti e i dirigenti della CONSOB cessati dall'incarico)* - 1. I componenti degli organi di vertice e i dirigenti della Commissione nazionale per le società e la borsa, fino a un anno dalla cessazione dell'incarico, non possono intrattenere direttamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati né con società controllate da questi ultimi. I contratti conclusi in violazione del presente comma sono nulli. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che nell'ultimo anno di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto. Le disposizioni occorrenti per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma sono stabilite, in coerenza con il provvedimento di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni per un periodo, non superiore all'anno, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

2. Al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, lettera i), dopo le parole: « quali quelli di » sono inserite le seguenti: « componenti dell'organo collegiale, »;

b) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole: « nei due anni precedenti » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno precedente »;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Nelle ipotesi in cui l'incarico, la carica o l'attività professionale abbia carattere occasionale o non esecutivo o di controllo, il comma 1 non si applica. In tale circostanza è richiesta l'adozione di presidi organizzativi e di trasparenza atti a gestire potenziali conflitti di interesse ».

3. All'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « A tal fine le disposizioni occorrenti per l'attuazione della disposizione di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 29-*bis* della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sono stabilite, in coerenza con il provvedimento di cui al quarto periodo del comma 1 del citato articolo 29-*bis* della legge 28 dicembre 2005, n. 262, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. » sono soppresse.

Art. 19.

*(Poteri di contrasto dell'attività pubblicitaria riferibile a soggetti non autorizzati)*

1. All'articolo 7-*octies* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* La Consob può vietare lo svolgimento delle campagne pubblicitarie condotte tramite la rete *internet* o ogni altro mezzo di comunicazione quando hanno ad oggetto, direttamente o indirettamente, servizi e attività di investimento prestati da soggetti non abilitati ai sensi dell'articolo 18 del presente decreto ».

2. All'articolo 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2-*terdecies* è aggiunto il seguente:

« *2-quaterdecies.* La Consob può ordinare ai soggetti di cui al comma 2-*terdecies* la rimozione delle campagne pubblicitarie condotte attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, aventi ad oggetto servizi o attività di investimento prestati da chi non vi è abilitato ».

Art. 20.

*(Modifiche ai poteri sanzionatori di Consob)*

1. Alla parte V del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 196-*bis* è aggiunto il seguente titolo:

« TITOLO II-*bis.*

#### DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 196-*ter.* - *(Impegni)* - 1. Per le violazioni di competenza della Consob, entro trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, il soggetto destinatario della stessa può presentare impegni tali da far venir meno i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato oggetto della contestazione. A tal fine la Consob, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità di tali impegni anche in relazione alla tutela degli interessi lesi e previa eventuale consultazione degli operatori di settore, può, nei limiti previsti dall'ordinamento dell'Unione europea, rendere gli impegni assunti obbligatori per i soggetti destinatari del procedimento sanzionatorio e pubblicare gli impegni medesimi. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e chiude il procedimento sanzionatorio senza accertare la violazione.

2. In caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1, i limiti edittali massimi della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento sono aumentati del 10 per cento. Al fine di monitorare l'attuazione degli impegni, la Consob può esercitare i poteri di vigilanza a essa attribuiti al fine dell'accertamento della violazione contestata.

3. La Consob può d'ufficio riaprire il procedimento sanzionatorio se:

a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione;

b) i soggetti interessati contravvengono agli impegni assunti;

c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete, inesatte o fuorvianti.

4. La Consob definisce con proprio provvedimento generale, in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, le regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione degli impegni di cui al presente articolo ».

### Capo III

#### MISURE DI PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE FINANZIARIA

##### Art. 21.

*(Misure in materia di educazione finanziaria)*

1. Alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola: « culturale » è inserita la seguente: « , economica »;

b) all'articolo 1, comma 2, le parole: « diritto alla salute e al benessere della persona » sono sostituite dalle seguenti: « diritto alla salute, al benessere della persona e all'educazione finanziaria, con particolare riguardo alla finanza personale, al risparmio e all'investimento »;

c) all'articolo 3, comma 1, alinea, le parole: « con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito e, con specifico riferimento alla lettera *h-bis*), d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari, »;

d) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera *h*) è aggiunta la seguente:

« *h-bis*) educazione finanziaria »;

e) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: « e alla cittadinanza attiva » sono inserite le seguenti: « e l'educazione finanziaria ».

2. All'articolo 24-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dall'anno 2023, il Comitato, con propria delibera, approva il piano triennale di attività, in coerenza con il programma di cui al comma 3 e tenuto conto degli accordi di cui al comma 10-*bis* »;

b) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

« 10-*bis*. Il Ministero dell'istruzione e del merito, sentito il Comitato, sottoscrive appositi accordi con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa al fine di promuovere la cultura dell'educazione finanziaria, nel rispetto dell'autonomia scolastica e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

### Capo IV

#### MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL PATRIMONIO DESTINATO

##### Art. 22.

*(Misure per rafforzare l'operatività del Patrimonio Destinato)*

1. Al fine di rafforzare l'operatività del Patrimonio Destinato, all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*quater* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le società risultanti da fusioni o scissioni possono soddisfare i requisiti di cui al primo periodo anche sulla base di uno o più bilanci *pro forma*, certificati da un revisore contabile »;

b) dopo il comma 4-*quater* è inserito il seguente:

« 4-*quinquies*. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *h*), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2021, n. 26, si applicano solo alle società nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della sanzione ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche non passata in giudicato ».

Capo V

## DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 23.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 della presente legge, pari a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



## 1.2.2. Testo correlato 674 (SUPPLEMENTO)

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 674

*Supplemento*

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'economia e delle finanze** (GIORGETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 2023

Interventi a sostegno della competitività dei capitali

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,  
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*

*L'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), relative al disegno di legge recante interventi a sostegno della competitività dei capitali, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 2 maggio 2023.*

Analisi tecnico-normativa

**Provvedimento:** Disegno di Legge recante interventi a sostegno della competitività dei capitali.

**Referente:** Ministero dell'Economia e delle finanze

## **PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

### **1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.***

Il presente disegno di legge contiene un insieme di misure regolamentari finalizzate all'implementazione degli obiettivi annunciati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la pubblicazione del c.d. "Libro Verde". Nello specifico, il presente provvedimento normativo è funzionale all'implementazione di talune misure volte a favorire lo sviluppo del mercato italiano, sulla scorta dell'evoluzione tecnologica e del confronto con gli altri Stati Europei.

Le finalità generali perseguite con il presente disegno di legge – e dettagliatamente discusse nel menzionato Libro Verde – sono riconducibili alla necessità di un "cambio di passo" strutturale nel rapporto tra imprese e mercato dei capitali; da un lato rimuovendo vincoli, normativi e operativi, all'accesso al mercato da parte delle imprese, dall'altro introducendo misure che stimolino, sia sul lato della domanda sia su quello dell'offerta, la canalizzazione degli investimenti verso le imprese, attraverso i mercati.

Più nello specifico, il disegno di legge in esame si ripropone di agire sia sul "fronte interno", intervenendo con misure (i) in materia di accesso ai mercati (soprattutto da parte delle PMI e, in generale, di quelle società che provengono da mercati di crescita) e permanenza sugli stessi (semplificando gli obblighi a carico delle società - ivi inclusi quelli relativi al prospetto - e incentivando le attività sul mercato secondario) e (ii) di incentivazione alla canalizzazione dei risparmi privati verso le imprese (grazie alla semplificazione di talune previsioni in materia di intermediari), sia sul "fronte esterno" rendendo maggiormente fruibili le informazioni rese dalle società anche ad investitori esteri e incentivando il rimpatrio delle società italiane quotate su mercati esteri.

Le finalità perseguite coincidono con gli obiettivi prioritari del progetto sulla Capital Market Union (CMU), ed in particolare mirano a: (i) supportare l'accesso delle società al mercato dei capitali, (ii) rendere le società maggiormente attrattive per gli investitori internazionali; (iii) favorire l'accesso delle PMI a forme alternative di finanziamento (rispetto al canale bancario); (iv) incoraggiare un commitment di lungo termine da parte degli investitori istituzionali. Altresì, le misure proposte, si inquadrano nell'ambito degli approfondimenti OCSE sui mercati italiani e, più nello specifico, si

pongono in continuità con le risultanze del Rapporto dell'OCSE "Italy 2020 – Creating Growth Opportunities for Italian Companies and Savers" (redatto su impulso del Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Sul piano nazionale, le finalità perseguite dal "Libro Verde", in parte tradotte nel presente articolato, sono state condivise con il mercato attraverso una consultazione pubblica, conclusasi nel marzo 2022. Numerosi sono stati i contributi (molti dei quali, con suggerimenti in termini di modifiche normative) e significativo il riscontro positivo da parte dei partecipanti.

L'intervento legislativo di modifica dell'ordinamento nazionale (che incide, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sulle previsioni contenute nel Testo Unico della Finanza e nel codice civile) si rende, pertanto, necessario per attuare gli obiettivi annunciati dal "Libro Verde" e ritenuti quanto mai opportuni dagli operatori del mercato, nell'ottica di favorire una maggiore competitività dei mercati italiani nel panorama europeo in linea con l'obiettivo della realizzazione della Capital Market Union.

Gli obiettivi perseguiti sono coerenti con il programma di Governo, la cui azione è tesa a favorire ed incrementare lo sviluppo del mercato dei capitali (in termini sia di società quotate che di società "rimpatriate") e di canalizzazione degli investimenti (da parte sia di investitori *retail* che istituzionali, italiani ed esteri) a favore delle imprese.

## **2) *Analisi del quadro normativo nazionale.***

Il disegno di legge interviene sulla normativa primaria dettata dal Legislatore in molteplici ambiti, tutti interessati dalle riforme citate nel "Libro Verde". Di seguito vengono illustrate, più dettagliatamente, le disposizioni sulle quali si è deciso di intervenire.

Nell'ordinamento interno, la disciplina in materia di collocatori, emittenti, accesso ai mercati e permanenza sugli stessi è contenuta, in normativa primaria, nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (nel prosieguo "Testo Unico della Finanza o "TUF") e, più nello specifico:

- (i) all'articolo 94, con riferimento al collocatore e alla sua responsabilità;
- (ii) all'articolo 30, con riferimento alla disciplina dell'offerta fuori sede di strumenti finanziari;
- (iii) all'articolo 1, comma 1, lettera *w-quater*. 1) con riferimento alla definizione di PMI;
- (iv) agli articoli 83-*sexies*, 102, 114-*bis*, 116, 118, 148-*bis*, 165-*ter*, 165-*quater*, 165-*quinquies*, 165-*sexies*, 191-*ter* e 193 con riferimento alla disciplina degli emittenti di strumenti finanziari diffusi;
- (v) all'articolo 112, con riferimento a talune facoltà della Consob in materia di flottante;

- (vi) agli articoli 66-*bis* e 66-*ter*, con riferimento alla disciplina in tema di accesso ai mercati;
- (vii) all'articolo 94, con riferimento alla disciplina in tema di prospetto;
- (viii) all'articolo 114, con riferimento alla disciplina in tema di operazioni effettuate dagli azionisti di controllo;
- (ix) all'articolo 135-*undecies*, con riferimento alla disciplina in materia di partecipazione all'assemblea (introdotta dalla novella legislativa con il nuovo articolo 135-*undecies.1*);
- (x) all'articolo 6, comma 2-*quater*, lettera d), n. 1), con riferimento alla definizione di controparte qualificata;
- (xi) agli articoli 1, comma 1, 35-*bis*, 35-*quinquies*, 35-*decies*, 38 e 57, con riferimento alla disciplina in materia di vigilanza sulle SICAV e SICAF eterogestite;
- (xii) all'articolo 24, comma 1, lettera c), con riferimento alla disciplina in tema di esercizio di diritti di voto in assemblea;
- (xiii) all'articolo 7-*octies* in tema di poteri di contrasto della Consob per l'attività pubblicitaria svolta da soggetti non autorizzati; b

Altresì, parte della disciplina in tema di emittenti strumenti finanziari diffusi, di emissione di obbligazioni e titoli di debito nonché di *quorum* per talune deliberazioni dell'assemblea di società, è contenuta nel codice civile e, più nello specifico, negli articoli:

- (i) 2357-*ter*, 2341-*ter*, 2391-*bis*, nonché l'articolo 111-*bis* del R.D. 30 marzo 1942, n. 318, (Disposizioni di attuazione del codice civile), con riferimento alla disciplina in tema di emittenti strumenti finanziari diffusi;
- (ii) 2412 e 2483, con riferimento alla disciplina in tema di emissione di obbligazioni emesse da società per azioni e titoli di debito emessi da società a responsabilità limitata;

Le discipline in materia di principi contabili internazionali e di *cooling off* e *cooling in* dei componenti e dei dirigenti della Consob, sono rispettivamente contenute nel decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 (con riferimento alla prima), e nella legge 28 dicembre 2005, n. 262, nel decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e nella legge 28 dicembre 2015, n. 208 (con riferimento alla seconda).

Le misure in materia di inclusione finanziaria intervengono sul decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, e sulla legge alla legge 20 agosto 2019, n. 92, mentre quelle inerenti la disciplina del patrimonio destinato sono contenute nel decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

**3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.***

Il disegno di legge in questione menziona in maniera specifica e dettagliata gli interventi al livello di normativa primaria, e, segnatamente, gli interventi sugli articoli delle fonti indicate al paragrafo 2) (*Analisi del quadro normativo nazionale*).

Tali interventi si sostanziano in aggiunte, modifiche ed abrogazioni della normativa primaria attualmente vigente, allo scopo di rivedere la disciplina in alcuni dei molteplici ambiti interessati dal "Libro Verde" onde realizzarne gli obiettivi.

Pertanto, nessun impatto sulla normativa primaria è previsto per effetto dell'entrata in vigore del presente provvedimento legislativo al di fuori di quanto ivi stabilito.

Ulteriori interventi saranno, invece, possibili al livello di normativa secondaria ad opera delle Autorità di vigilanza e dei mercati, al fine di adeguare e coordinare le norme regolamentari alla novella legislativa.

**4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.***

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

**5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali in quanto, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di tutela del risparmio, mercati finanziari e tutela della concorrenza.

**6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

**7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.

**8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

Non sussistono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

**9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

**PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.***

L'intervento normativo in esame non si pone in contrasto con l'ordinamento comunitario, anzi è volto a realizzare adeguatamente gli obiettivi previsti dalla normativa europea, nel quadro dei rispettivi ordinamenti nazionali.

**11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non sono aperte procedure di infrazione a carico della Repubblica Italiana.

**12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

L'intervento normativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

**13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

**14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

**PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Con il presente provvedimento legislativo vengono introdotte nuove definizioni normative, in particolare:

- (i) all'articolo 1, comma 1, lettera i) e *i-bis* del TUF la definizione, rispettivamente, di Sicav e Sicaf viene modificata e limitata unicamente a quelle autogestiste;
- (ii) all'articolo 1, comma 1, lettera i) del TUF viene aggiunto il punto i.1, viene introdotta la definizione di "*Sicav in gestione esterna*";
- (iii) all'articolo 1, comma 1, lettera *i-bis*) del TUF viene aggiunto il punto *i-bis.1*, viene introdotta la definizione di "*Sicaf in gestione esterna*";
- (iv) all'articolo 1, comma 1, lettera *w-quater. 1*) del TUF la definizione di "*PMI emittente azioni quotate*" è estesa, includendo tutti gli emittenti con capitalizzazione di mercato inferiore al 1 miliardo di euro.
- (v) all'articolo 6, comma *2-quater*, lettera d), n. 1) del TUF la definizione di "*controparte qualificata*" viene estesa agli enti previdenziali privati e privatizzati.
- (vi) all'articolo 30, comma 2 del TUF la definizione in negativo dell'"*offerta fuori sede*" viene estesa;
- (vii) all'articolo 38 del TUF la definizione di "*Sicav e Sicaf che designano un gestore esterno*" è sostituita.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Viene fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni alle disposizioni vigenti, secondo quanto previsto dal presente provvedimento normativo.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Il presente decreto legislativo contiene le seguenti disposizioni abrogative espresse:

- (i) l'articolo 1, comma 1 che abroga l'articolo 94, comma 7 del TUF;
- (ii) l'articolo 5, comma 1, lettera c), n. 2) che abroga l'articolo 114-*bis*, comma 2 del TUF;
- (iii) l'articolo 5, comma 1, lettera d) che abroga l'articolo 116 del TUF;
- (iv) l'articolo 5, comma 1, lettera e) che abroga l'articolo 118, comma 2 del TUF;
- (v) l'articolo 10, comma 1, lettera b), n. 1) che abroga l'articolo 66-*ter*, commi 4 e 5 del TUF;
- (vi) l'articolo 12, comma 1 che abroga l'articolo 114, comma 7 del TUF.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Il provvedimento normativo in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**



Il nuovo articolo 29-*bis* della legge 28 dicembre 2005, n. 262, così come novellato dall'articolo 20, comma 1 del presente disegno di legge prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dell'articolo medesimo al fine dell'attuazione dello stesso.

I tempi previsti per l'adozione del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono congrui.

**8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.***

Sono stati utilizzati dati informativi raccolti ed elaborati sia da organizzazioni internazionali (tra le quali, l'*Organization for Economic Cooperation and Development*) sia dalle Autorità di vigilanza italiane. Non è necessario commissionare ulteriori elaborazioni statistiche.

Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

*Provvedimento: Disegno di Legge recante interventi a sostegno della competitività dei capitali.*

*Amministrazione competente:* Ministero dell'economia e delle finanze

*Ufficio competente:* Dipartimento del Tesoro – Direzione V – Uffici III e IV

**SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI**

Il presente disegno di legge contiene un insieme di misure regolamentari finalizzate all'attuazione degli obiettivi annunciati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la pubblicazione del Libro Verde su *"La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita"*.

In linea generale, il presente provvedimento normativo è funzionale alla realizzazione di talune misure volte a favorire lo sviluppo del mercato dei capitali italiano, sulla scorta dell'evoluzione tecnologica e del confronto con gli altri Stati Europei.

Le finalità generali perseguite con il presente disegno di legge – e dettagliatamente discusse nel menzionato Libro Verde – sono riconducibili alla necessità di un "cambio di passo" strutturale nel rapporto tra imprese e mercato dei capitali; da un lato rimuovendo vincoli, normativi e operativi, all'accesso al mercato da parte delle imprese e, dall'altro, introducendo misure che stimolino, sia sul lato della domanda sia su quello dell'offerta, la canalizzazione degli investimenti verso le imprese attraverso i mercati.

Segnatamente, il disegno di legge in esame si ripropone di agire sia sul "fronte interno" che sul "fronte esterno". Sotto il primo profilo, sono previste (i) misure in materia di accesso ai mercati (soprattutto da parte delle PMI e, in generale, di quelle società che provengono da mercati di crescita) e di permanenza sugli stessi (semplificando gli obblighi a carico delle società - ivi inclusi quelli relativi al prospetto - e incentivando le attività sul mercato secondario); nonché, (ii) misure di incentivazione alla canalizzazione dei risparmi privati verso le imprese (grazie alla semplificazione di talune previsioni in materia di intermediari). Sul "fronte esterno", invece, sono previsti interventi volti a rendere maggiormente fruibili le informazioni rese dalle società anche ad investitori esteri e a incentivare il rimpatrio delle società italiane quotate su mercati esteri.

Più nello specifico, il presente disegno di legge è il risultato di una più ampia iniziativa che ha preso le mosse dal report *"OECD Capital Market Review of Italy for 2020: Creating Growth Opportunities for Italian Companies and Savers (OECD Capital Market Series)"*, commissionato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e pubblicato dall'OCSE alla fine di gennaio del 2020.

Successivamente, sempre su impulso del MEF è stata avviata, in raccordo con le Autorità di settore (Consob e Banca d'Italia), le Associazioni di categoria ed i principali operatori di mercato, un'analisi sistematica degli studi e delle criticità emerse dal citato report al fine di individuare aree della regolamentazione e delle prassi di vigilanza che apparissero particolarmente problematiche per la competitività dei mercati di capitali italiani.

Tale analisi ha prodotto quale risultato intermedio – e prodromico alla successiva realizzazione del presente disegno di legge - un documento, il menzionato Libro Verde, che è stato oggetto di una

consultazione pubblica lanciata nei primi mesi del 2022 ed ampiamente partecipata dagli operatori di mercato, dalle Associazioni, nonché dagli esponenti del mondo accademico.

Nel Libro Verde si sono ravvisate diverse aree di possibile semplificazione e razionalizzazione, nonché l'individuazione di potenziali interventi tesi a migliorare il quadro normativo e regolamentare al fine di rendere più efficiente non solo l'accesso ma anche la permanenza delle imprese sui mercati dei capitali, senza con questo ridurre i presidi a tutela degli investitori e dell'integrità dei mercati stessi.

L'intervento legislativo di modifica dell'ordinamento nazionale si rende, pertanto, necessario per attuare gli obiettivi annunciati nel Libro Verde e ritenuti quanto mai opportuni per favorire una maggiore competitività dei mercati italiani nel panorama europeo, in linea con l'obiettivo sovranazionale della realizzazione della *Capital Market Union*.

Gli obiettivi perseguiti con il presente provvedimento normativo sono coerenti con il programma di Governo, la cui azione è tesa a favorire ed incrementare lo sviluppo del mercato dei capitali (in termini sia di società quotate che di società "rimpatriate") e a canalizzare maggiormente gli investimenti privati (sia di investitori *retail* che istituzionali, italiani ed esteri) a favore delle imprese italiane.

## 1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'evoluzione in atto nelle principali piazze finanziarie internazionali indica un significativo potenziale di sviluppo del mercato dei capitali, in un quadro di accentuata concorrenza tra sistemi. In questo contesto, il mercato dei capitali italiano manifesta una condizione di ritardo rispetto a quelli delle altre economie avanzate, dovuto sia a debolezze strutturali dell'ecosistema di riferimento sia alla presenza di alcuni ostacoli di natura normativa e regolamentare. Parte di queste debolezze e ostacoli sono comuni all'intera area dell'Unione europea che, rispetto alle altre principali aree economiche a livello internazionale, presenta un *gap* competitivo significativo dovuto anche agli scarsi progressi conseguiti nel superamento della frammentazione dei mercati dei capitali e a un sistema di regole non sempre in grado di tenere il passo dell'evoluzione dei meccanismi di intermediazione dei capitali. Una parte di esse sono però specifiche del contesto italiano e si riflettono in uno spiazzamento competitivo del mercato dei capitali italiano anche rispetto ai mercati più dinamici dell'Unione Europea.

Il rischio è che l'economia italiana non possa beneficiare dell'adeguato sostegno di un mercato dei capitali domestico robusto e dinamico nella fase cruciale di ripresa che si sta determinando e più ancora nella realizzazione degli ambiziosi piani di sviluppo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (nel prosieguo solo "PNRR").

In particolare, nella complessa situazione economica che il sistema italiano è stato chiamato ad affrontare, e sta affrontando tutt'ora, in conseguenza della pandemia, il mercato di capitali svolge un ruolo principale per accompagnare e sostenere un percorso di ripresa. Inoltre, la *Brexit*, il PNRR e la recente integrazione di Borsa Italiana nel gruppo paneuropeo Euronext rendono ancora più impellente la necessità di avere mercati dei capitali attraenti ed efficienti.

Lo sviluppo del mercato dei capitali rappresenta infatti un tassello fondamentale per la realizzazione degli investimenti in digitalizzazione, innovazione e sostenibilità necessari per realizzare gli obiettivi strategici posti alla base del PNRR, e nel tradurle gli effetti in uno strutturale incremento del tasso di potenziale crescita dell'economia e dell'occupazione.

Come premesso, su impulso del MEF è stata avviata, in raccordo con le Autorità di settore (Consob e Banca d'Italia), le Associazioni di categoria e gli operatori di mercato, un'analisi sistematica volta ad individuare aree della regolamentazione e delle prassi di vigilanza che appaiono particolarmente critiche ai fini della competitività dei mercati nazionali, i cui risultati sono stati successivamente raccolti nel già menzionato Libro Verde "*La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita*".

In tale documento è stato evidenziato come il mercato dei capitali italiano risultasse storicamente meno sviluppato rispetto ad altre economie europee più avanzate e, ad esempio, come il numero di IPO, negli ultimi cinque anni, fosse stato ampiamente inferiore rispetto ai corrispondenti numeri delle borse valori di Parigi e Francoforte. Conseguentemente, la scarsa competitività del mercato italiano, rappresentato dalla bassa quota di flottante, incide negativamente anche sull'inclusione dei titoli azionari italiani nei principali indici internazionali.

Inoltre, è stata evidenziata la scarsa attrattività del mercato italiano anche rispetto ai titoli obbligazionari emessi da società italiane, che scelgono quasi sempre di quotarsi su mercati esteri.

Sono dunque emerse alcune delle ragioni della scarsa attrattività del mercato dei capitali italiano, rappresentate dalla maggiore onerosità del processo di quotazione e dai costi di permanenza sui mercati, nonché dalla minore flessibilità del nostro sistema di diritto societario rispetto ad altre legislazioni europee.

A questo quadro, si devono aggiungere fenomeni di c.d. *gold plating* e prassi regolatorie che generano incrementi degli oneri amministrativi per le società emittenti.

Di qui l'opportunità di intervenire attraverso una serie di misure, prima individuate in via generale, anche sotto forma di linee-guida e orientamenti di *soft law*, nel citato Libro Verde ed ora concretizzate in specifiche disposizioni normative di cui al presente disegno di legge.

Per comodità di lettura risulta preferibile suddividere i settori d'intervento del presente disegno di legge in quattro grandi macro-aree.

**La prima area** di intervento concerne le regole del mercato dei capitali e del diritto societario nazionale, in particolare con riferimento al processo di quotazione ed ai costi ad esso connessi, nonché a quelli sopportati successivamente l'ammissione. In tale ambito, appare importante intervenire con misure funzionali ad agevolare l'accesso ai mercati regolamentati, attraverso possibili interventi di semplificazione dei requisiti di ammissione ai mercati di Borsa e in materia di prospetto informativo, tenuto conto del quadro normativo eurounitario.

Trattasi, dunque, di azioni quindi volte ad incentivare l'accesso al mercato ed a favorirne la permanenza per le imprese, anche per le PMI.

Più in generale, l'intenzione è quella di intervenire su quegli istituti – e connessi oneri – che presentano un livello di regolamentazione superiore a quello "minimo" richiesto dalla normativa europea (integrando così una fattispecie di *goldplating*).

**La seconda area** concerne quella parte del *framework* che, se opportunamente ammodernata e migliorata, potrebbe determinare una maggiore partecipazione ai mercati dei capitali italiani da parte degli investitori, professionali e al dettaglio. Trattasi di un obiettivo di particolare rilevanza, che potrebbe agire positivamente su due profili rilevati negli studi di cui sopra: **(i)** la bassa quota di flottante; **(ii)** la scarsa presenza delle società italiane nei principali indici internazionali, un fattore che a sua volta limita automaticamente il flusso di capitale in entrata da parte del crescente bacino di fondi istituzionali indicizzati.

Da ultima, non per importanza, una **terza area** è rappresentata dal sistema di applicazione delle regole.

Invero, per assicurare l'esecuzione dei contratti occorre che l'esercizio dei poteri propri dell'azione giudiziaria e amministrativa sia condotto non solo correttamente ma anche in modo da assicurare tempestività delle decisioni e prevedibilità di interpretazione delle norme, al fine di garantire agli operatori economici quel grado di certezza che contribuisce in modo decisivo a determinare sia le scelte di investimento che i luoghi dove poi effettivamente realizzarle.

Negli ultimi anni l'Italia ha intrapreso significative riforme per migliorare l'efficienza del sistema giudiziario e della pubblica amministrazione. A tal fine è importante che si prosegua nell'opera di potenziamento del quadro istituzionale a supporto della competitività dei mercati.

Sotto questo profilo, nel rapporto dell'OECD e nel Libro Verde è stata sottolineata l'opportunità di una definizione più accurata del perimetro di responsabilità civile dei funzionari delle Autorità di vigilanza, tenuto anche conto dell'approccio di altri Paesi europei. Invero, accanto a norme chiare e di qualità è altrettanto essenziale che i mercati finanziari possano fare affidamento su un sistema giudiziario e di *enforcement* amministrativo che sia efficiente ed efficace.

In tale contesto si collocano quelle misure di cui al presente disegno di legge che incidono sul regime di responsabilità civile delle Autorità di Vigilanza, sulla possibilità – prevista per la Consob – di emettere decisioni con impegni, nonché sul regime del c.d. *cooling off period* e c.d. *cooling in period* per i dirigenti delle medesime Autorità.

## 2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

### 2.1 Obiettivi generali e specifici

Alla luce dell'analisi dei rischi e dei problemi di cui sopra, l'obiettivo generale perseguito dal presente intervento normativo è la semplificazione e la razionalizzazione di taluni settori nell'ottica di un complessivo miglioramento del quadro normativo e regolamentare applicabile agli operatori del mercato al fine di rendere più efficiente non solo l'accesso, ma anche la permanenza delle imprese sui mercati dei capitali, senza con questo ridurre i presidi a tutela degli investitori e dell'integrità dei mercati stessi.

Gli obiettivi specifici del disegno di legge in esame sono: **i)** agevolare l'accesso ai mercati regolamentati, attraverso possibili interventi di semplificazione dei requisiti di ammissione ai mercati di Borsa e in materia di prospetto informativo, tenuto conto del quadro normativo eurounitario; **ii)** migliorare il processo di quotazione e rendere più efficiente l'accesso e la permanenza nei mercati, soprattutto per le PMI; **iii)** rendere le società maggiormente attrattive per gli investitori internazionali; **iv)** stimolare una maggiore partecipazione ai mercati dei capitali italiani da parte degli investitori professionali; **v)** la deflazione del contenzioso mediante la riforma del sistema di applicazione delle regole attraverso una definizione più accurata del perimetro di responsabilità civile dei funzionari delle Autorità di vigilanza, tenuto anche conto dell'approccio di altri Paesi europei; **vi)** intervenire su quegli istituti – e connessi oneri – che presentano un livello di regolamentazione superiore a quello “minimo” richiesto dalla normativa europea (integrando così una fattispecie di *gold plating*);

### 2.2 Indicatori e valori di riferimento

Gli indicatori per misurare il raggiungimento degli obiettivi saranno i seguenti.

- 1) Per quanto concerne la prima area di interventi:
  - il rapporto percentuale tra capitalizzazione di mercato e PIL registrato in Italia;

- il numero annuo di nuove quotazioni;
- il numero di PMI che si sono quotate mediante transito da un mercato di crescita (*SME Growth Market*) ad un mercato regolamentato;
- il numero di fattispecie di c.d. auto-collocamento di azioni della società;
- il numero di quote standardizzate dematerializzate emesse dalle S.r.l.-PMI;
- la riduzione complessiva dei tempi di approvazione del prospetto.

2) Per quanto concerne la seconda area di interventi:

- La riduzione dei costi amministrativi e monetari sostenuti dagli enti previdenziali privati e privatizzati per determinati investimenti, a seguito della loro inclusione tra i “clienti professionali di diritto”;
- la riduzione dei costi della provvista a carico degli emittenti a seguito della rimozione di taluni vincoli all’investimento diretto in titoli di debito emessi dalle società di capitali non quotate
- il numero delle società italiane nei principali indici internazionali;
- la partecipazione degli investitori professionali nelle IPO.

3) Per quanto concerne la terza area di interventi:

- Il numero di contenziosi annuo.

I dati per le misurazioni di cui sopra proverranno principalmente a livello europeo dall'ESMA e, a livello nazionale, dalle sedi di negoziazione e dalle Autorità di vigilanza (Consob, Banca d'Italia).

### 3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Non sono state prese in considerazione opzioni alternative all’intervento normativo in esame in quanto lo stesso, come premesso, si rende necessario per attuare gli obiettivi annunciati nel citato “Libro Verde” e ritenuti quanto mai opportuni nell’ottica di favorire una maggiore competitività dei mercati italiani nel panorama europeo, in linea con l’obiettivo generale della realizzazione della *Capital Market Union*.

Gli obiettivi perseguiti, puntualmente indicati nel paragrafo *sub*) 2.1., sono coerenti con il programma di Governo, la cui azione è tesa a favorire ed incrementare lo sviluppo del mercato dei capitali e di canalizzazione degli investimenti (da parte sia di investitori *retail* che istituzionali, italiani ed esteri) a favore delle imprese.

L’Amministrazione ha valutato che le opzioni prescelte non presentano svantaggi.

### 4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL’OPZIONE PREFERITA

#### 4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

La proposta legislativa andrà a beneficio delle seguenti categorie soggettive, quali destinatari diretti delle misure che si introducono:

- 1) imprese, anche le PMI, in quanto ne ageverà l’accesso e la permanenza nei mercati di capitali e la raccolta di risorse finanziarie attraverso infrastrutture tecnologicamente avanzate;

- 2) intermediari e gestori, per effetto delle misure che consentiranno una più agevole attività di investimento, anche per il tramite di canali tecnologicamente innovativi, nonché un più appropriata modalità di rappresentazione in assemblea;
- 3) società già quotate ed emittenti, in quanto ridurrà gli oneri regolatori della disciplina del prospetto;
- 4) autorità di vigilanza, in quanto ne si efficienterà l'operatività sia per quanto riguarda gli aspetti relativi alla pre-definizione dei conteziosi, sia per quanto concerne i meccanismi di nomina degli organi di vertice e di gestione del periodo successivo allo spirare dei mandati
- 5) investitori professionali, laddove viene consentito alle società di emettere obbligazioni per una somma complessivamente eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato quando la sottoscrizione e successiva circolazione è riservata a tali investitori.

## 4.2 Impatti specifici

### A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Occorre premettere e specificare che le PMI, in ambito finanziario, non coincidono con quelle così come analogamente definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE. Per PMI, in ambito finanziario (e, quindi, nel TUF) si intendono gli emittenti azioni quotate che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore a 500 milioni di euro. Tale valore soglia viene ad essere innalzato ad un miliardo di euro con il provvedimento oggetto della presente relazione, al fine di estendere ad una più ampia platea di soggetti le semplificazioni ed il regime agevolato di cui gode quella sub-categoria di emittenti. Il provvedimento non si rivolge quindi alle PMI rientranti nella classificazione di cui alla citata raccomandazione.

Con specifico riferimento al test PMI e sue finalità, il presente intervento normativo potrà avere effetti positivi anche su questa categoria di soggetti, ma in via indiretta nella misura in cui ne beneficeranno le società emittenti – di ben più ragguardevoli dimensioni – alimentando processi di crescita che, se ampi, potranno appunto estendersi ai piccolissimi operatori. Invero, uno degli obiettivi dell'intervento normativo è quello di favorire l'accesso delle PMI a forme alternative di finanziamento rispetto al canale bancario.

Le PMI che maggiormente potranno beneficiare delle misure proposte sono quelle definite in tal modo dall'ordinamento finanziario; quindi, (a seguito di un intervento previsto nel provvedimento che va proprio ad incidere su quella definizione), le società emittenti la cui capitalizzazione non eccede il valore soglia di un miliardo di euro.

Per quanto concerne, in particolare, i dati e quindi i termini numerici degli impatti sulle PMI derivanti dal presente intervento normativo, si rileva che sarà possibile dar conto di tali elementi solo *ex post*, una volta che le misure di attuazione saranno entrate in vigore ed avranno esplicitato i loro effetti.

### B. Effetti sulla concorrenza

Con il presente intervento normativo non sono previsti obblighi ulteriori atti a creare svantaggi concorrenziali per le imprese italiane. Di converso, l'intero pacchetto di riforma renderà più agevole l'accesso delle imprese al mercato dei capitali italiano, generando un positivo effetto pro-concorrenziale e di apertura del mercato dei capitali italiano anche ad investitori esteri.

### C. Oneri informativi

I Capi I, II e IV del provvedimento normativo in esame non introducono nuovi oneri informativi nei confronti della P.A. (come prevede la legge n. 246/2005), concernenti l'elaborazione e la trasmissione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione, a carico dei soggetti destinatari del provvedimento. Le nuove disposizioni si inseriscono in un quadro regolamentare consolidato nel quale i destinatari della normativa già operano.

#### **D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea**

Il presente disegno di legge non prevede l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli richiesti dalla normativa europea, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater della legge 28 novembre 2005, n. 246.

#### **4.3 Motivazione dell'opzione preferita**

Le scelte regolatorie contenute nel provvedimento normativo in esame derivano dalla necessità di implementare talune misure volte a favorire lo sviluppo del mercato italiano, sulla scorta dell'evoluzione tecnologica e del confronto con gli altri Stati Europei e nell'ottica di favorire una maggiore competitività dei mercati italiani nel panorama europeo in linea con l'obiettivo della realizzazione della *Capital Market Union*.

Per realizzare quanto sopra è necessario effettuare un'operazione di manutenzione e riforma dell'ordinamento nazionale al fine di introdurre norme e misure tese a migliorare il quadro normativo e regolamentare in materia, nonché la permanenza delle imprese sui mercati dei capitali, senza con questo ridurre i presidi a tutela degli investitori e dell'integrità dei mercati.

A tal fine con il presente intervento normativo vengono modificati: il TUF; il Codice civile; il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, in materia di principi contabili internazionali; il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; la legge 28 dicembre 2005, n. 262 (c.d. Legge sul risparmio); decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15; al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; alla legge 20 agosto 2019, n. 92, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Altresì, vengono inserite *ex novo* delle disposizioni normative, quale quelle di cui agli articoli 9 del Capo I, e 21-52 del Capo III del presente disegno di legge.

Ulteriori interventi saranno possibili in normativa secondaria da parte delle Autorità di vigilanza competenti per aggiornare o abrogare quelle norme regolamentari contrastanti con la normativa primaria così come risultante a seguito dell'entrata in vigore del presente disegno di legge.

### **5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**

#### **5.1 Attuazione**

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento sono: il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli aspetti di carattere normativo contenuti nel TUF, nonché le Autorità nazionali di vigilanza delegate all'adozione di atti regolamentari, i soggetti che applicano le disposizioni contenute nella disciplina regolamentare europea e le Autorità nazionali ed europee che li vigilano.

#### **5.2 Monitoraggio**

Un'analisi delle conseguenze, anche in termini di rapporto costi/benefici, derivanti dall'attuazione dell'intervento di regolazione europeo sui destinatari nazionali e sul sistema paese potrà essere effettuato solo *ex post*, allorquando le nuove norme avranno prodotto i loro effetti, quindi in fase di monitoraggio, prendendo in considerazione un arco temporale sufficientemente ampio.



A livello nazionale, il controllo e il monitoraggio degli effetti dell'intervento regolatorio verranno svolti dal Governo – Ministero dell'economia - e dalle Autorità di vigilanza (nella specie, Consob e Banca d'Italia) che vigilano sull'applicazione delle norme secondo le rispettive attribuzioni.

In tale ambito, l'intervento normativo in esame sarà oggetto di una valutazione completa per verificarne l'efficacia e l'efficienza per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi prefissati e per decidere se siano necessarie nuove misure o modifiche. In particolare, verrà valutato se l'armonizzazione delle norme in materia riuscirà ad apportare chiari vantaggi in termini di tutela degli investitori e stabilità finanziaria e a garantire un ambiente trasparente e sicuro per l'intermediazione finanziaria, consentendo in tal modo agli investitori di concentrarsi sulla fattibilità dei progetti che desiderano sostenere, nonché riducendo in misura significativa la complessità e gli oneri finanziari e amministrativi per tutti i principali portatori di interessi

#### **CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR**

Il presente disegno di legge è stato elaborato previo confronto a livello tecnico con i competenti uffici delle Autorità di vigilanza.

Sui temi oggetto del presente intervento normativo, in particolare contenuti nel citato Libro Verde *“La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita”*, si è svolta una consultazione pubblica<sup>1</sup>.

La consultazione ha suscitato interesse da parte degli operatori del settore: hanno risposto 24 soggetti, prevalentemente Associazioni di categoria, operatori di mercato e studi legali. Dei contributi pervenuti si è tenuto conto ai fini dell'elaborazione del presente disegno di legge.

#### **PERCORSO DI VALUTAZIONE**

L'Air è stata redatta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione V – Uffici III e IV- sulla base degli elementi informativi al momento disponibili.

L'articolato è stato predisposto dagli Uffici del Ministero del Ministero dell'economia e delle finanze e condiviso con le Autorità di vigilanza, nonché con le principali Associazioni di categoria dei soggetti interessati.

---

<sup>1</sup> Consultazione pubblica sul Libro Verde *“La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita”* - MEF Dipartimento del Tesoro

## 1.2.3. Relazione 674-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 674-A

*Relazione Orale*

*Relatori Damiani e Orsomarso*

### **TESTO PROPOSTO DALLA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)**

Comunicato alla Presidenza il 18 ottobre 2023

PER IL

#### **DISEGNO DI LEGGE**

Interventi a sostegno della competitività dei capitali

presentato dal **Ministro dell'economia e delle finanze**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 2023

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*

### **PARERI DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

(Estensore: Tosato)

**sul disegno di legge**

22 giugno 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge e rilevato che:

le disposizioni del provvedimento attengono prevalentemente alla materia della tutela del risparmio e a quella dei mercati finanziari, riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, in base all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**sugli emendamenti**

11 ottobre 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, approvati nelle sedute del 10 e 11 ottobre, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

### **PARERE DELLA 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

(Estensore: Pellegrino)

**sul disegno di legge e sugli emendamenti**

4 ottobre 2023

La Commissione,

esaminato il disegno di legge, collegato alla manovra di finanza pubblica, che prevede interventi a sostegno della competitività dei capitali;

rilevato che il mercato dei capitali italiano, in percentuale al PIL, risulta sottodimensionato rispetto a quelli delle altre economie avanzate, come evidenziato dall'OCSE nel « OECD *Capital Market Review of Italy for 2020* », a causa, sia di debolezze strutturali, sia di ostacoli di natura normativa e regolamentare, come specificato nel Libro Verde del Ministero dell'economia e delle finanze, del 2022, su « La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita »;

considerato che il disegno di legge prevede disposizioni di semplificazione in materia di accesso e regolamentazione dei mercati di capitali (capo I), di regolamentazione delle autorità nazionali di vigilanza (capo II), di promozione dell'inclusione finanziaria (capo III), di modifica alla disciplina del patrimonio destinato istituito dal decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 (capo IV) e disposizioni finanziarie (capo V);

valutato che le citate disposizioni si pongono in linea con l'ordinamento europeo e in molti casi determinano una maggiore conformità dell'ordinamento nazionale alla corrispondente normativa dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'articolo 1, che estende l'esclusione dalla disciplina dell'offerta fuori sede anche ai casi di « auto-collocamento » per i quali non si ritiene sussistente un chiaro bisogno di protezione verso l'investitore, quali l'offerta di strumenti finanziari di propria emissione superiori a 250.000 euro e le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni proprie con diritto di voto, si valuti l'opportunità di preservare le tutele per il risparmiatore previste dal quadro normativo in materia di *investor protection*, ivi comprese le tutele rafforzate del regime dell'offerta fuori sede;

si valuti, inoltre, l'opportunità di coordinare le disposizioni del disegno di legge con la proposta di direttiva COM(2022) 761 sulle « strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un mercato di crescita per le PMI ». Tale proposta ha lo scopo di favorire la decisione delle società di quotarsi, permettendo ai soci fondatori di mantenere il controllo anche dopo la quotazione e prevedendo la definizione di azione a voto multiplo, ma non una sua disciplina sostanziale, che viene lasciata al diritto nazionale, con la possibilità per gli Stati membri di mantenere la disciplina nazionale già vigente in aree non coperte dalla proposta di direttiva o di introdurre clausole di salvaguardia;

si valutino, infine, i rischi sottesi al potenziamento del voto multiplo e l'opportunità di introdurre adeguate tutele per gli azionisti di minoranza.

**PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: Gelmetti)

**sul disegno di legge**

8 giugno 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge, preso atto che:

in relazione all'articolo 3, il Governo ha chiarito che è stata stimata prudenzialmente l'intera platea degli atti negoziali in rilievo ai fini della quantificazione degli effetti della norma. In relazione alla quantificazione illustrata nella relazione tecnica, è stato chiarito che si riporta un valore pari a circa 2,5 milioni di euro, dato dalla somma delle imposte di registro e di bollo attualmente versate dai soggetti in rilievo, cui è stato aggiunto l'effetto riconducibile all'imposta di bollo sul deposito dell'atto, pervenendo ad una quantificazione complessiva degli effetti del provvedimento di circa 3,3 milioni di euro su base annua. È stato altresì chiarito l'utilizzo, ai fini della stima, di dati del 2021 - quali ultimi dati disponibili al momento della valutazione - in base altresì ad un criterio di prudenzialità, in quanto dall'analisi storica dei dati, afferenti al periodo degli anni dal 2018 al 2021, è emerso che il valore del 2021 costituiva quello più alto, con 11.548 atti negoziali rispetto ad una media degli anni precedenti pari a valori di circa 11.000 atti;

in relazione all'articolo 14, è stato rilevato che dalla disposizione in esame non deriva alcun pregiudizio per l'equilibrio economico-finanziario in quanto, ai sensi della normativa vigente, gli Enti

in questione possono già richiedere il riconoscimento della qualifica di controparte per accedere a servizi e prodotti d'investimento, in base ad un procedimento di valutazione volto a verificare se l'Ente possieda le conoscenze adeguate alla complessità degli investimenti e dei servizi ai fini del riconoscimento della qualifica di « cliente professionale ». In base a quanto chiarito, la finalità della disposizione è quella di evitare le procedure e i costi connessi alla necessità di tale riconoscimento di qualifica. Il Governo ha al riguardo chiarito come la gestione economico-finanziaria da parte di tali Enti debba assicurare l'equilibrio di bilancio;

in relazione all'articolo 17, è stato confermato dal Governo che la disposizione di cui al nuovo comma 6-ter dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, non comporta oneri a carico dello Stato rispetto al quadro della normativa vigente, considerato peraltro che le Autorità interessate hanno autonomia finanziaria e provvedono a funzioni e compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

in relazione all'articolo 19, è stato precisato che per l'espletamento delle funzioni e dei compiti normativamente assegnati alla Consob, al fine di agevolare l'attività di vigilanza e di accertamento, è già espressamente prevista la collaborazione tra la Guardia di finanza e la Consob medesima, risultando inoltre chiarito dal Governo come le modalità e le forme di collaborazione tra Guardia di finanza e Consob sono dettagliatamente disciplinate in un apposito Protocollo d'intesa, in base al quale le spese sostenute dalla Guardia di finanza per l'attività di collaborazione svolta nell'interesse della Consob, computate sulla base di un apposito tariffario, sono a carico dell'Autorità, prevedendosi che in ogni caso la collaborazione disciplinata dal Protocollo non deve comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

in relazione all'articolo 21, è stato affermato che la norma si limita ad ampliare la portata contenutistica di obiettivi formativi già esistenti nell'ambito dell'offerta formativa dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, aggiungendo l'educazione finanziaria, chiarendo che a tal fine non si prevedono ulteriori moduli formativi, ma si provvede attraverso il solo aggiornamento delle Linee guida e degli obiettivi formativi che guidano l'insegnamento trasversale dell'educazione civica. Trattandosi di una misura meramente ordinamentale, riferita ai contenuti formativi della disciplina, il Governo ha affermato che sulle istituzioni scolastiche non grava alcun maggior onere finanziario, potendo e dovendo continuare ad operare nel senso di quanto già previsto a legislazione vigente. In particolare, il Governo ha chiarito che, per quanto riguarda le risorse destinate alla formazione dei docenti sulle tematiche afferenti all'insegnamento dell'educazione civica (articolo 1, comma 125, legge n. 107 del 2015), pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2020, si ritengono le stesse essere sufficienti a garantire le ulteriori attività formative in materia di educazione finanziaria, anche con riferimento alle specifiche esigenze del personale scolastico della scuola primaria, in quanto la mera variazione di un obiettivo formativo non muta né la platea dei destinatari, né il numero delle ore di formazione, né i contingenti di personale docente, non essendo richiesta alcuna rimodulazione di risorse, rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto che l'intervento previsto dall'articolo 21 non determina un incremento della dotazione organica complessiva.

#### **sugli emendamenti**

4 ottobre 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti e i subemendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.1, 2.0.3, 2.0.4, 4.0.1, 16.0.2, 21.1, 21.3, 21.4, 21.9, 21.0.1 e 21.0.2.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti e subemendamenti, ad eccezione delle proposte riferite agli articoli 15 e 17, il cui esame resta sospeso.

#### **sugli ulteriori emendamenti**

11 ottobre 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti e i subemendamenti riferiti al disegno di legge, esprime,

per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 1.1 (testo 2), 1.2 (testo 2), 1.3 (testo 2), 1.4 (testo 2), 1.5 (testo 2), 12.12 (testo 2), 13.8 (testo 2), 13.9 (testo 2), 13.10 (testo 2), 13.0.1 (testo 2), 13.0.2 (testo 2), 16.0.1 (testo 2), 16.0.100/1 (testo 2), 16.0.100/1, 16.0.100/2, 16.0.100/3, 16.0.100/4, 16.0.100/5, 16.0.100/6, 16.0.100/7, 16.0.100/8, 16.0.100/9 (testo 2), 16.0.100/9, 16.0.100/10, 16.0.100/11, 16.0.100/12, 16.0.100/13, 16.0.100/14, 16.0.100/15, 16.0.100/16, 16.0.100/17, 16.0.100/18, 16.0.100/19, 16.0.100/20, 16.0.100/21, 16.0.100/22, 18.1 (testo 2), 18.2 (testo 2), 20.1 (testo 2) e 20.0.1 (testo 2).

### DISEGNO DI LEGGE

D'iniziativa del Governo

#### **Interventi a sostegno della competitività dei capitali**

##### Capo I

##### SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ACCESSO E REGOLAMENTAZIONE DEI MERCATI DI CAPITALI

###### Art. 1.

*(Tecniche alternative per l'ammissione a negoziazione)*

1. All'articolo 30, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera *b*) sono aggiunte le seguenti:

« *b-bis*) l'offerta di strumenti finanziari di propria emissione per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000 a eccezione dei collocamenti finalizzati all'ammissione alle negoziazioni su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione;

*b-ter*) le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni proprie con diritto di voto o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché emessi da emittenti con azioni o strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di paesi dell'Unione europea ».

###### Art. 2.

*(Estensione della definizione della categoria di piccole e medie imprese emittenti azioni quotate)*

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *w-quater.1)*, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: « ai 500 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « a 1 miliardo di euro ».

###### Art. 3.

### DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione

#### **Interventi a sostegno della competitività dei capitali**

e delega al Governo per la riforma organica del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti

##### Capo I

##### SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ACCESSO E REGOLAMENTAZIONE DEI MERCATI DI CAPITALI

###### Art. 1.

*(Tecniche alternative per l'ammissione a negoziazione)*

1. *Identico:*

« *b-bis*) *identica;*

*b-ter*) le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni proprie con diritto di voto o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché emessi da emittenti con azioni o strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di paesi dell'Unione europea. **La presente lettera non si applica alle azioni emesse da Sicav e da Sicaf ».**

###### Art. 2.

*(Estensione della definizione della categoria di piccole e medie imprese emittenti azioni quotate)*

*Identico.*

###### Art. 3.

*(Dematerializzazione delle quote di piccole e medie imprese)* *(Dematerializzazione delle quote di piccole e medie imprese)*

1. All'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis*. Le quote appartenenti alle categorie del comma 2, aventi eguale valore e conferenti uguali diritti, delle società di cui al medesimo comma possono esistere in forma scritturale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 83-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2-*ter*. Alle quote emesse in forma scritturale ai sensi del comma 2-*bis* si applica la disciplina di cui alla sezione I del capo IV del titolo II-*bis* della parte III del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2-*quater*. Per le società di cui al comma 2 che si avvalgono della disciplina del comma 2-*bis* è obbligatorio tenere il libro dei soci. Per le quote di partecipazione emesse in forma diversa da quella scritturale, devono essere indicati nel libro dei soci, distintamente per ogni categoria, il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni nonché le variazioni nelle persone dei soci. Per le quote emesse in forma scritturale, la società è tenuta ad aggiornare il libro dei soci conformemente a quanto previsto per le azioni dall'articolo 83-*undecies*, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le risultanze del libro sono messe a disposizione dei soci, a loro richiesta, anche su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato ».

2. All'articolo 100-*ter*, comma 2, alinea, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: « dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, » sono inserite le seguenti: « nonché, limitatamente alle quote rappresentative del capitale di piccole e medie imprese, dall'articolo 26, comma 2-*bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ».

Art. 4.  
*(Riforma della disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi)*

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83-*sexies*, comma 3, le parole: « Con riferimento alle assemblee dei portatori di azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi. »

*Identico.*

Art. 4.  
*(Riforma della disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi)*

1. *Identico.*

sono soppresse;

b) all'articolo 102, comma 4, le parole: « o diffusi tra il pubblico ai sensi dell'articolo 116 » sono sostituite dalle seguenti: « o negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione »;

c) all'articolo 114-*bis*:

1) al comma 1, alinea, le parole: « I piani di compensi » sono sostituite dalle seguenti: « Negli emittenti quotati, i piani di compensi »;

2) il comma 2 è abrogato;

d) l'articolo 116 è abrogato;

e) all'articolo 118, il comma 2 è abrogato;

f) all'articolo 148-*bis*:

1) al comma 1, le parole: « , nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, » sono soppresse;

2) al comma 2, le parole: « , nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, » sono soppresse;

g) all'articolo 165-*ter*:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Sono soggette alle disposizioni contenute nella presente sezione le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, le quali controllino società aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società, nonché le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati le quali siano collegate alle suddette società estere o siano da queste controllate »;

2) al comma 6, le parole: « e alle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 » sono soppresse;

h) all'articolo 165-*quater*, comma 1, le parole: « e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, » sono soppresse;

i) all'articolo 165-*quinquies*, comma 1, le parole: « e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, » sono soppresse;

l) all'articolo 165-*sexies*, comma 1, le parole: « e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, » sono soppresse;

m) all'articolo 191-*ter*, comma 6, le parole: « o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante » sono soppresse;

n) all'articolo 193, comma 1, le parole: « 116,

comma 1-*bis*, » sono soppresse.

2. All'articolo 19-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, la lettera *a*) è abrogata.

3. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) dopo l'articolo 2325-*bis* è inserito il seguente:

« Art. 2325-*ter.* - (*Società emittenti strumenti finanziari diffusi*) - Ai fini di cui all'articolo 2325-*bis*, sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani non quotati in mercati regolamentati italiani i quali **contestualmente** abbiano azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a cinquecento che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5 per cento e superino due dei tre limiti indicati dall'articolo 2435-*bis*, primo comma.

Non si considerano emittenti diffusi quegli emittenti le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione riguardanti anche l'esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale, ovvero il cui oggetto sociale prevede esclusivamente lo svolgimento di attività non lucrative di utilità sociale o volte al godimento da parte dei soci di un bene o di un servizio.

Non si considerano emittenti diffusi:

- 1) gli emittenti in amministrazione straordinaria dalla data di emanazione del decreto che dispone la cessazione dell'attività di impresa;
  - 2) gli emittenti in concordato preventivo liquidatorio o in continuità indiretta dalla data di omologazione da parte dell'autorità giudiziaria;
  - 3) gli emittenti nei cui confronti è dichiarata la liquidazione giudiziale o posti in liquidazione coatta amministrativa a norma del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o delle leggi speciali;
  - 4) gli emittenti nei cui confronti è stata disposta la totale riduzione delle azioni o del valore delle obbligazioni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.
- Sono emittenti obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani di obbligazioni, anche relative a diverse emissioni in corso, di valore nominale complessivamente non inferiore a 5 milioni di euro e con un numero di obbligazionisti superiore a cinquecento.
- Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano agli strumenti finanziari emessi dalle

2. *Identico.*

3. *Identico:*

*a) identico:*

« Art. 2325-*ter.* - (*Società emittenti strumenti finanziari diffusi*) - Ai fini di cui all'articolo 2325-*bis*, sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani non quotati in mercati regolamentati italiani i quali abbiano azionisti, **diversi dai soci che partecipano in misura superiore al 3 per cento del capitale**, in numero superiore a cinquecento che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5 per cento e superino due dei tre limiti indicati dall'articolo 2435-*bis*, primo comma.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*



banche diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni.

Gli emittenti si considerano emittenti strumenti finanziari diffusi dall'inizio dell'esercizio sociale successivo a quello nel corso del quale si sono verificate le condizioni previste dal presente articolo fino alla chiusura dell'esercizio sociale in cui è stato accertato il venir meno di tali condizioni. *Identico.*

Nel caso previsto dall'articolo 2409-*bis*, secondo comma, si applica alla società di revisione l'articolo 155, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. *Identico.*

Ai fini di cui all'articolo 2343-*ter*, per valori mobiliari e strumenti del mercato monetario si intendono quelli di cui all'articolo 1, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 »; *Identico »;*

*b)* all'articolo 2341-*ter*, primo comma, dopo le parole: « al mercato del capitale di rischio » sono inserite le seguenti: « o con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione »; *b) identica;*

***c)* all'articolo 2357-*ter*, secondo comma, dopo le parole: « mercato del capitale di rischio » sono aggiunte le seguenti: « o con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione »;** *soppressa*

*d)* all'articolo 2391-*bis*: *c) identica.*

1) al primo comma, le parole: « che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio » sono sostituite dalle seguenti: « con azioni quotate in mercati regolamentati »;

2) al terzo comma, lettera *b)*, le parole: « che fa ricorso al mercato del capitale di rischio » sono soppresse.

4. L'articolo 111-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è abrogato. *4. Identico.*

Art. 5. *Art. 5.*  
*(Estensione alle società aventi azioni negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione della facoltà di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali)* *(Estensione alle società aventi azioni negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione della facoltà di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali)*

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente: *Identico.*

« *a-bis*) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione di cui all'articolo 1, comma 5-*octies*, lettera *a)*, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione

finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ».

Art. 6.

*(Disposizioni in materia di flottante)*

1. All'articolo 112, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: « ; con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, essa può, sentita la società di gestione del mercato, elevare per singole società la percentuale prevista dall'articolo 108 » sono soppresse.

Art. 7.

*(Modifica alla disciplina in materia di sottoscrizioni di obbligazioni emesse da società per azioni e di titoli di debito emessi da società a responsabilità limitata)*

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2412, quinto comma, dopo le parole: « ad essere » sono inserite le seguenti: « sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione ovvero a essere »;

b) all'articolo 2483, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Il secondo comma non si applica ai titoli destinati ad essere acquistati esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione di cui al quarto comma, senza facoltà di modifica ».

Art. 8.

*(Misure a favore degli aumenti di capitale)*

**1. Fino alla data del 30 aprile 2025, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, non si applica la maggioranza rafforzata del voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea richiesta dagli articoli 2368, secondo comma, secondo periodo, e 2369, terzo e settimo comma, del codice civile alle deliberazioni aventi a oggetto:**  
**a) gli aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, ai sensi degli articoli 2440 e 2441**

Art. 6.

*(Disposizioni in materia di flottante)*

*Identico.*

Art. 7.

*(Modifica alla disciplina in materia di sottoscrizioni di obbligazioni emesse da società per azioni e di titoli di debito emessi da società a responsabilità limitata)*

1. *Identico:*

a) all'articolo 2412:

**1) al primo comma, dopo le parole: « il doppio del capitale sociale » sono inserite le seguenti: « risultante dall'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2444, primo comma »;**  
**2) al quinto comma, dopo le parole: « ad essere » sono inserite le seguenti: « sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione ovvero a essere »;**

b) *identica.*

*Soppresso*

*Soppresso*

**del codice civile;**

**b) l'attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile.**

**2. Nei casi di cui al comma 1, la deliberazione è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda maggioranze più elevate.**

**3. Fino alla data del 30 aprile 2025, le società con azioni quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente.**

Art. 9.

*(Semplificazione delle procedure di ammissione alla quotazione)*

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 66-*bis*, comma 2, le lettere a) e c) sono abrogate;

b) all'articolo 66-*ter*:

1) i commi 4 e 5 sono abrogati;

2) al comma 6, lettera a), le parole: « vietare l'esecuzione delle decisioni di ammissione alla quotazione e di esclusione dalle negoziazioni di cui al comma 4, ovvero » sono soppresse.

Art. 10.

*(Modifiche alla disciplina di approvazione del prospetto e della responsabilità del collocatore)*

1. All'articolo 94 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I termini per l'approvazione del prospetto previsti dall'articolo 20, paragrafi 2, 3 e 6, del regolamento prospetto decorrono dalla data di presentazione del progetto di prospetto. Qualora la Consob accerti che il progetto di prospetto non risponde ai criteri di completezza, comprensibilità e coerenza necessari per la sua approvazione ovvero che sono necessarie modifiche o informazioni supplementari, si applicano la procedura e i termini di cui all'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento prospetto secondo l'approccio proporzionato previsto dall'articolo 41 del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo

Art. 9.

*(Semplificazione delle procedure di ammissione alla quotazione)*

*Identico.*

Art. 10.

*(Modifiche alla disciplina di approvazione del prospetto e della responsabilità del collocatore)*

*Identico.*

2019 »;

b) il comma 7 è abrogato.

Art. 11.

*(Abrogazione dell'obbligo di segnalazione delle operazioni effettuate dagli azionisti di controllo)*

1. All'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 7 è abrogato.

Art. 12.

*(Svolgimento delle assemblee delle società per azioni quotate)*

1. Dopo l'articolo 135-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

« Art. 135-undecies.1. - *(Intervento in assemblea mediante il rappresentante designato)* - 1. Lo statuto può prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4.

2. Non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-bis, comma 1, primo periodo, coloro che hanno diritto al voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea. Le proposte di delibera sono messe a disposizione del pubblico nel sito *internet* della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine. La legittimazione alla presentazione individuale di proposte di delibera è subordinata alla ricezione da parte della società della comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.

3. Il diritto di porre domande di cui all'articolo 127-ter è esercitato unicamente prima dell'assemblea. La società fornisce almeno tre giorni prima dell'assemblea le risposte alle domande pervenute ».

Art. 11.

*(Abrogazione dell'obbligo di segnalazione delle operazioni effettuate dagli azionisti di controllo)*

*Identico.*

Art. 12.

*(Svolgimento delle assemblee delle società per azioni quotate)*

1. *Identico:*

« Art. 135-undecies.1. - *(Intervento in assemblea mediante il rappresentante designato)* - 1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

**4. Il comma 1 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione ».**

**2. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, è differito al 31 dicembre 2024.**

**Art. 12-bis.**

*(Lista del consiglio di amministrazione nelle società per azioni quotate)*

**1. Dopo l'articolo 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:**

**« Art. 147-ter.1. - (Lista del consiglio di amministrazione) - 1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter, 3 e 4, lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione.**

**In tale caso:**

**a) il consiglio di amministrazione uscente delibera sulla presentazione della lista con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti;**

**b) la lista contiene un numero di candidati pari al numero dei componenti da eleggere maggiorato di un terzo.**

**2. La lista di cui al comma 1 è depositata e resa pubblica con le modalità previste dall'articolo 147-ter, comma 1-bis, entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.**

**3. Qualora sia presentata la lista di cui ai commi 1 e 2:**

**a) se la lista del consiglio di amministrazione uscente risulta quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla medesima lista è tratto, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati, il numero dei consiglieri spettanti secondo quanto precisato alla lettera b), con le seguenti modalità:**

**1) l'assemblea procede a un'ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;**

**2) i candidati sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;**

**3) risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto i maggiori suffragi, in ragione dei posti da assegnare;**

**4) in caso di parità tra candidati si procede in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi sono elencati nella lista;**

**b) se la lista del consiglio di amministrazione uscente risulta quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, i**

**componenti del nuovo consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze sono tratti dalle altre liste secondo le seguenti modalità:**

**1) qualora il totale dei voti raccolti dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, sia non superiore al 20 per cento del totale dei voti espressi, le predette liste concorrono alla ripartizione dei posti in consiglio di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea e comunque per un ammontare complessivo non inferiore al 20 per cento del totale dei componenti dello stesso organo. I restanti posti in consiglio di amministrazione sono attribuiti alla lista che ha riportato il maggior numero di voti e i relativi candidati sono votati dall'assemblea con le modalità di cui alla lettera a);**

**2) qualora il totale dei voti raccolti in assemblea dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti, sia superiore al 20 per cento del totale dei voti espressi, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza che hanno conseguito una percentuale di voti non inferiore al 3 per cento. Ai fini del computo del riparto dei consiglieri spettanti ai sensi del primo periodo, i voti delle liste che hanno conseguito una percentuale di voti inferiore al 3 per cento sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza che hanno superato detta soglia;**

**c) se la lista del consiglio di amministrazione uscente risulta l'unica ritualmente presentata, i consiglieri da eleggere sono tratti per intero dalla stessa.**

**4. Qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente abbia concorso, in conformità al presente articolo, al riparto degli amministratori eletti risultando quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, lo statuto prevede che l'eventuale comitato endo-consiliare istituito in materia di controllo interno e gestione dei rischi sia nominato dal consiglio di amministrazione e presieduto da un amministratore indipendente individuato fra gli amministratori eletti che non siano stati tratti dalla lista del consiglio di amministrazione**

Art. 13.

*(Disposizioni in materia di voto plurimo)*

1. All'articolo 2351, quarto comma, ultimo periodo, del codice civile, la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « dieci ».

uscante ».

**2. La Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) stabilisce con proprio regolamento disposizioni attuative delle disposizioni di cui all'articolo 147-ter.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.**

**3. Gli emittenti provvedono all'adeguamento degli statuti in maniera da consentire l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo a decorrere dalla prima assemblea convocata per una data successiva al 1° gennaio 2025.**

Art. 13.

*(Disposizioni in materia di voto plurimo)*

*Identico.*

**Art. 13-bis.**

*(Disposizioni in materia di voto maggiorato)*

**1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) all'articolo 106, dopo il comma 5 è inserito il seguente:**

**« 5-bis. L'obbligo di offerta non sussiste se le soglie sono superate per effetto della maggiorazione dei diritti di voto conseguente a un'operazione di fusione, trasformazione transfrontaliera o scissione proporzionale realizzata ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, laddove in ciascuno dei suddetti casi non vi sia una modifica del rapporto di controllo, diretto o indiretto, sulla società risultante da dette operazioni »;**

**b) l'articolo 127-quinquies è sostituito dal seguente:**

**« Art. 127-quinquies. - (Maggiorazione del voto) - 1. Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4.**

**2. Gli statuti possono altresì disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo di cui al comma 1, in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'elenco previsto**

**dal comma 4, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Per gli azionisti che hanno maturato la maggiorazione di cui al comma 1 e che sono iscritti nell'elenco previsto dal comma 4 alla data dell'iscrizione della delibera assembleare che modifica lo statuto ai sensi del presente comma, il periodo di maturazione ulteriore inizia a decorrere da tale data.**

**3. Gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato di cui al comma 1 o al comma 2.**

**4. Gli statuti stabiliscono le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato previsto dai commi 1 e 2 e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione II, della presente parte. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.**

**5. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato previsto dai commi 1 e 2 in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato:**

**a) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;**  
**b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile.**

**6. Il progetto di fusione o di scissione di una società il cui statuto prevede la maggiorazione del voto di cui ai commi 1 e 2 può prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato. Tale previsione trova applicazione anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19. Lo**



**statuto può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.**

**7. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dai commi 1 e 2 non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.**

**8. La maggiorazione del voto ai sensi del comma 1 non attribuisce il diritto di recesso, mentre la maggiorazione del voto ai sensi del comma 2 attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.**

**9. Qualora le deliberazioni di modifica dello statuto di cui al comma 8 siano adottate nel corso del procedimento di quotazione in un mercato regolamentato delle azioni di una società non risultante da una fusione che coinvolga una società con azioni quotate, la relativa clausola può prevedere che ai fini del possesso continuativo previsto dai commi 1 e 2 sia computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4.**

**10. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.**

**11. Nei casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, o ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218, se la società risultante da dette operazioni è una società con azioni quotate o in corso di quotazione, lo statuto può prevedere che, ai fini del computo del periodo continuativo previsto al comma 1, rilevi anche il periodo di titolarità ininterrotta prima dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4 di azioni con diritto di voto della società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione comprovato dall'attestazione rilasciata da un intermediario autorizzato ovvero con altri mezzi idonei ai sensi dell'ordinamento dello Stato che disciplina la società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione ».**

Art. 14.

Art. 14.

*(Disposizioni in materia di enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103)*

1. All'articolo 6, comma 2-*quater*, lettera *d*), numero 1), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: « i fondi pensione, » sono inserite le seguenti: « gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ».

Art. 15.

*(Semplificazione del regime di vigilanza sulle Sicav e Sicaf eterogestite)*

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) all'articolo 1, comma 1:

1) alla lettera *i*), dopo le parole: « proprie azioni » sono aggiunte le seguenti: « e che gestisce direttamente il proprio patrimonio »;

2) dopo la lettera *i*) è inserita la seguente:

« *i.1*) "società di investimento a capitale variabile in gestione esterna" (Sicav in gestione esterna): l'Oicr aperto costituito in forma di società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e che designa come gestore esterno una SGR o una società di gestione UE o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38 »;

3) alla lettera *i-bis*), dopo le parole: « strumenti finanziari partecipativi » sono aggiunte le seguenti: « e che gestisce direttamente il proprio patrimonio »;

4) dopo la lettera *i-bis*) è inserita la seguente:

« *i-bis.1*) "società di investimento a capitale fisso in gestione esterna" (Sicaf in gestione esterna): l'Oicr chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi e che designa come gestore esterno una SGR o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38 »;

5) alla lettera *i-quater*), alinea, le parole: « che gestisce direttamente il proprio patrimonio » sono soppresse;

6) alla lettera *l*), le parole: « le Sicav e le Sicaf » sono sostituite dalle seguenti: « le Sicav in gestione esterna, le Sicaf e le Sicaf in gestione esterna »;

7) alla lettera *m*), le parole: « e la Sicav » sono sostituite dalle seguenti: « , la Sicav e la Sicav in

*(Disposizioni in materia di enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103)*

*Identico.*

Art. 15.

*(Semplificazione del regime di vigilanza sulle Sicav e Sicaf eterogestite)*

*Identico.*

gestione esterna »;

8) alla lettera *m-ter*), le parole: « e la Sicaf » sono sostituite dalle seguenti: « , la Sicav in gestione esterna, la Sicaf e la Sicaf in gestione esterna »;

9) alla lettera *q-bis*), le parole: « e la Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni » sono sostituite dalle seguenti: « , la Sicaf »;

10) alla lettera *q-quinquies*), le parole: « e le azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf » sono sostituite dalle seguenti: « e di Sicav in gestione esterna, le azioni e altri strumenti partecipativi di Sicaf e di Sicaf in gestione esterna »;

*b*) all'articolo 35-*bis*:

1) al comma 6, dopo le parole: « da quello degli altri comparti » sono inserite le seguenti: « ; delle obbligazioni contratte per conto del singolo comparto, la Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori della società o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi; del pari, sul patrimonio della Sicav o Sicaf non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Gli atti compiuti in relazione alla gestione di un singolo comparto debbono recare esplicita menzione del comparto; in mancanza la Sicav o la Sicaf ne risponde anche con il suo patrimonio generale »;

2) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

« *6-bis*. Ciascun comparto di Sicav e Sicaf costituisce a ogni effetto un Oicr.

*6-ter*. La distribuzione dei proventi relativi al singolo comparto può avvenire anche in assenza di utili complessivi della società; le perdite relative ad un comparto sono imputate esclusivamente al patrimonio del medesimo comparto e nei limiti dell'ammontare dello stesso.

*6-quater*. Qualora le attività della Sicav e della Sicaf eterogestite o del comparto, nel caso di Sicav e Sicaf multicomparto, non consentano di soddisfare le rispettive obbligazioni e non sussistano ragionevoli prospettive che tale situazione possa essere superata, si applica il comma *6-bis* dell'articolo 57 »;

*c*) all'articolo 35-*quinquies*, comma 5, dopo le parole: « gli articoli 2349, 2350, commi secondo e terzo, » sono inserite le seguenti: « 2351, secondo comma, ultimo periodo, »;

*d*) all'articolo 35-*decies*, comma 1, alinea, le parole: « che gestiscono i propri patrimoni » sono soppresse;

- e) l'articolo 38 è sostituito dal seguente:  
« Art. 38. - *(Sicav e Sicaf che designano un gestore esterno)* - 1. Le Sicav e Sicaf in gestione esterna rispettano le seguenti condizioni:  
a) adottano la forma di società per azioni;  
b) la sede legale e la direzione generale della società sono situate nel territorio della Repubblica;  
c) dispongono di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile;  
d) lo statuto prevede:  
1) per le Sicav, come oggetto sociale esclusivo, l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni;  
per le Sicaf, come oggetto sociale esclusivo, l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni e degli altri strumenti finanziari partecipativi previsti dallo statuto stesso;  
2) con riferimento all'intero patrimonio raccolto, l'affidamento della prestazione delle attività di cui all'articolo 33 a un gestore esterno e l'indicazione della società designata;  
e) definiscono procedure idonee ad assicurare la continuità della gestione in caso di sostituzione del gestore esterno;  
f) stipulano accordi con il gestore esterno per consentire al consiglio di amministrazione della società di disporre dei documenti e delle informazioni necessarie a verificare il corretto adempimento degli obblighi del gestore nonché per definire la tempistica e le modalità di trasmissione di tali documenti e informazioni;  
g) la stipula di un accordo tra il gestore esterno, se diverso da una Sgr, e il depositario che assicura a quest'ultimo la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto previsto negli articoli 41-*bis*, comma 3, lettera c), e 41-*ter*, comma 2, lettera b).
2. La denominazione sociale della Sicav in gestione esterna contiene l'indicazione di società di investimento per azioni a capitale variabile in gestione esterna. La denominazione sociale della Sicaf in gestione esterna contiene l'indicazione di società di investimento per azioni a capitale fisso in gestione esterna. Tali denominazioni risultano in tutti i documenti della società. Alle Sicav e Sicaf in gestione esterna non si applicano gli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del codice civile; per le Sicav in gestione esterna non sono ammessi i conferimenti in natura.
3. Nel caso di Sicav e Sicaf multicomparto in gestione esterna, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da

quello degli altri comparti. Il patrimonio di una medesima Sicav in gestione esterna può essere suddiviso in comparti costituiti esclusivamente da FIA o da OICVM.

4. In caso di scioglimento del contratto o di liquidazione del gestore esterno, il consiglio di amministrazione della Sicav o Sicaf in gestione esterna provvede a convocare tempestivamente l'assemblea dei soci per deliberare sulla sostituzione del gestore. Se entro due mesi dal verificarsi di una delle cause di cui al periodo precedente non è stata disposta la sostituzione del gestore esterno, la società si scioglie.

5. Si applicano gli articoli 35-*quater*, 35-*quinquies*, 35-*sexies*, 35-*septies*, 35-*octies* e 35-*novies*.

6. Il gestore esterno è responsabile del rispetto da parte delle Sicav e Sicaf gestite delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto.

7. Al fine di verificare il rispetto del comma 6, la Banca d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle relative competenze e in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, chiedere informazioni al gestore esterno sulle Sicav e Sicaf gestite nonché effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso tali società.

8. Nel caso delle Sicav e Sicaf in gestione esterna non riservate, l'avvio dell'operatività è subordinato all'approvazione dello statuto dalla Banca d'Italia su istanza del gestore esterno. La Banca d'Italia attesta la conformità dello statuto alle prescrizioni di legge e di regolamento e ai criteri generali e al contenuto minimo dello statuto dalla stessa predeterminati e accerta che la situazione tecnica od organizzativa del gestore esterno designato assicuri la capacità di quest'ultimo di gestire il patrimonio della Sicav o Sicaf nell'interesse degli investitori.

9. Il gestore esterno trasmette alla Banca d'Italia gli statuti delle Sicav e Sicaf in gestione esterna riservate e le relative modificazioni entro dieci giorni dagli adempimenti previsti dagli articoli 2330 e 2436 del codice civile »;

f) all'articolo 57, dopo il comma 6-*bis*.1 è inserito il seguente:

« 6-*bis*.2. La procedura disciplinata dal comma 6-*bis* trova applicazione anche nei confronti delle Sicav e Sicaf in gestione esterna o dei relativi comparti, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sicav e Sicaf in gestione esterna o ai relativi comparti in luogo dei fondi o dei comparti, e al gestore esterno designato ai sensi dell'articolo 38 in luogo della Sgr ».

2. Le modifiche recate dal presente articolo si

applicano a tutti i procedimenti relativi a Sicav e Sicaf in gestione esterna in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Banca d'Italia dispone la cancellazione di tutte le Sicav e Sicaf in gestione esterna dall'albo di cui all'articolo 35-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le Sicav e Sicaf in gestione esterna costituite prima della data di entrata in vigore della presente legge si adeguano alle nuove disposizioni entro dodici mesi dalla medesima data di entrata in vigore.

Art. 16.

*(Semplificazione delle modalità di rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto in assemblea)*

1. All'articolo 24, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: « per singola assemblea nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob » sono sostituite dalle seguenti: « per più assemblee, in deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile »;

Art. 16.

*(Semplificazione delle modalità di rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto in assemblea)*

*Identico.*

**Art. 16-bis.**

***(Disposizioni in materia di limite all'attivo delle banche popolari)***

**1. All'articolo 29, comma 2-bis, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: « 8 miliardi di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 16 miliardi di euro ».**

**Art. 16-ter.**

***(Delega al Governo per la riforma organica del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti)***

**1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto, per i profili di competenza, con il Ministro della giustizia, uno o più decreti legislativi per la riforma organica della disciplina recata dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e, ove necessario, delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati, nel rispetto dei**

**principi costituzionali e in particolare della tutela del risparmio, dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale nonché sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

**2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi:**

- a) sostenere la crescita del Paese, favorire l'accesso delle imprese al capitale di rischio con particolare riguardo ai mercati regolamentati, favorire l'accesso delle piccole e medie imprese a forme alternative di finanziamento e la canalizzazione degli investimenti verso le imprese e rendere le imprese maggiormente attrattive per gli investitori internazionali;**
- b) aumentare la competitività del mercato nazionale e semplificare e razionalizzare la disciplina degli emittenti, ivi inclusi il relativo sistema sanzionatorio, la disciplina in tema di operazioni con parti correlate, anche con riferimento alle soglie di partecipazione, in linea con gli *standard* internazionali, e la possibilità di prevedere sistemi di moltiplicazione del diritto di voto, riducendo gli obblighi e gli oneri previsti a legislazione vigente;**
- c) facilitare il passaggio dalla quotazione nei mercati non regolamentati a quella nei mercati regolamentati;**
- d) rivedere le regole in materia di attività di investimento privato per favorirne la massima diffusione, garantendo la correttezza e l'adempimento degli obblighi informativi a tutela degli investitori;**
- e) semplificare le regole del governo societario anche tenendo conto delle regole previste dai codici di autodisciplina;**
- f) prevedere il riordino e l'aggiornamento della disciplina in materia di appello al pubblico risparmio, con particolare riguardo alle offerte al pubblico di titoli e alle offerte pubbliche di acquisto e scambio;**
- g) contemperare il livello degli oneri amministrativi imposti alle imprese con l'esigenza di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la rilevanza dei controlli;**
- h) assicurare un sistema coerente e integrato dei controlli interni, eliminando sovrapposizioni o duplicazioni nelle funzioni e**

**strutture di controllo e individuando altresì adeguate forme di coordinamento e di scambio di informazioni per un più efficace contrasto delle irregolarità rilevate;**  
**i) aggiornare il regime di responsabilità di cui all'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, tenuto conto della disciplina applicabile al sistema di vigilanza italiano nonché delle raccomandazioni e degli *standard* internazionali;**  
**l) procedere a una complessiva razionalizzazione e al coordinamento del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per assicurare una maggiore coerenza e semplificazione delle fonti normative.**

**3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data della trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.**

**4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, il Governo, ove necessario, può emanare decreti correttivi ed integrativi degli stessi nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2.**

Capo II  
DISCIPLINA DELLE AUTORITÀ NAZIONALI  
DI VIGILANZA

Art. 17.

*(Modifiche alla disciplina di cui all'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, con riferimento al risarcimento del danno)*

1. All'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente:  
« 6-ter. Fermo restando quanto disposto dal comma 6-bis, chi ha subito un danno per effetto di un atto o di un comportamento posto in essere da un soggetto vigilato da una delle Autorità di cui al medesimo comma può agire contro di essa per ottenere soltanto il risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta della violazione di

Capo II  
DISCIPLINA DELLE AUTORITÀ  
NAZIONALI DI VIGILANZA

Art. 17.

*(Modifiche alla disciplina di cui all'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, con riferimento al risarcimento del danno)*

*Identico.*



leggi e di regolamenti sulla cui osservanza è mancata la vigilanza dell'Autorità stessa ».

Art. 18.

*(Modifiche alla disciplina delle incompatibilità per i componenti e i dirigenti della Consob, della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni)*

1. L'articolo 29-bis della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è sostituito dal seguente:

« Art. 29-bis. - *(Incompatibilità per i componenti e i dirigenti della CONSOB cessati dall'incarico)* - 1. I componenti degli organi di vertice e i dirigenti della Commissione nazionale per le società e la borsa, fino a un anno dalla cessazione dell'incarico, non possono intrattenere direttamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati né con società controllate da questi ultimi. I contratti conclusi in violazione del presente comma sono nulli. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che nell'ultimo anno di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto. Le disposizioni occorrenti per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma sono stabilite, in coerenza con il provvedimento di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni per un periodo, non superiore all'anno, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

2. Al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

**a) all'articolo 1, comma 2, lettera i), dopo le parole: « quali quelli di » sono inserite le seguenti: « componenti dell'organo collegiale, »;**  
**b) all'articolo 4:**

1) al comma 1, alinea, le parole: « nei due anni precedenti » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno precedente »;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:  
« *1-bis.* Nelle ipotesi in cui l'incarico, la carica o l'attività professionale abbia carattere occasionale o non esecutivo o di controllo, il comma 1 non si applica. In tale circostanza è richiesta l'adozione di presidi organizzativi e di trasparenza atti a gestire potenziali conflitti di interesse ».

Art. 18.

*(Modifiche alla disciplina delle incompatibilità per i componenti e i dirigenti della Consob, della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni)*

1. *Identico.*

2. All'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

*soppressa*

**a) identica;**

**b) identico:**

« *1-bis.* *Identico.*

***1-ter. I presidi organizzativi di cui al comma 1-bis si applicano anche ai componenti dell'organo collegiale delle autorità amministrative indipendenti*** ».

3. All'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « A tal fine le disposizioni occorrenti per l'attuazione della disposizione di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 29-bis della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sono stabilite, in coerenza con il provvedimento di cui al quarto periodo del comma 1 del citato articolo 29-bis della legge n. 262 del 2005, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. » sono soppresse.

Art. 19.

*(Poteri di contrasto dell'attività pubblicitaria riferibile a soggetti non autorizzati)*

1. All'articolo 7-octies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. La Consob può vietare lo svolgimento delle campagne pubblicitarie condotte tramite la rete *internet* o ogni altro mezzo di comunicazione quando hanno ad oggetto, direttamente o indirettamente, servizi e attività di investimento prestati da soggetti non abilitati ai sensi dell'articolo 18 del presente decreto ».

2. All'articolo 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2-terdecies è aggiunto il seguente:

« 2-quaterdecies. La Consob può ordinare ai soggetti di cui al comma 2-terdecies la rimozione delle campagne pubblicitarie condotte attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, aventi ad oggetto servizi o attività di investimento prestati da chi non vi è abilitato ».

Art. 20.

*(Modifiche ai poteri sanzionatori della Consob)*

1. Nella parte V del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 196-bis è aggiunto il seguente titolo:

« TITOLO II-bis.

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 196-ter. - *(Impegni)* - 1. Per le violazioni di competenza della Consob, entro trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, il soggetto destinatario della stessa può presentare impegni tali da far venir meno i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato oggetto della contestazione. A tal fine la Consob, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità di tali

3. *Identico.*

Art. 19.

*(Poteri di contrasto dell'attività pubblicitaria riferibile a soggetti non autorizzati)*

*Identico.*

Art. 20.

*(Modifiche ai poteri sanzionatori della Consob)*

*Identico.*

impegni anche in relazione alla tutela degli interessi lesi e previa eventuale consultazione degli operatori di settore, può, nei limiti previsti dall'ordinamento dell'Unione europea, rendere gli impegni assunti obbligatori per i soggetti destinatari del procedimento sanzionatorio e pubblicare gli impegni medesimi. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e chiude il procedimento sanzionatorio senza accertare la violazione.

2. In caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1, i limiti edittali massimi della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento sono aumentati del 10 per cento. Al fine di monitorare l'attuazione degli impegni, la Consob può esercitare i poteri di vigilanza a essa attribuiti al fine dell'accertamento della violazione contestata.

3. La Consob può d'ufficio riaprire il procedimento sanzionatorio se:

- a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione;
- b) i soggetti interessati contravvengono agli impegni assunti;
- c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete, inesatte o fuorvianti.

4. La Consob definisce con proprio provvedimento generale, in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, le regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione degli impegni di cui al presente articolo ».

**Art. 20-bis.**

***(Interpretazione autentica del comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 164 del 2007)***

**1. Il comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, si intende riferito a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di accesso all'Albo dei promotori finanziari di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 11 novembre 1998, n. 472, nel periodo precedente al trasferimento delle funzioni di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari dalla Consob all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.**

Capo III  
MISURE DI PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE  
FINANZIARIA

Art. 21.

*(Misure in materia di educazione  
finanziaria)*

1. Alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate  
le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola: «  
culturale » è inserita la seguente: « , economica »;

b) all'articolo 1, comma 2, le parole: « diritto alla  
salute e al benessere della persona » sono sostituite  
dalle seguenti: « diritto alla salute, al benessere della  
persona e all'educazione finanziaria, con particolare  
riguardo alla finanza personale, al risparmio e  
all'investimento »;

c) all'articolo 3, comma 1, alinea, le parole: « con  
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e  
della ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « con  
decreto del Ministero dell'istruzione e del merito e,  
**con specifico riferimento alla lettera h-bis),  
d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione  
nazionale per le società e la borsa e sentite le  
associazioni maggiormente rappresentative degli  
operatori e degli utenti bancari e finanziari, »;**

d) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera h) è  
aggiunta la seguente:

« *h-bis*) educazione finanziaria »;

e) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: « e alla  
cittadinanza attiva » sono inserite le seguenti: « e

Capo III  
MISURE DI PROMOZIONE  
DELL'INCLUSIONE FINANZIARIA

Art. 21.

*(Misure in materia di educazione  
finanziaria)*

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) all'articolo 1, comma 2, le parole: « diritto alla  
salute e al benessere della persona » sono  
sostituite dalle seguenti: « diritto alla salute, al  
benessere della persona e **all'educazione  
finanziaria, assicurativa e previdenziale,  
anche con riferimento all'utilizzo delle nuove  
tecnologie digitali di gestione del denaro, alle  
nuove forme di economia e finanza sostenibile  
e alla cultura d'impresa;**

c) all'articolo 3:

1) al comma 1, alinea, le parole: « con decreto  
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della  
ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « con  
decreto del Ministero dell'istruzione e del merito  
»;

2) al comma 1, dopo la lettera h) è aggiunta la  
seguente:

« *h-bis*) educazione finanziaria, **assicurativa e  
previdenziale, anche con riferimento  
all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di  
gestione del denaro e alle nuove forme di  
economia e finanza sostenibile »;**

3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:  
« *I-bis*. Per l'insegnamento di cui alla lettera  
*h-bis*) del comma 1, il Ministero dell'istruzione  
e del merito determina i contenuti d'intesa con  
la Banca d'Italia, la Commissione nazionale  
per le società e la borsa, l'Istituto per la  
vigilanza sulle assicurazioni e la Commissione  
di vigilanza sui fondi pensione, sentito il  
Comitato per la programmazione e il  
coordinamento delle attività di educazione  
finanziaria »;

d) *identica.*

l'educazione finanziaria ».

2. All'articolo 24-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dall'anno 2023, il Comitato, con propria delibera, approva il piano triennale di attività, in coerenza con il programma di cui al comma 3 e **tenuto conto degli accordi di cui al comma 10-*bis*** »;

b) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« *10-bis*. Il Ministero dell'istruzione e del merito, sentito il Comitato, sottoscrive appositi accordi con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa al fine di promuovere la cultura dell'educazione finanziaria, nel rispetto dell'autonomia scolastica e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

#### Capo IV MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL PATRIMONIO DESTINATO

Art. 22.

*(Misure per rafforzare l'operatività  
del Patrimonio Destinato)*

1. Al fine di rafforzare l'operatività del Patrimonio Destinato, all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*quater* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le società risultanti da fusioni o scissioni possono soddisfare i requisiti di cui al primo periodo anche sulla base di uno o più bilanci *pro forma*, certificati da un revisore contabile »;

b) dopo il comma 4-*quater* è inserito il seguente: « *4-quinquies*. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2021, n. 26,

2. *Identico*:

a) al comma 3, le parole: « **Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca** » sono sostituite dalle seguenti: « **Ministero dell'istruzione e del merito** »;

b) al comma 6, le parole: « **Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca** » sono sostituite dalle seguenti: « **Ministro dell'istruzione e del merito** »;

c) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dall'anno 2023, il Comitato, con propria delibera, approva il piano triennale di attività, in coerenza con il programma di cui al comma 3 »;

d) *identico*:

« *10-bis*. Il Ministero dell'istruzione e del merito, sentito il Comitato, sottoscrive appositi accordi con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa, **l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione** al fine di promuovere la cultura dell'educazione finanziaria, **assicurativa e previdenziale**, nel rispetto dell'autonomia scolastica e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

#### Capo IV MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL PATRIMONIO DESTINATO

Art. 22.

*(Misure per rafforzare l'operatività  
del Patrimonio Destinato)*

*Identico.*

si applicano solo alle società nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della sanzione ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche non passata in giudicato ».

Capo V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 23.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 della presente legge, pari a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 23.

*(Disposizioni finanziarie)*

*Identico.*

---

## 1.2.4. Testo correlato 674-A (ALLEGATO)

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)



Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA

**N. 674-A**

*Relazione orale*  
*Relatori DAMIANI e ORSOMARSO*

**ALLEGATO**

**TESTO PROPOSTO DALLA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(FINANZE E TESORO)**

Comunicato alla Presidenza il 18 ottobre 2023

**PER IL**  
**DISEGNO DI LEGGE**

Interventi a sostegno della competitività dei capitali

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 2023

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,  
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*

**ALLEGATO**

**EMENDAMENTI**

*esaminati dalla Commissione con indicazione del relativo esito procedurale*



## EMENDAMENTI

### Art. 1

#### 1.1 (testo 2)

GARAVAGLIA, BORGHESI, MURELLI

##### Accolto

*Al comma 1 dell'articolo 1, alla lettera b-ter), aggiungere il seguente periodo: "La presente lettera non si applica alle azioni emesse da SICAV e da SICAF".*

---

#### 1.2 (testo 2)

LOTITO

##### Accolto

*Al comma 1 dell'articolo 1, alla lettera b-ter), aggiungere il seguente periodo: "La presente lettera non si applica alle azioni emesse da SICAV e da SICAF".*

---

#### 1.3 (testo 2)

MELCHIORRE, TUBETTI, MAFFONI, ZEDDA, CASTELLI

##### Accolto

*Al comma 1 dell'articolo 1, alla lettera b-ter), aggiungere il seguente periodo: "La presente lettera non si applica alle azioni emesse da SICAV e da SICAF".*

---

#### 1.4 (id. a 1.2, 1.3, 1.5)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

##### Respinto

*Sostituire il comma 1 con il seguente:« 1. All'articolo 30, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera b) è aggiunta la*

seguinte: "b-bis) le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni di propria emissione o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché emessi da emittenti con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di paesi dell'Unione europea, a condizione che siano effettuate dall'emittente attraverso i propri amministratori o il proprio personale con funzioni direttive per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000. La presente lettera non si applica alle azioni emesse da SICAV e da SICAF."».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Disposizioni in materia di offerta fuori sede"*

### **1.5 (id. a 1.2, 1.3, 1.4, id. a 3.0.1, 3.0.2)**

TURCO, CROATTI

#### **Respinto**

*Al comma 1, sostituire le lettere b-bis) e b-ter) con la seguente: «b-bis) le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni di propria emissione o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché emessi da emittenti con azioni già negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di paesi dell'Unione europea, a condizione che siano effettuate dall'emittente attraverso i propri amministratori o il proprio personale con funzioni direttive per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000. La presente lettera non si applica alle azioni emesse da SICAV e da SICAF».*

### **1.0.1**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 1-bis.**

*(Osservatorio sulle operazioni di auto-collocamento da parte degli emittenti)*

1. Al fine di verificare il pieno rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di tutela del risparmio, con particolare riferimento a quanto

previsto dalla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, o successive modificazioni, è istituito presso la Consob l'Osservatorio sulle operazioni di auto-collocamento da parte degli emittenti. Con regolamento della Consob sono disciplinati la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.".

## **1.0.2**

TUBETTI

### **Ritirato**

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.1-*bis*

(Misure in materia di mediazione creditizia)

1. All'articolo 128-*sexies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 1 le parole «anche attraverso l'attività di consulenza» sono soppresse;

b. al comma 3 è aggiunto infine il seguente periodo: «ivi compresa l'attività di consulenza creditizia.»

## Art. 2

### 2.1

GARAVAGLIA, BORGHESI, MURELLI

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

"1-bis. Ai trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da piccole e medie imprese, come definite al comma 1, non si applica l'imposta di cui all'articolo 1, comma 491, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

### 2.0.1

MELCHIORRE, TUBETTI, MAFFONI, ZEDDA, CASTELLI

#### Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### «Art. 2-bis

Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «Piccola e Media Impresa» e «PMI», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: «Impresa a Piccola e Media Capitalizzazione» e «IPMC».»

## **2.0.2**

BORGHESI, GARAVAGLIA, MURELLI

### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 2-bis.**

*(Modifica al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)*

1. All'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: «che emettono azioni quotate in mercati regolamentati», ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: «o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione»."

## **2.0.3**

GARAVAGLIA, BORGHESI, MURELLI

### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Art. 2-bis. - (Estensione delle agevolazioni previste per i piani di incentivazione al management nell'ambito di start-up innovative a emittenti negoziati su MTF) -

1. Alle società i cui titoli azionari sono negoziati su sistemi multilaterali di negoziazione si applica l'articolo 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 39 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

## **2.0.4**

BORGHESI, GARAVAGLIA, MURELLI

### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Art. 2-*bis.* - (Estensione delle agevolazioni previste per i piani di incentivazione al management nell'ambito di PMI innovative) -

1. Alle piccole e medie imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

## Art. 3

### 3.0.1 (id. a 3.0.2)

MAFFONI

#### Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### «Articolo 3-bis

*(Assetto dei controlli nelle PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata)*

1. All'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Nelle PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata, al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 2477, comma 2, c.c., è obbligatoria la nomina di un organo di controllo anche monocratico. L'obbligo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei limiti previsti nell'art. 2477, comma 2, lett.c), c.c.. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma dell'art. 2477 c.c. deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 c.c. anche se la società è priva di organo di controllo.»»

### 3.0.2 (id. a 3.0.1)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

#### Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### «Art. 3-bis

1. All'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma

6 è aggiunto il seguente comma: "6-*bis*. Nelle PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata, al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 2477, comma 2, c.c., è obbligatoria la nomina di un organo di controllo anche monocratico. L'obbligo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei limiti previsti all'articolo 2477, comma 2, lett. c), c.c. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma dell'articolo 2477 c.c. deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 c.c. anche se la società è priva di organo di controllo"».



## Art. 4

### 4.1

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

#### Respinto

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) all'articolo 102, comma 4, dopo le parole: «non quotati» sono inserite le seguenti: «o non negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione»;*

### 4.2

BORGHESI, GARAVAGLIA, MURELLI

#### Ritirato

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "o negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione" con le seguenti: "o non negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione";

b) al comma 3, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

i) premettere la seguente: "0a) all'articolo 2325-*bis* il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società con azioni quotate in mercati regolamentati, le società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione e le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.";

ii) al capoverso Art. 2325-*ter.*, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la rubrica con la seguente: "Emittenti diffusi";

2) al comma 1 sostituire le parole: "non quotati in mercati regolamentati italiani" con le seguenti: "non quotati in mercati regolamentati e non negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione";

3) al comma 5 sostituire le parole: "dagli strumenti finanziari" con le seguenti: "dai valori mobiliari";

4) al comma 6, sostituire le parole: "emittenti strumenti finanziari diffusi" con le seguenti: "emittenti diffusi";

c) al comma 3, dopo la lettera d), inserire le seguenti:

"d-*bis*) all'articolo 2368, comma 2, secondo periodo, le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti:

"le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter del codice civile";

d-ter) all'articolo 2369, comma 1, secondo periodo, le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter del codice civile";

d-quater) all'articolo 2377, comma 3, primo periodo, le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter del codice civile, il due virgola cinque per cento nelle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione";

d-quinquies) all'articolo 2437, comma 4, le parole: "che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "e in quelle con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione";

d-sexies) all'articolo 2497, comma 1, lettera c), dopo le parole: "società con azioni quotate in mercati regolamentati" sono aggiunte le seguenti: "o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione";

d) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-bis. All'articolo 838-bis, comma 1, del codice di procedura civile le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter del codice civile";

3-ter. All'articolo 125-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4, è inserito il seguente: 4-bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2366, comma secondo, ultimo periodo, del codice civile, l'avviso di convocazione delle assemblee delle società italiane che hanno azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione è diffuso al mercato avvalendosi di un servizio di diffusione delle informazioni regolamentate autorizzato dalla Consob, o inviandolo ad almeno tre agenzie di stampa di cui due con diffusione nazionale. Esso è contestualmente pubblicato sul sito internet dell'emittente e su quello della società di gestione del sistema multilaterale di negoziazione."

### 4.3

MURELLI, BORGHESI, GARAVAGLIA

#### Ritirato

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) al comma 1 la lett. d) è soppressa;
- b) al comma 3 la lett. a) è soppressa;
- c) al comma 3 la lett. c) è così sostituita: «c) all'articolo 2343-ter è inserito il seguente comma 1-bis:

Ai fini di cui al presente articolo, per valori mobiliari e strumenti del mercato monetario si intendono quelli di cui all'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;

- d) al comma 3 la lett. d) è soppressa;
- d) il comma 4 è soppresso.

.

### 4.4

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

#### Respinto

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: "e-bis) all'articolo 125-bis, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2366, comma secondo, ultimo periodo, del codice civile, l'avviso di convocazione delle assemblee delle società italiane che hanno azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione è diffuso al mercato avvalendosi di un servizio di diffusione delle informazioni regolamentate autorizzato dalla Consob, o inviandolo ad almeno tre agenzie di stampa di cui due con diffusione nazionale. Esso è contestualmente pubblicato sul sito internet dell'emittente e su quello della società di gestione del sistema multilaterale di negoziazione.»".*

#### **4.5**

MURELLI, BORGHESI, GARAVAGLIA

##### **Ritirato**

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al Codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2325-*bis* le parole: «o diffuse fra il pubblico in misura rilevante» sono soppresse»;

b) all'articolo 2341-*ter*, primo comma, dopo le parole: «al mercato del capitale di rischio» sono aggiunte le seguenti: «o con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione»;

c) all'articolo 2343-*ter* è inserito il seguente comma 1-*bis*: Ai fini di cui al presente articolo, per valori mobiliari e strumenti del mercato monetario si intendono quelli di cui all'articolo 1, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

d) all'art. 2370, comma 2, le parole «Qualora le azioni emesse dalle società indicate al primo periodo siano diffuse fra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi» sono soppresse;

e) all'articolo 2391-*bis*, al terzo comma, lettera b), le parole: «che fa ricorso al mercato del capitale di rischio» sono soppresse.».

#### **4.6**

BORGHESI, GARAVAGLIA, MURELLI

##### **Ritirato**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 3, alla lettera a) premettere la seguente: "0a) all'articolo 2325-*bis*., il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società con azioni quotate in mercati regolamentati, le società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione e le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.";

b) al comma 3, dopo la lettera d), inserire le seguenti:

"d-bis) all'articolo 2368, comma 2, secondo periodo, le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter del codice civile";

d-ter) all'articolo 2369, comma 1, secondo periodo, le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter del codice civile";

d-quater) all'articolo 2377, comma 3, primo periodo, le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter del codice civile, il due virgola cinque per cento nelle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione";

d-quinquies) all'articolo 2437, comma 4, le parole: "che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "e in quelle con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione";

d-sexies) all'articolo 2497, comma 1, lettera c), dopo le parole: "società con azioni quotate in mercati regolamentati" sono aggiunte le seguenti: "o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione";

c) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-bis. All'articolo 838-bis, comma 1, del codice di procedura civile le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter del codice civile";

3-ter. All'articolo 125-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4, è inserito il seguente: 4-bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2366, comma secondo, ultimo periodo, del codice civile, l'avviso di convocazione delle assemblee delle società italiane che hanno azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione è diffuso al mercato avvalendosi di un servizio di diffusione delle informazioni regolamentate autorizzato dalla Consob, o inviandolo ad almeno tre agenzie di stampa di cui due con diffusione nazionale. Esso è contestualmente pubblicato sul sito internet dell'emittente e su quello della società di gestione del sistema multilaterale di negoziazione."

#### 4.7

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

##### **Respinto**

*Al comma 3, prima della lettera a), premettere la seguente:* "0a) all'articolo 2325-bis, il primo comma è sostituito con il seguente: "Ai fini dell'applicazione del presente titolo, sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società con azioni quotate in mercati regolamentati quelle con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, nonché quelle con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.";

#### 4.8

MELCHIORRE, TUBETTI, MAFFONI, ZEDDA, CASTELLI

##### **Ritirato**

*Al comma 3, lettera a), capoverso «Art. 2325-ter.» apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire il primo comma con il seguente: «Ai fini di cui all'articolo 2325-bis, sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani non quotati in mercati regolamentati italiani che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) più di cinquecento azionisti, diversi dai soci di controllo, i quali detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5 per cento;

b) superino due dei tre limiti indicati dall'articolo 2435-bis, primo comma.»;

b) al comma 3, numero 2), sopprimere le seguenti parole: «o in continuità indiretta».

#### 4.9

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

##### Respinto

*Al comma 3, lettera a), capoverso "Art. 2325-ter", sostituire il primo comma con il seguente:*

«Ai fini di cui all'articolo 2325-bis, sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani non quotati in mercati regolamentati italiani che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

1) più di cinquecento azionisti, diversi dai soci di controllo, i quali detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5 per cento;

2) superino due dei tre limiti indicati dall'articolo 2435-bis, primo comma.».

#### 4.10

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

##### Respinto

*Al comma 3, lettera a), capoverso "Art. 2325-ter", apportare le seguenti modificazioni:*

1) sostituire la rubrica con la seguente: "Emittenti diffusi";

2) al primo comma, sostituire le parole "mercati regolamentati italiani" con le seguenti: "mercati regolamentati e non negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione";

3) al quinto comma, sostituire le parole "dalle azioni o dagli strumenti finanziari" con le seguenti: "dalle azioni o dai valori mobiliari";

4) al sesto comma, sopprimere le seguenti parole: "strumenti finanziari";

*Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le lettere c) e d)*

#### **4.11**

PAROLI, DAMIANI

##### **Ritirato**

*Al comma 3, lettera a), capoverso "Art. 2325-ter", primo comma, sostituire le parole "i quali contestualmente abbiano azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a cinquecento che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5 per cento" con le seguenti:*

"i quali abbiano azionisti in numero superiore a cinquecento"

#### **4.12**

MURELLI, GARAVAGLIA, BORGHESI

##### **Accolto**

*Al comma 3, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

- a) eliminare la parola: «contestualmente»;
- b) sostituire le parole: «diversi dai soci di controllo» con le seguenti: «, diversi dai soci che partecipano in misura superiore al tre per cento del capitale,»;
- c) sopprimere la lettera c).

#### **4.13**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

##### **Respinto**

*Al comma 3, lettera a), capoverso "Art. 2325-ter", terzo comma, numero 2), dopo la parola "liquidatorio", sopprimere le seguenti "o in continuità indiretta"».*



#### 4.14

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

#### Respinto

*Al comma 3, dopo la lettera c), inserire le seguenti:*

"c-bis) all'articolo 2368, secondo comma, secondo periodo, le parole: «che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio» sono sostituite dalle seguenti: «le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter».

c-ter) all'articolo 2369, primo comma, secondo periodo, le parole «che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio» sono sostituite dalle seguenti: «le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter»;

c-quater) all'articolo 2377, terzo comma, le parole «che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio» sono sostituite dalle seguenti: «le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter, il due virgola cinque per cento nelle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione»;"

#### 4.15

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

#### Respinto

*Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:*

"d-bis) all'articolo 2437, quarto comma, dopo le parole «che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio» sono inserite le seguenti: «e in quelle con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione»;

d-ter) all'articolo 2497-quater, primo comma, lettera c), dopo le parole: «società con azioni quotate in mercati regolamentati» sono inserite le seguenti: «o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione»;"

#### **4.16**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. All'articolo 838-bis, comma 1, del codice di procedura civile, le parole «che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter del codice civile».".*

#### **4.0.1**

TURCO, CROATTI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 4-bis**

*(Tassazione delle operazioni relative agli strumenti finanziari)*

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 491 è inserito il seguente: «491-bis. Le operazioni di vendita di azioni, di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al se-sto comma dell'articolo 2346 del codice civile, nonché di obbligazioni, titoli pubblici a medio-lungo termine e altri valori mobiliari e strumenti finanziari, emessi da società residenti e da società svolgenti attività economica nel ter-ritorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indi-pendentemente dalla residenza del soggetto emittente, negoziati da soggetti privati e investitori istituzionali, per conto proprio e di terzi, nonché da fon-di comuni d'investimento, fondi pensione, SICAV, EFT e fondi simili, sono soggette ad un'imposta con aliquote decrescenti al crescere del tempo di tito-larità del titolo o dello strumento finanziario dismesso e comunque non supe-riore allo 0,1 per cento, da calcolare sul valore dell'operazione di vendita, con previsione di una tassazione maggiore per i soggetti istituzionali rispetto ai soggetti privati. L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazio-ne. L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. Per valore della transazione si intende il corri-

spettivo realizzato dalla vendita. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonché le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006. Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà non sia superiore a 400 milioni di euro. Non sono soggette a tassazione le operazioni finanziarie di vendita giornaliera realizzate da soggetti privati di valore non superiore a 10.000 euro, effettuate dallo stesso soggetto e per lo stesso strumento finanziario.»;

b) al comma 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: «agli strumenti finanziari di cui ai commi 491 e 492» sono sostituite dalle seguenti: «agli strumenti finanziari di cui ai commi 491, 491-*bis* e 492»;

2) al quarto periodo:

a) le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota non superiore allo 0,1 per cento»;

b) le parole: «che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il decreto di cui al precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «in una giornata di borsa»;

3) al quinto periodo:

a) le parole: «Tale soglia» sono sostituite dalle seguenti: «Tale saldo»,

b) le parole: «al 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento»;

c) dopo le parole: «ordini trasmessi» sono aggiunte, IN FINE, le seguenti: «per ciascuno strumento finanziario»."

#### **4.0.2**

BORGHESI, GARAVAGLIA, MURELLI

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 4-bis.**

1. All'articolo 133 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: "su altro mercato regolamentato" sono inserite le seguenti: "o sistema multilaterale di negoziazione".

#### **4.0.3**

Claudio BORGHI, BORGHESI

#### **Assorbito**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Disposizioni per gli emittenti quotati)*

1. Dopo l'articolo 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 147-ter.1 - (Lista del consiglio di amministrazione) -

1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter, 3 e 4, lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione. In tale caso, si osservano le disposizioni che seguono:

a) il consiglio di amministrazione uscente delibera sulla presentazione della lista con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti;

b) la lista contiene un numero di candidati pari o superiore al numero massimo dei componenti da eleggere.

2. La lista di cui al comma 1 è depositata e resa pubblica con le modalità previste dall'art. 147-ter, comma 1-bis, entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.

3. Ove sia presentata la lista di cui ai commi 1 e 2, si osservano le disposizioni che seguono:

a) ove la lista del consiglio di amministrazione uscente non risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, si applica l'articolo 147-ter, comma 3;

b) qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, con esclusione dei candidati di competenza delle minoranze, i consiglieri da eleggere sono scelti con le seguenti modalità:

(i) l'assemblea procede a una ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;

(ii) i candidati sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;

(iii) risulteranno eletti i candidati che abbiano ottenuto i maggiori suffragi, in ragione del numero di posti da assegnare.

La restante parte dei consiglieri da eleggere è tratta dalla lista o dalle liste di minoranza presentate in conformità all'art. 147-ter, comma 3, in proporzione al numero di voti conseguiti da ciascuna di tali liste;

c) ove la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti l'unica ritualmente presentata, i consiglieri da eleggere sono tratti per intero dalla stessa qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

4. La Consob disciplina con apposito regolamento le modalità di elezione di uno o più consiglieri se, in esito all'applicazione dei criteri di cui al precedente comma 3, vi sia parità tra candidati e/o non risulta eletto il numero minimo di amministratori necessario ad assicurare il rispetto di quanto previsto all'articolo 147-ter, comma 1-ter e 4, ovvero il rispetto di eventuali ulteriori requisiti statutari.

5. Nel caso di presentazione di una lista da parte del consiglio di amministrazione uscente ai sensi del presente articolo, l'emittente interessato considera parti correlate agli effetti di cui all'articolo 2391-bis codice civile e della relativa disciplina di attuazione adottata dalla Consob anche tutti i soci titolari di partecipazioni pari o superiori al 3% del capitale, nonché le relative entità controllanti, controllate o soggette a comune controllo di questi ultimi».

6. All'articolo 127- quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al primo comma le parole ", fino ad un massimo di due voti," sono abrogate.

7. Si applicano gli obblighi dettati dall'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 qualora il superamento delle soglie ivi previste consegua alla maggiorazione del voto di cui al secondo comma.

8. La Consob stabilisce con proprio regolamento disposizioni attuative del secondo e terzo comma entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

## **Art. 7**

### **7.1 (testo 2) [id. a 7.2 (testo 2), 7.3, 7.6 (testo 2)]**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

#### **Accolto**

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) all'articolo 2412 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma dopo le parole: «il doppio del capitale sociale» sono inserite le seguenti: «risultante dall'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2444, comma 1»;

2) al quinto comma dopo le parole: «ad essere» sono inserite le seguenti: «sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione ovvero a essere».

### **7.2 (testo 2) [id. a 7.1 (testo 2), 7.3, 7.6 (testo 2)]**

TAJANI, LOSACCO

#### **Accolto**

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) all'articolo 2412 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma dopo le parole: «il doppio del capitale sociale» sono inserite le seguenti: «risultante dall'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2444, comma 1»;

2) al quinto comma dopo le parole: «ad essere» sono inserite le seguenti: «sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione ovvero a essere».

**7.3 [id. a 7.1 (testo 2), 7.2 (testo 2), 7.6 (testo 2)]**

GARAVAGLIA, BORGHESI, MURELLI

**Accolto**

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) all'articolo 2412 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma dopo le parole: «il doppio del capitale sociale» sono inserite le seguenti: «risultante dall'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2444, comma 1»;

2) al quinto comma dopo le parole: «ad essere» sono inserite le seguenti: «sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione ovvero a essere».

**7.4 (id. a 7.5)**

MELCHIORRE, TUBETTI, MAFFONI, ZEDDA, CASTELLI

**Ritirato**

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) Alla lett. a), dopo le parole «esclusivamente da investitori professionali» inserire le seguenti «di diritto o su richiesta» e dopo le parole «leggi speciali» inserire le seguenti «di attuazione della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014»;

b) Alla lett. b), dopo le parole «esclusivamente da investitori professionali» inserire le seguenti «di diritto o su richiesta» e dopo le parole «leggi speciali» inserire le seguenti «di attuazione, della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014».

**7.5 (id. a 7.4)**

LOTITO

**Ritirato**

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a), dopo le parole «esclusivamente da investitori professionali» inserire le seguenti «di diritto o su richiesta» e dopo le parole "leg-



*gi speciali"* inserire le seguenti «*di attuazione della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014*».

b) alla lettera b), dopo le parole «*esclusivamente da investitori professionali*» inserire le seguenti «*di diritto o su richiesta*» e dopo le parole «*leggi speciali*» inserire le seguenti «*di attuazione, della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014*».

---

### **7.6 (testo 2) [id. a 7.1 (testo 2), 7.2 (testo 2), 7.3]**

TAJANI, LOSACCO

#### **Accolto**

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) all'articolo 2412 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma dopo le parole: «*il doppio del capitale sociale*» sono inserite le seguenti: «*risultante dall'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2444, comma 1*»;

2) al quinto comma dopo le parole: «*ad essere*» sono inserite le seguenti: «*sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione ovvero a essere*».

---

## **Art. 8**

### **8.1 (id. a 8.2, 8.3)**

GARAVAGLIA, BORGHESI, MURELLI

#### **Accolto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **8.2 (id. a 8.1, 8.3)**

PAROLI

#### **Accolto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **8.3 (id. a 8.1, 8.2)**

TURCO, CROATTI

#### **Accolto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **8.4**

MELCHIORRE, TUBETTI, MAFFONI, ZEDDA, CASTELLI

#### **Precluso**

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la parola: «la metà» con le seguenti: «il sessanta per cento»;

b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile» aggiungere, in fine, le seguenti: «, per il periodo massimo di sei mesi dalla data della deliberazione.»;

c) al comma 3, dopo le parole: «le società con azioni quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare» inserire le parole: «, purché in assemblea sia presente almeno il sessanta per cento del capitale sociale,»;

d) dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis. Qualora gli aumenti di capitale di cui al precedente comma 3 siano delegati agli amministratori ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la delega non può essere esercitata oltre sei mesi dalla data di deliberazione.».

## **8.5**

PATUANELLI, TURCO, CROATTI

### **Precluso**

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *all'alea, sostituire le parole: «la metà» con le seguenti «il sessanta per cento»;*

b) *alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il periodo massimo di sei mesi dalla data della deliberazione»*

## **8.6**

BORGHESI, GARAVAGLIA, MURELLI

### **Precluso**

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

## **8.7**

GARAVAGLIA, BORGHESI, MURELLI

### **Precluso**

*Sopprimere il comma 2.*

## **8.8**

MURELLI

### **Precluso**

*Al comma 2, sostituire le parole: «anche qualora» con la seguente: «salvo».*

**8.9 (id. a 8.10)**

BORGHESI, GARAVAGLIA, MURELLI

**Precluso**

*Sopprimere il comma 3.*

---

**8.10 (id. a 8.9)**

PATUANELLI, TURCO, CROATTI

**Precluso**

*Sopprimere il comma 3.*

---

**8.11**

PATUANELLI, TURCO, CROATTI

**Precluso**

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 3, dopo le parole: «possono deliberare» inserire le seguenti: «, purché in assemblea sia presente almeno il sessanta per cento del capitale sociale,»;*

b) *dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis. Qualora gli aumenti di capitale di cui al precedente comma 3 siano delegati agli amministratori ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la delega non può essere esercitata oltre sei mesi dalla data della deliberazione.»*

---

**8.12**

PATTON, DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

**Precluso**

*Al comma 3, sostituire le parole: "nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente." con le seguenti: "nei limiti del 10 per cento del capitale sociale preesistente."*

---

### **8.13**

GARAVAGLIA, BORGHESI, MURELLI

#### **Precluso**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

"3-bis. All'articolo 2441, terzo comma, del codice civile il secondo periodo è abrogato."

### **8.0.1**

TURCO, CROATTI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis**

*(Trattamento economico degli amministratori)*

1. Il complessivo trattamento economico che gli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, nelle società quotate e in quelle a partecipazione pubblica, in cui azionista sia il Ministero dell'economia e delle finanze, ricevono a carico della finanza pubblica, è stabilito dall'assemblea societaria cui prendono parte anche i rappresentanti dei lavoratori aziendali.».

## **Art. 9**

### **9.1**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

#### **Respinto**

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: "a) all'articolo 66-bis, il comma 2 è abrogato;"*.

## **Art. 10**

### **10.1**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

#### **Respinto**

*Al comma 1, premettere il seguente: "01. All'articolo 93-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la lettera d) è soppressa."*

## Art. 11

### 11.1

TURCO, CROATTI

#### Respinto

*Sopprimere l'articolo.*

### 11.2

SIRONI, TURCO, CROATTI

#### Respinto

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«1-bis. Le società che presentano strutture con azioni a voto plurimo le cui azioni sono negoziate o che devono essere negoziate in un mercato di crescita per le PMI mettono a disposizione del pubblico informazioni dettagliate sui seguenti elementi:

a) la struttura del capitale, compresi i titoli che non sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI di uno Stato membro, con l'indicazione delle varie categorie di azioni e, per ciascuna categoria di azioni, i diritti e gli obblighi connessi a tale categoria e la percentuale del capitale sociale totale e dei diritti di voto totali che tale categoria rappresenta;

b) eventuali restrizioni al trasferimento di titoli, compresi eventuali accordi tra azionisti noti alla società che potrebbero comportare restrizioni al trasferimento di titoli;

c) l'identità dei possessori di qualsiasi titolo che conferisce diritti speciali di controllo e una descrizione di tali diritti;

d) eventuali restrizioni ai diritti di voto, compresi eventuali accordi tra azionisti noti alla società che potrebbero comportare restrizioni ai diritti di voto;

e) l'identità degli azionisti che detengono azioni a voto plurimo e della persona fisica o giuridica autorizzata a esercitare i diritti di voto per conto di tali azionisti, se del caso.

1-ter. Se i possessori di azioni a voto plurimo o le persone autorizzate a esercitare i diritti di voto per loro conto o i possessori di titoli che conferiscono diritti speciali di controllo sono persone fisiche, la comunicazione della loro identità richiede soltanto l'indicazione dei nomi.»



## Art. 12

### 12.1

TURCO, CROATTI

#### Respinto

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 12.2

LOSACCO, TAJANI

#### Respinto

*Al comma 1 premettere il seguente: "01. All'articolo 125-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-bis Salvo che lo statuto disponga diversamente, la società può stabilire che nell'avviso di convocazione sia previsto che il diritto di partecipazione alla discussione assembleare sia consentito solo a coloro che detengano una quota minima di partecipazione al capitale sociale pari almeno allo 0,01 per cento delle azioni, per un controvalore non inferiore a euro 100.000, da calcolarsi con riferimento al prezzo ufficiale registrato alla fine della giornata di negoziazione dei relativi titoli alla data di legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea ai sensi dell'articolo 83-sexies.*

*4-ter. L'adozione della misura di cui al comma 4-bis non dà luogo a diritto di recesso dei soci.»".*

---

### 12.3

TAJANI, LOSACCO

#### Respinto

*Al comma 1 premettere il seguente: "01. All'articolo 125-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-bis Salvo che lo statuto disponga diversamente, la società può stabilire che nell'avviso di convocazione sia previsto che il diritto di partecipazione alla discussione assembleare e di formulare proposte di delibera sia consentito solo a coloro che detengano una quota minima di partecipazione al capitale sociale, per un controvalore non inferiore a euro 10.000, da calcolarsi con riferimento al prezzo ufficiale registrato alla fine della giornata*

di negoziazione dei relativi titoli alla data di legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea ai sensi dell'articolo 83-*sexies*.

*4-ter*. L'adozione della misura di cui al comma 4-*bis* non dà luogo a diritto di recesso dei soci.».

---

## 12.4

TAJANI, LOSACCO

### **Respinto**

*Al comma 1 premettere il seguente: "01. All'articolo 125-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-bis Salvo che lo statuto disponga diversamente, la società può stabilire che nell'avviso di convocazione sia previsto che il diritto di partecipazione alla discussione assembleare sia consentito solo a coloro che detengano una quota minima di partecipazione al capitale sociale pari almeno allo 0,01 per cento delle azioni.*

*4-ter*. L'adozione della misura di cui al comma 4-*bis* non dà luogo a diritto di recesso dei soci.».

---

## 12.5

LOSACCO, TAJANI

### **Respinto**

*Al comma 1, capoverso Art. 135-undecies.1, sostituire il primo comma con il seguente: « Salvo che lo Statuto disponga diversamente, nell'avviso di convocazione può essere previsto che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4. »*

## **12.6 (id. a 12.7)**

LOTITO

### **Ritirato**

*Al comma 1, capoverso "Art. 135-undecies.1", apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, sostituire le parole: "Lo statuto può prevedere" con le seguenti: "Salvo che sia escluso dallo statuto, nell'avviso di convocazione può essere previsto"*

*b) sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-bis con riferimento alle richieste di integrazione dell'elenco delle materie da trattare, coloro che hanno diritto al voto possono presentare proposte di delibera sulle materie già all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea. Ogni proposta di deliberazione deve essere motivata e presentata con le modalità previste dall'articolo 126-bis, comma 1, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione. Le proposte di delibera che risultino complete e pertinenti alle materie da trattare sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine.

*c) al comma 3:*

*1) alla fine del primo periodo, dopo le parole: "dell'assemblea" aggiungere le seguenti:"e le domande devono pervenire alla società entro la data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2";*

*2) al secondo periodo, sostituire le parole: "le risposte alle domande pervenute." con le seguenti: "con le modalità previste dall'articolo 127-ter commi 1-bis e 2, le risposte alle domande pervenute dai soggetti legittimati."*

## **12.7 (id. a 12.6)**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

### **Respinto**

*Al comma 1, capoverso Art. 135-undecies, primo comma, sostituire le parole: "Lo statuto può prevedere" con le seguenti: "Salvo che sia escluso dallo statuto, nell'avviso di convocazione può essere previsto"*

*Conseguentemente,*

- *sostituire il comma 2 con il seguente:* "2. Non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-bis con riferimento alle richieste di integrazione dell'elenco delle materie da trattare, coloro che hanno diritto al voto possono presentare proposte di delibera sulle materie già all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea. Ogni proposta di deliberazione deve essere motivata e presentata con le modalità previste dall'art. 126-bis, comma 1, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione. Le proposte di delibera che risultino complete e pertinenti alle materie da trattare sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine."

- *al comma 3, alla fine del primo periodo, dopo le parole:* "dell'assemblea" *aggiungere le seguenti parole:*"e le domande devono pervenire alla società entro la data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2" *e al secondo periodo, sostituire le parole:* "le risposte alle domande pervenute." *con le seguenti:* "con le modalità previste dall'articolo 127-ter, commi 1-bis e 2, le risposte alle domande pervenute dai soggetti legittimati."

## 12.8

TURCO, CROATTI

### Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 135-undecies.1», al comma 1, sostituire le parole:* «1. Lo statuto può prevedere che» *con le seguenti:* «1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, nell'avviso di convocazione può essere previsto che».

## 12.9

TURCO, CROATTI

### Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 135-undecies.1», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-bis. I soci che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale possono, in ogni caso, chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni

nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-*bis*, comma 3, o dell'articolo 104, comma 2, che l'intervento di voto in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano in forma collegiale.».

---

### **12.10**

CASTIELLO, CROATTI, TURCO

#### **Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 135-undecies.1», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-*bis*. Alle società cooperative non si applica l'articolo 135-undecies.»

---

### **12.11**

GARAVAGLIA, BORGHESI, MURELLI

#### **Accolto**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

"3-*bis*. Il comma 1 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione."

---

### **12.12 (testo 2)**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

#### **Accolto**

*Dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, è prorogato al 31 dicembre 2024".*

### **12.0.1 (id. a 12.0.2)**

PAROLI

#### **Assorbito**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Articolo 12-bis.**

1. Dopo l'art. 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 147-ter.1 - (*Lista del consiglio di amministrazione*) - 1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter, 3 e 4, lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione. In tale caso, si osservano le disposizioni che seguono:

a) il consiglio di amministrazione uscente delibera sulla presentazione della lista con il voto favorevole dei quattro quinti degli amministratori presenti;

b) la lista contiene un numero di candidati pari al doppio del numero dei componenti da eleggere;

2. La lista di cui al comma 1 è depositata e resa pubblica con le modalità previste dall'art. 147-ter, comma 1-bis, entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.

3. Ove sia presentata la lista di cui ai commi 1 e 2, si osservano le disposizioni che seguono:

a) qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla medesima lista è tratto, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati, il numero dei consiglieri spettanti secondo quanto precisato alla lett. b), con le seguenti modalità:

(i) l'assemblea procede a una ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;

(ii) i candidati, purché comunque confermati dall'assemblea, sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;

(iii) risulteranno eletti i candidati confermati dall'assemblea con esclusione di quelli che non siano stati confermati dall'assemblea o, in subordine e per quanto occorra, che abbiano ottenuto i minori suffragi;

(iv) in caso di parità tra candidati si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati o, in caso di ulteriore parità, in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi interessati sono stati elencati;

(v) qualora in sede di votazione individuale dei candidati della lista il numero di coloro i quali risultino confermati sia inferiore al numero di consiglieri riservato alla lista del consiglio di amministrazione uscente, i restanti sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge.

b) nel caso in cui la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione sono tratti dalla predetta lista nel limite della metà più uno del totale dei componenti secondo le seguenti modalità:

(i) qualora il totale dei voti raccolti dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, sia non superiore al 20% del totale dei voti espressi, fermo quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 3, le predette liste concorrono alla ripartizione dei posti in consiglio di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea e comunque per un ammontare complessivo non inferiore al 20% del totale dei componenti dello stesso organo. I restanti posti in consiglio di amministrazione sono attribuiti alla lista che ha riportato il maggior numero di voti, e i relativi candidati sono votati dall'assemblea con le modalità di cui alla lett.a);

(ii) qualora il totale dei voti raccolti in assemblea dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti, sia superiore al 20% del totale dei voti espressi, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione sono tratti dalla lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente nel limite della metà più uno del totale, e le altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, fermo quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 3, concorrono alla ripartizione dei restanti posti in consiglio di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea;

c) ove la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti l'unica ritualmente presentata, i consiglieri da eleggere sono tratti per intero dalla stessa qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria e risulteranno eletti i relativi componenti che, sulla base di votazione individuale per singolo candidato, siano confermati dall'assemblea. Qualora il numero di candidati così nominati sia inferiore a quello degli amministratori

da eleggere, i restanti sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge.

4. Qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente abbia concorso, in conformità al presente articolo, al riparto degli amministratori eletti risultando quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, lo statuto prevede che l'eventuale comitato endo-consiliare istituito in materia di controllo interno e gestione dei rischi sia nominato dal consiglio di amministrazione con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori eletti che non siano stati tratti dalla lista del consiglio di amministrazione uscente.

5. Nel caso in cui lo Statuto preveda la facoltà di cui al comma 1, l'emittente considera parti correlate agli effetti di cui all'articolo 2391-*bis* codice civile e della relativa disciplina di attuazione adottata dalla Consob anche tutti i soci titolari di partecipazioni pari o superiori all'0,50% del capitale, nonché le relative entità controllanti, controllate o soggette a comune controllo di questi ultimi».

## 12.0.2 (id. a 12.0.1)

MELCHIORRE

### Assorbito

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### «Articolo 12-*bis*.

1. Dopo l'art. 147-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 147-*ter*.1 - (*Lista del consiglio di amministrazione*) - 1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-*ter*, commi 1-*ter*, 3 e 4, lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione. In tale caso, si osservano le disposizioni che seguono:

a) il consiglio di amministrazione uscente delibera sulla presentazione della lista con il voto favorevole dei quattro quinti degli amministratori presenti;

b) la lista contiene un numero di candidati pari al doppio del numero dei componenti da eleggere;

2. La lista di cui al comma 1 è depositata e resa pubblica con le modalità previste dall'art. 147-*ter*, comma 1-*bis*, entro il quarantesimo giorno



precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.

3. Ove sia presentata la lista di cui ai commi 1 e 2, si osservano le disposizioni che seguono:

a) qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla medesima lista è tratto, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati, il numero dei consiglieri spettanti secondo quanto precisato alla lett. b), con le seguenti modalità:

(i) l'assemblea procede a una ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;

(ii) i candidati, purché comunque confermati dall'assemblea, sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;

(iii) risulteranno eletti i candidati confermati dall'assemblea con esclusione di quelli che non siano stati confermati dall'assemblea o, in subordine e per quanto occorra, che abbiano ottenuto i minori suffragi;

(iv) in caso di parità tra candidati si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati o, in caso di ulteriore parità, in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi interessati sono stati elencati;

(v) qualora in sede di votazione individuale dei candidati della lista il numero di coloro i quali risultino confermati sia inferiore al numero di consiglieri riservato alla lista del consiglio di amministrazione uscente, i restanti sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge.

b) nel caso in cui la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione sono tratti dalla predetta lista nel limite della metà più uno del totale dei componenti secondo le seguenti modalità:

(i) qualora il totale dei voti raccolti dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, sia non superiore al 20% del totale dei voti espressi, fermo quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 3, le predette liste concorrono alla ripartizione dei posti in consiglio di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea e comunque per un ammontare complessivo non inferiore al 20% del totale dei componenti dello stesso organo. I restanti posti in consiglio di amministrazione sono attribuiti alla lista che ha riportato il maggior numero di voti, e i relativi candidati sono votati dall'assemblea con le modalità di cui alla lett.a);

(ii) qualora il totale dei voti raccolti in assemblea dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti, sia superiore al 20% del totale dei voti espressi, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione sono tratti dalla lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente nel limite della metà più uno del totale, e le altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, fermo quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 3, concorrono alla ripartizione dei restanti posti in consiglio di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea;

c) ove la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti l'unica ritualmente presentata, i consiglieri da eleggere sono tratti per intero dalla stessa qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria e risulteranno eletti i relativi componenti che, sulla base di votazione individuale per singolo candidato, siano confermati dall'assemblea. Qualora il numero di candidati così nominati sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, i restanti sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge.

4. Qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente abbia concorso, in conformità al presente articolo, al riparto degli amministratori eletti risultando quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, lo statuto prevede che l'eventuale comitato endo-consiliare istituito in materia di controllo interno e gestione dei rischi sia nominato dal consiglio di amministrazione con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori eletti che non siano stati tratti dalla lista del consiglio di amministrazione uscente.

5. Nel caso in cui lo Statuto preveda la facoltà di cui al comma 1, l'emittente considera parti correlate agli effetti di cui all'articolo 2391-bis codice civile e della relativa disciplina di attuazione adottata dalla Consob anche tutti i soci titolari di partecipazioni pari o superiori all'0,50% del capitale, nonché le relative entità controllanti, controllate o soggette a comune controllo di questi ultimi».

---

### **12.0.100 (testo 2)/1**

TAJANI, LOSACCO

### **Respinto**

*All'emendamento 12.0.100 (testo 2), sopprimere il comma 1*

---

**12.0.100 (testo 2)/2**

TAJANI, LOSACCO

**Respinto**

*All'emendamento 12.0.100 (testo 2), al comma 1, capoverso Art. 147-ter.1, sopprimere il comma 1*

---

**12.0.100 (testo 2)/3**

TAJANI, LOSACCO

**Respinto**

*All'emendamento 12.0.100 (testo 2), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, capoverso Art. 147-ter.1:*

*1) sostituire il comma 1, con il seguente: « Fermo restando quanto previsto dall'articolo 147-ter.1, lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione, garantendo modalità che ne assicurino una formazione e una presentazione trasparente.»*

*2) sopprimere i commi 2, 3 e 4;*

*b) Sopprimere il comma 3*

---

**12.0.100 (testo 2)/4**

TURCO, CROATTI

**Respinto**

*All'emendamento 12.0.100 (testo 2), apportare le seguenti modificazioni:*

*1) al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente: «b-bis) almeno la metà dei candidati della lista sono scelti tra soggetti diversi da coloro che ricoprono il medesimo incarico presso il consiglio di amministrazione uscente e, in ogni caso, non possono essere inclusi nella lista candidati che abbiano ricoperto il medesimo incarico presso l'emittente per nove o più anni consecutivi o, comunque, per nove o più esercizi consecutivi.»;*

2) dopo il comma 1, inserire, il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 147-ter.1, comma 1, lettera b-bis), come introdotta dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il computo degli anni consecutivi o degli esercizi consecutivi si effettua a partire con la medesima decorrenza.»

**12.0.100 (testo 2)/5**

TURCO, CROATTI

**Respinto**

All'emendamento 12.0.100 (testo 2), al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere, in fine, la seguente: «b-bis) lo Statuto può prevedere almeno la metà dei candidati della lista siano scelti tra soggetti diversi da coloro che ricoprono il medesimo incarico presso il consiglio di amministrazione uscente e, in ogni caso, non possono essere inclusi nella lista candidati che abbiano ricoperto il medesimo incarico presso l'emittente per nove o più anni consecutivi o, comunque, per nove o più esercizi consecutivi.»

**12.0.100 (testo 2)/6**

TAJANI, LOSACCO

**Respinto**

All'emendamento 12.0.100 (testo 2), al comma 1, capoverso Art. 147-ter.1, sopprimere il comma 2

**12.0.100 (testo 2)/7**

TAJANI, LOSACCO

**Respinto**

All'emendamento 12.0.100 (testo 2), al comma 1, capoverso Art. 147-ter.1, sopprimere il comma 3

**12.0.100 (testo 2)/8**

TURCO, CROATTI

**Respinto**

*All'emendamento 12.0.100 (testo 2), comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) ove la lista non risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, lo Statuto può prevedere che la medesima lista sia in ogni caso esclusa dal riparto dei componenti da eleggere in deroga all'articolo 147-ter, comma 3.»*

---

**12.0.100 (testo 2)/9**

TURCO, CROATTI

**Respinto**

*All'emendamento 12.0.100 (testo 2), comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) ove la lista non risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, la medesima lista è in ogni caso esclusa dal riparto dei componenti da eleggere in deroga all'articolo 147-ter, comma 3, e alle eventuali ulteriori disposizioni statutarie applicabili;»*

---

**12.0.100 (testo 2)/10**

TURCO, CROATTI

**Respinto**

*All'emendamento 12.0.100 (testo 2), comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:*

*«c-bis) la remunerazione degli amministratori cui sono conferite specifiche attribuzioni ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, codice civile, che siano tratti dalla lista presentata dall'organo amministrativo uscente, non può, in ogni caso, essere superiore a dieci volte la retribuzione annua lorda media del personale dipendente della società.»*

---

**12.0.100 (testo 2)/11**

TAJANI, LOSACCO

**Respinto**

*All'emendamento 12.0.100 (testo 2), al comma 1, capoverso Art. 147-ter.1, sopprimere il comma 4*

---

**12.0.100 (testo 2)/12**

TURCO, CROATTI

**Respinto**

*All'emendamento 12.0.100 (testo 2), al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», dopo il comma 4, inserire, il seguente: «4-bis. Lo Statuto, previa sottoscrizione dei contratti collettivi dalle parti sociali, può prevedere la partecipazione di almeno un rappresentante dei lavoratori dipendenti nel consiglio di amministrazione, di comprovata professionalità e scelto tra esperti del settore.».*

---

**12.0.100 (testo 2)/13**

TURCO, CROATTI

**Respinto**

*All'emendamento 12.0.100 (testo 2), comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», dopo il comma 4, aggiungere, infine, il seguente:*

*«4-bis. Le decisioni concernenti le spese che la società deve sostenere in relazione alle attività di formazione della lista di cui al presente articolo sono rimesse all'esclusiva competenza del consiglio di amministrazione e non possono essere delegate. In ogni caso il consiglio di amministrazione uscente, ove presenti una propria lista, si astiene dal ricorrere a mezzi o risorse dell'emittente per promuovere la raccolta di consensi sulla lista presentata dal medesimo consiglio e, comunque, non può avvalersi della sollecitazione di deleghe di cui all'articolo 138. La violazione di tale dovere costituisce giusta causa di revoca ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2383 del codice civile e grave inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2392 del codice civile.».*

---

### **12.0.100 (testo 2)/14**

TURCO, CROATTI

#### **Respinto**

*All'emendamento 12.0.100 (testo 2), comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente: «4-bis. Sempre che lo statuto non disponga diversamente, la lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente, non può in ogni caso concorrere all'elezione dell'organo amministrativo e si considera come non presentata quando uno o più soci, purché singolarmente o congiuntamente titolari di una partecipazione pari o superiore al nove per cento del capitale, presentino una lista che contenga un numero di candidati pari al numero di consiglieri da eleggere.».*

### **12.0.100 (testo 2)/15**

TURCO, CROATTI

#### **Respinto**

*All'emendamento 12.0.100 (testo 2), comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo regolamento, la Consob individua altresì:*

a) le modalità per garantire il trasparente processo di formazione della lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente e la documentabilità del medesimo, nel rispetto del principio di adeguatezza, che tenga conto anche dell'eventuale politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti adottata in adesione;

b) le modalità di partecipazione del comitato nomine, composto in maggioranza da amministratori indipendenti, al processo di formazione della lista presentata dal consiglio di amministrazione.».

### **12.0.100 (testo 2)/16**

TURCO, CROATTI

#### **Respinto**

*All'emendamento 12.0.100 (testo 2), dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. All'articolo 148-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Fermo restando quanto già previsto dal*

Regolamento Consob di cui al comma 1, i componenti degli organi di amministrazione delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, non possono, in ogni caso, ricoprire più di tre incarichi contemporaneamente in società quotate o in società di più rilevanti dimensioni. Con riferimento ai componenti degli organi di controllo, i medesimi non possono ricoprire più di tre incarichi contemporaneamente e non può essere superato il limite dei tre mandati."»

---

**12.0.100 (testo 2)/17**

TAJANI, LOSACCO

**Respinto**

*All'emendamento 12.0.100 (testo 2), sopprimere il comma 3*

---

**12.0.100/18**

GARAVAGLIA, BORGHESI, MURELLI

**Ritirato**

*al comma 1, capoverso articolo 147-ter.1, sopprimere il comma 5.*

---

**12.0.100/19**

TURCO, CROATTI

**Ritirato**

*All'emendamento 12.0.100, al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente: «5-bis. Lo Statuto, previa sottoscrizione dei contratti collettivi dalle parti sociali, può prevedere la partecipazione di almeno un rappresentante dei lavoratori dipendenti nel consiglio di amministrazione, di comprovata professionalità e scelto tra esperti del settore.».*



**12.0.100/20**

TURCO, CROATTI

**Ritirato**

*All'emendamento 12.0.100, comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:*

«5-bis. Le decisioni concernenti le spese che la società deve sostenere in relazione alle attività di formazione della lista di cui al presente articolo sono rimesse all'esclusiva competenza del consiglio di amministrazione e non possono essere delegate. In ogni caso il consiglio di amministrazione uscente, ove presenti una propria lista, si astiene dal ricorrere a mezzi o risorse dell'emittente per promuovere la raccolta di consensi sulla lista presentata dal medesimo consiglio e, comunque, non può avvalersi della sollecitazione di deleghe di cui all'articolo 138. La violazione di tale dovere costituisce giusta causa di revoca ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2383 del codice civile e grave inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2392 del codice civile.».

**12.0.100/21**

TURCO, CROATTI

**Ritirato**

*All'emendamento 12.0.100, comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente: «5-bis. Sempre che lo statuto non disponga diversamente, la lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente, non può in ogni caso concorrere all'elezione dell'organo amministrativo e si considera come non presentata quando uno o più soci, purché singolarmente o congiuntamente titolari di una partecipazione pari o superiore al nove per cento del capitale, presentino una lista che contenga un numero di candidati pari al numero di consiglieri da eleggere.».*

**12.0.100/22**

TAJANI, LOSACCO

**Ritirato**

*All'emendamento 12.0.100, sopprimere il comma 2*

---

**12.0.100/23**

TAJANI, LOSACCO

**Ritirato**

*All'emendamento 12.0.100, sopprimere il comma 3*

---

**12.0.100/24**

TURCO, CROATTI

**Ritirato**

*All'emendamento 12.0.100, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo regolamento, la Consob individua altresì:*

a) le modalità per garantire il trasparente processo di formazione della lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente e la documentabilità del medesimo, nel rispetto del principio di adeguatezza, che tenga conto anche dell'eventuale politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti adottata in adesione;

b) le modalità di partecipazione del comitato nomine, composto in maggioranza da amministratori indipendenti, al processo di formazione della lista presentata dal consiglio di amministrazione.».

---

**12.0.100/25**

TURCO, CROATTI

**Ritirato**

*All'emendamento 12.0.100, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 148-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono

aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Fermo restando quanto già previsto dal Regolamento Consob di cui al comma 1, i componenti degli organi di amministrazione delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, non possono, in ogni caso, ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente in società quotate o in società di più rilevanti dimensioni. Con riferimento ai componenti degli organi di controllo, i medesimi non possono ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e non può essere superato il limite dei tre mandati."»

### 12.0.100/26

TAJANI, LOSACCO

#### Ritirato

*All'emendamento 12.0.100, sopprimere il comma 4*

### 12.0.100 (testo 3)

I RELATORI

#### Accolto

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

#### «ART. 12-bis

1. Dopo l'art. 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 147-ter.1- (Lista del consiglio di amministrazione)

1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter, 3 e 4, lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione. In tale caso:

a) il consiglio di amministrazione uscente delibera sulla presentazione della lista con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti;

b) la lista contiene un numero di candidati pari al numero dei componenti da eleggere maggiorato di un terzo.

2. La lista di cui al comma 1 è depositata e resa pubblica con le modalità previste dall'art. 147-ter, comma 1-bis, entro il quarantesimo giorno

precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.

3. Ove sia presentata la lista di cui ai commi 1 e 2:

a) qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla medesima lista è tratto, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati, il numero dei consiglieri spettanti secondo quanto precisato alla lett. b), con le seguenti modalità:

1) l'assemblea procede a una ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;

2) i candidati sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;

3) risulteranno eletti i candidati che abbiano ottenuto i maggiori suffragi, in ragione dei posti da assegnare;

4) in caso di parità tra candidati si procede in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi sono elencati nella lista;

b) nel caso in cui la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze sono tratti dalle altre liste secondo le seguenti modalità:

1) qualora il totale dei voti raccolti dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, sia non superiore al 20% del totale dei voti espressi, le predette liste concorrono alla ripartizione dei posti in consiglio di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea e comunque per un ammontare complessivo non inferiore al 20% del totale dei componenti dello stesso organo. I restanti posti in consiglio di amministrazione sono attribuiti alla lista che ha riportato il maggior numero di voti, e i relativi candidati sono votati dall'assemblea con le modalità di cui alla lett. a).

2) qualora il totale dei voti raccolti in assemblea dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti, sia superiore al 20% del totale dei voti espressi, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza che hanno conseguito una percentuale di voti non inferiore al 3 per cento. Ai fini del computo del riparto dei consiglieri spettanti ai sensi del primo periodo, i voti delle liste che hanno conseguito una percentuale di voti inferiore al 3 per cento sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza che hanno superato detta soglia.

c) ove la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti l'unica ritualmente presentata, i consiglieri da eleggere sono tratti per intero dalla stessa.

4. Qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente abbia concorso, in conformità al presente articolo, al riparto degli amministratori eletti risultando quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, lo statuto prevede che l'eventuale comitato endo-consiliare istituito in materia di controllo interno e gestione dei rischi sia nominato dal consiglio di amministrazione e presieduto da un amministratore indipendente individuato fra gli amministratori eletti che non siano stati tratti dalla lista del consiglio di amministrazione uscente ».

2. La Consob stabilisce con proprio regolamento disposizioni attuative delle disposizioni di cui all'art. 147-*ter*.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Gli emittenti provvedono all'adeguamento degli statuti in maniera da consentire la applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo a decorrere dalla prima assemblea convocata per una data successiva al 1° gennaio 2025.»

## Art. 13

### 13.1

TURCO, CROATTI

#### Respinto

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### "Art. 13

*(Disposizioni in materia di voto maggiorato)*

1. All'articolo 2351 del codice civile, il quarto comma è sostituito dal seguente: «Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di cinque voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a quarantotto mesi a decorrere dalla data di annotazione nel libro sociale o di iscrizione nel registro delle imprese. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici di cui all'articolo 2449.».

2. Le modalità attuative del presente articolo sono disciplinate con regolamento della Consob, assicurando il coordinamento con l'articolo 127-*quinquies* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58."

### 13.2

TAJANI, LOSACCO

#### Respinto

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *prima del comma 1, premettere il seguente:* "01. All'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Lo statuto può prevedere che il numero massimo di voti sia definito anche in rapporto al capitale sociale.»";

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:* "1-bis. All'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo statuto può altresì prevedere limiti alla cessione delle azioni con diritto di

voto plurimo e che il suddetto diritto possa decadere decorso un determinato periodo di tempo.»".

### **13.3**

SIRONI, TURCO, CROATTI

#### **Respinto**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso i diritti di voto potenziati non possono essere utilizzati per bloccare l'adozione di decisioni da parte dell'assemblea generale degli azionisti volte a prevenire, ridurre o eliminare gli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente connessi alle attività della società.»".*

### **13.4**

TURCO, CROATTI

#### **Respinto**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici di cui all'articolo 2449.»".*

### **13.5**

TURCO, CROATTI

#### **Respinto**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente comma: «1-bis. Resta ferma l'applicabilità dell'articolo 127-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».*

### 13.6

PATUANELLI, TURCO, CROATTI

#### Respinto

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, anche se lo statuto non lo prevede, sono attribuiti due voti per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi. Lo statuto può, tuttavia, escludere l'applicazione del precedente periodo.

1-ter. Non si applicano gli obblighi dettati dall'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 qualora il superamento delle soglie ivi previste consegua alla maggioranza del voto di cui al comma 1-bis.

1-quater. La Consob stabilisce con proprio regolamento disposizioni attuative dei commi 1-bis e 1-ter entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione.»

### 13.7

TAJANI, LOSACCO

#### Respinto

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 106, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora il superamento della partecipazione di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter, e 3, lettera b), avvenga anche tramite l'acquisto di azioni a voto plurimo, l'offerta è promossa a un prezzo non inferiore a quello più elevato pagato dall'offerente e da persone che agiscono di concerto con il medesimo, nei dodici mesi anteriori alla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, per acquisti di azioni a voto plurimo.»".*

### 13.8 (testo 2)

GELMETTI, MELCHIORRE, TUBETTI, MAFFONI, ZEDDA, CASTELLI

#### Accolto



Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

**"Art. 13-bis**

*(Disposizioni in materia di voto maggiorato)*

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 106 dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:  
<<5-bis. L'obbligo di offerta non sussiste se le soglie sono superate per effetto della maggiorazione dei diritti di voto conseguente ad un'operazione di fusione, trasformazione transfrontaliera o scissione proporzionale realizzata ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, laddove in ciascuno dei suddetti casi non vi sia una modifica del rapporto di controllo, diretto od indiretto, sulla società risultante da dette operazioni.>>;

b) L'articolo 127-*quinquies* è sostituito dal seguente:

«Art. 127-*quinquies*. (*Maggiorazione del voto*)

1. Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.

1-bis. Gli statuti possono altresì disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo di cui al comma 1, in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'elenco previsto dal comma 2, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Per gli azionisti che hanno maturato la maggiorazione di cui al comma 1 e che sono iscritti nell'elenco previsto dal comma 2 alla data dell'iscrizione della delibera assembleare che modifica lo statuto ai sensi del presente comma, il periodo di maturazione ulteriore inizia a decorrere da questa data.

1-ter. Gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato di cui al comma 1 o al comma 1-bis.

2. Gli statuti stabiliscono le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato previsto dai commi 1 e 1-bis e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione II. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.

3. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che

detengono azioni a voto maggiorato previsto dai commi 1 e 1-*bis* in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato:

a) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;

b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile.

4. Il progetto di fusione o di scissione di una società il cui statuto prevede la maggiorazione del voto di cui ai commi 1 e 1-*bis* può prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato. Tale previsione trova applicazione anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19. Lo statuto può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

5. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dai commi 1 e 1-*bis* non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.

6. La maggiorazione del voto ai sensi del comma 1 non attribuisce il diritto di recesso, mentre la maggiorazione del voto ai sensi del comma 1-*bis* attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

7. Qualora la deliberazione di modifica dello statuto di cui al comma 6 sia adottata nel corso del procedimento di quotazione in un mercato regolamentato delle azioni di una società non risultante da una fusione che coinvolga una società con azioni quotate, la relativa clausola può prevedere che ai fini del possesso continuativo previsto dai commi 1 e 1-*bis* sia computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.

8. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.».

8 bis Nei casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, o ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218, ove la società risultante da dette operazioni sia una società con azioni quotate o in corso di quotazione, lo statuto può prevedere che, ai fini del computo del periodo continuativo previsto al comma 1, rilevi anche il periodo di titolarità ininterrotta prima dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2 di azioni con diritto di voto

della società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione comprovato dall'attestazione rilasciata da un intermediario autorizzato ovvero con altri mezzi idonei ai sensi dell'ordinamento dello Stato che disciplina la società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione.

*Conseguentemente*, alla rubrica dopo le parole «Disposizioni in materia di voto plurimo» sono aggiunte le seguenti: «e voto maggiorato».

### 13.9 (testo 2)

MURELLI, BORGHESI, GARAVAGLIA

#### Accolto

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

#### **"Art. 13-bis**

*(Disposizioni in materia di voto maggiorato)*

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 106 dopo il comma 5 è inserito il seguente comma: <<5-bis. L'obbligo di offerta non sussiste se le soglie sono superate per effetto della maggiorazione dei diritti di voto conseguente ad un'operazione di fusione, trasformazione transfrontaliera o scissione proporzionale realizzata ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, laddove in ciascuno dei suddetti casi non vi sia una modifica del rapporto di controllo, diretto od indiretto, sulla società risultante da dette operazioni.>>;

b) L'articolo 127-*quinquies* è sostituito dal seguente:

«Art. 127-*quinquies*. (*Maggiorazione del voto*)

1. Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.

1-*bis*. Gli statuti possono altresì disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo di cui al comma 1, in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'elenco previsto dal comma 2, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Per gli azionisti che hanno maturato la maggiorazione di cui al comma 1 e che sono iscritti nell'elenco previsto dal comma 2 alla data dell'iscrizione della delibera assembleare che modifica lo

statuto ai sensi del presente comma, il periodo di maturazione ulteriore inizia a decorrere da questa data.

1-*ter*. Gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato di cui al comma 1 o al comma 1-*bis*.

2. Gli statuti stabiliscono le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato previsto dai commi 1 e 1-*bis* e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione II. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.

3. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato previsto dai commi 1 e 1-*bis* in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato:

a) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;

b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile.

4. Il progetto di fusione o di scissione di una società il cui statuto prevede la maggiorazione del voto di cui ai commi 1 e 1-*bis* può prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato. Tale previsione trova applicazione anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19. Lo statuto può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

5. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dai commi 1 e 1-*bis* non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.

6. La maggiorazione del voto ai sensi del comma 1 non attribuisce il diritto di recesso, mentre la maggiorazione del voto ai sensi del comma 1-*bis* attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

7. Qualora la deliberazione di modifica dello statuto di cui al comma 6 sia adottata nel corso del procedimento di quotazione in un mercato regolamentato delle azioni di una società non risultante da una fusione che coinvol-

ga una società con azioni quotate, la relativa clausola può prevedere che ai fini del possesso continuativo previsto dai commi 1 e 1-bis sia computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.

8. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.».

8 bis Nei casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, o ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218, ove la società risultante da dette operazioni sia una società con azioni quotate o in corso di quotazione, lo statuto può prevedere che, ai fini del computo del periodo continuativo previsto al comma 1, rilevi anche il periodo di titolarità ininterrotta prima dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2 di azioni con diritto di voto della società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione comprovato dall'attestazione rilasciata da un intermediario autorizzato ovvero con altri mezzi idonei ai sensi dell'ordinamento dello Stato che disciplina la società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione.

*Conseguentemente*, alla rubrica dopo le parole «Disposizioni in materia di voto plurimo» sono aggiunte le seguenti: «e voto maggiorato».

### **13.10 (testo 2)**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

#### **Ritirato**

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

#### **"Art. 13-bis**

*(Disposizioni in materia di voto maggiorato)*

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 106 dopo il comma 5 è inserito il seguente comma: «<5-bis. L'obbligo di offerta non sussiste se le soglie sono superate per effetto della maggiorazione dei diritti di voto conseguente ad un'operazione di fusione, trasformazione transfrontaliera o scissione proporzionale realizzata ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, laddove in ciascuno dei suddetti casi non vi sia una modifica del rapporto di controllo, diretto od indiretto, sulla società risultante da dette operazioni.>>;

b) L'articolo 127-*quinquies* è sostituito dal seguente:

«Art. 127-*quinquies*. (*Maggiorazione del voto*)

1. Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.

1-*bis*. Gli statuti possono altresì disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo di cui al comma 1, in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'elenco previsto dal comma 2, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Per gli azionisti che hanno maturato la maggiorazione di cui al comma 1 e che sono iscritti nell'elenco previsto dal comma 2 alla data dell'iscrizione della delibera assembleare che modifica lo statuto ai sensi del presente comma, il periodo di maturazione ulteriore inizia a decorrere da questa data.

1-*ter*. Gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato di cui al comma 1 o al comma 1-*bis*.

2. Gli statuti stabiliscono le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato previsto dai commi 1 e 1-*bis* e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione II. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.

3. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato previsto dai commi 1 e 1-*bis* in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato:

a) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;

b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile.

4. Il progetto di fusione o di scissione di una società il cui statuto prevede la maggiorazione del voto di cui ai commi 1 e 1-*bis* può prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato. Tale previsione trova applicazione anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione

transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19. Lo statuto può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

5. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dai commi 1 e 1-*bis* non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.

6. La maggiorazione del voto ai sensi del comma 1 non attribuisce il diritto di recesso, mentre la maggiorazione del voto ai sensi del comma 1-*bis* attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

7. Qualora la deliberazione di modifica dello statuto di cui al comma 6 sia adottata nel corso del procedimento di quotazione in un mercato regolamentato delle azioni di una società non risultante da una fusione che coinvolga una società con azioni quotate, la relativa clausola può prevedere che ai fini del possesso continuativo previsto dai commi 1 e 1-*bis* sia computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.

8. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.».

8 bis Nei casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, o ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218, ove la società risultante da dette operazioni sia una società con azioni quotate o in corso di quotazione, lo statuto può prevedere che, ai fini del computo del periodo continuativo previsto al comma 1, rilevi anche il periodo di titolarità ininterrotta prima dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2 di azioni con diritto di voto della società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione comprovato dall'attestazione rilasciata da un intermediario autorizzato ovvero con altri mezzi idonei ai sensi dell'ordinamento dello Stato che disciplina la società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione.

*Conseguentemente*, alla rubrica dopo le parole «Disposizioni in materia di voto plurimo» sono aggiunte le seguenti: «e voto maggiorato».

### 13.11

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

#### Respinto

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo statuto può altresì prevedere che, qualora l'assemblea non deliberi diversamente, il diritto di voto plurimo possa decadere decorso un determinato periodo di tempo.».*

### 13.0.1 (testo 2)

SCURRIA, MELCHIORRE, TUBETTI, MAFFONI, ZEDDA, CASTELLI

#### Accolto

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

#### **"Art. 13-bis**

*(Disposizioni in materia di voto maggiorato)*

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 106 dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:  
«5-bis. L'obbligo di offerta non sussiste se le soglie sono superate per effetto della maggiorazione dei diritti di voto conseguente ad un'operazione di fusione, trasformazione transfrontaliera o scissione proporzionale realizzata ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, laddove in ciascuno dei suddetti casi non vi sia una modifica del rapporto di controllo, diretto od indiretto, sulla società risultante da dette operazioni.»;

b) L'articolo 127-*quinquies* è sostituito dal seguente:

«Art. 127-*quinquies*. (*Maggiorazione del voto*)

1. Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.

*1-bis*. Gli statuti possono altresì disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo di cui al comma 1, in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'elenco previsto dal comma 2, fino a un massimo



complessivo di dieci voti per azione. Per gli azionisti che hanno maturato la maggiorazione di cui al comma 1 e che sono iscritti nell'elenco previsto dal comma 2 alla data dell'iscrizione della delibera assembleare che modifica lo statuto ai sensi del presente comma, il periodo di maturazione ulteriore inizia a decorrere da questa data.

1-*ter*. Gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato di cui al comma 1 o al comma 1-*bis*.

2. Gli statuti stabiliscono le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato previsto dai commi 1 e 1-*bis* e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione II. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.

3. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato previsto dai commi 1 e 1-*bis* in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato:

a) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;

b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile.

4. Il progetto di fusione o di scissione di una società il cui statuto prevede la maggiorazione del voto di cui ai commi 1 e 1-*bis* può prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato. Tale previsione trova applicazione anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19. Lo statuto può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

5. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dai commi 1 e 1-*bis* non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.

6. La maggiorazione del voto ai sensi del comma 1 non attribuisce il diritto di recesso, mentre la maggiorazione del voto ai sensi del comma 1-*bis* attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

7. Qualora la deliberazione di modifica dello statuto di cui al comma 6 sia adottata nel corso del procedimento di quotazione in un mercato regolamentato delle azioni di una società non risultante da una fusione che coinvolga una società con azioni quotate, la relativa clausola può prevedere che ai fini del possesso continuativo previsto dai commi 1 e 1-bis sia computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.

8. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.».

8 bis Nei casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, o ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218, ove la società risultante da dette operazioni sia una società con azioni quotate o in corso di quotazione, lo statuto può prevedere che, ai fini del computo del periodo continuativo previsto al comma 1, rilevi anche il periodo di titolarità ininterrotta prima dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2 di azioni con diritto di voto della società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione comprovato dall'attestazione rilasciata da un intermediario autorizzato ovvero con altri mezzi idonei ai sensi dell'ordinamento dello Stato che disciplina la società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione.

*Conseguentemente*, alla rubrica dopo le parole «Disposizioni in materia di voto plurimo» sono aggiunte le seguenti: «e voto maggiorato».

### **13.0.2 (testo 2)**

GARAVAGLIA, BORGHESI, MURELLI

#### **Accolto**

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

#### **"Art. 13-bis**

*(Disposizioni in materia di voto maggiorato)*

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 106 dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:  
«5-bis. L'obbligo di offerta non sussiste se le soglie sono superate per effetto della maggiorazione dei diritti di voto conseguente ad un'operazione di fusione, trasformazione transfrontaliera o scissione proporzionale realizzata

ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, laddove in ciascuno dei suddetti casi non vi sia una modifica del rapporto di controllo, diretto od indiretto, sulla società risultante da dette operazioni.>>;

b) L'articolo 127-*quinquies* è sostituito dal seguente:

«Art. 127-*quinquies*. (*Maggiorazione del voto*)

1. Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.

1-*bis*. Gli statuti possono altresì disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo di cui al comma 1, in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'elenco previsto dal comma 2, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Per gli azionisti che hanno maturato la maggiorazione di cui al comma 1 e che sono iscritti nell'elenco previsto dal comma 2 alla data dell'iscrizione della delibera assembleare che modifica lo statuto ai sensi del presente comma, il periodo di maturazione ulteriore inizia a decorrere da questa data.

1-*ter*. Gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato di cui al comma 1 o al comma 1-*bis*.

2. Gli statuti stabiliscono le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato previsto dai commi 1 e 1-*bis* e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione II. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.

3. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato previsto dai commi 1 e 1-*bis* in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato:

a) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;

b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile.

4. Il progetto di fusione o di scissione di una società il cui statuto prevede la maggiorazione del voto di cui ai commi 1 e 1-*bis* può prevedere

che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato. Tale previsione trova applicazione anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19. Lo statuto può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

5. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dai commi 1 e 1-*bis* non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.

6. La maggiorazione del voto ai sensi del comma 1 non attribuisce il diritto di recesso, mentre la maggiorazione del voto ai sensi del comma 1-*bis* attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

7. Qualora la deliberazione di modifica dello statuto di cui al comma 6 sia adottata nel corso del procedimento di quotazione in un mercato regolamentato delle azioni di una società non risultante da una fusione che coinvolga una società con azioni quotate, la relativa clausola può prevedere che ai fini del possesso continuativo previsto dai commi 1 e 1-*bis* sia computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.

8. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.».

8 bis Nei casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, o ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218, ove la società risultante da dette operazioni sia una società con azioni quotate o in corso di quotazione, lo statuto può prevedere che, ai fini del computo del periodo continuativo previsto al comma 1, rilevi anche il periodo di titolarità ininterrotta prima dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2 di azioni con diritto di voto della società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione comprovato dall'attestazione rilasciata da un intermediario autorizzato ovvero con altri mezzi idonei ai sensi dell'ordinamento dello Stato che disciplina la società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione.

*Conseguentemente*, alla rubrica dopo le parole «Disposizioni in materia di voto plurimo» sono aggiunte le seguenti: «e voto maggiorato».

### 13.0.3

TURCO, PATUANELLI, CROATTI

#### Assorbito

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis**

*(Disposizioni in materia di presentazione di liste di candidati da parte dei consigli di amministrazione uscenti delle società quotate)*

1. Dopo l'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

#### **"Art. 147-ter.1**

*(Lista del consiglio di amministrazione).*

1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter, 3 e 4, se lo statuto lo prevede, per l'elezione del consiglio di amministrazione può essere presentata una lista di candidati anche dal consiglio di amministrazione uscente. In tale caso si osservano le seguenti disposizioni:

a) la lista deve contenere un numero di candidati pari o superiore al numero massimo dei componenti da eleggere;

b) almeno la metà dei candidati della lista sono scelti tra soggetti diversi da coloro che ricoprono il medesimo incarico presso il consiglio di amministrazione uscente e, in ogni caso, non possono essere inclusi nella lista candidati che abbiano ricoperto il medesimo incarico presso l'emittente per sei o più anni consecutivi o, comunque, per sei o più esercizi consecutivi;

c) in deroga all'articolo 147-ter, comma 1-bis, la lista deve essere depositata e resa pubblica entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea;

d) ove la lista non risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, la medesima lista è in ogni caso esclusa dal riparto dei componenti da eleggere in deroga all'articolo 147-ter, comma 3, e alle eventuali ulteriori disposizioni statutarie applicabili;

e) ove la lista risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla stessa sono tratti i componenti da eleggere con le seguenti modalità:

1) l'assemblea procede a una ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;

2) i candidati, purché comunque confermati dall'assemblea, sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;

3) risultano eletti i candidati confermati dall'assemblea con esclusione di quelli che non siano stati confermati dall'assemblea o, in subordine e per quanto occorra, che abbiano ottenuto i minori suffragi nel numero necessario ad assicurare l'elezione dei componenti tratti dalla lista o dalle liste di minoranza eventualmente presentate in conformità all'articolo 147-ter, comma 3;

4) in caso di parità tra candidati, e sempre che ciò sia necessario per assicurare l'elezione dei candidati tratti dalla lista o dalle liste di minoranza, si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati o, in caso di ulteriore parità, in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi interessati sono stati elencati;

5) qualora in sede di votazione individuale dei candidati della lista, il numero di coloro i quali risulti confermato sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere i restanti amministratori sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge;

f) ove la lista risulti l'unica ritualmente presentata, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria e risultano eletti i relativi componenti che, sulla base di votazione individuale per singolo candidato, risultano confermati dall'assemblea. Qualora il numero di candidati così nominati sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, i restanti sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge;

g) la remunerazione degli amministratori cui sono conferite specifiche attribuzioni ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, codice civile, che siano tratti dalla lista presentata dall'organo amministrativo uscente, non può, in ogni caso, essere superiore a dieci volte la retribuzione annua lorda media del personale dipendente della società.

2. Se in esito all'applicazione dei criteri di cui al comma 1, secondo periodo, lettere d) ed e), non risulta eletto il numero minimo di amministratori necessario ad assicurare il rispetto di quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter e 4, ovvero il rispetto di eventuali ulteriori requisiti statutari, si procede nei termini che seguono:

a) coloro tra gli eletti della lista che in sede di votazione individuale abbiano ricevuto meno suffragi e che risultino privi dei requisiti di cui all'articolo 147-ter, commi 1-ter e 4, ovvero degli eventuali ulteriori requisiti statutari, sono sostituiti con i candidati tratti dalla medesima lista aventi i requisiti richiesti e risultati non eletti, che abbiano ricevuto più voti;

b) nel caso di parità tra i candidati eletti privi dei requisiti di cui all'articolo 147-ter, commi 1-ter e 4, ovvero degli eventuali ulteriori requisiti statutari, e non eletti muniti dei medesimi requisiti si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati e, in caso di ulteriore parità, trova applicazione agli

uni o agli altri, a seconda delle circostanze, il criterio di sostituzione rappresentato dal numero progressivo più alto;

c) qualora anche applicando i criteri di sostituzione di cui alle lettere a) e b) non siano individuati idonei sostituti, l'assemblea delibera a maggioranza di legge. In tale ipotesi, sempre che siano state presentate e votate più liste, le sostituzioni sono effettuate una dopo l'altra a partire dalle liste via via più votate e dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più alto.

3. Nel caso in cui lo statuto preveda la facoltà di presentazione di una lista da parte del consiglio di amministrazione uscente ai sensi del presente articolo, l'emittente interessato considera parti correlate di cui all'articolo 2391-*bis* del codice civile e alla relativa disciplina di attuazione adottata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) anche tutti i soci titolari di partecipazioni pari o superiori allo 0,50 per cento del capitale.

4. Le decisioni concernenti le spese che la società deve sostenere in relazione alle attività di formazione della lista di cui al presente articolo sono rimesse all'esclusiva competenza del consiglio di amministrazione e non possono essere delegate. In ogni caso il consiglio di amministrazione uscente, ove presenti una propria lista, si astiene dal ricorrere a mezzi o risorse dell'emittente per promuovere la raccolta di consensi sulla lista presentata dal medesimo consiglio e, comunque, non può avvalersi della sollecitazione di deleghe di cui all'articolo 138. La violazione di tale dovere costituisce giusta causa di revoca ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2383 del codice civile e grave inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2392 del codice civile."

5. Sempre che lo statuto non disponga diversamente, la lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente, non può in ogni caso concorrere all'elezione dell'organo amministrativo e si considera come non presentata quando uno o più soci, purché singolarmente o congiuntamente titolari di una partecipazione pari o superiore al nove per cento del capitale, presentino una lista che contenga un numero di candidati pari al numero di consiglieri da eleggere.»

### 13.0.4

TURCO, CROATTI, PATUANELLI

#### Assorbito

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis**

*(Disposizioni in materia di presentazione di liste di candidati da parte dei consigli di amministrazione uscenti delle società quotate)*

1. Dopo l'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

#### **"Art. 147-ter.1**

*(Lista del consiglio di amministrazione).*

1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter, 3 e 4, se lo statuto lo prevede, per l'elezione del consiglio di amministrazione può essere presentata una lista di candidati anche dal consiglio di amministrazione uscente. In tale caso si osservano le seguenti disposizioni:

a) la lista deve contenere un numero di candidati pari o superiore al numero massimo dei componenti da eleggere;

b) almeno la metà dei candidati della lista sono scelti tra soggetti diversi da coloro che ricoprono il medesimo incarico presso il consiglio di amministrazione uscente e, in ogni caso, non possono essere inclusi nella lista candidati che abbiano ricoperto il medesimo incarico presso l'emittente per sei o più anni consecutivi o, comunque, per sei o più esercizi consecutivi;

c) in deroga all'articolo 147-ter, comma 1-bis, la lista deve essere depositata e resa pubblica entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea;

d) ove la lista non risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, la medesima lista è in ogni caso esclusa dal riparto dei componenti da eleggere in deroga all'articolo 147-ter, comma 3, e alle eventuali ulteriori disposizioni statutarie applicabili;

e) ove la lista risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla stessa sono tratti i componenti da eleggere con le seguenti modalità:

1) l'assemblea procede a una ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;



2) i candidati, purché comunque confermati dall'assemblea, sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;

3) risultano eletti i candidati confermati dall'assemblea con esclusione di quelli che non siano stati confermati dall'assemblea o, in subordine e per quanto occorra, che abbiano ottenuto i minori suffragi nel numero necessario ad assicurare l'elezione dei componenti tratti dalla lista o dalle liste di minoranza eventualmente presentate in conformità all'articolo 147-ter, comma 3;

4) in caso di parità tra candidati, e sempre che ciò sia necessario per assicurare l'elezione dei candidati tratti dalla lista o dalle liste di minoranza, si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati o, in caso di ulteriore parità, in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi interessati sono stati elencati;

5) qualora in sede di votazione individuale dei candidati della lista, il numero di coloro i quali risulti confermato sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere i restanti amministratori sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge;

f) ove la lista risulti l'unica ritualmente presentata, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria e risultano eletti i relativi componenti che, sulla base di votazione individuale per singolo candidato, risultano confermati dall'assemblea. Qualora il numero di candidati così nominati sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, i restanti sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge.

2. Se in esito all'applicazione dei criteri di cui al comma 1, secondo periodo, lettere d) ed e), non risulta eletto il numero minimo di amministratori necessario ad assicurare il rispetto di quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter e 4, ovvero il rispetto di eventuali ulteriori requisiti statutari, si procede nei termini che seguono:

a) coloro tra gli eletti della lista che in sede di votazione individuale abbiano ricevuto meno suffragi e che risultino privi dei requisiti di cui all'articolo 147-ter, commi 1-ter e 4, ovvero degli eventuali ulteriori requisiti statutari, sono sostituiti con i candidati tratti dalla medesima lista aventi i requisiti richiesti e risultati non eletti, che abbiano ricevuto più voti;

b) nel caso di parità tra i candidati eletti privi dei requisiti di cui all'articolo 147-ter, commi 1-ter e 4, ovvero degli eventuali ulteriori requisiti statutari, e non eletti muniti dei medesimi requisiti si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati e, in caso di ulteriore parità, trova applicazione agli uni o agli altri, a seconda delle circostanze, il criterio di sostituzione rappresentato dal numero progressivo più alto;

c) qualora anche applicando i criteri di sostituzione di cui alle lettere a) e b) non siano individuati idonei sostituti, l'assemblea delibera a maggioranza di legge. In tale ipotesi, sempre che siano state presentate e votate più

liste, le sostituzioni sono effettuate una dopo l'altra a partire dalle liste via via più votate e dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più alto.

3. Nel caso in cui lo statuto preveda la facoltà di presentazione di una lista da parte del consiglio di amministrazione uscente ai sensi del presente articolo, l'emittente interessato considera parti correlate di cui all'articolo 2391-*bis* del codice civile e alla relativa disciplina di attuazione adottata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) anche tutti i soci titolari di partecipazioni pari o superiori allo 0,50 per cento del capitale.

4. Le decisioni concernenti le spese che la società deve sostenere in relazione alle attività di formazione della lista di cui al presente articolo sono rimesse all'esclusiva competenza del consiglio di amministrazione e non possono essere delegate. In ogni caso il consiglio di amministrazione uscente, ove presenti una propria lista, si astiene dal ricorrere a mezzi o risorse dell'emittente per promuovere la raccolta di consensi sulla lista presentata dal medesimo consiglio e, comunque, non può avvalersi della sollecitazione di deleghe di cui all'articolo 138. La violazione di tale dovere costituisce giusta causa di revoca ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2383 del codice civile e grave inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2392 del codice civile."

5. Sempre che lo statuto non disponga diversamente, la lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente, non può in ogni caso concorrere all'elezione dell'organo amministrativo e si considera come non presentata quando uno o più soci, purché singolarmente o congiuntamente titolari di una partecipazione pari o superiore al nove per cento del capitale, presentino una lista che contenga un numero di candidati pari al numero di consiglieri da eleggere. »

---

### 13.0.5

TURCO, CROATTI

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 13-bis**

*(Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto totalitaria)*

1. All'articolo 106, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera e), è inserita la seguente: «*e-bis*) operazioni di aumento di capitale da liberarsi mediante conferimento in natura;»."

---

## Art. 15

### 15.1 (id. a 15.2)

LOTITO

#### Respinto

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente: "1) al comma 6, dopo le parole «da quello degli altri comparti» sono inserite le seguenti «; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo comparto o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori della società o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Sul patrimonio della Sicav o Sicaf non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi.»;*

b) *dopo la lettera d), inserire la seguente: "d-bis) il comma 4, primo periodo dell'articolo 36 è sostituito dal seguente: «4. Ciascun comparto di un fondo comune di investimento costituisce a ogni effetto degli Oicr. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio (incluso qualsiasi altro comparto di uno stesso fondo) gestito dalla medesima società; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo fondo (o su un suo singolo comparto) o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo ovvero del suo singolo comparto. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi; del pari, sul patrimonio della società di gestione del risparmio non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti e dei relativi comparti.»*

c) *al comma 1, lettera f), dopo le parole: "all'articolo 57", aggiungere le seguenti: «comma 6-bis, al terzo periodo, dopo le parole "SGR o enti", inserire le seguenti "società o associazioni professionali" e»;*

d) *dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. Le modifiche apportate agli articoli 35-bis comma 6, e 36 comma 4, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, di cui alle precedenti lettere b), numero 1) e d-bis) del*

comma 1, devono intendersi aventi natura interpretativa dei testi vigenti anteriormente alle modifiche. Con decreto di natura regolamentare emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, vengono definite le modifiche necessarie per assicurare che i procedimenti di accertamento e riscossione, anche provvisoria, dei tributi realizzati i principi di separazione patrimoniale stabiliti nelle suddette norme».

*e) al comma 2, inserire, infine, le seguenti parole "e per effetto, i procedimenti inerenti a Sicav e Sicaf in gestione esterna riservate si intendono automaticamente decaduti".*

## **15.2 (id. a 15.1)**

MISIANI, TAJANI, LOSACCO

### **Respinto**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera b), sostituire il n. 1) con il seguente: "1) al comma 6, dopo le parole «da quello degli altri comparti» sono inserite le seguenti «; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo comparto o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori della società o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Sul patrimonio della Sicav o Sicaf non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi.»;*

*b) al comma 1, dopo la lettera d) inserire il seguente: "d-bis) all'articolo 36, il comma 4, primo periodo, è sostituito dal seguente: «4. Ciascun comparto di un fondo comune di investimento costituisce a ogni effetto degli Oicr. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio (incluso qualsiasi altro comparto di uno stesso fondo) gestito dalla medesima società; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo fondo (o su un suo singolo comparto) o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo ovvero del suo singolo comparto. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub de-*

positario o nell'interesse degli stessi; del pari, sul patrimonio della società di gestione del risparmio non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti e dei relativi comparti.»;

c) *al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: «f-bis) all'articolo 57, comma 6-bis, terzo periodo, dopo le parole "SGR o enti", sono inserite le seguenti "società o associazioni professionali"».*

d) *dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Le modifiche apportate agli articoli 35-bis comma 6, e 36 comma 4, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, devono intendersi aventi natura interpretativa dei testi vigenti anteriormente alle modifiche. Con decreto di natura regolamentare emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, vengono definite le modifiche necessarie per assicurare che i procedimenti di accertamento e riscossione, anche provvisoria, dei tributi realizzati i principi di separazione patrimoniale stabiliti nelle suddette norme»;*

e) *al comma 2, inserire, infine, le seguenti parole: "e per effetto, i procedimenti inerenti a Sicav e Sicaf in gestione esterna riservate si intendono automaticamente decaduti".*

### **15.3 (id. a 15.4)**

BORGHESI, GARAVAGLIA, MURELLI

#### **Respinto**

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, lett. b):

*i) sostituire il n. 1) con il seguente: "Al comma 6, dopo le parole «da quello degli altri comparti» sono inserite le seguenti «; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo comparto o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori della società o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Sul patrimonio della Sicav o Sicaf non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi.»;*

*ii) dopo il n. 1, aggiungere il seguente n. 1-bis): il comma 4, primo periodo dell'articolo 36 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 è sostituito dal seguente: «4. Ciascun comparto di un fondo comune di investi-*

mento costituisce a ogni effetto degli Oicr. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio (incluso qualsiasi altro comparto di uno stesso fondo) gestito dalla medesima società; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo fondo (o su un suo singolo comparto) o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo ovvero del suo singolo comparto. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi; del pari, sul patrimonio della società di gestione del risparmio non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti e dei relativi comparti.»

iii) dopo il n. 1-*bis*), *inserire il seguente n. 1-ter*): «Le modifiche apportate agli articoli 35-*bis* comma 6, e 36 comma 4, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 di cui ai precedenti n. 1) e 1-*bis*) devono intendersi aventi natura interpretativa dei testi vigenti anteriormente alle modifiche. Con decreto di natura regolamentare emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, vengono definite le modifiche necessarie per assicurare che i procedimenti di accertamento e riscossione, anche provvisoria, dei tributi realizzi i principi di separazione patrimoniale stabiliti nelle suddette norme».

b) Al comma 1, dopo la lett. f), *aggiungere la seguente f-bis*) «all'art. 57, comma 6-*bis*, al terzo periodo, dopo le parole "SGR o enti", inserire le seguenti "società o associazioni professionali"».

c) Al comma 2, *inserire, infine, le seguenti parole* "e per effetto, i procedimenti inerenti a Sicav e Sicaf in gestione esterna riservate si intendono automaticamente decaduti".

## 15.4 (id. a 15.3)

TUBETTI

### Respinto

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, lett. b):

i) *sostituire* il n. 1) *con il seguente*: «Al comma 6, dopo le parole «da quello degli altri comparti» sono inserite le seguenti «; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo comparto o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori della società o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Sul patrimonio della Sicav o Sicaf non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi.»;

ii) dopo il n. 1, aggiungere il seguente n. 1-*bis*): il comma 4, primo periodo dell'articolo 36 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 è sostituito dal seguente: «4. Ciascun comparto di un fondo comune di investimento costituisce a ogni effetto degli Oicr. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio (incluso qualsiasi altro comparto di uno stesso fondo) gestito dalla medesima società; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo fondo (o su un suo singolo comparto) o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo ovvero del suo singolo comparto. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi; del pari, sul patrimonio della società di gestione del risparmio non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti e dei relativi comparti.»

iii) dopo il n. 1-*bis*), inserire il seguente n. 1-*ter*): «Le modifiche apportate agli articoli 35-*bis* comma 6, e 36 comma 4, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 di cui ai precedenti n. 1) e 1-*bis*) devono intendersi aventi natura interpretativa dei testi vigenti anteriormente alle modifiche. Con decreto di natura regolamentare emanato dal Ministero dell'Economia e

delle Finanze entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, vengono definite le modifiche necessarie per assicurare che i procedimenti di accertamento e riscossione, anche provvisoria, dei tributi realizzi i principi di separazione patrimoniale stabiliti nelle suddette norme»;

b) Al comma 1, dopo la lett. f), aggiungere la seguente *f-bis*) «all'art. 57, comma 6-*bis*, al terzo periodo, dopo le parole "SGR o enti", inserire le seguenti "società o associazioni professionali"»;

c) Al comma 2, inserire, infine, le seguenti parole "e per effetto, i procedimenti inerenti a Sicav e Sicaf in gestione esterna riservate si intendono automaticamente decaduti".

### 15.0.1

LOTITO

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

#### **Articolo 15-bis**

*(Aggiornamento del regime fiscale dei FIA Immobiliari)*

1. All'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni.

a) al comma 3, dopo la lett. e) è inserita la seguente "*e-bis*) *le società di investimento immobiliare quotate e le società di investimento immobiliare non quotate di cui all'art. 1, commi 119 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, nonché le società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati*".

b) al comma 3-*bis*, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "*L'imputazione per trasparenza di cui al precedente periodo non si applica se il fondo è partecipato per almeno il 20 per cento da uno dei partecipanti di cui al comma 3 ovvero se il fondo è partecipato da almeno 5 partecipanti, anche diversi rispetto a quelli di cui al comma 3, fermo restando che nessuno dei 5 partecipanti può detenere una partecipazione al fondo diretta o indiretta superiore al 50% e che tra i 5 partecipanti non devono sussistere rapporti di controllo diretto o indiretto ovvero, nel caso di persone fisiche, di imputazione delle quote a familiari*".

c) dopo il comma 3-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

i. "*3-ter. L'imputazione per trasparenza di cui al comma precedente non si applica nei confronti dei fondi che attuano prevalentemente interventi*



*edilizi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. d), e) f) del D.P.R. n. 380 del 2001. La prevalenza dell'intervento è calcolata in base al valore degli investimenti complessivi";*

*ii. "3-quater. Al di fuori delle ipotesi di disapplicazione automatica disciplinate, al fine di disapplicare le disposizioni del presente articolo relative alla imputazione per trasparenza, il contribuente interpella l'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212";*

*2. All'articolo 13, comma 5, del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n.44, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente "L'imputazione per trasparenza di cui al precedente periodo non si applica se il fondo è partecipato per almeno il 20 per cento da uno dei partecipanti di cui all'articolo 32, comma 3, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122 ovvero se il fondo è partecipato da almeno 5 partecipanti, anche diversi rispetto a quelli di cui al succitato comma 3, fermo restando che nessuno dei 5 partecipanti può detenere una partecipazione al fondo superiore al 50% e che tra i 5 partecipanti non devono sussistere rapporti di controllo diretto o indiretto ovvero, nel caso di persone fisiche, imputazione delle quote a familiari".*

## Art. 16

### 16.0.1 (testo 2)

GARAVAGLIA, BORGHESI, MURELLI

#### Accolto

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 16-bis.

1. All'articolo 29, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sostituire le parole «8 miliardi di euro» con le parole «16 miliardi di euro».

### 16.0.2

GARAVAGLIA, BORGHESI, MURELLI

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 16-bis.

1. Gli articoli 21, 23, 24-*bis* e 25-*bis* del testo unico della finanza di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e la relativa disciplina attuativa, non si applicano alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento aventi ad oggetto le azioni emesse dai soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quando la sottoscrizione o l'acquisto sia di importo non superiore a 3.000 euro ovvero, se superiore a tale importo, quando rappresenti la quota minima stabilita nello statuto della banca per diventare socio purché la stessa non ecceda l'importo di 4.000 euro. Ai fini del rispetto dei limiti suddetti si tiene conto degli acquisti e delle sottoscrizioni effettuati nei dodici mesi precedenti.».

### **16.0.3**

CROATTI, TURCO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 16-bis**

*(Disciplina delle società collaborative)*

1. Si definiscono "società collaborative" le società che operano nel rispetto della normativa vigente prevista per le società a responsabilità limitata di cui al Libro Quinto, Titolo V, Capo VII, del Codice Civile. La "Società Collaborativa" può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «Società Collaborativa» o l'abbreviazione: «SC», e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

2. L'atto costitutivo della società di cui al comma 1, anche in deroga agli articoli 2463, secondo comma, numero 6), 2468, secondo comma, e 2479, quinto comma, del codice civile, può creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta consentendo a tutti i soci indistintamente di esprimere il proprio voto in modo capitolario, fatta eccezione per le decisioni relative al capitale dei singoli soci.

3. La "Società Collaborativa", fermo restando quanto previsto nel codice civile, persegue scopo e finalità di dare pari valore e dignità a tutte le componenti umane, di saperi, conoscenze e capitali che contribuiscono alla vita dell'impresa.».

---

### **16.0.100/1 (testo 2)**

TAJANI, LOSACCO

#### **Ritirato**

*All'emendamento 16.0.100, al capoverso Art. 16-bis, comma 1, l primo periodo, sostituire le parole: « entro dodici mesi» con le seguenti: «entro 18 mesi»*

---

### **16.0.100/2**

TURCO, CROATTI

#### **Respinto**

*All'emendamento 16.0.100, comma 1, sostituire le parole: «per la riforma organica della disciplina di cui al d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58» con le seguenti: «per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».*

*Conseguentemente, alla Rubrica, sostituire le parole: «per la riforma organica del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58» con le seguenti: «per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».*

### **16.0.100/3**

TAJANI, LOSACCO

#### **Respinto**

*All'emendamento 16.0.100, al capoverso Art. 16-bis, comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per la predisposizione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, il Governo costituisce, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi tavoli con la partecipazione dei tecnici designati dall'Amministrazione finanziaria e di esperti in possesso di comprovata esperienza, alta formazione e competenze professionali nelle materie oggetto della delega. Ai componenti dei predetti tavoli, in ogni caso, non possono essere corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese né altri emolumenti, comunque denominati, a carico della finanza pubblica.»*

### **16.0.100/4**

TAJANI, LOSACCO

#### **Accolto**

*All'emendamento 16.0.100, al capoverso Art. 16-bis, comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: « , favorire l'accesso delle PMI a forme alternative di finanziamento, la canalizzazione degli investimenti verso le*

imprese e rendere le imprese maggiormente attrattive per gli investitori internazionali.»

**16.0.100/5**

TURCO, CROATTI

**Respinto**

*All'emendamento 16.0.100, comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) assicurare il giusto equilibrio tra competitività del mercato dei capitali italiano e tutela del risparmio, rafforzando la collaborazione tra i soggetti deputati a garantire la tutela dei risparmiatori e a prevenire le violazioni della normativa di riferimento;»*

**16.0.100/6**

TURCO, CROATTI

**Respinto**

*All'emendamento 16.0.100, comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) implementare le misure volte ad assicurare l'effettivo conseguimento della trasparenza del mercato;»*

**16.0.100/7 (testo 2)**

PAROLI

**Accolto**

*All'emendamento 16.0.100, capoverso articolo 16-bis, comma 2, lettera b), le parole: «le modalità di elezione degli organi sociali, con riferimento alle parti correlate», sostituire con le seguenti: «la disciplina in tema di operazioni con parti correlate, anche con riferimento alle soglie di partecipazione, in linea con gli standard internazionali».*

**16.0.100/8 (testo 2)**

GARAVAGLIA, BORGHESI, MURELLI

**Accolto**

*All'emendamento 16.0.100, capoverso articolo 16-bis, comma 2, lettera b), le parole: «le modalità di elezione degli organi sociali, con riferimento alle parti correlate», sostituire con le seguenti: «la disciplina in tema di operazioni con parti correlate, anche con riferimento alle soglie di partecipazione, in linea con gli standard internazionali».*

---

**16.0.100/9 (testo 2)**

TAJANI, LOSACCO

**Ritirato**

*All'emendamento 16.0.100, al capoverso Art. 16-bis, comma 2, lettera b), dopo le parole: « aumentare la competitività del mercato nazionale» aggiungere le seguenti: « in linea con l'obiettivo della maggiore integrazione dei mercati dei capitali su scala europea, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica,»*

---

**16.0.100/9**

TAJANI, LOSACCO

**Respinto**

*All'emendamento 16.0.100, al capoverso Art. 16-bis, comma 2, lettera b), dopo le parole: « aumentare la competitività del mercato nazionale» aggiungere le seguenti: « in linea con l'obiettivo della realizzazione del capital market union, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica,»*

---

**16.0.100/10**

ZEDDA, MAFFONI, TUBETTI, CASTELLI

**Accolto**

*All'emendamento 16.0.100, capoverso articolo 16-bis, comma 2, lettera b), le parole: «le modalità di elezione degli organi sociali, con riferimento alle parti correlate», sostituire con le seguenti: «la disciplina in tema di operazioni*

con parti correlate, anche con riferimento alle soglie di partecipazione, in linea con gli standard internazionali».

### **16.0.100/11**

TURCO, CROATTI

#### **Respinto**

*All'emendamento 16.0.100, comma 2, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: «disciplinando in particolare le modalità per garantire:*

1) il trasparente processo di formazione della lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente e la documentabilità del medesimo, nel rispetto del principio di adeguatezza, che tenga conto anche dell'eventuale politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti adottata in adesione;

2) la tutela sostanziale degli investitori e degli azionisti, anche attraverso disposizioni che regolino la formazione e la presentazione della lista del consiglio di amministrazione, prevedendo in particolare che almeno la metà dei candidati della lista siano scelti tra soggetti diversi da coloro che ricoprono il medesimo incarico presso il consiglio di amministrazione uscente e, in ogni caso, che non possano essere inclusi nella lista candidati che abbiano ricoperto il medesimo incarico presso l'emittente per nove o più anni consecutivi o, comunque, per nove o più esercizi consecutivi;»

### **16.0.100/12**

TURCO, CROATTI

#### **Accolto**

*All'emendamento 16.0.100, comma 2, lettera d), aggiungere, infine, le seguenti parole: «garantendo la correttezza e l'adempimento degli obblighi informativi a tutela degli investitori;»*

**16.0.100/13**

TAJANI, LOSACCO

**Respinto**

*All'emendamento 16.0.100, al capoverso Art. 16-bis, comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente: « e) semplificare la disciplina del governo societario, garantendo tutela delle minoranze e favorendo l'adozione delle regole nell'ambito degli statuti societari, al fine di regolamentare la vita interna della società nel rispetto del codice civile, e nell'ambito dei codici di autodisciplina al fine di definire i criteri per la composizione degli organi di amministrazione e di controllo ed a individuare, anche tenuto conto dei propri assetti proprietari, lo strumento più idoneo per la loro attuazione;»*

---

**16.0.100/14**

TURCO, CROATTI

**Respinto**

*All'emendamento 16.0.100, comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «avuto riguardo altresì alla remunerazione degli amministratori cui sono conferite specifiche attribuzioni ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, codice civile, prevedendo che la stessa, non possa, in ogni caso, essere superiore a cinquanta volte la retribuzione annua lorda media del personale dipendente della società;»*

---

**16.0.100/15**

TURCO, CROATTI

**Respinto**

*All'emendamento 16.0.100, comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo altresì la partecipazione di almeno un rappresentante dei lavoratori dipendenti nel consiglio di amministrazione, di comprovata professionalità e scelto tra esperti del settore;»*

---



**16.0.100/16**

TURCO, CROATTI

**Accolto**

*All'emendamento 16.0.100, comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di scambio di informazioni per un più efficace contrasto delle irregolarità rilevate;»*

---

**16.0.100/17**

TURCO, CROATTI

**Respinto**

*All'emendamento 16.0.100, comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente: «h-bis) rafforzare la vigilanza sul sistema bancario e sui mercati finanziari, avuto riguardo in particolare alla tutela del risparmio, alla modalità di applicazione delle regole e degli strumenti di controllo vigenti e disposti, nonché all'adeguatezza delle modalità di presidio dai rischi e di salvaguardia della trasparenza dei mercati;»*

---

**16.0.100/18**

TURCO, CROATTI

**Respinto**

*All'emendamento 16.0.100, comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente: «i-bis) garantire la piena partecipazione agli organi di amministrazione e controllo delle società quotate e delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, attraverso una revisione delle disposizioni relative agli incarichi dei componenti degli organi medesimi volta ad evitare la contemporanea appartenenza a più di tre organi di amministrazione e controllo;»*

---

### **16.0.100/19**

TURCO, CROATTI

#### **Respinto**

*All'emendamento 16.0.100, comma 2, lettera l), aggiungere, infine, le seguenti parole: «provvedendo altresì a correggere eventuali disfunzioni riscontrate».*

### **16.0.100/20**

TAJANI, LOSACCO

#### **Respinto**

*All'emendamento 16.0.100, al capoverso Art. 16-bis, sostituire il comma 3, con i seguenti: « 3. Gli schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni parlamentari possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò risulti necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi di decreti legislativi trasmessi. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati, tenendo conto dei pareri ove approvati dalle Commissioni parlamentari. Qualora il termine per l'espressione dei pareri venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.*

*3-bis. Nei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti che regolano le materie interessate dai decreti medesimi, abrogando espressamente le norme incompatibili e garantendo il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge e le altre leggi dello Stato.»*

**16.0.100/21**

TURCO, CROATTI

**Respinto**

*All'emendamento 16.0.100, sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Gli schemi di decreti legislativi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.».*

**16.0.100/22**

I RELATORI

**Accolto**

Al comma 1, dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" inserire le seguenti "di concerto, per i profili di competenza, con il Ministro della giustizia,"

**16.0.100**

IL GOVERNO

**Accolto**

Dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:

«16-bis

*(Delega al Governo per la riforma organica del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel Codice civile applicabili anche agli emittenti)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia

e delle finanze, uno o più decreti legislativi per la riforma organica della disciplina di cui al d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, ove necessario, delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel Codice civile applicabili anche agli emittenti. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati, nel rispetto dei principi costituzionali e, in particolare della tutela del risparmio, nonché dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi:

a) sostenere la crescita del Paese, favorire l'accesso delle imprese al capitale di rischio con particolare riguardo ai mercati regolamentati;

b) aumentare la competitività del mercato nazionale, semplificare e razionalizzare la disciplina degli emittenti, ivi inclusi il relativo sistema sanzionatorio, le modalità di elezione degli organi sociali, con riferimento alle parti correlate, e la possibilità di prevedere sistemi di moltiplicazione del diritto di voto, riducendo gli obblighi e gli oneri previsti a legislazione vigente;

c) facilitare il passaggio dalla quotazione sui mercati non regolamentati a quelli regolamentati;

d) rivedere le regole in materia di attività di investimento privato per favorirne la massima diffusione;

e) semplificare le regole del governo societario anche tenendo conto delle regole previste dai codici di autodisciplina;

f) prevedere un riordino e l'aggiornamento della disciplina in materia di appello al pubblico risparmio, con particolare riguardo alle offerte al pubblico di titoli e alle offerte pubbliche di acquisto e scambio;

g) contemperare il livello degli oneri amministrativi imposti alle imprese con l'esigenza di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la rilevanza dei controlli;

h) assicurare un sistema coerente e integrato dei controlli interni, eliminando sovrapposizioni o duplicazioni nelle funzioni e strutture di controllo e individuando altresì adeguate forme di coordinamento;

i) aggiornare il regime di responsabilità di cui all'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, comma 6-bis, tenuto conto della disciplina applicabile al sistema di vigilanza italiano, delle raccomandazioni e degli standard internazionali;

l) procedere a una complessiva razionalizzazione e al coordinamento del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per assicurare una maggiore coerenza e semplificazione delle fonti normative.

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

4. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, il Governo, ove necessario, può emanare decreti correttivi ed integrativi degli stessi nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2».

## Art. 17

### 17.1

LOSACCO, TAJANI

#### Respinto

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo le parole: "28 dicembre 2005, n.262," aggiungere le seguenti: "alla fine del comma 6-bis, è aggiunto il seguente periodo: «L'ammissione del credito al passivo delle procedure concorsuali dei soggetti vigilati non interrompe la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni nei confronti dell'Autorità di vigilanza.» e"*

*b) sostituire il comma 6-ter, con il seguente: "6-ter. Al ricorrere dei presupposti di cui al comma 6-bis, chi ha subito un danno per effetto di un atto o di un comportamento posto in essere da un soggetto vigilato da una delle Autorità di cui al medesimo comma, può agire contro di essa per ottenere soltanto il risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta della violazione di leggi e di regolamenti di competenza dell'Autorità stessa. Salva l'azione di rivalsa, le Autorità stesse si surrogano ai componenti dei loro organi e ai loro dipendenti nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi."*

### 17.2

TESTOR, GARAVAGLIA, BORGHESI

#### Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

*"1-bis. Non assume, in ogni caso, rilevanza reddituale qualsiasi somma ricevuta da soggetti residenti in Italia e corrisposta da Stati Membri dell'Unione Europea a seguito dell'esproprio di titoli obbligazionari o azionari nell'ambito di procedure di risoluzione della crisi di banche comunitarie."*

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente "Disposizioni in materia di risarcimento derivante da danno o da espropriazione titoli"

## Art. 18

### 18.1

TURCO, SIRONI, CROATTI

#### Respinto

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 18.2 (testo 2)

TURCO, CROATTI

#### Accolto

Al comma 2:

1. *la lettera a) è soppressa;*
  2. *alla lettera b), al numero 2, è aggiunto, dopo il comma 1-bis il seguente comma: "1-ter. I presidi organizzativi di cui al comma 1-bis si applicano anche ai componenti l'organo collegiale delle Autorità Amministrative Indipendenti."*
- 

### 18.3

TURCO, CROATTI

#### Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 29-bis», al comma 1, dopo la parola: "direttamente" inserire le seguenti: "o indirettamente".*

---

### 18.4

TURCO, CROATTI

#### Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 29-bis», apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "È in ogni caso esclusa, fino a 5 anni dalla cessazione degli incarichi di cui al precedente periodo, la possibilità di intrattenere direttamente o indirettamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati o con*

società controllate da questi ultimi, nel caso in cui sia stata avviata a carico dei medesimi una procedura di segnalazione ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.";

*b) al comma 2, dopo le parole: "all'anno," inserire le seguenti: "o, nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, non superiore ai cinque anni,".*

---

### **18.5**

TURCO, CROATTI

#### **Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 29-bis», al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

---

### **18.6**

TURCO, CROATTI

#### **Respinto**

*Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 1).*

---

### **18.7**

TURCO, CROATTI

#### **Respinto**

*Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).*



## **Art. 19**

### **19.0.1**

LOTITO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 19 aggiungere i seguenti:*

«Art. 19-bis.

(Modifiche alla disciplina dell'acquisto di concerto)

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 109, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

"4. La Consob disciplina con regolamento i casi nei quali l'esistenza di concerto rappresenta un'informazione privilegiata ai sensi della disciplina sugli abusi di mercato."

b) all'articolo 114, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La Consob può, anche in via generale, richiedere agli emittenti, ai soggetti che li controllano, agli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonché ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122 che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico e informazioni in merito all'esistenza di un rapporto di concerto ai sensi dell'art. 101-bis, commi 4 e 4-bis. In caso di inottemperanza, la Consob provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente."»

## Art. 20

### 20.1 (testo 2)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

#### Respinto

*Al comma 1, capoverso "Art.196-ter" apportare le seguenti modificazioni:*

a) *il comma 1 è sostituito con il seguente:* «Per le violazioni di sua competenza, la Consob, prima della notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, comunica agli interessati i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato riscontrati nell'accertamento effettuato sulla base degli elementi comunque acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell'attività di vigilanza. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, gli interessati possono presentare impegni tali da far venire meno i profili di lesione comunicati. A tal fine la Consob, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità di tali impegni, anche in relazione alla tutela degli interessi lesi, può, nei limiti previsti dall'ordinamento europeo, renderli obbligatori per gli interessati e pubblicare gli impegni assunti. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e preclude l'avvio del procedimento sanzionatorio.».

b) *dopo il comma 1, è inserito il seguente:* «1-bis. Gli interessati possono presentare impegni, per una sola volta, anche in qualunque momento successivo alla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti. In tal caso, i termini per lo svolgimento del procedimento sanzionatorio sono sospesi sino alla decisione di Consob sugli impegni proposti.».

c) *al comma 3, le parole:* «può d'ufficio riaprire» *sono sostituite con le seguenti* «può comunque avviare o proseguire» *e la lettera a) è soppressa;*

d) *al comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole:* «, nonché gli uffici interni a tal fine competenti. A tal fine, il provvedimento generale dovrà anche disciplinare le modalità e i presupposti in presenza dei quali Consob potrà sottoporre agli interessati modifiche agli impegni per poterli rendere vincolanti.».

e) *dopo il comma 4, è inserito il seguente:* «4-bis. Art. 196-*quater*. - (Procedura di transazione)

- 1. Nella comunicazione di cui al primo periodo dell'art. 196-*ter*, ovvero in qualunque momento successivo alla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, Consob può fissare un termine entro il quale gli interessati possono manifestare per iscritto la loro disponibilità a partecipare a discussioni in vista dell'eventuale presentazione di proposte di transazione.

2. Consob informa le parti che partecipano a discussioni di transazione circa:

- a) gli addebiti che intende muovere nei loro confronti;
- b) gli elementi probatori utilizzati per stabilire gli addebiti che intende muovere;
- c) versioni non riservate di qualsiasi specifico documento accessibile, elencato nel fascicolo in quel momento;
- d) la stima delle possibili sanzioni.

3. Tali informazioni sono riservate nei confronti di terzi salvo che l'Autorità ne abbia esplicitamente autorizzato la divulgazione.

4. In caso di esito favorevole di tali discussioni, Consob fissa un termine entro il quale gli interessati possono impegnarsi a seguire la procedura di transazione presentando proposte transattive che rispecchino i risultati delle discussioni svolte.

5. Consob può decidere in qualsiasi momento di cessare completamente le discussioni in vista di una transazione, anche rispetto a una o più parti specifiche, qualora ritenga che sia comunque compromessa l'efficacia della procedura. Consob non è obbligata a tener conto di proposte di transazione ricevute dopo la scadenza del termine di cui al precedente comma 3.

6. Consob definisce con proprio provvedimento generale, in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, le regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione delle proposte di transazione di cui al presente articolo, nonché gli uffici interni a tal fine competenti.

## **20.2 (id. a 20.1)**

LOTITO

### **Respinto**

*Al comma 1, capoverso "Art.196-ter" apportare le seguenti modificazioni:*

a) il comma 1 è sostituito con il seguente: «1. Per le violazioni di sua competenza, la Consob, prima della notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, comunica agli interessati i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato riscontrati nell'accertamento effettuato sulla base degli elementi comunque acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell'attività di vigilanza. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, gli interessati possono presentare impegni tali da far venire meno i profili di lesione comunicati. A tal fine la Consob, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità di tali impegni, anche in relazione alla tutela degli interessi lesi,

può, nei limiti previsti dall'ordinamento europeo, renderli obbligatori per gli interessati e pubblicare gli impegni assunti. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e preclude l'avvio del procedimento sanzionatorio.»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Gli interessati possono presentare impegni, per una sola volta, anche in qualunque momento successivo alla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti. In tal caso, i termini per lo svolgimento del procedimento sanzionatorio sono sospesi sino alla decisione di Consob sugli impegni proposti.»;

c) al comma 3:

1) le parole: «può d'ufficio riaprire» sono sostituite con le seguenti «può comunque avviare o proseguire»;

2) la lettera a) è soppressa;

d) al comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, nonché gli uffici interni a tal fine competenti. A tal fine, il provvedimento generale dovrà anche disciplinare le modalità e i presupposti in presenza dei quali Consob potrà sottoporre agli interessati modifiche agli impegni per poterli rendere vincolanti.».

### **20.0.1 (testo 2)**

POTENTI, BORGHESI, GARAVAGLIA

#### **Accolto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 20-bis.**

*(Interpretazione autentica)*

L'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007 n. 164, si intende riferito a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di accesso all'Albo dei promotori finanziari di cui all'articolo 4 del decreto del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 11 novembre 1998, n. 472, nel periodo precedente il trasferimento delle funzioni di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari dalla Consob all' Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

## Art. 21

### 21.1

MARTI, BORGHESI, GARAVAGLIA

#### Ritirato

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

"1. A decorrere dal primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado è istituito l'insegnamento trasversale dell'educazione finanziaria, che sviluppa la conoscenza delle regole sull'uso del denaro nella vita quotidiana, delle diverse forme di pagamento e del concetto di spesa e di risparmio.

*1-bis.* Le istituzioni scolastiche promuovono l'insegnamento di cui al comma 1. A tal fine, all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le parole: «storico sociali ed economiche» sono sostituite dalle seguenti: «storico sociali, economiche e finanziarie».

*1-ter.* Le istituzioni scolastiche prevedono nel curriculum di istituto l'insegnamento dell'educazione finanziaria, specificandone altresì, per ciascun anno di corso, l'orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue nella scuola secondaria del secondo grado e ad un monte ore complessivo di 100 ore nel curriculum verticale del primo ciclo, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curriculum e della flessibilità individuate dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

*1-quater.* L'insegnamento trasversale dell'educazione finanziaria è affidato, in contitolarità, a docenti sulla base del curriculum di cui al comma *1-ter*. Le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 64 della legge 13 luglio 2015, n. 107, nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con riguardo alle scuole secondarie di secondo grado, destina gradualmente i posti di potenziamento al personale abilitato all'insegnamento delle discipline delle scienze economiche-aziendali, per l'insegnamento, anche in contitolarità, dell'educazione finanziaria, in relazione al monte ore annuale previsto e al numero delle classi di ciascuna istituzione scolastica. Il personale di cui al periodo precedente è assegnato prioritariamente ai licei.

*1-quinquies.* L'insegnamento trasversale dell'educazione finanziaria è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal decreto legislativo

13 aprile 2017, n. 62 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.

1-*sexies*. Il dirigente scolastico verifica la piena attuazione e la coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa.

1-*septies*. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministero dell'istruzione e del merito promuove la creazione di reti di scuole previste dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

1-*octies*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, né ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## 21.2

CROATTI, TURCO

### Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 1:*

a) *alla lettera b), dopo la parola "finanziaria," inserire le seguenti: "assicurativa e previdenziale,";*

b) *alla lettera c), sostituire le parole da: "ela Commissione" fino alla fine della lettera con le seguenti: ", la Commissione nazionale per le società e la borsa e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi, nonché le organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore;";*

c) *alla lettera d), capoverso "h-bis)", aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", assicurativa e previdenziale;"*

d) *alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", assicurativa e previdenziale;"*

2) *al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: "ela Commissione nazionale per le società e la borsa" con le seguenti: ", la Commissione nazionale per le società e la borsa e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni"*

*e dopo le parole: "e finanziaria" inserire le seguenti: ", assicurativa e previdenziali".*

### 21.3

LOSACCO, TAJANI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera b), le parole: "al risparmio e all'investimento" sono sostituite dalle seguenti: "al risparmio, all'investimento, alla pianificazione previdenziale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile;"*

*b) alla lettera c), sopprimere le seguenti parole: "e, con specifico riferimento alla lettera h-bis), d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari,"*

*c) alla lettera d), alinea h-bis), dopo le parole: "educazione finanziaria", aggiungere le seguenti: "e alla cittadinanza economica, secondo le disposizioni dell'articolo 5-bis."*

*d) sostituire lettera e) con la seguente: " e) dopo l'art. 5, inserire il seguente: «Articolo 5-bis - (Educazione finanziaria e alla cittadinanza economica)*

1. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, di cui all' articolo 2, è prevista l'educazione finanziaria e alla cittadinanza economica.

2. Per l'insegnamento di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari, prevedendo, nel rispetto dell'autonomia scolastica, almeno le seguenti abilità e conoscenze essenziali, da sviluppare con gradualità tenendo conto dell'età degli studenti:

- a) acquisizione di una relazione consapevole con il denaro;
- b) capacità di analisi e di scelta rispetto alla pianificazione finanziaria a breve e lungo termine;
- c) consapevolezza nell'utilizzo delle tecnologie digitali per i pagamenti;
- d) consapevolezza del funzionamento dei mercati finanziari e delle caratteristiche degli strumenti di investimento;
- e) sensibilizzazione sui nuovi modelli di economia e finanza, nonché su stili di spesa e di consumo responsabili.

3. L'introduzione delle competenze di educazione finanziaria e cittadinanza economica si riferisce anche alla formazione professionale regionale e ai percorsi I.T.S. (Istituti Tecnici Superiori) della formazione terziaria universitaria.

4. Per le finalità di cui al comma 2, nell'ottica di promuovere e sostenere l'insegnamento dell'educazione finanziaria, quale competenza indispensabile di cittadinanza economica e di sviluppo sostenibile, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare protocolli di intesa con il Ministero dell'istruzione, per supportare, tramite adeguati finanziamenti, la diffusione nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio di tali competenze, nell'ambito dell'insegnamento curricolare dell'educazione civica.

*e) dopo la lettera e), aggiungere la seguente: "e-bis) All'art. 21, comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

1) prima della lettera a) premettere la seguente: "0a) al comma 3 sostituire le parole: "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" con le seguenti: "Ministero dell'Istruzione e del merito" e al comma 6 sostituire le parole: "Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca" con le seguenti: "Ministro dell'Istruzione e del merito".

2) alla lettera a) dopo le parole "comma 3", eliminare le seguenti: "e tenuto conto degli accordi di cui al comma 10-bis"

3) eliminare la lettera b)

## 21.4

LOTITO

### Dichiarato inammissibile

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1:*

1) alla lettera b), le parole: "al risparmio e all'investimento" sono sostituite dalle seguenti: "al risparmio, all'investimento, alla pianificazione previdenziale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile";

2) alla lettera c), dopo le parole: con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito", sopprimere le seguenti parole: "e, con specifico riferimento alla lettera h-bis), d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari,";



3) alla lettera d), capoverso "h-bis)", dopo le parole "educazione finanziaria", sono aggiunte le seguenti: "e alla cittadinanza economica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 5-bis.";

4) la lettera e) è sostituita con la seguente:

e) dopo l'art. 5, inserire il seguente:

«Articolo 5-bis (*Educazione finanziaria e alla cittadinanza economica*)

1. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, di cui all' articolo 2, è prevista l'educazione finanziaria e alla cittadinanza economica.

2. Per l'insegnamento di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari, prevedendo, nel rispetto dell'autonomia scolastica, almeno le seguenti abilità e conoscenze essenziali, da sviluppare con gradualità tenendo conto dell'età degli studenti:

a) acquisizione di una relazione consapevole con il denaro;

b) capacità di analisi e di scelta rispetto alla pianificazione finanziaria a breve e lungo termine;

c) consapevolezza nell'utilizzo delle tecnologie digitali per i pagamenti;

d) consapevolezza del funzionamento dei mercati finanziari e delle caratteristiche degli strumenti di investimento;

e) sensibilizzazione sui nuovi modelli di economia e finanza, nonché su stili di spesa e di consumo responsabili.

3. L'introduzione delle competenze di educazione finanziaria e cittadinanza economica si riferisce anche alla formazione professionale regionale e ai percorsi I.T.S. (Istituti Tecnici Superiori) della formazione terziaria universitaria.

4. Per le finalità di cui al comma 2, nell'ottica di promuovere e sostenere l'insegnamento dell'educazione finanziaria, quale competenza indispensabile di cittadinanza economica e di sviluppo sostenibile, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare protocolli di intesa con il Ministero dell'istruzione, per supportare, tramite adeguati finanziamenti, la diffusione nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio di tali competenze, nell'ambito dell'insegnamento curricolare dell'educazione civica.»

2) *al comma 2:*

a) alla lettera a) premettere la seguente: "0a). al comma 3 sostituire le parole: "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" con le seguenti: "Ministero dell'Istruzione e del merito" e al comma 6 sostituire le pa-

role: "Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca" con le seguenti: "Ministro dell'Istruzione e del merito".";

b) alla lettera a) dopo le parole "comma 3", sono soppresse le seguenti: "e tenuto conto degli accordi di cui al comma 10-bis";

c) la lettera b) è soppressa.

## **21.5 (id. a 21.100, 21.6)**

MELCHIORRE

### **Accolto**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1:*

1) alla lettera b), le parole: "al risparmio e all'investimento" sono sostituite dalle seguenti: "al risparmio, all'investimento, alla pianificazione previdenziale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile";

2) alla lettera c), dopo le parole: con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito", eliminare il periodo: "e, con specifico riferimento alla lettera h-bis), d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari,";

*b) dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1-bis. Per l'insegnamento di cui alla lettera h-bis) del comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari.";

*c) al comma 2:*

1) alla lettera a) è premessa la seguente: "0a). al comma 3 le parole: "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite con le seguenti: "Ministero dell'Istruzione e del merito" e al comma 6 le parole: "Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite con le seguenti: "Ministro dell'Istruzione e del merito";

2) alla lettera b) sostituire le parole: "con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa" con le seguenti: "con qualificati soggetti che già operano da tempo nell'ambito dell'educazione finanziaria presso le scuole di tutti i gradi"

**21.6 (id. a 21.100, 21.5)**

LOTITO

**Accolto**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1:*

1) alla lettera b), le parole: "al risparmio e all'investimento" sono sostituite dalle seguenti: "al risparmio, all'investimento, alla pianificazione previdenziale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile";

2) alla lettera c), dopo le parole: con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito", eliminare il periodo: "e, con specifico riferimento alla lettera h-bis), d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari,";

*b) dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1-bis. Per l'insegnamento di cui alla lettera h-bis) del comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari.";

*b) al comma 2:*

1) alla lettera a) è premessa la seguente: "0a). al comma 3 le parole: "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite con le seguenti: "Ministero dell'Istruzione e del merito" e al comma 6 le parole: "Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite con le seguenti: "Ministro dell'Istruzione e del merito";

2) alla lettera b) sostituire le parole: "con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa" con le seguenti: "con qualificati soggetti che già operano da tempo nell'ambito dell'educazione finanziaria presso le scuole di tutti i gradi"

**21.7 (id. a 21.8)**

MELCHIORRE, TUBETTI, MAFFONI, ZEDDA, CASTELLI

**Precluso**

Al capoverso comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) Alla lettera b), dopo le parole: «al risparmio» aggiungere le seguenti parole: «, all'educazione assicurativa e previdenziale»;
- 2) Alla lettera c), dopo le parole: «utenti bancari» aggiungere le seguenti parole: «, assicurativi».

Conseguentemente, all'articolo 21 dopo le parole: «educazione finanziaria», ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: "«, assicurativa e previdenziale».

**21.8 (id. a 21.7)**

BORGHESI, GARAVAGLIA, MURELLI

**Precluso**

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) Alla lettera b), dopo le parole: "al risparmio" aggiungere le seguenti parole: ", all'educazione assicurativa e previdenziale"
- 2) Alla lettera c), dopo le parole: "utenti bancari" aggiungere le seguenti parole: ", assicurativi".

*Conseguentemente,*  
all'articolo 21 dopo le parole: "educazione finanziaria", ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: ", assicurativa e previdenziale".

## 21.9

LOTITO

### Dichiarato inammissibile

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1:*

1) alla lettera c), dopo le parole: *con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito*", eliminare il periodo: *"e, con specifico riferimento alla lettera h-bis), d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari,"*;

2) alla lettera d), capoverso *h-bis*), dopo le parole *"educazione finanziaria"*, sono aggiunte le seguenti: *"e alla cittadinanza economica, secondo le disposizioni dell'articolo 5-bis."*;

3) la lettera e) è sostituita con la seguente:

*"e) dopo l'art. 5, è inserito il seguente:*

#### «Articolo 5-bis

Educazione finanziaria e alla cittadinanza economica

1. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, di cui all' articolo 2, è prevista l'educazione finanziaria e alla cittadinanza economica.

2. Per l'insegnamento di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari, prevedendo, nel rispetto dell'autonomia scolastica, almeno le seguenti abilità e conoscenze essenziali, da sviluppare con gradualità tenendo conto dell'età degli studenti:

- a. acquisizione di una relazione consapevole con il denaro;
- b. capacità di analisi e di scelta rispetto alla pianificazione finanziaria a breve e lungo termine;
- c. consapevolezza nell'utilizzo delle tecnologie digitali per i pagamenti;
- d. consapevolezza del funzionamento dei mercati finanziari e delle caratteristiche degli strumenti di investimento;
- e. sensibilizzazione sui nuovi modelli di economia e finanza, nonché su stili di spesa e di consumo responsabili.

3. L'introduzione delle competenze di educazione finanziaria e cittadinanza economica si riferisce anche alla formazione professionale regionale e ai percorsi I.T.S. (Istituti Tecnici Superiori) della formazione terziaria universitaria.

4. Per le finalità di cui al comma 2, nell'ottica di promuovere e sostenere l'insegnamento dell'educazione finanziaria, quale competenza indispensabile di cittadinanza economica e di sviluppo sostenibile, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare protocolli di intesa con il Ministero dell'istruzione, per supportare, tramite adeguati finanziamenti, la diffusione nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio di tali competenze, nell'ambito dell'insegnamento curricolare dell'educazione civica.»

## 21.10

LOTITO

### Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1:*

1) *alla lettera c), dopo le parole: con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito", sono soppresse le seguenti: "e, con specifico riferimento alla lettera h-bis), d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari,";*

*2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

*"1-bis. Per l'insegnamento di cui alla lettera h-bis), il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari. "*

### **21.11**

LOTITO

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: "al risparmio e all'investimento" con le seguenti:*

"al risparmio, all'investimento, alla pianificazione previdenziale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile;"

### **21.12**

TURCO, CROATTI

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e all'investimento» con le seguenti: «e alla cultura dell'impresa».*

### **21.13**

TURCO, CROATTI

#### **Ritirato**

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché le organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore".*

### **21.14**

LOTITO

#### **Precluso**

*Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:*

"0a) al comma 3 sostituire le parole: "Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca" con le seguenti: "Ministero dell'Istruzione e del

*merito*" e al comma 6 sostituire le parole: "*Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca*" con le seguenti: "*Ministro dell'Istruzione e del merito*".

---

### **21.15**

LOTITO

#### **Precluso**

*Al comma 2:*

*1) alla lettera a) dopo le parole "comma 3", sopprimere le seguenti: "e tenuto conto degli accordi di cui al comma 10-bis";*

*2) la lettera b) è soppressa.*

---

### **21.16**

LOTITO

#### **Precluso**

*Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: "con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa" con le seguenti: "con qualificati soggetti che già operano da tempo nell'ambito dell'educazione finanziaria presso le scuole di tutti i gradi"*

---

### **21.17**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

#### **Precluso**

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole "Commissione nazionale per le società e la borsa" inserire le seguenti: ", nonché con l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni,".*



**21.18 (id. a 21.19, 21.20)**

PAROLI

**Precluso**

*Al comma 2, lettera b), capoverso "10-bis" dopo la parola "borsa" aggiungere le seguenti: "e il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili».*

**21.19 (id. a 21.18, 21.20)**

MELCHIORRE, TUBETTI, MAFFONI, ZEDDA, CASTELLI

**Precluso**

*Al comma 2, lettera b), capoverso «10-bis», dopo le parole: «la Commissione nazionale per le società e la borsa» inserire le seguenti: «e il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili»*

**21.20 (id. a 21.18, 21.19)**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

**Precluso**

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "Commissione nazionale per le società e la borsa" inserire le seguenti: "e il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili».*

**21.100/1**

GARAVAGLIA, BORGHESI, MURELLI

**Accolto**

apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), capoverso comma 1, il numero 1) è sostituito dal seguente:

1) alla lettera b), le parole "e all'educazione finanziaria, con particolare riguardo alla finanza personale, al risparmio e all'investimento" sono sostituite dalle seguenti "e all'educazione finanziaria, assicurativa e previden-

ziale, anche con riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile ".";

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 1, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: «h-bis) educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, anche con riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile»;

2. dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Per l'insegnamento di cui alla lettera h-bis) del comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sentito il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria."

c) alla lettera c), capoverso comma 2, il numero 2) è sostituito dal seguente: 2) alla lettera b) sostituire le parole "con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa al fine di promuovere la cultura dell'educazione finanziaria" con le seguenti: "con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione al fine di promuovere la cultura dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale".

Conseguentemente

b) al comma 2, capoverso articolo 24-bis, alla lettera a) dopo le parole "comma 3", eliminare le seguenti: "e tenuto conto degli accordi di cui al comma 10-bis".

## 21.100/2

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

### Accolto

All'emendamento 21.100, alla lettera a), numero 1), sostituire le parole: «al risparmio, all'investimento, alla pianificazione previdenziale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile» con le seguenti: «e alla cultura dell'impresa».

### **21.100/3**

CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

#### **Precluso**

*All'emendamento 21.100, apportare le seguenti modifiche:*

*a) alla lettera a):*

*1) al numero 1), dopo le parole: «pianificazione previdenziale» inserire le seguenti: «e assicurativa»;*

*2) sostituire il numero 2) con il seguente: "2) alla lettera c), sostituire le parole da: "e la Commissione" fino alla fine della lettera con le seguenti: «, la Commissione nazionale per le società e la borsa e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi, nonché le organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore;"»;*

*b) dopo la lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti:*

*«c-bis) alla lettera d), capoverso "h-bis)", aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", assicurativa e previdenziale";*

*c-ter) alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", assicurativa e previdenziale";*

*c-quater) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: "e la Commissione nazionale per le società e la borsa" con le seguenti: ", la Commissione nazionale per le società e la borsa e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni" e dopo le parole: "e finanziaria" inserire le seguenti: ", assicurativa e previdenziali" .»*

### **21.100 (id. a 21.5, 21.6)**

I RELATORI

#### **Accolto**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1:*

*1) alla lettera b), le parole: "al risparmio e all'investimento" sono sostituite dalle seguenti: "al risparmio, all'investimento, alla pianificazione previdenziale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile;"*

2) alla lettera c), dopo le parole: con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito", eliminare il periodo: "e, con specifico riferimento alla lettera *h-bis*), d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari,";

*b) dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1-*bis*. Per l'insegnamento di cui alla lettera *h-bis*) del comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari.";

*c) al comma 2:*

1) alla lettera a) è premessa la seguente: "0a). al comma 3 le parole: "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite con le seguenti: "Ministero dell'Istruzione e del merito" e al comma 6 le parole: "Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite con le seguenti: "Ministro dell'Istruzione e del merito";

2) alla lettera b) sostituire le parole: "con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa" con le seguenti: "con qualificati soggetti che già operano da tempo nell'ambito dell'educazione finanziaria presso le scuole di tutti i gradi"

## 21.0.1

TURCO, CROATTI

### Dichiarato inammissibile

*Dopo il Capo III, inserire il seguente:*

«Capo III-*bis*

*(Misure per favorire la quotazione delle Pmi)*

Art. 21-*bis*

*(Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;

b) al comma 90, primo periodo, le parole: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni per l'anno 2025».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante provvede corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

## **21.0.2**

TURCO, CROATTI

### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il Capo III, inserire il seguente:*

*«Capo III-bis*

*(Misure per favorire la quotazione delle Pmi)*

*Art. 21-bis*

*(Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese)*

1. All'articolo 15, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "2 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "500 milioni".

2. Al fine di sostenere l'accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, per il finanziamento degli interventi della sezione speciale di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono destinati euro 50 milioni per l'anno 2023. Ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

**Tit.1**

I RELATORI

**Accolto**

*Dopo le parole:* «Interventi a sostegno della competitività dei capitali» *aggiungere le seguenti:* «e delega al Governo per la riforma organica del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel Codice civile applicabili anche agli emittenti».

## 1.2.5. Testo approvato 674 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 674

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 24 ottobre 2023, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti

Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti

Capo I

SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ACCESSO E REGOLAMENTAZIONE DEI MERCATI DI CAPITALI

Art. 1.

*(Disposizioni in materia di offerta fuori sede)*

1. All'articolo 30, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni di propria emissione o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché emessi da emittenti con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di paesi dell'Unione europea, a condizione che siano effettuate dall'emittente attraverso i propri amministratori o il proprio personale con funzioni direttive per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000. La presente lettera non si applica alle azioni emesse da Sicav e da Sicaf ».

Art. 2.

*(Estensione della definizione della categoria di piccole e medie imprese emittenti azioni quotate)*

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *w-quater.1)*, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: « ai 500 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « a 1 miliardo di euro ».

Art. 3.

*(Dematerializzazione delle quote di piccole e medie imprese)*

1. All'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« *2-bis*. Le quote appartenenti alle categorie del comma 2, aventi eguale valore e conferenti uguali diritti, delle società di cui al medesimo comma possono esistere in forma scritturale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 83-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

*2-ter.* Alle quote emesse in forma scritturale ai sensi del comma *2-bis* si applica la disciplina di cui alla sezione I del capo IV del titolo II-*bis* della parte III del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

*2-quater.* Per le società di cui al comma 2 che si avvalgono della disciplina del comma *2-bis* è obbligatorio tenere il libro dei soci. Per le quote di partecipazione emesse in forma diversa da quella scritturale, devono essere indicati nel libro dei soci, distintamente per ogni categoria, il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni nonché le variazioni nelle persone dei soci. Per le quote emesse in forma scritturale, la società è tenuta ad aggiornare il libro dei soci conformemente a quanto previsto per le azioni dall'articolo 83-*undecies*, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le risultanze del libro sono messe a disposizione dei soci, a loro richiesta, anche su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato ».

2. All'articolo 100-*ter*, comma 2, alinea, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: « dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, » sono inserite le seguenti: « nonché, limitatamente alle quote rappresentative del capitale di piccole e medie imprese, dall'articolo 26, comma *2-bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ».

Art. 4.

*(Riforma della disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi)*

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 83-*sexies*, comma 3, le parole: « Con riferimento alle assemblee dei portatori di azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi. » sono soppresse;

*b)* all'articolo 102, comma 4, le parole: « o diffusi tra il pubblico ai sensi dell'articolo 116 » sono sostituite dalle seguenti: « o negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione »;

*c)* all'articolo 114-*bis*:

*1)* al comma 1, alinea, le parole: « I piani di compensi » sono sostituite dalle seguenti: « Negli emittenti quotati, i piani di compensi »;

*2)* il comma 2 è abrogato;

*d)* l'articolo 116 è abrogato;

*e)* all'articolo 118, il comma 2 è abrogato;

*f)* all'articolo 148-*bis*:

*1)* al comma 1, le parole: « , nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, » sono soppresse;

*2)* al comma 2, le parole: « , nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, » sono soppresse;

*g)* all'articolo 165-*ter*:

*1)* il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* Sono soggette alle disposizioni contenute nella presente sezione le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, le quali controllino società aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società, nonché le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati le quali siano collegate alle suddette società estere o siano da queste controllate »;

*2)* al comma 6, le parole: « e alle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 » sono soppresse;



- h) all'articolo 165-*quater*, comma 1, le parole: « e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, » sono soppresse;
- i) all'articolo 165-*quinquies*, comma 1, le parole: « e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, » sono soppresse;
- l) all'articolo 165-*sexies*, comma 1, le parole: « e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, » sono soppresse;
- m) all'articolo 191-*ter*, comma 6, le parole: « o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante » sono soppresse;
- n) all'articolo 193, comma 1, le parole: « 116, comma 1-*bis*, » sono soppresse.

2. All'articolo 19-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, la lettera a) è abrogata.

3. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 2325-*bis* è inserito il seguente:

« Art. 2325-*ter*. - (*Società emittenti strumenti finanziari diffusi*) - Ai fini di cui all'articolo 2325-*bis*, sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani non quotati in mercati regolamentati italiani i quali abbiano azionisti, diversi dai soci che partecipano in misura superiore al 3 per cento del capitale, in numero superiore a cinquecento che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5 per cento e superino due dei tre limiti indicati dall'articolo 2435-*bis*, primo comma.

Non si considerano emittenti diffusi quegli emittenti le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione riguardanti anche l'esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale, ovvero il cui oggetto sociale prevede esclusivamente lo svolgimento di attività non lucrative di utilità sociale o volte al godimento da parte dei soci di un bene o di un servizio.

Non si considerano emittenti diffusi:

- 1) gli emittenti in amministrazione straordinaria dalla data di emanazione del decreto che dispone la cessazione dell'attività di impresa;
- 2) gli emittenti in concordato preventivo liquidatorio o in continuità indiretta dalla data di omologazione da parte dell'autorità giudiziaria;
- 3) gli emittenti nei cui confronti è dichiarata la liquidazione giudiziale o posti in liquidazione coatta amministrativa a norma del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o delle leggi speciali;
- 4) gli emittenti nei cui confronti è stata disposta la totale riduzione delle azioni o del valore delle obbligazioni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

Sono emittenti obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani di obbligazioni, anche relative a diverse emissioni in corso, di valore nominale complessivamente non inferiore a 5 milioni di euro e con un numero di obbligazionisti superiore a cinquecento.

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano agli strumenti finanziari emessi dalle banche diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni.

Gli emittenti si considerano emittenti strumenti finanziari diffusi dall'inizio dell'esercizio sociale successivo a quello nel corso del quale si sono verificate le condizioni previste dal presente articolo fino alla chiusura dell'esercizio sociale in cui è stato accertato il venir meno di tali condizioni.

Nel caso previsto dall'articolo 2409-*bis*, secondo comma, si applica alla società di revisione l'articolo 155, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Ai fini di cui all'articolo 2343-*ter*, per valori mobiliari e strumenti del mercato monetario si intendono quelli di cui all'articolo 1, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 »;

b) all'articolo 2341-*ter*, primo comma, dopo le parole: « al mercato del capitale di rischio » sono inserite le seguenti: « o con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione »;

c) all'articolo 2391-*bis*:

1) al primo comma, le parole: « che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio » sono sostituite dalle seguenti: « con azioni quotate in mercati regolamentati »;

2) al terzo comma, lettera b), le parole: « che fa ricorso al mercato del capitale di rischio » sono soppresse.

4. L'articolo 111-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è abrogato.

Art. 5.

*(Estensione alle società aventi azioni negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione della facoltà di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali)*

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-*bis*) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione di cui all'articolo 1, comma 5-*octies*, lettera a), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ».

Art. 6.

*(Disposizioni in materia di flottante)*

1. All'articolo 112, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: « ; con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, essa può, sentita la società di gestione del mercato, elevare per singole società la percentuale prevista dall'articolo 108 » sono soppresse.

Art. 7.

*(Modifica alla disciplina in materia di sottoscrizioni di obbligazioni emesse da società per azioni e di titoli di debito emessi da società a responsabilità limitata)*

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2412:

1) al primo comma, dopo le parole: « il doppio del capitale sociale » sono inserite le seguenti: « risultante dall'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2444, primo comma »;

2) al quinto comma, dopo le parole: « ad essere » sono inserite le seguenti: « sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione ovvero a essere »;

b) all'articolo 2483, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Il secondo comma non si applica ai titoli destinati ad essere acquistati esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione di cui al quarto comma, senza facoltà di modifica ».

Art. 8.

*(Semplificazione delle procedure di ammissione alla quotazione)*

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 66-*bis*, comma 2, le lettere a) e c) sono abrogate;

b) all'articolo 66-*ter*:

1) i commi 4 e 5 sono abrogati;

2) al comma 6, lettera a), le parole: « vietare l'esecuzione delle decisioni di ammissione alla quotazione e di esclusione dalle negoziazioni di cui al comma 4, ovvero » sono soppresse.

Art. 9.

*(Modifiche alla disciplina di approvazione del prospetto e della responsabilità del collocatore)*

1. All'articolo 94 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I termini per l'approvazione del prospetto previsti dall'articolo 20, paragrafi 2, 3 e 6, del regolamento prospetto decorrono dalla data di presentazione del progetto di prospetto. Qualora la Consob accerti che il progetto di prospetto non risponde ai criteri di completezza, comprensibilità e coerenza necessari per la sua approvazione ovvero che sono necessarie modifiche o informazioni supplementari, si applicano la procedura e i termini di cui all'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento prospetto secondo l'approccio proporzionato previsto dall'articolo 41 del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019 »;
- b) il comma 7 è abrogato.

Art. 10.

*(Abrogazione dell'obbligo di segnalazione delle operazioni effettuate dagli azionisti di controllo)*

1. All'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 7 è abrogato.

Art. 11.

*(Svolgimento delle assemblee delle società per azioni quotate)*

1. Dopo l'articolo 135-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

« Art. 135-undecies.1. - *(Intervento in assemblea mediante il rappresentante designato)* - 1. Lo statuto può prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4.

2. Non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-bis, comma 1, primo periodo, coloro che hanno diritto al voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea. Le proposte di delibera sono messe a disposizione del pubblico nel sito *internet* della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine. La legittimazione alla presentazione individuale di proposte di delibera è subordinata alla ricezione da parte della società della comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.

3. Il diritto di porre domande di cui all'articolo 127-ter è esercitato unicamente prima dell'assemblea. La società fornisce almeno tre giorni prima dell'assemblea le risposte alle domande pervenute.

4. Il comma 1 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione ».

2. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, è differito al 31 dicembre 2024.

Art. 12.

*(Lista del consiglio di amministrazione nelle società per azioni quotate)*

1. Dopo l'articolo 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

« Art. 147-ter.1. - *(Lista del consiglio di amministrazione)* - 1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter, 3 e 4, lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione. In tale caso:

a) il consiglio di amministrazione uscente delibera sulla presentazione della lista con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti;

b) la lista contiene un numero di candidati pari al numero dei componenti da eleggere maggiorato di un terzo.

2. La lista di cui al comma 1 è depositata e resa pubblica con le modalità previste dall'articolo 147-ter, comma 1-bis, entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.

3. Qualora sia presentata la lista di cui ai commi 1 e 2:

a) se la lista del consiglio di amministrazione uscente risulta quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla medesima lista è tratto, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati, il numero dei consiglieri spettanti secondo quanto precisato alla lettera b), con le seguenti modalità:

1) l'assemblea procede a un'ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;

2) i candidati sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;

3) risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto i maggiori suffragi, in ragione dei posti da assegnare;

4) in caso di parità tra candidati si procede in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi sono elencati nella lista;

b) se la lista del consiglio di amministrazione uscente risulta quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze sono tratti dalle altre liste secondo le seguenti modalità:

1) qualora il totale dei voti raccolti dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, sia non superiore al 20 per cento del totale dei voti espressi, le predette liste concorrono alla ripartizione dei posti in consiglio di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea e comunque per un ammontare complessivo non inferiore al 20 per cento del totale dei componenti dello stesso organo. I restanti posti in consiglio di amministrazione sono attribuiti alla lista che ha riportato il maggior numero di voti e i relativi candidati sono votati dall'assemblea con le modalità di cui alla lettera a);

2) qualora il totale dei voti raccolti in assemblea dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti, sia superiore al 20 per cento del totale dei voti espressi, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza che hanno conseguito una percentuale di voti non inferiore al 3 per cento. Ai fini del computo del riparto dei consiglieri spettanti ai sensi del primo periodo, i voti delle liste che hanno conseguito una percentuale di voti inferiore al 3 per cento sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza che hanno superato detta soglia;

c) se la lista del consiglio di amministrazione uscente risulta l'unica ritualmente presentata, i consiglieri da eleggere sono tratti per intero dalla stessa.

4. Qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente abbia concorso, in conformità al presente articolo, al riparto degli amministratori eletti risultando quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, lo statuto prevede che l'eventuale comitato endo-consiliare istituito in materia di controllo interno e gestione dei rischi sia nominato dal consiglio di amministrazione e presieduto da un amministratore indipendente individuato fra gli amministratori eletti che non siano stati tratti dalla lista del consiglio di amministrazione uscente ».

2. La Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) stabilisce con proprio regolamento disposizioni attuative delle disposizioni di cui all'articolo 147-ter.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli emittenti provvedono all'adeguamento degli statuti in maniera da consentire l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo a decorrere dalla prima assemblea convocata per una data successiva al 1° gennaio 2025.

Art. 13.

*(Disposizioni in materia di voto plurimo)*

1. All'articolo 2351, quarto comma, ultimo periodo, del codice civile, la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « dieci ».

Art. 14.

*(Disposizioni in materia di voto maggiorato)*

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 106, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. L'obbligo di offerta non sussiste se le soglie sono superate per effetto della maggiorazione dei diritti di voto conseguente a un'operazione di fusione, trasformazione transfrontaliera o scissione proporzionale realizzata ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, laddove in ciascuno dei suddetti casi non vi sia una modifica del rapporto di controllo, diretto o indiretto, sulla società risultante da dette operazioni »;

b) l'articolo 127-*quinquies* è sostituito dal seguente:

« Art. 127-*quinquies*. - (*Maggiorazione del voto*) - 1. Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4.

2. Gli statuti possono altresì disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo di cui al comma 1, in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'elenco previsto dal comma 4, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Per gli azionisti che hanno maturato la maggiorazione di cui al comma 1 e che sono iscritti nell'elenco previsto dal comma 4 alla data dell'iscrizione della delibera assembleare che modifica lo statuto ai sensi del presente comma, il periodo di maturazione ulteriore inizia a decorrere da tale data.

3. Gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato di cui al comma 1 o al comma 2.

4. Gli statuti stabiliscono le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato previsto dai commi 1 e 2 e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione II, della presente parte. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.

5. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato previsto dai commi 1 e 2 in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato:

a) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;

b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile.

6. Il progetto di fusione o di scissione di una società il cui statuto prevede la maggiorazione del voto di cui ai commi 1 e 2 può prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato. Tale previsione trova applicazione anche nel caso

di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19. Lo statuto può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

7. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dai commi 1 e 2 non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.

8. La maggiorazione del voto ai sensi del comma 1 non attribuisce il diritto di recesso, mentre la maggiorazione del voto ai sensi del comma 2 attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

9. Qualora le deliberazioni di modifica dello statuto di cui al comma 8 siano adottate nel corso del procedimento di quotazione in un mercato regolamentato delle azioni di una società non risultante da una fusione che coinvolga una società con azioni quotate, la relativa clausola può prevedere che ai fini del possesso continuativo previsto dai commi 1 e 2 sia computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4.

10. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.

11. Nei casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, o ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218, se la società risultante da dette operazioni è una società con azioni quotate o in corso di quotazione, lo statuto può prevedere che, ai fini del computo del periodo continuativo previsto al comma 1, rilevi anche il periodo di titolarità ininterrotta prima dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4 di azioni con diritto di voto della società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione comprovato dall'attestazione rilasciata da un intermediario autorizzato ovvero con altri mezzi idonei ai sensi dell'ordinamento dello Stato che disciplina la società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione ».

Art. 15.

*(Disposizioni in materia di enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103)*

1. All'articolo 6, comma 2-*quater*, lettera d), numero 1), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: « i fondi pensione, » sono inserite le seguenti: « gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ».

Art. 16.

*(Semplificazione del regime di vigilanza sulle Sicav e Sicaf eterogestite)*

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1:

1) alla lettera i), dopo le parole: « proprie azioni » sono aggiunte le seguenti: « e che gestisce direttamente il proprio patrimonio »;

2) dopo la lettera i) è inserita la seguente:

« i.1) "società di investimento a capitale variabile in gestione esterna" (Sicav in gestione esterna): l'Oicr aperto costituito in forma di società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e che designa come gestore esterno una Sgr o una società di gestione UE o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38 »;

3) alla lettera i-bis), dopo le parole: « strumenti finanziari partecipativi » sono aggiunte le seguenti: « e che gestisce direttamente il proprio patrimonio »;

4) dopo la lettera i-bis) è inserita la seguente:

« *i-bis.1)* "società di investimento a capitale fisso in gestione esterna" (Sicaf in gestione esterna): l'Oicr chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi e che designa come gestore esterno una Sgr o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38 »;

5) alla lettera *i-quater*), alinea, le parole: « che gestisce direttamente il proprio patrimonio » sono soppresse;

6) alla lettera *l)*, le parole: « le Sicav e le Sicaf » sono sostituite dalle seguenti: « le Sicav in gestione esterna, le Sicaf e le Sicaf in gestione esterna »;

7) alla lettera *m)*, le parole: « e la Sicav » sono sostituite dalle seguenti: « , la Sicav e la Sicav in gestione esterna »;

8) alla lettera *m-ter*), le parole: « e la Sicaf » sono sostituite dalle seguenti: « , la Sicav in gestione esterna, la Sicaf e la Sicaf in gestione esterna »;

9) alla lettera *q-bis*), le parole: « e la Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni » sono sostituite dalle seguenti: « , la Sicaf »;

10) alla lettera *q-quinquies*), le parole: « e le azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf » sono sostituite dalle seguenti: « e di Sicav in gestione esterna, le azioni e altri strumenti partecipativi di Sicaf e di Sicaf in gestione esterna »;

b) all'articolo 35-*bis*:

1) al comma 6, dopo le parole: « da quello degli altri comparti » sono inserite le seguenti: « ; delle obbligazioni contratte per conto del singolo comparto, la Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori della società o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi; del pari, sul patrimonio della Sicav o Sicaf non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Gli atti compiuti in relazione alla gestione di un singolo comparto debbono recare espressa menzione del comparto; in mancanza la Sicav o la Sicaf ne risponde anche con il suo patrimonio generale »;

2) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

« 6-*bis*. Ciascun comparto di Sicav e Sicaf costituisce a ogni effetto un Oicr.

6-*ter*. La distribuzione dei proventi relativi al singolo comparto può avvenire anche in assenza di utili complessivi della società; le perdite relative ad un comparto sono imputate esclusivamente al patrimonio del medesimo comparto e nei limiti dell'ammontare dello stesso.

6-*quater*. Qualora le attività della Sicav e della Sicaf eterogestite o del comparto, nel caso di Sicav e Sicaf multicomparto, non consentano di soddisfare le rispettive obbligazioni e non sussistano ragionevoli prospettive che tale situazione possa essere superata, si applica il comma 6-*bis* dell'articolo 57 »;

c) all'articolo 35-*quinquies*, comma 5, dopo le parole: « gli articoli 2349, 2350, commi secondo e terzo, » sono inserite le seguenti: « 2351, secondo comma, ultimo periodo, »;

d) all'articolo 35-*decies*, comma 1, alinea, le parole: « che gestiscono i propri patrimoni » sono soppresse;

e) l'articolo 38 è sostituito dal seguente:

« Art. 38. - (*Sicav e Sicaf che designano un gestore esterno*) - 1. Le Sicav e Sicaf in gestione esterna rispettano le seguenti condizioni:

a) adottano la forma di società per azioni;

b) la sede legale e la direzione generale della società sono situate nel territorio della Repubblica;

c) dispongono di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile;

d) lo statuto prevede:

- 1) per le Sicav, come oggetto sociale esclusivo, l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni; per le Sicaf, come oggetto sociale esclusivo, l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni e degli altri strumenti finanziari partecipativi previsti dallo statuto stesso;
  - 2) con riferimento all'intero patrimonio raccolto, l'affidamento della prestazione delle attività di cui all'articolo 33 a un gestore esterno e l'indicazione della società designata;
  - e) definiscono procedure idonee ad assicurare la continuità della gestione in caso di sostituzione del gestore esterno;
  - f) stipulano accordi con il gestore esterno per consentire al consiglio di amministrazione della società di disporre dei documenti e delle informazioni necessarie a verificare il corretto adempimento degli obblighi del gestore nonché per definire la tempistica e le modalità di trasmissione di tali documenti e informazioni;
  - g) la stipula di un accordo tra il gestore esterno, se diverso da una Sgr, e il depositario che assicura a quest'ultimo la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto previsto negli articoli 41-*bis*, comma 3, lettera c), e 41-*ter*, comma 2, lettera b).
2. La denominazione sociale della Sicav in gestione esterna contiene l'indicazione di società di investimento per azioni a capitale variabile in gestione esterna. La denominazione sociale della Sicaf in gestione esterna contiene l'indicazione di società di investimento per azioni a capitale fisso in gestione esterna. Tali denominazioni risultano in tutti i documenti della società. Alle Sicav e Sicaf in gestione esterna non si applicano gli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del codice civile; per le Sicav in gestione esterna non sono ammessi i conferimenti in natura.
3. Nel caso di Sicav e Sicaf multicomparto in gestione esterna, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti. Il patrimonio di una medesima Sicav in gestione esterna può essere suddiviso in comparti costituiti esclusivamente da FIA o da OICVM.
4. In caso di scioglimento del contratto o di liquidazione del gestore esterno, il consiglio di amministrazione della Sicav o Sicaf in gestione esterna provvede a convocare tempestivamente l'assemblea dei soci per deliberare sulla sostituzione del gestore. Se entro due mesi dal verificarsi di una delle cause di cui al periodo precedente non è stata disposta la sostituzione del gestore esterno, la società si scioglie.
5. Si applicano gli articoli 35-*quater*, 35-*quinquies*, 35-*sexies*, 35-*septies*, 35-*octies* e 35-*novies*.
6. Il gestore esterno è responsabile del rispetto da parte delle Sicav e Sicaf gestite delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto.
7. Al fine di verificare il rispetto del comma 6, la Banca d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle relative competenze e in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, chiedere informazioni al gestore esterno sulle Sicav e Sicaf gestite nonché effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso tali società.
8. Nel caso delle Sicav e Sicaf in gestione esterna non riservate, l'avvio dell'operatività è subordinato all'approvazione dello statuto dalla Banca d'Italia su istanza del gestore esterno. La Banca d'Italia attesta la conformità dello statuto alle prescrizioni di legge e di regolamento e ai criteri generali e al contenuto minimo dello statuto dalla stessa predeterminati e accerta che la situazione tecnica od organizzativa del gestore esterno designato assicuri la capacità di quest'ultimo di gestire il patrimonio della Sicav o Sicaf nell'interesse degli investitori.
9. Il gestore esterno trasmette alla Banca d'Italia gli statuti delle Sicav e Sicaf in gestione esterna riservate e le relative modificazioni entro dieci giorni dagli adempimenti previsti dagli articoli 2330 e 2436 del codice civile »;
- f) all'articolo 57, dopo il comma 6-*bis*.1 è inserito il seguente:  
« 6-*bis*.2. La procedura disciplinata dal comma 6-*bis* trova applicazione anche nei confronti delle Sicav e Sicaf in gestione esterna o dei relativi comparti, intendendosi le suddette disposizioni riferite



alle Sicav e Sicaf in gestione esterna o ai relativi comparti in luogo dei fondi o dei comparti, e al gestore esterno designato ai sensi dell'articolo 38 in luogo della Sgr ».

2. Le modifiche recate dal presente articolo si applicano a tutti i procedimenti relativi a Sicav e Sicaf in gestione esterna in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Banca d'Italia dispone la cancellazione di tutte le Sicav e Sicaf in gestione esterna dall'albo di cui all'articolo 35-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le Sicav e Sicaf in gestione esterna costituite prima della data di entrata in vigore della presente legge si adeguano alle nuove disposizioni entro dodici mesi dalla medesima data di entrata in vigore.

Art. 17.

*(Semplificazione delle modalità di rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto in assemblea)*

1. All'articolo 24, comma 1, lettera *c*), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: « per singola assemblea nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob » sono sostituite dalle seguenti: « per più assemblee, in deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile ».

Art. 18.

*(Disposizioni in materia di limite all'attivo delle banche popolari)*

1. All'articolo 29, comma 2-*bis*, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: « 8 miliardi di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 16 miliardi di euro ».

Art. 19.

*(Delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto, per i profili di competenza, con il Ministro della giustizia, uno o più decreti legislativi per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e, ove necessario, delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati, nel rispetto dei principi costituzionali e in particolare della tutela del risparmio, dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale nonché sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* sostenere la crescita del Paese, favorire l'accesso delle imprese al capitale di rischio con particolare riguardo ai mercati regolamentati, favorire l'accesso delle piccole e medie imprese a forme alternative di finanziamento e la canalizzazione degli investimenti verso le imprese e rendere le imprese maggiormente attrattive per gli investitori internazionali;

*b)* aumentare la competitività del mercato nazionale e semplificare e razionalizzare la disciplina degli emittenti, ivi inclusi il relativo sistema sanzionatorio, la disciplina in tema di operazioni con parti correlate, anche con riferimento alle soglie di partecipazione, in linea con gli *standard* internazionali, e la possibilità di prevedere sistemi di moltiplicazione del diritto di voto, riducendo gli obblighi e gli oneri previsti a legislazione vigente;

*c)* facilitare il passaggio dalla quotazione nei mercati non regolamentati a quella nei mercati regolamentati;

*d)* rivedere le regole in materia di attività di investimento privato per favorirne la massima diffusione, garantendo la correttezza e l'adempimento degli obblighi informativi a tutela degli investitori;

- e) semplificare le regole del governo societario anche tenendo conto delle regole previste dai codici di autodisciplina;
- f) prevedere il riordino e l'aggiornamento della disciplina in materia di appello al pubblico risparmio, con particolare riguardo alle offerte al pubblico di titoli e alle offerte pubbliche di acquisto e scambio;
- g) contemperare il livello degli oneri amministrativi imposti alle imprese con l'esigenza di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la rilevanza dei controlli;
- h) assicurare un sistema coerente e integrato dei controlli interni, eliminando sovrapposizioni o duplicazioni nelle funzioni e strutture di controllo e individuando altresì adeguate forme di coordinamento e di scambio di informazioni per un più efficace contrasto delle irregolarità rilevate;
- i) aggiornare il regime di responsabilità di cui all'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, tenuto conto della disciplina applicabile al sistema di vigilanza italiano nonché delle raccomandazioni e degli *standard* internazionali;
- l) procedere a una complessiva razionalizzazione e al coordinamento del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per assicurare una maggiore coerenza e semplificazione delle fonti normative.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data della trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, il Governo, ove necessario, può emanare decreti correttivi e integrativi degli stessi nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2.

## Capo II

### DISCIPLINA DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

#### Art. 20.

*(Modifiche alla disciplina di cui all'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, con riferimento al risarcimento del danno)*

1. All'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente:  
« 6-ter. Fermo restando quanto disposto dal comma 6-bis, chi ha subito un danno per effetto di un atto o di un comportamento posto in essere da un soggetto vigilato da una delle Autorità di cui al medesimo comma può agire contro di essa per ottenere soltanto il risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta della violazione di leggi e di regolamenti sulla cui osservanza è mancata la vigilanza dell'Autorità stessa ».

#### Art. 21.

*(Modifiche alla disciplina delle incompatibilità per i componenti e i dirigenti della Consob, della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni)*

1. L'articolo 29-bis della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è sostituito dal seguente:  
« Art. 29-bis. - *(Incompatibilità per i componenti e i dirigenti della CONSOB cessati dall'incarico)* - 1. I componenti degli organi di vertice e i dirigenti della Commissione nazionale per le società e la borsa, fino a un anno dalla cessazione dell'incarico, non possono intrattenere direttamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati né con società controllate da questi ultimi. I contratti conclusi in violazione del presente comma sono nulli. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che nell'ultimo anno di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto. Le disposizioni occorrenti per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma sono stabilite, in coerenza con il provvedimento di cui al comma 2, con decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni per un periodo, non superiore all'anno, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

2. All'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) al comma 1, alinea, le parole: « nei due anni precedenti » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno precedente »;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« *1-bis*. Nelle ipotesi in cui l'incarico, la carica o l'attività professionale abbia carattere occasionale o non esecutivo o di controllo, il comma 1 non si applica. In tale circostanza è richiesta l'adozione di presidi organizzativi e di trasparenza atti a gestire potenziali conflitti di interesse.

*1-ter*. I presidi organizzativi di cui al comma *1-bis* si applicano anche ai componenti dell'organo collegiale delle autorità amministrative indipendenti ».

3. All'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « A tal fine le disposizioni occorrenti per l'attuazione della disposizione di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo *29-bis* della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sono stabilite, in coerenza con il provvedimento di cui al quarto periodo del comma 1 del citato articolo *29-bis* della legge n. 262 del 2005, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. » sono soppresse.

Art. 22.

*(Poteri di contrasto dell'attività pubblicitaria riferibile a soggetti non autorizzati)*

1. All'articolo *7-octies* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis*. La Consob può vietare lo svolgimento delle campagne pubblicitarie condotte tramite la rete *internet* o ogni altro mezzo di comunicazione quando hanno ad oggetto, direttamente o indirettamente, servizi e attività di investimento prestati da soggetti non abilitati ai sensi dell'articolo 18 del presente decreto ».

2. All'articolo 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma *2-terdecies* è aggiunto il seguente:

« *2-quaterdecies*. La Consob può ordinare ai soggetti di cui al comma *2-terdecies* la rimozione delle campagne pubblicitarie condotte attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, aventi ad oggetto servizi o attività di investimento prestati da chi non vi è abilitato ».

Art. 23.

*(Modifiche ai poteri sanzionatori della Consob)*

1. Nella parte V del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo *196-bis* è aggiunto il seguente titolo:

« TITOLO II-*bis*.

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. *196-ter*. - *(Impegni)* - *1*. Per le violazioni di competenza della Consob, entro trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, il soggetto destinatario della stessa può presentare impegni tali da far venir meno i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato oggetto della contestazione. A tal fine la Consob, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità di tali impegni anche in relazione alla tutela degli interessi lesi e previa eventuale consultazione degli operatori di settore, può, nei limiti previsti dall'ordinamento dell'Unione europea, rendere gli impegni assunti obbligatori per i soggetti destinatari del procedimento sanzionatorio e pubblicare gli impegni medesimi. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo

determinato e chiude il procedimento sanzionatorio senza accertare la violazione.

2. In caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1, i limiti edittali massimi della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento sono aumentati del 10 per cento. Al fine di monitorare l'attuazione degli impegni, la Consob può esercitare i poteri di vigilanza a essa attribuiti al fine dell'accertamento della violazione contestata.

3. La Consob può d'ufficio riaprire il procedimento sanzionatorio se:

a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione;

b) i soggetti interessati contravvengono agli impegni assunti;

c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete, inesatte o fuorvianti.

4. La Consob definisce con proprio provvedimento generale, in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, le regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione degli impegni di cui al presente articolo ».

Art. 24.

*(Interpretazione autentica del comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 164 del 2007)*

1. Il comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, si intende riferito a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di accesso all'Albo dei promotori finanziari di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 11 novembre 1998, n. 472, nel periodo precedente al trasferimento delle funzioni di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari dalla Consob all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Capo III

MISURE DI PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE FINANZIARIA

Art. 25.

*(Misure in materia di educazione finanziaria)*

1. Alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola: « culturale » è inserita la seguente: « , economica »;

b) all'articolo 1, comma 2, le parole: « diritto alla salute e al benessere della persona » sono sostituite dalle seguenti: « diritto alla salute, al benessere della persona al risparmio e all'investimento, all'educazione finanziaria e assicurativa e alla pianificazione previdenziale, anche con riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro, alle nuove forme di economia e finanza sostenibile e alla cultura d'impresa »;

c) all'articolo 3:

1) al comma 1, alinea, le parole: « con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito »;

2) al comma 1, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

« h-bis) educazione finanziaria e assicurativa e pianificazione previdenziale, anche con riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile »;

3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« I-bis. Per l'insegnamento di cui alla lettera h-bis) del comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sentito il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria e

sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi »;

d) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: « e alla cittadinanza attiva » sono inserite le seguenti: « e l'educazione finanziaria ».

2. All'articolo 24-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero dell'istruzione e del merito »;

b) al comma 6, le parole: « Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro dell'istruzione e del merito »;

c) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dall'anno 2023, il Comitato, con propria delibera, approva il piano triennale di attività, in coerenza con il programma di cui al comma 3 »;

d) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« 10-*bis*. Il Ministero dell'istruzione e del merito, sentito il Comitato, sottoscrive appositi accordi con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione al fine di promuovere la cultura dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, nel rispetto dell'autonomia scolastica e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

#### Capo IV

#### MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL PATRIMONIO DESTINATO

##### Art. 26.

##### *(Misure per rafforzare l'operatività del Patrimonio Destinato)*

1. Al fine di rafforzare l'operatività del Patrimonio Destinato, all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*quater* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le società risultanti da fusioni o scissioni possono soddisfare i requisiti di cui al primo periodo anche sulla base di uno o più bilanci *pro forma*, certificati da un revisore contabile »;

b) dopo il comma 4-*quater* è inserito il seguente:

« 4-*quinqüies*. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *h*), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2021, n. 26, si applicano solo alle società nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della sanzione ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche non passata in giudicato ».

#### Capo V

#### DISPOSIZIONI FINANZIARIE

##### Art. 27.

##### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 della presente legge, pari a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

IL PRESIDENTE

## 1.2.6. Testo 1

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BOZZE DI STAMPA**  
**19 ottobre 2023**  
**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

---

## **XIX LEGISLATURA**

---

**Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti (674-A)**

### **EMENDAMENTI**

#### **Art. 1**

##### **1.4**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. All'articolo 30, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b-bis) le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni di propria emissione o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché emessi da emittenti con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di paesi dell'Unione europea, a condizione che siano effettuate dall'emittente attraverso i propri amministratori o il proprio personale con funzioni direttive per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000. La presente lettera non si applica alle azioni emesse da SICAV e da SICAF."».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* «Disposizioni in materia di offerta fuori sede»

---



### 1.0.1

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

*(Osservatorio sulle operazioni di auto-collocamento da parte degli emittenti)*

1. Al fine di verificare il pieno rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di tutela del risparmio, con particolare riferimento a quanto previsto dalla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, o successive modificazioni, è istituito presso la Consob l'Osservatorio sulle operazioni di auto-collocamento da parte degli emittenti. Con regolamento della Consob sono disciplinati la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.»

## Art. 3

### 3.0.2

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis

1. All'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma: "6-bis. Nelle PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata, al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 2477, comma 2, c.c., è obbligatoria la nomina di un organo di controllo anche monocratico. L'obbligo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei limiti previsti all'articolo 2477, comma 2, lettera c), c.c. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma dell'articolo 2477 c.c. deve provvedere,

— 3 —

entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 c.c. anche se la società è priva di organo di controllo"».

---

## Art. 4

### 4.1

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) all'articolo 102, comma 4, dopo le parole: "non quotati" sono inserite le seguenti: "o non negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione";».*

### 4.4

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: «e-bis) all'articolo 125-bis, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2366, comma secondo, ultimo periodo, del codice civile, l'avviso di convocazione delle assemblee delle società italiane che hanno azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione è diffuso al mercato avvalendosi di un servizio di diffusione delle informazioni regolamentate autorizzato dalla Consob, o inviandolo ad almeno tre agenzie di stampa di cui due con diffusione nazionale. Esso è contestualmente pubblicato sul sito internet dell'emittente e su quello della società di gestione del sistema multilaterale di negoziazione."».*

### 4.7

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

*Al comma 3, prima della lettera a), premettere la seguente: «0a) all'articolo 2325-bis, il primo comma è sostituito con il seguente: "Ai fini dell'applicazione del presente titolo, sono società che fanno ricorso al mercato del ca-*

pitale di rischio le società con azioni quotate in mercati regolamentati quelle con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, nonché quelle con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante."»

#### 4.9

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

*Al comma 3, lettera a), capoverso «Art. 2325-ter», sostituire il primo comma con il seguente:*

«Ai fini di cui all'articolo 2325-bis, sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani non quotati in mercati regolamentati italiani che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

1) più di cinquecento azionisti, diversi dai soci di controllo, i quali detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5 per cento;

2) superino due dei tre limiti indicati dall'articolo 2435-bis, primo comma.».

#### 4.10

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

*Al comma 3, lettera a), capoverso «Art. 2325-ter», apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Emittenti diffusi»;

2) *al primo comma, sostituire le parole:* «mercati regolamentati italiani» *con le seguenti:* «mercati regolamentati e non negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione»;

3) *al quinto comma, sostituire le parole:* «dalle azioni o dagli strumenti finanziari» *con le seguenti:* «dalle azioni o dai valori mobiliari»;

4) *al sesto comma, sopprimere le seguenti parole:* «strumenti finanziari».

*Conseguentemente, al comma 3, sopprimere la lettera c).*

#### 4.13

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

*Al comma 3, lettera a), capoverso «Art. 2325-ter», terzo comma, numero 2), dopo la parola: «liquidatorio», sopprimere le seguenti: «o in continuità indiretta».*

---

#### 4.14

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

*Al comma 3, dopo la lettera b), inserire le seguenti:*

«b-bis) all'articolo 2368, secondo comma, secondo periodo, le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter".

b-ter) all'articolo 2369, primo comma, secondo periodo, le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter";

b-quater) all'articolo 2377, terzo comma, le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter, il due virgola cinque per cento nelle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione";».

---

#### 4.200 (già 4.15)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

*Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:*

«c-bis) all'articolo 2437, quarto comma, dopo le parole: "che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio» sono inserite le seguenti: «e in quelle con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione";

c-ter) all'articolo 2497-quater, primo comma, lettera c), dopo le parole: "società con azioni quotate in mercati regolamentati" sono inserite le seguenti: "o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione";».

---

#### **4.16**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 838-bis, comma 1, del codice di procedura civile, le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter del codice civile".».*

---

### **Art. 7**

#### **7.0.200 (già 8.0.1)**

TURCO, CROATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis**

*(Trattamento economico degli amministratori)*

1. Il complessivo trattamento economico che gli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, nelle società quotate e in quelle a partecipazione pubblica, in cui azionista sia il Ministero dell'economia e delle finanze, ricevono a carico della finanza pubblica, è stabilito dall'assemblea societaria cui prendono parte anche i rappresentanti dei lavoratori aziendali.».

---

— 7 —

## **Art. 9**

### **9.1**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) all'articolo 66-bis, il comma 2 è abrogato;».*

---

## **Art. 10**

### **10.1**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

*Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 93-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la lettera d) è soppressa.».*

---

## **Art. 11**

### **11.1**

TURCO, CROATTI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **11.2**

SIRONI, TURCO, CROATTI

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*«1-bis. Le società che presentano strutture con azioni a voto plurimo le cui azioni sono negoziate o che devono essere negoziate in un mercato di*

crescita per le PMI mettono a disposizione del pubblico informazioni dettagliate sui seguenti elementi:

a) la struttura del capitale, compresi i titoli che non sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI di uno Stato membro, con l'indicazione delle varie categorie di azioni e, per ciascuna categoria di azioni, i diritti e gli obblighi connessi a tale categoria e la percentuale del capitale sociale totale e dei diritti di voto totali che tale categoria rappresenta;

b) eventuali restrizioni al trasferimento di titoli, compresi eventuali accordi tra azionisti noti alla società che potrebbero comportare restrizioni al trasferimento di titoli;

c) l'identità dei possessori di qualsiasi titolo che conferisce diritti speciali di controllo e una descrizione di tali diritti;

d) eventuali restrizioni ai diritti di voto, compresi eventuali accordi tra azionisti noti alla società che potrebbero comportare restrizioni ai diritti di voto;

e) l'identità degli azionisti che detengono azioni a voto plurimo e della persona fisica o giuridica autorizzata a esercitare i diritti di voto per conto di tali azionisti, se del caso.

1-ter. Se i possessori di azioni a voto plurimo o le persone autorizzate a esercitare i diritti di voto per loro conto o i possessori di titoli che conferiscono diritti speciali di controllo sono persone fisiche, la comunicazione della loro identità richiede soltanto l'indicazione dei nomi.»

---

## Art. 12

### 12.1

TURCO, CROATTI

*Sopprimere l'articolo.*

---

## 12.2

LOSACCO, TAJANI

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«01. All'articolo 125-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-*bis* Salvo che lo statuto disponga diversamente, la società può stabilire che nell'avviso di convocazione sia previsto che il diritto di partecipazione alla discussione assembleare sia consentito solo a coloro che detengano una quota minima di partecipazione al capitale sociale pari almeno allo 0,01 per cento delle azioni, per un controvalore non inferiore a euro 100.000, da calcolarsi con riferimento al prezzo ufficiale registrato alla fine della giornata di negoziazione dei relativi titoli alla data di legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea ai sensi dell'articolo 83-*sexies*.

4-*ter*. L'adozione della misura di cui al comma 4-*bis* non dà luogo a diritto di recesso dei soci."».

## 12.3

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«01. All'articolo 125-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-*bis* Salvo che lo statuto disponga diversamente, la società può stabilire che nell'avviso di convocazione sia previsto che il diritto di partecipazione alla discussione assembleare e di formulare proposte di delibera sia consentito solo a coloro che detengano una quota minima di partecipazione al capitale sociale, per un controvalore non inferiore a euro 10.000, da calcolarsi con riferimento al prezzo ufficiale registrato alla fine della giornata di negoziazione dei relativi titoli alla data di legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea ai sensi dell'articolo 83-*sexies*.

4-*ter*. L'adozione della misura di cui al comma 4-*bis* non dà luogo a diritto di recesso dei soci."».



## 12.4

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«01. All'articolo 125-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-*bis* Salvo che lo statuto disponga diversamente, la società può stabilire che nell'avviso di convocazione sia previsto che il diritto di partecipazione alla discussione assembleare sia consentito solo a coloro che detengano una quota minima di partecipazione al capitale sociale pari almeno allo 0,01 per cento delle azioni.

4-*ter*. L'adozione della misura di cui al comma 4-*bis* non dà luogo a diritto di recesso dei soci."».

---

## 12.5

LOSACCO, TAJANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 135-undecies.1», sostituire il primo comma con il seguente:*

«1. Salvo che lo Statuto disponga diversamente, nell'avviso di convocazione può essere previsto che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-*undecies*. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies*, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4.»

---

## 12.7

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 135-undecies.1», primo comma, sostituire le parole: «Lo statuto può prevedere» con le seguenti: «Salvo che sia escluso dallo statuto, nell'avviso di convocazione può essere previsto».*

*Conseguentemente,*

- *sostituire il comma 2 con il seguente:* «2. Non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-*bis* con riferimento alle richieste di integrazione dell'elenco delle materie da trattare, coloro che hanno diritto al voto possono

presentare proposte di delibera sulle materie già all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea. Ogni proposta di deliberazione deve essere motivata e presentata con le modalità previste dall'art. 126-*bis*, comma 1, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione. Le proposte di delibera che risultino complete e pertinenti alle materie da trattare sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine.»;

- *al comma 3, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «dell'assemblea» aggiungere le seguenti parole: «e le domande devono pervenire alla società entro la data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2» e al secondo periodo, sostituire le parole: «le risposte alle domande pervenute.» con le seguenti: «con le modalità previste dall'articolo 127-ter, commi 1-bis e 2, le risposte alle domande pervenute dai soggetti legittimati.».*

## 12.8

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 135-undecies.1», al comma 1, sostituire le parole: «Lo statuto può prevedere che» con le seguenti: «Salvo che lo statuto disponga diversamente, nell'avviso di convocazione può essere previsto che».*

## 12.9

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 135-undecies.1», dopo il comma 3 inserire il seguente:*

*«3-bis. I soci che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale possono, in ogni caso, chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-*bis*, comma 3, o dell'articolo 104, comma 2, che l'intervento di voto in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano in forma collegiale.».*

## 12.10

CASTIELLO, CROATTI, TURCO

*Al comma 1, capoverso «Art. 135-undecies.1», dopo il comma 3 inserire il seguente:*

*«3-bis. Alle società cooperative non si applica l'articolo 135-undecies.»*

---

## Art. 12-bis

### 12-bis.200 [già 12.0.100 (testo 2)/1]

TAJANI, LOSACCO

*Sopprimere il comma 1*

---

### 12-bis.201 [già 12.0.100 (testo 2)/2]

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», sopprimere il comma 1.*

---

### 12-bis.202 [già 12.0.100 (testo 2)/3]

TAJANI, LOSACCO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1»:*

*1) sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 147-ter.1, lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione, garantendo modalità che ne assicurino una formazione e una presentazione trasparente.»*

*2) sopprimere i commi 2, 3 e 4;*

*b) Sopprimere il comma 3.*

---

**12-bis.203 [già 12.0.100 (testo 2)/4]**

TURCO, CROATTI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente: «b-bis) almeno la metà dei candidati della lista sono scelti tra soggetti diversi da coloro che ricoprono il medesimo incarico presso il consiglio di amministrazione uscente e, in ogni caso, non possono essere inclusi nella lista candidati che abbiano ricoperto il medesimo incarico presso l'emittente per nove o più anni consecutivi o, comunque, per nove o più esercizi consecutivi.»;*

2) *dopo il comma 2, inserire, il seguente: «2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 147-ter.1, comma 1, lettera b-bis), come introdotta dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il computo degli anni consecutivi o degli esercizi consecutivi si effettua a partire con la medesima decorrenza.»*

---

**12-bis.204 [già 12.0.100 (testo 2)/5]**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere, in fine, la seguente: «b-bis) lo Statuto può prevedere almeno la metà dei candidati della lista siano scelti tra soggetti diversi da coloro che ricoprono il medesimo incarico presso il consiglio di amministrazione uscente e, in ogni caso, non possono essere inclusi nella lista candidati che abbiano ricoperto il medesimo incarico presso l'emittente per nove o più anni consecutivi o, comunque, per nove o più esercizi consecutivi.»*

---

**12-bis.205 [già 12.0.100 (testo 2)/6]**

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», sopprimere il comma 2*

---

**12-bis.206 [già 12.0.100 (testo 2)/7]**

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», sopprimere il comma 3*

---

**12-bis.207 [già 12.0.100 (testo 2)/8]**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) ove la lista non risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, lo Statuto può prevedere che la medesima lista sia in ogni caso esclusa dal riparto dei componenti da eleggere in deroga all'articolo 147-ter, comma 3.»*

---

**12-bis.208 [già 12.0.100 (testo 2)/9]**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) ove la lista non risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, la medesima lista è in ogni caso esclusa dal riparto dei componenti da eleggere in deroga all'articolo 147-ter, comma 3, e alle eventuali ulteriori disposizioni statutarie applicabili;»*

---

**12-bis.209 [già 12.0.100 (testo 2)/10]**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente: «c-bis) la remunerazione degli amministratori cui sono conferite specifiche attribuzioni ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, codice civile, che siano tratti dalla lista presentata dall'organo amministrativo uscente, non può, in ogni caso, essere superiore a dieci volte la retribuzione annua lorda media del personale dipendente della società.»*

---

**12-bis.210 [già 12.0.100 (testo 2)/11]**

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», sopprimere il comma 4.*

---

**12-bis.211 [già 12.0.100 (testo 2) /12]**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», dopo il comma 4, inserire, il seguente: «4-bis. Lo Statuto, previa sottoscrizione dei contratti collettivi dalle parti sociali, può prevedere la partecipazione di almeno un rappresentante dei lavoratori dipendenti nel consiglio di amministrazione, di comprovata professionalità e scelto tra esperti del settore.»*

---

**12-bis.212 [già 12.0.100 (testo 2) /13]**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*«4-bis. Le decisioni concernenti le spese che la società deve sostenere in relazione alle attività di formazione della lista di cui al presente articolo sono rimesse all'esclusiva competenza del consiglio di amministrazione e non possono essere delegate. In ogni caso il consiglio di amministrazione uscente, ove presenti una propria lista, si astiene dal ricorrere a mezzi o risorse dell'emittente per promuovere la raccolta di consensi sulla lista presentata dal medesimo consiglio e, comunque, non può avvalersi della sollecitazione di deleghe di cui all'articolo 138. La violazione di tale dovere costituisce giusta causa di revoca ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2383 del codice civile e grave inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2392 del codice civile.»*

---

**12-bis.213 [già 12.0.100 (testo 2) /14]**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Sempre che lo statuto non disponga diversamente, la lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente, non può in ogni caso concorrere all'elezione dell'organo amministrativo e si considera come non presentata quando uno o più soci, purché singolarmente o congiuntamente titolari di una partecipazione pari o superiore al nove per cento del capitale, presentino una lista che contenga un numero di candidati pari al numero di consiglieri da eleggere.».

---

**12-bis.214 [già 12.0.100 (testo 2) /15]**

TURCO, CROATTI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo regolamento, la Consob individua altresì:*

a) le modalità per garantire il trasparente processo di formazione della lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente e la documentabilità del medesimo, nel rispetto del principio di adeguatezza, che tenga conto anche dell'eventuale politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti adottata in adesione;

b) le modalità di partecipazione del comitato nomine, composto in maggioranza da amministratori indipendenti, al processo di formazione della lista presentata dal consiglio di amministrazione.».

---

**12-bis.215 [già 12.0.100 (testo 2)/16]**

TURCO, CROATTI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 148-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Fermo restando quanto già previsto dal Regolamento Consob di cui al comma 1, i componenti degli organi di amministrazione delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, non possono, in ogni caso, ricoprire più di tre incarichi contempora-

neamente in società quotate o in società di più rilevanti dimensioni. Con riferimento ai componenti degli organi di controllo, i medesimi non possono ricoprire più di tre incarichi contemporaneamente e non può essere superato il limite dei tre mandati."»

---

**12-bis.216 [già 12.0.100 (testo 2)/17]**

TAJANI, LOSACCO

*Sopprimere il comma 3.*

---

**Art. 13**

**13.1**

TURCO, CROATTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 13**

*(Disposizioni in materia di voto maggiorato)*

1. All'articolo 2351 del codice civile, il quarto comma è sostituito dal seguente: "Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di cinque voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a quarantotto mesi a decorrere dalla data di annotazione nel libro sociale o di iscrizione nel registro delle imprese. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici di cui all'articolo 2449.".

2. Le modalità attuative del presente articolo sono disciplinate con regolamento della Consob, assicurando il coordinamento con l'articolo 127-*quinquies* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»

---



### 13.2

TAJANI, LOSACCO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, premettere il seguente:* «01. All'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Lo statuto può prevedere che il numero massimo di voti sia definito anche in rapporto al capitale sociale."»;

*b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:* «1-bis. All'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Lo statuto può altresì prevedere limiti alla cessione delle azioni con diritto di voto plurimo e che il suddetto diritto possa decadere decorso un determinato periodo di tempo."».

### 13.3

SIRONI, TURCO, CROATTI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso i diritti di voto potenziati non possono essere utilizzati per bloccare l'adozione di decisioni da parte dell'assemblea generale degli azionisti volte a prevenire, ridurre o eliminare gli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente connessi alle attività della società."».

### 13.4

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici di cui all'articolo 2449."».

### **13.5**

TURCO, CROATTI

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis. Resta ferma l'applicabilità dell'articolo 127-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».*

---

### **13.7**

TAJANI, LOSACCO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 106, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora il superamento della partecipazione di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter, e 3, lettera b), avvenga anche tramite l'acquisto di azioni a voto plurimo, l'offerta è promossa a un prezzo non inferiore a quello più elevato pagato dall'offerente e da persone che agiscono di concerto con il medesimo, nei dodici mesi anteriori alla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, per acquisti di azioni a voto plurimo."».*

---

### **13.11**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Lo statuto può altresì prevedere che, qualora l'assemblea non deliberi diversamente, il diritto di voto plurimo possa decadere decorso un determinato periodo di tempo."».*

---

## **Art. 13-bis**

### **13-bis.200**

PATUANELLI, TURCO, CROATTI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 127-quinquies», sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Nelle società italiane quotate in mercati regolamen-*

tati, anche se lo statuto non lo prevede, sono attribuiti due voti per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4. Lo Statuto può, tuttavia, escludere l'applicazione del precedente periodo.»

### **13-bis.201**

PAROLI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La Consob può, anche in via generale, richiedere agli emittenti, ai soggetti che li controllano, agli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonché ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122 che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico e informazioni in merito all'esistenza di un rapporto di concerto ai sensi dell'art. 101-bis, commi 4 e 4-bis. In caso di inottemperanza, la Consob provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente. La Consob altresì disciplina con regolamento i casi nei quali l'esistenza di concerto rappresenta un'informazione privilegiata ai sensi della disciplina sugli abusi di mercato."»

## **Art. 15**

### **15.2**

MISIANI, TAJANI, LOSACCO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:* «1) al comma 6, dopo le parole: "da quello degli altri comparti" sono inserite le seguenti "; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo comparto o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con

il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori della società o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Sul patrimonio della Sicav o Sicaf non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi."»;

b) *al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente: «d-bis) all'articolo 36, il comma 4, primo periodo, è sostituito dal seguente: "4. Ciascun comparto di un fondo comune di investimento costituisce a ogni effetto degli Oicr. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio (incluso qualsiasi altro comparto di uno stesso fondo) gestito dalla medesima società; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo fondo (o su un suo singolo comparto) o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo ovvero del suo singolo comparto. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi; del pari, sul patrimonio della società di gestione del risparmio non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti e dei relativi comparti."»;*

c) *al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: «f-bis) all'articolo 57, comma 6-bis, terzo periodo, dopo le parole "SGR o enti", sono inserite le seguenti "società o associazioni professionali"».*

d) *dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Le modifiche apportate agli articoli 35-bis comma 6, e 36 comma 4, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, devono intendersi aventi natura interpretativa dei testi vigenti anteriormente alle modifiche. Con decreto di natura regolamentare emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, vengono definite le modifiche necessarie per assicurare che i procedimenti di accertamento e riscossione, anche provvisoria, dei tributi realizzi i principi di separazione patrimoniale stabiliti nelle suddette norme»;*

e) *al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e per effetto, i procedimenti inerenti a Sicav e Sicaf in gestione esterna riservate si intendono automaticamente decaduti».*

## **Art. 16-bis**

### **16-bis.200**

TURCO, CROATTI

*Sopprimere l'articolo.*

---

## **Art. 16-ter**

### **16-ter.200 (già 16.0.100/2)**

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

*Al comma 1, sostituire le parole: «per la riforma organica della disciplina recata dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» con le seguenti: «per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».*

*Conseguentemente, alla Rubrica, sostituire le parole: «per la riforma organica del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» con le seguenti: «per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»*

---

### **16-ter.201 (già 16.0.100/3)**

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per la predisposizione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, il Governo costituisce, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi tavoli con la partecipazione dei tecnici designati dall'Amministrazione finanziaria e di esperti in possesso di comprovata esperienza, alta formazione e competenze professionali nelle materie oggetto della delega. Ai componenti dei predetti tavoli, in ogni caso, non possono essere corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese né altri emolumenti, comunque denominati, a carico della finanza pubblica.»*

---

**16-ter.202 (già 16.0.100/5)**

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) assicurare il giusto equilibrio tra competitività del mercato dei capitali italiano e tutela del risparmio, rafforzando la collaborazione tra i soggetti deputati a garantire la tutela dei risparmiatori e a prevenire le violazioni della normativa di riferimento;».*

---

**16-ter.203 (già 16.0.100/6)**

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) implementare le misure volte ad assicurare l'effettivo conseguimento della trasparenza del mercato;»*

---

**16-ter.204 (già 16.0.100/9)**

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «aumentare la competitività del mercato nazionale» aggiungere le seguenti: « in linea con l'obiettivo della realizzazione del *capital market union*, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica,»*

---

**16-ter.205 (già 16.0.100/11)**

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «disciplinando in particolare le modalità per garantire:*

1) il trasparente processo di formazione della lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente e la documentabilità del medesimo, nel rispetto del principio di adeguatezza, che tenga conto anche dell'eventuale politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti adottata in adesione;

2) la tutela sostanziale degli investitori e degli azionisti, anche attraverso disposizioni che regolino la formazione e la presentazione della lista del consiglio di amministrazione, prevedendo in particolare che almeno la metà

dei candidati della lista siano scelti tra soggetti diversi da coloro che ricoprono il medesimo incarico presso il consiglio di amministrazione uscente e, in ogni caso, che non possano essere inclusi nella lista candidati che abbiano ricoperto il medesimo incarico presso l'emittente per nove o più anni consecutivi o, comunque, per nove o più esercizi consecutivi;»

---

**16-ter.206 (già 16.0.100/13)**

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) semplificare la disciplina del governo societario, garantendo tutela delle minoranze e favorendo l'adozione delle regole nell'ambito degli statuti societari, al fine di regolamentare la vita interna della società nel rispetto del codice civile, e nell'ambito dei codici di autodisciplina al fine di definire i criteri per la composizione degli organi di amministrazione e di controllo ed a individuare, anche tenuto conto dei propri assetti proprietari, lo strumento più idoneo per la loro attuazione;»

---

**16-ter.207 (già 16.0.100/14)**

TURCO, CROATTI

*Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «avuto riguardo altresì alla remunerazione degli amministratori cui sono conferite specifiche attribuzioni ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, codice civile, prevedendo che la stessa, non possa, in ogni caso, essere superiore a cinquanta volte la retribuzione annua lorda media del personale dipendente della società;»

---

**16-ter.208 (già 16.0.100/15)**

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

*Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «prevedendo altresì la partecipazione di almeno un rappresentante dei lavoratori dipendenti nel consiglio di amministrazione, di comprovata professionalità e scelto tra esperti del settore;»

**16-ter.209 (già 16.0.100/17)**

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

*Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente: «h-bis) rafforzare la vigilanza sul sistema bancario e sui mercati finanziari, avuto riguardo in particolare alla tutela del risparmio, alla modalità di applicazione delle regole e degli strumenti di controllo vigenti e disposti, nonché all'adeguatezza delle modalità di presidio dai rischi e di salvaguardia della trasparenza dei mercati;»*

---

**16-ter.210 (già 16.0.100/18)**

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

*Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente: «i-bis) garantire la piena partecipazione agli organi di amministrazione e controllo delle società quotate e delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, attraverso una revisione delle disposizioni relative agli incarichi dei componenti degli organi medesimi volta ad evitare la contemporanea appartenenza a più di tre organi di amministrazione e controllo;»*

---

**16-ter.211 (già 16.0.100/19)**

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

*Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «provvedendo altresì a correggere eventuali disfunzioni riscontrate».*

---

**16-ter.212 (già 16.0.100/20)**

TAJANI, LOSACCO

*Sostituire il comma 3, con i seguenti:*

«3. Gli schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni parlamentari possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò risulti necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi di decreti legislativi trasmessi. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, cor-



redate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati, tenendo conto dei pareri ove approvati dalle Commissioni parlamentari. Qualora il termine per l'espressione dei pareri venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

*3-bis.* Nei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti che regolano le materie interessate dai decreti medesimi, abrogando espressamente le norme incompatibili e garantendo il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge e le altre leggi dello Stato.»

---

**16-ter.213 (già 16.0.100/21)**

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Gli schemi di decreti legislativi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.»

## **Art. 17**

### **17.1**

LOSACCO, TAJANI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alinea, dopo le parole: «28 dicembre 2005, n. 262,» aggiungere le seguenti: «alla fine del comma 6-bis, è aggiunto il seguente periodo: "L'ammissione del credito al passivo delle procedure concorsuali dei soggetti vigilati non interrompe la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni nei confronti dell'Autorità di vigilanza." e»;*

*b) sostituire il capoverso «6-ter», con il seguente: «6-ter. Al ricorrere dei presupposti di cui al comma 6-bis, chi ha subito un danno per effetto di un atto o di un comportamento posto in essere da un soggetto vigilato da una delle Autorità di cui al medesimo comma, può agire contro di essa per ottenere soltanto il risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta della violazione di leggi e di regolamenti di competenza dell'Autorità stessa. Salva l'azione di rivalsa, le Autorità stesse si surrogano ai componenti dei loro organi e ai loro dipendenti nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.»*

---

## **Art. 18**

### **18.1**

TURCO, SIRONI, CROATTI

*Sopprimere l'articolo.*

---

## Art. 20

### 20.1 (testo 2)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 196-ter» apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Per le violazioni di sua competenza, la Consob, prima della notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, comunica agli interessati i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato riscontrati nell'accertamento effettuato sulla base degli elementi comunque acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell'attività di vigilanza. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, gli interessati possono presentare impegni tali da far venire meno i profili di lesione comunicati. A tal fine la Consob, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità di tali impegni, anche in relazione alla tutela degli interessi lesi, può, nei limiti previsti dall'ordinamento europeo, renderli obbligatori per gli interessati e pubblicare gli impegni assunti. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e preclude l'avvio del procedimento sanzionatorio.».

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:* «1-bis. Gli interessati possono presentare impegni, per una sola volta, anche in qualunque momento successivo alla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti. In tal caso, i termini per lo svolgimento del procedimento sanzionatorio sono sospesi sino alla decisione di Consob sugli impegni proposti.».

c) *al comma 3, sostituire le parole:* «può d'ufficio riaprire» *con le seguenti:* «può comunque avviare o proseguire» *e sopprimere la lettera a);*

d) *al comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole:* «, nonché gli uffici interni a tal fine competenti. A tal fine, il provvedimento generale dovrà anche disciplinare le modalità e i presupposti in presenza dei quali Consob potrà sottoporre agli interessati modifiche agli impegni per poterli rendere vincolanti.»;

e) *dopo il capoverso «Art. 196-ter», inserire il seguente:* «Art. 196-quater. - (Procedura di transazione) - 1. Nella comunicazione di cui al primo periodo dell'art. 196-ter, ovvero in qualunque momento successivo alla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, Consob può fissare un termine entro il quale gli interessati possono manifestare per iscritto la loro disponibilità a partecipare a discussioni in vista dell'eventuale presentazione di proposte di transazione.

2. Consob informa le parti che partecipano a discussioni di transazione circa:

a) gli addebiti che intende muovere nei loro confronti;

b) gli elementi probatori utilizzati per stabilire gli addebiti che intende muovere;

c) versioni non riservate di qualsiasi specifico documento accessibile, elencato nel fascicolo in quel momento;

d) la stima delle possibili sanzioni.

3. Tali informazioni sono riservate nei confronti di terzi salvo che l'Autorità ne abbia esplicitamente autorizzato la divulgazione.

4. In caso di esito favorevole di tali discussioni, Consob fissa un termine entro il quale gli interessati possono impegnarsi a seguire la procedura di transazione presentando proposte transattive che rispecchino i risultati delle discussioni svolte.

5. Consob può decidere in qualsiasi momento di cessare completamente le discussioni in vista di una transazione, anche rispetto a una o più parti specifiche, qualora ritenga che sia comunque compromessa l'efficacia della procedura. Consob non è obbligata a tener conto di proposte di transazione ricevute dopo la scadenza del termine di cui al precedente comma 3.

6. Consob definisce con proprio provvedimento generale, in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, le regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione delle proposte di transazione di cui al presente articolo, nonché gli uffici interni a tal fine competenti.»

---

## Art. 21

### 21.200

#### LOTITO

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera b), alle parole: «e all'educazione finanziaria» premettere le seguenti: «al risparmio e all'investimento,» e dopo le parole: «assicurativa e» inserire le seguenti: «alla pianificazione»;*

b) *alla lettera c):*

1) *al numero 2), capoverso «h-bis)», dopo le parole: «assicurativa e» inserire le seguenti: «pianificazione»;*

2) *al numero 3), capoverso «1-bis», aggiungere in fine le seguenti parole: «e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari».*

---

### **21.201**

LOTITO

*Al comma 1, alla lettera b), alle parole: «e all'educazione finanziaria» premettere le seguenti: «al risparmio e all'investimento,» e dopo le parole: «assicurativa e» inserire le seguenti: «alla pianificazione».*

---

### **21.202**

LOTITO

*Al comma 1, alla lettera c):*

1) *al numero 2), capoverso «h-bis)», dopo le parole: «assicurativa e» inserire le seguenti: «pianificazione»;*

2) *al numero 3), capoverso «1-bis», aggiungere in fine le seguenti parole: «e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari».*

---

### **21.203**

LOTITO

*Al comma 2, lettera d), al capoverso «10-bis»:*

a) *dopo le parole: «fondi pensione» aggiungere le seguenti: «nonché con qualificati soggetti che già operano da tempo nell'ambito dell'educazione finanziaria presso le scuole di tutti i gradi»;*

b) *dopo le parole: «assicurativa e» inserire le seguenti: «della pianificazione».*

---

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.3.2. Resoconti sommari**



## **1.3.2.1. 6<sup>^</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro)**

## 1.3.2.1.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 48 (pom.) del 30/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente  
(FINANZE E TESORO)

MARTEDÌ 30 MAGGIO 2023

48ª Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

IN SEDE REFERENTE

**(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali**

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) dà conto dell'esito dell'Ufficio di Presidenza testé svolto, in merito all'*iter* del disegno di legge in titolo. Dopo le relazioni illustrative previste per la seduta odierna, la Commissione avvierà dal 6 giugno un ciclo di audizioni che potranno concludersi nella settimana 19 giugno 25 giugno, con l'obiettivo di concludere l'*iter* in Senato prima della pausa estiva. In base al rilievo della proposta governativa, motiva la scelta di designare due relatori.

Comunica inoltre di aver ricevuto l'indicazione che per l'esame del disegno di legge sarà incaricato in sostituzione permanente del senatore Lotito, il senatore Damiani

Il senatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) riferisce il contenuto degli articoli da 1 a 11 del disegno di legge, sottolineandone in premessa il rilievo e l'importanza da un punto di vista tecnico, soffermandosi in particolare sulle disposizioni che ampliano le opportunità di finanziamento da parte delle piccole e medie imprese. Si sofferma, inoltre, sulle disposizioni relative all'educazione finanziaria, già oggetto di esame presso la Commissione istruzioni del Senato che sono confluite nella proposta del Governo con specifico riferimento alla possibilità di inserire l'educazione finanziaria tra le materie ricadenti nella educazione civica.

Riferisce alla Commissione il senatore [ORSOMARSO](#) (FdI) sui restanti articoli del disegno di legge, facendo presente che la proposta del Governo riguarda ambiti differenziati di intervento unificati dall'obiettivo di facilitare l'accesso al mercato finanziario, snellire e ammodernare i controlli e intervenire in materia di educazione finanziaria.

Apprezza inoltre l'orientamento della presidenza di consentire un'ampia valutazione istruttoria e una discussione tale da far emergere, in un confronto aperto con l'opposizione, le proposte emendative.

Interviene nuovamente il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) il quale suggerisce di acquisire la documentazione delle audizioni già svolte dalla 7ª Commissione in materia di educazione finanziaria.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene valida tale proposta e assicura l'acquisizione dei documenti in parola.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) chiede alla presidenza un ulteriore termine per segnalare altri soggetti da audire.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) ritiene che i gruppi possono integrare l'elenco delle audizioni già individuate entro la prossima settimana. Avverte infine che il termine per la presentazione degli emendamenti e ordini del giorno sarà definito dopo la conclusione del ciclo di audizioni e la chiusura della discussione generale, in modo da assicurare l'approfondimento che il provvedimento merita.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure**

**(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese**

(Parere alla 9ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il **PRESIDENTE** rinvia il seguito dell'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 maggio.

**(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro**

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta [del 16 maggio](#).

Il senatore **TURCO** (M5S) illustra la proposta di parere contrario, pubblicata in allegato, esponendo le motivazioni di tale orientamento con particolare riferimento alle misure in materia di reddito di cittadinanza e a quelle contenute negli articoli 23 e 39. A suo parere, il decreto-legge, senza intervenire con efficacia a sostegno dei ceti meno abbienti, crea a sua volta diseguaglianza e disparità di trattamento.

Il presidente **GARAVAGLIA** interviene incidentalmente nel merito, ritenendo che i veri temi del mercato del lavoro sono l'incremento della produttività e dell'occupabilità.

Il senatore **COTTARELLI** (PD-IDP), attenendosi ai profili di competenza della Commissione, sottolinea che il taglio del cuneo fiscale - misura in parte condivisibile - è solo temporaneo e che la copertura degli oneri finanziari derivante da tale riduzione del prelievo veniva da un ricorso al debito, che non ha effetti sul deficit esclusivamente in esito alla riclassificazione a bilancio dei crediti di imposta maturati sugli interventi di ristrutturazione edilizia. Rimarca inoltre che il Governo ha scelto di non immettere nuove risorse nel settore sanitario, nonostante il ricorso al nuovo debito pubblico.

Non essendoci richiesta di intervento, il relatore **ORSOMARSO** (Fdl) propone alla Commissione l'espressione di un parere favorevole, sottolineando che la temporaneità della riduzione del cuneo fiscale è ampiamente temperata dalle prospettive di revisione strutturale del sistema tributario derivanti dal disegno di legge di delega fiscale.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il **PRESIDENTE** pone ai voti la proposta di parere favorevole che risulta approvata. Risulta quindi preclusa la votazione della proposta di parere avanzata dal senatore Turco ed altri.

**SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI**

Il **PRESIDENTE** comunica che la seduta già convocata domani, mercoledì 31 maggio, alle ore 9,15, non avrà più luogo.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 16.*

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI TURCO, CROATTI E Barbara FLORIDIA**

**SUL DISEGNO DI LEGGE N. 685**

La 6ª Commissione Finanze e Tesoro,

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge "*Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro*" (Atto Senato 685),

premessi che:

l'Italia è stato l'ultimo Paese a dotarsi, a seguito delle sollecitazioni e delle indicazioni dell'Unione europea, di un sistema nazionale di contrasto al rischio di povertà ed esclusione sociale volto a garantire a tutti un'esistenza libera e dignitosa. Una misura contro la povertà deve assicurare a chiunque cada in povertà il diritto ad una vita dignitosa, indipendentemente dalle caratteristiche demografiche e dal profilo professionale e fino a quando persiste la condizione di bisogno; il provvedimento in esame, seguendo la linea già tracciata con la legge di bilancio 2023, dispone, a

decorrere dal 1° gennaio 2024, l'abrogazione dell'istituto del Reddito di cittadinanza, e la sua sostituzione, da un lato, con l'assegno di inclusione in favore dei nuclei familiari in cui vi sia almeno un soggetto minorenni o avente almeno sessanta anni di età o disabile e, dall'altro, mediante l'introduzione di strumenti di attivazione al lavoro per i cosiddetti occupabili. Ne consegue che nuclei familiari che potrebbero avere un reddito familiare addirittura al di sotto dei 6.000 euro annui o un ISEE ben inferiore ai 9.360 euro sono esclusi per la mancanza di soggetti al loro interno ritenuti "meritevoli" di soccorso, anche qualora nessun membro in famiglia sia in grado di lavorare; tale approccio, foriero di iniquità e sperequazioni, si pone in contrasto con quanto accade in ogni altro Paese europeo, dove la misura di reddito minimo è un diritto di tutti i poveri in quanto tali e non solo di alcuni sottogruppi e, inoltre, a nessun disoccupato è precluso l'accesso a tale forma di sostegno economico solo perché considerato occupabile;

come evidenziato dal Report trimestrale ISTAT riferito al periodo gennaio -febbraio 2023, dei 1,55 milioni degli attuali beneficiari del reddito di cittadinanza che risiedono nelle regioni del Sud e nelle Isole, 518 mila sono under 18 (il 24 per cento), ci sono in media 2,1 componenti per nucleo familiare, l'età media è quasi 38 anni. Applicando i nuovi requisiti di accesso, si stima che perderanno il beneficio circa 400 mila nuclei familiari (il 39 per cento di quelli attuali), pari a 615 mila persone, ossia 1 su 4;

l'assegno di inclusione, se da un lato dimezza le annualità di residenza in Italia, che passano da 10 a 5 anni per i cittadini stranieri e in generale per tutte le persone richiedenti, dall'altro comprime la platea limitandola ai soli nuclei con disabili, minorenni e ultrasessantenni;

un'ampia platea di persone, a breve, rimarrà priva di protezione sociale, con il rischio concreto che diventi ancor più esclusa e vittima potenziale di sfruttamento o di comportamenti devianti;

rilevato che:

le misure contenute nel provvedimento sono state valutate negativamente dai sindacati, che già prima dell'approvazione in Consiglio dei Ministri avevano lamentato di non essere stati coinvolti nel processo decisionale e di non aver avuto la possibilità, se non a poche ore dall'approvazione, di proporre modifiche;

come rilevato anche dalla CGIL nel corso delle audizioni in 10ª Commissione (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), il provvedimento "non risponde alle esigenze che il mondo del lavoro ha espresso in questi mesi", peggiorando le condizioni economiche delle fasce più deboli;

per quanto riguarda le parti di competenza di questa Commissione, si evidenziano l'articolo 23 e il Capo IV, che reca "*Misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale*";

in particolare, l'articolo 23, al comma 1, intervenendo sull'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463 del 1983, modifica la disciplina delle sanzioni penali o amministrative pecuniarie per l'omissione di versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale da parte dei datori di lavoro, nonché da parte dei committenti dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa rientranti nella cosiddetta Gestione separata dell'INPS. La modifica concerne l'ammontare edittale delle sanzioni amministrative previste in caso di omesso versamento dei contributi previdenziali, che cessa di essere compreso fra 10.000 e 50.000 euro per collocarsi fra una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il comma 2 impone che per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023 gli estremi della violazione siano notificati, in deroga all'articolo 14 della legge n. 689 del 1981, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione;

l'articolo 39, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, aumenta la percentuale di esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati portandola dal 2 al 6 per cento, se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro, e dal 3 al 7 per cento se la medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.923 euro, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Per gli altri periodi di paga ricadenti nel 2023, la misura di tale esonero è pari per i suddetti redditi, rispettivamente, al 2 e al 3 per cento;

l'articolo 40 prevede, limitatamente al periodo d'imposta 2023 e a determinate condizioni, una disciplina più favorevole in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore

dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo;

considerato che:

con riferimento all'articolo 23, preme segnalare che il dossier del Servizio Bilancio ha definito non «plausibile e certamente non prudenziale l'asserzione conclusiva della RT in ordine all'assenza di effetti negativi in termini di minori entrate». La Nota, infatti, evidenzia che la valutazione della Relazione tecnica in merito alla «presunta difficoltà di acquisire in concreto somme molto consistenti per sanzioni (quali sarebbero quelle attualmente previste) in periodi di crisi economica appare discutibile, sia per la qualificazione dell'entità delle sanzioni finora previste e dell'attuale situazione economica, sia per la natura indiretta di un tale tipo di effetti, sia perché, comunque, in assenza - per definizione - di pagamenti volontari in sanatoria nei primi 3 mesi, si tratterebbe comunque di avviare procedure esecutive, il cui esito non può che essere peggiorativo a fronte di pretese inferiori»; inoltre, il Servizio Bilancio riferisce che, «volendosi valutare effetti indiretti di *compliance* correlati all'entità delle sanzioni, andrebbero considerati anche gli effetti di deterrenza che possono essere raggiunti dall'attuale normativa, destinati ad essere significativamente attenuati dalla nuova disciplina. Inoltre, sulla base dei dati riportati dalla RT sull'importo medio omesso, assumendo l'irrogazione delle sanzioni al livello più basso previsto da entrambe le normative, si può supporre che la singola sanzione si attesti attualmente sui 700 euro, anziché sui 10.000 euro finora previsti»;

la disposizione recata dall'articolo 23, soggetta ad eventuali ed ulteriori modifiche in senso peggiorativo in sede di esame parlamentare, contrasta con il paradigma civilistico dei rapporti tra datore di lavoro, lavoratore ed ente previdenziale che costituisce, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 347 del 1997, «una fondamentale garanzia per il lavoratore, intesa a non far ricadere su di lui il rischio di eventuali inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli obblighi contributivi, e rappresenta un logico corollario delle finalità di protezione sociale inerente ai sistemi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti». È altresì evidente che la misura arreca un danno economico all'Inps, tenuto conto che, in ossequio al principio solidaristico che ispira la tutela previdenziale del lavoro dettata dalla Costituzione, i contributi versati per ciascun lavoratore sono destinati non solo ad erogare le prestazioni a favore dello stesso, ma a garantire il regolare finanziamento del sistema previdenziale nel suo complesso (sentenza Corte costituzionale n. 139 del 2014);

valutato che:

con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 39, preme evidenziare che in Italia il peso del cuneo fiscale è del 45,9 per cento: uno dei più alti tra i Paesi dell'Ocse. Basti pensare che in media un'azienda spende il 210 per cento della retribuzione netta che eroga al lavoratore. In sostanza, uno stipendio netto di 1.500 euro all'azienda costa 3.150 euro;

la riduzione del cuneo fiscale attiva una riduzione di alcuni punti dei contributi da versare all'istituto previdenziale, senza, però, influenzare il calcolo della futura pensione, e riversando nel salario quanto risparmiato dalla previdenza;

la riduzione dell'aliquota contributiva comporta un gettito contributivo che copre solamente circa l'85 per cento della spesa. I contributi mancanti saranno fiscalizzati e, di conseguenza, pagati anche dai contribuenti non rientranti nella riduzione del cuneo e soprattutto dagli stessi pensionati;

l'intervento sul taglio del cuneo, di carattere temporaneo, risulta, alla luce del forte impatto che l'inflazione sta provocando sul lavoro dipendente, assolutamente insufficiente;

considerato, infine, che:

l'intervento sui *fringe benefit* evidenzia la scarsa attenzione dell'esecutivo verso il welfare pubblico, dimostrando una retorica in merito alla famiglia che nei fatti si riduce a micro-interventi destinati a pochi contribuenti;

l'innalzamento a 3.000 euro del limite dei cosiddetti *fringe benefit*, infatti, è una misura a tempo, prevista per il solo anno 2023, e che trova applicazione ai lavoratori dipendenti con figli a carico; per i lavoratori privi di figli a carico, resta confermata la vigente soglia prevista dall'articolo 51, comma 3, del Testo unico dell'imposta sui redditi ovvero di 258,23 annui;

nella dichiarata ottica di sostenere le famiglie e la natalità, l'innalzamento del limite dei cosiddetti

*fringe benefit* riguarda solo i dipendenti con figli a carico;

la norma appare poco chiara anche in relazione all'ambito di applicazione del beneficio in relazione alla possibilità che esso spetti per intero o se debba essere riproporzionato qualora i figli siano a carico al 50 per cento;

l'obiettivo annunciato è difficilmente raggiungibile con questa forma di incentivo che, non solo si mostra uno strumento non idoneo a sostenere la natalità, ma risulta iniquo e generatore di disuguaglianze, a parità di retribuzione imponibile, nei confronti dei lavoratori che non hanno figli a carico,

esprime, per quanto di competenza, parere contrario.

## 1.3.2.1.2. 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 19 (ant.) del 07/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**6<sup>a</sup> Commissione permanente  
(FINANZE E TESORO)**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 19**

**MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 2023**

*Presidenza del Presidente*

**GARAVAGLIA**

*Orario: dalle ore 10 alle ore 11,50*

*AUDIZIONI DEL DOTTOR MASSIMO MENCHINI, DIRETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, E DELLA DOTTORESSA ALESSIA DI CAPUA, RESPONSABILE AFFARI ISTITUZIONALI UE, DI ASSOGESTIONI, DEL DOTTOR DAVID MORO, CONSIGLIERE NAZIONALE CON DELEGA ALL'AREA DIRITTO SOCIETARIO, E DELL'AVVOCATO CRISTINA BAUCO, RESPONSABILE FONDAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI AREA GIURIDICA, DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI, DEL PROFESSOR MARCO VENTORUZZO, PRESIDENTE, E DELLA DOTTORESSA MIRIAM FELICI, VICESEGRETARIO GENERALE DI ASSOSIM, E DEL DOTTOR FRANCESCO CERRUTI, DIRETTORE GENERALE, DI ITALIAN TECH ALLIANCE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 674 (COMPETITIVITÀ DEI CAPITALI)*

## 1.3.2.1.3. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 49 (ant.) del 07/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente  
(FINANZE E TESORO)  
MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 2023  
49ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

GARAVAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 12,05.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(500) ORSOMARSO e LIRIS. - Modifiche alla legge 8 aprile 1983, n. 113, in materia di cessione di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare**

(Discussione e rinvio)

La relatrice TUBETTI (FdI) illustra il disegno di legge che contiene alcune puntuali modifiche alla legge n.113 del 1983, recante l'"Autorizzazione a cedere al comune di Praia a Mare il compendio demaniale marittimo ricadente nel comune suddetto, posto sotto la strada statale n. 18 e compreso fra il comune di Tortora e il torrente Fiuzzi di Praia a Mare."

La disciplina citata, per espressa affermazione della relazione introduttiva, non ha mai avuto attuazione e la cessione al comune di Praia non ha avuto alcun affetto per una serie di motivazioni giuridiche che ne hanno ostacolato l'*iter* o comunque hanno dato luogo ad un lungo contenzioso tutt'ora in corso.

La soluzione individuata nella proposta normativa interviene sulla nullità degli atti di compravendita di terreni e beni immobili insistenti su aree demaniali sprovvisti di strumenti autorizzativi edilizi e elimina il vincolo di trasferibilità ai provati dei singoli lotti, articolo 1, comma 1, lettera a) e b); sopprime poi il divieto di alienazione dei beni acquisiti, in origine prevista per evitare comportamenti speculativi.

In generale, prosegue l'oratrice, la materia della valorizzazione di beni insistenti su aree demaniali presenta numerose sfaccettature e problematiche importanti, di non semplice superamento, anche nel caso di territori e località in cui i progetti di valorizzazione assumono un significato peculiare non solo in chiave di sviluppo ai fini turistici, ma anche di preservazione di elementi di buon governo del territorio e di legalità amministrativa.

In specie, la presenza nell'area interessata dalla legge del 1983 di costruzioni e manufatti sprovvisti, al tempo, di autorizzazione edilizia costituisce certamente un elemento di criticità.

Nella relazione illustrativa si prospetta, in termini di occasione mancata, la preventiva sdemanializzazione dell'area e successiva cessione al comune dell'area.

Come avvenuto in precedenti occasioni (da ultimo l'area situata nel comune di Chioggia) l'intervento di cessione all'ente locale e eventualmente a privati impone una ricognizione preventiva delle condizioni giuridiche di ciascun immobile e l'individuazione di un *iter* amministrativo in grado di tutelare contestualmente l'erario, la disciplina edilizia, l'obiettivo di riqualificazione e di valorizzazione.

Non sembra facilitare l'azione legislativa il sovrapporsi di contenziosi tra il comune e l'Agenzia del demanio per la determinazione del prezzo di cessione né quello instauratosi tra gli "occupanti dei suoli che costituiscono il compendio oggetto del trasferimento dal comune in loro favore" e il Comune.



A parere della relatrice, la problematica merita di essere inquadrata nella più generale questione della gestione del patrimonio e del demanio pubblico.

Solo per memoria, ricorda che il patrimonio immobiliare pubblico è oggetto del "Rapporto sui beni immobili della pubblica amministrazione", la relazione annuale redatta dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) a partire dal 2011. L'ultima versione è stata pubblicata lo scorso settembre, ma contiene informazioni che si fermano al 2018.

Secondo tale rapporto il patrimonio immobiliare della pubblica amministrazione include 2,6 milioni di immobili, di cui 1,2 sono terreni e il resto fabbricati. Il valore a prezzi di mercato di quest'ultimi è stimato in 297 miliardi di euro, mentre non viene riportata una stima per i terreni. Il numero di immobili e il valore patrimoniale sono in crescita rispetto agli anni passati, probabilmente per la maggior partecipazione al censimento da parte delle pubbliche amministrazioni (passata dal 69 per cento del 2015 all'83 per cento del 2018).

La relatrice ricorda che della gestione si occupa l'Agenzia del demanio e che recenti modifiche normative hanno introdotto una disciplina semplificata per conseguire gli obiettivi di riqualificazione e valorizzazione anche attraverso lo strumento della cessione.

Conclusivamente, ritiene peraltro opportuna un'istruttoria tecnico giuridica sul compendio oggetto del disegno di legge anche al fine di individuare lo strumento normativo più adeguato a raggiungere gli obiettivi largamente disattesi dalla legge del 1983.

Il seguito della discussione è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure**

**(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese**

(Parere alla 9ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il [PRESIDENTE](#), accedendo ad una richiesta per le vie brevi del senatore Turco, rinvia il seguito dell'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 maggio.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è pertanto rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso delle audizioni in relazione all'esame del disegno di legge n. 674 (Competitività dei capitali), svoltesi nell'Ufficio di Presidenza odierno, è stata consegnata della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quella che sarà depositata in occasione delle successive audizioni.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 12,15.*

## 1.3.2.1.4. 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 20 (pom.) del 15/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**6<sup>a</sup> Commissione permanente  
(FINANZE E TESORO)**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 20**

**GIOVEDÌ 15 GIUGNO 2023**

*Presidenza del Presidente*

**GARAVAGLIA**

*Orario: dalle ore 14,50 alle ore 16,35*

*AUDIZIONI DEL DOTTOR GIOVANNI SABATINI, DIRETTORE GENERALE, DEL DOTTOR GIANFRANCO TORRIERO, VICE DIRETTORE GENERALE, DEL DOTTOR DAVID SABATINI, RESPONSABILE DELL'UFFICIO MERCATO DEI CAPITALI, DEL DOTTOR GIANLUCA SMIRIGLIA, RESPONSABILE DEL PRESIDIO DELLA STAMPA REGIONALE E DELLA DOTTORESSA MARIA CARLA GALLOTTI, DELL'ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA (ABI), DEL DOTTOR STEFANO FIRPO, DIRETTORE GENERALE, DEL DOTTOR MARCELLO BIANCHI, DIRETTORE AREA MERCATO DEI CAPITALI E SOCIETÀ' QUOTATE E DELL'AVVOCATO ELISABETTA LUCCHETTI, DIRETTORE RELAZIONI ISTITUZIONALI, DI ASSONIME, DEL DOTTOR MARCO TOFANELLI, SEGRETARIO GENERALE DI ASSORETI, DELLA DOTTORESSA EMILIA ORSINI, SEGRETARIO GENERALE E DELL'AVVOCATO LUKAS PLATTNER, CONSULENTE LEGALE, DI ASSONEXT, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 674 (COMPETITIVITÀ DEI CAPITALI)*

## 1.3.2.1.5. 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 21 (pom.) del 20/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**6<sup>a</sup> Commissione permanente  
(FINANZE E TESORO)**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 21**

**MARTEDÌ 20 GIUGNO 2023**

*Presidenza del Presidente*

[GARAVAGLIA](#)

*indi del Vice Presidente*

[PATTON](#)

*Orario: dalle ore 13,30 alle ore 15*

*AUDIZIONI DEL PROFESSOR PAOLO SAVONA, PRESIDENTE, DELLA DOTTORESSA MARIA ANTONIETTA SCOPELLITI, SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE, DEL DOTTOR VITO RICCARDO CARRIERO, RESPONSABILE UFFICIO ATTIVITA' PARLAMENTARE E DI GOVERNO, E DELLA DOTTORESSA GIULIANA BO, ASSISTENTE, DELLA CONSOB, DEL DOTTOR STEFANO CAPIELLO, DIRIGENTE GENERALE DELLA DIREZIONE REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA DEL SISTEMA FINANZIARIO, DEL DOTTOR NICOLA MANGO, DIRIGENTE, DEL DOTTOR PAOLO VITALE E DELLA DOTTORESSA ANGELA COSTANZO, FUNZIONARI, DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, E DEL DOTTOR DARIO FOCARELLI, DIRETTORE GENERALE, E DELLA DOTTORESSA ANTONELLA AZZARONI, DIRETTORE RELAZIONI ISTITUZIONALI, DELL'ANIA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 674 (COMPETITIVITÀ DEI CAPITALI)*

## 1.3.2.1.6. 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 22 (pom.) del 22/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**6<sup>a</sup> Commissione permanente  
(FINANZE E TESORO)**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 22**

**GIOVEDÌ 22 GIUGNO 2023**

*Presidenza del Presidente*

**GARAVAGLIA**

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 16,40*

*AUDIZIONI DEL DOTTOR FABIO CERCHIAI, PRESIDENTE, DEL DOTTOR PIERFRANCESCO GAGGI, SEGRETARIO GENERALE, DEL DOTTOR GIANFRANCESCO RIZZUTI, DIRETTORE OPERATIVO E COMUNICAZIONE, DELLA FEDERAZIONE BANCHE ASSICURAZIONI E FINANZA (FEBAF), DEL DOTTOR SERGIO GATTI, DIRETTORE GENERALE, DEL DOTTOR GUSTAVE IGNACE BIKOULA, RESPONSABILE AFFARI NORMATIVI, DEL DOTTOR DOMENICO MANZO E DEL DOTTOR FRANCESCO BARBIERI, AFFARI NORMATIVI, DI BCC FEDERCASSE, DEL DOTTOR FABRIZIO TESTA, AMMINISTRATORE DELEGATO, DELLA DOTTORESSA PAOLA FICO, HEAD OF ITALY REGULATION, DEL DOTTOR CIRO PIETROLUONGO, GENERAL MANAGER MTS, DELLA DOTTORESSA ESTER RUSSOM, SENIOR PRESS OFFICER, DELLA DOTTORESSA CRISTINA DE HAAG, HEAD OF LEGAL, DELLA BORSA ITALIANA, DEL PROFESSOR UMBERTO FILOTTO, SEGRETARIO GENERALE DI ASSOFIN E MEMBRO CONSIGLIO DIRETTIVO DI AIDEA E DEL PROFESSOR ALBERTO INCOLLINGO, SOCIO DI AIDEA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 674 (COMPETITIVITÀ DEI CAPITALI)*

## 1.3.2.1.7. 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 23 (pom.) del 27/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**6<sup>a</sup> Commissione permanente  
(FINANZE E TESORO)**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 23**

**MARTEDÌ 27 GIUGNO 2023**

*Presidenza del Presidente*

**GARAVAGLIA**

*Orario: dalle ore 14,10 alle ore 16,15*

*AUDIZIONI DEL CAVALIERE DEL LAVORO FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE, PRESIDENTE, DEL DOTTOR FABIO CORSICO, DIRETTORE RAPPORTI ISTITUZIONALI E SVILUPPO, DEL DOTTOR FILIPPO NOTO, RESPONSABILE RELAZIONI ESTERNE DI CALTAGIRONE GROUP, DELL'AVVOCATO ALESSANDRO LERRO, PRESIDENTE COMITATO SCIENTIFICO E DELL'AVVOCATO GIOVANNI LUCA ANDRIOLO DI ASSOFINTECH, DEL PROFESSOR GIUSEPPE VEGAS E DEL PROFESSOR RAFFAELE LENER SUL DISEGNO DI LEGGE N. 674 (COMPETITIVITÀ DEI CAPITALI)*

## 1.3.2.1.8. 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 25 (pom.) del 04/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**6<sup>a</sup> Commissione permanente  
(FINANZE E TESORO)**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 25**

**MARTEDÌ 4 LUGLIO 2023**

*Presidenza del Presidente*

**GARAVAGLIA**

*Orario: dalle ore 14 alle ore 17,50*

*(Sospensione: dalle ore 16,30 alle ore 16,50)*

AUDIZIONI DEL SENATORE MAURO MARIA MARINO, PRESIDENTE, DELL'AVVOCATO ALESSANDRO PARALUPI, DIRETTORE GENERALE, E DELLA DOTTORESSA VALENTINA HYERACI, SEGRETARIA DEL DIRETTORE GENERALE, DELL'ORGANISMO CONSULENTI FINANZIARI (OCF), DELL'AVVOCATO FABRIZIO VEDANA, MEMBRO DEL COMITATO SCIENTIFICO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI PATRIMONIALI (ANCP), DEL NOTAIO DIEGO BARONE, CONSIGLIERE NAZIONALE E COORDINATORE DELLA COMMISSIONE STUDI D'IMPRESA E TERZO SETTORE, DEL NOTAIO MICHELE GENTILUCCI, CONSIGLIERE NAZIONALE E COORDINATORE DELL'UFFICIO LEGISLATIVO, E DELLA DOTTORESSA LAURA SANTANGELO, RESPONSABILE RELAZIONI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, DEL DOTTOR ANTONIO TRICARICO, FUNDRAISING AND PROGRAMS MANAGER, E DEL DOTTOR SIMONE OGNO, CAMPAIGNER, DI RECOMMON, DELL'AVVOCATO DARIO TREVISAN, MANAGING PARTNER DELLO STUDIO LEGALE TREVISAN & ASSOCIATI, DEL DOTTOR VITTORIO GRILLI E DEL DOTTOR GIUSEPPE CERRONE, CAPO UFFICIO LEGISLATIVO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 674 (COMPETITIVITA' DEI CAPITALI)

## 1.3.2.1.9. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 55 (pom.) dell'11/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente  
(FINANZE E TESORO)

MARTEDÌ 11 LUGLIO 2023

55ª Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(674) *Interventi a sostegno della competitività dei capitali***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 maggio.

Il presidente [GARAVAGLIA](#), tenendo conto delle richieste pervenute da alcuni gruppi, propone di fissare alle ore 12 del 20 luglio il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti precedentemente previsto per il giorno 12.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(615) *Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***

**(62) *BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario***

**(273) *MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 615, 62 e 273.

Disgiunzione del seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 62 e 273 e rinvio. Seguito e conclusione dell'esame del disegno di legge n. 615. Parere favorevole)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 5 luglio.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) ricorda che la Commissione di merito ha assunto il disegno di legge n. 615 come testo base. L'esame quindi prosegue in maniera disgiunta, con l'esame della proposta di legge di iniziativa governativa.

Prende atto la Commissione.

Il senatore [BORGHESI](#) (LSP-PSd'Az) illustra una proposta di parere favorevole (pubblicata in allegato), riferita al disegno di legge n. 615.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) (LSP-PSd'Az) propone di rinviare alla seduta già convocata per domani il voto sulla proposta di parere, anche tenendo conto della assenza di rappresentanti del Gruppo del Partito Democratico.

Interloquisce sul punto il senatore [CROATTI](#) (M5S), il quale, pur apprezzando la sensibilità del Presidente, ritiene preferibile, a nome della propria parte politica, procedere comunque al voto.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) rimarca l'opportunità che la votazione su un disegno di legge così

rilevante, anche per le posizioni fin qui espresse dall'opposizione possa avvenire con la più ampia rappresentanza dei diversi orientamenti politici. Propone comunque di sospendere la seduta, procedendo quindi allo svolgimento delle audizioni previste sul disegno di legge n. 674 in Ufficio di presidenza, non escludendo la possibilità di procedere alla votazione alla ripresa dei lavori. Prende atto la Commissione.

*La seduta, sospesa alle ore 14,40, riprende alle ore 16.*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passerà alla votazione del parere predisposto dal relatore. Interviene per dichiarazione di voto contrario il senatore [TURCO](#) (M5S) il quale ribadisce le critiche e le perplessità già espresse in merito al disegno di legge in titolo, con particolare riferimento all'assenza di un quadro stabile di stime di spesa e dei costi della riforma, rimanendo ancora impregiudicato qualsiasi valutazione circa gli impegni finanziari complessivi dell'autonomia differenziata. In particolare, prosegue l'oratore, in assenza di un fondo perequativo attivo, è facile prevedere la mancata erogazione dei servizi sociali e dei livelli minimi di prestazione con il contemporaneo aggravamento delle sperequazioni territoriali già in essere. Infine, rimarca che non è stata data alcuna risposta circa l'eventuale retrocessione allo Stato dei residui attivi imputabili alle Regioni con maggiori capacità fiscali dopo l'attuazione del trasferimento delle funzioni.

Il senatore [MISIANI](#) (PD-IDP), dopo aver apprezzato la sensibilità della Presidenza circa la partecipazione della propria parte politica alla votazione del parere, ribadisce le osservazioni critiche che sono alla base dell'orientamento contrario del Partito Democratico. Dopo aver ricordato le perplessità manifestate da autorevoli personalità che hanno rassegnato le loro dimissioni dagli organismi tecnici ministeriali, osserva che la riforma in buona parte rimane senza alcuna copertura finanziaria dei maggiori oneri che certamente deriveranno dalla sua attuazione; le ventitré materie oggetto potenzialmente di trasferimento rappresentano parti relevantissime dello stato sociale ed è forte il rischio che il processo di riforma allarghi ulteriormente i divari oggi esistenti tra i territori rispetto all'erogazione dei livelli essenziali di prestazione. Il disegno di legge mostra un'enorme fragilità dell'impianto anche per l'assenza dei necessari meccanismi di riequilibrio e di carattere perequativo. Tali critiche nel merito delle scelte operate dal Governo si acquiscono valutando il sostanziale esautoramento del Parlamento dalle scelte che sono rimesse ad accordi tra Regioni e Governo: si tratta di un errore strategico che ha un peso istituzionale rilevante poiché potrebbe dare l'avvio a un modello di riforma radicale e del tutto inedito, anche negli ordinamenti a più forte vocazione autonomista, senza che le assemblee parlamentari possano intervenire o modificare il contenuto di tali intese.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) osserva che il processo dell'autonomia differenziata è stato e sarà ancora a lungo al centro del dibattito politico e istituzionale, in modo da consentire la dialettica politica a tutte le forze in campo.

Posta ai voti, previa verifica della presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere favorevole è approvata.

*SCOVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente [GARAVAGLIA](#) in relazione ai punti già esaminati all'ordine del giorno, comunica che la seduta già convocata per domani alle ore 9,15 non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 615**

La Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo, premesso che la proposta del Governo delinea la cornice normativa entro la quale dare attuazione al principio dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, nel presupposto che esso troverà un coerente inquadramento nell'autonomia finanziaria di Regioni ed Enti locali e negli assetti della potestà impositiva degli enti decentrati e nei meccanismi perequativi, anche alla luce del principio recato dall'articolo 2, comma 1, con riferimento alle previsioni del decreto legislativo n. 42 del 2009,



esprime parere favorevole.

## 1.3.2.1.10. 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 26 (pom.) dell'11/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**6<sup>a</sup> Commissione permanente  
(FINANZE E TESORO)**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 26**

**MARTEDÌ 11 LUGLIO 2023**

*Presidenza del Presidente*

[GARAVAGLIA](#)

*indi del Vice Presidente*

[PATTON](#)

*Orario: dalle ore 15,10 alle ore 16,30*

*(Sospensione: dalle ore 16 alle ore 16,10)*

*AUDIZIONI DEL DOTTOR ANDREA VISMARA, AMMINISTRATORE DELEGATO DI EQUITA GROUP ED EQUITA SIM, E DELL'AVVOCATO SERGIO EREDE, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 674 (COMPETITIVITA' DEI CAPITALI)*

# 1.3.2.1.11. 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 27 (pom.) del 13/07/2023

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**6<sup>a</sup> Commissione permanente  
(FINANZE E TESORO)**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 27**

**GIOVEDÌ 13 LUGLIO 2023**

*Presidenza del Presidente*

**GARAVAGLIA**

*Orario: dalle ore 13,05 alle ore 13,55*

*AUDIZIONE DEL DOTTOR CARMINE DI NOIA, DIRETTORE PER GLI AFFARI FINANZIARI E DI  
IMPRESA DELL'OCSE, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 674 (COMPETITIVITA' DEI CAPITALI)*

## 1.3.2.1.12. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 58 (pom.) del 18/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente  
(FINANZE E TESORO)  
MARTEDÌ 18 LUGLIO 2023  
58ª Seduta (pomeridiana)  
*Presidenza del Vice Presidente*  
[PATTON](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(797) Delega al Governo per la riforma fiscale**, approvato dalla Camera dei deputati

**(584) TURCO e altri. - Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale**

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 797, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 584 e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è stato assegnato in sede referente il disegno di legge n. 584 del senatore Turco e altri. Stante la stretta connessione della materia oggetto di tale proposta, esso viene abbinato all'esame del disegno di legge governativo.

Comunica inoltre che il presidente Garavaglia sarà presente nella seduta prevista per domani mattina: in quella sede saranno concordate le eventuali modifiche al programma dei lavori, in esito alle determinazioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.

La seduta prevede l'avvio della discussione generale. Chiede se ci sono interventi da parte dei Gruppi. Il senatore [BOCCIA](#) (PD-IDP) interviene sull'ordine dei lavori rammentando che la richiesta delle opposizioni in sede di Capigruppo è stata quella di avere tempi più ampi per presentare gli emendamenti, richiesta che è stata accolta anche per la motivazione oggettiva che i tempi assegnati al Senato, pur tenendo conto di una divisione delle materie oggetto di esame concordata dai Gruppi dei due rami del Parlamento, apparivano eccessivamente ridotti. Tenendo conto della disponibilità della Presidenza della Commissione chiede che lo spazio di discussione apertosi circa la programmazione dei lavori consenta alla propria parte politica di richiedere un breve ciclo di audizioni per ascoltare il Direttore dell'Agenzia delle Entrate e i rappresentanti di ANCI e UPI. La prima audizione si rende assolutamente necessaria per l'esigenza di tutelare lo stesso dalle dichiarazioni di un Ministro, Vice Presidente del Consiglio, che anticipa soluzioni normative molto radicali che attengono alla materia delle discussioni e oggetto di esame della Commissione stessa. È necessario quindi approfondire ulteriormente le tematiche da affrontare anche in un ulteriore Ufficio di Presidenza.

Il presidente [PATTON](#) ricorda comunque l'impegno assunto da tutti i Gruppi a consentire il rispetto del calendario prefigurato dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo e che ulteriori richieste relative alla programmazione potranno essere utilmente affrontati nella seduta già concordata per domani.

Interviene nuovamente il senatore [BOCCIA](#) (PD-IDP) il quale, dichiarando la disponibilità della propria parte politica ad approfondire le rilevanti questioni ancora da esaminare, dichiara dirimente l'accoglimento della proposta di ulteriori audizioni.

Il presidente [PATTON](#) ribadisce che la seduta odierna può essere utilmente dedicata al confronto tra le posizioni dei Gruppi in discussione generale riservando la seduta già convocata per domani per gli

aspetti programmatori.

Condividono tale impostazione il senatore [ORSOMARSO](#) (*FdI*) e la relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*), mentre il senatore [BOCCIA](#) (*PD-IDP*) ritiene più lineare rinviare l'esame di merito.

Il senatore [BORGHESI](#) (*LSP-PSd'Az*), assunte come legittime tutte le richieste delle opposizioni, rileva criticamente che tali proposte si appuntano adesso su un ulteriore ciclo di audizioni - per altro già svolte, come chiesto dall'opposizione - mentre in precedenza la richiesta era di rinviare il termine per presentare gli emendamenti. Si esprime quindi in maniera critica circa tale atteggiamento.

Il senatore [TURCO](#) (*M5S*) ritiene che l'abbinamento testé disposto per l'esame del disegno di legge n. 584 apra oggettivamente lo spazio per nuovi approfondimenti, concordando anche con la richiesta del senatore Boccia di approfondire le questioni oggetto di dichiarazioni del ministro Salvini.

Il senatore [ORSOMARSO](#) (*FdI*) interviene invitando l'opposizione a rimanere sulle questioni oggetto del disegno di legge, sottolineando che il confronto tra i Gruppi rispetto alle questioni aperte, fin dalla seduta odierna, sarebbe la migliore testimonianza di un lavoro proficuo, pur nella differenza delle opinioni e degli orientamenti.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) giudica opportuna un rinvio della discussione generale, rispondendo alle sollecitazioni del presidente Patton.

Interviene nuovamente sull'ordine dei lavori il senatore [BOCCIA](#) (*PD-IDP*) a giudizio del quale, richiamato il tenore del confronto svolto in Conferenza dei Capigruppo, che ha accolto la richiesta che l'opposizione aveva già formulato ieri e che la maggioranza in Commissione non aveva voluto assecondare, giudica essenziale chiarire che, nel caso di un'approvazione in Senato prima della pausa estiva, l'unico termine oggettivo e comprensibile è quello di varare la legge delega prima della definizione della legge di bilancio. Ritiene opportuno che la prerogativa di programmare i lavori di Commissione sia rimessa all'organismo di programmazione della stessa, ma ribadisce il carattere pregiudiziale, per un lavoro collaborativo e proficuo, dell'accoglimento della richiesta di procedere in tempi rapidi alla programmazione di nuove audizioni. Ritiene infine che dare un ulteriore tempo per l'approfondimento costituisca la base per superare le forzature pregresse, non escludendo pertanto l'obiettivo di lavorare su proposte condivise.

La relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*) non condivide la ricostruzione fornita dal senatore Boccia e richiama l'attenzione sulla sensibilità e disponibilità della Presidenza ad evitare votazioni e deliberazioni che la maggioranza era pronta a effettuare sia sulla richiesta del senatore Losacco che in altre circostanze. Ricorda inoltre che le audizioni richieste dall'opposizione si sono già svolte, che i rappresentanti dell'Agenzia delle entrate hanno già partecipato con un contributo di grande interesse e appropriatezza e giudica quindi preferibile avviare la discussione generale.

Interviene la senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*) la quale, dopo aver ribadito l'esigenza di avviare la discussione generale una volta chiarito il calendario, anche in relazione al termine della presentazione degli emendamenti, deposita una serie di proposte emendative riferite a tutti gli articoli del disegno di legge governativo, cui seguiranno altri emendamenti in preparazione da parte del Gruppo del Partito Democratico.

Sul carattere della deliberazione non svolta nella seduta antimeridiana circa la richiesta sospensiva avanzata dal senatore Losacco, intervengono nuovamente la relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*), il senatore [LOSACCO](#) (*PD-IDP*) e il senatore [BORGHESI](#) (*LSP-PSd'Az*). Dopo gli interventi dei senatori [BOCCIA](#) (*PD-IDP*) e [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), il quale ribadisce l'esigenza di posticipare l'avvio della discussione generale dopo la revisione del calendario, il senatore [CROATTI](#) (*M5S*) sottolinea che la discussione non può tener conto della novità del disegno di legge presentato dalla propria parte politica.

Il presidente [PATTON](#) specifica che l'abbinamento consente una discussione generale congiunta, cui seguirà la scelta del testo base.

Dopo ulteriori interventi dei senatori [ORSOMARSO](#) (*FdI*) e [BOCCIA](#) (*PD-IDP*), il presidente [PATTON](#) prende atto che la proposta avanzata in apertura di aprire la discussione generale non è stata sostanzialmente accolta. Ribadisce che la seduta già convocata per domani potrà essere dedicata alle valutazioni circa la ridefinizione del calendario, non escludendo l'eventuale convocazione di un

ulteriore Ufficio di Presidenza.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [TURCO](#) (M5S) ritiene opportuno rivedere il termine per la presentazione degli emendamenti già fissato per giovedì alle ore 12 sul disegno di legge n. 674.

Il presidente [PATTON](#) fa presente che tale proposta potrà essere oggetto di ulteriori valutazioni nella seduta di domani.

*La seduta termina alle ore 16.*

## 1.3.2.1.13. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 60 (pom.) del 19/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente  
(FINANZE E TESORO)  
MERCLEDÌ 19 LUGLIO 2023  
60ª Seduta (pomeridiana)  
Presidenza del Presidente  
[GARAVAGLIA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 13,50.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(797) Delega al Governo per la riforma fiscale**, approvato dalla Camera dei deputati

**(584) TURCO e altri. - Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale**

(Seguito dell'esame congiunto e sospensione)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) convoca immediatamente l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e sospende la seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi sospeso.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

Il presidente [GARAVAGLIA](#) avverte che è immediatamente convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

*La seduta, sospesa alle ore 13,55, riprende alle ore 14,25.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(797) Delega al Governo per la riforma fiscale**, approvato dalla Camera dei deputati

**(584) TURCO e altri. - Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale**

(Ripresa del seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto precedentemente sospeso.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) dà conto delle determinazioni dell'Ufficio di Presidenza, facendo presente che i Gruppi hanno confermato l'impegno a concludere l'esame in sede referente in tempo utile affinché l'Assemblea lo possa esaminare il 4 agosto come previsto dal calendario di Assemblea. A tal fine si è convenuto di spostare alle ore 18 di venerdì 21 luglio il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti e di svolgere quanto prima l'audizione dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dell'Unione delle Province Italiane ad integrazione del ciclo di audizioni già svolte. È stato inoltre confermato lo svolgimento della discussione generale e degli interventi di replica nella giornata di domani, anche con riferimento alle disposizioni recate dal disegno di legge n. 584. Resta confermata quindi la seduta notturna odierna per lo svolgimento eventuale delle citate audizioni.

Prende atto la Commissione.

**(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 luglio.

Il presidente [GARAVAGLIA](#), in esito all'Ufficio di Presidenza testé svolto, comunica che il termine

per presentare ordini del giorno ed emendamenti, precedentemente fissato per il giorno 20 luglio alle ore 12, è prorogato al giorno 27 luglio alle ore 12.

*La seduta termina alle ore 14,30.*



## 1.3.2.1.14. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 63 (ant.) del 25/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente  
(FINANZE E TESORO)

MARTEDÌ 25 LUGLIO 2023

63ª Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 12,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(791) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022**

**(792) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023**

(Parere alla 5ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice [TUBETTI](#) (FdI) illustra il disegno di legge n. 791, facendo presente che il rendiconto generale dello Stato è il documento contabile attraverso il quale il Governo rende conto al Parlamento dei risultati della gestione del bilancio.

L'analisi del contenuto del disegno di legge mostra che la gestione di competenza ha fatto conseguire nel 2022 un generale miglioramento di tutti i saldi rispetto all'esercizio 2021. In particolare, il saldo netto da finanziare (dato dalla differenza fra le entrate finali e le spese finali) presenta nel 2022 un valore negativo di circa 129,6 miliardi, con un miglioramento di oltre 58,1 miliardi rispetto al saldo registrato nel 2021. Se confrontato con le previsioni iniziali, che indicavano un valore negativo del saldo netto di -201,7 miliardi, il miglioramento è pari a circa 72 miliardi. Il risparmio pubblico (saldo delle operazioni correnti, che, se positivo, misura la quota di risorse correnti destinabile al finanziamento delle spese in conto capitale) si attesta nel 2022 a 25,8 miliardi, con un miglioramento di oltre 90,6 miliardi rispetto al 2021. Tale risultato è determinato da una lieve riduzione delle spese (-12,3 miliardi) e da un aumento delle entrate correnti (+78 miliardi). Il miglioramento è di oltre 81,5 miliardi se confrontato con le previsioni iniziali. Infine, il dato del ricorso al mercato finanziario (differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, incluse quelle relative al rimborso di prestiti) si attesta nel 2022 a -391,4 miliardi, evidenziando un miglioramento di 33 miliardi rispetto al 2021 e di 87,7 miliardi rispetto alle previsioni iniziali.

Nel complesso, gli effettivi risultati conseguiti con la gestione 2022 denotano, per tutti i saldi, un miglioramento sia rispetto alle previsioni iniziali, sia rispetto alle previsioni definitive. I limiti massimi fissati per il saldo netto da finanziare e per il ricorso al mercato dalla legge di bilancio per l'anno finanziario 2022 (legge n. 234 del 2021) - che erano stati indicati, rispettivamente, in -203 miliardi di euro per il saldo netto da finanziare e in -480,347 miliardi per il ricorso al mercato - sono stati aggiornati nel corso dell'esercizio finanziario da diversi provvedimenti di urgenza e ridefiniti, da ultimo, dal decreto-legge n. 176 del 2022 rispettivamente in -251 e -528,347 miliardi di euro in termini di competenza. Tali valori massimi sono stati comunque rispettati dai risultati della gestione finanziaria 2022.

A livello di operazioni finali, il miglioramento del saldo netto da finanziare discende da una gestione di competenza 2022 che evidenzia un lieve aumento degli impegni delle spese finali di circa il 2,2 per cento (+18 miliardi) e un aumento degli accertamenti di entrate finali di oltre il 12 per cento (+76,2

miliardi) rispetto all'anno precedente. Anche rispetto alle previsioni definitive, la gestione di competenza del bilancio ha dato come risultati accertamenti per entrate finali in aumento dello 0,9 per cento (+6,6 miliardi) e impegni delle spese finali in diminuzione del 4,8 per cento (-42 miliardi). Dal lato delle entrate, prosegue la relatrice, la gestione di competenza del bilancio ha registrato accertamenti per entrate finali pari a circa 711,8 miliardi (corrispondenti a quasi il 101 per cento delle previsioni definitive, stimate in 705,2 miliardi). Rispetto all'esercizio 2021, gli accertamenti per entrate finali risultano in aumento del 12 per cento (+78,3 miliardi), derivante dall'aumento registrato sia per le entrate tributarie (circa +55 miliardi, +10,5 per cento) che per quelle extra-tributarie (+23,4 miliardi, +22,3 per cento), compensato dalla diminuzione delle entrate per alienazione ed ammortamento di beni (-2,1 miliardi, -29,8 per cento). Anche se confrontate con le previsioni definitive (705,2 miliardi), gli accertamenti per entrate finali risultano in aumento dello 0,9 per cento (+6,6 miliardi rispetto al 2021).

Sulla base di una sintetica analisi del confronto 2021-2022 relativo all'andamento delle entrate finali accertate, si sottolinea principalmente l'aumento delle entrate tributarie (+55 miliardi), che si sono attestate a 578,7 miliardi nel 2022, superiori rispetto alla previsione iniziale di bilancio (che indicava entrate tributarie per 565,2 miliardi). Tra queste rilevano le maggiori entrate derivanti dalle imposte sul patrimonio e sul reddito (+31,6 miliardi rispetto al 2021), dalle tasse ed imposte sugli affari (+26,2 miliardi) e dai proventi da lotto, lotterie ed altre attività di giuoco (+2,1 miliardi), a fronte di un minor gettito delle imposte sulla produzione, sui consumi e dogane (-4,9 miliardi). In aumento sono risultate anche le entrate extratributarie, che hanno raggiunto accertamenti pari a oltre 128 miliardi (+23,4 miliardi rispetto al 2021), ben superiori anche rispetto alle previsioni iniziali e a quelle definitive. Dopo aver dato analiticamente conto del fenomeno dei residui, fa presente che la gestione di competenza e la gestione dei residui concorrono a determinare i risultati della gestione di cassa, che è rappresentata, per la parte di entrata, dagli incassi e, per la parte di spesa, dai pagamenti. Anche in termini di cassa i saldi registrano un miglioramento rispetto ai risultati dell'esercizio 2021. Il saldo netto da finanziare è risultato nel 2022 pari a 162,5 miliardi, con un miglioramento di 57,8 miliardi rispetto al risultato raggiunto l'anno precedente (in cui il saldo si era assestato a -220,4 miliardi). Il risparmio pubblico, pari a -18,5 miliardi, risulta anch'esso in miglioramento di quasi 90 miliardi rispetto al dato del 2021. Il risparmio pubblico, essendo negativo, indica la quota di spese correnti non coperta con entrate tributarie ed extra-tributarie. Il ricorso al mercato si attesta su di un valore di circa -423,7 miliardi di euro, anch'esso in miglioramento (di quasi 34 miliardi) rispetto al 2021. Nel complesso, la gestione di cassa ha dato luogo ad incassi complessivi per 964 miliardi e a pagamenti per 1.081,4 miliardi, facendo registrare, rispetto ai corrispondenti dati dell'anno 2021, un aumento sia degli incassi, dello 0,9 per cento, che dei pagamenti, del 3,2 per cento. A livello di operazioni finali, rispetto ai corrispondenti dati dell'anno 2021, si registra, in termini di incassi e pagamenti, un miglioramento delle entrate e un aumento delle spese.

Il conto generale del patrimonio comprende, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge n. 196 del 2009): le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le relative variazioni prodottesi durante l'esercizio di riferimento; la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

Dai risultati generali della gestione patrimoniale 2022 emerge una eccedenza passiva di circa 2.595 miliardi, con un peggioramento di circa 162 miliardi rispetto alla situazione patrimoniale a fine 2021. Si tratta di un risultato particolarmente elevato che conferma quello conseguito nel 2021 sul 2020 (-218 miliardi) e nel 2020 sul 2019 (-299 miliardi) ma che non rispecchia il trend degli anni precedenti, considerato che nel 2019 sul 2018 il peggioramento è stato pari a 13 miliardi e nel 2018 sul 2017 il peggioramento è stato pari a 27,5 miliardi.

La relatrice si sofferma infine sulle dichiarazioni di regolarità della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato per il 2022, con l'esclusione di alcuni capitoli, di cui specifica le entrate e i volumi.

All'esito dei controlli effettuati la Corte dei conti ha escluso dalla dichiarazione di regolarità, nella Decisione adottata nel giudizio di parificazione, sul versante delle Entrate: i capitoli per i quali si sono

ricontrate discordanze fra i dati esposti nel Conto di bilancio del Rendiconto e quelli riportati nei conti periodici delle Amministrazioni, limitatamente alle poste dichiarate irregolari (Allegato 1 alla Decisione); i capitoli per i quali la riscossione in conto residui operata nell'esercizio presenta un valore pari a zero esposto nel Conto di bilancio del Rendiconto, nonostante il dato calcolato risulti di valore negativo (Allegato 2 alla Decisione); somme rimaste da versare indicate nella voce "Altri centri di responsabilità", riconducibili alle Amministrazioni diverse dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Allegato 23 al Rendiconto), nonché delle poste riferite ai capitoli dichiarati non regolari nel "da versare competenza" e nel "da versare residui", per discordanze rilevate con i dati dei conti periodici delle Amministrazioni; delle somme rimaste da riscuotere di pertinenza di Amministrazioni diverse dal Ministero dell'economia e delle finanze, esposte nella voce "Altri capitoli" (Allegato 24 al Rendiconto).

La relatrice passa poi ad illustrare il disegno di legge n. 792 di assestamento, disciplinato dall'articolo 33 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), il quale ha lo scopo di aggiornare a metà esercizio le previsioni di bilancio formulate a legislazione vigente, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto. L'aggiornamento riguarda, con riferimento alle entrate, l'eventuale revisione delle stime del gettito, e, con riferimento alle spese, limitatamente alla componente discrezionale, gli effetti di eventuali esigenze sopravvenute. Per quanto riguarda il contenuto, il disegno di legge di assestamento si compone di un solo articolo che modifica la Sezione II (Approvazione degli stati di previsione) della legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022). L'articolo determina, sotto il profilo giuridico, l'aggiornamento delle previsioni di bilancio a legislazione vigente, per l'anno finanziario 2023, introducendo le occorrenti variazioni degli stanziamenti dello stato di previsione dell'entrata e degli stati di previsione dei Ministeri approvati con la legge di bilancio 2023. Tali variazioni sono esposte nelle tabelle annesse al disegno di legge.

Venendo all'analisi dei risultati finanziari, le variazioni di bilancio proposte con il presente provvedimento di assestamento, insieme a quelle apportate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e 31 maggio con atti amministrativi definiscono le previsioni assestate per il 2023.

In termini di competenza, le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento determinano un miglioramento del saldo netto da finanziare (corrispondente alla differenza tra entrate finali e spese finali) rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio.

Il saldo si attesta su un valore di -203,6 miliardi rispetto ad una previsione iniziale di -200,7 miliardi risultante dalla legge di bilancio.

Il peggioramento del saldo, di circa 3 miliardi complessivi rispetto alle previsioni iniziali, è dovuto essenzialmente alle variazioni negative determinate per atto amministrativo, circa -2,96 miliardi.

Dà quindi analiticamente conto delle voci che concorrono al miglioramento del dato assestato del saldo netto.

Per quanto riguarda le variazioni per atto amministrativo, queste determinano un peggioramento del saldo netto da finanziare di 2,96 miliardi in termini di competenza, determinato dall'incremento delle spese finali di circa 3,2 miliardi, dovuto principalmente - si legge nella Relazione illustrativa - all'attuazione delle riassegnazioni di entrate da cedolino unico disposte con Decreto del Ragioniere generale dello Stato: ne dà un sommario resoconto, indicando le principali variazioni delle entrate tributarie.

Per le entrate extratributarie le variazioni in aumento per 266 milioni di euro sono dovute, principalmente, ai decreti di riassegnazione alla spesa di somme affluite in entrata. Nella Relazione illustrativa si ricorda, inoltre, l'effetto di cui all'art. 3 quinquies del D.L. n. 198/2022, che prevede il versamento da parte dell'Agenzia delle entrate delle somme non utilizzate destinate al credito di imposta per le strutture turistico-ricettive.

In termini di competenza, le variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento determinano una lievissima variazione del saldo netto da finanziare in termini di competenza di appena 8 milioni di euro rispetto al saldo risultante dalla legge di bilancio, dovuto a una riduzione delle entrate finali per 361 milioni, determinata dalla evoluzione negativa delle entrate tributarie, e a una proposta di riduzione

delle spese finali per 368 milioni.

Per quanto concerne, in particolare, le proposte di variazioni alle entrate del bilancio dello Stato, per le entrate finali il disegno di legge di assestamento reca una proposta di riduzione per 361 milioni, in termini di competenza, rispetto alle previsioni formulate con la legge di bilancio 2023.

In particolare, le entrate tributarie recepiscono principalmente l'adeguamento alle stime del DEF 2023, con una riduzione di 784 milioni di euro. Rispetto alle previsioni iniziali, il decremento è frutto di una diminuzione delle imposte indirette, per circa 2,1 miliardi di euro, parzialmente compensata dall'incremento previsto per le imposte dirette rispettivamente per circa 1,3 miliardi.

Per le entrate extratributarie le proposte indicano, nel complesso, un incremento di 423 milioni di euro, dovuto, in particolare, alle entrate derivanti dal settore delle scommesse e dei giochi, principalmente lotterie (+718 milioni), ai maggiori dividendi da versare da parte delle società a partecipazione pubblica (+300 milioni) e ai rimborsi ottenuti dall'Ue per le spese sostenute per i vaccini (+896 milioni). Vanno peraltro considerati i minori versamenti connessi agli utili conseguiti da parte di Banca d'Italia nell'esercizio 2022 (-2,7 miliardi) e all'adeguamento delle risorse proprie tradizionali riscosse per conto dell'Unione europea (-300 milioni di euro).

In termini di cassa, il disegno di legge di assestamento per il 2023 determina complessivamente un peggioramento del saldo netto da finanziare di 298 milioni di euro rispetto alla previsione di bilancio, derivante da un aumento delle entrate finali per 88 milioni e da un aumento delle spese finali per 386 milioni.

In particolare, il saldo netto da finanziare si attesta a circa -256 miliardi. Il peggioramento di 298 milioni rispetto alla previsione di bilancio è dovuto alle variazioni per atto amministrativo (-2,8 miliardi) parzialmente compensate dalle proposte del disegno di legge di assestamento (+2,5 miliardi). Gli altri saldi risultano in miglioramento. In particolare, il ricorso al mercato risulta migliorato di 6,7 miliardi rispetto al bilancio di previsione, raggiungendo un valore pari a -559,8 miliardi; analogamente, il saldo primario, rispetto ai -174,5 miliardi della previsione iniziale raggiunge l'importo di -171,5 miliardi (-3,1 miliardi). Il risparmio pubblico migliora di 288 milioni, attestandosi a -96,7 miliardi di euro.

Il peggioramento del saldo netto da finanziare di cassa rispetto alla previsione iniziale è determinato dall'aumento delle entrate finali di 88 milioni, che riguarda essenzialmente le entrate extratributarie (+251 milioni) compensate in parte dalla riduzione delle entrate tributarie (-161 milioni), e dall'aumento delle spese finali di 386 milioni, dovuto alle variazioni in aumento per atti amministrativi (+3 miliardi) compensate in parte dalle variazioni in riduzione proposte dal disegno di legge di assestamento in esame (-2,7 miliardi).

La proposta di assestamento determina una riduzione delle entrate finali di 144 milioni.

La proposta di riduzione delle entrate riguarda principalmente le entrate tributarie, che recepiscono principalmente l'adeguamento alle stime del DEF 2023, con una diminuzione di 128 milioni di euro in termini di cassa.

Nell'ambito delle tributarie, la riduzione rispetto alle previsioni iniziali deriva da una diminuzione delle imposte dirette di 1,7 miliardi di euro, in termini di cassa, parzialmente compensata da un incremento delle imposte indirette per circa 1,6 miliardi di euro. La variazione alle previsioni di cassa sconta, inoltre, le minori riscossioni a mezzo ruolo già stimate in occasione del documento programmatico di aprile.

Le entrate extratributarie registrano, invece, un miglioramento complessivo rispetto alle previsioni della legge di bilancio, di 251 milioni di euro di cassa. Anche per le entrate extra-tributarie, le variazioni delle previsioni di cassa scontano le riduzioni delle riscossioni a mezzo ruolo derivanti dall'adeguamento alle stime del DEF 2023.

Le entrate da alienazione, ammortamento e riscossione di crediti registrano una contrazione di 2 milioni di euro, in termini di cassa, imputabile ad un allineamento alle previsioni elaborate nel documento programmatico dello scorso aprile, relativo alle riscossioni a mezzo ruolo.

Alla fine dell'esercizio 2022, si sono registrati residui attivi per complessivi 235.338 milioni e residui passivi per 193.495 milioni. Con il provvedimento di assestamento si provvede ad aggiornare i residui

attivi sulla base delle risultanze emerse al 31 dicembre 2022, a seguito della chiusura della gestione dell'esercizio. Le previsioni assestate quantificano un ammontare di residui attivi finali al 31 dicembre 2022 pari a 235.337 milioni di euro, a fronte dei 265.870 milioni di residui inizialmente presunti nel disegno di legge di bilancio 2023.

Nel complesso, il conto dei residui al 31 dicembre 2022 segna dunque una inversione di tendenza rispetto al 2021, in cui si era invece registrata una decrescita rispetto al 2020 (-4,1%).

Per quanto riguarda le principali variazioni proposte per le entrate tributarie con il disegno di legge di assestamento, aggiornate in coerenza con il quadro macroeconomico illustrato nel DEF 2023 nonché con le più recenti informazioni sugli andamenti effettivi del gettito, esse indicano un decremento complessivo del gettito di competenza, atteso in misura pari a 784 milioni di euro, derivante dalla diminuzione delle imposte indirette per 2.072 milioni di euro, dovuta principalmente al decremento sull'IVA, e dall'aumento delle imposte dirette per 1.288 milioni, collegato ad una previsione più favorevole delle ritenute Irpef sui redditi da lavoro dipendente, dell'autoliquidazione Ires, dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei fondi per il TFR e dei rendimenti dei fondi di previdenza, e ad una prevista riduzione delle imposte sostitutive sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio, sulle plusvalenze ed altri redditi previste dall'articolo 3 della legge n. 662 del 1996, nonché dell'imposta sostitutiva sui fondi pensione e sulle altre forme pensionistiche complementari ed individuali.

In termini di cassa le variazioni scontano le maggiori riscossioni da ruolo, in linea con i tendenziali aggiornati con il DEF 2023, in misura pari a 656 milioni di euro.

Le entrate extra-tributarie aumentano complessivamente di 423 milioni di euro in termini di competenza, mentre solo marginale (-15 milioni) è la riduzione prevista in termini di cassa.

Impattano invece in riduzione in termini di indebitamento (quindi con effetto negativo sul saldo), per 300 milioni di euro, le entrate delle risorse proprie tradizionali riscosse per conto dell'Unione europea, a cui corrisponde una equivalente variazione in termini di spesa.

Ulteriori variazioni, che non determinano effetti sull'indebitamento netto, riguardano: in aumento, i rimborsi da parte dell'Unione europea delle spese sostenute per la campagna vaccinale pari a 896 milioni di euro (il cui impatto, in termini di indebitamento netto, è contabilizzato nell'anno in cui è stata sostenuta la spesa) ed i maggiori introiti inerenti agli interessi attivi maturati sul conto disponibilità pari a 825 milioni di euro, già stimati nel DEF 2023; in diminuzione, i minori versamenti, già stimati nelle previsioni del DEF, connessi agli utili conseguiti da parte di Banca d'Italia nell'esercizio 2022, per 2.673 milioni di euro.

Le entrate da alienazione ammortamento e riscossione crediti registrano, infine, una riduzione, in termini di sola cassa, pari a 2 milioni di euro, senza effetti sull'indebitamento netto.

Il complesso delle maggiori entrate con riflessi sull'indebitamento netto ammonta quindi a circa 1 miliardo di euro (tutte riconducibili alle entrate extra-tributarie).

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(797) Delega al Governo per la riforma fiscale**, approvato dalla Camera dei deputati

**(584) TURCO e altri. - Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 20 luglio.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) comunica che sono stati presentati 482 emendamenti e 17 ordini del giorno, pubblicati in allegato, che potranno essere illustrati nella seduta di oggi. Comunica inoltre che gli emendamenti 14.20 e 17.0.1 sono stati ritirati dai rispettivi proponenti.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 19 luglio.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) comunica che il termine per presentare ordini del giorno ed

emendamenti, precedentemente fissato alle ore 12 del 27 luglio, è prorogato alle ore 12 del 3 agosto.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 12,30.*

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [797,584](#)

### **G/797/1/6**

[Lisei](#), [Orsomarso](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante delega al Governo per la riforma fiscale (A.S. 797);

premessi che:

l'Agenzia delle entrate è un'agenzia fiscale della pubblica amministrazione italiana dipendente dal Ministero dell'economia e delle finanze che svolge le funzioni relative ad accertamenti e controlli fiscali e alla gestione dei tributi;

la medesima svolge l'importante ruolo di garantire gli adempimenti degli obblighi fiscali da parte dei cittadini contribuenti, svolge inoltre i servizi relativi al catasto, i servizi geotopografici e quelli relativi alle conservatorie dei registri immobiliari, con il compito di costituire l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale sviluppando, anche ai fini della semplificazione dei rapporti con gli utenti, l'integrazione fra i sistemi informativi attinenti alla funzione fiscale e alle trascrizioni e iscrizioni in materia di diritti sugli immobili.

considerato che:

le modalità di gestione del contenzioso tributario non sempre sono caratterizzate da una gestione efficiente ed imparziale nel rispetto del principio della parità delle armi. Sono infatti numerosi i casi nei quali nonostante le sconfitte nel primo o nel secondo grado di giudizio l'Agenzia protrae il contenzioso anche a fronte di giurisprudenza consolidata e chiari indirizzi unionali esponendo il contribuente ad inutili aggravii e le casse erariali ad inutili spese derivanti dalle condanne degli uffici al rimborso delle spese di lite;

le modalità interpretative delle normative europee e nazionali dell'Agenzia delle entrate non sempre sono caratterizzate dal principio dell'imparzialità e del buon funzionamento della PA, principi ribaditi di recente dalla Suprema Corte nella sentenza n. 8716/2021;

nei contenziosi tributari esiste uno squilibrio inusitato fra le parti che costringe i cittadini, anche a fronte di mere affermazioni incapaci di assumere qualità di presunzioni, a dimostrare con grande difficoltà "fatti negativi" e la legittimità dei propri comportamenti;

impegna il Governo:

a valutare modifiche all'attuale normativa che impediscano, come avviene per il procedimento penale, in caso di sconfitta dell'Ente di non ricorrere ai gradi successivi di giudizio o consentire tale ipotesi a limitati casi eccezionali;

a valutare modifiche delle attuali normative che consentano un controllo più stringente del Ministero dell'Economia e delle Finanze sull'operato dell'Agenzia delle Entrate;

a valutare modifiche delle attuali normative che impongano onere probatori più stringenti per le contestazioni dell'Agenzia o che comunque consentano maggiore parità fra accusa e difesa.

### **G/797/2/6**

[Salvitti](#), [Borghese](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante la delega al Governo per la riforma fiscale;

premessi che

il citato disegno di legge, composto da 20 articoli distribuiti in cinque titoli, ha come obiettivo la revisione complessiva del sistema fiscale in un'ottica di semplificazione e ridimensionamento della pressione che ormai affligge cronicamente i cittadini italiani;

in quest'ambito, a causa del progressivo innalzamento dell'età media della popolazione, si è posta l'urgenza di risolvere la problematica della doppia imposizione fiscale che colpisce, con maggiore evidenza, coloro che maturano la pensione in Italia e, successivamente, al termine della propria vita lavorativa, trasferiscono la propria residenza all'estero trovandosi a dover sottostare sia alla tassazione dello Stato in cui è stata prestata l'attività lavorativa (nel quale sono stati regolarmente versati i contributi - c.d. "Stato della Fonte"), che a quella prevista dal nuovo Stato di residenza;

considerato che

come emerso dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) nel 2021 sono stati prestati all'estero 326.000 trattamenti pensionistici per un ammontare di circa 1,4 miliardi di euro rappresentanti il 2,4% del totale delle pensioni erogate dall'Istituto;

in mancanza di una regolamentazione pattizia, dalla convergenza delle pretese tributarie di più Stati possono sorgere conflitti in materia di potestà impositiva fiscale le cui conseguenze negative ricadono primariamente sui contribuenti;

tra i principi ispiratori e i criteri direttivi generali della delega è espresso all'articolo 2, comma 1, lettera c) l'obiettivo di «razionalizzare e semplificare il sistema tributario [...]»;

al fine di arginare il problema della doppia imposizione sui redditi pensionistici e non, negli ultimi decenni sono stati sottoscritti plurimi accordi bilaterali con Paesi terzi, sia comunitari come Francia (L. 20/1992) e Germania (L. 459/1992), che extra-comunitari tra i quali a titolo esemplificativo si citano il Brasile (L. 844/1980), l'Argentina (L. 282/1982), l'Ecuador (L. 377/1989), l'Egitto (L. 387/1981) e il Giappone (L. 855/1972);

ritenuto che

arginando i fenomeni di doppia imposizione si vuole evitare di ridurre oltremisura l'importo netto che il contribuente percepisce in modo da non gravare in misura eccessivamente onerosa su una delle fasce più deboli della popolazione, naturalmente caratterizzata da una minore capacità reddituale;

l'attuale Governo ha sempre rivendicato una politica di sostegno a quei connazionali che, pur mantenendo vivo il legame con la madrepatria, nel corso dell'ultimo secolo sono emigrati all'estero, in special modo nei Paesi dell'America Latina;

impegna il Governo

a promuovere la stipula di convenzioni per evitare il fenomeno della doppia imposizione con quei Paesi, in particolare quelli dell'America Latina, con i quali non sono ancora stati sottoscritti.

**G/797/3/6**

[Murelli](#)

Il Senato,

premesso che:

Il provvedimento in esame contempla, tra i principi e criteri direttivi di esercizio della delega al Governo, la revisione del sistema tributario, nonché la semplificazione e il riordino della legislazione vigente;

da qualche anno è stato dematerializzato il processo di approvvigionamento dei prodotti privi di glutine a carico del Servizio sanitario regionale e il buono celiachia cartaceo riconosciuto mensilmente è stato sostituito con un corrispondente valore mensile in formato elettronico. Il credito del buono è gestito quindi in maniera automatizzata e la procedura prevede che ogni mese l'importo residuo non utilizzato non possa essere cumulato alla mensilità successiva;

nell'ottica di agevolare gli acquisti di alimenti senza glutine per i pazienti celiaci si ritiene opportuno prevedere la possibilità di riaccredito dell'eventuale valore residuo del buono su quello del mese successive.

impegna il governo:

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di consentire su tutto il territorio nazionale, a partire dal mese di luglio 2023, che il credito mensile per l'acquisto dei prodotti senza glutine - riconosciuto alle persone celiache con assistenza sanitaria, gestito elettronicamente e da utilizzarsi sia presso le farmacie del territorio sia presso i punti vendita convenzionati - che dovesse risultare residuo nel mese di validità del buono, sarà automaticamente riaccreditato sul valore del buono del mese successivo.

**G/797/4/6**

[Murelli](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame contempla, tra i principi e criteri direttivi di esercizio della delega al Governo, la revisione del sistema tributario, nonché la semplificazione e il riordino della legislazione vigente;

appare indispensabile sostenere l'accesso alle bevande a base vegetale a tutte le fasce di reddito che caratterizzano la popolazione italiana, con specifico riferimento all'IVA applicata alle bevande stesse, per un'armonizzazione del comparto agroalimentare in relazione al fattore comune delle proteine, animali e vegetali;

la medesima esigenza si pone in modo particolare per i soggetti affetti da malattie quali la celiachia in ordine all'obbligo di consumazione di prodotti che non contengono glutine, nonché per gli alimenti a fini medici speciali, ossia quei prodotti alimentari espressamente elaborati o formulati e destinati alla gestione dietetica di pazienti, compresi i lattanti, da utilizzare sotto controllo medico, destinato all'alimentazione completa o parziale di pazienti con capacità limitata, disturbata o alterata di assumere, digerire, assorbire, metabolizzare o eliminare alimenti comuni o determinate sostanze nutrienti in essi contenute o metaboliti, oppure con altre esigenze nutrizionali determinate da condizioni cliniche e la cui gestione dietetica non può essere effettuata esclusivamente con la modifica della normale dieta;

Considerato che:

l'attuale aliquota IVA assegnata alle bevande vegetali porta con sé una visione antidemocratica e discriminatoria del prodotto, non permettendo a tutti i consumatori, reali e potenziali, delle bevande vegetali di accedere a un prodotto che, data la vastità di consumo crescente nel nostro Paese, dovrebbe essere considerato alla pari degli alimenti di largo consumo con aliquota al 10%;

tale considerazione è ancora più valida in ordine all'iva per i prodotti per celiaci e gli alimenti a fini medici;

una simile razionalizzazione dell'IVA permetterà non solo di aumentare l'accesso dei consumatori a una dieta sana, equilibrata e diversificata, come disposto dalla Dieta Mediterranea, bensì anche di rafforzare una crescita ancora più sostenuta di un mercato focalizzato su materie prime fortemente connesse alle distintività produttive nazionali, come noci, semi, oli, cereali integrali, legumi, frutta e verdura, agevolando la strutturazione di una solida filiera agricola e agroalimentare Made in Italy;

impegna il Governo ad adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate a ridurre l'aliquota IVA al 10% per le bevande puramente vegetali a base di legumi, cereali, frutta secca e frutta, diverse dai succhi, e i prodotti alimentari derivati nonché per i prodotti senza glutine e gli alimenti a fini medico speciali.

**G/797/5/6**

[Lotito](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Delega al Governo per la riforma fiscale"



premessi che:

a partire dal 6 luglio 2023 è operativo a tutti gli effetti l'Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD), introdotto dall'articolo 6-*quater* del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), necessario per ricevere comunicazioni con valore legale, quali raccomandate e cartelle esattoriali. A fronte dell'iscrizione, obbligatoria per imprese e professionisti, sono dematerializzate tutte le comunicazioni intercorse con la Pubblica Amministrazione, che vengono inviate via Posta Elettronica Certificata (PEC);

la PEC è il sistema che permette di mandare e-mail con valore legale, equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno e progettata per offrire vantaggi in termini di immediatezza della comunicazione e certezza del contenuto;

l'obbligo di conservare le PEC per 10 anni è da ricondurre agli articoli 2214 e 2220 del Codice Civile che, al titolare del dato (impresa o organizzazione pubblica) impongono l'obbligo di "conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali dei documenti e delle fatture ricevute e spedite";

la semplice archiviazione delle PEC e dei loro contenuti sui propri dispositivi elettronici o sui server aziendali o su supporto cartaceo o analogico non ne garantisce il valore legale in quanto si tratta di un processo di conservazione non a norma di legge;

ai sensi dell'articolo 43 del CAD gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti si intendono soddisfatti a mezzo di documenti informatici, se le relative procedure sono effettuate in modo tale da garantire la conformità ai documenti originali e sono conformi alle Linee guida AGID sulla formazione e conservazione di tali documenti;

si pone il problema della conservazione e della validità legale dei documenti, prima garantita dalle comunicazioni cartacee,

impegna il Governo:

a emanare specifiche istruzioni ai contribuenti volte a consentire agli stessi l'adozione delle buone pratiche necessarie a conservare in formato legalmente valido le PEC intercorse con le Pubbliche Amministrazioni per il tramite del «domicilio digitale», semplificando gli adempimenti e riducendo i costi a loro carico;

a prevedere che gli operatori privati che offrono il servizio PEC siano tenuti a garantirne la conservazione (o il loro corretto trasferimento ad altro operatore in caso di cessazione per qualunque causa del servizio ovvero sostituzione con altro operatore) dei documenti PEC che rispondano ai requisiti degli articoli 2214 e 2220 del Codice Civile per il numero di anni prescritto dalla legge.

**G/797/6/6**

[Damiani](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Delega al Governo per la riforma fiscale",  
premessi che:

l'articolo 24-*ter* del D.Lgs. 504/93 ("TU Accise"), rubricato "Gasolio Commerciale" prevede: "1. Il gasolio commerciale usato come carburante è assoggettato ad accisa con l'applicazione dell'aliquota prevista per tale impiego dal numero 4-*bis* della tabella A allegata al presente testo unico.

2. Per gasolio commerciale usato come carburante si intende il gasolio impiegato da veicoli, ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore, utilizzati dal proprietario o in virtù di altro titolo che ne garantisca l'esclusiva disponibilità, per i seguenti scopi:

a) attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitata da:

1. persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

2. persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in

conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;

3. imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;

b) attività di trasporto di persone svolta da:

1. enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e alle relative leggi regionali di attuazione;

2. imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285;

3. imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

4. imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.

3. È considerato altresì gasolio commerciale il gasolio impiegato per attività di trasporto di persone svolta da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

4. Il rimborso dell'onere conseguente alla maggiore accisa applicata al gasolio commerciale è determinato in misura pari alla differenza tra l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I, e quella di cui al comma 1 del presente articolo. Ai fini del predetto rimborso, i soggetti di cui ai commi 2 e 3 presentano apposita dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui è avvenuto il consumo del gasolio commerciale. Per ciascuno dei predetti trimestri, il rimborso di cui al presente comma è riconosciuto, entro il limite quantitativo di un litro di gasolio consumato, da ciascun veicolo di cui al comma 2, per ogni chilometro percorso dallo stesso veicolo.

5 Il credito spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è riconosciuto, mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui il medesimo credito è sorto per effetto del provvedimento di accoglimento o del decorso del termine di sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione. 6. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, il credito spettante ai sensi del comma 4 può essere riconosciuto in denaro";

considerando la finalità perseguita dall'articolo 39 del D.Lgs. 199/21 - ovvero la promozione della "produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, conformemente alla traiettoria indicata nel PNIEC" - le disposizioni, di cui all'articolo 24-ter del TU Accise devono trovare applicazione anche nel caso di "biocarburanti commerciali", laddove utilizzati come prodotti equivalenti del "gasolio commerciale";

sarebbe opportuno prevedere l'estensione dell'articolo 24-ter del TU Accise anche ai "biocarburanti commerciali", richiamando la definizione di "biocarburanti" contenuta nel recente Decreto dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 16 marzo 2023;

tale modifica, sotto il profilo finanziario, non determinerebbe aggravio di spesa per lo Stato perché i "biocarburanti commerciali" si sostituirebbero (e non si aggiungerebbero) al "gasolio commerciale" e l'applicazione dell'agevolazione ai "biocarburanti commerciali" sarebbe neutra; inoltre, si eviterebbe il paradosso che lo Stato italiano agevoli fiscalmente l'utilizzo dei carburanti fossili a dispetto dei biocarburanti liquidi sostenibili, in totale contrasto con le finalità, di cui al citato art. 39 del D.Lgs. 199/21,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte ad estendere le disposizioni di cui all'articolo 24-ter del decreto legislativo 504 del 1993, anche ai "biocarburanti commerciali".

**G/797/7/6**

[Boccia](#), [Losacco](#), [Tajani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo per la riforma fiscale" (A.S. 797)

Premesso che,

il sistema fiscale italiano è divenuto negli anni sempre più iniquo a causa della progressiva fuoriuscita di alcune categorie di reddito dall'imposta progressiva, indebolito da un'evasione fiscale che, pur diminuita negli ultimi anni, rimane enorme, caratterizzato da un elevato grado di complessità degli adempimenti e da una scarsa capacità di riscossione;

la proposta di riforma del Governo non affronta nessuna di queste criticità e, anzi, aggrava l'iniquità e l'inefficienza rinunciando a qualunque idea di riordino del sistema, consolidando l'assetto corporativo, mantenendo tutti i regimi cedolari vigenti;

l'Italia avrebbe bisogno di una revisione organica del proprio sistema tributario ma, al contrario, l'intervento del Governo premia la rendita e nasconde il rischio di vedere ridotti i servizi essenziali sottraendo risorse necessarie al finanziamento dei servizi pubblici a partire da sanità, scuola e infrastrutture;

in materia di contrasto all'evasione, la riforma introduce un concordato preventivo biennale per i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo di minore dimensione, che rischia di legalizzare la sotto dichiarazione di ricavi e compensi, «istituti speciali di definizione» che possono nascondere condoni permanenti, sconti penali a chi aderisce ai vari condoni, rateizzazioni talmente lunghe da rendere conveniente, dal punto di vista economico, non pagare le imposte;

il fisco è un elemento fondamentale del patto con i cittadini ed è entrato in profonda crisi, con regimi di favore e una evasione crescente,

impegna il Governo

a programmare e realizzare, in coincidenza con l'esercizio della delega, una vasta campagna di opinione utilizzando il servizio pubblico radio-televisivo, media tradizionali (giornali, radio, emittenti commerciali) e *new media*, persensibilizzare l'opinione pubblica in merito all'impatto delle diverse forme di evasione ed elusione fiscale sulla tenuta dei servizi pubblici essenziali a partire da sanità, scuola e infrastrutture.

**G/797/8/6**

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicità](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo per la riforma fiscale" (A.S. 797)

Premesso che,

il sistema fiscale italiano è in grave crisi, reso più iniquo dalla progressiva fuoriuscita di alcune categorie di reddito dall'IRPEF e dalle addizionali comunali e regionali all'Irpef, che sottrae risorse necessarie al finanziamento dei servizi pubblici locali e premia la rendita; indebolito da un'evasione fiscale che, pur diminuita negli ultimi anni, rimane enorme; caratterizzato da un elevato grado di complessità degli adempimenti e da una scarsa capacità di riscossione;

la proposta di riforma del Governo - un disegno di legge delega che indica i principi generali di riforma, affidando ai decreti legislativi da adottare entro 24 mesi dall'entrata in vigore gli elementi di dettaglio di revisione del sistema tributario - non affronta nessuna di queste criticità e, anzi, aggrava l'iniquità e l'inefficienza del sistema;

per quanto riguarda l'IRPEF, la principale imposta, la riduzione degli scaglioni e delle aliquote, con l'esplicito obiettivo finale di una «*flat tax*» per tutti i contribuenti, ridimensionerà drasticamente la progressività del sistema e favorirà i redditi più elevati, sottraendo risorse essenziali per il finanziamento della sanità, della scuola, di tutte le principali politiche pubbliche: non a caso, come ha evidenziato la Banca d'Italia nella sua audizione, la «*flat tax*» è stata adottata in prevalenza da economie in transizione o in via di sviluppo, con una contenuta pressione fiscale e sistemi di *welfare* di

dimensione limitata;

la sostituzione dell'IRAP con una sovrimposta IRES penalizza le imprese manifatturiere, asse portante dell'economia italiana, e mette a rischio il finanziamento della spesa sanitaria regionale;

in materia di contrasto all'evasione, il disegno di legge introduce un concordato preventivo biennale per i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo di minore dimensione, che rischia di legalizzare la sotto dichiarazione di ricavi e compensi, «istituti speciali di definizione» che possono nascondere condoni permanenti, sconti penali a chi aderisce ai vari condoni, rateizzazioni talmente lunghe da rendere conveniente, dal punto di vista economico, non pagare le imposte;

completamente assenti, invece, la riforma del catasto, recentemente sollecitata anche dalla Commissione europea, volta a eliminare l'attuale penalizzazione per i proprietari di immobili di minor pregio rispetto a quelli di maggior valore e a garantire più equità nel prelievo a parità di gettito e il federalismo fiscale, particolarmente importante alla luce della progressiva riduzione dei margini di autonomia impositiva degli enti territoriali;

il disegno di legge delega non esplicita né i costi né le modalità di copertura degli interventi, salvo il riordino delle «*tax expenditures*» (deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta): come rilevato dall'UPB, gli interventi definiti con maggior dettaglio dalla delega, determinando una consistente diminuzione del prelievo, potrebbero essere finanziati solo attraverso una riduzione permanente della spesa pubblica e una ridefinizione del livello dei servizi pubblici e delle platee dei beneficiari;

mentre l'Italia avrebbe bisogno di una revisione organica del proprio sistema tributario, il disegno di legge del Governo rinuncia a qualunque idea di riordino, consolida l'iniquità dell'attuale assetto, mantenendo tutti i regimi cedolari vigenti (che, oltretutto, sono esclusi dall'applicazione delle addizionali IRPEF comunali e regionali) e, anzi, introducendone di nuovi, come la cedolare secca sugli immobili strumentali, non aggredisce l'evasione fiscale,

impegna il Governo:

nell'esercizio della delega di riforma fiscale a tenere in considerazione le seguenti priorità:

a) prevedere che la revisione e la graduale riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) prevista dall'articolo 5 sia prioritariamente attuata a vantaggio dei redditi bassi e medi a partire da quello gravante sui lavoratori dipendenti e sui pensionati;

b) prevedere che l'eventuale risparmio per il Bilancio dello Stato derivante dal riordino previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto della loro finalità, sia destinato unicamente a beneficio dei contribuenti soggetti all'IRPEF;

c) prevedere, nell'ambito della revisione delle detrazioni IRPEF, che sia assicurata una differenziazione per tipologia di reddito a garanzia della discriminazione qualitativa a favore dei redditi di lavoro e a titolo di riconoscimento forfetario dei costi di produzione del reddito per il reddito da lavoro dipendente;

d) ad assicurare il perseguimento del principio di equità orizzontale nell'ambito della riforma IRPEF, previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) n. 2, anche attraverso l'adozione di misure finalizzate a limitare l'erosione della base imponibile dell'imposta che pregiudicherebbe il conseguimento della richiamata equità orizzontale.

**G/797/9/6**

[Zanettin](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Delega al Governo per la riforma fiscale",  
premessi che:

con l'articolo 4, commi 3-bis e 3-quater, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante "Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale", convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, è stato

disposto l'aumento dell'indennizzo (FIR) agli azionisti delle banche interessate, dal 30 al 40% del costo di acquisto delle azioni;

parimenti è stato assegnato il termine fino al 31 luglio 2023 per indicare eventuale nuovo IBAN per l'accredito del supplemento di indennizzo;

vengono segnalati dagli operatori tempi troppo ristretti per provvedere a tale adempimento (reso possibile solo dal 14 luglio scorso) in quanto parecchi soggetti sono nel frattempo deceduti, altri non rispondono ai solleciti perché in ferie, alcune filiali delle banche sono state chiuse e gli IBAN sono variati;

sarebbe quindi certamente opportuno uno slittamento di tale termine, quantomeno fino al 31 agosto,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte a disporre uno slittamento del termine per l'indicazione di un nuovo IBAN, alla luce dei tempi eccessivamente ristretti tra l'entrata in vigore della normativa e la scadenza originaria prevista.

**G/797/10/6**

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 797, recante "Delega al Governo per la riforma fiscale" premesso che:

il testo in esame reca delega al Governo per la riforma fiscale per l'adozione di importanti misure finalizzate a riformare il sistema tributario nazionale;

all'articolo 6, comma 1, tra i principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti, prevede l'introduzione di una "riduzione dell'aliquota dell'IRES nel caso in cui sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, o anche in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili", oltre che il coordinamento di tale disciplina con le altre disposizioni in materia di reddito d'impresa;

all'articolo 6, lett. b), si prevede, in alternativa alla riduzione, la possibilità di fruire di eventuali incentivi fiscali riguardanti gli investimenti qualificati, anche attraverso il potenziamento dell'ammortamento, nonché di misure finalizzate all'effettuazione di nuove assunzioni, anche attraverso la possibile maggiorazione della deducibilità dei costi relativi alle medesime;

Considerato che:

l'introduzione di un regime strutturale di aliquota ridotta IRES connessa ad investimenti qualificati - specie nel caso in cui l'istituto debba compensare l'abbandono dell'ACE e, in genere, degli incentivi alla capitalizzazione che hanno svolto, in questi anni, una importante funzione di contrasto alla sottocapitalizzazione endemica delle imprese - non può non esser diretta a tutta la platea delle imprese, senza discriminare tra forme giuridiche e senza pregiudicare soggetti titolari di regimi speciali; in caso contrario l'innovazione sortirebbe effetti di disincentivo agli investimenti per svariate categorie di contribuenti e opererebbe in maniera regressiva e contraria rispetto agli scopi di politica fiscale sottesi all'innovazione;

tra i soggetti che dovrebbero essere considerati in maniera peculiare nel nuovo sistema assumono rilievo gli enti mutualistici o che operano in settori o territori svantaggiati ovvero strategici per la transizione ad un'economia sociale e sostenibile, anche considerando gli obiettivi del piano d'azione per l'economia sociale di cui alla COM(2021)778, Comunicazione della Commissione UE;

in particolare, i soggetti dell'economia sociale (società cooperative, imprese sociali, enti del terzo settore commerciali, fondazioni e associazioni che svolgono attività di impresa), anche se parzialmente esenti, dovranno essere inclusi nel suddetto sistema di incentivazione degli investimenti, in modo da essere accompagnati e spronati, specie in una fase di transizione all'economia digitale e sostenibile e di riassetto del welfare nazionale, anche con riferimento alle attività di interesse generale

ovvero ai servizi per la comunità o il territorio, la ricerca e la formazione, nonché i servizi orientati alla sostenibilità ambientale e sociale;

impegna il Governo

compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, a contemplare nelle Norme di attuazione della Delega per la riforma fiscale e tra gli investimenti qualificati di cui al citato articolo 6, lett. a), anche le risorse destinate da società cooperative, imprese sociali ed enti del terzo settore commerciali, all'attività statutaria o al patrimonio indivisibile, con la finalità di utilizzare tali risorse per attività di interesse generale, per lo svolgimento di servizi o attività per la comunità o il territorio, per la ricerca, e la formazione ovvero per servizi orientati alla sostenibilità ambientale e sociale anche se rivolti ai propri soci.

**G/797/11/6**

[Tubetti](#), [Orsomarso](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante delega al Governo per la riforma fiscale (A.S. 797);

premessi che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame, recante principi e criteri direttivi per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto, interviene in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), indicando principi e criteri direttivi specifici che il Governo è chiamato a seguire al fine di una sua revisione;

considerato che:

tale articolo, al comma 1, lettera g), induce il Governo a razionalizzare la disciplina dell'IVA per gli enti del Terzo Settore;

tali enti sono parte essenziale su cui si regge la struttura dell'intero Paese, portatori di valori positivi per la società, le cui attività, perciò, sono da supportare;

diversi tra tali enti hanno come obiettivo quello di sostenere progetti a favore delle aziende sanitarie locali, di famiglie con difficoltà sul piano sanitario e altre attività di volontariato nel medesimo ambito;

considerato inoltre che:

attualmente l'IVA sul materiale sanitario è la medesima sia nel caso di materiale di normale consumo che nel caso di materiale da destinare in donazione;

impegna il Governo:

a valutare, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, la previsione di un regime fiscale per l'imposta sul valore aggiunto differenziato ed agevolato nel caso di compravendita di materiali e dispositivi medici a scopo benefico da parte di enti iscritti al registro del Terzo Settore i quali, tra gli obiettivi, ne prevedono la successiva donazione.

**G/797/12/6**

[Zaffini](#)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante Delega al Governo per la riforma fiscale, premessi che,

il provvedimento in esame all'articolo 13, delega il Governo ad attuare, uno o più decreti legislativi per il "riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, fermo restando il modello organizzativo dei giochi pubblici fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, quale garanzia di tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, del contemperamento degli interessi pubblici generali in tema di salute con quelli erariali sul regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi, nonché della prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose.";

il riordino di cui in premessa, in base a quanto stabilito al comma 2, lettera h), deve essere tale da garantire il rispetto del criterio direttivo dell'adeguamento delle disposizioni in materia di prelievo

erariale sui singoli giochi, assicurando il riequilibrio del prelievo fiscale e distinguendo espressamente quello di natura tributaria, in funzione delle diverse tipologie di gioco pubblico, al fine di armonizzare altresì le percentuali di aggio o compenso riconosciute ai concessionari, ai gestori e agli esercenti, nonché le percentuali destinate a vincita (*payout*); adeguamento delle disposizioni in materia di obblighi di rendicontazione; certezza del prelievo fiscale per l'intera durata delle concessioni attribuite a seguito di gare pubbliche e previsione di specifici obblighi di investimenti periodici da parte dei concessionari per la sicurezza del gioco e la realizzazione di costanti buone pratiche nella gestione delle concessioni;"

considerato che:

in base alla normativa vigente, nella riforma del Titolo V della Costituzione si è voluto dare un contenuto "organizzativo", affidando la tutela della salute alla legislazione concorrente tra Stato e regioni, delineando un sistema caratterizzato da un pluralismo di centri di potere e ampliando il ruolo e le competenze delle autonomie locali (art.117 Cost.). Le regioni (ivi comprese quelle più virtuose) si sono trovate, soprattutto con la pandemia, sotto lo stress nella gestione concorrente con lo Stato della tutela della salute, a partire dalla disciplina relativa al bilancio, dimostrando così la difficoltà delle regioni stesse di sostenere una dinamica sanitaria ad alto impatto;

in base all'attuale assetto del sistema di finanziamento del SSN, le forme di finanziamento delle spese LEP sono rappresentate: da entrate proprie delle aziende del SSN (ticket); dalla fiscalità generale delle Regioni (IRAP e addizionale regionale all'IRPEF); dalla compartecipazione delle Regioni all'IVA; dalle quote del fondo perequativo;

fatte salve le regole costituzionali poste a tutela della salute, l'invecchiamento della popolazione e la modifica delle tecnologie sanitarie, coniugate con una analisi dell'evoluzione storica della spesa sanitaria, porterà inevitabilmente a dover rivedere l'attuale assetto del sistema di finanziamento del SSN, con particolare riferimento alle regole del fabbisogno nazionale sanitario in prospettiva e in relazione ai possibili scenari di riforma del finanziamento della sanità, pensando ad un diverso modello di sviluppo e di cura, dentro una nuova idea di sostenibilità, non soltanto economica;

nell'ottica delle dinamiche di crescita della spesa sanitaria e delle possibili politiche necessarie ad individuare nuove forme di finanziamento delle nuove e mutate esigenze di cura e di assistenza,

impegna il governo, a prevedere, in sede di attuazione delle deleghe di cui all'articolo 13, un incremento delle risorse destinate al finanziamento del SSN, mediante:

1) un congruo incremento del PREU e/o del prelievo sulle vincite;

2) l'assegnazione di risorse aggiuntive da reperire mediante l'applicazione di una commissione sulle giocate e sulle scommesse, attualmente non soggette al PREU, effettuate con pagamenti elettronici;

3) un aumento dei canoni di concessione, in particolare dei giochi on line, in funzione dei volumi di raccolta delle giocate e delle scommesse.

**G/797/13/6**

[Murelli](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, indicando i principi e criteri direttivi generali e specifici cui deve attenersi la stessa e stabilendo le modalità di coordinamento con la normativa vigente;

in particolare, l'articolo 13 rinvia, genericamente, al riordino delle disposizioni in materia di giochi pubblici in quanto indispensabile per la tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi;

ad oggi l'obbligo di passare per le procedure di omologazione solo attraverso gli Organismi di

verifica identificati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sta sostanzialmente bloccando l'operatività delle imprese produttrici e/o distributrici degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro (video giochi, gru, apparecchi meccanici, elettromeccanici, ecc.) di cui all'articolo 110, comma 7 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773);

valutato altresì che:

per l'intero comparto, la fase di omologazione può essere superata ammettendo come unico requisito quello dell'autocertificazione, con la quale gli operatori assumono la responsabilità, anche di carattere penale, per le loro dichiarazioni circa la conformità degli apparecchi alle regole tecniche dettate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

dall'introduzione del meccanismo dell'autocertificazione non deriverebbero nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ai fini della sua attuazione,

nell'incontro dello scorso 4 luglio con gli operatori del settore lo stesso Governo ha manifestato l'intenzione di supportare il settore semplificando le procedure amministrative inutili;

impegna il Governo

a riordinare, secondo criteri di maggiore semplicità e trasparenza senza nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica, la disciplina riguardante le procedure per l'importazione, la commercializzazione e l'installazione degli apparecchi di puro intrattenimento senza vincita in denaro, introducendo procedure basate su autocertificazione tecnica, attestante la conformità e il rispetto dei requisiti tecnici previsti.

**G/797/14/6**

[Mennuni](#), [De Priamo](#), [Scurria](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante delega al Governo per la riforma fiscale (A.S. 797);

premessi che:

l'articolo 16 del provvedimento in esame concerne i procedimenti di riscossione e di rimborso; considerato che:

per implementare l'efficienza del sistema nazionale della riscossione e ai fini semplificatori, il Governo, nell'esercizio della delega, è chiamato ad assumere: una pianificazione annuale delle procedure di recupero; la salvaguardia del diritto di credito, mediante il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento; il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento; la revisione della disciplina della responsabilità dell'agente della riscossione; il discarico automatico, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, delle quote non riscosse; la modifica delle condizioni di accesso ai piani di rateazione; l'incremento dell'utilizzo delle più evolute tecnologie e l'interoperabilità dei sistemi;

considerato inoltre che:

nell'esercizio della delega dovrà essere individuato un nuovo assetto organizzativo del sistema nazionale della riscossione, anche mediante il trasferimento delle attività attualmente svolte dall'agente nazionale della riscossione, in modo da superare l'attuale sistema, contraddistinto da una separazione netta tra l'Agenzia delle entrate - Riscossione, soggetto che svolge l'attività di riscossione, e l'Agenzia delle entrate, titolare della funzione della riscossione;

nell'introdurre il nuovo modello organizzativo del sistema nazionale della riscossione, il legislatore delegato dovrà garantire la continuità del servizio della riscossione attraverso il trasferimento delle risorse strumentali e umane, senza soluzione di continuità;

impegna il Governo:

a specificare nei decreti legislativi delegati che nel trasferimento delle risorse umane sia salvaguardata la posizione economica, giuridica, contrattuale e previdenziale delle medesime.

**G/797/15/6**



[Lisei](#), [Orsomarso](#), [Melchiorre](#), [Castelli](#), [Tubetti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante delega al Governo per la riforma fiscale (A.S. 797);

premessi che:

l'articolo 16 del provvedimento in esame reca i principi e i criteri direttivi specifici per una revisione del sistema nazionale della riscossione che assicuri una maggiore efficacia, imparzialità ed efficienza;

gli obiettivi che si pongono sono quelli di ottenere l'incremento dell'utilizzo delle più evolute tecnologie e l'interoperabilità dei sistemi, la modifica delle condizioni di accesso ai piani di rateazione e il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento;

le attuali disposizioni prevedono già l'ordine di pagamento diretto ex articolo 72-*bis* DPR 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dal legislatore con il d. l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005;

il d. l. n. 262 del 2006, convertito dalla legge n. 286 del 2006, ha ampliato la portata applicativa alla generalità dei crediti, e successivamente con d. l. n. 69 del 2013, convertito dalla legge n. 98 del 2013, ha esteso il termine entro cui il terzo è tenuto ad ottemperare all'ordine di pagamento a 60 giorni per tutti i crediti maturati prima della notifica del pignoramento;

considerato che:

il pignoramento ex articolo 72-*bis* d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in ragione dei connotati strutturali, perviene all'attenzione del Giudicante solo in sede di opposizione all'esecuzione promossa del debitore esecutato;

la natura bifasica delle opposizioni endoesecutive è ormai un procedimento consolidato nel nostro ordinamento;

tale procedura ha suscitato nel tempo perplessità anche giurisprudenziali e pronunce discordanti, spesso a causa dell'assenza di direttive che chiariscano gli adempimenti fiscali incombenti sulle parti;

ulteriori perplessità sono sorte tra gli operatori del diritto all'indomani dell'entrata in vigore del d. l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in ordine all'estensione della disciplina della sospensione dei termini per l'introduzione dei procedimenti di esecuzione forzata, anche ai procedimenti esecutivi promossi dall'agente della riscossione;

ritenuto inoltre che:

nel testo non è contenuta alcuna norma che prevede prelievi forzosi dai conti correnti;

l'articolo 16 del provvedimento in esame, in altri termini, prevede al comma 1, lettera d) di potenziare l'attività di riscossione coattiva mediante semplificazione delle azioni cautelari ed esecutive, rapidità dell'azione di recupero e razionalizzazione e l'automazione della procedura di pignoramento dei rapporti finanziari (punti 1, 2 e 3);

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

assumere le opportune iniziative, anche tramite circolari amministrative, volte, in sede applicativa, a chiarire le problematiche di tipo interpretativo di cui in premessa;

adottare provvedimenti che semplifichino i procedimenti anche per il contribuente, garantendo una maggiore certezza della conoscenza del procedimento;

garantire che il potenziamento dell'attività di riscossione coattiva non pregiudichi i diritti garantiti al contribuente;

assicurare che le eventuali azioni volte a permettere una maggiore rapidità delle azioni cautelari ed esecutive non comprimano ulteriormente i diritti e le procedure attualmente tipizzate dal procedimento ex. articoli 72-*bis* e 75-*bis* D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

**G/797/16/6**

[Melchiorre](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Orsomarso](#), [Tubetti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante delega al Governo per la riforma fiscale (A.S. 797);

premessi che:

l'articolo 17 del provvedimento reca i principi e i criteri direttivi a cui il Governo è chiamato ad attenersi nell'esercitare la delega conferita per la revisione della disciplina e dell'organizzazione dei processi tributari;

la lettera b) dello stesso articolo 17 prevede di ampliare e potenziare l'informatizzazione della giustizia tributaria attraverso la predisposizione di norme di semplificazione processuale che siano funzionalmente orientate ad una completa digitalizzazione del processo; l'utilizzo obbligatorio di modelli predefiniti per la redazione di atti processuali, verbali e provvedimenti giurisdizionali; la disciplina delle conseguenze processuali derivanti dalla violazione dell'obbligo di utilizzo di modalità telematiche; la previsione che la discussione da remoto della causa possa essere richiesta anche da una sola delle parti costituite, mediante apposita istanza da notificare, ferma in ogni caso la possibilità per le altre parti di discutere in presenza, limitando la partecipazione a distanza alla sola parte richiedente;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che le udienze di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, tenute dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica, e quelle di cui agli articoli 47, comma 2, e 52, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 546 del 1992 si svolgano in presenza presso la sede della Corte di giustizia tributaria, fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere la partecipazione a distanza nel ricorso, nel primo atto difensivo, nell'appello o in apposita istanza da depositare in segreteria almeno venti giorni liberi prima della data di trattazione.

**G/797/17/6**

[Orsomarso](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante delega al Governo per la riforma fiscale (A.S. 797);

premessi che:

l'articolo 18 del provvedimento in esame impegna il Governo ad osservare una serie di principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto di altri tributi erariali indiretti e di tributi degli enti territoriali;

considerato che:

occorre effettuare una chiara distinzione, nell'ambito sanzionatorio amministrativo tributario, tra le fattispecie di compensazione di crediti non spettanti o inesistenti;

l'ipotesi, in particolare, di inesistenza dovrebbe sussistere limitatamente ai casi di comportamenti connotati da frodolenza, conformemente a quanto precisato anche da recente giurisprudenza di legittimità;

valutato che:

le sentenze della Corte di Cassazione n. 34444 e 34445, entrambe depositate il 16 novembre 2021, hanno precisato che la definizione di credito inesistente si desume dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471 del 1997, secondo cui si considera inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile attraverso i controlli di cui agli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e all'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

devono quindi ricorrere entrambi i requisiti per considerare inesistente il credito, ossia la

mancanza del presupposto costitutivo (il credito non emerge dai dati contabili, finanziari o patrimoniali del contribuente) e la non riscontrabilità dell'inesistenza con controlli automatizzati o formali;

a contrario, ne deriva che se manca uno di tali requisiti, il credito deve ritenersi non spettante; ritenuto inoltre che:

tale principio è stato recepito anche dalla Cassazione penale con la sentenza n. 7615 del 3 marzo 2022;

la questione assume una precipua importanza in relazione alle misure agevolative, attualmente strutturate nella forma dei crediti di imposta, che presuppongono una - talvolta anche complessa - attività di natura tecnico-valutativa;

l'attuale assetto normativo comporta l'applicazione automatica delle sanzioni per compensazioni di crediti di imposta inesistenti anche nei casi in cui il contribuente possa provare, con adeguata documentazione di supporto, la non sussistenza di alcun intento fraudolento;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di osservare, tra i principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale con riferimento alle imposte sui redditi, all'IVA e agli altri tributi indiretti nonché ai tributi degli enti territoriali, anche l'introduzione di una più rigorosa distinzione normativa tra le fattispecie di compensazione indebita di crediti di imposta non spettanti e inesistenti.

## Art. 1

### 1.1

[Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Al comma 1, sostituire le parole «ventiquattro mesi» con le seguenti: «diciotto mesi».*

### 1.2

[Orsomarso](#), [Melchiorre](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Tubetti](#)

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al primo periodo, le parole: «per l'espressione del parere» sono sostituite dalle seguenti: «per l'espressione dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

b) al terzo periodo, le parole «dopo l'espressione del parere» sono sostituite dalle seguenti: «dopo l'espressione dell'intesa»;

c) alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: «Qualora, a seguito dei pareri parlamentari, il Governo non osservi le prescrizioni dell'Intesa in Conferenza unificata, ha l'obbligo di relazione alla medesima.»

### 1.3

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) primo periodo: le parole "per l'espressione del parere" sono sostituite con "per l'espressione dell'intesa ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 281/1997";

b) terzo periodo: le parole "dopo l'espressione del parere" sono sostituite con "dopo l'espressione dell'intesa";

c) al termine del comma 2 aggiungere "Qualora, a seguito dei pareri parlamentari, il Governo non osservi le prescrizioni dell'Intesa in Conferenza unificata, ha l'obbligo di relazione alla medesima."

### 1.4

[Tajani](#), [Losacco](#), [Boccia](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

*Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera.*

### 1.0.1

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Disposizioni a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo, in relazione agli effetti finanziari conseguenti alla riforma fiscale, allo scopo di concorrere all'adeguamento dei bilanci delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, prevede annualmente un trasferimento a titolo di compensazione della riduzione del gettito riguardante la compartecipazione ai tributi, qualora di competenza ai sensi dei rispettivi statuti speciali, e i tributi propri derivati. Gli importi spettanti a ciascuna autonomia speciale sono stabiliti, entro il 31 marzo di ogni anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'istruttoria operata da un apposito tavolo tecnico, coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la partecipazione di rappresentanti di ciascuna autonomia speciale.».

### Art. 2

#### 2.1

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: «0a) preservare la centralità dello Stato nel sistema tributario, quale garanzia dell'unità e del principio di solidarietà ai fini del raggiungimento della perequazione e del contrasto alle disuguaglianze sociali;»*

#### 2.2

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: «0a) garantire la progressività del sistema tributario e assicurare il rispetto del principio di equità fiscale;»*

#### 2.3

[Tajani](#), [Losacco](#), [Boccia](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente: « a) perseguire primariamente le esigenze di finanziamento della spesa pubblica, definendo un assetto del sistema tributario stabile e generale, che accompagni l'azione degli operatori economici e restituisca certezza, uniformità e generalità del prelievo su tutte le categorie reddituali;»*

#### 2.4

[Tajani](#), [Losacco](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la crescita economica con le seguenti: lo sviluppo inclusivo e sostenibile.*

#### 2.5

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «la crescita economica» inserire le seguenti: «, l'inclusione sociale»*

#### 2.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

*Al comma 1 lettera a) sopprimere le parole. "e la natalità".*

#### 2.7

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e la natalità» con le seguenti: «, la natalità e l'occupazione femminile»*

## 2.8

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «struttura dei tributi e» con le seguenti: «struttura dei tributi e del sistema delle agevolazioni fiscali nonché»*

## 2.9

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «struttura dei tributi» inserire le seguenti: «, il riequilibrio del sistema fiscale tra imposte dirette e indirette»*

## 2.10

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: carico fiscale aggiungere le seguenti: a partire da quello gravante sui lavoratori dipendenti e sui pensionati.*

## 2.11

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "trentesimo anno di età" aggiungere le seguenti: "l'occupazione femminile e le politiche di conciliazione".*

## 2.12

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «i lavoratori» inserire le seguenti: «, i risparmiatori»*

## 2.13

[Tajani](#), [Losacco](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno e la riduzione del divario territoriale;*

## 2.14

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis) assicurare maggiore progressività, equità ed efficienza al vigente regime di tassazione sulla ricchezza attraverso l'eliminazione e il riordino delle attuali imposte patrimoniali esistenti e l'introduzione di una unica imposta ordinaria sostitutiva sui patrimoni mobiliari e immobiliari fortemente progressiva e con l'individuazione di una franchigia;"*

## 2.15

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) individuare forme alternative in grado di consentire la piena fruizione delle misure fiscali per le famiglie incapienti, eventualmente anche mediante il ricorso a erogazioni dirette;»*

## 2.16

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «ridurre» con la seguente: «contrastare».*

## 2.17

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «dell'anagrafe tributaria» inserire le seguenti: «e all'archivio dei rapporti finanziari».*

## 2.18

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: "anche premiali," aggiungere le*

seguenti: "come lo split payment e"

## 2.19

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

"2-bis) l'introduzione di meccanismi premiali, a favore dei consumatori finali, che attuino contrasto di interessi;"

## 2.20

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere, in fine, il seguente: «2-bis) la diffusione dei pagamenti elettronici e digitali, con la contestuale riduzione dell'utilizzo del contante;»*

## 2.21

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere, in fine, il seguente: «2-bis) il potenziamento delle misure di contrasto all'economia digitale sommersa, anche attraverso il superamento del concetto di fisicità della stabile organizzazione e l'introduzione di forme di tassazione innovative in grado di intercettare e determinare l'effettivo valore economico delle attività economiche dematerializzate o intangibili, in armonia con i principi dell'Unione europea e internazionali, al fine di contrastare le pratiche di competizione fiscale aggressiva a livello internazionale e di garantire la leale concorrenza fra le imprese;».*

## 2.22

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) introdurre il divieto di ricorso a qualunque forma di definizione agevolata dei carichi tributari affidati all'Agente della riscossione e a cause speciali di non punibilità per reati tributari, al fine di contenere in futuro il riconoscimento di forme di impunità per l'infedeltà fiscale;"

## 2.23

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, lettera d), alinea, sostituire le parole: «e semplificare» con le seguenti: «, semplificare e digitalizzare»*

## 2.24

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Al comma 1, lettera c), al numero 1), premettere il seguente:

"01) all'armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio anche con riferimento alle basi imponibili ed al progressivo superamento della distinzione tra redditi da capitale e redditi diversi di natura finanziaria;

## 2.25

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo la parola: «micro-tributi», inserire le seguenti: «compresa l'imposta di sugli intrattenimenti di cui al punto 2, Allegato A, al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60»

## 2.26

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, lettera d), numero 3), dopo le parole: «non commerciali» inserire le seguenti: «, anche attraverso il riconoscimento di nuovi modelli sociali, come le imprese di comunità, caratterizzate dall'esercizio in via prevalente di attività d'interesse generale volte al contrasto di fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico.»*

## 2.27

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:

"3-bis) al contrasto delle condotte speculative a vantaggio della stabilità dei mercati finanziari e della tutela di risparmiatori ed imprese;

3-ter) all'introduzione di una regolamentazione fiscale delle operazioni di trading speculativo di cripto valute;"

## 2.28

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 3), aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis) alla normativa fiscale per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative, assicurando il coordinamento con altre disposizioni dell'ordinamento tributario nazionale e gli orientamenti dell'Unione europea e internazionali;»

## 2.29

[Tajani](#), [Losacco](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: « d-bis) superare l'attuale sperequazione sussistente tra contribuenti dello Stato italiano determinatasi con l'entrata in vigore della disciplina di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230 in materia di assegno unico e universale, da cui sono esclusi i residenti in uno Stato estero, che producono o ricavano il loro reddito in Italia ai sensi dell'articolo 24 comma 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, estendendo le detrazioni di cui al comma 1 lettera c) dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 altresì ai figli minori di anni 21 degli impiegati di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 che, pur essendo residenti in uno Stato estero, producono o ricavano il loro reddito in Italia ai sensi dell'articolo 24 comma 3-bis;»

## 2.30

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) digitalizzare il sistema tributario anche con riferimento:

1) all'estensione delle modalità di accesso agli incentivi fiscali, con particolare riferimento agli incentivi connessi alle spese detraibili, al miglioramento qualitativo e all'anticipazione e riduzione delle tempistiche di rimborso, anche attraverso l'introduzione di sistemi di pagamento e fruizione degli incentivi fiscali alternativi alla dichiarazione dei redditi e basati sull'utilizzo di tecnologie digitali, implementando a tal fine gli strumenti informatici in uso, con l'obiettivo di migliorare la consapevolezza del contribuente in merito all'entità del beneficio ad esso riconosciuto e di rafforzare il contrasto di interessi;

2) alla trasferibilità dei crediti fiscali anche attraverso l'introduzione di piattaforme digitali di certificazione e circolazione dei crediti medesimi;

3) all'erogazione dei sistemi di assistenza fiscale resi ai contribuenti e ai professionisti intermediari, al fine di garantire una maggiore efficienza del sistema tributario e dell'attività di informazione nonché una migliore reciprocità dei rapporti tra i contribuenti e lo Stato;».

## 2.31

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modifiche:

a) all'alinea, dopo le parole: «a carico dei contribuenti» inserire le seguenti: «nonché le procedure di accesso agli incentivi fiscali»;

b) dopo il numero 3), aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis) il graduale passaggio a forme automatiche di riconoscimento e di erogazione degli incentivi mediante un pieno sviluppo della

interoperabilità delle banche dati e l'efficiente utilizzo delle informazioni in possesso dell'amministrazione finanziaria;»

### 2.32

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) la riduzione degli adempimenti dichiarativi, di versamento e degli oneri documentali a carico dei contribuenti al fine di ridurre i costi di adempimento, di gestione e di amministrazione del sistema fiscale, anche attraverso il rigoroso rispetto, da parte dell'amministrazione finanziaria, del divieto di richiedere al contribuente documenti già in possesso delle amministrazioni pubbliche ed estendendo la possibilità di ottemperare agli adempimenti tributari in via telematica;»*

### 2.33

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), inserire il seguente: «1-bis) la massima trasparenza fiscale, favorendo l'accesso di ogni contribuente a tutte le informazioni in possesso dell'Agenzia delle entrate che lo riguardano, con particolare riferimento ai dati personali in possesso dell'ente, anche attraverso l'istituzione di un portale nazionale dei dati personali, al fine di permettere a ciascun contribuente di verificare ed eventualmente di correggere autonomamente gli errori, attivando un'interazione più aperta, preventiva, costante e agevole con l'amministrazione finanziaria;»*

### 2.34

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, lettera e), dopo il numero 3), aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis) l'estensione, in via sperimentale e comunque su espressa opzione del contribuente, di un regime di ritenuta o micro ritenuta alla fonte anche ai corrispettivi e ai compensi oggi esclusi, derivanti dall'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione, al fine di consentire al contribuente l'agevole adempimento tributario mediante maturazione di un credito di imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fermo restando gli adempimenti dichiarativi di conguaglio, anche avvalendosi dell'utilizzo delle innovative tecnologie digitali di pagamento;»*

### 2.35

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:*

*"e-bis) superare l'attuale sperequazione sussistente tra contribuenti dello Stato italiano determinatasi con l'entrata in vigore della disciplina di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230 in materia di assegno unico e universale, da cui sono esclusi i residenti in uno Stato estero, che producono o ricavano il loro reddito in Italia ai sensi dell'articolo 24 comma 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, estendendo le detrazioni di cui al comma 1 lettera c) dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 altresì ai figli minori di anni 21 degli impiegati di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che, pur essendo residenti in uno Stato estero, producono o ricavano il loro reddito in Italia ai sensi dell'articolo 24 comma 3-bis;«*

### 2.37 (testo corretto)

[Orsomarso](#), [Melchiorre](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Tubetti](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) piena applicazione dei principi di autonomia finanziaria degli enti territoriali di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e agli statuti di autonomia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, con riferimento:

1) ai principi generali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera t) della legge 5 maggio 2009, n. 42 e ai principi di manovrabilità e flessibilità dei tributi di cui agli articoli 7 e 12 della medesima legge in



termini almeno equivalenti rispetto a quanto previsto dalla normativa statale vigente;

2) all'attribuzione dei gettiti da recupero fiscale su tributi e partecipazioni;

3) alla partecipazione agli indirizzi di politica fiscale, tramite la Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica;

4) allo sviluppo dell'interoperabilità delle banche dati del sistema informativo della fiscalità per la gestione e l'accertamento dei tributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge n. 42 del 2009;

5) alla garanzia della previsione di meccanismi perequativi in conformità ai principi di cui all'articolo 9 della legge n. 42 del 2009.»

b) al comma 2, dopo le parole «l'Amministrazione finanziaria» aggiungere le seguenti «, gli enti territoriali».

### **2.36**

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

*Al comma 1, lettera f), premettere le parole: garantire l'autonomia impositiva degli enti territoriali e.*

### **2.38**

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente: «f-bis) rafforzare gli elementi di responsabilizzazione e trasparenza nella gestione della finanza locale, in linea con il principio della separazione delle fonti di finanziamento per i diversi livelli di governo;»*

### **2.39**

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

*Al comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:*

"g) piena applicazione dei principi di autonomia finanziaria degli enti territoriali di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, al Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e agli statuti di autonomia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, con riferimento:

1) ai principi generali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera t) della legge 5 maggio 2009, n. 42 e ai principi di manovrabilità e flessibilità dei tributi di cui agli articoli 7 e 12 della medesima legge in termini almeno equivalenti rispetto a quanto previsto dalla normativa statale vigente;

2) all'attribuzione dei gettiti da recupero fiscale su tributi e partecipazioni;

3) all'attuazione, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, dell'art. 39, comma 3, del Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

4) alla partecipazione agli indirizzi di politica fiscale, tramite la Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica;

5) allo sviluppo dell'interoperabilità delle banche dati del sistema informativo della fiscalità per la gestione e l'accertamento dei tributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge n. 42 del 2009;

6) alla garanzia per le Regioni e le Province autonome del ristoro di eventuali perdite di gettito rispetto a quanto previsto a legislazione vigente;

7) alla garanzia della previsione di meccanismi perequativi in conformità ai principi di cui all'articolo 9 della legge n. 42 del 2009.

### **2.40**

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:*

"g) piena applicazione dei principi di autonomia finanziaria degli enti territoriali di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, al Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e agli statuti di autonomia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, con riferimento:

- 1) ai principi generali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera t) della legge 5 maggio 2009, n. 42 e ai principi di manovrabilità e flessibilità dei tributi di cui agli articoli 7 e 12 della medesima legge in termini almeno equivalenti rispetto a quanto previsto dalla normativa statale vigente;
- 2) all'attribuzione dei gettiti da recupero fiscale su tributi e partecipazioni;
- 3) all'attuazione, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, dell'art. 39, comma 3, del Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;
- 4) alla partecipazione agli indirizzi di politica fiscale, tramite la Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica;
- 5) allo sviluppo dell'interoperabilità delle banche dati del sistema informativo della fiscalità per la gestione e l'accertamento dei tributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge n. 42 del 2009;
- 6) alla garanzia per le Regioni e le Province autonome del ristoro di eventuali perdite di gettito rispetto a quanto previsto a legislazione vigente ai fini dell'adeguatezza dei servizi relativi ai livelli essenziali delle prestazioni, nonché al servizio del trasporto pubblico locale erogato, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- 7) alla garanzia della previsione di meccanismi perequativi in conformità ai principi di cui all'articolo 9 della legge n. 42 del 2009.

#### **2.41**

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere, in fine, la seguente: «g-bis) favorire lo sviluppo sostenibile introducendo maggiori e crescenti forme di detassazione dei redditi a favore di investimenti a tutela dell'ambiente, a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili, degli impianti di cogenerazione, dell'autoconsumo e dei processi produttivi e dei prodotti a basso impatto ambientale, nonché dell'efficientamento energetico e della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente.»*

#### **2.42**

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

*Al comma 2, dopo le parole: "l'Amministrazione finanziaria", inserire le seguenti: ", gli enti territoriali".*

#### **2.43**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

*Al comma 2 sopprimere le parole: "e le associazioni familiari maggiormente rappresentative a livello nazionale"*

### Art. 3

#### **3.1**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*"c-bis) promuovere la riduzione progressiva della pressione tributaria e contributiva sul lavoro, con l'obiettivo di allinearla alla media UE;"*

#### **3.2**

[Tajani](#), [Losacco](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: «d) introdurre misure volte a garantire la certezza del sistema di imposizione sul reddito per una maggiore attrattività sul piano internazionale, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa dell'Unione Europea e dalle raccomandazioni predisposte dall'OCSE. Nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato e dei principi sulla concorrenza fiscale non dannosa, tali misure possono comprendere la concessione di incentivi all'investimento o al trasferimento di capitali in Italia per la promozione di attività economiche nel territorio nazionale. In*

relazione ai suddetti incentivi sono previste misure idonee a prevenire ogni forma di abuso e a garantire il rispetto delle leggi in materia di lavoro e della contrattazione tra le parti sociali.»

### 3.3

[Tajani](#), [Losacco](#)

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: trasferimento di capitali in Italia aggiungere le seguenti: detenuti legalmente all'estero.*

### 3.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

*Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

"d-bis) stabilire, in sede di attuazione della proposta di Direttiva COM(2021)823, per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala con un fatturato complessivo pari ad almeno 750 milioni di euro in base al bilancio consolidato, un livello minimo di imposizione fiscale effettiva pari al 24 per cento;"

### 3.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

*Al comma 1, lettera d -bis), numero 1), dopo le parole: "minima nazionale" aggiungere le seguenti: ", con aliquota pari almeno al 21 per cento,".*

### 3.6

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire le seguenti:*

«e-bis) istituire una commissione di esperti di alto livello sulla tassazione dell'economia digitale in Italia;

e-ter) prevedere la presentazione di un rapporto annuale alle Camere relativamente alle politiche sulla tassazione dell'economia digitale;»

### 3.7

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere, in fine, la seguente:*

«f-bis) introdurre disposizioni volte all'eliminazione graduale dei sussidi ambientalmente dannosi con l'obiettivo di raggiungere zero emissioni nette come stabilito dagli impegni assunti a livello europeo ed internazionale e la contestuale destinazione delle risorse così generate all'individuazione di sussidi ambientalmente favorevoli nel medesimo settore economico di riferimento.»

## Art. 4

### 4.1

[Turco](#), [Croatti](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4

*(Revisione dello Statuto dei diritti del contribuente)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, quale legge generale tributaria:

a) assicurare il giusto bilanciamento tra l'interesse dello Stato al corretto accertamento e riscossione dei tributi e l'interesse del contribuente alla riservatezza e alla tutela dei propri dati personali, quale libertà fondamentale riconosciuta dall'ordinamento;

b) nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione, accertamento e contrasto dell'evasione fiscale, circoscrivere l'utilizzo dei dati personali del contribuente da parte

dell'amministrazione finanziaria a casi di effettivo interesse, considerati i principi di necessità e di proporzionalità, assicurando il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità degli interessati al trattamento;

*c)* rafforzare l'obbligo di motivazione degli atti impositivi che trovano il loro fondamento nell'utilizzo dei dati personali, qualunque sia la fonte, attraverso la specificazione delle modalità di acquisizione dei dati e i controlli eseguiti sulla relativa qualità, i sistemi di gestione e analisi utilizzati, le elaborazioni logiche e la comparabilità con altre fonti effettuate ai fini dell'analisi del rischio fiscale e della capacità contributiva;

*d)* valorizzare il principio del legittimo affidamento del contribuente e il principio di certezza del diritto introducendo obblighi di informativa dell'amministrazione finanziaria e diritti di acquisizione documentale del contribuente al fine di favorire la conoscenza dei procedimenti amministrativi che lo coinvolgono e consentire l'adempimento spontaneo. A tal fine introdurre:

*1)* l'obbligo generalizzato di tempestiva informativa al contribuente delle anomalie riscontrate all'esito delle attività di elaborazione dei dati personali nell'ambito di attività di analisi del rischio, accertamento e contrasto all'evasione fiscale, ove tale informativa non pregiudichi il buon esito delle indagini;

*2)* una disciplina generale del diritto di accesso agli atti del procedimento tributario, per consentire la piena conoscenza e consapevolezza degli atti endoprocedimentali, delle attività condotte e dei rilievi emersi.

*e)* potenziare gli strumenti di prevenzione del rischio di condotte illecite o non conformi alla legge, rafforzando l'istituto dell'interpello, garantendo il mantenimento della gratuità della procedura, del contraddittorio preventivo e dell'adempimento collaborativo;

*f)* incoraggiare, in ossequio al principio del contraddittorio e della buona fede, l'istituto dell'autotutela al fine di migliorare i rapporti tra l'amministrazione finanziaria e il contribuente in termini di efficacia e di efficienza, ma anche al fine di contenere il ricorso al contenzioso tributario, introducendo l'obbligo a carico dell'amministrazione finanziaria di adottare un provvedimento amministrativo sull'istanza di autotutela proposta dal contribuente, estendendo l'impugnabilità del diniego ovvero del silenzio e la sospensione dei termini di impugnazione o la rimessione in termini dei contribuenti, ampliando le possibilità di ricorso all'autotutela nei casi di definitività del provvedimento in presenza di manifesta illegittimità dell'atto o infondatezza della pretesa tributaria.

*g)* valorizzare l'attività del Garante del Contribuente affidandogli un ruolo di mediazione, volto alla concreta ricerca di soluzione condivise con l'amministrazione finanziaria che riescano a garantire la giustizia in materia fiscale e l'effettivo rispetto dell'articolo 53 della Costituzione. A tal fine:

*1)* affidare al Garante del Contribuente tutte le questioni in materia tributaria, a prescindere dell'amministrazione che ha emanato l'atto o avviato il procedimento;

*2)* introdurre una specifica sanzione a carico dell'amministrazione o ente pubblico nel caso in cui non fornisca risposta nel termine previsto dalla legge, graduata in relazione all'entità della pretesa contenuta nell'atto o nel procedimento avviato ed al tempo di ritardo;

*h)* assicurare una adeguata tutela del contribuente nel corso delle attività istruttorie poste in essere dall'amministrazione finanziaria al fine di evitare che potenziali irregolarità di condotta degli uffici o misure preventive adottate possano danneggiare, spesso in modo irreversibile e grave, il contribuente già nella fase istruttoria e d'indagine;

*i)* riformulare con i necessari accorgimenti ed eccezioni le attività di accertamento e di riscossione discendenti dall'applicazione del principio di solidarietà tributaria, al fine di evitare che si verifichi una duplicazione di pagamento, stante la notifica contemporanea dello stesso atto a tutte le parti interessate, nonché di scongiurare che l'Amministrazione finanziaria, per talune tipologie di tributo, rivalendosi sul coobbligato in solido e traslando su questi l'onere delle attività di recupero nei confronti dell'obbligato principale inadempiente, finisca per provocare un ingiusto danno economico allo stesso coobbligato.».

#### 4.2

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, dopo le parole: «le cui disposizioni costituiscono» inserire le seguenti: «, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione,»

#### 4.3

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) rafforzare l'obbligo di motivazione degli atti impositivi che trovano il loro fondamento nell'utilizzo dei dati personali, qualunque sia la fonte, attraverso la specificazione delle modalità di acquisizione dei dati e i controlli eseguiti sulla relativa qualità, i sistemi di gestione e analisi utilizzati, le elaborazioni logiche e la comparabilità con altre fonti effettuate ai fini dell'analisi del rischio fiscale e della capacità contributiva;»*

#### 4.4

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) introdurre l'obbligo generalizzato di informativa al contribuente, senza ritardo, delle anomalie riscontrate all'esito delle attività di elaborazione dei dati personali nell'ambito di attività di analisi del rischio, accertamento e contrasto all'evasione fiscale, ove tale informativa non pregiudichi il buon esito delle indagini, al fine di favorire l'adempimento spontaneo;»*

#### 4.5

[Tajani](#), [Losacco](#)

*Al comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: , e degli atti di indirizzo eventualmente deliberati dalle Camere in materia;*

#### 4.6

[Gelmini](#), [Fregolent](#), [Versace](#)

*Al comma 1, lettera c) sostituire il numero 3) con il seguente:*

«3) subordinare, per le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni, l'utilizzazione della procedura di interpello alle sole ipotesi in cui non è stata ottenuta entro un termine non superiore a 15 giorni dalla richiesta del contribuente risposta scritta mediante servizi di interlocuzione rapida, realizzati anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale; assicurare in relazione alle suddette risposte la tutela dell'affidamento del contribuente;»

#### 4.7 (id. a 4.8)

[Gelmini](#), [Fregolent](#), [Versace](#)

*Al comma 1, lettera c) sostituire il numero 3) con il seguente:*

«3) prevedere servizi di interlocuzione rapida, realizzati anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale;»

#### 4.8 (id. a 4.7)

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

*Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:*

"3) prevedere servizi di interlocuzione rapida, realizzati anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale;"

#### 4.9

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3), con il seguente: «3) potenziare, per le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni, l'utilizzazione dei servizi di interlocuzione rapida, realizzati anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale;»*

#### 4.10

[Tajani, Losacco](#)

*Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire le parole da: subordinare fino a: mediante con la seguente: prevedere.*

**4.11 (id. a 4.12, 4.13)**

[Tajani, Losacco](#)

*Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 4).*

**4.12 (id. a 4.11, 4.13)**

[Fregolent, Gelmini, Sbrollini, Scalfarotto, Versace](#)

*Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 4).*

**4.13 (id. a 4.11, 4.12)**

[Turco, Croatti](#)

*Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 4).*

**4.14**

[Turco, Croatti](#)

*Al comma 1, lettera c), numero 4), premettere le seguenti parole: «fatta eccezione per i casi di cui al precedente numero 3),»*

**4.15 (id. a 4.16, 4.17)**

[Tajani, Losacco](#)

*Al comma 1, lettera c), numero 4), dopo le parole: istanze di interpello aggiungere le seguenti: , diverse da quelle ordinarie, anti-abuso e disapplicative,.*

**4.16 (id. a 4.15, 4.17)**

[Turco, Croatti](#)

*Al comma 1, lettera c), numero 4), dopo le parole: "istanze di interpello" inserire le seguenti: ", diverse da quelle ordinarie, anti-abuso e disapplicative,".*

**4.17 (id. a 4.15, 4.16)**

[Durnwalder, Unterberger, Spagnolli, Patton](#)

*Al comma 1, lettera c), numero 4), dopo le parole: "istanze di interpello" inserire le seguenti: ", diverse da quelle ordinarie, antiabuso e disapplicative,"*

**4.18**

[Turco, Croatti](#)

*Al comma 1, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, assicurando il giusto bilanciamento tra l'interesse dello Stato alla correttezza nell'accertamento e nella riscossione dei tributi e l'interesse del contribuente alla riservatezza e alla tutela dei propri dati personali, quale libertà fondamentale riconosciuta dall'ordinamento».*

**4.19**

[Turco, Croatti](#)

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione, di accertamento e di contrasto dell'evasione fiscale, circoscrivere l'utilizzo dei dati personali del contribuente da parte dell'amministrazione finanziaria ai casi di effettivo interesse, considerati i principi di necessità e di proporzionalità, assicurando il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità degli interessati al trattamento;»*

**4.20**

[Turco, Croatti](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:*

"h) potenziare l'esercizio del potere di autotutela estendendone l'applicazione agli errori manifesti, anche in relazione agli atti divenuti definitivi, prevedendo che la presentazione dell'istanza di annullamento in autotutela da parte del contribuente sospenda il termine di impugnazione dell'atto o l'efficacia esecutiva ove l'atto impositivo sia già esecutivo, assegnando all'amministrazione finanziaria un termine congruo per provvedere in modo espresso, decorso il quale il silenzio dell'amministrazione finanziaria equivalga ad accoglimento dell'istanza, prevedendo infine l'impugnabilità del diniego ovvero dell'accoglimento parziale nei medesimi casi nonché, con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate, limitando la responsabilità nel giudizio amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti alle sole condotte dolose;"

#### 4.21

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, lettera h), sostituire la parola: «potenziare» con le seguenti: «rafforzare la leale collaborazione tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti, in attuazione del principio del contraddittorio e della buona fede, potenziando» e dopo le parole: «definitività dell'atto» inserire le seguenti: «introducendo l'obbligo a carico dell'amministrazione finanziaria di adottare un provvedimento amministrativo sull'istanza di autotutela proposta dal contribuente e conseguente formazione del silenzio assenso».*

#### 4.22

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera i), con la seguente:*

"i) prevedere l'istituzione e la definizione dei compiti del Garante nazionale del contribuente, quale organo monocratico con incarico di durata quadriennale, rinnovabile una sola volta, e la contestuale soppressione del Garante del contribuente, operante presso ogni direzione regionale delle entrate di cui all'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e assicurando la complessiva invarianza degli oneri finanziari, escludendo comunque la soppressione del Garante del contribuente operante presso la direzione delle entrate della Provincia autonoma di Bolzano al fine di garantire il diritto dei cittadini di lingua tedesca di usare la loro lingua."

#### 4.23

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere, in fine, la seguente: "i-bis) semplificare le modalità di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria e promuovere il ricorso alle comunicazioni per via telematica, prevedendo che in ciascun atto dell'amministrazione finanziaria sia indicato, a pena di nullità, l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ente accertatore o riscossore al quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa all'atto medesimo, introducendo altresì la possibilità per i contribuenti che non siano titolari di propria casella di posta elettronica certificata di avvalersi per l'invio delle relative comunicazioni di altro soggetto munito di casella di posta elettronica certificata da autorizzare per l'invio con delega corredata da copia del documento di identità del delegante e del delegato."*

#### 4.24

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere, in fine, la seguente lettera: "i-bis) al fine di garantire ai contribuenti una migliore conoscibilità della giurisprudenza in materia di diritto tributario ed una maggiore prevedibilità degli esiti delle controversie di natura tributaria, istituire una "Piattaforma telematica della giustizia predittiva tributaria", consultabile attraverso il sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze, accessibile a tutti in forma gratuita."*

Art. 5

#### 5.1

[Turco](#), [Croatti](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5.

*(Principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sul reddito delle persone fisiche)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sul reddito delle persone fisiche (IRPEF):

a) rimodulazione delle aliquote IRPEF, del numero e dell'ampiezza degli scaglioni di reddito imponibile secondo criteri volti a garantire che sia rispettato il principio costituzionale della progressività e della capacità contributiva per il raggiungimento dell'equità fiscale prevedendo di:

1) innalzare la soglia della no tax area per i redditi di lavoro dipendente fino a 12.000 euro e per le pensioni minime fino a 1.000 euro mensili;

2) individuare una aliquota d'imposta ridotta sui redditi minimi rientranti nello scaglione più basso e un'aliquota d'imposta ordinaria progressiva sui redditi medio-alti rientranti negli scaglioni intermedi e di un ulteriore contributo percentuale da aggiungere all'aliquota d'imposta progressiva dei redditi ricadenti nell'ultimo scaglione e su ogni 10.000 euro incrementali di reddito rispetto al limite superiore dell'ultimo scaglione individuato;

3) garantire la progressività e la graduale diminuzione delle aliquote marginali effettive derivanti dall'applicazione dell'imposta ordinaria IRPEF;

b) riordino e potenziamento, con progressione decrescente al crescere del reddito, delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto:

1) della progressività al fine di riconoscere aliquote decrescenti al crescere della base imponibile;

2) della loro finalità, con particolare riguardo alla tutela della salute e del bene casa, all'istruzione, alla formazione universitaria e all'efficienza energetica, nonché dei loro effetti sull'equità e sull'efficienza dell'imposta, destinando le risorse derivanti dalla loro eventuale eliminazione o rimodulazione, fatto salvo quanto previsto alla lettera c), ai contribuenti soggetti all'IRPEF, con particolare riferimento a quelli con redditi medio-bassi;

c) a seguito del riordino di cui alla lettera b), graduale trasformazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, delle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a partire da quelle di natura socio-sanitaria, in relazione ad acquisti tracciabili di specifici beni e servizi, in rimborsi erogati direttamente tramite piattaforme telematiche diffuse, ferma restando la salvaguardia dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, con l'obiettivo di anticipare le tempistiche di rimborso e di migliorare la percezione del beneficio a questi concesso dalla norma agevolativa, fermo restando il limite della capienza fiscale;

d) progressiva armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio, anche con riferimento alle basi imponibili e al progressivo superamento della distinzione tra redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, prevedendo, in ogni caso, che tale armonizzazione operi esclusivamente con riferimento ai redditi prodotti dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi con cui è attuata e tenendo conto dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione e di erosione dell'imposta;

e) progressiva revisione del trattamento fiscale dei redditi personali derivanti dall'impiego del capitale, allo scopo di favorire l'efficiente funzionamento del mercato dei capitali, aumentando il grado di neutralità fiscale e prevedendo l'inclusione graduale ad imposizione progressiva sul reddito personale dei regimi cedolari e dei redditi di capitale, nonché distinguendo tra redditi di capitale mobiliare e immobiliare;

f) conservazione del cosiddetto regime forfetario per i redditi d'impresa e di lavoro autonomo, con la previsione di un regime agevolato di «uscita» dal medesimo, applicabile per due periodi di



imposta;

g) mantenimento delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché, al fine di favorire l'emersione degli imponibili, previsione di un'imposta opzionale e sostitutiva delle imposte sui redditi, per i due periodi di imposta successivi al passaggio dal regime forfetario di cui al citato articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al regime ordinario, per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che, nell'anno precedente, hanno conseguito ricavi o hanno percepito compensi non superiori a una soglia da determinare con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 della presente legge, con l'individuazione di meccanismi applicativi idonei a evitare comportamenti elusivi, che tenga conto di un prelievo progressivamente crescente al crescere delle basi imponibili;

h) attuazione del principio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), con specifico riferimento alle modalità di versamento dell'IRPEF dovuta dai lavoratori autonomi, dagli imprenditori individuali e da tutti i contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, mantenendo l'attuale sistema di calcolo del saldo e degli acconti anche previsionale, prevedendo, senza penalizzazioni per i contribuenti rispetto alla normativa vigente, una più equa distribuzione del carico fiscale nel corso del tempo, anche attraverso un meccanismo di progressiva introduzione della periodicità mensile degli acconti e dei saldi e l'eventuale riduzione della ritenuta d'acconto, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché la possibilità per il contribuente di optare per la trasformazione della ritenuta in credito d'imposta utilizzabile in compensazione.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettera a), del presente articolo, si intendono per aliquote medie e marginali effettive quelle derivanti dall'applicazione dell'IRPEF senza tenere conto né dei regimi sostitutivi né delle detrazioni diverse da quelle per tipo di reddito.

## 5.2

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

*Al comma 1 sostituire la lettera a), con le seguenti: « a) progressiva evoluzione del sistema verso un modello duale che preveda:*

1) l'applicazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) ai redditi di lavoro e la sua revisione prevedendo, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, un sistema ad aliquota continua;

2) l'applicazione della medesima aliquota proporzionale di tassazione, comunque non inferiore all'aliquota ordinaria dell'IRES, ai redditi derivanti dall'impiego del capitale;

*a-bis) riordino delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto della loro finalità e dei loro effetti sull'equità e sull'efficienza dell'imposta e destinando le risorse derivanti dalla loro eventuale eliminazione o riduzione a beneficio dei contribuenti soggetti all'IRPEF.*

## 5.3

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*"a) rimodulazione delle aliquote IRPEF, del numero e dell'ampiezza degli scaglioni di reddito imponibile secondo criteri volti a garantire che sia rispettato il principio costituzionale della progressività e della capacità contributiva per il raggiungimento dell'equità fiscale prevedendo di:*

*1) innalzare la soglia della no tax area per i redditi di lavoro dipendente fino a 12.000 euro e per le pensioni minime fino a 1.000 euro mensili;*

*2) individuare una aliquota d'imposta ridotta sui redditi minimi rientranti nello scaglione più basso e un'aliquota d'imposta ordinaria progressiva sui redditi medio-alti rientranti negli scaglioni intermedi e di un ulteriore contributo percentuale da aggiungere all'aliquota d'imposta progressiva dei redditi ricadenti nell'ultimo scaglione e su ogni 10.000 euro incrementali di reddito rispetto al limite*

superiore dell'ultimo scaglione individuato;

3) garantire la progressività e la graduale diminuzione delle aliquote marginali effettive derivanti dall'applicazione dell'imposta ordinaria IRPEF;"

#### 5.4

[Calenda](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#), [Fregolent](#)

*Al comma 1, lettera a), al numero 1) dopo la parola «IRPEF» inserire le seguenti: «accompagnata da una revisione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)».*

#### 5.5

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1), alinea, sostituire le parole da: nel rispetto fino a: aliquote di imposta con le seguenti: a vantaggio dei redditi bassi e medi, prevedendo, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, un sistema ad aliquota continua, nel rispetto del principio di progressività, anche attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile,*

*Conseguentemente:*

*a) al medesimo comma 1, lettera a), al numero 1.1), premettere il seguente: 01.1) la previsione di detrazioni differenziate per tipologia di reddito a garanzia della discriminazione qualitativa a favore dei redditi di lavoro e a titolo di riconoscimento forfetario dei costi di produzione del reddito per il reddito da lavoro dipendente;*

*b) sopprimere il numero 2).*

#### 5.6 (id. a 5.7)

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica».*

#### 5.7 (id. a 5.6)

[Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Al comma 1, lettera a), punto 1), sopprimere le parole «e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica».*

#### 5.8

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: e dei crediti d'imposta aggiungere le seguenti: destinando le risorse derivanti dalla loro eventuale riduzione o eliminazione a beneficio dei contribuenti soggetti all'IRPEF e.*

#### 5.9

[Fregolent](#), [Gelmini](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#), [Versace](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1.1), dopo le parole «alla composizione del nucleo familiare» inserire le seguenti: «con un meccanismo di premialità per il secondo percettore di reddito».*

#### 5.10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1), numero 1.1), sostituire le parole: per la crescita dei figli; con le seguenti: per l'accrescimento dei figli, dalla loro nascita fino al completamento degli studi o della formazione;"*

#### 5.11

[Fregolent](#), [Gelmini](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#), [Versace](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1.1), dopo le parole «e ai costi sostenuti per la crescita dei figli» inserire le seguenti: «, ad integrazione di quanto previsto dalla legge 7 aprile 2022, n. 32».*

#### 5.12

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1.1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, escludendo l'applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee)»*

**5.13**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1.1) aggiungere il seguente:*

*"1.1-bis) previsione di un regime fiscale speciale per i nuclei familiari residenti nei comuni montani;"*

**5.14**

[Fregolent](#), [Gelmini](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#), [Versace](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo il punto 1.1) aggiungere il seguente:*

*«1.1-bis) alla previsione, per i primi tre anni dall'avvio dell'attività professionale o lavorativa, dell'applicazione di una aliquota agevolata ai fini della determinazione dell'IRPEF dovuta dal secondo percettore di reddito del nucleo familiare, con reddito non superiore al secondo scaglione di reddito;»*

**5.15**

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1.2), dopo le parole: «della casa, in proprietà o locazione,» inserire le seguenti: «anche attraverso il potenziamento e l'introduzione di forme semplificate e di anticipazione del godimento delle vigenti detrazioni d'imposta»*

**5.16**

[Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Al comma 1, lettera a), al punto 1.2), dopo le parole «previdenza complementare» inserire le seguenti: «, prevedendo in particolare l'azzeramento dell'aliquota impositiva in fase di maturazione dei versamenti contributivi complementari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».*

**5.17**

[Sironi](#), [Croatti](#), [Turco](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 1.3), dopo le parole «nonché della rigenerazione urbana e della rifunzionalizzazione edilizia» inserire le seguenti: «senza ulteriore consumo di suolo tenendo conto anche delle disposizioni in materia di beni culturali di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».*

**5.18**

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1.3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nell'ottica di una maggiore efficienza, efficacia e proporzionalità rispetto agli obiettivi di sicurezza energetica e decarbonizzazione, anche al fine di garantire equità nell'accesso e nell'uso di tecnologie e soluzioni necessarie alla transizione energetica e climatica;"*

**5.19**

[Calenda](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il punto 1.3) aggiungere il seguente:*

*«1.3-bis) alla graduale trasformazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, delle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con priorità a quelle di natura socio-sanitaria, in relazione ad acquisti tracciabili di specifici beni e servizi, in rimborsi erogati direttamente tramite piattaforme telematiche diffuse, ferma restando la salvaguardia dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento europeo e del Consiglio»;*

## 5.20

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1.5), aggiungere, in fine, il seguente:*

«1.5-bis) all'età anagrafica, al fine di promuovere il principio di equità generazionale, attraverso una riduzione generale del carico fiscale e il conseguente incremento del reddito netto disponibile per i giovani di età compresa tra i diciotto e i trentasei anni non compiuti con un reddito complessivo annuale non superiore a euro 35.000;»

## 5.21

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 2), alinea, dopo la parola: orizzontale aggiungere le seguenti: , anche attraverso misure volte a limitare l'erosione della base imponibile,.*

## 5.22

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2.1) con il seguente:*

"2.1) la progressiva elevazione fino al valore di 12.000 euro della soglia di reddito esente da tassazione ed il contestuale riordino degli scaglioni di reddito oltre la stessa, prevedendo un'aliquota del 65 per cento per i redditi di valore superiore a 10 milioni di reddito;"

## 5.23 (id. a 5.24)

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2.4)*

## 5.24 (id. a 5.23)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere il numero 2.4).*

## 5.25

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2.4), con il seguente: 2.4.) ridurre il carico fiscale IRPEF a partire dai redditi medi e bassi.*

## 5.26

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire il numero 2.4) con il seguente:« 2.4) prevedere, al fine di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, la reintroduzione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;»*

## 5.27

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 2.4), sostituire le parole: e delle relative addizionali con le seguenti: con esclusione delle relative addizionali.*

## 5.28

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 2.4), sopprimere le parole: sulle retribuzioni corrisposte a titolo straordinario che eccedono una determinata soglia e.*

*Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere le parole da: ferma restando fino alla fine del numero.*

### 5.29

[Fregolent](#), [Gelmini](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#), [Versace](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 2.4) ), dopo le parole «una determinata soglia» aggiungere le seguenti: «, sulla retribuzione derivante dalla contrattazione di secondo livello;».*

### 5.30

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 2.4), sostituire le parole da: ferma restando fino alla fine del numero, con le seguenti: nonché la limitazione del regime forfetario ai soli contribuenti di minori dimensioni.*

### 5.31

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 2.4), aggiungere, in fine, le parole: , in ogni caso sottoponendo tali incrementi di reddito all'applicazione delle addizionali regionali e locali.*

### 5.32

[Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il punto 2.4) inserire il seguente:*

*«2.4-bis) l'introduzione, per i redditi inferiori alla soglia di esenzione fiscale di cui al punto 2.1), di un sistema di imposizione negativa, in coordinamento con gli strumenti di welfare esistenti, con la finalità di accrescere l'incentivo all'incremento dell'offerta di lavoro».*

### 5.33

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dei redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell'assegno unico universale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230;»*

### 5.34

[Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 4) con il seguente:*

*«4) introdurre, per un periodo limitato di tempo, forme di incentivazione e misure idonee a favorire i trasferimenti di residenza nei comuni periferici e ultraperiferici come individuati dalla Strategia nazionale per le aree interne, da applicarsi, per il medesimo periodo, anche ai contribuenti ivi residenti alla data di entrata in vigore della presente legge».*

### 5.35

[Turco](#), [Croatti](#)

*Dopo la lettera a), inserire le seguenti:*

*"a-bis) riordino e potenziamento, con progressione decrescente al crescere del reddito, delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto:*

*1) della progressività al fine di riconoscere aliquote decrescenti al crescere della base imponibile;*

*2) della loro finalità, con particolare riguardo alla tutela della salute e del bene casa, all'istruzione, alla formazione universitaria e all'efficienza energetica, nonché dei loro effetti sull'equità e sull'efficienza dell'imposta, destinando le risorse derivanti dalla loro eventuale eliminazione o rimodulazione, fatto salvo quanto previsto alla lettera c), ai contribuenti soggetti all'IRPEF, con particolare riferimento a quelli con redditi medio-bassi;*

*a-ter) a seguito del riordino di cui alla lettera a-bis ), graduale trasformazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, delle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del testo*

unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a partire da quelle di natura socio-sanitaria, in relazione ad acquisti tracciabili di specifici beni e servizi, in rimborsi erogati direttamente tramite piattaforme telematiche diffuse, ferma restando la salvaguardia dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, con l'obiettivo di anticipare le tempistiche di rimborso e di migliorare la percezione del beneficio a questi concesso dalla norma agevolativa, fermo restando il limite della capienza fiscale;"

#### 5.36

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1) sopprimere le seguenti parole: "riordinando il relativo regime di imposizione su base catastale e".*

#### 5.37

[Sironi](#), [Croatti](#), [Turco](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «derivanti dalle attività di coltivazione e allevamento che concorrono alla tutela dell'ambiente» inserire le seguenti «dei servizi eco-sistemici, della biodiversità, e della prevenzione del dissesto idrogeologico».*

#### 5.38

[Tajani](#), [Losacco](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: con eventuale assoggettamento a imposizione semplificata.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sopprimere il numero 4).*

#### 5.39

[Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Al comma 1, alla lettera b), dopo il numero 4), inserire il seguente:*

«4-bis) l'individuazione di regole uniformi su tutto il territorio nazionale per determinare la maggiore redditività dei terreni autorizzati all'esercizio dell'attività di ricerca e coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ai fini della determinazione della relativa base imponibile ai fini delle imposte locali;».

#### 5.40

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

#### 5.41

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

"c) per i redditi dei fabbricati prevedere:

1) la loro inclusione nella base imponibile ai fini IRPEF, mantenendo una tutela per i soli contratti a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

2) una ritenuta d'acconto da trattenere attraverso le piattaforme digitali di intermediazione per i contribuenti che si avvalgono di tale modalità;

3) una sovrimposta pari almeno al 3 per cento per le società la cui attività consiste nell'offerta di alloggi, diversa dall'attività alberghiera, per periodi di durata inferiore a un mese.

#### 5.42

[Tajani](#), [Losacco](#)

*Al comma 1, lettera c) sostituire le parole da: la possibilità di fino alla fine della lettera, con le seguenti: la rimodulazione del regime della cedolare secca al fine di limitarne la fruizione entro un*

limite massimo di reddito derivante da locazioni di immobili adibiti ad uso abitativo non superiore complessivamente, per ciascun contribuente, a 120.000 euro annui.

**5.43**

[Tajani](#), [Losacco](#)

*Al comma 1, lettera c) sostituire le parole da: estendere fino alla fine della lettera, con le seguenti: non applicare l'imposta municipale propria sugli immobili concessi in locazione, con canone concordato a prezzo calmierato, a conduttori iscritti ad un corso di laurea o di formazione post laurea in un Comune diverso da quello di residenza, per tutta la durata della locazione;*

**5.44**

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Al comma 1, lettera c), le parole da "ove il conduttore" fino alla fine della lettera sono soppresse.

**5.45**

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , applicando la cedolare secca esclusivamente per i contratti di locazione stipulati in appositi accordi definiti tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni delle imprese, dell'artigianato e del commercio maggiormente rappresentative.*

**5.46**

[Gelmini](#), [Fregolent](#), [Versace](#)

*Al comma 1, lettera c) aggiungere, infine, le seguenti parole: «prevedendo, in relazione alla determinazione dei canoni, disposizioni analoghe a quelle previste per le locazioni ad uso abitativo, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e all'articolo 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431».*

**5.47**

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) per i redditi dei fabbricati, la possibilità di ridurre l'aliquota del regime della cedolare secca alle locazioni di immobili adibiti ad alloggio o residenza per studenti, assicurando che il vantaggio fiscale venga trasferito in tutto o in parte agli studenti affittuari in forma di riduzione del canone di locazione o dei costi accessori;»*

**5.48**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

"c-bis) per i redditi da fabbricati ad uso abitativo prevedere l'applicazione della cedolare secca per i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 431 del 1998, da proprietari persone fisiche con reddito inferiore a 30.000 euro come da ultima dichiarazione dei redditi."

**5.49**

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con le seguenti:*

«d) progressiva armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio, anche con riferimento alle basi imponibili e al progressivo superamento della distinzione tra redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, prevedendo, in ogni caso, che tale armonizzazione operi esclusivamente con riferimento ai redditi prodotti dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi con cui è attuata e tenendo conto dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione e di erosione dell'imposta;

d-bis) progressiva revisione del trattamento fiscale dei redditi personali derivanti dall'impiego del capitale, allo scopo di favorire l'efficiente funzionamento del mercato dei capitali, aumentando il grado di neutralità fiscale e prevedendo l'inclusione graduale ad imposizione progressiva sul reddito

personale dei regimi cedolari e dei redditi di capitale, nonché distinguendo tra redditi di capitale mobiliare e immobiliare;».

#### 5.50

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

*Al comma 1, lettera d), numero 1) sostituire le parole: prevedendo un'unica categoria reddituale mediante l'elencazione con le seguenti: mediante la distinta elencazione;*

*Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:*

*- al numero 2), sostituire le parole da: comprendendo fino a: impiego del capitale con le seguenti: distintamente per redditi di capitale e redditi finanziari diversi, comprendendo per questi ultimi;*

*- al numero 5) dopo le parole: l'applicazione aggiungere le seguenti: nel caso delle gestioni collettive del risparmio.*

#### 5.51

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, lettera d), al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo, in ogni caso, che tale armonizzazione operi esclusivamente con riferimento ai redditi prodotti dopo la data di entrata in vigore dei decreti legislativi con cui la stessa è attuata e tenendo conto dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione e di erosione dell'imposta;»*

#### 5.52

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

*Al comma 1, lettera d), dopo il numero 8) aggiungere il seguente:*

*"8-bis) la revisione della tassazione sulle transazioni finanziarie attraverso un allargamento della sua base imponibile da estendere a tutte le azioni, alle obbligazioni societarie, ed a tutti gli strumenti derivati, con aliquota da applicare ad ogni singola transazione, al fine di contrastare le operazioni più altamente speculative;"*

#### 5.53

[Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Al comma 1, lettera d), dopo il numero 10) inserire il seguente:*

*«10-bis) parificazione dell'imposizione fiscale sui rendimenti maturati dalle casse di previdenza a quella sui rendimenti maturati dalle forme di previdenza complementare».*

#### 5.54

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modifiche:*

*a) dopo le parole: «dei compensi in natura,» inserire le seguenti: «elevando il limite di detassazione e»;*

*b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, garantendo in ogni caso il giusto equilibrio tra le parti al fine del raggiungimento della piena tutela del trattamento salariale minimo complessivo, avuto riguardo altresì alla tutela dei salari dalla perdita del potere d'acquisto dovuto a fenomeni inflattivi;»*

#### 5.55

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

*Al comma 1, lettera f), dopo il numero 1.4) aggiungere il seguente: 1.4-bis) il rientro dei redditi sottoposti al regime forfetario nell'IRPEF con la previsione, per i contribuenti di minori dimensioni, di aliquote di compensazione dell'IVA riscossa e di un sistema semplificato di comunicazioni e adempimenti fiscali, previo tutoraggio dell'amministrazione finanziaria. anche attraverso CAF o intermediari abilitati.*

#### 5.56



[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente: "f-bis) per i redditi fino a 40.000 euro, graduale introduzione, a partire dai nuclei familiari con figli a carico iscritti a scuola e università, di vantaggi di natura fiscale, in forma di credito di imposta o detrazione, per le spese in biglietti per cinema, teatri, concerti, eventi culturali, musei, monumenti e parchi archeologici; musica, libri, anche di testo scolastici e universitari, abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale, prodotti dell'editoria audiovisiva, nonché corsi di teatro, musica e lingue straniere;«*

**5.57**

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) per i redditi d'impresa:

1) la previsione di un regime opzionale di tassazione per le imprese in contabilità ordinaria che favorisca la tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione mediante l'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società (IRES) con l'assoggettamento a un'imposta ad aliquota proporzionale uniformata a quella dell'IRES, restando ferma la partecipazione alla formazione del reddito complessivo degli utili prelevati dall'imprenditore e di quelli distribuiti ai soci, fino a concorrenza delle somme assoggettate alla predetta imposta proporzionale, e prevedendo lo scomputo di quest'ultima dall'imposta personale;

2) la semplificazione e la razionalizzazione della tassazione del reddito d'impresa, finalizzate alla riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, anche attraverso un rafforzamento del processo di allineamento tra valori civilistici e fiscali, con particolare attenzione alla disciplina degli ammortamenti, degli accantonamenti, delle rettifiche di valore, delle erogazioni liberali e alla revisione dei costi parzialmente e totalmente indeducibili;

3) la revisione della disciplina delle variazioni in aumento e in diminuzione apportate all'utile o alla perdita risultante dal conto economico per determinare il reddito imponibile, al fine di adeguarla ai mutamenti intervenuti nel sistema economico, anche allineando tendenzialmente tale disciplina a quella vigente nei principali Paesi europei;

4) la tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione delle imprese, per limitare distorsioni di natura fiscale nella scelta delle forme organizzative e giuridiche dell'attività imprenditoriale;"

**5.58**

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) per i redditi d'impresa: 1) la previsione di un regime opzionale di tassazione per le imprese in contabilità ordinaria che favorisca la tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione mediante l'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società (IRES) con l'assoggettamento a un'imposta ad aliquota proporzionale uniformata a quella dell'IRES, restando ferma la partecipazione alla formazione del reddito complessivo degli utili prelevati dall'imprenditore e di quelli distribuiti ai soci, fino a concorrenza delle somme assoggettate alla predetta imposta proporzionale, e prevedendo lo scomputo di quest'ultima dall'imposta personale; 2) l'introduzione di agevolazioni in presenza di investimenti con particolare riferimento a quelli qualificati e di nuove assunzioni, al fine di prevedere una disciplina omogenea al sistema di imposizione dei redditi delle società di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a);».

**5.59**

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

*Al comma 1, lettera h), numero 3), sopprimere le parole: nonché esonerando i medesimi da ogni forma dichiarativa di carattere patrimoniale.*

## Art. 6

### 6.1

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) rafforzamento degli strumenti volti a incentivare gli incrementi netti di patrimonio e di occupazione a tempo indeterminato e stabilizzazione dei crediti di imposta finalizzati a sostenere, con priorità per le piccole e medie imprese:

- 1) gli investimenti in beni strumentali nuovi, con particolare riguardo a quelli qualificati;
- 2) gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica e in altre attività innovative;
- 3) la formazione;
- 4) le attività di ricerca e sviluppo e gli investimenti nelle aree del Mezzogiorno.

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera a-bis).*

### 6.2

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «o anche in nuove assunzioni» inserire le seguenti: «, in programmi di formazione per i dipendenti»*

### 6.3

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole "attività d'impresa" aggiungere, in fine, le seguenti: "eccetto se trattasi di finalità culturali, ivi comprese la conservazione e valorizzazione di immobili culturali non costituenti beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa,"*

### 6.4

[Calenda](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#), [Fregolent](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:*

«a-bis) stabilizzazione delle forme di incentivazione degli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, di cui ai commi da 1051 a 1058-ter dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che includano in ogni caso quelli funzionali al miglioramento dell'efficienza energetica, della sostenibilità, dell'uso e del riutilizzo delle risorse naturali, tra cui quella idrica, nonché alla trasformazione dell'impresa e dei suoi processi in chiave tecnologica e digitale;

a-ter) introduzione di una quota di decontribuzione in caso di nuove assunzioni».

*Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sostituire le parole «lettera a)» con le seguenti «lettere a), a-bis) e a-ter)»*

### 6.5

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) riduzione dell'aliquota dell'IRES a beneficio delle imprese che adottano sistemi di gestione certificati a favore dell'ambiente che destinano tale risparmio fiscale, anche sotto forma di crediti d'imposta trasferibili, alla realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili e alle politiche attive per il lavoro;»*

### 6.6

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) riduzione dell'aliquota dell'IRES a beneficio delle grandi imprese che hanno un rapporto, tra il salario più basso riconosciuto e lo stipendio complessivo del primo dirigente più alto in grado, non superiore a 1 su 50, destinando tale risparmio fiscale, anche sotto forma di crediti d'imposta trasferibili, alle politiche attive per il lavoro;»*

## 6.7

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) introduzione di agevolazioni fiscali, sotto forma di crediti d'imposta, cedibili o trasferibili con sconto in fattura, per le società di capitali che reinvestono l'utile prodotto in impianti ad alta tecnologica e innovativi, in impianti di energia da fonti rinnovabili o in interventi di efficientamento energetico e in politiche attive del lavoro;»*

## 6.8

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) previsione di un regime fiscale agevolato per le società di capitali e le società di cui all'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, costituite esclusivamente da giovani di età compresa tra i 18 e i 36 anni non compiuti, a condizione che essi vi svolgano attività lavorativa, individuando, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, specifici requisiti in termini di conseguimento di ricavi, spese complessive per lavoro accessorio, lavoro dipendente nonché per i compensi eventualmente erogati ai collaboratori e costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali, nonché le cause di esclusione e le modalità applicative per i soggetti in attività e per coloro che avviano una nuova attività;»*

## 6.9

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, anche attraverso il potenziamento dell'ammortamento,»*

## 6.10

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «attraverso il potenziamento dell'ammortamento» con le seguenti: «anche attraverso il potenziamento delle agevolazioni connesse all'acquisto di beni strumentali innovativi e alla formazione e specializzazione interna alle imprese, preservando a tal fine lo strumento del credito d'imposta,»*

## 6.11

[Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

*«d) revisione della disciplina dell'utilizzo in compensazione delle perdite fiscali anche attraverso l'eliminazione del limite di riportabilità delle perdite fiscali e l'introduzione del regime di riporto all'indietro delle medesime, nonché riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione di quelle delle società partecipanti a operazioni straordinarie o al consolidato fiscale, con l'osservanza, in particolare, dei seguenti principi:*

*1) revisione del regime delle perdite nel consolidato fiscale, al fine di evitare le complessità derivanti dall'attribuzione di quelle non utilizzate dalla consolidante all'atto dell'interruzione o della revoca della tassazione di gruppo;*

*2) tendenziale omogeneizzazione dei limiti e delle condizioni di compensazione delle perdite fiscali;*

*3) modifica della disciplina del riporto delle perdite nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione aziendale, non penalizzando quelle conseguite a partire dall'ingresso dell'impresa nel gruppo societario, e revisione del limite quantitativo rappresentato dal valore del patrimonio netto e della nozione di modifica dell'attività principale esercitata;*

*4) definizione delle perdite finali ai fini del loro riconoscimento secondo i principi espressi dalla giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione europea;».*

## 6.12

[Tajani, Losacco](#)

*Al comma 1, lettera d), sostituire l'alinea con il seguente: d) revisione della disciplina dell'utilizzo in compensazione delle perdite fiscali anche attraverso l'eliminazione del limite di riportabilità delle perdite fiscali e l'introduzione del regime di riporto all'indietro delle medesime, nonché riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione di quelle delle società partecipanti a operazioni straordinarie o al consolidato fiscale, con l'osservanza, in particolare, dei seguenti principi:*

**6.13**

[Tajani, Losacco](#)

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: g-bis) introduzione di incentivi fiscali per la bonifica dell'amianto in attuazione degli obblighi comunitari di protezione dei lavoratori di cui alla Direttiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e alla Direttiva 477/83/CEE del Consiglio.*

**6.14**

[Turco, Croatti](#)

*Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:*

"g-bis) indipendentemente dalla natura giuridica rivestita, la previsione di un regime opzionale di determinazione forfettaria del reddito derivante dall'esercizio delle attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, tra le quali le attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96;"

**6.15**

[Turco, Croatti](#)

*Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente: "g-bis) previsione di un regime di premialità fiscale con l'obiettivo di favorire la transizione energetica e climatica delle imprese relativamente all'innovazione di processi e prodotti e di migliorarne la competitività;«*

**6.16**

[Turco, Croatti](#)

*Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente: "g-bis) introduzione di misure per coadiuvare le piccole e medie imprese nell'acquisizione di servizi per l'ottenimento delle certificazioni ambientali, etiche e sociali, la promozione dei valori ESG e per l'applicazione dei principi di rendicontazione di sostenibilità;«*

**6.0.1**

[Tajani, Boccia, Losacco, Misiani, Lorenzin, Manca, Nicita](#)

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Art. 6-bis.

*(Revisione del catasto dei fabbricati)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale:

a) l'attribuzione a ciascuna unità immobiliare di un valore patrimoniale mediante un processo estimativo che:

1) utilizza il metro quadrato come unità di consistenza, specificando i criteri di calcolo della superficie dell'unità immobiliare;

2) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale anche all'interno di uno stesso comune;

b) la determinazione della rendita per le unità immobiliari mediante un processo estimativo che,

con riferimento alle medesime unità di consistenza previste per la determinazione del valore patrimoniale di cui alla lettera a):

1) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra i redditi da locazione medi, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, qualora sussistano dati consolidati nel mercato delle locazioni;

2) qualora non vi sia un consolidato mercato delle locazioni, applica ai valori patrimoniali specifici saggi di redditività desumibili dal mercato, nel triennio antecedente l'anno di entrata in vigore del decreto legislativo;

c) la previsione di meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari urbane, in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento e comunque non al di sopra del valore di mercato.

2. Il Governo è delegato, altresì, ad emanare, con i decreti legislativi di cui al comma 1, norme dirette a garantire l'invarianza del gettito delle singole imposte il cui presupposto e la cui base imponibile sono influenzati dalle stime di valori patrimoniali e rendite, a tal fine prevedendo, contestualmente all'efficacia impositiva dei nuovi valori, la modifica delle relative aliquote impositive, delle eventuali deduzioni, detrazioni o franchigie, la cancellazione dei coefficienti di rivalutazione diversi da quello all'inflazione, finalizzate ad evitare un aggravio del carico fiscale, con particolare riferimento alle imposte sui trasferimenti e all'imposta municipale propria (IMU).

#### Art. 7

##### 7.1

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, garantendo fasce di esenzione sui prodotti di prima necessità per i soggetti più fragili e aumentando la tassazione sui beni di lusso inquinanti o ad alto consumo di energia»*

##### 7.2

[Tajani](#), [Losacco](#)

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: normativa dell'Unione europea, aggiungere le seguenti: garantendo aliquote ridotte in particolare per il «bene casa», per il recupero dei fabbricati esistenti e per le opere e i servizi pubblici,*

##### 7.3

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «di maggiore rilevanza sociale» inserire le seguenti: «e ambientale, in coerenza altresì con la disciplina europea in materia di aliquote ridotte applicate alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, ivi inclusi il teleriscaldamento e teleraffrescamento, di cui alla direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022»*

*Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «, sull'energia elettrica e sul teleriscaldamento» con le seguenti: «e sull'energia elettrica».*

##### 7.4

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: nonché al fine di contenere l'erosione dell'imposta indotta dall'applicazione di aliquote ridotte.*

##### 7.5

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché allo scopo di semplificare la gestione e l'applicazione dell'imposta, contrastare l'erosione e l'evasione fiscale e aumentare il grado di efficienza del sistema impositivo;»*

## 7.6

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) adeguare le strutture e delle aliquote della tassazione indiretta, in coerenza con l'European Green Deal e con la disciplina europea armonizzata dell'accisa, in modo da tener conto dell'impatto ambientale dei diversi prodotti nonché con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti, alla promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili e alla promozione di uno sviluppo sostenibile;»*

## 7.7

[Calenda](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#), [Fregolent](#)

*Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

*«c-bis) prevedere un'aliquota IVA agevolata applicabile ai corrispettivi relativi alle opere di ristrutturazione dei corsi d'acqua, agli interventi per stabilizzare pendici di montagne e colline, per attività di rimboschimento, per il consolidamento dei terreni, per la realizzazione di pavimentazioni drenanti e per ogni altro intervento diretto a fronteggiare, mitigare o eliminare lo stato di pericolosità causato da fenomeni di dissesto idrogeologico;».*

## 7.8

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) rimodulare l'imposizione indiretta in funzione delle emissioni di CO2 e aumentare il limite alla detraibilità dell'IVA per tutti i veicoli a basse emissioni;»*

## 7.9

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) introdurre un'imposta parametrata alla quantità di biossido di carbonio emessa per chilometro ed eccedente una certa soglia, a carico di chi acquisti, anche in locazione finanziaria, e immatricoli in Italia, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, anche già immatricolato in un altro Stato, prevedendo appositi scaglioni disincentivanti e relativi importi sulla base delle predette emissioni;»*

## 7.10

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

*Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: d-bis) prevedere interventi specifici per ridurre l'evasione dell'imposta, anche attraverso la previsione dell'applicazione, alle sole operazioni intermedie, comprese le importazioni, di un'aliquota IVA unica, tendenzialmente pari a quella effettiva dell'IVA nel suo complesso, in modo da lasciare pressoché invariato anche il gettito garantito dalle operazioni indetraibili;*

## 7.11 (id. a 7.12)

[Tajani](#), [Losacco](#)

*Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: , nonché agli interventi di conservazione, tutela e manutenzione dei beni culturali sottoposti al vincolo ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.*

## 7.12 (id. a 7.11)

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole "antiquariato o da collezione" aggiungere, in fine, le seguenti "nonché agli interventi di conservazione, tutela e manutenzione dei beni culturali sottoposti al vincolo ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"*

## 7.13

[Tajani, Losacco](#)

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: e-bis) ridurre l'aliquota dell'IVA ai beni offerti in libera vendita e prodotti nell'ambito di progetti volti al reinserimento lavorativo o all'inclusione sociale, organizzati e/o gestiti da un ente del Terzo Settore, e riservati a persone in stato di detenzione, a persone con disabilità ovvero a persone in condizioni di fragilità o svantaggio temporanee o permanenti;*

**7.14**

[Turco, Croatti](#)

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: "e-bis) prevedere per i contribuenti in regime forfetario di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativamente ai termini di versamento dell'Iva riferita agli acquisti in inversione contabile soggetti ad imposta, l'applicabilità, ove ritenuta più favorevole, delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542;"*

**7.15**

[Turco, Croatti](#)

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere, in fine, la seguente: «g-bis) prevedere la regolazione istantanea con sistema digitale aperto dell'imposta sul valore aggiunto per i soggetti che operano nell'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione tenuti alla fatturazione elettronica, istituendo appositi conti correnti fiscali digitali presso l'Agenzia delle entrate, mediante definizione delle modalità di riconoscimento, rilevazione, versamento, compensazione, rimborso e disposizione, parziale e totale, del saldo a credito per il contribuente, anche prevedendo forme di cedibilità nella regolamentazione dell'imposta sul valore aggiunto nei normali rapporti commerciali tra operatori economici.»*

**7.16**

[Turco, Croatti](#)

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere, in fine, la seguente:*

*«g-bis) prevedere un unico regime opzionale di determinazione forfettaria dell'imposta per le attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile tra le quali le attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96.»*

**7.17**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia](#)

*Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

*"g-bis) previsione di un regime fiscale speciale per le aziende e le attività produttive che operano nel rispetto del benessere animale;"*

**7.18**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia](#)

*Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

*"g-bis) previsione di un regime fiscale speciale per le aziende e le attività produttive che operano nei comuni montani;"*

**7.19**

[Turco, Croatti](#)

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere, in fine, la seguente: «g-bis) rivedere la disciplina, anche sanzionatoria, applicabile in caso di errori di fatturazione o di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva erroneamente assolta dal cedente o prestatore, armonizzandola a quella prevista dalla Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, prevedendo la sanzione in misura fissa nell'ipotesi di detrazione di imposta non dovuta per applicazione di aliquota superiore, di assoggettamento all'imposta di*

operazioni non imponibili, esenti o non soggette nonché di riduzione della base imponibile, sempre che il cedente o prestatore abbia versato l'imposta e fatti salvi i casi di frodi, nonché l'ampliamento dei termini per l'emissione delle note di variazione e per la richiesta di rimborso dell'imposta non dovuta.»

## 7.20

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

h) razionalizzare la disciplina IVA sui servizi di teleriscaldamento.

*Conseguentemente all'articolo 12, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: "e sul teleriscaldamento"*

### 7.0.1

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

Art. 7-bis.

*(Principi e criteri direttivi per la revisione dell'imposizione fiscale su autovetture e flotte aziendali)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del regime fiscale sulle autovetture, con l'obiettivo di contribuire al raggiungimento dei target, nazionali ed europei, di decarbonizzazione:

a) revisione della tassa di immatricolazione parametrandola al costo del veicolo e alle emissioni di CO<sub>2</sub>;

b) revisione della fiscalità per i veicoli aziendali, prevedendo misure di declinazione delle percentuali di deducibilità del costo di acquisto o del leasing in base ai parametri emissivi di CO<sub>2</sub>/km del mezzo;

c) revisione delle imposte sulle auto aziendali concesse come *fringe benefit* ai dipendenti, prevedendo una progressività dell'imposizione fiscale sulla base dei parametri emissivi di CO<sub>2</sub>/km del mezzo;

d) revisione delle percentuali di detraibilità dell'IVA per i veicoli aziendali, prevedendo misure di declinazione delle percentuali di detraibilità in base ai parametri emissivi di CO<sub>2</sub>/km del mezzo.

### 7.0.2

[Turco](#), [Croatti](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Articolo 7-bis

*(Principi e criteri direttivi per la revisione dell'imposizione fiscale su autovetture e flotte aziendali)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del regime fiscale sulle autovetture, con l'obiettivo di contribuire al raggiungimento dei target, nazionali ed europei, di decarbonizzazione:

a. introduzione di una tassa di immatricolazione parametrata al costo del veicolo e sulle emissioni di CO<sub>2</sub>;

b. revisione della fiscalità per i veicoli aziendali, prevedendo misure di declinazione delle percentuali di deducibilità del costo di acquisto o del leasing in base ai parametri emissivi di CO<sub>2</sub>/km del mezzo;

c. revisione delle imposte sulle auto aziendali concesse come *fringe benefit* ai dipendenti, prevedendo una progressività dell'imposizione fiscale sulla base dei parametri emissivi di CO<sub>2</sub>/km del mezzo;

d. revisione delle percentuali di detraibilità dell'IVA per i veicoli aziendali, prevedendo misure di declinazione delle percentuali di detraibilità in base ai parametri emissivi di CO<sub>2</sub>/km del mezzo."

### 7.0.3



[Cantù](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Art. 7 bis.

(Regime iva prestazioni di chirurgia estetica)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino dalla documentazione clinica del paziente, inclusi il diario terapeutico o la cartella clinica, o da apposita attestazione medica.

2. Resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione.

Art. 8

## 8.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 8. - (Istituzione di una imposta regionale a carico delle attività produttive per finanziare la sanità ed il welfare)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo provvede alla revisione dell'imposta regionale a carico delle attività produttive con ampia base imponibile, fissando l'aliquota in misura tale da garantire un gettito capace di sostenere almeno il 50% dei costi sanitari.

2. Il maggior gettito derivant dall'imposta di cui al precedente comma 1 è destinato a ridurre la pressione fiscale ed il costo degli oneri sociali di lavoratori e pensionati."

### 8.0.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 8-bis. - (Principi e criteri direttivi per la modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e la revisione del catasto dei fabbricati)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo, al fine di revisionare la disciplina relativa al sistema di rilevazione catastale attraverso la modernizzazione degli strumenti di individuazione e di controllo delle consistenze dei terreni e dei fabbricati, osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere strumenti, da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, atti a facilitare e ad accelerare l'individuazione e, eventualmente, il corretto classamento delle seguenti fattispecie:

1) immobili attualmente non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d'uso ovvero la categoria catastale attribuita;

2) terreni edificabili accatastati come agricoli;

3) immobili abusivi, individuando a tale fine specifici incentivi e forme di valorizzazione delle attività di accertamento svolte dai comuni in questo ambito, nonché garantendo la trasparenza delle medesime attività;

b) prevedere strumenti e modelli organizzativi che facilitino la condivisione dei dati e dei documenti, per via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni nonché la loro coerenza ai fini dell'accatastamento delle unità immobiliari.

2. Il Governo è delegato altresì a prevedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, l'integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, da

rendere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le informazioni rilevate secondo i principi di cui al presente comma non possano essere utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali e, conseguentemente, per

la determinazione delle agevolazioni e dei benefici sociali;

b) prevedere che sia indicata per ciascuna unità immobiliare, oltre alla rendita catastale risultante a normativa vigente sulla base dei dati nella disponibilità dell'Agenzia delle entrate, anche un'ulteriore rendita, suscettibile di periodico aggiornamento, determinata utilizzando i criteri previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, ove necessario, tenendo anche conto:

1) dell'articolazione del territorio comunale in ambiti territoriali omogenei di riferimento;

2) della rideterminazione delle destinazioni d'uso catastali, distinguendole in ordinarie e speciali;

3) dell'adozione di unità di consistenza per gli immobili di tipo ordinario;

c) prevedere, nella consultazione catastale, l'accesso alla banca di dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare;

d) prevedere, per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico, come individuate ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, adeguate riduzioni del reddito delle unità immobiliari urbane, che tengano conto dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione nonché del complesso dei vincoli legislativi alla destinazione, all'utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro di tali immobili.

3. Il Governo è delegato altresì a prevedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, che una quota dell'eventuale maggiore gettito derivante dalle attività di cui al comma 1 del presente articolo sia destinata alla riduzione dell'imposizione tributaria sugli immobili e prevalentemente attribuita ai comuni ove ricadono gli immobili interessati dalle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Il Governo è delegato altresì a prevedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, procedimenti amministrativi semplificati e modalità di collaborazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate, affidando a quest'ultima anche i compiti di indirizzo e coordinamento."

## **8.0.2**

### [Turco, Croatti](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Art. 8-bis.

(Principi e criteri direttivi per la revisione delle aliquote relative alle imposte sulle transazioni finanziarie)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi per la revisione delle aliquote relative alle imposte sulle transazioni finanziarie di cui all'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228:

a) con riferimento all'imposta sulle operazioni finanziarie di acquisto o vendita, definire scaglioni di tassazione decrescenti al crescere del tempo di titolarità del titolo oggetto della transazione;

b) con riferimento all'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, al fine di apportare le necessarie modifiche alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, prevedere:

1) per i derivati cosiddetti «speculativi», quali, tra gli altri, contratti futures, covered warrants, warrants, CFD, certificates, la variabilità della tassazione a seconda della tipologia di strumento e del

relativo sottostante, nonché commisurata al valore del contratto;

2) per i derivati option, di copertura dai rischi su operazioni finanziarie e no, comprese quelli di copertura dai rischi su cambi, cosiddetti «forex», stipulati da soggetti istituzionali o privati, una tassazione progressiva determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto;

3) per i derivati short selling, allo scoperto, aventi ad oggetto obbligazioni sui titoli di Stato una tassazione progressiva sul valore del contratto;

4) per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione forme di riduzione d'imposta commisurata al tempo dell'investimento;

5) per i derivati cosiddetti «speculativi» una tassazione maggiore per i soggetti istituzionali rispetto ai soggetti privati;

d) con riferimento alla tassazione sulle operazioni in valute virtuali, definire scaglioni di tassazione crescenti al crescere della plusvalenza di transazione realizzata;

e) con riferimento alle operazioni ad alta frequenza, di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, modulare l'aliquota d'imposta vigente secondo principi di progressività per scaglioni di importi negoziati crescenti al crescere del controvalore della transazione, determinato sulla base del saldo netto del numero di titoli negoziati da ciascun soggetto e per lo stesso strumento finanziario, valorizzato al prezzo di costo;

f) istituire, in collaborazione con la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), una piattaforma telematica sulle operazioni su strumenti finanziari derivati aventi ad oggetto obbligazioni di Stato, dove identificare, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i contraenti delle negoziazioni, distinguendo i soggetti istituzionali da quelli privati, e dove annotare per ciascun soggetto il numero e il valore degli strumenti finanziari negoziati nonché il nome dell'intermediario finanziario."

#### Art. 9

##### 9.1

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) razionalizzare la tassazione relativa ai trasferimenti di fabbricati residenziali o porzioni di essi, anche qualora gli stessi siano posti in essere da soggetti esercenti attività di impresa effettiva e professionale nell'ambito della loro attività ordinaria prevalente o da altri soggetti professionali, al fine di evitare doppie imposizioni sui medesimi fabbricati qualora questi siano stati oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia e successiva alienazione;»*

##### 9.2

[Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Al comma 1, lettera b), alinea, premettere le parole: «nella prospettiva del definitivo superamento,».*

##### 9.3

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) prevedere l'applicazione di una addizionale locale e regionale per i redditi sottoposti a regimi forfetari di determinazione del reddito e a regimi cedolari, con l'esclusione dei soli redditi finanziari, al fine di assicurare la partecipazione di tutti i contribuenti al finanziamento dei servizi garantiti dagli enti territoriali;*

##### 9.4

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

*Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).*

##### 9.5

[Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) in funzione della semplificazione della determinazione del reddito di impresa per i soggetti di minori dimensioni, semplificare e razionalizzare la disciplina del codice civile in materia di bilancio;».

#### 9.6

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: e-bis) incentivare il reinsediamento in Italia di attività produttive localizzate all'estero prevedendo una maggiorazione percentuale del valore di mercato delle attività oggetto di rimpatrio, ovvero l'introduzione di un credito di imposta parametrato al valore di mercato dei beni rimpatriati e agli investimenti realizzati in relazione al rimpatrio, ovvero la riduzione dell'aliquota IRES di ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), nonché, in ogni caso, la decontribuzione per un congruo periodo dei lavoratori neo-assunti dalle imprese rimpatriate e l'estensione dell'ambito di applicazione dell'interpello sui nuovi investimenti alle operazioni di cui alla presente lettera, a prescindere dal valore delle attività oggetto di rimpatrio;*

#### 9.7

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

#### 9.8

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di garantire il livello minimo di tassazione previsto dalla direttiva medesima»*

#### 9.9

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

*Al comma 1, lettera g), inserire, in fine, il seguente periodo: «La revisione e la razionalizzazione degli incentivi per i soggetti non destinatari della citata direttiva non deve, in ogni caso, determinare incrementi nel livello di tassazione;»*

#### 9.10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

*Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

"g-bis) promuovere la transizione ecologica nel pieno rispetto degli obiettivi UE e degli impegni sottoscritti nelle conferenze internazionali sul Clima in tema di superamento delle fonti fossili, attraverso:

1) il riordino, la semplificazione e la stabilizzazione delle misure per la riqualificazione energetica e strutturale del nostro patrimonio immobiliare, al fine di fornire un quadro certo e chiaro alle famiglie e alle imprese, che comprenda la possibilità di cessione dei relativi crediti fiscali;

2) il potenziamento degli incentivi per interventi di decarbonizzazione e riqualificazione ambientale e la progressiva rapida riduzione e azzeramento dei sussidi dannosi per l'ambiente, dei sussidi ambientalmente dannosi e per la promozione dei sussidi ambientalmente favorevoli, evitando aggravii di costi per le imprese e vincolando le risorse risparmiata alla riduzione della pressione fiscale sulle famiglie e sulle imprese;

3) un aumento del limite in vigore alla detraibilità dell'IVA per tutti i veicoli a basse emissioni;

4) la rimodulazione del regime di tassazione ambientale, favorendo fiscalmente gli investimenti verso tecnologie e interventi a basse e nulle emissioni di carbonio, rispettando il principio della neutralità fiscale, in coerenza con le linee guida europee e gli obiettivi stabiliti dal Green Deal UE di progressiva riduzione fino all'azzeramento delle emissioni nette di CO2 prevedendo, al fine di evitare effetti regressivi per le persone fisiche e penalizzanti per le imprese, adeguati meccanismi di

compensazione e premialità in grado di accompagnare famiglie e imprese nel processo di transizione ecologica.

#### 9.11

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

"g-bis) elevare, sentita la Conferenza delle Regioni, il canone di concessione per la captazione e l'imbottigliamento dell'acqua minerale, al fine di destinare il maggior gettito a misure di contenimento del dissesto idrogeologico;"

#### 9.12

[Tajani](#), [Losacco](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: g-bis) semplificare e razionalizzare, anche mediante l'introduzione di un'imposta unica, ridotta e interamente sostitutiva, il regime fiscale previsto in favore dei cittadini italiani iscritti all'Aire che avviino attività imprenditoriali sul territorio nazionale, garantendo un incremento dell'occupazione e il mantenimento dei nuovi insediamenti produttivi per un periodo non inferiore a cinque anni;

#### 9.13

[Tajani](#), [Losacco](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: g-bis) rafforzare gli incentivi fiscali finalizzati a promuovere la bonifica dell'amianto in attuazione degli obblighi comunitari di protezione dei lavoratori di cui alla Direttiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e alla Direttiva 477/83/CEE del Consiglio;

#### 9.14

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente: "g-bis) promuovere l'innovazione, la competitività e la sostenibilità economica di famiglie e imprese nel processo di transizione energetica e climatica;"

#### 9.15

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente: «m-bis) revisionare il sistema della fiscalità generale basato sul miglioramento della progressività dell'imposta volta a comprendere gli oneri generali di sistema, le accise e il canone RAI;»

#### 9.16

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti:

"n-bis) rendere coerente la tassazione indiretta dei vettori energetici rispetto al percorso di integrazione dei sistemi energetici come definito dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima nella prospettiva di una progressiva elettrificazione degli usi finali;

n-ter) definire le imposte in un'ottica di programmazione e previsione del gettito in ragione dei cambiamenti degli usi energetici finali dei consumatori;

n-quater) prevedere l'esenzione dalla tassazione per favorire la domanda selettiva di prodotti finali anche in relazione alle priorità di strategia industriale e climatica nazionale e europea;

#### 9.17

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere, in fine, la seguente:

«n-bis) predisporre un piano nazionale di efficientamento energetico degli edifici pubblici e privati che consenta di raggiungere gli obiettivi previsti dalla normativa dell'Unione europea sulla

prestazione energetica degli edifici, prevedendo:

1) l'introduzione di agevolazioni fiscali strutturali relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici ed eliminazione delle barriere architettoniche;

2) l'introduzione di una disciplina generale della cessione dei crediti di imposta in materia edilizia.»

#### **9.18**

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere, in fine, la seguente:*

«n-bis) istituire una piattaforma telematica destinata al funzionamento digitale dei conti correnti fiscali, finalizzati:

1) a validare, identificare e accreditare i crediti d'imposta sulle agevolazioni fiscali riconosciute;

2) a regolamentare la loro circolazione tra i titolari di conti correnti fiscali;

3) a prevedere strumenti di pagamento elettronici anche tramite carta elettronica fiscale per facilitare la trasferibilità delle agevolazioni.»

#### **9.19**

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere, in fine, la seguente:* «n-bis) prevedere una disciplina generale della cessione dei crediti d'imposta, definendo le regole per garantire la circolarità avuto riguardo:

1) alla cedibilità dei crediti;

2) alla distinzione del diverso trattamento contabile tra crediti pagabili e crediti non pagabili;

3) alla compensabilità con più fattispecie di debiti fiscali e contributivi;

4) all'introduzione di meccanismi di autorizzazione e controllo ex ante sull'esistenza dei requisiti e delle autorizzazioni stabiliti dalla normativa vigente sulla spettanza dei crediti d'imposta nella fase di presentazione dell'istanza per il riconoscimento, anche allegando alla stessa istanza la documentazione prevista dalla legge;

5) alla definizione delle modalità di identificazione elettronica del credito mediante l'attribuzione di un codice univoco da riportare in ogni successiva cessione del credito autorizzato e le procedure di asseverazione, conformità e verifiche in materia di antiriciclaggio da parte dei professionisti che trasmettono le istanze per conto del contribuente;

6) all'introduzione di strumenti di monitoraggio e di blocco al trasferimento del credito in caso di sopraggiunta irregolarità contributiva e fiscale del titolare del credito.»

#### **9.20**

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere, in fine, la seguente:*

«n-bis) definire un quadro normativo programmatico che preveda la possibilità di istituire un contributo straordinario di solidarietà sul maggior reddito delle grandi imprese nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi del codice della protezione civile, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nei casi di incremento medio dei risultati conseguiti dall'impresa nei tre periodi d'imposta antecedenti pari ad almeno il 75 per cento, prevedendo altresì:

1) l'applicazione di un'aliquota sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso al momento in cui si realizzano i presupposti per il contributo;

2) la destinazione delle maggiori entrate agli interventi connessi allo stato di emergenza.»

#### **9.21**

[Tajani](#), [Losacco](#)

*Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente: « n-bis) introdurre un limite per i pagamenti in contanti che non superi la soglia di euro 1.000"»*

**9.22**

[Turco](#), [Croatti](#)

*Dopo la lettera n), aggiungere, in fine, la seguente:*

«n-bis) revisionare gli incentivi fiscali in favore delle start-up e delle PMI innovative al fine di:

1) razionalizzare la normativa esistente in materia di incentivi fiscali agli investitori in start-up e PMI innovative, mediante coordinamento delle diverse agevolazioni previste in materia di deduzioni e detrazioni dal reddito delle persone fisiche e delle società;

2) semplificare la normativa in materia di controlli anche mediante l'individuazione di procedure telematiche unificate e liste di controllo documentali univoche, riducendo il rischio di controlli ex post e onerosi aggravii documentali per gli operatori;

3) introdurre misure finalizzate al potenziamento della leva finanziaria e della raccolta di capitali da parte di investitori privati, qualificati o istituzionali, incentivando il ricorso ai nuovi strumenti di finanza alternativa, da attuare mediante il ricorso a prodotti finanziari e modelli contrattuali innovativi, in linea con le migliori pratiche internazionali, tra cui i meccanismi di finanziamento, quali il crowdfunding e il direct lending, e le forme di finanziamento di private equity e venture capital e altre soluzioni di tecnologia finanziaria;

4) potenziare e stabilizzare gli incentivi fiscali in materia di ricerca, sviluppo e innovazione valorizzando il ruolo delle imprese innovative e del personale qualificato, nonché la formazione dei lavoratori sull'utilizzo delle nuove tecnologie.»

Art. 10

**10.1**

[Gelmini](#), [Fregolent](#), [Versace](#)

*Al comma 1, dopo la lett. a), inserire la seguente:*

«a-bis) razionalizzare la tassazione relativa ai trasferimenti di fabbricati residenziali o porzioni di esse, anche al fine di favorire i soggetti professionali che svolgono prevalentemente attività di compravendita immobiliare;».

**10.2**

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

"a-bis) nell'ambito della razionalizzazione della disciplina dei singoli tributi di cui alla lettera a), prevedere la soppressione dell'imposta di bollo per il libro giornale e il libro inventari ed estendere l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'articolo 25 della Tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, per le quietanze relative agli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità e competenze di qualunque specie relativi ai redditi di lavoro subordinato anche alle note spese a piè di lista tanto riferite a rapporti di lavoro subordinato quanto a rapporti che danno origine a redditi assimilati al lavoro dipendente o a redditi di lavoro autonomo;"

**10.3**

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

"c-bis) nell'ambito della semplificazione della disciplina dell'imposta di bollo di cui alla lettera c), procedere al graduale superamento dell'imposta di bollo per i libri sociali;"

**10.4**

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) aumentare il grado di progressività dell'imposta sulle successioni e donazioni.*

#### 10.5

[Damiani](#)

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

"d-bis) prevedere l'applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa ai trasferimenti immobiliari nell'ambito di operazioni di valorizzazione edilizia".

#### 10.6

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

#### 10.7

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

*Al comma 1, lettera h), dopo le parole "185 chilowatt" inserire "e della disciplina delle regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme di cui al comma 321 e 322, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e articolo 2, commi 63 e 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e dei criteri per la corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato alle Regioni a decorrere dal 2034,".*

Art. 12

#### 12.1

[Biancofiore](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire **la rubrica dell'articolo** con la seguente: «(Accisa e altre imposte sulla produzione e sui consumi e per la cura e l'assistenza degli animali da affezione)».

b) conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «e sui consumi» inserire le seguenti: «e per la cura e l'assistenza degli animali da affezione»

c) al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente: «i) rimodulare, al fine di giungere ad una progressiva riduzione, le aliquote IVA sui medicinali veterinari e sulle prestazioni veterinarie di diagnosi, intervento medico, identificazione, controllo della riproduzione, cura e riabilitazione degli animali da affezione nonché le aliquote IVA sugli alimenti ad essi destinati e condizionati per la vendita al minuto (pet food)».

#### 12.2

[Turco](#), [Croatti](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) alla lettera a), sopprimere la parola: "teleriscaldamento" e le parole da: "promuovendo" fino alla fine della lettera;

b) sopprimere la lettera b);

c) alla lettera c), dopo la parola: "ambiente" aggiungere, in fine, le seguenti: "nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, fissando aliquote di imposizione fiscale più elevate per i combustibili fossili e inferiori per i prodotti rinnovabili";

d) sostituire la lettera d) con la seguente: "d) procedere al riordino e alla revisione delle agevolazioni in materia di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica nonché alla progressiva soppressione, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea inerenti alle esenzioni obbligatorie in materia di accisa, delle agevolazioni catalogate come sussidi ambientalmente dannosi";

e) alla lettera f), sopprimere le parole da "in relazione" fino alla fine della lettera.

#### 12.3



[Turco](#), [Croatti](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) alla lettera a), sopprimere le parole da: "promuovendo" fino alla fine della lettera;*

*b) sopprimere la lettera b);*

*c) alla lettera c), dopo la parola: "ambiente" aggiungere, in fine, le seguenti: "nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, fissando aliquote di imposizione fiscale più elevate per i combustibili fossili e inferiori per i prodotti rinnovabili";*

*d) sostituire la lettera d), con la seguente: "d) procedere al riordino e alla revisione delle agevolazioni in materia di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica nonché alla progressiva soppressione, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea inerenti alle esenzioni obbligatorie in materia di accisa, delle agevolazioni catalogate come sussidi ambientalmente dannosi."*

*e) alla lettera f), sopprimere le parole da: "in relazione" fino alla fine della lettera.*

**12.4**

[Sironi](#), [Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole «l'utilizzo di quelli» inserire le seguenti: «a minor emissioni nocive e»*

**12.5**

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) rendere la fiscalità, con particolare riferimento alla fiscalità relativa ai prodotti energetici, uno strumento coerente ed efficace nel supportare famiglie e imprese nel percorso di decarbonizzazione, efficienza e indipendenza energetica;"*

**12.6**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1:

- sostituire la lettera d), con la seguente:

"d) procedere alla soppressione delle agevolazioni, catalogate come sussidi ambientalmente dannosi (SAD), e alla previsione di agevolazioni per i sussidi ambientalmente favorevoli (SAF).

- dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

"d-bis) ricomprendere anche i servizi aerotaxi tra quei voli privati non di linea soggetti al pagamento dell'accisa sul cherosene;"

**12.7**

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

**12.0.1**

[Gelmini](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Versace](#)

Dopo il Capo II, inserire il seguente:

Capo II-bis

(I TRIBUTI DEGLI ENTI TERRITORIALI)

Articolo 12-bis

(Tributi regionali)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per realizzare la piena attuazione del federalismo fiscale regionale:

a) rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, attraverso una razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie ad assicurare la completa

attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento:

1) alla revisione del meccanismo previsto dall'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011, finalizzato a garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti statali soppressi anche attraverso la possibilità di rimodulare l'intervento ricorrendo a fonti di finanziamento alternative quali la compartecipazione al gettito dell'IRPEF;

2) all'attribuzione alle regioni a statuto ordinario delle somme a titolo di compartecipazione regionale all'IVA di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 sulla base di specifici criteri che assicurano l'attuazione del principio di territorialità delle entrate;

b) razionalizzare i tributi regionali, prevedendo:

1) la modificazione e, ove necessario, l'abrogazione nonché l'eventuale trasformazione di alcuni tributi propri derivati in tributi propri regionali, ovvero regionali dotati di maggiore autonomia;

2) la semplificazione degli adempimenti e degli altri procedimenti tributari in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 16, 17, 18 e 20, anche attraverso l'eventuale attribuzione alle regioni della facoltà di disciplinarli con proprie leggi, con particolare riferimento all'estensione dell'accertamento esecutivo e alle tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali.

Articolo 12-ter

*(Tributi locali)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema fiscale degli enti locali:

a) mantenere il principio della progressività fiscale e, in ogni caso, escludere la doppia imposizione tra Stato ed enti locali, fatte salve le addizionali degli enti sui tributi statali;

b) consolidare il sistema dell'autonomia finanziaria nell'ambito della potestà regolamentare degli enti locali;

c) assicurare la piena attuazione del federalismo fiscale, garantendo i meccanismi di perequazione per superare le differenze territoriali per gli enti locali con minore capacità fiscale;

d) modernizzare, al fine di ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale e aumentare la capacità fiscale degli enti locali, il sistema di rilevazione dei dati prevedendo strumenti, da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, idonei a facilitare e ad accelerare l'aggiornamento sistematico degli elementi informativi mancanti;

e) razionalizzare e riordinare i singoli tributi locali, con particolare riferimento ai soggetti passivi, alla base imponibile, al numero delle aliquote, alle esenzioni e alle agevolazioni fiscali;

f) prevedere, in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 16, 17, 18 e 20, anche i seguenti:

1) la semplificazione degli adempimenti dichiarativi, delle modalità di versamento a carico dei contribuenti, estendendo la possibilità di adempiere mediante la compensazione, con facoltà di introdurre forme di cooperazione che privilegiano l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, con sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, prevedendo in tutti i casi anche l'utilizzo delle tecnologie digitali;

2) la revisione del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali e del sistema di vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l'attività di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, nonché sui soggetti che svolgono esclusivamente le relative funzioni e attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate;

3) la revisione del sistema sanzionatorio, con particolare riguardo al miglioramento della

proporzionalità delle sanzioni tributarie;

g) attribuire agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente, in virtù della autonomia finanziaria di entrata e di spesa di cui all'articolo 119 della Costituzione, tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali, in materia di entrate di spettanza degli enti locali, attraverso l'esercizio della potestà regolamentare, di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

h) razionalizzare le entrate anche di carattere patrimoniale, prevedendo l'eliminazione di quelle che hanno elevati costi di adempimento per i contribuenti a fronte di un gettito trascurabile per gli enti locali e assicurando le opportune compensazioni di gettito nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge.

2. In attuazione dei principi del federalismo fiscale e della separazione delle fonti di finanziamento per i diversi livelli di governo, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 possono prevedere la revisione dell'attuale ripartizione tra lo Stato e i comuni del gettito dell'imposta municipale propria (di seguito IMU) sugli immobili destinati a uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D ed eventualmente degli altri tributi incidenti sulle transazioni immobiliari.

3. L'attuazione del comma 2 deve avvenire senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, compensando eventuali variazioni di gettito per i diversi livelli di governo attraverso la corrispondente riduzione del sistema dei trasferimenti erariali, la modifica degli altri tributi comunali e la ripartizione del fondo di solidarietà comunale.

## **12.0.2**

[Orsomarso](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 12-*bis*.

(Tributi regionali)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per realizzare la piena attuazione del federalismo fiscale regionale:

a) rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 attraverso una razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento:

1) alla revisione del meccanismo previsto dall'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 finalizzato a garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti statali, previsti a legislazione vigente, soppressi, anche attraverso la possibilità di rimodulare l'intervento ricorrendo a fonti di finanziamento alternative;

2) all'attribuzione alle regioni a statuto ordinario delle somme a titolo di compartecipazione regionale all'IVA di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 sulla base di specifici criteri che assicurano l'attuazione del principio di territorialità delle entrate, principio da applicare anche al recupero dell'evasione fiscale, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 68 del 2011;

3) alla garanzia di prevedere che, nelle more della definizione dell'aliquota di compartecipazione IVA di cui all'articolo 15, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011, l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 2 del medesimo decreto legislativo, destinata al finanziamento della sanità, viene stabilita, a livello nazionale, pari a quella individuata annualmente dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la rideterminazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56".

b) razionalizzare i tributi regionali prevedendo:

1) la modificazione e, ove necessario, l'abrogazione nonché l'eventuale trasformazione di alcuni

tributi propri derivati in tributi propri regionali, ovvero regionali dotati di maggiore autonomia;

2) la semplificazione degli adempimenti e degli altri procedimenti tributari in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18, anche attraverso l'eventuale attribuzione alle regioni della facoltà di disciplinarli con proprie leggi, con particolare riferimento all'estensione dell'accertamento esecutivo e alle tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali.».

### **12.0.3**

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

"Art. 12 bis

*(Tributi regionali)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per realizzare la piena attuazione del federalismo fiscale regionale:

a) rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 attraverso una razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento:

1) alla revisione del meccanismo previsto dall'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 finalizzato a garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti statali, previsti a legislazione vigente, soppressi anche attraverso la possibilità di rimodulare l'intervento ricorrendo a fonti di finanziamento alternative;

2) rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 attraverso una razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento all'attribuzione alle regioni a statuto ordinario delle somme a titolo di compartecipazione regionale all'IVA di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n.68 del 2011 sulla base di specifici criteri che assicurano l'attuazione del principio di territorialità, principio da applicare anche al recupero dell'evasione fiscale;

3) alla garanzia di prevedere che, nelle more della definizione dell'aliquota di compartecipazione IVA di cui all'articolo 15, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011 d.lgs 68/2011, l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 2 del medesimo decreto legislativo, destinata al finanziamento della sanità, viene stabilita, a livello nazionale, pari a quella individuata annualmente dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la rideterminazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56".

b) razionalizzare i tributi regionali prevedendo:

1) la modificazione e, ove necessario, l'abrogazione nonché l'eventuale trasformazione di alcuni tributi propri derivati in tributi propri regionali, ovvero regionali dotati di maggiore autonomia;

2) la semplificazione degli adempimenti e degli altri procedimenti tributari in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18, anche attraverso l'eventuale attribuzione alle regioni della facoltà di disciplinarli con proprie leggi, con particolare riferimento all'estensione dell'accertamento esecutivo e alle tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali.

### **12.0.4**

[Orsomarso](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Articolo 12-bis

*(Tributi locali)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province:

a) mantenere il principio della progressività fiscale e, in ogni caso, escludere la doppia imposizione tra Stato ed enti locali, fatte salve le addizionali degli enti sui tributi statali;

b) consolidare il sistema dell'autonomia finanziaria nell'ambito della potestà regolamentare degli enti locali in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

c) assicurare la piena attuazione del federalismo fiscale, attraverso il potenziamento dell'autonomia finanziaria, garantendo tributi propri, compartecipazioni a tributi erariali e meccanismi di perequazione, in grado di assicurare l'integrale finanziamento delle funzioni fondamentali attribuite, nonché di superare le differenze territoriali per gli enti locali con minore capacità fiscale, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

d) modernizzare, al fine di ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale e aumentare la capacità fiscale degli enti locali, il sistema di rilevazione dei dati prevedendo strumenti idonei a facilitare la circolazione delle informazioni per accelerare l'aggiornamento sistematico degli elementi informativi mancanti;

e) razionalizzare e riordinare i singoli tributi locali, con particolare riferimento ai soggetti passivi, alla base imponibile, al numero delle aliquote, alle esenzioni e alle agevolazioni fiscali, salvaguardandone la manovrabilità a garanzia del mantenimento della dimensione complessiva dei gettiti e degli equilibri di bilancio;

f) prevedere, in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18, anche i seguenti:

1) la semplificazione degli adempimenti dichiarativi, delle modalità di versamento a carico dei contribuenti, estendendo la possibilità di adempiere mediante la compensazione, con facoltà di introdurre forme di cooperazione che privilegiano l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, con sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, prevedendo in tutti i casi anche l'utilizzo delle tecnologie digitali;

2) la revisione del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali anche attraverso forme di cooperazione tra lo Stato e gli enti locali, pure mediante incentivazioni non onerose per il bilancio dello Stato, per rendere più efficienti le attività di gestione delle entrate degli enti locali con particolare riferimento alle attività dirette all'individuazione di basi imponibili immobiliari non dichiarate. La revisione deve riguardare anche il sistema di vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l'attività di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, nonché sui soggetti che svolgono esclusivamente le relative funzioni e attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate;

3) la revisione del sistema sanzionatorio, con particolare riguardo al miglioramento della proporzionalità delle sanzioni tributarie;

g) attribuire agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente, in virtù della autonomia finanziaria di entrata e di spesa di cui all'articolo 119 della Costituzione, tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali, in materia di entrate di spettanza degli enti locali, attraverso l'esercizio della potestà regolamentare, di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

h) razionalizzare le entrate anche di carattere patrimoniale, prevedendo l'eliminazione di quelle che hanno elevati costi di adempimento per i contribuenti a fronte di un gettito trascurabile per gli enti locali e assicurando le opportune compensazioni di gettito nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge.

2. Al fine di garantire la separazione in due distinti comparti, relativi rispettivamente alle province e alle città metropolitane, i decreti legislativi di cui all'articolo 1, in attuazione dei principi del

federalismo fiscale, prevedono:

a) per le province un tributo proprio destinato ad assicurare le funzioni fondamentali con adeguata manovrabilità e una compartecipazione ad un tributo erariale di carattere generale, anche in sostituzione di tributi attualmente esistenti, nonché la previsione di un fondo perequativo ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione;

b) per le città metropolitane un tributo proprio destinato ad assicurare le funzioni fondamentali con adeguata manovrabilità e una compartecipazione ad un tributo erariale di carattere generale, anche in sostituzione di tributi attualmente esistenti, nonché la previsione di un fondo perequativo ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione;

c) inoltre, per le città metropolitane, un tributo proprio commisurato al traffico di passeggeri nelle infrastrutture portuali e aeroportuali, destinato a finanziare le funzioni di sviluppo territoriale, nonché eventuali ulteriori misure attuative dell'art. 24, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

## 12.0.5

[Turco](#), [Croatti](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-bis.

*(Principi e criteri direttivi per l'istituzione di un portale unico aggregato dei dati personali e l'introduzione della tassa unica di possesso)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici, finalizzati alla raccolta e alla gestione strutturata e consapevole dei dati personali, nonché alla regolamentazione di una tassa di possesso dei dati digitali a carico delle aziende che svolgono attività economiche basate sullo sviluppo e sull'utilizzo delle tecnologie digitali:

a) istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un portale aggregato unico (PAU) dei dati e delle informazioni sensibili, raccolti utilizzando il codice fiscale di ciascun cittadino, garantendo l'accesso al portale, che ne conserva traccia, a ciascun interessato tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID) o con altro strumento digitale identificativo, avuto riguardo che:

1) le imprese operanti nell'economia digitale trasmettano i dati sensibili di ciascun contribuente in loro possesso di ciascun contribuente all'Agenzia nazionale per la cybersicurezza indicando, tra gli altri: i dati personali in loro possesso di cui si è acquisito il consenso al trattamento; le modalità di acquisizione dei dati e del consenso; le finalità del trattamento; il responsabile del trattamento e gli autorizzati al trattamento; i terzi a cui sono stati trasmessi i dati e le finalità della trasmissione;

2) ciascun soggetto a cui i dati personali sono riferiti abbia possibilità di accedere alla piattaforma al fine di dare autorizzazione all'utilizzo dei propri dati digitali o provvedere alla cancellazione totale o parziale dei medesimi dati;

3) le imprese interessate all'accesso e all'utilizzo dei dati e delle informazioni sensibili presenti nel PAU ne facciano richiesta motivandone la finalità: esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale; gestione di una piattaforma *web*; invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta di beni o servizi; per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;

4) sia garantito al soggetto interessato l'esercizio del diritto di revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione al trattamento dei dati, anche se precedentemente concessa;

b) individuazione degli elementi della tassa unica di possesso (TUP) del dato digitale, avuto riguardo a:

1) attività d'impresa, singolarmente o a livello di gruppo con un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 500.000.000 nell'anno precedente il periodo d'imposta di riferimento;

2) previsione di un'aliquota pari al 2 per cento dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare;

c) destinazione delle entrate derivanti dalla tassa di cui al comma 1 ad un fondo previdenziale per i lavoratori saltuari, discontinui e intermittenti.»

### 12.0.6

[Turco](#), [Croatti](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-bis.

*(Principi e criteri direttivi per il piano case green)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici al fine di conseguire gli obiettivi previsti dalla normativa europea sulla prestazione energetica degli edifici:

a) predisposizione di un piano nazionale di efficientamento energetico degli edifici pubblici e privati che consenta di raggiungere: la classe energetica E entro l'anno 2030 per gli edifici privati ed entro l'anno 2027 per gli edifici pubblici; almeno la classe energetica D entro l'anno 2033 per gli edifici privati ed entro l'anno 2030 per gli edifici pubblici;

b) introduzione di agevolazioni fiscali strutturali relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici ed eliminazione delle barriere architettoniche;

c) istituzionalizzazione e stabilizzazione della cessione dei crediti di imposta in materia edilizia al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea sulla prestazione energetica.

## Art. 13

### 13.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, le parole da: "del contemperamento" fino a "proventi di attività criminosa", sono sostituite dalle seguenti: "che garantisca la massima tutela degli interessi pubblici generali in tema di salute e contrasto alle dipendenze e la più ampia prevenzione dei fenomeni di illegalità, con particolare riguardo al gioco d'azzardo minorile ed al riciclaggio di proventi di attività criminose."

### 13.2

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, sostituire le parole da: «del contemperamento» fino alla fine del comma, con le seguenti: «che garantisca la massima tutela degli interessi pubblici generali in tema di salute e la miglior prevenzione dei fenomeni di illegalità, inclusi il gioco d'azzardo minorile ed il riciclaggio di proventi di attività criminose.»*

### 13.3

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

*Al comma 1, sostituire le parole da: del contemperamento fino a: sui giochi con le seguenti: della tutela degli interessi pubblici generali in tema di salute.*

*Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: quali scuole e altri centri frequentati da soggetti più vulnerabili.*

### 13.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, le parole da: "del contemperamento" fino a: "sui giochi" sono sostituite dalle seguenti: "della tutela degli interessi pubblici generali in tema di salute."

Comma 2 lettera a) le parole: "a prevenire i disturbi da gioco d'azzardo e il gioco minorile" sono

sostituite dalle seguenti: "a prevenire e contrastare i disturbi da gioco d'azzardo, le dipendenze ad essi connesse e il gioco minorile".

### 13.5

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

"a) adozione di misure tecniche e normative finalizzate a garantire una piena tutela della salute, a prevenire i disturbi da gioco d'azzardo (D. G. A.) ed il gioco d'azzardo minorile, quali:

1) monitoraggio puntuale e dettagliato dell'evoluzione della raccolta, disponendo un piano per il suo progressivo contenimento; pubblicazione gratuita dei dati aggregati per volumi giornalieri di raccolta, per tipologia di gioco, comune, fatte salve le disposizioni in materia di tutela della privacy nei comuni molto piccoli, al fine di consentire la massima trasparenza e tutela sociale;

2) introduzione di una tessera obbligatoria per la fruizione dei servizi di gioco con vincita in denaro e assimilati, personale, non cedibile, corredata di chip e fotografia, rilasciata su richiesta dall'azienda sanitaria locale, collegata ai registri di autoesclusione e ai servizi digitali dell'agenzia delle entrate; in fase transitoria implementare a tali scopi l'utilizzo della tessera sanitaria/codice fiscale;

3) associazione di tutte le giocate e delle puntate alla tessera ovvero al codice fiscale di cui al punto a.1, garantendo che l'acquisizione, la registrazione e conservazione dei dati non possa essere attuata da soggetti privati, in primis del comparto, ma unicamente da soggetti pubblici preposti alla tutela della salute e dei cittadini.

4) introduzioni di tetti di spesa individuale in relazione al reddito dichiarato;

5) rafforzamento dei meccanismi di auto esclusione del gioco, anche sulla base di un registro nazionale, collegato alla tessera di cui al punto a.1, ai quali possono iscriversi i soggetti che chiedono di essere esclusi dalla partecipazione in qualsiasi forma i giochi con vincita in denaro;

6) diminuzione dei limiti massimi di giocata e di vincita;

7) aumento della durata delle partite negli apparecchi elettronici;

8) aumento del tempo di latenza tra le giocate ed il loro esito, prevedendo disincentivi ai consumi per le forme a minor tempo di latenza e maggior ripetitività;

9) introduzione dell'obbligo di formazione di base e continua per concessionari, gestori, esercenti e personale addetto presso tali categorie;

10) previsione di caratteristiche minime che devono possedere le sale e gli altri luoghi in cui si offre gioco;

11) certificazione di ogni singolo apparecchio, con passaggio ad apparecchi che consentono il gioco solo d'ambiente remoto, facenti parte di sistemi di gioco non alterabili;

12) divieto di raccogliere gioco su competizioni sportive riservate a minori di anni 18;

13) introduzione del divieto penale di erogare denaro o altri valori economici, a titolo di prestito, bonus o premialità, a giocatori, con aggravante quando la violazione avvenga verso minorenni, giocatori problematici o da parte di soggetti titolari di punti gioco od operanti nell'offerta;«

### 13.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 2, lettera a) le parole: "a prevenire i disturbi da gioco d'azzardo e il gioco minorile" sono sostituite dalle seguenti: "a prevenire e contrastare i disturbi da gioco d'azzardo, le dipendenze ad essi connesse e il gioco minorile".

### 13.7

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 2, lett. a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché introduzione di un controllo preventivo del Ministero della Salute su ogni tipologia di gioco con vincita in denaro al fine di valutarne la pericolosità e proporre i limiti di installazione dei vari giochi."*



**13.8**

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 7).*

**13.9**

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

**13.10**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: "quali scuole e altri luoghi abitualmente frequentati dai soggetti più vulnerabili."

**13.11**

[Biancofiore](#)

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e frequentati da soggetti più vulnerabili;».*

**13.12 (id. a 13.13)**

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) riordino delle reti di gioco, sia a distanza, sia in luoghi fisici, al fine di concentrare l'offerta in un minor numero di punti di gioco, specializzati per singola tipologica offerta, definendo per essi parametri oggettivi e soggettivi di maggior sicurezza e controllo;»

**13.13 (id. a 13.12)**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

"c) riordino delle reti di gioco, sia a distanza, sia in luoghi fisici, al fine di concentrare l'offerta in un minor numero di punti di gioco, specializzati per singola tipologica offerta, definendo per essi parametri oggettivi e soggettivi di maggior sicurezza e controllo;"

**13.14**

[Biancofiore](#), [Salvitti](#)

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole «relativa sicurezza e controllo», aggiungere le seguenti parole: «nonché con previsione della competenza esclusiva, anche rispetto alle singole Regioni, della Conferenza Stato-Regioni nella definizione delle regole relative alla collocazione territoriale dei luoghi di offerta del gioco.».*

**13.15**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: "nell'offerta di gioco" aggiungere le seguenti: "e dare piena attuazione alle indicazioni contenute nelle relazioni presentate dalle Commissioni parlamentari di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, svolte nella 17ª e 18ª legislatura, con particolare riferimento alle misure antiriciclaggio".

**13.16**

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 2, lettera d), dopo le parole: "per potenziare il contrasto del gioco illegale delle infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell'offerta di gioco" inserire le seguenti: "e dare piena attuazione alle indicazioni presenti nelle relazioni della commissione bicamerale svoltesi nella 17ª e 18ª legislatura, con particolare riferimento alle misure antiriciclaggio,«*

**13.17**

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 2, lettera e), premettere le seguenti parole: «riconoscimento del ruolo giuridico di tutti i soggetti della filiera del gioco pubblico, individuazione dei requisiti morali e professionali per il relativo riconoscimento nonchè»*

**13.18**

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonchè previsione di controlli preventivi sul personale assunto dai soggetti della filiera dell'offerta autorizzata, anche istituendo appositi registri e criteri di ammissione e di esclusione, valorizzando il requisito anagrafico e la sussistenza di condanne per reati o restrizioni alla libertà personale;"*

**13.19 (id. a 13.20, 13.21)**

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 2, lett. e), aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché previsione di una normativa specifica inerente i rapporti tra le aziende della filiera del gioco e gli istituti bancari finalizzata a coniugare una più veloce attuazione della finalità di antiriciclaggio con la sostenibilità delle aziende e la garanzia di conservazione dei contratti di conto corrente, salvi i casi di insolvenza."*

**13.20 (id. a 13.19, 13.21)**

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché previsione di una normativa specifica inerente i rapporti tra le aziende della filiera del gioco e gli istituti bancari, volta a coniugare una più veloce attuazione della finalità di antiriciclaggio con la sostenibilità delle aziende e la garanzia di conservazione dei contratti di conto corrente, salvi i casi di insolvenza.»*

**13.21 (id. a 13.19, 13.20)**

[Biancofiore](#), [Salvitti](#)

*Al comma 2, lett. e), dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente periodo: «Previsione di una normativa specifica inerente i rapporti tra le aziende della filiera del gioco e gli istituti bancari finalizzata a coniugare una più veloce attuazione della finalità di antiriciclaggio con la sostenibilità delle aziende e la garanzia di conservazione dei contratti di conto corrente, salvi i casi di insolvenza.»*

**13.22**

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma, 2, dopo la lett. e) inserire la seguente: «e-bis) l'attività di raccolta del gioco, qualora attribuita a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, è sempre affidata in concessione attribuita, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie e nazionali, ad una pluralità di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie per tutti i giochi con vincita in denaro.»*

**13.23**

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: "e i loro punti di offerta del gioco" con le seguenti: "e i soggetti delle rispettive filiere, stabilendo misure contro il gioco d'azzardo e la ludopatia".*

**13.24**

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 2, lettera h), dopo la parola: "(payout)" inserire le seguenti: "possibilità di optare per una tassazione basata sul margine netto per i giochi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in presenza di piani di prevenzione contro il gioco d'azzardo e la ludopatia".*

**13.25**

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 2, lett. h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "destinazione delle entrate erariali derivanti dal gioco con vincita in denaro direttamente alle Regioni e ai Comuni in funzione della*

provenienza del profitto da destinare al finanziamento di progetti di prevenzione e assistenza contro il gioco d'azzardo."

### 13.26

[Biancofiore](#), [Salvitti](#)

*Al comma 2, lett. h, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente periodo: «A far data dal 1° gennaio 2024 l'Imposta sugli Intrattenimenti di cui al Dpr 640/72 è soppressa.».*

### 13.27

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:*

"i) istituire, a livello nazionale, per tutti i punti di offerta di gioco, limiti minimi di distanza dai luoghi che risultino sensibili in relazione alla frequenza da parte di categorie vulnerabili, quali ad esempio giovani, anziani, persone con vario tipo di difficoltà, prevedendo la conservazione di eventuali limiti più stringenti adottati dalle amministrazioni locali (regioni, province autonome, comuni) ovvero la possibilità di adottare motivate ulteriori misure protettive, per tutte le tipologie di gioco, in ragione della situazione dei rispettivi territori;«

### 13.28 (id. a 13.29)

[Orsomarso](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#)

*Al comma 2, lettera o), sostituire le parole: «di concerto con il Comando generale del Corpo della guardia di finanza» con le seguenti: «d'intesa con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e i Comandi Generali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza».*

### 13.29 (id. a 13.28)

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

*Al comma 2, lettera o), le parole "di concerto con il Comando generale del Corpo della guardia di finanza": sono sostituite dalle seguenti: « d'intesa con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e i Comandi Generali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza».*

## Art. 14

### 14.1

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

*Sopprimere gli articoli 14, 15, 16, 17 e 18.*

### 14.2

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

*Sopprimere gli articoli da 14 a 18*

### 14.3

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

*Sopprimere gli articoli 14, 15, 16 e 17.*

### 14.4

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

*Sopprimere l'articolo 14*

### 14.5

[Tajani](#), [Losacco](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera a)*

### 14.6

[Tajani](#), [Losacco](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole:« in un quadro di reciproca» aggiungere le seguenti:« , effettiva» e sopprimere le parole da:« e di un» fino alla fine.*

#### 14.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- alla lettera a), sopprimere le parole: ", in vista della semplificazione e di un graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità,";

- alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e introducendo la facoltà di versamento mensile in luogo dell'ordinario meccanismo di acconto e saldo per i contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale;"

#### 14.8

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: ", in vista della semplificazione e di un graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità,*

*Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e introducendo la facoltà di versamento mensile in luogo dell'ordinario meccanismo di acconto e saldo per i contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale;*

#### 14.9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Al comma 1:

- alla lettera a), sopprimere le parole: ", in vista della semplificazione e di un graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità;

- alla lettera c), sostituire le parole: "minore gravità" con le seguenti: "minima entità";

- alla lettera i), sostituire le parole: "nei mesi di agosto e dicembre" con le seguenti: "nel mese di agosto";

- sopprimere la lettera l).

#### 14.10

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: ", in vista della semplificazione e di un graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità.*

*Conseguentemente, al medesimo comma:*

*alla lettera c), sostituire le parole: minore gravità con le seguenti: minima entità;*

*alla lettera i), sostituire le parole: nei mesi di agosto e dicembre con le seguenti: nel mese di agosto;*

*sopprimere la lettera l).*

#### 14.11

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Al comma 1, la lettera a), sopprimere le parole: ", in vista della semplificazione e di un graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità".

#### 14.12 (id. a 14.18)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "e di un graduale superamento" con la seguente: "anche".

#### 14.13

[Orsomarso](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «in vista della semplificazione e di un graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità,», con le seguenti: «in vista della semplificazione e

della revisione degli indici sintetici di affidabilità,».

**14.14**

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "in vista della semplificazione e di un graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità" con le seguenti: "in vista della revisione e razionalizzazione anche degli indici sintetici di affidabilità".*

**14.15 (id. a 14.16)**

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "in vista della semplificazione e di un graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità" con le seguenti: "in vista della semplificazione anche degli indici sintetici di affidabilità"*

**14.16 (id. a 14.15)**

[Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole «in vista della semplificazione e di un graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità», con le seguenti: «in vista della semplificazione anche degli indici sintetici di affidabilità»*

**14.17**

[Lotito](#), [Damiani](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole "della semplificazione e di un graduale superamento" con le seguenti:*

*"del superamento"*

**14.18 (id. a 14.12)**

[Tajani](#), [Losacco](#)

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: e di un graduale superamento con la seguente: anche.*

**14.19**

[Tajani](#), [Losacco](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera b)*

**14.20**

[Tajani](#), [Losacco](#)

**Ritirato**

*Al comma 1, sopprimere la lettera b)*

**14.21**

[Tajani](#), [Losacco](#)

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: " nel mese di agosto" con le seguenti: " nei mesi di agosto e di dicembre"*

**14.22**

[Biancofiore](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e introducendo la facoltà di versamento mensile in luogo dell'ordinario meccanismo di acconto e saldo per i contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale;».*

*b) al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: «e-bis) predisporre, per i soggetti di*

minore dimensione, modelli precompilati di dichiarazione dei redditi a cui possono accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo;».

*c) conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).*

#### **14.23**

[Tajani](#), [Losacco](#)

*Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: " , prevedendo, in particolare, per i soggetti con partita iva e parti correlate il termine dei versamenti dei redditi al 20 luglio, con maggiorazione 0,40% al 20 agosto"*

#### **14.24**

[Pucciarelli](#)

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*"b-bis) semplificare gli adempimenti di versamento per le microimprese, prevedendo la facoltà di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza trimestrale.*

#### **14.25**

[Lotito](#)

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*"b-bis) introdurre in linea di principio il diritto del contribuente di ottenere l'esecuzione dei rimborsi fiscali entro un limite temporale massimo a decorrere dalla scadenza dei termini accertativi;«.*

#### **14.26**

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

*Al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole: minore gravità con le seguenti: minima entità;*

#### **14.27**

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

*Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: " purché non riguardanti versamenti omessi o ritardati"*

#### **14.28**

[Nicita](#)

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*c-bis) prevedere, per i contribuenti virtuosi, in possesso del bollino blu di affidabilità fiscale, che hanno dimostrato un'attenzione particolare alla responsabilità sociale non avvalendosi della possibilità di sospendere o dilazionare i versamenti tributari, forme di menzione dello Stato e un regime premiale di semplificazione che includa tra l'altro tempi abbreviati: per l'istruttoria sulle istanze di interpello presentate, per l'istanza di prelievo nell'ambito del processo tributario, nonché per i rimborsi dei crediti fiscali spettanti;*

#### **14.29**

[Lotito](#)

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole "con congruo anticipo" con le seguenti:*

*"con un anticipo non inferiore a 60 giorni"*

#### **14.30**

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

*Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

*"d-bis) consentire la facoltà al contribuente di utilizzare un rapporto interbancario diretto (RID) per il versamento di tributi, anche locali, soggetti a periodiche comunicazioni da parte dell'ente creditore, ovvero per versamento di somme derivanti dalla notificazione di infrazioni al codice della strada."*

**14.31**

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#)

*Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché incentivare le attività di certificazione delle dichiarazioni fiscali;"*.

**14.32**

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: e-bis) predisporre, per i soggetti di minore dimensione, modelli precompilati di dichiarazione dei redditi a cui possono accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo;*

*Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).*

**14.33**

[Paita](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*«e-bis) incentivare con sistemi premiali i contribuenti che presentino dichiarazioni integrative atte a recepire indicazioni elaborate dall'Amministrazione finanziaria;».*

*Conseguentemente, all'articolo 18, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:*

*«3-bis) escludere l'applicazione delle sanzioni per violazioni dei contribuenti derivanti da dichiarazioni integrative presentate sulla base di indicazioni elaborate dall'Amministrazione finanziaria».*

**14.34**

[Lotito](#)

*Al comma 1, lettera f), dopo la parola "deleghe" aggiungere le seguenti:*

*"anche esclusive"*

**14.35**

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente: "f-bis) ridefinire e valorizzare le figure professionali abilitate preposte alla redazione delle dichiarazioni fiscali per conto dei contribuenti, responsabilizzando la loro funzione e prevedendo incentivi per le attività di certificazione delle dichiarazioni fiscali;«*

**14.36**

[Lotito](#)

*Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole:*

*", prevedendo che gli adempimenti possano essere ottemperati direttamente via web, escludendo l'adozione di software di compilazione, di controllo e di invio da scaricare;"*.

**14.37**

[Lotito](#)

*Al comma 1, dopo lettera g), aggiungere, la seguente:*

*"g-bis) rafforzare i contenuti conoscitivi del cassetto fiscale, prevedendo che lo stesso possa essere utilizzato dal contribuente come archivio di informazioni su cui possa effettuare elaborazioni;"*.

**14.38**

[Mennuni](#), [Orsomarso](#), [Melchiorre](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Tubetti](#)

*Al comma 1 dopo la lettera g, aggiungere la seguente:*

*g-bis) misure volte ad incentivare, anche in prospettiva garantendone la gratuità, l'utilizzo dei pagamenti elettronici, lo svecchiamento dei terminali di pagamento e la digitalizzazione delle piccole e*

medie imprese.

**14.39**

[Tajani](#), [Losacco](#)

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: g-bis) potenziare il livello di formazione professionale del personale delle Agenzie fiscali nell'utilizzo delle nuove tecnologie digitali applicate alle attività economiche e alle attività di contrasto alle frodi e all'evasione fiscale;*

**14.40**

[Nicita](#)

*Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:*

*h-bis) prevedere, al fine di favorire la riduzione dell'evasione fiscale e del contenzioso tributario, la possibilità, per l'Agenzia delle entrate, di avvalersi anche del personale delle società concessionarie dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali degli enti locali.*

**14.41 (id. a 14.42)**

[Tajani](#), [Losacco](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera i)*

**14.42 (id. a 14.41)**

[Paita](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera i).*

**14.43**

[Tajani](#), [Losacco](#)

*Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: « prevedere» fino a: « dell'invio» con le seguenti: « razionalizzare*

**14.44**

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera i), sostituire le parole: "nei mesi di agosto e dicembre" con le seguenti: "nel mese di agosto";*

b) *sopprimere la lettera l).*

**14.45**

[Tajani](#), [Losacco](#)

*Al comma 1, alla lettera i), sostituire le parole: nei mesi di agosto e dicembre con le seguenti: nel mese di agosto;*

**14.46**

[Tajani](#), [Losacco](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera l)*

**14.47**

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, attraverso l'introduzione di un tasso di interesse in misura unica.»*

**14.48**

[Tajani](#), [Losacco](#)

*Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente: « m-bis) prevedere che il termine di versamento della tassa di concessione governativa sui libri sociali coincida con quello della dichiarazione dei redditi"*



#### 14.49

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere, in fine, la seguente: «m-bis) rafforzare la specializzazione e la formazione professionale continua del personale delle Agenzie fiscali, con particolare riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali, anche applicate alle attività economiche, all'utilizzo dei big data e al relativo trattamento, alla sicurezza informatica e ai nuovi modelli organizzativi e strategici delle imprese.»*

#### 14.50

[Damiani](#)

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:*

"includendo anche il settore delle fiere internazionali".

#### 14.51

[Orsomarso](#), [Cosenza](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) prevedere, con finalità di contrasto del mercato illecito, di tutela della salute dei consumatori e dei minori nonché di tutela delle entrate erariali, il divieto di vendita a distanza, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato, dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina, di cui all'articolo 62-quater, del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;».*

Conseguentemente all'articolo 12, comma 1, la lettera g) è abrogata.

#### 14.52

[Damiani](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

"b-bis) definire le procedure amministrative e l'imposta di consumo per l'immissione temporanea sul mercato dei campioni dei prodotti di cui all'articolo 62-quater, comma 1-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, presentati nell'ambito di fiere internazionali."

#### 14.0.1

[Turco](#), [Croatti](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 14-bis

*(Principi e criteri direttivi per l'istituzione del registro pubblico dei dati personali)*

1. Al fine di garantire l'assoggettamento a tassazione dei ricavi generati dalla fornitura di determinati servizi digitali caratterizzati dall'utilizzo da parte del soggetto passivo di un'interfaccia digitale e dal contributo alla creazione di valore da parte degli utenti, l'individuazione di attività economiche digitali sul territorio dello Stato e la quantificazione del valore economico dei dati utilizzati, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi per l'istituzione di un registro pubblico dei dati personali:

a) realizzare un sistema informativo, accessibile gratuitamente a ciascun interessato, di aggregazione dei dati personali utilizzati da titolari del trattamento, attraverso qualsiasi modalità, per le seguenti finalità:

- 1) esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;
- 2) gestione di una piattaforma telematica;
- 3) invio di materiale pubblicitario o vendita diretta di beni o servizi;
- 4) compimento di ricerche di mercato o comunicazione commerciale;

b) nell'ambito del registro istituito ai sensi della lettera a), prevedere che i soggetti titolari del

trattamento dei dati personali provvedano alla trasmissione periodica delle seguenti informazioni:

- 1) i dati personali in loro possesso di cui si è acquisito il consenso al trattamento;
- 2) le modalità di acquisizione dei dati e del consenso;
- 3) le finalità del trattamento;
- 4) il responsabile del trattamento e gli autorizzati al trattamento;
- 5) i terzi a cui sono stati trasmessi i dati e le finalità della trasmissione;

c) per le finalità di cui alle lettere a) e b), garantire al soggetto interessato la facoltà di revoca in qualsiasi momento dell'autorizzazione al trattamento dei dati.»

#### **14.0.2**

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Art. 14 bis.

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province:

a) mantenere il principio della progressività fiscale e, in ogni caso, escludere la doppia imposizione tra Stato ed enti locali, fatte salve le addizionali degli enti sui tributi statali;

b) consolidare il sistema dell'autonomia finanziaria nell'ambito della potestà regolamentare degli enti locali in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

c) assicurare la piena attuazione del federalismo fiscale, attraverso il potenziamento dell'autonomia finanziaria, garantendo tributi propri, compartecipazioni a tributi erariali e meccanismi di perequazione, in grado di assicurare l'integrale finanziamento delle funzioni fondamentali attribuite, nonché di superare le differenze territoriali per gli enti locali con minore capacità fiscale, valutando altresì l'opportunità di rivedere gli attuali schemi perequativi, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

d) modernizzare, al fine di ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale e aumentare la capacità fiscale degli enti locali, il sistema di rilevazione dei dati prevedendo strumenti idonei a facilitare la circolazione delle informazioni per accelerare l'aggiornamento sistematico degli elementi informativi mancanti;

e) razionalizzare e riordinare i singoli tributi locali, con particolare riferimento ai soggetti passivi, alla base imponibile, al numero delle aliquote, alle esenzioni e alle agevolazioni fiscali, salvaguardandone la manovrabilità a garanzia del mantenimento della dimensione complessiva dei gettiti e degli equilibri di bilancio;

f) prevedere, in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18, anche i seguenti:

1) la semplificazione degli adempimenti dichiarativi, delle modalità di versamento a carico dei contribuenti, estendendo la possibilità di adempiere mediante la compensazione, con facoltà di introdurre forme di cooperazione che privilegiano l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, con sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, prevedendo in tutti i casi anche l'utilizzo delle tecnologie digitali;

2) la revisione del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali anche attraverso forme di cooperazione tra lo Stato e gli enti locali, pure mediante incentivazioni non onerose per il bilancio dello Stato, per rendere più efficienti le attività di gestione delle entrate degli enti locali con particolare riferimento alle attività dirette all'individuazione di basi imponibili immobiliari non dichiarate. La revisione deve riguardare anche il sistema di vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l'attività di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, nonché sui soggetti che svolgono esclusivamente le relative funzioni e attività di supporto propedeutiche all'accertamento e

alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate;

3) la revisione del sistema sanzionatorio, con particolare riguardo al miglioramento della proporzionalità delle sanzioni tributarie;

g) attribuire agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente, in virtù della autonomia finanziaria di entrata e di spesa di cui all'articolo 119 della Costituzione, tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali, in materia di entrate di spettanza degli enti locali, attraverso l'esercizio della potestà regolamentare, di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

h) razionalizzare le entrate anche di carattere patrimoniale, prevedendo l'eliminazione di quelle che hanno elevati costi di adempimento per i contribuenti a fronte di un gettito trascurabile per gli enti locali e assicurando le opportune compensazioni di gettito nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge.

2. Al fine di garantire la separazione in due distinti comparti, relativi rispettivamente alle province e alle città metropolitane, i decreti legislativi di cui all'articolo 1, in attuazione dei principi del federalismo fiscale, prevedono:

a) per le province un tributo proprio destinato ad assicurare le funzioni fondamentali con adeguata manovrabilità e una compartecipazione ad un tributo erariale di carattere generale, anche in sostituzione di tributi attualmente esistenti, nonché la previsione di un fondo perequativo ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione;

b) per le città metropolitane un tributo proprio destinato ad assicurare le funzioni fondamentali con adeguata manovrabilità e una compartecipazione ad un tributo erariale di carattere generale, anche in sostituzione di tributi attualmente esistenti, nonché la previsione di un fondo perequativo ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione;

c) inoltre, per le città metropolitane, un tributo proprio commisurato al traffico di passeggeri nelle infrastrutture portuali e aeroportuali, destinato a finanziare le funzioni di sviluppo territoriale, in applicazione dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, comma 1, nonché eventuali ulteriori disposizioni attuative del predetto articolo 24.

#### Art. 15

##### **15.1 (id. a 15.2, 15.3, 15.4, 15.5)**

[Orsomarso](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#)

Sostituire la rubrica con la seguente: «Procedimenti accertativi, di adesione e compliance».

##### **15.2 (id. a 15.1, 15.3, 15.4, 15.5)**

[Turco](#), [Croatti](#)

Sostituire la rubrica con la seguente: (Procedimenti accertativi, di adesione e compliance).

##### **15.3 (id. a 15.1, 15.2, 15.4, 15.5)**

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Sostituire la rubrica con la seguente: "Procedimenti accertativi, di adesione e compliance".

##### **15.4 (id. a 15.1, 15.2, 15.3, 15.5)**

[Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Sostituire la rubrica con la seguente: «Procedimenti accertativi, di adesione e compliance».

##### **15.5 (id. a 15.1, 15.2, 15.3, 15.4)**

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#)

Sostituire la rubrica con la seguente: "(Procedimenti accertativi, di adesione e compliance)"

##### **15.6**

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

*Sopprimere l'articolo 15*

**15.7**

[Paita](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Al comma 1, lettera b), premettere le seguenti parole: «circoscrivere a specifiche fattispecie, da individuarsi per ragioni oggettive, la possibilità di impiego di meccanismi presuntivi finalizzati all'ricostruzione dell'imponibile e».*

**15.8**

[Lotito](#)

*Al comma 1, lettera b) sopprimere le seguenti parole:*

"fuori dei casi dei controlli automatizzati e delle ulteriori forme di accertamento di carattere sostanzialmente automatizzato"

**15.9**

[Lotito](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire la parola "congruo" con le seguenti:*

"non inferiore a 60 giorni"

**15.10**

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:*

"2-bis) previsione della sospensione dei termini di impugnazione e di esecutività dell'atto impositivo in presenza di istanza di sgravio, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza e fino alla risposta dell'ente impositore;

**15.11**

[Lotito](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

"2-bis) previsione che le istanze del contribuente siano esaminate da soggetti terzi rispetto a quelli che hanno effettuato la contestazione;"

**15.12**

[Lotito](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole "a carico dell'ente impositore" aggiungere le seguenti:*

", a pena di nullità"

**15.13**

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole "di formulare espressa", inserire le seguenti ", specifica e articolata".*

**15.14**

[Tubetti](#), [Castelli](#), [Orsomarso](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#)

*All'articolo 15, comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente: «d-bis) introdurre, nel rispetto della normativa comunitaria e delle deliberazioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, anche attraverso la promozione di accordi di cooperazione tra le amministrazioni dei Paesi membri e di forme di collaborazione tra le amministrazioni nazionali territorialmente competenti, disposizioni finalizzate alla prevenzione, al controllo e alla repressione dell'utilizzo abusivo e fraudolento dei regimi doganali, con particolare riguardo a quanto previsto all'articolo 143, paragrafo 1, lettera d) della Direttiva 2006/112/CE, anche al fine della tutela del bilancio nazionale e dell'Unione Europea;»*

**15.15**

[Lotito](#)

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole "intelligenza artificiale" aggiungere le seguenti:  
", superando l'accertamento presuntivo"*

**15.16**

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: «e-bis) assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, in particolare garantendo che le attività di compro oro di cui al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, dei prestatori di gioco soggetti alle disposizioni di cui al Titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nonché delle imprese individuali e delle società oggetto di segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 174 del 27 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2012, siano tenuti ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa;».*

**15.17**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera f):

- sopprimere i numeri 1.2) e 1.8);

- al numero 1.9.1), sopprimere le parole da: ", fino alla possibilità di integrale esclusione" fino alle parole: "anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili";

- sopprimere i numeri 1.9.2); 1.9.3); 2);

b) alla lettera g), sopprimere il numero 2).

**15.18**

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

*Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1.2).*

*Conseguentemente, al medesimo comma, alla medesima lettera:*

- sopprimere il numero 1.8);

- al numero 1.9.1), sopprimere le parole da: ", fino alla possibilità di integrale esclusione fino alla fine del numero;

- sopprimere il numero 1.9.2);

- sopprimere il numero 1.9.3);

- sopprimere il numero 2);

alla lettera g), sopprimere il numero 2).

**15.19**

[Tajani](#), [Losacco](#)

*Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1.2).*

**15.20 (id. a 15.21, 15.22)**

[Orsomarso](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire il punto n. 1.3) con il seguente:

"1.3) introdurre la possibilità di certificazione da parte di professionisti qualificati dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale anche in ordine alla loro

conformità ai principi contabili, fermi restando i poteri di controllo dell'Agenzia delle entrate".

**15.21 (id. a 15.20, 15.22)**

[Lotito](#), [Damiani](#)

*Al comma 1, lettera f), il punto n. 1.3) è sostituito dal seguente:*

"1.3) introdurre la possibilità di certificazione da parte di professionisti qualificati dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, fermi restando i poteri di controllo dell'Agenzia delle entrate".

**15.22 (id. a 15.20, 15.21)**

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

*Al comma 1, lettera f), il punto n. 1.3) è sostituito dal seguente:*

"1.3) introdurre la possibilità di certificazione da parte di professionisti qualificati dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, fermi restando i poteri di controllo dell'Agenzia delle entrate".

**15.23**

[Orsomarso](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#)

*Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:*

a) numero 1), punto 1.3), dopo le parole: «Agenzia delle entrate» aggiungere le seguenti: «e della Guardia di finanza»;

b) numero 2), punto 2.4), dopo le parole: «accertamento» aggiungere le seguenti: «anche scaturito da controlli.»;

**15.24**

[Lotito](#)

*Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso numero 1.5), dopo le parole "contraddittorio preventivo" aggiungere le seguenti:*

"ed endoprocedimentale".

**15.25**

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#)

*Al comma 1, lettera f), numero 1, al capoverso numero 1.6), aggiungere, infine, le seguenti parole: "ammettendo in questi casi la compensazione orizzontale dei crediti fiscali;"*

**15.26 (id. a 15.27, 15.28, 15.29)**

[Melchiorre](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Tubetti](#)

*Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso numero 1.9), sostituire il numero 1.9.1) con il seguente: «1.9.1) l'esclusione delle sanzioni amministrative tributarie per tutti i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da dolo o colpa grave, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente;».*

*Conseguentemente, al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso numero 1.9), dopo il numero 1.9.3) aggiungere il seguente: «1.9.3-bis) la riduzione di almeno tre anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati;».*

**15.27 (id. a 15.26, 15.28, 15.29)**

[Lotito](#)

*Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso numero 1.9), apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire il numero 1.9.1) con il seguente: «1.9.1) l'esclusione delle sanzioni amministrative tributarie per tutti i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da dolo o colpa grave, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente;»;

b) dopo il numero 1.9.3) aggiungere il seguente: «1.9.3-bis) la riduzione di almeno tre anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati;».

**15.28 (id. a 15.26, 15.27, 15.29)**

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

*Al comma 1, lettera f), numero 1.9), apportare le seguenti modifiche:*

a) il numero 1.9.1) è sostituito dal seguente: «1.9.1) l'esclusione delle sanzioni amministrative tributarie per tutti i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da dolo o colpa grave, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente;»;

b) dopo il numero 1.9.3) è aggiunto infine il seguente: «1.9.4) la riduzione di almeno tre anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati;»

**15.29 (id. a 15.26, 15.27, 15.28)**

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#)

*Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso numero 1.9), sostituire il numero 1.9.1) con il seguente:*

"1.9.1) l'esclusione delle sanzioni amministrative tributarie per tutti i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da dolo o colpa grave, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente;"

*Conseguentemente, al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso numero 1.9), dopo il numero 1.9.3) inserire il seguente:*

"1.9.3-bis) la riduzione di almeno tre anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati;"

**15.30**

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

*Al comma 1, lettera f), al numero 1.9.1), sopprimere le parole da: , fino alla possibilità di integrale esclusione fino alla fine del numero;*

**15.31**

[Tajani](#), [Losacco](#)

*Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1.9.2);*

**15.32 (id. a 15.33)**

[Lotito](#), [Damiani](#)

*Al comma 1, lettera f), punto 1, sostituire il n. 1.9.2) con il seguente:*

"1.9.2) l'esclusione, ferme restando le disposizioni previste ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), delle sanzioni penali tributarie, con particolare riguardo a quelle connesse al reato di dichiarazione infedele, nei confronti dei contribuenti aderenti al regime dell'adempimento collaborativo che hanno tenuto comportamenti collaborativi e comunicato preventivamente ed esaurientemente l'esistenza dei relativi rischi fiscali".

**15.33 (id. a 15.32)**

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

*Al comma 1, lettera f), punto 1, sostituire il n. 1.9.2) con il seguente*

"1.9.2) l'esclusione, ferme restando le disposizioni previste ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), delle sanzioni penali tributarie, con particolare riguardo a quelle connesse al reato di dichiarazione infedele, nei confronti dei contribuenti aderenti al regime dell'adempimento collaborativo che hanno tenuto comportamenti collaborativi e comunicato preventivamente ed esaurientemente l'esistenza dei relativi rischi fiscali".

**15.34**

[Orsomarso](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#)

*Al comma 1, lettera f), il punto 1, sub n. 1.9.2) è sostituito dal seguente*

"1.9.2) l'esclusione, ferme restando le disposizioni previste ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), delle sanzioni penali tributarie, con particolare riguardo a quelle connesse al reato di dichiarazione infedele, nei confronti dei contribuenti aderenti al regime dell'adempimento collaborativo che hanno tenuto comportamenti collaborativi e comunicato preventivamente ed esaurientemente l'esistenza dei relativi rischi fiscali".

**15.35**

[Paita](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Al comma 1, lettera f), numero 1.9.2) sostituire le parole «, con particolare riguardo a quelle connesse al reato di dichiarazione infedele» con le seguenti «, anche specifiche per i reati commessi all'estero» e sopprimere le parole «aderenti al regime di adempimento collaborativo».*

**15.36**

[Tajani](#), [Losacco](#)

*Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1.9.3);*

**15.37 (id. a 15.38, 15.39)**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

*Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).*

**15.38 (id. a 15.37, 15.39)**

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

*Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).*

**15.39 (id. a 15.37, 15.38)**

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, alla lettera f), sopprimere il numero 2).*

**15.40**

[Orsomarso](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#)

*Al comma 1, lettera f), al punto 2.1), dopo le parole: «anche utilizzando le banche di dati e le nuove*



tecnologie a sua disposizione», aggiungere le seguenti: «ovvero sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità per i soggetti a cui si rendono applicabili;».

**15.41**

[Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Al comma 1, lettera f), numero 2.1), dopo le parole «tecnologie a sua disposizione» inserire le seguenti «ovvero sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità per i soggetti a cui si rendono applicabili».*

**15.42**

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#)

*Al comma 1, lettera f), numero 2, al capoverso numero 2.1), dopo le parole: "anche utilizzando le banche di dati e le nuove tecnologie a sua disposizione" aggiungere, infine, le seguenti: "nonché sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità per i soggetti a cui si rendono applicabili;".*

**15.43**

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

*Al comma 1, lettera f), numero 2.1), aggiungere, in fine, le parole: ; ai fini dell'adesione alla definizione biennale il contribuente è sottoposto alle verifiche fiscali e all'attività di accesso e ispezione da parte dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza volte ad omologare le informazioni presenti nelle banche dati a disposizione.*

**15.44**

[Lotito](#)

*Al comma 1, lettera f), n. 2.4), sostituire la parola "documentato" con la seguente:  
"dichiarato"*

**15.45**

[Lotito](#)

*Al comma 1, lettera f), n. 2.4), sostituire le parole "a prestabilite soglie ritenute significative" con le seguenti*

*"in misura significativa rispetto al dichiarato"*

**15.46 (id. a 15.47, 15.48, 15.49, 15.50)**

[Orsomarso](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#)

*Al comma 1, lettera f), dopo il punto 2.4), inserire il seguente: «2.4-bis) l'applicazione di sanzioni in misura ridotta per le violazioni, diverse da quelle in materia di imposta sul valore aggiunto, conseguenti alla decadenza dal concordato nelle ipotesi di cui al punto 2.4);».*

**15.47 (id. a 15.46, 15.48, 15.49, 15.50)**

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

*Al comma 1, lettera f), dopo il punto 2.4), inserire il seguente:*

*"2.4-bis) l'applicazione di sanzioni in misura ridotta per le violazioni, diverse da quelle in materia di imposta sul valore aggiunto, conseguenti alla decadenza dal concordato nelle ipotesi di cui al punto 2.4);"*

**15.48 (id. a 15.46, 15.47, 15.49, 15.50)**

[Lotito](#)

*Al comma 1, lettera f), numero 2), dopo il capoverso numero 2.4), inserire il seguente:*

*"2.4-bis) l'applicazione di sanzioni in misura ridotta per le violazioni, diverse da quelle in materia di imposta sul valore aggiunto, conseguenti alla decadenza dal concordato nelle ipotesi di cui*

al punto 2.4);"

**15.49 (id. a 15.46, 15.47, 15.48, 15.50)**

[Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Al comma 1, lettera f), dopo il numero 2.4), aggiungere il seguente:*

«2.4-bis) l'applicazione di sanzioni in misura ridotta per le violazioni, diverse da quelle in materia di imposta sul valore aggiunto, conseguenti alla decadenza dal concordato nelle ipotesi di cui al punto 2.4)»

**15.50 (id. a 15.46, 15.47, 15.48, 15.49)**

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

*Al comma 1, lettera f), numero 2), dopo il capoverso numero 2.4), inserire il seguente:*

«2.4-bis) l'applicazione di sanzioni in misura ridotta per le violazioni, diverse da quelle in materia di imposta sul valore aggiunto, conseguenti alla decadenza dal concordato nelle ipotesi di cui al punto 2.4)»;

**15.51**

[Salvitti](#), [Biancofiore](#)

*Nel comma 1, lettera f), dopo il n. 2), è inserito il seguente:*

«3) l'introduzione di un regime di adempimento collaborativo per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia nonché per quelle che la mantengono all'estero ma possiedono, anche per interposta persona o tramite trust, nel territorio dello Stato un reddito complessivo, comprensivo di quelli assoggettati a imposte sostitutive o ritenute alla fonte a titolo d'imposta, mediamente pari o superiore a un milione di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del precedente n. 1), anche in merito alla semplificazione degli adempimenti e agli effetti ai fini delle sanzioni amministrative e penali.».

**15.52**

[Lotito](#)

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

"f-bis) prevedere che nelle transazioni fiscali di durata superiore a 15 anni, che non hanno comportato una riduzione, al netto di sanzioni e interessi, del debito tributario originario, il contribuente in regola con i pagamenti della rateizzazione e gli adempimenti fiscali correnti, ottenga al compimento del 15° anno una riduzione del debito tributario di cui sopra;"

**15.53**

[Lotito](#)

*Al comma 1, lettera g), al numero 1) premettere il seguente:*

"01) la previsione che l'Amministrazione finanziaria prima di emettere l'avviso di accertamento deve valutare la portata degli elementi probatori raccolti per verificare che sussistano ragioni oggettive a fondamento della pretesa impositiva, anche secondo le modalità previste dall'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;"

**15.54**

[Lotito](#)

*Al comma 1, lettera g), n. 1), dopo le parole "e delle scritture contabili" aggiungere le seguenti*

"e dei supporti documentali e probanti"

**15.55 (id. a 15.56, 15.57)**

[Orsomarso](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#)

*Al comma 1, lett. g), dopo il numero 1, aggiungere il seguente: "1-bis) la revisione dei termini di accertamento dell'imposta sui premi di assicurazione, al fine di allinearli a quelli delle altre imposte indirette, dell'apparato sanzionatorio, nonché delle modalità e dei criteri di applicazione dell'imposta,*

nell'ottica della razionalizzazione delle relative aliquote;"

**15.56 (id. a 15.55, 15.57)**

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

*Al comma 1, lettera g), dopo il numero 1, aggiungere il seguente: "1-bis) la revisione dei termini di accertamento dell'imposta sui premi di assicurazione, al fine di allinearli a quelli delle altre imposte indirette, dell'apparato sanzionatorio, nonché delle modalità e dei criteri di applicazione dell'imposta, nell'ottica della razionalizzazione delle relative aliquote;"*

**15.57 (id. a 15.55, 15.56)**

[Lotito](#), [Damiani](#)

*Al comma 1, lettera g), dopo il numero 1, aggiungere il seguente:*

*"1-bis) la revisione dei termini di accertamento dell'imposta sui premi di assicurazione, al fine di allinearli a quelli delle altre imposte indirette, dell'apparato sanzionatorio, nonché delle modalità e dei criteri di applicazione dell'imposta, nell'ottica della razionalizzazione delle relative aliquote;"*

**15.58**

[Tajani](#), [Losacco](#)

*Al comma 1, alla lettera g), sopprimere il numero 2).*

**15.59**

[Lotito](#)

*Al comma 1, lettera g), n. 3), dopo la parola "reddito" aggiungere la seguente:*

"netto"

Art. 16

**16.1**

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicità](#)

*Sopprimere l'articolo 16*

**16.2**

[Turco](#), [Croatti](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 16

*(Principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema nazionale della riscossione)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema nazionale della riscossione:

a) incrementare l'efficienza del sistema nazionale della riscossione e semplificarlo, orientandone l'attività verso obiettivi di risultato piuttosto che di esecuzione del processo, revisionando l'attuale meccanismo della remunerazione dell'agente della riscossione, favorendo l'uso delle più evolute tecnologie e delle forme di integrazione e interoperabilità dei sistemi e del patrimonio informativo funzionali alle attività della riscossione ed eliminando duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, con conseguente riduzione di costi;

b) individuare un nuovo modello organizzativo del sistema nazionale della riscossione, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall'agente nazionale della riscossione, o di parte delle stesse, all'Agenzia delle entrate, in modo da superare l'attuale sistema, caratterizzato da una netta separazione tra l'Agenzia delle entrate, titolare della funzione della riscossione, e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, soggetto che svolge le attività di riscossione;

c) nell'introdurre il nuovo modello organizzativo di cui alla lettera b), garantire la continuità del

servizio della riscossione attraverso il conseguente trasferimento delle risorse strumentali, nonché delle risorse umane, senza soluzione di continuità;

d) stimolare e incentivare la relazione tra Agenzia delle entrate e gli enti territoriali nella lotta all'evasione fiscale.»

### 16.3

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole «anche con riferimento» aggiungere le seguenti: «alle sanzioni amministrative e».

### 16.4

[Paita](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole «del sistema nazionale della riscossione e semplificarlo» con le seguenti «dei sistemi della riscossione, nazionale e locali, e semplificarli».

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli agenti della riscossione degli enti territoriali».

### 16.5

[Lotito](#)

Al comma 1, lettera a), al n.1) premettere il seguente:

"01) l'ampliamento delle forme di pagamento;"

### 16.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera a):

- sopprimere i numeri 1) e 5);

- al numero 9), le parole: "verificare la conformità dell'attività di recupero dei crediti affidati all'agente della riscossione alla pianificazione di cui al numero 1)" sono sostituite dalle seguenti: "valutare e verificare l'attività di recupero dei crediti affidata all'agente della riscossione".

### 16.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera a) sopprimere i numeri 1) e 5).

### 16.8

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:

- sopprimere il numero 5);

- al numero 9), sostituire le parole da: verificare la conformità fino a: numero 1) con le seguenti: valutare e verificare l'attività di recupero dei crediti affidata all'agente della riscossione.

### 16.9

[Tajani](#), [Losacco](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1, aggiungere il seguente: «1-bis) incentivare la collaborazione tra l'Agenzia delle entrate-Riscossione e gli enti territoriali nelle attività di riscossione dei tributi e di contrasto all'evasione fiscale.»

### 16.10

[Tajani](#), [Losacco](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole da: con possibilità di discarico fino alla fine del numero con le seguenti: solo a condizione che siano state esperite azioni di riscossione che si siano

rivelate infruttuose;

*Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:*

- *sopprimere il numero 9.1);*
- *sopprimere il numero 9.2).*

#### **16.11**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: "e con possibilità di discarico anticipato in assenza di cespiti utilmente aggredibili ovvero di azioni fruttuosamente esperibili" con le seguenti: "e, con possibilità di discarico anticipato laddove sia accertata la concreta inesigibilità del credito in merito all'assenza di cespiti utilmente aggredibili ovvero di azioni fruttuosamente esperibili;"

#### **16.12**

[Pucciarelli](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 7), inserire il seguente:*

"7-bis) in coerenza con il criterio specifico di cui alla lettera c), una disciplina transitoria che preveda l'allungamento dei piani di rateizzazione di cui all'articolo 1, commi da 231 a 252 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197."

#### **16.13**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 9 con il seguente:

"9) l'attribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze del potere di valutare l'efficacia e verificare la conformità dell'attività di recupero dei crediti affidati all'agente della riscossione alla pianificazione di cui al numero 1), nel rispetto dei seguenti principi di economicità, esigibilità ed efficacia".

#### **16.14 (id. a 16.15)**

[Orsomarso](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 9) aggiungere il seguente numero 9 -bis):* "la possibilità di affidare in concessione a soggetti privati, tramite una procedura di gara ad evidenza pubblica, la gestione della riscossione coattiva dei crediti erariali iscritti a ruolo da oltre ventiquattro mesi, secondo le procedure di cui al Titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dietro pagamento di una commissione pari ad una percentuale dell'importo effettivamente riscosso."

#### **16.15 (id. a 16.14)**

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

*All'articolo 16, comma 1, lettera a), dopo il numero 9) aggiungere il seguente numero 9 -bis):* "la possibilità di affidare in concessione a soggetti privati, tramite una procedura di gara ad evidenza pubblica, la gestione della riscossione coattiva dei crediti erariali iscritti a ruolo da oltre ventiquattro mesi, secondo le procedure di cui al Titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dietro pagamento di una commissione pari ad una percentuale dell'importo effettivamente riscosso."

#### **16.16**

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:* «a-bis) nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione, accertamento e contrasto dell'evasione fiscale, circoscrivere l'utilizzo dei dati personali del contribuente da parte dell'amministrazione finanziaria a casi di effettivo interesse, considerati i principi di necessità e di proporzionalità, assicurando il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità degli interessati al trattamento;»

#### **16.17**

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) assicurare una adeguata tutela del contribuente nel corso delle attività istruttorie poste in essere dall'amministrazione finanziaria al fine di evitare che potenziali irregolarità di condotta degli uffici o misure preventive adottate possano danneggiare il contribuente già nella fase istruttoria e d'indagine;»*

**16.18**

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) assicurare una adeguata tutela del contribuente nel corso delle attività istruttorie poste in essere dall'amministrazione finanziaria, garantendo che ogni atto sia corredato da adeguata motivazione e che, in caso di motivazione non sufficiente e soccombenza dell'amministrazione finanziaria, sia disposto un supplemento di istruttoria;»*

**16.19 (id. a 16.20)**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**16.20 (id. a 16.19)**

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**16.21**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

"c) modificare progressivamente le condizioni di accesso ai piani di rateazione, in vista della stabilizzazione a 120 del numero massimo delle rate, riservando le misure di maggior favore ai contribuenti in oggettiva difficoltà economica."

**16.22**

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) modificare le condizioni di accesso ai piani di rateizzazioni rendendoli sempre più legati, in modo stringente a una verifica contestuale, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione, della oggettiva difficoltà economica del contribuente e ponendo la durata della rateizzazione in funzione di tale difficoltà, in modo da prevedere un numero di rate massimo pari a 120 rate solo in caso di estrema difficoltà;

**16.23**

[Paita](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) modificare le condizioni di accesso ai piani di rateazione, prevedendo un numero massimo di rate a 120 e la possibilità di accedere alla rateazione anche in presenza di esigenze di liquidità autocertificate dai contribuenti».

**16.24**

[Croatti](#), [Turco](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**16.25**

[Paita](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 3).*

**16.26**

[Romeo](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire il punto 3) con il seguente: "3) Razionalizzazione, semplificazione ed efficientamento del sistema nazionale della riscossione, anche mediante l'integrazione e l'interscambio di informazioni tra sistemi".

**16.27**

[Lotito](#)

*Al comma 1, lettera d), al n.3) sostituire le parole "e l'automazione della procedura di pignoramento dei rapporti finanziari" con le seguenti:*

"della procedura di pignoramento dei rapporti finanziari in misura complessivamente non superiore alla debenza"

**16.28**

[Lisei](#), [Orsomarso](#), [Melchiorre](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Tubetti](#)

All'articolo 16, comma 1, lettera d), n. 3, sostituire le parole: "razionalizzazione e l'automazione", con le seguenti: "razionalizzazione, informatizzazione e semplificazione".

**16.29**

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Al comma 1, lettera d), punto 3) sostituire le parole: "la razionalizzazione e l'automazione" con le seguenti: "la semplificazione e l'informatizzazione"

**16.30**

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

*Al comma 1, lettera d), numero 3), sopprimere le parole: "e l'automazione".*

**16.31**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere e) e f).

**16.32**

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera f).*

**16.33**

[Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) nell'introdurre il nuovo modello organizzativo di cui alla lettera e), garantire:

1) la continuità del servizio della riscossione attraverso il conseguente trasferimento delle risorse strumentali nonché delle risorse umane senza soluzione di continuità;

2) l'interoperabilità e la condivisione dei dati tra i due enti, al fine di escludere che alle istanze dei contribuenti possa essere opposta la diversa natura delle attività svolta dagli stessi».

**16.34**

[Orsomarso](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#)

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente: «f) nell'introdurre il nuovo modello organizzativo di cui alla lettera e), garantire la continuità del servizio della riscossione anche attraverso l'eventuale trasferimento delle risorse strumentali nonché delle risorse umane senza soluzione di continuità,

salvaguardando la posizione economica, giuridica, contrattuale, e previdenziale delle medesime.».

#### **16.35**

[Tubetti](#), [Castelli](#), [Melchiorre](#), [Orsomarso](#), [Maffoni](#)

Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: «, specificando nei decreti legislativi delegati che nel trasferimento delle risorse umane venga salvaguardata la posizione economica complessiva, giuridica, contrattuale e previdenziale delle medesime, con particolare riferimento al mantenimento dell'iscrizione al fondo speciale di previdenza obbligatorio del settore, così come attualmente normato».

#### **16.36 (id. a 16.37)**

[Tajani](#), [Losacco](#)

*Al comma 1, lettera f), aggiungere infine le seguenti parole: «con la salvaguardia, della posizione economica, giuridica, contrattuale e previdenziale.»*

#### **16.37 (id. a 16.36)**

[Orsomarso](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#)

Al comma 1, alla lettera f), aggiungere infine le seguenti parole: «, con la salvaguardia della posizione economica, giuridica, contrattuale e previdenziale.».

#### **16.38**

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

*Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

"f-bis) garantire, con riferimento alla banca dati delle sentenze delle Commissioni tributarie, da implementarsi in esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, garantire che le informazioni non restino ad uso esclusivo dell'Amministrazione finanziaria, consentendone a chiunque il libero e pieno accesso, così da assicurare la parità di condizioni fra le parti in causa del processo tributario;"

#### **16.39**

[Lotito](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:*

"g) semplificare e accelerare le procedure relative ai rimborsi, ampliando altresì il ricorso all'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti esercenti attività di impresa che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di amministrazioni pubbliche e altri soggetti e società ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, attraverso l'innalzamento ad almeno 5 milioni di euro del limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ogni anno;"

#### **16.40**

[Lotito](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:*

"g) semplificare e accelerare le procedure relative ai rimborsi, ampliando altresì il ricorso all'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 attraverso l'innalzamento ad almeno 5 milioni di euro del limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ogni anno;"

#### **16.41**

[Paiva](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole «, stabilendo termini perentori per l'erogazione degli stessi, anche differenziati per entità e comunque non superiori a 30, 60 e 90 giorni».*

#### **16.42 (id. a 16.43)**

[Orsomarso](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente:



"g-bis) rivedere la disciplina dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto con finalità di razionalizzazione e semplificazione;"

**16.43 (id. a 16.42)**

[Lotito](#), [Damiani](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

"g-bis) rivedere la disciplina dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto con finalità di razionalizzazione e semplificazione;"

**16.44**

[Lotito](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole "ai rimborsi" aggiungere, in fine, le seguenti: ", prevedendone l'esecuzione entro un massimo di 30 giorni dalla scadenza dei termini accertativi;"

**16.45**

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

"h-bis. Prevedere una specifica disciplina dell'espropriazione dei beni mobili registrati da parte dell'ente della riscossione secondo modalità che salvaguardino i casi di beni strumentali all'attività di impresa, stabilendo soglie al di sotto delle quali è inibita l'azione di espropriazione dei beni mobili registrati, nonché una disciplina in materia di ipoteca iscritta sugli stessi beni."

**16.46 (id. a 16.47, 16.48)**

[Orsomarso](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) consentire un generale accesso ad eventuali meccanismi di definizione agevolata per tutti i debiti, sia fiscali che contributivi e a prescindere se siano o meno affidati agli agenti della riscossione;».

**16.47 (id. a 16.46, 16.48)**

[Lotito](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

"h-bis) consentire un generale accesso ad eventuali meccanismi di definizione agevolata per tutti i debiti, sia fiscali che contributivi e a prescindere se siano o meno affidati agli agenti della riscossione."

**16.48 (id. a 16.46, 16.47)**

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

"h-bis) consentire un generale accesso ad eventuali meccanismi di definizione agevolata per tutti i debiti, sia fiscali che contributivi e a prescindere se siano o meno affidati agli agenti della riscossione;"»

**16.49**

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere, in fine, la seguente: «h-bis) stimolare e incentivare il rapporto e la collaborazione tra l'Agenzia delle entrate e gli enti territoriali nelle attività di contrasto all'evasione fiscale e riscossione dei tributi.»

**16.50**

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere, in fine, la seguente: «h-bis) razionalizzare e uniformare i tassi di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse

da quelle previste dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ivi inclusi gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, agli articoli 20, 21, 30, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 427, nonché per quelli di cui agli articoli 8, comma 2, e 15, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, determinando il tasso di interesse in una misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa nell'intervallo tra lo 0,5 per cento e il 3 per cento ovvero in misura corrispondente al tasso legale fissato ai sensi dell'art. 1284 del codice civile ove inferiore al limite del 3 per cento.»

#### 16.51

[Sigismondi](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#), [Orsomarso](#), [Tubetti](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 1, comma 242, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28 quater, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con riferimento a tutti i carichi definiti.»».*

#### 16.52

[Damiani](#)

*Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) estendere l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 24-ter del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche ai biocarburanti commerciali, laddove utilizzati come prodotti equivalenti del gasolio commerciale.»

#### 16.0.1

[Turco](#), [Croatti](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis

*(Principi e criteri direttivi specifici per il potenziamento del contrasto all'evasione fiscale e la tassazione dell'economia digitale)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici per il contrasto dell'evasione fiscale e la tassazione dell'economia digitale:

a) in linea con gli orientamenti e i principi sanciti in ambito OCSE, rafforzare le misure di contrasto all'economia digitale consolidando il concetto di significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato in assenza di una consistenza fisica sul territorio di cui all'articolo 162, comma 2, lettera f-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, potenziando il potere di accertamento attraverso l'inversione dell'onere della prova in favore dell'amministrazione finanziaria;

b) sulla base della definizione di cui alla lettera a), introdurre nuove forme di imposizione in grado di intercettare l'effettivo valore economico degli innovativi modelli di *business*, caratterizzati dalla dematerializzazione delle attività, garantendo un livello minimo di tassazione effettiva sul territorio dello Stato da parte di grandi gruppi multinazionali, anche in recepimento dei principi e dei criteri di cui alla direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, volta a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione;

c) in considerazione dei principi di cui alla direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, coordinare e razionalizzare gli incentivi fiscali alle imprese al fine di garantire il livello minimo di tassazione previsto dalla direttiva.»

Art. 17

**17.1**

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

*Sopprimere l'articolo 17*

**17.2**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e f).

**17.3**

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera f).*

**17.4**

[Tajani](#), [Losacco](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera a)*

**17.5**

[Biancofiore](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente: «1-bis) il completamento, entro il 2024, della migrazione sull'applicativo SIGIT WEB o su altro e più veloce ed efficiente applicativo, di tutte le operazioni per la gestione del contenzioso da parte delle segreterie delle corti di giustizia tributaria;»*

**17.6 (id. a 17.7)**

[Lotito](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:*

*«4-bis) la previsione che le udienze di cui all'articolo 34 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992, tenute dalla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica, e quelle di cui agli articoli 47, comma 2, e 52, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 546 del 1992, si svolgono in presenza presso la sede della corte di giustizia tributaria, fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere la partecipazione a distanza nel ricorso, nel primo atto difensivo, nell'appello o in apposita istanza da depositare in segreteria almeno venti giorni liberi prima della data di trattazione;».*

**17.7 (id. a 17.6)**

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), inserire il seguente:*

*«4-bis) la previsione che le udienze di cui all'articolo 34 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992, tenute dalla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica, e quelle di cui agli articoli 47, comma 2, e 52, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 546 del 1992 si svolgono in presenza presso la sede della corte di giustizia tributaria, fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere la partecipazione a distanza nel ricorso, nel primo atto difensivo, nell'appello o in apposita istanza da depositare in segreteria almeno venti giorni liberi prima della data di trattazione;».*

**17.8**

[Biancofiore](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4) inserire il seguente: «4-bis) l'introduzione di un sistema automatizzato per l'invio dei link di collegamento alla discussione da remoto alle parti che ne abbiano fatto istanza;».*

**17.9**

[Lotito](#)

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

"b-bis) rivedere le norme sulle spese di giudizio, al fine di assicurare il contemperamento delle esigenze di efficacia della riscossione con i diritti del contribuente, prevedendo che:

1) gli oneri delle spese legali siano commisurati, per le controversie al di sotto di una certa soglia, al valore della lite;

2) in caso di esito favorevole per il contribuente, gli siano in ogni caso rimborsate le spese legali;

3) il concetto di «lite temeraria» sia introdotto anche a carico dell'ente riscossore, anche con riferimento all'emissione degli avvisi di accertamento, nei casi in cui, per una pretesa rivelatesi inesistente, la stessa abbia adottato provvedimenti con i quali si crei un danno emergente o un lucro cessante al contribuente;

4) sia esclusa l'automatica l'applicazione dell'istituto del reclamo per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro nelle quali il contribuente risulti soccombente;"

**17.10 (id. a 17.11)**

[Orsomarso](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#)

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: c -bis) "Rafforzare il divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo"*

**17.11 (id. a 17.10)**

[Lotito](#), [Damiani](#)

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

"c-bis) "rafforzare il divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo"

**17.12**

[Paita](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole «nella stessa udienza di trattazione immediatamente dopo la deliberazione di merito» con le seguenti «entro sette giorni dalla deliberazione di merito, salva la possibilità di depositare la sentenza nei trenta giorni successivi alla comunicazione del dispositivo».*

**17.13**

[Lotito](#)

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

"d-bis) nelle controversie che ammettono alla procedura di reclamo e mediazione, prevedere che le apposite strutture di cui all'articolo 17-bis, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546 realizzino la concreta scissione degli organi giudicanti;"

**17.14**

[Orsomarso](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#)

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente lettera e -bis):*

"e-bis) prevedere l'impugnabilità dell'ordinanza che accoglie o respinge l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato;

**17.15**

[Tajani](#), [Losacco](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera f)*

**17.16**

[Paita](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) disciplinare i requisiti, le condizioni e le incompatibilità atti a garantire l'autonomia l'indipendenza e la professionalità dei magistrati tributari;».

### 17.17

[Biancofiore](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente: «i) prevedere che il pagamento del contributo unificato tributario venga effettuato sulla somma del valore dei singoli atti impugnati;».*

b) *conseguentemente, inserire la seguente: «l) prevedere che, nel caso in cui il ricorrente sia presente in giudizio senza assistenza tecnica, il valore della causa ai sensi dell'art. 14 comma 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, venga desunto dalla segreteria dal valore dell'atto impugnato o menzionato nel ricorso».*

### 17.18

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#)

*Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:*

*"h-bis) al fine di garantire in concreto l'indipendenza e la terzietà dei giudici tributari, prevedere il trasferimento della gestione e dell'organizzazione del nuovo sistema dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri."*

### 17.19

[Lotito](#)

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:*

*"h-bis) prevedere un obbligo di motivazione rafforzata in capo alle Corti di Giustizia tributaria che intendano discostarsi, nella propria decisioni, dalle conclusioni raggiunte nel processo penale con sentenza irrevocabile di condanna o di assoluzione quando nel processo tributario si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale."*

### 17.20

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera: "h-bis) al fine di garantire in concreto l'indipendenza e la terzietà dei giudici tributari, prevedere il trasferimento della gestione e dell'organizzazione del nuovo sistema dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sottraendo al Ministero dell'economia e delle finanze ogni tipo di collegamento con le Corti di giustizia tributaria;"*

### 17.0.1

[Gasparri](#)

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 17-bis

1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n.340, al comma 2-*quinquies* sono aggiunte infine le seguenti parole: "; possono presentare atti societari non notarili su " incarico " dei legali rappresentanti. L' incarico dovrà tuttavia essere documentato tenendo conto delle indicazioni operative che seguono anche, i Tributaristi certificati a norma UNI 11511 i quali, possono richiedere iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli atti societari per i quali la stessa e per la cui redazione la legge non richiede espressamente l'intervento di un notaio."»

Art. 18

### 18.1 (id. a 18.2)

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicità](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 18.2 (id. a 18.1)

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicità](#)

*Sopprimere l'articolo 18*

### 18.3

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1, inserire il seguente:

1-*bis*) disapplicare sanzioni e/o interessi per mancati versamenti di imposte su redditi regolarmente dichiarati nei riguardi di soggetti creditori con la pubblica amministrazione per importi scaduti pari e sino alla concorrenza del debito d'imposta.

### 18.4

[Paita](#), [Gelmini](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#), [Versace](#)

*Al comma 1, lettera a), al numero 2, dopo le parole «rivedere i rapporti tra il processo penale e il processo tributario» inserire le seguenti: «, prevedendo che la mancata condanna o il mancato accertamento abbia efficacia nell'altro processo, nonché».*

### 18.5

[Paita](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Al comma 1, lettera a), al numero 2, dopo le parole «rivedere i rapporti tra il processo penale e il processo tributario» inserire le seguenti: «, prevedendo che la sentenza di assoluzione abbia efficacia per la definizione di quest'ultimo, nonché».*

### 18.6

[Paita](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

«2-*bis*) attribuire specifico rilievo ai provvedimenti adottati nell'ambito del procedimento penale che sanciscano l'irrelevanza penale della fattispecie, l'archiviazione della posizione o l'assoluzione del soggetto coinvolto, anche ai fini dell' valutazione sulla eventuale impossibilità di elevazione del recupero tributario».

### 18.7 (id. a 18.8, 18.9, 18.10)

[Orsomarso](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#)

Al comma 1, lett. a, nel numero 3):

a) sostituire le parole: «da parte di imprese che non possiedono i requisiti per aderire al regime» con le parole «da parte di persone fisiche ad alta capacità contributiva, trust, nonché le imprese che non aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo»

b) aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «Il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale deve essere certificato da professionisti qualificati, anche in ordine, ove applicabili, alla loro conformità ai principi contabili, fermi i poteri di controllo dell'Agenzia delle entrate».

### 18.8 (id. a 18.7, 18.9, 18.10)

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Al comma 1, lettera a), nel numero 3):

a) sostituire le parole: «da parte di imprese che non possiedono i requisiti per aderire al regime» con le parole «da parte di persone fisiche ad alta capacità contributiva, trust, nonché le imprese che non aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo»

b) aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «Il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale deve essere certificato da professionisti qualificati, anche in ordine, ove applicabili, alla loro conformità ai principi contabili, fermi i poteri di controllo dell'Agenzia delle entrate».

**18.9 (id. a 18.7, 18.8, 18.10)**

[Lotito](#), [Damiani](#)

*Al comma 1, lettera a), nel numero 3):*

a) sostituire le parole: «da parte di imprese che non possiedono i requisiti per aderire al regime» con le parole «da parte di persone fisiche ad alta capacità contributiva, trust, nonché le imprese che non aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo»

b) aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «Il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale deve essere certificato da professionisti qualificati, anche in ordine, ove applicabili, alla loro conformità ai principi contabili, fermi i poteri di controllo dell'Agenzia delle entrate».

**18.10 (id. a 18.7, 18.8, 18.9)**

[Salvitti](#), [Biancofiore](#)

*All'articolo 18, comma 1, lett. a, nel numero 3):*

a) *sostituire le parole:* «da parte di imprese che non possiedono i requisiti per aderire al regime» *con le parole* «da parte di persone fisiche ad alta capacità contributiva, trust, nonché le imprese che non aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente capoverso:* «Il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale deve essere certificato da professionisti qualificati, anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, fermi restando i poteri di controllo dell'Agenzia delle entrate.»;

**18.11**

[Lotito](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:*

"3-bis) introdurre una rigorosa distinzione tra le fattispecie di compensazione indebita di crediti non spettanti e di crediti inesistenti;"

**18.12**

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:*

«3-bis) introdurre una più rigorosa distinzione normativa anche sanzionatoria tra le fattispecie di compensazione indebita di crediti di imposta non spettanti e inesistenti;».

**18.13 (id. a 18.14)**

[Orsomarso](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:* «3-bis) razionalizzare il sistema sanzionatorio amministrativo tributario introducendo maggiore proporzione tra l'ammontare della sanzione e la gravità della violazione commessa e rideterminando, armonizzandole, le sanzioni applicabili a tutte le violazioni di carattere formale;».

**18.14 (id. a 18.13)**

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:*

«3-bis) razionalizzare il sistema sanzionatorio amministrativo tributario introducendo maggiore proporzione tra l'ammontare della sanzione e la gravità della violazione commessa e rideterminando, armonizzandole, le sanzioni applicabili a tutte le violazioni di carattere formale;».

**18.15 (id. a 18.16, 18.17)**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera b)*

**18.16 (id. a 18.15, 18.17)**

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

### **18.17 (id. a 18.15, 18.16)**

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

### **18.18**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: "non dipendente da fatti imputabili al soggetto stesso" aggiungere le seguenti: "previa verifica della complessiva capacità patrimoniale del contribuente e dell'inesistenza di crediti di qualunque genere anche presso terzi."

### **18.19**

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le parole:* mantenendo comunque la punibilità nei casi in cui l'interessato, per altre ragioni, compia azioni che dimostrino la capacità di far fronte al pagamento del tributo quali l'erogazione dividendi, l'incremento di compensi agli amministratori, gli atti di liberalità, il pagamento di spese personali di soci e amministratori di ingente entità e la partecipazione a gare ad evidenza pubblica che richiedono un determinato livello di solidità patrimoniale.

### **18.20**

[Paita](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

«2-bis) prevedere che, per i reati che si considerano integrati al superamento di determinate soglie di punibilità di imposta evasa o non versata o di elementi attivi sottratti ad imposizione o passivi inesistenti, l'azione penale possa esercitarsi solo dopo l'accertamento definitivo del dovuto nel processo tributario, ferma la sospensione dei termini di prescrizione di tali reati fino alla data di detto accertamento, nonché la libera valutazione di quest'ultimo da parte del giudice penale ai fini probatori ai sensi dell'articolo 192, comma 2, del codice di procedura penale».

*Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente «a-bis) prevedere l'applicazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), numero 2-bis)» e, al comma 3, dopo il numero 1), aggiungere il seguente: «1-bis) prevedere l'applicazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), numero 2-bis)».*

### **18.21**

[Paita](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

«2-bis) definire ulteriori ipotesi di non punibilità e circostanze attenuanti, in particolare che tengano conto della obiettiva incertezza della disciplina di riferimento, nonché delle attività poste in essere per riparare il danno cagionato;».

### **18.22**

[Fregolent](#), [Gelmini](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#), [Versace](#)

*Al comma 1, lettera c), punto 1), aggiungere infine le seguenti parole: «, prevedendo altresì il divieto di elevazione plurima delle sanzioni, al fine di evitare che le stesse assumano valori multipli del tributo;».*

### **18.23**

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 3).*



## 18.24

[Melchiorre](#), [Orsomarso](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Tubetti](#)

*Al comma 1, alla lettera c) dopo il numero 4, inserire il seguente: «4-bis) rivedere la disciplina dell'imposta di soggiorno, al fine di ridurre le sanzioni in capo al soggetto responsabile del pagamento dei canoni o dei corrispettivi, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, anche nell'ambito della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti indicati dalla normativa e dei regolamenti comunali.».*

## 18.25

[Orsomarso](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#)

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Per la revisione del sistema sanzionatorio applicabile alle violazioni della normativa in materia di imposta sul valore aggiunto il Governo osserva anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) prevedere che l'applicazione delle sanzioni sia collegata alle violazioni dell'adempimento dichiarativo, piuttosto che alle violazioni degli adempimenti ad esso strumentali;
- b) rivedere la disciplina sanzionatoria applicabile nel caso di cui alla lettera g-ter) dell'articolo 7, prevedendo in capo al cessionario o al committente la sanzione in misura fissa."

## 18.0.1

[Boccia](#), [Tajani](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

*Dopo il TITOLO III aggiungere il seguente:*

TITOLO III-bis

Fiscalità degli enti locali

Art. 18-bis

*(Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province:

- a) mantenere il principio della progressività fiscale e, in ogni caso, escludere la doppia imposizione tra Stato ed enti locali, fatte salve le addizionali degli enti sui tributi statali;
- b) consolidare il sistema dell'autonomia finanziaria nell'ambito della potestà regolamentare degli enti locali in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;
- c) assicurare la piena attuazione del federalismo fiscale, attraverso il potenziamento dell'autonomia finanziaria, garantendo tributi propri, compartecipazioni a tributi erariali e meccanismi di perequazione, in grado di assicurare l'integrale finanziamento delle funzioni fondamentali attribuite, nonché di superare le differenze territoriali per gli enti locali con minore capacità fiscale, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- d) modernizzare, al fine di ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale e aumentare la capacità fiscale degli enti locali, il sistema di rilevazione dei dati prevedendo strumenti idonei a facilitare la circolazione delle informazioni per accelerare l'aggiornamento sistematico degli elementi informativi mancanti;
- e) razionalizzare e riordinare i singoli tributi locali, con particolare riferimento ai soggetti passivi, alla base imponibile, al numero delle aliquote, alle esenzioni e alle agevolazioni fiscali, salvaguardandone la manovrabilità a garanzia del mantenimento della dimensione complessiva dei gettiti e degli equilibri di bilancio;

f) prevedere, in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18, anche i seguenti:

1) la semplificazione degli adempimenti dichiarativi, delle modalità di versamento a carico dei contribuenti, estendendo la possibilità di adempiere mediante la compensazione, con facoltà di introdurre forme di cooperazione che privilegiano l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, con sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, prevedendo in tutti i casi anche l'utilizzo delle tecnologie digitali;

2) la revisione del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali anche attraverso forme di cooperazione tra lo Stato e gli enti locali, pure mediante incentivazioni non onerose per il bilancio dello Stato, per rendere più efficienti le attività di gestione delle entrate degli enti locali con particolare riferimento alle attività dirette all'individuazione di basi imponibili immobiliari non dichiarate. La revisione deve riguardare anche il sistema di vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l'attività di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, nonché sui soggetti che svolgono esclusivamente le relative funzioni e attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate;

3) la revisione del sistema sanzionatorio, con particolare riguardo al miglioramento della proporzionalità delle sanzioni tributarie;

g) attribuire agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente, in virtù della autonomia finanziaria di entrata e di spesa di cui all'articolo 119 della Costituzione, tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali, in materia di entrate di spettanza degli enti locali, attraverso l'esercizio della potestà regolamentare, di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

h) razionalizzare le entrate anche di carattere patrimoniale, prevedendo l'eliminazione di quelle che hanno elevati costi di adempimento per i contribuenti a fronte di un gettito trascurabile per gli enti locali e assicurando le opportune compensazioni di gettito nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge.

*1-bis.* Al fine di garantire la separazione in due distinti comparti, relativi rispettivamente alle province e alle città metropolitane, i decreti legislativi di cui all'articolo 1, in attuazione dei principi del federalismo fiscale, prevedono:

a) per le province un tributo proprio destinato ad assicurare le funzioni fondamentali con adeguata manovrabilità e una compartecipazione ad un tributo erariale di carattere generale, anche in sostituzione di tributi attualmente esistenti, nonché la previsione di un fondo perequativo ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione;

b) per le città metropolitane un tributo proprio destinato ad assicurare le funzioni fondamentali con adeguata manovrabilità e una compartecipazione ad un tributo erariale di carattere generale, anche in sostituzione di tributi attualmente esistenti, nonché la previsione di un fondo perequativo ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione;

c) inoltre, per le città metropolitane, un tributo proprio commisurato al traffico di passeggeri nelle infrastrutture portuali e aeroportuali, destinato a finanziare le funzioni di sviluppo territoriale, in applicazione dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, comma 1, nonché eventuali ulteriori disposizioni attuative del predetto articolo 24.

## **18.0.2**

[Boccia](#), [Tajani](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

*Dopo il TITOLO III aggiungere il seguente:*

TITOLO III-*bis*

Fiscalità degli enti locali

Art. 18-*bis*

*(Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei Comuni, delle Città metropolitane e*

*delle Province)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province:

a) mantenere il principio della progressività fiscale e, in ogni caso, escludere la doppia imposizione tra Stato ed enti locali, fatte salve le addizionali degli enti sui tributi statali;

b) consolidare il sistema dell'autonomia finanziaria nell'ambito della potestà regolamentare degli enti locali in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

c) assicurare la piena attuazione del federalismo fiscale, attraverso il potenziamento dell'autonomia finanziaria, garantendo tributi propri, compartecipazioni a tributi erariali e meccanismi di perequazione, in grado di assicurare l'integrale finanziamento delle funzioni fondamentali attribuite, nonché di superare le differenze territoriali per gli enti locali con minore capacità fiscale, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

d) modernizzare, al fine di ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale e aumentare la capacità fiscale degli enti locali, il sistema di rilevazione dei dati prevedendo strumenti idonei a facilitare la circolazione delle informazioni per accelerare l'aggiornamento sistematico degli elementi informativi mancanti;

e) razionalizzare e riordinare i singoli tributi locali, con particolare riferimento ai soggetti passivi, alla base imponibile, al numero delle aliquote, alle esenzioni e alle agevolazioni fiscali, salvaguardandone la manovrabilità a garanzia del mantenimento della dimensione complessiva dei gettiti e degli equilibri di bilancio;

f) prevedere, in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18, anche i seguenti:

1) la semplificazione degli adempimenti dichiarativi, delle modalità di versamento a carico dei contribuenti, estendendo la possibilità di adempiere mediante la compensazione, con facoltà di introdurre forme di cooperazione che privilegiano l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, con sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, prevedendo in tutti i casi anche l'utilizzo delle tecnologie digitali;

2) la revisione del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali anche attraverso forme di cooperazione tra lo Stato e gli enti locali, pure mediante incentivazioni non onerose per il bilancio dello Stato, per rendere più efficienti le attività di gestione delle entrate degli enti locali con particolare riferimento alle attività dirette all'individuazione di basi imponibili immobiliari non dichiarate. La revisione deve riguardare anche il sistema di vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l'attività di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, nonché sui soggetti che svolgono esclusivamente le relative funzioni e attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate;

3) la revisione del sistema sanzionatorio, con particolare riguardo al miglioramento della proporzionalità delle sanzioni tributarie;

g) attribuire agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente, in virtù della autonomia finanziaria di entrata e di spesa di cui all'articolo 119 della Costituzione, tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali, in materia di entrate di spettanza degli enti locali, attraverso l'esercizio della potestà regolamentare, di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

h) razionalizzare le entrate anche di carattere patrimoniale, prevedendo l'eliminazione di quelle che hanno elevati costi di adempimento per i contribuenti a fronte di un gettito trascurabile per gli enti locali e assicurando le opportune compensazioni di gettito nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge.

*1-bis.* Al fine di garantire la separazione in due distinti comparti, relativi rispettivamente alle

province e alle città metropolitane, i decreti legislativi di cui all'articolo 1, in attuazione dei principi del federalismo fiscale, prevedono:

a) per le province un tributo proprio destinato ad assicurare le funzioni fondamentali con adeguata manovrabilità e una compartecipazione ad un tributo erariale di carattere generale, anche in sostituzione di tributi attualmente esistenti, nonché la previsione di un fondo perequativo ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione;

b) per le città metropolitane un tributo proprio destinato ad assicurare le funzioni fondamentali con adeguata manovrabilità e una compartecipazione ad un tributo erariale di carattere generale, anche in sostituzione di tributi attualmente esistenti, nonché la previsione di un fondo perequativo ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione;

c) per le province e le città metropolitane una compartecipazione alla tassa automobilistica regionale in misura percentuale non inferiore al 10%;

d) inoltre, per le province e le città metropolitane, un tributo proprio commisurato al traffico di passeggeri nelle infrastrutture portuali e aeroportuali, destinato a finanziare le funzioni di sviluppo territoriale.

### **18.0.3**

[Boccia](#), [Tajani](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

*Dopo il TITOLO III aggiungere il seguente:*

TITOLO III-bis

Tributi regionali

Art. 18-bis

*(Tributi regionali)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per realizzare la piena attuazione del federalismo fiscale regionale:

a) rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 attraverso una razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento:

1) alla revisione del meccanismo previsto dall'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 finalizzato a garantire al complesso delle Regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti statali, previsti a legislazione vigente, soppressi anche attraverso la possibilità di rimodulare l'intervento ricorrendo a fonti di finanziamento alternative;

2) rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 attraverso una razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento all'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario delle somme a titolo di compartecipazione regionale all'IVA di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n.68 del 2011 sulla base di specifici criteri che assicurano l'attuazione del principio di territorialità, principio da applicare anche al recupero dell'evasione fiscale;

3) alla garanzia di prevedere che, nelle more della definizione dell'aliquota di compartecipazione IVA di cui all'articolo 15, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011 d.lgs 68/2011, l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 2 del medesimo decreto legislativo, destinata al finanziamento della sanità, viene stabilita, a livello nazionale, pari a quella individuata annualmente dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la rideterminazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56".

b) prevedere nell'ambito della revisione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, di cui alla lettera a), l'attivazione di un fondo perequativo in favore dei territori con minore capacità fiscale per

abitante, al fine garantire che la copertura integrale dei LEP avvenga senza che il livello dei tributi superi nelle predette aree la media nazionale.

## Art. 19

### 19.1 (id. a 19.2)

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 19.2 (id. a 19.1)

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

*Sopprimere l'articolo 19*

### 19.3

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: «Anche con riferimento alla conversione in euro di tutte le cifre in lire con arrotondamento».

### 19.4

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo, anche al fine di adeguarlo a quello degli atti dell'Unione europea, evitando richiami normativi non indispensabili e assicurando che ciascuna disposizione normativa sia semanticamente chiara e concettualmente autosufficiente, secondo quanto previsto dall'articolo 2 dello Statuto del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;».

### 19.5

[Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Al comma 2, lettera c), sostituire la parola «codificata» con le seguenti: «al fine di assicurare che il codice rappresenti l'unica fonte legislativa in materia tributaria; il Governo, secondo le procedure di cui all'articolo 1 comma 6 della presente legge, provvede periodicamente a integrare nel Codice eventuali disposizioni tributarie che, all'esito del monitoraggio, risultino contenute in altre fonti di legge».*

### 19.6

[Turco](#), [Croatti](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma: «3-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, finalizzati alla raccolta e alla gestione strutturata e consapevole dei dati personali, nonché alla regolamentazione di una tassa di possesso dei dati digitali a carico delle aziende che svolgono attività economiche basate sullo sviluppo e sull'utilizzo delle tecnologie digitali:*

*a) istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un portale aggregato unico (PAU) dei dati e delle informazioni sensibili, raccolti utilizzando il codice fiscale di ciascun cittadino, garantendo l'accesso al portale, che ne conserva traccia, a ciascun interessato tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID) o con altro strumento digitale identificativo, avuto riguardo che:*

*1) le imprese operanti nell'economia digitale trasmettano i dati sensibili di ciascun contribuente in loro possesso di ciascun contribuente all'Agenzia nazionale per la cybersicurezza indicando, tra gli altri: i dati personali in loro possesso di cui si è acquisito il consenso al trattamento; le modalità di acquisizione dei dati e del consenso; le finalità del trattamento; il responsabile del trattamento e gli autorizzati al trattamento; i terzi a cui sono stati trasmessi i dati e le finalità della trasmissione;*

*2) ciascun soggetto a cui i dati personali sono riferiti abbia possibilità di accedere alla piattaforma al fine di dare autorizzazione all'utilizzo dei propri dati digitali o provvedere alla cancellazione totale o parziale dei medesimi dati;*

*3) le imprese interessate all'accesso e all'utilizzo dei dati e delle informazioni sensibili presenti*

nel PAU ne facciano richiesta motivandone la finalità: esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale; gestione di una piattaforma *web*; invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta di beni o servizi; per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;

4) sia garantito al soggetto interessato l'esercizio del diritto di revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione al trattamento dei dati, anche se precedentemente concessa;

b) individuazione degli elementi della tassa unica di possesso (TUP) del dato digitale, avuto riguardo a:

1) attività d'impresa, singolarmente o a livello di gruppo con un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 500.000.000 nell'anno precedente il periodo d'imposta di riferimento;

2) previsione di un'aliquota pari al 2 per cento dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare;

c) destinazione delle entrate derivanti dalla tassa di cui al comma 3-*bis* ad un fondo previdenziale per i lavoratori saltuari, discontinui e intermittenti.»

*Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti le parole: «nonché disposizioni in materia di tutela dei dati personali»*

Art. 020

## 020.1

[Turco, Croatti](#)

*All'articolo, premettere il seguente:*

«Art. 020

*(Delega al Governo per l'istituzione del contributo straordinario di solidarietà sugli extra profitti delle grandi imprese)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 7, uno o più decreti legislativi al fine di istituire un contributo straordinario di solidarietà sugli extra profitti delle grandi imprese nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di un contributo straordinario di solidarietà a carico delle grandi imprese, che tenga conto:

1) di un incremento medio dei risultati conseguiti dall'impresa, nei tre periodi di imposta antecedenti, almeno pari al 75 per cento;

2) dell'applicazione di un'aliquota sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al momento in cui si realizzano i presupposti per il contributo;

b) destinazione delle maggiori entrate agli interventi connessi allo stato di emergenza.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri eventualmente competenti in relazione alle singole materie oggetto di codificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

5. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 4, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

6. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 4 e 5 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

7. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo.»

## **020.2**

### Turco, Croatti

*All'articolo, premettere il seguente:*

«Art. 020

*(Delega al Governo per l'istituzione del contributo straordinario di solidarietà sugli extra profitti delle grandi imprese)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 7, uno o più decreti legislativi al fine di istituire un contributo straordinario di solidarietà sugli extra profitti delle grandi imprese nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di un contributo straordinario di solidarietà a carico delle grandi imprese, che tenga conto:

1) di un incremento medio del margine operativo lordo nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023, almeno pari al 50 per cento.;

2) dell'applicazione di un'aliquota sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al momento in cui si realizzano i presupposti per il contributo;

b) destinazione delle maggiori entrate agli interventi connessi allo stato di emergenza.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri eventualmente competenti in relazione alle singole materie oggetto di codificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

5. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 4, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

6. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 4 e 5 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o

successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

7. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo.»

#### Art. 20

##### **20.1 (id. a 20.2, 20.3)**

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

*Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: o i risparmi di spesa.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I decreti legislativi non possono, in ogni caso, introdurre misure di riduzione della spesa pubblica a fini di copertura.*

##### **20.2 (id. a 20.1, 20.3)**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

*Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: "o i risparmi di spesa."*

*Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I decreti legislativi non possono, in ogni caso, introdurre misure di riduzione della spesa pubblica a fini di copertura."*

##### **20.3 (id. a 20.1, 20.2)**

[Tajani](#), [Losacco](#)

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I decreti legislativi non possono, in ogni caso, introdurre misure di riduzione della spesa pubblica a fini di copertura.*

##### **20.0.1 (id. a 20.0.2)**

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 20-bis.

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

2. Alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome è garantito il ristoro dell'eventuale perdita di gettito, in termini di minori quote di devoluzioni di tributi erariali e di tributi propri derivati rispetto a quanto previsto dai rispettivi statuti, conseguente all'attuazione della delega di cui all'articolo 1, sulla base di una quantificazione operata da un apposito tavolo tecnico, coordinato dal Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la partecipazione di rappresentanti di ciascuna autonomia speciale.».

##### **20.0.2 (id. a 20.0.1)**

[Testor](#), [Dreosto](#), [Spelgatti](#), [Garavaglia](#), [Borghesi](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art.21 (Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione"

2. Alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome è garantito il ristoro dell'eventuale perdita di gettito, in termini di minori quote di devoluzioni di tributi erariali e di tributi propri derivati rispetto a quanto previsto dai rispettivi statuti, conseguente all'attuazione della delega di cui all'articolo



1, sulla base di una quantificazione operata da un apposito tavolo tecnico, coordinato dal Ministero dell'Economia e delle finanze -Dipartimento delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la partecipazione di rappresentanti di ciascuna autonomia speciale.»

**20.0.3 (id. a 20.0.4)**

[Orsomarso](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.20-*bis*

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.»

**20.0.4 (id. a 20.0.3)**

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art.20 bis

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione".

## 1.3.2.1.15. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 70 (pom.) del 03/08/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente  
(FINANZE E TESORO)

GIOVEDÌ 3 AGOSTO 2023

70ª Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

*La seduta inizia alle ore 13,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 luglio.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) comunica che sono stati presentati 130 emendamenti e 1 ordine del giorno, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente [GARAVAGLIA](#) (LSP-PSd'Az) comunica che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 6 settembre per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 674 (Competitività dei capitali).

Il programma dei lavori della Commissione prevede inoltre l'esame del disegno di legge n. 484 (Caorle), in eventuale abbinamento con l'esame del disegno di legge n. 500 (Praia a Mare).

È stato inoltre assegnato in data 27 luglio il disegno di legge n. 816, approvato dalla Camera dei deputati, "Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti".

In merito alle proposte in materia legislativa dell'Unione europea, propone di avviare l'esame del Listing Act (COM(2022) 762) e dell'Euro digitale (COM(2023) 369).

Come sollecitato dai Gruppi di opposizione, si avvierà l'esame del disegno di legge n. 136, "Riforma in materia di costituzione e funzionamento dell'aggregazione bancaria cooperativa, quale modello organizzativo di tutela istituzionale e di misurazione e gestione dei rischi", del senatore Turco e del disegno di legge n. 800, "misure per contrastare l'incremento degli importi delle rate mensili dei mutui ipotecari e per potenziare gli strumenti finalizzati a favorire l'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, nonché per sostenere le imprese che hanno subito un incremento degli importi delle rate dei mutui e dei prestiti", del senatore Nicita e altri.

D'intesa con la Presidenza della Commissione Sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, è inoltre previsto un Ufficio di Presidenza delle Commissioni 6ª e 10ª riunite per svolgere l'audizione informale sul tema dell'aliquota IVA per gli interventi di chirurgia estetica e in materia di microcredito sociale.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 13,10.*

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [674](#)

**G/674/1/6**

[Zanettin](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Interventi a sostegno della competitività dei capitali".

Premesso che:

con i commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, che modificano la disciplina del FIR - Fondo indennizzo risparmiatori, è stato disposto che l'indennizzo FIR agli azionisti truffati dalle banche, previsto dalla legge n. 145 del 2018, (legge di bilancio 2019,) salga al 40 % del costo di acquisto delle azioni nonché la proroga dal 30 giugno 2023 al 31 ottobre 2023 dell'operatività della Commissione tecnica del FIR, per esaurire i contenziosi in corso;

sono diverse migliaia le domande finora respinte, per le più svariate motivazioni, e comunque il Fondo, pur al netto dell'incremento di indennizzo oggi previsto, risulta più che capiente;

nell'incertezza interpretativa molti risparmiatori sono decaduti dai termini per fare ricorso all'autorità giurisdizionale,

impegna il governo:

con successivo atto normativo, a rimettere in termini i risparmiatori che hanno visto respinte le proprie domande di accesso al FIR, ai fini delle impugnazioni avanti l'autorità giurisdizionale, con decorrenza dalla cessazione dell'attività della Commissione tecnica.

Art. 1

**1.1**

[Garavaglia, Borghesi](#)

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

"ART. 1

(Disposizioni in materia di offerta fuori sede)

1. All'articolo 30, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«*b*)-*bis*) le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni di propria emissione o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché emessi da emittenti con azioni già negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di paesi dell'Unione europea, a condizione che siano effettuate dall'emittente attraverso i propri amministratori o il proprio personale con funzioni direttive per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000. La presente lettera non si applica alle azioni emesse da SICAV e da SICAF» "

**1.2**

[Lotito](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* "Disposizioni in materia di offerta fuori sede"

b) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. All'articolo 30, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

c) le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni di propria emissione o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché emessi da emittenti con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani

o di paesi dell'Unione europea, a condizione che siano effettuate dall'emittente attraverso i propri amministratori o il proprio personale con funzioni direttive per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000. La presente lettera non si applica alle azioni emesse da SICAV e da SICAF».

### 1.3

[Melchiorre](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Zedda](#), [Castelli](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 30, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni di propria emissione o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché emessi da emittenti con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di paesi dell'Unione europea, a condizione che siano effettuate dall'emittente attraverso i propri amministratori o il proprio personale con funzioni direttive per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000. La presente lettera non si applica alle azioni emesse da SICAV e da SICAF.».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di offerta fuori sede».*

### 1.4

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 30, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b-bis) le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni di propria emissione o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché emessi da emittenti con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di paesi dell'Unione europea, a condizione che siano effettuate dall'emittente attraverso i propri amministratori o il proprio personale con funzioni direttive per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000. La presente lettera non si applica alle azioni emesse da SICAV e da SICAF."».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Disposizioni in materia di offerta fuori sede"*

### 1.5

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, sostituire le lettere b-bis) e b-ter) con la seguente: «b-bis) le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni di propria emissione o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché emessi da emittenti con azioni già negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di paesi dell'Unione europea, a condizione che siano effettuate dall'emittente attraverso i propri amministratori o il proprio personale con funzioni direttive per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000. La presente lettera non si applica alle azioni emesse da SICAV e da SICAF».*

#### 1.0.1

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

*"Art. 1-bis.*

*(Osservatorio sulle operazioni di auto-collocamento da parte degli emittenti)*

1. Al fine di verificare il pieno rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di tutela del risparmio, con particolare riferimento a quanto previsto dalla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che

modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, o successive modificazioni, è istituito presso la Consob l'Osservatorio sulle operazioni di auto-collocamento da parte degli emittenti. Con regolamento della Consob sono disciplinati la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.".

### 1.0.2

[Tubetti](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.1-*bis*

(Misure in materia di mediazione creditizia)

1. All'articolo 128-*sexies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 1 le parole «anche attraverso l'attività di consulenza» sono soppresse;

b. al comma 3 è aggiunto infine il seguente periodo: «ivi compresa l'attività di consulenza creditizia.»

## Art. 2

### 2.1

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

"1-*bis*. Ai trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da piccole e medie imprese, come definite al comma 1, non si applica l'imposta di cui all'articolo 1, comma 491, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

### 2.0.1

[Melchiorre](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Zedda](#), [Castelli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*

Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «*Piccola e Media Impresa*» e «*PMI*», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: «*Impresa a Piccola e Media Capitalizzazione*» e «*IPMC*».»

### 2.0.2

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Art. 2-*bis*.

*(Modifica al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)*

1. All'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: «che emettono azioni quotate in mercati regolamentati», ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: «o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione»."

### 2.0.3

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Art. 2-*bis*. - (Estensione delle agevolazioni previste per i piani di incentivazione al management nell'ambito di start-up innovative a emittenti negoziati su MTF) -

1. Alle società i cui titoli azionari sono negoziati su sistemi multilaterali di negoziazione si

applica l'articolo 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 39 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

#### **2.0.4**

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Art. 2-bis. - (Estensione delle agevolazioni previste per i piani di incentivazione al management nell'ambito di PMI innovative) -

1. Alle piccole e medie imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

Art. 3

#### **3.0.1**

[Maffoni](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Articolo 3-bis

(Assetto dei controlli nelle PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Nelle PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata, al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 2477, comma 2, c.c., è obbligatoria la nomina di un organo di controllo anche monocratico. L'obbligo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei limiti previsti nell'art. 2477, comma 2, lett.c), c.c.. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma dell'art. 2477 c.c. deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 c.c. anche se la società è priva di organo di controllo.»»

#### **3.0.2**

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 3-bis

1. All'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma: "6-bis . Nelle PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata, al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 2477, comma 2, c.c., è obbligatoria la nomina di un organo di controllo anche monocratico. L'obbligo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei limiti previsti all'articolo 2477, comma 2, lett. c), c.c. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone

diversamente, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma dell'articolo 2477 c.c. deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 c.c. anche se la società è priva di organo di controllo»».

#### Art. 4

##### 4.1

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) all'articolo 102, comma 4, dopo le parole: «non quotati» sono inserite le seguenti: «o non negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione»;*

##### 4.2

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "o negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione" con le seguenti: "o non negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione";

b) al comma 3, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

i) premettere la seguente: "0a) all'articolo 2325-*bis* il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società con azioni quotate in mercati regolamentati, le società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione e le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.";

ii) al capoverso Art. 2325-*ter.*, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la rubrica con la seguente: "Emittenti diffusi";

2) al comma 1 sostituire le parole: "non quotati in mercati regolamentati italiani" con le seguenti: "non quotati in mercati regolamentati e non negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione";

3) al comma 5 sostituire le parole: "dagli strumenti finanziari" con le seguenti: "dai valori mobiliari";

4) al comma 6, sostituire le parole: "emittenti strumenti finanziari diffusi" con le seguenti: "emittenti diffusi";

c) al comma 3, dopo la lettera d), inserire le seguenti:

"d-*bis*) all'articolo 2368, comma 2, secondo periodo, le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-*ter* del codice civile";

d-*ter*) all'articolo 2369, comma 1, secondo periodo, le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-*ter* del codice civile";

d-*quater*) all'articolo 2377, comma 3, primo periodo, le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-*ter* del codice civile, il due virgola cinque per cento nelle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione";

d-*quinquies*) all'articolo 2437, comma 4, le parole: "che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "e in quelle con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione";

d-*sexies*) all'articolo 2497, comma 1, lettera c), dopo le parole: "società con azioni quotate in mercati regolamentati" sono aggiunte le seguenti: "o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione";

d) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-*bis*. All'articolo 838-*bis*, comma 1, del codice di procedura civile le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-*bis* del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-*ter* del codice civile";

3-*ter*. All'articolo 125-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4, è inserito il seguente: 4-*bis*. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2366, comma secondo, ultimo periodo, del codice civile, l'avviso di convocazione delle assemblee delle società italiane che hanno azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione è diffuso al mercato avvalendosi di un servizio di diffusione delle informazioni regolamentate autorizzato dalla Consob, o inviandolo ad almeno tre agenzie di stampa di cui due con diffusione nazionale. Esso è contestualmente pubblicato sul sito internet dell'emittente e su quello della società di gestione del sistema multilaterale di negoziazione."

#### 4.3

[Murelli](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1 la lett. d) è soppressa;

b) al comma 3 la lett. a) è soppressa;

c) al comma 3 la lett. c) è così sostituita: «c) all'articolo 2343-*ter* è inserito il seguente comma 1-*bis*:

Ai fini di cui al presente articolo, per valori mobiliari e strumenti del mercato monetario si intendono quelli di cui all'articolo 1, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;

d) al comma 3 la lett. d) è soppressa;

d) il comma 4 è soppresso.

#### 4.4

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: "e-*bis*) all'articolo 125-*bis*, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-*bis*. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2366, comma secondo, ultimo periodo, del codice civile, l'avviso di convocazione delle assemblee delle società italiane che hanno azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione è diffuso al mercato avvalendosi di un servizio di diffusione delle informazioni regolamentate autorizzato dalla Consob, o inviandolo ad almeno tre agenzie di stampa di cui due con diffusione nazionale. Esso è contestualmente pubblicato sul sito internet dell'emittente e su quello della società di gestione del sistema multilaterale di negoziazione.»;"*

#### 4.5

[Murelli](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al Codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2325-*bis* le parole: «o diffuse fra il pubblico in misura rilevante» sono soppresse»;

b) all'articolo 2341-*ter*, primo comma, dopo le parole: «al mercato del capitale di rischio» sono aggiunte le seguenti: «o con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione»;

c) all'articolo 2343-*ter* è inserito il seguente comma 1-*bis*: Ai fini di cui al presente articolo, per valori mobiliari e strumenti del mercato monetario si intendono quelli di cui all'articolo 1, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;



d) all'art. 2370, comma 2, le parole «Qualora le azioni emesse dalle società indicate al primo periodo siano diffuse fra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi» sono soppresse;

e) all'articolo 2391-*bis*, al terzo comma, lettera b), le parole: «che fa ricorso al mercato del capitale di rischio» sono soppresse.».

#### 4.6

##### [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 3, alla lettera a) premettere la seguente: "0a) all'articolo 2325-*bis*., il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società con azioni quotate in mercati regolamentati, le società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione e le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.";

b) al comma 3, dopo la lettera d), inserire le seguenti:

"d-*bis*) all'articolo 2368, comma 2, secondo periodo, le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-*ter* del codice civile";

d-*ter*) all'articolo 2369, comma 1, secondo periodo, le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-*ter* del codice civile";

d-*quater*) all'articolo 2377, comma 3, primo periodo, le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-*ter* del codice civile, il due virgola cinque per cento nelle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione";

d-*quinques*) all'articolo 2437, comma 4, le parole: "che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "e in quelle con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione";

d-*sexies*) all'articolo 2497, comma 1, lettera c), dopo le parole: "società con azioni quotate in mercati regolamentati" sono aggiunte le seguenti: "o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione";

c) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-*bis*. All'articolo 838-*bis*, comma 1, del codice di procedura civile le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-*bis* del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-*ter* del codice civile";

3-*ter*. All'articolo 125-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4, è inserito il seguente: 4-*bis*. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2366, comma secondo, ultimo periodo, del codice civile, l'avviso di convocazione delle assemblee delle società italiane che hanno azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione è diffuso al mercato avvalendosi di un servizio di diffusione delle informazioni regolamentate autorizzato dalla Consob, o inviandolo ad almeno tre agenzie di stampa di cui due con diffusione nazionale. Esso è contestualmente pubblicato sul sito internet dell'emittente e su quello della società di gestione del sistema multilaterale di negoziazione."

#### 4.7

##### [Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

*Al comma 3, prima della lettera a), premettere la seguente:* "0a) all'articolo 2325-*bis*, il primo comma è sostituito con il seguente: "Ai fini dell'applicazione del presente titolo, sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società con azioni quotate in mercati regolamentati quelle con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, nonché quelle con azioni diffuse fra il

pubblico in misura rilevante.";

#### 4.8

[Melchiorre](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Zedda](#), [Castelli](#)

*Al comma 3, lettera a), capoverso «Art. 2325-ter.» apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire il primo comma con il seguente: «Ai fini di cui all'articolo 2325-bis, sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani non quotati in mercati regolamentati italiani che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

a) più di cinquecento azionisti, diversi dai soci di controllo, i quali detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5 per cento;

b) superino due dei tre limiti indicati dall'articolo 2435-bis, primo comma.»;

b) al comma 3, numero 2), sopprimere le seguenti parole: «o in continuità indiretta».

#### 4.9

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

*Al comma 3, lettera a), capoverso "Art. 2325-ter", sostituire il primo comma con il seguente:*

«Ai fini di cui all'articolo 2325-bis, sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani non quotati in mercati regolamentati italiani che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

1) più di cinquecento azionisti, diversi dai soci di controllo, i quali detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5 per cento;

2) superino due dei tre limiti indicati dall'articolo 2435-bis, primo comma.».

#### 4.10

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

*Al comma 3, lettera a), capoverso "Art. 2325-ter", apportare le seguenti modificazioni:*

1) sostituire la rubrica con la seguente: "Emittenti diffusi";

2) al primo comma, sostituire le parole "mercati regolamentati italiani" con le seguenti: "mercati regolamentati e non negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione";

3) al quinto comma, sostituire le parole "dalle azioni o dagli strumenti finanziari" con le seguenti: "dalle azioni o dai valori mobiliari";

4) al sesto comma, sopprimere le seguenti parole: "strumenti finanziari";

*Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le lettere c) e d)*

#### 4.11

[Paroli](#)

*Al comma 3, lettera a), capoverso "Art. 2325-ter", primo comma, sostituire le parole "i quali contestualmente abbiano azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a cinquecento che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5 per cento" con le seguenti:*

"i quali abbiano azionisti in numero superiore a cinquecento"

#### 4.12

[Murelli](#), [Garavaglia](#), [Borghesi](#)

*Al comma 3, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

a) eliminare la parola: «contestualmente»;

b) sostituire le parole: «diversi dai soci di controllo» con le seguenti: «, diversi dai soci che partecipano in misura superiore al tre per cento del capitale,»;

c) sopprimere la lettera c).

#### 4.13

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

*Al comma 3, lettera a), capoverso "Art. 2325-ter", terzo comma, numero 2), dopo la parola "liquidatorio", sopprimere le seguenti "o in continuità indiretta"».*

#### 4.14

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

*Al comma 3, dopo la lettera c), inserire le seguenti:*

"c-bis) all'articolo 2368, secondo comma, secondo periodo, le parole: «che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio» sono sostituite dalle seguenti: «le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter».

c-ter) all'articolo 2369, primo comma, secondo periodo, le parole «che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio» sono sostituite dalle seguenti: «le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter»;

c-quater) all'articolo 2377, terzo comma, le parole «che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio» sono sostituite dalle seguenti: «le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter, il due virgola cinque per cento nelle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione»;"

#### 4.15

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

*Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:*

"d-bis) all'articolo 2437, quarto comma, dopo le parole «che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio» sono inserite le seguenti: «e in quelle con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione»;

d-ter) all'articolo 2497-quater, primo comma, lettera c), dopo le parole: «società con azioni quotate in mercati regolamentati» sono inserite le seguenti: «o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione»;"

#### 4.16

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. All'articolo 838-bis, comma 1, del codice di procedura civile, le parole «che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter del codice civile»."*

#### 4.0.1

[Turco](#), [Croatti](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Art. 4-bis

*(Tassazione delle operazioni relative agli strumenti finanziari)*

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 491 è inserito il seguente: «491-bis. Le operazioni di vendita di azioni, di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice civile, nonché di obbligazioni, titoli pubblici a medio-lungo termine e altri valori mobiliari e strumenti finanziari, emessi da società residenti e da società svolgenti attività economica nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, negoziati da soggetti privati e investitori istituzionali, per conto proprio e di terzi, nonché da fondi comuni d'investimento, fondi pensione, SICAV, EFT e fondi simili, sono soggette ad un'imposta con aliquote decrescenti al crescere del tempo di titolarità del titolo o dello strumento finanziario dismesso e comunque non superiore allo 0,1 per cento, da calcolare sul valore dell'operazione di

vendita, con previsione di una tassazione maggiore per i soggetti istituzionali rispetto ai soggetti privati. L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. Per valore della transazione si intende il corrispettivo realizzato dalla vendita. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonché le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006. Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà non sia superiore a 400 milioni di euro. Non sono soggette a tassazione le operazioni finanziarie di vendita giornaliera realizzate da soggetti privati di valore non superiore a 10.000 euro, effettuate dallo stesso soggetto e per lo stesso strumento finanziario.»;

b) al comma 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: «agli strumenti finanziari di cui ai commi 491 e 492» sono sostituite dalle seguenti: «agli strumenti finanziari di cui ai commi 491, 491-bis e 492»;

2) al quarto periodo:

a) le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota non superiore allo 0,1 per cento»;

b) le parole: «che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il decreto di cui al precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «in una giornata di borsa»;

3) al quinto periodo:

a) le parole: «Tale soglia» sono sostituite dalle seguenti: «Tale saldo»,

b) le parole: «al 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento»;

c) dopo le parole: «ordini trasmessi» sono aggiunte, IN FINE, le seguenti: «per ciascuno strumento finanziario»."

#### 4.0.2

##### [Borghesi, Garavaglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Art. 4-bis.

1. All'articolo 133 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: "su altro mercato regolamentato" sono inserite le seguenti: "o sistema multilaterale di negoziazione".

#### 4.0.3

##### [Claudio Borghi, Borghesi](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

*(Disposizioni per gli emittenti quotati)*

1. Dopo l'articolo 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 147-ter.1 - (Lista del consiglio di amministrazione) -

1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter, 3 e 4, lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione. In tale caso, si osservano le disposizioni che seguono:

a) il consiglio di amministrazione uscente delibera sulla presentazione della lista con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti;

b) la lista contiene un numero di candidati pari o superiore al numero massimo dei componenti da eleggere.

2. La lista di cui al comma 1 è depositata e resa pubblica con le modalità previste dall'art. 147-ter, comma 1-bis, entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.

3. Ove sia presentata la lista di cui ai commi 1 e 2, si osservano le disposizioni che seguono:

a) ove la lista del consiglio di amministrazione uscente non risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, si applica l'articolo 147-ter, comma 3;

b) qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, con esclusione dei candidati di competenza delle minoranze, i consiglieri da eleggere sono scelti con le seguenti modalità:

(i) l'assemblea procede a una ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;

(ii) i candidati sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;

(iii) risulteranno eletti i candidati che abbiano ottenuto i maggiori suffragi, in ragione del numero di posti da assegnare.

La restante parte dei consiglieri da eleggere è tratta dalla lista o dalle liste di minoranza presentate in conformità all'art. 147-ter, comma 3, in proporzione al numero di voti conseguiti da ciascuna di tali liste;

c) ove la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti l'unica ritualmente presentata, i consiglieri da eleggere sono tratti per intero dalla stessa qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

4. La Consob disciplina con apposito regolamento le modalità di elezione di uno o più consiglieri se, in esito all'applicazione dei criteri di cui al precedente comma 3, vi sia parità tra candidati e/o non risulta eletto il numero minimo di amministratori necessario ad assicurare il rispetto di quanto previsto all'articolo 147-ter, comma 1-ter e 4, ovvero il rispetto di eventuali ulteriori requisiti statuari.

5. Nel caso di presentazione di una lista da parte del consiglio di amministrazione uscente ai sensi del presente articolo, l'emittente interessato considera parti correlate agli effetti di cui all'articolo 2391-bis codice civile e della relativa disciplina di attuazione adottata dalla Consob anche tutti i soci titolari di partecipazioni pari o superiori al 3% del capitale, nonché le relative entità controllanti, controllate o soggette a comune controllo di questi ultimi».

6. All'articolo 127-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al primo comma le parole ", fino ad un massimo di due voti," sono abrogate.

7. Si applicano gli obblighi dettati dall'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 qualora il superamento delle soglie ivi previste consegua alla maggiorazione del voto di cui al secondo comma.

8. La Consob stabilisce con proprio regolamento disposizioni attuative del secondo e terzo comma entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 7

### 7.1

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

*Al comma 1, sostituire le lettere a) e b), con le seguenti:*

« a) all'articolo 2412, primo comma, dopo le parole «il doppio del capitale sociale» sono inserite le seguenti «risultante dall'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2444, comma 1» e al quinto comma, dopo le parole: «ad essere» sono inserite le seguenti: «sottoscritte e acquistate, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali ivi compresi quelli soggetti a vigilanza prudenziale quando tale previsione risulta tra le condizioni dell'emissione ovvero a

essere»;

b) all'articolo 2483, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il secondo comma non si applica ai titoli destinati ad essere sottoscritti e acquistati esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali ivi compresi quelli soggetti a vigilanza prudenziale quando tale previsione risulta tra le condizioni dell'emissione di cui al terzo comma, senza facoltà di modifica.»

## 7.2

[Tajani](#), [Losacco](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: "a) all'articolo 2412, quinto comma, dopo le parole: «ad essere» sono inserite le seguenti: «sottoscritte e acquistate, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali ivi compresi quelli soggetti a vigilanza prudenziale quando tale previsione risulta tra le condizioni dell'emissione ovvero a essere»;"*

## 7.3

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) all'articolo 2412 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma dopo le parole: «il doppio del capitale sociale» sono inserite le seguenti: «risultante dall'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2444, comma 1»;

2) al quinto comma dopo le parole: «ad essere» sono inserite le seguenti: «sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione ovvero a essere».

## 7.4

[Melchiorre](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Zedda](#), [Castelli](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) Alla lett. a), dopo le parole «esclusivamente da investitori professionali» inserire le seguenti «di diritto o su richiesta» e dopo le parole «leggi speciali» inserire le seguenti «di attuazione della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014»;

b) Alla lett. b), dopo le parole «esclusivamente da investitori professionali» inserire le seguenti «di diritto o su richiesta» e dopo le parole «leggi speciali» inserire le seguenti «di attuazione, della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014».

## 7.5

[Lotito](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a), dopo le parole «*esclusivamente da investitori professionali*» inserire le seguenti «*di diritto o su richiesta*» e dopo le parole "*leggi speciali*" inserire le seguenti «*di attuazione della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014*».

b) alla lettera b), dopo le parole «*esclusivamente da investitori professionali*» inserire le seguenti «*di diritto o su richiesta*» e dopo le parole «*leggi speciali*» inserire le seguenti «*di attuazione, della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014*».

## 7.6

[Tajani](#), [Losacco](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) all'articolo 2483, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Il secondo comma non si applica ai titoli destinati ad essere sottoscritti e acquistati esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali ivi compresi quelli soggetti a vigilanza prudenziale quando tale previsione risulta tra le condizioni dell'emissione di cui al terzo comma, senza facoltà di modifica.»".*

Art. 8

## 8.1

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

*Sopprimere l'articolo 8.*

**8.2**

[Paroli](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**8.3**

[Turco](#), [Croatti](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**8.4**

[Melchiorre](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Zedda](#), [Castelli](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la parola: «la metà» con le seguenti: «il sessanta per cento»;

b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile» aggiungere, in fine, le seguenti: «, per il periodo massimo di sei mesi dalla data della deliberazione.»;

c) al comma 3, dopo le parole: «le società con azioni quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare» inserire le parole: «, purché in assemblea sia presente almeno il sessanta per cento del capitale sociale.»;

d) dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis. Qualora gli aumenti di capitale di cui al precedente comma 3 siano delegati agli amministratori ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la delega non può essere esercitata oltre sei mesi dalla data di deliberazione.».

**8.5**

[Patuanelli](#), [Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) all'alinea, sostituire le parole: «la metà» con le seguenti «il sessanta per cento»;

b) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il periodo massimo di sei mesi dalla data della deliberazione»

**8.6**

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

**8.7**

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

*Sopprimere il comma 2.*

**8.8**

[Murelli](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «anche qualora» con la seguente: «salvo».

**8.9**

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

*Sopprimere il comma 3.*

**8.10**

[Patuanelli](#), [Turco](#), [Croatti](#)

*Sopprimere il comma 3.*

**8.11**

[Patuanelli](#), [Turco](#), [Croatti](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 3, dopo le parole: «possono deliberare» inserire le seguenti: «, purché in assemblea sia presente almeno il sessanta per cento del capitale sociale,»;*

b) *dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis. Qualora gli aumenti di capitale di cui al precedente comma 3 siano delegati agli amministratori ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la delega non può essere esercitata oltre sei mesi dalla data della deliberazione.»*

### **8.12**

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

*Al comma 3, sostituire le parole: "nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente." con le seguenti: "nei limiti del 10 per cento del capitale sociale preesistente."*

### **8.13**

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

"3-bis. All'articolo 2441, terzo comma, del codice civile il secondo periodo è abrogato."

### **8.0.1**

[Turco](#), [Croatti](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 8-bis

*(Trattamento economico degli amministratori)*

1. Il complessivo trattamento economico che gli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, nelle società quotate e in quelle a partecipazione pubblica, in cui azionista sia il Ministero dell'economia e delle finanze, ricevono a carico della finanza pubblica, è stabilito dall'assemblea societaria cui prendono parte anche i rappresentanti dei lavoratori aziendali.».

Art. 9

### **9.1**

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: "a) all'articolo 66-bis, il comma 2 è abrogato;"*

Art. 10

### **10.1**

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

*Al comma 1, premettere il seguente: "01. All'articolo 93-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la lettera d) è soppressa."*

Art. 11

### **11.1**

[Turco](#), [Croatti](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### **11.2**

[Sironi](#), [Turco](#), [Croatti](#)

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«1-bis. Le società che presentano strutture con azioni a voto plurimo le cui azioni sono negoziate o che devono essere negoziate in un mercato di crescita per le PMI mettono a disposizione del pubblico informazioni dettagliate sui seguenti elementi:

a) la struttura del capitale, compresi i titoli che non sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI di uno Stato membro, con l'indicazione delle varie categorie di azioni e, per ciascuna categoria di azioni, i diritti e gli obblighi connessi a tale categoria e la percentuale del



capitale sociale totale e dei diritti di voto totali che tale categoria rappresenta;

b) eventuali restrizioni al trasferimento di titoli, compresi eventuali accordi tra azionisti noti alla società che potrebbero comportare restrizioni al trasferimento di titoli;

c) l'identità dei possessori di qualsiasi titolo che conferisce diritti speciali di controllo e una descrizione di tali diritti;

d) eventuali restrizioni ai diritti di voto, compresi eventuali accordi tra azionisti noti alla società che potrebbero comportare restrizioni ai diritti di voto;

e) l'identità degli azionisti che detengono azioni a voto plurimo e della persona fisica o giuridica autorizzata a esercitare i diritti di voto per conto di tali azionisti, se del caso.

1-ter. Se i possessori di azioni a voto plurimo o le persone autorizzate a esercitare i diritti di voto per loro conto o i possessori di titoli che conferiscono diritti speciali di controllo sono persone fisiche, la comunicazione della loro identità richiede soltanto l'indicazione dei nomi.»

## Art. 12

### 12.1

[Turco](#), [Croatti](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 12.2

[Losacco](#), [Tajani](#)

*Al comma 1 premettere il seguente: "01. All'articolo 125-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-bis Salvo che lo statuto disponga diversamente, la società può stabilire che nell'avviso di convocazione sia previsto che il diritto di partecipazione alla discussione assembleare sia consentito solo a coloro che detengano una quota minima di partecipazione al capitale sociale pari almeno allo 0,01 per cento delle azioni, per un controvalore non inferiore a euro 100.000, da calcolarsi con riferimento al prezzo ufficiale registrato alla fine della giornata di negoziazione dei relativi titoli alla data di legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea ai sensi dell'articolo 83-sexies.*

4-ter. L'adozione della misura di cui al comma 4-bis non dà luogo a diritto di recesso dei soci.»".

### 12.3

[Tajani](#), [Losacco](#)

*Al comma 1 premettere il seguente: "01. All'articolo 125-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-bis Salvo che lo statuto disponga diversamente, la società può stabilire che nell'avviso di convocazione sia previsto che il diritto di partecipazione alla discussione assembleare e di formulare proposte di delibera sia consentito solo a coloro che detengano una quota minima di partecipazione al capitale sociale, per un controvalore non inferiore a euro 10.000, da calcolarsi con riferimento al prezzo ufficiale registrato alla fine della giornata di negoziazione dei relativi titoli alla data di legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea ai sensi dell'articolo 83-sexies.*

4-ter. L'adozione della misura di cui al comma 4-bis non dà luogo a diritto di recesso dei soci.»".

### 12.4

[Tajani](#), [Losacco](#)

*Al comma 1 premettere il seguente: "01. All'articolo 125-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-bis Salvo che lo statuto disponga diversamente, la società può stabilire che nell'avviso di convocazione sia previsto che il diritto di partecipazione alla discussione assembleare sia consentito solo a coloro che detengano una quota minima di partecipazione al capitale sociale pari almeno allo 0,01 per cento delle azioni.*

4-ter. L'adozione della misura di cui al comma 4-bis non dà luogo a diritto di recesso dei soci.»".

## 12.5

[Losacco](#), [Tajani](#)

*Al comma 1, capoverso Art. 135-undecies.1, sostituire il primo comma con il seguente: « Salvo che lo Statuto disponga diversamente, nell'avviso di convocazione può essere previsto che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4. »*

## 12.6

[Lotito](#)

*Al comma 1, capoverso "Art. 135-undecies.1", apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: "Lo statuto può prevedere" con le seguenti: "Salvo che sia escluso dallo statuto, nell'avviso di convocazione può essere previsto"*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-bis con riferimento alle richieste di integrazione dell'elenco delle materie da trattare, coloro che hanno diritto al voto possono presentare proposte di delibera sulle materie già all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea. Ogni proposta di deliberazione deve essere motivata e presentata con le modalità previste dall'articolo 126-bis, comma 1, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione. Le proposte di delibera che risultino complete e pertinenti alle materie da trattare sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine.

c) *al comma 3:*

1) *alla fine del primo periodo, dopo le parole: "dell'assemblea" aggiungere le seguenti:"e le domande devono pervenire alla società entro la data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2";*

2) *al secondo periodo, sostituire le parole: "le risposte alle domande pervenute." con le seguenti: "con le modalità previste dall'articolo 127-ter commi 1-bis e 2, le risposte alle domande pervenute dai soggetti legittimati."*

## 12.7

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

*Al comma 1, capoverso Art. 135-undecies, primo comma, sostituire le parole: "Lo statuto può prevedere" con le seguenti: "Salvo che sia escluso dallo statuto, nell'avviso di convocazione può essere previsto"*

*Conseguentemente,*

*- sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-bis con riferimento alle richieste di integrazione dell'elenco delle materie da trattare, coloro che hanno diritto al voto possono presentare proposte di delibera sulle materie già all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea. Ogni proposta di deliberazione deve essere motivata e presentata con le modalità previste dall'art. 126-bis, comma 1, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione. Le proposte di delibera che risultino complete e pertinenti alle materie da trattare sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine."*

- *al comma 3, alla fine del primo periodo, dopo le parole: "dell'assemblea" aggiungere le seguenti parole:*"e le domande devono pervenire alla società entro la data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2" *e al secondo periodo, sostituire le parole: "le risposte alle domande pervenute." con le seguenti: "con le modalità previste dall'articolo 127-ter, commi 1-bis e 2, le risposte alle domande pervenute dai soggetti legittimati."*

## 12.8

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 135-undecies.1», al comma 1, sostituire le parole: «1. Lo statuto può prevedere che» con le seguenti: «1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, nell'avviso di convocazione può essere previsto che».*

## 12.9

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 135-undecies.1», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*«3-bis. I soci che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale possono, in ogni caso, chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3, o dell'articolo 104, comma 2, che l'intervento di voto in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano in forma collegiale.».*

## 12.10

[Castiello](#), [Croatti](#), [Turco](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 135-undecies.1», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*«3-bis. Alle società cooperative non si applica l'articolo 135-undecies.»*

## 12.11

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*"3-bis. Il comma 1 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione."*

## 12.12

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

*Al comma 1, dopo il capoverso Art. 135-undecies.1, aggiungere il seguente:« Art. 135-undecies.2. - (Partecipazione a distanza alle Assemblee) 1. Al fine di per facilitare e ridurre i costi di partecipazione per gli azionisti, lo statuto può altresì prevedere la partecipazione anche a distanza degli azionisti alle assemblee generali. Tali Assemblee generali sono condotte in modo da garantire parità di accesso alle informazioni, opportunità di partecipazione ed esercizio di voto da parte degli azionisti.»*

## 12.0.1

[Paroli](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

*«Articolo 12-bis.*

*1. Dopo l'art. 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:*

*«Art. 147-ter.1 - (Lista del consiglio di amministrazione) - 1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter, 3 e 4, lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione. In tale caso, si osservano le disposizioni che seguono:*

*a) il consiglio di amministrazione uscente delibera sulla presentazione della lista con il voto favorevole dei quattro quinti degli amministratori presenti;*

b) la lista contiene un numero di candidati pari al doppio del numero dei componenti da eleggere;

2. La lista di cui al comma 1 è depositata e resa pubblica con le modalità previste dall'art. 147-ter, comma 1-bis, entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.

3. Ove sia presentata la lista di cui ai commi 1 e 2, si osservano le disposizioni che seguono:

a) qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla medesima lista è tratto, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati, il numero dei consiglieri spettanti secondo quanto precisato alla lett. b), con le seguenti modalità:

(i) l'assemblea procede a una ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;

(ii) i candidati, purché comunque confermati dall'assemblea, sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;

(iii) risulteranno eletti i candidati confermati dall'assemblea con esclusione di quelli che non siano stati confermati dall'assemblea o, in subordine e per quanto occorra, che abbiano ottenuto i minori suffragi;

(iv) in caso di parità tra candidati si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati o, in caso di ulteriore parità, in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi interessati sono stati elencati;

(v) qualora in sede di votazione individuale dei candidati della lista il numero di coloro i quali risultino confermati sia inferiore al numero di consiglieri riservato alla lista del consiglio di amministrazione uscente, i restanti sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge.

b) nel caso in cui la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione sono tratti dalla predetta lista nel limite della metà più uno del totale dei componenti secondo le seguenti modalità:

(i) qualora il totale dei voti raccolti dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, sia non superiore al 20% del totale dei voti espressi, fermo quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 3, le predette liste concorrono alla ripartizione dei posti in consiglio di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea e comunque per un ammontare complessivo non inferiore al 20% del totale dei componenti dello stesso organo. I restanti posti in consiglio di amministrazione sono attribuiti alla lista che ha riportato il maggior numero di voti, e i relativi candidati sono votati dall'assemblea con le modalità di cui alla lett.a);

(ii) qualora il totale dei voti raccolti in assemblea dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti, sia superiore al 20% del totale dei voti espressi, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione sono tratti dalla lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente nel limite della metà più uno del totale, e le altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, fermo quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 3, concorrono alla ripartizione dei restanti posti in consiglio di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea;

c) ove la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti l'unica ritualmente presentata, i consiglieri da eleggere sono tratti per intero dalla stessa qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria e risulteranno eletti i relativi componenti che, sulla base di votazione individuale per singolo candidato, siano confermati dall'assemblea. Qualora il numero di candidati così nominati sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, i restanti sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge.

4. Qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente abbia concorso, in conformità al presente articolo, al riparto degli amministratori eletti risultando quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, lo statuto prevede che l'eventuale comitato endo-consiliare istituito in

materia di controllo interno e gestione dei rischi sia nominato dal consiglio di amministrazione con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori eletti che non siano stati tratti dalla lista del consiglio di amministrazione uscente.

5. Nel caso in cui lo Statuto preveda la facoltà di cui al comma 1, l'emittente considera parti correlate agli effetti di cui all'articolo 2391-*bis* codice civile e della relativa disciplina di attuazione adottata dalla Consob anche tutti i soci titolari di partecipazioni pari o superiori all'0,50% del capitale, nonché le relative entità controllanti, controllate o soggette a comune controllo di questi ultimi».

## 12.0.2

### [Melchiorre](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 12-*bis*.

1. Dopo l'art. 147-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 147-*ter*.1 - (*Lista del consiglio di amministrazione*) - 1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-*ter*, commi 1-*ter*, 3 e 4, lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione. In tale caso, si osservano le disposizioni che seguono:

a) il consiglio di amministrazione uscente delibera sulla presentazione della lista con il voto favorevole dei quattro quinti degli amministratori presenti;

b) la lista contiene un numero di candidati pari al doppio del numero dei componenti da eleggere;

2. La lista di cui al comma 1 è depositata e resa pubblica con le modalità previste dall'art. 147-*ter*, comma 1-*bis*, entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.

3. Ove sia presentata la lista di cui ai commi 1 e 2, si osservano le disposizioni che seguono:

a) qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla medesima lista è tratto, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati, il numero dei consiglieri spettanti secondo quanto precisato alla lett. b), con le seguenti modalità:

(i) l'assemblea procede a una ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;

(ii) i candidati, purché comunque confermati dall'assemblea, sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;

(iii) risulteranno eletti i candidati confermati dall'assemblea con esclusione di quelli che non siano stati confermati dall'assemblea o, in subordine e per quanto occorra, che abbiano ottenuto i minori suffragi;

(iv) in caso di parità tra candidati si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati o, in caso di ulteriore parità, in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi interessati sono stati elencati;

(v) qualora in sede di votazione individuale dei candidati della lista il numero di coloro i quali risultino confermati sia inferiore al numero di consiglieri riservato alla lista del consiglio di amministrazione uscente, i restanti sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge.

b) nel caso in cui la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione sono tratti dalla predetta lista nel limite della metà più uno del totale dei componenti secondo le seguenti modalità:

(i) qualora il totale dei voti raccolti dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, sia non superiore al 20% del totale dei voti espressi, fermo quanto previsto dall'art. 147-*ter*, comma 3, le predette liste concorrono alla ripartizione dei posti in consiglio

di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea e comunque per un ammontare complessivo non inferiore al 20% del totale dei componenti dello stesso organo. I restanti posti in consiglio di amministrazione sono attribuiti alla lista che ha riportato il maggior numero di voti, e i relativi candidati sono votati dall'assemblea con le modalità di cui alla lett.a);

(ii) qualora il totale dei voti raccolti in assemblea dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti, sia superiore al 20% del totale dei voti espressi, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione sono tratti dalla lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente nel limite della metà più uno del totale, e le altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, fermo quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 3, concorrono alla ripartizione dei restanti posti in consiglio di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea;

c) ove la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti l'unica ritualmente presentata, i consiglieri da eleggere sono tratti per intero dalla stessa qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria e risulteranno eletti i relativi componenti che, sulla base di votazione individuale per singolo candidato, siano confermati dall'assemblea. Qualora il numero di candidati così nominati sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, i restanti sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge.

4. Qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente abbia concorso, in conformità al presente articolo, al riparto degli amministratori eletti risultando quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, lo statuto prevede che l'eventuale comitato endo-consiliare istituito in materia di controllo interno e gestione dei rischi sia nominato dal consiglio di amministrazione con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori eletti che non siano stati tratti dalla lista del consiglio di amministrazione uscente.

5. Nel caso in cui lo Statuto preveda la facoltà di cui al comma 1, l'emittente considera parti correlate agli effetti di cui all'articolo 2391-bis codice civile e della relativa disciplina di attuazione adottata dalla Consob anche tutti i soci titolari di partecipazioni pari o superiori all'0,50% del capitale, nonché le relative entità controllanti, controllate o soggette a comune controllo di questi ultimi».

#### Art. 13

### 13.1

[Turco, Croatti](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

"Art. 13

*(Disposizioni in materia di voto maggiorato)*

1. All'articolo 2351 del codice civile, il quarto comma è sostituito dal seguente: «Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di cinque voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a quarantotto mesi a decorrere dalla data di annotazione nel libro sociale o di iscrizione nel registro delle imprese. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici di cui all'articolo 2449.».

2. Le modalità attuative del presente articolo sono disciplinate con regolamento della Consob, assicurando il coordinamento con l'articolo 127-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58."

### 13.2

[Tajani, Losacco](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *prima del comma 1, premettere il seguente:* "01. All'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Lo statuto può prevedere che il numero massimo

di voti sia definito anche in rapporto al capitale sociale.»";

*b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo statuto può altresì prevedere limiti alla cessione delle azioni con diritto di voto plurimo e che il suddetto diritto possa decadere decorso un determinato periodo di tempo.»".*

### 13.3

[Sironi](#), [Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso i diritti di voto potenziati non possono essere utilizzati per bloccare l'adozione di decisioni da parte dell'assemblea generale degli azionisti volte a prevenire, ridurre o eliminare gli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente connessi alle attività della società.»".*

### 13.4

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici di cui all'articolo 2449.»".*

### 13.5

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente comma: «1-bis. Resta ferma l'applicabilità dell'articolo 127-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».*

### 13.6

[Patuanelli](#), [Turco](#), [Croatti](#)

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

*«1-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, anche se lo statuto non lo prevede, sono attribuiti due voti per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi. Lo statuto può, tuttavia, escludere l'applicazione del precedente periodo.*

*1-ter. Non si applicano gli obblighi dettati dall'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 qualora il superamento delle soglie ivi previste consegua alla maggiorazione del voto di cui al comma 1-bis.*

*1-quater. La Consob stabilisce con proprio regolamento disposizioni attuative dei commi 1-bis e 1-ter entra trenta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione.»*

### 13.7

[Tajani](#), [Losacco](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 106, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora il superamento della partecipazione di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter, e 3, lettera b), avvenga anche tramite l'acquisto di azioni a voto plurimo, l'offerta è promossa a un prezzo non inferiore a quello più elevato pagato dall'offerente e da persone che agiscono di concerto con il medesimo, nei dodici mesi anteriori alla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, per acquisti di azioni a voto plurimo.»".*

### 13.8

[Gelmetti](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Zedda](#), [Castelli](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1- bis) All'articolo 127-quinquies del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«Gli statuti delle società con azioni quotate e degli emittenti azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.»;

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Gli statuti delle società con azioni quotate e degli emittenti azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione possono altresì disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo di cui al comma 1, in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'elenco previsto dal comma 2, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Per gli azionisti che hanno maturato la maggiorazione di cui al comma 1 e che sono iscritti nell'elenco previsto dal comma 2 alla data dall'iscrizione della delibera assembleare che modifica lo statuto ai sensi del presente comma, il periodo di maturazione ulteriore inizia a decorrere da questa data.

1-ter. Gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato di cui al comma 1 o al comma 1-bis.»;

c) al comma 2, dopo le parole «voto maggiorato» sono aggiunte le seguenti «previsto dai commi 1 e 1-bis»;

d) al comma 3, dopo le parole «voto maggiorato» sono aggiunte le seguenti «previsto dai commi 1 e 1-bis»;

e) al comma 4, dopo le parole «maggiorazione del voto» sono aggiunte le seguenti «di cui ai commi 1 e 1-bis»;

f) al comma 5, le parole «beneficio previsto dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti «beneficio previsto dai commi 1 e 1-bis»;

g) al comma 6, le parole «la maggiorazione del voto non attribuisce il diritto di recesso» sono sostituite dalle seguenti «la maggiorazione del voto ai sensi del comma 1 non attribuisce il diritto di recesso, mentre la maggiorazione del voto ai sensi del comma 1-bis attribuisce il diritto di recesso»;

h) al comma 7, le parole «previsto dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti «previsto dai commi 1 e 1-bis».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente «Disposizioni in materia di voto plurimo e voto maggiorato».

### 13.9

[Murelli](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis) All'articolo 127-*quinquies* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"Gli statuti delle società con azioni quotate e degli emittenti azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.";

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Gli statuti delle società con azioni quotate e degli emittenti azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione possono altresì disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo di



cui al comma 1, in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'elenco previsto dal comma 2, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Per gli azionisti che hanno maturato la maggiorazione di cui al comma 1 e che sono iscritti nell'elenco previsto dal comma 2 alla data dall'iscrizione della delibera assembleare che modifica lo statuto ai sensi del presente comma, il periodo di maturazione ulteriore inizia a decorrere da questa data.

1-ter. Gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato di cui al comma 1 o al comma 1-bis.";

c) al comma 2, dopo le parole "voto maggiorato" sono aggiunte le seguenti "previsto dai commi 1 e 1-bis";

d) al comma 3, dopo le parole "voto maggiorato" sono aggiunte le seguenti "previsto dai commi 1 e 1-bis";

e) al comma 4, dopo le parole "maggiorazione del voto" sono aggiunte le seguenti "di cui ai commi 1 e 1-bis";

f) al comma 5, le parole "beneficio previsto dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti "beneficio previsto dai commi 1 e 1-bis".

g) al comma 6, le parole "la maggiorazione del voto non attribuisce il diritto di recesso" sono sostituite dalle seguenti "la maggiorazione del voto ai sensi del comma 1 non attribuisce il diritto di recesso, mentre la maggiorazione del voto ai sensi del comma 1-bis attribuisce il diritto di recesso".

h) al comma 7, le parole "previsto dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti "previsto dai commi 1 e 1-bis".

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente "Disposizioni in materia di voto plurimo e voto maggiorato"

### 13.10

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Dopo il comma 1, è inserito il seguente «1-bis. L'articolo 127-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

«Art. 127-quinquies. (*Maggiorazione del voto*)

1. Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.

1-bis. Gli statuti possono altresì disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo di cui al comma 1, in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'elenco previsto dal comma 2, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Per gli azionisti che hanno maturato la maggiorazione di cui al comma 1 e che sono iscritti nell'elenco previsto dal comma 2 alla data dall'iscrizione della delibera assembleare che modifica lo statuto ai sensi del presente comma, il periodo di maturazione ulteriore inizia a decorrere da questa data.

1-ter. Gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato di cui al comma 1 o al comma 1-bis.

2. Gli statuti stabiliscono le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato previsto dai commi 1 e 1-bis e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione II. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.

3. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, ovvero la cessione diretta o indiretta di

partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato previsto dai commi 1 e 1-*bis* in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato:

a) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;

b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile.

4. Il progetto di fusione o di scissione di una società il cui statuto prevede la maggiorazione del voto di cui ai commi 1 e 1-*bis* può prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato. Lo statuto può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

5. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dai commi 1 e 1-*bis* non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.

6. La deliberazione di modifica dello statuto con cui viene prevista la maggiorazione del voto ai sensi del comma 1-*bis* attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

7. Qualora la deliberazione di modifica dello statuto di cui al comma 6 sia adottata nel corso del procedimento di quotazione in un mercato regolamentato delle azioni di una società non risultante da una fusione che coinvolga una società con azioni quotate, la relativa clausola può prevedere che ai fini del possesso continuativo previsto dai commi 1 e 1-*bis* sia computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.

8. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.».

*Conseguentemente*, alla rubrica dopo le parole «Disposizioni in materia di voto plurimo» sono aggiunte le seguenti: «e voto maggiorato».

### 13.11

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:* "1-*bis*. All'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo statuto può altresì prevedere che, qualora l'assemblea non deliberi diversamente, il diritto di voto plurimo possa decadere decorso un determinato periodo di tempo.».

### 13.0.1

[Scurria](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Zedda](#), [Castelli](#)

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

"Art. 13-*bis*

(Disposizioni in materia di voto maggiorato)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 106, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-*bis*. L'obbligo di offerta non sussiste se le soglie sono superate per effetto della maggiorazione dei diritti di voto ed il socio interessato si impegna a non esercitare diritti di voto in misura superiore alla soglia rilevante. Tale impegno non sarà necessario ai fini della esenzione rispetto all'obbligo di offerta ove la maggiorazione dei diritti di voto superiori alla soglia rilevante intervenga nel contesto di una trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, ovvero di un'operazione di fusione o scissione proporzionale realizzata anche ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19 e che

riguardi una società già quotata in Italia, in ciascuno dei suddetti casi senza dar luogo ad una modifica del rapporto di controllo, diretto od indiretto, sulla società risultante da dette operazioni ovvero ad un incremento dei diritti di voto già spettanti ai soci della società sottoposta a trasformazione, incorporata o scissa.»;

b) all'articolo 127 quinquies:

1) al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Tale previsione trova applicazione anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19.»;

2) al comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel caso previsto dall'art. 106, comma 5-*bis*, la maggiorazione del diritto di voto non si computa per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi relativamente ai diritti di voto eccedenti la soglia rilevante fatto salvo il disposto dell'art. 106, comma 5-*bis*, secondo periodo.»;

3) dopo il comma 8, è inserito il seguente: «8-*bis* Nei casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, o ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218, ove la società risultante da dette operazioni sia una società con azioni quotate o in corso di quotazione, lo statuto può prevedere che, ai fini del computo del periodo continuativo previsto al comma 1, rilevi anche il periodo di titolarità ininterrotta prima dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2 di azioni con diritto di voto della società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione comprovato dall'attestazione rilasciata da un intermediario autorizzato ovvero con altri mezzi idonei ai sensi dell'ordinamento dello Stato che disciplina la società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione. ».

### 13.0.2

[Garavaglia, Borghesi](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente*

«Art. 13 bis

*(Disposizioni in materia di voto maggiorato)*

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 106 dopo il comma 5 è inserito il seguente comma: <<5-*bis*. L'obbligo di offerta non sussiste se le soglie sono superate per effetto della maggiorazione dei diritti di voto conseguente ad un'operazione di fusione, trasformazione transfrontaliera o scissione proporzionale realizzata ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, laddove in ciascuno dei suddetti casi non vi sia una modifica del rapporto di controllo, diretto od indiretto, sulla società risultante da dette operazioni.>>;

b) all'articolo 127 quinquies:

1) al comma 4 dopo il primo periodo è inserito il seguente: <<Tale previsione trova applicazione anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19.>>;

2) dopo il comma 8 è inserito il seguente comma: <<8 bis Nei casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, o ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218, ove la società risultante da dette operazioni sia una società con azioni quotate o in corso di quotazione, lo statuto può prevedere che, ai fini del computo del periodo continuativo previsto al comma 1, rilevi anche il periodo di titolarità ininterrotta prima dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2 di azioni con diritto di voto della società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione comprovato dall'attestazione rilasciata da un intermediario autorizzato ovvero con altri mezzi idonei ai sensi dell'ordinamento dello Stato che disciplina la società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione. >>.

### 13.0.3

[Turco, Patuanelli, Croatti](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 13-bis

*(Disposizioni in materia di presentazione di liste di candidati da parte dei consigli di amministrazione uscenti delle società quotate)*

1. Dopo l'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

"Art. 147-ter.1

*(Lista del consiglio di amministrazione).*

1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter, 3 e 4, se lo statuto lo prevede, per l'elezione del consiglio di amministrazione può essere presentata una lista di candidati anche dal consiglio di amministrazione uscente. In tale caso si osservano le seguenti disposizioni:

a) la lista deve contenere un numero di candidati pari o superiore al numero massimo dei componenti da eleggere;

b) almeno la metà dei candidati della lista sono scelti tra soggetti diversi da coloro che ricoprono il medesimo incarico presso il consiglio di amministrazione uscente e, in ogni caso, non possono essere inclusi nella lista candidati che abbiano ricoperto il medesimo incarico presso l'emittente per sei o più anni consecutivi o, comunque, per sei o più esercizi consecutivi;

c) in deroga all'articolo 147-ter, comma 1-bis, la lista deve essere depositata e resa pubblica entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea;

d) ove la lista non risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, la medesima lista è in ogni caso esclusa dal riparto dei componenti da eleggere in deroga all'articolo 147-ter, comma 3, e alle eventuali ulteriori disposizioni statutarie applicabili;

e) ove la lista risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla stessa sono tratti i componenti da eleggere con le seguenti modalità:

1) l'assemblea procede a una ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;

2) i candidati, purché comunque confermati dall'assemblea, sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;

3) risultano eletti i candidati confermati dall'assemblea con esclusione di quelli che non siano stati confermati dall'assemblea o, in subordine e per quanto occorra, che abbiano ottenuto i minori suffragi nel numero necessario ad assicurare l'elezione dei componenti tratti dalla lista o dalle liste di minoranza eventualmente presentate in conformità all'articolo 147-ter, comma 3;

4) in caso di parità tra candidati, e sempre che ciò sia necessario per assicurare l'elezione dei candidati tratti dalla lista o dalle liste di minoranza, si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati o, in caso di ulteriore parità, in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi interessati sono stati elencati;

5) qualora in sede di votazione individuale dei candidati della lista, il numero di coloro i quali risulti confermato sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere i restanti amministratori sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge;

f) ove la lista risulti l'unica ritualmente presentata, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria e risultano eletti i relativi componenti che, sulla base di votazione individuale per singolo candidato, risultano confermati dall'assemblea. Qualora il numero di candidati così nominati sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, i restanti sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge;

g) la remunerazione degli amministratori cui sono conferite specifiche attribuzioni ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, codice civile, che siano tratti dalla lista presentata dall'organo amministrativo uscente, non può, in ogni caso, essere superiore a dieci volte la retribuzione annua lorda media del personale dipendente della società.

2. Se in esito all'applicazione dei criteri di cui al comma 1, secondo periodo, lettere *d*) ed *e*), non risulta eletto il numero minimo di amministratori necessario ad assicurare il rispetto di quanto previsto all'articolo 147-*ter*, commi 1-*ter* e 4, ovvero il rispetto di eventuali ulteriori requisiti statutari, si procede nei termini che seguono:

*a*) coloro tra gli eletti della lista che in sede di votazione individuale abbiano ricevuto meno suffragi e che risultino privi dei requisiti di cui all'articolo 147-*ter*, commi 1-*ter* e 4, ovvero degli eventuali ulteriori requisiti statutari, sono sostituiti con i candidati tratti dalla medesima lista aventi i requisiti richiesti e risultati non eletti, che abbiano ricevuto più voti;

*b*) nel caso di parità tra i candidati eletti privi dei requisiti di cui all'articolo 147-*ter*, commi 1-*ter* e 4, ovvero degli eventuali ulteriori requisiti statutari, e non eletti muniti dei medesimi requisiti si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati e, in caso di ulteriore parità, trova applicazione agli uni o agli altri, a seconda delle circostanze, il criterio di sostituzione rappresentato dal numero progressivo più alto;

*c*) qualora anche applicando i criteri di sostituzione di cui alle lettere *a*) e *b*) non siano individuati idonei sostituti, l'assemblea delibera a maggioranza di legge. In tale ipotesi, sempre che siano state presentate e votate più liste, le sostituzioni sono effettuate una dopo l'altra a partire dalle liste via via più votate e dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più alto.

3. Nel caso in cui lo statuto preveda la facoltà di presentazione di una lista da parte del consiglio di amministrazione uscente ai sensi del presente articolo, l'emittente interessato considera parti correlate di cui all'articolo 2391-*bis* del codice civile e alla relativa disciplina di attuazione adottata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) anche tutti i soci titolari di partecipazioni pari o superiori allo 0,50 per cento del capitale.

4. Le decisioni concernenti le spese che la società deve sostenere in relazione alle attività di formazione della lista di cui al presente articolo sono rimesse all'esclusiva competenza del consiglio di amministrazione e non possono essere delegate. In ogni caso il consiglio di amministrazione uscente, ove presenti una propria lista, si astiene dal ricorrere a mezzi o risorse dell'emittente per promuovere la raccolta di consensi sulla lista presentata dal medesimo consiglio e, comunque, non può avvalersi della sollecitazione di deleghe di cui all'articolo 138. La violazione di tale dovere costituisce giusta causa di revoca ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2383 del codice civile e grave inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2392 del codice civile."

5. Sempre che lo statuto non disponga diversamente, la lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente, non può in ogni caso concorrere all'elezione dell'organo amministrativo e si considera come non presentata quando uno o più soci, purché singolarmente o congiuntamente titolari di una partecipazione pari o superiore al nove per cento del capitale, presentino una lista che contenga un numero di candidati pari al numero di consiglieri da eleggere.»

#### **13.0.4**

[Turco](#), [Croatti](#), [Patuanelli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*

*(Disposizioni in materia di presentazione di liste di candidati da parte dei consigli di amministrazione uscenti delle società quotate)*

1. Dopo l'articolo 147-*ter* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

"Art. 147-*ter*.1

*(Lista del consiglio di amministrazione).*

1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-*ter*, commi 1-*ter*, 3 e 4, se lo statuto lo prevede, per l'elezione del consiglio di amministrazione può essere presentata una lista di candidati anche dal consiglio di amministrazione uscente. In tale caso si osservano le seguenti disposizioni:

- a) la lista deve contenere un numero di candidati pari o superiore al numero massimo dei componenti da eleggere;
- b) almeno la metà dei candidati della lista sono scelti tra soggetti diversi da coloro che ricoprono il medesimo incarico presso il consiglio di amministrazione uscente e, in ogni caso, non possono essere inclusi nella lista candidati che abbiano ricoperto il medesimo incarico presso l'emittente per sei o più anni consecutivi o, comunque, per sei o più esercizi consecutivi;
- c) in deroga all'articolo 147-ter, comma 1-bis, la lista deve essere depositata e resa pubblica entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea;
- d) ove la lista non risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, la medesima lista è in ogni caso esclusa dal riparto dei componenti da eleggere in deroga all'articolo 147-ter, comma 3, e alle eventuali ulteriori disposizioni statutarie applicabili;
- e) ove la lista risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla stessa sono tratti i componenti da eleggere con le seguenti modalità:
- 1) l'assemblea procede a una ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;
  - 2) i candidati, purché comunque confermati dall'assemblea, sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;
  - 3) risultano eletti i candidati confermati dall'assemblea con esclusione di quelli che non siano stati confermati dall'assemblea o, in subordine e per quanto occorra, che abbiano ottenuto i minori suffragi nel numero necessario ad assicurare l'elezione dei componenti tratti dalla lista o dalle liste di minoranza eventualmente presentate in conformità all'articolo 147-ter, comma 3;
  - 4) in caso di parità tra candidati, e sempre che ciò sia necessario per assicurare l'elezione dei candidati tratti dalla lista o dalle liste di minoranza, si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati o, in caso di ulteriore parità, in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi interessati sono stati elencati;
  - 5) qualora in sede di votazione individuale dei candidati della lista, il numero di coloro i quali risulti confermato sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere i restanti amministratori sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge;
- f) ove la lista risulti l'unica ritualmente presentata, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria e risultano eletti i relativi componenti che, sulla base di votazione individuale per singolo candidato, risultano confermati dall'assemblea. Qualora il numero di candidati così nominati sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, i restanti sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge.

2. Se in esito all'applicazione dei criteri di cui al comma 1, secondo periodo, lettere d) ed e), non risulta eletto il numero minimo di amministratori necessario ad assicurare il rispetto di quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter e 4, ovvero il rispetto di eventuali ulteriori requisiti statutarî, si procede nei termini che seguono:

- a) coloro tra gli eletti della lista che in sede di votazione individuale abbiano ricevuto meno suffragi e che risultino privi dei requisiti di cui all'articolo 147-ter, commi 1-ter e 4, ovvero degli eventuali ulteriori requisiti statutarî, sono sostituiti con i candidati tratti dalla medesima lista aventi i requisiti richiesti e risultati non eletti, che abbiano ricevuto più voti;
- b) nel caso di parità tra i candidati eletti privi dei requisiti di cui all'articolo 147-ter, commi 1-ter e 4, ovvero degli eventuali ulteriori requisiti statutarî, e non eletti muniti dei medesimi requisiti si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati e, in caso di ulteriore parità, trova applicazione agli uni o agli altri, a seconda delle circostanze, il criterio di sostituzione rappresentato dal numero progressivo più alto;
- c) qualora anche applicando i criteri di sostituzione di cui alle lettere a) e b) non siano individuati idonei sostituti, l'assemblea delibera a maggioranza di legge. In tale ipotesi, sempre che siano state presentate e votate più liste, le sostituzioni sono effettuate una dopo l'altra a partire dalle

liste via via più votate e dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più alto.

3. Nel caso in cui lo statuto preveda la facoltà di presentazione di una lista da parte del consiglio di amministrazione uscente ai sensi del presente articolo, l'emittente interessato considera parti correlate di cui all'articolo 2391-*bis* del codice civile e alla relativa disciplina di attuazione adottata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) anche tutti i soci titolari di partecipazioni pari o superiori allo 0,50 per cento del capitale.

4. Le decisioni concernenti le spese che la società deve sostenere in relazione alle attività di formazione della lista di cui al presente articolo sono rimesse all'esclusiva competenza del consiglio di amministrazione e non possono essere delegate. In ogni caso il consiglio di amministrazione uscente, ove presenti una propria lista, si astiene dal ricorrere a mezzi o risorse dell'emittente per promuovere la raccolta di consensi sulla lista presentata dal medesimo consiglio e, comunque, non può avvalersi della sollecitazione di deleghe di cui all'articolo 138. La violazione di tale dovere costituisce giusta causa di revoca ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2383 del codice civile e grave inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2392 del codice civile."

5. Sempre che lo statuto non disponga diversamente, la lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente, non può in ogni caso concorrere all'elezione dell'organo amministrativo e si considera come non presentata quando uno o più soci, purché singolarmente o congiuntamente titolari di una partecipazione pari o superiore al nove per cento del capitale, presentino una lista che contenga un numero di candidati pari al numero di consiglieri da eleggere. »

### **13.0.5**

[Turco, Croatti](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Art. 13-*bis*

*(Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto totalitaria)*

1. All'articolo 106, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera e), è inserita la seguente: «*e-bis*) operazioni di aumento di capitale da liberarsi mediante conferimento in natura;»."

Art. 15

### **15.1**

[Lotito](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente: "1) al comma 6, dopo le parole «da quello degli altri comparti» sono inserite le seguenti «; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo comparto o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori della società o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Sul patrimonio della Sicav o Sicaf non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi.»;*

b) *dopo la lettera d), inserire la seguente: "d-*bis*) il comma 4, primo periodo dell'articolo 36 è sostituito dal seguente: «4. Ciascun comparto di un fondo comune di investimento costituisce a ogni effetto degli Oicr. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio (incluso qualsiasi altro comparto di uno stesso fondo) gestito dalla medesima società; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo fondo (o su un suo singolo comparto) o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo ovvero del suo singolo comparto. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né*

azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi; del pari, sul patrimonio della società di gestione del risparmio non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti e dei relativi comparti.»

c) al comma 1, lettera f), dopo le parole: "all'articolo 57", aggiungere le seguenti: «comma 6-*bis*, al terzo periodo, dopo le parole "SGR o enti", inserire le seguenti "società o associazioni professionali" e»;

d) *dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. Le modifiche apportate agli articoli 35-bis comma 6, e 36 comma 4, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, di cui alle precedenti lettere b), numero 1) e d-bis) del comma 1, devono intendersi aventi natura interpretativa dei testi vigenti anteriormente alle modifiche. Con decreto di natura regolamentare emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, vengono definite le modifiche necessarie per assicurare che i procedimenti di accertamento e riscossione, anche provvisoria, dei tributi realizzati i principi di separazione patrimoniale stabiliti nelle suddette norme».*

e) *al comma 2, inserire, infine, le seguenti parole "e per effetto, i procedimenti inerenti a Sicav e Sicaf in gestione esterna riservate si intendono automaticamente decaduti".*

## 15.2

[Misiani](#), [Tajani](#), [Losacco](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera b), sostituire il n. 1) con il seguente: "1) al comma 6, dopo le parole «da quello degli altri comparti» sono inserite le seguenti «; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo comparto o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori della società o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Sul patrimonio della Sicav o Sicaf non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi.»;*

b) *al comma 1, dopo la lettera d) inserire il seguente: "d-bis) all'articolo 36, il comma 4, primo periodo, è sostituito dal seguente: «4. Ciascun comparto di un fondo comune di investimento costituisce a ogni effetto degli Oicr. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio (incluso qualsiasi altro comparto di uno stesso fondo) gestito dalla medesima società; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo fondo (o su un suo singolo comparto) o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo ovvero del suo singolo comparto. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi; del pari, sul patrimonio della società di gestione del risparmio non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti e dei relativi comparti.»;*

c) *al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: «f-bis) all'articolo 57, comma 6-*bis*, terzo periodo, dopo le parole "SGR o enti", sono inserite le seguenti "società o associazioni professionali"».*

d) *dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Le modifiche apportate agli articoli 35-bis comma 6, e 36 comma 4, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, devono intendersi aventi natura interpretativa dei testi vigenti anteriormente alle modifiche. Con decreto di natura*



regolamentare emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, vengono definite le modifiche necessarie per assicurare che i procedimenti di accertamento e riscossione, anche provvisoria, dei tributi realizzati i principi di separazione patrimoniale stabiliti nelle suddette norme»;

e) *al comma 2, inserire, infine, le seguenti parole: "e per effetto, i procedimenti inerenti a Sicav e Sicaf in gestione esterna riservate si intendono automaticamente decaduti".*

### 15.3

#### Borghesi, Garavaglia

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, lett. b):

i) *sostituire il n. 1) con il seguente: "Al comma 6, dopo le parole «da quello degli altri comparti» sono inserite le seguenti «; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo comparto o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori della società o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Sul patrimonio della Sicav o Sicaf non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi.»;*

ii) dopo il n. 1, *aggiungere il seguente n. 1-bis): il comma 4, primo periodo dell'articolo 36 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 è sostituito dal seguente: «4. Ciascun comparto di un fondo comune di investimento costituisce a ogni effetto degli Oicr. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio (incluso qualsiasi altro comparto di uno stesso fondo) gestito dalla medesima società; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo fondo (o su un suo singolo comparto) o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo ovvero del suo singolo comparto. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi; del pari, sul patrimonio della società di gestione del risparmio non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti e dei relativi comparti.»*

iii) dopo il n. 1-bis), *inserire il seguente n. 1-ter): «Le modifiche apportate agli articoli 35-bis comma 6, e 36 comma 4, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 di cui ai precedenti n. 1) e 1-bis) devono intendersi aventi natura interpretativa dei testi vigenti anteriormente alle modifiche. Con decreto di natura regolamentare emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, vengono definite le modifiche necessarie per assicurare che i procedimenti di accertamento e riscossione, anche provvisoria, dei tributi realizzati i principi di separazione patrimoniale stabiliti nelle suddette norme».*

b) Al comma 1, dopo la lett. f), *aggiungere la seguente f-bis) «all'art. 57, comma 6-bis, al terzo periodo, dopo le parole "SGR o enti", inserire le seguenti "società o associazioni professionali"».*

c) Al comma 2, *inserire, infine, le seguenti parole "e per effetto, i procedimenti inerenti a Sicav e Sicaf in gestione esterna riservate si intendono automaticamente decaduti".*

### 15.4

#### Tubetti

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, lett. b):

i) *sostituire* il n. 1) *con il seguente*: «Al comma 6, dopo le parole «da quello degli altri comparti» sono inserite le seguenti «; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo comparto o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori della società o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Sul patrimonio della Sicav o Sicaf non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi.»;

ii) dopo il n. 1, aggiungere il seguente n. 1-*bis*): il comma 4, primo periodo dell'articolo 36 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 è sostituito dal seguente: «4. Ciascun comparto di un fondo comune di investimento costituisce a ogni effetto degli Oicr. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio (incluso qualsiasi altro comparto di uno stesso fondo) gestito dalla medesima società; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo fondo (o su un suo singolo comparto) o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo ovvero del suo singolo comparto. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi; del pari, sul patrimonio della società di gestione del risparmio non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti e dei relativi comparti.»

iii) dopo il n. 1-*bis*), inserire il seguente n. 1-*ter*): «Le modifiche apportate agli articoli 35-*bis* comma 6, e 36 comma 4, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 di cui ai precedenti n. 1) e 1-*bis*) devono intendersi aventi natura interpretativa dei testi vigenti anteriormente alle modifiche. Con decreto di natura regolamentare emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, vengono definite le modifiche necessarie per assicurare che i procedimenti di accertamento e riscossione, anche provvisoria, dei tributi realizzi i principi di separazione patrimoniale stabiliti nelle suddette norme»;

b) Al comma 1, dopo la lett. f), aggiungere la seguente f-*bis*) «all'art. 57, comma 6-*bis*, al terzo periodo, dopo le parole "SGR o enti", inserire le seguenti "società o associazioni professionali"»;

c) Al comma 2, inserire, infine, le seguenti parole "e per effetto, i procedimenti inerenti a Sicav e Sicaf in gestione esterna riservate si intendono automaticamente decaduti".

### 15.0.1

#### [Lotito](#)

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

#### Articolo 15-*bis*

*(Aggiornamento del regime fiscale dei FIA Immobiliari)*

1. All'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni.

a) al comma 3, dopo la lett. e) è inserita la seguente "e-*bis*) *le società di investimento immobiliare quotate e le società di investimento immobiliare non quotate di cui all'art. 1, commi 119 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, nonché le società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati*".

b) al comma 3-*bis*, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "*L'imputazione per trasparenza di cui al precedente periodo non si applica se il fondo è partecipato per almeno il 20 per cento da uno dei partecipanti di cui al comma 3 ovvero se il fondo è partecipato da almeno 5 partecipanti, anche diversi rispetto a quelli di cui al comma 3, fermo restando che nessuno dei 5*

*partecipanti può detenere una partecipazione al fondo diretta o indiretta superiore al 50% e che tra i 5 partecipanti non devono sussistere rapporti di controllo diretto o indiretto ovvero, nel caso di persone fisiche, di imputazione delle quote a familiari".*

c) dopo il comma 3-bis, sono aggiunti i seguenti:

i. "3-ter. *L'imputazione per trasparenza di cui al comma precedente non si applica nei confronti dei fondi che attuano prevalentemente interventi edilizi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. d), e) f) del D.P.R. n. 380 del 2001. La prevalenza dell'intervento è calcolata in base al valore degli investimenti complessivi";*

ii. "3-quater. *Al di fuori delle ipotesi di disapplicazione automatica disciplinate, al fine di disapplicare le disposizioni del presente articolo relative alla imputazione per trasparenza, il contribuente interpella l'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212";*

2. All'articolo 13, comma 5, del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n.44, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente "*L'imputazione per trasparenza di cui al precedente periodo non si applica se il fondo è partecipato per almeno il 20 per cento da uno dei partecipanti di cui all'articolo 32, comma 3, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122 ovvero se il fondo è partecipato da almeno 5 partecipanti, anche diversi rispetto a quelli di cui al succitato comma 3, fermo restando che nessuno dei 5 partecipanti può detenere una partecipazione al fondo superiore al 50% e che tra i 5 partecipanti non devono sussistere rapporti di controllo diretto o indiretto ovvero, nel caso di persone fisiche, imputazione delle quote a familiari".*

Art. 16

#### 16.0.1

[Garavaglia, Borghesi](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-bis.

1. All'articolo 29, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sostituire le parole «8 miliardi di euro» con le parole «30 miliardi di euro».

#### 16.0.2

[Garavaglia, Borghesi](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-bis.

1. Gli articoli 21, 23, 24-bis e 25-bis del testo unico della finanza di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e la relativa disciplina attuativa, non si applicano alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento aventi ad oggetto le azioni emesse dai soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quando la sottoscrizione o l'acquisto sia di importo non superiore a 3.000 euro ovvero, se superiore a tale importo, quando rappresenti la quota minima stabilita nello statuto della banca per diventare socio purché la stessa non ecceda l'importo di 4.000 euro. Ai fini del rispetto dei limiti suddetti si tiene conto degli acquisti e delle sottoscrizioni effettuati nei dodici mesi precedenti.».

#### 16.0.3

[Croatti, Turco](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis

*(Disciplina delle società collaborative)*

1. Si definiscono "società collaborative" le società che operano nel rispetto della normativa vigente prevista per le società a responsabilità limitata di cui al Libro Quinto, Titolo V, Capo VII, del Codice Civile. La "Società Collaborativa" può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le

parole: «Società *Collaborativa*» o l'abbreviazione: «SC», e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

2. L'atto costitutivo della società di cui al comma 1, anche in deroga agli articoli 2463, secondo comma, numero 6), 2468, secondo comma, e 2479, quinto comma, del codice civile, può creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta consentendo a tutti i soci indistintamente di esprimere il proprio voto in modo capitolario, fatta eccezione per le decisioni relative al capitale dei singoli soci.

3. La "Società *Collaborativa*", fermo restando quanto previsto nel codice civile, persegue scopo e finalità di dare pari valore e dignità a tutte le componenti umane, di saperi, conoscenze e capitali che contribuiscono alla vita dell'impresa.».

#### Art. 17

##### 17.1

[Losacco](#), [Tajani](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole: "28 dicembre 2005, n. 262," aggiungere le seguenti: "alla fine del comma 6-bis, è aggiunto il seguente periodo: «L'ammissione del credito al passivo delle procedure concorsuali dei soggetti vigilati non interrompe la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni nei confronti dell'Autorità di vigilanza.» e"*

b) *sostituire il comma 6-ter, con il seguente: "6-ter. Al ricorrere dei presupposti di cui al comma 6-bis, chi ha subito un danno per effetto di un atto o di un comportamento posto in essere da un soggetto vigilato da una delle Autorità di cui al medesimo comma, può agire contro di essa per ottenere soltanto il risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta della violazione di leggi e di regolamenti di competenza dell'Autorità stessa. Salva l'azione di rivalsa, le Autorità stesse si surrogano ai componenti dei loro organi e ai loro dipendenti nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi."*

##### 17.2

[Testor](#), [Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Non assume, in ogni caso, rilevanza reddituale qualsiasi somma ricevuta da soggetti residenti in Italia e corrisposta da Stati Membri dell'Unione Europea a seguito dell'esproprio di titoli obbligazionari o azionari nell'ambito di procedure di risoluzione della crisi di banche comunitarie."

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente "Disposizioni in materia di risarcimento derivante da danno o da espropriazione titoli"

#### Art. 18

##### 18.1

[Turco](#), [Sironi](#), [Croatti](#)

*Sopprimere l'articolo.*

##### 18.2

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 29-bis», apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole: "fino a un anno dalla" con le seguenti: "nei due anni successivi alla";*

2) *dopo la parola: "direttamente" inserire le seguenti: "o indirettamente";*

b) *al comma 2, sostituire le parole: "non superiore all'anno" con le seguenti: "non superiore ai due anni".*

##### 18.3

[Turco, Croatti](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 29-bis», al comma 1, dopo la parola: "direttamente" inserire le seguenti: "o indirettamente".*

**18.4**

[Turco, Croatti](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 29-bis», apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "È in ogni caso esclusa, fino a 5 anni dalla cessazione degli incarichi di cui al precedente periodo, la possibilità di intrattenere direttamente o indirettamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati o con società controllate da questi ultimi, nel caso in cui sia stata avviata a carico dei medesimi una procedura di segnalazione ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.";*

*b) al comma 2, dopo le parole: "all'anno," inserire le seguenti: "o, nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, non superiore ai cinque anni,".*

**18.5**

[Turco, Croatti](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 29-bis», al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**18.6**

[Turco, Croatti](#)

*Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 1).*

**18.7**

[Turco, Croatti](#)

*Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).*

Art. 19

**19.0.1**

[Lotito](#)

*Dopo l'articolo 19 aggiungere i seguenti:*

*«Art. 19-bis.*

*(Modifiche alla disciplina dell'acquisto di concerto)*

*1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 109, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:*

*"4. La Consob disciplina con regolamento i casi nei quali l'esistenza di concerto rappresenta un'informazione privilegiata ai sensi della disciplina sugli abusi di mercato.".*

*b) all'articolo 114, il comma 5 è sostituito dal seguente:*

*"5. La Consob può, anche in via generale, richiedere agli emittenti, ai soggetti che li controllano, agli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonché ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122 che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico e informazioni in merito all'esistenza di un rapporto di concerto ai sensi dell'art. 101-bis, commi 4 e 4-bis. In caso di inottemperanza, la Consob provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente."»*

Art. 20

**20.1**

[Tajani, Boccia, Losacco, Misiani](#)

*Al comma 1, capoverso Art. 196-ter, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire il comma 1, con i seguenti: «1. Per le violazioni di sua competenza, la Consob,*

prima della notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, comunica agli interessati i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato riscontrati nell'accertamento effettuato sulla base degli elementi comunque acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell'attività di vigilanza. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, gli interessati possono presentare impegni tali da far venire meno i profili di lesione comunicati. A tal fine la Consob, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità di tali impegni, anche in relazione alla tutela degli interessi lesi, può, nei limiti previsti dall'ordinamento europeo, renderli obbligatori per gli interessati e pubblicare gli impegni assunti. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e preclude l'avvio del procedimento sanzionatorio.

1-bis. Gli interessati possono presentare impegni, per una sola volta, anche in qualunque momento successivo alla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti. In tal caso, i termini per lo svolgimento del procedimento sanzionatorio sono sospesi sino alla decisione di Consob sugli impegni proposti.».

b) *al comma 3, sostituire le parole: «può d'ufficio riaprire» con le seguenti: «può comunque avviare o proseguire» e sopprimere la lettera a).*

c) *al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: «nonché gli uffici interni a tal fine competenti. A tal fine, il provvedimento generale dovrà anche disciplinare le modalità e i presupposti in presenza dei quali Consob potrà sottoporre agli interessati modifiche agli impegni per poterli rendere vincolanti.»*

## 20.2

### [Lotito](#)

*Al comma 1, capoverso "Art.196-ter" apportare le seguenti modificazioni:*

a) il comma 1 è sostituito con il seguente: «1. Per le violazioni di sua competenza, la Consob, prima della notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, comunica agli interessati i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato riscontrati nell'accertamento effettuato sulla base degli elementi comunque acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell'attività di vigilanza. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, gli interessati possono presentare impegni tali da far venire meno i profili di lesione comunicati. A tal fine la Consob, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità di tali impegni, anche in relazione alla tutela degli interessi lesi, può, nei limiti previsti dall'ordinamento europeo, renderli obbligatori per gli interessati e pubblicare gli impegni assunti. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e preclude l'avvio del procedimento sanzionatorio.»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Gli interessati possono presentare impegni, per una sola volta, anche in qualunque momento successivo alla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti. In tal caso, i termini per lo svolgimento del procedimento sanzionatorio sono sospesi sino alla decisione di Consob sugli impegni proposti.»;

c) al comma 3:

1) le parole: «può d'ufficio riaprire» sono sostituite con le seguenti «può comunque avviare o proseguire»;

2) la lettera a) è soppressa;

d) al comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, nonché gli uffici interni a tal fine competenti. A tal fine, il provvedimento generale dovrà anche disciplinare le modalità e i presupposti in presenza dei quali Consob potrà sottoporre agli interessati modifiche agli impegni per poterli rendere vincolanti.».

## 20.0.1

### [Potenti](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 20-bis.

*(Interpretazione autentica)*

1. L'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007 n. 164, si intende riferito a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di accesso all'Albo dei promotori finanziari di cui all'articolo 4 del decreto del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 11 novembre 1998, n. 472.».

Art. 21

**21.1**

[Marti](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

"1. A decorrere dal primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado è istituito l'insegnamento trasversale dell'educazione finanziaria, che sviluppa la conoscenza delle regole sull'uso del denaro nella vita quotidiana, delle diverse forme di pagamento e del concetto di spesa e di risparmio.

1-*bis*. Le istituzioni scolastiche promuovono l'insegnamento di cui al comma 1. A tal fine, all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le parole: «storico sociali ed economiche» sono sostituite dalle seguenti: «storico sociali, economiche e finanziarie».

1-*ter*. Le istituzioni scolastiche prevedono nel curriculum di istituto l'insegnamento dell'educazione finanziaria, specificandone altresì, per ciascun anno di corso, l'orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue nella scuola secondaria del secondo grado e ad un monte ore complessivo di 100 ore nel curriculum verticale del primo ciclo, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curriculum e della flessibilità individuate dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

1-*quater*. L'insegnamento trasversale dell'educazione finanziaria è affidato, in contitolarità, a docenti sulla base del curriculum di cui al comma 1-*ter*. Le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 64 della legge 13 luglio 2015, n. 107, nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con riguardo alle scuole secondarie di secondo grado, destina gradualmente i posti di potenziamento al personale abilitato all'insegnamento delle discipline delle scienze economiche-aziendali, per l'insegnamento, anche in contitolarità, dell'educazione finanziaria, in relazione al monte ore annuale previsto e al numero delle classi di ciascuna istituzione scolastica. Il personale di cui al periodo precedente è assegnato prioritariamente ai licei.

1-*quinquies*. L'insegnamento trasversale dell'educazione finanziaria è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.

1-*sexies*. Il dirigente scolastico verifica la piena attuazione e la coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa.

1-*septies*. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministero dell'istruzione e del merito promuove la creazione di reti di scuole previste dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

1-*octies*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, né ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**21.2**

[Croatti](#), [Turco](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

*1) al comma 1:*

*a) alla lettera b), dopo la parola "finanziaria," inserire le seguenti: "assicurativa e previdenziale,";*

*b) alla lettera c), sostituire le parole da: "ela Commissione" fino alla fine della lettera con le seguenti: ", la Commissione nazionale per le società e la borsa e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi, nonché le organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore;"*;

*c) alla lettera d), capoverso "h-bis)", aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", assicurativa e previdenziale";*

*d) alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", assicurativa e previdenziale";*

*2) al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: "ela Commissione nazionale per le società e la borsa" con le seguenti: ", la Commissione nazionale per le società e la borsa e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni" e dopo le parole: "e finanziaria" inserire le seguenti: ", assicurativa e previdenziali".*

### **21.3**

[Losacco](#), [Tajani](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera b), le parole: "al risparmio e all'investimento" sono sostituite dalle seguenti: "al risparmio, all'investimento, alla pianificazione previdenziale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile;"*;

*b) alla lettera c), sopprimere le seguenti parole: "e, con specifico riferimento alla lettera h-bis), d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari,"*;

*c) alla lettera d), alinea h-bis), dopo le parole: "educazione finanziaria", aggiungere le seguenti: "e alla cittadinanza economica, secondo le disposizioni dell'articolo 5-bis."*

*d) sostituire lettera e) con la seguente: " e) dopo l'art. 5, inserire il seguente: «Articolo 5-bis - (Educazione finanziaria e alla cittadinanza economica)*

1. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, di cui all' articolo 2, è prevista l'educazione finanziaria e alla cittadinanza economica.

2. Per l'insegnamento di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari, prevedendo, nel rispetto dell'autonomia scolastica, almeno le seguenti abilità e conoscenze essenziali, da sviluppare con gradualità tenendo conto dell'età degli studenti:

a) acquisizione di una relazione consapevole con il denaro;

b) capacità di analisi e di scelta rispetto alla pianificazione finanziaria a breve e lungo termine;

c) consapevolezza nell'utilizzo delle tecnologie digitali per i pagamenti;

d) consapevolezza del funzionamento dei mercati finanziari e delle caratteristiche degli strumenti di investimento;

e) sensibilizzazione sui nuovi modelli di economia e finanza, nonché su stili di spesa e di consumo responsabili.

3. L'introduzione delle competenze di educazione finanziaria e cittadinanza economica si riferisce anche alla formazione professionale regionale e ai percorsi I.T.S. (Istituti Tecnici Superiori) della formazione terziaria universitaria.

4. Per le finalità di cui al comma 2, nell'ottica di promuovere e sostenere l'insegnamento



dell'educazione finanziaria, quale competenza indispensabile di cittadinanza economica e di sviluppo sostenibile, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare protocolli di intesa con il Ministero dell'istruzione, per supportare, tramite adeguati finanziamenti, la diffusione nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio di tali competenze, nell'ambito dell'insegnamento curricolare dell'educazione civica.

*e) dopo la lettera e), aggiungere la seguente: "e-bis) All'art. 21, comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

1) prima della lettera a) premettere la seguente:" 0a) al comma 3 sostituire le parole: "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" con le seguenti: "Ministero dell'Istruzione e del merito" e al comma 6 sostituire le parole: "Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca" con le seguenti: "Ministro dell'Istruzione e del merito".

2) alla lettera a) dopo le parole "comma 3", eliminare le seguenti: "e tenuto conto degli accordi di cui al comma 10-bis"

3) eliminare la lettera b)

## 21.4

### Lotito

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1:*

1) alla lettera b), le parole: "al risparmio e all'investimento" sono sostituite dalle seguenti: "al risparmio, all'investimento, alla pianificazione previdenziale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile,";

2) alla lettera c), dopo le parole: con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito", sopprimere le seguenti parole: "e, con specifico riferimento alla lettera h-bis), d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari,";

3) alla lettera d), capoverso "h-bis)", dopo le parole "educazione finanziaria", sono aggiunte le seguenti: "e alla cittadinanza economica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 5-bis.";

4) la lettera e) è sostituita con la seguente:

e) dopo l'art. 5, inserire il seguente:

«Articolo 5-bis (*Educazione finanziaria e alla cittadinanza economica*)

1. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, di cui all' articolo 2, è prevista l'educazione finanziaria e alla cittadinanza economica.

2. Per l'insegnamento di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari, prevedendo, nel rispetto dell'autonomia scolastica, almeno le seguenti abilità e conoscenze essenziali, da sviluppare con gradualità tenendo conto dell'età degli studenti:

a) acquisizione di una relazione consapevole con il denaro;

b) capacità di analisi e di scelta rispetto alla pianificazione finanziaria a breve e lungo termine;

c) consapevolezza nell'utilizzo delle tecnologie digitali per i pagamenti;

d) consapevolezza del funzionamento dei mercati finanziari e delle caratteristiche degli strumenti di investimento;

e) sensibilizzazione sui nuovi modelli di economia e finanza, nonché su stili di spesa e di consumo responsabili.

3. L'introduzione delle competenze di educazione finanziaria e cittadinanza economica si riferisce anche alla formazione professionale regionale e ai percorsi I.T.S. (Istituti Tecnici Superiori) della formazione terziaria universitaria.

4. Per le finalità di cui al comma 2, nell'ottica di promuovere e sostenere l'insegnamento dell'educazione finanziaria, quale competenza indispensabile di cittadinanza economica e di sviluppo sostenibile, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare protocolli di intesa con il Ministero dell'istruzione, per supportare, tramite adeguati finanziamenti, la diffusione nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio di tali competenze, nell'ambito dell'insegnamento curricolare dell'educazione civica.»

2) *al comma 2:*

a) alla lettera a) premettere la seguente: "0a). al comma 3 sostituire le parole: "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" con le seguenti: "Ministero dell'Istruzione e del merito" e al comma 6 sostituire le parole: "Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca" con le seguenti: "Ministro dell'Istruzione e del merito".";

b) alla lettera a) dopo le parole "comma 3", sono soppresse le seguenti: "e tenuto conto degli accordi di cui al comma 10-bis";

c) la lettera b) è soppressa.

## 21.5

### [Melchiorre](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1:*

1) alla lettera b), le parole: "al risparmio e all'investimento" sono sostituite dalle seguenti: "al risparmio, all'investimento, alla pianificazione previdenziale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile;";

2) alla lettera c), dopo le parole: con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito", eliminare il periodo: "e, con specifico riferimento alla lettera h-bis), d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari,";

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1-bis. Per l'insegnamento di cui alla lettera h-bis) del comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari.";

c) *al comma 2:*

1) alla lettera a) è premessa la seguente: "0a). al comma 3 le parole: "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite con le seguenti: "Ministero dell'Istruzione e del merito" e al comma 6 le parole: "Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite con le seguenti: "Ministro dell'Istruzione e del merito";

2) alla lettera b) sostituire le parole: "con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa" con le seguenti: "con qualificati soggetti che già operano da tempo nell'ambito dell'educazione finanziaria presso le scuole di tutti i gradi"

## 21.6

### [Lotito](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1:*

1) alla lettera b), le parole: "al risparmio e all'investimento" sono sostituite dalle seguenti: "al risparmio, all'investimento, alla pianificazione previdenziale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile;";

2) alla lettera c), dopo le parole: con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito", eliminare il periodo: "e, con specifico riferimento alla lettera h-bis), d'intesa con la Banca d'Italia e la

Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari,";

*b) dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1-bis. Per l'insegnamento di cui alla lettera *h*-bis) del comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari.";

*b) al comma 2:*

1) alla lettera a) è premessa la seguente: "*0a*). al comma 3 le parole: "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite con le seguenti: "Ministero dell'Istruzione e del merito" e al comma 6 le parole: "Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite con le seguenti: "Ministro dell'Istruzione e del merito";

2) alla lettera b) sostituire le parole: "con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa" con le seguenti: "con qualificati soggetti che già operano da tempo nell'ambito dell'educazione finanziaria presso le scuole di tutti i gradi"

## **21.7**

[Melchiorre](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Zedda](#), [Castelli](#)

Al capoverso comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) Alla lettera b), dopo le parole: «al risparmio» aggiungere le seguenti parole: «, all'educazione assicurativa e previdenziale»;

2) Alla lettera c), dopo le parole: «utenti bancari» aggiungere le seguenti parole: «, assicurativi».

Conseguentemente, all'articolo 21 dopo le parole: «educazione finanziaria», ovunque ricorrono, aggiungere le seguenti: "«, assicurativa e previdenziale».

## **21.8**

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1) Alla lettera b), dopo le parole: "al risparmio" aggiungere le seguenti parole: ", all'educazione assicurativa e previdenziale"

2) Alla lettera c), dopo le parole: "utenti bancari" aggiungere le seguenti parole: ", assicurativi".

*Conseguentemente,*

all'articolo 21 dopo le parole: "educazione finanziaria", ovunque ricorrono, aggiungere le seguenti: ", assicurativa e previdenziale".

## **21.9**

[Lotito](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1:*

1) alla lettera c), dopo le parole: *con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito*", eliminare il periodo: "*e, con specifico riferimento alla lettera h-bis), d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari,*";

2) alla lettera d), capoverso *h-bis*), dopo le parole "*educazione finanziaria*", sono aggiunte le seguenti: "*e alla cittadinanza economica, secondo le disposizioni dell'articolo 5-bis.*";

3) la lettera e) è sostituita con la seguente:

*"e) dopo l'art. 5, è inserito il seguente:*

«Articolo 5-bis

Educazione finanziaria e alla cittadinanza economica

1. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, di cui all' articolo 2, è prevista l'educazione finanziaria e alla cittadinanza economica.

2. Per l'insegnamento di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari, prevedendo, nel rispetto dell'autonomia scolastica, almeno le seguenti abilità e conoscenze essenziali, da sviluppare con gradualità tenendo conto dell'età degli studenti:

- a. acquisizione di una relazione consapevole con il denaro;
- b. capacità di analisi e di scelta rispetto alla pianificazione finanziaria a breve e lungo termine;
- c. consapevolezza nell'utilizzo delle tecnologie digitali per i pagamenti;
- d. consapevolezza del funzionamento dei mercati finanziari e delle caratteristiche degli strumenti di investimento;
- e. sensibilizzazione sui nuovi modelli di economia e finanza, nonché su stili di spesa e di consumo responsabili.

3. L'introduzione delle competenze di educazione finanziaria e cittadinanza economica si riferisce anche alla formazione professionale regionale e ai percorsi I.T.S. (Istituti Tecnici Superiori) della formazione terziaria universitaria.

4. Per le finalità di cui al comma 2, nell'ottica di promuovere e sostenere l'insegnamento dell'educazione finanziaria, quale competenza indispensabile di cittadinanza economica e di sviluppo sostenibile, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare protocolli di intesa con il Ministero dell'istruzione, per supportare, tramite adeguati finanziamenti, la diffusione nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio di tali competenze, nell'ambito dell'insegnamento curricolare dell'educazione civica.»"

#### **21.10**

[Lotito](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1:*

*1) alla lettera c), dopo le parole: con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito", sono soppresse le seguenti: "e, con specifico riferimento alla lettera h-bis), d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari,";*

*2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

*"I-bis. Per l'insegnamento di cui alla lettera h-bis), il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari. "*

#### **21.11**

[Lotito](#)

*Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: "al risparmio e all'investimento" con le seguenti:*

*"al risparmio, all'investimento, alla pianificazione previdenziale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile;"*

#### **21.12**

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e all'investimento» con le seguenti: «e alla cultura dell'impresa».*

#### **21.13**

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché leorganizzazioni e associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore".*

#### **21.14**

[Lotito](#)

*Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:*

*"0a) al comma 3 sostituire le parole: "Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca" con le seguenti: "Ministero dell'Istruzione e del merito" e al comma 6 sostituire le parole: "Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca" con le seguenti: "Ministro dell'Istruzione e del merito".*

#### **21.15**

[Lotito](#)

*Al comma 2:*

*1) alla lettera a) dopo le parole "comma 3", sopprimere le seguenti: "e tenuto conto degli accordi di cui al comma 10-bis";*

*2) la lettera b) è soppressa.*

#### **21.16**

[Lotito](#)

*Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: "con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa" con le seguenti: "con qualificati soggetti che già operano da tempo nell'ambito dell'educazione finanziaria presso le scuole di tutti i gradi"*

#### **21.17**

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole "Commissione nazionale per le società e la borsa" inserire le seguenti: ", nonché con l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni,".*

#### **21.18**

[Paroli](#)

*Al comma 2, lettera b), capoverso "10-bis" dopo la parola "borsa" aggiungere le seguenti: "e il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili».*

#### **21.19**

[Melchiorre](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Zedda](#), [Castelli](#)

*Al comma 2, lettera b), capoverso «10-bis», dopo le parole: «la Commissione nazionale per le società e la borsa» inserire le seguenti: «e il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili»*

#### **21.20**

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "Commissione nazionale per le società e la borsa" inserire le seguenti: "e il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili».*

#### **21.0.1**

[Turco](#), [Croatti](#)

*Dopo il Capo III, inserire il seguente:*

*«Capo III-bis*

*(Misure per favorire la quotazione delle Pmi)*

*Art. 21-bis*

*(Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese)*

*1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 89, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31*

dicembre 2024»;

b) al comma 90, primo periodo, le parole: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni per l'anno 2025».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante provvede corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

## **21.0.2**

[Turco, Croatti](#)

*Dopo il Capo III, inserire il seguente:*

*«Capo III-bis*

*(Misure per favorire la quotazione delle Pmi)*

*Art. 21-bis*

*(Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese)*

1. All'articolo 15, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "2 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "500 milioni".

2. Al fine di sostenere l'accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, per il finanziamento degli interventi della sezione speciale di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono destinati euro 50 milioni per l'anno 2023. Ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

## 1.3.2.1.16. 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 71 (ant.) del 06/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6<sup>a</sup> Commissione permanente  
(FINANZE E TESORO)  
MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE 2023

71<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

IN SEDE REDIGENTE

**(484) TOSATO e altri. - Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle**

(Discussione e rinvio)

La relatrice [TUBETTI](#) (FdI) illustra il provvedimento, che prevede il trasferimento al patrimonio disponibile del Comune di Caorle di un'area denominata "Falconera" oggi classificata come area demaniale. Con il termine "classificata" la relatrice intende dare immediatamente contezza di una circostanza oggettiva che motiva l'iniziativa legislativa: la perdita dei requisiti di demanialità causata dalla trasformazione dei luoghi, *in primis* dall'arretramento della linea di battigia e ritiro del mare. Ricorda quindi che le aree demaniali non possono essere cedute a privati e che, in applicazione delle norme, la Capitaneria di porto competente per territorio ha attivato dei procedimenti penali per l'occupazione dei suoli, nonostante le condizioni di utilizzo si siano modificate nel tempo e siano risalenti a diversi decenni orsono.

Evidenzia poi che nella relazione illustrativa al disegno di legge si dà conto delle numerose iniziative poste in essere dal Comune per acquisire al patrimonio la suddetta area e che la proposta legislativa n. 24 del 5 ottobre 2022, di iniziativa dell'allora consigliere regionale, oggi senatore, Speranzon, sottoscritta da tutto il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia alla Regione Veneto, giungeva alle medesime conclusioni.

Sottolinea quindi che, allo stato attuale, si registrano sia il sequestro di alcuni immobili che lo svolgimento di processi per occupazione abusiva. Il disegno di legge infatti prevede, contestualmente al trasferimento del titolo delle aree al patrimonio disponibile, anche il venire meno delle pretese dello Stato per canoni pregressi e a qualsiasi somma a titolo compensativo per l'occupazione medesima e la sospensione dei procedimenti di ingiunzione o di richiesta di rilascio delle aree.

Dato il carattere dirimente sia della condizione attuale del territorio oggetto del disegno di legge sia dell'accertamento della praticabilità di una soluzione normativa come proposta nel disegno di legge, la relatrice ritiene opportuno in via preliminare svolgere un approfondimento con l'audizione dell'Agenzia del demanio e del Comune di Caorle. Inoltre, dato che la Commissione ha già avviato l'esame del disegno di legge riguardante un'area demaniale nel comune di Praia a mare (Atto Senato n. 500), propone che la fase istruttoria venga svolta in maniera comune per i due provvedimenti, senza tuttavia che il seguito dell'esame degli stessi proceda in maniera congiunta. Infatti, a suo parere le condizioni e le peculiarità delle situazioni non giustificerebbero un esame congiunto, restando quindi distinte le due proposte di legge.

Il seguito della discussione è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento ( n. 55 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

Il relatore [BORGHESI](#) (*LSP-PSd'Az*) introduce l'atto in titolo precisando che l'articolo 1 dello schema, in conformità all'articolo 1 della direttiva (UE) 2020/284, che inserisce nella direttiva 2006/112/UE la Sezione 2-*bis* modifica la disciplina generale dell'IVA, contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, allo scopo di inserirvi un nuovo Titolo II-*bis*, che reca gli articoli da 40-*bis* a 40-*sexies*. L'articolo 40-*bis*, in conformità a quanto previsto dall'articolo 243-*bis* della direttiva 2006/112/UE, contiene le definizioni utili ai fini dell'applicazione dei nuovi obblighi introdotti a carico dei prestatori dei servizi di pagamento in relazione ai pagamenti transfrontalieri effettuati. L'articolo 40-*ter*, al comma 1, recependo l'articolo 243-*ter* della citata direttiva 2006/112/UE, prevede che i prestatori dei servizi di pagamento abbiano l'obbligo di conservare la documentazione contenente determinate informazioni, che sono dettagliate dal successivo articolo 40-*sexies*, sui beneficiari e sui pagamenti relativi ai servizi di pagamento transfrontalieri da essi forniti in ogni trimestre civile. Il comma 1, in continuità con quanto previsto dall'articolo 243-*ter*, paragrafo 1, della direttiva, esplicita la finalità per la quale è introdotto l'obbligo di conservazione delle informazioni e, per meglio definire la portata dell'adempimento, fornisce la definizione di pagamento transfrontaliero, ovvero quello che interviene tra un pagatore localizzato in uno Stato membro dell'Unione europea e un beneficiario localizzato in un altro Stato membro, in un territorio terzo o in un paese terzo. L'obbligo di conservazione delle informazioni relative ai beneficiari e ai servizi di pagamento in parola, nonché quello di comunicazione delle stesse, previsto dal successivo articolo 40-*quater*, sono introdotti, come espressamente affermato dal considerando n. 6) della direttiva (UE) 284/2020, nel rispetto del principio di proporzionalità e limitati a quanto è necessario e funzionale al fine di contrastare le frodi IVA nell'ambito delle operazioni transfrontaliere di commercio elettronico, senza risultare eccessivamente gravosi per i soggetti interessati. In tale prospettiva, il comma 2, in conformità al paragrafo 2 dell'articolo 243-*ter* della direttiva, prevede l'introduzione di un massimale, calcolato in base al numero di pagamenti forniti dai prestatori di servizi di pagamento al medesimo beneficiario nel corso di un trimestre civile, al di sotto del quale i prestatori dei servizi di pagamento non sono tenuti agli adempimenti in esame. Secondo la relazione illustrativa, il massimale risulta funzionale all'obiettivo perseguito, in quanto offre un'indicazione del fatto che i pagamenti sono stati ricevuti nell'ambito di un'attività economica ed esclude, quindi, i pagamenti ricevuti per fini non commerciali ai quali non sono riconducibili adempimenti IVA. Tale massimale è fissato in 25 pagamenti transfrontalieri destinati allo stesso beneficiario, effettuati nel corso di un trimestre civile da parte del prestatore del servizio di pagamento. Il numero di 25 pagamenti per trimestre civile viene calcolato in relazione ai servizi di pagamento forniti dai prestatori dei servizi di pagamento per Stato membro e per identificativo e, nel caso in cui il beneficiario possieda più identificativi, il calcolo è effettuato per beneficiario.

Il comma 3 dell'articolo 40-*ter* stabilisce, in conformità al paragrafo 3 dell'articolo 243-*ter* della direttiva, che qualora i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario siano entrambi localizzati nell'Unione europea - secondo quanto risulta dal BIC o da qualsiasi altro codice identificativo degli stessi - solo i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario adempiano agli obblighi di conservazione e trasmissione previsti dalle norme in commento, fermo restando che i prestatori di servizi di pagamento del pagatore sono comunque tenuti a includere i pagamenti effettuati nel calcolo della soglia dei 25 pagamenti per trimestre civile. La relazione illustrativa al riguardo chiarisce che invece, se soltanto il prestatore dei servizi di pagamento del pagatore è localizzato nel territorio dell'Unione, mentre il prestatore dei servizi di pagamento del beneficiario è localizzato in un paese o territorio terzo, l'obbligo di conservazione e trasmissione delle informazioni relative al pagamento e al beneficiario del pagamento ricade soltanto sul primo, il quale è tenuto al relativo



adempimento qualora nel trimestre civile di riferimento effettuati più di 25 pagamenti nei confronti del medesimo beneficiario. Il comma 4, infine, indica il termine di conservazione della documentazione di cui al comma 1, fissandolo in un periodo di tre anni civili a decorrere dalla fine dell'anno civile corrispondente alla data del pagamento.

L'articolo 40-*quater* disciplina la trasmissione delle informazioni conservate ai sensi dell'articolo 40-*ter*, prevedendo che le stesse sono trasmesse dai prestatori di servizi di pagamento all'Agenzia delle entrate (comma 1) e da questa al Cesop (comma 2). Più in dettaglio, ai sensi del comma 1 sono tenuti a tale adempimento i prestatori dei servizi di pagamento per i quali l'Italia è Stato di origine, nonché i prestatori che forniscono servizi di pagamento in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine, limitatamente ai servizi di pagamento in cui l'Italia è Stato membro ospitante. Il medesimo comma 1 dispone quindi che tali prestatori dei servizi di pagamento mettano a disposizione dell'Agenzia delle entrate le informazioni in loro possesso in conformità alle previsioni dell'articolo 24-*ter* del regolamento (UE) 904/2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto, inserito dal regolamento (UE) 2020/283, il quale prevede che i prestatori dei servizi di pagamento comunichino tali informazioni entro la fine del mese successivo al trimestre civile cui le stesse si riferiscono, utilizzando formulari elettronici *standard*. Si rimanda, inoltre, a un provvedimento del direttore della Agenzia delle entrate per eventuali specificazioni tecniche di trasmissione. Il comma 2 prevede che le informazioni messe a disposizione dell'Agenzia delle entrate siano da quest'ultima trasmesse al Cesop secondo quanto previsto dall'articolo 24-*ter* del regolamento (UE) 904/2010, il quale dispone che la trasmissione avvenga entro il decimo giorno del secondo mese successivo al trimestre civile cui le informazioni si riferiscono.

L'articolo 40-*quinquies* recepisce l'articolo 243-*quater* della direttiva detta i criteri in base ai quali avviene la localizzazione del pagatore e del beneficiario del pagamento, valevoli per l'individuazione dei pagamenti transfrontalieri per cui vigono gli obblighi dettati dalla disciplina in esame. In particolare, sia il pagatore che il beneficiario si considerano localizzati nello Stato membro ovvero nel paese o territorio terzo corrispondente: all'IBAN del conto di pagamento del pagatore/beneficiario o a qualsiasi altro identificativo che individui, senza ambiguità, il pagatore o il beneficiario e fornisca la sua localizzazione o, in assenza di tale identificativo; al BIC o ad altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del pagatore o del beneficiario e fornisca la sua localizzazione. Come riportato nella relazione illustrativa, tali informazioni, secondo i sistemi di pagamento attuali, sono già nella disponibilità dei prestatori dei servizi di pagamento, a cui quindi non viene richiesto di ampliare la loro base informativa, ma soltanto di razionalizzare le informazioni che già possiedono in modo da metterle a disposizione delle rispettive amministrazioni fiscali per rafforzare la lotta alle frodi in ambito IVA.

Infine, l'articolo 40-*sexies*, in linea con le previsioni dell'articolo 243-*quinquies*, indica le informazioni da conservare e da trasmettere alle autorità fiscali. In particolare, in base al comma 1, vengono conservati e comunicati: le informazioni, quali il BIC o altro codice identificativo d'azienda, che individuino, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento; il nome o la denominazione commerciale del beneficiario del pagamento che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento; se disponibile, qualsiasi numero di identificazione IVA o altro numero di codice fiscale nazionale del beneficiario del pagamento; l'IBAN o, se l'IBAN non è disponibile, altro identificativo che individua, senza ambiguità, il beneficiario del pagamento e ne fornisce la localizzazione; il BIC o altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e ne fornisce la localizzazione qualora questo riceva fondi senza disporre di un conto di pagamento; se disponibile, l'indirizzo del beneficiario che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento; i dettagli degli eventuali pagamenti transfrontalieri; i dettagli degli eventuali rimborsi di pagamenti. Il comma 2 dispone che, in relazione ai pagamenti transfrontalieri e a eventuali rimborsi di tali pagamenti, devono essere conservate e trasmesse le informazioni relative alla data e all'ora, all'importo e alla valuta, allo Stato membro di origine del pagamento ricevuto dal beneficiario, o a suo nome, ovvero allo Stato membro di destinazione del rimborso nonché le informazioni utilizzate per determinare l'origine del pagamento o

la destinazione del rimborso. Devono inoltre essere conservate e trasmesse le informazioni relative a ogni riferimento che individui, senza ambiguità, il pagamento e, se il pagamento è disposto nei locali dell'esercente, le informazioni relative a tale circostanza.

L'articolo 2 del provvedimento in esame reca la disciplina sanzionatoria relativa alla violazione degli obblighi di conservazione e comunicazione delle norme introdotte (articoli 40-ter e 40-quater). Al riguardo, il Governo nella relazione illustrativa chiarisce che, dal momento che la legge di delegazione europea 2019-2020 non fornisce una base giuridica specifica per l'introduzione della disciplina sanzionatoria nell'ambito del decreto legislativo, il fondamento della disciplina sanzionatoria viene rinvenuto nell'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012 in base al quale, al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi di recepimento, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. La norma prevede un trattamento sanzionatorio differenziato: nel caso di violazione di un obbligo di conservazione, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 per la violazione di obblighi relativi alla contabilità, ovvero la sanzione amministrativa da 1.000 a 8.000 euro. Ove sia violato l'obbligo di comunicazione si applicano le sanzioni previste dall'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo (previste per la violazione degli obblighi degli operatori finanziari), ovvero la sanzione amministrativa da 2.000 a 21.000 euro. L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4, recependo l'articolo 2 della direttiva (UE) 2020/284, prevede che le disposizioni dallo stesso introdotte si applichino ai servizi di pagamento prestati a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto dell'assenso del rappresentante del GOVERNO, avverte che il parere verrà votato nel corso della prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici**  
(Esame e rinvio)

Il relatore [BORGHESI](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sulle parti di competenza della Commissione, evidenziando che l'articolo 5, commi da 1 a 6, riconosce un incentivo, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori, sostenuti dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 2027. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi ed è riconosciuto nel limite di spesa di cui al comma 11. L'articolo 7 integra la disciplina dei poteri speciali del governo recata dal decreto-legge n. 21 del 2012 per specificare che i poteri inerenti ai settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e agli ulteriori attivi individuati sulla base dei fattori critici elencati dalla disciplina europea, si applicano anche all'interno di un medesimo gruppo quando gli atti, le operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, alle tecnologie di produzione alimentare e riguardano uno o più soggetti esterni all'Unione europea.

L'articolo 24 proroga al 31 dicembre 2023 il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari. Il successivo articolo 25 introduce l'obbligo di comunicazione della non utilizzabilità del credito, previsto per determinati interventi in materia edilizia ed energetica, per l'ultimo cessionario del credito non ancora utilizzato, laddove tale credito risulti non più utilizzabile per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo previsti dalla legge, introducendo altresì una sanzione nel caso di mancato assolvimento del sopra descritto obbligo.

L'articolo 26 istituisce un'imposta straordinaria, per l'anno 2023, sui margini di interesse (cosiddetti

extraprofitti) delle banche operanti nel territorio dello Stato. Tale imposta è determinata applicando un'aliquota del 40 per cento sulla differenza del margine di interesse rispetto all'esercizio antecedente al 2022 e in ogni caso non può essere superiore allo 0,1 per cento del totale dell'attivo relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. È inoltre indeducibile da IRES e IRAP e il relativo gettito è destinato al finanziamento delle misure per la concessione della garanzia pubblica sui mutui prima casa, nonché a ulteriori interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese. L'articolo 27 ridefinisce i termini di applicazione delle disposizioni in materia di estinzione anticipata dei crediti al consumo, prevedendo la restituzione di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito (comprensivi di interessi e spese).

Il [PRESIDENTE](#) ritiene opportuno che la Commissione, al fine di poter esprimere un parere più esauriente, attenda per pronunciarsi la conclusione degli approfondimenti che si svolgeranno presso le Commissioni di merito e la presentazione di emendamenti con particolare riferimento all'articolo 26. Prende atto la Commissione.

Alla richiesta di chiarimenti del senatore [CROATTI \(M5S\)](#) circa la mancata assegnazione del provvedimento in esame in sede referente anche alla Commissione finanze risponde il [PRESIDENTE](#), il quale precisa che le competenze delle Commissioni 8a e 9a erano complessivamente più ampie. Ciò nonostante ribadisce l'opportunità che la Commissione formuli un parere articolato e incisivo, specialmente con riferimento agli articoli 26 e 27.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

***(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 agosto.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il provvedimento è collegato alla legge di bilancio per l'anno 2022 e che quindi, prima di passare alla fase di votazione degli emendamenti, pubblicati in allegato alla seduta del 3 agosto, è necessario attendere il relativo parere da parte della Commissione bilancio. Rinvia dunque il seguito dell'esame alla prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## 1.3.2.1.17. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 72 (pom.) del 12/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente  
(FINANZE E TESORO)  
MARTEDÌ 12 SETTEMBRE 2023  
72ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

GARAVAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE ricorda che la fase istruttoria del disegno di legge n. 484, recante "Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle", e del disegno di legge n. 500, contenente "Modifiche alla legge 8 aprile 1983, n. 113, in materia di cessione di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare", verrà svolta in maniera comune, senza tuttavia che il seguito dell'esame degli stessi proceda in maniera congiunta. Informa poi che sono già pervenute alcune proposte di audizioni (Agenzia del demanio, Avvocatura dello Stato, Comune di Praia e Comune di Caorle) e sollecita i Gruppi a trasmettere alla Presidenza ulteriori richieste di soggetti da audire entro la fine della settimana corrente.

Prende atto la Commissione.

*IN SEDE REFERENTE*

**(674) *Interventi a sostegno della competitività dei capitali***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 settembre.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 1.0.2 e 21.1.

Comunica inoltre che sono stati presentati dai relatori gli emendamenti 12.0.100 e 21.100, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti dei relatori alle ore 12 di lunedì 18 settembre 2023.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento ( n. 55 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 settembre.

Il PRESIDENTE, in sostituzione del relatore Borghesi, oggi assente, preannuncia la presentazione di un parere favorevole, che verrà votato nella seduta di domani.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 settembre.

Alla richiesta della senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) sui tempi a disposizione per la discussione e per l'espressione del parere risponde il [PRESIDENTE](#), il quale ribadisce che la Commissione attenderà per pronunciarsi la conclusione degli approfondimenti che si svolgeranno presso le Commissioni di merito e la presentazione degli emendamenti, il cui termine scade nella giornata di domani.

Interviene incidentalmente il senatore [BOCCIA](#) (PD-IDP), che ricorda come la sua parte politica avesse già sottoposto al Governo il tema dell'inopportunità che un decreto-legge potesse confluire in un altro decreto-legge, a maggior ragione se già molto eterogeneo per materia, anche al fine di scongiurare che tale operazione legislativa diventasse una consuetudine in Parlamento. Il riferimento è al decreto sulla rete TIM, che impegna il Ministero dell'economia per circa 2,5 miliardi e che dovrebbe trasformarsi in un emendamento al cosiddetto "decreto *Asset*", attualmente all'esame delle Commissioni riunite 8a e 9a. Preannunciando un intervento sul tema in Assemblea, invita il Governo a fare chiarezza sull'esistenza o meno di un piano per TIM e per la relativa rete e sul riferimento alla misura del Patrimonio destinato che ha previsto, nel 2020, l'assegnazione a Cassa depositi e prestiti di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro, che potrebbe essere oggetto di uno specifico atto di sindacato ispettivo.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che il Governo risponderà compiutamente appena possibile nelle sedi ritenute opportune.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [674](#)

Art. 12

**12.0.100**

I Relatori

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

«ART. 12-bis

1. Dopo l'art. 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 147-ter. I- (*Lista del consiglio di amministrazione*)- 1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter, 3 e 4, lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione. In tale caso, si osservano le disposizioni che seguono:

a) il consiglio di amministrazione uscente delibera sulla presentazione della lista con il voto favorevole dei quattro quinti degli amministratori presenti;

b) la lista contiene un numero di candidati pari al doppio del numero dei componenti da eleggere.

2. La lista di cui al comma 1 è depositata e resa pubblica con le modalità previste dall'art. 147-ter, comma 1-bis, entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.

3. Ove sia presentata la lista di cui ai commi 1 e 2, si osservano le disposizioni che seguono:

a) qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla medesima lista è tratto, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati, il numero dei consiglieri spettanti secondo quanto precisato alla lett. b),

con le seguenti modalità:

- 1) l'assemblea procede a una ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;
- 2) i candidati, purché comunque confermati dall'assemblea, sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;
- 3) risulteranno eletti i candidati confermati dall'assemblea con esclusione di quelli che non siano stati confermati dall'assemblea o, in subordine e per quanto occorra, che abbiano ottenuto i minori suffragi;
- 4) in caso di parità tra candidati si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati o, in caso di ulteriore parità, in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi interessati sono stati elencati;
- 5) qualora in sede di votazione individuale dei candidati della lista il numero di coloro i quali risultino confermati sia inferiore al numero di consiglieri riservato alla lista del consiglio di amministrazione uscente, i restanti sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge.

b) nel caso in cui la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione sono tratti dalla predetta lista nel limite della metà più uno del totale dei componenti secondo le seguenti modalità:

1) qualora il totale dei voti raccolti dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, sia non superiore al 20% del totale dei voti espressi, fermo quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 3, le predette liste concorrono alla ripartizione dei posti in consiglio di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea e comunque per un ammontare complessivo non inferiore al 20% del totale dei componenti dello stesso organo. I restanti posti in consiglio di amministrazione sono attribuiti alla lista che ha riportato il maggior numero di voti, e i relativi candidati sono votati dall'assemblea con le modalità di cui alla lett. a).

2) qualora il totale dei voti raccolti in assemblea dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti, sia superiore al 20% del totale dei voti espressi, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione sono tratti dalla lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente nel limite della metà più uno del totale, e le altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, fermo quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 3, concorrono alla ripartizione dei restanti posti in consiglio di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea;

c) ove la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti l'unica ritualmente presentata, i consiglieri da eleggere sono tratti per intero dalla stessa qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria e risulteranno eletti i relativi componenti che, sulla base di votazione individuale per singolo candidato, siano confermati dall'assemblea. Qualora il numero di candidati così nominati sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, i restanti sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge.

4. Qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente abbia concorso, in conformità al presente articolo, al riparto degli amministratori eletti risultando quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, lo statuto prevede che l'eventuale comitato endo-consiliare istituito in materia di controllo interno e gestione dei rischi sia nominato dal consiglio di amministrazione con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori eletti che non siano stati tratti dalla lista del consiglio di amministrazione uscente.

5. Nel caso in cui lo Statuto preveda la facoltà di cui all'art. 147 ter.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'emittente considera parti correlate agli effetti di cui all'articolo 2391-bis codice civile e della relativa disciplina di attuazione adottata dalla Consob anche tutti i soci titolari di partecipazioni pari o superiori all'0,50% del capitale, nonché le relative entità controllanti, controllate o soggette a comune controllo di questi ultimi».

2. Non si applicano gli obblighi dettati dall'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio

1998, n. 58 qualora il superamento delle soglie ivi previste consegua alla maggiorazione del voto di cui al secondo comma.

3. La Consob stabilisce con proprio regolamento disposizioni attuative delle disposizioni di cui all'art. 147-ter.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Gli emittenti provvedono all'adeguamento degli statuti in maniera da consentire la applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo a decorrere dalla prima assemblea convocata per una data successiva al 1 gennaio 2025.»

#### Art. 21

### 21.100

#### I Relatori

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1:*

1) alla lettera b), le parole: "al risparmio e all'investimento" sono sostituite dalle seguenti: "al risparmio, all'investimento, alla pianificazione previdenziale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile;"

2) alla lettera c), dopo le parole: con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito", eliminare il periodo: "e, con specifico riferimento alla lettera h-bis), d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari,";

*b) dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1-bis. Per l'insegnamento di cui alla lettera h-bis) del comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari.";

*c) al comma 2:*

1) alla lettera a) è premessa la seguente: "0a). al comma 3 le parole: "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite con le seguenti: "Ministero dell'Istruzione e del merito" e al comma 6 le parole: "Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite con le seguenti: "Ministro dell'Istruzione e del merito";

2) alla lettera b) sostituire le parole: "con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa" con le seguenti: "con qualificati soggetti che già operano da tempo nell'ambito dell'educazione finanziaria presso le scuole di tutti i gradi"

## 1.3.2.1.18. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 74 (pom.) del 19/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente  
(FINANZE E TESORO)  
MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 2023  
74ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

GARAVAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 settembre.

Il relatore BORGHESI (LSP-PSd'Az) presenta e illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato. In conclusione, si dichiara disponibile a valutare eventuali osservazioni, anche dei Gruppi di opposizione, che dovessero emergere nel corso del dibattito o pervenire per le vie brevi.

Il senatore TURCO (M5S) presenta e illustra un nuovo schema di parere contrario, pubblicato in allegato. In particolare, con riferimento all'articolo 26, esprime un giudizio negativo sul criterio utilizzato per la qualificazione di extraprofitto delle banche operanti sul territorio dello Stato, che non sembra idoneo a raggiungere lo scopo ed è stato oggetto di critiche da parte degli operatori del settore, con riferimento soprattutto a possibili profili di incostituzionalità. A suo parere, inoltre, la misura si ridurrà a un'imposta patrimoniale - nei confronti della quale esprime una forte contrarietà -, che verrà liquidata applicando lo 0,1 per cento sull'attivo dei bilanci 2022. La propria parte politica, viceversa, aveva proposto di adottare una misura strutturale con la previsione di un contributo straordinario a carico delle grandi imprese, non solo bancarie, ma anche farmaceutiche e belliche, legato a una situazione eccezionale che avesse portato, in un determinato tempo, a un margine operativo lordo superiore rispetto agli esercizi precedenti.

Quanto all'articolo 24, condivide la proroga al 31 dicembre del corrente anno del Superbonus per le case unifamiliari e i condomini, e ne suggerisce un'altra per tutti coloro non dovessero riuscire a terminare i lavori in tempo. Ricorda quindi i risultati economici e occupazionali legati alla misura e gli effetti positivi che presto verranno registrati anche dall'Istat con riferimento al PIL e correlativamente al rapporto *deficit* e debito del 2021. Infine, contesta le scelte del Governo che hanno bloccato la cessione dei crediti, mettendo così in crisi famiglie e imprese, a discapito dell'economia del Paese.

Il senatore CROATTI (M5S), a integrazione dell'intervento svolto nella seduta del 13 settembre scorso, rileva l'insufficienza delle nuove somme stanziata a favore delle imprese dell'Emilia-Romagna colpite dall'alluvione della scorsa primavera, tenuto conto che i danni sono stati stimati in 8,8 miliardi e che lo stanziamento di 2,7 miliardi è previsto su tre annualità e per buona parte non è nemmeno nella disponibilità del Commissario straordinario. Ricorda quindi che molti Comuni hanno anticipato risorse per gli interventi più urgenti e attendono un ristoro per evitare il dissesto economico e finanziario. Segnala inoltre che andrebbe prevista una norma specifica in materia di Superbonus, perché molte



aziende del settore non sono in grado di operare avendo perduto gran parte dei macchinari e dei materiali necessari. Stigmatizza inoltre il trasferimento di metà delle risorse inizialmente destinate, tra l'altro, a beni, servizi e lavori funzionali a garantire la continuità didattica delle scuole alluvionate dell'Emilia Romagna, alla lotta per combattere la dispersione scolastica al Sud. Ritiene infatti che il termine del 31 agosto scorso per ammettere tali interventi potesse essere considerato non tassativo, mostrando quindi più sensibilità per la situazione straordinaria che si era verificata.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) avverte che nella seduta di domani si procederà alla votazione della proposta di parere del relatore.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, in base a quanto convenuto in sede di Ufficio di Presidenza svolto in precedenza, nella seduta di domani inizierà l'illustrazione degli emendamenti al disegno di legge n. 674, recante "Interventi a sostegno della competitività dei capitali", compresi i subemendamenti agli emendamenti dei relatori, il cui termine scade domani alle ore 12, al cui esame la Commissione procederà una volta pervenuti i necessari pareri da parte della Commissione bilancio.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 854**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo, premesso che

- a) l'articolo 5, commi da 1 a 6, riconosce un incentivo, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori, sostenuti dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 2027. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi ed è riconosciuto nel limite di spesa di cui al comma 11.
- b) L'articolo 7 integra la disciplina dei poteri speciali del governo recata dal decreto-legge n. 21 del 2012 per specificare che i poteri inerenti ai settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e agli ulteriori attivi individuati sulla base dei fattori critici elencati dalla disciplina europea, si applicano anche all'interno di un medesimo gruppo quando gli atti, le operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, alle tecnologie di produzione alimentare e riguardano uno o più soggetti esterni all'Unione europea.
- c) L'articolo 24 proroga al 31 dicembre 2023 il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari.
- d) Il successivo articolo 25 introduce l'obbligo di comunicazione della non utilizzabilità del credito, previsto per determinati interventi in materia edilizia ed energetica, per l'ultimo cessionario del credito non ancora utilizzato, laddove tale credito risulti non più utilizzabile per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo previsti dalla legge, introducendo altresì una sanzione nel caso di mancato assolvimento del sopra descritto obbligo.
- e) L'articolo 26 istituisce un'imposta straordinaria, per l'anno 2023, sui margini di interesse (cosiddetti extraprofitti) delle banche operanti nel territorio dello Stato. Tale imposta è determinata applicando un'aliquota del 40 per cento sulla differenza del margine di interesse rispetto all'esercizio antecedente al 2022 e in ogni caso non può essere superiore allo 0,1 per cento del totale dell'attivo relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. È inoltre indeducibile da IRES e IRAP e il relativo gettito è destinato al finanziamento delle misure per la concessione della garanzia pubblica sui mutui prima casa, nonché a ulteriori interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di

famiglie e imprese.

f) L'articolo 27 ridefinisce i termini di applicazione delle disposizioni in materia di estinzione anticipata dei crediti al consumo, prevedendo la restituzione di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito (comprensivi di interessi e spese).

Considerato che

le disposizioni recate dall'articolo 26 sono state oggetto di un ampio dibattito pubblico e tra le forze politiche, nonché di un parere della Banca centrale europea, quale autorità monetaria consultata dal Governo ai sensi dell'articolo 127, par. 4, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, preso atto delle audizioni svolte presso le Commissioni competenti per l'esame in sede referente, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. In riferimento all'articolo 26, la Commissione ritiene che l'introduzione di un prelievo straordinario calcolato sul margine di interesse concorre pienamente all'obiettivo di politica del credito volto a trasferire sui clienti delle banche e segnatamente sui mutuatari le risorse pubbliche derivanti dal prelievo straordinario. Tale prelievo trova giustificazione nell'intercettare gli effetti di un'esternalità positiva per le banche che incrementa i margini di redditività di una componente del conto economica delle stesse; un elemento che le dinamiche del libero mercato, viceversa, non hanno consentito di cogliere. Il mancato adattamento della crescita del tasso di interesse di riferimento disposto dalle autorità monetarie agli interessi passivi praticati dalle banche ha reso evidente tale "fallimento del mercato" e indotto quindi il governo a introdurre una specifica misura redistributiva. Inoltre, la destinazione delle risorse pubbliche così incamerate al settore dei mutui immobiliari consente anche di ridurre il peso dei maggiori costi che le banche avrebbero potuto scaricare su tale tipologia di contratti a valle del prelievo stesso. L'applicazione per un solo esercizio finanziario costituisce parte integrante del carattere straordinario di tale imposta. La misura, meritevole quindi di sostegno nel limite indicato e per le finalità citate, necessita tuttavia di alcune modifiche per tenere conto dei rilievi emersi in termini di adeguatezza della misura fiscale e di operatività dei soggetti incisi. Sul primo aspetto, l'ancoraggio ai principi di capacità contributiva e eguaglianza di trattamento consentono di suggerire alcune modifiche che appaiono appropriate in riferimento sia all'individuazione del cespite imponibile sia alla misura massima dell'imposta. Il margine di interesse esposto al numero 30 del conto economico, infatti, costituisce un indicatore non esaustivo rispetto alla reale incidenza di tale voce sulla redditività complessiva dell'attività bancaria: appare pertanto proponibile considerare l'attivo ponderato cui riferire il limite dello 0,1 per cento del gettito dell'imposta; in secondo luogo, accedendo a tale logica, tenuto conto delle stime di entrata che potrebbero assegnarsi a tale prelievo straordinario, il limite massimo potrebbe essere rimodulato. Va considerato anche la diversa incidenza dell'imposta tra i diversi tipi di banche, con particolare riferimento a quelle per le quali l'attività di intermediazione creditizia e erogazione di mutui e prestiti alle piccole e medie imprese costituisce un fattore rilevante dell'attività complessiva e che potrebbe risentire di più del prelievo. Appare opportuna un parziale misura agevolativa di recupero delle somme versate. Si darebbe in tal modo una risposta argomentata ai rilievi circa la posizione patrimoniale equilibrata degli enti creditizi.

2. In riferimento all'articolo 27, la Commissione considera la disposizione in vigore, che supera una previsione di recente introdotta in sede di conversione del decreto legge n. 69 del 2023, rispettosa e equilibrata dei diversi interessi tra clienti e banche.

3. In merito agli articoli 24 e 25, e più in generale in riferimento al superbonus 110 per cento, la Commissione ritiene oramai ampiamente prevalenti le ragioni di controllo dell'andamento dei conti pubblici, sia in termini di deficit annuale che debito complessivo, rispetto a quelle di sostegno dell'economia, e del settore edilizio in particolare, che ne hanno giustificato l'adozione prima e la rettifica poi per interventi di risparmio energetico e misura antisismiche ai sensi del decreto legge 34 del 2020. Per recuperare e rilanciare tali obiettivi occorre rivedere radicalmente la misura, a partire dall'aliquota di agevolazione, ma soprattutto collegando direttamente le spese eleggibili al risparmio energetico effettivo, anche nell'ottica di avviare il recupero edilizio di cui alla direttiva europea sul risparmio energetico degli edifici: in tale logica, occorre limitare i lavori a quegli immobili la cui fruizione continuata nel tempo consente di massimizzare gli effetti in termini di risparmio energetico,

non solo per i committenti, ma anche in un'ottica di transizione ecologica generale. Per gli interventi che interessano immobili non utilizzati per abitazione principale non deve essere applicata la misura maggiorata né la cessione del credito. Resta sullo sfondo la questione complessa dei crediti maturati a fronte di lavori effettivamente realizzati, asseverati e esposti nel cassetto fiscale, che non trovano mercato, creando gravissime condizioni di fragilità finanziaria alle imprese e al settore delle costruzioni edilizie in generale e ai committenti privati.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI  
TURCO, CROATTI E Barbara FLORIDIA  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 854**

La 6ª Commissione Finanze e Tesoro,

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge recante "*Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici*" (AS 854),

premessi che:

l'articolo 24 del provvedimento in esame proroga il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento al 31 dicembre 2023 per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari;

la disposizione, modificando il comma 8-bis, secondo periodo, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, stabilisce che per le persone fisiche che realizzano interventi sugli edifici unifamiliari e sulle unità immobiliari indipendenti e autonome, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro 31 dicembre 2023 (rispetto al previgente termine del 30 settembre 2023) a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo;

l'articolo 25 introduce l'obbligo di comunicazione della non utilizzabilità del credito, previsto per determinati interventi in materia edilizia ed energetica, per l'ultimo cessionario del credito non ancora utilizzato, laddove tale credito risulti non più utilizzabile per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo previsti dalla legge, introducendo altresì una sanzione nel caso di mancato assolvimento del sopra descritto obbligo;

l'articolo 26 istituisce [un'imposta straordinaria, per l'anno 2023, sui margini di interesse \(cd. extraprofitto\) delle banche operanti nel territorio dello Stato](#), determinata applicando un'aliquota del 40% sulla differenza del margine di interesse degli istituti di credito, legato all'esercizio tipico dell'attività bancaria, rispetto all'esercizio antecedente al 2022;

l'articolo 23 apporta una serie di modifiche di carattere integrativo alle disposizioni del D.L. 61/2023 (c.d. decreto alluvioni), volte principalmente: a consentire l'utilizzo delle risorse stanziato per l'anno 2023 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il completamento degli interventi infrastrutturali di edilizia pubblica e prevenzione del rischio sismico, inclusi quelli destinati al potenziamento delle infrastrutture, dei mezzi e della digitalizzazione, anche in deroga alle precedenti finalità; a consentire al Commissario straordinario alla ricostruzione di aprire un apposito conto corrente per procedere a pagamenti massivi già deliberati; ad incrementare, di soli 149,65 milioni di euro per il 2023, l'autorizzazione di spesa per gli interventi di ricostruzione privata di parte corrente; considerato che:

le modifiche apportate dall'articolo 23 appaiono nuovamente non idonee e non sufficienti al fine di intervenire a supporto dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1º maggio 2023;

nonostante le molteplici sollecitazioni e segnalazioni agli esponenti di Governo, dall'ambito di applicazione degli interventi a favore di territori colpiti dall'alluvione, restano ad oggi ancora esclusi alcuni comuni che hanno subito notevoli danni;

sono passati ormai quasi 3 mesi dalle alluvioni che hanno colpito l'Emilia Romagna e, rispetto agli impegni dichiarati dal Governo, allo stato attuale non è stata ancora affrontata, né sono state prospettate soluzioni ed interventi per fronteggiare la drammatica situazione in cui versa la regione; le gravi conseguenze prodotte dagli eventi calamitosi continuano diffusamente a pesare sui beni

pubblici e privati dei territori interessati e soprattutto sulle famiglie e sulle imprese ai quali non è stato corrisposto ancora alcun ristoro per i danni subiti;  
valutato altresì che:  
risulta senza dubbio condivisibile e apprezzabile la proroga del termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento per le unifamiliari;  
il valore economico prodotto dal Superbonus è stato confermato anche dai rappresentanti di Nomisma nel corso dell'audizione in Commissione Ambiente della Camera dei deputati, svolta nell'ambito dell'indagine conoscitiva, i quali hanno stimato un valore indiretto e indotto superiore a 200 miliardi; nel corso dell'audizione è emerso come l'Ecobonus prima e il Superbonus poi siano stati utili a rilanciare l'edilizia e ad aumentare l'efficienza e le rinnovabili nel residenziale, l'Ecobonus ha attivato investimenti pari a 53 miliardi di euro. Gli interventi incentivati sono stati 5,5 milioni, di cui un milione solo nel 2021. Il Superbonus, invece, a fronte di 85 miliardi di euro di interventi ammessi a detrazione, 69 miliardi di euro di interventi conclusi e 425.000 edifici riqualificati, ha prodotto un risparmio cumulato pari a 12 TWh l'anno, di cui 8 per l'isolamento termico di 134 milioni di metri quadri e 4 per la sostituzione degli impianti di riscaldamento e raffrescamento;  
la misura ha portato alla ristrutturazione del 4% del patrimonio edilizio italiano, con un ritorno economico, tra diretto, indiretto e indotto, superiore ai 200 miliardi, e un risparmio medio per famiglia sulle bollette pari a circa 1.000 euro;  
non da ultimo occorre considerare la misura in ottica di leva ambientale: secondo Nomisma, le emissioni di CO2 sono state tagliate ben del 50%;  
tuttavia la politica di questa maggioranza ha osteggiato e criminalizzato la misura, utilizzandola in maniera strumentale in vista della stesura della legge di bilancio e della relativa individuazione delle coperture;  
le misure adottate dal Governo nell'ultimo anno hanno posto un blocco all'utilizzo della misura con gravi ripercussioni sia per il mercato edile che per i singoli contribuenti;  
considerato altresì che:  
con riferimento all'istituzione di un'imposta straordinaria, per l'anno 2023, sui margini di interesse (cd. extraprofitto) delle banche operanti nel territorio dello Stato, appare necessario effettuare una valutazione sul criterio utilizzato per la qualificazione di extraprofitto;  
l'imposta intende colpire il margine di interesse (voce 30 del Conto Economico delle banche), ossia la differenza tra gli interessi attivi (percepiti dalle banche a fronte dell'impiego delle proprie disponibilità liquide, nonché sulle attività finanziarie al *fair value* o valutate al costo ammortizzato) e gli interessi passivi (e oneri assimilati) corrisposti dalle banche ai propri clienti a fronte della raccolta di risparmio;  
l'imposta in questione incide in modo rilevante (il 40%) su importi inerenti ad una specifica voce del conto economico delle banche (il margine di interesse), la quale, come base imponibile del prelievo, dovrebbe preliminarmente essere considerata come idoneo indice di effettiva capacità contributiva;  
come evidenziato dal servizio Bilancio del Senato, sussistendo la possibilità che soggetti che presenteranno risultati molto positivi in relazione a tale voce del conto economico, destinati quindi ad essere pesantemente incisi dall'imposta straordinaria, registrino tuttavia risultati di bilancio inferiori (anche significativamente) a quelli conseguiti da soggetti meno incisi dal prelievo, *"non sembra si possa escludere l'ipotesi di un'alterazione del nesso fra imposizione fiscale e capacità contributiva, fra l'altro nell'ambito della medesima categoria di contribuenti, con possibile sindacato negativo di costituzionalità"*;  
la Corte Costituzionale, come noto, ha ribadito come una misura fiscale di carattere discriminatorio, per superare il vaglio di costituzionalità, debba rispondere a criteri di adeguata ragionevolezza;  
come sottolineato anche dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI), nel corso dell'audizione nelle commissioni riunite 8a e 9a nell'ambito dell'esame del provvedimento in oggetto, un notevole profilo di non ragionevolezza è relativo agli "extraprofitto";  
l'articolo 26 assume a base imponibile l'intero margine di interesse come individuato dalla relativa voce di bilancio, senza verifica concreta sulla sua correlazione con gli asseriti "extra" profitti derivanti dall'"andamento dei tassi di interesse e del costo del credito". L'elezione di quella voce di bilancio mal

si presta ad individuare una maggiore capacità contributiva;  
a questo si aggiunga che tale misura di fatto si riduce, di fatto, a una patrimoniale liquidata quasi sempre applicando lo 0,1% sull'attivo dei bilanci 2022;  
il comma 3, infatti, vieta che l'ammontare dell'imposta straordinaria, in ogni caso, possa essere superiore a una quota pari allo 0,1% del totale dell'attivo relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023;  
nei primi sei mesi dell'anno, le principali banche italiane (che nel 2022 sommavano l'80% del margine di interesse di sistema), hanno registrato un incremento medio del 70% della "voce 30" del conto economico rispetto ai bilanci 2021;  
il criterio utilizzato, pertanto, non appare idoneo al fine della qualificazione di extraprofitto dal momento che da una prima analisi emerge che nessuna delle banche italiane sarebbe tassata sul margine finanziario;  
sarebbe oltretutto auspicabile l'individuazione di un contributo straordinario a carico delle grandi imprese, e non solo delle banche, il cui presupposto impositivo sia dovuto ad una situazione eccezionale che porti, in un determinato periodo di tempo, ad un margine operativo lordo superiore rispetto agli esercizi precedenti,  
esprime parere contrario.

## 1.3.2.1.19. 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 75 (pom.) del 20/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 6<sup>a</sup> Commissione permanente (FINANZE E TESORO)

MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE 2023

#### 75<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

[GARAVAGLIA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici**

(Parere alle Commissioni 8<sup>a</sup> e 9<sup>a</sup> riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [BORGHESI](#) (LSP-PSd'Az) presenta e illustra una nuova proposta di parere con osservazioni, pubblicata in allegato, che tiene conto anche dell'andamento del dibattito.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) presenta e illustra una proposta di parere contrario, pubblicata in allegato. In particolare, dopo aver richiamato sinteticamente i principali punti trattati nell'intervento svolto durante la discussione generale, si sofferma sull'articolo 5, che riconosce un credito d'imposta in favore delle imprese residenti nel territorio nazionale che effettuino investimenti nell'ambito dei semiconduttori. In proposito ricorda l'intesa di massima raggiunta nel 2022 tra il presidente Draghi e l'amministratore delegato di Intel per la realizzazione di un impianto in Italia, intesa che tuttavia non ha avuto seguito durante il mandato del Governo in carica, mentre nello stesso tempo Intel ha realizzato investimenti in Germania, Polonia e Israele. Giudica quindi condivisibile la norma, ma estremamente tardiva e tutto insufficiente rispetto alla perdita di potenziale occupazionale e di sviluppo tecnologico del Paese che sarebbe derivato dalla realizzazione di uno stabilimento Intel. Quanto all'articolo 23, definisce del tutto insufficienti le risorse stanziare a favore dei territori colpiti dall'alluvione del maggio scorso, mentre con riferimento all'articolo 24 sottolinea la mancata individuazione di una soluzione, che pure il Governo aveva annunciato, al problema dei crediti incagliati.

Il [PRESIDENTE](#) suggerisce al relatore, anche alla luce dell'intervento della senatrice Tajani, di aggiungere alla quarta osservazione un riferimento al tema dei crediti incagliati.

Il relatore [BORGHESI](#) (LSP-PSd'Az) accoglie la proposta del Presidente e modifica il testo del parere. Si passa alla votazione.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore, come modificata, pubblicata in allegato, è posta ai voti e approvata.

Non sono pertanto poste in votazione le proposte di parere contrario presentate, rispettivamente, dai senatori Turco, Croatti e Barbara Floridia e dai senatori Cristina Tajani, Boccia e Losacco.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che è scaduto il termine per presentare subemendamenti al disegno di legge

n. 674.

Si riserva di comunicare l'eventuale sconvocazione della seduta di domani, già convocata alle ore 9,15.  
*La seduta termina alle ore 14,20.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 854**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo, premesso che

- a) l'articolo 5, commi da 1 a 6, riconosce un incentivo, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori, sostenuti dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 2027. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi ed è riconosciuto nel limite di spesa di cui al comma 11.
- b) L'articolo 7 integra la disciplina dei poteri speciali del governo recata dal decreto-legge n. 21 del 2012 per specificare che i poteri inerenti ai settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e agli ulteriori attivi individuati sulla base dei fattori critici elencati dalla disciplina europea, si applicano anche all'interno di un medesimo gruppo quando gli atti, le operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla *cybersicurezza*, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, alle tecnologie di produzione alimentare e riguardano uno o più soggetti esterni all'Unione europea.
- c) L'articolo 24 proroga al 31 dicembre 2023 il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari.
- d) Il successivo articolo 25 introduce l'obbligo di comunicazione della non utilizzabilità del credito, previsto per determinati interventi in materia edilizia ed energetica, per l'ultimo cessionario del credito non ancora utilizzato, laddove tale credito risulti non più utilizzabile per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo previsti dalla legge, introducendo altresì una sanzione nel caso di mancato assolvimento del sopra descritto obbligo.
- e) L'articolo 26 istituisce un'imposta straordinaria, per l'anno 2023, sui margini di interesse (cosiddetti extraprofitti) delle banche operanti nel territorio dello Stato. Tale imposta è determinata applicando un'aliquota del 40 per cento sulla differenza del margine di interesse rispetto all'esercizio antecedente al 2022 e in ogni caso non può essere superiore allo 0,1 per cento del totale dell'attivo relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. È inoltre indeducibile da IRES e IRAP e il relativo gettito è destinato al finanziamento delle misure per la concessione della garanzia pubblica sui mutui prima casa, nonché a ulteriori interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese.
- f) L'articolo 27 ridefinisce i termini di applicazione delle disposizioni in materia di estinzione anticipata dei crediti al consumo, prevedendo la restituzione di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito (comprensivi di interessi e spese).

Considerato che

le disposizioni recate dall'articolo 26 sono state oggetto di un ampio dibattito pubblico e tra le forze politiche, nonché di un parere della Banca centrale europea, quale autorità monetaria consultata dal Governo ai sensi dell'articolo 127, par. 4, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, preso atto delle audizioni svolte presso le Commissioni competenti per l'esame in sede referente, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. In riferimento all'articolo 23, la Commissione ritiene opportuno che sia valutato attentamente il problema delle risorse assegnate ai soggetti danneggiati dall'alluvione, con particolare riferimento al volume complessivo, e ai meccanismi di erogazione e di realizzazione degli investimenti.
2. In riferimento all'articolo 26, la Commissione ritiene che l'introduzione di un prelievo straordinario calcolato sul margine di interesse concorre pienamente all'obiettivo di politica del credito volto a

trasferire sui clienti delle banche e segnatamente sui mutuatari le risorse pubbliche derivanti dal prelievo straordinario. La misura peraltro potrebbe essere meritevole di un approfondimento, volto a considerare l'attivo ponderato (o altro tipo di parametro) cui riferire il limite dello 0,1 per cento del gettito dell'imposta, prevedendo eventualmente anche la diversa incidenza dell'imposta tra i diversi tipi di banche, tenendo conto di quelle per le quali l'attività di intermediazione creditizia e erogazione di mutui e prestiti alle piccole e medie imprese costituisce un fattore rilevante dell'attività complessiva.

3. In riferimento all'articolo 27, la Commissione considera la disposizione in vigore, che supera una previsione di recente introdotta in sede di conversione del decreto legge n. 69 del 2023, rispettosa e equilibrata dei diversi interessi tra clienti e banche.

4. In merito agli articoli 24 e 25, e più in generale in riferimento al superbonus 110 per cento, la Commissione ritiene oramai ampiamente prevalenti le ragioni di controllo dell'andamento dei conti pubblici, sia in termini di deficit annuale che debito complessivo, rispetto a quelle di sostegno dell'economia, e del settore edilizio in particolare, che ne hanno giustificato l'adozione prima e la rettifica poi per interventi di risparmio energetico e misura antisismiche ai sensi del decreto legge 34 del 2020. Le modifiche introdotte sono in linea con tale indirizzo di superamento di tale meccanismo agevolativo nelle attuali forme previste a legislazione vigente. Rimane sullo sfondo la questione dei crediti maturati a fronte di interventi effettivamente realizzati che non trovano mercato, per i quali appare opportuno implementare l'operatività della piattaforma digitale prevedendo una certificazione dell'Agenzia delle entrate rispetto ai crediti cedibili.

#### **NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 854**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo, premesso che

- a) l'articolo 5, commi da 1 a 6, riconosce un incentivo, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori, sostenuti dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 2027. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi ed è riconosciuto nel limite di spesa di cui al comma 11.
- b) L'articolo 7 integra la disciplina dei poteri speciali del governo recata dal decreto-legge n. 21 del 2012 per specificare che i poteri inerenti ai settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e agli ulteriori attivi individuati sulla base dei fattori critici elencati dalla disciplina europea, si applicano anche all'interno di un medesimo gruppo quando gli atti, le operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla *cybersicurezza*, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, alle tecnologie di produzione alimentare e riguardano uno o più soggetti esterni all'Unione europea.
- c) L'articolo 24 proroga al 31 dicembre 2023 il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari.
- d) Il successivo articolo 25 introduce l'obbligo di comunicazione della non utilizzabilità del credito, previsto per determinati interventi in materia edilizia ed energetica, per l'ultimo cessionario del credito non ancora utilizzato, laddove tale credito risulti non più utilizzabile per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo previsti dalla legge, introducendo altresì una sanzione nel caso di mancato assolvimento del sopra descritto obbligo.
- e) L'articolo 26 istituisce un'imposta straordinaria, per l'anno 2023, sui margini di interesse (cosiddetti extraprofitti) delle banche operanti nel territorio dello Stato. Tale imposta è determinata applicando un'aliquota del 40 per cento sulla differenza del margine di interesse rispetto all'esercizio antecedente al 2022 e in ogni caso non può essere superiore allo 0,1 per cento del totale dell'attivo relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. È inoltre indeducibile da IRES e IRAP e il relativo gettito è destinato al finanziamento delle misure per la concessione della garanzia pubblica



sui mutui prima casa, nonché a ulteriori interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese.

f) L'articolo 27 ridefinisce i termini di applicazione delle disposizioni in materia di estinzione anticipata dei crediti al consumo, prevedendo la restituzione di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito (comprensivi di interessi e spese).

Considerato che

le disposizioni recate dall'articolo 26 sono state oggetto di un ampio dibattito pubblico e tra le forze politiche, nonché di un parere della Banca centrale europea, quale autorità monetaria consultata dal Governo ai sensi dell'articolo 127, par. 4, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, preso atto delle audizioni svolte presso le Commissioni competenti per l'esame in sede referente, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. In riferimento all'articolo 23, la Commissione ritiene opportuno che sia valutato attentamente il problema delle risorse assegnate ai soggetti danneggiati dall'alluvione, con particolare riferimento al volume complessivo, e ai meccanismi di erogazione e di realizzazione degli investimenti.
2. In riferimento all'articolo 26, la Commissione ritiene che l'introduzione di un prelievo straordinario calcolato sul margine di interesse concorre pienamente all'obiettivo di politica del credito volto a trasferire sui clienti delle banche e segnatamente sui mutuatari le risorse pubbliche derivanti dal prelievo straordinario. La misura peraltro potrebbe essere meritevole di un approfondimento, volto a considerare l'attivo ponderato (o altro tipo di parametro) cui riferire il limite dello 0,1 per cento del gettito dell'imposta, prevedendo eventualmente anche la diversa incidenza dell'imposta tra i diversi tipi di banche, tenendo conto di quelle per le quali l'attività di intermediazione creditizia e erogazione di mutui e prestiti alle piccole e medie imprese costituisce un fattore rilevante dell'attività complessiva.
3. In riferimento all'articolo 27, la Commissione considera la disposizione in vigore, che supera una previsione di recente introdotta in sede di conversione del decreto legge n. 69 del 2023, rispettosa e equilibrata dei diversi interessi tra clienti e banche.
4. In merito agli articoli 24 e 25, e più in generale in riferimento al superbonus 110 per cento, la Commissione ritiene oramai ampiamente prevalenti le ragioni di controllo dell'andamento dei conti pubblici, sia in termini di deficit annuale che debito complessivo, rispetto a quelle di sostegno dell'economia, e del settore edilizio in particolare, che ne hanno giustificato l'adozione prima e la rettifica poi per interventi di risparmio energetico e misura antisismiche ai sensi del decreto legge 34 del 2020. Le modifiche introdotte sono in linea con tale indirizzo di superamento di tale meccanismo agevolativo nelle attuali forme previste a legislazione vigente.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI**  
**Cristina TAJANI, BOCCIA E LOSACCO**  
**SUL DISEGNO DI LEGGE N. 854**

La 6ª Commissione Finanze e tesoro, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge di conversione del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, recante "Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici" (A.S. 854)

Premesso che,

il provvedimento in esame contiene un insieme disomogeneo di misure, molte delle quali appaiono in netto ritardo o del tutto inadeguate rispetto alle problematiche che intendono affrontare, con grave pregiudizio per lo sviluppo economico del Paese e le attese di cittadini ed imprese;

nel merito, l'articolo 5 prevede nelle more dell'attuazione della riforma fiscale, il riconoscimento di un credito d'imposta in favore delle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori;

la norma, apparentemente positiva, appare in netto ritardo rispetto alle aspettative e alle esigenze del Paese ed evidenzia un grave fallimento nelle politiche industriali e di sviluppo economico del Governo in carica. Nel luglio 2021, l'amministratore delegato della Intel Corporation Patrick Gelsinger, in linea

con la strategia statunitense di sicurezza nazionale e di drastica riduzione della dipendenza dalla catena di approvvigionamento dei dispositivi a semiconduttore dai paesi asiatici, ha preso parte a importanti incontri con le istituzioni UE e i governi di Francia, Germania ed Italia, nonché con altri Stati membri dell'UE, nei quali ha manifestato l'obiettivo di realizzare in Europa diverse tipologie di impianti per la fabbricazione di semiconduttori;

il 25 settembre 2022, il Governo Draghi e l'amministratore delegato di Intel avevano preannunciato un'intesa di massima per la realizzazione in Italia di un impianto per il packaging e l'assemblaggio di semiconduttori - poi individuata nell'area territoriale del Comune di Vigasio, in provincia di Vicenza - prevedendo un investimento iniziale di circa 4,5 miliardi di euro e la creazione di 1.500 posti di lavoro diretti e altri 3.500 nella filiera, anche grazie a un finanziamento da parte del Governo italiano del 40 per cento dell'investimento totale di Intel;

nel mese di gennaio 2023, il Governo in carica ha pubblicamente affermato di essere in contatto costante sia con Intel sia con le istituzioni europee per cercare di garantire l'insediamento in Italia del suddetto impianto per la produzione di semiconduttori;

tra maggio e giugno 2023, la strategia delineata da Intel è stata tradotta in concreto con una serie di accordi per la realizzazione di impianti per la fabbricazione di semiconduttori in territorio europeo e in Israele. In sequenza, lo scorso 16 giugno l'amministratore delegato di Intel ha dichiarato che Intel prevede di investire fino a 4,6 miliardi di dollari per la realizzazione di una nuova struttura di assemblaggio e collaudo di semiconduttori vicino a Breslavia, in Polonia, che darà lavoro a 2.000 lavoratori e creerà diverse migliaia di posti di lavoro aggiuntivi durante la fase di costruzione e l'assunzione da parte dei fornitori. Il 18 giugno, il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato che Intel spenderà 25 miliardi di dollari per una nuova fabbrica a Kiryat Gat, in Israele, che aprirà nel 2027 e darà lavoro a diverse migliaia di addetti. Lo scorso 19 giugno 2023, Intel ha firmato un accordo con il governo tedesco per realizzare un investimento in Germania pari a 30 miliardi di euro, con 10 miliardi di finanziamenti a fondo perduto da parte dell'esecutivo nel sito di Magdeburgo;

sulla spinta del suddetto accordo, la Germania diventerà, a partire dal 2027, il punto di riferimento per il settore in Europa, con un investimento totale di 43 miliardi di euro da parte del governo tedesco, di cui 15 miliardi in aiuti di Stato per la costruzione di tre nuovi stabilimenti, uno da parte dell'azienda taiwanese TSMC e due da parte dell'azienda americana Intel, sfruttando le deroghe agli aiuti di stato previste dal citato European Chips Act. Oltre agli aiuti di Stato, la strategia tedesca prevede sgravi fiscali per le aziende già presenti nel Paese, azioni per incrementare il numero di studenti locali e stranieri che si laureano in discipline connesse alla microelettronica e per attrarre personale già formato dall'estero;

a fronte della forte strategia tedesca in materia, non si hanno più notizie degli investimenti di Intel in Italia, la cui mancata realizzazione prefigurerebbe la perdita di una grande opportunità per la creazione di posti di lavoro di qualità, lo sviluppo territoriale, il trasferimento tecnologico e il rafforzamento delle università e dei centri di ricerca italiani;

a fronte della situazione descritta, le misure contenute nell'articolo 5, appaiono del tutto insufficienti rispetto alla perdita di potenziale occupazionale e di sviluppo tecnologico del Paese che sarebbe derivato dalla realizzazione in Italia di un importante stabilimento Intel;

Considerato che,

le misure introdotte dall'articolo 23, per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, si limitano, da un lato, a consentire alla Guardia di finanza di utilizzare le risorse stanziata a legislazione vigente, per l'anno 2023, sui pertinenti capitoli di investimento del Corpo, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il completamento degli interventi infrastrutturali di edilizia pubblica e prevenzione del rischio sismico, inclusi quelli destinati al potenziamento delle infrastrutture, dei mezzi e della digitalizzazione. Dall'altro, si autorizza il Commissario straordinario ad aprire un apposito conto corrente bancario o postale limitatamente all'esigenza di procedere a pagamenti massivi già deliberati, con particolare riferimento alle attività residuali trasferite alla gestione commissariale straordinaria, agli interventi di somma urgenza posti in essere nelle prime fasi emergenziali, nonché agli interventi di ricostruzione, di

ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità;  
per il problema centrale della ricostruzione privata, il provvedimento a fronte delle ingenti risorse mancanti quantificate dalle Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana, si limita ad autorizzare una ulteriore spesa per gli interventi di ricostruzione privata del tutto insufficiente rispetto alle attese della popolazione dei territori colpiti dall'alluvione e di soli 149,65 milioni di euro per il 2023;  
nulla è previsto per quanto riguarda la ripresa economica delle attività economiche colpite dall'alluvione, che ad oggi ancora non hanno ricevuto i ristori annunciati nei decreti legge dei mesi scorsi, e sul fronte degli interventi sul dissesto idrogeologico che interessano tutto il fronte appenninico emiliano-romagnolo;

Rilevato che,

l'articolo 24 reca disposizioni in materia di incentivi per l'efficienza energetica che si limitano alla sola proroga, dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023, del termine finale per fruire dell'agevolazione del 110 per cento per gli interventi eseguiti sugli edifici unifamiliari per i quali alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento;

il provvedimento per l'ennesima volta non affronta il tema centrale dei crediti incagliati che rischiano, in assenza di adeguata soluzione, di mettere a rischio la continuità operativa di migliaia di imprese edili e i livelli occupazionali del settore, senza contare le ripercussioni economiche e patrimoniali a carico delle famiglie che hanno avviato i lavori di efficientamento energetico e sismico dei loro immobili e la crescita esponenziale dei contenziosi in conseguenza di lavori non avviati o peggio non terminati nei termini previsti dai contratti sottoscritti tra le parti;

la vicenda si protrae ormai da diversi mesi senza soluzioni concrete. In occasione della conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante "misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34", il Governo aveva annunciato come soluzione al problema la creazione di uno strumento finanziario in grado di assorbire i crediti "incagliati" e di liberare il plafond fiscale delle banche in modo da far ripartire il mercato;

il Ministro dell'economia e delle finanze in più occasioni ha dichiarato, in relazione alla suddetta norma, che era in corso la realizzazione di "un sistema, una specie di piattaforma, che dovrebbe in qualche modo permettere di smaltire tutto l'arretrato". Coerentemente con gli indirizzi del Ministro, l'amministratore delegato di Enel X aveva altresì dichiarato di lavorare ad una soluzione finalizzata "alla realizzazione di una piattaforma finanziaria che acquisti i crediti fiscali, certificati come certi, liquidi ed esigibili da un primo cessionario, ed esegua un ponte per cedere nuovamente tali crediti a terzi secondo il loro calendario di scadenze fiscali, affinché ne abbiano un vantaggio diretto ed immediato";

a distanza di mesi, nonostante le forti aspettative del mercato e gli impegni assunti dal Governo, la suddetta piattaforma finanziaria stenta ad avviare il proprio iter e migliaia di imprese e famiglie si trovano ancora nell'impossibilità di liquidare i propri crediti generati a valere su interventi effettuati mesi fa. Nel frattempo sono rimaste del tutto inascoltate le proposte provenienti dal mondo delle imprese e dalle stesse banche. In particolare, diverse associazioni di categoria, a partire da ABI, ANCE, Confedilizia, a più riprese nel corso degli ultimi mesi, hanno avanzato proposte di soluzione alle questioni principali determinate dall'assetto normativo vigente relativo ai crediti fiscali per i bonus edilizi;

Tenuto conto che,

l'articolo 26 introduce un'imposta straordinaria a carico delle banche calcolata sull'incremento del margine d'interesse;

tale disposizione, dal punto di vista normativo, non affronta con una soluzione tecnicamente efficace e adeguata l'esigenza del concorso dei soggetti che più hanno beneficiato dell'incremento del costo del denaro e dell'inflazione alla redistribuzione delle maggiori risorse conseguite per tali eventi in favore di cittadini e famiglie che hanno subito un forte peggioramento della loro condizione economica;

come evidenziato dalla stessa relazione tecnica, la proposta non garantisce un gettito certo e immediatamente utilizzabile con il quale procedere all'immediato finanziamento di interventi urgenti per contrastare la crescita dei tassi d'interesse sui mutui e il carovita in atto, che risultano

conseguentemente del tutto assenti nel provvedimento in esame;  
da più parti sono state sollevate critiche in merito agli effetti della disposizione, le cui motivazioni sono rinvenibili ed evidenziate nel dossier del Servizio del Senato, nelle audizioni svolte nelle Commissioni riunite 8<sup>a</sup> e 9<sup>a</sup>, e nel parere espresso dalla BCE e da altre istituzioni europee e internazionali. Fra le diverse critiche emerse, colpiscono inoltre gli effetti distorsivi che produrrebbe l'applicazione della norma nello stesso settore bancario, con particolare pregiudizio per la stabilità finanziaria degli istituti di piccole dimensioni e che operano a livello locale che sarebbero maggiormente colpiti dall'applicazione dell'imposta straordinaria rispetto agli istituti e ai Gruppi di maggiori dimensioni;  
Tutto ciò premesso, esprime parere contrario.

## 1.3.2.1.20. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 76 (ant.) del 27/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**6ª Commissione permanente  
(FINANZE E TESORO)**  
MERCLEDÌ 27 SETTEMBRE 2023  
**76ª Seduta (antimeridiana)**  
*Presidenza del Presidente*  
**GARAVAGLIA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 9,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, e per l'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2016/1011, come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/168 ( [n. 74](#) )**

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 6, della legge 4 agosto 2022, n.127. Esame e rinvio)

Il relatore [MAFFONI](#) (*FdI*) illustra il provvedimento, che intende recepire la raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali e volta a introdurre disposizioni in materia di variazioni e cessazione degli indici di riferimento applicati ai contratti bancari, in attuazione del regolamento (UE) n. 2016/1011 (regolamento Benchmark - BMR) come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/168. Lo schema di decreto legislativo è inoltre diretto a recepire l'articolo 23-ter paragrafo 7 e l'articolo 28, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2021/168.

In estrema sintesi, la raccomandazione CERS/2011/3 esorta gli Stati membri a specificare che l'obiettivo ultimo della politica macroprudenziale è contribuire alla salvaguardia della stabilità del sistema finanziario nel suo insieme, anche attraverso il rafforzamento della capacità di resistenza del sistema finanziario e la riduzione dell'insorgenza di rischi sistemici, garantendo così un apporto sostenibile del settore finanziario alla crescita economica. La raccomandazione sollecita inoltre gli Stati membri a designare nella legislazione nazionale un'autorità cui spetti la conduzione delle politiche macroprudenziali, generalmente un'istituzione unica (la Banca centrale) o un comitato (guidato dalla Banca centrale) composto dalle autorità la cui azione abbia un impatto concreto sulla stabilità finanziaria, specificando il processo decisionale dell'organo direttivo dell'autorità macroprudenziale. Ove sia designata un'istituzione unica in qualità di autorità macroprudenziale, viene richiesto di istituire dei meccanismi per la cooperazione tra le autorità le cui azioni hanno un impatto concreto sulla stabilità finanziaria, fatti salvi i loro rispettivi mandati. Nel documento vengono inoltre specificati funzioni, poteri e strumenti che il CERS raccomanda di assegnare alle autorità macroprudenziali, i presidi a tutela dell'indipendenza delle stesse, nonché le misure di trasparenza e rendicontazione della relativa attività. L'articolo 23-ter, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1011 (regolamento poi modificato nel tempo) prevede che gli Stati membri designino un'autorità pertinente in grado di effettuare, ai sensi del paragrafo 5, lettera a), dell'articolo 23-ter, la valutazione dell'inadeguatezza di un indice di riferimento sostitutivo (*benchmark*) previsto contrattualmente (clausola di riserva) al quale viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento

finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la *performance* di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla *performance*, quando si verifica la cessazione di un indice di riferimento oppure la sua inadeguatezza. L'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 stabilisce che le entità sottoposte a vigilanza (enti creditizi, imprese di investimento, gestori di fondi, imprese di assicurazione e altri soggetti che operano nel settore finanziario) che utilizzano un indice di riferimento redigono e mantengono solidi piani scritti che specificano le azioni che intendono intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito. Ove possibile e opportuno, i piani designano, fornendone la motivazione, uno o più indici di riferimento alternativi per la sostituzione degli indici di riferimento dei quali dovesse essere sospesa la fornitura, indicando il motivo per cui tali indici sarebbero alternative valide. I piani e gli eventuali aggiornamenti devono essere forniti all'autorità competente dietro richiesta di quest'ultima e senza indebiti ritardi e li riflettono nella loro relazione contrattuale con i clienti. Il regolamento Benchmark, a esito delle modifiche apportate nel tempo, si applica a decorrere dal 14 agosto 2021. La norma di delega è contenuta nell'articolo 6 della legge n. 127 del 2022 (legge di delegazione europea 2021), il quale reca i principi e i criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alla menzionata raccomandazione CERS/2011/3 relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali e alla piena attuazione della disciplina europea sugli indici di riferimento ("*benchmark*") da cui dipende il valore di contratti finanziari. Più nel dettaglio, il comma 1 della disposizione delega il Governo ad adottare entro dodici mesi dalla entrata in vigore della legge in esame, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della menzionata raccomandazione CERS/2011/3 e per l'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 (come modificato dal regolamento (UE) 2021/168). Il comma 2 dell'articolo individua i principi e i criteri direttivi specifici ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, in aggiunta a quelli generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012. In particolare, la lettera a) del comma 2 specifica che il Governo deve istituire un Comitato per le politiche macroprudenziali privo di personalità giuridica, quale autorità indipendente designata per la conduzione delle politiche macroprudenziali con la finalità di perseguire la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso, anche attraverso il rafforzamento della capacità del sistema finanziario di assorbire le conseguenze di eventi che ne minaccino la stabilità, nonché la prevenzione e il contrasto dei rischi sistemici, promuovendo così un contributo sostenibile del settore finanziario alla crescita economica. La lettera b) indica che devono far parte del Comitato la Banca d'Italia, che lo presiede, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). Alle sedute del Comitato (lettera c) del comma 2) è prevista la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), senza diritto di voto, e il Presidente avrà la possibilità di invitare soggetti terzi ad assistere alle sedute, anche su proposta degli altri membri, a fini consultivi. Oltre alla presidenza, alla Banca d'Italia dovranno essere esplicitamente attribuiti, nel rispetto del criterio indicato dalla successiva lettera e), il ruolo di guida nelle politiche macroprudenziali e le funzioni di segreteria del Comitato. La lettera d) delega il Governo a prevedere le regole di funzionamento e di voto del Comitato. La lettera f) prevede che al Comitato sia attribuito il compito di identificare, analizzare, classificare, sorvegliare e valutare i rischi per la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso. A tal fine, la lettera g) stabilisce che al Comitato stesso vengano attribuite le funzioni, i poteri, gli strumenti e i compiti di cooperazione con altre autorità, nazionali ed europee, previsti dalla raccomandazione CERS/2011/3. Funzioni, poteri e strumenti previsti dalla raccomandazione CERS trovano la loro attuazione nei criteri specifici indicati dalle successive lettere da h) a q). La lettera r), prevede che il Comitato presenti annualmente al Governo e alle Camere una relazione sulla propria attività. La lettera s) del comma 2 conclude i criteri specifici legati all'attuazione della raccomandazione del CERS delegando il Governo ad apportare alle legislazioni di settore della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS e della COVIP le modifiche necessarie alla corretta e integrale attuazione della raccomandazione CERS/2011/3. Il comma 3

dell'articolo 6 prevede i criteri specifici da seguire nell'esercizio della delega per l'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento europeo sugli indici di riferimento (Regolamento UE 2016/1011). In particolare, la lettera a) prevede che il Comitato per le politiche macroprudenziali sia designato quale autorità competente a valutare la sostituzione di un indice di riferimento. Le lettere b) e c) prevedono che il Comitato si doti delle procedure necessarie per l'effettuazione della valutazione di cui alla lettera a) e renda pubblici i relativi elementi considerati. La lettera d) delega al Governo di apportare al TUB le opportune modificazioni.

Per quanto riguarda i termini, il presente schema è stato assegnato il giorno 8 settembre 2023, con termine per l'espressione del parere fissato al 18 ottobre 2023, dunque successivamente alla scadenza dei termini di delega, prevista per il 10 settembre 2023. Di conseguenza, il termine per l'esercizio della delega slitta di tre mesi, dal 10 settembre al 10 dicembre 2023. Quanto invece al contenuto dell'atto, l'articolo 1 istituisce e disciplina il Comitato per le politiche macroprudenziali. Il comma 1 chiarisce gli scopi del Comitato. Esso, coerentemente con l'obiettivo della vigilanza macroprudenziale, ha l'obiettivo di perseguire la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso, anche attraverso il rafforzamento della capacità del sistema finanziario di assorbire le conseguenze di eventi che ne minacciano la stabilità, nonché la prevenzione e il contrasto dei rischi sistemici, promuovendo così un contributo sostenibile del settore finanziario alla crescita economica. Nel perseguimento dei propri obiettivi il Comitato agisce in maniera indipendente. In conformità a quanto previsto dalla legge delega, al Comitato partecipano il Governatore della Banca d'Italia, che lo presiede, il Presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), il Presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e il Presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), in rappresentanza delle rispettive Autorità. Alle sedute del Comitato assiste il Direttore generale del Tesoro, senza diritto di voto. Il Presidente del Comitato, anche su proposta degli altri partecipanti, può invitare terzi ad assistere a fini consultivi alle sedute, in relazione a specifici argomenti posti all'ordine del giorno. Il Comitato esercita funzioni di analisi, di monitoraggio e di indirizzo strategico (comma 4) ed è dotato di poteri, tra i quali, le facoltà di effettuare, in materia di rischio sistemico, segnalazioni pubblicamente o in via riservata al Governo; indirizzare raccomandazioni alle Autorità che lo compongono; formulare segnalazioni al Parlamento, al Governo, ad altre autorità, enti e organismi dello Stato circa l'opportunità di adottare misure, anche normative; esprimere pareri sulle proposte di atti normativi rilevanti per i suoi obiettivi; elaborare e attuare metodologie e procedure per identificare istituzioni e strutture finanziarie con rilevanza sistemica. Inoltre, il Comitato può richiedere (attraverso le Autorità in esso rappresentate) tutti i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle sue funzioni a soggetti pubblici e privati che svolgono attività rilevanti ai fini della stabilità finanziaria, anche se non soggetti a vigilanza (comma 5). Il comma 6 introduce una specifica disciplina sanzionatoria. L'articolo 2, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 6, comma 2, lettera s), della legge di delegazione, apporta alla legislazione di settore relativa all'IVASS le modifiche necessarie all'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3. L'articolo 3 dello schema in esame dà attuazione al sopra richiamato articolo 28, paragrafo 2, del regolamento Benchmark - BMR, nonché ai criteri di delega di cui all'articolo 6, comma 3, lettere dalla d) alla n), della legge di delegazione europea 2021 in tema di variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento. A tal fine, la disposizione, al comma 1, modifica il TUB, introducendo un nuovo articolo 118-bis. Come sopra anticipato, l'articolo 28, paragrafo 2, stabilisce che le entità sottoposte a vigilanza che utilizzano un indice di riferimento redigono e mantengono solidi piani scritti che specificano le azioni che intendono intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito. Ove possibile e opportuno, detti piani designano uno o più indici di riferimento alternativi a cui si potrebbe fare riferimento, per la sostituzione degli indici di riferimento dei quali sarebbe sospesa la fornitura, indicando il motivo per cui tali indici sarebbero alternative valide. Le entità sottoposte a vigilanza forniscono i suddetti piani ed eventuali aggiornamenti all'autorità competente dietro richiesta di quest'ultima e senza indebiti ritardi e li riflettono nella loro relazione contrattuale con i clienti. Si ricorda, altresì, che l'articolo 3, sempre del regolamento BMR, definisce come indice di riferimento un indice in riferimento al quale viene

determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la *performance* di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla *performance*.

L'articolo 3 dello schema in esame, al comma 1, lettera a), definisce le modalità di pubblicazione e comunicazione alla clientela dei piani di sostituzione previsti dal regolamento europeo ovvero dei piani che specificano le azioni che saranno adottate nell'eventualità in cui si verifichi una variazione sostanziale o la cessazione dell'indice di riferimento. Viene previsto che le clausole contrattuali aventi a oggetto i tassi di interesse consentono di individuare, anche per rinvio ai piani di sostituzione, le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto. Inoltre devono essere comunicati al cliente, entro trenta giorni dal verificarsi della variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento, le modifiche all'indice stesso o l'indice sostitutivo da applicare al contratto al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento come individuati in applicazione della clausola contrattuale prevista al comma 2. Il comma 5 dell'articolo 118-*bis* definisce l'ambito di applicazione delle nuove norme, stabilendo che i commi 2, 3 e 4 si applicano ai contratti aventi a oggetto operazioni e servizi (operazioni e servizi bancari e finanziari, credito al consumo e servizi di pagamento) disciplinati ai sensi del Titolo VI in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti, anche ove diversi dai contratti finanziari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 18), del regolamento (UE) n. 1011/2016. Inoltre, si chiarisce che per tale disciplina non si applica l'articolo 118 in materia di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. Il comma 1, lettere da b) a e), dell'articolo 3, introduce delle modifiche di coordinamento del TUB necessarie a seguito dell'introduzione del nuovo articolo 118-*bis*. Il comma 2 detta una disciplina di transizione necessaria a consentire agli intermediari l'inserimento. Al comma 3 si prevede, inoltre, che le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni sopra richiamate sono inefficaci. In caso di inefficacia della modifica e di successiva variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto, si applicano il secondo e il terzo periodo dell'articolo 118-*bis*, comma 4. Infine, il comma 4 dispone che anche tale disciplina transitoria si applica ai contratti che ricadono nell'ambito di applicazione del Titolo VI del TUB e ai soggetti che prestano i relativi servizi (richiamati al comma 5 dell'articolo 118-*bis*) quali, a titolo esemplificativo i contratti di credito e mutui alle imprese, i contratti di deposito, i conti correnti. Anche in questo caso non si applica l'articolo 118 del TUB in materia di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. L'articolo 4 è volto a dare attuazione al sopra citato articolo 23-*ter*, paragrafo 7, del regolamento Benchmark, nonché ai criteri di delega di cui all'articolo 6, comma 3, lettere a), b) e c), della legge di delegazione europea 2021. La disposizione introduce un nuovo comma 5-*bis* all'articolo 4-*septies*.<sup>1</sup> del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), concernente l'individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici usati come parametri di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la *performance* di fondi di investimento. Tale nuova norma stabilisce che il Comitato per le politiche macroprudenziali è l'autorità competente a valutare se una clausola di riserva di uno specifico tipo di accordo originariamente convenuta non rispecchi più, oppure rispecchi con differenze significative, il mercato o la realtà economica che l'indice di riferimento in via di cessazione intendeva misurare e se l'applicazione di tale clausola possa costituire una minaccia per la stabilità finanziaria. Infine, l'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, anticipando una possibile considerazione da inserire nel parere, riterrebbe opportuno sottoporre alla valutazione del Governo, alla luce delle recenti esperienze in questo campo e della notevole complessità delle operazioni collegate alla risoluzione delle crisi aziendali, l'ipotesi di estendere la durata dell'imponibilità di limitazioni, restrizioni o differimenti relativi ai diritti di riscatto esercitabili dai contraenti sostituendo le parole: "non superiore a tre mesi, prorogabile al massimo per ulteriori tre mesi", con le altre: "non superiore a sei mesi, prorogabile al massimo per ulteriori sei mesi".



Il seguito dell'esame è rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/23 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 ( n. 75 )**

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 7, della legge 4 agosto 2022, n.127. Esame e rinvio)

Il relatore [MELCHIORRE](#) (Fdl) introduce il provvedimento, chiarendo che, per "controparte centrale"- *central counterpart* - (CCP) si intende il soggetto che, in una transazione, si interpone tra due contraenti, evitando che questi siano esposti al rischio di inadempienza della propria controparte contrattuale e garantendo il buon fine dell'operazione. Al subentro della CCP, il singolo contratto stipulato tra le due parti lascia il posto a due nuovi contratti tra la CCP e ciascuna delle due controparti. I due contraenti originari non sono più controparti fra loro, ma sono entrambi controparte della CCP, con la quale adempiono all'obbligo di *clearing*. Questo processo ha l'obiettivo di aumentare la trasparenza e ridurre il rischio di controparte. La controparte centrale si tutela dal rischio assunto raccogliendo garanzie (in titoli e contante, cosiddetti margini) commisurate al valore dei contratti garantiti e al rischio inerente. Il servizio di controparte centrale può essere esercitato anche in riferimento a transazioni condotte fuori dai mercati regolamentati. La controparte centrale si dota di un sistema di salvaguardia finanziaria basato su diversi livelli di protezione: requisiti di adesione, sistema dei margini, risorse patrimoniali e finanziarie. In caso di insolvenza di un partecipante, la controparte centrale utilizza specifiche procedure per coprire le perdite, basate - oltre che sui margini degli aderenti - anche su appositi fondi mutualistici (*default fund*) nonché sull'utilizzo del proprio patrimonio. Tramite l'operato delle CCP muta la struttura del mercato che passa da una regolazione bilaterale non regolamentata (*over the counter*) ed eterogenea a una standardizzata in cui si accentrano gli scambi nelle CCP. Questa modifica riduce il rischio sistemico in quanto si riduce l'effetto domino che si viene a creare in una rete bilaterale quando un'entità cade in *default* e si generano rischi di contagio. Per quanto le CCP abbiano dei requisiti talmente stringenti da rendere, almeno in teoria, poco probabile un *default* in quanto ciascun aderente alla CCP è tenuto a versare del collaterale a copertura dell'eventuale fallimento degli altri membri, vista la rilevanza sistemica di tali entità, il legislatore europeo ha ritenuto necessario disciplinare, secondo un criterio di massima armonizzazione, le eventuali situazioni di crisi.

Nel marzo 2013 è entrato in vigore il regolamento (UE) 648/2012 "European Market Infrastructure Regulation" (EMIR) del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012, finalizzato a favorire il raggiungimento di nuovi livelli di sicurezza e trasparenza nei mercati europei dei prodotti derivati. Tra i punti chiave di EMIR vi è l'obbligo di utilizzo di una controparte centrale autorizzata per negoziazioni fuori mercato di contratti derivati standardizzati, l'obbligo di registrazione dei contratti derivati presso un repertorio di dati (*trade repository*) autorizzato, specifici requisiti organizzativi e prudenziali nonché di gestione del rischio per l'offerta dei servizi di *clearing*. Il regolamento prevede inoltre un meccanismo di vigilanza collegiale da parte delle autorità, nazionali ed estere, a diverso titolo interessate all'attività di una controparte centrale che abbia un profilo di operatività oltre i confini nazionali. La Cassa di compensazione e garanzia è stata autorizzata ai sensi della EMIR a fornire servizi di controparte centrale in Italia con provvedimento della Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, del 20 maggio 2014. In tale contesto, il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali (che modifica i regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132) riguarda la materia del risanamento e della risoluzione delle controparti centrali (regolamento RR). Le norme UE fissano una serie di regole volte a gestire in maniera ordinata l'eventuale risanamento delle controparti centrali, al fine di tutelare i mercati (regolamentati e non) dalla eventuale discontinuità del servizio da esse svolto. Le disposizioni introdotte sono

sostanzialmente improntate a meccanismi analoghi a quelli già previsti e consolidati in materia di risoluzione delle crisi bancarie. Il regolamento si applica a decorrere dal 12 agosto 2022, salvo talune eccezioni espressamente previste dall'articolo 97 del regolamento medesimo. L'articolo 7 della legge n. 127 del 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021), delega al Governo l'adeguamento della normativa nazionale e l'attuazione del regolamento (UE) 2021/23, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132. Entro il 10 settembre 2023, il Governo è tenuto ad adottare il decreto legislativo attuativo del regolamento in esame. Per quanto riguarda i termini, il presente schema è stato assegnato il giorno 8 settembre 2023, con termine per l'espressione del parere fissato al 18 ottobre 2023 (dunque successivamente alla scadenza dei termini di delega, previsto al 10 settembre 2023). Di conseguenza, il termine per l'esercizio della delega slitta di tre mesi, dal 10 settembre al 10 dicembre 2023.

Per quanto riguarda il contenuto dello schema, l'articolo 1 contiene l'elenco delle definizioni applicabili. L'articolo 2 dispone, al comma 1, che il presente decreto legislativo, per gli aspetti non coperti direttamente dal regolamento (UE) 2021/23, sia applicabile a tutte le Controparti Centrali aventi sede legale in Italia. Il comma 2 dispone che la Banca d'Italia e la Consob emanino con propri atti le disposizioni di attuazione del presente decreto entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso. L'articolo 3 designa Banca d'Italia quale autorità unica di risoluzione ai sensi del regolamento (UE) 2021/23. L'autorità di risoluzione è l'autorità incaricata di condurre a termine il procedimento di risoluzione di una Controparte Centrale. L'articolo 4 disciplina le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, quale ministero competente. L'articolo 5 disciplina la responsabilità delle Autorità e degli organi delle procedure di risoluzione. La presente norma attua il criterio di delega di cui all'articolo 7, comma 2, lettere f) e g), della legge di delegazione europea 2021. L'articolo 6 disciplina l'obbligo di segreto in capo a tutti i soggetti coinvolti in una procedura di risoluzione. L'articolo 7 prevede un obbligo di collaborazione tra le autorità pubbliche coinvolte in una procedura di risoluzione visto come una declinazione del buon andamento e dell'efficienza dell'azione amministrativa. L'articolo 8 detta una disciplina specifica in tema di piani di risoluzione. Il piano di risoluzione è uno strumento *ex ante* elaborato dall'autorità di risoluzione, contenente l'indicazione della strategia e degli strumenti da applicare, a seconda degli scenari ipotizzati, per permettere di essere pronti in caso di necessità di aprire una procedura di risoluzione. L'articolo 9 prevede una disciplina speciale degli esperti indipendenti ai fini della valutazione delle attività e delle passività di un ente oggetto di risoluzione. L'articolo 10 prevede che l'accertamento dei presupposti per la sussistenza dello stato di dissesto sia effettuato dalla Banca d'Italia o, di sua iniziativa, sentita la Consob oppure su proposta della Consob stessa. L'articolo 11 disciplina l'*iter* amministrativo di apertura di una procedura di risoluzione. L'articolo 12 prevede una disciplina speciale per la dichiarazione dello stato di insolvenza di una Controparte Centrale. L'articolo 13 disciplina l'attuazione del programma di risoluzione. Il programma di risoluzione è il programma elaborato dall'autorità di risoluzione contenente la strategia e l'indicazione degli strumenti scelti al fine di portare a termine la risoluzione di una Controparte Centrale. L'articolo 14 disciplina la chiusura di una procedura di risoluzione. L'articolo 15 prevede l'applicazione del *bail in*, istituto giuridico che contempla l'utilizzo, anche per la risoluzione delle Controparti Centrali, delle risorse finanziarie interne - analogamente a quanto previsto nelle procedure di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e finanziari - mediante la partecipazione degli investitori e/o risparmiatori, se possessori di certi strumenti finanziari emessi dalla società in crisi, alle perdite patrimoniali subite dalla società stessa. L'articolo 16 conferisce alla Banca d'Italia il potere di chiedere alla Controparte Centrale di contattare potenziali acquirenti in vista della cessione dell'attività. L'articolo 17 disciplina lo strumento della CCP-ponte, la cui normativa è stata allineata con il decreto legislativo n. 180 del 2015 che istituisce un quadro di risanamento degli enti creditizi e delle imprese di investimento. La CCP-ponte è uno strumento di risoluzione che prevede il trasferimento temporaneo di attività e passività della CCP in crisi a un veicolo societario. L'articolo 18 prevede un quadro generale di disposizioni regolanti lo strumento della cessione di elementi attivi e

passivi in modo da allineare la presente norma con il decreto legislativo n. 180 del 2015, che istituisce un quadro di risanamento degli enti creditizi e delle imprese di investimento. L'articolo 19 si occupa degli effetti della procedura di risoluzione sui contratti retti da una legge applicabile di un Paese terzo, al di fuori dall'Unione europea, poiché, con i Paesi extra UE spesso non esistono trattati internazionali disciplinanti il riconoscimento di una procedura di risoluzione. L'articolo 20 precisa che l'esercizio dei poteri di risoluzione previsti agli articoli 55 (sospensione degli obblighi di pagamento o di consegna a carico di entrambe le controparti da un contratto garantito da una CCP in risoluzione a decorrere dalla pubblicazione dell'avviso di sospensione a norma dell'articolo 72 del regolamento, relativo agli obblighi di notifica da parte dell'Autorità di risoluzione al Collegio di risoluzione), 56 (divieto, da parte dell'Autorità di risoluzione, imposto al creditore garantito della CCP in risoluzione di escutere la garanzia avente ad oggetto attività della CCP in risoluzione) e 57 (sospensione dei meccanismi terminativi riconosciuti alla controparte di un contratto stipulato dalla CCP in risoluzione a decorrere dalla pubblicazione dell'avviso di attivazione a norma dell'articolo 72, a condizione che continuino a essere eseguiti gli obblighi di pagamento e di consegna, nonché di prestazione della garanzia) del regolamento (UE) 2021/23 non costituisce inadempimento contrattuale o manifestazione dello stato di insolvenza. L'articolo 21 disciplina le modalità di pubblicazione dei provvedimenti emessi dall'Autorità di risoluzione al fine di garantirne la trasparenza. L'articolo 22 contiene una serie di norme specifiche in merito alle modalità di esercizio della tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti emessi dalla Banca d'Italia nell'ambito di una procedura di risoluzione. L'articolo 23 prevede, in analogia all'articolo 99 del decreto legislativo n. 180 del 2015, che istituisce un quadro di risanamento degli enti creditizi e delle imprese di investimento, una serie di deroghe a specifiche normative. L'articolo 24 contiene le modifiche al Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, estendendo agli amministratori straordinari e agli amministratori temporanei le sanzioni penali previste per gli organi delle procedure concorsuali. L'articolo 25, che si compone di un unico comma, contiene le modifiche al TUF ritenute necessarie per l'attuazione del Regolamento 2021/23. L'articolo 26 contiene alcune modifiche all'apparato sanzionatorio penale vigente in modo da ricomprendere tra le condotte sanzionate alcune violazioni degli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2021/23. Infine, l'articolo 27 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 ( n. 76 )** (Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 8, della legge 4 agosto 2022, n.127. Esame e rinvio)

Il relatore [BORGHESI](#) (LSP-PSd'Az) espone i contenuti dell'atto in titolo, che intende adeguare l'ordinamento nazionale alla revisione d'urgenza del regolamento (UE) 2017/2402 (regolamento cartolarizzazioni STS o SecReg) che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate ("STS"). Ai fini del regolamento, per "cartolarizzazione" si intende l'operazione o lo schema in cui il rischio di credito associato a un'esposizione o a un portafoglio di esposizioni è diviso in segmenti, avente una serie di caratteristiche: i pagamenti effettuati nell'ambito dell'operazione o dello schema dipendono dalla *performance* dell'esposizione o del portafoglio di esposizioni; la subordinazione dei segmenti determina la distribuzione delle perdite nel corso della durata dell'operazione o dello schema; l'operazione o lo schema non crea esposizioni che possiedono tutte le caratteristiche elencate all'articolo 147, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento. Il regolamento definisce la cartolarizzazione e stabilisce gli obblighi di *due diligence*, di mantenimento del rischio e di trasparenza incombenti alle parti che intervengono nelle cartolarizzazioni, i criteri per la concessione di crediti, i requisiti per vendere cartolarizzazioni a clienti al dettaglio, un divieto di ricartolarizzazione, i requisiti per le SSPE, nonché le condizioni e le procedure relative ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni. Instaura altresì un

quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate ("cartolarizzazioni STS"). Il regolamento, in vigore dal 1° gennaio 2019, si applica agli investitori istituzionali e ai cedenti, ai promotori, ai prestatori originari e alle società veicolo per la cartolarizzazione. Il decreto legislativo n. 131 del 2022 ha già provveduto a un primo adeguamento al regolamento (UE) 2017/2402 esplicitando le competenze delle Autorità nazionali di vigilanza ai sensi delle norme del citato regolamento e introducendo un quadro sanzionatorio amministrativo per le violazioni del medesimo.

I regolamenti nn. 557 e 558 del 2021 innovano la normativa in materia di cartolarizzazioni STS (dunque regolamento UE 2017/2402) così come il regolamento relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi (regolamento (UE) 575/2013, Capital Requirements Regulation, CRR). Il regolamento n. 557 è in vigore dal 9 aprile 2021.

La delega per l'adeguamento delle disposizioni nazionali al regolamento cartolarizzazioni, come modificato nel tempo, è contenuta nell'articolo 8 della legge n. 127 del 2022 (Legge di delegazione europea 2021). Più in dettaglio l'articolo 8, al comma 1, reca la delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, dunque entro il 10 settembre 2023, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2021. Il comma 2 elenca una serie di principi e criteri direttivi specifici a cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega di cui al comma 1, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012. Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria. Per quanto riguarda i termini, il presente schema è stato assegnato il giorno 11 settembre 2023, con termine per l'espressione del parere fissato al 18 ottobre 2023 (dunque successivamente alla scadenza dei termini di delega, previsto al 10 settembre 2023). Di conseguenza, il termine per l'esercizio della delega slitta di tre mesi, dal 10 settembre al 10 dicembre 2023.

Per quanto riguarda il contenuto dell'atto, lo schema di decreto legislativo consta di tre articoli.

L'articolo 1 introduce delle modifiche al decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria-TUF) volte ad adeguare l'ordinamento nazionale alla revisione d'urgenza ("Quick Fix") del regolamento (UE) 2017/2402 (regolamento cartolarizzazioni STS o SecReg) che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate ("STS"). Nello specifico, il comma 1, lettera a) modifica l'articolo 4-*septies*.2 del TUF, inserendo due correzioni volte a rettificare dei refusi introdotti dal precedente adeguamento normativo (decreto legislativo n. 131 del 2022). La lettera b) introduce invece delle modifiche all'articolo 190-*bis*.2, commi 1 e 2, del TUF (in materia di sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402), al fine di estendere la disciplina delle sanzioni amministrative introdotta in attuazione del regolamento (UE) 2017/2402 anche alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557. Infine, l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) propone di convocare un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori dopo la seduta, in riferimento all'esame del disegno di legge n. 674.

La Commissione conviene.

#### *CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, come convenuto, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori è convocato al termine della seduta.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 9,45.*

## 1.3.2.1.21. 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 77 (pom.) del 27/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6<sup>a</sup> Commissione permanente  
(FINANZE E TESORO)  
MERCLEDÌ 27 SETTEMBRE 2023  
77<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)  
Presidenza del Presidente  
[GARAVAGLIA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.  
La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN ESITO ALL'ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, in relazione alla fase ascendente dell'atto comunitario n. COM(2022) 546 definitivo sulla materia dei bonifici istantanei in euro, è pervenuta la risposta da parte della Commissione europea, che è messa a disposizione dei commissari.

Prende atto la Commissione.

*IN SEDE REFERENTE*

**(674) *Interventi a sostegno della competitività dei capitali***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 29 subemendamenti agli emendamenti 12.0.100 e 21.100 dei relatori (pubblicati in allegato).

Fa presente che la seduta odierna è dedicata all'illustrazione degli emendamenti e che la Presidenza si riserva di preannunciare l'eventuale inammissibilità di proposte emendative in una prossima seduta.

Prende atto la Commissione.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti.

Si danno per illustrati gli emendamenti presentati agli articoli da 1 a 7.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il complesso degli emendamenti a propria firma all'articolo 8, che reca misure a favore degli aumenti di capitale, ritenendo che la normativa proposta, prevedendo deroghe al codice civile, sia più confacente a una situazione emergenziale (plausibile nel caso della crisi pandemica) che a regime. Con l'emendamento 8.1 propone quindi la soppressione dell'articolo, mentre, in subordine, con i restanti emendamenti, la soppressione dei commi 2 e 3, del quale in particolare non comprende la *ratio*. Va infatti comunque salvaguardata la facoltà di recesso.

Si danno per illustrati gli emendamenti riferiti agli articoli da 9 a 12.

La senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*), in premessa all'illustrazione del subemendamento 12.0.100/1, esprime preoccupazione circa il possibile cambiamento delle finalità del provvedimento in esame, che invece la propria parte politica condivideva, a causa degli emendamenti dei relatori, che mirano a introdurre in maniera estemporanea temi di estrema rilevanza, come quello della *corporate governance*, che avrebbero meritato un testo specifico e una metodologia diversa. La proposta emendativa prevede dunque la soppressione dell'intero comma 1. Appare comunque dirimente attendere anche la valutazione del Governo sulla questione della lista del consiglio di amministrazione uscente.

Il [PRESIDENTE](#) riconosce la rilevanza del tema, che certamente meriterebbe uno specifico provvedimento, ma ritiene che esso non esuli dal testo in esame, esprimendo poi l'auspicio che si possa trovare una sintesi tra le varie proposte presentate, al fine di coniugare l'attrattività dei capitali con

l'operatività del sistema.

Sono dati per illustrati i restanti subemendamenti.

Il relatore [ORSOMARSO](#) (*FdI*) respinge ogni accusa di estemporaneità e chiarisce che l'emendamento 12.0.100 è il frutto anche delle molte audizioni svolte. Anticipa comunque la disponibilità di entrambi i relatori a valutare le varie posizioni che verranno espresse e a svolgere un lavoro di coordinamento, con il contributo del Governo, anche formulando un'ulteriore proposta di sintesi.

Si associa il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*), che sottolinea la rilevanza del provvedimento e attribuisce all'emendamento dei relatori il merito di aver favorito una discussione anche sul "sistema elettorale" dei consigli di amministrazione delle società quotate, un argomento delicato che merita di essere affrontato con coraggio per dare forza al sistema, operando una sintesi dei differenti punti di vista.

Il [PRESIDENTE](#) conferma che il tema è emerso nelle varie audizioni, pur con posizioni variegate, e non ritiene inopportuno o irrituale che la Commissione ne discuta. Auspica quindi che ciascun Gruppo porti il proprio contributo al confronto e assicura sin d'ora che, in caso di nuovo emendamento dei relatori sul tema, sarà stabilito un congruo tempo per presentare i relativi subemendamenti, ovvero di considerare, ove possibile, quelli già depositati riferiti a ulteriori proposte emendative.

Il senatore [LOSACCO](#) (*PD-IDP*) precisa che il Partito Democratico non ha intenzione di sminuire il ruolo del Parlamento, bensì solo di esprimere l'esigenza che l'argomento, alla luce della sua delicatezza e della sua rilevanza, sia affrontato in un provvedimento specifico.

Il relatore [ORSOMARSO](#) (*FdI*) ricorda le innumerevoli audizioni svolte e l'interesse per la materia, che ricopre particolare rilievo per il Paese, anche in considerazione delle caratteristiche proprie del mercato finanziario e le caratteristiche di soggetti economici in esso operanti. Ribadisce che l'emendamento è un buon punto di equilibrio in attesa del contributo delle varie forze politiche e del Governo.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) si associa, ritenendo necessaria una regolamentazione di una prassi finora utilizzata.

Il [PRESIDENTE](#) comprende la richiesta di un provvedimento specifico sulla materia, ma ritiene che quello in esame si possa definire appropriato rispetto a misure più ampie che affrontano in una diversa prospettiva le problematiche emerse. Evidenzia poi che le disposizioni dell'emendamento si applicherebbero a partire dalla prima assemblea convocata dopo il 1° gennaio 2025, quindi ci sarebbe tutto il tempo per apportare i correttivi che dovessero risultare necessari.

La senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*) ribadisce l'auspicio che sul punto il Governo esprima tempestivamente la propria posizione e assicura il contributo della propria parte politica, anche con la presentazione di subemendamenti all'eventuale, nuovo emendamento dei relatori.

Il senatore [TURCO](#) (*M5S*) illustra quindi l'emendamento 13.1, volto a favorire la stabilità dei capitali e a contrastare i fenomeni speculativi, con l'introduzione, in luogo del voto plurimo, del voto maggiorato. In proposito, si sofferma quindi sul fenomeno migratorio delle società quotate italiane e sulle loro caratteristiche societarie. Richiama quindi l'emendamento 13.0.3, che disciplina nel dettaglio l'ipotesi in cui, presso società quotate, il consiglio di amministrazione uscente presenti una propria lista di candidati. L'emendamento ha l'obiettivo primario di tutelare gli azionisti, garantire trasparenza e favorire un ricambio dei consiglieri e prevede che la presentazione di tale lista sia consentito solo se previsto dai vari Statuti e che si debbano comunque rispettare una serie di disposizioni che pongono vincoli stringenti.

Si danno per illustrati i restanti emendamenti agli articoli 13, 14, 15 e 16.

La senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 17.1, che mira a rafforzare la posizione dei dipendenti di Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP, COVIP e Autorità garante della concorrenza e del mercato in caso di eventuali azioni civili per danni cagionati.

Il senatore [TURCO](#) (*M5S*) giudica non condivisibile la portata dell'articolo 18, che, tra l'altro, riduce il periodo di incompatibilità da 2 anni a 1 anno per i componenti degli organi di vertice e i dirigenti della CONSOB e ad un periodo non superiore all'anno per la Banca d'Italia e l'IVASS. Ricorda quindi che l'emendamento 18.1 è interamente soppressivo dell'articolo.

Dopo che i restanti emendamenti sono dati tutti per illustrati, il senatore [TURCO](#) (M5S) segnala infine l'emendamento 21.12, che intende orientare l'educazione finanziaria anche alla cultura dell'impresa. Il [PRESIDENTE](#) invita il Governo a presentare, ove ritenuto opportuno, eventuali emendamenti entro la fine della settimana per consentire una migliore organizzazione dei lavori, ribadendo, anche in tale caso, la previsione di un congruo margine di tempo per la presentazione di subemendamenti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, come convenuto nell'Ufficio di Presidenza svoltosi questa mattina, la seduta di domani, giovedì 28 ottobre, già convocata alle ore 9,15, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [674](#)

Art. 12

### 12.0.100/1

[Tajani](#), [Losacco](#)

*All'emendamento 12.0.100, sopprimere il comma 1*

### 12.0.100/2

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

All'emendamento 12.0.100 apportare le seguenti modificazioni:

1) All'art. 12-*bis*, comma 1, capoverso "Art. 147-*ter*.1", apportare le seguenti modificazioni:

I. Al comma 1, lettera a), le parole "*dei quattro quinti*" sono sostituite dalle seguenti: "*della maggioranza*";

II. Al comma 1, lettera b), le parole "*al doppio del numero*" sono sostituite dalle seguenti: "*o superiore al numero massimo*";

III. Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3 . *Ove sia presentata la lista di cui ai commi 1 e 2, si osservano le disposizioni che seguono:*

*a) nel caso in cui, oltre alla lista del consiglio di amministrazione uscente, venga presentata almeno un'altra lista contenente un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere, i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono eletti con le seguenti modalità:*

*i. l'assemblea procede a una ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;*

*ii. i candidati sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;*

*iii. risulteranno eletti i candidati che abbiano ottenuto i maggiori voti, in ragione del numero di posti da assegnare.*

*La restante parte dei consiglieri da eleggere è tratta dalla lista o dalle liste di minoranza presentate in conformità all'art. 147-*ter*, comma 3, in proporzione al numero di voti conseguiti da ciascuna di tali liste;*

*b) nel caso in cui, oltre alla lista del consiglio di amministrazione uscente, vengano presentate una o più liste contenenti un numero di candidati inferiore alla metà dei componenti da eleggere, si applica l'art. 147-*ter*, comma 3;*

*c) ove la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti l'unica ritualmente presentata, i consiglieri da eleggere sono tratti per intero dalla stessa qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria. »*

IV. Il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. *La Consob disciplina con apposito regolamento le modalità di elezione di uno o più*

*consiglieri se, in esito all'applicazione dei criteri di cui al precedente comma 3, vi sia parità tra candidati e/o non risulta eletto il numero minimo di amministratori necessario ad assicurare il rispetto di quanto previsto all'articolo 147-ter, comma 1-ter e 4, ovvero il rispetto di eventuali ulteriori requisiti statutari.»*

V. Il comma 5 è sostituito dal seguente:

*« 5. Nel caso di presentazione di una lista da parte del consiglio di amministrazione uscente ai sensi del presente articolo, l'emittente interessato considera parti correlate agli effetti di cui all'articolo 2391-bis codice civile e della relativa disciplina di attuazione adottata dalla Consob anche tutti i soci titolari di partecipazioni pari o superiori al 3% del capitale, nonché le relative entità controllanti, controllate o soggette a comune controllo di questi ultimi.»*

2) All'art. 12-bis, il comma 2 è soppresso.

3) All'art. 12-bis, il comma 3, è sostituito con il seguente:

*« 3. La Consob stabilisce con proprio regolamento disposizioni attuative del secondo e terzo comma entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»*

#### **12.0.100/3**

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

*All'emendamento 12.0.100 apportare le seguenti modificazioni:*

1) al comma 1, capoverso articolo 147 -ter.1:

a) al comma 1, alla lettera a), le parole " dei quattro quinti" sono sostituite dalle seguenti "dei due terzi";

b) al comma 3, lettera a) n. 2) le parole ", purché comunque confermati dall'assemblea," sono soppresse;

c) al comma 3, lettera a) il n. 3) è sostituito dal seguente: 3) risulteranno eletti i candidati che abbiano ottenuto i maggiori suffragi, in ragione dei posti da assegnare;

d) al comma 3, lettera a), i nn. 4 e 5, sono sostituiti dal seguente "4) in caso di parità tra candidati si procede in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi sono elencati nella lista;

2) il comma 2 è soppresso.

#### **12.0.100/4**

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

*All'emendamento 12.0.100 apportare le seguenti modificazioni:*

1) al comma 1, capoverso articolo 147 -ter.1:

a) al comma 1, alla lettera a), le parole " dei quattro quinti" sono sostituite dalle seguenti "della maggioranza";

b) al comma 3, lettera a) n. 2) le parole ", purché comunque confermati dall'assemblea," sono soppresse;

c) al comma 3, lettera a) il n. 3) è sostituito dal seguente: 3) risulteranno eletti i candidati che abbiano ottenuto i maggiori suffragi, in ragione dei posti da assegnare;

d) al comma 3, lettera a), i nn. 4 e 5, sono sostituiti dal seguente "4) in caso di parità tra candidati si procede in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi sono elencati nella lista;

2) il comma 2 è soppresso.

#### **12.0.100/5**

[Turco](#), [Croatti](#)

*All'emendamento 12.0.100, comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «con il voto favorevole dei quattro quinti» con le seguenti «a maggioranza assoluta».*

#### **12.0.100/6**

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)



*al comma 1, capoverso articolo 147 -ter.1, apportare le seguenti modificazioni:*

al comma 1, alla lettera b), le parole " al doppio" sono sostituite dalle seguenti "e in ogni caso non superiore a un quinto";

**12.0.100/7**

[Turco, Croatti](#)

*All'emendamento 12.0.100, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente: «b-bis) almeno la metà dei candidati della lista sono scelti tra soggetti diversi da coloro che ricoprono il medesimo incarico presso il consiglio di amministrazione uscente e, in ogni caso, non possono essere inclusi nella lista candidati che abbiano ricoperto il medesimo incarico presso l'emittente per nove o più anni consecutivi o, comunque, per nove o più esercizi consecutivi.»;*

2) *dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente: «4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 147-ter.1, comma 1, lettera b-bis), come introdotta dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il computo degli anni consecutivi o degli esercizi consecutivi si effettua a partire con la medesima decorrenza.»*

**12.0.100/8**

[Turco, Croatti](#)

*All'emendamento 12.0.100, al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere, in fine, la seguente: «b-bis) lo Statuto può prevedere almeno la metà dei candidati della lista siano scelti tra soggetti diversi da coloro che ricoprono il medesimo incarico presso il consiglio di amministrazione uscente e, in ogni caso, non possono essere inclusi nella lista candidati che abbiano ricoperto il medesimo incarico presso l'emittente per nove o più anni consecutivi o, comunque, per nove o più esercizi consecutivi.»*

**12.0.100/9**

[Turco, Croatti](#)

*All'emendamento 12.0.100, comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Ove la lista risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla stessa sono tratti i componenti da eleggere, nei limiti fissati dallo Statuto, con le seguenti modalità:

1) l'assemblea procede a una ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;

2) i candidati, purché comunque confermati dall'assemblea, sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;

3) risultano eletti i candidati confermati dall'assemblea con esclusione di quelli che non siano stati confermati dall'assemblea o, in subordine e per quanto occorra, che abbiano ottenuto i minori suffragi nel numero necessario ad assicurare l'elezione dei componenti tratti dalla lista o dalle liste di minoranza eventualmente presentate in conformità all'articolo 147-ter, comma 3;

4) in caso di parità tra candidati, e sempre che ciò sia necessario per assicurare l'elezione dei candidati tratti dalla lista o dalle liste di minoranza, si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati o, in caso di ulteriore parità, in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi interessati sono stati elencati;

5) qualora in sede di votazione individuale dei candidati della lista, il numero di coloro i quali risulti confermato sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere i restanti amministratori sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge.

4. Se in esito all'applicazione dei criteri di cui al comma 3, non risulta eletto il numero minimo di amministratori necessario ad assicurare il rispetto di quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter e 4, ovvero il rispetto di eventuali ulteriori requisiti statutari, si procede nei termini che seguono:

a) coloro tra gli eletti della lista che in sede di votazione individuale abbiano ricevuto meno suffragi e che risultino privi dei requisiti di cui all'articolo 147-ter, commi 1-ter e 4, ovvero degli eventuali ulteriori requisiti statutari, sono sostituiti con i candidati tratti dalla medesima lista aventi i requisiti richiesti e risultati non eletti, che abbiano ricevuto più voti;

b) nel caso di parità tra i candidati eletti privi dei requisiti di cui all'articolo 147-ter, commi 1-ter e 4, ovvero degli eventuali ulteriori requisiti statutari, e non eletti muniti dei medesimi requisiti si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati e, in caso di ulteriore parità, trova applicazione agli uni o agli altri, a seconda delle circostanze, il criterio di sostituzione rappresentato dal numero progressivo più alto;

c) qualora anche applicando i criteri di sostituzione di cui alle lettere a) e b) non siano individuati idonei sostituiti, l'assemblea delibera a maggioranza di legge. In tale ipotesi, sempre che siano state presentate e votate più liste, le sostituzioni sono effettuate una dopo l'altra a partire dalle liste via via più votate e dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più alto.

5. Ove la lista risulti l'unica ritualmente presentata, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria e risultano eletti i relativi componenti che, sulla base di votazione individuale per singolo candidato, risultano confermati dall'assemblea. Qualora il numero di candidati così nominati sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, i restanti sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge.»

#### **12.0.100/10**

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

1) All'emendamento 12.0.100, al comma 1, capoverso articolo 147-ter.1, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 3, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

b) nel caso in cui la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze sono tratti dalle altre liste secondo le seguenti modalità:

1) qualora il totale dei voti raccolti in assemblea dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti, sia superiore al 20% del totale dei voti espressi, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza. In ogni caso almeno due componenti del consiglio di amministrazione sono espressi dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il secondo più alto numero di voti e almeno uno dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il terzo più alto numero di voti, ferme restando le regole sul collegamento tra liste e gli eventuali quorum di voti minimi previsti dallo statuto ai sensi dell'art. 147-ter.

c) ove la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti l'unica ritualmente presentata, i consiglieri da eleggere sono tratti per intero dalla stessa;

#### **12.0.100/11**

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

1) All'emendamento 12.0.100, al comma 1, capoverso articolo 147-ter.1, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 3, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

b) nel caso in cui la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze sono tratti dalle altre liste secondo le seguenti modalità:

1) qualora il totale dei voti raccolti dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, sia non superiore al 20% del totale dei voti espressi, si applica l'art. 147-ter, comma 3;

2) qualora il totale dei voti raccolti in assemblea dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti, sia superiore al 20% del totale dei voti espressi, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza. In ogni caso almeno due componenti del consiglio di amministrazione sono espressi dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il secondo più alto numero di voti e almeno uno dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il terzo più alto numero di voti, ferme restando le regole sul collegamento tra liste e gli eventuali quorum di voti minimi previsti dallo statuto ai sensi dell'art. 147-ter.

c) ove la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti l'unica ritualmente presentata, i consiglieri da eleggere sono tratti per intero dalla stessa

#### **12.0.100/12**

[Turco](#), [Croatti](#)

*All'emendamento 12.0.100, comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «nel limite della metà più uno del totale dei componenti» con le seguenti «secondo quanto previsto dallo Statuto»*

#### **12.0.100/13**

[Turco](#), [Croatti](#)

*All'emendamento 12.0.100, comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) ove la lista non risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, la medesima lista è in ogni caso esclusa dal riparto dei componenti da eleggere in deroga all'articolo 147-ter, comma 3, e alle eventuali ulteriori disposizioni statutarie applicabili;»*

#### **12.0.100/14**

[Turco](#), [Croatti](#)

*All'emendamento 12.0.100, comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) ove la lista non risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, lo Statuto può prevedere che la medesima lista sia in ogni caso esclusa dal riparto dei componenti da eleggere in deroga all'articolo 147-ter, comma 3.»*

#### **12.0.100/15**

[Turco](#), [Croatti](#)

*All'emendamento 12.0.100, comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:*

*«c-bis) la remunerazione degli amministratori cui sono conferite specifiche attribuzioni ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, codice civile, che siano tratti dalla lista presentata dall'organo amministrativo uscente, non può, in ogni caso, essere superiore a dieci volte la retribuzione annua lorda media del personale dipendente della società.»*

#### **12.0.100/16**

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

*al comma 1, capoverso articolo 147 -ter.1, sopprimere il comma 4.*

#### **12.0.100/17**

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

*1) al comma 1, capoverso articolo 147 -ter.1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 4, le parole "eletti che non siano stati tratti dalla lista del consiglio di amministrazione uscente." sono sostituite dalla seguente "indipendenti.";*

*b) al comma 5, le parole "all'0,50" sono sostituite dalle seguenti "al 10%"*

#### **12.0.100/18**

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

*al comma 1, capoverso articolo 147 -ter.1, sopprimere il comma 5.*

**12.0.100/19**

[Turco, Croatti](#)

*All'emendamento 12.0.100, al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente: «5-bis. Lo Statuto, previa sottoscrizione dei contratti collettivi dalle parti sociali, può prevedere la partecipazione di almeno un rappresentante dei lavoratori dipendenti nel consiglio di amministrazione, di comprovata professionalità e scelto tra esperti del settore.».*

**12.0.100/20**

[Turco, Croatti](#)

*All'emendamento 12.0.100, comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:*

*«5-bis. Le decisioni concernenti le spese che la società deve sostenere in relazione alle attività di formazione della lista di cui al presente articolo sono rimesse all'esclusiva competenza del consiglio di amministrazione e non possono essere delegate. In ogni caso il consiglio di amministrazione uscente, ove presenti una propria lista, si astiene dal ricorrere a mezzi o risorse dell'emittente per promuovere la raccolta di consensi sulla lista presentata dal medesimo consiglio e, comunque, non può avvalersi della sollecitazione di deleghe di cui all'articolo 138. La violazione di tale dovere costituisce giusta causa di revoca ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2383 del codice civile e grave inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2392 del codice civile.».*

**12.0.100/21**

[Turco, Croatti](#)

*All'emendamento 12.0.100, comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente: «5-bis. Sempre che lo statuto non disponga diversamente, la lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente, non può in ogni caso concorrere all'elezione dell'organo amministrativo e si considera come non presentata quando uno o più soci, purché singolarmente o congiuntamente titolari di una partecipazione pari o superiore al nove per cento del capitale, presentino una lista che contenga un numero di candidati pari al numero di consiglieri da eleggere.».*

**12.0.100/22**

[Tajani, Losacco](#)

*All'emendamento 12.0.100, sopprimere il comma 2*

**12.0.100/23**

[Tajani, Losacco](#)

*All'emendamento 12.0.100, sopprimere il comma 3*

**12.0.100/24**

[Turco, Croatti](#)

*All'emendamento 12.0.100, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo : «Con il medesimo regolamento, la Consob individua altresì:*

a) le modalità per garantire il trasparente processo di formazione della lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente e la documentabilità del medesimo, nel rispetto del principio di adeguatezza, che tenga conto anche dell'eventuale politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti adottata in adesione;

b) le modalità di partecipazione del comitato nomine, composto in maggioranza da amministratori indipendenti, al processo di formazione della lista presentata dal consiglio di amministrazione.».

**12.0.100/25**

[Turco, Croatti](#)

*All'emendamento 12.0.100, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*«3-bis. All'articolo 148-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio*

1998, n. 58, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Fermo restando quanto già previsto dal Regolamento Consob di cui al comma 1, i componenti degli organi di amministrazione delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, non possono, in ogni caso, ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente in società quotate o in società di più rilevanti dimensioni. Con riferimento ai componenti degli organi di controllo, i medesimi non possono ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e non può essere superato il limite dei tre mandati."»

#### **12.0.100/26**

[Tajani](#), [Losacco](#)

*All'emendamento 12.0.100, sopprimere il comma 4*

Art. 21

#### **21.100/1**

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), capoverso comma 1, il numero 1) è sostituito dal seguente:

1) alla lettera b), le parole "e all'educazione finanziaria, con particolare riguardo alla finanza personale, al risparmio e all'investimento" sono sostituite dalle seguenti "e all'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, anche con riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile".;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 1, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: «h-bis) educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, anche con riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile»;

2. dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Per l'insegnamento di cui alla lettera h-bis) del comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sentito il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria."

c) alla lettera c), capoverso comma 2, il numero 2) è sostituito dal seguente: 2) alla lettera b) sostituire le parole "con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa al fine di promuovere la cultura dell'educazione finanziaria" con le seguenti: "con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione al fine di promuovere la cultura dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale".

Conseguentemente

b) al comma 2, capoverso articolo 24-bis, alla lettera a) dopo le parole "comma 3", eliminare le seguenti: "e tenuto conto degli accordi di cui al comma 10-bis".

#### **21.100/2**

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

*All'emendamento 21.100, alla lettera a), numero 1), sostituire le parole: «al risparmio, all'investimento, alla pianificazione previdenziale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile» con le seguenti: «e alla cultura dell'impresa».*

#### **21.100/3**

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

*All'emendamento 21.100, apportare le seguenti modifiche:*

*a) alla lettera a):*

*1) al numero 1), dopo le parole: «pianificazione previdenziale» inserire le seguenti: «e assicurativa»;*

*2) sostituire il numero 2) con il seguente: "2) alla lettera c), sostituire le parole da: "e la Commissione" fino alla fine della lettera con le seguenti: «, la Commissione nazionale per le società e la borsa e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi, nonché le organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore;"»;*

*b) dopo la lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti:*

*«c-bis) alla lettera d), capoverso "h-bis)", aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", assicurativa e previdenziale";*

*c-ter) alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", assicurativa e previdenziale";*

*c-quater) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: "e la Commissione nazionale per le società e la borsa" con le seguenti: ", la Commissione nazionale per le società e la borsa e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni" e dopo le parole: "e finanziaria" inserire le seguenti: ", assicurativa e previdenziali".»*

## 1.3.2.1.22. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 78 (pom.) del 03/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente  
(FINANZE E TESORO)

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2023

78ª Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

IN SEDE REFERENTE

**(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali**

(Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 27 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati, rispettivamente dal Governo e dai relatori, gli emendamenti 16.0.100 e 12.0.100 (testo 2), pubblicati in allegato. Convoca quindi immediatamente l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per programmare, in particolare, il prosieguo dell'*iter* del disegno di legge in titolo e sospende la seduta.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è immediatamente convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

*La seduta, sospesa alle ore 14,20, riprende alle ore 14,45.*

IN SEDE REFERENTE

**(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali**

(Ripresa dell'esame e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame precedentemente sospeso.

Il [PRESIDENTE](#) dà conto del dibattito in seno all'Ufficio di Presidenza e invita i relatori e il Governo a illustrare gli emendamenti a propria firma.

Il relatore [ORSOMARSO](#) (*FdI*), anche a nome del correlatore, senatore Damiani, illustra sinteticamente l'emendamento 12.0.100 (testo 2), frutto anche di un lavoro di sintesi rispetto alle posizioni emerse.

Il sottosegretario FRENI, in premessa, sottolinea come l'emendamento 16.0.100, che contiene una delega legislativa per la riforma del TUF, sia stato presentato in occasione dell'esame del disegno di legge in titolo come forma di rispetto nei confronti del lavoro avviato dalla Commissione, che già sta esaminando il disegno di legge n. 674, e vada interpretato come strumento normativo aggiuntivo e non sostitutivo dello stesso. Inoltre, dopo aver chiarito che sono state tenute in debita considerazione le istanze del mercato, evidenzia come la delega contenga principi e criteri direttivi che non possono essere ascritti ad un orientamento politico, ma esclusivamente tecnico, e abbia un termine di attuazione molto breve (dodici mesi) a testimonianza degli obiettivi concreti del Governo e delle necessità stringenti per l'avvio della revisione complessiva del Testo unico della finanza. In conclusione, assicura la massima disponibilità dell'Esecutivo a valutare le eventuali proposte di modifica che

dovessero pervenire da parte della Commissione, trattandosi di uno strumento legislativo di particolare rilevanza.

Il senatore [BOCCIA](#) (PD-IDP) condivide l'esigenza di intervenire sul TUF, ma ritiene che il Governo abbia optato per lo strumento della delega solo per uscire dall'*impasse* in cui si trova a causa delle divisioni nella maggioranza su tematiche di grande rilievo in materia di *governance* societaria, determinando inoltre un precedente che non aiuterà certamente la produzione legislativa futura.

Il relatore [ORSOMARSO](#) (Fdl) contesta la ricostruzione del senatore Boccia, assicurando che la maggioranza è coesa e ricorda che nelle audizioni era emersa a più riprese l'invito a procedere verso un'ampia riforma del TUF. Tenuto conto del livello di approfondimento raggiunto sui temi già inseriti nel disegno di legge e gli emendamenti a suo tempo presentati, auspica quindi una rapida conclusione dell'esame del provvedimento.

Si associa il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE), che ricorda la lunga istruttoria che ha interessato il provvedimento e condivide le esigenze manifestate dal rappresentante del Governo.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) apprezza l'iniziativa del Governo sulla delega e assicura che il Partito Democratico fornirà il proprio contributo con una serie di proposte di modifica sui principi e criteri di delega per rivedere il Testo Unico della Finanza. Anticipa quindi che, per valorizzare maggiormente il lavoro della Commissione sul disegno di legge n. 674, la propria parte politica si orienta a proporre lo stralcio della parte sulla *corporate governance* e il suo inserimento nella delega stessa. Ricorda infine che, quanto ai termini per i subemendamenti, il Presidente nella scorsa seduta aveva parlato di tempi congrui. Considera quindi opportuna una proposta conseguente.

Alla luce del dibattito e delle varie posizioni espresse e considerato il diverso grado di approfondimento che ha riguardato i temi trattati dalle due nuove proposte di modifica, tenuto conto dell'ampia discussione già svolta in Ufficio di Presidenza come sintetizzata dagli interventi già svolti, il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per i subemendamenti all'emendamento 12.0.100 (testo 2) alle ore 21 di oggi, mentre quello per i subemendamenti all'emendamento 16.0.100 alle ore 12 di lunedì 9 ottobre.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#), in esito all'Ufficio di Presidenza, comunica che l'ordine del giorno sarà integrato con l'esame in sede consultiva della Nota di aggiornamento al Def. La programmazione dell'esame del disegno di legge n. 899 recante conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali, è rimessa ad una successiva seduta dell'Ufficio di Presidenza.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [674](#)

Art. 12

#### **12.0.100 (testo 2)**

I Relatori

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

«ART. 12-bis

1. Dopo l'art. 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 147-ter.1- (Lista del consiglio di amministrazione)

1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter, 3 e 4, lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione. In tale caso, si osservano le disposizioni che seguono:

a) il consiglio di amministrazione uscente delibera sulla presentazione della lista con il voto



favorevole dei due terzi degli amministratori di cui si compone il consiglio di amministrazione;

b) la lista contiene un numero di candidati pari al numero dei componenti da eleggere maggiorato di un terzo.

2. La lista di cui al comma 1 è depositata e resa pubblica con le modalità previste dall'art. 147-ter, comma 1-bis, entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.

3. Ove sia presentata la lista di cui ai commi 1 e 2, si osservano le disposizioni che seguono:

a) qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla medesima lista è tratto, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati, il numero dei consiglieri spettanti secondo quanto precisato alla lett. b), con le seguenti modalità:

1) l'assemblea procede a una ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;

2) i candidati sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;

3) risulteranno eletti i candidati che abbiano ottenuto i maggiori suffragi, in ragione dei posti da assegnare;

4) in caso di parità tra candidati si procede in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi sono elencati nella lista;

b) nel caso in cui la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze sono tratti dalle altre liste secondo le seguenti modalità:

1) qualora il totale dei voti raccolti dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, sia non superiore al 20% del totale dei voti espressi, le predette liste concorrono alla ripartizione dei posti in consiglio di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea e comunque per un ammontare complessivo non inferiore al 20% del totale dei componenti dello stesso organo. I restanti posti in consiglio di amministrazione sono attribuiti alla lista che ha riportato il maggior numero di voti, e i relativi candidati sono votati dall'assemblea con le modalità di cui alla lett. a).

2) qualora il totale dei voti raccolti in assemblea dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti, sia superiore al 20% del totale dei voti espressi, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza che hanno conseguito una percentuale di voti non inferiore al 3 per cento. Ai fini del computo del riparto dei consiglieri spettanti ai sensi del primo periodo, i voti delle liste che hanno conseguito una percentuale di voti inferiore al 3 per cento sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza che hanno superato detta soglia.

c) ove la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti l'unica ritualmente presentata, i consiglieri da eleggere sono tratti per intero dalla stessa.

4. Qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente abbia concorso, in conformità al presente articolo, al riparto degli amministratori eletti risultando quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, lo statuto prevede che l'eventuale comitato endo-consiliare istituito in materia di controllo interno e gestione dei rischi sia nominato dal consiglio di amministrazione con presidente un amministratore indipendente individuato fra gli amministratori eletti che non siano stati tratti dalla lista del consiglio di amministrazione uscente.»

2. La Consob stabilisce con proprio regolamento disposizioni attuative delle disposizioni di cui all'art. 147-ter.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Gli emittenti provvedono all'adeguamento degli statuti in maniera da consentire la applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo a decorrere dalla prima assemblea convocata per una data

successiva al 1° gennaio 2025.»

## Art. 16

### 16.0.100

Il Governo

Dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:

«16-bis

*(Delega al Governo per la riforma organica del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel Codice civile applicabili anche agli emittenti)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per la riforma organica della disciplina di cui al d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, ove necessario, delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel Codice civile applicabili anche agli emittenti. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati, nel rispetto dei principi costituzionali e, in particolare della tutela del risparmio, nonché dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi:

a) sostenere la crescita del Paese, favorire l'accesso delle imprese al capitale di rischio con particolare riguardo ai mercati regolamentati;

b) aumentare la competitività del mercato nazionale, semplificare e razionalizzare la disciplina degli emittenti, ivi inclusi il relativo sistema sanzionatorio, le modalità di elezione degli organi sociali, con riferimento alle parti correlate, e la possibilità di prevedere sistemi di moltiplicazione del diritto di voto, riducendo gli obblighi e gli oneri previsti a legislazione vigente;

c) facilitare il passaggio dalla quotazione sui mercati non regolamentati a quelli regolamentati;

d) rivedere le regole in materia di attività di investimento privato per favorirne la massima diffusione;

e) semplificare le regole del governo societario anche tenendo conto delle regole previste dai codici di autodisciplina;

f) prevedere un riordino e l'aggiornamento della disciplina in materia di appello al pubblico risparmio, con particolare riguardo alle offerte al pubblico di titoli e alle offerte pubbliche di acquisto e scambio;

g) contemperare il livello degli oneri amministrativi imposti alle imprese con l'esigenza di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la rilevanza dei controlli;

h) assicurare un sistema coerente e integrato dei controlli interni, eliminando sovrapposizioni o duplicazioni nelle funzioni e strutture di controllo e individuando altresì adeguate forme di coordinamento;

i) aggiornare il regime di responsabilità di cui all'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, comma 6-bis, tenuto conto della disciplina applicabile al sistema di vigilanza italiano, delle raccomandazioni e degli standard internazionali;

l) procedere a una complessiva razionalizzazione e al coordinamento del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per assicurare una maggiore coerenza e semplificazione delle fonti normative.

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del

parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

4. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, il Governo, ove necessario, può emanare decreti correttivi ed integrativi degli stessi nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2».

## 1.3.2.1.23. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 79 (ant.) del 04/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente  
(FINANZE E TESORO)  
MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2023  
79ª Seduta

*Presidenza del Vice Presidente*

MELCHIORRE

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 9,25.*

*SULL'ASSENZA DEL PRESIDENTE GARAVAGLIA*

Il PRESIDENTE formula i migliori auguri di pronta guarigione al presidente Garavaglia, impossibilitato a presiedere i lavori della Commissione.

La Commissione si associa.

*IN SEDE REFERENTE*

**(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 17 subemendamenti all'emendamento 12.0.100 (testo 2) dei relatori, pubblicati in allegato al resoconto.

Prende atto la Commissione.

Il senatore TURCO (M5S) esprime sconcerto per il metodo e il merito della decisione del Governo di presentare l'emendamento 16.0.100, che contiene una delega per la riforma del TUF. Nel metodo, perché si sconfessa il lungo lavoro svolto dalla Commissione sul disegno di legge in esame, mentre nel merito, perché non si prevede alcuna tutela né per i soci di riferimento né per le minoranze. A suo giudizio si tratta di una delega in bianco, che non corrisponde alle necessità del mercato dei capitali, non fornisce soluzioni ai problemi evidenziati dalle società, soprattutto quotate, rinvia di altri dodici mesi l'adozione di misure necessarie e urgenti e, politicamente, conferma le contraddizioni in seno alla stessa maggioranza.

Per alcune precisazioni quanto al metodo, lasciando ogni valutazione sul merito all'esclusiva competenza del Parlamento, interviene il sottosegretario FRENI, che ribadisce sinteticamente quanto già affermato nella seduta di ieri. La proposta di delega per la riforma del Testo unico della finanza, contenuta nell'emendamento 16.0.100, rappresenta uno strumento normativo che affianca e integra, senza sostituirlo, il disegno di legge in esame, al fine di rivedere il Testo Unico e adeguarlo alle attuali esigenze del mercato e del settore finanziario. Inoltre, la scelta di presentare l'emendamento in occasione dell'esame del disegno di legge n. 674, e non come provvedimento di delega a sé stante, rappresenta una forma di rispetto per la Commissione Finanze, che sta esaminando la materia da alcuni mesi e ha piena contezza dei temi connessi.

Incidentalmente replica il senatore TURCO (M5S), che prende atto delle dichiarazioni del sottosegretario Freni, ma conferma la propria posizione critica nei confronti della decisione del Governo, che prende tempo e rinvia alla delega la soluzione di problemi urgenti, peraltro proprio mentre la Commissione affronta la medesima tematica, con il contributo di maggioranza e opposizione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, e per l'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2016/1011, come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/168 ( n. 74 )**

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 6, della legge 4 agosto 2022, n.127. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 27 settembre.

Il relatore [MAFFONI](#) (FdI) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazione, pubblicata in allegato.

Si passa alla votazione.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole con osservazione del relatore, posto ai voti, è approvato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Alla luce dell'andamento dei lavori, il [PRESIDENTE](#) propone di iniziare nella seduta pomeridiana di oggi, a condizione che giunga nel frattempo la documentazione necessaria, l'esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanze (NADEF) e di sconvocare la seduta già convocata per le ore 9,15 di domani, giovedì 5 ottobre, riservandosi di comunicare l'eventuale sconvocazione della seduta pomeridiana di oggi.

La Commissione conviene.

Sottopone quindi alla Commissione l'ipotesi di riprendere l'esame del disegno di legge n. 674 martedì 10 ottobre alle ore 10, con la votazione degli emendamenti, ad esclusione dell'emendamento di delega e dei relativi subemendamenti, al cui esame si procederà nella seduta di mercoledì con l'impegno di concludere l'iter nella prossima settimana.

All'esito di un dibattito nel quale prendono la parola i senatori [CROATTI](#) (M5S), Francesca [TUBETTI](#) (FdI), [TURCO](#) (M5S) e [ORSOMARSO](#) (FdI), il sottosegretario FRENI e il [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene sull'orario di inizio alle ore 12 della seduta di martedì, nessuno obiettando sul dichiarato impegno a concludere l'esame entro la prossima settimana.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) informa che la seduta di domani, già convocata alle ore 9,15, non avrà più luogo. Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 9,40.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 74**

La 6a Commissione (Finanze e tesoro), esaminato lo schema di parere in titolo, premesso

che esso reca norme per l'adeguamento del diritto interno alle previsioni contenute nella Raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, con riferimento ai poteri e alle competenze degli organi di vigilanza sugli enti creditizi - Banca d'Italia - sui mercati finanziari - Consob - e sul settore assicurativo - IVASS -, recando modifiche ai rispettivi testi unici di settore,

che l'articolo 2 reca modifiche al codice delle assicurazioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,

esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

In riferimento all'articolo 2, valuti il Governo, alla luce delle recenti esperienze nel settore di riferimento e della notevole complessità delle operazioni collegate alla risoluzione delle crisi aziendali, l'ipotesi di estendere la durata dell'imponibilità di limitazioni, restrizioni o differimenti relativi ai diritti di riscatto esercitabili dai contraenti - di cui al comma 1 lettera b) - sostituendo le parole: "non

superiore a tre mesi, prorogabile al massimo per ulteriori tre mesi", con le altre: "non superiore a sei mesi, prorogabile al massimo per ulteriori sei mesi".

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [674](#)

Art. 12

### **12.0.100 (testo 2)/1**

[Tajani, Losacco](#)

*All'emendamento 12.0.100 (testo 2), sopprimere il comma 1*

### **12.0.100 (testo 2)/2**

[Tajani, Losacco](#)

*All'emendamento 12.0.100 (testo 2), al comma 1, capoverso Art. 147-ter.1, sopprimere il comma 1*

### **12.0.100 (testo 2)/3**

[Tajani, Losacco](#)

*All'emendamento 12.0.100 (testo 2), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, capoverso Art. 147-ter.1:*

*1) sostituire il comma 1, con il seguente: « Fermo restando quanto previsto dall'articolo 147-ter.1, lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione, garantendo modalità che ne assicurino una formazione e una presentazione trasparente.»*

*2) sopprimere i commi 2, 3 e 4;*

*b) Sopprimere il comma 3*

### **12.0.100 (testo 2)/4**

[Turco, Croatti](#)

*All'emendamento 12.0.100 (testo 2), apportare le seguenti modificazioni:*

*1) al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente: «b-bis) almeno la metà dei candidati della lista sono scelti tra soggetti diversi da coloro che ricoprono il medesimo incarico presso il consiglio di amministrazione uscente e, in ogni caso, non possono essere inclusi nella lista candidati che abbiano ricoperto il medesimo incarico presso l'emittente per nove o più anni consecutivi o, comunque, per nove o più esercizi consecutivi.»;*

*2) dopo il comma 1, inserire, il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 147-ter.1, comma 1, lettera b-bis), come introdotta dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il computo degli anni consecutivi o degli esercizi consecutivi si effettua a partire con la medesima decorrenza.»*

### **12.0.100 (testo 2)/5**

[Turco, Croatti](#)

*All'emendamento 12.0.100 (testo 2), al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere, in fine, la seguente: «b-bis) lo Statuto può prevedere almeno la metà dei candidati della lista siano scelti tra soggetti diversi da coloro che ricoprono il medesimo incarico presso il consiglio di amministrazione uscente e, in ogni caso, non possono essere inclusi nella lista candidati che abbiano ricoperto il medesimo incarico presso l'emittente per nove o più anni consecutivi o, comunque, per nove o più esercizi consecutivi.»*

### **12.0.100 (testo 2)/6**

[Tajani, Losacco](#)

*All'emendamento 12.0.100 (testo 2), al comma 1, capoverso Art. 147-ter.1, sopprimere il comma 2*

**12.0.100 (testo 2)/7**

[Tajani, Losacco](#)

*All'emendamento 12.0.100 (testo 2), al comma 1, capoverso Art. 147-ter.1, sopprimere il comma 3*

**12.0.100 (testo 2)/8**

[Turco, Croatti](#)

*All'emendamento 12.0.100 (testo 2), comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) ove la lista non risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, lo Statuto può prevedere che la medesima lista sia in ogni caso esclusa dal riparto dei componenti da eleggere in deroga all'articolo 147-ter, comma 3.»*

**12.0.100 (testo 2)/9**

[Turco, Croatti](#)

*All'emendamento 12.0.100 (testo 2), comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) ove la lista non risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, la medesima lista è in ogni caso esclusa dal riparto dei componenti da eleggere in deroga all'articolo 147-ter, comma 3, e alle eventuali ulteriori disposizioni statutarie applicabili;»*

**12.0.100 (testo 2)/10**

[Turco, Croatti](#)

*All'emendamento 12.0.100 (testo 2), comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:*

*«c-bis) la remunerazione degli amministratori cui sono conferite specifiche attribuzioni ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, codice civile, che siano tratti dalla lista presentata dall'organo amministrativo uscente, non può, in ogni caso, essere superiore a dieci volte la retribuzione annua lorda media del personale dipendente della società.»*

**12.0.100 (testo 2)/11**

[Tajani, Losacco](#)

*All'emendamento 12.0.100 (testo 2), al comma 1, capoverso Art. 147-ter.1, sopprimere il comma 4*

**12.0.100 (testo 2)/12**

[Turco, Croatti](#)

*All'emendamento 12.0.100 (testo 2), al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», dopo il comma 4, inserire, il seguente: «4-bis. Lo Statuto, previa sottoscrizione dei contratti collettivi dalle parti sociali, può prevedere la partecipazione di almeno un rappresentante dei lavoratori dipendenti nel consiglio di amministrazione, di comprovata professionalità e scelto tra esperti del settore.»*

**12.0.100 (testo 2)/13**

[Turco, Croatti](#)

*All'emendamento 12.0.100 (testo 2), comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», dopo il comma 4, aggiungere, infine, il seguente:*

*«4-bis. Le decisioni concernenti le spese che la società deve sostenere in relazione alle attività di formazione della lista di cui al presente articolo sono rimesse all'esclusiva competenza del consiglio di amministrazione e non possono essere delegate. In ogni caso il consiglio di amministrazione uscente, ove presenti una propria lista, si astiene dal ricorrere a mezzi o risorse dell'emittente per promuovere la raccolta di consensi sulla lista presentata dal medesimo consiglio e, comunque, non può avvalersi della sollecitazione di deleghe di cui all'articolo 138. La violazione di tale dovere costituisce giusta causa di revoca ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2383 del codice civile e grave inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2392 del codice civile.»*

**12.0.100 (testo 2)/14**

[Turco, Croatti](#)

*All'emendamento 12.0.100 (testo 2), comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», dopo il comma 4,*

*aggiungere, in fine, il seguente: «4-bis. Sempre che lo statuto non disponga diversamente, la lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente, non può in ogni caso concorrere all'elezione dell'organo amministrativo e si considera come non presentata quando uno o più soci, purché singolarmente o congiuntamente titolari di una partecipazione pari o superiore al nove per cento del capitale, presentino una lista che contenga un numero di candidati pari al numero di consiglieri da eleggere.».*

**12.0.100 (testo 2)/15**

[Turco, Croatti](#)

*All'emendamento 12.0.100 (testo 2), comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo : «Con il medesimo regolamento, la Consob individua altresì:*

a) le modalità per garantire il trasparente processo di formazione della lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente e la documentabilità del medesimo, nel rispetto del principio di adeguatezza, che tenga conto anche dell'eventuale politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti adottata in adesione;

b) le modalità di partecipazione del comitato nomine, composto in maggioranza da amministratori indipendenti, al processo di formazione della lista presentata dal consiglio di amministrazione.».

**12.0.100 (testo 2)/16**

[Turco, Croatti](#)

*All'emendamento 12.0.100 (testo 2), dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. All'articolo 148-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Fermo restando quanto già previsto dal Regolamento Consob di cui al comma 1, i componenti degli organi di amministrazione delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, non possono, in ogni caso, ricoprire più di tre incarichi contemporaneamente in società quotate o in società di più rilevanti dimensioni. Con riferimento ai componenti degli organi di controllo, i medesimi non possono ricoprire più di tre incarichi contemporaneamente e non può essere superato il limite dei tre mandati."»*

**12.0.100 (testo 2)/17**

[Tajani, Losacco](#)

*All'emendamento 12.0.100 (testo 2), sopprimere il comma 3*



## 1.3.2.1.24. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 80 (ant.) del 10/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente  
(FINANZE E TESORO)  
MARTEDÌ 10 OTTOBRE 2023  
80ª Seduta

*Presidenza del Vice Presidente*

MELCHIORRE

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 12,50.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(Doc. LVII, n. 1-bis - Allegati I, II, III e IV- Annesso) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023, allegati e relativo annesso**

(Esame e sospensione)

Riferisce alla Commissione per le parti di competenza il relatore BORGHESI (LSP-PSd'Az), che sottolinea come i dati di consuntivo per il 2022 evidenzino entrate totali delle Amministrazioni pubbliche pari a circa 935 miliardi, in aumento di circa 8 punti percentuali rispetto all'anno precedente (un incremento in valore assoluto di circa 72 miliardi), con un'incidenza sul PIL pari al 48 per cento. Come evidenziato dal comunicato ISTAT di settembre, in tale anno, le entrate correnti hanno registrato una crescita del 7,3 per cento, attestandosi al 47,1 per cento del PIL. In particolare, le imposte dirette sono aumentate dell'8,6 per cento, principalmente per il forte aumento dell'IRPEF e dell'IRES, solo in parte compensato dalla contrazione delle ritenute sugli interessi e sui redditi da capitale e dell'imposta sostitutiva sul risparmio gestito. Anche le imposte indirette hanno registrato una crescita marcata (+ 6,4 per cento), grazie soprattutto al gettito IVA - sostenuto dall'incremento dei prezzi al consumo - dell'IRAP e dell'imposta sul Lotto e lotterie. In calo, invece, l'imposta sul consumo del gas metano e gli oli minerali per effetto della riduzione delle aliquote di alcune accise. La crescita delle entrate in conto capitale (+ 57,6 per cento) è spinta principalmente dalla crescita delle "altre entrate in conto capitale" e, in particolare, dai "contributi agli investimenti dall'Unione europea" relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). La pressione fiscale complessiva è risultata pari al 42,7 per cento, lievemente in rialzo rispetto all'anno precedente (era 42,6 per cento nel 2021), per un aumento delle entrate fiscali e contributive (7,1 per cento) superiore rispetto a quello del PIL a prezzi correnti (+ 6,8 per cento). Per quanto attiene alle previsioni per gli anni 2023-2026, si evidenzia, in valore assoluto, un andamento crescente del gettito complessivo. Nel 2023 le entrate totali delle Amministrazioni pubbliche risultano pari a circa 981 miliardi, in crescita di circa il 4,9 per cento rispetto all'anno precedente (un incremento in valore assoluto pari a circa 46 miliardi), con un'incidenza sul PIL pari al 47,8 per cento. Con riferimento al valore delle entrate in rapporto al PIL, l'andamento delle entrate finali risulta, invece, decrescente (da 47,8 per cento nel 2023 a 46,3 per cento nel 2026). La NADEF 2023 evidenzia come la previsione di rallentamento della crescita economica implica una minore dinamicità del gettito fiscale rispetto alle attese. Il gettito tributario a legislazione vigente è atteso rimanere stabile nell'anno in corso al 29,3 per cento del PIL, per poi scendere nei tre anni successivi fino al 28,3 per cento del PIL del 2026. I contributi sociali in rapporto al PIL scenderanno al 13,1 per cento nell'anno in corso, per effetto degli interventi di riduzione del cuneo fiscale, per poi mantenersi sostanzialmente stabili su un livello

medio del 13,6 per cento nei tre anni successivi. Coerentemente agli andamenti descritti, nel 2023 la pressione fiscale è attesa scendere al 42,5 per cento, per poi continuare a diminuire di circa 0,2 punti percentuali del PIL in media all'anno, e raggiungere il 41,8 per cento nel 2026. In valori assoluti l'andamento positivo è sostenuto prevalentemente dalle imposte indirette che sono previste in aumento di circa il 4,9 per cento nel 2023 e del 4,8 per cento nel 2024 (l'incremento risulta invece più contenuto nel biennio 2025-2026, attestandosi su un valore rispettivamente del 2,5 per cento nel 2025 e del 2,6 per cento nel 2026). Le imposte dirette registrano invece una contrazione nell'anno 2024 di circa 1,2 punti percentuali rispetto all'anno precedente (circa 4 miliardi in valore assoluto). Negli anni successivi, invece, dovrebbero tornare ad aumentare, con un incremento di circa il 2,7 per cento nel 2025 (circa 8 miliardi in valore assoluto) e del 2,8 per cento nel 2026 (circa 8,6 miliardi in valore assoluto). Per quanto riguarda i contributi sociali, la Nota stima un incremento nel 2023 del 3,3 per cento rispetto al 2022 (269.547 milioni di euro nel 2023 rispetto a 260.941 milioni del 2022, con un differenziale positivo di circa 8,6 miliardi di euro), e quindi un ulteriore incremento del gettito da contributi sociali pari a + 7,5 per cento nel 2024 rispetto al 2023 (+ 20,3 miliardi tra il 2024 e il 2023). A seguire, si prevede una crescita media annua dei contributi più contenuta nel biennio 2025-2026 (+ 3,1 nel 2025 e + 2,9 nel 2026). In rapporto al PIL, i contributi sociali si assestano al 13,1 per cento nel 2023 (in calo di 0,3 punti rispetto al 13,4 del 2022, per effetto degli interventi di riduzione del cuneo fiscale), per poi risalire al 13,6 per cento nel biennio 2024 e 2025 e flettendo lievemente nel 2026 al 13,5 per cento.

La NADEF contiene un apposito approfondimento dedicato alla valutazione delle entrate derivanti dalla *tax compliance*. In base alla nuova procedura introdotta dalla legge di bilancio 2021, per quest'anno non è possibile destinare risorse al Fondo per la riduzione della pressione fiscale. La NADEF, inoltre, rivede al rialzo, di 0,7 punti percentuali di PIL, la stima tendenziale del *deficit* per il 2023 rispetto agli obiettivi programmati nel DEF incorporando nuove valutazioni sul costo del Superbonus per l'anno in corso provenienti dal monitoraggio (+ 1,1 per cento del PIL). L'impatto della misura nel corso del tempo è riconducibile alla combinazione di diversi fattori, che hanno inciso con tempistiche e modalità differenti sulle variazioni osservate nel numero di interventi e in termini di spesa sostenuta. Già nella NADEF 2022 le previsioni tendenziali sono state aggiornate per tenere conto dell'andamento crescente delle agevolazioni. L'aumento delle spese non si è tuttavia arrestato in assenza di un tetto massimo per la misura. Il Governo in carica è dovuto intervenire per tutelare gli equilibri di finanza pubblica. Sulla base dei criteri indicati dalla nuova versione del Manuale sul *deficit* e sul debito pubblico di Eurostat, lo scorso marzo le autorità statistiche hanno riclassificato il Superbonus 110 e il Bonus facciate come crediti 'pagabili' ai sensi del SEC 2010 per gli anni 2020-2022; di conseguenza, le agevolazioni sono state registrate nei conti nazionali come spesa (contributi agli investimenti) per l'intero importo maturato del credito nell'anno in cui il contribuente ha sostenuto la spesa che dà luogo al beneficio fiscale. Nei conti pubblicati da Istat il 22 settembre scorso la spesa per i due bonus edilizi relativa al 2022 è stata rivista al rialzo (dal 2,6 al 2,8 per cento del PIL) rispetto alle stime dello scorso marzo. Anche la spesa 2023 è classificata come credito "pagabile". Sulla base dell'interpretazione delle regole del Manuale sul *deficit* e sul debito, si ipotizza, invece, che la spesa da sostenere nel biennio 2024-2025 debba essere registrata come credito "non pagabile" poiché, a legislazione vigente, non è più consentita la trasferibilità del credito e lo sconto in fattura delle detrazioni maturate sugli interventi Superbonus, se non per una ridotta platea di beneficiari. Le previsioni sull'indebitamento netto nell'orizzonte 2023-2026, nel confronto con le stime DEF 2023, risentono degli effetti combinati dell'aggiornamento al rialzo della spesa per l'anno in corso e della revisione del criterio di registrazione per il biennio 2024-2025. In particolare, si riscontra un peggioramento dell'impatto sull'indebitamento 2023 in relazione all'aumento stimato del ricorso alla misura Superbonus (dallo 0,7 per cento all'1,8 per cento del PIL) e un miglioramento per l'indebitamento 2024 e 2025 (+ 0,3 e + 0,2 punti percentuali di PIL, rispettivamente) collegato agli effetti della riclassificazione. Nel confronto con le previsioni DEF l'impatto sul debito, indipendente dagli effetti della riclassificazione, è determinato dalla revisione degli importi stimati per la spesa del biennio 2022-2023 secondo il profilo di utilizzo per cassa delle agevolazioni fiscali. Il peggioramento

è stimato in 0,1 punti percentuali di PIL nel 2023 e in 0,3 punti percentuali di PIL per ciascun anno del triennio 2024-2026. In generale, la classificazione degli incentivi come "pagabili" determina un rilevante disallineamento tra le dinamiche di cassa e di competenza dei saldi di finanza pubblica negli anni dell'orizzonte di programmazione. Simulazioni condotte dal Ministero dell'economia e delle finanze, riporta la NADEF, mostrano che, in assenza degli esborsi connessi alle due agevolazioni, il rapporto debito/PIL sarebbe in continua discesa già nello scenario di finanza pubblica tendenziale 2023-2026, per circa 1 punto percentuale di PIL all'anno. A questi costi passati e futuri che, come detto, sono stati oggetto di significative revisioni al rialzo, si contrappongono impatti positivi, ma di difficile quantificazione sul PIL, negli anni compresi tra il 2021 e l'anno in corso. Per quanto riguarda la finanza pubblica, si ritiene che lo stimolo esercitato dal provvedimento sull'attività economica e sul gettito fiscale non sia stato sufficiente a compensarne i costi.

Alla Nota di aggiornamento risultano allegati, per quanto di interesse della Commissione: il rapporto programmatico recante gli interventi in materia di spese fiscali; il rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva; la relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva.

Unitamente alla NADEF, il Governo ha trasmesso al Parlamento la Relazione che illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di bilancio di medio termine (OMT) ai fini della necessaria autorizzazione parlamentare. Il Governo presenta la richiesta di un margine di manovra in termini di indebitamento da utilizzare per adottare provvedimenti che si ritengono in grado di fornire un sostegno all'economia nel breve termine, quali la riduzione del cuneo fiscale a carico dei lavoratori e un primo intervento attuativo della delega fiscale, al fine di trasformare in prospettiva il sistema tributario in un fattore di crescita.

La NADEF 2023 reca inoltre l'elenco dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica 2024-2026, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. In particolare, sono dichiarati collegati alla manovra di bilancio 32 disegni di legge, 5 dei quali già presentati e in corso d'esame presso uno dei due rami del Parlamento. Per quanto riguarda i settori di interesse della Commissione finanze, segnala il disegno di legge recante "Interventi a sostegno della competitività dei capitali" (A.S. 674).

In conclusione, preannuncia la presentazione di un parere favorevole.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) preannuncia l'intenzione di intervenire.

Il [PRESIDENTE](#) informa la Commissione che, per l'economia dei lavori della Commissione, l'esame della Nota di aggiornamento viene momentaneamente sospeso, per poi riprendere dopo l'esame del disegno di legge n. 674 nel corso della seduta.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

***(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali***

(Esame e rinvio)

La relatrice [ZEDDA](#) (FdI) introduce il provvedimento, evidenziando che l'articolo 1 interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, prorogando al 31 dicembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2023) l'estensione della garanzia massima dell'80 per cento a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età. L'articolo 2 proroga dal 30 settembre al 15 novembre 2023 il termine per il versamento in unica soluzione dell'imposta sostitutiva sul valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 e posticipa, alla medesima data del 15 novembre 2023, il termine a partire dal quale è possibile rateizzare l'importo dovuto. L'articolo 3 rimette in termini i soggetti che, a causa degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nel mese di luglio 2023, sono stati impossibilitati ad effettuare tempestivamente i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 4

al 31 luglio 2023. I predetti versamenti sono considerati tempestivi, se effettuati entro la data del 31 ottobre 2023. L'articolo 4 proroga i termini di alcune condizioni necessarie per avvalersi delle agevolazioni fiscali previste per le cessioni o assegnazioni da parte delle società di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci.

L'articolo 5 differisce al 15 ottobre 2023 il termine di decadenza per la comunicazione in caso di variazione del codice IBAN necessaria ai fini dell'accredito dell'indennizzo del Fondo indennizzo risparmiatori spettante ai risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate. L'articolo 6 stabilisce che entro il termine del 30 novembre 2024 i contribuenti che applicano il regime forfetario devono adempiere, relativamente al periodo d'imposta 2021, agli specifici obblighi informativi previsti dalla legislazione vigente. L'articolo 7 anticipa dal 31 dicembre al 16 novembre 2023 il termine di utilizzabilità dei crediti di imposta, riconosciuti per il primo e il secondo trimestre 2023, volti a contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese. Il comma 1 dell'articolo 8 proroga dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023 la norma transitoria sul diritto al ricorso al lavoro agile da parte dei dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle situazioni di fragilità di cui al decreto ministeriale 4 febbraio 2022 e pone una norma specifica per l'applicabilità per il personale docente della medesima disposizione oggetto di proroga. Il successivo comma 2 provvede alla quantificazione dell'onere finanziario derivante dalla suddetta proroga, riferito all'esigenza delle sostituzioni del personale delle istituzioni scolastiche, e alla relativa copertura.

L'articolo 9 dispone l'ulteriore (sesta) proroga al 1° dicembre 2023 di due organi consultivi dell'Agenzia italiana del Farmaco, la Commissione consultiva tecnico-scientifica ed il Comitato prezzi e rimborso, scaduti il 1° ottobre. L'articolo 10, comma 1, proroga dal 7 ottobre 2023 al 7 dicembre 2023 il termine entro il quale devono concludersi i lavori delle commissioni nazionali riferiti al sesto quadrimestre della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2021-2023. Il comma 2 autorizza fino al 31 dicembre 2023 la spesa di 55,6 milioni di euro per consentire il pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico, disponendo che ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili, relativamente al 2023, del Programma operativo nazionale Istruzione 2014-2020. In attesa dell'esercizio da parte del Governo della delega (conferita dalla legge n. 71 del 2022) per la riforma del Consiglio della magistratura militare, l'articolo in esame rinvia al 31 gennaio 2024 il termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio.

L'articolo 12 proroga di un mese il termine di rilevazione, per l'anno 2023, della forza effettiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare, ai fini della valutazione della rappresentatività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. L'articolo 13 autorizza la prosecuzione per il 2023 delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, in particolare le forme di assistenza coordinate dai Presidenti delle regioni e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano dietro il previsto coordinamento del Dipartimento della protezione civile. A tal fine destina 36 milioni (attingendoli al Fondo per le emergenze nazionali). L'articolo 14 differisce dal 30 ottobre 2023 al 30 novembre 2023 il termine per l'adozione, secondo la procedura speciale già prevista dalle norme transitorie oggetto di differimento, di modifiche del regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro medesimo e del regolamento sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato. L'articolo 15 consente di prorogare il termine per completare il programma di cessione dei complessi aziendali nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza, fino ad un termine di ulteriori 24 mesi nei casi in cui risulti pendente un contenzioso giurisdizionale avente a oggetto la validità, in tutto o in parte, della cessione dei complessi aziendali, con provvedimento del Ministro delle imprese e del *Made in Italy*.

L'articolo 16 reca l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministro può altresì disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, se necessario. Infine, ricorda che il decreto-legge è vigente dal 30 settembre 2023.

Il presidente [MELCHIORRE](#) invita i Gruppi a far pervenire alla Presidenza le proposte di eventuali audizioni entro domani, mercoledì 11 ottobre.

Propone di fissare il termine per presentare emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di giovedì 19 ottobre.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**(674) *Interventi a sostegno della competitività dei capitali***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono stati presentati 21 subemendamenti all'emendamento 16.0.100 del Governo, pubblicati in allegato. Comunica inoltre che è stata presentata la seguente riformulazione: 20.0.1 (testo 2), pubblicata in allegato. Informa altresì che non si potrà procedere al voto sull'emendamento del Governo 16.0.100 e sui relativi subemendamenti, perché non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Prende atto la Commissione.

Il sottosegretario FRENI, prima dell'espressione dei pareri sugli emendamenti, anticipa che il Governo proporrà una serie di riformulazioni, con l'obiettivo di migliorare il testo anche attingendo a proposte di Gruppi di opposizione, che, se accolte, potranno essere esaminate dopo l'espressione del parere della 5a Commissione. Auspica comunque che la Commissione possa concludere l'esame degli emendamenti nella giornata di domani.

Il presidente **MELCHIORRE** ricorda che il disegno di legge è collegato alla manovra su cui il parere preventivo della Commissione bilancio è obbligatorio.

Prende atto la Commissione.

La senatrice **MURELLI** (*LSP-PSd'Az*) sottoscrive tutti gli emendamenti presentati dai senatori Borghesi e Garavaglia.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 1.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5, a condizione che i firmatari accettino una identica riformulazione, di cui dà lettura, e contrario sull'emendamento 1.0.1.

Il relatore **DAMIANI** (*FI-BP-PPE*), anche a nome del correlatore Orsomarso, si esprime in maniera conforme.

La senatrice **TAJANI** (*PD-IDP*) si riserva di valutare la proposta del Governo e chiede di accantonare l'emendamento 1.4.

Si associa il senatore **CROATTI** (*M5S*) per l'emendamento 1.5.

I senatori **BORGHESI** (*LSP-PSd'Az*), **LOTITO** (*FI-BP-PPE*) e Francesca **TUBETTI** (*FdI*) accettano la proposta del Governo e riformulano in un testo 2, rispettivamente, gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3, pubblicati in allegato, che vengono accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio.

Il presidente **MELCHIORRE** fa presente che si intendono accantonati anche gli emendamenti 1.4 e 1.5, anche nel testo riformulato.

Accertata la presenza del numero legale, l'emendamento 1.0.1, posto ai voti, è respinto.

Il presidente **MELCHIORRE** fa presente che l'emendamento 1.0.2 è stato ritirato.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 2, sui quali il sottosegretario FRENI e i RELATORI esprimono parere contrario.

Gli emendamenti 2.1, 2.0.3 e 2.0.4 sono inammissibili, in conseguenza del parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La senatrice **TUBETTI** (*FdI*) ritira l'emendamento 2.0.1.

Il senatore **BORGHESI** (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 2.0.2.

Si procede quindi con gli emendamenti all'articolo 3, sui quali il sottosegretario FRENI e i RELATORI esprimono parere contrario.

Il senatore **MAFFONI** (*FdI*) ritira l'emendamento 3.0.1.

L'emendamento 3.0.2, messo in votazione, non è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 4.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sull'emendamento 4.12 e contrario sulle rimanenti

proposte.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*), anche a nome del correlatore Orsomarso, si esprime in maniera conforme.

Messo ai voti, l'emendamento 4.1 è respinto.

Il senatore [BORGHESI](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 4.2 e 4.3.

L'emendamento 4.4, messo ai voti, è respinto.

Il senatore [BORGHESI](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 4.5 e 4.6.

Posto ai voti, l'emendamento 4.7, risulta respinto.

La senatrice [TUBETTI](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 4.8.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 4.9 e 4.10.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) sottoscrive e ritira l'emendamento 4.11.

L'emendamento 4.12, messo ai voti, è approvato.

All'esito di distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 4.13, 4.14, 4.15 e 4.16.

L'emendamento 4.0.1 è inammissibile in esito al parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore [BORGHESI](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 4.0.2.

L'emendamento 4.0.3 è accantonato, per essere esaminato insieme all'emendamento dei relatori in materia di lista del Consiglio di amministrazione.

Poiché agli articoli 5 e 6 non sono stati presentati emendamenti, si passa agli emendamenti all'articolo 7.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sull'emendamento 7.3. Il parere è favorevole anche sugli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.6 a condizione che vengano riformulati nel testo dell'emendamento 7.3.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*), anche a nome del correlatore Orsomarso, si esprime in maniera conforme.

La proposta di riformulazione viene accolta dalla senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*), che presenta un identico testo 2, pubblicato in allegato, degli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.6.

Posto ai voti, l'emendamento 7.3, identico agli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.6, è approvato

La senatrice [TUBETTI](#) (*FdI*) e il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 7.4 e 7.5, tra loro identici, per la parte non preclusa dall'accoglimento dell'emendamento 7.3.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 8.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sugli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.3, tra loro identici, e contrario sui rimanenti emendamenti.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*), anche a nome del correlatore Orsomarso, si esprime in maniera conforme.

Messo ai voti, l'emendamento 8.1, soppressivo dell'articolo, identico agli emendamenti 8.2 e 8.3, è approvato.

Risultano preclusi tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 8.

L'emendamento 8.0.1, posto ai voti, è respinto.

Si passa all'esame dell'unico emendamento all'articolo 9, sul quale il sottosegretario FRENI e i RELATORI esprimono parere contrario.

[L'emendamento 9.1, messo ai voti, è respinto.](#)

Si passa all'esame dell'unico emendamento all'articolo 10, sul quale il sottosegretario FRENI e i RELATORI esprimono parere contrario.

L'emendamento 10.1, posto in votazione, è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 11, sui quali il sottosegretario FRENI e i RELATORI si esprimono in senso contrario.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 11.1 e 11.2 sono respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 12.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sull'emendamento 12.11. Quanto all'emendamento 12.12, il parere favorevole è condizionato a una riformulazione del testo di cui dà lettura. Esprime

infine parere favorevole sull'emendamento 12.0.100 (testo 2) dei relatori, mentre sui relativi subemendamenti e sui restanti emendamenti il parere è contrario.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE), anche a nome del correlatore Orsomarso, si esprime in maniera conforme.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) accetta la riformulazione proposta e presenta un testo 2 dell'emendamento 12.12, pubblicato in allegato, che viene accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

All'esito di distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 e 12.5.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) ritira l'emendamento 12.6, identico all'emendamento 12.7.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 12.7, 12.8, 12.9 e 12.10, mentre è approvato l'emendamento 12.11.

Messi separatamente ai voti, risultano respinti i subemendamenti da 12.0.100 (testo 2)/1 a 12.0.100 (testo 2)/17.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che all'emendamento 12.0.100 (testo 2) sono state apportate delle modifiche, esclusivamente di *drafting*, risultando rinumerato in un testo 3. Si intendono pertanto ritirati l'emendamento 12.0.100 e i relativi subemendamenti.

Prende atto la Commissione.

Dopo dichiarazione di voto contrario della senatrice TAJANI, l'emendamento 12.0.100 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

A seguito di tale votazione risultano assorbiti gli emendamenti 4.0.3, 12.0.1, 12.0.2, 13.0.3 e 13.0.4.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 13.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sugli emendamenti 13.9, 13.10, 13.0.1 e 13.0.2. a condizione che i firmatari accettino una identica riformulazione, di cui dà lettura, e contrario sui restanti emendamenti.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE), anche a nome del correlatore Orsomarso, si esprime in maniera conforme.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 13.1 a 13.7.

I senatori Francesca [TUBETTI](#) (FdI) e [BORGHESI](#) (LSP-PSd'Az) accettano la proposta del Governo e riformulano in un testo 2, rispettivamente, gli emendamenti 13.8 e 13.0.1 e 13.9 e 13.0.2, pubblicati in allegato, che vengono accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP), pur riservandosi di valutare compiutamente la proposta del Governo, accetta la riformulazione dell'emendamento 13.10, pubblicato in allegato, che resta accantonato.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 13.11 e 13.0.5 non sono approvati.

Su richiesta del rappresentante del Governo, la seduta viene sospesa.

*La seduta, sospesa alle ore 13,50, riprende alle ore 13,55.*

All'articolo 14 non sono stati presentati emendamenti.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 15, sui quali il sottosegretario FRENI e i RELATORI esprimono parere contrario, riservandosi un più approfondito esame in caso di ripresentazione in Assemblea, se respinti.

All'esito di distinte votazioni sono respinti tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 15.

L'emendamento 15.0.1 è inammissibile.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 16, tutti aggiuntivi.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sull'emendamento 16.0.1, a condizione che venga riformulato in un testo di cui dà conto, e contrario sugli emendamenti 16.0.2 e 16.0.3.

Con riferimento ai subemendamenti all'emendamento 16.0.100 del Governo, esprime parere favorevole ai subemendamenti 16.0.100/1 e 16.0.100/9, purché riformulati in un testo di cui dà lettura, e ai subemendamenti 16.0.100/4, 16.0.100/10, 16.0.100/12 e 16.0.100/16. Propone inoltre di riformulare i subemendamenti 16.0.100/7 e 16.0.100/8 nel testo del subemendamento 16.0.100/10, nel qual caso il parere sarà favorevole. Sui rimanenti subemendamenti il parere è contrario.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE), anche a nome del correlatore Orsomarso, esprime parere favorevole sull'emendamento 16.0.100 del Governo. Quanto alle rimanenti proposte, si esprime in

maniera conforme.

Il senatore [BORGHESI](#) (*LSP-PSd'Az*) accoglie la proposta del Governo e riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, l'emendamento 16.0.1, che viene accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

Gli emendamenti 16.0.2 e 16.0.3 sono inammissibili.

La senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*) accoglie la proposta del Governo e riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, i subemendamenti 16.0.100/1 e 16.0.100/9.

Sono riformulati in un testo 2 identico all'emendamento 16.0.100/10 gli emendamenti 16.0.100/7 e 16.0.100/8, pubblicati in allegato.

Il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento dell'emendamento 16.0.1 (testo 2) e dell'emendamento governativo 16.0.100 e dei relativi subemendamenti, in attesa del parere della Commissione Bilancio. Prende atto la Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 17, sui quali il sottosegretario FRENI e i RELATORI si esprimono in senso contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 17.1 è respinto.

Il senatore [BORGHESI](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 17.2 e preannuncia la trasformazione in un ordine del giorno.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 18.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario sull'emendamento 18.1 e favorevole sull'emendamento 18.2, a condizione che venga riformulato nel testo di cui dà conto. Sui restanti emendamenti il parere è contrario.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) si esprime in maniera conforme.

Il senatore [CROATTI](#) (*M5S*) accoglie, pur con riserva, la proposta del Governo e presenta un testo 2, pubblicato in allegato, dell'emendamento 18.2, che viene accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 18.1.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 18.3, 18.4, 18.5, 18.6 e 18.7.

Si passa all'esame dell'unico emendamento all'articolo 19, sul quale il sottosegretario FRENI e i RELATORI esprimono parere contrario.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 19.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 20.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario su 20.1 (testo 2) e 20.2, di identico contenuto nella originaria versione. Esprime parere favorevole sull'emendamento 20.0.1, purché riformulato in un testo che consegna alla Commissione. Sui rimanenti emendamenti il parere è contrario.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*), anche a nome del correlatore Orsomarso, si esprime in maniera conforme.

Il senatore [BORGHESI](#) (*LSP-PSd'Az*) accetta la proposta del Governo e riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, l'emendamento 20.0.1, che viene accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

Resta accantonato l'emendamento 20.1 (testo 2).

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) pur prendendo atto del parere contrario, chiede che sia comunque accantonato anche l'emendamento 20.2.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 21.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sui subemendamenti sugli emendamenti 21.100/1 e 21.100/2 e 21.100 dei relatori, identico agli emendamenti 21.5 e 21.6, e contrario sui restanti emendamenti.

Sono dichiarati inammissibili, in esito al parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 21.3, 21.4 e 21.9.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*), anche a nome del correlatore Orsomarso, si esprime in maniera conforme.

Posti separatamente ai voti, sono approvati i subemendamenti 21.100/1 e 21.100/2.



Posto ai voti, è quindi approvato, nel testo appena modificato, l'emendamento 21.100.

I restanti emendamenti all'articolo 21 sono assorbiti o preclusi.

Gli emendamenti 21.0.1 e 21.0.2 sono inammissibili, in esito al parere contrario della Commissione bilancio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che potrà essere necessario un coordinamento del testo dell'articolo 21, in base alle votazioni testé effettuate.

Avverte infine che il seguito dell'esame è rinviato alle sedute di domani. Una volta pervenuto il prescritto parere della Commissione bilancio, si procederà alle restanti votazioni.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta, sospesa alle ore 14,20, riprende alle ore 14,25.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023, allegati e relativo annesso ( [Doc. LVII, n. 1-bis - Allegati I, II, III e IV- Annesso](#) )**

(Ripresa e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame precedentemente sospeso.

Interviene in discussione generale la senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) la quale presenta e illustra una proposta di parere contrario (allegata al resoconto) motivato con una serie di considerazioni critiche circa l'impostazione complessiva della Nota. Ritiene che l'intervento del relatore, pur con qualche accento critico, non abbia colto gli aspetti di maggiore problematicità che stanno in una sovra stima del tasso di crescita e la previsione di entrate derivanti da non ben specificate operazioni di privatizzazioni. Manca colpevolmente nella Nota di aggiornamento qualsiasi riferimento al contrasto dell'evasione fiscale ed al recupero di gettito da esso derivante. Tali argomentazioni sono rese ancora più pregnanti dalle previsioni pessimistiche rispetto all'andamento dell'economia mondiale, che non trovano, certamente risposte nel documento governativo.

Interviene quindi il senatore [BOCCIA](#) (PD-IDP), che integra le ragioni di contrarietà della propria parte politica rispetto al Documento presentato dal Governo sottolineando in premessa che il Partito Democratico aveva già rilevato ad aprile l'erroneità delle stime di crescita alla base del Documento di economia e finanza oggetto della Nota di aggiornamento. Il Governo ha scelto di predisporre una manovra sostanzialmente incrementando il *deficit*, senza tener conto della tendenza a ribasso del PIL, dovendo registrare inoltre un rapporto piuttosto deteriorato con l'Unione europea, rimanendo ancora aperte le questioni della ratifica del MES e della riforma del patto di Stabilità e Crescita. Ad aggravare tale quadro concorre la consapevolezza degli analisti e dei centri studi che rispetto alla previsione di crescita del PIL già sovrastimata, il contributo che potrà potranno apportare i programmi di investimento del PNRR (a sua volta oggetto di ampia revisione) resta molto aleatorio e debole. Conclude il proprio intervento rilevando che la manovra economica non contiene scelte di campo significative ma si limita a prorogare alcune misure, come ad esempio la riduzione del cuneo fiscale, che, viceversa, dovrebbero avere carattere strutturale.

Il senatore [ORSOMARSO](#) (FdI) contesta la ricostruzione e l'analisi del senatore Boccia, che pecca di eccessivo pessimismo laddove gli elementi posti in campo dal Governo sono validi, anche se occorre tener conto anche dei mutati scenari macroeconomici, monetari e internazionali rispetto agli anni scorsi. Il segno diverso dell'attuale maggioranza si deve cogliere nella decisa riduzione e soppressione di sussidi a pioggia o poco calibrati come le agevolazioni del Superbonus. Preannuncia quindi il voto favorevole della propria parte politica, sulla proposta del relatore.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) presenta una proposta di parere contrario (allegata al resoconto) illustrandone brevemente i contenuti, rilevando sia l'erronea impostazione della Nota sia la necessità di impostare la politica economica ridando spazio a misure che si erano rivelate molto efficaci per sostenere la crescita e l'economia.

Il presidente [MELCHIORRE](#) fa presente che si procederà alla votazione della proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

Verifica la presenza del numero legale per deliberare, posta ai voti tale proposta è approvata.

Non vengono quindi posti in votazioni i pareri contrari presentati rispettivamente a firma Tajani e Croatti.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI TURCO, CROATTI E Barbara FLORIDIA SUL DOCUMENTO LVII, N. 1-BIS**

La 6ª Commissione Finanze,

esaminata per le parti di competenza la Nota di aggiornamento del documento di economia e finanze (Doc. LVII, n. 1-bis),

premessi che:

la Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanze (NADEF) riflette una situazione economica e di finanza pubblica incerta e delicata;

nel secondo trimestre la crescita dell'economia italiana ha subito una inversione di tendenza, risentendo dell'erosione del potere d'acquisto delle famiglie dovuto all'elevata inflazione, della permanente incertezza causata dalla guerra in Ucraina, della sostanziale stagnazione dell'economia europea e della contrazione del commercio mondiale;

la modesta crescita dell'attività economica prefigurata delle stime per il secondo semestre, ha portato a rivedere al ribasso la previsione di crescita annuale del prodotto interno lordo (PIL) in termini reali del 2023 dall'1,0 per cento del DEF allo 0,8 per cento e la proiezione tendenziale a legislazione vigente per il 2024, dall'1,5 per cento all'1,0 per cento. Resta invece sostanzialmente invariata, rispetto al DEF, la proiezione tendenziale di crescita del PIL per il 2025, all'1,3 per cento, mentre sembrerebbe che quella per il 2026 migliori marginalmente;

riguardo agli obiettivi di indebitamento netto in rapporto al PIL, il documento indica un deficit tendenziale a legislazione vigente del 5,2 per cento nel 2023, del 3,6 per cento nel 2024, del 3,4 nel 2025 e del 3,1 per cento nel 2026. Nello scenario programmatico il deficit è del 5,3 per cento nel 2023 e del 4,3 per cento nel 2024. Riguardo alle proiezioni per il 2025 e il 2026 il documento prevede rispettivamente il 3,6 per cento e il 2,9 per cento.;

nel complesso, ad un anno dalla data di entrata in carica dell'attuale Governo, il quadro economico presenta già segnali significativi di deterioramento. La riduzione degli obiettivi programmatici riferiti al debito pubblico, nonostante i benefici derivanti dalla revisione al rialzo del Pil comunicata dall'Istat il 22 settembre scorso, pare raggiungibile soltanto con obiettivi di crescita che, seppur rivisti anche essi al ribasso, appaiono per molti versi sovrastimati in uno scenario internazionale instabile fragile che presenta incognite rilevanti per cui le prospettive potrebbero cambiare in un arco temporale breve; i rischi legati all'inflazione, soprattutto per la dinamica dei prezzi energetici, le criticità connesse all'attuazione del PNRR e all'utilizzo integrale, tempestivo ed efficiente dei fondi, i fattori geopolitici e gli effetti del prolungamento della guerra in Ucraina, sono tutti elementi che richiederebbero una visione strategica diversa da quella che è stata finora messa in campo dal Governo e che sta mostrando progressivamente tutti i suoi limiti;

considerato che:

in questo contesto, la stessa richiesta di autorizzazione del Parlamento a fissare un nuovo sentiero programmatico per l'indebitamento netto della PA, per sostenere - seppur parzialmente - solo la pur importante conferma del taglio del cuneo fiscale per il solo 2024, generando un effetto sulle buste paga che è già stato e probabilmente sarà nuovamente divorato dal caro carburanti, dal caro mutui e dagli aumenti del carrello della spesa - con un'inflazione ancora pericolosamente vicina alla doppia cifra - non appare certamente la migliore delle opzioni se mancano, come effettivamente continuano a mancare, le misure per investimenti in crescita del sistema Paese;

nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e finanze si legge che la riforma fiscale è una delle principali iniziative strutturali che il Governo intende mettere in campo e che l'attuazione della prima fase della riforma con il passaggio dell'imposta sui redditi delle persone fisiche a tre aliquote e il mantenimento della flat tax per partite IVA e professionisti con ricavi ovvero compensi inferiori a 85 mila euro, sarà finanziata in legge di bilancio;

le fasce più fragili dei contribuenti non avranno vantaggi ulteriori né dal taglio del cuneo fiscale - previsto per altro per il solo anno 2024 - né dall'allargamento fino ai 28.000 euro di reddito lordo annuo, del primo scaglione Irpef del 23 per cento, con la cancellazione dell'altra aliquota del 25 per cento;

come affermato dallo stesso viceministro dell'economia, Maurizio Leo, si tratta di una mera partita di giro: aumentando automaticamente la base imponibile con il taglio del cuneo contributivo, i beneficiari rischiano di veder annullato il beneficio dell'incremento del prelievo fiscale;

valutato altresì che:

nella Nota di aggiornamento, analogamente al DEF, si evidenzia che i principali fattori sottostanti il miglioramento dell'indebitamento netto e del debito in rapporto al PIL nel passaggio dal 2021 al 2022 sono individuabili nella ripresa economica, che ha sostenuto l'aumento del gettito fiscale;

ciò nonostante, si prosegue con la narrazione sul superbonus come la «causa principale» dell'andamento negativo dell'economia italiana al fine di giustificare il mancato raggiungimento degli obiettivi di politica economica;

l'impatto macroeconomico dei bonus edilizi non è limitato alla realizzazione di investimenti in costruzioni «aggiuntivi» sommandosi anche gli effetti moltiplicativi determinati dall'attivazione della domanda aggregata e dell'occupazione;

in effetti, se si analizzano i dati delle entrate tributarie nell'anno 2022 rispetto all'esercizio 2021 (di cui all'ultimo rendiconto generale), gli accertamenti per entrate finali risultano in aumento del 12 per cento (+78,3 miliardi), di cui circa 55 miliardi in più derivanti da entrate tributarie;

a ciò si aggiunga la totale assenza di indicazioni circa misure volte a risolvere il problema dei cosiddetti «crediti incagliati» e sbloccare la cessione dei crediti, posto che nel parere del 26 settembre u.s. Eurostat ha classificato i crediti del 2023 come *payble*;

valutati i richiamati provvedimenti allegati alla Nota di aggiornamento, in particolare il Rapporto programmatico recante gli interventi in materia di spese fiscali e il Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva;

analizzando le principali imposte, tra le entrate ricorrenti, l'IRES rappresenta la voce che ha registrato la maggiore variazione positiva in percentuale rispetto all'anno precedente (+40 per cento), con accertamenti pari a 50,3 miliardi, rispetto ai 35,9 miliardi del 2021. Da considerare che nello stesso anno 2022, a conferma dell'impatto positivo del superbonus, il settore delle costruzioni ha realizzato, secondo i dati forniti dall'Agenzia delle entrate, un +46,6 per cento di versamenti per imposte dirette e +30,7 per cento per le imposte indirette;

peraltro, nonostante l'evidenziato aumento delle compensazioni fiscali da bonus edilizi nell'anno in corso, le entrate tributarie sono stimate comunque in aumento rispetto alle annualità precedenti, cosicché la stessa entità degli effetti del superbonus assume contorni sicuramente meno marcati di quelli evidenziati dal Governo;

in generale, la politica economica del Governo si basa su una affannosa ricerca di risorse che, sul piano fiscale, si spera di conseguire unicamente da misure condonistiche e indefiniti tagli alle spese fiscali;

le risorse aggiuntive che il Governo si propone di ricavare da dismissioni, privatizzazioni e tagli ad alcuni Ministeri e quelle che saranno rese disponibili con lo scostamento richiesto con la Relazione ex articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, non appaiono sufficienti a coprire la necessità di ulteriori e più estese misure di contrasto degli aumenti energetici, del rincaro dei prezzi e dell'aumento dei tassi di interessi, in supporto di famiglie e imprese;

in tale ottica appare evidente il poco coraggio di questo Governo che non adotta misure volte a recuperare le risorse - tramite la tassazione degli extraprofiti e delle transazioni finanziarie ad alta frequenza - colpendo specifici settori che, in questo momento storico, risentono meno della crisi globale;

esprime parere contrario.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI Cristina TAJANI, BOCCIA E**

## LOSACCO SUL DOCUMENTO LVII, N. 1-BIS

La Commissione 6ª Finanze e tesoro,

esaminata la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanze 2023;

Premesso che,

la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2023 è giunta all'esame delle Camere in palese ritardo rispetto a quanto previsto dalla legge di contabilità pubblica, comprimendo eccessivamente l'iter di esame del documento e la possibilità di approfondirne i contenuti nelle Commissioni di merito;

la Nota, risulta priva di alcuni elementi fondamentali previsti dall'articolo 10-bis della legge n. 196 del 2009, e in particolare, nel descrivere i principali ambiti di intervento della futura manovra di bilancio, non include le indicazioni quantitative di massima relative alle misure di entrata e di spesa ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici. Presenta, altresì, gravi profili di incoerenza rispetto a quanto previsto dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in quanto nella Relazione al Parlamento, di accompagnamento alla Nota, non è fatta menzione né agli eventi eccezionali né alle condizioni del ciclo economico nazionale che dovrebbero essere a fondamento della richiesta di scostamento e alla definizione del nuovo livello di indebitamento netto programmatico in rapporto al PIL, in netto peggioramento rispetto a quanto previsto nel DEF 2023 - pari a -5,3 per cento nel 2023, -4,3 per cento nel 2024, -3,6 per cento nel 2025 e -2,9 per cento nel 2026, a fronte di un andamento tendenziale del rapporto deficit/PIL stimato al -5,2 per cento nel 2023, -3,6 per cento nel 2024, -3,4 per cento nel 2025 e -3,1 per cento nel 2026;

gli spazi finanziari che emergono dalla preoccupante differenza tra gli andamenti tendenziali e quelli programmatici aggiornati previsti nella Nota, sono pari a 3,2 miliardi di euro nel 2023, a 15,7 miliardi nel 2024, a 4,6 miliardi nel 2025 e a 3,8 miliardi nel 2026, e rappresentano una delle fonti prioritarie di copertura finanziaria della prossima legge di bilancio;

la scelta di innalzare l'indebitamento netto a tali livelli, oltre a non essere adeguatamente giustificato da ragioni di eccezionalità avviene nel momento in cui sono in corso le trattative in ambito UE per la riforma della *governance* europea, con conseguente indebolimento della nostra posizione nelle trattative, e risulta del tutto incoerente con i messaggi di "prudenza" sul fronte della finanza pubblica più volte sottolineati nella stessa Nota e nel DEF 2023;

a destabilizzare ulteriormente lo scenario contribuiscono le non meglio precisate "Privatizzazioni" di partecipate pubbliche, pari a circa 1 punto percentuale di PIL, da cui il Governo intende ricavare circa 20 miliardi di euro nel prossimo triennio da destinare all'ulteriore copertura finanziaria degli interventi della prossima legge di bilancio. Considerata la consistenza delle suddette cifre, appaiono evidenti sia i rischi e sia le conseguenze dell'ingresso nelle compagini azionarie in imprese di rilevante interesse strategico nazionale da parte di soggetti esteri;

la situazione di incertezza generata dalla Nota di aggiornamento e le criticità insite nelle scelte di politica economica e di finanza pubblica sottostanti la prossima manovra di bilancio iniziano a minare la credibilità dell'esecutivo e ad alimentare di forte instabilità intorno al nostro Paese i cui riflessi sono evidenziati dall'andamento dello spread, in forte crescita rispetto a pochi mesi fa, e dall'aumento della spesa per interessi sui titoli del debito pubblico. Situazione che rischia di esporre, tra l'altro, il Paese a possibili attacchi speculativi e all'abbassamento del rating sui titoli del debito pubblico;

Preso atto che,

la Nota di aggiornamento in relazione al quadro macroeconomico:

- evidenzia per il 2023 un deciso rallentamento in corso dell'economia superiore alle attese dei mesi scorsi ed un ottimistico miglioramento del livello della crescita nel 2024-2025 in netta controtendenza rispetto alle previsioni dei principali istituti e osservatori internazionali. Il quadro macroeconomico programmatico si discosta, infatti, da quello tendenziale per una stima della crescita del PIL più favorevole di +0,2 punti percentuali nel 2024 e di +0,1 punti percentuali nel 2025, cioè. Nel 2026, il tasso di crescita programmatico è previsto diminuire rispetto alle previsioni tendenziali di 0,2 punti attestandosi all'1 per cento;

- le variazioni della crescita nel 2024 e 2025 sono per lo più dovute agli interventi che il Governo

intende predisporre nella prossima legge di bilancio e il maggiore contributo è affidato esclusivamente all'incremento della domanda interna (+1,3 punti percentuali), ossia ad un forte incremento dei consumi delle famiglie e degli ordinativi e del fatturato delle imprese che allo stato attuale non è suffragato da alcun segnale concreto;

- non si evidenzia, altresì, l'impatto del PNRR, come aggiornato dal Governo, sulla crescita del PIL e in relazione agli investimenti, il debole miglioramento nel 2024 e 2025 rispetto al quadro tendenziale non risulta adeguatamente motivato, tenendo conto dei ritardi che si stanno accumulando sul fronte del PNRR e dei previsti tagli di spesa in conto capitale da parte delle amministrazioni centrali; in relazione al quadro programmatico di finanza pubblica si prevede un forte peggioramento di tutti i principali indicatori sia rispetto alle previsioni tendenziali a legislazione vigente, sia rispetto alle previsioni programmatiche del DEF 2023. In particolare:

- l'indebitamento netto è stato programmato per l'anno 2024 al 4,3 per cento, in sensibile peggioramento di 0,7 punti rispetto al tendenziale e di 0,6 punti percentuali rispetto al dato programmatico previsto nel DEF di aprile scorso. Nel 2025 e nel 2026 è previsto al 3,6 per cento e al 2,9 per cento, in peggioramento di 0,2 punti percentuali rispetto alle previsioni tendenziali;

- l'indebitamento netto strutturale è programmato per l'anno 2024 al -4,8 per cento, in netto peggioramento sia rispetto al dato programmatico previsto nel DEF di aprile scorso (-4,1 per cento) sia rispetto allo scenario tendenziale contenuto nella Nota di aggiornamento (-4,0 punti percentuali. Si tratta di una "deviazione significativa" in ragione della quale il Governo ha allegato alla Nota di Aggiornamento la Relazione al Parlamento prevista dall'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

- particolarmente preoccupante è il dato relativo al "Saldo primario", che presenta un percorso meno favorevole sia rispetto alle previsioni programmatiche del DEF di aprile scorso sia rispetto allo scenario tendenziale della Nota di aggiornamento. Il saldo primario, fatta eccezione per il periodo emergenziale determinato dal Covid-19, è stato negli scorsi anni sempre in terreno positivo consentendo al nostro Paese di acquisire credibilità sui mercati internazionali per capacità di controllo della nostra finanza pubblica. Con la Nota di aggiornamento in esame, al contrario, il quadro programmatico rileva un Saldo primario al -0,3 per cento nel 2024, in peggioramento sia rispetto al quadro programmatico del DEF di aprile scorso (+0,3 per cento), sia rispetto al quadro tendenziale a legislazione vigente (0,6 per cento;

- con forte preoccupazione, tenuto conto dell'andamento dello spread e dei primi segnali di sfiducia dei mercati internazionali nei confronti del nostro Paese, il Governo stima nel quadro programmatico della Nota una spesa per interessi in sostanziale equilibrio rispetto allo scenario tendenziale e in lieve peggioramento rispetto allo scenario programmatico del DEF di aprile scorso, attestandosi al 4,2 per cento nel 2024, al 4,3 per cento nel 2025 e al 4,6 per cento nel 2026. Tali dati, tuttavia, tradotti in termini quantitativi, prefigurano una crescita della spesa per interessi dai 78,3 miliardi di euro del 2023 a circa 89 miliardi nel 2024, a 94,4 miliardi nel 2025 e a 103,5 miliardi nel 2026;

sul fronte delle entrate, la Nota evidenzia un andamento nello scenario tendenziale in deciso peggioramento rispetto alle previsioni del DEF di aprile scorso, che peggiorerà ulteriormente in conseguenza degli interventi previsti a partire dalla prossima legge di bilancio. Nel solo anno 2023, l'andamento delle entrate peggiora di 1,1 punti percentuali, passando dal 48,9 per cento al 47,8 per cento, di 0,6 punti percentuali nel 2024 e nel 2025 (passando rispettivamente dal 47,7 al 47 per cento nel 2024 e dal 47,6 per cento al 46,6 per cento nel 2025), e di 0,8 punti percentuali nel 2026, passando dal 47,1 al 46,3 per cento nel 2026;

sul fronte della spesa preoccupa, l'andamento della spesa che è prevista passare dal 53 per cento del 2023 al 49,4 per cento nel 2026. In tale contesto, emergono in tutta evidenza i preannunciati tagli alle amministrazioni centrali (oltre 2 miliardi di euro) e in particolare, il contributo che verrà richiesto sul fronte degli investimenti pubblici, dove una quota fino al 30 per cento verrà conseguita attraverso la riduzione delle voci di spesa in conto capitale e l'allarmante contributo posto a carico della spesa sanitaria. La Nota evidenzia infatti che, a legislazione vigente, la spesa sanitaria è prevista scendere dal 6,6 per cento del Pil del 2023, al 6,2 per cento nel 2024 e nel 2025 e al 6,1 per cento nel 2026, senza

precisare alcunché in merito alla spesa programmata per tale settore. La Nota si limita a prevedere che la legge di bilancio 2024 provvederà agli stanziamenti, per il triennio 2024-2026, da destinare al personale del sistema sanitario;

le prestazioni sociali in denaro, nello scenario a legislazione vigente, raggiunto il livello del 21,1 per cento nel 2024, scenderanno nel biennio successivo rispettivamente al 20,9 per cento e al 20,8 per cento, con la spesa per pensioni ferma al 16 per cento nel 2024 e al 15,9 per cento nel biennio successivo. Su tali voci pesa, tuttavia, l'andamento dell'inflazione il cui andamento preventivato erode il valore reale delle prestazioni in denaro e delle pensioni;

il debito pubblico, secondo quanto evidenziato dalla Nota, non è previsto scendere ad un ritmo significativo nel periodo previsionale. In particolare, il percorso di decrescita del rapporto debito/Pil rallenta sensibilmente nel 2024 rispetto allo scenario tendenziale, attestandosi al 40,1 per cento, ad un livello superiore di 0,4 punti percentuali rispetto al tendenziale. Nel 2025 è previsto scendere al 139,9 per cento e nel 2026 al 139,6 per cento;

Rilevato che,

la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, avvitato intorno alle promesse elettorali e ad alcune delle problematiche del presente, oltre che reticente in merito ai futuri interventi su importanti ambiti settoriali, risulta del tutto priva di visione e prospettive per le politiche di sviluppo economico del Paese nei prossimi anni di fronte alle importanti sfide della transizione ambientale e digitale e della conseguente riconversione industriale delle produzioni, e per le politiche del welfare e di sostegno alle famiglie, a partire da quelle a basso reddito;

il Piano nazionale di ripresa e resilienza è fermo e, nonostante i reiterati annunci, e rischia di rinviare o perdere il conseguimento delle rate spettanti al nostro Paese, a partire dalla 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> rata. Nel frattempo, in conseguenza delle modifiche proposte al PNRR, sono stati sottratti agli enti locali interventi per circa 13 miliardi di euro, con conseguente definanziamento di circa 42.000 progetti cantierabili;

nessun passaggio è dedicato alla difficile situazione in cui si trovano migliaia di imprese operanti nei settori trainanti della nostra economia. Nel settore edilizio, numerose imprese edili sono in una difficile situazione di scarsa liquidità e ancora in attesa delle misure per lo sblocco della cessione dei crediti del superbonus. Nel settore dell'*automotive* e del relativo indotto, numerosi stabilimenti sono a rischio di chiusura e con essi migliaia di posti di lavoro;

la politica industriale risulta da mesi assente e con effetti disastrosi per il Paese. Le vicende degli stabilimenti ex-Ilva, della Tim e di ITA/Alitalia, e da ultimo quello della Magneti Marelli, coinvolgono settori strategici per l'economia del Paese e i percorsi finora previsti per ciascuno di essi prefigura una sostanziale rinuncia al presidio e alla salvaguardia di importanti imprese di interesse strategico nazionale in favore di soggetti privati e Fondi esteri, con conseguenti riflessi sulla perdita di migliaia di posti lavoro e di qualificati centri di produzione e di ricerca;

in materia di politica energetica non si intravedono passi in avanti. La diversificazione degli approvvigionamenti e delle fonti energetiche risulta ferma al lavoro svolto dal precedente Governo, tanto che il Paese risulta sempre più soggetto a continui aumenti dei costi energetici, a livelli insostenibili per numerose famiglie e imprese e dei carburanti a causa dei mancati progressi su tale fronte. A partire dal prossimo anno milioni di famiglie entreranno nel libero mercato per la fornitura di energia elettrica e saranno costretti a stipulare contratti con oneri molto superiori all'andamento dell'attuale mercato tutelato. A fronte di tali difficoltà, la Nota preannuncia che il Governo intende ritirare gradualmente le misure di sostegno connesse agli aumenti dei prezzi dei beni energetici;

Tenuto conto che,

la Nota evidenzia che la prossima manovra di bilancio poggia su quattro direttrici prioritarie di finanziamento degli interventi: 1) l'incremento dell'indebitamento netto di 15,7 miliardi nel 2024, di 4,6 miliardi nel 2025 e di 3,8 miliardi di euro nel 2026; 2) la spending review da cui sono attesi risparmi di spesa per circa 2 miliardi di euro; 3) le irrealistiche privatizzazioni per circa 20 miliardi di euro per il triennio 2024-2026; 4) i tagli alle detrazioni fiscali, non quantificati, per finanziare una prima parte della riforma fiscale, nonché i rinnovi contrattuali nel pubblico impiego, ivi compreso il rinnovo dei contratti del settore sanitario. Su tali coperture emergono evidenti dubbi di sostenibilità;

l'impostazione della prossima manovra di bilancio, così come preannunciato nella Nota, non sembra orientata a risolvere le suddette criticità e non si preannunciano misure di stimolo della crescita e in grado di generare nuova occupazione;

la Nota si limita ad indicare come ambiti principali della prossima manovra, in termini d'impatto sulla finanza pubblica, il taglio contributivo (riduzione del cuneo fiscale) e gli stanziamenti per l'avvio della riforma del sistema fiscale e per supportare le famiglie più numerose. A questi si aggiungono gli stanziamenti da destinare al personale del sistema sanitario, gli incentivi per gli investimenti nel Mezzogiorno e le risorse per le politiche invariate, quali i rinnovi contrattuale della PA e le spese necessarie per preservare la continuità dei servizi pubblici;

Per quanto di competenza della Commissione, il Governo, con la Nota in esame, conferma il percorso avviato dal momento del proprio insediamento orientato ad una preoccupante erosione della base imponibile. La Nota preannuncia l'attuazione della prima fase della Riforma fiscale, "con il passaggio dell'imposta sui redditi delle persone fisiche a tre aliquote e il mantenimento della *flat tax* per partite IVA e professionisti con ricavi ovvero compensi inferiori a 85 mila euro", che verranno parzialmente coperte da una non circostanziata revisione delle detrazioni fiscali. Da tale impostazione, emergono in tutta evidenza le potenziali ricadute negative per i contribuenti in termini di equità fiscale, a partire da quelli con minori capacità reddituali, già ampiamente illustrati in sede di esame della delega sulla riforma fiscale, e la distorsione del principio costituzionale della progressività delle imposte;

in merito alla riduzione del cuneo fiscale, la Nota evidenzia un impegno del governo limitato al solo anno 2024, lasciando irrisolta la necessità di rendere strutturale tale misura;

nella Nota, il Governo non viene altresì previsto alcun contributo significativo dalla lotta all'evasione fiscale e al sommerso. Al contrario, il Governo prosegue nel percorso volto ad allargare il divario tra i contribuenti che adempiono regolarmente agli obblighi tributari e coloro che al contrario hanno evaso tali obblighi, prevedendo nei confronti di questi ultimi ulteriori interventi di "clemenza" fiscale; gli evasori hanno potuto beneficiare dal momento dell'insediamento del Governo Meloni di numerose misure di "tolleranza" fiscale, tra cui: 1) la rottamazione della cartelle esattoriali sotto i 1.000 euro affidate alla riscossione dal 2000 al 2015; 2) la definizione agevolata per liti pendenti; 3) la rottamazione delle multe stradali; 4) lo sconto sulle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023; 5) gli sconti e pagamenti rateali per i ravvedimenti; 6) le modalità di pagamento agevolato per gli avvisi bonari; 7) le irregolarità formali da denuncia dei redditi sanate con il pagamento di 200 euro; 8) le sanzioni ridotte per gli atti di accertamento; 9) il condono sui guadagni da criptovalute; 10) la rinuncia agevolata alle controversie tributarie; 11) la regolarizzazione dei versamenti senza sanzioni o interessi; 12) il condono per società calcistiche; 13) il condono penale per chi è stato già condonato per reati tributari;

le altre misure di clemenza fiscale sono state programmate dalla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante la delega al Governo per la "Riforma fiscale", che prevedono, tra le altre: 1) l'introduzione di un concordato preventivo biennale per i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo di minore dimensione, che rischia di legalizzare la sotto dichiarazione di ricavi e compensi; la previsione di ulteriori "istituti speciali di definizione"; 3) le misure di attenuazione dei controlli riguardanti l'accertamento (es. la riduzione della possibilità di fare riferimento ai valori di mercato) e delle sanzioni (es. per la dichiarazione infedele, ma anche con lo sconto del penale a chi aderisce ai vari condoni); 4) le misure riguardanti il contenzioso (con la previsione di ulteriori definizioni agevolate); 5) le limitazioni all'azione dell'Agenzia delle entrate in tema di riscossione (viene limitata nel suo campo di azione e accompagnata da rateizzazioni talmente lunghe da rendere conveniente, dal punto di vista economico, non pagare le imposte). Alcune di queste misure verranno inserite nella manovra di bilancio per il 2024 e nei provvedimenti collegati, nel disperato tentativo del Governo di reperire «risorse per interventi» attraverso la reiterazione di definizioni agevolate, sconti, concordati fiscali e altri interventi della medesima natura;

le attività di contrasto all'evasione, secondo quanto previsto nella Nota, si limiteranno a migliorare soltanto la *tax compliance* dei contribuenti e l'interoperabilità delle banche dati, introdotte dai

precedenti Governi, mentre nessun cenno è fatto all'implementazione delle attività di contrasto all'evasione delle imposte dirette ed indirette, in particolare dell'Iva, che annualmente sottraggono miliardi di euro alle entrate del bilancio pubblico;

per effetto di tali scelte di politica fiscale, la Nota evidenzia un forte peggioramento delle entrate tributarie per tutto il periodo previsionale che passano dal 29,3 per cento del 2023 al 28,7 per cento nel 2024 per scendere fino al 28,3 per cento nel 2026. In tale contesto, la diminuzione delle entrate tributarie è tutta a carico delle imposte dirette, mentre l'andamento delle imposte indirette rimane costante, intorno al 14,2 per cento, pur a fronte di previsioni di incremento del PIL nel prossimo triennio;

la Nota non prevede alcun intervento per fronteggiare l'emergenza che riguarda ormai migliaia di famiglie rimaste coinvolte dal repentino e consistente aumento delle rate mensili dei mutui ipotecari, in particolare per quelli a tasso variabile, di importo talmente significativo da non consentire in numerosi casi di potervi fare fronte con il reddito a disposizione. Il documento non preannuncia misure concrete per far fronte alla situazione descritta, almeno per "sterilizzare" l'aumento in atto delle rate dei mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale e per favorire rinegoziazioni senza oneri aggiuntivi per il mutuatario;

in questo contesto, in assenza di una seria lotta all'evasione e di una attenta revisione della spesa pubblica che, senza operare tagli lineari come previsto nella Nota, punti a eliminare gli sprechi mantenendo immutata la qualità dei servizi pubblici, diventano irrealistiche le promesse annunciate dal Governo. Tanto meno esse possono essere coerenti con i necessari aumenti di risorse da destinare prioritariamente al contrasto al carovita, alla sanità, alla pubblica istruzione, alla competitività delle imprese e alla transizione ecologica;

Tutto ciò premesso, esprime parere contrario.

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [674](#)

Art. 1

##### **1.1 (testo 2)**

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

*Al comma 1 dell'articolo 1, alla lettera b-ter), aggiungere il seguente periodo: "La presente lettera non si applica alle azioni emesse da SICAV e da SICAF".*

##### **1.2 (testo 2)**

[Lotito](#)

*Al comma 1 dell'articolo 1, alla lettera b-ter), aggiungere il seguente periodo: "La presente lettera non si applica alle azioni emesse da SICAV e da SICAF".*

##### **1.3 (testo 2)**

[Melchiorre](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Zedda](#), [Castelli](#)

*Al comma 1 dell'articolo 1, alla lettera b-ter), aggiungere il seguente periodo: "La presente lettera non si applica alle azioni emesse da SICAV e da SICAF".*

##### **1.4 (testo 2)**

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

*Al comma 1 dell'articolo 1, alla lettera b-ter), aggiungere il seguente periodo: "La presente lettera non si applica alle azioni emesse da SICAV e da SICAF".*

##### **1.5 (testo 2)**

[Turco](#), [Croatti](#)

*Al comma 1 dell'articolo 1, alla lettera b-ter), aggiungere il seguente periodo: "La presente lettera*



*non si applica alle azioni emesse da SICAV e da SICAF".*

Art. 7

**7.1 (testo 2)**

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) all'articolo 2412 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma dopo le parole: «il doppio del capitale sociale» sono inserite le seguenti: «risultante dall'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2444, comma 1»;

2) al quinto comma dopo le parole: «ad essere» sono inserite le seguenti: «sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione ovvero a essere».

**7.2 (testo 2)**

[Tajani](#), [Losacco](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) all'articolo 2412 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma dopo le parole: «il doppio del capitale sociale» sono inserite le seguenti: «risultante dall'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2444, comma 1»;

2) al quinto comma dopo le parole: «ad essere» sono inserite le seguenti: «sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione ovvero a essere».

**7.6 (testo 2)**

[Tajani](#), [Losacco](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) all'articolo 2412 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma dopo le parole: «il doppio del capitale sociale» sono inserite le seguenti: «risultante dall'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2444, comma 1»;

2) al quinto comma dopo le parole: «ad essere» sono inserite le seguenti: «sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione ovvero a essere».

Art. 12

**12.12 (testo 2)**

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

*Dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il termine di cui all'[articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, è prorogato al 31 dicembre 2024".*

**12.0.100 (testo 3)**

I Relatori

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

«ART. 12-bis

1. Dopo l'art. 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 147-ter.1- (Lista del consiglio di amministrazione)

1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter, 3 e 4, lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione. In tale caso:

a) il consiglio di amministrazione uscente delibera sulla presentazione della lista con il voto

favorevole dei due terzi dei suoi componenti;

b) la lista contiene un numero di candidati pari al numero dei componenti da eleggere maggiorato di un terzo.

2. La lista di cui al comma 1 è depositata e resa pubblica con le modalità previste dall'art. 147-ter, comma 1-bis, entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.

3. Ove sia presentata la lista di cui ai commi 1 e 2:

a) qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla medesima lista è tratto, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati, il numero dei consiglieri spettanti secondo quanto precisato alla lett. b), con le seguenti modalità:

1) l'assemblea procede a una ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;

2) i candidati sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;

3) risulteranno eletti i candidati che abbiano ottenuto i maggiori suffragi, in ragione dei posti da assegnare;

4) in caso di parità tra candidati si procede in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi sono elencati nella lista;

b) nel caso in cui la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze sono tratti dalle altre liste secondo le seguenti modalità:

1) qualora il totale dei voti raccolti dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, sia non superiore al 20% del totale dei voti espressi, le predette liste concorrono alla ripartizione dei posti in consiglio di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea e comunque per un ammontare complessivo non inferiore al 20% del totale dei componenti dello stesso organo. I restanti posti in consiglio di amministrazione sono attribuiti alla lista che ha riportato il maggior numero di voti, e i relativi candidati sono votati dall'assemblea con le modalità di cui alla lett. a).

2) qualora il totale dei voti raccolti in assemblea dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti, sia superiore al 20% del totale dei voti espressi, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza che hanno conseguito una percentuale di voti non inferiore al 3 per cento. Ai fini del computo del riparto dei consiglieri spettanti ai sensi del primo periodo, i voti delle liste che hanno conseguito una percentuale di voti inferiore al 3 per cento sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza che hanno superato detta soglia.

c) ove la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti l'unica ritualmente presentata, i consiglieri da eleggere sono tratti per intero dalla stessa.

4. Qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente abbia concorso, in conformità al presente articolo, al riparto degli amministratori eletti risultando quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, lo statuto prevede che l'eventuale comitato endo-consiliare istituito in materia di controllo interno e gestione dei rischi sia nominato dal consiglio di amministrazione e presieduto da un amministratore indipendente individuato fra gli amministratori eletti che non siano stati tratti dalla lista del consiglio di amministrazione uscente ».

2. La Consob stabilisce con proprio regolamento disposizioni attuative delle disposizioni di cui all'art. 147-ter.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Gli emittenti provvedono all'adeguamento degli statuti in maniera da consentire la applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo a decorrere dalla prima assemblea convocata

per una data successiva al 1° gennaio 2025.»

Art. 13

### 13.8 (testo 2)

[Gelmetti](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Zedda](#), [Castelli](#)

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

#### **"Art. 13-bis**

*(Disposizioni in materia di voto maggiorato)*

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 106 dopo il comma 5 è inserito il seguente comma: <<5-bis. L'obbligo di offerta non sussiste se le soglie sono superate per effetto della maggiorazione dei diritti di voto conseguente ad un'operazione di fusione, trasformazione transfrontaliera o scissione proporzionale realizzata ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, laddove in ciascuno dei suddetti casi non vi sia una modifica del rapporto di controllo, diretto od indiretto, sulla società risultante da dette operazioni.>>;

b) L'articolo 127-*quinquies* è sostituito dal seguente:

«Art. 127-*quinquies*. (*Maggiorazione del voto*)

1. Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.

1-*bis*. Gli statuti possono altresì disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo di cui al comma 1, in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'elenco previsto dal comma 2, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Per gli azionisti che hanno maturato la maggiorazione di cui al comma 1 e che sono iscritti nell'elenco previsto dal comma 2 alla data dell'iscrizione della delibera assembleare che modifica lo statuto ai sensi del presente comma, il periodo di maturazione ulteriore inizia a decorrere da questa data.

1-*ter*. Gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato di cui al comma 1 o al comma 1-*bis*.

2. Gli statuti stabiliscono le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato previsto dai commi 1 e 1-*bis* e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione II. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.

3. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato previsto dai commi 1 e 1-*bis* in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato:

a) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;

b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile.

4. Il progetto di fusione o di scissione di una società il cui statuto prevede la maggiorazione del voto di cui ai commi 1 e 1-*bis* può prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato. Tale previsione trova applicazione

anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19. Lo statuto può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

5. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dai commi 1 e 1-*bis* non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.

6. La maggiorazione del voto ai sensi del comma 1 non attribuisce il diritto di recesso, mentre la maggiorazione del voto ai sensi del comma 1-*bis* attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

7. Qualora la deliberazione di modifica dello statuto di cui al comma 6 sia adottata nel corso del procedimento di quotazione in un mercato regolamentato delle azioni di una società non risultante da una fusione che coinvolga una società con azioni quotate, la relativa clausola può prevedere che ai fini del possesso continuativo previsto dai commi 1 e 1-*bis* sia computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.

8. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.».

8 bis Nei casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, o ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218, ove la società risultante da dette operazioni sia una società con azioni quotate o in corso di quotazione, lo statuto può prevedere che, ai fini del computo del periodo continuativo previsto al comma 1, rilevi anche il periodo di titolarità ininterrotta prima dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2 di azioni con diritto di voto della società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione comprovato dall'attestazione rilasciata da un intermediario autorizzato ovvero con altri mezzi idonei ai sensi dell'ordinamento dello Stato che disciplina la società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione.

*Conseguentemente*, alla rubrica dopo le parole «Disposizioni in materia di voto plurimo» sono aggiunte le seguenti: «e voto maggiorato».

### **13.9 (testo 2)**

[Murelli](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

#### **"Art. 13-*bis***

*(Disposizioni in materia di voto maggiorato)*

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 106 dopo il comma 5 è inserito il seguente comma: <<5-*bis*. L'obbligo di offerta non sussiste se le soglie sono superate per effetto della maggiorazione dei diritti di voto conseguente ad un'operazione di fusione, trasformazione transfrontaliera o scissione proporzionale realizzata ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, laddove in ciascuno dei suddetti casi non vi sia una modifica del rapporto di controllo, diretto od indiretto, sulla società risultante da dette operazioni.>>;

b) L'articolo 127-*quinquies* è sostituito dal seguente:

*«Art. 127-quinquies. (Maggiorazione del voto)*

1. Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.

1-*bis*. Gli statuti possono altresì disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo di cui al comma 1, in cui l'azione sia

appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'elenco previsto dal comma 2, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Per gli azionisti che hanno maturato la maggioranza di cui al comma 1 e che sono iscritti nell'elenco previsto dal comma 2 alla data dell'iscrizione della delibera assembleare che modifica lo statuto ai sensi del presente comma, il periodo di maturazione ulteriore inizia a decorrere da questa data.

1-*ter*. Gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato di cui al comma 1 o al comma 1-*bis*.

2. Gli statuti stabiliscono le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato previsto dai commi 1 e 1-*bis* e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione II. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.

3. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato previsto dai commi 1 e 1-*bis* in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, comporta la perdita della maggioranza del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato:

a) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;

b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile.

4. Il progetto di fusione o di scissione di una società il cui statuto prevede la maggioranza del voto di cui ai commi 1 e 1-*bis* può prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato. Tale previsione trova applicazione anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19. Lo statuto può prevedere che la maggioranza del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

5. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dai commi 1 e 1-*bis* non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.

6. La maggioranza del voto ai sensi del comma 1 non attribuisce il diritto di recesso, mentre la maggioranza del voto ai sensi del comma 1-*bis* attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

7. Qualora la deliberazione di modifica dello statuto di cui al comma 6 sia adottata nel corso del procedimento di quotazione in un mercato regolamentato delle azioni di una società non risultante da una fusione che coinvolga una società con azioni quotate, la relativa clausola può prevedere che ai fini del possesso continuativo previsto dai commi 1 e 1-*bis* sia computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.

8. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggioranza del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggioranza non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.».

8 bis Nei casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, o ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218, ove la società risultante da dette operazioni sia una società con azioni quotate o in corso di quotazione, lo statuto può prevedere che, ai fini del computo del periodo continuativo previsto al comma 1, rilevi anche il periodo di titolarità ininterrotta prima dell'iscrizione nell'elenco previsto dal

comma 2 di azioni con diritto di voto della società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione comprovato dall'attestazione rilasciata da un intermediario autorizzato ovvero con altri mezzi idonei ai sensi dell'ordinamento dello Stato che disciplina la società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione.

*Conseguentemente*, alla rubrica dopo le parole «Disposizioni in materia di voto plurimo» sono aggiunte le seguenti: «e voto maggiorato».

### **13.10 (testo 2)**

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

#### **"Art. 13-bis**

*(Disposizioni in materia di voto maggiorato)*

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 106 dopo il comma 5 è inserito il seguente comma: <<5-bis. L'obbligo di offerta non sussiste se le soglie sono superate per effetto della maggiorazione dei diritti di voto conseguente ad un'operazione di fusione, trasformazione transfrontaliera o scissione proporzionale realizzata ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, laddove in ciascuno dei suddetti casi non vi sia una modifica del rapporto di controllo, diretto od indiretto, sulla società risultante da dette operazioni.>>;

b) L'articolo 127-*quinquies* è sostituito dal seguente:

*«Art. 127-quinquies. (Maggiorazione del voto)*

1. Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.

1-bis. Gli statuti possono altresì disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo di cui al comma 1, in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'elenco previsto dal comma 2, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Per gli azionisti che hanno maturato la maggiorazione di cui al comma 1 e che sono iscritti nell'elenco previsto dal comma 2 alla data dell'iscrizione della delibera assembleare che modifica lo statuto ai sensi del presente comma, il periodo di maturazione ulteriore inizia a decorrere da questa data.

1-ter. Gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato di cui al comma 1 o al comma 1-bis.

2. Gli statuti stabiliscono le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato previsto dai commi 1 e 1-bis e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione II. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.

3. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato previsto dai commi 1 e 1-bis in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato:

a) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;

b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile.

4. Il progetto di fusione o di scissione di una società il cui statuto prevede la maggiorazione del voto di cui ai commi 1 e 1-*bis* può prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato. Tale previsione trova applicazione anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19. Lo statuto può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

5. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dai commi 1 e 1-*bis* non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.

6. La maggiorazione del voto ai sensi del comma 1 non attribuisce il diritto di recesso, mentre la maggiorazione del voto ai sensi del comma 1-*bis* attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

7. Qualora la deliberazione di modifica dello statuto di cui al comma 6 sia adottata nel corso del procedimento di quotazione in un mercato regolamentato delle azioni di una società non risultante da una fusione che coinvolga una società con azioni quotate, la relativa clausola può prevedere che ai fini del possesso continuativo previsto dai commi 1 e 1-*bis* sia computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.

8. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.»

8 bis Nei casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, o ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218, ove la società risultante da dette operazioni sia una società con azioni quotate o in corso di quotazione, lo statuto può prevedere che, ai fini del computo del periodo continuativo previsto al comma 1, rilevi anche il periodo di titolarità ininterrotta prima dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2 di azioni con diritto di voto della società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione comprovato dall'attestazione rilasciata da un intermediario autorizzato ovvero con altri mezzi idonei ai sensi dell'ordinamento dello Stato che disciplina la società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione.

*Conseguentemente*, alla rubrica dopo le parole «Disposizioni in materia di voto plurimo» sono aggiunte le seguenti: «e voto maggiorato».

### **13.0.1 (testo 2)**

[Scuria](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Zedda](#), [Castelli](#)

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

#### **"Art. 13-*bis***

*(Disposizioni in materia di voto maggiorato)*

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 106 dopo il comma 5 è inserito il seguente comma: <<5-*bis*. L'obbligo di offerta non sussiste se le soglie sono superate per effetto della maggiorazione dei diritti di voto conseguente ad un'operazione di fusione, trasformazione transfrontaliera o scissione proporzionale realizzata ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, laddove in ciascuno dei suddetti casi non vi sia una modifica del rapporto di controllo, diretto od indiretto, sulla società risultante da dette operazioni.>>;

b) L'articolo 127-*quinquies* è sostituito dal seguente:

«Art. 127-*quinquies*. (*Maggiorazione del voto*)

1. Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a

ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.

1-*bis*. Gli statuti possono altresì disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo di cui al comma 1, in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'elenco previsto dal comma 2, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Per gli azionisti che hanno maturato la maggiorazione di cui al comma 1 e che sono iscritti nell'elenco previsto dal comma 2 alla data dell'iscrizione della delibera assembleare che modifica lo statuto ai sensi del presente comma, il periodo di maturazione ulteriore inizia a decorrere da questa data.

1-*ter*. Gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato di cui al comma 1 o al comma 1-*bis*.

2. Gli statuti stabiliscono le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato previsto dai commi 1 e 1-*bis* e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione II. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.

3. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato previsto dai commi 1 e 1-*bis* in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato:

a) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;

b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile.

4. Il progetto di fusione o di scissione di una società il cui statuto prevede la maggiorazione del voto di cui ai commi 1 e 1-*bis* può prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato. Tale previsione trova applicazione anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19. Lo statuto può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

5. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dai commi 1 e 1-*bis* non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.

6. La maggiorazione del voto ai sensi del comma 1 non attribuisce il diritto di recesso, mentre la maggiorazione del voto ai sensi del comma 1-*bis* attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

7. Qualora la deliberazione di modifica dello statuto di cui al comma 6 sia adottata nel corso del procedimento di quotazione in un mercato regolamentato delle azioni di una società non risultante da una fusione che coinvolga una società con azioni quotate, la relativa clausola può prevedere che ai fini del possesso continuativo previsto dai commi 1 e 1-*bis* sia computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.

8. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.»

8 bis Nei casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, o ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n.



218, ove la società risultante da dette operazioni sia una società con azioni quotate o in corso di quotazione, lo statuto può prevedere che, ai fini del computo del periodo continuativo previsto al comma 1, rilevi anche il periodo di titolarità ininterrotta prima dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2 di azioni con diritto di voto della società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione comprovato dall'attestazione rilasciata da un intermediario autorizzato ovvero con altri mezzi idonei ai sensi dell'ordinamento dello Stato che disciplina la società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione.

*Conseguentemente*, alla rubrica dopo le parole «Disposizioni in materia di voto plurimo» sono aggiunte le seguenti: «e voto maggiorato».

### **13.0.2 (testo 2)**

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

#### **"Art. 13-bis**

*(Disposizioni in materia di voto maggiorato)*

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 106 dopo il comma 5 è inserito il seguente comma: <<5-bis. L'obbligo di offerta non sussiste se le soglie sono superate per effetto della maggiorazione dei diritti di voto conseguente ad un'operazione di fusione, trasformazione transfrontaliera o scissione proporzionale realizzata ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, laddove in ciascuno dei suddetti casi non vi sia una modifica del rapporto di controllo, diretto od indiretto, sulla società risultante da dette operazioni.>>;

b) L'articolo 127-*quinquies* è sostituito dal seguente:

*«Art. 127-quinquies. (Maggiorazione del voto)*

1. Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.

1-bis. Gli statuti possono altresì disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo di cui al comma 1, in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'elenco previsto dal comma 2, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Per gli azionisti che hanno maturato la maggiorazione di cui al comma 1 e che sono iscritti nell'elenco previsto dal comma 2 alla data dell'iscrizione della delibera assembleare che modifica lo statuto ai sensi del presente comma, il periodo di maturazione ulteriore inizia a decorrere da questa data.

1-ter. Gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato di cui al comma 1 o al comma 1-bis.

2. Gli statuti stabiliscono le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato previsto dai commi 1 e 1-bis e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione II. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.

3. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato previsto dai commi 1 e 1-bis in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato:

a) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione

del titolare delle azioni;

b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile.

4. Il progetto di fusione o di scissione di una società il cui statuto prevede la maggiorazione del voto di cui ai commi 1 e 1-bis può prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato. Tale previsione trova applicazione anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19. Lo statuto può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

5. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dai commi 1 e 1-bis non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.

6. La maggiorazione del voto ai sensi del comma 1 non attribuisce il diritto di recesso, mentre la maggiorazione del voto ai sensi del comma 1-bis attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

7. Qualora la deliberazione di modifica dello statuto di cui al comma 6 sia adottata nel corso del procedimento di quotazione in un mercato regolamentato delle azioni di una società non risultante da una fusione che coinvolga una società con azioni quotate, la relativa clausola può prevedere che ai fini del possesso continuativo previsto dai commi 1 e 1-bis sia computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.

8. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.»

8 bis Nei casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, o ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218, ove la società risultante da dette operazioni sia una società con azioni quotate o in corso di quotazione, lo statuto può prevedere che, ai fini del computo del periodo continuativo previsto al comma 1, rilevi anche il periodo di titolarità ininterrotta prima dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2 di azioni con diritto di voto della società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione comprovato dall'attestazione rilasciata da un intermediario autorizzato ovvero con altri mezzi idonei ai sensi dell'ordinamento dello Stato che disciplina la società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione.

*Conseguentemente*, alla rubrica dopo le parole «Disposizioni in materia di voto plurimo» sono aggiunte le seguenti: «e voto maggiorato».

## Art. 16

### 16.0.1 (testo 2)

[Garavaglia, Borghesi](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-bis.

1. All'articolo 29, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sostituire le parole «8 miliardi di euro» con le parole «16 miliardi di euro».

### 16.0.100/1 (testo 2)

[Tajani, Losacco](#)

*All'emendamento 16.0.100, al capoverso Art. 16-bis, comma 1, l primo periodo, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «entro 18 mesi»*

### 16.0.100/1

[Tajani, Losacco](#)

*All'emendamento 16.0.100, al capoverso Art. 16-bis, comma 1, l primo periodo, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: « , all'esito del lavoro predisposto da appositi tavoli tecnici , entro 18 mesi»*

**16.0.100/2**

[Turco](#), [Croatti](#)

*All'emendamento 16.0.100, comma 1, sostituire le parole: «per la riforma organica della disciplina di cui al d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58» con le seguenti: «per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».*

*Conseguentemente, alla Rubrica, sostituire le parole: «per la riforma organica del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58» con le seguenti: «per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».*

**16.0.100/3**

[Tajani](#), [Losacco](#)

*All'emendamento 16.0.100, al capoverso Art. 16-bis, comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per la predisposizione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, il Governo costituisce, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi tavoli con la partecipazione dei tecnici designati dall'Amministrazione finanziaria e di esperti in possesso di comprovata esperienza, alta formazione e competenze professionali nelle materie oggetto della delega. Ai componenti dei predetti tavoli, in ogni caso, non possono essere corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese né altri emolumenti, comunque denominati, a carico della finanza pubblica.»*

**16.0.100/4**

[Tajani](#), [Losacco](#)

*All'emendamento 16.0.100, al capoverso Art. 16-bis, comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: « , favorire l'accesso delle PMI a forme alternative di finanziamento, la canalizzazione degli investimenti verso le imprese e rendere le imprese maggiormente attrattive per gli investitori internazionali.»*

**16.0.100/5**

[Turco](#), [Croatti](#)

*All'emendamento 16.0.100, comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) assicurare il giusto equilibrio tra competitività del mercato dei capitali italiano e tutela del risparmio, rafforzando la collaborazione tra i soggetti deputati a garantire la tutela dei risparmiatori e a prevenire le violazioni della normativa di riferimento;»*

**16.0.100/6**

[Turco](#), [Croatti](#)

*All'emendamento 16.0.100, comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) implementare le misure volte ad assicurare l'effettivo conseguimento della trasparenza del mercato;»*

**16.0.100/7 (testo 2)**

[Paroli](#)

*All'emendamento 16.0.100, capoverso articolo 16- bis, comma 2, lettera b), le parole: «le modalità di elezione degli organi sociali, con riferimento alle parti correlate», sostituire con le seguenti: «la disciplina in tema di operazioni con parti correlate, anche con riferimento alle soglie di partecipazione, in linea con gli standard internazionali».*

**16.0.100/7**

[Paroli](#)

*All'emendamento 16.0.100, capoverso "16-bis", al comma 2, sopprimere la lettera b).*

**16.0.100/8 (testo 2)**

[Garavaglia, Borghesi](#)

*All'emendamento 16.0.100, capoverso articolo 16-bis, comma 2, lettera b), le parole: «le modalità di elezione degli organi sociali, con riferimento alle parti correlate», sostituire con le seguenti: «la disciplina in tema di operazioni con parti correlate, anche con riferimento alle soglie di partecipazione, in linea con gli standard internazionali».*

**16.0.100/8**

[Garavaglia, Borghesi](#)

*All'emendamento 16.0.100, capoverso "art. 16-bis", comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) aumentare la competitività del mercato nazionale, semplificare e razionalizzare, riducendo gli obblighi e gli oneri previsti a legislazione vigente e tenuto conto delle migliori prassi internazionali, la disciplina degli emittenti, ivi inclusi i) il sistema sanzionatorio, ii) la disciplina in tema di operazioni con parti correlate, anche con riferimento alle soglie di partecipazione, iii) la possibilità di prevedere sistemi di moltiplicazione del diritto di voto."*

**16.0.100/9 (testo 2)**

[Tajani, Losacco](#)

*All'emendamento 16.0.100, al capoverso Art. 16-bis, comma 2, lettera b), dopo le parole: « aumentare la competitività del mercato nazionale» aggiungere le seguenti: « in linea con l'obiettivo della maggiore integrazione dei mercati dei capitali su scala europea, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica,»*

**16.0.100/9**

[Tajani, Losacco](#)

*All'emendamento 16.0.100, al capoverso Art. 16-bis, comma 2, lettera b), dopo le parole: « aumentare la competitività del mercato nazionale» aggiungere le seguenti: « in linea con l'obiettivo della realizzazione del capital market union, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica,»*

**16.0.100/10**

[Zedda, Maffoni, Tubetti, Castelli](#)

*All'emendamento 16.0.100, capoverso articolo 16-bis, comma 2, lettera b), le parole: «le modalità di elezione degli organi sociali, con riferimento alle parti correlate», sostituire con le seguenti: «la disciplina in tema di operazioni con parti correlate, anche con riferimento alle soglie di partecipazione, in linea con gli standard internazionali».*

**16.0.100/11**

[Turco, Croatti](#)

*All'emendamento 16.0.100, comma 2, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: «disciplinando in particolare le modalità per garantire:*

1) il trasparente processo di formazione della lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente e la documentabilità del medesimo, nel rispetto del principio di adeguatezza, che tenga conto anche dell'eventuale politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti adottata in adesione;

2) la tutela sostanziale degli investitori e degli azionisti, anche attraverso disposizioni che regolino la formazione e la presentazione della lista del consiglio di amministrazione, prevedendo in particolare che almeno la metà dei candidati della lista siano scelti tra soggetti diversi da coloro che ricoprono il medesimo incarico presso il consiglio di amministrazione uscente e, in ogni caso, che non possano essere inclusi nella lista candidati che abbiano ricoperto il medesimo incarico presso l'emittente per nove o più anni consecutivi o, comunque, per nove o più esercizi consecutivi;»

**16.0.100/12**

[Turco, Croatti](#)

*All'emendamento 16.0.100, comma 2, lettera d), aggiungere, infine, le seguenti parole: «garantendo la*

correttezza e l'adempimento degli obblighi informativi a tutela degli investitori;»

**16.0.100/13**

[Tajani](#), [Losacco](#)

*All'emendamento 16.0.100, al capoverso Art. 16-bis, comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente: « e) semplificare la disciplina del governo societario, garantendo tutela delle minoranze e favorendo l'adozione delle regole nell'ambito degli statuti societari, al fine di regolamentare la vita interna della società nel rispetto del codice civile, e nell'ambito dei codici di autodisciplina al fine di definire i criteri per la composizione degli organi di amministrazione e di controllo ed a individuare, anche tenuto conto dei propri assetti proprietari, lo strumento più idoneo per la loro attuazione;»*

**16.0.100/14**

[Turco](#), [Croatti](#)

*All'emendamento 16.0.100, comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «avuto riguardo altresì alla remunerazione degli amministratori cui sono conferite specifiche attribuzioni ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, codice civile, prevedendo che la stessa, non possa, in ogni caso, essere superiore a cinquanta volte la retribuzione annua lorda media del personale dipendente della società;»*

**16.0.100/15**

[Turco](#), [Croatti](#)

*All'emendamento 16.0.100, comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo altresì la partecipazione di almeno un rappresentante dei lavoratori dipendenti nel consiglio di amministrazione, di comprovata professionalità e scelto tra esperti del settore;»*

**16.0.100/16**

[Turco](#), [Croatti](#)

*All'emendamento 16.0.100, comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di scambio di informazioni per un più efficace contrasto delle irregolarità rilevate;»*

**16.0.100/17**

[Turco](#), [Croatti](#)

*All'emendamento 16.0.100, comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente: «h-bis) rafforzare la vigilanza sul sistema bancario e sui mercati finanziari, avuto riguardo in particolare alla tutela del risparmio, alla modalità di applicazione delle regole e degli strumenti di controllo vigenti e disposti, nonché all'adeguatezza delle modalità di presidio dai rischi e di salvaguardia della trasparenza dei mercati;»*

**16.0.100/18**

[Turco](#), [Croatti](#)

*All'emendamento 16.0.100, comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente: «i-bis) garantire la piena partecipazione agli organi di amministrazione e controllo delle società quotate e delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, attraverso una revisione delle disposizioni relative agli incarichi dei componenti degli organi medesimi volta ad evitare la contemporanea appartenenza a più di tre organi di amministrazione e controllo;»*

**16.0.100/19**

[Turco](#), [Croatti](#)

*All'emendamento 16.0.100, comma 2, lettera l), aggiungere, infine, le seguenti parole: «provvedendo altresì a correggere eventuali disfunzioni riscontrate».*

**16.0.100/20**

[Tajani](#), [Losacco](#)

*All'emendamento 16.0.100, al capoverso Art. 16-bis, sostituire il comma 3, con i seguenti:« 3. Gli schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni*

parlamentari competenti per materia, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni parlamentari possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò risulti necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi di decreti legislativi trasmessi. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati, tenendo conto dei pareri ove approvati dalle Commissioni parlamentari. Qualora il termine per l'espressione dei pareri venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

*3-bis.* Nei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti che regolano le materie interessate dai decreti medesimi, abrogando espressamente le norme incompatibili e garantendo il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge e le altre leggi dello Stato.»

#### **16.0.100/21**

[Turco](#), [Croatti](#)

*All'emendamento 16.0.100, sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Gli schemi di decreti legislativi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.».*

Art. 18

#### **18.2 (testo 2)**

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 2:

1. *la lettera a) è soppressa;*
2. *alla lettera b), al numero 2, è aggiunto, dopo il comma 1-bis il seguente comma: "1-ter. I presidi organizzativi di cui al comma 1-bis si applicano anche ai componenti l'organo collegiale delle Autorità Amministrative Indipendenti."*

Art. 20

#### **20.1 (testo 2)**

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

*Al comma 1, capoverso "Art.196-ter" apportare le seguenti modificazioni:*

a) *il comma 1 è sostituito con il seguente: «Per le violazioni di sua competenza, la Consob, prima della notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, comunica agli interessati i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato riscontrati nell'accertamento effettuato sulla base degli elementi comunque acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell'attività di vigilanza. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, gli interessati possono presentare impegni tali da far venire meno i profili di lesione comunicati. A tal fine la Consob, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità di tali impegni, anche in relazione alla tutela degli interessi lesi, può, nei limiti previsti*

dall'ordinamento europeo, renderli obbligatori per gli interessati e pubblicare gli impegni assunti. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e preclude l'avvio del procedimento sanzionatorio.».

b) *dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Gli interessati possono presentare impegni, per una sola volta, anche in qualunque momento successivo alla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti. In tal caso, i termini per lo svolgimento del procedimento sanzionatorio sono sospesi sino alla decisione di Consob sugli impegni proposti.».*

c) *al comma 3, le parole: «può d'ufficio riaprire» sono sostituite con le seguenti «può comunque avviare o proseguire» e la lettera a) è soppressa;*

d) *al comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, nonché gli uffici interni a tal fine competenti. A tal fine, il provvedimento generale dovrà anche disciplinare le modalità e i presupposti in presenza dei quali Consob potrà sottoporre agli interessati modifiche agli impegni per poterli rendere vincolanti.».*

e) *dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Art. 196-quater. - (Procedura di transazione)*

- 1. Nella comunicazione di cui al primo periodo dell'art. 196-ter, ovvero in qualunque momento successivo alla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, Consob può fissare un termine entro il quale gli interessati possono manifestare per iscritto la loro disponibilità a partecipare a discussioni in vista dell'eventuale presentazione di proposte di transazione.

2. Consob informa le parti che partecipano a discussioni di transazione circa:

a) gli addebiti che intende muovere nei loro confronti;

b) gli elementi probatori utilizzati per stabilire gli addebiti che intende muovere;

c) versioni non riservate di qualsiasi specifico documento accessibile, elencato nel fascicolo in quel momento;

d) la stima delle possibili sanzioni.

3. Tali informazioni sono riservate nei confronti di terzi salvo che l'Autorità ne abbia esplicitamente autorizzato la divulgazione.

4. In caso di esito favorevole di tali discussioni, Consob fissa un termine entro il quale gli interessati possono impegnarsi a seguire la procedura di transazione presentando proposte transattive che rispecchino i risultati delle discussioni svolte.

5. Consob può decidere in qualsiasi momento di cessare completamente le discussioni in vista di una transazione, anche rispetto a una o più parti specifiche, qualora ritenga che sia comunque compromessa l'efficacia della procedura. Consob non è obbligata a tener conto di proposte di transazione ricevute dopo la scadenza del termine di cui al precedente comma 3.

6. Consob definisce con proprio provvedimento generale, in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, le regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione delle proposte di transazione di cui al presente articolo, nonché gli uffici interni a tal fine competenti.

#### **20.0.1 (testo 2)**

[Potenti](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Interpretazione autentica)*

L'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007 n. 164, si intende riferito a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di accesso all'Albo dei promotori finanziari di cui all'articolo 4 del decreto del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 11 novembre 1998, n. 472, nel periodo precedente il trasferimento delle funzioni di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari dalla Consob all' Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti

finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.



## 1.3.2.1.25. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 81 (ant.) dell'11/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente  
(FINANZE E TESORO)  
MERCLEDÌ 11 OTTOBRE 2023  
81ª Seduta (antimeridiana)  
Presidenza del Vice Presidente  
[MELCHIORRE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 9,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) informa che è pervenuto un parere non ostativo da parte della Commissione bilancio su tutti gli emendamenti accantonati e che è stato presentato dai relatori il subemendamento 16.0.100/22 all'emendamento 16.0.100 del Governo.

Prende atto la Commissione.

Si procede quindi con la votazione degli emendamenti accantonati all'articolo 1.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) non accetta la riformulazione proposta dal Governo sull'emendamento 1.4.

Si associa il senatore [TURCO](#) (M5S) con riferimento all'emendamento 1.5.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si metteranno dunque al voto gli emendamenti 1.4 e 1.5, sui quali il parere del sottosegretario FRENI e dei RELATORI è contrario, e non i rispettivi testi 2 che si intendono ritirati. Anticipa che anche in occasione di altre riformulazioni non accolte si procederà con il voto dei testi originari e non di quelli riformulati.

All'esito di distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.4 e 1.5.

Con il parere favorevole del sottosegretario FRENI e dei RELATORI, posto ai voti, è approvato l'emendamento 1.1 (testo 2), identico agli emendamenti 1.2 (testo 2) e 1.3 (testo 2).

Si passa all'unico emendamento accantonato relativo all'articolo 12, sul quale il parere del sottosegretario FRENI e dei RELATORI è favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 12.12 (testo 2) è approvato.

Si passa agli emendamenti accantonati all'articolo 13.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) non accoglie la riformulazione proposta dal Governo relativa all'emendamento 13.10, in quanto non condivide la soluzione individuata, che giudica eccessivamente macchinosa.

Posto ai voti con il parere favorevole del sottosegretario FRENI e dei RELATORI, l'emendamento 13.8 (testo 2), identico agli emendamenti 13.9 (testo 2), 13.0.1 (testo 2) e 13.0.2 (testo 2), è approvato. L'emendamento 13.10 è precluso.

Si passa agli emendamenti e ai subemendamenti accantonati all'articolo 16.

Previa dichiarazione di voto contraria dei senatori [BOCCIA](#) (PD-IDP) e [TURCO](#) (M5S), con il parere favorevole del sottosegretario FRENI e dei RELATORI, l'emendamento 16.0.1 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) non condivide la riformulazione del subemendamento 16.0.100/1 proposta dal Governo. Ritene infatti che il testo originario fosse politicamente più bilanciato, estendendo il tempo per l'esercizio della delega da 12 a 18 mesi e contestualmente prevedendo la convocazione di appositi tavoli tecnici, a garanzia della imparzialità del lavoro.

Il sottosegretario FRENI ritiene ultronea la formulazione relativa ai tavoli tecnici, che comunque rappresentano uno strumento indispensabile e contribuiranno alla stesura dei testi dei decreti delegati.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) sottolinea la rilevanza politica della questione e conferma di non accettare la riformulazione.

Il sottosegretario FRENI chiede di accantonare brevemente i subemendamenti 16.0.100/1 e 16.0.100/1 (testo 2).

Il [PRESIDENTE](#) ne dispone l'accantonamento.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sui subemendamenti 16.0.100/22, 16.0.100/4, 16.0.100/7 (testo 2), 16.0.100/8 (testo 2), 16.0.100/10 e 16.0.100/16 e contrario sui rimanenti.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE), anche a nome del correlatore Orsomarso, si esprime in maniera conforme.

Posti separatamente ai voti, sono approvati i subemendamenti 16.0.100/22 e 16.0.100/4, mentre sono respinti i subemendamenti 16.0.100/2, 16.0.100/3, 16.0.100/5 e 16.0.100/6.

Messo in votazione, il subemendamento 16.0.100/7 (testo 2), identico ai subemendamenti 16.0.100/8 (testo 2) e 16.0.100/10, è approvato.

Dopo che la senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) non ha accolto la richiesta di riformulazione del subemendamento 16.0.100/9, all'esito di distinte votazioni, sono respinti i subemendamenti 16.0.100/9 e 16.0.100/11.

Posto ai voti, è approvato il subemendamento 16.0.100/12.

Posti separatamente ai voti, sono respinti i subemendamenti 16.0.100/13, 16.0.100/14, 16.0.100/15, 16.0.100/17, 16.0.100/18, 16.0.100/19, 16.0.100/20 e 16.0.100/21, mentre è approvato il subemendamento 16.0.100/16.

Il senatore [BOCCIA](#) (PD-IDP) ritira i subemendamenti 16.0.100/1 e 16.0.100/1 (testo 2), precedentemente accantonati.

Previa dichiarazione di voto contraria dei senatori [TURCO](#) (M5S) e [BOCCIA](#) (PD-IDP) posto ai voti, è approvato il subemendamento 16.0.100, come modificato.

Si passa all'esame dell'unico emendamento accantonato all'articolo 18.

Il senatore [TURCO](#) (M5S) accetta la riformulazione proposta dal Governo all'emendamento 18.2.

Con il parere favorevole del sottosegretario FRENI e dei RELATORI, l'emendamento 18.2 (testo 2), messo ai voti, è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati all'articolo 20.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario sugli emendamenti 20.1 (testo 2) e 20.2 e favorevole sull'emendamento 20.0.1 (testo 2).

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE), anche a nome del correlatore Orsomarso, si esprime in maniera conforme.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 20.1 (testo 2) e 20.2, mentre è approvato l'emendamento 20.0.1 (testo 2).

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che si è conclusa la fase di votazione degli emendamenti accantonati e avverte che la Commissione conferirà il mandato ai relatori a riferire una volta acquisito il parere della 1ª Commissione sugli emendamenti approvati.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/23 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE,**

**2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 ( n. 75 )**

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 7, della legge 4 agosto 2022, n.127. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 27 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) (*FdI*), in qualità di relatore, propone di esprimersi favorevolmente sull'atto del Governo in titolo.

Si passa alla votazione.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole proposto dal Presidente, in qualità di relatore, posto ai voti, è approvato.

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 ( n. 76 )**

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 8, della legge 4 agosto 2022, n.127. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 27 settembre.

Il relatore [BORGHESI](#) (*LSP-PSd'Az*) propone l'espressione di un parere favorevole sull'atto del Governo in titolo.

Si passa alla votazione.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole proposto dal relatore, messo in votazione, è accolto.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono pervenuti inviti a partecipare ai seguenti eventi: alla Conferenza Interparlamentare, organizzata dal Presidente della Sottocommissione per le questioni fiscali (FISC) del Parlamento europeo, sul futuro della fiscalità nell'Unione europea, che si svolgerà a Bruxelles il 25 ottobre (l'invito è esteso anche alla giornata del 24 ottobre durante la quale sono previsti - nel pomeriggio - *workshop e panel* più tecnici e, a seguire, un *Gala Dinner*); alla Conferenza Interparlamentare sulla stabilità, il coordinamento economico e la *Governance* nell'Unione europea, che si svolgerà a Madrid il 26 e 27 ottobre 2023.

Chiede quindi la disponibilità di un commissario ad essere designato in rappresentanza della Commissione per entrambi gli inviti, precisando che si potrà intervenire anche da remoto nell'evento di Bruxelles.

Prende atto la Commissione.

Alla luce dell'andamento dei lavori, il [PRESIDENTE](#) propone che la Commissione non tenga più seduta domani, giovedì 12 ottobre, alle ore 9,15. Resta confermata quella pomeridiana di oggi.

Conviene la Commissione.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, come convenuto, la seduta di domani, giovedì 12 ottobre, già convocata alle ore 9,15, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 10.*

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [674](#)

Art. 16

**16.0.100/22**

I Relatori

Al comma 1, dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" inserire le seguenti "di concerto, per i profili di competenza, con il Ministro della giustizia,"

## 1.3.2.1.26. 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 82 (pom.) dell'11/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6<sup>a</sup> Commissione permanente  
(FINANZE E TESORO)  
MERCLEDÌ 11 OTTOBRE 2023  
82<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)  
*Presidenza del Vice Presidente*  
[MELCHIORRE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) informa che sono già pervenute alcune richieste di audizione e ricorda ai Gruppi che ulteriori nominativi da audire dovranno essere trasmessi, come convenuto, entro la giornata odierna.

Prende atto la Commissione.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) comunica che il Gruppo del Partito Democratico ha già provveduto in tal senso, con la richiesta di audire l'Agenzia delle entrate e le organizzazioni datoriali e sindacali.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto.

Ricorda poi che le audizioni si svolgeranno in Ufficio di Presidenza martedì 17, in orario che verrà stabilito anche in base al numero delle richieste pervenute. Precisa inoltre che la discussione generale potrà svolgersi in occasione della seduta plenaria che si terrà nella stessa giornata.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali**

(Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il [PRESIDENTE](#) sospende la seduta in attesa del parere della 1a Commissione sugli emendamenti approvati, che potrebbe pervenire nel corso della giornata. Nel caso in cui, tuttavia, in considerazione dei tempi tecnici necessari, tale parere dovesse pervenire solo a partire dalla serata di oggi, considererebbe più opportuno rinviare il seguito dell'esame del provvedimento alla prossima settimana.

La Commissione conviene.

*La seduta, sospesa alle ore 15,10, riprende alle ore 18.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali**

(Ripresa del seguito dell'esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#), sulla scorta delle intese intercorse tra i Gruppi, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge alla giornata di martedì per votare gli ordini del giorno e conferire il mandato ai relatori.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.  
*La seduta termina alle ore 18,05.*

## 1.3.2.1.27. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 83 (pom.) del 17/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente  
(FINANZE E TESORO)  
MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2023  
83ª Seduta  
*Presidenza del Vice Presidente*  
[MELCHIORRE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

### **(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si è conclusa la fase della votazione degli emendamenti e che la Commissione affari costituzionali ha espresso un parere non ostativo sugli emendamenti approvati. Comunica inoltre che è stato presentato l'ordine del giorno G/674/2/6 (già em. 17.2), pubblicato in allegato.

Prende atto la Commissione.

Si passa all'esame dei due ordini del giorno.

Il sottosegretario FRENI accoglie l'ordine del giorno G/674/2/6.

Quanto invece all'ordine del giorno G/674/1/6, che prevede la rimessione in termini di tutti i risparmiatori che hanno visto respinte le proprie domande di accesso al FIR, propone una riformulazione del dispositivo nel senso di impegnare il Governo a valutare di inserire, in un prossimo provvedimento normativo, la rimessione in termini dei risparmiatori che dimostrino di essere stati esclusi dall'accesso al FIR per mero errore materiale della loro domanda. Anticipa poi che Consap dovrebbe smaltire entro il 31 marzo 2024 tutte le domande presentate. In caso contrario, il Governo valuterà l'ipotesi di una nuova proroga disposta in un precedente provvedimento.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) accetta la riformulazione proposta, pur ribadendo la necessità di un ulteriore approfondimento del tema da parte del Governo, visto che il mancato accoglimento delle domande non prevede alcuna interlocuzione né possibilità di rivalutazione delle stesse. Considera quindi opportuna, anche a fronte dell'esiguità delle domande presentate e della effettiva capienza del Fondo, l'individuazione di un organismo che si occupi di svolgere una verifica sulle istanze respinte. Presenta quindi un testo 2 dell'ordine del giorno G/674/1/6, pubblicato in allegato.

Il GOVERNO accoglie l'ordine del giorno come riformulato.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento Tit.1 (pubblicato in allegato), presentato dai relatori in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento aggiuntivo recante norme di delega, sul quale il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole.

L'emendamento Tit.1, posto ai voti, è approvato.

Si passa alla votazione del mandato ai relatori.

Interviene per dichiarazione di voto di astensione il senatore [CROATTI](#) (M5S), che esprime comunque soddisfazione per il lungo lavoro svolto, che ha visto ampia condivisione politica su molti temi, a testimonianza del buon metodo adottato per l'esame del provvedimento, anche grazie al contributo del

presidente Garavaglia prima e del vice presidente Melchiorre poi. Invita tuttavia a una riflessione sull'ordinaria attività del Parlamento, che, al contrario, viene svilita dalle scelte del Governo, data la funzione di mera ratifica dei decreti-legge e sembra non possa nemmeno apportare modifiche alla prossima legge di bilancio, tenuto conto che è stato chiesto ai parlamentari di maggioranza di non presentare emendamenti, comprimendo così l'esercizio del loro mandato.

Prende la parola in dichiarazione di voto la senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP), che considera il provvedimento, la cui genesi e le cui basi erano ampiamente condivise, un'occasione perduta. Critica, infatti, sia per motivi di metodo che di merito, la scelta di introdurre alcune importanti modifiche, come quella relativa alla delega al Governo per la riforma del TUF, e annuncia il voto di astensione del Partito Democratico.

Nessuno altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce a maggioranza il mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge esaminato, con le modifiche approvate, autorizzandoli a richiedere lo svolgimento della relazione orale, nonché ad apportare le eventuali modifiche di *drafting* e di coordinamento che si rivelassero necessarie.

**(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nel corso della giornata odierna si sono svolte, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, le audizioni in programma, che hanno consentito un'ampia istruttoria del provvedimento.

Ricorda altresì che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno è stato fissato alle ore 12 di giovedì 19.

Prende atto la Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la documentazione fatta pervenire dagli auditi in relazione alle audizioni informali sul disegno di legge n. 899 (d-l 132/2023 - proroga termini normativi e fiscali) svolte oggi in Ufficio di Presidenza, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#), alla luce dell'andamento dei lavori, propone che la Commissione non tenga più seduta domani, mercoledì 18 ottobre, alle ore 9,30.

Conviene la Commissione.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, come convenuto, la seduta già convocata domani, giovedì 18 ottobre, alle ore 9,30, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [674](#)

**G/674/1/6 (testo 2)**

[Zanettin](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Interventi a sostegno della competitività dei



capitali".

Premesso che:

con i commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, che modificano la disciplina del FIR - Fondo indennizzo risparmiatori, è stato disposto che l'indennizzo FIR agli azionisti truffati dalle banche, previsto dalla legge n. 145 del 2018, (legge di bilancio 2019,) salga al 40 % del costo di acquisto delle azioni nonché la proroga dal 30 giugno 2023 al 31 ottobre 2023 dell'operatività della Commissione tecnica del FIR, per esaurire i contenziosi in corso;

sono diverse migliaia le domande finora respinte, per le più svariate motivazioni, e comunque il Fondo, pur al netto dell'incremento di indennizzo oggi previsto, risulta più che capiente;

nell'incertezza interpretativa molti risparmiatori sono decaduti dai termini per fare ricorso all'autorità giurisdizionale,

impegna il governo:

a valutare di inserire, in un prossimo provvedimento normativo, la rimessione in termini dei risparmiatori che dimostrino di essere stati esclusi dall'accesso al F.I.R. per mero errore materiale della loro domanda.

**G/674/2/6 (già em. 17.2)**

[Testor](#), [Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 674 recante Interventi a sostegno della competitività dei capitali,

premessi che:

l'articolo 17 introduce un nuovo comma 6-*ter* all'articolo 24 della legge 28 febbraio 2005, n. 38, il quale prevede che un terzo possa agire direttamente contro l'Autorità nel caso in cui abbia subito, in coerenza con una giurisprudenza granitica in materia, un danno risarcibile immediatamente e direttamente riconducibile alla mancata vigilanza dell'autorità sul rispetto di leggi e regolamenti;

oltre alla materia di risarcimento derivante da danno, sarebbe opportuno prevedere anche il risarcimento da espropriazione titoli, andando a chiarire che non assume, in ogni caso, rilevanza reddituale qualsiasi somma ricevuta da soggetti residenti in Italia e corrisposta da Stati Membri dell'Unione Europea a seguito dell'esproprio di titoli obbligazionari o azionari nell'ambito di procedure di risoluzione della crisi di banche comunitarie;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza, anche di carattere normativo, finalizzate a prevedere l'esclusione dal calcolo reddituale delle somme ricevute a titolo di risarcimento derivanti dall'esproprio di titoli obbligazionari o azionari nell'ambito di procedure di risoluzione della crisi di banche comunitarie.

**Tit.1**

I Relatori

*Dopo le parole:* «Interventi a sostegno della competitività dei capitali» *aggiungere le seguenti:* «e delega al Governo per la riforma organica del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel Codice civile applicabili anche agli emittenti».

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

# 1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 22 (ant., Sottocomm. pareri) del 22/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E  
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri  
GIOVEDÌ 22 GIUGNO 2023**

**22ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**[TOSATO](#)**

*La seduta inizia alle ore 8,55.*

**(693) Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici**

(Parere alla 2a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **[TOSATO](#)** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, approvati nella seduta del 21 giugno 2023, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali**

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **[TOSATO](#)** (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- le disposizioni del provvedimento attengono prevalentemente alla materia della tutela del risparmio e a quella dei mercati finanziari, riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, in base all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 9.*

## 1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 34 (nott., Sottocomm. pareri) dell'11/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E  
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri  
MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2023**

**34ª Seduta (notturna)  
Presidenza del Presidente**

**[TOSATO](#)**

*La seduta inizia alle ore 20.*

**(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali**

(Parere alla 6a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, approvati nelle sedute del 10 e 11 ottobre, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP), pur esprimendo alcune riserve a nome del proprio Gruppo, prende atto della proposta del relatore.

La Sottocommissione conviene sulla proposta di parere proposta dal relatore.

**(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi**

(Parere alla 3a Commissione su emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, approvati nella seduta dell'11 ottobre, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

*La seduta termina alle ore 20,05.*

## **1.4.2.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia)**



## 1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 59 (pom.) del 27/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente  
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 27 GIUGNO 2023

59ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

indi del Vice Presidente

[SISLER](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione**

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto che non vi sono altri interventi dichiara chiusa la discussione generale.

La relatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) propone un parere non ostativo.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

**(774) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [RASTRELLI](#) (FdI), relatore, illustra il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 51 che è assegnato in sede primaria alla 1a Commissione permanente e alla Commissione giustizia per il parere. Esso reca disposizioni varie concernenti gli enti territoriali e pubblici, che nell'esame della Camera dei deputati si sono ulteriormente arricchite.

Per le parti di competenza si segnala in primo luogo l'articolo 3, comma 6, che proroga dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024 la sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, pari a cento euro, prevista per l'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19, obbligo stabilito - con riferimento a vari periodi temporali, poi conclusi - per molteplici categorie di soggetti. Si rammenta che la sospensione è stata introdotta dalla Commissione giustizia del Senato in occasione dell'esame del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.

Si segnala altresì l'articolo 4-ter, introdotto dalla Camera dei deputati, recante proroga della disciplina delle notificazioni eseguite dagli avvocati ai sensi dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53. L'articolo è volto a sospendere, fino al 31 dicembre 2023, l'efficacia delle norme che prevedono l'obbligo, per gli avvocati, di effettuare, con specifiche modalità, le notificazioni degli atti nei procedimenti civili nel caso in cui la notificazione telematica non è possibile o non ha esito positivo. Al riguardo appare opportuno ricordare che il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, attuativo della legge delega per la riforma del processo civile, cosiddetta "riforma Cartabia" (legge n. 206 del 2021), e in particolare l'articolo 12, comma 1, lettera b), novellando la legge 21 gennaio 1994, n. 53,

ha inserito l'articolo 3-ter, in materia di facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati. Il suddetto articolo stabilisce che gli avvocati siano tenuti a notificare gli atti giudiziari in materia civile e gli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato nei seguenti casi (comma 1): quando il destinatario è soggetto obbligato a munirsi di un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi; quando, pur non essendovi obbligato, il destinatario abbia eletto domicilio digitale. È inoltre previsto (comma 2) che quando, per causa imputabile al destinatario, sia impossibile eseguire la notificazione o questa non abbia avuto esito positivo, l'avvocato debba eseguire la notificazione: mediante inserimento nell'area web riservata prevista dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, se il destinatario è un'impresa o un professionista iscritto nell'indice INI-PEC dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento; con le modalità ordinarie, se il destinatario è una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale. Infine, è previsto (comma 3) che, quando la notificazione tramite PEC non è possibile o non ha esito positivo, per causa non imputabile al destinatario, essa si esegue con le modalità ordinarie. L'articolo 4-ter del decreto legge dispone la sospensione dell'efficacia della disciplina stabilita dai commi 2 e 3 del sopra richiamato articolo 3-ter, in ordine alle notificazioni telematiche di atti da parte degli avvocati, fino al 31 dicembre 2023. Pertanto, nei casi in cui la notificazione tramite posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito telematico certificato (di cui al comma 1 del citato articolo 3-ter) non sia possibile o non abbia esito positivo, essa si esegue con le modalità ordinarie. Inoltre, il medesimo articolo specifica che il perfezionamento della notifica per il soggetto notificante avviene nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione della notificazione inviata in modalità telematica (PEC o altro servizio elettronico di recapito qualificato) dal medesimo soggetto. Si ricorda che le disposizioni del decreto legislativo n. 149 del 2022 sono entrate in vigore il 28 febbraio 2023, ivi compresa quella di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), sopra menzionato. Di competenza della Commissione è altresì l'articolo 4-quater, introdotto dalla Camera, che prevede l'applicazione di una disciplina speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense per la sessione 2023 (come già previsto per le sessioni 2020, 2021 e 2022). In particolare, al comma 1, primo periodo, dispone che l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione 2023, sia disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge n. 31 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 50 del 2021, come integrate dalle modalità previste dal medesimo articolo. Si ricorda che il decreto legislativo n. 31 del 2021 ha previsto una disciplina speciale per lo svolgimento dell'esame per la sessione 2020, in relazione all'emergenza epidemiologica derivante dal COVID-19, in luogo di quella dettata dal regio decreto n. 37 del 1934. Un'analoga disciplina speciale è stata prevista anche per la sessione 2021 (decreto-legge n. 139 del 2021, articolo 6) e per la sessione 2022 (decreto-legge n. 73 del 2022, articolo 39-bis). Il secondo periodo del comma 1 precisa che i termini previsti dalle norme previgenti decorrenti dall'inizio delle prove scritte sono computati dalla data di inizio della nuova unica prova scritta. Rispetto alla disciplina "emergenziale" prorogata nelle precedenti sessioni, l'articolo in commento apporta alcune rilevanti modifiche alle modalità di espletamento dell'esame. Il comma 2, difatti, prevede che l'esame di Stato si articoli in due prove: una prova scritta e una prova orale. Viene pertanto superato il citato sistema del cosiddetto "orale rafforzato". Il comma 3 disciplina la prova scritta, prevedendo che essa è svolta sui temi formulati dal Ministero della giustizia e abbia ad oggetto la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale. Il candidato, in tale prova, potrà scegliere un quesito proposto in una materia tra: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo. Tale prova scritta è valutata da parte di una sottocommissione composta da tre membri, ciascuno dei quali dispone di dieci punti di merito. La prova si supera con un punteggio di almeno 18 punti (comma 4). Il comma 8 rinvia, quanto alla composizione delle sottocommissioni all'articolo 3, commi 1 e 3, del citato decreto-legge n. 31 del 2021. Pertanto, queste sono composte da tre membri effettivi e tre membri supplenti. Infine, da segnalare ai fini delle materie di competenza della Commissione è l'articolo 12 recante

disposizioni in materia di impugnazioni delle decisioni di riconoscimento e revoca dello *status* di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. L'articolo prevede che il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria dei richiedenti protezione internazionale non sia limitato ai soli casi di rigetto e di manifesta infondatezza della domanda, ma anche a quelli di inammissibilità. Tale limitazione era stata introdotta recentemente dal decreto-legge n. 20 del 2023 nel corso dell'esame del Senato. Viene ripristinato, così, il testo antecedente dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 25 del 2008 che consente di impugnare anche le dichiarazioni di inammissibilità della domanda da parte delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, come del resto previsto dalla normativa comunitaria.

La disposizione vigente prima della conversione del decreto-legge n. 20 del 2023 disponeva che avverso la decisione della Commissione territoriale sulla richiesta di protezione e la decisione della Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello *status* di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria è ammesso ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria (articolo 35, comma 1, decreto legislativo n. 25 del 2008). Non facendo riferimento ad un articolo in particolare non era specificato che tipo di decisione e pertanto il ricorso era ammesso avverso tutte le pronunce delle commissioni. La disposizione dell'articolo 12 ripristina la formulazione antecedente al decreto-legge n. 20 del 2023.

Si ricorda che, in numerose pronunce aventi ad oggetto ricorsi instaurati dinanzi ai tribunali contro provvedimenti di inammissibilità pronunciati dalla Commissione territoriale *ex* articolo 29 del decreto legislativo n. 25 del 2008, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che "oggetto del giudizio introdotto non è tanto il provvedimento negativo della Commissione territoriale quanto, piuttosto, l'accertamento del diritto soggettivo del richiedente alla protezione invocata" dal quale consegue l'obbligo per il tribunale adito di pronunciarsi nel merito. Si ricorda, inoltre, che l'articolo 46 della direttiva 2013/33/CE (recepita dal decreto legislativo n. 142 del 2015 che ha modificato il decreto legislativo n. 25 del 2008) dispone che gli Stati membri dispongono che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso i seguenti casi: a) la decisione sulla sua domanda di protezione internazionale; b) il rifiuto di riaprire l'esame di una domanda in precedenza sospeso; c) una decisione di revoca della protezione.

Per quanto di competenza, non essendovi osservazioni da formulare, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) nel condividere le osservazioni del relatore, esprime un avviso convintamente favorevole sulle disposizioni volte a reintrodurre la prova scritta all'interno degli esami di Stato per l'abilitazione alla professione forense, osservando che la disciplina generale dovrà comunque essere oggetto di revisioni più approfondite, anche al fine di ridurre i tempi necessari all'espletazione delle procedure.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) invita la Commissione ad approfondire anche le questioni inerenti alla frequenza obbligatoria di specifici corsi ai fini del sostenimento degli esami di Stato per la professione forense.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore, senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), rinuncia alla replica e ribadisce il proprio avviso non ostativo sul provvedimento.

Poiché non vi sono altri interventi, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere avanzata dal relatore è approvata.

**(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure**

(Parere alla 9a Commissione. Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti. Parere non ostativo)

La senatrice [CAMPIONE](#) (*FdI*), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, recante disposizioni di delega al Governo sulla materia degli incentivi alle imprese e norme di semplificazione delle relative procedure.

Il disegno di legge è collegato, ai sensi dell'articolo 126-*bis* del Regolamento, alla manovra di finanza pubblica secondo le indicazioni del Documento di Economia e Finanza. Si compone di 9 articoli il primo dei quali, l'articolo 1, individua finalità o oggetto del provvedimento mentre l'articolo 2 individua i principi generali per le politiche pubbliche di incentivazione alle imprese. L'articolo 3 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di un quadro organico degli incentivi alle imprese mediante la redazione di un Codice a ciò finalizzato mentre l'articolo 4 elenca i principi e i criteri ai quali l'Esecutivo deve attenersi nell'esercizio della delega per l'opera di razionalizzazione degli incentivi. L'articolo 5 contiene principi di coordinamento con gli incentivi regionali relativamente alla politica di coesione europea con la finalità di un uso sinergico delle risorse disponibili e per evitare la sovrapposizione di interventi.

L'articolo 6 stabilisce i principi e i criteri direttivi di delega per la stesura del codice degli incentivi. Per le parti di competenza si segnala in particolare la lettera *b*) del comma 1 nella quale è previsto che nell'ambito del codice degli incentivi si provveda alla revisione e all'aggiornamento dei procedimenti amministrativi concernenti la concessione e l'erogazione degli incentivi e in tale ambito si proceda ad una riduzione e semplificazione degli oneri amministrativi, al contenimento dei tempi dell'attività istruttoria e ad una disciplina del soccorso istruttorio dedicata ai procedimenti e la definizione dei poteri di autotutela del soggetto competente. È inoltre valorizzato l'uso degli strumenti digitali nei rapporti tra imprese beneficiarie degli incentivi e pubbliche amministrazioni. Si segnala poi la lettera *f*) la quale dispone che, nell'ambito del Codice degli incentivi, si attribuisca natura privilegiata ai crediti derivanti dalla revoca dei finanziamenti degli incentivi pubblici (sul punto, appare opportuno ricordare che il decreto legislativo n. 123 del 1998 attualmente prevede, all'articolo 9, comma 5, che i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del medesimo decreto e oggetto di revoca siano preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-*bis* del codice civile - tra cui le retribuzioni e le provvigioni dovute a lavoratori e professionisti, nonché i crediti commerciali di coltivatori diretti, imprese artigiane, cooperative e imprese fornitrici di lavoro temporaneo - e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.).

L'articolo 7 contiene norme per la digitalizzazione, la modernizzazione e la sburocratizzazione degli incentivi attraverso la valorizzazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della relativa piattaforma telematica del Governo. Per le parti di competenza occorre segnalare in particolare il comma 3 che reca norme sulla pubblicità legale degli interventi, assicurata nei siti internet delle amministrazioni competenti e dalla Gazzetta ufficiale dove sono pubblicati avvisi sintetici sui provvedimenti generali per la disciplina o l'accesso agli interventi medesimi o le relative modificazioni. Occorre altresì segnalare il comma 4 che stabilisce forme di accelerazione e semplificazione per il rilascio di certificazioni funzionali al controllo dei requisiti per l'accesso agli incentivi. Per queste finalità il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può, in via sperimentale, procedere alla stipula di protocolli con altre amministrazioni, finalizzati ad una accelerazione dei tempi di rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e della documentazione antimafia e delle misure di prevenzione (si veda a quest'ultimo riguardo il decreto legislativo n. 159 del 2011 con particolare riferimento agli articoli da 82 a 101 contenuti nel Libro II del Codice delle leggi antimafia). Per quanto riguarda gli emendamenti al testo del disegno di legge, per le parti di competenza si segnalano in particolare gli emendamenti 2.51 e 6.54 che dispongono l'equiparazione tra professioni e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi. Si segnalano altresì gli emendamenti 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15 e 7.16 che modificano il comma 4 dell'articolo 7 in relazione al rilascio del DURC e della documentazione richiesta dalla normativa antimafia.

Per quanto di competenza, non essendovi osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo sia sul testo che sugli emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

**(674) *Interventi a sostegno della competitività dei capitali***  
(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [SALLEMI](#) (*Fdl*) illustra il disegno di legge d'iniziativa governativa, collegato alla manovra di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 126-*bis* del Regolamento, che si compone di 23 articoli ed è diretto, secondo quanto illustrato nella relazione di accompagnamento, ad introdurre misure volte a stimolare la crescita del mercato dei capitali italiano favorendo l'accesso e la permanenza delle imprese nell'ambito dei mercati finanziari.

Gli articoli che presentano profili di competenza della Commissione giustizia sono gli articoli 4, 7, 8, 13, 16 e 17.

L'articolo 4 riguarda in generale la disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi. La disposizione sopprime alcuni obblighi che, attualmente, accomunano le società con titoli diffusi alle società i cui titoli, invece, sono quotati in mercati regolamentati.

In particolare, il comma 3 apporta varie modificazioni al codice civile: la lettera *a*) inserisce nel codice civile un nuovo articolo numerato 2325-*ter*, rubricato *Società emittenti strumenti finanziari diffusi*, mentre le lettere *b*), *c*) e *d*) del comma 3 novellano, rispettivamente, gli articoli 2341-*ter*, 2357-*ter* e 2391-*bis* del codice civile stesso. Il nuovo articolo 2325-*ter*, al suo primo capoverso, indica i requisiti che gli emittenti italiani non quotati devono possedere contestualmente al fine di essere qualificati come emittenti di azioni oppure di obbligazioni che, le une e le altre, siano diffuse tra il pubblico in misura rilevante, oppure ancora come emittenti di strumenti finanziari diffusi. Cominciando dagli emittenti di azioni, essi, ai fini della suddetta qualificazione, secondo le nuove disposizioni, avranno azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a cinquecento, che detengano una percentuale complessiva di capitale sociale non inferiore al cinque per cento; inoltre, dovranno superare almeno due delle tre soglie poste dall'articolo 2435-*bis*, comma 1, del codice civile alle società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, le quali volessero redigere il bilancio in forma abbreviata. Si ricorda perciò che i tre limiti fissati dal comma 1 dell'articolo 2435-*bis* del codice civile sono: 4.400.000 euro di totale dell'attivo dello stato patrimoniale; 8.800.000 di ricavi delle vendite e delle prestazioni; 50 unità di dipendenti occupati in media durante l'esercizio. Nel nuovo articolo 2325-*ter* seguono precisazioni di casi di emittenti che non saranno considerati diffusi. Essi sono: emittenti le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione (riguardanti anche l'esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale); emittenti il cui oggetto sociale prevede soltanto attività non lucrative oppure volte al godimento di un bene o servizio da parte dei soci; emittenti in amministrazione straordinaria (per cessazione dell'attività d'impresa); emittenti in concordato preventivo liquidatorio o in continuità indiretta dalla data di omologazione da parte dell'autorità giudiziaria; emittenti dichiarati in stato di liquidazione giudiziale o messi in liquidazione coatta amministrativa; gli emittenti nei cui confronti è stata disposta la totale riduzione delle azioni o del valore delle obbligazioni dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento di avvio di risoluzione. Passando alle obbligazioni, saranno considerati emittenti di obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani di obbligazioni il cui valore nominale sia complessivamente non inferiore a cinque milioni di euro e con un numero di obbligazionisti superiore a cinquecento. Di seguito, nell'articolo 2325-*ter* si precisa che le disposizioni precedenti non si applicano agli strumenti finanziari emessi dalle banche diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquistare o sottoscrivere azioni. A norma del futuro articolo 2325-*ter*, per quanto riguarda la diffusione degli strumenti finanziari saranno considerati quelli diffusi dall'inizio dell'esercizio sociale successivo a quello nel corso del quale si sono verificate le condizioni previste dall'articolo stesso, fino alla chiusura dell'esercizio sociale in cui è stato accertato il venir meno di tali condizioni.

La lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 4 modifica il primo comma dell'articolo 2341-*ter* del codice civile, che riguarda la pubblicità dei patti parasociali, prevedendo che nelle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione (gli MTF) i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese. A legislazione vigente, tali disposizioni relative alla pubblicità dei patti parasociali invece valgono esclusivamente per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio - per le quali la

disciplina resta quindi inalterata- mentre le società che operano con MTF non sono menzionate.

Anche la lettera c) del comma 3 dell'articolo 4 estende alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione il campo di applicazione di disposizioni finora relative alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. Si tratta dell'articolo 2357-ter del codice civile, vale a dire della disciplina di azioni proprie, il cui computo sarà invece escluso se il relativo diritto di voto non è stato esercitato a seguito di astensione per conflitto di interessi.

La lettera d) del comma 3 dell'articolo 4 innovando il primo comma e il terzo comma dell'articolo 2391-bis del codice civile, modifica il campo di applicazione della norma. Non saranno più gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, bensì quelli delle società con azioni quotate in mercati regolamentati, ad adottare regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione.

L'articolo 7 introduce delle modifiche a due articoli del codice civile volte rispettivamente a far sì che agli investitori professionali non si applichino i limiti all'emissione di obbligazioni al portatore o nominative per le obbligazioni emesse dalle società per azioni e a far venire meno l'obbligo di interposizione, con finalità di garantire la solvenza, da parte di un investitore professionale soggetto a vigilanza prudenziale nelle ipotesi nelle quali l'acquirente delle stesse sia un operatore professionale anche nel caso di collocazione di titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata.

Il comma 1, lettera a), modifica l'articolo 2412 del codice civile, il quale prevede in generale che le società per azioni possano emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato solo se le obbligazioni emesse in eccedenza siano destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali. Tali limitazioni e garanzie non si applicano alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni.

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 7, modificando l'articolo 2412 prevede che la disciplina sopra descritta non si applichi neanche alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione restando comunque salva l'esclusione, già prevista dalla vigente disciplina, concernente l'emissione di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni.

Il comma 1, lettera b), reca norme di modifica dell'articolo 2483 del codice civile in materia di emissione di titoli di debito delle società a responsabilità limitate, il quale al comma 2 stabilisce che i titoli di debito, emessi da società a responsabilità limitata, possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. Con la modifica in esame si prevede che tale disciplina non si applichi ai titoli destinati ad essere acquistati esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione, senza facoltà di modifica.

L'articolo 8 propone alcune le misure già introdotte, fino al 30 giugno 2021, dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cosiddetto decreto semplificazioni) per supportare le operazioni di ricapitalizzazione delle società di capitali italiane. In particolare sono previsti, per un periodo sperimentale - fino al 30 aprile 2025- *quorum* agevolati per l'approvazione delle delibere di aumento di capitale delle società di capitali.

Si prevede anche, per il medesimo periodo, l'attribuzione della facoltà, alle società con azioni quotate in mercati regolamentati e alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione di deliberare l'aumento del capitale sociale con l'esclusione del diritto di opzione nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente, in deroga al regime ordinario che prevede una soglia pari al 10

per cento e anche in assenza di una espressa previsione statutaria al riguardo, anch'essa prevista dal regime ordinario.

La norma si pone in deroga esplicita: all'articolo 2368 del codice civile secondo comma, secondo periodo, del codice civile ai sensi del quale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea; all'articolo 2369, terzo comma, del codice civile ai sensi del quale, per la seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentato oltre un terzo del capitale sociale e le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea; all'articolo 2369, settimo comma, del codice civile il quale dispone che, per le convocazioni successive alla seconda, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale e le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Tale deroga è prevista per le deliberazioni aventi a oggetto: *a*) gli aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, ai sensi degli articoli 2440 (conferimenti di beni in natura e di crediti) e 2441 (diritti di opzione) del codice civile; *b*) l'attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile (delega agli amministratori), in forza del quale lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della società nel registro delle imprese.

L'articolo 13 apporta modifiche all'articolo 2351, quarto comma, ultimo periodo del codice civile incrementando da tre a dieci del numero di voti che può essere assegnato, per statuto, a ciascuna azione a voto plurimo.

L'articolo 16 consente di conferire a un gestore di portafogli il potere di esercitare i diritti di voto per più assemblee, in deroga all'articolo 2372 del codice civile riferite alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

L'articolo 17 riconosce normativamente la possibilità che un soggetto possa agire direttamente contro l'Autorità di vigilanza nel caso in cui abbia subito un danno riconducibile alla mancata vigilanza dell'Autorità stessa sul rispetto di leggi e regolamenti. Il nuovo comma *6-ter* dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, introdotto dall'articolo 17 del disegno di legge, prevede che chi ha subito un danno per effetto di un atto o di un comportamento posto in essere da un soggetto vigilato da una delle Autorità di cui al medesimo comma (Banca d'Italia, Consob, Isvap, Covip e Autorità garante della concorrenza e del mercato), può agire contro di essa per ottenere soltanto il risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta della violazione di leggi e di regolamenti sulla cui osservanza è mancata la vigilanza dell'Autorità stessa.

Segnala infine come di interesse della Commissione giustizia:

- l'articolo 15, comma 1, lettera *c*) che, in materia di Sicaf, modifica l'articolo 35-*quinquies* (in materia di capitale e azioni delle Sicaf), comma 5, del TUF inserendo il riferimento all'articolo 2351, secondo comma, ultimo periodo, del codice civile, secondo cui il valore delle azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative, non può complessivamente superare la metà del capitale sociale;

- l'articolo 15, comma 1, lettera *e*), che sostituisce l'attuale articolo 38 del TUF, assoggettando le Sicav e le Sicaf eterogestite a un regime semplificato ispirato a quello dei fondi comuni di investimento prevedendo, per quanto di interesse che alle Sicav e Sicaf in gestione esterna non si applicano gli articoli 2333 (Programma e sottoscrizione delle azioni), 2334 (Versamenti e convocazione dell'assemblea dei sottoscrittori), 2335 (Assemblea dei sottoscrittori) e 2336 (Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo) del Codice civile;

- l'articolo 19, che al fine di contrastare la diffusione di pubblicità svolta da soggetti non autorizzati, riconosce alla Consob la possibilità di vietare la diffusione di pubblicità riferibile a soggetti non

autorizzati allo svolgimento di servizi e attività di investimento e ordinare ai fornitori di connettività alla rete Internet la rimozione delle iniziative pubblicitarie svolte da operatori finanziari abusivi;

- l'articolo 20, che inserisce nel Testo unico della finanza di un nuovo titolo, contenente disposizioni comuni a tutti i provvedimenti sanzionatori irrogabili da Consob e che consentono di definire il procedimento sanzionatorio con modalità negoziali;

- l'articolo 22, comma 1, lettera *b*) che estende l'ambito operativo degli interventi del patrimonio destinato a condizioni di mercato secondo la legislazione vigente prevedendo che, limitatamente all'operatività a condizioni di mercato, le disposizioni che impediscono l'accesso agli interventi di patrimonio destinato nei casi di responsabilità da reato (di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *h*), del decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze n. 26 del 2021) trovino applicazione solo alle società nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della sanzione, anche non passata in giudicato.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo è approvata.

**(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano**

(Parere alla 4a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazione)

Il senatore **POTENTI** (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 69 del 13 giugno 2023, all'esame in sede primaria della 4a Commissione permanente e assegnato alla Commissione giustizia per il parere, si compone di 27 articoli ed è stato adottato ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 234 del 2012, che consente l'adozione di provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte a obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea (UE) il cui termine per provvedervi risulti anteriore alla presunta data di adozione della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento.

Con specifico riferimento alle materie di competenza della Commissione Giustizia vengono in rilievo i seguenti articoli del decreto-legge: l'articolo 3, al fine della risoluzione della procedura di infrazione 2021/2170 in tema di mancato recepimento di disposizioni UE in materia di revisione contabile, consente alla Consob di trasmettere alle autorità competenti di un paese terzo le carte di lavoro o altri documenti detenuti da legali o da imprese di revisione contabile abilitati in Italia ovvero relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni contabili. La trasmissione di tali dati può avvenire a condizione che vengano rispettati i requisiti specificamente previsti dalla normativa europea e nel rispetto delle disposizioni sul trattamento dei dati personali contenute nel regolamento GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati, Regolamento 2016/679). Tra le condizioni previste dalla norma vi è quella che le carte di lavoro o altri documenti richiesti riguardino la revisione dei conti di società che hanno emesso valori mobiliari in tale paese terzo o che fanno parte di un gruppo che presenta il bilancio consolidato nel paese terzo in questione. L'articolo 4 modifica l'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, prevedendo che, nel caso di arresto o fermo di minorenne, la polizia giudiziaria informi, in luogo dell'esercente la responsabilità genitoriale, altra persona idonea maggiorenne, qualora ciò risulti necessario a salvaguardare il superiore interesse del minore. Il citato comma 1 prevede che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo di un minorenne ne diano immediata notizia al pubblico ministero nonché all'esercente la responsabilità genitoriale e all'eventuale affidatario e informino tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. L'articolo 4 del decreto-legge aggiunge alle comunicazioni previste anche la possibilità che sia informata, in luogo dell'esercente la responsabilità genitoriale, un'altra persona idonea maggiorenne, qualora risulti necessario a salvaguardare il superiore interesse del minore. In tal modo, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, viene data attuazione alla direttiva 2013/48/UE (relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto



europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari) e, in particolare, all'articolo 5, paragrafo 2, il quale prevede che gli Stati membri garantiscano, nel caso in cui indagato o imputato sia un minore, che il titolare della potestà genitoriale sia informato quanto prima della privazione della libertà personale e dei relativi motivi e che, nel caso in cui ciò sia contrario all'interesse superiore del minore, ne sia informato un altro adulto idoneo. Proprio il mancato recepimento nell'ordinamento interno dell'articolo 5, paragrafo 2 costituiva oggetto della procedura di infrazione n. 2021/2075, archiviata dalla Commissione europea a seguito dell'impegno assunto dalle autorità italiane a adottare la norma di adeguamento.

L'articolo 16 individua il ministero della Giustizia quale Autorità per la verifica dell'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). L'articolo 110 del Regolamento (UE) 2017/1001 prevede che le decisioni definitive sulle spese adottate dall'Ufficio per la proprietà intellettuale nell'ambito di procedure di opposizione, decadenza, nullità o ricorso costituiscano titolo esecutivo (paragrafo 1). Il paragrafo 2 precisa che l'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato nel cui territorio viene effettuata e che ciascuno Stato membro designa un'Autorità responsabile della verifica dell'autenticità della decisione (dandone comunicazione all'Ufficio, alla Corte di giustizia e alla Commissione). Tale Autorità appone alla decisione la sola formula esecutiva, previa la sola verifica dell'autenticità. Assolte le predette formalità la parte interessata può ottenere l'esecuzione forzata adendo l'organo competente secondo la legislazione nazionale (paragrafo 3). L'esecuzione forzata non può essere sospesa se non su decisione della Corte di giustizia, fermo restando che il controllo sulla regolarità degli atti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni nazionali (paragrafo 4). L'articolo 16 del decreto-legge precisa appunto che il ministero della Giustizia provvede alla verifica dell'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e, adempiuta tale formalità, vi appone la formula esecutiva. Al riguardo, rileva che con la cosiddetta "riforma Cartabia" del processo civile (decreto legislativo n. 149 del 2022), in attuazione dell'articolo 1, comma 12, della legge delega n. 206 del 2021, la formula esecutiva è stata abolita, con l'abrogazione delle disposizioni legislative che ad essa facevano riferimento, ed è stata sostituita dalla mera attestazione di conformità della copia al titolo originale (nuovo articolo 475 del codice di procedura civile, il quale prevede che gli atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale, per valere come titolo esecutivo devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti). Propone pertanto di segnalare alla 4ª Commissione di valutare l'opportunità di adeguare la disposizione di cui all'articolo 16 del decreto-legge con la disciplina dell'esecuzione forzata conseguente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 149 del 2022, che non prevede più la formula esecutiva.

L'articolo 18 adegua l'ordinamento italiano - ed in particolare il Testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - ad alcuni regolamenti dell'Unione europea relativi alle cosiddette frontiere Schengen, con particolare riferimento all'istituzione di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), all'istituzione di un sistema di ingressi/uscite (EES), con registrazione dei dati di ingresso e di uscita nonché relativi al respingimento, per i cittadini di Paesi terzi; all'istituzione di un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'Unione europea nel settore delle frontiere e dei visti e nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione. Tra le disposizioni di competenza, rileva l'espressa attribuzione al tribunale amministrativo regionale della competenza a decidere quale autorità giudiziaria sul ricorso avverso il provvedimento di diniego, annullamento o revoca delle "autorizzazioni di viaggio" od il provvedimento di divieto di reingresso del cittadino di Paese terzo "fuori-termine" identificato, durante i controlli alla frontiera, in uscita dal territorio nazionale. Inoltre, sono affidate a successivi regolamenti ministeriali - adottati dal ministro dell'Interno di concerto con il ministro degli Affari Esteri e della Giustizia - la determinazione di alcuni aspetti applicativi (quali siano le autorità di frontiera, le autorità competenti in materia di immigrazione, le autorità responsabili per finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi), inclusa la disciplina

delle modalità tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema europeo di informazione e autorizzazione di viaggi (ETIAS) a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonché di comunicazione dei dati ove consentita. Infine, il comma 1, lettera *b*) dell'articolo 18 modifica l'articolo 5, comma 8-*bis* del testo unico immigrazione, onde introdurre la menzione della «autorizzazione ai viaggi» (e documenti strumentali ad essa) tra i titoli di ingresso la cui contraffazione o alterazione comporti la sanzione penale ivi prevista (reclusione da uno a sei anni; se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso, reclusione da tre a dieci anni).

L'articolo 20 reca modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti, introducendo una nuova disciplina relativa al rilascio e al ritiro del passaporto a genitori che abbiano figli di minore età e non adempiano, o vi sia fondato pericolo di mancato adempimento, a precisi doveri stabiliti dall'autorità giudiziaria nei confronti dei figli medesimi o di altri soggetti non autosufficienti, anche sotto il profilo economico, o individuati dalla legge. Viene in particolare soppressa la previsione, sinora vigente, secondo cui non possono ottenere il passaporto i genitori di prole minore che non hanno ottenuto l'autorizzazione del giudice tutelare o l'assenso dell'altro genitore, sostituendola con quella secondo cui non possono ottenere il documento coloro nei confronti dei quali il rilascio di questo sia stato inibito con provvedimento dell'autorità giudiziaria. Al riguardo, la lettera *b*) introduce nella citata legge n. 1185 del 1967 un nuovo articolo 3-*bis* a norma del quale il pubblico ministero o l'altro genitore (ovvero, ove nominato, il terzo che esercita la responsabilità genitoriale) possano chiedere al giudice di inibire il rilascio del passaporto in favore del genitore di prole minore. Il rilascio del passaporto può essere inibito quando vi sia concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all'estero egli possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli. L'inibitoria deve avere una durata determinata dal giudice e non superiore a due anni. La disposizione richiede espressamente che il provvedimento debba essere adottato tenendo conto del principio di proporzionalità e della normativa europea e internazionale sulla cooperazione giudiziaria in tema di rapporti familiari e conseguenti diritti e doveri, con riguardo al riconoscimento e all'esecuzione, tra l'altro, delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale, obbligazioni alimentari, sottrazione internazionale di minori. L'espressione «concreto e attuale pericolo» è mutuata, come precisa la relazione illustrativa, dall'articolo 274 del codice di procedura penale, al fine di restringere l'applicazione della norma alle sole ipotesi in cui vi sia un effettivo pericolo di lesione dell'interesse del minore. Nello stesso senso va anche il riferimento al «trasferimento all'estero» come «causa» del pericolo, che dovrebbe indurre il giudice ad una particolare prudenza nell'emettere l'inibitoria. L'articolo 3-*bis* in oggetto individua il giudice competente nel tribunale ordinario del luogo di residenza abituale del minore. Per il caso in cui il minore sia residente all'estero, è prevista la competenza del tribunale del luogo di ultima residenza in Italia o del tribunale nel cui circondario si trova il suo comune di iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero). Nel caso in cui è già pendente altro procedimento relativo allo stato delle persone, ai minori o alla famiglia la domanda deve essere proposta al giudice che procede. Il procedimento si deve svolgere nelle forme del rito camerale previsto dagli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, in modo da assicurarne celerità e snellezza. Il richiamo al rito camerale fa poi sì che sia sempre possibile proporre il reclamo previsto dall'articolo 739 del codice di procedura civile e che l'inibitoria già emessa possa essere sempre modificata o revocata ai sensi dell'articolo 742. Si prevede inoltre che copia del provvedimento che inibisce il rilascio del documento debba essere trasmessa, a cura della cancelleria, al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, all'ufficio competente per il rilascio del passaporto (questura o rappresentanza diplomatica del luogo di residenza, come stabilito dall'articolo 5 della legge n. 1185 qui novellata). La lettera *d*) è infine volta ad aggiornare le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 12, il quale oggi prevede che il passaporto è ritirato «quando il titolare si trovi all'estero e, ad istanza degli aventi diritto, non sia in grado di offrire la prova dell'adempimento degli obblighi alimentari che derivano da pronuncia della autorità giudiziaria o che riguardino i discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, gli ascendenti e il coniuge non legalmente separato». La modifica introdotta si propone di specificare che gli obblighi alimentari la cui violazione comporti il

ritiro del passaporto non sono unicamente quelli previsti dagli articoli 433 e seguenti del codice civile (obblighi alimentari che derivano da pronuncia dell'autorità giudiziaria o che riguardino i discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, gli ascendenti e il coniuge non legalmente separato) ma anche quelli aventi ad oggetto: il contributo al mantenimento dei figli; l'assegno di mantenimento per il coniuge legalmente separato; l'assegno divorzile e quello determinato dall'autorità giudiziaria in favore della parte dell'unione civile successivamente allo scioglimento di questa. Viene infine recepita anche in questo contesto normativo l'equiparazione dei figli maggiorenni portatori di handicap grave ai figli minorenni, già introdotta nel codice civile (articolo 337-*septies*, secondo comma) e che con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, attuativo della delega di cui alla legge 26 novembre 2021, n. 206 (cosiddetta riforma Cartabia), è stata introdotta anche nel codice di rito.

L'articolo 23 reca l'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai regolamenti UE n. 2019/125 e n. 2021/821, rispettivamente in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (cioè beni ad utilizzo prevalentemente civile, ma tali da poter essere utilizzati anche a fini militari). L'articolo in esame interviene sul decreto legislativo n. 221 del 2017, che raccoglie la disciplina sia sui prodotti utilizzabili per infliggere la tortura che sui prodotti a duplice uso: in particolare, per quanto di competenza, la lettera s), riformula l'articolo 18 del decreto legislativo n. 221 del 2017, in materia di sanzioni per le operazioni illecite di esportazione, transito o trasferimento all'interno dell'Unione europea, di prodotti duplice uso. La modifica chiarisce l'applicabilità della norma ai prodotti a duplice uso sia listati che non listati; estende la portata delle disposizioni ai prestatori di assistenza tecnica e aggiorna alcuni riferimenti normativi. L'impianto sanzionatorio viene inasprito, sia per le pene detentive che per le pene pecuniarie (in assenza di autorizzazione la pena è la reclusione fino a sei anni e la multa da euro 25.000 a euro 250.000; per le operazioni effettuate in difformità dall'autorizzazione la pena è reclusione fino a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000; l'operatore che omette di informare l'Autorità competente è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 15.000 a euro 90.000). Si prevede inoltre che la pena detentiva e la pena pecuniaria siano comminate congiuntamente e non più in alternativa. La lettera z) introduce nel decreto legislativo n. 221 del 2017 un nuovo articolo 21-*bis*, che riunisce le previsioni già vigenti in materia di confisca. La nuova formulazione precisa i riferimenti all'articolo 240 del codice penale e chiarisce in maniera il carattere obbligatorio della confisca; si precisa inoltre che, nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e di altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona. Infine, contiene disposizioni con profili di interesse per la Commissione giustizia l'articolo 10 che al comma 1 prevede che, a decorrere dal 1° ottobre 2023, il divieto di raggruppamento e abbruciamento, nel luogo di produzione, di paglia e altro materiale vegetale agricolo o forestale naturale non pericoloso (quali ad esempio gli sfalci e le potature), nelle zone delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite giornaliero o annuale di qualità dell'aria ambiente previsti per il PM10, limitatamente ai mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, luglio e agosto. Il comma 4 dell'articolo prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 3.000 per chiunque brucia materiali vegetali nel luogo di produzione in violazione di quanto previsto al comma 1.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo con una osservazione riferita all'articolo 16 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) invita la Commissione a considerare anche la difficile situazione degli Uffici del Giudice di pace, soprattutto a seguito del notevole aumento di competenze per tale figura disposto dalle recenti innovazioni legislative. In talune, particolari situazioni, infatti, si sarebbe reso necessario sospendere le funzioni dell'Ufficio sino alla fine dell'anno (come ad esempio nel caso del Giudice di pace di Vicenza). Conclude domandando delucidazioni sul punto al rappresentante del Governo.

Anche ad avviso del senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) gli effetti pratici di alcune riforme andrebbero debitamente approfonditi, al fine di evitare situazioni come quelle poc'anzi prospettate dalla senatrice Stefani.

Il sottosegretario OSTELLARI precisa che la problematica è di natura generale, intrecciandosi altresì con le tematiche connesse alla magistratura onoraria. Il Governo sta prestando comunque le dovute attenzioni, avendo altresì riguardo alle indicazioni provenienti dall'Unione europea.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo con osservazione risulta approvata.

*IN SEDE REFERENTE*

**(188) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero**

**(298) FINA. - Modifiche alle disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e di Chieti**

**(360) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148**

**(477) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero**

**(652) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero**

**(659) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero**

**(710) CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero**

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 188, 298, 360, 477, 652 e 659, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 710 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 7 giugno.

Il relatore [RAPANI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge n. 710 che si compone di tre articoli e che ha un contenuto analogo ai disegni di legge nn. 118, 360, 477, 652 e 659, già illustrati. Pertanto si propone la congiunzione dell'esame al fine di poter elaborare un testo unificato nel Comitato ristretto appositamente costituito.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che alla luce di quanto illustrato dal relatore, anche il disegno di legge n. 710 sarà congiunto ai disegni di legge nn. 188, 298, 360, 477, 652 e 659 in materia di geografia giudiziaria, il cui esame è stato già avviato dalla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(661) Anna BILOTTI. - Modifiche agli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, in materia di tortura e istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura**

(Discussione e rinvio)

Il senatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge n. 661, di iniziativa della senatrice Bilotti, assegnato in sede redigente alla Commissione giustizia, che reca modifiche alla normativa in materia di tortura e istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura.

Nel merito il provvedimento consta di due articoli.

L'articolo 1 apporta una serie di modifiche all'articolo 613-bis del codice penale.

Il primo comma dell'articolo 613-bis del codice penale - occorre ricordare - punisce, con la reclusione

da 4 a 10 anni, chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in situazione di minorata difesa, se il fatto è commesso «mediante più condotte ovvero comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona». La condotta tipica è, pertanto, costituita alternativamente dall'usare violenze, minacce gravi ovvero dall'agire con crudeltà. L'evento del reato è costituito dalle acute sofferenze fisiche o da un verificabile trauma psichico. Attraverso le modifiche apportate dalla proposta di legge in esame si prevede che il delitto di tortura possa essere integrato non solo da più condotte violente reiterate nel tempo, ma anche da una pluralità di contegni violenti tenuti "nel medesimo contesto cronologico" e che "il verificabile trauma psichico" possa essere anche temporaneo, sostanziandosi cioè in un evento che si presti a una rapida risoluzione, non essendo quindi necessario che l'esperienza dolorosa si traduca in una sindrome di trauma psicologico strutturato (primo comma).

L'articolo 613-*bis* del codice penale incrimina, poi, come è noto, anche le ipotesi di tortura cosiddetta pubblica che si riscontra nei rapporti "verticali" tra *State agents* e cittadini. Nel caso in cui la fattispecie descritta nel primo comma venga posta in essere, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 613-*bis* del codice penale, la pena è la reclusione da 5 a 12 anni. Il terzo comma dell'articolo 613-*bis* specifica che tale circostanza non si applica se le sofferenze derivano unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti. Il disegno di legge interviene anche sulla disciplina della c.d. tortura pubblica sopprimendo non solo il requisito dell'abuso dei poteri o della violazione dei doveri inerenti la funzione, ma anche l'intero terzo comma dell'articolo 613-*bis*. La relazione di accompagnamento del disegno di legge, con riguardo alla soppressione del terzo comma, sottolinea "il codice penale già prevede una serie di disposizioni che giustificano le forze dell'ordine che agiscano - ovviamente - entro i limiti dettati dall'ordinamento. Non si ravvede, dunque, la necessità di prevedere una tale esimente nei casi di così gravi condotte come quelle previste al primo comma".

I commi quarto e quinto dell'articolo 613-*bis* del codice penale individuano alcune fattispecie aggravate per i casi in cui rispettivamente: dal fatto sia derivata una lesione personale, una lesione personale grave, una lesione personale gravissima; dal fatto sia derivata la morte quale conseguenza non voluta ovvero sia stata cagionata volontariamente la morte della vittima. Nel caso in cui la morte del soggetto passivo sia una conseguenza non voluta della tortura si prevede la pena della reclusione di anni trenta. Nel caso in cui invece l'agente abbia volontariamente causato il decesso si prevede la pena dell'ergastolo. Il disegno di legge interviene anche sul quarto comma dell'articolo 613-*bis* in materia di circostanze aggravanti, rendendo omogenea la formulazione a quanto previsto per la successiva aggravante a effetto speciale, di cui al quinto comma, [ovvero la morte quale conseguenza voluta o non voluta della tortura](#). Infatti, si affiancano alle lesioni, lesioni gravi o gravissime commesse per colpa, quale conseguenza non voluta del delitto di tortura, anche quelle commesse dolosamente. Viene poi inserito un ulteriore comma nell'articolo 613-*bis*, il quale prevede il divieto di bilanciamento delle circostanze. Pertanto le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 (minore età) e 114 ("minima importanza"), concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

L'articolo 2 invece modifica l'articolo 613-*ter* il quale disciplina il reato di istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura. L'articolo 613-*ter* punisce, con la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle sue funzioni, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il reato di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta, ma il delitto non è commesso. Il disegno di legge interviene sull'articolo 613-*ter* del codice penale sopprimendo il riferimento all'esercizio delle funzioni o del servizio.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*), osservando che, secondo

quanto riportato da notizie di stampa, presso la Camera dei deputati sarebbe in corso l'esame di un provvedimento analogo.

Auspica pertanto che siano effettuate, sul punto, le opportune verifiche.

Il [PRESIDENTE](#) fornisce assicurazioni in tal senso.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(729) Erika STEFANI. - Norme in tema di legittimo impedimento del difensore**

(Discussione e rinvio)

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), relatore, illustra il disegno di legge n. 729, di iniziativa della senatrice Stefani, che si propone di introdurre nuove norme a tutela della classe forense in tema di legittimo impedimento.

Nel merito il provvedimento consta di tre articoli.

L'articolo 1, aggiungendo un ulteriore comma all'articolo 153 del codice di procedura civile, prevede la remissione in termini - con provvedimento del giudice o, prima della costituzione delle parti, del presidente del tribunale - del difensore che comprova a mezzo di idonea certificazione di essere incorso in decadenze per causa a egli non imputabile o comunque derivante da caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o gravidanza, per assistenza a figli, famigliari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni nella gestione del proprio mandato. È esclusa la remissione in termini in caso di mandato congiunto.

L'articolo 2 aggiunge un ulteriore comma all'articolo 81-*bis* disposizioni attuative del codice di procedura civile il quale disciplina il calendario del processo. La nuova disposizione prevede che, quando il procuratore non si presenta all'udienza e l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o gravidanza, per assistenza a figli, famigliari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni, comprovate da idonea certificazione prodotta, se possibile, prima dell'inizio dell'udienza, il giudice dispone il rinvio a nuova udienza. Tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto. L'assenza di comunicazione anticipata dell'impedimento, se giustificata, non può costituire da sola motivo di rigetto dell'istanza.

L'articolo 3, infine, modifica il comma 5 dell'articolo 420-*ter* del codice di procedura penale nella parte in cui disciplina del legittimo impedimento del difensore nel processo penale. Ai sensi del comma 5, nella sua formulazione vigente, il giudice rinvia l'udienza nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Il disegno di legge amplia l'ambito di applicazione dell'istituto del legittimo impedimento precisando che costituiscono cause giustificatrici anche comprovate ragioni di salute della prole o dei familiari del difensore.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) osserva che le disposizioni contenute nel disegno di legge, pur apprezzabili nell'intento, potrebbero facilmente prestarsi, nei fatti, a un uso strumentale mirante a procrastinare la durata dei processi. La problematica potrebbe incidere particolarmente sul processo civile, dove l'eccessivo ricorso al legittimo impedimento da parte della difesa del convenuto potrebbe pregiudicare gravemente le ragioni dell'attore, con intuibili effetti controproducenti. Ritiene pertanto necessario un approfondimento del tema.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(693) Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici**

**(364) Claudio BORGHI e altri. - Modifiche all'articolo 518-duodecimes del codice penale, in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, e all'articolo 381 del codice di procedura penale, sulla disciplina dell'arresto facoltativo in flagranza**

**(645) LISEI e altri. - Modifiche al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, e all'articolo 635 del codice penale, concernenti misure di prevenzione da atti di vandalismo**

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il **PRESIDENTE** comunica che è pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti approvati. Il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a una precisazione del testo. Il parere e l'emendamento proposto sono in distribuzione.

Poiché ai sensi dell'articolo 40, comma 6-bis, quinto periodo, del Regolamento le modificazioni proposte dalla Commissione bilancio debbono essere poste in votazione, si procede alla deliberazione sul punto.

Verificata la presenza del numero legale, posto in votazione l'emendamento 1.301/5a Commissione (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna) è approvato.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 693 così come modificato, con la proposta di assorbimento dei disegni di legge 364 e 645, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le necessarie modifiche di coordinamento.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 755**

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di adeguare la disposizione di cui all'articolo 16 del decreto-legge con la disciplina dell'esecuzione forzata conseguente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 149 del 2022, che non prevede più la formula esecutiva.

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE**

N. 693

Art. 1

**1.301/5a Commissione**

La Relatrice

*All'emendamento 1.301, sostituire le parole: «modalità di assegnazione delle risorse e di destinazione dei proventi» con le seguenti: «modalità di destinazione e gestione dei proventi».*

## **1.4.2.3. 4<sup>^</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)**



# 1.4.2.3.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 60 (pom.) del 19/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

LUNEDÌ 19 GIUGNO 2023

60ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

*Interviene il ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Fitto.*

*La seduta inizia alle ore 16,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

### **(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali**

(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [PELLEGRINO](#) (Fdl), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, collegato alla manovra di finanza pubblica, diretto a introdurre misure volte a stimolare la crescita del mercato dei capitali italiano, favorendo l'accesso e la permanenza delle imprese nell'ambito dei mercati finanziari.

Il mercato dei capitali italiano è infatti ancora sottodimensionato rispetto ad altre economie avanzate. Nell'elaborazione delle misure contenute nel disegno di legge il Governo ha fatto riferimento ad alcuni documenti predisposti negli anni scorsi, nei quali erano contenuti elementi informativi e suggerimenti operativi diretti a superare la situazione di sottodimensionamento citata.

In particolare, il report "OECD Capital Market Review of Italy for 2020: Creating Growth Opportunities for Italian Companies and Savers (OECD Capital Market Series)", pubblicato dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), segnala come nel corso degli ultimi dieci anni, una media inferiore a quattro società l'anno è stata quotata sul mercato regolamentato della Borsa italiana e la capitalizzazione di mercato del Paese, in percentuale del Prodotto Interno Lordo (PIL), si è attestata notevolmente al di sotto di quella delle controparti europee. Successivamente, nel 2022 il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha pubblicato il Libro Verde su "La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita". Questo ulteriore documento ha sottolineato come il mercato dei capitali italiano manifesti una condizione di cronico ritardo rispetto a quelli delle altre economie avanzate, dovuto sia a debolezze strutturali dell'ecosistema di riferimento sia alla presenza di alcuni ostacoli di natura normativa e regolamentare.

Il disegno di legge mira quindi a dare delle risposte a questi problemi. Entrando nel dettaglio, esso si articola in cinque capi. Il capo I (articoli da 1 a 16) reca disposizioni di semplificazione in materia di accesso e regolamentazione dei mercati di capitali; il capo II (articoli da 17 a 20) reca la disciplina delle autorità nazionali di vigilanza; il capo III (articolo 21) reca misure di promozione dell'educazione finanziaria; il capo IV (articolo 22) apporta modifiche alla disciplina del patrimonio destinato; il capo V (articolo 23) reca le disposizioni finanziarie.

L'articolo 1 amplia i casi di esenzione dalla disciplina dell'offerta fuori sede.

L'articolo 2 è volto a estendere la definizione della categoria di piccole e medie imprese emittenti azioni quotate, portando a 1 miliardo di euro la soglia di capitalizzazione massima prevista (rispetto

all'attuale soglia di 500 milioni di euro).

L'articolo 3 permette la dematerializzazione delle quote di piccole e medie imprese e reca misure per disciplinarla.

L'articolo 4 riforma la disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi, i quali riguardano le imprese che intendono aprirsi al mercato dei capitali. Si sopprimono obblighi che, attualmente, accomunano le società con titoli diffusi alle società i cui titoli, invece, sono quotati in mercati regolamentati. Le riforme sono di natura ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e sono in armonia con l'evoluzione normativa a livello europeo.

L'articolo 5 estende alle società aventi azioni negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione la facoltà di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di quota di capitale flottante.

L'articolo 7 introduce modifiche in materia di sottoscrizioni di obbligazioni emesse da società per azioni e di titoli di debito emessi da società a responsabilità limitata.

L'articolo 8 ripropone alcune misure già introdotte per supportare le operazioni di ricapitalizzazione delle società di capitali italiane. Si dispone che, fino al 30 aprile 2025, in sede di assemblea sia possibile derogare dal *quorum* dei due terzi previsto per gli aumenti di capitale, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale.

L'articolo 9 è volto a introdurre una serie di semplificazioni delle procedure di ammissione alla quotazione.

L'articolo 10 introduce norme volte a chiarire i termini di decorrenza per l'approvazione del prospetto e ad abrogare la responsabilità del collocatore poiché non prevista dalla regolamentazione europea.

L'articolo 11 sopprime il vigente obbligo di segnalazione delle operazioni effettuate da parte degli azionisti di controllo.

L'articolo 12 consente che le assemblee delle società quotate si svolgano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società.

L'articolo 13 incrementa da tre a dieci il numero di voti che può essere assegnato, per statuto, a ciascuna azione a voto plurimo.

L'articolo 14 estendendo agli enti previdenziali privati e privatizzati la qualifica di controparti qualificate ai fini della prestazione dei servizi di investimento.

L'articolo 15 prevede misure volte a semplificare la disciplina delle Società di Investimento a Capitale Variabile e Società di Investimento a Capitale Fisso eterogestite.

L'articolo 16 consente di conferire a un gestore di portafogli il potere di esercitare i diritti di voto per più assemblee, in attuazione della direttiva 2017/828/UE (*Shareholder Rights Directive SRD II*).

L'articolo 17 riconosce normativamente la possibilità che un soggetto possa agire direttamente contro l'Autorità nel caso in cui abbia subito un danno riconducibile alla mancata vigilanza dell'Autorità stessa sul rispetto di leggi e regolamenti.

L'articolo 18 reca modifiche alla disciplina delle incompatibilità per i componenti e i dirigenti della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, per ridurre il rischio di conflitto di interessi e di interferenza dell'industria nelle attività di supervisione.

L'articolo 19 riconosce alla Consob poteri di contrasto dell'attività pubblicitaria riferibile a soggetti non autorizzati.

L'articolo 20 inserisce nel Testo unico della finanza un nuovo titolo, contenente disposizioni comuni a tutti i provvedimenti sanzionatori irrogabili dalla Consob e che consentono di definire il procedimento sanzionatorio con modalità negoziali.

L'articolo 21 introduce modifiche alla disciplina sull'insegnamento dell'educazione civica, al fine di inserire il riferimento all'insegnamento dell'educazione finanziaria.

L'articolo 22 amplia l'operatività del Patrimonio Destinato istituito dal decreto-legge n. 34 del 2020.

L'articolo 23 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione della dematerializzazione delle quote di piccole e medie imprese, prevista dall'articolo 3 del disegno di legge, mentre per le altre disposizioni reca la clausola di invarianza finanziaria.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*), considerata l'importanza della materia, propone di vagliare con attenzione i profili di competenza che potranno emergere dalle audizioni in sede di Commissione di merito, con particolare riferimento a quelle di Consob e Borsa italiana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) ricorda che il 1° giugno 2023 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione dal titolo "Ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione" (P9\_TA(2023)0219).

Questa risoluzione segue un'analoga risoluzione dello scorso anno (P9\_TA(2022)0064), che ha portato all'istituzione di una Commissione speciale incaricata di contribuire alla generale resilienza istituzionale contro le ingerenze straniere, le minacce ibride e la disinformazione, in vista delle elezioni europee che si terranno nel 2024 (P9\_TA(2022)0070).

Come è noto, soggetti statali e non statali stranieri, esterni all'Unione europea (UE), ricorrono alla manipolazione delle informazioni e ad altre tattiche per interferire nei processi democratici europei. Tali attacchi utilizzano tecniche di distorsione per ingannare le persone e incidere sul loro comportamento di voto, amplificando i dibattiti controversi, dividendo, polarizzando e sfruttando le vulnerabilità delle società, promuovendo l'incitamento all'odio, aggravando le condizioni dei gruppi vulnerabili che hanno maggiori probabilità di essere vittime della disinformazione, alterando l'integrità delle elezioni democratiche e dei referendum, creando sfiducia nei confronti dei governi nazionali, delle autorità pubbliche e dell'ordine democratico liberale, con l'obiettivo di destabilizzare le democrazie europee.

Le ingerenze straniere costituiscono una grave violazione dei valori e dei principi universali su cui si fonda l'UE, quali la dignità umana, la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la democrazia e lo Stato di diritto. Tuttavia, l'UE e i suoi Stati membri non dispongono attualmente di un regime specifico di sanzioni relative alle ingerenze straniere e alle campagne di disinformazione orchestrate da attori statali stranieri.

Si tratta di temi di vitale importanza per la tutela della democrazia in Europa, se si pensa alla Brexit o alle tensioni separatiste in Scozia e Spagna e le tensioni in Francia, ed estremamente attuali considerati anche gli sviluppi nelle tecnologie informatiche e dell'intelligenza artificiale, nonché le oramai vicine elezioni al Parlamento europeo del 9 giugno 2024.

Il Presidente propone, pertanto, di chiedere alla Presidenza del Senato l'assegnazione alla Commissione di un affare su "Le ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione".

La Commissione conviene.

Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) chiede se, nell'ambito della tematica affrontata dalla Commissione speciale del Parlamento europeo si tratti anche il tema dei fondi e dei finanziamenti provenienti da attori stranieri, volti a influenzare le opinioni pubbliche europee.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda, al riguardo, come la risoluzione faccia ampio riferimento anche ai finanziamenti stranieri, diretti a numerose tipologie di soggetti europei, tra cui Organizzazioni non governative, emittenti televisive e altre organizzazioni della società civile, in particolare provenienti dalla Russia e dalla Cina.

*La seduta sospesa alle ore 16,25, riprende alle ore 16,35.*

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano**

(Esame e rinvio)

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del cosiddetto decreto salva infrazioni, adottato in forza dell'articolo 37 della legge n. 234 del 2012, che consente l'adozione di provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte a obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea (UE) il cui termine per provvedervi risulti

anteriore alla presunta data di adozione della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento.

In tale ottica, la finalità del decreto-legge è quella di ridurre il numero delle procedure di infrazione già avviate nei confronti dell'Italia e ad evitare l'apertura di nuove procedure o l'aggravamento di quelle esistenti. Alla data odierna le procedure aperte nei confronti dell'Italia, come risulta dalla banca dati Eur-Infra, sono 82.

Con il disegno di legge in esame si procede quindi a stabilire disposizioni normative che, a seguito di positive interlocuzioni con la Commissione europea, possono portare alla chiusura di otto procedure di infrazione, di otto casi di pre-infrazione e di un caso di aiuto di Stato. Inoltre, si dispone l'attuazione diretta di sei atti normativi dell'Unione europea. Si tratta quindi di una quota molto alta di interventi in materia di adempimento di obblighi europei, ben 23, rispetto ad analoghi interventi effettuati in passato.

Il disegno di legge si compone dell'articolo unico di conversione del decreto-legge, che ricomprende 27 articoli.

L'articolo 1 del decreto-legge reca modifiche al Testo Unico Bancario (TUB), al fine di risolvere il caso EU Pilot 2021/10083/FISMA, relativo al recepimento della direttiva (UE) 2014/49, sui sistemi di garanzia dei depositi. In base ai rilievi formulati dalla Commissione, si rendono necessarie le modifiche di carattere tecnico alla disciplina bancaria, relative agli articoli 74 e 96-*bis* del TUB, volte ad introdurre un termine espresso entro cui effettuare la valutazione sull'incapacità, attuale e prospettica, della banca di effettuare i rimborsi dei depositi per cause connesse alla sua situazione finanziaria (c.d. indisponibilità dei depositi), nonché a chiarire che la valutazione deve essere effettuata anche nel caso in cui venga assunto il provvedimento di sospensione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 74 del TUB.

L'articolo 2 prevede che possano godere dell'agevolazione sull'acquisto della prima casa non di lusso, consistente nell'abbattimento dell'imposta di registro dal 9 al 2 per cento, i soggetti trasferiti all'estero per motivi di lavoro che abbiano risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni e quindi non più solamente i cittadini italiani trasferiti all'estero. Si mira in tal modo a superare quanto contestato, con la procedura di infrazione 2014/4075, dalla Commissione europea, ancorando l'agevolazione al criterio di residenza e non a quello di cittadinanza.

L'articolo 3, al fine della risoluzione della procedura di infrazione 2021/2170, per mancato recepimento di disposizioni UE in materia di revisione legale dei conti delle società, consente alla Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di trasmettere alle autorità competenti di un Paese terzo: carte di lavoro o altri documenti detenuti da legali o da imprese di revisione contabile abilitati in Italia; relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni contabili. La trasmissione di tali dati può avvenire a condizione che vengano rispettati i requisiti specificamente previsti dalla normativa europea.

L'articolo 4 reca disposizioni volte a dare soluzione alla procedura di infrazione n. 2021/2075, consentendo, nel processo minorile, di informare dell'avvenuto arresto o fermo del minore altra idonea persona maggiorenne in luogo dell'esercente la responsabilità genitoriale, qualora risulti così necessario per salvaguardare il superiore interesse del minore.

L'articolo 5 reca modifiche all'articolo 18 della legge 29 luglio 2015, n. 115, (legge europea 2014) in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali, in base al Caso EU Pilot (2021) 10047-Empl, al fine di evitare l'apertura di una procedura d'infrazione a carico dell'Italia per violazione del diritto europeo. Viene estesa la facoltà di cumulare i periodi assicurativi maturati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) con quelli maturati presso organizzazioni internazionali, già prevista dalla legge europea 2014 per la pensione di vecchiaia, anche ai fini del conseguimento del diritto alla pensione anticipata.

L'articolo 6 è volto a superare le criticità evidenziate dalla Commissione europea nell'ambito del caso NIF 2020/4008 (pubblicità nel settore sanitario) in ordine alla violazione del principio della libera concorrenza in tema di pubblicità sanitaria. Con la nuova norma la pubblicità funzionale a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria è ammessa, con esclusione però dei casi in cui la

comunicazione informativa abbia a oggetto offerte, sconti o promozioni che possano determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari per il loro carattere attrattivo e suggestivo.

L'articolo 7 reca l'istituzione di un Fondo per l'individuazione delle aree in cui si stima che la concentrazione media annua di attività di radon nell'aria superi il livello di riferimento in un numero significativo di edifici e la definizione delle priorità d'intervento per i programmi specifici di misurazione al fine della riduzione dei livelli di concentrazione al di sotto dei livelli di riferimento (procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812).

L'articolo 8 reca l'istituzione del Fondo per la prevenzione e riduzione del radon *indoor* e per rendere compatibili le misure di efficientamento energetico, di qualità dell'aria in ambienti chiusi con gli interventi di prevenzione e riduzione del radon *indoor* (procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812).

L'articolo 9 reca misure in materia di circolazione stradale finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria e delinea alcune modifiche al codice della strada finalizzate a risolvere alcune contestazioni mosse all'Italia nell'ambito delle procedure di infrazione riguardanti il superamento delle emissioni inquinanti nell'aria. Si prevede in particolare la possibilità di adottare misure di riduzione della velocità di circolazione dei veicoli sulle strade extraurbane.

L'articolo 10 reca disposizioni in materia di pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione ed è volta ad evitare l'aggravamento della procedura d'infrazione n. 2014/2147, relativa al superamento dei valori limite fissati per il particolato PM10. La norma limita progressivamente la pratica dell'abbruciamento dei residui vegetali per prediligere, ove possibile, il recupero e la valorizzazione di tali residui.

L'articolo 11 reca disposizioni in materia di riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale delle AFAM, ossia le Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale al fine di superare le criticità constatate nella procedura di infrazione n. 2014/4231. Per il personale AFAM saranno applicati gli articoli 485, comma 1, e 569, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994, Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, così come novellati dall'articolo 14 dello stesso decreto-legge, anche ai fini della ricostruzione della carriera, con il riconoscimento degli anni di pre-ruolo.

L'articolo 12 reca il potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pari a 350 vigili e 200 operatori. La norma trae origine dalla procedura di infrazione n. 2014/4231, che ha sancito la non conformità della legislazione italiana alle disposizioni europee in materia di lavoro a tempo determinato anche per la categoria del personale volontario c.d. discontinuo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 13 dispone gli interventi sull'assetto delle norme concernenti il personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che si rendono necessari al fine di adeguarlo al nuovo quadro che scaturisce a seguito dei rilievi formulati dalla Commissione europea nella procedura di infrazione n. 2014/4231. Si prevede una riserva del 30 per cento dei posti disponibili nelle assunzioni straordinarie nella qualifica di vigile del fuoco, a favore degli iscritti nella graduatoria dei volontari "discontinui".

L'articolo 14 reca modifiche al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione (decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297), in relazione alla procedura d'infrazione n. 2014/4231. Esso dispone in materia di riconoscimento del servizio effettivamente prestato, ai fini della carriera per del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. In particolare, i servizi "pre-ruolo", non integralmente considerati dalle norme vigenti, vengono riconosciuti per intero ai fini delle ricostruzioni di carriera, in coerenza con la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto di lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, che impone di riconoscere integralmente l'anzianità di servizio del personale di comparto assunto con contratti a termine.

L'articolo 15 reca disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (caso ARES (2021) 5623843) La disposizione mira a estendere, per l'anno 2023, il beneficio dell'attribuzione della citata carta, cui è associato un bonus di 500 euro, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile. La norma dà esecuzione alla pronuncia della Corte di giustizia del 18 maggio 2022, nella causa C-450/21.

Poiché lo Stato italiano non ha ancora designato l'Autorità competente all'espletamento delle formalità e delle comunicazioni previste dall'articolo 110 del regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell'UE, l'articolo 16, al fine di evitare l'apertura di procedure di infrazione, attribuisce al Ministero della giustizia tale compito, che consiste nel verificare l'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e di apporvi la formula esecutiva.

L'articolo 17 dà attuazione al regolamento (UE) 1157/2019 sul rafforzamento della sicurezza delle carte di identità e dei titoli di soggiorno, stabilendo che rientrano nella disciplina relativa alle carte valori i documenti che attestano il soggiorno in Italia di cittadini dell'Unione europea e loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione.

L'articolo 18 reca disposizioni per l'adeguamento ai regolamenti (UE) 2017/2225, 2017/2226, 2018/1240, 2019/817 e 2019/818 al fine di consentire la piena operatività del sistema europeo di informazione e autorizzazione di viaggi (ETIAS) e del sistema di ingressi e uscite (EES), nonché la completa interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza. Sono in particolare apportate modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico sull'immigrazione.

L'articolo 19 introduce delle modifiche all'articolo 1, commi 185 e 187, della legge di bilancio 2022. Si prevede che gli utili derivanti dall'esercizio di attività commerciale svolta dalle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI non concorrono a formare il reddito imponibile a fini IRES e IRAP a condizione che gli stessi utili siano destinati dalle federazioni allo sviluppo delle attività statutarie non commerciali.

L'articolo 20 reca modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti, al fine di dare soluzione al caso Ares (2019) 3110724. Si modifica la disciplina dell'inibitoria al rilascio del passaporto a genitori che abbiano figli di minore età, sostituendo l'obbligo di autorizzazione del giudice tutelare o l'assenso dell'altro coniuge, con il ricorso del pubblico ministero o dell'altro genitore e la pronuncia inibitoria da parte del giudice a motivo del concreto e attuale pericolo che il genitore possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli. Si assicura così un migliore equilibrio tra il diritto alla libertà di circolazione, garantito anche a livello europeo, e l'interesse del minore.

L'articolo 21 reca modifiche all'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di regime di interrompibilità elettrica, finalizzata ad assicurare la sicurezza del sistema elettrico italiano e consente di mitigare il rischio di disalimentazioni diffuse in presenza di eventi improvvisi. Le modifiche discendono da espresse richieste della Commissione europea al fine di evitare che il meccanismo italiano possa configurarsi come un aiuto di Stato illegale distorsivo della concorrenza nel mercato interno dell'energia (Caso SA.50274).

L'articolo 22 reca disposizioni per risolvere il caso EU Pilot 2022/10193/ENER, con cui è stato contestato l'obbligo legislativo imposto ad Arera, con il comma 4-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di ammettere ad integrale riconoscimento tariffario gli investimenti relativi al potenziamento o alla nuova costruzione di reti e di impianti in comuni metanizzati o da metanizzare, in specifiche località del Paese. Secondo la Commissione europea, Arera sarebbe così privata del potere discrezionale nella fissazione delle tariffe, attribuite dalla direttiva 2009/73/CE e dalla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-718/18 in via esclusiva.

L'articolo 23 reca l'adattamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2019/125 in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e al regolamento (UE) 2021/821 in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso. L'entrata in vigore dei due regolamenti rende, quindi, necessario aggiornare il decreto legislativo 221/2017, che raccoglie la disciplina sui prodotti utilizzabili per infliggere la tortura e a duplice uso, mettendola in relazione con le norme in materia di sanzioni per le violazioni di embarghi commerciali.

L'articolo 24 reca l'attuazione diretta della direttiva (UE) 2022/738, relativa all'utilizzazione dei veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada. Al fine di recepire la direttiva, entro il 6

agosto 2023, si rende necessario: apportare modifiche all'articolo 84 del codice della strada; dare attuazione delle ulteriori disposizioni della direttiva relative, in particolare, alle condizioni contrattuali del noleggio e alla documentazione da tenere a bordo; individuare, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il punto di contatto nazionale preposto alla cooperazione informativa e all'assistenza alle autorità competenti degli altri Stati membri.

L'articolo 25 reca la modifica del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, emanato in attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, stante i rilievi formulati dalla Commissione nell'ambito del caso EU Pilot (2022) 10375.

L'articolo 26 reca le disposizioni finanziarie del presente decreto-legge.

L'articolo 27, infine, riguarda l'entrata in vigore del presente decreto-legge.

Il ministro FITTO, dopo aver assicurato la sua piena disponibilità in questa importante fase di confronto parlamentare, conferma come il numero complessivo delle procedure di infrazione pendenti debba essere sensibilmente ridotto per avvicinarsi alla media europea di 66 procedure per Stato membro.

Il Governo è impegnato e determinato in questa direzione, come risulta anche dalla contestuale approvazione in Consiglio dei ministri del disegno di legge di delegazione europea, trasmesso per l'esame alla Camera dei deputati.

Ricorda, quindi, che ogni disposizione del decreto-legge in conversione è stata concordata con la Commissione europea e che per motivi di urgenza il Governo ha ritenuto di adottare un decreto-legge, come previsto dall'articolo 37 della legge n. 234 del 2012.

Comunica inoltre che ci sono costanti interlocuzioni con la Commissione europea per verificare se ci siano le condizioni per fornire una risposta normativa ad altre procedure di infrazione.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di svolgere un breve ciclo di audizioni, invitando i Gruppi a far pervenire le proposte entro la giornata di martedì 20 giugno, e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a mercoledì 28 giugno, ore 12.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) chiede di disporre di tempi adeguati, per l'esame e per le possibili audizioni da svolgere.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) chiede se il Governo sta valutando l'inserimento di disposizioni concernenti le concessioni balneari.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) ritiene necessario applicare la norma della legge n. 234 del 2012 che prevede la presentazione alle Camere di due leggi europee l'anno e di due leggi di delegazione europea l'anno, per snellire l'*iter* di approvazione dei singoli provvedimenti. Si associa, inoltre, alla richiesta di un congruo tempo per l'esame del provvedimento.

Il ministro FITTO ribadisce la sua massima disponibilità al confronto con la Commissione. Riguardo alle concessioni balneari, comunica che non vi sono disposizioni sul tema, oggetto di dialogo con la Commissione europea. Ritiene, infine, utile avviare una riflessione sulla legge n. 234 del 2012, per rafforzare ancora di più il lavoro di adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello europeo e di riduzione del numero delle procedure di infrazione.

Il [PRESIDENTE](#), anche a seguito gli interventi dei senatori, propone di fissare alle ore 12 di giovedì 22 giugno il termine per proporre i nominativi di eventuali soggetti da audire e di svolgere le audizioni il 26 e 27 giugno. Propone inoltre di fissare alle ore 12 di giovedì 29 giugno il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ed ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata domani, martedì 20 giugno alle ore 9,15, è posticipata alle ore 13,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 17.*

## 1.4.2.3.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 92 (ant.) del 04/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2023

92ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

**(785) CALANDRINI e altri. - Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"**

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [SCURRIA](#) (Fdl), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, recante disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 «Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza».

Rileva, in particolare, che l'articolo 2 individua gli interventi e le iniziative, da svolgersi a Latina tra il 2023 e il 2032, tra cui quelli che si riferiscono alla realizzazione e promozione di eventi e di progetti caratterizzati da un'ampia collaborazione istituzionale e tra privati, con particolare riferimento anche all'Unione europea.

Valuta, quindi, che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo, poiché ritiene il provvedimento connotato dal ricorrente atteggiamento divisivo della maggioranza di Governo, in questo caso esemplificato dalla mancanza di volontà nell'aprire la composizione del Comitato promotore alla più ampia partecipazione delle diverse realtà istituzionali e politiche, su temi che pur sarebbero pienamente condivisibili.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) auspica l'ampliamento del dibattito a un orizzonte più ampio rispetto all'oggetto specifico del disegno di legge. Ritiene quindi necessario prospettare l'adozione di una normativa organica, in cui porre criteri generali e vevoli non solo per singoli episodici interventi. Preannuncia, quindi, il voto di astensione del suo Gruppo nei confronti di un provvedimento che esprime un reiterato approccio non cooperativo delle forze di maggioranza.

Il relatore [SCURRIA](#) (Fdl) ricorda che la composizione del Comitato ha carattere prettamente istituzionale e non politica, ed ha il compito di mettere in atto un programma di celebrazioni, eventi, manifestazioni culturali e pratiche di intervento e di iniziative per la tutela e la valorizzazione degli spazi urbani simbolo della città di Latina, con il coinvolgimento e l'inclusione dell'intera cittadinanza locale.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone quindi ai voti lo schema di parere non ostativo elaborato dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.



**(870) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale**

(Parere alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 settembre.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale.

Ricorda che esso contiene disposizioni corrispondenti alla tipologia di quelle indicate come oggetto proprio del disegno di legge europea dall'articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012, essendo finalizzato ad ottemperare a due sentenze della Corte di giustizia in materia di inquinamento atmosferico nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna.

Ricorda, inoltre, che sulla stessa materia è pendente anche la procedura di infrazione n. 2020/2299 e che è in corso di esame presso le Istituzioni europee la proposta di direttiva di rifusione COM(2022) 542, che dispone norme più stringenti relative alla qualità dell'aria, su cui la 4a Commissione ha approvato, il 31 maggio 2023, la risoluzione *Doc. XVIII-bis*, n. 8, alla quale ha risposto la Commissione europea, con la nota C(2023) 5562 del 9 agosto 2023.

Ritenendo, quindi, che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere favorevole.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*) preannuncia il suo voto di astensione, ritenendo che, per la sua particolare conformazione orografica, l'Italia riscontri difficoltà oggettive nell'adempiere agli obblighi stringenti posti dal disegno di legge. Evidenzia, quindi, che il provvedimento interviene solo a fissare limiti più rigorosi e divieti di circolazione, senza intervenire sulle modalità inquinanti dei trasporti e delle altre fonti di emissione.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) si associa alle considerazioni del senatore Lombardo e preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), nel preannunciare il suo voto favorevole, evidenzia la particolarità della pianura Padana, il cui livello di inquinamento è oggettivamente in gran parte determinato dalla sua specifica condizione orografica e climatica, che favorisce l'accumulo e il ristagno delle sostanze inquinanti.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime fiducia nell'operato del Governo a favore della qualità dell'aria, consapevole che il superamento dei livelli limite dipende anche dalle condizioni atmosferiche proprie dei vari territori interessati, con l'accumulo di inquinamento in parte non prodotto localmente. Ritiene inoltre necessario investire nell'ammodernamento della rete autostradale, per favorire la transizione all'elettrico. Preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (*M5S*) ricorda la risoluzione sulla proposta COM(2022) 542, relativa alla qualità dell'aria, di cui è stata relatrice e che è stata approvata in Commissione con il consenso di tutte le forze politiche. Si sofferma poi sulla situazione drammatica di centinaia di famiglie di lavoratori della Magneti-Marelli, per sottolineare che i cambiamenti climatici vanno governati e accompagnati con politiche efficaci e non subiti passivamente. In tale prospettiva, il Governo dovrebbe adottare politiche lungimiranti di trasformazione del tessuto socio-economico e produttivo. Preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo.

Il presidente relatore [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*) ricorda che la citata risoluzione è stata adottata, il 31 maggio scorso, anche sulla base delle audizioni svolte dalla Commissione, in cui è stata ben evidenziata la particolarità delle condizioni ambientali della pianura Padana, che peraltro trova riscontro in molte altre aree europee. Ribadisce le conclusioni della risoluzione, in cui si è rilevata l'incongruità, sul piano della proporzionalità, di obiettivi fissati senza una adeguata gradualità e flessibilità, con riguardo a particolarità orografiche e climatiche di specifici territori.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere da egli elaborato, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali**

(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)  
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 giugno.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*), relatrice, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, collegato alla manovra di finanza pubblica, che prevede interventi a sostegno della competitività dei capitali.

Rileva che il provvedimento si pone in linea con l'ordinamento europeo e in molti casi determina una maggiore conformità dell'ordinamento nazionale alla corrispondente normativa dell'Unione europea. Propone quindi di esprimere un parere non ostativo, osservando, in riferimento all'articolo 1, che estende l'esclusione dalla disciplina dell'offerta fuori sede anche ai casi di "auto-collocamento", l'opportunità di preservare le tutele per il risparmiatore previste dal quadro normativo in materia di *investor protection*, ivi comprese le tutele rafforzate del regime dell'offerta fuori sede.

Propone inoltre di rilevare l'opportunità di un coordinamento con la proposta di direttiva COM(2022) 761 sulle "strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un mercato di crescita per le PMI", nonché di valutare i rischi sottesi al potenziamento del voto multiplo e l'opportunità di introdurre adeguate tutele per gli azionisti di minoranza.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale**

(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.

Ritenendo che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere non ostativo, osservando tuttavia come sia necessario un richiamo al rispetto della normativa europea vigente, con riferimento all'affidamento a privati degli impianti sportivi, e invitando a prevedere misure specifiche per potenziare l'inclusione sociale dei giovani, mediante risorse e programmi europei.

Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo su un provvedimento che, come molti altri di questo Governo, interviene solo quando intervengano fatti di cronaca, e non muove invece da una visione organica dei fenomeni da affrontare. Precisa, quindi, come le misure repressive e di contrasto previste dal decreto-legge siano espressive di una visione riduttiva dei fenomeni, del tutto insufficiente per arginare in modo efficace e lungimirante il disagio giovanile in molte aree del Paese.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*) ritiene che il Governo debba intervenire non sull'onda dell'emergenza, nel singolo contesto più emblematico, ma attraverso un'azione anche normativa più generale. Ricorda il disegno di legge del suo Gruppo sulla sicurezza dei minori in ambito digitale, per sviluppare la loro consapevolezza sull'uso dei *social media* e per prevenire i rischi che questo comporta, tenendo conto dell'età estremamente precoce dei ragazzi nel loro utilizzo, anche prolungato a diverse ore. Preannuncia pertanto il suo voto contrario.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) esprime la contrarietà del suo Gruppo ad un provvedimento che affronta un tema di così ampia portata, per di più con decretazione d'urgenza, adottando un approccio securitario in un contesto dove proliferano le diverse mafie. Ci sarebbe bisogno invece di messaggi chiari e organici, e non invece misure repressive occasionali che non producono alcun cambiamento incisivo nelle realtà interessate.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) si dichiara favorevole allo schema di parere proposto dal

relatore e all'impostazione del Governo, che dimostra di voler intervenire per rafforzare la sicurezza dei minori e che auspicabilmente allargherà la sua azione, a partire dall'ambito dell'educazione all'uso dei *social media*, anche con un'adeguata formazione dei docenti ed educatori che devono essere maggiormente coinvolti a tale fine.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*) osserva come il decreto-legge in esame, ad una lettura non superficiale, abbia un'impostazione non solo di natura repressiva, ma preveda anche l'incremento di 6 milioni di euro del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, al fine di incentivare la presenza dei docenti nelle zone più disagiate, o l'obbligo del *parental control* per filtrare i contenuti sui dispositivi mobili, o ancora gli obblighi informativi per i produttori dei dispositivi. Ritiene, quindi, il decreto un buon inizio, a cui potranno seguire ulteriori misure e preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

*ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime ( [COM \(2022\) 732 definitivo](#) )**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° agosto.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, ricorda che la proposta di direttiva COM(2022) 732, in materia di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e di protezione delle vittime, è stata esaminata in modo approfondito a partire dallo scorso marzo, tenendo conto anche delle osservazioni, nel complesso positive, espresse dal Governo nella relazione trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012.

Ci si è soffermati, in particolare, sull'articolo 18-*bis*, che prevede l'obbligo per gli Stati membri di prevedere come reato l'uso di servizi oggetto di sfruttamento umano nella consapevolezza che chi presta tali servizi è vittima di un reato di tratta, evidenziando l'esigenza che, in sede di recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale, siano fissati adeguati principi e criteri direttivi sulla necessità di prevedere le opportune disposizioni volte non solo a delineare in modo preciso il reato in questione (che riguarda solo i servizi prestati e non anche i beni prodotti), ma anche a prevedere le adeguate distinzioni in base alla natura della fattispecie e alla qualità dei soggetti imputabili.

Per quanto riguarda l'*iter* di esame presso le Istituzioni europee, il 9 giugno il Consiglio ha adottato un approccio generale, per avviare i triloghi con il Parlamento europeo, mentre quest'ultimo è ancora in fase di esame presso le Commissioni riunite LIBE (libertà civili, giustizia e affari interni) e FEMM (diritti delle donne e uguaglianza di genere).

Il Presidente ricorda, infine, che il termine delle 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 sulla sussidiarietà, è scaduto lo scorso 22 marzo e che altre 19 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE hanno esaminato la proposta, senza sollevare criticità.

Ritiene quindi di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

La Commissione prende atto.

*POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta, già convocata per le ore 9,15 di domani, giovedì 5 ottobre, è posticipata alle ore 10.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,50.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 785**

La 4a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 «Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza»; considerato che esso è finalizzato a promuovere l'immagine della città di Latina in ambito nazionale e a livello internazionale, attraverso la realizzazione di iniziative celebrative e progetti culturali, da perseguire con la collaborazione tra Istituzioni, enti, associazioni culturali e scuole; rilevato che l'articolo 2 individua gli interventi e le iniziative, da svolgersi a Latina e da realizzarsi tra il 2023 e il 2032, che sono riconosciuti dalla legge meritevoli di finanziamento e in particolare quelli previsti dalla lettera *m*), che si riferiscono alla realizzazione e promozione di eventi e di progetti caratterizzati da un'ampia collaborazione istituzionale e tra privati con particolare riferimento anche all'Unione europea; valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 870**

La 4ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale; considerato esso è finalizzato ad ottemperare alle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 nella causa C-644/2018 e del 12 maggio 2022 nella causa C-573/2019, relative al superamento dei valori di particolato PM10 e di biossido di azoto NO2 nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna; rilevato che è pendente una terza procedura di infrazione, la n. 2020/2299, con cui la Commissione europea ha contestato la cattiva applicazione in Italia della direttiva 2008/50/CE per quanto concerne i valori limite per il PM2,5, che non è stato rispettato in diverse città italiane, tra cui Venezia e Padova, e alcune zone nei pressi di Milano; ricordato che è in corso di esame presso le Istituzioni europee la proposta di direttiva di rifusione COM(2022) 542, che dispone norme più stringenti relative alla qualità dell'aria, su cui la 4ª Commissione ha approvato, il 31 maggio 2023, la risoluzione *Doc. XVIII-bis*, n. 8, alla quale ha risposto la Commissione europea, con la nota C(2023) 5562 del 9 agosto 2023; rilevato che le disposizioni contenute nel provvedimento corrispondono alla tipologia di quelle indicate come oggetto proprio del disegno di legge europea, dall'articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012; valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 674**

La 4ª Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, collegato alla manovra di finanza pubblica, che prevede interventi a sostegno della competitività dei capitali; rilevato che il mercato dei capitali italiano, in percentuale al PIL, risulta sottodimensionato rispetto a quelli delle altre economie avanzate, come evidenziato dall'OCSE nel "*OECD Capital Market Review of Italy for 2020*", a causa, sia di debolezze strutturali, sia di ostacoli di natura normativa e regolamentare, come specificato nel Libro Verde del MEF, del 2022, su "*La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita*"; considerato che il disegno di legge prevede disposizioni di semplificazione in materia di accesso e regolamentazione dei mercati di capitali (capo I), di regolamentazione delle autorità nazionali di

vigilanza (capo II), di promozione dell'inclusione finanziaria (capo III), di modifica alla disciplina del patrimonio destinato istituito dal decreto-legge n. 34 del 2020 (capo IV) e disposizioni finanziarie (capo V);

valutato che le citate disposizioni si pongono in linea con l'ordinamento europeo e in molti casi determinano una maggiore conformità dell'ordinamento nazionale alla corrispondente normativa dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

In riferimento all'articolo 1, che estende l'esclusione dalla disciplina dell'offerta fuori sede anche ai casi di "auto-collocamento" per i quali non si ritiene sussistente un chiaro bisogno di protezione verso l'investitore, quali l'offerta di strumenti finanziari di propria emissione superiori a 250.000 euro e le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni proprie con diritto di voto, si valuti l'opportunità di preservare le tutele per il risparmiatore previste dal quadro normativo in materia di *investor protection*, ivi comprese le tutele rafforzate del regime dell'offerta fuori sede.

Si valuti, inoltre, l'opportunità di coordinare le disposizioni del disegno di legge con la proposta di direttiva COM(2022) 761 sulle "strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un mercato di crescita per le PMI". Tale proposta ha lo scopo di favorire la decisione delle società di quotarsi, permettendo ai soci fondatori di mantenere il controllo anche dopo la quotazione, e prevedendo la definizione di azione a voto multiplo ma non una sua disciplina sostanziale, che viene lasciata al diritto nazionale, con la possibilità per gli Stati membri di mantenere la disciplina nazionale già vigente in aree non coperte dalla proposta di direttiva o di introdurre clausole di salvaguardia.

Si valutino, infine, i rischi sottesi al potenziamento del voto multiplo e l'opportunità di introdurre adeguate tutele per gli azionisti di minoranza.

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 878**

La 4ª Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale;

considerato che il provvedimento è finalizzato al contrasto della criminalità minorile e dell'elusione dell'obbligo scolastico, nonché alla tutela dei minori vittime di reato;

rilevato che:

- l'articolo 10 persegue la riduzione della dispersione scolastica nelle scuole del Mezzogiorno con maggiori *deficit* educativi o che operano nei contesti di maggiore marginalità;
- l'articolo 11 prevede un nuovo Piano asili nido per la fascia di età 0-2 anni, con la possibilità di utilizzare prioritariamente le economie non assegnate nell'ambito dell'Investimento 1.1 della Missione 4 - Componente 1 del PNRR;
- l'articolo 15 designa quale coordinatore dei servizi digitali, in attuazione del regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con una disposizione che rientra nella tipologia di quelle che costituiscono l'oggetto proprio del disegno di legge europea, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'articolo 1, commi 4 e 5, e ai criteri e alle modalità per l'affidamento in uso degli impianti del Centro sportivo ex Delphinia di Caivano, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare che l'affidamento debba avvenire «*nel rispetto della normativa europea vigente*», in senso analogo a quanto prevede l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 38 del 2021, che disciplina le modalità di affidamento degli impianti sportivi nei casi in cui gli enti pubblici territoriali non intendano gestirli direttamente;

si valuti, inoltre, la possibilità di prevedere misure specifiche per il rafforzamento dell'inclusione dei giovani residenti del comune di Caivano, finalizzando a tale scopo i fondi europei della politica di coesione e attivando i programmi europei della Strategia dell'UE per la gioventù, tra cui i programmi Corpo europeo di solidarietà, SALTO ed Erasmus+.

## **1.4.2.4. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

## 1.4.2.4.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 74 (ant.) del 03/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)  
MERCOLÈ 3 MAGGIO 2023

74ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 9,35.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(551) Liliana SEGRE e altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti**

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento in esame non è provvisto di relazione tecnica e che esso ripropone il testo già oggetto di attenzione e approvato dal Senato nella XVIII legislatura (atto Senato 2317). Al riguardo, ricorda che sull'atto Senato 2317 della XVIII legislatura, la Commissione bilancio, concorde il Governo, procedeva a richiedere la relazione tecnica ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, nella seduta del 21 settembre 2021 ed in merito a tale richiesta il Governo nella seduta 5 aprile 2022 dichiarava che risultavano in corso gli approfondimenti del caso. Nella seduta del 3 maggio 2022 il Governo, non depositando la relazione tecnica, precisava che dal punto di vista finanziario l'articolo 4, comma 2, recherebbe una defiscalizzazione delle donazioni che si configura, comunque, come rinuncia a maggior gettito, esprimendo un avviso di nulla osta sul disegno di legge, a condizione che venissero recepiti alcuni emendamenti che riformulavano i contributi di cui agli articoli 3 e 4 e la relativa copertura. Fu quindi reso nella scorsa legislatura dalla Commissione bilancio un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione su tali profili.

Con riferimento al testo ora all'esame, segnala che l'articolo 3 prevede il finanziamento di progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera, del pensiero e dei luoghi più strettamente legati alla figura di Giacomo Matteotti, nel limite massimo di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

L'articolo 4, prevede l'attribuzione di un contributo straordinario di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, alla Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine, nella provincia di Rovigo.

L'articolo 6, reca la copertura degli articoli 3 e 4, quanto a 400.000 euro per gli anni 2022 e 2023, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e quanto a 400.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

In relazione agli articoli 3 e 4, risulta necessario riformulare le autorizzazioni di spesa e le relative coperture con riferimento al bilancio triennale 2023-2025. Fa presente altresì che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recava risorse solo per gli anni 2022 e 2023. Al riguardo, occorre quindi acquisire conferma che le risorse di cui alle citate autorizzazioni di spesa risultino disponibili ed idonee alla copertura finanziaria.

Per quanto di competenza, segnala inoltre che l'articolo 2, comma 1, lettera b) prevede l'assegnazione



di apposite borse di studio, mentre il comma 2 dell'articolo 4 e l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 5 prevedono la defiscalizzazione di contributi e donazioni alla Casa Museo Matteotti. A tale riguardo, in relazione a tali disposizioni appare opportuno acquisire una quantificazione degli effetti finanziari.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire la quantificazione dei profili evidenziati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(170) GASPARRI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre**

**(292) PARRINI. - Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate**

**(312) MENIA e altri. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre**

**(390) Michaela BIANCOFIORE e Giovanna PETRENGA. - Ripristino della festività del 4 novembre quale Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate**

**(392) Stefania PUCCIARELLI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale Giornata dell'Unità nazionale, delle Forze armate e dei veterani**

(Parere alla 1ª Commissione sul testo unificato. Esame e rinvio)

La senatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 3, in relazione a quanto disposto dall'articolo 2, ove si prevede che le istituzioni nazionali, regionali e locali e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado promuovono e organizzano cerimonie, eventi, incontri, conferenze storiche, mostre fotografiche e testimonianze per celebrare la Giornata in questione.

Il sottosegretario FRENI si riserva di valutare i profili finanziari con gli opportuni approfondimenti.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) chiede alcuni chiarimenti al Governo sul tema della quantificazione della previsione di una nuova festività, chiedendo in particolare come il MEF intenda calcolare i profili finanziari, anche alla luce di possibili precedenti al riguardo.

Il sottosegretario FRENI rileva che la quantificazione viene effettuata sulla base anche di altre norme che prevedono l'organizzazione coordinata di eventi, pur non essendo possibile una quotazione di dettaglio, sussistendo una facoltà da parte degli enti interessati di modulare le celebrazioni. Chiarisce poi che non si tratta di una festività in relazione alla quale non si lavorerà, per cui non si stimano effetti sul Pil.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali**

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, all'articolo 7, comma 2, lettera f), che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all'articolo 10, comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. In base all'articolo 10-bis, comma 7, della medesima legge di contabilità, gli eventuali disegni di legge collegati possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF).

Rileva che, i sensi del citato articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, i disegni di legge collegati devono recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.

Segnala che, al riguardo, la Nota di aggiornamento al DEF 2022, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 9 novembre 2022, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante interventi a sostegno della competitività dei

capitali. Il Documento di economia e finanza 2023, presentato al Parlamento il 12 aprile 2023, come approvato con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 28 aprile scorso, ha confermato la qualifica di collegato alla manovra di bilancio 2023-2025 del medesimo disegno di legge.

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 21 aprile scorso. Comunque, in base alla prassi consolidata (si vedano, ad esempio, i disegni di legge nn. 1328, 1577, 2233 e 2287 della XVII legislatura, 1312 e 1349 della XVIII legislatura, nonché 571 e 615 della XIX legislatura), il termine previsto dalla legge n. 196 del 2009 riveste carattere ordinatorio, per cui l'eventuale presentazione oltre il termine non inficia la qualifica di "collegato" del provvedimento.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, rileva che il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nel DEF 2023.

Infine, il provvedimento, composto di ventitré articoli, raccolti nei seguenti Capi: Capo I - Semplificazione in materia di accesso e regolamentazione dei mercati dei capitali; Capo II - Disciplina delle Autorità nazionali di vigilanza; Capo III - Misure di promozione dell'inclusione finanziaria; Capo IV - Modifiche alla disciplina del Patrimonio destinato; Capo V - Disposizioni finanziarie, appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario FRENI, in ordine al provvedimento in esame, esprime avviso conforme al relatore.

Il [PRESIDENTE](#) (*FdI*), in qualità di relatore, propone quindi l'espressione di un parere favorevole del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, rileva che la Nota di aggiornamento al DEF 2022, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 9 novembre 2022, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante interventi a sostegno della competitività dei capitali. Il Documento di economia e finanza 2023, come approvato con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 28 aprile scorso, ha confermato la qualifica di collegato alla manovra di bilancio 2023-2025 del medesimo disegno di legge.

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, si rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati (31 gennaio) non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza del Senato il 21 aprile scorso, ma che tuttavia il predetto termine, sulla scorta di numerosi precedenti, riveste carattere ordinatorio.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si rileva che il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nella NADEF 2022 e nel DEF 2023.

Inoltre, il provvedimento, composto di ventitré articoli, raccolti in cinque Capi, appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

Le disposizioni appaiono, infine, conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica". Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

#### *SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che, l'odierna seduta pomeridiana già convocata alle ore 15, nonché la seduta già convocata per domani, giovedì 4 maggio 2023, alle ore 9, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,50.*

## 1.4.2.4.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 84 (pom.) del 06/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 6 GIUGNO 2023

#### 84ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

#### **(651) Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici**

(Parere alle Commissioni 9a e 10a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento reca disposizioni di carattere ordinamentale e presenta, all'articolo 6, una clausola di invarianza finanziaria. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere non ostativo è posta ai voti e risulta approvata.

#### **(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali**

(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [GELMETTI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 3, andrebbero forniti ulteriori elementi per verificare la congruità delle stime, come segnalato dal Servizio del bilancio. Fa presente inoltre che il provvedimento non è corredato di prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, come previsto dalle norme di contabilità pubblica.

In riferimento all'articolo 14, occorre avere conferma che dal riconoscimento degli enti privatizzati, che si occupano di assistenza e previdenza e che fanno parte dell'elenco Istat delle pubbliche amministrazioni, quali controparti qualificate nell'ambito dell'intermediazione finanziaria, non possano derivare pregiudizi per l'equilibrio economico-finanziario degli stessi e quindi per la finanza pubblica. L'articolo 17 prevede che si possa agire contro le Autorità di vigilanza per ottenere il risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta della violazione di leggi e regolamenti su cui è venuta meno la vigilanza della stessa Autorità. A tal riguardo occorre avere conferma che ciò non comporti oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

In relazione all'articolo 19, occorre valutare se il conferimento alla Consob di specifici poteri di contrasto all'attività pubblicitaria, inerente ai servizi di investimento da parte di soggetti non autorizzati, possa comportare un aggravio per la Guardia di finanza quale soggetto di cui si avvale la Consob per le attività di accertamento.

Relativamente all'articolo 21, che introduce l'educazione finanziaria all'interno dell'insegnamento dell'educazione civica, anche tramite accordi con Banca di Italia e Consob, occorrerebbe chiarire se le risorse a disposizione siano sufficienti per tali ulteriori finalità di insegnamento, anche considerata

l'autonomia scolastica.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier n. 56 del servizio del bilancio.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di approfondimento richiesti in base a quanto evidenziato nella relazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(676) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019**

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PATTON](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il RELATORE propone quindi di esprimere un parere non ostativo.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere non ostativo è posta ai voti e approvata dalla Commissione.

**(444) ROSA e altri. - Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale**

(Parere alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 maggio.

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra una proposta di parere, predisposta alla luce degli elementi forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche: all'articolo 1 siano apportate le seguenti modificazioni: al comma 2, primo periodo, le parole "sono previste" siano sostituite dalle seguenti: "possono essere previste"; al comma 2, secondo periodo, le parole: "E' altresì favorita" siano sostituite dalle seguenti: "Può altresì essere favorita"; al comma 3, la parola: "promuovono" sia sostituita dalle seguenti: "possono promuovere"; all'articolo 2, la parola: "impartisce" sia sostituita dalla seguente: "può impartire" e la parola: "siano" sia sostituita dalle seguenti: "possano essere"; dopo l'articolo 2, sia inserito il seguente: "Art. 2-bis. (Clausola di invarianza finanziaria) 1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme alla proposta del relatore, non essendovi ulteriori osservazioni da parte del Governo.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere testé illustrata è posta ai voti e approvata dalla Commissione.

**(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro**

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 maggio.

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere, predisposta alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 3, in materia di beneficio economico, vengono forniti elementi di chiarimento sul computo del beneficio economico medio, determinato in relazione a quanto previsto dalla normativa in esame, a quanto registrato nell'esperienza del Reddito di cittadinanza (Rdc) e alla circostanza che la collettività in esame presenta comunque caratteristiche specifiche parzialmente differenti rispetto alla complessiva collettività del Rdc, sia per la selezione prevista dalla normativa sia per gli aspetti ampliativi previsti dalla medesima, le quali conducono prevedibilmente ad integrazioni di importo parzialmente superiori.

Viene precisato che l'importo medio di 624 euro di Assegno d'inclusione non può essere confrontato con gli attuali importi in pagamento per Reddito e Pensione di cittadinanza, essendo decisamente difforni sia i rispettivi nuclei percettori sia la nuova e la vecchia scala di equivalenza; in relazione all'articolo 5, in tema di Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) viene precisato che L'INPS gestisce già la fase di domanda e di erogazione del Reddito di Cittadinanza. Le misure introdotte dal decreto-legge in titolo rappresentano una evoluzione e una integrazione di strumenti informativi che, attraverso l'istituzione del SIISL, consentiranno una gestione integrata di tutto il processo con conseguenti economie di scala su tutta la filiera, tenendo anche presente la numerosità degli attori coinvolti (MLPS, ANPAL, Regioni, Comuni oltre INPS). In relazione agli oneri di analisi, progettazione, sviluppo e infrastruttura, viene confermata la sostenibilità ad invarianza di risorse, anche attraverso una riprogrammazione di alcune attività differibili. L'INPS ha, infatti, rilasciato un Piano di Evoluzione dei Servizi che prevede una programmazione pluriennale delle attività di sviluppo su cui occorrerà intervenire per la specifica linea di prodotto (Inclusione e Invalidità Civile). L'intervento di riprogrammazione si rende necessario anche in funzione dell'impiego di risorse professionali interne attualmente impiegate a tempo pieno nei tavoli di lavoro e nello sviluppo della misura in oggetto. Tenuto conto delle tempistiche previste per la realizzazione della piattaforma, tutte le attività di sviluppo, nonché le risorse elaborative e le piattaforme tecnologiche ancillari, saranno individuate nell'ambito delle capienze e delle disponibilità di affidamenti già in essere presso l'Istituto. Con particolare riguardo alle risorse elaborative, l'Istituto metterà a disposizione quanto disponibile in termini di ambienti di sviluppo, test, collaudo e produzione senza ulteriori acquisizioni anche in termini di prodotti software di mercato. Viene segnalato in ogni caso che il SIISL, indipendentemente dai costi iniziali di implementazione, digitalizzando tutta la filiera di gestione, consentirà a regime un abbattimento dei costi attualmente sostenuti dai singoli Enti oltre ai positivi ritorni per l'utenza in termini di servizio; nel tavolo tecnico è, infatti, prevista la razionalizzazione del flusso di processo con conseguente dismissione delle componenti (anche tecnologiche) non più necessarie o integrate nel SIISL. In relazione agli oneri di conduzione e manutenzione, si segnala che, a valere sul nuovo PON Inclusione e lotta alla povertà (gestito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali), può essere garantita la conduzione e la manutenzione della piattaforma GEPI, attualmente esistente e componente strutturale del nuovo sistema informativo che prevede l'interoperabilità tra le varie parti di sistema allocate presso i diversi attori istituzionali. Con le risorse del medesimo PON possono essere assicurate, altresì, le manutenzioni del registro ambiti, e del SIUSS, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza statale. Viene infine precisato che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale dei sistemi informativi - potrà fornire supporto con gli strumenti già in esercizio e senza nuovi o maggiori oneri; in relazione all'articolo 7, in tema di controlli, viene rappresentato che il personale ispettivo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è già addestrato a svolgere i controlli previsti dalla norma e ad esercitare le funzioni di vigilanza sul lavoro irregolare, atteso che sono state organizzate anche iniziative formative da remoto, finanziate con risorse interne. Viene peraltro sottolineato che le banche dati dell'INPS sono già ampiamente condivise con l'INL in forza di quanto previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 149 del 2015. Si segnala che la disposizione di cui all'articolo 7 appare del tutto analoga a quella già contenuta nell'articolo 7 del decreto-legge n. 4 del 2019. Viene poi precisato che la disposizione estende solo apparentemente il novero dei controllori. Infatti, Carabinieri e Guardia di Finanza già svolgono questo tipo di attività, in collaborazione con le strutture dell'INPS e in molti comuni anche con la polizia locale: gli ispettori INL, così come anche gli ispettori dell'INPS e dell'INAIL, nello svolgimento delle attività di vigilanza nelle materie di competenza, procedono alle segnalazioni relative ai casi in cui emergano elementi tali da determinare la decadenza dal beneficio. La parte di maggiore rilievo concerne perciò la previsione di un accesso diretto alle informazioni e alle banche dati dell'INPS a disposizione del personale ispettivo. A tal fine, è prevista la stipula di apposita convenzione tra l'INPS e la Guardia di Finanza. Anche sotto questo profilo, l'impatto della misura consiste sostanzialmente nel mero adeguamento dei protocolli in essere. Si prevede poi un decreto che agevoli lo scambio di informazioni tramite forme di cooperazione applicativa, per cui valgono

considerazioni simili, ossia che si tratta di digitalizzare e automatizzare forme di collaborazione e scambio informazioni già in essere. Da ultimo, per la parte relativa al piano di contrasto all'irregolare percezione dell'Assegno di Inclusione, si tratta di una messa a sistema e di un più forte indirizzo e coordinamento delle attività dell'Istituto. Per questi motivi, non si rilevano motivi per un aumento di spesa. Viene rilevato, altresì, che un efficace contrasto alle percezioni fraudolente dell'assegno genera anche minori uscite per le casse erariali; in relazione all'articolo 12, in materia di supporto per la formazione e il lavoro, in merito alla differenza tra il requisito ISEE di 9360 euro valido per l'Assegno di Inclusione e il requisito ISEE di 6000 euro valido per il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), viene evidenziato che la relazione tecnica tiene debitamente conto della soglia di 6000 euro prevista dalla norma per il SFL. La sottostante platea dei beneficiari del RDC è utilizzata come base di riferimento, ma ad essa è stata applicata la nuova norma, più restrittiva. Nel prendere atto della valutazione di plausibilità sia per quanto concerne le stime degli oneri conseguenti al beneficio economico sia per quanto concerne quelli derivanti dagli esoneri contributivi, viene rappresentato che:

*a)* la distribuzione temporale degli oneri nel triennio 2024-2026 relativi al beneficio economico tiene conto sia dei tempi di avvio delle procedure connesse sia di una distribuzione temporale degli accessi connessi a tali procedure e alle specificità delle diverse collettività iniziali; *b)* la distribuzione temporale degli accessi agli esoneri contributivi tiene conto della diversa dimensione tra le collettività iniziali e di regime, tenuto in ogni caso conto della disciplina prevista per tali esoneri contributivi; in relazione all'articolo 13, recante disposizioni transitorie, finali e finanziarie, sull'osservazione per cui gli effetti fiscali indotti deriverebbero non solo dall'articolo 10 ma anche dall'articolo 12 che estende l'applicazione dello stesso articolo 10 ai beneficiari del supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12, viene evidenziato che tali effetti fiscali indotti derivano in ogni caso dalle misure di cui all'articolo 10. In merito agli oneri correlati al comma 5, viene osservato che la stima dei 191 mila nuclei è determinata come 47 per cento della platea dei 404 mila nuclei cosiddetti occupabili di cui alla relazione tecnica della legge di bilancio per il 2023, che per tali nuclei ha introdotto il limite temporale dei 7 mesi: la percentuale utilizzata riflette le evidenze disponibili sui nuclei indirizzati ai servizi sociali; in relazione all'articolo 14, recante modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, viene rilevato che, in attuazione del previgente articolo 18, comma 1, lettera *a)*, il datore di lavoro - anche pubblico - era tenuto alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal Testo Unico Sicurezza sul Lavoro. L'articolo 41, comma 1, prevede, infatti, che la sorveglianza sanitaria venga effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente. Tanto premesso, si rappresenta che l'ampliamento delle ipotesi in cui, ai sensi della modifica dell'articolo 18, comma 1, sarà necessario nominare il medico competente, non possa comportare un onere ulteriore per le pubbliche amministrazioni già tenute alla nomina sulla base della normativa previgente, bensì l'ampliamento della sorveglianza sanitaria in capo al medico competente già nominato, oltre che nei casi tipici previsti dalla legge, anche nelle ipotesi individuate nel documento di valutazione dei rischi; in relazione all'articolo 16, in tema di attività di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, viene evidenziato che l'attività di vigilanza ad oggi può contare su di un numero maggiore di unità ispettive, in forza delle assunzioni recentemente effettuate e di quelle che saranno effettuate nelle prossime settimane (851 unità previste dall'articolo 1, comma 445, L. n. 145/2018 e ulteriori 1.024 unità di personale ispettivo previste dall'art. 13 del D.L. n. 146/2023). Alle assunzioni indicate, che peraltro prevedono un incremento della dotazione organica, sono inoltre da aggiungere le assunzioni di funzionari in forza del normale *turn over*, quantificabili in ulteriori circa 700 unità. Inoltre, occorre evidenziare che l'articolato normativo non determina esattamente il contingente di personale da adibire alla vigilanza sui territori della Sicilia, Trento e Bolzano e pertanto il numero delle unità da coinvolgere potrà essere individuato in modo tale da non dar luogo ad importanti scoperture sulle sedi di iniziale assegnazione; in relazione all'articolo 17, commi 4 e 5, recante il Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, con riguardo alla segnalazione della necessità di una riformulazione della disposizione nel senso che la stessa non dovrebbe indicare che alla previsione della nuova figura di

docente coordinatore delle competenze trasversali si provveda "senza nuovi o maggiori oneri", ma piuttosto "avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente", considerato che i docenti coordinatori, figure tra l'altro di nuova istituzione, riceveranno una remunerazione, viene espresso un avviso concorde con le osservazioni del Servizio bilancio. Con riferimento alla figura del docente coordinatore di progettazione, prevista comma 4, capoverso "784-bis", del decreto-legge in titolo, viene rappresentato che i compensi spettanti ai docenti coordinatori saranno definiti dalle singole contrattazioni d'istituto, nella piena autonomia negoziale, tenendo conto della diversa possibile rilevanza della funzione svolta dal docente sulla base del numero di studenti coinvolti nei PCTO e degli indirizzi di studio attivi in ciascuna scuola. Pertanto, non è possibile fornire un quadro di sintesi degli "emolumenti medi annui lordi" ipotizzabili per i docenti coordinatori, in quanto tali compensi saranno stabiliti dalle singole istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia negoziale. Si rappresenta altresì che dovrà essere attivata una figura di docente coordinatore per ogni scuola secondaria di secondo grado; in relazione all'articolo 18, in tema di estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, viene confermato che la quantificazione degli oneri strutturali per rendite, come peraltro gli effetti complessivi delle disposizioni, sono correttamente valutati sulla base degli elementi amministrativi e delle relative stime messe a disposizione dall'Inail: vengono quindi forniti al riguardo dati di dettaglio. Inoltre, si rappresenta che la stima del 15 per cento di spesa per prestazioni, connesso al pagamento delle rendite che si costituiranno nell'anno scolastico/accademico 2023-2024 e che dovranno continuare ad essere pagate fino ad estinzione, è stata determinata prudenzialmente e per eccesso rapportando gli infortuni, dell'ultimo anno disponibile della gestione Conto Stato, riconosciuti con una definizione in permanente e in morte al totale dei dipendenti di questa gestione e tale frequenza applicata alla platea degli alunni e dei docenti; in relazione all'articolo 22, recante maggiorazione dell'Assegno Unico e Universale, viene confermata, sulla base della attività di monitoraggio, la disponibilità della copertura indicata anche in via prospettica, come esplicitato in relazione tecnica; in relazione all'articolo 23, recante modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, si fa presente che la previsione della mitigazione della sanzione amministrativa da irrogare in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali di importo fino a euro 10.000 annui risponde anche alla necessità di superare le criticità in materia di proporzionalità delle sanzioni amministrative, rispetto alla condotta contestata, come già evidenziato dalla stessa Corte di giustizia dell'UE (sent. 8 marzo 2022, causa C-205/20). In tale contesto è stata sottolineata l'esigenza di garantire un'effettiva graduazione della sanzione amministrativa rispetto alla gravità della violazione, specie nei casi in cui l'omissione contributiva sia di esiguo valore: Viene inoltre precisato che l'assenza di graduazione ha costituito fin qui oggetto di contestazione e valutazione sfavorevole nei confronti dell'INPS in sede di giudizi di opposizione alle ordinanze ingiunzione. Viene quindi fatto presente che attualmente le omissioni sotto i 500 euro rappresentano circa il 70 per cento del totale e il loro recupero è stato minimo il che dimostra che l'attuale disciplina delle sanzioni amministrative non favorisce il recupero dei contributi e delle sanzioni. Si afferma che la norma, pertanto, introduce una opportuna disciplina di graduazione delle sanzioni amministrative prevedendo quale elemento di commisurazione il parametro dell'importo omesso, con l'effetto anche di ridurre il contenzioso amministrativo e giurisdizionale in materia con conseguenti risparmi. Con riferimento al comma 2 - che consente, per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, che gli estremi della violazione siano notificati, "in deroga" all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione, viene sottolineato che l'articolo 14 non prevede cinque anni per l'accertamento ma fissa, in generale, per la notifica agli interessati dell'atto di accertamento della violazione, il termine di 90 giorni per i residenti in Italia e quello di 360 giorni per i residenti all'estero. Peraltro, proprio la locuzione "in deroga", di cui al comma 2 dell'articolo 23, consente di superare il limite più breve fissato dall'articolo 14 con l'effetto di garantire maggiori entrate, in considerazione del maggior lasso temporale del procedimento amministrativo preordinato alla gestione delle notifiche della violazione. La disposizione in esame consente altresì di ridurre il contenzioso in tema di superamento del termine fissato dall'articolo 14

della legge n. 689/1981 per la notifica della violazione. Infatti, l'assenza di tempestiva notifica dell'atto di accertamento, comporterebbe l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione per effetto del venir meno dell'atto presupposto che la legittima tenuto conto che, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 14, è stato previsto che "l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto" (90 giorni per i residenti in Italia e 360 per i residenti all'estero). Nel contempo, il più ampio termine assegnato dalla norma in commento produce effetti anche sul termine prescrizione fissato dall'articolo 28 della medesima legge ai fini dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione, tenuto conto che il termine di cinque anni per la sua notifica decorre dalla data di notifica dell'atto di contestazione della violazione; in relazione all'articolo 25, recante modifica all'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015, viene confermato che i limiti di spesa annuali previsti a legislazione vigente devono essere rispettati per ogni singola annualità. Il richiamo della disposizione all'invarianza della spesa complessiva e del numero massimo di lavoratori ammessi alle misure previsti nell'originario contratto di espansione, sono da intendersi rispetto al singolo accordo. Dalla disposizione non emerge una deroga ai limiti di spesa previsti; pertanto, risulta evidente l'impossibilità di traslare da un anno all'altro gli oneri rispetto al complesso degli accordi; in relazione all'articolo 27, in materia di incentivi all'occupazione giovanile, con riferimento al rilievo relativo della percentuale di assunzioni che non beneficerebbe di altri esoneri (10 per cento della platea), viene evidenziato che la stima è stata effettuata adottando una percentuale bassa (il 10 per cento appunto), in quanto si è ipotizzato che la maggior parte dei datori di lavoro abbia interesse a cumulare il beneficio previsto dalla norma in esame con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Per quanto concerne invece il rilievo riguardante la percentuale della platea interessata che risulterebbe essere in possesso dei requisiti richiesti dalla norma (stimata pari al 70 per cento), si precisa che, dal momento che non sono disponibili informazioni specifiche per l'individuazione della categoria di soggetti richiamata dalla norma (lavoratori svantaggiati ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014), sono stati utilizzati i dati presenti in una tavola Istat relativa ai giovani con età 15-29 anni, distinti in base alla condizione rispetto al sistema di istruzione/formazione e all'occupazione. Infine, quanto alle osservazioni sulla copertura, nel confermare che sussiste ampia disponibilità per l'anno 2026 a valere sul Programma Nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure del predetto programma, si concorda con l'esigenza di riformulare la disposizione in base a quanto previsto dalla relazione tecnica; in relazione all'articolo 28, in tema di incentivi per il lavoro delle persone con disabilità - al riguardo, viene evidenziato che l'intento della norma risiede non solo nella necessità di agevolare l'accesso al lavoro da parte di giovani con disabilità, ma anche nell'esigenza, una volta assunte le persone con disabilità, di valorizzarne le competenze professionali, agevolando l'adozione da parte del datore di lavoro di specifiche soluzioni al fine di evitare che un inserimento non mirato e in cui non si investano anche risorse umane professionali ed organizzative, naufraghi in poco tempo e si concluda con una fuoriuscita dal posto di lavoro. Pertanto, la norma, al fine di "valorizzare le competenze professionali dei giovani con disabilità", fa riferimento a un arco temporale che prende in considerazione anche i giovani con disabilità che sono stati assunti da meno di un anno, così sostenendo i datori di lavoro, valorizzando e strutturando le relative competenze in fase di avviamento dell'attività. In relazione alla "sfasatura temporale tra la disponibilità delle risorse (copertura) ed erogazione del contributo (onere)", nel richiamare l'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2010, che prevede che "il riporto (...) è comunque effettuato non oltre il secondo esercizio finanziario successivo a quello in cui lo stanziamento è stato iscritto in bilancio per la prima volta", si ritiene che il trasferimento delle risorse al bilancio autonomo della Presidenza entro il 31 dicembre 2023 escluda la ricorrenza della problematica prospettata. In merito alla perplessità circa il rinvio, operato al comma 2 della disposizione, a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione dell'ammontare del contributo, viene rappresentato che, analogamente a quanto previsto in situazioni in cui, al momento dello stanziamento delle risorse non è preventivamente determinabile la platea dei potenziali beneficiari, si è ritenuto di rinviare a un successivo decreto la disciplina in materia di



procedure per l'ammissione, controlli e di quantificazione del contributo. Con riguardo al rilievo per cui le risorse attengono a quelle precedentemente stanziati ai sensi dell'articolo 104, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità), rendendo necessari chiarimenti in ordine alla possibilità che tali risorse possano permanere in bilancio dopo tre esercizi finanziari, viene osservato che nel corso dell'anno 2020, a seguito dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2020 con il quale sono state attribuite, *pro quota*, alle Regioni le risorse assegnate al predetto Fondo, il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità ha proceduto alle erogazioni e alle successive attività di monitoraggio e di acquisizione delle rendicontazioni. La Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato - ha condotto una specifica indagine sulla gestione del Fondo indicato in oggetto, istituito, nell'ambito delle misure straordinarie per fronteggiare la pandemia da Covid-19, con lo scopo di riconoscere un indennizzo agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità per gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti. In particolare, nella relazione conclusiva, adottata con Deliberazione n. 5/2022/G del 5 aprile 2022, la Corte ha formulato una raccomandazione diretta "a monitorare la procedura di riassegnazione al bilancio dello Stato delle risorse non utilizzate, adottando idonee misure volte a garantire la completa riacquisizione delle stesse". Con nota del 7 marzo 2022, il citato Dipartimento ha comunicato alle Regioni beneficiarie del Fondo in oggetto l'ammontare, per ciascuna di esse, delle somme non rendicontate e quindi da restituire al bilancio dello Stato quali risultanti dalla mancata, totale o parziale, rendicontazione e le istruzioni per operare il riversamento. A far data dalla adozione della Relazione da parte della Corte dei conti, alcune Regioni hanno provveduto a integrare o modificare la rendicontazione e, in parte, a restituire le economie mediante versamento al conto Entrata del bilancio dello Stato. Pertanto, le risorse in esame sono riassegnate a seguito della restituzione al bilancio dello Stato; in relazione all'articolo 34, recante modifiche alla disciplina dei contributi per il settore dell'autotrasporto merci e persone, - In relazione al comma 1, si conferma che le risorse, pari a 100 milioni di euro già previste dall'articolo 14 del decreto-legge n. 144 del 2022, sono libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e disponibili per le finalità previste dalla norma. Si rappresenta che le menzionate risorse risultano appostate e disponibili sul capitolo di spesa n.1338 piano gestionale 3 dello Stato di previsione del medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In particolare, il suddetto piano gestionale 3 del capitolo 1338, denominato "Risorse a sostegno dell'autotrasporto per mitigare effetti economici derivati da aumenti eccezionali prezzi carburanti", presenta residui di stanziamento pari a 100 milioni di euro conservati dall'esercizio 2022 in quanto iscritti in bilancio in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'anno precedente, così come previsto dall'articolo 34-bis comma 3 della legge di contabilità 196/2009. Di conseguenza tali risorse sono considerate nei quadri tendenziali di finanza pubblica presentati nel DEF 2023. In relazione alla richiesta di maggiori elementi di dettaglio riguardo alla platea interessata dalla agevolazione, ai consumi assunti per il periodo considerato nonché alla numerosità dei veicoli di categoria euro 5 o superiore e i connessi consumi medi, si rappresenta quanto segue. Per quanto riguarda gli elementi richiesti al fine di valutare la sostenibilità della misura e, in particolare, la platea dei beneficiari interessati dai contributi di cui al comma 1, si rappresenta che si tratta delle imprese esercenti attività di autotrasporto merci in conto proprio e, in relazione al numero dei veicoli, sulla base dei criteri già definiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 50/2022, considerando l'attuale parco veicoli circolanti per il trasporto in conto proprio, pari a circa 67.000 unità, sulla base della circolazione media annuale (stimata in 60.000 km/anno) e del consumo medio (stimato in 5 km/litro), si stima un'erogazione del contributo, nella percentuale riconosciuta del 28 per cento della spesa per l'acquisto di gasolio per un periodo pari ad un trimestre, pari a circa 85 milioni di euro. Parimenti, alle imprese di cui al comma 3, esercenti attività di autotrasporto merci in conto terzi (pari a circa 43.000 imprese), con veicoli con massa superiore ai 7,5 tonnellate e di categoria euro 5 o superiore, considerando l'attuale parco dei veicoli circolanti per il trasporto in conto terzi, pari a circa 220.000 unità, sulla base della circolazione media annuale (stimata in 100.000 km/anno) e del consumo medio ( stimato in 4,6 km/litro), si stima un'erogazione del

contributo, nella percentuale riconosciuta del 12 per cento e per un periodo pari ad un trimestre, pari a circa 200 milioni di euro; in relazione all'articolo 37, in tema di prestazioni occasionali nel settore turistico e termale, viene rappresentato, sulla base delle informazioni in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che l'introduzione della disposizione e quindi l'utilizzo dei voucher stessi non comporta effetti finanziari negativi, restando del tutto ipotetica la realizzazione dell'effetto di spiazzamento rispetto ad altre tipologie contrattuali, anche in considerazione dell'emersione del "sommerso" che, con ogni probabilità, dovrebbe determinare l'estensione dell'ambito applicativo del contratto di prestazione occasionale nel settore turistico. Viene evidenziato, inoltre, che l'INPS precisa che la considerazione riguardante i "movimenti" tra CPO e altre tipologie è di carattere generale e, comunque, qualsiasi analisi di tipo comparativo trova il limite nella ridotta consistenza numerica e economica dello strumento CPO in particolare nei settori di interesse della norma. Si tenga presente, infatti, che nel corso del 2022 si rileva una media mensile per tutti i settori economici di meno di 14.300 soggetti prestatori di CPO con un reddito medio mensile inferiore a 250 euro. Relativamente ai settori di interesse della norma, si rilevano nello stesso anno 2022 circa 420 soggetti prestatori con un reddito medio annuo di circa 419 euro. Riguardo, poi, alla osservazione circa il ricorso a prestazioni minori per i lavoratori a termine, questo è certo e non eventuale; in relazione all'articolo 39, in materia di esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, si conferma il riferimento alle basi tecniche indicato in relazione tecnica e sulla base di quanto ivi illustrato, e si prende atto della valutazione di correttezza delle stime, confermando altresì la ripartizione dell'onere tra 2023 e 2024 (peraltro molto limitata per tale anno), tenuto conto dei soggetti per i quali la disciplina in esame comporta necessariamente un effetto nell'anno 2024; in relazione all'articolo 40, recante misure fiscali per il *welfare* aziendale, relativamente alla richiesta relativa all'inclusione delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze, che rientreranno sempre entro il limite di 3.000 euro, viene precisato che tali somme sono state inserite nella stima. Inoltre, al fine di evitare effetti sul gettito contributivo, come peraltro già effettuato in sede di conversione del decreto-legge n. 5 del 2023, viene rappresentata l'esigenza di riformulare la disposizione. Si conferma inoltre che la stima contenuta all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 176 del 2022, risulta confrontabile con quanto indicato nella relazione tecnica relativa al provvedimento in titolo, in quanto riferita a tutti i lavoratori dipendenti e non soltanto a quelli con figli. Le due stime, inoltre, non risultano raffrontabili in quanto la stima dell'elevazione della soglia da 258,23 a 600 euro prevista all'articolo 12 del decreto-legge n. 115 del 2022 è stata effettuata sulla base dei dati relativi alla certificazione unica relativa all'anno d'imposta 2020 (ultimo dato disponibile al momento della stima). In occasione dell'ulteriore innalzamento fino a 3 mila euro (articolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 176 del 2022) la stima è stata effettuata sulla base di dati dichiarativi più recenti, relativi all'anno d'imposta 2021. Ai fini della stima, si precisa che la potenziale platea interessata dalla norma presa in considerazione è di circa 516 mila soggetti. Relativamente all'effetto incentivante, si evidenzia, come anche indicato nella relazione tecnica di accompagnamento della norma, che l'ammontare di *welfare* compreso fra i 258,23 e 3 mila euro è stato incrementato del 50 per cento anche per considerare il suddetto effetto. La prudenzialità della stima è inoltre determinata dall'utilizzo di un'aliquota marginale media del 30 per cento, che risulta più elevata rispetto a quella dei lavoratori dipendenti stimata in circa il 26 per cento; in relazione all'articolo 44, recante disposizioni finanziarie, con riferimento alla richiesta di maggiori dettagli sulla stima della spesa per interessi in relazione al provvedimento, di cui all'art. 44, viene rappresentato che sono stati utilizzati prudenzialmente i tassi futuri (*forward*) della curva dei reddimenti dei titoli di Stato. Sono state ipotizzate maggiori emissioni su tutto il complesso degli strumenti ordinariamente collocati per la copertura del fabbisogno statale (non specifiche emissioni effettuate *ad hoc*). Tenuto conto delle esigenze di rifinanziamento periodico di tali strumenti e dei tassi *forward* crescenti, in base all'attuale struttura, si ha un andamento crescente anche della spesa per interessi. Sulla base di quanto richiesto si fa presente che il tasso utilizzato per il biennio 2023-2024 si attesta in media intorno al 3,58 per cento. Viene quindi confermata la corretta contabilizzazione della spesa per interessi sui diversi saldi di finanza pubblica: in particolare, il livello più elevato degli importi in termini di indebitamento netto rispetto agli altri saldi deriva principalmente dalla diversa

contabilizzazione della spesa per interessi che si manifesta sotto forma di scarti all'emissione (che rappresenta il totale della remunerazione per i titoli privi di cedola, ma ne rappresenta una parte più o meno consistente anche varie tipologie di titoli con cedola, tra cui i BTP). Tale spesa viene contabilizzata nell'anno di emissione sul saldo netto da finanziare e in termini di cassa, mentre viene ripartita sull'intera vita del titolo in termini di indebitamento netto. In secondo ordine, essa è dovuta alla rivalutazione del capitale dei titoli indicizzati riconosciuta cumulativamente alla scadenza (come nel caso dei BTP), che in termini di indebitamento netto viene ripartita sulla vita del titolo. Si fa presente che le ipotesi di evoluzione dei tassi di interesse adottate nello scenario programmatico del DEF 2023 prevedono tassi a breve termine in aumento (dal 3,1 per cento del 2023 al 3,7 per cento del 2026) e tassi a medio-lungo termine anch'essi in crescita (dal 4,2 al 4,7 per cento). Considerando la netta prevalenza dei titoli a medio-lungo termine nell'attuale composizione del debito pubblico italiano e immaginando una copertura del nuovo fabbisogno con strumenti analoghi quanto alla struttura per scadenze, la crescita annua (che non supera i 25 milioni annui, in termini di indebitamento netto) appare quindi coerente con la necessità di remunerare anche il maggior debito autorizzato negli anni futuri per fare fronte alla spesa per interessi stessa (che dunque cresce progressivamente da circa 300 a circa 500 milioni annui). In merito all'operatività del sistema del "cap" e l'incidenza dello stesso nella valutazione sul gettito, viene evidenziata la mancata disponibilità dei dati relativi alle singole posizioni creditorie degli operatori interessati, utili ad una valutazione dettagliata dell'impatto del sistema del "cap". Di conseguenza la stima, coerentemente a quanto già adottato in sede di valutazione della misura introdotta dalla legge di bilancio 2023, è basata sull'extrapolazione dell'andamento dei versamenti dell'imposta sulle riserve matematiche in relazione all'andamento delle medesime riserve, rilevando un versamento inferiore rispetto al versamento "teorico" stimato sui dati delle riserve ed imputando tale distanza all'incidenza del sistema del "cap". Per quel che concerne la retroattività della norma e il rischio di contenziosi, si sottolinea che il versamento dell'imposta sulle riserve matematiche nel 2023 (per l'anno 2022) verrà effettuato entro giugno prossimo. In ordine alla copertura di cui al comma 4, lettera c), mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, si conferma che tale riduzione è resa possibile, senza pregiudizio del riconoscimento delle prestazioni come disciplinate dalla legislazione vigente, sulla base dell'attività di consuntivazione per l'anno 2022 e di monitoraggio per l'anno in corso. Il maggiore scostamento autorizzato per il 2023 e 2024 e il conseguente profilo pluriennale della spesa per interessi che ne deriva, e che risulta quantificato nella Relazione al Parlamento di aprile scorso, determina una nuova previsione del livello del fabbisogno. Pertanto, ai sensi della vigente normativa contabile (articolo 21, comma 11-ter della legge 196 del 2009), si è reso necessario aggiornare l'importo massimo di emissione dei titoli di Stato precedentemente autorizzato per il triennio 2023-2025 con l'ultima legge di bilancio. Si segnala infine un refuso nel dispositivo di cui al comma 6 il quale contiene un riferimento errato alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, anziché alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:

- all'articolo 17, comma 4, le parole: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" siano sostituite dalle seguenti: "avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente";
- all'articolo 27, il comma 5 sia sostituito dai seguenti:

"5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 9,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 20 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.

*5-bis.* Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 24,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 e valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

- a) quanto a 24,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sul Programma Nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e

delle procedure del predetto programma. Con decreto adottato da ANPAL si provvede alla ripartizione regionale delle risorse di cui al primo periodo, che costituisce limite di spesa;

b) quanto a 9,9 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."; - all'articolo 40, comma 1, sia aggiunto in fine il seguente periodo: "L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal presente comma, non rileva ai fini contributivi.". La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme del Governo alla proposta di parere del relatore.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) interviene per evidenziare come non risulti, a suo avviso, ancora maturo il quadro per l'espressione del parere sul provvedimento, essendo ancora in corso la discussione in sede di Commissione di merito su molti dei punti in rilievo.

Il PRESIDENTE chiarisce come la Commissione bilancio è chiamata, nella fase attuale, a rendere il parere sul testo del provvedimento, fermo restando che gli esiti dell'esame in corso di svolgimento nella Commissione di merito saranno oggetto altresì di approfondimento in sede di espressione del parere sugli emendamenti, nella fase successiva di esame del provvedimento.

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto sul parere all'esame formulando osservazioni fortemente critiche sui contenuti del decreto-legge, che introduce, a suo avviso, elementi che determineranno un rafforzamento del fenomeno del precariato e non forniranno alcun aiuto alle fasce deboli e in condizioni di povertà nel Paese. Critica, in particolare, l'abolizione delle misure già previste nel cosiddetto "decreto dignità", che aveva invece introdotto interventi concreti per il rafforzamento delle tutele nel lavoro. Richiama i dati sul numero dei lavoratori precari in Italia, soffermandosi altresì sul dato allarmante di 4,5 milioni di lavoratori poveri, tema rispetto al quale il provvedimento non reca alcuna misura per il contrasto alla povertà, bensì amplia la possibilità di utilizzo dei *voucher* e il ricorso ai contratti a tempo determinato, interventi questi ultimi che sono la misura meno utile rispetto al contesto effettivo del lavoro in Italia.

Si sofferma sulle conseguenze in termini di povertà soprattutto sui giovani e sulle donne, evidenziando come il tema centrale di un provvedimento normativo sul lavoro dovrebbe essere quello di ricostituire la dignità, alla luce del dettato costituzionale. Sottolinea, invece, come il quadro attuale, anche nella contrattazione collettiva, non garantisca un salario dignitoso a tutti i lavoratori, formulando su tale tema una critica di fondo al provvedimento adottato dall'attuale maggioranza, che non reca risposte a tutte le famiglie e ai lavoratori che risultano privi di salari dignitosi.

Formula, infine, una critica anche nel metodo nei confronti dell'attuale maggioranza per non aver cercato il minimo confronto costruttivo nell'affrontare i problemi in rilievo, elemento che non consente di apportare neanche miglioramenti al provvedimento all'esame.

Preannuncia quindi il voto contrario della propria parte politica sulla proposta di parere illustrata dal relatore.

La senatrice [LORENZIN](#) (*PD-IDP*) rileva come la propria parte politica debba evidenziare una forte delusione per i contenuti del decreto-legge all'esame, che costituisce il primo decreto-legge della maggioranza nella nuova legislatura dedicato alla materia del lavoro, in un contesto noto a tutti di alta inflazione, con effetti di riduzione sostanziale degli stipendi e di diminuzione del potere d'acquisto delle famiglie. A fronte di una situazione di forte criticità sul piano inflattivo, il decreto-legge non reca alcuna misura strutturale sul tema della povertà, che risulta invece una questione fortemente marginalizzata e rimessa alle condizioni personali dei soggetti che ne sono interessati, non risultando trattata, come dovuto, quale tema sociale e collettivo di centrale importanza. Il provvedimento non reca elementi di risposta sui problemi inerenti le persone anziane, sulle famiglie con un unico reddito o su quelle senza reddito, in una situazione del Paese rispetto alla quale le analisi sociali pongono invece come non più procrastinabile l'affrontare il tema della povertà.

Si sofferma poi sulla questione del cuneo fiscale, ricordando come tale tema di particolare rilevanza fosse previsto nel programma elettorale del Partito democratico, quale questione centrale da affrontare. Sottolinea, al riguardo, come il taglio adottato dal decreto-legge sia solamente temporaneo, non

profilandosi alcun intervento di riforma strutturale, che era invece auspicabile per il Paese. Dopo aver ricordato come il parere stesso illustrato dal relatore evidenzi il tema della necessità di superare mere clausole d'invarianza finanziaria, che risultano non adeguate a fronte di interventi di riforma, dovendosi invece ragionare in termini di sostenibilità delle riforme, sottolinea quindi come il decreto-legge, nel suo complesso, costituisca un'occasione persa. In particolare, si recano interventi del tutto frammentari che non consentono di delineare un'operazione complessiva in materia fiscale e con effetti concreti sul mondo del lavoro, risultando mancante il quadro d'insieme nel decreto-legge dell'attuale maggioranza.

Si sofferma poi sull'assenza, nel decreto-legge all'esame, del tema della produttività, profilo che risulterebbe invece da approfondire e da legare al tema del salario. Cita, al riguardo, recenti studi riferiti al mondo del lavoro in Germania che stimano effetti positivi in termini di andamento dell'economia del PIL rispetto ad aumenti iniziali del salario.

Conclude quindi preannunciando il voto contrario sulla proposta di parere illustrata dal relatore e formulando considerazioni fortemente critiche su tutte le mancanze del decreto-legge rispetto a temi prioritari per il Paese.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) interviene per formulare, in primo luogo, osservazioni critiche sul metodo con cui è stato adottato il decreto-legge, ricordandone l'annuncio nella giornata del 1° maggio senza che vi fosse stata una previa consultazione effettiva delle parti sociali, profilo che risulta del tutto sbagliato nel metodo. Evidenzia come l'assenza di un previo congruo confronto con le parti sociali abbia inciso anche sui contenuti, del tutto manchevoli, del provvedimento, che non reca alcun elemento di sostegno per lavoratori e lavoratrici ed introduce, al contrario, elementi di forte precarietà, demandando alla contrattazione individuale elementi che determineranno il trattamento del lavoratore, in una sede diversa dalla contrattazione collettiva e che espone maggiormente il lavoratore ad una condizione asimmetrica rispetto al datore contrattuale. Formula rilievi critici sui contenuti del decreto-legge anche in materia di vincolo ad una accettazione senza margini di scelta per il lavoratore in ordine alle condizioni e al luogo di svolgimento della propria mansione, ponendo il tema della lontananza del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, che non può essere sottovalutato poiché incide sulla vita concreta dei lavoratori. Sottolinea, anche a tale riguardo, che se ci fosse stato un confronto con le parti sociali si sarebbe potuto pervenire a soluzioni maggiormente sostenibili, che risultano invece del tutto assenti dai contenuti del decreto-legge.

Conclude, quindi, dichiarando il proprio voto contrario sul contenuto del provvedimento all'esame e sui metodi che hanno portato all'adozione delle misure contenute nel decreto-legge.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*) interviene per stigmatizzare la discrasia tra il grande lancio mediatico del decreto-legge all'esame, avvenuto il 1° maggio con il più grande clamore circa l'adozione di un provvedimento in materia di lavoro, e l'assenza in realtà di concreti benefici alle persone e alle famiglie connessi alle misure, di portata assai limitata, contenute nel decreto-legge. Riprendendo l'intervento e le osservazioni critiche già formulate dalla senatrice Lorenzin, ricorda come nel provvedimento non vi sia alcun effettivo e strutturale taglio alle tasse sul lavoro, richiamando invece il noto intervento degli 80 euro adottato dal governo Renzi, che risulta tuttora un elemento di sostegno alle famiglie. Evidenzia come vi saranno difficoltà oggettive e una carenza di risorse non superabile nella prossima legge di bilancio, risultando già impiegate ingenti risorse per provvedimenti frammentari e non sistematici come quello all'esame. In occasione della prossima legge di bilancio sarà evidente come le promesse elettorali dell'attuale governo non risultano sostenibili e come manchino i mezzi finanziari per adottare misure effettive rispetto a quanto preannunciato in campagna elettorale.

Conclude quindi formulando osservazioni critiche sui contenuti del decreto-legge e preannunciando il voto contrario della propria parte politica.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) interviene per rivendicare i contenuti e le misure recate dal decreto-legge all'esame che, pur non potendo contenere tutte le misure necessarie in materia di lavoro, adotta interventi validi tra cui richiama in particolare il taglio del cuneo fiscale. Sottolinea come il provvedimento costituisca l'attuazione del programma dell'attuale maggioranza, e perciò rispettoso

della volontà politica espressa con il voto dei cittadini alle urne. Evidenzia come l'attuale maggioranza, nell'ambito di interventi legislativi di ampio respiro e orientati all'arco della legislatura, abbia adottato quindi, anche in materia di lavoro, misure concrete e che impiegano le necessarie risorse finanziarie per la loro attuazione. Sottolinea, peraltro, come risultino al contempo rifinanziate alcune misure già adottate in materia nel passato, ad eccezione del reddito di cittadinanza, su cui l'attuale maggioranza ha avuto una chiara posizione di contrarietà, poiché i soldi pubblici non devono essere oggetto di spreco e anche alla luce delle numerose truffe registrate in materia di reddito di cittadinanza. Sottolinea quindi come il provvedimento costituisca un tassello di un più complessivo percorso che va nella strada giusta, adempiendo alla concreta attuazione delle politiche del centrodestra in materia di difesa del lavoro.

Dopo aver sottolineato come la situazione economica in Italia registri segnali di miglioramento, sia per le misure del Governo sia per gli aspetti congiunturali, sottolinea come il provvedimento all'esame costituisca il segnale del massimo impegno dell'attuale maggioranza per risollevare il Paese dopo la crisi della pandemia e nell'attuale fase economica.

Conclude quindi preannunciando il voto favorevole della propria parte politica sulla proposta di parere illustrata dal relatore.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*), riprendendo le osservazioni già svolte in senso critico dalla senatrice Lorenzin sui contenuti e sulle mancanze del decreto-legge all'esame, formula osservazioni critiche rivolgendosi in particolare al senatore Damiani poiché il decreto-legge non può essere considerato un provvedimento di visione né di ampio respiro, poiché lo stesso non affronta con riforme strutturali il tema del lavoro. Sottolinea come risulti non realistico richiamare provvedimenti del passato non contestualizzati nel presente, evidenziando invece come, nel quadro attuale, il decreto-legge non perviene neanche a sostenere il lavoro dipendente rispetto al contesto attuale fortemente inflattivo. Con l'attuale inflazione assai elevata vi è un incremento sui tassi di mutuo e sui tassi di interesse che colpisce famiglie e imprese, problemi questi rispetto ai quali il decreto-legge non reca alcuna visione né alcun intervento di riforma. Il decreto-legge non riconosce neanche il tema del caro inflazione che pesa fortemente sui lavoratori e spinge il mondo del lavoro verso un contesto di povertà.

Formula rilievi critici circa le misure in materia di riduzione del carico fiscale, che non risultano effettivamente determinare un sostegno per imprese e famiglie rispetto ai contenuti reali del provvedimento, mentre permangono i gravi problemi di sostenibilità del caro prezzi sulle famiglie anche alla luce della congiuntura economica attuale. Sottolinea inoltre come la stessa situazione congiunturale dell'Italia vada analizzata in un quadro complessivo, ad esempio valutando le possibili conseguenze sul nostro Paese dei profili di recessione in altri Paesi UE, sottolineando inoltre come si sarebbe dovuto sostenere misure come il REI e interventi di sostegno alle persone in difficoltà, atteso che parlare dello stesso reddito di cittadinanza come di una misura inutile risulta, nel contesto attuale, in contrasto con le reali esigenze delle fasce deboli del Paese. Evidenzia inoltre come il provvedimento abbia sottratto risorse che dovevano invece essere investite per trattare il tema della povertà, tema che va affrontato nella sua dimensione territoriale e costituisce un reale problema per la tenuta della società. Formula poi considerazioni critiche anche in ordine al metodo utilizzato dall'attuale maggioranza, riferendosi in particolare ai modi di presentazione mediatica del decreto-legge in esame il giorno della Festa dei lavoratori, mentre il provvedimento, non affrontando il tema dell'inflazione, né dell'incremento del costo del denaro e dei tassi di interesse e di mutuo, non sostiene affatto i lavoratori. In materia di giovani, evidenzia come uno dei veri problemi da affrontare risulti quello di delineare programmi formativi adeguati, mentre su questo, come sugli altri temi richiamati, non vi è alcuna strategia da parte dell'attuale Governo.

Conclude quindi preannunciando il voto contrario della propria parte politica sulla proposta di parere illustrata, evidenziando ancora una volta come i veri temi da affrontare avrebbero dovuto essere il salario minimo e la regolamentazione della rappresentanza nella contrattazione, mentre risulta chiaramente emergere un'assenza di visione dell'attuale maggioranza su questioni cardine e sui fattori sociali centrali in materia di lavoro.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale,

pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore che risulta approvata dalla Commissione.

**(279) Elena TESTOR e altri. - Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività**

**(503) MARCHESCHI e LIRIS. - Misure a sostegno della musica popolare contemporanea e in materia di associazioni musicali amatoriali**

(Parere alla 7ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 17 maggio.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa della relazione tecnica richiesta al Governo.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che è pervenuta dall'amministrazione di merito una relazione tecnica che risulta attualmente in corso di verifica presso la Ragioneria generale dello Stato.

Il PRESIDENTE propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI**

Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana della Commissione già convocata domani, alle ore 10, è posticipata alle ore 10,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## 1.4.2.4.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 85 (pom.) del 07/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5ª Commissione permanente

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 2023

85ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(674) *Interventi a sostegno della competitività dei capitali***

(Parere alla 6a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La sottosegretaria SAVINO consegna una nota recante le risposte ai rilievi avanzati dal relatore, nonché il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione.

Il PRESIDENTE, nel ricevere la documentazione, che sarà messa a disposizione della Commissione, anche ai fini della predisposizione di uno schema di parere, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(552) *PARRINI e GIORGIS. - Modifica alla legge 6 luglio 2012, n. 96, in materia di disciplina della Commissione per la verifica degli statuti e il controllo dei rendiconti dei partiti politici***

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Su richiesta del PRESIDENTE, la rappresentante del GOVERNO risponde che si è in attesa degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni competenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(562) *MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali***

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il PRESIDENTE domanda se il Governo è in grado di formulare il proprio avviso sul provvedimento in esame.

La sottosegretaria SAVINO rappresenta che si è in attesa degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(610) *BALBONI e altri. - Legge quadro sull'ordinamento della polizia locale***

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 maggio.

Su domanda del PRESIDENTE, la rappresentante del GOVERNO fa presente che si è in attesa della predisposizione della relazione tecnica da parte dell'amministrazione competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(279) *Elena TESTOR e altri. - Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività***

**(503) *MARCHESCHI e LIRIS. - Misure a sostegno della musica popolare contemporanea e in***



***materia di associazioni musicali amatoriali***

(Parere alla 7ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

In risposta alla richiesta di informazioni del PRESIDENTE, la sottosegretaria SAVINO ribadisce che è in corso di verifica la relazione tecnica trasmessa dall'amministrazione interessata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe**

**(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni**

**(548) GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"**

(Parere alla 7ª Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a definire l'istruttoria relativa ai profili finanziari del provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO dichiara che sono in corso di svolgimento le valutazioni concernenti le coperture finanziarie.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

## 1.4.2.4.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 86 (ant.) dell'08/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

GIOVEDÌ 8 GIUGNO 2023

#### 86ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 10,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro**

(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Esame e sospensione)

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra gli emendamenti approvati al 7 giugno 2023 dalla Commissione di merito, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che occorre verificare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 2.43.

Occorre valutare la disponibilità delle risorse indicate nell'emendamento 4.14 (testo 2).

Chiede conferma dell'assenza di oneri in relazione alla proposta 6.16.

Ritiene opportuno valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 6.20, con specifico riguardo all'ultimo periodo del capoverso "Art. 12-bis."

Chiede conferma dell'assenza di oneri in relazione alla proposta 8.6.

Occorre avere conferma dell'assenza degli oneri in relazione alla proposta 12.19.

Occorre verificare la quantificazione degli oneri relativi alla proposta 13.2 (testo 2), in relazione alla copertura prevista dal comma 10 dell'articolo 13.

Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 13.4, che amplia l'ambito delle prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato.

Segnala l'opportunità di valutare eventuali profili finanziari della proposta 14.29.

In relazione all'emendamento 17.100, occorre adeguare la formulazione alla condizione posta nel parere reso dalla Commissione bilancio sul testo, di tenore sostitutivo e non aggiuntivo.

Risulta necessario verificare la quantificazione degli oneri recati dalla proposta 23.0.5 (testo 2).

Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 36.5 (testo 2).

Chiede conferma dell'assenza di oneri in relazione alla proposta 37.21.

Risulta necessario verificare la quantificazione degli oneri e la disponibilità della copertura relativa alla proposta 39.0.20 (testo 2).

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti approvati.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi di approfondimento richiesti. Preannuncia inoltre che è in corso di approfondimento una possibile riformulazione inerente all'articolo 40 del testo del provvedimento e chiede pertanto una breve sospensione dell'esame.

Il PRESIDENTE, in accoglimento della richiesta del rappresentante del Governo, dispone la sospensione dell'esame del provvedimento, proponendo di passare all'esame degli altri argomenti all'ordine del giorno.

La Commissione conviene.

L'esame è quindi sospeso.

**(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali**

(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 giugno.

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra una proposta di parere, predisposta alla luce degli elementi di chiarimento forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto che: in relazione all'articolo 3, il Governo ha chiarito che è stata stimata prudenzialmente l'intera platea degli atti negoziali in rilievo ai fini della quantificazione degli effetti della norma. In relazione alla quantificazione illustrata nella relazione tecnica, è stato chiarito che si riporta un valore pari a circa 2,5 milioni di euro, dato dalla somma delle imposte di registro e di bollo attualmente versate dai soggetti in rilievo, cui è stato aggiunto l'effetto riconducibile all'imposta di bollo sul deposito dell'atto, pervenendo ad una quantificazione complessiva degli effetti del provvedimento di circa 3,3 milioni di euro su base annua. E' stato altresì chiarito l'utilizzo, ai fini della stima, di dati del 2021 - quali ultimi dati disponibili al momento della valutazione - in base altresì ad un criterio di prudenzialità, in quanto dall'analisi storica dei dati, afferenti il periodo degli anni dal 2018 al 2021, è emerso che il valore del 2021 costituiva quello più alto, con 11.548 atti negoziali rispetto ad una media degli anni precedenti pari a valori di circa 11 mila atti; in relazione all'articolo 14, è stato rilevato che dalla disposizione in esame non deriva alcun pregiudizio per l'equilibrio economico-finanziario in quanto, ai sensi della normativa vigente, gli Enti in questione possono già richiedere il riconoscimento della qualifica di controparte per accedere a servizi e prodotti d'investimento, in base ad un procedimento di valutazione volto a verificare se l'Ente possieda le conoscenze adeguata alla complessità degli investimenti e dei servizi ai fini del riconoscimento della qualifica di "cliente professionale". In base a quanto chiarito, la finalità della disposizione è quella di evitare le procedure e i costi connessi alla necessità di tale riconoscimento di qualifica. Il Governo ha al riguardo chiarito come la gestione economico-finanziaria da parte di tali Enti debba assicurare l'equilibrio di bilancio; in relazione all'articolo 17, è stato confermato dal Governo che la disposizione di cui al nuovo comma 6-ter dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 non comporta oneri a carico dello Stato rispetto al quadro della normativa vigente, considerato peraltro che le Autorità interessate hanno autonomia finanziaria e provvedono a funzioni e compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; in relazione all'articolo 19, è stato precisato che per l'espletamento delle funzioni e dei compiti normativamente assegnati alla Consob, al fine di agevolarne l'attività di vigilanza e di accertamento, è già espressamente prevista la collaborazione tra la Guardia di Finanza e la Consob medesima, risultando inoltre chiarito dal Governo come le modalità e le forme di collaborazione tra Guardia di Finanza e Consob sono dettagliatamente disciplinate in un apposito Protocollo d'Intesa, in base al quale le spese sostenute dalla Guardia di Finanza per l'attività di collaborazione svolta nell'interesse della Consob, computate sulla base di un apposito tariffario, sono a carico dell'Autorità, prevedendosi che in ogni caso la collaborazione disciplinata dal Protocollo non deve comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; in relazione all'articolo 21, è stato affermato che la norma si limita ad ampliare la portata contenutistica di obiettivi formativi già esistenti nell'ambito dell'offerta formativa dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, aggiungendo l'educazione finanziaria, chiarendo che a tal fine non si prevedono ulteriori moduli formativi, ma si provvede attraverso il solo aggiornamento delle Linee guida e degli obiettivi formativi che guidano l'insegnamento trasversale dell'educazione civica. Trattandosi di una misura meramente ordinamentale, riferita ai contenuti formativi della disciplina, il Governo ha affermato che sulle istituzioni scolastiche non grava alcun maggior onere finanziario, potendo e dovendo continuare ad operare nel senso di quanto già previsto a legislazione vigente. In particolare, il Governo ha chiarito che, per quanto riguarda le risorse destinate alla formazione dei docenti sulle tematiche afferenti all'insegnamento dell'educazione civica (articolo 1, comma 125, legge n. 107/2015), pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2020, si ritengono le stesse essere sufficienti a garantire le ulteriori attività formative in materia di educazione finanziaria, anche con riferimento alle specifiche esigenze del personale scolastico della scuola primaria, in quanto la

mera variazione di un obiettivo formativo non muta né la platea dei destinatari, né il numero delle ore di formazione, né di contingenti di personale docente, non essendo richiesta alcuna rimodulazione di risorse, rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto che l'intervento previsto dall'articolo 21 non determina un incremento della dotazione organica complessiva."

Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sulla proposta di parere del relatore, esprimendo un avviso conforme.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata che risulta approvata dalla Commissione.

*La seduta, sospesa alle 10,35, riprende alle 11,30.*

**(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro**

(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Ripresa dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame precedentemente sospeso.

Il PRESIDENTE, in attesa del completamento dell'istruttoria del Governo sugli emendamenti approvati, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 11,35.*

## 1.4.2.4.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 114 (pom.) del 05/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 5 SETTEMBRE 2023

114ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(684-A) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016**

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP), in sostituzione del relatore Nicita, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, atteso che la Commissione di merito ha recepito le condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nel parere reso lo scorso 26 luglio, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi sono osservazioni da formulare da parte del Governo. Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone quindi ai voti il parere non ostativo sul disegno di legge in esame, che risulta approvato dalla Commissione all'unanimità.

**(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali**

(Parere alla 6ª Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [GELMETTI](#) (FdI) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, che occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza all'emendamento 1.0.1.

Per quanto riguarda l'articolo 2, occorre fornire una quantificazione dell'onere per le proposte 2.1, 2.0.3 e 2.0.4.

Relativamente all'articolo 4, determina maggiori oneri l'emendamento 4.0.1.

Circa l'articolo 7, occorre acquisire conferma dell'assenza di effetti finanziari in ordine alle proposte 7.4 e 7.5.

In riferimento all'articolo 8, comporta maggiori oneri l'emendamento 8.0.1.

Per l'articolo 15, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 15.1, 15.2, 15.3 e 15.4.

Occorre una quantificazione verificata degli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 15.0.1.

Per quanto concerne l'articolo 16, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 16.0.2.

Relativamente all'articolo 17, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti all'emendamento 17.1.

Comporta maggiori oneri la proposta 17.2.

Per quanto riguarda l'articolo 21, occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria con riferimento all'emendamento 21.1. Occorre avere la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 21.3 e 21.4. Occorre valutare gli effetti finanziari che scaturiscono dalla proposta 21.9. Comporta maggiori oneri l'emendamento 21.15. Occorre valutare le

risorse utilizzate a copertura per la proposta 21.0.1. Determina maggiori oneri l'emendamento 21.0.2. Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022**

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 3 agosto.

La sottosegretaria ALBANO deposita una nota di chiarimenti, che viene resa disponibile alla Commissione.

La relatrice [AMBROGIO](#) (Fdl) si riserva di predisporre una proposta di parere sul provvedimento in esame alla luce degli elementi di chiarimento forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione**

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 2 agosto.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) riepiloga gli elementi istruttori già illustrati precedentemente relativi agli emendamenti riferiti all'articolo 1, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 1.11, 1.37, 1.38, 1.39, 1.56, 1.63, analogo a 1.64 e 1.65, 1.74, 1.79, 1.81, 1.87, 1.88, 1.89, 1.95, 1.96, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8 e 1.0.9. Appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 1.78. Risulta necessario verificare la quantificazione degli oneri relativi agli emendamenti 1.90 e 1.91.

La sottosegretaria ALBANO in relazione agli emendamenti segnalati riferiti all'articolo 1, esprime sulla proposta 1.11 parere contrario sulle lettere *b*) e *c*), in quanto suscettibili di determinare oneri per la finanza pubblica; sulla proposta 1.37, esprime parere contrario in quanto tale formulazione è suscettibile di determinare nuovi oneri a carico della finanza pubblica. Sulla proposta 1.38, esprime parere contrario in quanto la norma è suscettibile di determinare oneri non quantificati e non coperti; sulla proposta 1.39, esprime parere contrario all'ulteriore corso dell'emendamento che, non chiaro nella sua portata applicativa, determina incertezza in particolare circa l'assegnazione delle risorse, quali tributi e partecipazioni, che sono correlate "al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno" con possibili riflessi finanziari. Sulle proposte 1.63, 1.64 e 1.65, esprime parere contrario all'ulteriore corso delle stesse in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non quantificati e privi di copertura; sulla proposta 1.74, esprime parere contrario, rilevando che l'aggiunta di un periodo alla fine del comma 1 determina oneri non coperti a carico della finanza pubblica; sugli emendamenti 1.79, 1.81, 1.87, 1.89, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.9, 1.90 e 1.91, esprime parere contrario in quanto suscettibili di determinare oneri non quantificati e non coperti. Sulla proposta 1.78, esprime parere contrario, in quanto l'emendamento prevede di aggiungere il comma *2-bis* all'articolo 1 del provvedimento in esame, con l'istituzione di un fondo denominato "Fondo nazionale di solidarietà e riequilibrio territoriale" cui accedono le regioni per finanziare i LEP, rilevando criticità nella formulazione, atteso che il Fondo non è quantificato e non ne è specificata la durata; pertanto, la norma comporta oneri non coperti a carico della finanza pubblica. In particolare, in merito alla lettera *a*), il parere è contrario poiché il rinvio annuale alla legge di bilancio per lo stanziamento delle somme necessarie al finanziamento delle funzioni da trasferire si pone in contrasto con il principio del contestuale allineamento temporale tra oneri e copertura finanziaria, previsto dalla vigente normativa contabile; in relazione alla lettera *b*), esprime altresì parere contrario, atteso che si prevede l'istituzione di un fondo nel bilancio dello Stato per il quale non vengono indicati la dotazione, l'annualità e la copertura finanziaria.

Esprime parere non ostativo sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE), alla luce dei pareri espressi dal Governo, chiede quindi conferma alla rappresentante del Governo che non vi siano osservazioni sulle proposte 1.56, 1.88, 1.95, 1.96 e 1.0.8, sulle quali il parere del Governo è da intendersi non ostativo.

La sottosegretaria ALBANO, dopo aver verificato il parere su tali proposte, conferma che sulle proposte 1.56, 1.88, 1.95, 1.96 e 1.0.8, segnalate dal relatore, non vi sono osservazioni da parte del Governo, per cui ribadisce il parere non ostativo su tali proposte.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE pone quindi ai voti una proposta di parere formulata alla luce degli elementi forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.11, limitatamente alle lettere *b*) e *c*), nonché sugli emendamenti 1.37, 1.38, 1.39, 1.63, 1.64, 1.65, 1.74, 1.78, 1.79, 1.81, 1.87, 1.89, 1.90, 1.91 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7 e 1.0.9.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti e subemendamenti riferiti ai restanti articoli."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(733) PARRINI e altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79** (Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 3 agosto.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa di alcuni chiarimenti da parte del Governo, per cui chiede se vi siano aggiornamenti a riguardo.

La sottosegretaria ALBANO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento, essendo tuttora in corso un approfondimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## 1.4.2.4.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 129 (pom.) del 04/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2023

129ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

[LOTITO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

#### **(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali**

(Parere alla 6a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 settembre.

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) ricorda l'illustrazione già svolta, rilevando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, che occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza all'emendamento 1.0.1. Per quanto riguarda l'articolo 2, occorre fornire una quantificazione dell'onere per le proposte 2.1, 2.0.3 e 2.0.4. Relativamente all'articolo 4, determina maggiori oneri l'emendamento 4.0.1. Circa l'articolo 7, occorre acquisire conferma dell'assenza di effetti finanziari in ordine alle proposte 7.4 e 7.5. In riferimento all'articolo 8, comporta maggiori oneri l'emendamento 8.0.1. Per l'articolo 15, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 15.1, 15.2, 15.3 e 15.4. Occorre una quantificazione verificata degli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 15.0.1. Per quanto concerne l'articolo 16, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 16.0.2. Relativamente all'articolo 17, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 17.1. Comporta maggiori oneri la proposta 17.2. Per quanto riguarda l'articolo 21, occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria con riferimento all'emendamento 21.1. Occorre avere la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 21.3 e 21.4. Occorre valutare gli effetti finanziari che scaturiscono dalla proposta 21.9. Comporta maggiori oneri l'emendamento 21.15. Occorre valutare le risorse utilizzate a copertura per la proposta 21.0.1. Determina maggiori oneri l'emendamento 21.0.2.

Illustra poi gli emendamenti 12.0.100 e 21.100 (id. a 21.5, id. a 21.6) dei relatori e i relativi subemendamenti, la riformulazione 12.0.100 (testo 2) e i relativi subemendamenti, nonché l'emendamento 16.0.100 del Governo, segnalando che non vi sono osservazioni da formulare. Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni sulla proposta 1.0.1 da parte del Governo, in quanto la Consob è un soggetto estraneo al perimetro delle pubbliche amministrazioni, per cui la clausola di invarianza risulterebbe ultronea.

Esprime poi il parere contrario del Governo sugli emendamenti segnalati dal relatore con riferimento agli articoli 2 e 4, mentre non vi sono osservazioni sulle proposte 7.4, 7.5 e 8.0.1. Chiede invece di accantonare l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15, essendo in corso ulteriori approfondimenti.



Il parere è altresì contrario sulle proposte 16.0.2, 17.1 e 17.2, nonché su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore con riferimento all'articolo 21, ad eccezione della proposta 21.15, su cui non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Formula il parere non ostativo del Governo sugli emendamenti dei relatori 12.0.100, 12.0.100 (testo 2) e 21.100 con relativi subemendamenti, nonché sull'emendamento del Governo 16.0.100.

Il parere del Governo è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

Il senatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) chiede chiarimenti in ordine al parere espresso sulla proposta 8.0.1, richiamandone i contenuti.

Il sottosegretario FRENI chiarisce che le società quotate e a partecipazione pubblica prevedono compensi per i relativi amministratori che esulano dal quadro di finanza pubblica.

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az) chiede altresì chiarimenti dal rappresentante del Governo in ordine alla proposta 17.2, di cui richiama il portato normativo in materia risarcitoria, rilevando che non sussistono gli elementi per un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario FRENI propone quindi di accantonare altresì l'articolo 17 in ordine all'esame dei profili finanziari, al fine di un opportuno approfondimento.

Non essendovi ulteriori interventi, il RELATORE illustra una proposta di parere del seguente tenore:

"La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti e i subemendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.1, 2.0.3, 2.0.4, 4.0.1, 16.0.2, 21.1, 21.3, 21.4, 21.9, 21.0.1 e 21.0.2. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti e subemendamenti, ad eccezione delle proposte riferite agli articoli 15 e 17, il cui esame resta sospeso."

Non essendovi ulteriori interventi, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata domani, giovedì 5 ottobre 2023, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16.*

## 1.4.2.4.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 131 (ant.) dell'11/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2023

131ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

IN SEDE CONSULTIVA

#### **(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali**

(Parere alla 6a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 4 ottobre.

Il relatore [GELMETTI](#) (FdI) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta pomeridiana del 4 ottobre scorso, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione agli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 15, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte [15.1](#), [15.2](#), [15.3](#) e [15.4](#). Occorre una quantificazione verificata degli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 15.0.1. Relativamente alle proposte accantonate riferite all'articolo 17, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti all'emendamento 17.1. Comporta maggiori oneri la proposta 17.2.

Con riguardo alle ulteriori proposte, in relazione al subemendamento 16.0.100/1 in merito alla costituzione dei tavoli tecnici, chiede conferma della compatibilità con la clausola di invarianza contenuta nel testo dell'emendamento.

Non vi sono osservazioni da formulare sugli ulteriori emendamenti e subemendamenti 1.1 (testo 2), 1.2 (testo 2), 1.3 (testo 2), 1.4 (testo 2), 1.5 (testo 2), 12.12 (testo 2), 13.8 (testo 2), 13.9 (testo 2), 13.10 (testo 2), 13.0.1 (testo 2), 13.0.2 (testo 2), 16.0.1 (testo 2), 16.0.100/1 (testo 2), 16.0.100/2, 16.0.100/3, 16.0.100/4, 16.0.100/5, 16.0.100/6, 16.0.100/7, 16.0.100/8, 16.0.100/9 (testo 2), 16.0.100/9, 16.0.100/10, 16.0.100/11, 16.0.100/12, 16.0.100/13, 16.0.100/14, 16.0.100/15, 16.0.100/16, 16.0.100/17, 16.0.100/18, 16.0.100/19, 16.0.100/20, 16.0.100/21, 16.0.100/22, 18.1 (testo 2), 18.2 (testo 2), 20.1 (testo 2) e 20.0.1 (testo 2).

Il sottosegretario FRENI, in relazione agli emendamenti riferiti agli articoli 15 e 17, fa presente che in Commissione di merito le analoghe proposte 15.1, 15.2, 15.3 e 15.4, nonché 17.1, sono già state respinte, mentre l'emendamento 15.0.1 è stato dichiarato inammissibile e il 17.2 è stato ritirato e trasformato in ordine del giorno.

Con riguardo al subemendamento 16.0.100/1, conferma la compatibilità con la clausola di invarianza contenuta nel testo dell'emendamento, segnalando comunque che il testo è stato modificato da una riformulazione.

Sui restanti emendamenti e subemendamenti indicati dal relatore, concorda con l'assenza di osservazioni per i profili finanziari.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore [GELMETTI](#) (FdI) illustra la seguente proposta di

parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti e i subemendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 1.1 (testo 2), 1.2 (testo 2), 1.3 (testo 2), 1.4 (testo 2), 1.5 (testo 2), 12.12 (testo 2), 13.8 (testo 2), 13.9 (testo 2), 13.10 (testo 2), 13.0.1 (testo 2), 13.0.2 (testo 2), 16.0.1 (testo 2), 16.0.100/1 (testo 2), 16.0.100/1, 16.0.100/2, 16.0.100/3, 16.0.100/4, 16.0.100/5, 16.0.100/6, 16.0.100/7, 16.0.100/8, 16.0.100/9 (testo 2), 16.0.100/9, 16.0.100/10, 16.0.100/11, 16.0.100/12, 16.0.100/13, 16.0.100/14, 16.0.100/15, 16.0.100/16, 16.0.100/17, 16.0.100/18, 16.0.100/19, 16.0.100/20, 16.0.100/21, 16.0.100/22, 18.1 (testo 2), 18.2 (testo 2), 20.1 (testo 2) e 20.0.1 (testo 2)". Con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

**(860) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021***

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [LORENZIN](#) (PD-IDP) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 9 dell'Accordo prevede esenzioni doganali in tema di carburanti, lubrificanti provviste di bordo, pezzi di ricambio e dotazioni normalmente previste a bordo.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni del suddetto articolo 9 sono conformi a quanto previsto dall'articolo 24 della Convenzione di Chicago e di conseguenza gli effetti di gettito derivanti da tali esenzioni si considerano già scontati nelle previsioni finanziarie a legislazione vigente e non producono nuovi o maggiori oneri, nemmeno sotto forma di mancato introito, a carico della finanza pubblica. La relazione tecnica evidenzia altresì che quanto considerato relativamente all'articolo 9 corrisponde a quanto già formulato in precedenza nei confronti di analoghi accordi per i servizi aerei tra il Governo italiano ed alcuni paesi esteri quali il Qatar, la Corea, il Vietnam e l'Algeria, sottoscrittori della Convenzione di Chicago. Al riguardo, appare comunque opportuno che il Governo confermi che tale regime fiscale con il Qatar è già applicato a legislazione vigente e che i relativi effetti sono già scontati nel bilancio a legislazione vigente.

Per quanto riguarda le attività a carico dell'ENAC di cui agli articoli 8 in materia di opportunità commerciali, 10 in materia di oneri d'uso, 12 in materia di statistiche, 13 concernente la sicurezza aerea e 14 concernente la sicurezza dell'aviazione, segnala che appare opportuno acquisire dal Governo conferma che da tali attività non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'ENAC potrà svolgere tali competenze, con le risorse umane, strumentali e finanziarie, già disponibili a legislazione vigente, nel bilancio dell'ENAC.

Osserva poi che l'articolo 22 istituisce un Comitato composto da rappresentanti delle parti e la relazione tecnica afferma che, per l'Italia, parteciperà personale dell'ENAC, con oneri a carico del bilancio dell'Ente. Appare opportuno che il Governo confermi che l'ENAC sia in grado di provvedere a tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie, già disponibili a legislazione vigente sul bilancio dell'Ente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Osserva altresì che la relazione tecnica non considera le spese di funzionamento del Comitato: a tale riguardo, appare necessario che il Governo chiarisca se tali spese saranno a carico delle Istituzioni dell'Unione europea oppure a carico dei Paesi aderenti all'Accordo in esame.

Segnala che viene infine previsto che, in caso di eventuali oneri derivanti dall'articolo 23 dell'Accordo, concernente composizione delle controversie e arbitrato, che in linea teorica graverebbero sul Qatar da una parte e sull'Unione europea e ciascuno degli Stati membri dall'altra, cui non sia possibile fare fronte nei limiti delle risorse finanziarie stanziata a legislazione vigente, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

La sottosegretaria SAVINO mette a disposizione della Commissione una nota recante elementi di risposta ai quesiti posti dalla Commissione.

La senatrice [LORENZIN](#) (PD-IDP) si riserva di sottoporre alla Commissione una proposta di parere, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(899) *Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti***

***in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali***

(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1 reca la proroga al 31 dicembre sia del regime speciale di accesso al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 73 del 2021 che del correlato intervento previsto dallo stesso articolo relativo all'applicazione di un *add-on* rispetto al tasso effettivo globale medio di riferimento.

Osserva che la relazione tecnica asserisce che lo stanziamento di 430 milioni di euro, appostato per la proroga della stessa misura per il periodo gennaio-marzo 2023 (utilizzato anche per la proroga al 30 giugno e al 30 settembre), sia sufficiente anche per l'ultimo trimestre ovvero fino al 31 dicembre 2023. A tale riguardo, fa presente che andrebbero forniti chiarimenti sul notevole divario tra le valutazioni che hanno condotto allo stanziamento per il primo trimestre del 2023 e le risultanze sulle garanzie effettivamente prestate, considerato che uno stanziamento relativo al primo trimestre risulterebbe sufficiente per coprire l'intero anno.

Segnala che l'articolo 6 prevede che gli obblighi informativi, relativi all'attività svolta per i contribuenti che applicano il regime forfettario per l'anno 2021, si considerano adempiuti entro il 30 novembre 2024. La relazione tecnica, oltre a non ascrivere effetti di gettito, trattandosi di un intervento che attiene ad aspetti procedurali, evidenzia che, sempre per il periodo d'imposta 2021, non risultano atti di contestazione già notificati dall'Amministrazione finanziaria "in un numero significativo". A tale riguardo, chiede di acquisire ulteriori informazioni in merito all'ammontare delle sanzioni già contestate e all'eventuale già avvenuta iscrizione a ruolo del relativo debito verso l'Erario.

In relazione all'articolo 7, relativo alla proroga dei contributi straordinari sotto forma di credito di imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, fa presente che la relazione tecnica non prevede effetti sui saldi di finanza pubblica.

A conferma di ciò, in relazione al comma 3, chiede di acquisire elementi informativi in merito alla piena neutralità della riassegnazione rispetto ai saldi tendenziali, atteso che l'eventuale reimpiego di quota parte delle risorse al fine di assicurare misure di sostegno "aggiuntive" in favore delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno interessato le regioni Emilia, Toscana e Marche potrebbe determinare effetti d'impatto anche sui tendenziali di spesa relativi all'esercizio 2024 a ragione delle procedure di impegno ed erogazione delle stesse risorse.

Per l'articolo 8, recante proroga del termine in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili, dal punto di vista della quantificazione evidenzia che la relazione tecnica non presenta una differenziazione in ragione della tipologia dei docenti (di scuola primaria, laureato o non laureato, ecc., a cui corrisponde un diverso trattamento economico annuo lordo ai sensi della contrattazione vigente) né dei dipendenti A.T.A. (collaboratore scolastico, assistente amministrativo, ecc.), ragion per cui appare opportuno fornire dati dimostrativi della congruità della retribuzione media mensile lorda considerata per entrambe le categorie di personale.

Da un punto di vista formale, osserva che la spesa è riconducibile alla fattispecie degli oneri inderogabili prevista dall'articolo 21, comma 5, lettera *a*), della legge di contabilità, che risulta incompatibile con un meccanismo di limite massimo di spesa.

Inoltre, riguardo allo scrutinio degli effetti d'impatto previsti sui saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti i quadri di calcolo degli effetti indotti con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Sui profili di copertura, premesso che il comma 2 dispone la compensazione dei maggiori oneri mediante corrispondente riduzione del fondo per le assunzioni nelle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e che si riscontra l'esistenza delle necessarie disponibilità per il 2023, rileva che andrebbero fornite rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte degli eventuali fabbisogni assunzionali già programmati.

In relazione all'articolo 10, comma 2, recante proroghe in materia di istruzione, posto che alla compensazione della maggiore spesa si provvede mediante la devoluzione dei risparmi relativi alle

risorse previste relativamente ai docenti temporanei dall'articolo 231-*bis*, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge n. 34 del 2020,

fa presente che la norma aveva finanziato inizialmente l'anno scolastico 2020/2021 e poi era stata rifinanziata per l'anno scolastico 2021/2022, prevedendo espressamente che la quota parte delle risorse che, in base al monitoraggio, risultasse non spesa fosse versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Si evidenzia quindi che i relativi risparmi sarebbero già dovuti confluire in economie di spesa ai sensi della legislazione vigente, alla chiusura del medesimo esercizio secondo quanto previsto dalla legge di contabilità.

Circa il *quantum* di tali risorse, segnala che andrebbe confermato il dato esposto dalla relazione tecnica secondo cui a valere dei relativi stanziamenti risultano disponibili complessivamente circa 61 milioni di euro, i quali possono pertanto essere così destinati al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie, lasciando la quota di margine per il pagamento dei contratti temporanei che, ancorché scaduti a giugno del corrente anno, risultino ancora non pagati. Inoltre, premesso che le risorse in argomento sono espressamente riferite ai soli fabbisogni concernenti il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico sino al 31 dicembre 2023, andrebbero chiarite le ragioni per cui risulta inadeguata la dotazione degli stanziamenti già previsti ai sensi della legislazione vigente nel bilancio dello Stato 2023.

Infine, venendo allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, rileva che andrebbero richiesti i quadri di calcolo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate, come stabilito dalla citata Circolare n. 32/2010.

Con riguardo all'articolo 13, in materia di prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, chiede di fornire elementi informativi in ordine alla gamma degli interventi assistenziali previsti negli ultimi tre mesi dell'anno, che rendono necessario uno stanziamento aggiuntivo di 36 milioni di euro rispetto alle risorse già previste dalla legislazione vigente. Per i profili di copertura, posto che si provvede a valere della disponibilità residue del fondo emergenze nazionali (stimate al 31 dicembre 2023 e indicate dalla relazione tecnica pari a 67 milioni di euro) andrebbero richieste delucidazioni in merito alle ragioni per cui sono previste economie di tale entità entro l'anno in corso, pari ai due terzi delle risorse inizialmente stanziare.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 90.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire elementi di chiarimento in relazione ai rilievi posti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(821) ZANETTIN e altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Olimpico di Vicenza**  
(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostantivo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 4 ottobre.

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) richiama sinteticamente quanto già in precedenza illustrato, ricordando la richiesta di conferma di assenza di oneri correlati al provvedimento in esame.

La sottosegretaria SAVINO rappresenta che la nuova qualificazione giuridica del Teatro Olimpico di Vicenza è eminentemente formale e concerne solo la qualificazione dell'immobile quale bene culturale e che nulla ha a che fare con un museo o altro istituto o luogo della cultura di cui all'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, incidendo solo sulla sua migliore tutela. Conferma pertanto che dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nessuno chiedendo di intervenire, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, la relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) propone di approvare un parere non ostantivo.

Il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere, che risulta approvata.

**(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale**

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 4 ottobre.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota recante elementi di chiarimento sulle questioni sollevate dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa alla determinazione dei fabbisogni standard per le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, relativamente alle funzioni fondamentali di territorio, ambiente, istruzione, trasporti, polizia provinciale, funzioni generali, stazione unica appaltante/centrale unica degli acquisti e controllo dei fenomeni discriminatori, nonché relativamente alle funzioni fondamentali per le sole città metropolitane e province montane delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2022 ( n. 82 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. Esame e rinvio)

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo segnalando, per quanto di competenza, che lo schema in esame prevede l'adozione della nota metodologica relativa alla determinazione dei fabbisogni *standard* per le Province e le Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario, relativamente alle funzioni fondamentali di Territorio, Ambiente, Istruzione, Trasporti, Polizia provinciale, Funzioni generali, Stazione unica appaltante/Centrale unica degli acquisti e Controllo dei fenomeni discriminatori, nonché relativamente alle funzioni fondamentali per le sole Città metropolitane e Province montane delle Regioni a statuto ordinario per l'anno 2022. La Nota metodologica per la determinazione dei fabbisogni *standard* per le province e le Città metropolitane per il 2022 - allegata allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui costituisce parte integrante - è stata redatta dalla SOSE - Soluzioni per il sistema economico S.p.A. e approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard il 2 novembre 2021. Il Consiglio dei ministri ha deliberato l'atto in esame ai fini dell'adozione del relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 16 settembre 2022. La Conferenza Stato-città e autonomie locali ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 12 ottobre 2022. Ricorda, in sintesi, che i fabbisogni *standard*, congiuntamente alle capacità fiscali, sono funzionali al riparto delle risorse di carattere perequativo. Per quanto riguarda il comparto provinciale tali risorse sono state rappresentate in passato dal Fondo sperimentale di riequilibrio. La legge di bilancio per il 2021 ha introdotto un nuovo sistema di finanziamento del comparto, messo a punto con la successiva legge di bilancio per il 2022, con l'istituzione di due fondi unici (uno per le province e uno per le città metropolitane), nei quali confluiscono i contributi e i fondi di parte corrente già attribuiti a tali enti, e con l'attribuzione di un contributo statale destinato al finanziamento delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane. È stata altresì prevista l'attribuzione di un nuovo contributo statale destinato al finanziamento delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane. In entrambi i casi è stabilito un meccanismo di perequazione delle risorse che tiene progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali, secondo un modello analogo a quello applicato per i comuni, con il progressivo abbandono dei criteri storici di attribuzione delle risorse anche per tali enti. Lo schema in esame dispone la determinazione dei fabbisogni *standard* e del fabbisogno *standard* complessivo per il 2022 delle province, delle città metropolitane e delle province montane delle Regioni a statuto ordinario. Per quanto riguarda le province e le Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario, con la revisione metodologica si individua il fabbisogno *standard* per le seguenti funzioni fondamentali omogenee per tutti gli enti: funzioni generali, territorio, ambiente, istruzione, trasporti, polizia, stazione unica appaltante/Centrale unica degli acquisti e controllo dei fenomeni discriminatori. Per quanto riguarda le Città metropolitane e le Province montane delle Regioni a statuto ordinario si individuano, in aggiunta, i fabbisogni *standard* relativi a funzioni fondamentali a loro attribuite, rispettivamente, dai commi 44 e 86 della legge n. 56 del 2014. Considerando che il presente schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri fa riferimento alle sole Regioni a statuto ordinario, le Città metropolitane considerate sono: Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano,

Napoli, Reggio Di Calabria, Roma, Torino e Venezia. In riferimento alle Regioni a statuto ordinario le Province montane considerate sono: Belluno, Sondrio e Verbano-Cusio-Ossola. Per il calcolo dei fabbisogni *standard* è stato utilizzato l'approccio teorico della Regressione lineare multipla, in linea con l'impianto metodologico dei fabbisogni *standard* del comparto comunale. Per la funzione Controllo dei fenomeni discriminatori e per le funzioni fondamentali di competenza esclusiva delle Città metropolitane e Province montane (per le quali non esiste una spesa storica consolidata nel tempo) sono stati utilizzati approcci alternativi. La Nota metodologica è organizzata in cinque capitoli: il capitolo 1 illustra il calcolo della spesa storica di riferimento; il capitolo 2 riporta il calcolo delle variabili esplicative; il capitolo 3 illustra la definizione del campione di regressione; il capitolo 4 descrive la stima del modello di regressione; nel capitolo 5 è descritta la metodologia utilizzata per l'analisi delle funzioni fondamentali per le sole Città metropolitane e Province montane. Infine, la nota comprende quattro appendici: nell'Appendice A è visionabile il questionario FP20U; nell'Appendice B sono riportate le schede per la rilevazione delle informazioni aggiuntive richieste alle Città metropolitane e Province montane; l'Appendice C espone l'ammontare in euro dei fabbisogni standard; infine, nell'Appendice D sono riportati i coefficienti di riparto. Per approfondimenti, rinvia al Dossier n. 159 curato dai Servizi studi della Camera e del Senato.

Informa inoltre che la Commissione bicamerale sul federalismo fiscale ha approvato questa mattina il parere sul provvedimento in esame.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire l'avviso del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

## 1.4.2.4.8. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 135 (pom.) del 24/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 24 OTTOBRE 2023

#### 135ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

[CALANDRINI](#)

*indi del Vice Presidente*

[LOTITO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 13,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

#### **(674-A) Interventi a sostegno della competitività dei capitali**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti) Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione al testo non vi sono osservazioni da formulare.

Relativamente agli emendamenti, sulla proposta 13-*bis*.201 occorre avere conferma che la Consob possa svolgere le attività ivi previste, sostituendosi agli emittenti inadempienti, ancorché a loro spese, senza determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 15.2 e 17.1.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO esprime parere non ostativo del Governo sul testo. In relazione agli emendamenti formula un parere non ostativo sulla proposta 13-*bis*.201, mentre il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 15.2 e 17.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 15.2 e 17.1.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

#### **(833) Disciplina della professione di guida turistica**

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre

La relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 5.1, 5.2 e 5.3, nella parte in cui prevedono che l'iscrizione all'Elenco generale avvenga non a domanda ma d'ufficio.



In relazione all'emendamento 6.100, occorre valutare se i costi della formazione complementare, ivi prevista, possano comportare oneri aggiuntivi rispetto a ciò che è stato quantificato nel provvedimento. Con riguardo alla proposta 7.5, che prevede corsi obbligatoriamente organizzati dal sistema universitario e della ricerca nazionale, occorre avere conferma dell'assenza di effetti onerosi per la finanza pubblica.

Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 13.3, nella parte in cui prevede che l'iscrizione all'Elenco generale delle guide turistiche già abilitate avvenga non a domanda ma d'ufficio e non richiama espressamente le disposizioni sul costo del rilascio dei tesserini.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti, sulle riformulazioni trasmesse lo scorso 18 ottobre, nonché sulla proposta del relatore 14.0.100.

La sottosegretaria SAVINO in ordine agli emendamenti esprime il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.1, 5.2 e 5.3. Il parere è non ostativo sulla proposta 6.100, su cui precisa che in materia di esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero, l'emendamento prevede che i cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera, abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformità alla normativa di uno dei suddetti paesi, possano svolgere in maniera stabile la professione, come previsto al comma 1, lettera *b*), a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita previa integrazione della formazione, ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo n. 206 del 2007, oltre che mediante il superamento di una prova attitudinale in lingua italiana, anche mediante il compimento di un tirocinio di adattamento. Conseguentemente, è modificato il comma 7, stabilendo che con decreto del Ministro del turismo sono disposte le modalità di svolgimento non solo della prova attitudinale ma anche del tirocinio di adattamento. La proposta emendativa sostituisce, inoltre, il comma 2, disponendo che il tirocinio di adattamento, della durata di ventiquattro mesi, consiste nell'esercizio della professione sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato da una formazione complementare, ed è oggetto di valutazione da parte del Ministero del turismo. Come espressamente disposto dall'articolo 14, comma 1, del disegno di legge in rilievo e come ribadito nella relazione tecnica allegata, in materia di "Disposizioni finanziarie", gli articoli che determinano oneri a carico della finanza pubblica sono l'articolo 4 e l'articolo 5, comma 2. Il comma 2 dello stesso articolo 14 specifica, poi, che i contributi a carico dei soggetti interessati sono quelli previsti dall'articolo 5, comma 4, dall'articolo 6, dall'articolo 7 e dall'articolo 13. Pertanto, affinché all'interessato venga riconosciuta la qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo ovvero in Svizzera, lo stesso deve provvedere, a sue spese, non solo al superamento di una prova attitudinale in lingua italiana, ma anche al compimento di un tirocinio di adattamento, consistente nell'esercizio della professione sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato da una formazione complementare. Conferma quindi che la proposta emendativa in rilievo non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Esprime poi parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.5 e 13.3. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra la seguente proposta di parere, elaborata alla luce degli elementi forniti dal Governo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.1, 5.2, 5.3, 7.5 e 13.3.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*) interviene per precisare che in ordine all'emendamento 7.5, si prevede l'invarianza finanziaria, per cui non sussistono le ragioni per l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Preannuncia quindi il proprio voto contrario alla proposta di parere illustrata.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

**(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti**

***in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali***

(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere elaborata alla luce dei chiarimenti acquisiti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, con riguardo agli elementi richiesti circa l'adeguatezza delle risorse stanziata dalla legge di bilancio 2023, pari a 430 milioni, a copertura della misura di garanzia Fondo Prima Casa, viene osservato che tale disponibilità era stata quantificata dal gestore Consap S.p.A., considerando sia la vigenza del regime ordinario di garanzie rilasciate al 50 per cento che la possibile estensione, per 12 mesi, della misura speciale di garanzie all'80 per cento. Sulla base di valutazioni prudenziali, dettate dalla perdurante incertezza e volatilità circa l'evoluzione della dinamica dei tassi d'interesse e del conseguente impatto sul mercato dei mutui immobiliari, il Legislatore, con riferimento al regime speciale all'80 per cento e alla correlata misura all'*add on* al tasso effettivo globale medio, ha proceduto alla proroga, con successivi interventi normativi e trimestralmente, tenuto conto delle disponibilità sul Fondo.

In aggiunta a tali elementi, viene evidenziato come siffatte disponibilità siano poi risultate più che sufficienti, a seguito del calo della domanda di garanzie, registrato soprattutto nel primo trimestre dell'anno, che hanno assicurato, da ultimo, la copertura per l'ulteriore estensione del regime speciale anzidetto fino al 31 dicembre 2023;

in relazione all'articolo 2, viene rappresentato che lo spostamento infrannuale, in generale, non determina effetti nell'andamento finanziario, ricadendo i versamenti in unica soluzione ovvero a rate sempre nelle stesse annualità. A conferma della neutralità finanziaria, si sottolinea infine che all'imposta sostitutiva sul valore delle *cripto*-attività, in via prudenziale, non sono stati ascritti effetti positivi di gettito in mancanza di dati in possesso dell'Amministrazione in sede di introduzione della misura originaria;

in relazione all'articolo 6, viene rappresentato che, in merito alle informazioni richieste, l'Agenzia delle entrate non dispone dei dati specifici relativi agli atti di contestazione già notificati ai soggetti in regime forfetario per il mancato adempimento degli obblighi informativi di cui trattasi, in quanto per tali violazioni viene irrogata la sanzione generica dell'importo di euro 250, che potrebbe essere riferita anche ad altre tipologie di violazioni. A tale proposito, per il periodo d'imposta 2021, risultano essere state irrogate sanzioni di 250 euro a un numero di soggetti in regime forfetario inferiore alle 100 unità. Dunque, se anche, per ipotesi, tutte le predette sanzioni fossero riferite alla violazione degli obblighi informativi in argomento, si otterrebbe comunque un importo complessivo poco significativo;

in relazione all'articolo 7, si conferma la piena neutralità della norma, in quanto i risparmi alla stessa connessi non sono stati scontati, per cui ben potrebbero essere utilizzati per finanziare spese diverse, nei limiti della spesa già autorizzata;

in relazione all'articolo 8, si osserva che per la quantificazione degli oneri sono stati utilizzati gli stessi criteri e gli stessi dati riferiti al trattamento economico previsti per le precedenti proroghe: dal 1° aprile al 30 giugno 2023 (cfr. relazione tecnica riferita all'articolo 9, comma 4-*ter* e comma 4-*quater*, del decreto-legge n. 198 del 2022) e dal 1° luglio al 30 settembre 2023 (cfr. relazione tecnica riferita all'articolo 28-*bis* del decreto-legge n. 48 del 2023). In particolare, si evidenzia che per il personale docente è stato utilizzato prudenzialmente il trattamento economico riferito ai docenti di scuola secondaria di secondo grado (quindi il valore più elevato), mentre per il personale A.T.A. è stato utilizzato un valore medio tra i trattamenti economici previsti per le diverse qualifiche, pur considerando che la disposizione trova concreta attuazione solo per i collaboratori scolastici ed i collaboratori dei servizi, in quanto appartenenti ad una categoria di personale che necessita di sostituzione non potendo svolgere il proprio servizio in modalità agile (perché adibito direttamente alla vigilanza, apertura e chiusura dei plessi scolastici) il cui trattamento stipendiale è più basso del valore medio calcolato su tutto il personale ATA.

Si osserva inoltre che la categoria di personale fragile per il settore scuola può essere considerato un dato affidabile, non soggetto a variazioni in aumento. Infatti, dal confronto dei dati riferiti agli assenti in quanto fragili nel periodo 1° aprile-30 giugno 2023 contenuti nella relazione tecnica dell'art. 9, comma 4-ter e comma 4- quater del decreto-legge n. 198 del 2023, con quelli previsti dalla relazione tecnica in esame, si è passati da 1.878 unità alle attuali 183.

Viene confermata, infine, l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte degli eventuali fabbisogni assunzionali già programmati a carico degli stanziamenti del fondo per le assunzioni nelle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 607 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022; in relazione all'articolo 10, viene confermato il dato esposto nella relazione tecnica secondo cui le risorse disponibili risultano pari complessivamente a circa 61 milioni di euro. Inoltre, si rappresenta che il fabbisogno di spesa per le supplenze brevi e saltuarie dipende da fattori relativi ai tassi di assenza del personale e della capacità di sostituzione degli stessi attraverso personale in servizio; in relazione all'articolo 13, per quanto concerne la richiesta di elementi informativi in ordine alla gamma degli interventi assistenziali previsti negli ultimi tre mesi dell'anno, che rendono necessario uno stanziamento aggiuntivo di 36 milioni di euro rispetto alle risorse già previste dalla legislazione vigente, si osserva che lo stanziamento *de quo* è previsto per il finanziamento sino al 31 dicembre 2023 delle attività dei Commissari delegati-Presidenti di Regione, autorizzate a partire dalla ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 4 marzo 2022, n. 872, con particolare riferimento, tra le voci di spesa più significative, alle soluzioni urgenti di alloggiamento ed assistenza temporanee alla popolazione proveniente dall'Ucraina, alle spese di trasporto, all'impiego del volontariato organizzato di protezione civile.

Il relativo onere complessivo di 36 milioni di euro è stato determinato in base alle esigenze specifiche rappresentate al Dipartimento della Protezione Civile dai Commissari delegati sia in relazione a spese già sostenute, per cui si è in attesa del relativo trasferimento da parte del Dipartimento all'esito delle attività di rendicontazione, che per la stima dei fabbisogni aggiuntivi per il periodo sino al 31 dicembre 2023.

Per quanto concerne i profili di copertura, si evidenzia che la disposizione in rassegna non incide sulle "disponibilità residue del fondo emergenze nazionali" generalmente considerate, bensì nell'ambito delle risorse finanziarie stanziare dall'articolo 31, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, per le finalità di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), (accoglienza diffusa) come integrate dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, pari a complessivi 120.050.000 euro all'esito dei diversi interventi normativi sopravvenuti. L'entità delle economie relative a tale misura - pari a 67 milioni di euro - rinviene la sua spiegazione nel fatto che con l'accoglienza diffusa di cui al citato articolo 31 è stata introdotta una modalità di accoglienza innovativa, non sperimentata in passato, la cui relativa attuazione ha richiesto tempo per la definizione delle necessarie procedure all'esito di un avviso di manifestazione di interesse di rilievo nazionale e dei controlli conseguenti sugli enti, anche a seguito delle modifiche in tal senso introdotte nella normativa di riferimento nell'iter di conversione del decreto-legge n. 21 del 2022. Di talché le prime convenzioni sono state sottoscritte solo a partire da luglio 2022 e, a oggi, sono state sottoscritte 14 convenzioni per complessivi 6.537 posti, successivamente rimodulati in 4.095 posti sulla base delle effettive disponibilità, oltre a due convenzioni territoriali (Regioni Marche e Piemonte), in corso di perfezionamento e autorizzate ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza n. 937/2022, per ulteriori 450 posti, per un totale sino al 31 dicembre 2023 di complessivi 4.545 posti con un onere complessivamente stimato pari a euro 52.609.234,46 (35.655.402,18 euro già impegnati, più ulteriori 16.953.832,28 per le spese da sostenere sino al 31 dicembre 2023), da cui discende la disponibilità residua sopra indicata. Infine, con riferimento all'erogazione delle risorse nel corrente esercizio finanziario, si conferma che i trasferimenti a favore delle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati avverranno nell'esercizio 2023 e sono state avviate le relative procedure, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 8, comma 2, delle parole: "pari a" con le seguenti: "valutati

in".

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sulla proposta di parere del relatore, esprimendo un avviso conforme.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata dalla Commissione.

**(67) Anna ROSSOMANDO e altri. - Riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli istituti della storia della Resistenza e dell'età contemporanea**

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 2 prevede che il Ministero dell'istruzione assegna ogni anno all'Istituto Ferruccio Parri un contingente di personale docente da collocare in posizione di comando in base ad un'intesa tra il Ministero e l'Istituto. A tale riguardo, occorre valutare se tali assegnazioni di docenti in posizione di comando, senza tra l'altro la previsione di alcun limite, possano determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

La sottosegretaria SAVINO rileva la necessità di richiedere una relazione tecnica per la valutazione degli effetti finanziari della proposta.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(316) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne**

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCCO](#) (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento ripropone in gran parte il testo del disegno di legge A.S. 1335, presentato nella XVIII legislatura, con alcune modifiche.

Per quanto di competenza, chiede conferma dell'assenza di oneri connessi al sequestro e alla confisca degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonché dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso "6.", preso peraltro atto che la disposizione vigente oggetto di modifica (il comma 6 dell'articolo 40 della legge n.154 del 2016), di analogo tenore, non prevede specifica copertura finanziaria.

Segnala, peraltro, che per il sequestro e la confisca del prodotto pescato, rispetto al testo dell'A.S. 1335, è stata introdotta una clausola di invarianza finanziaria al fine di evitare l'insorgenza di oneri. A tale riguardo, occorre avere conferma della congruità della suddetta clausola.

Relativamente al capoverso "7-bis." della lettera c), aggiunto dal testo in esame, il quale prevede che all'accertamento delle violazioni concorrano le guardie addette alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali e delle associazioni di protezione dell'ambiente, occorre avere conferma che ciò possa avvenire nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti dal relatore, al fine dei necessari approfondimenti istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(404) Erika STEFANI e altri. - Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci**

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO esprime parere conforme al relatore, non essendovi osservazioni del Governo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

**(507) VERDUCCI e altri. - Disposizioni sulla redazione della "mappa della Memoria" per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei "viaggi nella storia e nella Memoria" presso i campi medesimi**

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*), in sostituzione del relatore Damiani, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che prevede all'articolo 1 una autorizzazione di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da assegnare alla Struttura di Missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzata alla redazione della "mappa della Memoria" attraverso la realizzazione di ricerche storiche, documentali e archivistiche, nonché di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita a essi inerenti.

L'articolo 2 dispone l'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, di un fondo per promuovere ed incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i «viaggi nella storia e nella Memoria» presso i campi di prigionia, internamento e concentramento in Italia, con particolare riferimento a quelli installati durante il periodo fascista compreso tra il 1922 e il 1945, rivolti a studentesse e studenti delle scuole di ogni ordine e grado, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

L'articolo 3 reca la clausola di copertura, prevedendo che all'onere complessivo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Per quanto di competenza, è necessario acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate nella clausola di copertura.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(568) PIRONDINI e altri. - Disposizioni per la promozione, la tutela e la salvaguardia della produzione artistica e culturale della danza**

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 1 prevede la modifica nelle disposizioni normative della denominazione "fondazioni lirico-sinfoniche" in "fondazioni lirico-sinfonico-coreutiche", e all'articolo 2 viene disposto l'inserimento della danza tra le finalità delle fondazioni lirico-sinfonico-coreutiche. L'articolo 3 prevede che ai fini del riparto del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), nella valutazione dell'attività delle fondazioni lirico-sinfonico-coreutiche, gli indicatori di rilevanza della produzione, ovvero i punteggi attribuiti al balletto con orchestra, prodotto con il proprio corpo di ballo stabile, siano specificamente attribuiti e riconosciuti come quota premiale; conseguentemente con decreto del Ministro della cultura, si provvede alla revisione dei criteri e dei punteggi attribuiti in sede di ripartizione del FUS, in misura proporzionale e uguale tra gli organici artistici. All'articolo 4, il comma 1 dispone che ciascuna fondazione dotata nel proprio organico funzionale di un corpo di ballo è tenuta a mantenerlo o a ripristinarlo, nella consistenza numerica della dotazione organica prevista dall'ordinamento funzionale dei servizi e del personale dipendente di ciascuna fondazione, approvato con i decreti adottati ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, con possibilità di incrementare le piante organiche. Al comma 2, viene previsto che le fondazioni, che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno un proprio corpo di ballo, sono tenute a presentare al Ministro della cultura uno studio di fattibilità sull'istituzione dello stesso. Il comma 4 dispone che ciascuna fondazione deve provvedere, attingendo anche alle risorse di cui all'articolo 5, alla costituzione di un proprio corpo di ballo autonomamente o in sinergia con un'altra fondazione, ovvero fino a un massimo di due fondazioni consociate tra loro. L'articolo 5 stabilisce, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, l'incremento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), per l'importo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, vincolando tali risorse aggiuntive alla costituzione e all'integrazione degli organici stabili dei corpi di ballo.

Il provvedimento in esame, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica. Per quanto di competenza, segnala che gli oneri derivanti dal disegno di legge, correlati alla costituzione e all'integrazione degli organici stabili dei corpi di ballo, si configurano come spese permanenti, mentre la copertura di tali oneri viene prevista solo per gli anni 2023, 2024 e 2025. Inoltre, considerato che l'esame del provvedimento è ancora in prima lettura, appare eventualmente opportuno spostare la decorrenza dell'onere a partire dal 2024, nonché acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse sul Fondo per le esigenze indifferibili.

In considerazione di quanto sopra esposto, segnala che il provvedimento in esame appare suscettibile di determinare oneri di natura obbligatoria e permanente, di cui risulta necessaria la quantificazione e la corrispondente copertura finanziaria. Appare pertanto necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata. La sottosegretaria SAVINO concorda con la necessità di richiedere una relazione tecnica per la valutazione degli effetti finanziari della proposta.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(855) Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento**

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [AMBROGIO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il disegno di legge, composto di un articolo, apporta aggiornamenti alla disciplina in materia di autorizzazioni agli scambi di armamento, regolate dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, al fine di rendere la normativa nazionale adeguata al contesto internazionale. La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari al provvedimento che contiene una clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

**(862) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021**

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [LORENZIN](#) (PD-IDP), in sostituzione del relatore Nicita, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 10 dell'Accordo prevede esenzioni doganali in tema di carburanti, lubrificanti provviste di bordo, pezzi di ricambio e dotazioni normalmente previste a bordo. La relazione tecnica afferma che le disposizioni del suddetto articolo 10 sono conformi a quanto previsto dall'articolo 24 della Convenzione di Chicago e, di conseguenza, gli effetti di gettito derivanti da tali esenzioni si considerano già scontati nelle previsioni finanziarie a legislazione vigente e non producono nuovi o maggiori oneri, nemmeno sotto forma di mancato introito, a carico della finanza pubblica. La relazione tecnica evidenzia altresì che tale disposizione determina effetti assimilabili a quelli recati da analoghi accordi per i servizi aerei tra il Governo italiano ed alcuni Paesi esteri, sottoscrittori della Convenzione di Chicago.

Al riguardo, appare comunque opportuno che il Governo confermi che tale regime fiscale con la Repubblica di Armenia è già applicato a legislazione vigente e che i relativi effetti sono già scontati nel bilancio a legislazione vigente.

Per quanto riguarda le attività a carico dell'ENAC di cui agli articoli 8, in materia di equa concorrenza, 9, in materia di opportunità commerciali, 11, in materia di oneri d'uso, 12, concernente la fissazione delle tariffe, 13, in materia di statistiche, 14, concernente la sicurezza aerea e 15, concernente la protezione del trasporto aereo, appare opportuno acquisire dal Governo conferma che da tali attività non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'ENAC potrà svolgere

tali attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'ENAC.

L'articolo 23 istituisce un Comitato misto, composto da rappresentanti delle parti: la relazione tecnica afferma che, per l'Italia, parteciperà personale dell'ENAC, con oneri a carico del bilancio dell'Ente. Appare opportuno che il Governo confermi che l'ENAC sia in grado di provvedere a tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente sul bilancio dell'Ente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Osserva altresì che la relazione tecnica non considera le spese di funzionamento del Comitato: a tale riguardo, appare necessario che il Governo chiarisca se tali spese saranno a carico delle Istituzioni dell'Unione europea oppure a carico dei Paesi aderenti all'Accordo in esame.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di chiarimenti relativi ai profili finanziari evidenziati in relazione al provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(466) BALBONI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato**

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) richiama i contenuti della relazione già svolta.

La sottosegretaria SAVINO conferma al riguardo che il provvedimento non comporta oneri, precisando che la novella mira ad un adeguamento del quadro regolatorio, e deposita una nota di chiarimenti sui profili richiesti. In particolare, rileva che disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, posto che viene finanziata dai soggetti obbligati. Peraltro, precisa che la disposizione di cui all'articolo 4, comma 3, prevede una novella al decreto legislativo n. 70 del 2003, che deve essere adeguato al nuovo Regolamento DSA 2022/2065 sui servizi digitali, in ragione del quale AGCOM è stata individuata quale "Coordinatore dei servizi digitali" e dotata delle relative risorse finanziarie e umane.

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione dei fabbisogni standard dei comuni per il 2023 e il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario (n. 85)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [GELMETTI](#) (FdI) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che prevede l'adozione della Nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione dei fabbisogni standard dei comuni per il 2023 e la determinazione del fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario (RSO). In particolare, la Nota prevede: la revisione dei modelli per la stima dei fabbisogni standard delle funzioni di istruzione pubblica; l'aggiornamento dei dati di base e l'utilizzo della metodologia in vigore per la determinazione dei fabbisogni standard relativi alla gestione del territorio e dell'ambiente, servizio smaltimento rifiuti, alle funzioni nel settore sociale - servizio di asili nido, alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, alle funzioni di polizia locale, alle funzioni di viabilità e territorio, alle funzioni nel campo dei trasporti (vale a dire, il trasporto pubblico locale), alle funzioni nel settore sociale (al netto del servizio di asili nido); la determinazione del fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario.

La Nota è stata redatta dalla SOSE (Soluzioni per il sistema economico S.p.A.) il 27 febbraio 2023 - allo scopo di illustrare la procedura di revisione dei coefficienti di riparto dei Fabbisogni *standard* (FaS) delle funzioni fondamentali dei comuni delle RSO, da utilizzarsi per l'assegnazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC). La metodologia è stata approvata a maggioranza, con parere contrario di ANCI e UPI, dalla Commissione Tecnica per i fabbisogni *standard* nella seduta del 27 febbraio 2023. Il Consiglio dei ministri ha successivamente deliberato l'atto in esame ai fini dell'adozione del relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 7 agosto 2023. La Conferenza Stato-città e autonomie locali ha espresso parere sullo schema di decreto in esame il 20 settembre 2023, prendendo atto del mancato assenso tecnico di ANCI e UPI.

Per quanto riguarda il contenuto dello schema, la revisione dell'impianto metodologico per la stima dei fabbisogni *standard* riguarda solamente la funzione di istruzione pubblica (Parte I della nota metodologica). Per la determinazione dei fabbisogni *standard* delle altre funzioni fondamentali rimane ferma la metodologia già in vigore e si è proceduto all'aggiornamento della base dei dati all'annualità 2019 (Parte II della nota metodologica). La nota è integrata da quattro Appendici: nell'Appendice B sono illustrate le linee guida relative alla costruzione dei gruppi omogenei (*cluster*), nell'Appendice C sono riportati i nuovi valori normalizzati dei prezzi dei fattori produttivi, nell'Appendice D è visionabile il questionario FC60U e nell'Appendice E sono riportati i coefficienti di riparto aggiornati. Per l'applicazione dei fabbisogni *standard* 2023 la base dati di tutte le funzioni fondamentali è stata aggiornata all'annualità 2019.

Rammenta che i fabbisogni *standard*, introdotti con il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, rappresentano le reali necessità finanziarie di un ente locale in base alle sue caratteristiche territoriali e agli aspetti socio-demografici della popolazione residente. Con riferimento al comparto comunale, il citato decreto legislativo prevede che i fabbisogni *standard* siano calcolati e revisionati relativamente alle seguenti funzioni fondamentali dei comuni delle regioni a statuto ordinario, individuate nel decreto-legge n. 95 del 2012: funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo; funzioni di polizia locale; funzioni di istruzione pubblica; funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti; funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente e servizio Smaltimento rifiuti; funzioni nel settore sociale, compreso il servizio Asili nido.

I fabbisogni *standard*, congiuntamente alle capacità fiscali, costituiscono i parametri sulla base dei quali è ripartita una crescente quota perequativa del Fondo di solidarietà comunale (nel comparto comunale) e dei fondi perequativi per le province e le Città metropolitane.

Il Fondo di solidarietà comunale costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni. La sua dotazione annuale è definita per legge ed è alimentata anche con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi e da un contributo statale, le cui risorse vengono distribuite con funzioni sia di compensazione delle risorse attribuite in passato sia di perequazione, in un'ottica di progressivo abbandono della spesa storica.

Per il 2023, la quota da ripartire secondo il criterio perequativo corrisponde al 65 per cento della dotazione del FSC. Per il riparto del Fondo di solidarietà comunale è previsto un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare con cadenza annuale previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e, dal 2020, previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*. I criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale sono definiti dal comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

Il riparto delle risorse del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2023 è stato già definito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2023, per un totale complessivo di 6.880,5 milioni di euro. La quota del Fondo destinata al riequilibrio delle risorse storiche è stata distribuita tra i comuni delle Regioni a statuto ordinario secondo l'applicazione del meccanismo *standard* di riparto, sulla base della differenza tra le capacità fiscali ed i fabbisogni *standard* (qui in esame), come entrambi approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* nella seduta del 27 febbraio 2023, come previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2023.

Per quanto di competenza, atteso che dalla relazione tecnica, positivamente verificata, risulta che il



decreto non determina effetti finanziari per la finanza pubblica, in quanto meramente finalizzato all'aggiornamento e alla revisione della metodologia dei fabbisogni *standard* delle funzioni fondamentali dei comuni per il 2023 e del fabbisogno *standard* complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, non vi sono osservazioni da formulare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* n. 168 curato dai Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO esprime parere conforme al relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

*La seduta termina alle ore 13,45.*

## **1.4.2.5. 7<sup>^</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)**

# 1.4.2.5.1. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 44 (pom.) del 21/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente  
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA  
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 2023

44ª Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE CONSULTIVA

**(693) Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici**

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [COSENZA](#) (Fdi) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, costituito da un solo articolo, che reca disposizioni volte a sanzionare in via amministrativa le condotte di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici. Si tratta di una iniziativa che, anche nell'ottica di scoraggiare il compimento di atti vandalici, è volta a proteggere e valorizzare i beni e le potenzialità del patrimonio culturale e, più in generale, della Nazione. Richiama, al riguardo, alcuni recenti fenomeni di vandalismo compiuti in danno sia delle istituzioni (come quello che ha interessato la facciata di Palazzo Madama in Roma, sede del Senato della Repubblica), sia del patrimonio artistico del Paese (come quello che ha interessato, sempre in Roma, la fontana della Barcaccia in Piazza di Spagna e la fontana di Trevi). Passa, quindi, ad esporre in dettaglio i contenuti dei commi 1 e 2 dell'articolo unico, i quali puniscono rispettivamente: con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 60.000 chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui; con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 40.000 chiunque deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrità ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico.

Specifica che sono fatte salve le sanzioni penali applicabili a fronte di tali condotte criminose.

Ricorda che la legge n. 22 del 2022 ha introdotto nel codice penale un nuovo titolo, dedicato ai delitti contro il patrimonio culturale, composto da diciassette articoli, con i quali sono puniti, con pene più severe rispetto a quelle previste per i corrispondenti delitti semplici, il furto, l'appropriazione indebita, la ricettazione, il riciclaggio e l'autoriciclaggio e il danneggiamento che abbiano ad oggetto beni culturali.

In particolare, le condotte di danneggiamento e distruzione di beni culturali sono punite ai sensi dell'articolo 518-*duodecies*, comma primo, del codice penale con la pena della reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. Il deturpamento o imbrattamento di beni culturali, ovvero la loro destinazione a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità sono puniti, ai sensi del medesimo articolo

518-*duodecies*, secondo comma, con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

Prosegue con l'illustrazione del comma 3, il quale precisa che il verbale contenente l'accertamento e la contestazione delle violazioni deve essere notificato al trasgressore entro 120 giorni dal giorno in cui il fatto è commesso.

Entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta. L'applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del provvedimento sanzionatorio si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà (comma 5).

Ai sensi del comma 6, per tutto quanto non espressamente indicato è applicabile la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale".

Evidenzia che i proventi delle suddette sanzioni amministrative pecuniarie sono versati - secondo quanto precisato dal comma 4 - ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati al Ministero della cultura affinché siano impiegati prioritariamente per il ripristino dei beni.

Si sofferma poi sul comma 7, il quale specifica che nel caso in cui per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del reo o dell'autore della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria ovvero una sanzione penale: l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa tengono conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate; inoltre, l'esazione della pena pecuniaria ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa è limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall'autorità amministrativa ovvero da quella giudiziaria. Fa presente che la previsione di cui al comma 7, come evidenziato nella relazione illustrativa, «prevede un coordinamento nei casi di applicazione concorrente di sanzioni penali e amministrative, tenuto conto della giurisprudenza in materia di divieto del "*ne bis in idem*"».

Fa cenno, infine, al comma 8, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che l'esame presso la Commissione di merito risulta essere in una fase assai avanzata e che pertanto è opportuno pervenire all'approvazione del prescritto parere nella seduta odierna.

Constatato quindi che non vi sono iscritti a parlare in sede di discussione generale, avverte che si procederà con le dichiarazioni di voto sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) osserva che il provvedimento iscritto all'ordine del giorno appare eccessivamente sbilanciato sul ricorso allo strumento sanzionatorio e non è idoneo a tutelare efficacemente il patrimonio culturale ed artistico del Paese da potenziali atti vandalici. Il provvedimento non sembra tener conto degli strumenti sanzionatori esistenti e dell'esigenza che gli stessi siano applicati correttamente al fine di contrastare atti di vandalismo.

Preannuncia pertanto, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto contrario.

Il senatore [PIRONDINI](#) (*M5S*), premesso che la propria parte politica non condivide le iniziative che, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica su determinate tematiche, costituiscono l'occasione per il ricorso ad atti vandalici contro il patrimonio culturale del Paese, rileva che gli strumenti di prevenzione posti in essere dal disegno di legge in esame appaiono inutilmente ridondanti e comunque non funzionali ad un effettivo rafforzamento della tutela dei beni artistici, che potrebbe invece essere garantita applicando puntualmente la normativa in vigore.

Preannuncia conseguentemente il voto contrario sulla proposta di parere della relatrice.

Replica brevemente la relatrice [COSENZA](#) (*FdI*), precisando che il provvedimento in titolo si pone in continuità con la richiamata riforma del Codice penale del 2022, volta proprio a rafforzare la tutela del patrimonio artistico e culturale italiano. Gli interventi previsti, infatti, mirano semplicemente ad accelerare la punibilità delle condotte vandaliche, al fine di scoraggiarle e assicurare un'effettiva tutela del patrimonio culturale.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che la Commissione approva.

### **(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali**

(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*) riferisce sul disegno di legge in titolo, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Specifica che il disegno di legge - articolato in cinque Capi che ricomprendono 23 articoli - introduce misure finalizzate a migliorare la competitività del mercato dei capitali italiano.

Il disegno di legge intende, da un lato, rimuovere i vincoli, normativi e operativi, all'accesso al mercato da parte delle imprese; dall'altro, introdurre misure che incentivino, sia sotto il profilo della domanda sia sotto quello dell'offerta, la canalizzazione attraverso i mercati del risparmio privato verso le imprese, assicurando al contempo la tutela degli investitori.

Evidenzia che, accanto alle misure di semplificazione e di incentivo al rafforzamento dei mercati dei capitali, il Governo ha ritenuto necessario introdurre norme volte a facilitare l'inclusione finanziaria, attraverso specifici percorsi di formazione per gli studenti.

Dà poi conto dei contenuti del Capo I (articoli 1-16), che reca misure di semplificazione in materia di accesso e regolamentazione dei mercati di capitali; del Capo II (articoli 17-20), il quale apporta modificazioni alla disciplina delle Autorità nazionali di vigilanza; del Capo III, che, costituito dal solo articolo 21, reca "Misure di promozione dell'inclusione finanziaria"; del Capo IV (articolo 22), che introduce modifiche alla disciplina del patrimonio destinato; del Capo V (articolo 23), recante disposizioni finanziarie.

Si sofferma indi sulle disposizioni di particolare interesse della Commissione contenute nel Capo III, costituito dall'articolo 21, che ha ad oggetto "Misure in materia di educazione finanziaria".

L'articolo 21 apporta, innanzitutto, modificazioni alla legge n. 92 del 2019, relativa all'introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica, mirate a inserire, tra i principi, le competenze e gli obiettivi di apprendimento dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, anche l'educazione finanziaria.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 21: alla lettera a), prevede che l'insegnamento dell'educazione civica sia diretto a promuovere la partecipazione piena e consapevole dei cittadini anche alla vita economica, oltre che alla vita civica, culturale e sociale delle comunità; alla lettera b), inserisce l'educazione finanziaria, con particolare riguardo alla finanza personale, al risparmio e all'investimento, nell'ambito delle conoscenze che l'educazione civica contribuisce ad arricchire; alla lettera c), dispone che le linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica siano adottate con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito e, con specifico riferimento alla tematica dell'educazione finanziaria, d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari; alla lettera d), inserisce l'educazione finanziaria tra le tematiche oggetto di obiettivi specifici di apprendimento individuati dalle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica; alla lettera e), prevede che l'educazione finanziaria sia promossa nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica attraverso azioni finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura.

Segnala che gli interventi normativi di cui al comma 1 dell'articolo 21 recepiscono, in parte, il contenuto di alcuni disegni di legge relativi all'insegnamento dell'educazione finanziaria nelle scuole, su cui la Commissione sta svolgendo l'esame congiunto (si tratta degli Atti Senato nn. 155, 158, 288 e 421).

Passa, quindi, al comma 2 dell'articolo 21, che modifica l'articolo 24-*bis* del decreto-legge n. 237 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2017, avente ad oggetto disposizioni generali concernenti l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale (specifica, al riguardo, che viene integrato il comma 10 e aggiunto un comma 10-*bis* all'articolo 24-*bis*).

Ricorda che il menzionato articolo 24-*bis* dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ora Ministero dell'istruzione e del merito), adotti il Programma per una "Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale".

Ricorda, altresì, che, ai fini dell'attuazione della suddetta Strategia, è stato istituito il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, cui è affidato il compito di promuovere e programmare iniziative di sensibilizzazione ed educazione finanziaria.

Il comma 2 dell'articolo 21 del provvedimento in esame - spiega il relatore - interviene sulla disciplina dell'attività del Comitato al fine di rendere più rapide e snelle - come si legge nella relazione illustrativa del provvedimento in esame - le procedure di adozione della programmazione triennale per l'attuazione della Strategia.

Si prevede, nello specifico, che, a decorrere dall'anno 2023, il Comitato, con propria delibera, approvi il piano triennale di attività, in coerenza con il suddetto Programma e tenuto conto degli accordi che il ministero dell'Istruzione e del merito, sentito il Comitato, abbia sottoscritto con la Banca d'Italia e la Consob al fine di promuovere la cultura dell'educazione finanziaria, nel rispetto dell'autonomia scolastica e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'oratore esprime un giudizio positivo sul provvedimento, in cui si registra la disponibilità del Governo a recepire le risultanze dell'esame parlamentare sui richiamati disegni di legge in materia di insegnamento dell'educazione finanziaria nelle scuole. Nel corso delle audizioni, ricorda che è emersa l'esigenza prioritaria di inserire, almeno in una prima fase, l'educazione finanziaria come parte integrante del programma di educazione civica nelle scuole, ferma restando l'opportunità, in prospettiva, di una riflessione sull'inserimento della medesima materia nel curriculum scolastico.

Conclude osservando che, alla luce dello stato dell'*iter* del provvedimento presso la Commissione di merito, in cui non è stata avviata la discussione generale, sarebbe possibile, qualora emergesse la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti, non procedere al voto nell'odierna seduta.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, la senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), preso atto di quanto da ultimo osservato dal relatore e sottolineando la particolare complessità delle tematiche sottese al provvedimento, invita la Commissione a valutare l'opportunità di non procedere al voto del parere nell'odierna seduta.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) si dichiara disponibile ad accogliere la richiesta della senatrice D'Elia. Oltretutto, nel caso di un rinvio dell'esame, la Commissione potrebbe avvalersi, fra l'altro, del contributo del senatore Damiani, relatore presso la Commissione di merito nonché primo firmatario di due disegni di legge assegnati alla Commissione e vertenti sulla materia, impossibilitato a partecipare all'odierna seduta.

Il [PRESIDENTE](#), apprezzate le circostanze, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

*La seduta termina alle ore 13,25.*

## 1.4.2.5.2. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 45 (pom.) del 27/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7<sup>a</sup> Commissione permanente  
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA  
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 27 GIUGNO 2023

45<sup>a</sup> Seduta

Presidenza della Vice Presidente

[COSENZA](#)

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

**(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano**

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [MELCHIORRE](#) (Fdl) illustra il decreto-legge in titolo, rilevando preliminarmente che esso reca un complesso di interventi normativi per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

Con riferimento alle materie di interesse della Commissione, segnala, in primo luogo, l'articolo 11. Esso, ai commi 1 e 2, estende al personale docente e a quello tecnico e amministrativo delle istituzioni alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) il diritto al riconoscimento per intero come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, del servizio non di ruolo prestato presso le predette istituzioni. In relazione al personale docente, si richiede che lo stesso sia stato immesso e confermato in ruolo, mentre per il personale tecnico e amministrativo si richiede la sola avvenuta immissione in ruolo. Il comma 3 del medesimo articolo 11 prevede che, ai fini previdenziali, le suddette disposizioni operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 14 giugno 2023 (data della loro entrata in vigore). Il comma 4 rinvia all'articolo 26 per quanto riguarda la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Il Relatore dà indi conto dell'articolo 14 del provvedimento in esame, che reca disposizioni in materia di riconoscimento del servizio, agli effetti della carriera, per il personale docente e ATA delle istituzioni scolastiche, immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023-2024. In particolare, esso prevede che i servizi cosiddetti "pre-ruolo" del personale scolastico, non integralmente considerati dalle norme finora vigenti, vengano riconosciuti per intero, ai fini delle ricostruzioni di carriera, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva n. 99/70/CE sul lavoro a tempo determinato, a seguito dell'avvio di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia.

Passa indi ad illustrare l'articolo 15, che estende, per l'anno 2023, il riconoscimento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ("Carta del docente"), prevista dalla legge n. 107 del 2015, per un importo di 500 euro annui a persona, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, stanziando a tal fine 10,9 milioni di euro. L'intervento è volto a recepire l'ordinanza del 18 maggio 2022 della Corte di giustizia dell'Unione europea, Sezione VI, nella causa C-450-21 (UC c. Ministero

dell'istruzione), resa in sede di rinvio pregiudiziale.

Segnala, altresì, l'articolo 19 che, modificando la legge di bilancio per il 2022, prevede che le agevolazioni fiscali concesse in favore delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI, in via sperimentale per gli anni 2022-2024, siano subordinate alla destinazione del 100 per cento (anziché del 20) degli utili derivanti dall'esercizio di attività commerciale, al finanziamento delle attività statutarie non commerciali.

Il Relatore propone sin d'ora l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Preso atto che non vi sono iscritti in discussione generale, la [PRESIDENTE](#) avverte che si procederà alla votazione della proposta di parere del relatore.

In dichiarazione di voto ha la parola la senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), la quale preannuncia l'astensione della propria parte politica, tenuto conto che sussistono nel decreto-legge, per gli aspetti di competenza della Commissione, alcune criticità, che il proprio Gruppo intende superare con la presentazione di specifiche proposte emendative. Richiama, nello specifico, l'opportunità di intervenire sulle disposizioni in materia di riconoscimento del servizio prestato dal personale delle istituzioni AFAM, che operano una sanatoria solo parziale.

La senatrice [ALOISIO](#) (M5S) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La [PRESIDENTE](#), dopo aver accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, pone ai voti la proposta di parere favorevole del relatore che la Commissione accoglie.

#### **(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali**

(Parere alla 6a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 giugno scorso, nel corso della quale il relatore Rosso aveva svolto la relazione introduttiva.

La [PRESIDENTE](#) comunica che è stato presentato uno schema di parere contrario da parte dei senatori Pirondini, Vincenza Aloisio e Castiello, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Preso atto che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, cede la parola al relatore.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE), ferma restando la piena condivisione dei contenuti recati nel provvedimento in esame e preso atto del parere contrario del Gruppo M5S, si riserva di presentare, nella prossima seduta, un proprio schema di parere favorevole, nel quale si dichiara disponibile a valutare il recepimento di eventuali suggerimenti da parte dei Gruppi, volti a valorizzare l'attività istruttoria svolta dalla Commissione in sede di esame congiunto degli Atti Senato nn. 155, 158, 288 e 421 in materia di insegnamento dell'educazione finanziaria nelle scuole.

Il senatore [CRISANTI](#) (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime soddisfazione per la disponibilità del relatore a tener conto nel proprio parere di eventuali indicazioni da parte dei Gruppi. Al riguardo, segnala che le disposizioni recate nel disegno di legge in esame tengono solo in parte conto delle indicazioni emerse nel corso del ciclo di audizioni svolto dalla Commissione sui richiamati disegni di legge. Nello specifico, richiama l'esigenza che l'insegnamento rivolto agli studenti riguardi anche l'educazione economica, e non soltanto quella finanziaria, che si preveda una sperimentazione di tale insegnamento, in esito alla quale si possa verificare l'idoneità degli insegnanti di educazione civica per tale ulteriore attività, e che si circoscriva l'ordine e il grado delle scuole interessate dal medesimo insegnamento.

Su proposta della [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene di fissare alle ore 12 di giovedì 29 giugno il termine per la presentazione di eventuali osservazioni di cui il relatore potrà tener conto in sede di definizione dello schema di parere sul disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### **SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), dopo aver rivendicato la disponibilità della propria parte politica a partecipare alla votazione sul parere favorevole proposto dal relatore Melchiorre sull'Atto Senato n. 755 (di conversione del decreto-legge n. 69 del 2023) esaminato dalla Commissione nell'odierna seduta, segnala l'opportunità che la Commissione, nell'ambito dell'esame dei provvedimenti assegnati



in sede consultiva, organizzisi la propria attività al fine di assicurare tempi di discussione congrui, al fine di evitare inopportune accelerazioni.

Al riguardo, fa presente che solo nella giornata di ieri si sono concluse le audizioni riguardanti il richiamato decreto-legge e che, proprio in quella sede, sono emerse criticità riguardanti alcune disposizioni in materia di riconoscimento del servizio prestato dal personale delle istituzioni AFAM. La **PRESIDENTE** fa presente che si è proceduto alla votazione della proposta di parere del relatore, peraltro su un decreto-legge che prevede tempi di esame stringenti, anche in considerazione della circostanza che nessun senatore ha chiesto la parola in discussione generale, sede nella quale sarebbe stato possibile fornire eventuali contributi da parte dei Gruppi.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

#### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI PIRONDINI, VINCENZA ALOISIO E CASTIELLO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 674**

La 7ª Commissione permanente,

esaminato per le parti di competenza l'Atto Senato n. 674 recante Interventi a sostegno della competitività dei capitali;

premesso che il provvedimento in titolo - articolato complessivamente in cinque Capi che ricomprendono 23 articoli - è diretto a introdurre misure volte a stimolare la crescita del mercato dei capitali italiano favorendo l'accesso e la permanenza delle imprese nell'ambito dei mercati finanziari; valutato che:

accanto a misure di semplificazione e incentivo al rafforzamento dei mercati dei capitali, il Governo ha ritenuto necessario introdurre norme volte a facilitare l'inclusione finanziaria, attraverso specifici percorsi di formazione per gli studenti;

tali norme sono contenute, in particolare, nel Capo III, costituito dall'articolo 21, recante «Misure in materia di educazione finanziaria», il quale recepisce, se pur parzialmente, il contenuto di alcuni disegni di legge relativi all'insegnamento dell'educazione finanziaria nelle scuole, su cui la Commissione sta svolgendo l'esame congiunto (si tratta degli Atti Senato nn. 155, 158, 288 e 421) e sulle quali è stato avviato un ciclo di audizioni;

considerato che nel dettaglio, con specifico riferimento al comma 1 dell'articolo 21:

la lettera *a*) prevede che l'insegnamento dell'educazione civica sia diretto a promuovere la partecipazione piena e consapevole dei cittadini anche alla vita economica, oltre che alla vita civica, culturale e sociale delle comunità;

la lettera *b*) inserisce l'educazione finanziaria, con particolare riguardo alla finanza personale, al risparmio e all'investimento, nell'ambito delle conoscenze che l'educazione civica contribuisce ad arricchire;

la lettera *c*) dispone che le linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica siano adottate con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito e, con specifico riferimento alla tematica dell'educazione finanziaria, d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari;

la lettera *d*) inserisce l'educazione finanziaria tra le tematiche oggetto di obiettivi specifici di apprendimento individuati dalle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica;

la lettera *e*) prevede che l'educazione finanziaria sia promossa nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica attraverso azioni finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura;

considerato altresì che, pur ritenendo le istituzioni scolastiche canale privilegiato per veicolare iniziative e diffondere nuove conoscenze e competenze, nonché la promozione dell'educazione finanziaria un modo per agevolare il processo di avvicinamento e familiarizzazione con aspetti, tematiche e scelte che possono incidere in modo significativo sulla qualità della vita e del lavoro, occorre formulare considerazioni di merito e di metodo, ovvero:

- di metodo, perché non solo la scorciatoia normativa - ritradurre e concludere la materia messa in campo e fatta agire da più disegni di legge nel singolo articolo di altro provvedimento - appare come

frettolosa accelerazione volta ad aggirare l'ordinario esito e l'*iter* parlamentare dei provvedimenti e delle audizioni effettuate in materia, ma perché gravare su di una «materia trasversale» e per di più a costo zero significa realizzare l'ennesima finta riforma, arricchire il celebre coacervo di buone intenzioni, fare in sintesi una scatola vuota;

- di merito, perché alla luce della grande trasformazione e dell'accelerazione impressa dal digitale nelle sue diverse derive e accezioni, ma anche da una serie di "riforme" (quella Gelmini su tutte, ma non solo) che hanno razionalizzato il sapere impoverendolo, è la mappa generale della conoscenza che andrebbe ripensata, proprio per ridare la giusta considerazione alle troppe "Cenerentole" che ormai bussano alla porta dell'Istruzione rimanendone escluse. Sarebbe, infatti, quantomeno approssimativo riformare, aggiornare e «rivedere» un singolo aspetto senza collocarlo in un più allargato contesto, come l'intero sistema di riferimento, rappresentato e simboleggiato dal contrasto alla dispersione del tradizionale sapere umanistico nel suo complesso, esprime, per quanto di competenza, parere contrario.

## 1.4.2.5.3. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 46 (pom.) del 05/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 7<sup>a</sup> Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 2023

46<sup>a</sup> Seduta

Presidenza della Vice Presidente

[COSENZA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.*

*La seduta inizia alle ore 13,10.*

IN SEDE CONSULTIVA

#### **(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali**

(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)  
Riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 giugno scorso.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che nel corso della precedente seduta i senatori Pirondini, Vincenza Aloisio e Castiello avevano presentato uno schema di parere contrario sul provvedimento in titolo (pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta) e che il relatore, senatore Rosso, si era riservato di presentare uno schema di parere, in cui tener conto dei suggerimenti che i Gruppi erano chiamati a trasmettere entro il termine del 29 giugno scorso. Alla scadenza del termine è stata trasmessa solo un'osservazione da parte della senatrice Versace.

Il senatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) illustra uno schema di parere favorevole con un'osservazione, pubblicato in allegato, nel quale ha inteso valorizzare il suggerimento della senatrice Versace di invitare la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 21 del disegno di legge in titolo, a far sì che siano garantiti adeguati *standard* qualitativi nei livelli di formazione del personale docente chiamato ad impartire l'insegnamento dell'educazione finanziaria nelle scuole.

Conseguentemente, esprime il proprio orientamento contrario allo schema di parere presentato dal Gruppo del MoVimento 5 Stelle.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI esprime parere favorevole sullo schema di parere appena illustrato dal relatore e contrario sullo schema presentato dai senatori Pirondini, Vincenza Aloisio e Castiello.

Per dichiarazione di voto ha la parola il senatore [PIRONDINI](#) (M5S), il quale pur dichiarandosi in principio non contrario all'insegnamento dell'educazione finanziaria nelle scuole, giudica non condivisibili i contenuti del provvedimento in esame. Ciò, tenuto conto che esso inserisce tale materia nell'ambito dell'educazione civica, senza una previa regolamentazione del medesimo insegnamento, che stabilisca criteri univoci per l'individuazione delle discipline che devono essere impartite in tale ambito, nonché per assicurare un'adeguata formazione ai docenti, e che non stanziava idonee risorse. Dopo che la [PRESIDENTE](#) ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la proposta di parere favorevole con osservazione del relatore è posta ai voti e accolta, con conseguente preclusione della votazione della proposta di parere contrario dei senatori Pirondini, Vincenza Aloisio e Castiello.

*SULLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 403 (PROMOZIONE DELLA PRATICA  
SPORTIVA NELLE SCUOLE E ISTITUZIONE DEI NUOVI GIOCHI DELLA GIOVENTU')*

La [PRESIDENTE](#) informa che il relatore Marti ha presentato ulteriori proposte emendative al disegno di legge n. 403, recante "Promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi giochi della gioventù", pubblicate in allegato al presente resoconto.

Prende atto la Commissione.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI SUI  
DISEGNI DI LEGGE N. 28 (FONDO PER IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DELLA COMUNITA'  
EDUCANTE) E N. 562 (DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DEI CAMMINI COME ITINERARI  
CULTURALI)*

La [PRESIDENTE](#) ricorda che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti del Gruppi parlamentari ha avviato, nella corrente settimana, un ciclo di audizioni informali in relazione ai disegni di legge in titolo e comunica che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 13,20.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 674**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,  
premesse che il provvedimento:

mira a rimuovere i vincoli, normativi e operativi, all'accesso al mercato da parte delle imprese e, al contempo, introduce misure che incentivino, sia sotto il profilo della domanda sia sotto quello dell'offerta, la canalizzazione attraverso i mercati del risparmio privato verso le imprese, assicurando al contempo la tutela degli investitori;

contempla, accanto alle misure di semplificazione e di incentivo al rafforzamento dei mercati dei capitali, norme volte a facilitare l'inclusione finanziaria, attraverso specifici percorsi di formazione per gli studenti;

premesse altresì che:

l'articolo 21, recante "Misure in materia di educazione finanziaria", novella la legge n. 92 del 2019, relativa all'introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica, al fine di inserire, tra i principi, le competenze e gli obiettivi di apprendimento dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, anche l'educazione finanziaria;

in particolare, tale articolo: prevede che l'insegnamento dell'educazione civica sia diretto a promuovere la partecipazione piena e consapevole dei cittadini anche alla vita economica, oltre che alla vita civica, culturale e sociale delle comunità; inserisce l'educazione finanziaria, con particolare riguardo alla finanza personale, al risparmio e all'investimento, nell'ambito delle conoscenze che l'educazione civica contribuisce ad arricchire; dispone che le linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica siano adottate con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito e, con specifico riferimento alla tematica dell'educazione finanziaria, d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari; inserisce l'educazione finanziaria tra le tematiche oggetto di obiettivi specifici di apprendimento individuati dalle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica;

prevede che l'educazione finanziaria sia promossa nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica attraverso azioni finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura;

considerato che:

tale disposizione incide su un tema oggetto dei disegni di legge relativi all'insegnamento dell'educazione finanziaria nelle scuole, di cui la Commissione ha avviato un esame congiunto (si tratta degli Atti Senato nn.155, 158, 288 e 421);

in tale sede, è stato svolto un intenso ciclo di audizioni, nell'ambito del quale sono stati forniti rilevanti

contributi conoscitivi;

tenuto altresì conto che l'articolo 21 interviene sull'articolo 24-*bis* del decreto-legge n. 237 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2017, avente ad oggetto disposizioni generali concernenti l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale al fine, fra l'altro, di rendere più rapide e snelle - come si legge nella relazione illustrativa del provvedimento in esame - le procedure di adozione del programma per una "Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale",

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 21, si invita la Commissione di merito a far sì che siano garantiti adeguati *standard* qualitativi nei livelli di formazione del personale docente chiamato ad impartire l'insegnamento dell'educazione finanziaria nelle scuole

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [403](#)

Art. 2

### 2.100

Il Relatore

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole da: "dal Dipartimento per lo sport" fino a: "Ministero dell'istruzione e del merito" con le seguenti: "dal Ministero dell'istruzione e del merito di concerto con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, anche avvalendosi del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.A.," e aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché il Comitato olimpico nazionale (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP)";*

b) *al comma 2, al primo periodo, sostituire le parole: "non statali" con le seguenti: "paritarie", e, ai periodi secondo e al terzo, sostituire le parole: "regolamento di cui al comma 5," con le seguenti: "decreto di cui al comma 5";*

c) *al comma 5, sostituire le parole: "Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione e del merito previa intesa con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri" con le seguenti: "Con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con Autorità politiche delegate in materia di sport e in materia di disabilità"; sostituire le parole: "per la partecipazione" con le seguenti: "le modalità di partecipazione" e sostituire le parole: "nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei Giochi, dedicata agli studenti diversamente abili" con le seguenti: "prevedendo per gli studenti con disabilità la partecipazione sia a gare integrate sia a gare appositamente dedicate all'interno dell'unica manifestazione, nonché una sezione dedicata a sport di squadra dove ragazzi con disabilità e normodotati possono giocare insieme, inclusi il sitting volley, il basket e il rafbball."*

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 3, sostituire le parole: "regolamento di cui all'articolo 2, comma 5", con le seguenti: "decreto di cui all'articolo 2, comma 5".*

### 2.200

Il Relatore

*Ai commi 2 e 6, sopprimere le parole: "di primo grado".*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4, commi 1 e 2, sopprimere le parole: "di primo grado".*

### 2.300

Il Relatore

*Al comma 5, sostituire le parole: "diversamente abili", con le seguenti: "con disabilità".*

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 5, sostituire le parole: "diversamente abili", con le seguenti: "con disabilità".*

Art. 3

**3.100**

Il Relatore

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* "rappresentanti del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione e del merito e della società Sport e salute S.p.A." *con le seguenti:* "rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito, dei Dipartimenti per lo sport, per le politiche giovanili e il servizio civile universale e per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, della società Sport e salute S.p.A., del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP). Ai fini del coordinamento dello svolgimento dei Giochi, la Commissione può sentire le amministrazioni di volta in volta competenti, che possano dare un supporto ai predetti fini.";

b) *al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* "La partecipazione alle attività della Commissione di cui al presente articolo non comporta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.".

Art. 4

**4.100**

Il Relatore

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* "e fino al terzo anno della scuola secondaria di primo grado" *con le seguenti:* "e fino all'ultimo anno della scuola secondaria";

b) *al comma 5, dopo le parole:* "assicurano la partecipazione", *inserire le seguenti:* ", su base volontaria," *e sostituire le parole:* "diversamente abili ad attività sportive loro specificatamente dedicate" *con le seguenti:* "con disabilità alle iniziative e alle attività sportive predisponendo le necessarie misure».

**4.0.100**

Il Relatore

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**"Art. 4-bis**

*(Misure di prevenzione sanitaria)*

In considerazione dell'importanza della prevenzione, intesa come l'insieme delle azioni volte al mantenimento o al miglioramento dello stato di salute, per evitare l'insorgere di un determinato tipo di patologia, o a curarne gli effetti o a limitarne i danni, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute e con il Dipartimento dello sport, è istituito un tavolo di lavoro a cui partecipano rappresentanti delle associazioni sportive maggiormente rappresentative, delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, al fine di individuare campagne di *screening*, rivolte ai giovani che partecipano alle iniziative sportive di cui alla presente legge, che prevedano anche l'effettuazione di esami semplici e poco invasivi riferiti alle malattie statisticamente più ricorrenti per fasce d'età, con particolare riferimento agli *screening* urologici e ginecologici per prevenire le infezioni e le malattie sessualmente trasmissibili, nonché l'infertilità. Ai soggetti partecipanti al tavolo di cui al periodo precedente non è riconosciuto alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

Art. 5

**5.100**

Il Relatore

*Sostituire l'articolo 5 con il seguente:*

**"Art. 5**

*(Disposizioni transitorie e finanziarie)*

1. Per l'anno scolastico 2024/2025 è previsto l'avvio in forma sperimentale dei Nuovi Giochi della gioventù.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma 1, quantificati in 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni pluriennali dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 2331 del bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito, a tal fine incrementate di un milione di euro mediante corrispondente riduzione proiezioni pluriennali dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

3. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 5, è adeguato agli esiti della sperimentazione prevista al comma 1 al fine di assicurare lo svolgimento, negli anni successivi a quello di istituzione, dei Nuovi Giochi della gioventù e provvede all'indicazione delle risorse finanziarie da determinarsi in un successivo provvedimento di legge.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 6.*

## **1.4.2.6. 9<sup>^</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)**



# 1.4.2.6.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 45 (pom.) del 07/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente  
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE  
AGROALIMENTARE)  
MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 2023  
45ª Seduta  
Presidenza del Presidente  
[DE CARLO](#)

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE REFERENTE

**(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure**

**(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 maggio, nel corso della quale il disegno di legge n. 571 era stato adottato quale testo base per il prosieguo dell'esame congiunto.

Il presidente [DE CARLO](#), dopo aver ricordato che il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti è fissato alle ore 14 di domani 8 giugno, domanda se qualcuno intenda intervenire in discussione generale. Rammenta peraltro che, come concordato, si è concluso il ciclo di audizioni. Sull'ordine dei lavori interviene il senatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az), il quale propone di posticipare il suddetto termine.

Il [PRESIDENTE](#), precisando di aver ricevuto tale richiesta anche da altri commissari per le vie brevi, propone quindi di posticipare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti riferiti al disegno di legge n. 571 alle ore 12 del 12 giugno. Informa peraltro di aver sottoposto tale proposta anche al relatore Paroli, il quale condivide la breve posticipazione.

Concorda la Commissione.

Nel dibattito prende la parola il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) il quale, nell'evidenziare come sul tema oggetto dei provvedimenti in titolo si sia aperto un confronto con associazioni, imprese e categorie, esprime il suo assenso rispetto alla decisione di estendere i tempi per la predisposizione e l'approfondimento delle proposte emendative.

Preannuncia, al riguardo, la presentazione di un pacchetto di emendamenti da parte del proprio Gruppo, incidenti sia sui principi generali della disciplina sia sulle modalità di conferimento della delega al Governo.

Fa presente poi che il disegno di legge n. 571 ha un precedente elaborato nella scorsa legislatura, in relazione alla cui impostazione il Gruppo del Partito Democratico già aveva avuto modo di manifestare talune perplessità. Dichiarà, in proposito, di ritenere necessaria una revisione normativa

del sistema di incentivi alle imprese, così da adeguarli sia all'attuale situazione economica, segnata dalle conseguenze della pandemia e dalla guerra in corso, sia al conseguimento degli obiettivi posti in sede europea, con particolare riguardo alla transizione ecologica e a quella digitale.

Evidenzia, inoltre, che il nuovo sistema degli incentivi dovrà essere caratterizzato da garanzie in ordine alla rapidità e all'efficacia degli interventi da porre in essere. Dovrà, altresì, essere orientato verso la parte alta del sistema produttivo, con specifica attenzione agli aspetti della competitività e della produttività.

Rileva, tuttavia, alcune criticità nelle modalità di conferimento della delega in esame. Fa riferimento, innanzitutto, alla carenza di principi e criteri direttivi che consentano di precisare il quadro della distribuzione degli incentivi a livello territoriale e dei soggetti beneficiari.

Inoltre, pur condividendo l'intento del provvedimento governativo di evitare, da una parte, duplicazioni nella erogazione degli aiuti e, dall'altra, la frammentazione delle misure di sostegno, ricorda come anche la normativa vigente non consenta la cumulabilità di incentivi.

Osserva, quindi, che i principi direttivi sono carenti nel determinare gli effetti che gli incentivi dovranno conseguire a livello territoriale, con il conseguente rischio di produrre squilibri a svantaggio di talune aree, nonché lacunosi nella individuazione della distribuzione a livello settoriale, poiché l'intento delle disposizioni governative di favorire i settori innovativi a discapito dei settori tradizionali necessita di essere completato con misure volte a favorire la transizione dei settori tradizionali, con particolare riferimento al tessuto delle piccole e medie imprese.

Sottolinea, ancora, che il sistema delineato dal provvedimento governativo finisce per incidere su incentivi di competenza regionale.

Conclude rivolgendo l'attenzione all'assenza di certezze in ordine alla quantificazione della spesa, che, qualora comportasse maggiori oneri, richiederebbe una copertura finanziaria preliminare rispetto all'adozione dei decreti legislativi.

Nell'anticipare che gli emendamenti del suo Gruppo verteranno sulle suddette questioni, auspica che la maggioranza riservi attenzione alle proposte che saranno presentate, manifestando un atteggiamento costruttivo e collaborativo analogo a quello con il quale il Gruppo del Partito Democratico si accinge a partecipare alla discussione dei provvedimenti in esame.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S), nel condividere le intenzioni che ispirano i disegni di legge in titolo, condivide a sua volta la necessità di procedere a una riforma del vigente sistema di incentivi alle imprese.

Nel preannunciare la presentazione di proposte emendative da parte del proprio Gruppo, dichiara che le disposizioni in esame hanno margini di miglioramento e di puntualizzazione sia in merito alla individuazione dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, sia per quanto riguarda la precisazione delle modalità di attuazione dei principi e criteri medesimi.

Constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(621) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Elena Maccanti ed altri; Mollicone

**(627) BASSO e NICITA. - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica**  
(Parere alle Commissioni 2ª e 8ª riunite. Esame congiunto. Parere favorevole)

Il relatore [AMIDEI](#) (Fdl) illustra le disposizioni dei disegni di legge in titolo, sui quali la Commissione è chiamata a rendere un parere alle Commissioni riunite 2ª e 8ª, ricordando preliminarmente che il disegno di legge n. 621 è stato approvato dalla Camera dei deputati e il disegno di legge n. 627 è d'iniziativa dei senatori Basso e Nicita.

Evidenzia, in relazione alle disposizioni di competenza della Commissione, che l'articolo 1 del disegno

di legge n. 621, recante le finalità, stabilisce che la Repubblica - tra i suoi compiti - assicura alle imprese, agli autori, agli artisti e ai creatori adeguate forme di sostegno, anche economico, nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, per agevolare la produzione, la traduzione e l'internazionalizzazione delle opere dell'ingegno.

Menziona, quindi, l'articolo 2, concernente provvedimenti urgenti e cautelari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per la disabilitazione dell'accesso a contenuti diffusi abusivamente, l'articolo 3, che prevede misure per il contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale, l'articolo 4, riguardante le campagne di comunicazione e sensibilizzazione e l'articolo 5, che stabilisce le sanzioni amministrative.

Si sofferma poi sull'articolo 6, il quale dispone che l'AGCOM provvede a modificare il regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e, in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, convoca un tavolo tecnico con la partecipazione dei prestatori di servizi, dei fornitori di accesso alla rete *internet*, dei detentori di diritti, dei fornitori di contenuti, dei fornitori di servizi di media audiovisivi e delle associazioni maggiormente rappresentative preposte alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari a consentire la disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP.

L'articolo 7 reca, infine, disposizioni finanziarie e in materia di personale dell'Autorità. Precisa, quanto alla copertura degli oneri, che si provvede mediante un contributo ai sensi dell'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, posto a carico dei seguenti soggetti: titolari dei diritti delle opere cinematografiche; titolari dei diritti delle opere audiovisive e musicali; titolari dei diritti su *format* televisivi; titolari dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi; fornitori di servizi di media; organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti.

Passa poi al disegno di legge n. 627, che riproduce in larga parte il contenuto del disegno di legge n. 621. L'articolo 1, elenca i principi nazionali e internazionali in materia di protezione e di promozione della diversità delle espressioni culturali. L'articolo 2 prevede campagne di sensibilizzazione e di comunicazione, anche a studenti, sul valore della creatività e sui rischi sulla diffusione illecita di prodotti audiovisivi e digitali. L'articolo 3 prevede una procedura cautelare e d'urgenza per contrastare la diffusione illecita di eventi in diretta o assimilabili (sportivi, cinematografici o articoli di giornale).

L'articolo 4 reca misure per il contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di richieste di informazioni agli istituti di credito per la repressione delle attività illecite a fini di lucro nelle reti di comunicazione elettronica. L'articolo 6 stabilisce le sanzioni per i soggetti che non ottemperano ai provvedimenti disposti dall'AGCOM in forza dei nuovi poteri di intervento ad essa attribuiti dal presente disegno di legge. L'articolo 7 dispone che l'AGCOM deliberi l'adeguamento del regolamento alle disposizioni di cui alla legge medesima.

L'articolo 8, con previsioni analoghe a quelle contemplate dall'articolo 7 del disegno di legge n. 621, reca norme in materia di personale dell'AGCOM e disposizioni finanziarie.

Poiché non vi sono richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) invita il relatore ad esprimere una proposta di parere sul provvedimento in titolo.

Il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) propone l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

#### **(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali**

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [BIANCOFIORE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, sul quale la Commissione è chiamata a rendere il parere alla 6ª Commissione.

Premette che il provvedimento è diretto ad introdurre misure volte a stimolare la crescita del mercato dei capitali italiano favorendo l'accesso e la permanenza delle imprese nell'ambito dei mercati finanziari.

Passando quindi all'esposizione dei contenuti delle disposizioni di competenza della Commissione, evidenzia che l'articolo 2 modifica la definizione di piccole e medie imprese (PMI) ai fini della

regolamentazione finanziaria, portando la soglia di capitalizzazione massima prevista a 1 miliardo di euro (rispetto all'attuale soglia di 500 milioni di euro di capitalizzazione che qualifica una impresa emittente quote azionarie come PMI).

L'articolo 3 permette la dematerializzazione delle quote di PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata e reca misure per disciplinarla. Specifica che si prevede così di semplificare le procedure nonché di ridurre i costi e gli oneri amministrativi legati all'emissione e al trasferimento delle quote in oggetto, in funzione di sviluppo del mercato dei capitali.

L'articolo 4 riforma, abrogando una serie di obblighi, la disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi, una categoria giuridica creata per regolare le imprese in crescita che intendono aprirsi al mercato dei capitali.

L'articolo 5 introduce, per le società aventi azioni negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione - MTF, la facoltà di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali.

L'articolo 7, prosegue la relatrice, introduce delle modifiche a due articoli del codice civile volte rispettivamente a far sì che agli investitori professionali non si applichino i limiti all'emissione di obbligazioni al portatore o nominative per le obbligazioni emesse dalle società per azioni e a far venire meno l'obbligo di interposizione, con finalità di garantire la solvenza, da parte di un investitore professionale soggetto a vigilanza prudenziale nelle ipotesi nelle quali l'acquirente delle stesse sia un operatore professionale anche nel caso di collocamento di titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata.

L'articolo 8 ripropone alcune misure già introdotte, fino al 30 giugno 2021, dal cosiddetto "Decreto Semplificazioni" per supportare le operazioni di ricapitalizzazione delle società di capitali italiane. Precisa, al riguardo, che sono previsti, per un periodo sperimentale (fino al 30 aprile 2025), *quorum* agevolati per l'approvazione delle delibere di aumento di capitale delle società di capitali.

L'articolo 12 consente, ove sia contemplato nello statuto, che le assemblee delle società quotate si svolgano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società. In tale ipotesi, non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea e il diritto di porre domande è esercitato unicamente prima dell'assemblea.

L'articolo 13 incrementa da tre a dieci il numero di voti che può essere assegnato, per statuto, a ciascuna azione a voto plurimo.

L'articolo 16 consente di conferire a un gestore di portafogli il potere di esercitare i diritti di voto per più assemblee, in deroga alle norme del codice civile riferite alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

L'articolo 21 introduce modifiche alla disciplina, di cui alla legge n. 92 del 2019, avente ad oggetto l'insegnamento dell'educazione civica, al fine di inserire il riferimento all'insegnamento dell'educazione finanziaria e alle disposizioni generali concernenti l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale di cui al decreto-legge n. 237 del 2016.

L'articolo 22 amplia l'operatività del Patrimonio Destinato istituito dal decreto legge n. 34 del 2020 (cosiddetto "Rilancio"). Conclude l'illustrazione, specificando che, ai sensi delle suddette norme, al fine di beneficiare degli interventi a condizioni di mercato del Patrimonio Rilancio nella forma di operazioni sul mercato primario, tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, le società risultanti da fusioni o scissioni possono utilizzare anche uno o più bilanci *pro-forma*, certificati da un revisore contabile. Le disposizioni di cui all'articolo 22 prevedono, altresì, che, limitatamente all'operatività a condizioni di mercato, sia consentito l'accesso agli interventi di Patrimonio Destinato anche alle società che sono sottoposte a indagini per reati da cui deriva la responsabilità amministrativa dell'ente, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, fermo restando il divieto di accesso per gli enti condannati o sottoposti a sanzione su richiesta.

Si pronuncia infine favorevolmente sul provvedimento in esame.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [NAVE](#) (M5S), nel preannunciare il voto di astensione da parte del suo Gruppo, evidenzia che presso la 6a Commissione sono ancora in corso le audizioni programmate sul provvedimento in titolo e che pertanto non sono al momento disponibili gli elementi necessari per formulare un parere

favorevole ovvero contrario sul medesimo.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP) si associa alla considerazione del senatore Nave e preannuncia analogo voto di astensione da parte del Gruppo del Partito Democratico, a meno che non si intenda procedere a una rivalutazione dei tempi di esame per l'espressione del parere.

Il presidente [DE CARLO](#), rilevato che non vi sono specifiche ragioni di urgenza, manifesta la sua disponibilità a rinviare l'espressione del parere alla seduta da convocare martedì 13 giugno.

La Commissione concorda con la proposta del Presidente.

Interviene brevemente il senatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az), per raccomandare ai rappresentanti dei Gruppi presenti di far pervenire, entro la suddetta data, eventuali osservazioni, così che la relatrice possa valutarle ai fini dell'integrazione della proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la documentazione acquisita nel corso delle audizioni informali svolte sul disegno di legge n. 316 (Contrasto del bracconaggio ittico) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 13,30.*

## 1.4.2.6.2. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 46 (ant.) del 20/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 20 GIUGNO 2023

46ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste D'Eramo.  
La seduta inizia alle ore 9,05.*

IN SEDE REDIGENTE

**(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura**  
(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 23 maggio.

Il presidente [DE CARLO](#) comunica che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione affari costituzionali sugli emendamenti approvati e della Commissione bilancio sui medesimi emendamenti, di tenore non ostativo tranne sulla proposta 5.6, su cui il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Comunica che la relatrice ha dunque presentato l'emendamento 5.6/5ª Commissione, pubblicato in allegato, che sopprime l'emendamento 5.6 con l'effetto di ripristinare il comma 2 dell'articolo 5.

Comunica inoltre che la relatrice ha presentato l'emendamento di coordinamento Coord.1, pubblicato in allegato, volto ad armonizzare il testo rispetto all'approvazione degli emendamenti 3.14 [già 2.3 (testo 2)] e 3.5.

Avverte che si procederà pertanto alle votazioni dei suddetti emendamenti e degli articoli da 1 a 10 del disegno di legge, come modificati a seguito degli emendamenti approvati.

Prende atto la Commissione.

Previ pareri favorevoli della relatrice [BIZZOTTO](#) (LSP-PSd'Az) e del sottosegretario D'ERAMO, l'emendamento 5.6/5ª Commissione viene approvato dalla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) registra l'unanimità dei consensi.

È poi posto in votazione il Coord.1, che risulta approvato.

Si passa alla votazione degli articoli del disegno di legge in esame, come modificati dagli emendamenti approvati.

Con distinte votazioni, la Commissione approva gli articoli da 1 a 10, previa dichiarazione di astensione, a nome del Gruppo, della senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) sull'articolo 4.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che, fatta eccezione per la votazione dell'articolo 4, nelle votazioni di tutti gli altri articoli la Commissione si è espressa all'unanimità.

Non essendoci interventi in dichiarazione di voto, la Commissione unanime conferisce, infine, mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo con le modifiche introdotte, autorizzandola altresì ad apportare gli ulteriori interventi di coordinamento e correzione formale che dovessero risultare necessari.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(674) *Interventi a sostegno della competitività dei capitali***

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 giugno.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) invita la relatrice a formulare una proposta di parere.

La relatrice [BIANCOFIORE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) conferma l'espressione di un parere favorevole.

Poiché non vi sono richieste di intervento in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole della relatrice è posta ai voti e approvata.

**(615) *Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) riferisce sulle disposizioni del disegno di legge in titolo, composto di dieci articoli, sul quale la Commissione è chiamata a rendere un parere alla Commissione affari costituzionali.

Chiarisce, innanzitutto, che si tratta di materie attualmente attribuite alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (tra cui, per quanto di interesse, commercio con l'estero, sostegno all'innovazione per i settori produttivi, enti di credito fondiario e agrario), nonché di alcune limitate materie attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato.

Illustra, quindi, l'articolo 1, il quale esplicita le finalità dell'intervento normativo, quali la semplificazione delle procedure e l'ottimizzazione della distribuzione delle competenze, in ossequio tanto ai principi di unità giuridico-economica e di indivisibilità della Repubblica, quanto ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Specifica che il comma 2 del medesimo articolo subordina l'attuazione delle disposizioni riguardanti l'autonomia differenziata alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, secondo il dettato dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, in modo tale da individuare la soglia costituzionalmente necessaria e favorire il superamento dei divari territoriali.

Ricorda che l'articolo 2 disciplina l'*iter* di approvazione delle intese tra lo Stato e la Regione interessata a conseguire ulteriori forme di autonomia previste dall'articolo 116, terzo comma, e che l'articolo 3 demanda ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni.

Passa poi all'articolo 4, il quale differenzia se il trasferimento di funzioni riguardi materie ed ambiti interessati o meno dai LEP. Nel primo caso, laddove ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, detto trasferimento è autorizzato solo in seguito allo stanziamento di ulteriori risorse. Diversamente, se si tratta di materie non inerenti ai LEP, il trasferimento di funzioni è autorizzato solo nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente.

Sotto lo stesso profilo, l'articolo 5 demanda la determinazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, derivanti dall'attuazione della legge, ad una commissione paritetica Stato-Regione, alla quale prendano parte, oltre ai rappresentanti regionali, anche un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze ed uno per ciascuna delle amministrazioni competenti. Il comma 2 dell'articolo 5 dispone che le nuove funzioni regionali vengano finanziate con partecipazioni al gettito dei tributi erariali maturati nel territorio regionale.

L'articolo 6 autorizza, altresì, la Regione a conferire funzioni amministrative ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane, in conformità all'articolo 118 della Costituzione, ferme rimanendo le

funzioni fondamentali già di loro competenza, ai sensi della lettera p) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

L'articolo 7 disciplina la durata delle intese, non superiore a dieci anni. È comunque ammesso sia il potere di revisione, su iniziativa dello Stato o della Regione interessata, sia quello di richiederne la cessazione di efficacia, previa deliberazione a maggioranza assoluta delle Camere.

L'articolo 8 garantisce l'invarianza finanziaria. Per le singole Regioni, che non siano parte dell'intesa, si ammette l'eventuale finanziamento delle iniziative volte ad attuare le previsioni di cui all'articolo 119, commi terzo, quinto e sesto, della Costituzione, inerenti alla perequazione ordinaria e agli interventi speciali.

L'articolo 9 individua le misure volte a garantire - anche presso le Regioni che non concludano le predette intese - le finalità contemplate dal quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, quali: la promozione dello sviluppo economico, la coesione, l'insularità e la rimozione degli squilibri economico-sociali. Per tali scopi, l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali è posto a carico dello Stato e delle amministrazioni regionali e locali, previa ricognizione delle risorse a ciò destinabili. Infine, l'articolo 10 reca alcune disposizioni transitorie: viene innanzitutto autorizzata l'applicazione della legge anche agli atti di iniziativa delle Regioni già all'esame del Governo; viene estesa la proposta anche alle Regioni a statuto speciale, nonché alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti; infine, è fatto salvo il potere sostitutivo del Governo, sancito dall'articolo 120, comma secondo, della Costituzione.

Il [PRESIDENTE](#), in considerazione della delicatezza della tematica in esame nonché al fine di dare seguito a una espressa richiesta del Partito Democratico, propone di rinviare l'espressione del parere alla settimana successiva.

Conviene la Commissione.

Ha brevemente la parola la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S), la quale domanda al Presidente se sia stata tenuta in considerazione la propria richiesta di svolgere una indagine conoscitiva sul tema dell'autonomia differenziata per i profili di competenza, già avanzata in Ufficio di Presidenza.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver concordato sulla rilevanza dei temi in esame, assicura che sarà individuato lo strumento procedurale più idoneo per garantire un'approfondita disamina della materia, ferme restando le competenze della Commissione sul provvedimento in titolo, che sono di tipo consultivo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

***(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure***

***(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 giugno.

Il presidente [DE CARLO](#) comunica che, alla scadenza del termine, sono pervenuti 299 emendamenti, pubblicati in allegato.

Avverte altresì che la senatrice Sironi ha aggiunto la propria firma agli ordini del giorno G/571/2/9, G/571/3/9 e G/571/4/9 e ai seguenti emendamenti: 2.6, 2.8, 2.12, 2.23, 2.33, 2.49, 2.50, 2.54, 2.55, 2.57, 2.62, 2.63, 3.14, 3.15, 3.20, 4.10, 4.13, 4.24, 4.58, 4.62, 6.15, 6.25, 6.26, 6.44, 6.59, 6.62, 6.70, 6.83, 6.89 e 6.90.

Rende noto infine che, su segnalazione del Gruppo Forza Italia, l'emendamento 4.59 è da riferirsi all'articolo 6 ed è stato quindi rinumerato come 6.99 (già 4.59) e collocato, all'interno del fascicolo, dopo l'emendamento 6.13.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) chiede se sia possibile conoscere le improponibilità prima di procedere alle votazioni.

Il [PRESIDENTE](#) fornisce assicurazioni in tal senso.

Il relatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) suggerisce di organizzare i tempi e le modalità per il seguito



dell'esame, in vista delle votazioni e tenuto conto del parere della Commissione bilancio.  
Il [PRESIDENTE](#) rinvia tali valutazioni alla riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai  
rappresentanti dei Gruppi, che si terrà al termine della seduta plenaria delle ore 13.  
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.  
*La seduta termina alle ore 9,25.*

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [17](#)

Art. 5

#### 5.6/5ª Commissione

La Relatrice

*Sopprimere l'emendamento.*

#### Coord.1

La Relatrice

*All'articolo 3, comma 1, come modificato dagli emendamenti 3.14 [già 2.3 (testo 2)] e 3.5, sostituire le  
parole da: «realizzare opere» fino alla fine del comma con le seguenti: «realizzare opere finalizzate  
allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, nonché opere di protezione dei coltivi e  
degli allevamenti».*

#### ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [571](#)

#### G/571/1/9

[Parrini, Matera](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Delega al Governo in materia di revisione del  
sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure"  
(AS 571),

premessò che:

nella sezione "Consultazioni svolte nel corso dell'AIR", l'AIR trasmessa dal Governo dà conto  
dei lavori preparatori facendo presente che il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in qualità di  
amministrazione proponente, ha elaborato il disegno di legge dopo aver consultato le altre  
Amministrazioni centrali interessate nell'ambito di riunioni tecniche; ai fini dell'adozione dei decreti  
legislativi attuativi della riforma, sono previsti confronti più estesi con il coinvolgimento della  
Conferenza unificata, delle rappresentanze associative e dei portatori di interessi;

considerato che:

secondo l'articolo 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n.  
169, "Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica  
dell'impatto della regolamentazione e la consultazione", attraverso la procedura di consultazione  
l'Amministrazione competente all'iniziativa regolatoria si rivolge ai destinatari dell'intervento; le  
tecniche di svolgimento delle procedure di consultazione sono definite in dettaglio dalla direttiva del  
Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2018, recante approvazione della Guida all'analisi  
e alla verifica dell'impatto della regolamentazione;

impegna il Governo:

ai fini dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della riforma, a svolgere le procedure di  
consultazione secondo le disposizioni di cui al capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei  
ministri n. 169 del 2017 e in applicazione delle tecniche indicate nella direttiva del Presidente del  
Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2018.

#### G/571/2/9

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure" (A.S. 571),

premessi che:

l'articolo 1 identifica l'oggetto del disegno di legge in esame nella definizione delle disposizioni per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese, con la finalità di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione;

il panorama nazionale degli incentivi diretti alle imprese comprende un universo eterogeneo di strumenti di sostegno, la cui complessità è stata incrementata per effetto del notevole numero di interventi adottati per far fronte alle crisi indotte dalla pandemia e dall'aumento dei prezzi dell'energia;

con riferimento alla distribuzione delle agevolazioni rispetto agli obiettivi di politica industriale, dopo una situazione di relativa equità riguardante l'annualità del 2018, l'avvento della pandemia ha determinato la concentrazione delle concessioni verso interventi settoriali specifici di contrasto della crisi economica che ne è conseguita;

in tal senso, molti altri settori emergenti del settore secondario, con particolare riferimento alle manifatture, sono rimasti al di fuori dal novero dei sostegni, con negative ripercussioni per i singoli anelli delle filiere interessate;

considerato che:

la canapa industriale ha molteplici impieghi. In edilizia, la canapa può essere adoperata per realizzare materiali costruttivi ecosostenibili per murature portanti, divisorie e pavimentazioni. I bio-mattoni di calce e canapa, inoltre, hanno ottime proprietà isolanti e di regolazione dell'umidità. Dalla canapa industriale si ricavano, altresì, combustibili alternativi al petrolio a bassissimo impatto ambientale e bio-materiali alternativi alle plastiche;

le fibre di canapa vengono ampiamente utilizzate per produrre tessuti da abbigliamento e arredamento, con naturali vantaggi termoregolatori. La fibra di canapa, oltre ad avere un indiscutibile successo sul piano alimentare e cosmetico, ha anche proprietà antifungine ed antibatteriche, e la sua coltivazione è meno inquinante di quella del cotone. Un ulteriore uso è quello relativo alla produzione di carta. Un utilizzo, attualmente del 5% del totale prodotto, che andrebbe incrementato perché meno nocivo per l'ambiente rispetto alle produzioni convenzionali, grazie alle ridotte percentuali di lignina, alti livelli di cellulosa e la sussistenza di una fibra naturalmente chiara che, dunque, non richiede trattamenti chimici sbiancanti;

sono numerose le imprese operanti nel settore della canapa industriale presenti nel territorio dello Stato che patiscono la presenza di ostacoli relativi alla concreta possibilità di espressione attuativa delle varie fasi della filiera produttiva;

la ricerca e lo sviluppo di nuovi strumenti utili alla trasformazione dei prodotti derivanti dalla canapa e la meccanizzazione dei processi rappresentano dei tasselli fondamentali per la crescita del comparto, alternativa rispetto a quella farmaceutica ovvero erboristica e floreale riguardante le infiorescenze;

ai centri di prima trasformazione del bene grezzo, è necessario accostare adeguati sistemi di canalizzazione che permettano alla materia iniziale di essere prontamente impiegata ai fini industriali;

assume valenza centrale incentivare i processi relativi alla lavorazione e alla semi-lavorazione a scopo industriale della canapa, nonché favorire l'economia circolare e la transizione ecologica nel settore produttivo nazionale;

considerato, altresì, che:

lo sviluppo di filiere in grado di offrire beni biodegradabili e compostabili è alla base dei nuovi

orientamenti sugli aiuti di Stato per la protezione dell'ambiente e l'energia, applicabili a decorrere dal 27 gennaio 2022. Essi, infatti, sostengono l'eliminazione graduale dei combustibili fossili, indicando che il sostegno statale a favore di progetti che interessano tali materiali, in particolare quelli più inquinanti (petrolio, carbone e lignite), difficilmente saranno considerati compatibili;

sul punto, di converso, la canapa è in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura così come nell'industria, alla riduzione del consumo dei suoli e alla perdita di biodiversità, nonché di fungere come coltura da rotazione,

impegna il Governo a:

predisporre adeguate misure di intervento per le attività emergenti del tessuto economico e produttivo che hanno positive ricadute in termini di sostenibilità ambientale e che si avvalgono di cicli produttivi non inquinanti, a basso impatto eco-sistemico;

promuovere meccanismi di formazione, informazione e di inserimento economico per gli operatori che svolgono le predette attività emergenti, in un'ottica di acquisizione, consolidamento, aggiornamento di competenze e abilità nonché di internalizzazione delle fasi di realizzazione dei prodotti finiti ad alto valore benefico per il clima e l'ambiente e per il perseguimento di obiettivi di interesse comune.

**G/571/3/9**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure" (A.S. 571),

premesso che:

l'articolo 2 del disegno di legge individua, tra i principi generali per le politiche pubbliche di incentivazione alle imprese e per la loro concreta attuazione, la valorizzazione del contributo dell'imprenditoria femminile alla crescita economica e sociale della Nazione;

il riferimento alla necessità di porre particolare attenzione all'imprenditoria femminile e, in particolare, alla quantità ed alla qualità del connesso lavoro, ricorre anche negli articoli 4 e 6 in relazione ai criteri direttivi di delega per la razionalizzazione dell'offerta di incentivi e per la formazione di un codice degli incentivi;

considerato che:

secondo il *report* di Unioncamere sull'imprenditoria femminile dello scorso luglio, in Italia le imprese femminili sono 1 milione e 342 mila, pari al 22 per cento di un totale di 6 milioni di imprese attive sul territorio nazionale. Si tratta per il 96,7 per cento di microimprese, per il 3,1 per cento di piccole imprese e per lo 0,3 per cento di medio-grandi imprese;

per imprese femminili si intendono le attività guidate prevalentemente da donne, ma occorre evidenziare che la reale presenza delle donne nel mondo delle imprese è di molto superiore;

stanti le menzionate evidenze, l'Italia sconta ancora un ritardo rilevante in termini di parità di genere, caratterizzato da una bassa occupazione femminile, che si attesta sul 51,3 per cento, da un differenziale salariale pari a circa il 20 per cento in meno rispetto agli uomini e da forme contrattuali penalizzanti, come il part-time involontario;

la precarietà del mondo del lavoro e la costante riduzione dei sistemi di welfare primario hanno avuto un impatto determinante nell'accrescere in modo significativo il divario di genere ed hanno reso ancor più rilevante l'importanza dei servizi di welfare aziendale;

rilevato che:

la previsione di premialità alle imprese che valorizzino la quantità e la qualità del lavoro femminile, nonché il sostegno alla natalità rappresenta certamente un buon punto di partenza. È di tutta evidenza che per ottenere un effetto realmente incentivante alla riduzione del divario di genere, in

termini di occupazione e di parità salariale, sarà necessario valutare, nell'ambito della programmazione delle politiche pubbliche, l'impatto reale che le misure incentivanti avranno nel ridurre le disuguaglianze di genere;

impegna il Governo a:

garantire un'opportuna valutazione dell'impatto delle misure incentivanti sulla riduzione del divario di genere, con particolare riferimento al tasso di occupazione femminile e al *gap* salariale;

favorire modelli di agevolazioni che incoraggino le imprese ad implementare sistemi di welfare aziendali in grado di sviluppare sinergie virtuose e complementari con il sistema di welfare pubblico.

**G/571/4/9**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure" (A.S. 571),

premessi che:

l'articolo 2 identifica i principi generali per le politiche pubbliche di incentivazione alle imprese e per la loro concreta attuazione: stabilità e adeguatezza, misurabilità dell'impatto, coordinamento, agevole conoscibilità, digitalizzazione e semplicità delle procedure, coesione sociale, economica e territoriale e valorizzazione del contributo dell'imprenditoria femminile;

tra i citati principi, figura, in particolare, il principio della più ampia coesione sociale, economica e territoriale per uno sviluppo economico armonico ed equilibrato della Nazione, con specifico riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno;

in tal senso, i processi produttivi rappresentano il motore della crescita e dello sviluppo economico nazionale. Essi, infatti, generano ricchezza e occupazione, alimentano l'indotto e le attività dei servizi, contribuiscono alla stabilità finanziaria, economica e sociale. Creare un ambiente favorevole alle imprese - che virtuosamente partecipano al benessere interno, anche attraverso una impronta sostenibile e digitalizzata - risponde quindi a un preciso interesse pubblico;

considerato che:

la politica industriale attuata mediante gli incentivi alle imprese ha conosciuto una recente espansione, anche connessa alle esigenze di contrasto alle situazioni di crisi, ma appare ancora disomogenea sul territorio nazionale, raggiungendo in misura nettamente minore le regioni del Mezzogiorno: la maggior parte degli impegni (oltre 21 miliardi di euro, pari all'86 per cento del totale) è, infatti, destinata alle regioni del Centro-Nord;

è di fondamentale importanza invertire l'attuale quadro, apprestando concrete misure di sostegno per il comparto produttivo del Meridione mediante una opportuna allocazione delle risorse;

in tal senso, è necessario incrementare la resilienza del tessuto imprenditoriale meridionale, particolarmente provato anche dalle conseguenze economiche della crisi pandemica. Ciò al fine di sostenere concretamente la ripresa di specifiche aree del nostro Paese;

considerato, altresì, che:

la cosiddetta "Nuova Sabatini" è una misura istituita dall'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. La detta misura - rifinanziata più volte e potenziata, in ragione del forte riscontro del settore produttivo - costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali di sostegno alle micro, piccole e medie imprese operanti in tutti i settori, inclusi agricoltura e pesca, eccettuati il settore finanziario e assicurativo e le attività connesse all'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;

si tratta, dunque, di uno strumento strutturale di sostegno che si è rivelato efficace, anche in chiave anticongiunturale, per la crescita ed il rilancio degli investimenti. Per tali motivi è importante

che la misura sia potenziata in termini temporali oltre che di ulteriori stanziamenti;

numerose imprese che hanno beneficiato delle agevolazioni "Nuova Sabatini" sono ostacolate ad ultimare gli investimenti pianificati. Ciò è dovuto ai forti ritardi che continuano a registrarsi nella produzione e nella consegna dei beni strumentali ordinati da parte delle imprese. Una problematica, quest'ultima, che dovrebbe parimenti avere un riscontro di tipo risolutivo attraverso un pronto intervento normativo;

è di tutta evidenza che è necessario creare, dunque, interventi che diano una spinta rapida e mirata agli investimenti e alla aggregazione. Nello specifico, occorre rafforzare gli strumenti di garanzia pubblica a favore delle imprese ed implementare gli strumenti di finanza agevolata per erogare contributi a fondo perduto e/o in conto interessi sul modello della più volte menzionata misura "Nuova Sabatini",

impegna il Governo a:

al fine di massimizzare le opportunità offerte dalla innovazione digitale e del rinnovamento dei beni strumentali alle attività del settore secondario, valutare l'estensione e l'adeguamento, sia in termini temporali, sia in termini economici, delle misure incentivanti alle imprese, mediante lo stanziamento di idonee risorse;

supportare, per il tramite della promozione di precipe iniziative, la creazione di un ecosistema innovativo e resiliente in grado di rispondere in maniera flessibile al costante mutamento dei modelli produttivi e di incidere positivamente sulla crescita economica nazionale, attraverso la valorizzazione delle eccellenze diffuse a livello aziendale e di ricerca, l'ottimizzazione del trasferimento tecnologico, la circolazione e la condivisione delle conoscenze, la difesa delle aree svantaggiate e il sostegno al capitale umano.

**G/571/5/9**

[Spinelli](#), [De Carlo](#), [Fallucchi](#), [Amidei](#), [Maffoni](#), [Della Porta](#), [Sigismondi](#), [Ancorotti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure (AS 571);

impegna il Governo:

nel dare attuazione all'articolo 5, a prevedere nell'ambito della disciplina delegata l'introduzione di disposizioni volte a favorire la compartecipazione finanziaria delle Regioni, il coordinamento e l'integrazione con gli interventi regionali, nonché il coinvolgimento funzionale e operativo delle finanziarie regionali, come indicate nell'Allegato A del decreto legislativo n. 175 del 2016, e a riconoscere alle stesse finanziarie regionali anche la qualifica di "istituti di promozione nazionale", con competenza limitata al territorio della Regione o della Provincia autonoma in cui hanno sede, ai fini di quanto previsto dal regolamento UE 2015/1017 in relazione al Fondo europeo per gli investimenti strategici.

Art. 1

**1.1**

[Bizzotto](#), [Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «la presente legge» sono aggiunte le seguenti: «, nel rispetto dell'articolo 117, terzo e quarto comma della Costituzione;» e dopo le parole: «sistema degli incentivi» è aggiunta la seguente: «statali;»*

**1.2**

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo le parole: "La presente legge", inserire le seguenti: ", nel rispetto dell'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione,";*

*b) dopo le parole: "sistema degli incentivi", inserire la seguente: "statali".*

### 1.3

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

*Al comma 1, dopo la parola "revisione", inserire le seguenti: "e la semplificazione".*

### 1.4

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, dopo le parole: "rafforzandone le capacità di sostegno alla crescita" inserire la seguente: "sostenibile" e dopo le parole: "di piena coesione sociale, economica" inserire le seguenti: ", ambientale".*

### 1.5

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 2, dopo le parole: "per la definizione di un sistema degli incentivi alle imprese" inserire le seguenti: "erogati secondo le modalità disposte dal regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio e dagli atti delegati della Commissione del 4 giugno 2021, C(2021) 2800 che definiscono i criteri generali affinché ogni singola attività economica non determini un danno significativo all'ambiente, contribuendo quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali come definiti all'articolo 17 del regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio".*

## Art. 2

### 2.1

[Parrini](#), [Matera](#)

*Sostituire la rubrica con la seguente: «Principi e criteri direttivi generali per l'esercizio della delega».*

### 2.2

[Parrini](#), [Matera](#)

*Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «Ai fini dell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali:».*

### 2.3

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) all'alinea, dopo le parole: "politiche pubbliche", inserire le seguenti: "statali";*

*b) alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", anche in coerenza con le regole di trasparenza dell'attuazione dei Fondi strutturali";*

*c) alla lettera h), dopo le parole: "dell'imprenditoria femminile", inserire le seguenti: "delle nuove imprese".*

### 2.4

[Bizzotto](#), [Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: «politiche pubbliche» è aggiunta la seguente: «statali;».*

### 2.5

[Parrini](#), [Matera](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «indicatori di riferimento» con le seguenti: «indicatori specifici per le diverse tipologie di incentivo».*

### 2.6

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sironi](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) il principio della continuità temporale e procedurale delle misure di incentivazione in*

relazione al perseguimento degli obiettivi prioritari di sviluppo;»;

*b) sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) il principio della misurabilità dell'impatto sociale ed economico oggetto di incentivi, sulla base della valutazione *ex ante*, in itinere ed *ex post*, delle misure di incentivazione in termini di obiettivi socio-economici, rapporto costi benefici ed effetti sulla competitività, anche al fine di perseguire una migliore allocazione delle risorse;»;

*c) dopo la lettera h), inserire le seguenti:*

«h-bis) il principio del rispetto e della tutela dell'ambiente e della sostenibilità delle politiche di incentivazione, al fine di pervenire al superamento dei modelli di agevolazione basati su incentivi ambientalmente dannosi;

h-ter) il principio della valorizzazione del contributo all'innovazione e alla crescita economica del Paese delle start-up e delle PMI innovative»

## 2.7

[Murelli](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

«a-bis) principio della sostenibilità competitiva delle imprese, con particolare riguardo alle PMI, nel processo di valutazione *ex ante* per il potenziamento delle capacità e il sostegno alla transizione verso la sostenibilità e la digitalizzazione, nonché per migliorare l'accesso al mercato e ai finanziamenti;

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, lettera c), dopo le parole: " valutazione ex ante", inserire le seguenti: " anche attraverso il completamento dello SME test».*

## 2.8

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sironi](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) il principio della continuità temporale e procedurale delle misure di incentivazione in relazione al perseguimento degli obiettivi prioritari di sviluppo;».

## 2.9

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: "a-bis) il principio dell'adeguatezza e della continuità finanziaria delle risorse destinate alle misure di incentivazione, assicurando nel tempo la dotazione finanziaria necessaria a tale scopo ed evitando il ricorso a strumenti e procedure ad esito incerto e casuale;"*

## 2.10

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) il principio della misurabilità dell'impatto sociale ed economico oggetto di incentivi, sulla base della valutazione *ex ante*, in itinere ed *ex post*, delle misure di incentivazione in termini di obiettivi socio-economici, rapporto costi benefici ed effetti sulla competitività, anche al fine di perseguire una migliore allocazione delle risorse;».

## 2.11

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "nell'ambito economico" inserire le seguenti: "e ambientale" e dopo le parole: "in termini di obiettivi socio-economici" inserire le seguenti: "e ambientali".*

## 2.12

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Cataldi](#), [Sironi](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) alla lettera b) dopo le parole: «nell'ambito economico oggetto degli incentivi,» *inserire le seguenti*: «e nella riduzione delle disuguaglianze territoriali e di genere,»;

b) dopo la lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti:

«h-bis) il principio dell'adeguatezza degli interventi che tenga conto delle dimensioni specifiche e dei fabbisogni delle micro e piccole imprese.»

h-ter) il principio della valorizzazione delle reti di imprese, quali forme organizzative di collaborazione e condivisione tra imprese economicamente e giuridicamente autonome.».

## 2.13

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «nell'ambito economico oggetto degli incentivi,» *inserire le seguenti*: «e nella riduzione delle disuguaglianze territoriali e di genere,».

## 2.14

[Turco](#), [Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), sostituire le parole: «valutazione *in itinere* ed *ex-post*, delle principali misure relative alle politiche di incentivazione» con le seguenti: «valutazione *ex ante*, *in itinere* ed *ex-post*, delle misure relative alle politiche di incentivazione»;

b) alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche mediante l'individuazione di obiettivi intermedi»;

c) alla lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alla riduzione delle disuguaglianze territoriali».

## 2.15

[Turco](#), [Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «valutazione *in itinere* ed *ex-post*, delle principali misure relative alle politiche di incentivazione» con le seguenti: «valutazione *ex ante*, *in itinere* ed *ex-post*, delle misure relative alle politiche di incentivazione».

## 2.16

[Basso](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "obiettivi socio-economici raggiunti", aggiungere le seguenti: ", con particolare riferimento all'effetto leva prodotto in termini di crescita del prodotto interno lordo, della creazione di nuovi posti di lavoro, e del conseguimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale e di *governance*".

## 2.17

[Parrini](#), [Matera](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «l'attività di monitoraggio garantisce l'effettiva comparazione nel tempo dei risultati, mentre la valutazione *in itinere* ed *ex post* consente di verificare gli effetti conseguiti rispetto a quelli attesi, dando conto di eventuali fenomeni distorsivi quali frodi ed abusi».

## 2.18

[Biancofiore](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere, in fine, la seguente: «b-bis.) il principio di misurabilità dell'impatto di genere nell'ambito economico oggetto di incentivi»;

b) al comma 1 lettera e) dopo le parole: «degli imprenditori» *inserire le seguenti*: «e imprenditrici»;

c) al comma 1, lettera h) dopo le parole: «dell'imprenditoria femminile» *inserire le seguenti*: «,



delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste»;

*d) al comma 1, lettera h) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «considerando imprenditoria femminile quell'azienda di proprietà almeno per il 51% di una donna o di governance a maggioranza assoluta femminile».*

## 2.19

[Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

*Dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) il principio della verifica dell'efficacia delle misure agevolative, con particolare riferimento ai seguenti indicatori:

- 1) numero delle imprese insediate;
- 2) occupazione creata;
- 3) volume d'affari;
- 4) entità dei benefici fruiti;».

## 2.20

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-bis) il principio dell'innovazione, nelle sue diverse forme, a partire da quella tecnologica, di processo, di prodotto o servizio, manageriale, strategica, organizzativa e di sviluppo delle competenze, quale fattore fondamentale per il miglioramento della produttività delle imprese, il riammodernamento e la trasformazione del potenziale produttivo;"*

## 2.21

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: "b-bis) il principio di misurabilità dell'impatto di genere nell'ambito economico oggetto di incentivi;"*.

## 2.22

[Bizzotto](#), [Bergesio](#), [Cantalamesa](#)

*Al comma 1, alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche in coerenza con le regole di trasparenza dell'attuazione dei Fondi strutturali;».*

## 2.23

[Turco](#), [Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche mediante l'individuazione di obiettivi intermedi».*

## 2.24

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: "c-bis) il principio della valorizzazione del sistema produttivo nazionale, attraverso il pieno coinvolgimento delle micro e piccole e medie imprese, delle filiere produttive e delle reti d'impresa, evitando la polarizzazione degli incentivi verso un numero ristretto d'impresa;"*

## 2.25

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: "c-bis) il principio dell'armonizzazione e della continuità procedurale, al fine di garantire uniformità delle modalità di accesso alle misure di incentivazione;"*

## 2.26

[Basso](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: "il principio dell'agevole conoscibilità" aggiungere le seguenti:*

", attraverso un portale unico nazionale che raccolga qualsiasi tipo di incentivo, proposto da ciascuna amministrazione competente,".

### **2.27**

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole «da parte degli imprenditori» aggiungere le seguenti: «e delle imprenditrici».*

*Conseguentemente, alla lettera h), dopo le parole «della Nazione» aggiungere le seguenti: «, considerando imprenditoria femminile quell'azienda di proprietà almeno per il 51% di una donna, o di governance a maggioranza assoluta femminile».*

### **2.28**

[Murelli](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

*Al comma 1, lettera f), dopo la parola: "semplicità" inserire le seguenti: " e uniformità".*

### **2.29**

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: "al fine di ridurre, nella misura più ampia possibile," inserire le seguenti: "gli impatti sugli ecosistemi naturali, i danni ambientali e".*

### **2.30**

[Basso](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", anche adottando un modello standardizzato per la presentazione delle domande, comune a tutte le amministrazioni, e prevedendo l'utilizzo, da parte delle amministrazioni, dell'utilizzo dei dati già presenti nel fascicolo dell'impresa e nelle banche dati".*

### **2.31**

[Giacobbe](#), [Franceschelli](#), [Martella](#), [La Marca](#), [Basso](#)

*Al comma 1, lettera f) dopo le parole: "degli imprenditori" aggiungere le seguenti: "e assicurare alle imprese l'accessibilità ai contenuti e la trasparenza delle procedure".*

### **2.32**

[Fregolent](#)

*Al comma 1, lettera f) dopo le parole: "degli imprenditori" aggiungere le seguenti: "e assicurare alle imprese l'accessibilità ai contenuti e la trasparenza delle procedure".*

### **2.33**

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

*Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e assicurare alle imprese l'accessibilità ai contenuti e la trasparenza delle procedure».*

### **2.34**

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: "f-bis) il principio della non duplicazione degli adempimenti a carico delle imprese durante la gestione delle pratiche legate alla richiesta e alla concessione degli incentivi stessi qualora la Pubblica Amministrazione sia già in possesso dei dati del soggetto richiedente e della documentazione necessaria per il disbrigo delle rispettive pratiche, evitando di reiterare richieste dei medesimi dati e della documentazione di cui già dispone."*

### **2.35**

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "ampia coesione sociale, economica" inserire la seguente: ", ambientale" e dopo le parole: "sviluppo economico armonico" inserire le seguenti: ", ambientalmente sostenibile".*

### 2.36

[Turco](#), [Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

*Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alla riduzione delle disuguaglianze territoriali».*

### 2.37

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «g-bis) il principio del rafforzamento della competitività delle imprese, sia nel contesto nazionale sia in quello internazionale, in termini di penetrazione e sviluppo del mercato, di sviluppo e diversificazione del prodotto, e della crescita dimensionale;»*

### 2.38

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

*Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente: "g-bis) il principio della crescita occupazionale, del miglioramento delle competenze e della riqualificazione professionale dei lavoratori;"*

### 2.39

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

*Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente: "g-bis) il principio della sostenibilità economica, ambientale e sociale delle misure di incentivazione;"*

### 2.40

[Bizzotto](#), [Bergesio](#), [Cantalamesa](#)

*Al comma 1, lettera h) dopo le parole: «dell'imprenditoria femminile» sono aggiunte le seguenti: «e delle nuove imprese;»*

### 2.41

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera h), dopo le parole: "crescita economica" inserire la seguente: ", ambientale".*

### 2.42

[Murelli](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

*Al comma 1, alla lettera h), dopo le parole: «della Nazione» aggiungere le seguenti: «, considerando imprenditoria femminile quell'azienda di proprietà almeno per il 51 per cento di una donna, o di governance a maggioranza assoluta femminile».*

### 2.43

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti:*

*«h-bis) il principio dell'adeguatezza delle misure di incentivazione rispetto alle condizioni strutturali e alle necessità delle imprese, con particolare riferimento alle microimprese, piccole e medie imprese situate nei comuni sotto i cinquemila abitanti, nelle aree interne e nei territori rurali, anche al fine di garantire la resilienza delle medesime e favorire nuovi insediamenti;*

*h-ter) il principio dell'attrattività delle misure di incentivazione per le imprese straniere che vogliono stabilmente insediarsi nel territorio italiano, con particolare riferimento al mezzogiorno e alle aree interne e rurali del territorio nazionale;*

*h-quater) il principio della valutazione delle misure di incentivazione, mediante l'applicazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, per ciascuna misura di incentivazione.»*

### 2.44

[Rosso](#), [Silvestro](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:*

«h-bis) il principio della strategicità per l'interesse nazionale, per supportare la realizzazione di progetti di comune interesse per la competitività del sistema industriale, anche in ambito europeo;

h-ter) il principio della produzione industriale sostenibile, mediante il passaggio a un'economia decarbonizzata, circolare e che ponga le basi della neutralità climatica attraverso l'uso efficiente delle risorse, l'efficienza energetica, la riduzione delle emissioni, lungo l'intero ciclo di vita dei sistemi produttivi e dei prodotti, secondo il principio della neutralità tecnologica.».

#### **2.45**

[Martella](#), [Basso](#)

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:*

«h-bis) il principio della strategicità per l'interesse nazionale, per supportare la realizzazione di progetti di comune interesse per la competitività del sistema industriale, anche in ambito europeo;

h-ter) il principio della produzione industriale sostenibile, mediante il passaggio a un'economia decarbonizzata, circolare e che ponga le basi della neutralità climatica attraverso l'uso efficiente delle risorse, l'efficienza energetica, la riduzione delle emissioni, lungo l'intero ciclo di vita dei sistemi produttivi e dei prodotti, secondo il principio della neutralità tecnologica.».

#### **2.46**

[Bergesio](#), [Murelli](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:*

«h-bis) il principio della strategicità per l'interesse nazionale, per supportare la realizzazione di progetti di comune interesse per la competitività del sistema industriale, anche in ambito europeo;

h-ter) il principio della produzione industriale sostenibile, mediante il passaggio a un'economia decarbonizzata, circolare e che ponga le basi della neutralità climatica attraverso l'uso efficiente delle risorse, l'efficienza energetica, la riduzione delle emissioni, lungo l'intero ciclo di vita dei sistemi produttivi e dei prodotti, secondo il principio della neutralità tecnologica.».

#### **2.47**

[Murelli](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

«h-bis) il principio della valorizzazione dei distretti digitali industriali e delle filiere ad alto valore aggiunto per lo sviluppo dell'insieme delle imprese aderenti, al fine di accelerare il dialogo all'interno delle catene del valore della stessa filiera, ovvero con la collettività di soggetti esterni, utilizzando la leva dell'incentivo per favorire gli investimenti indirizzati: (i) alla condivisione di soluzioni di automazione, (ii) all'interoperabilità dei sistemi, (iii) alla manutenzione in tempo reale, (iv) alla gestione della logistica, (v) alle soluzioni di intelligenza artificiale per digitalizzare la gestione dati.»

#### **2.48**

[Murelli](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

«h-bis). il principio della programmazione degli interventi di incentivazione in relazione alle attività industriali di esplorazione e estrazione di materiali e minerali metallici e alle attività di produzione di beni tecnologici materiali di particolare rilevanza strategica a livello nazionale ed europeo.».

#### **2.49**

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:*

«h-bis) il principio dell'adeguatezza delle misure di incentivazione rispetto alle condizioni strutturali e alle necessità delle imprese, con particolare riferimento alle microimprese, piccole e medie imprese situate nei comuni sotto i cinquemila abitanti, nelle aree interne e nei territori rurali, anche al

fine di garantire la resilienza delle medesime e favorire nuovi insediamenti.»

#### **2.50**

[Croatti](#), [Nave](#), [Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:*

«h-bis) il principio dell'equiparazione, ai fini dell'accesso alle misure di incentivazione, tra professionisti e imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE e, per le medesime finalità, il principio di equivalenza tra l'iscrizione ad albi, collegi e ordini professionali e l'iscrizione alla Camera di Commercio.»

#### **2.51**

[Silvestro](#), [Rosso](#)

*Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:*

«h-bis) il principio di piena equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi, ai sensi della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, e il principio di equivalenza tra l'iscrizione ad Albi, Collegi ed Ordini professionali e l'iscrizione alla Camera di Commercio, ai fini dell'accesso agli incentivi;»

#### **2.52**

[Cantalamessa](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#)

*Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:*

«h-bis) il principio di piena equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi, ai sensi della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE;»

#### **2.53**

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:*

«h-bis) il principio dell'attrattività delle misure di incentivazione per le imprese straniere che vogliono stabilmente insediarsi nel territorio italiano, con particolare riferimento al Mezzogiorno e alle aree interne e rurali del territorio nazionale.»

#### **2.54**

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sironi](#)

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:*

«h-bis) il principio del rispetto e della tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e della sostenibilità delle politiche di incentivazione, mediante il coordinamento armonico tra le politiche di incentivazione medesime e il catalogo dei sussidi ambientalmente favorevoli e il superamento dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

#### **2.55**

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sironi](#)

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:*

«h-bis) il principio del rispetto e della tutela dell'ambiente e della sostenibilità delle politiche di incentivazione, al fine di pervenire al superamento dei modelli di agevolazione basati su incentivi ambientalmente dannosi.»

#### **2.56**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:*

«h-bis) il principio dell'adeguatezza degli interventi che tenga conto delle dimensioni specifiche e dei fabbisogni delle micro e piccole imprese.»

#### **2.57**

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:*

«h-bis) il principio della valutazione delle misure di incentivazione, mediante l'applicazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, per ciascuna misura di incentivazione.»

**2.58**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Cataldi](#)

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:*

«h-bis) il principio della valorizzazione delle reti di imprese, quali forme organizzative di collaborazione e condivisione tra imprese economicamente e giuridicamente autonome.»

**2.59**

[Murelli](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

«h-bis) il principio della valorizzazione delle zone franche anche come leva per l'attrazione degli investimenti da parte delle imprese in ricerca e sviluppo.»

**2.60**

[Biancofiore](#)

*Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «h-bis) il principio dell'equiparazione tra professionisti ed imprese».*

**2.61**

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:*

"h-bis) il principio della responsabilità estesa del produttore finalizzato a orientare il mercato verso modi di consumo e produzione sostenibili."

**2.62**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:*

«h-bis) il principio della valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese, anche mediante la previsione della riserva di una quota parte del Fondo di garanzia per le PMI finalizzata a specifici interventi di riassicurazione e controgaranzia.»

**2.63**

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sironi](#)

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:*

«h-bis) il principio della valorizzazione del contributo all'innovazione e alla crescita economica del Paese delle Start-up e delle PMI innovative.»

Art. 3

**3.1**

[Parrini](#), [Matera](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «un quadro organico» con le seguenti: «un sistema organico».*

**3.2**

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

*Al comma 1, dopo le parole "alle imprese", inserire le seguenti: ", ivi inclusi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio e i soggetti che perseguono le finalità previste dagli incentivi stessi,".*

**3.3**

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

*Al comma 1, dopo le parole: "a far fronte agli specifici fallimenti del mercato," aggiungere le seguenti: "al superamento dei sussidi ambientalmente dannosi in favore di quelli ambientalmente favorevoli,"*

*Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera a), dopo le parole: "alla formazione e all'innovazione" aggiungere le seguenti: "il superamento dei sussidi ambientalmente dannosi in favore di quelli ambientalmente favorevoli".*

### 3.4

[Basso](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*Al comma 1, dopo le parole: "spesa pubblica dedicata", aggiungere le seguenti: ", valorizzando le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie per la trasformazione digitale delle imprese".*

### 3.5

[Rosso](#), [Silvestro](#)

*Al comma 1, dopo le parole "spesa pubblica dedicata", aggiungere le seguenti ", valorizzando le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie per la trasformazione digitale delle imprese."*

### 3.6

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

*Al comma 2, alinea, dopo le parole: "anche mediante l'abrogazione e la modifica di disposizioni vigenti" aggiungere le seguenti: "fatti salvi gli effetti prodottisi e i vincoli sorti sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 3".*

### 3.7

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Cataldi](#)

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «offerta di incentivi, individuando» inserire le seguenti: «, tenuto conto delle principali differenze dei soggetti beneficiari,»*

### 3.8

[Bizzotto](#), [Bergesio](#), [Cantalamesa](#)

*Al comma 2, lettera a) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e ferma restando l'autonomia delle Regioni nell'individuazione di ulteriori modelli per l'attuazione di specifici interventi mirati nel rispetto delle diverse realtà territoriali;»*

### 3.9

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e ferma restando l'autonomia delle Regioni nell'individuazione di ulteriori modelli per l'attuazione di specifici interventi mirati nel rispetto delle diverse realtà territoriali;"*

### 3.10

[Murelli](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) armonizzare la disciplina procedurale di accesso agli incentivi, mediante una revisione delle modalità di presentazione delle domande, delle tempistiche e dei criteri di valutazione, delle procedure di rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari degli incentivi, nonché delle tempistiche e delle modalità di pagamento degli stessi, garantendo tempestività, chiarezza e determinatezza, nonché l'implementazione dei sistemi di rendicontazione informatizzati e il superamento del meccanismo del *click day*;».*

### 3.11

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*«a-bis) razionalizzare e armonizzare la disciplina degli incentivi per gli investimenti in beni*

strumentali materiali direttamente utilizzati dalle imprese e dai professionisti, includendo esplicitamente i beni strumentali in locazione finanziaria;».

### 3.12

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «incentivi alle imprese» aggiungere le seguenti: «ivi compresi gli incentivi alle imprese operanti nei settori agricolo e forestale, della pesca e dell'acquacoltura,».*

### 3.13

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:*

«b-bis) individuare un insieme omogeneo di misure che, tenuto conto delle caratteristiche oggettive dei soggetti destinatari, nonché delle necessità e dei fabbisogni dei medesimi, sia finalizzato all'incentivazione di modelli virtuosi di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica.»

### 3.14

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Cataldi](#), [Sironi](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:*

«b-bis) superare i modelli di agevolazioni basati su incentivi ambientalmente dannosi.»

### 3.15

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Cataldi](#), [Sironi](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:*

«b-bis) completare la piena interoperabilità degli archivi informatici delle pubbliche amministrazioni.»

### 3.16

[Rosso](#), [Silvestro](#)

*Al comma 3, dopo le parole "il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale," inserire le seguenti: "il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare,".*

### 3.17

[Silvestro](#), [Rosso](#)

*Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sentite le associazioni di categoria rappresentative delle imprese destinatarie delle politiche pubbliche di incentivazione».*

### 3.18

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

*Al comma 3, dopo le parole: «28 agosto 1997, n. 281» aggiungere le seguenti: «sentite le associazioni di categoria rappresentative delle imprese destinatarie delle politiche pubbliche di incentivazione».*

### 3.19

[Parrini](#), [Matera](#)

*Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Con riferimento al decreto legislativo recante il codice degli incentivi, di cui al comma 2, lettera b), è acquisito altresì il parere del Consiglio di Stato».*

### 3.20

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia*



possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato.»

### 3.21

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

"3-bis. In considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la *green economy* i decreti legislativi, di cui al comma 1, introducono nuove forme di fiscalità, in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale, finalizzate a orientare il mercato verso modi di consumo e produzione sostenibili, e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici e sull'energia elettrica, anche in funzione del contenuto di carbonio e delle emissioni di ossido di azoto e di zolfo, in conformità con i principi comunitari prevedendo, nel perseguimento della finalità del doppio dividendo, che il maggior gettito sia destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro generato dalla *green economy*, alla diffusione e innovazione delle tecnologie e dei prodotti a basso contenuto di carbonio, a misure di adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici, al finanziamento di modelli di produzione e consumo sostenibili, nonché alla revisione del finanziamento dei sussidi alla produzione di energia da combustibili fossili."

## Art. 4

### 4.1

[Parrini](#), [Matera](#)

*Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), il Governo si attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:».*

### 4.2

[Bizzotto](#), [Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: «principi e criteri direttivi» aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dell'autonomia programmatica delle regioni;».*

### 4.3

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: "principi e criteri direttivi", aggiungere le seguenti: ", nel rispetto dell'autonomia programmatica delle regioni".*

### 4.4

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: "0a) definizione degli specifici ambiti o settori su cui concentrare l'individuazione degli incentivi stabilmente applicabili, in virtù del carattere strategico dei settori stessi, delle esigenze di transizione delle attività produttive, degli obiettivi di consolidamento della produzione e della crescita occupazionale;"*

### 4.5

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: "0a) ricognizione delle risorse disponibili per le misure di incentivazione esistenti e riallocazione di quelle oggetto di abrogazione o modifica sulle misure di incentivazione individuate ai sensi delle lettere a), b) e c) del presente articolo;"*

### 4.6

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

*Al comma 1, lettera a), alinea, dopo la parola: "ricognizione" aggiungere le seguenti: ", coordinamento, anche con gli incentivi regionali,"*

### 4.7

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

- *all'alinea, dopo le parole: "degli ambiti o delle finalità delle stesse, quali" inserire le seguenti: "i sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221,";*

- *all'alinea, dopo le parole: "alla ricerca e allo sviluppo" inserire le seguenti: ", ambientalmente sostenibile" e al numero 3), dopo le parole: "sviluppo economico armonico" inserire le seguenti: ", ambientalmente sostenibile";*

- *al numero 4), dopo le parole: "sviluppo economico" inserire le seguenti: "e ambientalmente sostenibile";*

- *al numero 4), dopo le parole: "la valorizzazione delle produzioni nazionali," inserire le seguenti: "delle filiere tecnologiche per la produzione di energia rinnovabile, lo sviluppo dell'economia circolare".*

**4.8**

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

*Al comma 1, lettera a), alinea, dopo le parole: «alla ricerca e allo sviluppo,» inserire le seguenti: «al lavoro e all'occupazione,».*

**4.9**

[Giacobbe](#), [Franceschelli](#), [Martella](#), [La Marca](#), [Basso](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

"a) alla lettera a), dopo le parole "e all'innovazione", inserire le seguenti: "l'effettiva applicabilità al settore industriale";

b) alla lettera a), numero 4), dopo le parole "l'innovazione tecnologica", inserire le seguenti "la collaborazione delle filiere";

c) alla lettera c), dopo il numero 4) aggiungere i seguenti:

4-bis) un'analisi di impatto della misura di incentivo che vada a valutare l'efficacia dello stesso sul tessuto industriale di riferimento;

4-ter) un'analisi di rischio delle eventuali criticità collegate alla misura di incentivazione e le relative misure di mitigazione."

**4.10**

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera a), alinea, dopo le parole: «e all'innovazione,» inserire le seguenti: «l'effettiva applicabilità al settore industriale,";*

b) *alla lettera a), numero 4), dopo le parole: «l'innovazione tecnologica,» inserire le seguenti: «la collaborazione delle filiere,»;*

c) *alla lettera c), dopo il numero 4), aggiungere, in fine, i seguenti:*

«4-bis) un'analisi di impatto della misura agevolativa idonea a valutare l'efficacia della stessa sul tessuto industriale di riferimento;

4-ter) un'analisi di rischio delle eventuali criticità collegate alla misura agevolativa e le relative misure di mitigazione.»

**4.11**

[Fregolent](#)

*All'articolo 4, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a), alinea, dopo le parole: "e all'innovazione", inserire le seguenti: "l'effettiva applicabilità al settore industriale";*

b) alla lettera a), numero 4), dopo le parole: "l'innovazione tecnologica", inserire le seguenti: "la collaborazione delle filiere";

c) alla lettera c), dopo il numero 4) aggiungere i seguenti:

4-bis) un'analisi di impatto della misura di incentivo che vada a valutare l'efficacia dello stesso sul tessuto industriale di riferimento;

4-ter) un'analisi di rischio delle eventuali criticità collegate alla misura di incentivazione e le relative misure di mitigazione.

#### 4.12

[Murelli](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, lettera a), alinea, dopo le parole: «alla formazione e all'innovazione,» aggiungere le seguenti parole: «in particolare destinando specifica attenzione alle attività industriali di esplorazione e estrazione di materiali e minerali metallici e alle attività di produzione di beni tecnologici materiali di particolare rilevanza strategica a livello nazionale ed europeo.».

#### 4.13

[Nave](#), [Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera a), alinea, dopo le parole: «alla formazione e all'innovazione,» inserire le seguenti: «alla sostenibilità ambientale.».

#### 4.14

[Rosso](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

"e alle diverse dimensioni d'impresa con riferimento alla definizione di piccola e media impresa, di piccole imprese a media capitalizzazione e d'imprese a media capitalizzazione dell'Unione europea."

#### 4.15

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere in fine le parole: «, favorendo altresì la partecipazione delle imprese in forme aggregate.».

#### 4.16

[Silvestro](#), [Rosso](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole: "favorendo altresì la partecipazione delle imprese in forme aggregate;"

#### 4.17

[Martella](#), [Giacobbe](#), [Franceschelli](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole: ", favorendo altresì la partecipazione delle imprese in forme aggregate;"

#### 4.18

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, favorendo altresì la partecipazione delle imprese in forme aggregate;»

#### 4.19

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole: ", favorendo altresì la partecipazione delle imprese in forme aggregate".

#### 4.20

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2, aggiungere il seguente: "2-bis) alle peculiari esigenze di

ciascuna filiera produttiva, con particolare riguardo al sostegno delle imprese più esposte agli effetti della transizione ecologica, industriale e digitale, nonché alle peculiari esigenze delle aree territoriali interessate;"

#### 4.21

[Turco](#), [Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «agli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale» con le seguenti: «agli obiettivi di coesione sociale ed economica, di riduzione delle disuguaglianze territoriali».*

#### 4.22

[Biancofiore](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché la crescita e l'aggregazione del nostro sistema produttivo».*

#### 4.23

[Turco](#), [Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:*

*«3-bis) agli effetti e all'impatto della revisione del sistema degli incentivi sulla riduzione delle disuguaglianze territoriali;»*

#### 4.24

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:*

*«3-bis) agli effetti e all'impatto della revisione del sistema degli incentivi sulla riduzione delle disuguaglianze di genere e del gap salariale;».*

#### 4.25

[Biancofiore](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 4, dopo le parole: «l'innovazione tecnologica» inserire le seguenti: «, l'industria del turismo».*

#### 4.26

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [La Marca](#), [Basso](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole: "l'attrazione di investimenti esteri," inserire le seguenti: "il supporto degli strumenti di sostegno alla mutualità delle imprese,".*

#### 4.27

[Fregolent](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole "l'attrazione di investimenti esteri," inserire le seguenti "il supporto degli strumenti di sostegno alla mutualità delle imprese,".*

#### 4.28

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole: «l'attrazione di investimenti esteri,» inserire le seguenti: «il supporto degli strumenti di sostegno alla mutualità delle imprese,».*

#### 4.29

[Silvestro](#), [Rosso](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole: "l'attrazione di investimenti esteri," inserire le seguenti: "il supporto degli strumenti di sostegno alla mutualità delle imprese,"*

#### 4.30

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole: «l'attrazione di investimenti esteri» inserire le*

*seguenti: «il supporto degli strumenti di sostegno alla mutualità delle imprese.».*

#### **4.31**

[Murelli](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole: «l'attrazione di investimenti esteri,» aggiungere le seguenti parole: «la diffusione di modelli di gestione manageriale di impresa.».*

#### **4.32**

[Cantalamessa](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 4), dopo le parole: «parità di genere» inserire le seguenti: «e del welfare aziendale quale insieme di somme, benefit e servizi di utilità sociale fornite dalle aziende, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, in favore della generalità di dipendenti o categorie di dipendenti e dei loro familiari, oltre alla normale retribuzione, per promuovere il benessere economico, fisico, psicologico e sociale di tutti i lavoratori.».*

#### **4.33**

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 5), aggiungere in fine le seguenti parole: «, privilegiando strumenti automatici quali il credito d'imposta per il sostegno a progetti di investimento e voucher per interventi di minore entità relativi a misure più facilmente accessibili.».*

#### **4.34**

[Martella](#), [Giacobbe](#), [Franceschelli](#), [La Marca](#), [Basso](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 5), aggiungere in fine le seguenti parole: ", privilegiando strumenti automatici quali il credito d'imposta per il sostegno a progetti di investimento e voucher per interventi di minore entità relativi a misure più facilmente accessibili;"*

#### **4.35**

[Silvestro](#), [Rosso](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 5), aggiungere in fine le seguenti parole: "privilegiando strumenti automatici quali il credito d'imposta per il sostegno a progetti di investimento e voucher per interventi di minore entità relativi a misure più facilmente accessibili;"*

#### **4.36**

[Fregolent](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 5), aggiungere in fine le seguenti parole: ", privilegiando strumenti automatici quali il credito d'imposta per il sostegno a progetti di investimento e voucher per interventi di minore entità relativi a misure più facilmente accessibili".*

#### **4.37**

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 5), aggiungere in fine le seguenti parole: «, privilegiando strumenti automatici quali il credito d'imposta per il sostegno a progetti di investimento e voucher per interventi di minore entità relativi a misure più facilmente accessibili;».*

#### **4.38**

[Fallucchi](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Maffoni](#), [Pogliese](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:*

*«5-bis) alle specificità territoriali, con particolare riferimento alla specifica vocazione industriale di un territorio, alla presenza di infrastrutture, alla disponibilità di approvvigionamento locale o di prossimità delle materie prime necessarie per l'attività oggetto di incentivazione ovvero all'esistenza di un mercato locale o di prossimità per i prodotti derivanti dall'attività oggetto di incentivazione, anche al fine di consentire la creazione di distretti dell'economia circolare;».*

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «e*

tenendo conto, nella valutazione ex ante, delle specificità territoriali di cui al punto 5-*bis* dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del presente decreto.».

#### 4.39

[Minasi](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:*

«5-*bis*) alle specificità territoriali, con particolare riferimento alla specifica vocazione industriale di un territorio, alla presenza di infrastrutture, alla disponibilità di approvvigionamento locale o di prossimità delle materie prime necessarie per l'attività oggetto di incentivazione ovvero all'esistenza di un mercato locale o di prossimità per i prodotti derivanti dall'attività oggetto di incentivazione, anche al fine di consentire la creazione di distretti dell'economia circolare.»

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «e tenendo conto, nella valutazione ex ante, delle specificità territoriali di cui al punto 5-*bis*, dell'articolo 4, comma 1, lettera a) della presente legge».*

#### 4.40

[Rosso](#), [Silvestro](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:*

"5-*bis*) alle specificità territoriali, con particolare riferimento alla specifica vocazione industriale di un territorio, alla presenza di infrastrutture, alla disponibilità di approvvigionamento locale o di prossimità delle materie prime necessarie per l'attività oggetto di incentivazione ovvero all'esistenza di un mercato locale o di prossimità per i prodotti derivanti dall'attività oggetto di incentivazione, anche al fine di consentire la creazione di distretti dell'economia circolare.

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: "e tenendo conto, nella valutazione ex ante, delle specificità territoriali di cui al punto 5-*bis* dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del presente decreto".*

#### 4.41

[Damiani](#), [Silvestro](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:*

"5-*bis*) nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa di accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, alla istituzione nell'ambito dello stesso Fondo di una Sezione speciale deputata a intervenire finanziando, insieme al Fondo stesso, interventi di riassicurazione e controgaranzia fino ad un massimo pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi richiedente, anche con riferimento alla Sezione speciale Turismo."

#### 4.42

[Maffoni](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Pogliese](#)

*Al comma 1, lett. a), dopo il n. 5 aggiungere il seguente: «5-*bis*) Nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa di accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge n. 662 del 1996, alla istituzione nell'ambito dello stesso Fondo di una Sezione speciale deputata a intervenire finanziando, insieme al Fondo stesso, interventi di riassicurazione e controgaranzia fino ad un massimo pari al 90% dell'importo garantito dal Confidi richiedente, anche con riferimento alla Sezione speciale Turismo;».*

#### 4.43

[Fregolent](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 5) è aggiunto il seguente:*

"5-*bis*) nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa di accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, alla istituzione nell'ambito dello stesso Fondo di una Sezione speciale deputata a intervenire finanziando,

insieme al Fondo stesso, interventi di riassicurazione e controgaranzia fino ad un massimo pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi richiedente, anche con riferimento alla Sezione speciale Turismo."

#### 4.44

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [La Marca](#), [Basso](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente: "5-bis) al bilanciamento delle componenti dell'intervento e delle tipologie di aiuto, nonché dell'intensità dell'aiuto, applicando percentuali differenziate per dimensione d'impresa, così da sostenere maggiormente i soggetti di minore dimensione, al fine di valorizzare l'effetto reale di incentivazione;"*.

#### 4.45

[Silvestro](#), [Rosso](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:*

"5-bis) al bilanciamento delle componenti dell'intervento e delle tipologie di aiuto, nonché dell'intensità dell'aiuto, applicando percentuali differenziate per dimensione d'impresa, così da sostenere maggiormente i soggetti di minore dimensione, al fine di valorizzare l'effetto reale di incentivazione;"

#### 4.46

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:*

«5-bis) al bilanciamento delle componenti dell'intervento e delle tipologie di aiuto, nonché dell'intensità dell'aiuto, applicando percentuali differenziate per dimensione d'impresa, così da sostenere maggiormente i soggetti di minore dimensione, al fine di valorizzare l'effetto reale di incentivazione;».

#### 4.47

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), inserire il seguente:*

"5-bis) al bilanciamento delle componenti dell'intervento e delle tipologie di aiuto, nonché dell'intensità dell'aiuto, applicando percentuali differenziate per dimensione d'impresa, così da sostenere maggiormente i soggetti di minore dimensione, al fine di valorizzare l'effetto reale di incentivazione;"

#### 4.48

[Fregolent](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:*

"5-bis) al bilanciamento delle componenti dell'intervento e delle tipologie di aiuto, nonché dell'intensità dell'aiuto, applicando percentuali differenziate per dimensione d'impresa, così da sostenere maggiormente i soggetti di minore dimensione, al fine di valorizzare l'effetto reale di incentivazione;"

#### 4.49

[Maffoni](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Pogliese](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5, aggiungere il seguente: «5-bis) all'aggiornamento della normativa che regola il sistema dei Confidi, al fine di realizzare un intervento organico e strutturale sull'assetto legislativo primario che regola il settore dei Confidi al fine di garantirne il riordino e la sua sostenibilità nel tempo;».*

#### 4.50

[Cantalamesa](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5, è aggiunto il seguente: «5-bis) all'aggiornamento della normativa che regola il sistema dei Confidi, al fine di realizzare un intervento organico e strutturale*

sull'assetto legislativo primario che regola il settore dei Confidi al fine di garantirne il riordino e la sua sostenibilità nel tempo».

#### 4.51

[Damiani](#), [Silvestro](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:*

"5-bis) all'aggiornamento della normativa che regola il sistema dei Confidi, al fine di realizzare un intervento organico e strutturale sull'assetto legislativo primario che regola il settore dei Confidi al fine di garantirne il riordino e la sua sostenibilità nel tempo".

#### 4.52

[Fregolent](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 5) è aggiunto il seguente:*

"5-bis) all'aggiornamento della normativa che regola il sistema dei Confidi, al fine di realizzare un intervento organico e strutturale sull'assetto legislativo primario che regola il settore dei Confidi al fine di garantirne il riordino e la sua sostenibilità nel tempo".

#### 4.53

[Silvestro](#), [Rosso](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:*

"5-bis) al superamento della prassi applicativa di ricorso alle procedure informatizzate dirette all'accettazione cronologica delle domande di ammissione alle agevolazioni;"

#### 4.54

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:*

«5-bis) al superamento della prassi applicativa di ricorso alle procedure informatizzate dirette all'accettazione cronologica delle domande di ammissione alle agevolazioni;».

#### 4.55

[Martella](#), [Giacobbe](#), [Franceschelli](#), [La Marca](#), [Basso](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:* "5-bis) al superamento della prassi applicativa di ricorso alle procedure informatizzate dirette all'accettazione cronologica delle domande di ammissione alle agevolazioni;"

#### 4.56

[Fregolent](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente*

5-bis) al superamento della prassi applicativa di ricorso alle procedure informatizzate dirette all'accettazione cronologica delle domande di ammissione alle agevolazioni;

#### 4.57

[Murelli](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5) inserire il seguente:* «5-bis) alla capacità di dotarsi di strumenti di misurazione e di valutazione delle prestazioni attuate in altri Paesi dell'Unione europea;».

#### 4.58

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole:* «future e potenziali,» *inserire le seguenti:* «sentite le associazioni di categoria dei singoli settori e».

#### 4.60

[Parrini](#), [Matera](#)



*Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «da ricondurre agli strumenti ai sensi del numero 1)» con le seguenti: «, da ricondurre ai modelli agevolativi selezionati ai sensi del numero 1)».*

#### **4.61**

[Biancofiore](#)

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero: «2-bis) il riconoscimento del principio dell'equiparazione tra professionisti ed imprese».*

#### **4.62**

[Turco](#), [Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

*Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modifiche:*

*a) al numero 1), aggiungere, in fine le seguenti parole: «e gli obiettivi intermedi»;*

*b) al numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e degli obiettivi intermedi»;*

*c) dopo il numero 4), aggiungere, in fine, il seguente: «4-bis) le tipologie di interventi correttivi da adottare al fine di mitigare gli effetti di possibili eventi non prevedibili in ordine al conseguimento degli obiettivi strategici, al rispetto delle tempistiche definite nei cronoprogrammi ed al rispetto del quadro finanziario delle risorse.»*

#### **4.63**

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera c) numero 1), dopo le parole: "strategici di sviluppo" inserire la seguente: "sostenibile;".*

#### **4.64**

[Bergesio](#), [Murelli](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

*Al comma 1, lettera c), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, verificando con esattezza la coerenza delle risorse da stanziare con la platea dei possibili soggetti beneficiari, anche al fine di superare la prassi applicativa del ricorso a procedure informatizzate per le quali l'accettazione delle domande di ammissione alle agevolazioni segue il criterio dell'ordine cronologico della loro presentazione.».*

#### **4.65**

[Silvestro](#), [Rosso](#)

*Al comma 1, lettera c), numero 4), aggiungere in fine le seguenti parole: "avendo cura di verificare con esattezza la coerenza delle risorse da stanziare con la platea dei possibili soggetti beneficiari."*

#### **4.66**

[Fregolent](#)

*Al comma 1, lettera c), numero 4), aggiungere in fine le seguenti parole: ", avendo cura di verificare con esattezza la coerenza delle risorse da stanziare con la platea dei possibili soggetti beneficiari."*

#### **4.67**

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [La Marca](#), [Basso](#)

*Al comma 1, lettera c), numero 4), aggiungere in fine le seguenti parole: ", avendo cura di verificare con esattezza la coerenza delle risorse da stanziare con la platea dei possibili soggetti beneficiari."*

#### **4.68**

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

*Al comma 1, lettera c), numero 4), aggiungere in fine le seguenti parole: «, avendo cura di verificare con esattezza la coerenza delle risorse da stanziare con la platea dei possibili soggetti beneficiari.».*

#### **4.69**

[Parrini](#), [Matera](#)

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«c-bis) nel disciplinare la programmazione di cui alla lettera c), al fine di favorire un utilizzo sinergico delle complessive risorse disponibili, comprese quelle assegnate nell'ambito della politica di coesione europea, e di prevenire la sovrapposizione degli interventi, introduzione di disposizioni che favoriscano la compartecipazione finanziaria delle regioni nonché il coordinamento e l'integrazione con gli interventi regionali, anche mediante la stipulazione di specifici accordi programmatici tra lo Stato e le regioni, individuando le condizioni e le soluzioni di raccordo tra la programmazione regionale, ivi compresa quella relativa ai Fondi strutturali e di investimento europei, e quella statale, in funzione della complementarità dei sistemi incentivanti e della massima incentivazione complessiva».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.*

#### 4.70

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

"c-bis) previsione del riconoscimento delle misure di incentivazione all'esito di un procedimento amministrativo di concessione da parte dell'Amministrazione responsabile, con successiva fruizione dell'incentivo sotto forma di credito d'imposta, fruibile da parte delle imprese beneficiarie senza la presentazione di un'apposita istanza preventiva."

#### 4.71

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla lettera b) sono apportate le seguenti modifiche: "Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro".

1-ter. All'articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla lettera c) sono apportate le seguenti modifiche: "Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette "di *cloud computing*"), per la quota imputabile per competenza»;"

#### 4.72

[Fregolent](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

"1-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla lettera b) sono apportate le seguenti modifiche: "Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro".

1-ter. All'articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla lettera c) sono apportate le seguenti modifiche: "Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette "di *cloud computing*"), per la quota imputabile per competenza»;"

#### 4.73

[Fregolent](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, primo periodo, dopo la parola "imprese", inserire le seguenti: "ivi comprese le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale e le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023 ";

b) al comma 99, dopo le parole "attrezzature varie", inserire le seguenti: "ivi compresi i trattori e le altre macchine agricole"."

#### 4.74

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, primo periodo, dopo la parola "imprese", inserire le seguenti: "ivi comprese le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale e le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023 ";

b) al comma 99, dopo le parole "attrezzature varie", inserire le seguenti: "ivi compresi i trattori e le altre macchine agricole".».

#### 4.75

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 988, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "la propria qualifica" sono aggiunte le seguenti: ", compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,".».

#### 4.76

[Fregolent](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1-bis. "All'articolo 1, comma 988, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "la propria qualifica" sono aggiunte le seguenti: ", compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,".

Art. 5

#### 5.1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) al comma 1:

a) *sostituire le parole:* "prevenire la sovrapposizione" *con le seguenti:* "favorire la complementarità e la sinergia";

b) *sostituire le parole* "favoriscono la" *con le seguenti:* "favoriscono l'eventuale".

c) *dopo le parole:* "soluzioni di raccordo", *inserire le seguenti:* ", ivi compreso l'istituzione di tavoli di confronto interistituzionali,"

2) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Le soluzioni di raccordo dovranno in ogni caso prevedere elementi di flessibilità per consentire a tutte le amministrazioni il rispetto dei vincoli e dei tempi di spesa previsti dalle programmazioni di livello regionale, nazionale, ed europeo.".

#### 5.2

[Bizzotto](#), [Bergesio](#), [Cantalamesa](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* «prevenire la sovrapposizione» *con le seguenti:* «favorire la complementarità e la sinergia»;

b) *dopo le parole*: «lettera c) favoriscono», *inserire le parole*: «l'eventuale compartecipazione finanziaria»;

c) *dopo le parole*: «soluzioni di raccordo» *inserire le seguenti*: «, ivi compreso l'istituzione di tavoli di confronto interistituzionali.».

### 5.3

[Biancofiore](#)

*Al comma 1, dopo le parole*: «l'integrazione con gli interventi regionali» *inserire le seguenti*: «anche attraverso l'istituzione di un Fondo ispirato agli indirizzi dei FESR su base regionale».

### 5.4

[Murelli](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

*Al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «, anche mediante l'integrazione dei sistemi informatici e dei sistemi di rendicontazione e pagamento.».

### 5.5

[Bizzotto](#), [Bergesio](#), [Cantalamesa](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente*:

«1-bis. Le soluzioni di raccordo dovranno in ogni caso prevedere elementi di flessibilità per consentire a tutte le amministrazioni il rispetto dei vincoli e dei tempi di spesa previsti dalle programmazioni di livello regionale, nazionale o comunitario».

### 5.6

[Turco](#), [Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente*:

«1-bis. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra i livelli decisionali e di favorire la complementarietà degli interventi, con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti modelli standardizzati di agevolazione per gli interventi regionali.»

## Art. 6

### 6.1

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

*Al comma 1, dopo le parole*: «comma 2, lettera b),» *inserire le seguenti*: «tenendo conto altresì degli adempimenti comunitari in materia di trasparenza e, per quanto compatibili, delle norme di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, che i soggetti gestori sono tenuti a rispettare.».

### 6.2

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, alinea, dopo le parole*: "nell'ambito del codice degli incentivi," *inserire le seguenti*: "i criteri per una graduale eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, i principi per favorire lo sviluppo dell'economia circolare,".

### 6.3

[Murelli](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

*Al comma 1, alinea, dopo le parole*: «i procedimenti amministrativi», *inserire le seguenti*: «, con stessi criteri e procedure di valutazione, rendicontazione e pagamento con tempi certi e definiti.».

### 6.4

[Parrini](#), [Matera](#)

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole*: «operando nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi»

*con le seguenti: «attenendosi, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:».*

#### **6.5**

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a), sopprimere le seguenti parole: ", inclusi i motivi di esclusione generale delle imprese richiedenti,";*

*b) alla lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "sono fatte salve le disposizioni che regolano l'individuazione e gli oneri delle società in house delle Amministrazioni regionali concedenti ovvero dei Soggetti Gestori individuati secondo le regole dei Fondi strutturali;"*

*c) alla lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e di verifica sul cumulo delle agevolazioni;"*.

#### **6.6**

[Bizzotto](#), [Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «, inclusi i motivi di esclusione generale delle imprese richiedenti,».*

#### **6.7**

[Parrini](#), [Matera](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «inclusi i motivi di esclusione generale delle imprese richiedenti» con le seguenti: «inclusi i motivi generali di esclusione delle imprese».*

#### **6.8**

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "i motivi di esclusione" inserire le seguenti: "specifici per i sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e".*

#### **6.9**

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

*Al comma 1, lettera b), alla parola: "revisione" premettere le seguenti: "semplificazione, armonizzazione," e dopo il numero 2), aggiungere il seguente: "2-bis) riduzione delle tempistiche di erogazione degli incentivi;"*

#### **6.10**

[Damiani](#), [Silvestro](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), alla parola: «riduzione» anteporre la seguente: «significativa» ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in ogni fase del procedimento».*

#### **6.11**

[Damiani](#), [Silvestro](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con riferimento all'intero iter procedurale, dalla presentazione della domanda alla rendicontazione delle spese, in una prospettiva di ottimizzazione e proporzionalità».*

#### **6.12**

[Damiani](#), [Silvestro](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, con riferimento all'intero iter procedurale, nel corso del quale, in ogni caso, non possono essere richiesti documenti e informazioni già in possesso della pubblica amministrazione».*

#### **6.13**

[Damiani](#), [Silvestro](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con riferimento all'intero iter procedurale, dalla presentazione della domanda alla rendicontazione delle spese».*

**6.99 (già 4.59)**

[Damiani](#), [Silvestro](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in una prospettiva di ottimizzazione e di proporzionalità».*

**6.14**

[Basso](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente: "1-bis) adozione di un modello standardizzato per la presentazione delle domande, comune a tutte le amministrazioni e previsione dell'utilizzo, da parte delle amministrazioni, dei dati già presenti nel fascicolo dell'impresa e nelle banche dati".*

**6.15**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

*a) alla lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:*

*«2) definizione di tempi certi per la conclusione delle attività istruttorie e per l'erogazione delle misure da parte dei soggetti competenti e individuazione di una disciplina del soccorso istruttorio dedicata ai procedimenti di cui alla presente lettera;»;*

*b) alla lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e l'impiego di servizi di welfare aziendale»;*

*c) dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:*

*«h-bis) previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli incentivi, per le imprese che svolgano attività eco-sostenibili e a basso impatto ambientale.».*

**6.16**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:*

*«2) definizione di tempi certi per la conclusione delle attività istruttorie e per l'erogazione delle misure da parte dei soggetti competenti e individuazione di una disciplina del soccorso istruttorio dedicata ai procedimenti di cui alla presente lettera;».*

**6.17**

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo la parola «contenimento» inserire le seguenti «e rispetto».*

**6.18**

[Martella](#), [Giacobbe](#), [Franceschelli](#), [La Marca](#), [Basso](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo la parola: "contenimento" aggiungere le seguenti: "e rispetto".*

**6.19**

[Fregolent](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo la parola "contenimento" inserire le seguenti "e rispetto".*

**6.20**

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo la parola: «contenimento» inserire le seguenti: «e rispetto».*

**6.21**

[Silvestro](#), [Rosso](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo la parola: "contenimento" inserire le seguenti: "e rispetto".*

#### **6.22**

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole "attività istruttorie", inserire le seguenti: ", anche attraverso la previsione di termini brevi e tassativi per la comunicazione degli esiti delle domande alle imprese interessate".*

#### **6.23**

[Bizzotto](#), [Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 3) aggiungere in fine le seguenti parole: «sono fatte salve le disposizioni che regolano l'individuazione e gli oneri delle società in house delle Amministrazioni regionali concedenti ovvero dei soggetti gestori individuati secondo le regole dei Fondi strutturali.».*

#### **6.24**

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

*a) alla lettera b):*

*1) al numero 4), aggiungere in fine le seguenti parole: «anche mediante la valorizzazione di un sistema centralizzato di verifica dei dati e della documentazione forniti dalle imprese beneficiarie»*

*2) dopo il numero 4, inserire il seguente: «4-bis) istituzione di un cassetto fiscale del beneficiario con accesso alle piattaforme attraverso sistemi di autenticazione digitale;»*

*b) alla lettera c):*

*1) dopo le parole: «rafforzamento» inserire le seguenti: «, in capo al Ministero delle imprese e del Made in Italy»;*

*2) dopo le parole: «sull'efficacia degli interventi di incentivazione» inserire le seguenti: «, anche mediante la nomina di uno o più organismi di valutazione indipendente,»*

#### **6.25**

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

*a) alla lettera b):*

*1) al numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di massimizzarne la tempestività e l'efficacia»;*

*2) al numero 6) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto delle regole tecniche esistenti in materia di accessibilità e interoperabilità dei dati nelle piattaforme digitali pubbliche»;*

*b) dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:*

*«h-bis) previsione di specifici modelli agevolativi finalizzati a sostenere le imprese nei processi di transizione digitale.»*

#### **6.26**

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di massimizzarne la tempestività e l'efficacia».*

#### **6.27**

[Bizzotto](#), [Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

*Al comma 1 lettera b), numero 4) aggiungere in fine: «e di verifica sul cumulo delle agevolazioni»;*

#### **6.28**

[Parrini](#), [Matera](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 6), sostituire le parole: «strumenti digitali» con le seguenti: «di*

strumenti digitali».

### 6.29

[Giacobbe](#), [Franceschelli](#), [Martella](#), [La Marca](#), [Basso](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 6) dopo le parole: "misure di incentivazione" aggiungere le seguenti: "* nel rispetto delle regole tecniche esistenti in materia di accessibilità e interoperabilità dei dati nelle piattaforme digitali pubbliche".

### 6.30

[Fregolent](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 6) dopo le parole "misure di incentivazione" aggiungere le seguenti: "* nel rispetto delle regole tecniche esistenti in materia di accessibilità e interoperabilità dei dati nelle piattaforme digitali pubbliche".

### 6.31

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «* nel rispetto delle regole tecniche esistenti in materia di accessibilità e interoperabilità dei dati nelle piattaforme digitali pubbliche».

### 6.32

[Fallucchi](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Maffoni](#), [Pogliese](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:*

«6-bis) implementazione di modalità agili e digitalizzate per consentire un'interlocuzione snella e veloce tra i soggetti interessati alla candidatura ad un bando per incentivazione pubblica e l'amministrazione competente, al fine di ricevere chiarimenti sul bando ovvero sulle condizioni di partecipazione;».

### 6.33

[Rosso](#), [Silvestro](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:*

"6-bis) implementazione di modalità agili e digitalizzate per consentire un'interlocuzione snella e veloce tra i soggetti interessati alla candidatura ad un bando per incentivazione pubblica e l'amministrazione competente, al fine di ricevere chiarimenti sul bando ovvero sulle condizioni di partecipazione".

### 6.34

[Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 6), aggiungere, in fine, il seguente:*

«6-bis) individuazione di modalità digitalizzate di comunicazione tra imprese beneficiarie e amministrazioni titolari degli interventi idonee a rendere agevole e tempestiva l'interlocuzione circa le condizioni di partecipazione alle misure agevolative;»

### 6.35

[Rosso](#), [Silvestro](#)

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

"b-bis) concentrazione in capo ad un unico soggetto pubblico della competenza preordinata al riconoscimento delle misure di incentivazione e della competenza autorizzativa nei casi in cui l'incentivo sia finalizzato a sostenere la realizzazione di opere ovvero impianti la cui realizzazione e funzionamento sono subordinate al rilascio di appositi titoli, nulla osta o provvedimenti autorizzativi;"

### 6.36

[Fallucchi](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Maffoni](#), [Pogliese](#)

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*



«b-bis) concentrazione in capo ad un unico soggetto pubblico della competenza preordinata al riconoscimento delle misure di incentivazione e della competenza autorizzativa nei casi in cui l'incentivo sia finalizzato a sostenere la realizzazione di opere ovvero impianti la cui realizzazione e funzionamento sono subordinate al rilascio di appositi titoli, nulla osta o provvedimenti autorizzativi;».

**6.37**

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) differenziazione delle politiche di incentivazione sulla base dell'entità degli investimenti e della dimensione delle imprese, prevedendo modalità di intervento distinte per le misure relative ad investimenti di importo contenuto, e che non comportano istruttorie tecnico-finanziarie, per le misure selettive e specialistiche e per le misure relative a programmi di grande investimento;»

**6.38**

[Minasi](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis. individuazione di funzioni di coordinamento tra le amministrazioni dello Stato e quelle regionali e comunali nell'ambito del riconoscimento delle misure di incentivazione e della competenza autorizzativa nei casi in cui l'incentivo sia finalizzato a sostenere la realizzazione di opere ovvero impianti la cui realizzazione e funzionamento sono subordinate al rilascio di appositi titoli, nulla osta o provvedimenti autorizzativi».

**6.39**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) aggiornamento della normativa che regola il sistema dei Confidi, al fine di realizzare un intervento organico e strutturale del relativo quadro normativo che ne garantisca il riordino e l'efficacia nel tempo;»

**6.40**

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-bis) definizione di una modulistica standardizzata per la presentazione, mediante procedure digitalizzate, di domande di accesso agli incentivi;"*

**6.41**

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: "attività di valutazione" inserire la seguente: "ambientale".*

**6.42**

[Basso](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: "interventi di incentivazione", inserire le seguenti: ", con particolare riferimento all'impatto dei medesimi in termini di crescita del prodotto interno lordo, di creazione di nuovi posti di lavoro, e di conseguimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance,".*

**6.43**

[Murelli](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

*Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «con particolare riguardo: a) alla maggiore omogeneità dei criteri di valutazione dei progetti di innovazione e ricerca e sviluppo, presentati nell'ambito delle misure nazionali e regionali per favorirne la confrontabilità; b) all'inserimento nel processo di valutazione di ulteriori parametri relativi alla descrizione della catena del valore in cui opera l'impresa, al Technology Readiness Level (TRL) e al livello di prontezza dell'impresa ad entrare nel mercato attraverso l'innovazione proposta»;*

**6.44**

[Cataldi](#), [Sironi](#)

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, con particolare riferimento alla valutazione ex ante delle specificità territoriali in relazione alla vocazione industriale di un territorio, alle condizioni ambientali, alla disponibilità di approvvigionamento di prossimità delle materie prime necessarie per l'attività oggetto di incentivazione ovvero all'esistenza di un mercato di prossimità, anche al fine di consentire la creazione di distretti dell'economia circolare»*

**6.45**

[Rosso](#), [Silvestro](#)

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

"c-bis) introduzione, fin dalla fase di programmazione, nonché all'interno dei bandi, di specifiche previsioni disciplinari atte a incoraggiare il beneficiario di una misura di incentivazione a garantire che il progetto incentivato sia tecnologicamente rispondente, per tutta la durata dell'erogazione, al miglior livello tecnologico disponibile. A tal fine, il bando indica quali misure premiali, addizionali rispetto all'erogazione inizialmente disposta, possono essere riconosciute al beneficiario che proponga in fase esecutiva varianti progettuali idonee a consentire un miglioramento tecnologico misurabile in termini di riduzione dei costi dell'investimento ovvero di miglioramento delle prestazioni ambientali. Tali aspetti sono oggetto della valutazione in itinere ed *ex post*;"

**6.46**

[Fallucchi](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Maffoni](#), [Pogliese](#)

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) introduzione, fin dalla fase di programmazione, nonché all'interno dei bandi, di specifiche previsioni disciplinari atte a incoraggiare il beneficiario di una misura di incentivazione a garantire che il progetto incentivato sia tecnologicamente rispondente, per tutta la durata dell'erogazione, al miglior livello tecnologico disponibile. A tal fine, il bando indica quali misure premiali, addizionali rispetto all'erogazione inizialmente disposta, possono essere riconosciute al beneficiario che proponga in fase esecutiva varianti progettuali idonee a consentire un miglioramento tecnologico misurabile in termini di riduzione dei costi dell'investimento ovvero di miglioramento delle prestazioni ambientali. Tali aspetti sono oggetto della valutazione in itinere ed *ex post*;».

**6.47**

[Minasi](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) introduzione, all'interno dei bandi, direttive e provvedimenti di attivazione di incentivi di specifiche previsioni disciplinari atte a incoraggiare, mediante incentivazione, il beneficiario a garantire che il progetto, fin dalla fase di programmazione, sia tecnologicamente rispondente, per tutta la durata dell'erogazione dell'incentivo, al miglior livello tecnologico disponibile. A tal fine, i suddetti atti indicano quali misure premiali, addizionali rispetto all'erogazione inizialmente disposta, possono essere riconosciute al beneficiario che proponga in fase esecutiva varianti progettuali idonee a consentire un miglioramento tecnologico misurabile in termini di riduzione dei costi dell'investimento ovvero di miglioramento delle prestazioni ambientali. Tali aspetti sono oggetto della valutazione in itinere ed *ex post*.»

**6.48**

[Parrini](#), [Matera](#)

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «, anche basate sull'intelligenza artificiale,».*

**6.49**

[Basso](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: "intelligenza artificiale", aggiungere le seguenti: "e attraverso*

la realizzazione di un portale unico nazionale che raccolga qualsiasi tipo di incentivo, proveniente da ciascuna amministrazione".

#### **6.50**

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: "e al controllo e al monitoraggio" inserire "sulla graduale riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e";*

#### **6.51**

[Martella](#), [Basso](#)

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «aiuti di Stato» aggiungere le seguenti: «, anche individuando funzioni preposte al coordinamento tra le amministrazioni centrali e tra queste e le amministrazioni regionali».*

#### **6.52**

[Rosso](#), [Silvestro](#)

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole «aiuti di Stato» aggiungere le seguenti: «, anche individuando funzioni preposte al coordinamento tra le amministrazioni centrali e tra queste e le amministrazioni regionali».*

#### **6.53**

[Bergesio](#), [Murelli](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «aiuti di Stato» aggiungere le seguenti: «, anche individuando funzioni preposte al coordinamento tra le amministrazioni centrali e tra queste e le amministrazioni regionali».*

#### **6.54**

[Cantalamesa](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#)

*Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:*

«f-bis) equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi, ai sensi della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE;».

#### **6.55**

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

*Al comma 1, sostituire le lettere g) e h) con la seguente:*

«g) previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli incentivi, per le imprese che svolgano una o più delle seguenti iniziative:

1) assumere persone con disabilità, fermi restando gli obblighi assunzionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

2) valorizzare la quantità e la qualità del lavoro femminile, nonché il sostegno alla natalità;

3) prevenire i rischi professionali in ambiente di lavoro;

4) incrementare il livello di assunzioni in organico o investire in attività di formazione del personale dipendente;

5) effettuare interventi volti alla riduzione dell'impatto ambientale o all'incremento dei livelli di efficienza energetica del patrimonio immobiliare aziendale;

6) effettuare interventi a favore della trasformazione digitale aziendale.».

#### **6.56**

[Rosso](#), [Silvestro](#)

*Al comma 1, le lettere g) e h) sono sostituite dalla seguente:*

«g)previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli incentivi, per le imprese che svolgano una o più delle seguenti iniziative:

- 1) assumere persone con disabilità, fermi restando gli obblighi assunzionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- 2) valorizzare la quantità e la qualità del lavoro femminile, nonché il sostegno alla natalità;
- 3) prevenire i rischi professionali in ambiente di lavoro;
- 4) incrementare il livello di assunzioni in organico o investano in attività di formazione del personale dipendente;
- 5) effettuare interventi volti alla riduzione dell'impatto ambientale o all'incremento dei livelli di efficienza energetica del patrimonio immobiliare aziendale;
- 6) effettuare interventi a favore della trasformazione digitale aziendale.».

#### **6.57**

[Silvestro](#)

*Al comma 1, lettera g) aggiungere, infine, il seguente periodo: "La presente disposizione non trova applicazione qualora l'intervento di incentivazione riguardi anche imprese rientranti nei settori di cui all'articolo 5, comma 2, della predetta legge 12 marzo 1999, n. 68."*

#### **6.58**

[Cantalamessa](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#)

*Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:*

«g-bis) previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli interventi di incentivazione, per le imprese che si impegnano ad attuare strategie per abbattere le barriere architettoniche, sensoriali, psicologiche e culturali che ostacolano la vita delle persone con disabilità, riconoscendo loro un'apposita certificazione di qualità etica».

#### **6.59**

[Turco](#), [Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

*Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «quantità e la qualità» inserire le seguenti: «del lavoro giovanile e».*

#### **6.60**

[Cantalamessa](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#)

*Al comma 1, lettera h), dopo la parola: «natalità» inserire le seguenti: «anche mediante l'incentivazione del Codice di autodisciplina sulla maternità, previsto dal Ministero per le pari opportunità e la famiglia, attraverso risorse economiche che incentivino le imprese a prevedere piani integrati di sostegno alla genitorialità e per il rientro delle giovani madri nel mercato del lavoro, attraverso l'erogazione di voucher welfare in co-finanziamento pubblico-privato o una riduzione dei contributi versati dall'azienda pari all'ammontare investito nelle iniziative dedicate».*

#### **6.61**

[Murelli](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «, nonché il sostegno alla natalità» con le seguenti: «e adottino misure di contrasto al divario retributivo di genere, di welfare aziendale, di sostegno alla natalità e al caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».*

#### **6.62**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

*Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e l'impiego di servizi di welfare aziendale».*

#### **6.63**

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

*Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", inserendo come requisito premiante la certificazione della parità di genere".*

#### **6.64**

[Mennuni](#), [Liris](#), [Nocco](#), [Gelmetti](#), [Petrucci](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

*Al comma 1, lettera h) aggiungere, infine, il seguente periodo: «La presente disposizione non trova applicazione qualora l'intervento di incentivazione riguardi anche imprese rientranti nei settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25 per cento la disparità media uomo-donna, annualmente individuati con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 4, comma 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92.».*

#### **6.65**

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:*

"h-bis) previsione di modalità di utilizzo degli incentivi fiscali in funzione della loro diversa natura, ivi incluso, se del caso, il divieto di rimborso;

h-ter) previsione della possibilità di cumulare due o più agevolazioni a valere sui medesimi costi a condizione che le stesse, complessivamente, non superino l'ammontare della spesa sostenuta;

h-quater) previsione, salvo determinate condizioni e in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, del divieto di circolazione delle agevolazioni fiscali."

#### **6.66**

[Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:*

«h-bis) previsione di specifiche soluzioni volte a favorire nuovi insediamenti produttivi nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, nei comuni in cui si registra un tasso di disoccupazione superiore al 20 per cento, calcolato secondo gli specifici indicatori dell'Istituto nazionale di statistica, o nei territori riconosciuti come aree di crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, anche mediante l'individuazione di distretti industriali che valorizzino la complementarietà delle imprese situate nel medesimo territorio tenendo conto delle relative specificità;»

#### **6.67**

[Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:*

«h-bis) previsione di specifiche soluzioni volte a favorire nuovi insediamenti produttivi nei territori riconosciuti come aree di crisi industriale complessa, mediante l'individuazione di distretti industriali collegati a poli formativi finalizzati a garantire una formazione di alta qualità e a rispondere in modo organico e articolato ai fabbisogni del sistema territoriale a fronte dei nuovi scenari competitivi e riconoscendo il valore strategico della connessione tra ricerca, innovazione e servizi per il lavoro.»

#### **6.68**

[Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:*

«h-bis) previsione di specifiche soluzioni volte a favorire il superamento da parte delle imprese delle criticità relative alla domanda di personale altamente specializzato nonché concernenti la riqualificazione del personale interno, anche mediante la promozione di interventi che facilitino l'attivazione di strutture di formazione interne alle imprese, l'associazione con i centri di competenza

ad alta specializzazione e la collaborazione con gli istituti tecnici superiori presenti nel territorio.»

#### 6.69

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

"h-bis) eliminazione progressiva dei sussidi ambientalmente dannosi individuati nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, per riconvertire i settori economici maggiormente inquinanti e per promuovere ed incentivare attività economiche a basso impatto ambientale, in particolare processi e meccanismi di stimolo per la progettazione innovativa su grande scala incentrata sulla simbiosi industriale e la qualificazione ambientale dei prodotti che caratterizzano i *cluster* produttivi."

#### 6.70

[Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:*

«h-bis) previsione di specifici interventi volti alla promozione degli investimenti nei seguenti settori:

- 1) tecnologie innovative, intelligenza artificiale, elettronica, informatica, robotica e automazione;
- 2) ricerca per innovazione e sviluppo, transizione ecologica, salvaguardia e gestione dell'ambiente, con particolare riferimento alle micro e alle piccole imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003;
- 3) servizi per le imprese e le persone.»

#### 6.71

[Rosso](#), [Silvestro](#)

*Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:*

"i) favorire l'applicazione del sistema del *rating* di impresa e delle relative premialità alle start-up e alle PMI innovative che possiedano brevetti di ricerca industriale o lavorino in partnership di ricerca sperimentale ovvero industriale con enti universitari o di ricerca pubblica."

#### 6.72

[Cantalamessa](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#)

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

"h-bis) coinvolgimento delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di promuovere azioni di informazione dell'offerta di incentivi e di accompagnamento all'accesso degli stessi da parte del numero più ampio possibile di imprese.»

#### 6.73

[Martella](#), [Giacobbe](#), [Franceschelli](#), [La Marca](#), [Basso](#)

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:* "h-bis) coinvolgimento delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di promuovere azioni di informazione dell'offerta di incentivi e di accompagnamento all'accesso degli stessi da parte del numero più ampio possibile di imprese."

#### 6.74

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

«h-bis) coinvolgimento delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di promuovere azioni di informazione dell'offerta di incentivi e di accompagnamento all'accesso degli stessi da parte del numero più ampio possibile di imprese.»

#### 6.75

[Fregolent](#)

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

"h-bis) coinvolgimento delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di promuovere azioni di informazione dell'offerta di incentivi e di accompagnamento all'accesso degli stessi da parte del numero più ampio possibile di imprese."

**6.76**

[Silvestro](#), [Rosso](#)

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

"h-bis) coinvolgimento delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di promuovere azioni di informazione dell'offerta di incentivi e di accompagnamento all'accesso degli stessi da parte del numero più ampio possibile di imprese."

**6.77**

[Murelli](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

*Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:*

«h-bis) previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli interventi di incentivazione, per le imprese che adottino strategie per favorire il rientro in Italia di talenti e giovani professionisti che lavorano all'estero, per attrarre risorse qualificate dall'estero, nonché investimenti per lo sviluppo di progetti sostenibili;»

**6.78**

[Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:*

«h-bis) previsione di specifici modelli di agevolazioni rivolti alle imprese ubicate nei comuni colpiti da gravi eventi calamitosi di origine naturale che abbiano determinato pesanti ripercussioni sul tessuto produttivo ed economico del territorio, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese.»

**6.79**

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

*Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:*

«h-bis) previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli incentivi, per le imprese che prevedano la partecipazione dei lavoratori al capitale in situazioni di crisi nonché per fondi o investitori che finanzino operazioni di risanamento volte a garantire la continuità aziendale.»

**6.80**

[Murelli](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

*Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:*

«h-bis) previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli incentivi, per le imprese che investono nella formazione del personale, anche con riguardo alla costituzione di figure di alto profilo professionale.»

**6.81**

[Biancofiore](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:* «h-bis) previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli incentivi, per le imprese che prevedono nei contratti di lavoro dipendente almeno 200 ore annuali da erogarsi in specifici programmi o corsi di formazione in favore dei lavoratori dipendenti».

**6.82**

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

*Al comma 1 aggiungere in fine la seguente lettera:* «h-bis) previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli interventi di incentivazione, per le imprese che assumono giovani che

alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età.».

**6.83**

[Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:*

«h-bis) previsione di premialità per le imprese in grado di garantire un miglioramento tecnologico misurabile in termini di riduzione dei costi dell'investimento e dell'impatto ambientale;»

**6.84**

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

«h-bis) previsione di premialità per le imprese che accedono alle misure di incentivazione usufruendo del supporto di soggetti mutualistici ovvero in forme aggregate.».

**6.85**

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:* «h-bis) previsione di premialità per le imprese che accedono alle misure di incentivazione usufruendo del supporto di soggetti mutualistici ovvero in forme aggregate.».

**6.86**

[Silvestro](#), [Rosso](#)

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

"h-bis) previsione di premialità per le imprese che accedono alle misure di incentivazione usufruendo del supporto di soggetti mutualistici ovvero in forme aggregate."

**6.87**

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [La Marca](#), [Basso](#)

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:* "h-bis) previsione di premialità per le imprese che accedono alle misure di incentivazione usufruendo del supporto di soggetti mutualistici ovvero in forme aggregate."

**6.88**

[Fregolent](#)

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

"h-bis) previsione di premialità per le imprese che accedono alle misure di incentivazione usufruendo del supporto di soggetti mutualistici ovvero in forme aggregate."

**6.89**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:*

«h-bis) previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli incentivi, per le imprese che svolgano attività eco-sostenibili e a basso impatto ambientale.».

**6.90**

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:*

«h-bis) previsione di specifici modelli agevolativi finalizzati a sostenere le imprese nei processi di transizione digitale.»

**6.91**

[Murelli](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:* «h-bis) attrazione di capitali e investimenti italiani e stranieri.».



## 6.92

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole "per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio" sono aggiunte le seguenti "o altre società di capitale";

b) le parole: «La detrazione di cui al presente comma spetta prioritariamente rispetto alla detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e fino all'ammontare di investimento di cui al periodo precedente. Sulla parte di investimento che eccede il limite di cui al secondo periodo, è fruibile esclusivamente la detrazione di cui al citato articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"», sono sostituite dalle seguenti: «Alla detrazione di cui al presente comma si applica la disposizione di cui all'articolo 29-bis, comma 4 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»

## 6.93

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 29-bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio", sono aggiunte le seguenti: "o altre società di capitale ";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Sullo stesso importo investito, è fatto divieto di cumulare la presente agevolazione con quella prevista dall'articolo 29.»

## 6.94

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.116, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, e' compatibile con gli scopi del contratto di rete."».

## 6.95

[Fregolent](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.116, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, e' compatibile con gli scopi del contratto di rete."

## 6.96

[Fregolent](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è integrata di euro 270.000 per l'anno 2023."

## 6.97

[Fregolent](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. All'articolo 1, comma 415, legge 29 dicembre 2022 n. 197, le parole "al 30 giugno 2023" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2023".

## 6.98

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 415, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "al 30 giugno 2023" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2023".»

## 6.0.1

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

«6-bis. (Disposizioni in materia di sgravio dell'Iva sugli acquisti internazionali e regolamentazione degli operatori di cui all'articolo 38-quater, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972)

1. Nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del presente disegno di legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo e il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica dell'Italia, all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole: «lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti: «70 euro».

2. All'articolo 114-septies del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, dopo il comma 2-ter, sono inseriti i seguenti:

2-quater. Nell'albo è istituita una sezione speciale relativa ai soggetti autorizzati all'erogazione dei servizi connessi allo sgravio dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.

2-quinquies. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli con determinazione del direttore generale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina l'autorizzazione dei soggetti abilitati all'erogazione dei servizi di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, la relativa iscrizione nella sezione speciale dell'albo e ne vigila l'attività.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 5.436.611 per il 2023, a euro 14.403.488 per il 2024 e a euro 16.098.016 per il 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".»

## Art. 7

### 7.1

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* «In attuazione del principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f),» *con le seguenti:* «In attuazione dei principi di cui all'articolo 2,»;

b) *sostituire le parole:* «all'articolo 5, comma 1, lettere a) e d)» *con le seguenti:* «all'articolo 6, comma 1, lettere a) e d)».

### 7.2

[Parrini](#), [Matera](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «principi e criteri direttivi indicati all'articolo 5, comma 1, lettere a) e d)» *con le seguenti:* «principi e criteri direttivi indicati all'articolo 6, comma 1, lettere a) e d)».

### 7.3

[Rosso](#), [Silvestro](#)

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* "indicati all'articolo 5", *con le seguenti:*

"indicati all'articolo 6".

#### 7.4

[Murelli](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «all'articolo 5, comma 1» con le seguenti: «all'articolo 6, comma 1,»*

#### 7.5

[Parrini](#), [Matera](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole: «, anche mediante soluzioni tecnologiche basate sull'intelligenza artificiale idonee ad orientare l'individuazione di ambiti e modalità dell'intervento».*

#### 7.6

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La valorizzazione delle potenzialità del Registro è attuata prevedendo altresì la trasmissione da parte delle imprese di ulteriori dati, che consentano di eseguire monitoraggi più mirati, nonché di rendere fruibili le informazioni sugli aiuti di Stato anche per materia e per settore di intervento, nonché per Ministero responsabile della misura."*

#### 7.7

[Turco](#), [Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di dare concreta attuazione al principio della programmazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e al principio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), con decreto del Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i contenuti minimi degli atti programmatici delle amministrazioni competenti in relazione agli obiettivi e ai cronoprogrammi dell'attuazione degli obiettivi da perseguire, al quadro finanziario delle risorse e dei fabbisogni di stanziamento nonché delle tipologie di interventi correttivi.»

#### 7.8

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di dare concreta attuazione al principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), nonché al principio di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), numero 1), per l'insieme definito, limitato e ordinato di modelli di agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), è escluso il ricorso alle procedure di *click day* tra i meccanismi di concessione delle misure di incentivazione.»

#### 7.9

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le predette finalità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle imprese e del *Made in Italy* definisce, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, protocolli operativi per l'accelerazione e la semplificazione delle procedure di segnalazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, con particolare riferimento agli incentivi di tipo automatico e semiautomatico.»*

#### 7.10

[Turco](#), [Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di dare concreta attuazione al principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), il Ministero delle imprese e del *Made in Italy* promuove la realizzazione di campagne informative mirate ad agevolare la conoscibilità da parte delle imprese delle misure di incentivazione, del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e della piattaforma telematica «Incentivi.gov.it», di cui all'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.»

### 7.11

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

*Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al primo periodo sopprimere le parole da: «, e delle verifiche telematiche» fino alla fine del periodo.*

b) *al secondo periodo aggiungere, in fine le seguenti parole: «, nonché per consentire alle imprese di avviare, su base volontaria, la procedura di verifica della regolarità contributiva fino a 15 giorni in anticipo rispetto alla scadenza del predetto documento unico di regolarità contributiva (DURC).»*

### 7.12

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: «, e delle verifiche telematiche» fino alla fine del periodo.*

### 7.13

[Silvestro](#), [Rosso](#)

*Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il rilascio di certificazioni di cui al precedente periodo, qualora previsto, deve essere in ogni caso antecedente al completamento della procedura di accesso alle misure di incentivazione e alla successiva erogazione degli incentivi medesimi».*

### 7.14

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

*Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.*

### 7.15

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

*Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «In via sperimentale,» e sostituire le parole: «per l'accelerazione delle procedure di rilascio» con le seguenti: «per la definizione di tempi certi per le procedure di rilascio».*

### 7.16

[Silvestro](#)

*Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al secondo periodo, sostituire le parole: "sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)" con le seguenti: "sentiti l'Istituto nazionale per la previdenza (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e la Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE)"*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole: "di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266" con le seguenti: "di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 recante 'Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)";*

c) *dopo il secondo periodo aggiungere, infine, il seguente: "Nel protocollo operativo relativo al documento unico di regolarità contributiva (DURC) è prevista, tra l'altro, la facoltà dell'impresa di attivare la procedura di verifica, finalizzata al rilascio dello stesso, anche nei 15 giorni antecedenti la scadenza di un DURC in corso di validità; in tal caso, la verifica stessa fa comunque riferimento all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello di scadenza del documento in corso di validità al momento della predetta attivazione."*

### 7.17

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

*Al comma 4, sostituire le parole: "all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266" con le seguenti: "all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con*

modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266".

#### 7.18

[Bizzotto](#), [Bergesio](#), [Cantalamesa](#)

*Al comma 4, sostituire le parole: «all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266» con le seguenti: «all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266».*

#### 7.19

[Murelli](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto della necessità di armonizzazione dei criteri a livello delle diverse amministrazioni interessate e dell'automatizzazione delle richieste in fase di domanda».*

#### 7.20

[Fregolent](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis* L'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

(Disposizioni in materia di comunità energetiche rinnovabili)

1. All'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della difesa e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali anche per impianti superiori a 1 MW, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c), dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e con facoltà di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.».

2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale ed i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, favoriscono, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-*bis* della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite dalle Autorità di sistema portuale, ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394."

3. Ciascuna impresa concessionaria di aree e banchine in ambito portuale ha la facoltà di promuovere la costituzione di una CERP ovvero di aderire alla CERP costituita dall'Autorità di sistema portuale in osservanza del decreto legislativo n. 175 del 2019. In deroga all'articolo 31, comma 1, lettera b, del decreto legislativo n. 199 del 2021, l'esercizio dei poteri di controllo di una CERP può essere esercitato da imprese titolari di concessione di aree e banchine rilasciata ai sensi della legge n. 84 del 1994 che non sono qualificabili PMI.

4. L'impresa titolare di concessione di aree e banchine ai sensi della legge n. 84 del 1994 che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla

realizzazione, in ambito portuale, di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile. La realizzazione, in ambito portuale, di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, può avvenire su iniziativa pubblica.

5. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, sugli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli concessionari aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, l'Autorità di Sistema portuale riconosce un credito da porre in compensazione sui canoni demaniali dovuti. Il credito di cui al periodo precedente può essere ripartito in via pluriennale nel limite di tre anni.

6. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di cold ironing presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

7. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma 4, sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

8. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22-*bis* e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo 17-*bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

9. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP.

10. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'art. 11-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»

## 7.21

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

"4-*bis*. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, incentivi agli enti privati sono riconosciuti secondo le modalità disposte dal regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli atti delegati della Commissione del 4 giugno 2021, C(2021) 2800 che definiscono i criteri generali affinché ogni singola attività economica non determini un danno significativo all'ambiente (DNSH, «*Do no significant harm*»), contribuendo quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali definiti nell'articolo 17 del medesimo regolamento UE relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili.".

## 7.0.1

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Articolo 7-bis

*(Semplificazione delle comunità energetiche rinnovabili in ambito portuale)*

1. All'articolo 9 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale ed i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, favoriscono, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-bis della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite dalle Autorità di sistema portuale, ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.»;

b) sono aggiunti in fine i seguenti commi:

«2-bis. Ciascuna impresa concessionaria di aree e banchine in ambito portuale ha la facoltà di promuovere la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile Portuale (CERP) ovvero di aderire alla CERP costituita dall'Autorità di sistema portuale, in osservanza del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. In deroga all'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, l'esercizio dei poteri di controllo di una CERP può essere esercitato da imprese titolari di concessione di aree e banchine rilasciata ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 che non sono qualificabili PMI.

2-ter. L'impresa titolare di concessione di aree e banchine ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione, in ambito portuale, di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile. La realizzazione, in ambito portuale, di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, può avvenire su iniziativa pubblica.

2-quater. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, sugli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli concessionari aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, l'Autorità di Sistema portuale riconosce un credito da porre in compensazione sui canoni demaniali dovuti. Il credito di cui al periodo precedente può essere ripartito in via pluriennale nel limite di tre anni.

2-quinquies. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, sono accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale, al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di *cold ironing* presenti in porto e quest'ultimo è utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

2-sexies. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma 2-ter, sono ridotti di un terzo i termini di cui agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in

materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

*2-septies.* Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22-*bis* e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo 17-*bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

*2-octies.* Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP.

*2-nonies.* Al fine di promuovere effettivamente la costituzione CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'art. 11-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»».

## 7.0.2

[Basso, Martella](#)

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*

1. Il comma 2 dell'articolo 9, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, è sostituito dai seguenti:

"2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale ed i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, favoriscono, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-*bis* della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite dalle Autorità di sistema portuale, ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

*2-bis.* Ciascuna impresa concessionaria di aree e banchine in ambito portuale ha la facoltà di promuovere la costituzione di una CERP ovvero di aderire alla CERP costituita dall'Autorità di sistema portuale in osservanza del decreto legislativo n. 175 del 2019. In deroga all'articolo 31, comma 1, lettera b, del decreto legislativo n. 199 del 2021, l'esercizio dei poteri di controllo di una CERP può essere esercitato da imprese titolari di concessione di aree e banchine rilasciata ai sensi della legge n. 84 del 1994 che non sono qualificabili PMI.

*2-ter.* L'impresa titolare di concessione di aree e banchine ai sensi della legge n. 84 del 1994 che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione, in ambito portuale, di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile. La realizzazione, in ambito portuale, di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, può avvenire su iniziativa pubblica.

*2-quater.* Al fine di incentivare la realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o



di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, sugli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli concessionari aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, l'Autorità di Sistema portuale riconosce un credito da porre in compensazione sui canoni demaniali dovuti. Il credito di cui al periodo precedente può essere ripartito in via pluriennale nel limite di tre anni.

*2-quinquies.* Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di *cold ironing* presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

*2-sexies.* Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma *2-ter*, sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

*2-septies.* Fatto salvo quanto previsto dagli articoli *22-bis* e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo *14-bis* della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo *17-bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

*2-octies.* Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP. "

2. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'art. *11-bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»

### 7.0.3

#### [Rosso, Silvestro](#)

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

«Art. *7-bis*

1. Il comma 2 dell'articolo 9, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, è sostituito dai seguenti:

"2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale ed i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, favoriscono, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo *4-bis* della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite dalle Autorità di sistema portuale, ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla

legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. Ciascuna impresa concessionaria di aree e banchine in ambito portuale ha la facoltà di promuovere la costituzione di una CERP ovvero di aderire alla CERP costituita dall'Autorità di sistema portuale in osservanza del decreto legislativo n. 175 del 2019. In deroga all'articolo 31, comma 1, lettera b, del decreto legislativo n. 199 del 2021, l'esercizio dei poteri di controllo di una CERP può essere esercitato da imprese titolari di concessione di aree e banchine rilasciata ai sensi della legge n. 84 del 1994 che non sono qualificabili PMI.

4. L'impresa titolare di concessione di aree e banchine ai sensi della legge n. 84 del 1994 che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione, in ambito portuale, di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile. La realizzazione, in ambito portuale, di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, può avvenire su iniziativa pubblica.

5. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, sugli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli concessionari aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, l'Autorità di Sistema portuale riconosce un credito da porre in compensazione sui canoni demaniali dovuti. Il credito di cui al periodo precedente può essere ripartito in via pluriennale nel limite di tre anni.

6. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di cold ironing presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

7. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma 4, sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

8. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22-*bis* e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo 17-*bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

9. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP.

10. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'art. 11-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge."

#### 7.0.4

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«7-bis.

*(Delega al Governo per la modifica al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in materia di beni strumentali d'impresa)*

1. Al fine di armonizzare la normativa nazionale a quella comunitaria, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione, la semplificazione e la razionalizzazione della disciplina concernente la quota ammortizzabile, il costo deducibile, la detraibilità dell'IVA, di cui all'articolo 19 bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e i tempi di ammortamento relativamente alle autovetture in uso promiscuo, comprese tra i beni destinati ad essere utilizzati come strumenti nell'esercizio dell'attività di impresa, arte e professione, di cui all'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere aliquote differenziate per la detraibilità dell'IVA relativa ai costi degli autoveicoli parametrate sul loro impatto ambientale misurato in base ai loro livelli di emissione di CO<sub>2</sub>;

b) aumentare progressivamente il tetto per la deducibilità dei costi degli autoveicoli di nuova immatricolazione;

c) parametrare la deducibilità di cui alla lettera b) ai livelli di emissione di cui alla lettera a);

d) ridurre il periodo di ammortamento dei beni a tre bilanci di esercizio.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2023, 240 milioni di euro per l'anno 2024 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

### **7.0.5**

[Zanettin](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 7-bis.

1. Anche al fine di determinare effetti positivi per le imprese, all'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2018, n.145, al secondo periodo, le parole "La percentuale del 30 per cento, entro tale limite, può essere incrementata" sono sostituite con le seguenti: "La percentuale del 30 per cento è incrementata al 40 per cento"».

Art. 8

### **8.1**

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "relativa copertura si provvede mediante" inserire le seguenti: "la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi come definiti dal catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221, e".*

Art. 9

### **9.1**

[Bizzotto](#), [Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

*Al comma 1, dopo le parole «della presente legge» inserire le seguenti: «e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa» e dopo le parole: «norme di attuazione» aggiungere le seguenti: «anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».*

### **9.2**

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Basso](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo le parole: "della presente legge" aggiungere le seguenti: "e dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa";*

*b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3."*

## **1.4.2.7. 10<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**

# 1.4.2.7.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 91 (pom.) dell'11/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente**  
**(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)**  
**MARTEDÌ 11 LUGLIO 2023**

**91ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

ZAFFINI

*Intervengono il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci e il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(524) DE POLI. - Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, concernenti lo svolgimento di indagini diagnostiche per l'accertamento della celiachia nei bambini di età compresa tra sei e dieci anni**  
**(623) Elena MURELLI e altri. - Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di protezione dei soggetti malati di celiachia, e disposizioni per la prevenzione e l'informazione in merito alla malattia celiaca**

**(727) Deputati MULE' e Laura CAVANDOLI. - Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica**, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore RUSSO (*FdI*) si sofferma in primo luogo sul disegno di legge n. 524, recante modifiche alla legge n. 123 del 2005, finalizzate all'effettuazione, nella scuola primaria, di *test* diagnostici nei bambini di età compresa tra sei e dieci anni. Per i bambini risultati positivi è prevista l'erogazione gratuita dei prodotti dietoterapeutici senza glutine.

Le finalità del disegno di legge n. 623 sono specificate dall'articolo 1. I successivi articoli da 2 a 5 modificano la summenzionata legge n. 123 del 2005. Tali modifiche prevedono, in primo luogo, la predisposizione di iniziative formative sulla celiachia destinate al personale del settore della ristorazione, turistico e alberghiero, nonché a tutti i soggetti coinvolti nelle attività di somministrazione di alimenti. Riguardo alla prevenzione delle complicanze e al monitoraggio delle patologie associate alla malattia celiaca, è prevista la predisposizione di programmi di diffusione del protocollo di diagnosi ufficiale. Ulteriori modifiche riguardano i prodotti alimentari senza glutine. Inoltre, è disposto l'inserimento di moduli formativi obbligatori nei programmi di studio degli istituti professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera e nelle attività di formazione e aggiornamento professionale destinati agli operatori del settore alimentare. Si prevede altresì la promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione nelle scuole.

L'articolo 6 stabilisce che siano assicurati adeguati spazi di informazione radiofonica e televisiva sulle materie in oggetto.

L'articolo 7 pone in capo alle regioni e alle province autonome l'indicazione delle strutture per la diagnosi e la cura della celiachia, conformate ad un approccio multidisciplinare e multidimensionale, oltre a demandare a un decreto ministeriale l'integrazione del Registro nazionale degli alimenti a fini medici speciali, senza glutine e formule per lattanti erogabili.

L'articolo 8 concerne l'istituzione di un fondo per la ricerca sulla celiachia e l'istituzione di una banca dati nazionale contenente i dati relativi ai soggetti a cui è stato rilasciato un certificato accertante la patologia della celiachia.

Infine, l'articolo 9 dispone circa l'entrata in vigore.

L'articolo 1 del disegno di legge n. 727 demanda a un decreto ministeriale la definizione di criteri per l'adozione di un programma pluriennale di *screening* su base nazionale nella popolazione pediatrica, per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia.

Il successivo articolo 2 dispone l'istituzione di un Osservatorio nazionale sul diabete di tipo 1 e sulla celiachia, mentre l'articolo 3 prevede lo svolgimento di campagne periodiche di informazione e di sensibilizzazione a opera del Ministero della salute.

Le disposizioni finanziarie sono infine recate dall'articolo 4.

In conclusione, il relatore segnala l'utilità dello svolgimento di un ciclo di audizioni, anche finalizzato alla redazione di un testo unificato dei disegni di legge in titolo.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) fa presente che il disegno di legge n. 727, trasmesso dalla Camera dei deputati, prevede coperture finanziarie già accertate e risulta particolarmente apprezzabile ai fini della realizzazione di *screening* in età pediatrica. In considerazione della diversa declinazione degli altri disegni di legge, la predisposizione di un nuovo testo comporterebbe invece la necessità di verifiche sugli aspetti finanziari e pertanto, presumibilmente, incertezza sui tempi dell'*iter*.

Il presidente [ZAFFINI](#) richiama l'attenzione sulla possibilità di mettere a punto previsioni normative riferite a platee più ampie.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) condivide la preoccupazione espressa dalla senatrice Zambito in merito al possibile rallentamento dell'*iter* nel caso di un eccessivo ampliamento del testo rispetto al disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento, con particolare riguardo alla questione delle coperture.

La senatrice [CANTU'](#) (LSP-PSd'Az) esprime il consenso del proprio Gruppo relativamente alla proposta del relatore, equilibrata e idonea a contemperare le diverse sensibilità sulla materia.

Il senatore [ZULLO](#) (FdI) considera necessario tenere conto delle preoccupazioni espresse dalla senatrice Zambito, senza che ciò tuttavia precluda la possibilità di una visione più complessiva e organica dei temi oggetto dei disegni di legge in discussione.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) segnala la correlazione fra il diabete di tipo 1 e la celiachia, che giustifica ulteriormente l'urgenza di disposizioni volte alla effettuazione di *screening* in età pediatrica. Riguardo alla questione connessa alla possibilità di un ampliamento della materia di cui al disegno di legge n. 727, reputa utile l'apporto del Ministero della salute.

Il presidente [ZAFFINI](#) registra la sensibilità condivisa sulla materia trattata e fa presente l'utilità delle audizioni al fine di una definizione in tempi rapidi dell'orientamento della Commissione. Propone quindi di segnalare i soggetti da audire entro le ore 12 di giovedì 13 luglio, auspicando un contenimento numerico e un'accurata selezione dei soggetti da convocare.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(647) RUSSO e GUIDI. - Delega al Governo e ulteriori disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico**

**(739) Maria Domenica CASTELLONE e altri. - Disposizioni in materia di diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico, di detrazione delle spese per i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali e di inclusione sociale e lavorativa**

(Esame congiunto e rinvio)

Dopo alcuni cenni riguardo la disciplina vigente sulla diagnosi, cura e abilitazione delle persone con

disturbi dello spettro autistico e sull'assistenza alle relative famiglie, il relatore [SILVESTRO](#) (*FI-BP-PPE*) passa all'illustrazione del disegno di legge n. 647, il cui articolo 1 definisce la finalità e l'oggetto del provvedimento, che mira a favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico.

L'articolo 2 delega il Governo ad adottare una disciplina intesa all'inserimento lavorativo attraverso azioni integrate tra i servizi pubblici e privati della formazione professionale e del lavoro e i servizi sociali e sanitari.

Gli articoli 3 e 4, insieme con l'allegato A, prevedono la predisposizione di un programma personalizzato, concernente l'inserimento lavorativo e l'inclusione sociale.

Il successivo articolo 5 richiede che le regioni trasmettano con cadenza biennale al Parlamento una relazione sulle attività svolte, sui soggetti coinvolti e sui risultati ottenuti in materia di inserimento lavorativo dei soggetti con disturbi dello spettro autistico.

L'articolo 6 istituisce un apposito Fondo per l'inserimento lavorativo dei soggetti con disturbi dello spettro autistico, mentre l'articolo 7 definisce la data di entrata in vigore.

Il disegno di legge n. 739 reca all'articolo 1 disposizioni in materia di diagnosi precoce.

In base all'articolo 2 le spese sostenute per l'accesso ai percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali presso centri di riabilitazione non convenzionati possono essere detratte dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento.

Il successivo articolo 3 dispone in ordine al Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, prevedendone tra l'altro un incremento.

L'articolo 4 prevede una forma di agevolazione contributiva per l'occupazione dei soggetti con disturbi dello spettro autistico.

Infine, l'articolo 5 dispone in merito alla quantificazione e alla copertura degli oneri finanziari.

Il presidente [ZAFFINI](#) sollecita una riflessione in merito alla possibilità dello svolgimento di audizioni e all'adozione di un testo base.

La senatrice [ZAMPA](#) (*PD-IDP*) riconosce l'elevata importanza della materia. Ritiene pertanto necessarie le audizioni, oltre a un'attenta riflessione in merito all'adozione del testo base.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) ritiene che la complessità del tema richieda lo svolgimento di un ciclo di audizioni adeguatamente ampio.

Il senatore [GUIDI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) riconosce l'utilità di un'oculata definizione del testo base. Si sofferma quindi sulla complessità dei disturbi dello spettro autistico, che richiede il miglioramento delle conoscenze. Menziona quindi, quale esempio di mancanza di sensibilità nei confronti delle peculiarità dei disturbi dello spettro autistico, una vicenda giudiziaria riguardante casi di maltrattamenti e violenze in un centro di cura. Le audizioni costituiscono inoltre a suo avviso uno strumento particolarmente prezioso per l'arricchimento conoscitivo e critico della Commissione.

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) mette in evidenza l'opportunità di un elevato livello di attenzione sulla questione dei disturbi dello spettro autistico, la cui incidenza sulla popolazione pediatrica è notevole e di entità crescente. È inoltre urgente che le istituzioni si attivino per il sostegno alle famiglie, troppe volte lasciate prive di adeguate strutture di assistenza sul territorio, mentre risulta particolarmente grave l'assenza di forme di intervento per i soggetti con disturbi dello spettro autistico che hanno ormai raggiunto la maggiore età. L'impegno a tale riguardo deve invece consistere nell'individuazione e nell'attivazione di percorsi dedicati.

Esprime infine apprezzamento per l'incardinamento dei disegni di legge in titolo e per le motivazioni manifestate dalla Commissione.

Il senatore [RUSSO](#) (*FdI*) fa presente che, a differenza del disegno di legge n. 739, il disegno di legge n. 647 reca una delega legislativa al Governo, oltre a essere maggiormente focalizzato sull'aspetto dell'inserimento lavorativo. A tale proposito esprime favore nei confronti dello strumento della delega legislativa, anche ove si optasse eventualmente per la predisposizione di un testo unificato.

Il presidente [ZAFFINI](#) propone le ore 12 di lunedì 17 luglio quale termine per trasmettere proposte relative ai soggetti da audire, invitando comunque ad un contenimento numerico delle richieste.

La Commissione conviene.



Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(674) *Interventi a sostegno della competitività dei capitali***

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Con riguardo ai profili di competenza, il relatore [BERRINO](#) (*FdI*) segnala l'articolo 18 del disegno di legge in titolo. In particolare, il comma 1 riduce il periodo di incompatibilità, a decorrere dalla cessazione dell'incarico, per i componenti di vertice e i dirigenti di Consob, Banca d'Italia e IVASS relativamente a rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con soggetti operanti nei settori di competenza.

Il successivo comma 2 interviene sulla disciplina in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, ivi comprese le Autorità amministrative indipendenti, e gli enti privati in controllo pubblico. Infine, il comma 3 interviene con finalità di coordinamento sull'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Propone infine l'espressione di un parere favorevole.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è quindi messa in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

*SULL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLE FORME INTEGRATIVE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SANITARIA NEL QUADRO DELL'EFFICACIA COMPLESSIVA DEI SISTEMI DI WELFARE E DI TUTELA DELLA SALUTE*

Il presidente [ZAFFINI](#) richiama il consenso già espresso dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi in merito al conferimento di un incarico di consulenza tecnica al professor Alfonso Celotto con riferimento all'indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell'efficacia complessiva dei sistemi di *welfare* e di tutela della salute. A tale riguardo fa presente la complessità dei temi emersi dalle audizioni, particolarmente in relazione alla redazione della proposta di documento conclusivo, che giustifica il ricorso ad un apporto così specifico e qualificato.

La Commissione unanime conviene infine sulla proposta illustrata.

*La seduta termina alle ore 16.*

## **1.4.2.8. Comitato per la legislazione**

# 1.4.2.8.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 26 (pom.) del 24/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

MARTEDÌ 24 OTTOBRE 2023

26<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente

MATERA

La seduta inizia alle ore 13,10

IN SEDE CONSULTIVA

**(674-A) Interventi a sostegno della competitività dei capitali**

(Parere all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore ZANETTIN (FI-BP-PPE) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

La seduta termina alle ore 13,20

PARERE APPROVATO

DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

SULL'AS 674-A

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relative al disegno di legge sono state trasmesse in data 2 maggio 2023;

il disegno di legge è collegato alla manovra di finanza pubblica;

la relazione AIR afferma che gli obiettivi del disegno di legge coincidono con gli obiettivi della strategia europea per l'Unione dei mercati dei capitali e che il provvedimento è stato predisposto tenendo in considerazione i contenuti del rapporto "OECD Capital Market Review of Italy for 2020: Creating Growth Opportunities for Italian Companies and Savers", redatto dall'OCSE a gennaio 2020 su impulso del Ministero dell'economia e delle finanze;

il disegno di legge contiene disposizioni finalizzate all'attuazione degli obiettivi annunciati dal Ministero dell'economia e delle finanze con la pubblicazione del Libro Verde "La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita";

sui temi oggetto dell'intervento normativo è stata svolta nel 2022 una consultazione pubblica, di cui viene data evidenza nella relazione AIR, nell'ambito della quale sono stati acquisiti ventiquattro contributi da parte di associazioni di categoria, operatori di mercato e studi legali;

secondo quanto evidenziato nella relazione AIR, nel corso degli ultimi dieci anni, una media inferiore a quattro società l'anno è stata quotata sul mercato regolamentato della Borsa valori italiana e la capitalizzazione di mercato del Paese, in percentuale del PIL, si è attestata notevolmente al di sotto di quella delle controparti europee;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

*con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,*

l'articolo 12-bis (Lista del consiglio di amministrazione nelle società per azioni quotate) introduce nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'articolo 147-ter.1. Il comma 3 di detto articolo, che disciplina l'assegnazione dei

componenti del consiglio di amministrazione alle diverse liste nel caso in cui il consiglio uscente abbia presentato una propria lista, presenta alcune imprecisioni redazionali, che potrebbero determinare criticità in sede applicativa;

in primo luogo, le lettere a) e b) dell'articolo 12-*bis* stabiliscono, nell'eventualità che la lista del consiglio uscente risulti la più votata in assemblea, le modalità per l'assegnazione dei componenti del nuovo consiglio, rispettivamente, alla lista maggioritaria e a quelle minoritarie. Le due lettere condividono dunque la premessa, tanto che le prime parole di esse sono sostanzialmente identiche: sarebbe pertanto opportuno unificarle sotto un solo alinea, riportando la premessa («se la lista del consiglio di amministrazione uscente risulta quella che ha ottenuto il maggior numero di voti in assemblea») nell'alinea del comma 3 e facendo della lettera c), che disciplina il caso in cui la lista del consiglio uscente sia l'unica presentata, un comma a sé stante;

in secondo luogo, la lettera a) dell'articolo 12-*bis* rinvia, per individuare quanti consiglieri spettino alla lista del consiglio uscente, a quanto stabilito dalla lettera b). Sarebbe pertanto opportuno invertire le due lettere tra loro, al fine di rispecchiare il succedersi delle fasi elettorali nella norma che le disciplina;

da ultimo, la lettera b) dell'articolo 12-*bis* disciplina l'assegnazione dei componenti nel consiglio di amministrazione alle liste di minoranza che non siano espressione del consiglio uscente nel caso in cui le due liste di minoranza più votate non oltrepassino il 20 per cento del totale dei voti (numero 1) ovvero nel caso in cui lo oltrepassino (numero 2). Nello specifico, la lettera b), numero 1), prevede che, qualora le due liste di minoranza più votate non superino, insieme, il 20 per cento del totale dei voti, esse debbano ricevere un numero di posti in consiglio non inferiore al 20 per cento, ripartiti in proporzione al numero di voti da ciascuna riportati, mentre «i restanti posti in consiglio di amministrazione sono attribuiti alla lista che ha riportato il maggior numero di voti e i relativi candidati sono votati dall'assemblea con le modalità di cui alla lettera a)»; manca tuttavia una previsione che indichi come si individuano i singoli eletti delle liste di minoranza, se cioè anche ad esse si applica la procedura recata dalla lettera a) per la lista maggioritaria o no. Inoltre, la lettera b), numero 2), prevede che, qualora le due liste di minoranza più votate superino, insieme, il 20 per cento del totale dei voti, entrino in consiglio di amministrazione tutte le liste di minoranza che abbiano raggiunto almeno il 3 per cento dei voti, proporzionalmente ai voti ricevuti e spartendosi, sempre proporzionalmente, i voti delle liste che non abbiano raggiunto il 3 per cento; mancano, tuttavia, sia una previsione sull'individuazione dei singoli eletti di minoranza che entrano in consiglio, come al numero 1), sia la previsione di quanti seggi vadano alla lista maggioritaria proposta dal consiglio uscente;

l'articolo 13-*bis* (Disposizioni in materia di voto maggiorato), comma 1, lettera b), sostituisce l'articolo 127-*quinquies* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, in materia di maggiorazione del voto, introducendo tre nuovi commi (2, 3 e 11) e riformulando gli altri al fine di tenere conto di quanto è stato introdotto. In particolare, il comma 8 del nuovo articolo riprende la formulazione del precedente comma 6, introducendo il diritto di recesso per i soci nel caso di applicazione della disciplina introdotta dal nuovo comma 2. Tuttavia, la nuova formulazione rimuove il riferimento alla «deliberazione» che introduce negli statuti le previsioni di cui ai commi 1 o 2; ciò non solo rende poco precisa la formulazione del comma 9, che parla ancora invece di «deliberazioni di modifica dello statuto di cui al comma 8», ma rende esercitabile il diritto di recesso, nel caso di maggiorazione del voto ai sensi del comma 2, in qualsiasi momento e non solo a seguito della deliberazione di modifica dello statuto;

l'articolo 16-*bis* (Delega al Governo per la riforma organica del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti), comma 1, al secondo periodo, che delinea la cornice di riferimento per l'esercizio della delega al Governo, prevede tra l'altro che ciò avvenga «nel rispetto dei principi costituzionali», con un rinvio di carattere generale alla Carta che, benché presente in alcune altre leggi di delegazione recenti (si veda ad esempio la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante la delega per la riforma fiscale, all'articolo 1, comma 1), appare essere del tutto superfluo e persino inopportuno, dal

momento che la legge non può prevedere l'esercizio di una delega legislativa in contrasto con i principi costituzionali;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,  
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

invita il Governo, nell'ambito dell'attività di monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni del disegno di legge prevista dalla relazione AIR, a esplicitare l'efficacia delle misure nel ridurre i divari alla base dell'intervento legislativo, con riferimento, in particolare, ai profili che seguono: numero totale di obbligazioni societarie emesse, in Italia e all'estero da parte di imprese non finanziarie italiane in percentuale al PIL e in rapporto al totale delle emissioni europee; percentuale delle obbligazioni societarie italiane quotate in una borsa estera; alla quota di portafoglio degli investitori istituzionali italiani investito in azioni e obbligazioni societarie emesse da aziende italiane; ammontare degli investimenti italiani nel capitale di rischio di imprese estere, sia direttamente che indirettamente tramite fondi di investimento esteri; quota dei titoli italiani del *MSCI Europe Index*; onerosità del processo di quotazione in Italia, anche alla luce delle innovazioni introdotte in materia di voto plurimo e voto maggiorato, rispetto ad altri ordinamenti nazionali; consapevolezza da parte dei risparmiatori delle opportunità e dei rischi correlati alle varie forme di investimento finanziario;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

*con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,*  
invita a valutare le modifiche esposte in premessa.

## **1.5. Trattazione in Assemblea**

## 1.5.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.5.2. Resoconti stenografici**



## 1.5.2.1. Seduta n. 67 del 16/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

#### 67a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MARTEDÌ 16 MAGGIO 2023

Presidenza del vice presidente GASPARRI

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.*

#### RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente GASPARRI

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 16,31).

Si dia lettura del processo verbale.

DURNWALDER, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 9 maggio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

#### Comunicazioni della Presidenza

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Comunicazione del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:**

**(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali (Collegato alla manovra finanziaria) (ore 16,35)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca comunicazione del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 674 recante: «Interventi a sostegno della competitività dei capitali», collegato alla manovra di finanza pubblica.

Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere reso - sentito il Governo - dalla 5a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, in ordine al predetto disegno di legge.

**DURNWALDER**, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, rileva che la Nota di aggiornamento al DEF 2022, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 9 novembre 2022, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante interventi a sostegno della competitività dei capitali. Il Documento di economia e finanza 2023, come approvato con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 28 aprile scorso, ha confermato la qualifica di collegato alla manovra di bilancio 2023-2025 del medesimo disegno di legge.

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, si rileva preliminarmente che il

termine per la presentazione dei provvedimenti collegati (31 gennaio) non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza del Senato il 21 aprile scorso, ma che tuttavia il predetto termine, sulla scorta di numerosi precedenti, riveste carattere ordinatorio.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si rileva che il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nella NADEF 2022 e nel DEF 2023.

Inoltre, il provvedimento, composto di ventitré articoli, raccolti in cinque Capi, appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

Le disposizioni appaiono, infine, conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica».

**PRESIDENTE.** Ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, tenuto conto del parere espresso dalla 5a Commissione permanente e preso atto della posizione del Governo, comunico che il testo del disegno di legge collegato n. 674 non contiene disposizioni estranee al proprio oggetto, come definito dalla legislazione vigente.

### **Inversione dell'ordine del giorno**

**PRESIDENTE.** Ai sensi dell'articolo 56, comma 3, del Regolamento, dispongo l'inversione dell'ordine del giorno della seduta. Passiamo pertanto alla discussione generale relativa alla seconda deliberazione del Senato sul disegno di legge costituzionale recante «Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva».

#### **Discussione del disegno di legge costituzionale:**

**(13-B) IANNONE ed altri. - Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva** (Approvato, in prima deliberazione, dal Senato; approvato, senza modificazioni, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati) (Seconda deliberazione del Senato) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) **(ore 16,38)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge costituzionale n. 13-B, approvato, in prima deliberazione, dal Senato; approvato, senza modificazioni, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 123 del Regolamento, in sede di seconda deliberazione, il disegno di legge costituzionale, dopo la discussione generale, sarà sottoposto solo alla votazione finale per l'approvazione nel suo complesso, previa dichiarazioni di voto.

Ai sensi dell'articolo 138, primo comma, della Costituzione, il disegno di legge costituzionale è approvato, in sede di seconda deliberazione, se nella votazione finale ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Senato.

Il relatore, senatore Balboni, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

**BALBONI, relatore.** Signor Presidente, cari colleghi, intervengo molto brevemente perché - come ha ricordato lei Presidente - siamo alla seconda deliberazione avendo il Senato e la Camera già approvato il provvedimento una prima volta.

Se domani approveremo il testo con la maggioranza prescritta anche in seconda deliberazione, il 5 luglio - se non ricordo male - la Camera potrà approvare definitivamente questo importante disegno di legge.

Come abbiamo ricordato anche nel corso della discussione che abbiamo tenuto in sede di prima deliberazione, inserire l'attività sportiva nella Costituzione è una scelta importante. Non esiste, infatti, fattore di maggior coesione e di educazione dell'attività sportiva, che supera ogni barriera di etnia, di convincimenti religiosi e politici; che travalica qualsiasi barriera culturale, persino linguistica; un formidabile fattore di promozione sociale, oltre a essere ovviamente un elemento importante per garantire la salute psicofisica dei nostri giovani e di tutta la popolazione. L'attività sportiva, infatti, se fatta in modo intelligente, può essere svolta a qualsiasi età.

Con questa modifica della Costituzione l'Italia entra nell'elenco ormai abbastanza numeroso dei Paesi dell'Unione europea che hanno inserito la tutela e la promozione dell'attività sportiva o dell'educazione

fisica in Costituzione. Ci uniformiamo anche al Trattato di Lisbona che, pur lasciando agli Stati membri questo compito, tuttavia, pone tra gli obiettivi della Costituzione europea, quello di promuovere l'attività sportiva negli Stati membri.

Ringrazio tutti i colleghi che hanno votato a favore del provvedimento in prima lettura. Ringrazio il proponente, senatore Iannone, primo firmatario di questo importante disegno di legge che - ricordo - non è giunto al termine nella scorsa legislatura soltanto per l'interruzione anticipata della stessa. E mi auguro che anche in questa seconda lettura il Parlamento, l'Aula del Senato in particolare, nel suo complesso, possa dare un voto favorevole e un apprezzamento positivo al lavoro che è stato fatto, anche grazie al Ministro dello sport che oggi è presente in Aula per seguire il nostro dibattito, e che quindi colgo l'occasione per salutare e ringraziare. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Nave. Ne ha facoltà.

**NAVE (M5S).** Signor Presidente, colleghi, membri del Governo, siamo alla fase finale di un disegno di legge condiviso in modo trasversale da tutte le forze politiche, a testimonianza dell'alto valore dello sport; vi si riconosce la stessa valenza dei diritti fondamentali dell'uomo. Lo sport è considerato alla stregua di un diritto individuale, che porta con sé valori assoluti, come la legalità, la lealtà, il rispetto, il senso di comunità, l'impegno, la condivisione delle regole e il benessere personale. È anche un diritto collettivo, perché un campo da calcio, Presidente, da basket, da pallavolo o una palestra sono spesso un vero e proprio presidio sociale, ma anche di legalità e di democrazia sul territorio.

Non è un caso che ad essere stato modificato sia stato l'articolo 33, a indicarne il valore educativo legato allo sviluppo e alla formazione della persona. A questo si affianca il valore sociale dello sport.

Esprimo soddisfazione perché è stato sancito che lo sport promuove valori direttamente connessi ai principi costituzionali, come l'uguaglianza, l'inclusione e la solidarietà, e che tutto questo è necessario per contrastare ogni tipo di discriminazione, dal razzismo all'omofobia, dal bullismo al cyberbullismo.

Esprimo anche un monito, Presidente, affinché tutto questo non rimanga solo un nobile intento, perché il primo approccio che molti dei nostri ragazzi hanno con un campo sportivo avviene nelle palestre delle nostre scuole. Corre l'obbligo allora di porre attenzione al pericolo che molte di queste, soprattutto nel Sud o nelle aree interne, vengano chiuse nel prossimo anno per effetto di calcoli estranei all'onere di questa Repubblica, che deve assicurare l'attività motoria in tutte le sue forme, in modo universale e accessibile a tutti. Infatti, la formula utilizzata, quella di «attività sportive in tutte le sue forme», consente proprio l'accezione più ampia possibile di sport, che sia professionistico, dilettantistico, amatoriale o organizzato; una formula, dunque, che rende merito all'impegno sul territorio di milioni di praticanti, associazioni e volontari, che oggi voglio ringraziare.

Tutti abbiamo sottolineato che lo sport è un volano economico che accresce la coesione sociale e la salute collettiva, producendo risparmi per il sistema sanitario; ma servono le risorse economiche per renderlo attuabile e sappiamo che la promozione dello sport è trasversale anche nel PNRR. Anche qui, Presidente, la preoccupazione che opere necessarie non vengano realizzate non è poca. Noi pensiamo che l'inserimento nella Costituzione debba rendere fortemente operativo il Governo nella volontà di attutire i diversi tipi di disuguaglianza nell'accesso allo sport. Diciamo sempre che lo sport deve essere accessibile a tutti. Allora, Presidente, rendiamolo davvero tale. (*Applausi*).

#### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

**PRESIDENTE.** Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo scientifico «Leonardo Da Vinci» di Pescara, che stanno assistendo ai nostri lavori. Grazie per la vostra presenza e benvenuti al Senato. (*Applausi*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale n. 13-B (ore 16,47)**

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Marcheschi. Ne ha facoltà.

**MARCHESCHI (FdI).** Signor Presidente, onorevoli colleghi, riprendo la parola sull'argomento dopo essere intervenuto qualche mese fa. E lo faccio con grande piacere, perché oggi praticamente arriviamo, per quanto riguarda le competenze del Senato, alla chiusura di una procedura che ci vede, in un percorso molto veloce, approvare per la seconda volta oggi - come ci auguriamoci e spero all'unanimità - un provvedimento che consentirà allo sport di fare ingresso dalla porta principale nella

Costituzione.

È un'occasione per ribadire alcuni dei concetti e dei principi che a Fratelli d'Italia stanno a cuore, oltre ovviamente a rivolgere un sincero ringraziamento a chi ha portato a compimento questo lavoro che ci deriva dalla passata legislatura e, quindi, al primo firmatario, senatore Iannone, ma anche a tutti i colleghi delle altre forze politiche che hanno saputo fare un passo indietro per trovare un testo unico su uno dei principi fondamentali che tutti quanti riconosciamo.

Per aggiungere qualcosa di più al valore dello sport che ci siamo prefissi di inserire in Costituzione, vorrei ricordare a tutti che il nostro ministro, Andrea Abodi, è recentemente intervenuto sul difettoso approccio che anche in Unione europea c'è stato nei confronti dello sport. Mi spiego in modo migliore: il Ministro ha sottolineato non tanto l'assenza di fondi che si possano chiamare tali - noi abbiamo avuto briciole purtroppo per lo sport a livello europeo con il PNRR - quanto il fatto che manca una reale concezione dello sport come fenomeno sociale e di integrazione con altre politiche di settore che possano essere virtuose per migliorare le altre politiche e non solo sportive. Mi riferisco a quanto può essere considerato e concepito lo sport - non solo in Italia e non solo come valore costituzionale, come ci accingiamo oggi a fare - come principio di riferimento per politiche attive in settori come la sanità o il sociale. Sappiamo benissimo che le politiche attive nello sport hanno un riflesso oggettivo sulla salute dei cittadini e dei ragazzi, ma anche su chi, ormai adulto, desidera fare sport, perché per fortuna è cresciuto in una cultura sportiva e, se il fisico glielo consente, continua a farlo anche nella terza età. Più persone dedicano tempo allo sport, maggiore è il beneficio per la salute pubblica. Al di là del valore individuale della salute pubblica, c'è anche quello per la collettività, perché prevenire malattie, cronicità, obesità; contrastare dipendenze da alcol e droghe e combattere la sedentarietà hanno conseguenze positive anche per le casse dello Stato, che spesso si trova, dal punto di vista socio-sanitario, a sopportare costi di stili di vita non corretti.

Lo sport da sempre abbraccia, oltre a quelli della sanità e del sociale, altri settori, come quello commerciale ed economico, con il PIL che muove lo sport cosiddetto ricco. È però soprattutto dal punto di vista sociale che lo sport ha una sua funzione, con progetti di inclusione dedicati a persone che non hanno la fortuna di poter fare attività sportive, inserendolo anche in progetti scolastici che sono molto importanti fin dalla tenera età.

Dispiace ricordare che lo sforzo compiuto dai Governi precedenti di inserire, ad esempio, un'ora aggiuntiva all'interno dei percorsi scolastici sia stato finanziato solo per un anno non abbia poi avuto seguito. Mi auguro, quindi, Ministro, che si possa riprendere questo percorso che era molto utile, cioè il raddoppio dell'ora di educazione fisica, che sia affidata anche a soggetti abilitati farla e non all'insegnante. Sarebbe un tassello molto importante di un percorso non tanto rivolto all'agonismo, perché certamente tutti vorremmo diventare campioni, ma sappiamo che pochi possono diventarlo. Pensiamo allo sport per stare bene, allo sport per avere un corretto stile di vita e, quindi, ci auguriamo che si arrivi a questo.

Colgo anche l'occasione per dire alcune cose per quanto riguarda gli impianti. Ovviamente la mancata complementarità tra gli impianti sportivi delle società sportive e gli impianti delle palestre delle scuole è un altro tassello importante che vorremmo aggiungere, perché vorremmo che l'approvazione definitiva di questo provvedimento fosse un punto non d'arrivo, ma di partenza, perché riteniamo davvero che lo sport possa abilitare tantissime altre politiche attive.

Ogni palestra chiusa il pomeriggio è un danno per tutta la società, e non solo per quelle società sportive che fanno fatica con i loro amatori e dilettanti a tenere aperto il proprio impianto perché non si trova il custode o un accordo con la scuola a livello comunale. Sono tutte occasioni perse di socialità e integrazione, perché lo sport secondo noi è anche quello.

Vorrei anche, in questo intervento, fare riferimento a una delle polemiche che sono emerse, sempre relativa agli impianti. È chiaro che la visione dello sport di Fratelli d'Italia è sostanzialmente basata sulla struttura della piramide, dove in cima c'è il campione o la squadra professionistica che fa profitti e fa sognare i nostri ragazzi poi c'è una base - è quella cui noi pensiamo - dove si collocano tutte le società sportive, tutti i genitori, tutti coloro che operano per puro volontariato e che insieme a tanti altri determinano il successo, perché è da lì che poi si producono i campioni.

Tuttavia, pensando a quella base, non possiamo fare a meno di lasciare a verbale la nostra attenzione rispetto a ciò che invece accade al vertice della piramide. Si è parlato molto dell'utilizzo dei fondi pubblici per fare stadi: penso alla polemica del Comune di Firenze, nel quale io sono stato eletto e dove vivo, sull'utilizzo di denari pubblici per lo stadio. Vorrei essere chiaro: mi sembra che il 24 per cento dei nostri stadi è di proprietà dei *club*, i restanti sono tutti pubblici; mentre negli altri Paesi la situazione è alla rovescia, quasi per l'80 per cento. È chiaro che si dovrebbe tendere a quello, ma la fotografia odierna è allarmante: mi pare che la durata dei nostri stadi sia quasi di sessantacinque anni, mentre negli altri Paesi la durata media degli stadi è di ventitré o venticinque anni.

Tuttavia, anche altri dati sono importanti. È vero che abbiamo perso l'occasione del PNRR per avere un inquadramento generale per cui lo sport non è solo *business* o attività commerciale o l'acquisto di campioni, ma - perché no? - anche il fatto di coltivare talenti, magari anche con i bilanci delle società sani, (ed è questo che vorremmo. È anche vero che tutti i Comuni, se non le Regioni e lo Stato, aiutano a costruire i nuovi stadi: potrei citare i milioni di euro che si investono negli Stati Uniti negli stadi pubblici di *baseball*, nei palazzetti e anche negli stadi di *soccer*. In Europa si fa altrettanto. Chiaramente la nostra aspirazione non sarebbe questa: vorremmo, invece, che ci fossero sempre più privati, ma per fare questo occorre un rapporto sereno soprattutto fra il sindaco locale e i privati; una condizione, questa, che ad esempio a Firenze oggettivamente non c'è stata, né coi precedenti proprietari, né con il sindaco attuale. Pertanto, laddove non c'è un rapporto sereno, non si riesce a far contribuire il privato a realizzare un progetto che sarebbe auspicabile.

Signor Ministro, le vorrei lasciare la seguente riflessione. Con i campionati europei del 2032 avremo l'occasione di costruire nuovi stadi, moderni, e di riammodernare quelli esistenti, dotandoli di certe strutture, perché - ahimè - forse molti di essi risalgono addirittura ai Mondiali degli anni Novanta. Dovremo quindi trovare risorse dalla politica dello Sport (UEFA, FIFA, chi altro sarà), ma anche fondi pubblici. Occorrono - mi pare che lei lo abbia calcolato - 1,5 miliardi, qualcosa del genere se ho letto bene. Le vorrei lasciare una raccomandazione, ma so benissimo che sto parlando con chi non solo l'ha recepita, ma l'ha anche indicata come via: i nostri stadi moderni se saranno soprattutto realizzati con soldi pubblici, non necessariamente potranno o dovranno essere luoghi dove si fa solo *business* e commercio; potranno essere anche luoghi per praticare altri sport - per cui occorrerà studiare il modo per cui ciò sia possibile - e per tenere anche incontri musicali, culturali, incontri che hanno una finalità di socialità anche pubblica, visto che sono fatti con soldi pubblici. Poi certamente ci sarà anche il commercio che dovrà riequilibrare i conti. Non siamo contro il commercio ma, laddove la prevalenza della mano pubblica è sostanziale, vorremmo che ci fosse un ritorno più in termini di socialità e di convivialità, che non di *business*.

Un dato importante è che i nostri stadi sono aperti ventidue giorni l'anno: spendiamo milioni di euro per realizzare delle cattedrali che stanno aperte ventidue giorni l'anno. Vorremo, pertanto, che gli stadi moderni e nuovi che mi auguro faremo - saremo destinatari degli Europei del 2032 e ovviamente ci auguriamo che il Paese remi tutto nella stessa direzione - fossero - perché no - coperti da 20.000-25.000 metri quadri di pannelli che recuperano energia rinnovabile; potrebbero cioè essere fatti in modo che i quartieri dove saranno realizzati possano utilizzare l'energia recuperabile dai loro tetti.

Concludo con una considerazione che spero sia condivisa da tutti: oggi abbiamo fatto il nostro dovere, per cui presto lo sport sarà inserito nella Costituzione. Vorremmo che questo fosse un punto non di arrivo, ma di partenza. C'è molto da fare. Lei, signor Ministro, lo sa bene, si è molto rimboccato le maniche e sa come e cosa fare. Sappia che noi siamo a favore di tutte le sue politiche attive. (*Applausi*)

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, il seguito della discussione del disegno di legge in titolo è rinviato alla seduta di domani.

Ricordo la necessità della maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea, qualora l'Aula del Senato, nelle sue libere determinazioni, intenderà approvare il provvedimento.

**Discussione dei disegni di legge:**

**(592) Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza** (*Approvato dalla Camera*)

*dei deputati)*

**(468) SCARPINATO ed altri. - Modifiche agli articoli 623-ter e 649-bis del codice penale, in materia di disposizioni sulla procedibilità**

**(474) STEFANI ed altri. - Modifiche al codice penale in tema di procedibilità di ufficio per reati commessi da associazioni di tipo mafioso e procedibilità d'ufficio per ipotesi di furto aggravato**

*(Relazione orale) (ore 17)*

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 592, già approvato dalla Camera dei deputati, 469 e 474.

Il relatore, senatore Zanettin, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

**ZANETTIN, relatore.** Signor Presidente, il disegno di legge Atto Senato 592, di iniziativa governativa, è già stato approvato dalla Camera dei deputati e reca norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza.

Il provvedimento origina dalla considerazione che il decreto legislativo n. 150 del 2022, la cosiddetta riforma Cartabia, ha aumentato i casi di reati per i quali la procedibilità è subordinata alla proposizione di querela da parte della persona offesa.

Come si precisa anche nella relazione illustrativa del disegno di legge, a fronte di questo intervento, che si ritiene di confermare, sono però emersi alcuni problemi, che sono stati evidenziati dalla stampa e dai magistrati competenti, con riferimento a due diversi profili.

I profili cui si fa riferimento nella relazione riguardano gli effetti di questa riforma, da un lato, quando la persona offesa non si trovi nelle condizioni di compiere liberamente le proprie scelte e, dall'altro lato, per i reati per i quali la legge prevede l'arresto obbligatorio in flagranza, ma che possono essere connotati dalla difficoltà di reperire prontamente la persona offesa. Su questi aspetti il Governo ha ritenuto di intervenire con la proposta normativa in esame.

Nel merito del provvedimento in esame, l'articolo 1 è volto a rendere procedibili d'ufficio tutti i reati procedibili a querela, ove ricorrano l'aggravante della finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-bis.1, comma 1, del codice penale e l'aggravante derivante dall'aver commesso il fatto avvalendosi del vincolo associativo mafioso, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose, di cui all'articolo 416-bis, comma, 1 del codice penale.

In particolare, il comma 1 reca l'aggiunta di un comma 6 all'articolo 270-bis.1 del codice penale, volto a prevedere che per i reati aggravati dalla circostanza di cui al comma 1, vale a dire dalla finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, si procede sempre d'ufficio. Il comma 2, invece, aggiunge un comma 5 all'articolo 416-bis del codice penale, volto a prevedere che, per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al comma 1 dell'articolo 416-bis.1, vale a dire l'aver commesso il fatto avvalendosi del vincolo associativo mafioso, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose, si procede sempre d'ufficio.

L'articolo 2 include il delitto di lesioni personali, previsto dall'articolo 582 del codice penale, fra i delitti per i quali l'articolo 71 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) prevede la procedibilità d'ufficio, qualora essi siano aggravati dall'essere stati commessi da persona sottoposta a una misura di prevenzione personale durante il periodo di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

Passando all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in esame, si riscrive il comma 3 dell'articolo 380 del codice di procedura penale che, nella formulazione vigente, prevede che, in caso di delitto perseguibile a querela di parte, si procede all'arresto in flagranza soltanto qualora la querela sia proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. La remissione della querela impone l'immediata liberazione dell'arrestato.

Il provvedimento modifica il comma 3 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, consentendo l'arresto anche nel caso in cui la querela non sia contestualmente presentata in quanto la persona offesa risulti non essere prontamente rintracciabile. In questi casi il nuovo comma 3 consente la presentazione sopravvenuta della querela entro il termine di quarantotto ore dall'arresto. L'arrestato è

quindi immediatamente liberato, se la querela non è proposta nel termine di quarantott'ore dall'arresto, se la persona offesa dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto sono tenuti comunque a effettuare tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa.

Nel caso in cui la persona offesa è presente o rintracciata, la querela può essere proposta anche in forma semplificata, con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria, ferma la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-*bis*.

Il comma 2 dell'articolo 3 interviene sul comma 3 dell'articolo 381 del codice di procedura penale, il quale prevede, nella sua formulazione vigente, che, nel caso in cui si tratti di delitto perseguibile a querela, l'arresto facoltativo, in flagranza, possa essere eseguito se la querela viene proposta anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo.

Il disegno di legge introduce, nel comma 3, similmente a quanto previsto con riguardo al comma 3 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, la previsione per la quale, anche nel caso di proposizione della querela in forma semplificata, resta la necessità di rendere alla persona offesa le informazioni di cui all'articolo 90-*bis* del codice di procedura penale. Tale obbligo informativo può essere assolto, precisa sempre la disposizione, anche con atto successivo.

Signor Presidente, mentre in Commissione al Senato non sono stati approvati emendamenti modificativi, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento sono state introdotte alcune nuove disposizioni all'articolo 3, i nuovi commi 3 e 4, volti ad incidere sulla disciplina del giudizio direttissimo, per coordinarla con le nuove disposizioni in materia di arresto in flagranza e obbligatorio per le liti procedibili a querela.

Le novelle modificano l'articolo 449 del codice di procedura penale e l'articolo 588, sempre del codice di procedura penale, che recano, rispettivamente, la disciplina del giudizio direttissimo e quella del giudizio direttissimo nel rito monocratico.

È ben specificare che, nel caso di arresto obbligatorio in flagranza per reati procedibili a querela, il giudice deve sospendere il processo nel caso in cui manchi la querela e la convalida dell'arresto intervenga prima del termine per la proposizione della stessa. La sospensione è revocata se sopravvengono la querela o la rinuncia a proporla o se decorre il termine delle quarantott'ore per la proposizione della stessa.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Va data menzione, signor Presidente, che gli altri due disegni di legge connessi, l'Atto Senato 468, di iniziativa del senatore Scarpinato, e l'Atto Senato 474, di iniziativa della senatrice Stefani, presentano una portata più limitata, intervenendo unicamente in materia di procedibilità di reati, in particolare nei casi di reati aggravati dalla criminalità di terrorismo o dal vincolo associativo mafioso.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Lopreiato. Ne ha facoltà.

**LOPREIATO (M5S).** Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, come ormai da consolidata tradizione, il disegno di legge governativo prende le mosse da un nostro intervento legislativo. Ormai ci siamo abituati. Purtroppo, però, il vostro è un lavoro di copiatura parziale, perché, mossi dall'insipienza o dall'incuria, arrivati al dunque tralasciate sempre la valutazione nel merito degli emendamenti presentati. Ed è un vero peccato.

Prima di entrare nello specifico sull'argomento, faccio brevemente una premessa di ordine generale in merito agli emendamenti presentati. Sono stati dichiarati inammissibili emendamenti considerati estranei rispetto all'oggetto del disegno di legge. Lo spirito di una legge - come mi insegnate voi senatori che sedete da generazioni in quest'Aula - lo si considera anche attraverso la lettura, ma soprattutto lo studio dei lavori preparatori.

Nella relazione illustrativa del provvedimento si cita a più riprese che l'intento di questa norma è quello di sanare un *vulnus* creato dalla riforma Cartabia. Il relatore, senatore Zanettin, nella dichiarazione di voto in Commissione giustamente, riepilogando le motivazioni sottese al disegno di legge, annuncia che esso è volto ad apportare alcuni interventi migliorativi alla riforma Cartabia. Io ho

riportato testualmente quanto scritto nel Resoconto. Il senatore Bazoli anche lui interviene in dichiarazione di voto, rilevando che la proposta normativa mira a proporre dei correttivi alla riforma Cartabia. Noi proponiamo emendamenti correttivi alla riforma Cartabia e questi vengono dichiarati inammissibili per estraneità di materia. Qualcosa non ci quadra. (*Applausi*). E non erano emendamenti da poco.

Con il primo volevamo intervenire al fine di restituire al patteggiamento l'equiparazione alla sentenza di condanna, facendola rientrare nell'applicazione della legge Severino, e con l'altro emendamento sopprimevamo quell'obbrobrio giuridico del concordato in appello.

Non mi addentro nel ginepraio della modifica relativa alle condizioni di procedibilità; ne parlerà il senatore Scarpinato, non voglio anticiparvi nulla, ma dico solo: auguri a tutti noi. Parlerò solo di due emendamenti che non abbiamo proprio capito perché nel merito siano stati bocciati. Avevamo previsto l'applicazione dell'aggravante ad effetto speciale e la procedibilità d'ufficio per chi, già sottoposto ad una misura di prevenzione personale, commettesse il delitto di *stalking* o la violazione di domicilio aggravato. Bocciati in Commissione. Perché? Mah. Non eravate quelli a tutela delle donne? Non eravate quelli delle esigenze securitarie? O le esigenze securitarie risiedono solo nel delitto di *rave party*, quando disponevate l'arresto in flagranza dei partecipanti? (*Applausi*).

Ma la cosa - ahimè - più grave non è tanto il comportamento omissivo di non avere approvato emendamenti nostri, bensì quello commissivo, ovvero quanto avete previsto all'interno del testo. L'articolo 3, relativo all'arresto obbligatorio, ribalta infatti totalmente le logiche ed i principi cardine del nostro sistema penale. Non si può anteporre l'arresto ad un atto quale la denuncia, che funge da condizione di procedibilità affinché l'azione penale possa essere iniziata. Si subordina quindi al compimento di un atto futuro ed incerto la libertà personale di un soggetto. In scala di priorità nella salvaguardia dei diritti di una persona, la libertà personale resta uno dei più importanti, se non il più importante. Le esigenze securitarie non possono considerarsi quale diritto tiranno rispetto alla libertà personale, a meno che non si voglia incorrere in una pronuncia di incostituzionalità. Quindi resteremo vigili anche su questo punto.

I punti appena evidenziati relativi al disegno di legge in esame attengono a questioni sulle quali il legislatore ha ancora il potere di intervenire. Io, da buona napoletana, sono e sarò sempre ottimista, quindi siamo fiduciosi sul passaggio in Assemblea, anche perché questo non è un decreto-legge, ma un disegno di legge di iniziativa governativa, quindi non deve essere approvato in sessanta giorni e ci può essere un supplemento di riflessione. Fermatevi, valutate e poi nel merito, in caso, bocciate; non bocciate per poi pentirvi di non aver valutato. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Potenti. Ne ha facoltà.

**POTENTI** (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, i reati a procedibilità d'ufficio sono quelli ritenuti più gravi, per cui, appresa la notizia da parte dell'autorità giudiziaria, si deve procedere senza la necessità che la persona offesa sporga una querela. I reati a querela di parte sono invece quelli ritenuti meno gravi, per cui è necessaria una querela della persona offesa. La querela contiene la specifica richiesta della persona offesa di ottenere la punizione del soggetto che ha commesso il fatto illecito penalmente rilevante nei suoi confronti. Quindi è la dichiarazione con la quale la persona che ha subito un reato o il suo legale rappresentante esprimono la volontà che si proceda per punire il colpevole. È prevista dall'articolo 336 del codice di procedura penale e riguarda ovviamente i reati che non sono procedibili d'ufficio.

Fino ad oggi, quindi, procedibilità d'ufficio e procedibilità a querela erano le due categorie utili a soppesare l'importanza delle violazioni di legge penale. In aderenza agli obiettivi generali di deflazione processuale e sostanziale che sono stati invece perseguiti dalla riforma Cartabia, abbiamo assistito nel corso della scorsa legislatura alla decisione parlamentare di un ampliamento delle ipotesi di reati procedibili a querela ricompresi nel libro secondo e terzo del codice penale. Quindi con la riforma Cartabia si amplia la portata dei casi nei quali si condiziona la repressione penale di un fatto astrattamente offensivo alla valutazione in concreto e alla sovranità della persona offesa. Tale opzione, a dire il vero, era già stata inaugurata per la prima volta con una più poderosa e ampia normazione, che era la legge n. 689 del 1981, proseguita con la legge n. 205 del 1999.



Questa scia normativa è tipica di una tendenza alla privatizzazione, detta anche patrimonializzazione della tutela penale, che denota l'importanza crescente della funzione cosiddetta selettiva della querela-selezione; ovverosia la querela diventa lo strumento con il quale, ampliando o diminuendo la forbice di operatività di questa facoltà, si rende più o meno incidente il ricorrere di contestazioni che poi sfociano in un procedimento. In altri termini, la querela diventa lo strumento politico-criminale volto a contemperare la superfluità della pena in concreto.

Questa linea di pensiero è stata quella con la quale la riforma dell'ex ministro Cartabia ha in qualche modo rimesso in discussione l'obbligatorietà dell'azione penale, ritenendo che vi fossero un'ipertrofia della legislazione penale e un numero sempre più insostenibile di procedimenti a cui porre rimedio. Si disse che si doveva valorizzare la procedibilità a querela e che si sarebbe in quel modo ridotta in modo corrispondente l'area della procedibilità d'ufficio, con una strategia finalizzata a migliorare l'efficienza del processo penale al fine di centrare gli obiettivi del PNRR, con una riduzione stimata del 25 per cento dei tempi medi del processo penale.

Ovviamente, quando si pongono in essere queste operazioni di taglio orizzontale, ci si accorge con il tempo che, per alcuni tipi di reati, vengono anche inseriti quei comportamenti che possono rientrare nell'operatività di strutture criminali organizzate e che taluni reati spia, come la minaccia o la lesione, possono essere collocati all'interno di una più articolata operatività di soggetti criminali che lavorano all'interno di strutture che hanno una propria regolamentazione, che da un punto di vista giudiziario può essere facilmente riconoscibile.

È per questo che, con il testo in esame oggi pomeriggio, andiamo a correggere quelle storture che abbiamo ritenuto critiche della riforma Cartabia. Lo facciamo all'articolo 1 - lo ricordava il relatore - ponendo mano agli articoli 270-*bis*.1 e 416-*bis*.1 del codice penale, che riguardano rispettivamente le associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo e le associazioni di tipo mafioso, che fanno appunto dell'intimidazione e dello strumento della violenza un vincolo di assoggettamento e di omertà, con il quale possono, attraverso una miriade di attività criminali quotidiane, porre in essere il loro disegno globale e la loro azione complessiva. Quindi prevediamo la procedibilità d'ufficio per i delitti aggravati dalla circostanza legata a queste due fattispecie.

Come ricordava il relatore, per tutta una serie di situazioni collegate all'arresto in flagranza prevediamo la possibilità di salvaguardare il diritto della persona offesa di sporgere querela anche in un tempo differito (nell'arco delle quarantotto ore). Rispetto a un arresto posto in essere e legittimamente convalidato, la persona offesa, entro quarantotto ore, può andare a perfezionare una condizione di procedibilità, salvaguardando l'operato delle Forze dell'ordine, che, nel corso del periodo transitorio dell'entrata in vigore della legge Cartabia, si sono trovate di fronte all'impossibilità di "arrestare" (in termine atecnico e in termine tecnico) il soggetto criminale che magari avesse agito nell'ottica di una strategia di ordine criminale. Ma non solo: qualora la persona offesa fosse presente al momento dell'arresto, garantiamo il diritto di procedere oralmente con la sua manifestazione di volontà.

Ci sono poi dei correttivi anche al procedimento direttissimo per cui, nel caso di arresto effettuato, il giudice, mancando la querela, può eventualmente sospendere il procedimento.

Nel procedimento che abbiamo avviato con questa proposta normativa, andiamo a inserire una nuova possibilità, che lo Stato vede come strumento certamente social-preventivo, per tutta una serie di condotte che riteniamo assolutamente preoccupanti nella nostra comunità. Lo facciamo convintamente. Lascero al rappresentante del Gruppo Lega esprimere l'indirizzo del nostro movimento in dichiarazione di voto, ma non possiamo fare altro che essere pienamente soddisfatti di questa proposta che, nel testo che abbiamo adottato, porta la firma del ministro della giustizia Nordio, che ringraziamo per questo atto di sensibilità che mette nuovamente il nostro Paese nelle condizioni di porre un freno a determinate condotte riprovevoli e assolutamente estranee alla nostra cultura e al nostro modo di vedere la giustizia nel nostro Paese.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rossomando. Ne ha facoltà.

[ROSSOMANDO](#) (PD-IDP). Signor Presidente, rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, la

parte tecnico-illustrativa del disegno di legge che andiamo a discutere e ad approvare è già stata esposta sia dal relatore sia dai colleghi, e non è esattamente su questo che può vertere la discussione o è utile dibattere oggi. Mi preme sottolineare alcuni punti.

Avevamo iniziato questa discussione con grande clamore sui *media*, anche suscitato da esponenti politici, con un attacco ad alzo zero alla riforma Cartabia, addebitandole guasti incredibili che, per fortuna, non solo non si sono verificati, ma non si potevano verificare, perché era evidente che anche persone in custodia cautelare per reati legati alla mafia non sarebbero certamente uscite a causa della procedibilità a querela.

Vediamo con un certo sollievo che anche quello del Governo è un intervento assolutamente chirurgico e comunque conferma la validità di alcune scelte di fondo della riforma. Peraltro, l'intervento raccoglie proposte di diverse forze politiche, tra cui anche la nostra. D'altra parte, questa riforma è importantissima per questioni legate non solo all'ormai mitologico PNRR, ma a interventi di sistema e a una nuova direzione in particolar modo dell'intervento penale. Ecco, mi corre l'obbligo di fare alcune puntualizzazioni su questo.

Innanzitutto, le questioni su cui interviene questo disegno di legge in modo chirurgico esistevano già precedentemente alla riforma Cartabia ma, ovviamente, ampliando il sistema dei reati perseguibili a querela, sono venute più all'attenzione. Nel caso in cui sussista l'aggravante delle modalità del metodo mafioso o terrorismo, inoltre, già da prima non erano procedibili d'ufficio reati che erano perseguibili a querela. Lo stesso dicasi per il tema dell'arresto in flagranza.

Il punto qual è? Quando si decide di ampliare la platea dei reati perseguibili a querela - direzione, peraltro, già intrapresa anche dai precedenti Governi - si fa una scelta precisa, che non è quella di incidere depotenziando l'obbligatorietà dell'azione penale; è esattamente il contrario.

Si sceglie di difendere il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, che è un principio cardine nel nostro ordinamento, al quale è legato ovviamente anche quello dell'autonomia e dell'indipendenza, perché non esiste un potere discrezionale che non sia vincolato da un altro potere, vuoi elettivo, vuoi di sottoposizione all'Esecutivo. Si fa una scelta precisa, facendosi carico del tema dei temi, cioè di un eccessivo carico di domanda penale a risposta di qualsiasi problema sociale.

Da questo punto di vista, l'esordio di questa legislatura è andato in direzione opposta e contraria. Vi è comunque una scelta deflattiva che prevede l'ampliamento della platea dei reati perseguibili a querela; una scelta di sistema, accompagnata da una grande attenzione alla giustizia riparativa, laddove la persona offesa non viene abbandonata, ma anzi viene accompagnata e assistita e le viene offerta, soprattutto per reati che hanno maggiori possibilità di trovare un luogo in cui viene sanata l'offesa, la possibilità di trovare questa riparazione come alternativa ai tre gradi di giudizio nel processo penale.

È una scelta di sistema molto chiara che vuole farsi carico dei problemi e che non vuole lasciare soli i cittadini. La scelta della perseguibilità a querela, accanto a un grande intervento di giustizia riparativa e a una serie di elementi introdotti in tutto l'*iter* processuale (gli avvisi costanti alle persone offese, l'informativa e l'accompagnamento), rappresentano esattamente questa scelta.

Allora, dove si interviene? Si interviene su problemi che preesistevano e anche in questo caso c'è una logica e una scelta. Perché, quando c'è l'aggravante del metodo mafioso e l'aggravante di terrorismo, il reato non è più perseguibile a querela? Perché c'è un interesse anche e prevalentemente di natura pubblica; non è un fatto che appartiene solo al privato; c'è ovviamente la questione dell'intimidazione, ma il fatto è che ha anche una diversa collocazione nella scala dei valori.

Vi è un punto più delicato su cui avevamo proposto anche noi degli emendamenti: ad esempio, quando sussiste la dissociazione dai reati, secondo noi doveva comunque permanere la procedibilità d'ufficio. Questo suggerimento non è stato raccolto, a proposito di tutela della sicurezza e dell'essere molto attenti quando c'è un certo tipo di offensività. Sappiamo quanto sia delicata nell'arresto in flagranza - è stato detto da tutti ed anche la collega del MoVimento 5 Stelle l'ha sottolineato - la questione di dove sia l'equilibrio tra la libertà personale, prima ancora che sia stata presentata una querela, e la sicurezza dei cittadini. È stato trovato un punto di equilibrio: il rischio che noi vediamo è che venga scaricato sulle Forze dell'ordine, che entro quarantotto ore, laddove la flagranza del reato non veda la presenza della persona offesa (in alcuni casi questo succede), devono reperirla. Lo stesso vale per l'intervento

sulle lesioni, quando è stata emessa una misura di prevenzione.

In sostanza, si poteva sicuramente fare di più, ma siamo sollevati. Diamo però una lettura al provvedimento: in realtà, l'impianto della riforma non si regge su questioni eminentemente economicistiche, ma su una scelta di sistema per una maggiore tutela dei cittadini, non per una privatizzazione della tutela, laddove si intende che l'intervento dello Stato non è esclusivamente affidato alla moltiplicazione dei processi, che poi non si riescono a celebrare. Vi è una frattura forte nel rapporto tra cittadino e Stato se non si riescono a celebrare i processi. Vi è invece una procedura di accompagnamento e di presa in carico della persona offesa non necessariamente attraverso tutto l'*iter* processuale.

Naturalmente noi avremmo voluto molta più giustizia riparativa di quella che c'è nella riforma, ma sappiamo anche che tale riforma è il frutto di un preziosissimo lavoro che ha visto l'approvazione della quasi totalità delle forze presenti in Parlamento.

Su questioni così rilevanti, noi lo riteniamo un risultato importante, non una mediazione al ribasso. Ora, ci preme sottolineare che questa riforma ha una portata molto grande, che implica un intervento importante nella visione che mettiamo in quella che un po' riduttivamente definiamo l'organizzazione della giustizia. Questo termine può sembrare che indichi qualcosa di molto pratico e sicuramente è così, ma significa che intendiamo riorganizzare e ammodernare il servizio giustizia alla luce di tutti gli interventi che sono stati fatti. Questa è una sfida alla quale dovremmo sentirci tutti vincolati, che può far sì che una legislatura sia una legislatura di svolta. Da questo punto di vista, non vediamo ancora nessun segnale, anzi vediamo dei segnali in senso opposto: moltiplicazione di reati, proclami di continui interventi di riforma di cui non si intravede neanche una bozza di testo. Ci sarebbe molto lavoro da fare e, laddove volessimo individuare canali preferenziali per dare corpo a questa riorganizzazione della giustizia, ovviamente noi ci siamo per un intervento condiviso da tutto il Parlamento al servizio della giustizia per tutti i cittadini. Questo nostro appello, però, finora è caduto nel vuoto. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Campione. Ne ha facoltà.

[CAMPIONE](#) (*FDI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, come tutti sappiamo, la riforma Cartabia, entrata in vigore il 22 dicembre 2022, aveva l'obiettivo di accelerare la durata del processo e ciò anche attraverso la deflazione e la digitalizzazione del procedimento. Proprio questa mattina la Commissione giustizia era alla procura di Roma e ci siamo soffermati su questo aspetto, ricevendo degli spunti interessanti sui quali lavorare.

Tornando sull'accelerazione, questa finalità emerge chiaramente anche dall'intervento sull'impugnazione che viene dichiarata improcedibile qualora il giudizio di appello o di cassazione si protraggano eccessivamente.

Sotto il profilo della deflazione, la riforma ha operato sulla procedibilità per alcuni reati contro la persona e il patrimonio, stabilendo che siano perseguibili soltanto a querela di parte, querela necessaria anche per l'arresto in flagranza e il mantenimento delle misure cautelari. Perseguibilità a querela significa che senza l'iniziativa di parte il procedimento non viene mai ad esistenza, ma il legislatore è come l'ingegnere che progetta un motore: talvolta il meccanismo che appare ben congegnato, una volta messo in azione può mostrare difetti, soprattutto quando lavora in condizioni critiche e rende quindi necessarie messe a punto e talvolta modifiche per eliminare i vizi di funzionamento. Così la riforma Cartabia, una volta applicata, ha rivelato difetti operativi che hanno richiesto correzioni immediate. È emerso, infatti, da un lato che la persona offesa non è sempre in grado di scegliere liberamente se sporgere querela oppure no e dall'altro che non sempre la persona offesa può essere reperita immediatamente.

Sotto un altro aspetto, si è verificato che a chi aveva commesso un reato di lesioni personali aggravate dal metodo mafioso, in seguito all'introduzione della perseguibilità a querela, sono state revocate le misure cautelari. L'intervento è stato immediato. Il 19 gennaio, quindi dopo meno di trenta giorni dall'entrata in vigore della riforma Cartabia, il Governo ha corretto il meccanismo attraverso il disegno di legge che oggi è in esame in quest'Aula. Questo disegno di legge stabilisce che nell'ipotesi in cui il reato sia aggravato da mafia o terrorismo si proceda d'ufficio e si possa procedere ad arresto in

flagranza anche in mancanza di querela. Un intervento correttivo quanto mai importante, ad esempio, quando si verificano i furti di cui all'articolo 380, comma primo, lettera *e*) del codice di procedura penale, commessi in orario notturno e la vittima non sia rintracciabile, oppure quando vi sia la necessità di perseguire alcuni reati, quando siano commessi in ambito mafioso, in cui la vittima spesso non sporge querela per paura di esporsi a vendette e ritorsioni. Risposta immediata a un problema urgente: questo è il metodo che il Governo ha seguito, affinché il *summum ius* non si tramuti mai in *summa iniuria*. (*Applausi*).

**PRESIDENTE**. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla seduta di domani.

#### **Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

**PRESIDENTE**. So che il senatore Croatti aveva preannunciato l'intenzione di intervenire sull'alluvione in Emilia Romagna, però non lo vedo in Aula. Prendiamo atto che evidentemente voleva sollecitare l'attenzione delle istituzioni sull'alluvione in Emilia Romagna - sentimento condiviso dall'Assemblea - quindi eventualmente interverrà successivamente, ma diamo atto che il senatore Croatti intendeva richiamare l'impegno del Governo sulla vicenda.

Vedo che il senatore è arrivato.

**CROATTI (M5S)**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**CROATTI (M5S)**. Signor Presidente, vorrei ricordare che purtroppo una settimana fa abbiamo registrato sul territorio dell'Emilia-Romagna dei forti nubifragi che hanno sconvolto il nostro entroterra e le nostre città. Anche questa mattina tutta la parte della costa che va da Rimini a Riccione e anche parte di quella pesarese è stata di nuovo completamente inondata da un forte nubifragio e da mareggiate fortissime che hanno impedito ai fiumi di compiere il loro percorso di svuotamento in mare e le città sono state tutte allagate. Addirittura il pronto soccorso di Riccione è stato completamente allagato, pertanto si registrano situazioni veramente complesse.

Abbiamo dibattuto questo tema questa settimana anche con tutti i colleghi della maggioranza e dell'opposizione proprio a Ravenna, insieme al presidente della Regione Bonaccini e addirittura il ministro Musumeci è venuto a parlare a Faenza per cercare di capire come intervenire. Ovviamente in questo momento sarà necessaria una legge speciale per poter soprattutto dare un conforto economico e di vicinanza al territorio. Si parlava quasi di un miliardo di danni per il faentino, ma purtroppo questa notte gli eventi meteorologici, con l'allerta che si è rivelata giustificata, hanno portato nuovi danni gravissimi su tutta la costa.

Signor Presidente, vorrei far presente che purtroppo continuiamo a parlare di calamità naturali che però non sono più tali; occorre pertanto mettere al primo posto dell'agenda di Governo la tutela del territorio e soprattutto i cambiamenti climatici, che ormai sono sconvolgimenti climatici. (*Applausi*).

#### **Atti e documenti, annuncio**

**PRESIDENTE**. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### **Ordine del giorno**

##### **per la seduta di mercoledì 17 maggio 2023**

**PRESIDENTE**. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 17 maggio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

( *Vedi ordine del giorno* )

La seduta è tolta (*ore 17,40*).

*Allegato B*

#### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borghese, Borgonzoni, Butti, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, La Pietra, Mirabelli, Morelli, Napolitano, Ostellari, Rauti, Rubbia, Segre, Sisto e Testor.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Lorefice, Murelli e Terzi Di Sant'Agata, per attività della 4<sup>a</sup> Commissione permanente; Gelmetti e Scurria, per partecipare a un incontro internazionale.

#### **Commissioni permanenti, variazioni nella composizione**

La Presidente del Gruppo parlamentare Azione-ItaliaViva-RenewEurope, con lettera del 10 maggio 2023, ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

3a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Renzi;

5a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Paita, cessa di farne parte il senatore Lombardo;

6a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Renzi, cessa di farne parte la senatrice Paita.

#### **Commissioni permanenti, approvazione di documenti**

La 7a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), nella seduta del 9 maggio 2023, ha approvato, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, una risoluzione a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sul contrasto ai crescenti episodi di violenze nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico (*Doc. XXIV, n. 4*).

Il predetto documento è inviato al Ministro dell'istruzione e del merito.

#### **Commissioni permanenti, trasmissione di documenti**

È stata trasmessa alla Presidenza la risoluzione della 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro), approvata nella seduta del 9 maggio 2023, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro (COM(2022) 546 definitivo) (*Doc. XVIII, n. 2*).

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati nonché, ai sensi dell'articolo 144, comma 2-bis, del Regolamento, ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.

#### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatori Centinaio Gian Marco, Bergesio Giorgio Maria

Misure a sostegno del turismo giovanile e costituzione della società «Turismo e Giovani Spa» (689)  
(presentato in data 10/05/2023);

senatore Scarpinato Roberto Maria Ferdinando

Introduzione dell'articolo 254-ter del codice penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici (690)

(presentato in data 09/05/2023);

senatori Pirro Elisa, Camusso Susanna Lina Giulia, Castellone Maria Domenica, Zampa Sandra, Maiorino Alessandra, Furlan Annamaria, Licheri Ettore Antonio, Franceschini Dario, Bevilacqua Dolores, Sensi Filippo, Marton Bruno, D'Elia Cecilia, Lorefice Pietro, Rando Vincenza, De Rosa Raffaele, Verini Walter, Sironi Elena, Verducci Francesco, Licheri Sabrina, Valente Valeria, Croatti Marco, Basso Lorenzo, Mazzella Orfeo, Bazoli Alfredo, Lopreiato Ada, Manca Daniele, Irto Nicola, Martella Andrea, Meloni Marco, Zambito Ylenia, Rojc Tatjana, Giorgis Andrea, Giacobbe Francesco  
Istituzione del servizio di supporto e assistenza psicologica nelle Università e presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (691)

(presentato in data 09/05/2023);

senatori Damante Concetta, Mazzella Orfeo, Guidolin Barbara, De Rosa Raffaele, Naturale Gisella, Licheri Sabrina, Trevisi Antonio Salvatore, Bevilacqua Dolores, Sironi Elena, Lorefice Pietro

Disposizioni per la tutela della dignità dei lavoratori attraverso l'istituzione del Marchio Etico del lavoro di qualità (692)

(presentato in data 09/05/2023);

Ministro della cultura

Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (693)

(presentato in data 11/05/2023);

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020 (694)

(presentato in data 11/05/2023);

senatori Naturale Gisella, Licheri Sabrina, Nave Luigi, Damante Concetta, De Rosa Raffaele, Bevilacqua Dolores, Trevisi Antonio Salvatore, Loreface Pietro

Disposizioni in materia di biotecnologie per la sostenibilità agricola e ambientale attraverso l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici (695)

(presentato in data 10/05/2023);

senatori Petrenga Giovanna, Biancofiore Michaela, Borghese Mario Alejandro, De Poli Antonio, Amidei Bartolomeo, Ancorotti Renato, Berrino Gianni, Bucalo Carmela, Campione Susanna Donatella, Della Porta Costanzo, Fallucchi Anna Maria, Farolfi Marta, Gelmetti Matteo, Iannone Antonio, Liris Guido Quintino, Marcheschi Paolo, Menia Roberto, Mennuni Lavinia, Orsomarso Fausto, Rapani Ernesto, Rastrelli Sergio, Rosa Gianni, Russo Raoul, Sigismondi Etelwardo, Silvestroni Marco, Speranzon Raffaele, Spinelli Domenica

Disposizioni per la valorizzazione del liceo classico (696)

(presentato in data 10/05/2023);

senatori Fina Michele, Mirabelli Franco

Misure per la riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati (697)

(presentato in data 10/05/2023);

senatori Bizzotto Mara, De Carlo Luca, De Poli Antonio, Guidolin Barbara, Sbröllini Daniela

Istituzione del Tribunale ordinario della Pedemontana e della procura della Repubblica presso il Tribunale della Pedemontana (698)

(presentato in data 11/05/2023);

senatrice Paita Raffaella

Misure per agevolare l'emancipazione e l'indipendenza abitativa giovanile e delle studentesse e studenti universitari (699)

(presentato in data 11/05/2023);

senatori Camusso Susanna Lina Giulia, Fina Michele, Zambito Ylenia, D'Elia Cecilia, Giacobbe Francesco, Valente Valeria

Norme sulla misurazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori privati e dei datori di lavoro ed efficacia erga omnes della contrattazione collettiva (700)

(presentato in data 11/05/2023);

senatori Zampa Sandra, Camusso Susanna Lina Giulia, Furlan Annamaria, Zambito Ylenia, Basso Lorenzo, Crisanti Andrea, Delrio Graziano, Malpezzi Simona Flavia, Manca Daniele, Martella Andrea, Nicita Antonio, Rossomando Anna

Disposizioni in materia di adeguamento annuale del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato (701)

(presentato in data 15/05/2023);

senatori Trevisi Antonio Salvatore, Turco Mario, Di Girolamo Gabriella

Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici, piastre ad induzione e pompe di calore (702)

(presentato in data 15/05/2023);

senatore Parrini Dario

Misure sull'introduzione degli obblighi per i gestori dei siti Internet di acquisire e di tutelare l'identità digitale degli utenti (703)

(presentato in data 15/05/2023);

senatore Romeo Massimiliano

Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale (704)

(presentato in data 16/05/2023).

### **Disegni di legge, assegnazione**

*In sede redigente*

*1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione*

Sen. Dreosto Marco ed altri

Modifiche alla legge 14 giugno 2011, n. 101, per la nuova denominazione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo (451)

previ pareri delle Commissioni 2ª Commissione permanente Giustizia, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare (assegnato in data 10/05/2023);

*1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione*

Sen. Misiani Antonio

Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi (608)

previ pareri delle Commissioni 2ª Commissione permanente Giustizia, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale (assegnato in data 11/05/2023);

*2ª Commissione permanente Giustizia*

Sen. Scalfarotto Ivan

Norme in materia di modificazione dell'attribuzione di sesso (218)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale (assegnato in data 11/05/2023);

*3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa*

Sen. De Poli Antonio

Concessione di una medaglia d'onore e di un indennizzo ai cittadini italiani militari e civili deportati e internati nei campi di concentramento nazisti e destinati al lavoro coatto, o ai loro eredi (511)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport (assegnato in data 10/05/2023);

*6ª Commissione permanente Finanze e tesoro*

Sen. Iannone Antonio ed altri

Modifica all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, in materia di quota dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime di spettanza regionale e comunale (432)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8<sup>a</sup> Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

(assegnato in data 11/05/2023);

*7<sup>a</sup> Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport*

Sen. Fina Michele

Istituzione del Parco archeologico culturale dei Cunicoli e dell'Emissario di Claudio (598)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8<sup>a</sup> Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9<sup>a</sup> Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

(assegnato in data 10/05/2023);

*8<sup>a</sup> Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica*

Sen. De Poli Antonio

Istituzione dell'Agenzia per l'utilizzo delle risorse idriche (514)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 9<sup>a</sup> Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

(assegnato in data 11/05/2023);

*10<sup>a</sup> Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale*

Sen. Mancini Paola

Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale (672)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia, 4<sup>a</sup> Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6<sup>a</sup> Commissione permanente Finanze e tesoro, 7<sup>a</sup> Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 9<sup>a</sup> Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

(assegnato in data 10/05/2023);

*10<sup>a</sup> Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale*

Regione Toscana

Modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, in materia di agevolazione contributiva per l'occupazione nelle aree interne (478)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4<sup>a</sup> Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio



(assegnato in data 11/05/2023);

*10<sup>a</sup> Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale*

Sen. Pucciarelli Stefania ed altri

Disposizioni perequative in materia di calcolo del trattamento pensionistico del personale delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (606)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 3<sup>a</sup> Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 11/05/2023);

*10<sup>a</sup> Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale*

Sen. De Priamo Andrea ed altri

Disposizioni per la diagnosi e la cura della endometriosi (630)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7<sup>a</sup> Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8<sup>a</sup> Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

(assegnato in data 11/05/2023);

*1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali) e 2<sup>a</sup> (Giustizia)*

Sen. Scalfarotto Ivan

Disposizioni in materia di gestione e valorizzazione dei beni immobili confiscati alla mafia assegnati a enti non profit (487)

previ pareri delle Commissioni 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6<sup>a</sup> Commissione permanente Finanze e tesoro, 9<sup>a</sup> Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10<sup>a</sup> Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 10/05/2023);

*7<sup>a</sup> (Cultura, istruzione) e 9<sup>a</sup> (Industria e agricoltura)*

Sen. Scalfarotto Ivan

Istituzione dell'Ordine «Tesoro nazionale vivente» (609)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 10/05/2023).

*In sede referente*

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione*

Sen. Iannone Antonio ed altri

Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati (427)

previ pareri delle Commissioni 2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia, 4<sup>a</sup> Commissione permanente Politiche dell'Unione europea

(assegnato in data 10/05/2023);

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione*

Sen. Silvestroni Marco

Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani (313)

previ pareri delle Commissioni 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio (assegnato in data 11/05/2023);

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione*

Sen. Durnwalder Meinhard

Disposizioni per l'esercizio del voto per corrispondenza in occasione delle elezioni politiche, europee e amministrative nonché dei referendum previsti dalla Costituzione (321)

previ pareri delle Commissioni 2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia, 4<sup>a</sup> Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio (assegnato in data 11/05/2023);

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione*

Sen. Durnwalder Meinhard

Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (322)

previ pareri delle Commissioni 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio (assegnato in data 11/05/2023);

*2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia*

Regione Calabria

Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero (652)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 10/05/2023);

*2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia*

Regione Campania

Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero (659)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 10/05/2023);

*3<sup>a</sup> Commissione permanente Affari esteri e difesa*

Gov. Meloni-I: Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani Antonio ed altri Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019 (676)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia, 4<sup>a</sup> Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6<sup>a</sup> Commissione permanente Finanze e tesoro

(assegnato in data 11/05/2023);

*6<sup>a</sup> Commissione permanente Finanze e tesoro*

Gov. Meloni-I: Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Giancarlo

Interventi a sostegno della competitività dei capitali (674)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica

Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia, 3<sup>a</sup> Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4<sup>a</sup> Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7<sup>a</sup> Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8<sup>a</sup> Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9<sup>a</sup> Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10<sup>a</sup> Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 16/05/2023);

1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali) e 3<sup>a</sup> (Aff. esteri e difesa)

Sen. Testor Elena ed altri

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 (423)

previ pareri delle Commissioni 2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia, 4<sup>a</sup> Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7<sup>a</sup> Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8<sup>a</sup> Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9<sup>a</sup> Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10<sup>a</sup> Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 10/05/2023);

3<sup>a</sup> (Aff. esteri e difesa) e 6<sup>a</sup> (Finanze)

Sen. Alfieri Alessandro

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (108-376-B)

previ pareri delle Commissioni 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10<sup>a</sup> Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

*S.108 approvato in testo unificato dal Senato della Repubblica (T.U. con S.376) C.859 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati (assorbe C.567)*

(assegnato in data 11/05/2023).

#### **Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli**

In data 16/05/2023 la 2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:

Sen. Romeo Massimiliano, Sen. Stefani Erika "Modifiche al codice penale in materia di circonvenzione di persone anziane" (586)

(presentato in data 09/03/2023).

#### **Inchieste parlamentari, ritiro di proposte**

Il senatore Potenti, in data 10 maggio 2023, ha dichiarato di ritirare la seguente proposta di inchiesta parlamentare:

Potenti ed altri. - "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro della nave Moby Prince" (Doc. XXII, n. 8).

#### **Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento**

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 16 maggio 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 15 della legge 4 agosto 2022, n. 127 - lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del

regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici *online* (n. 45).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 2ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni 4ª, 5ª e 8ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 2ª Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

#### **Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento**

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera in data 10 maggio 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina dell'avvocato Raffaele De Luca a Presidente dell'Ente parco nazionale del Vesuvio (n. 11).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 8ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

#### **Governo, trasmissione di atti e documenti**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 10 e 15 maggio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni le comunicazioni concernenti:

il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dottor Gianfrancesco Romeo, nell'ambito del Ministero delle imprese e del made in Italy;

il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale alla dottoressa Paola Passarelli, nell'ambito del Ministero della cultura.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 10 maggio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, la relazione d'inchiesta relativa all'incidente occorso all'aeromobile Beechcraft V-35 marche di identificazione I-BMBN presso l'aeroporto di Padova, in data 19 giugno 2021.

La predetta documentazione è trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª Commissione permanente (Atto n. 156).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 12 maggio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 giugno 2009, n. 85, la relazione - per la parte di sua competenza - sull'attività della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la medesima banca dati, relativa all'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, primo comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 2ª Commissione permanente (*Doc. CLXI*, n. 1).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 11 maggio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-*ter*, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, la relazione sullo stato di attuazione dei contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa, aggiornata al 31 dicembre 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª Commissione permanente (*Doc. CXCIX-bis*, n. 1).

#### **Governo, comunicazione dell'avvio di procedure di infrazione**

Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con lettera in data 10 maggio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio di procedure d'infrazione ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) - notificate il 19 aprile 2023 - che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni permanenti

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2023/2015, concernente l'incompleto recepimento della direttiva UE 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi - alla 1ª, alla 2ª, alla 4ª e alla 9ª Commissione permanente (procedura d'infrazione n. 10);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2023/2029, sul non corretto recepimento della direttiva 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva UE 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE - alla 1a, alla 2a, alla 4a e alla 6a Commissione permanente (procedura d'infrazione n. 11);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2023/4001, sulla presunta violazione della direttiva 2011/7/UE in relazione ai pagamenti dovuti dal servizio sanitario della regione Calabria - alla 2a, alla 4a, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (procedura d'infrazione n. 12);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2023/2022, sul non corretto recepimento della direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali - alla 1a, alla 2a, alla 3a, alla 4a e alla 10a Commissione permanente (procedura d'infrazione n. 13).

#### **Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento**

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2022 dell'applicazione, da parte dell'Italia, dell'acquis di Schengen nel settore della politica comune in materia di visti (COM(2023) 27 definitivo), alla 1a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

#### **Governo e Commissione europea, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea**

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel periodo dal 12 aprile all'11 maggio 2023, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - atti e documenti dell'Unione europea.

Nel medesimo periodo, la Commissione europea ha inviato atti e documenti da essa adottati.

L'elenco dei predetti atti e documenti, disponibili presso l'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea, è trasmesso alle Commissioni permanenti.

#### **Garante per l'infanzia e l'adolescenza, trasmissione di atti. Deferimento**

Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, con lettera in data 10 maggio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168, il conto finanziario dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'esercizio 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 155).

#### **Commissario per l'individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021, trasmissione di documenti**

Il Commissario per l'individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021, con lettera in data 5 maggio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la relazione sulle attività svolte dal medesimo Commissario e la rendicontazione contabile delle spese sostenute.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a, alla 7a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XXVII*, n. 7).

#### **Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento**

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, le seguenti sentenze, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

sentenza n. 88 del 9 marzo 2023, depositata il successivo 8 maggio, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui ricomprende, tra le ipotesi di condanna automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, anche quelle, pur non definitive, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) e quelle definitive per il reato di cui all'art. 474, secondo comma, del codice penale, senza prevedere che l'autorità competente verifichi in concreto la pericolosità sociale del richiedente (*Doc. VII, n. 24*) - alla 1a, alla 2a e alla 4a Commissione permanente;

sentenza n. 94 del 18 aprile 2023, depositata il successivo 12 maggio, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui, relativamente ai delitti puniti con la pena edittale dell'ergastolo, prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. (*Doc. VII, n. 25*) - alla 1a e alla 2a Commissione permanente.

#### **Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 9 e 10 maggio 2023, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (EPAP), per gli esercizi 2019 e 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 85*);

dell'Istituto Nazionale di Studi Romani, per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 86*).

#### **Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni. Deferimento**

Il Difensore civico della Regione autonoma Valle d'Aosta, con lettera in data 12 maggio 2023, ha trasmesso la Relazione sull'attività svolta nell'anno 2022 in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, ai sensi degli articoli 2-*quinquies* e 2-*sexies* e art. 15 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (Atto n. 157).

#### **Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti**

È pervenuto al Senato un voto della Regione Emilia Romagna concernente: "Sessione Europea 2023. Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell'Unione Europea".

Il predetto voto è deferito, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 4a Commissione permanente (n. 5).

#### **Petizioni, annunzio**

Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.

il signor Fabrizio Filippo d'Albero da Marigliano (Napoli) chiede:

- modifiche all'articolo 614-*bis* del codice di procedura civile in materia di misure di coercizione indiretta nel senso di prevederne l'applicazione anche alle controversie di lavoro (Petizione n. 415, assegnata alla 2a Commissione permanente);

- disposizioni volte ad attribuire agli avvocati il potere di autentica delle scritture private (Petizione n. 416, assegnata alla 2a Commissione permanente);

il signor Massimiliano Valdannini da Roma chiede disposizioni volte a prevedere l'obbligatorietà del recupero e della conservazione del cordone ombelicale da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private, in assenza di esplicito diniego della partoriente (Petizione n. 417, assegnata alla 10a

Commissione permanente);

il signor Francesco Di Pasquale da Cancellò e Arnone (Caserta) chiede:

- l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione della pandemia da Covid-19 (Petizione n. 418, assegnata alla 10a Commissione permanente);
- l'istituzione della Tessera del cittadino e degli amministratori pubblici (Petizione n. 419, assegnata alla 1a Commissione permanente);
- l'istituzione di un organo di garanzia a tutela dei diritti del cittadino (Petizione n.420, assegnata alla 1a Commissione permanente);
- l'istituzione della giornata della cultura italiana e delle tradizioni (Petizione n. 421, assegnata alla 7a Commissione permanente);
- la predisposizione di isole ecologiche per la raccolta dei rifiuti in tutti i Comuni (Petizione n.422, assegnata alla 8a Commissione permanente);
- disposizioni volte a garantire la proporzionalità dell'imposizione fiscale in relazione al reddito (Petizione n.423, assegnata alla 6a Commissione permanente);
- la sospensione dall'incarico per i funzionari pubblici candidati ad elezioni amministrative nel Comune ove prestano la propria attività lavorativa (Petizione n. 424, assegnata alla 1a Commissione permanente);
- misure volte alla manutenzione e all'ammodernamento della rete idrica, anche mediante la realizzazione di sistemi di raccolta dell'acqua piovana (Petizione n. 425, assegnata alla 8a Commissione permanente);

il signor Francesco Romano da Saviano (Napoli) chiede:

- disposizioni volte a stabilire che la tempistica massima ai fini della convocazione da parte della competente Commissione sanitaria della ASL sia fissata in un tempo non superiore a 180 giorni dalla trasmissione tramite patronato della pratica per il riconoscimento dell'invalidità o dei benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, (Petizione n. 426, assegnata alla 10a Commissione permanente);
- l'abolizione del canone tv per i nuclei familiari con almeno due figli a carico, per le persone disabili con invalidità riconosciuta al 100% e per i titolari dei benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate (Petizione n. 427, assegnata alla 8a Commissione permanente);

la signora Iole Natoli da Milano chiede disposizioni penali severe di contrasto al fenomeno della maternità surrogata (Petizione n. 428, assegnata alla 2a Commissione permanente);

il signor Antonio Boscolo Agostini da Chioggia (Venezia) chiede:

- misure di contrasto all'inquinamento atmosferico, con particolare riguardo al territorio della pianura Padana, nonché la previsione dell'obbligo per i Comuni con più di 15.000 abitanti di provvedere, ciascun anno, alla piantumazione di un numero di alberi almeno pari a quello dei nuovi nati (Petizione n. 429, assegnata alla 8a Commissione permanente);
- la realizzazione di un collegamento con metropolitana di superficie tra i Comuni di Padova e Chioggia Sottomarina Lido, anche mediante l'utilizzo dei fondi del PNRR (Petizione n. 430, assegnata alla 8a Commissione permanente);
- disposizioni volte a riconoscere a tutti i cittadini *over* 65 la possibilità di accedere a musei, siti archeologici, gallerie d'arte e altri luoghi culturali al prezzo simbolico di un euro (Petizione n. 431, assegnata alla 7a Commissione permanente);

il signor Andrea Zenobi da Deruta (Perugia) chiede:

- nuove disposizioni in materia di trasferibilità dei titoli di credito con applicazione della medesima soglia prevista per l'utilizzo del denaro contante (Petizione n. 432, assegnata alla 6a Commissione permanente);
- disposizioni volte ad estendere la possibilità di effettuare l'esame teorico in forma orale per il conseguimento della patente di guida a favore di tutti i soggetti affetti da determinate forme di disabilità (Petizione n. 433, assegnata alla 8a Commissione permanente);
- l'introduzione del divieto di svolgere l'ufficio di Presidente, Segretario o scrutatore nei seggi del Comune ove si risulti iscritti alle liste elettorali (Petizione n. 434, assegnata alla 1a Commissione

permanente);

- l'adeguamento al tasso di inflazione degli importi in valuta indicati nelle disposizioni del codice civile (Petizione n. 435, assegnata alla 2a Commissione permanente);

il signor Antonio Sorrento, Presidente dell'Associazione PIN - Partite Iva Nazionali, chiede:

- la rimodulazione delle rate relative alla definizione agevolata dei carichi fiscali nonché lo slittamento del termine del 30 ottobre 2023 attualmente previsto per la seconda rata al 31 dicembre 2023 (Petizione n. 436, assegnata alla 6a Commissione permanente);

- il differimento dell'entrata in vigore della c.d. riforma dello sport al 1° gennaio 2024 e la contestuale previsione di tavoli di concertazione con le categorie coinvolte al fine di individuare gli opportuni correttivi a tutela degli interessi e dei diritti dei lavoratori e degli enti sportivi (Petizione n. 437, assegnata alla 7a Commissione permanente);

il signor Aniello Traino da Neirone (Genova) chiede:

- l'aggiornamento dei limiti reddituali ai fini dell'ammissione al patrocinio gratuito (Petizione n. 438, assegnata alla 2a Commissione permanente);

- l'istituzione dello sportello del cittadino presso tutti gli Uffici territoriali dei Giudici di pace, con possibilità di accesso al servizio anche in videoconferenza (Petizione n. 439, assegnata alla 2a Commissione permanente);

- modifiche alla normativa relativa alla carta risparmio spesa, anche attraverso l'individuazione dell'ISEE quale criterio primario ai fini del riconoscimento del diritto all'attribuzione (Petizione n. 440, assegnata alla 5a Commissione permanente);

la signora Mariella Cappai da Monserrato (Cagliari) chiede la sollecita approvazione del disegno di legge Atto Senato n. 161 recante "Norme di perequazione previdenziale per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico" (Petizione n. 441, assegnata alla 10a Commissione permanente);

il signor Vincenzo Crea, in qualità di Referente unico dell'Associazione Nazionale di Ispirazione Cattolica per i Diritti di Cittadinanza - A.N.CA.DI.C. e di Responsabile del Comitato spontaneo "Torrente Oliveto", chiede l'adozione urgente di provvedimenti a tutela della salute pubblica e di bonifica e risanamento ambientale dell'area circostante l'impianto di compostaggio in località Comunia di Lazzaro nel Comune di Motta San Giovanni (Reggio Calabria) nonché la messa in sicurezza e la definitiva chiusura della discarica comunale in località Comunia Sant'Ilario (Petizione n. 442, assegnata alla 8a Commissione permanente);

il signor Vincenzo Marzano, Presidente dell'Associazione G.I.V.A. - Gruppo Internazionale Volontariato Arcobaleno - Delegazione di Mazara del Vallo (Trapani), propone una riforma organica della legislazione in materia di Protezione Civile (Petizione n. 443, assegnata alla 1a Commissione permanente);

il signor Renato Romanello da Firenze chiede l'abolizione del limite di età ai fini dell'accesso ai concorsi pubblici per il personale della Difesa e nelle Accademie destinate alla formazione del personale di sicurezza e difesa ovvero per il personale navigante (Petizione n. 444, assegnata alla 3a Commissione permanente);

il signor Francesco Porta da Vittuone (Milano) chiede l'inserimento della professione di operatore socio-pedagogico tra i lavori usuranti e/o gravosi (Petizione n. 445, assegnata alla 10a Commissione permanente);

il signor Luca Di Leva da Casoria (Napoli) chiede l'immissione nella graduatoria di merito relativa al Bando di concorso 2018 per docenti abilitati per coloro che vi erano stati ammessi con riserva e che abbiano superato la relativa prova (Petizione n. 446, assegnata alla 7a Commissione permanente).

Mozioni

[ZAMBITO](#), [ZAMPA](#), [PIRRO](#), [ZULLO](#), [SBROLLINI](#) - Il Senato,

premessi che:

la legge 15 marzo 2010 n. 38, recante "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore", definisce la terapia del dolore come l'insieme di interventi diagnostici e terapeutici volti a individuare e applicare alle forme morbose croniche, appropriate terapie farmacologiche, chirurgiche, strumentali, psicologiche e riabilitative, tra loro variamente integrate, allo scopo di



elaborare idonei percorsi diagnostico-terapeutici per la soppressione e il controllo del dolore;  
la terapia del dolore in Italia è un diritto di tutti, come dispone la legge n. 38 del 2010, che garantisce "l'accesso alle cure e alla terapia del dolore da parte del malato, al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell'autonomia della persona umana, il bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze". Eppure, ad oggi, questi diritti restano ancora inattuati;

in Italia, l'incidenza del dolore cronico è pari al 21,7 per cento dell'intera popolazione italiana, che corrisponde a circa 13 milioni e, quanto a severità della malattia, il nostro Paese si pone al terzo posto in Europa. Si stima infatti che circa il 26 per cento della popolazione sia dovuto ricorrere a trattamento farmacologico per curare il dolore cronico almeno una volta nella vita. Una persona su quattro ne soffre con una durata di media pari a 7 anni ed il 27 per cento ha più di 60 anni;

ciò nonostante, a oltre dieci anni dalla sua approvazione, il 72,1 per cento dei cittadini non conosce la legge n. 38 del 2010 e il 40 per cento delle persone non è a conoscenza delle cure attuabili, anche se quasi il 90 per cento delle sindromi dolorose sono trattabili;

da un'indagine condotta da Fondazione ONDA nel 2020 è emerso che il 41 per cento dei pazienti dichiara di non aver ricevuto un adeguato controllo del dolore e che trascorrono in media due anni tra l'esordio della sintomatologia e il primo accesso medico per questa problematica e che i tempi medi per ricevere una diagnosi sono superiori ai cinque anni;

in tale contesto, malgrado la legge n. 38 e il lavoro dei centri dedicati alla cura del dolore, ad oggi la pubblica informazione e sensibilizzazione sulle possibilità di assistenza per le persone con dolore cronico rimane migliorabile: molti cittadini segnalano che non sanno a chi rivolgersi poiché manca, nella percezione delle persone, una chiara indicazione su quali siano i centri specialistici cui affidarsi e quali siano le cure più efficaci nel trattamento del dolore cronico;

già il Ministro della salute il 19 aprile 2021, in occasione della presentazione del volume di raccolta normativa dei provvedimenti attuativi della legge n. 38 del 2010, aveva evidenziato come sul tema molto rimanesse ancora da fare per garantire l'accesso alle cure equo e uniforme sul territorio nazionale, come una maggiore diffusione dell'informazione e della consapevolezza nella società civile e una più capillare formazione dei professionisti sanitari sia nell'ambito di base che specialistico;

l'esperienza del dolore racchiude in sé sia una componente totalmente soggettiva, unica e irripetibile, che va affrontata in modo peculiare, paziente per paziente, sia una componente "fisica", da trattare con la tipica metodologia della medicina basata sull'evidenza, e questo sarebbe possibile con una corretta implementazione della terapia del dolore. Per affrontare il dolore provato dalla singola persona nel proprio contesto socio-culturale e familiare, il medico deve porre in atto un approccio globale, che tenga conto di tutti gli aspetti fisici, psicologici, sociali, relazionali del dolore, attuando un sistema che funzioni su delle vere e proprie reti di cura;

come ha evidenziato il Ministro della salute, Orazio Schillaci, intervenendo in audizione alla Camera dei deputati sulle linee programmatiche del suo Dicastero, risulta prioritaria l'attività diretta all'elaborazione dei programmi triennali per l'attuazione della legge n. 38 del 2010, per assicurare entro il 31 dicembre 2025 l'uniforme erogazione dei livelli di assistenza in tutto il territorio nazionale, che si attuerà mediante specifici obiettivi per ciascuna regione e provincia autonoma, impegna il Governo:

1) a destinare adeguate risorse finanziarie alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per attuare e potenziare le reti della terapia del dolore, anche utilizzando gli investimenti previsti dalla Missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al fine di rendere operative le reti della "terapia del dolore" su tutto il territorio nazionale conseguentemente all'attuazione del decreto ministeriale n. 77 del 2022 (regolamento recante la definizione di modelli e *standard* per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale);

2) a definire criteri condivisi e applicabili per tutti gli specialisti e i medici di medicina generale per la registrazione nel fascicolo sanitario elettronico dei dati del paziente con dolore cronico;

3) a definire a livello nazionale percorsi di cura dei pazienti attraverso la disponibilità di linee guida diagnostico-terapeutiche legate alle specifiche condizioni di dolore, migliorando conseguentemente la

presa in carico complessiva;

- 4) a definire all'interno delle aziende sanitarie *team* multidisciplinari che riuniscano tutte le competenze necessarie per la gestione del paziente con dolore cronico;
- 5) a fornire le indicazioni per rafforzare a livello territoriale il ruolo della "Rete di Terapia del Dolore" come riferimento continuo dei medici di medicina generale;
- 6) a promuovere l'organizzazione di percorsi formativi in educazione continua in medicina nell'ambito della gestione del dolore cronico, rivolti sia a specialisti che a medici di medicina generale;
- 7) ad attivare campagne di *awareness* con risonanza nazionale a livello istituzionale tramite il coinvolgimento sinergico di associazioni di pazienti, cittadini e società scientifiche, volte a definire il dolore cronico come una vera e propria patologia, per la quale devono essere previste cure personalizzate in relazione alla specifica tipologia di dolore, con un accesso precoce alle terapie appropriate;
- 9) ad istituire un numero verde telefonico di assistenza e soccorso nazionale gratuito per i cittadini, al fine di fornire assistenza a soggetti affetti da dolore cronico, che venga promosso sui canali di comunicazione istituzionali e governativi e sulla televisione pubblica in collaborazione con le principali associazioni pazienti e società scientifiche di settore;
- 10) ad istituire presso il Ministero della salute l'Osservatorio nazionale sulla terapia del dolore, come ente in grado di seguire l'implementazione a livello regionale della legge n. 38 del 2010, con lo scopo di superare le differenze regionali nella cura del cittadino con dolore;
- 11) a sostenere le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, nella redazione di piani di potenziamento delle reti per la terapia del dolore al fine di indentificare le necessità dei singoli territori entro il 2026.

(1-00046)

[MAIORINO](#), [MALAN](#), [BAZOLI](#), [ROMEO](#), [SCALFAROTTO](#), [RONZULLI](#), [UNTERBERGER](#), [BIANCOFIORE](#), [DE CRISTOFARO](#) - Il Senato,

premessi che:

il 17 maggio di ogni anno si celebra in tutta Europa la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia per riflettere e denunciare ogni forma di violenza morale, fisica e simbolica legata all'orientamento sessuale;

la scelta della data del 17 maggio ha un forte valore simbolico e storico: è il giorno in cui, il 17 maggio 1990, l'Organizzazione mondiale della sanità rimosse l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali nella classificazione internazionale delle malattie, specificando che non esiste nessuna devianza e nessuna patologia, ma che l'orientamento sessuale fa semplicemente parte dell'identità di ogni essere umano;

nonostante siano passati 33 anni da quella declassificazione, il cammino internazionale per l'affermazione della parità dei diritti delle persone omosessuali è ancora impervio e lungo: ancor oggi 71 Paesi del mondo hanno leggi punitive contro l'omosessualità e gli orientamenti sessuali: non da ultimo il 21 marzo 2023 il Parlamento dell'Uganda ha approvato uno dei più severi disegni di legge contro l'omosessualità al mondo, che configura come reato l'attività sessuale consensuale tra adulti dello stesso sesso, rende alcuni reati punibili con la pena di morte e introduce pene detentive fino a 20 anni per le persone che si dichiarano omosessuali;

è proprio il continente africano ad avere le leggi più severe in tema di omosessualità tanto da mettere in pericolo la vita stessa delle persone a causa del loro orientamento sessuale: non solo in Uganda, ma anche in Mauritania, Sudan, Nigeria settentrionale e Somalia meridionale è prevista la pena di morte e, come riportato dai dati di Amnesty International, in altri Paesi l'omosessualità è considerata un reato ed è punita con il carcere. Le leggi più severe sono in Gambia, Sierra Leone e nell'area centroafricana (Uganda, Kenya, Tanzania, Zambia), dove è previsto perfino l'ergastolo. Ci sono poi Stati come l'Eritrea e il Sud Sudan in cui le persone, a causa del loro orientamento sessuale, possono subire condanne dai 7 ai 10 anni;

sia la Libia che il Camerun prevedono la detenzione fino a 5 anni. In Marocco la detenzione è fino a 3 anni, così come in Ghana, Guinea, Togo e Tunisia. In Algeria e Chad il reato è punito con 2 anni di

carcere, in Liberia e Zimbabwe un anno. In molti dei Paesi menzionati sono previste anche sanzioni economiche e multe in aggiunta alla detenzione;  
la situazione non è migliore in molti Paesi arabi: in Iran è prevista la flagellazione, in Arabia Saudita la lapidazione, negli Emirati arabi uniti la pena di morte, e ancora la situazione è drammatica in Afghanistan dopo il ritorno al potere dei Talebani;  
considerato che:

il 18 dicembre 2008, 66 Stati hanno sostenuto una dichiarazione dinanzi all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, esortando gli Stati ad adottare tutte le misure necessarie, in particolare legislative o amministrative, per garantire che l'orientamento sessuale o l'identità di genere non possano in alcun caso costituire la base per sanzioni penali, in particolare esecuzioni, arresti o detenzioni;

il 4 maggio 2015, l'ufficio dell'alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, in una sua relazione, ha raccomandato agli Stati di rivedere il loro diritto penale al fine di sopprimere i reati relativi a comportamenti sessuali consensuali tra persone dello stesso sesso e altri reati utilizzati per arrestare e punire le persone sulla base del loro orientamento sessuale, dell'identità o dell'espressione di genere, ordinare una moratoria immediata sulle pertinenti azioni penali e cancellare tali reati dai casellari giudiziari delle persone condannate,

impegna il Governo a sostenere nelle competenti sedi istituzionali europee ed internazionali un'ampia coalizione di Stati per promuovere la depenalizzazione universale delle condotte relative a rapporti consensuali tra persone adulte dello stesso sesso e a garanzia del rispetto dei diritti umani universali.

(1-00047)

Interrogazioni

[SENSI](#), [ZAMPA](#), [CAMUSSO](#), [FURLAN](#), [ZAMBITO](#), [LORENZIN](#), [ALFIERI](#), [BASSO](#), [BAZOLI](#), [D'ELIA](#), [FINA](#), [FRANCESCHINI](#), [GIORGIS](#), [IRTO](#), [LA MARCA](#), [LOSACCO](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [NICITA](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#), [VERINI](#), [GIACOBBE](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

sono mesi ormai che nelle farmacie manca l'amoxicillina nelle sue diverse formulazioni pediatriche; l'EMA ha reso noto come ritardi di fabbricazione e questioni di carattere organizzativo e produttivo hanno causato importanti difficoltà di approvvigionamento nei paesi dell'Unione europea;

l'amoxicillina è il farmaco più utilizzato per la cura dei bambini indicato da tutte le linee guida, nazionali e internazionali, nonché dalla lista dell'Organizzazione mondiale della sanità per i farmaci essenziali per il trattamento delle infezioni respiratorie;

inoltre, se le limitazioni della catena di approvvigionamento riscontrate perdureranno, esiste il rischio stringente che le prescrizioni per malattie respiratorie possano interessare altre classi di antibiotici, producendo rapidamente l'effetto perverso di un esaurimento delle scorte anche per questi medicinali;

una simile carenza potrebbe provocare una resistenza di ceppi di batteri nei casi di infezioni pediatriche, generando un grave danno alla salute dei minori;

la Società italiana di Pediatria, ACP e FIMP hanno rivolto un appello al Governo italiano e all'AIFA, affinché vengano prontamente attivate iniziative efficienti per sopperire alla carenza di farmaci essenziali, che oggi limita la qualità delle cure di infezioni frequenti nella popolazione,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di evitare che la carenza di un farmaco prezioso ed essenziale per la cura delle principali patologie pediatriche respiratorie si protragga ulteriormente con evidenti e gravi danni per la salute delle bambine e dei bambini.

(3-00422)

[VERSACE](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno.* - Premesso che:

la pubblicità sui veicoli è regolata a livello generale dall'articolo 23, comma 2, del Codice della strada e dall'articolo 57 del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495) che, vietando la pubblicità per conto terzi a titolo oneroso, prevede delle specifiche e dettagliate deroghe unicamente per veicoli del trasporto pubblico;

in data 3 febbraio 2020, il Dipartimento della pubblica sicurezza, servizio di polizia stradale con

apposita circolare (prot. 300/A/884/20/105/41) ha specificato che tali divieti si applicano anche ai messaggi pubblicitari per conto terzi a titolo oneroso sui veicoli acquisiti in comodato gratuito da parte di associazioni di volontariato per il trasporto di persone con disabilità;

questa interpretazione restrittiva della norma contrasta, tuttavia, con la prassi, consolidata negli anni, secondo cui la concessione in comodato gratuito di veicoli recanti messaggi pubblicitari per conto terzi consente alla maggior parte delle associazioni di volontariato di svolgere i propri servizi di assistenza, non disponendo queste ultime delle risorse necessarie per acquistare veicoli di proprietà;

negli ultimi anni, si è venuta a ingenerare una situazione di emergenza nella quale molte associazioni di volontariato sono state costrette a sospendere la propria attività, ovvero a limitarla considerevolmente per evitare di incorrere nelle sanzioni previste dal codice della strada;

proprio per far fronte a tale problematica, con l'articolo 5, comma 4 della legge n. 120 del 2010, è stato previsto l'inserimento di una specifica disposizione per legittimare l'apposizione di pubblicità per conto terzi su veicoli appartenenti ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alle associazioni di volontariato e alle associazioni sportive dilettantistiche, la cui attuazione è stata demandata ad un'apposita modifica del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

il 29 settembre 2020, la IX Commissione (Trasporti) della Camera dei deputati (XVIII Legislatura) approvava all'unanimità la risoluzione 7/00494, con cui impegnava il Governo «ad adottare le iniziative di competenza per dare quanto prima attuazione all'articolo 5, comma 4, della legge n. 120 del 2010, modificando l'articolo 57 del predetto regolamento, nel senso di prevedere che la pubblicità non luminosa per conto di terzi sia consentita, alle condizioni di cui al comma 3 del citato articolo 57, anche sui veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni)»;

a distanza di tredici anni dall'entrata in vigore della legge n. 120 del 2010, nonostante a più riprese si siano sollecitati i ministri *pro tempore* ad intervenire in materia, nonché a fronte delle più numerose notizie di cronaca che denunciano il rischio concreto per molte associazioni ed enti del terzo settore di non potersi più dotare di mezzi adeguati e necessari soprattutto al trasporto di persone con disabilità, si chiede di sapere quali iniziative necessarie e urgenti i Ministri in indirizzo intendano adottare, ciascuno per il proprio ambito di competenza, al fine di sollecitare la deliberazione del Consiglio dei ministri necessaria per dare attuazione all'articolo 5, comma 4 della legge n. 120 del 2010.

(3-00424)

[IRTO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

il 3 maggio 2023, a causa delle intense precipitazioni che hanno provocato la piena del fiume Trionto, è crollata la campata centrale del viadotto Ortiano 2, lungo la strada statale 177 conosciuta come "Sila - mare" nel Comune di Longobucco, in provincia di Cosenza;

la strada, che rappresenta una infrastruttura strategica per l'area nella quale insiste, in quanto, una volta ultimata, consentirà di collegare in sicurezza e in tempi brevi le aree interne dell'altopiano silano con la fascia costiera ionica cosentina, è già costata circa 80 milioni di euro ed è ancora lontana dal completamento;

il suddetto viadotto, realizzato con fondi regionali dalla Comunità montana Destra Crati - Sila Greca, ora in liquidazione, è stato inaugurato da soli 9 anni e trasferito alla gestione ANAS che, poche ore prima del crollo, aveva chiuso cautelativamente la strada scongiurando così possibili vittime,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda predisporre, con urgenza, un'ispezione per accertare le cause che hanno portato al collasso della struttura del viadotto di cui in premessa;

se intenda attivarsi al fine di reperire le risorse finanziarie necessarie al tempestivo ripristino delle viabilità sulla strada statale 177, che rappresenta un'arteria indispensabile per far uscire dall'isolamento la comunità di Longobucco.

(3-00425)

[IRTO](#), [MISIANI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

la Locride è un'area della città metropolitana di Reggio Calabria, sul versante ionico della Calabria; il 9 maggio 2023, diversi organi di stampa locale calabrese avevano annunciato la chiusura, da parte dell'ANAS, di un tratto della strada statale 682 Jonio-Tirreno, compreso tra gli svincoli di Limina e Mammola in provincia di Reggio Calabria, a partire dal 15 maggio, per una durata di 75 giorni, per consentire la realizzazione di interventi di manutenzione nella galleria "Torbido";

l'ennesima chiusura della galleria della Limina, unico veloce collegamento strada tra Jonio e Tirreno che, di fatto, isolerebbe il territorio della Locride mettendo in ginocchio economia, turismo e lo stesso diritto alla mobilità per migliaia di cittadini e pendolari, ha destato particolare preoccupazione tra i residenti e le imprese del territorio per le conseguenze della chiusura, in particolare per l'approssimarsi della stagione estiva;

il percorso alternativo previsto da Mammola di fatto aumenterebbe di circa 30 minuti il tempo per raggiungere le zone della parte ionica di Reggio Calabria;

è stata indetta una riunione urgente sulla questione, organizzata dal prefetto di Reggio Calabria con i sindaci della Locride, che purtroppo non ha prodotto alcun effetto e quindi alcuna risposta;

con un comunicato del 10 maggio, ANAS ha immediatamente provveduto a definire l'esatto *iter* dei lavori sulla strada statale 682 annunciando che i "lavori importanti di manutenzione" che renderanno necessaria la chiusura della galleria "Torbido" saranno avviati, per venire incontro alle esigenze del territorio, soltanto nei primi giorni di settembre, con conseguente chiusura totale della strada statale per almeno 70 giorni;

la notizia, accolta da sindaci e cittadini con grande preoccupazione per le ricadute che avrebbe potuto avere nell'intera Locride sulla stagione turistica alle porte, non li solleva più di tanto per i problemi causati per chi giornalmente percorre un'arteria essenziale che collega la parte ionica reggina con quella tirrenica;

chiudere l'unica via che porta la Locride fuori dall'isolamento è un vero dramma, che va a ripercuotersi su vari settori: economico, turistico, sociale con conseguenze catastrofiche per gli abitanti dei luoghi e per i potenziali turisti, perché l'economia di questo territorio da anni poggia le proprie basi su turisti e visitatori che usufruiscono di questo tratto stradale;

nel frattempo, lungo il tratto della strada statale 682 Jonio-Tirreno, ANAS ha confermato che permangono gli altri interventi di manutenzione e che, per garantire la sicurezza della circolazione, è stata prevista la realizzazione di opere provvisionali;

difatti una statistica legata ad un precedente periodo di chiusura notturna della Limina ha evidenziato uno sconvolgimento notevole di tutta l'economia della Locride;

considerato che:

da lunghi anni si aspettano interventi strutturali che rendano sicuro il transito lungo quell'arteria;

a giudizio degli interroganti quella di ANAS è l'ennesima decisione arbitraria che rischia di compromettere la stagione turistica che sta per cominciare, oltre a creare disagi enormi per l'intero comprensorio;

l'assenza di una comunicazione chiara rischia di mettere in difficoltà gli operatori economici, i residenti e i turisti che stanno programmando di usufruire dell'infrastruttura,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se ritenga opportuno fare chiarezza in merito all'effettiva durata e all'impatto dei lavori sulla strada statale 682 Jonio-Tirreno nel tratto compreso tra gli svincoli di Limina e Mammola in provincia di Reggio Calabria, alla tipologia ed estensione delle opere provvisionali e alla natura delle limitazioni al transito veicolare sul territorio interessato dai lavori;

quali iniziative intenda adottare, di concerto con ANAS, affinché le ricadute degli interventi siano quanto più possibile limitati nel tempo e nell'entità e affinché sia garantito un regolare flusso diurno della viabilità locale anche in vista dell'approssimarsi della stagione estiva e dell'arrivo di turisti e se a tal fine sia stata considerata anche la possibilità di realizzare i lavori in orari durante i quali il traffico locale è ridotto;

quali azioni in concreto e nell'immediatezza intenda adottare per scongiurare la chiusura e rilanciare la questione del diritto alla mobilità per i cittadini calabresi.

(3-00427)

[NICITA](#), [FURLAN](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

il 3 febbraio 2023 è stata pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* la legge n. 10 del 2023, di conversione del decreto-legge n. 187 del 2022, recante misure volte a garantire la continuità produttiva di imprese operanti nel settore della raffinazione di idrocarburi che gestiscono attività di rilevanza strategica per l'interesse nazionale. Il provvedimento impone alle imprese di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e la continuità produttiva. Fino al 31 dicembre 2023, nel caso di imminente rischio per la continuità produttiva, l'impresa interessata può richiedere l'ammissione alla procedura di amministrazione temporanea, per un periodo massimo di 12 mesi, prorogabile una sola volta per un massimo di ulteriori 12 mesi. L'amministrazione temporanea prevede la sostituzione degli organi di amministrazione e controllo e la nomina di un commissario che subentra nella gestione. In caso di imminente rischio di pregiudizio per la sicurezza nell'approvvigionamento energetico, l'amministrazione temporanea può essere disposta indipendentemente dall'istanza di parte;

con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 febbraio 2023, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 2 marzo 2023, il Governo ha dichiarato il complesso degli stabilimenti della società ISAB S.r.l., in provincia di Siracusa, di interesse strategico nazionale, tenuto conto del settore in cui opera, del numero degli occupati e del rilievo che la produzione assume per l'autonomia energetica del Paese. Nello stesso atto sono riconosciuti beni strumentali allo stabilimento gli impianti di depurazione di Priolo Gargallo e Melilli, perché infrastrutture necessarie ad assicurare la continuità produttiva dello stabilimento;

a seguito dell'annunciata cessione della proprietà dell'impianto ISAB, il cui capitale sociale era detenuto al 100 per cento dalla società elvetica Litasco S.A., con sede a Ginevra e rappresentanza fiscale italiana a Milano, al gruppo GOI Energy Ltd, il Governo, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ha imposto specifiche prescrizioni all'acquirente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012;

dalle informazioni disponibili, le prescrizioni impongono, tra l'altro, all'acquirente di: garantire il mantenimento degli impianti di ISAB all'attuale piena capacità operativa, sia nel flusso di raffinazione sia in quello di produzione di energia elettrica; garantire la continuità delle forniture, nonché delle esportazioni, dei prodotti ottenuti dalle lavorazioni e dell'erogazione di energia elettrica, a favore del mercato italiano ed europeo; garantire la disponibilità di una quantità di produzione, destinata al mercato italiano, non inferiore a quella risultante dalla media della produzione degli ultimi 5 anni; garantire la continuità del *management* e il suo rafforzamento, anche in considerazione dell'attuazione del programma di transizione verde e nel rispetto degli *standard* ISO 29001, e mantenere i livelli occupazionali di ISAB per i prossimi 5 anni, nonché mantenere la sede legale ed operativa in Italia; garantire l'adeguatezza delle risorse finanziarie necessarie per gli investimenti di mantenimento dell'impianto, nonché la realizzazione secondo i piani operativi aziendali e gli investimenti necessari ai fini dell'attuazione del "piano di transizione verde"; garantire l'adozione di adeguati sistemi di tracciabilità e verifica della provenienza delle materie prime e dei semilavorati utilizzati nel ciclo produttivo di ISAB, con particolare riferimento alle forniture di Trafigura PTE Ltd, in base all'accordo in esclusiva tra quest'ultima e ISAB, conformemente alla normativa dell'Unione europea e internazionale applicabile; predisporre un piano industriale di medio e lungo periodo, la cui adeguatezza dovrà essere certificata in maniera indipendente da un soggetto terzo; assicurare le risorse finanziarie adeguate e necessarie per gli investimenti contenuti nel piano di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e);

non appaiono esser state imposte alla società acquirente garanzie vincolate di natura finanziaria da esigere in sede di mancato rispetto delle prescrizioni e non appare esser stata specificata la platea interessata dall'obbligo del mantenimento dei livelli occupazionali di ISAB per i prossimi 5 anni, alla luce dei rapporti stabili di fornitura esclusiva di molte piccole imprese dell'indotto; né appare adeguato il vincolo del periodo di 5 anni rispetto al piano industriale di medio e lungo periodo né alla durata di

10 anni del contratto di fornitura con Trafigura PTE e al diritto di quest'ultima di recedere dall'accordo a partire dal settimo anno, con un preavviso di almeno 2 anni;  
non emergono, ad oggi, criteri verificabili per la quantificazione e la successiva verifica dell'"adeguatezza" delle risorse finanziarie necessarie per gli investimenti di mantenimento dell'impianto, nonché la realizzazione secondo i piani operativi aziendali e gli investimenti necessari ai fini dell'attuazione del "piano di transizione verde". Inoltre, appare assolutamente indeterminata, temporalmente e nei contenuti, la natura del "piano industriale di medio e lungo periodo" e del tutto generica la garanzia circa l'effettività di approvvigionamenti di petrolio greggio da Paesi non oggetto di sanzioni internazionali ed europee. Da fonti di stampa si apprende che nei giorni scorsi si sarebbe rafforzato il *management* di provenienza delle società collegate alla vecchia proprietà, si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di garantire: la permanenza della nuova proprietà, anche con appositi strumenti di vincolo finanziario, per un periodo congruo almeno quinquennale; la stabilità occupazionale non solo dei diretti dipendenti dell'impianto ma anche dell'insieme delle imprese che a vario titolo hanno rapporti contrattuali stabili con ISAB; la realizzazione di investimenti diretti privati, per tipo e ammontare, in transizione energetica idonei a soddisfare i requisiti nazionali ed europei sulla decarbonizzazione, nonché al fine di contribuire alla soluzione del tema della depurazione dei reflui;

se intenda: impegnare adeguate risorse derivanti dal PNRR e, segnatamente, dal programma REpowerEU, per nuovi investimenti complementari nella zona industriale; individuare, di concerto con la Regione Siciliana, quanta parte delle risorse del fondo di coesione 2021-2027 e del residuo dei fondi non spesi 2014-2020 possa essere destinata a nuovi investimenti in transizione energetica ed ecologica, nonché alla riqualificazione delle aree dismesse nella zona industriale del siracusano; garantire opportuni investimenti di riqualificazione del personale esistente e formazione di nuovo personale al fine di valorizzare gli investimenti;

se intenda chiarire: le ragioni per le quali non ha inteso intervenire con l'amministrazione temporanea, pure oggetto di provvedimento di urgenza, dato che il rischio geopolitico legato alle sanzioni europee alla Russia non era generato, come acclarato dalle "*comfort letter*" italiana e statunitense, dalla proprietà dell'impianto ma dalla provenienza geografica del petrolio greggio oggetto di raffinazione; quali misure adottate concretamente abbiano fatto venir meno tale paventato rischio.

(3-00428)

[ZAMPA](#), [CAMUSSO](#), [FURLAN](#), [ZAMBITO](#), [BASSO](#), [CRISANTI](#), [FINA](#), [IRTO](#), [LA MARCA](#), [MANCA](#), [MALPEZZI](#), [MARTELLA](#), [NICITA](#), [SENSI](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

secondo dati ISTAT in Italia: 34,9 per cento saranno i residenti con almeno 65 anni nel 2050, a fronte del 23,5 per cento attuale; 7 miliardi di euro sono destinati dal PNRR per l'assistenza sanitaria territoriale; 1.430 sono le case della comunità che si prevede di costituire con i fondi PNRR; oltre 400 sono gli ospedali di comunità da istituire entro il 2026;

il rischio è che questi investimenti abbiano un'attuazione disomogenea sul territorio nazionale. Perciò è essenziale il monitoraggio;

la previsione relativa alla popolazione è stata effettuata nell'ambito delle statistiche sperimentali di ISTAT, sulla base dello scenario mediano, e le previsioni sono formulate tenendo come base il numero di residenti al 1° gennaio 2021;

va ricordato che, nelle difficoltà dei mesi di pandemia, è apparso in tutta evidenza quanto sia importante l'investimento sulla prevenzione e in particolare su una rete di assistenza e sanità capillare sul territorio;

tale esigenza è dettata dal progressivo invecchiamento della popolazione, con il prevedibile incremento dell'incidenza delle malattie croniche, che renderanno improrogabile l'investimento in prevenzione nei prossimi anni;

tale scenario, e l'esperienza ancora viva delle difficoltà nell'emergenza Coronavirus, hanno portato a destinare una parte dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sul capitolo sanitario,

e in particolare sulla rete territoriale di assistenza;

sono 8,2 per cento le risorse del PNRR destinate al potenziamento del sistema sanitario;

la Missione 5 ("Inclusione e coesione") - Componente 3 (M5C3) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è dedicata a interventi speciali per la coesione territoriale. È a titolarità del Ministro per gli affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e si propone di ridurre i divari tra le aree del Paese. Nello specifico, la misura mira ad affrontare le disparità: a) demografiche e nei servizi, connesse alle distanze tra le aree urbane e quelle interne/rurali, montane e periferiche, per garantire gli stessi livelli di servizi essenziali e il rilancio di specifiche vocazioni produttive; b) nello sviluppo delle competenze, in una prospettiva di innovazione che coinvolge imprese, centri di ricerca ed enti pubblici; c) socio-economiche e negli investimenti nelle regioni meridionali, dove la crisi economica colpisce una filiera più debole e un mercato del lavoro più frammentato;

per raggiungere questi obiettivi, la M5C3 distingue due aree di intervento: a) un piano per la resilienza delle aree interne, periferiche e montane, così da promuovere uno sviluppo integrato del Paese ed evitare lo spopolamento delle aree non connesse direttamente con la rete di viabilità primaria; b) progetti per lo sviluppo del Mezzogiorno, compresi investimenti di contrasto della povertà educativa, per la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, per le infrastrutture e il rafforzamento delle Zone economiche speciali;

la Missione n. 6 del Piano è dedicata alla salute: si tratta di 15,63 miliardi di euro divisi in due componenti, la prima, da 7 miliardi di euro, si concentra sul rafforzamento dell'assistenza sanitaria territoriale, e in particolare sulle reti di prossimità, la telemedicina e la cura domiciliare; la seconda, invece, pari a 8,63 miliardi, prevede progetti di digitalizzazione e innovazione del sistema sanitario, insieme ad investimenti sulla ricerca;

la componente rivolta al rafforzamento della sanità territoriale si basa su una strategia in 2 tempi. Il primo, è l'approvazione di una riforma dell'intero sistema di assistenza, con l'obiettivo di riorganizzarlo, renderlo omogeneo in tutto il Paese e stabilire così un nuovo assetto dell'offerta territoriale;

la scadenza era prevista per la metà del 2022, ed è stata attuata nel maggio dello scorso anno con l'approvazione del decreto ministeriale n. 77 del 2022;

il secondo tempo dell'attuazione è il rafforzamento della rete presente sul territorio, con la costituzione a livello locale dei presidi e delle strutture sanitarie previsti dalla riforma approvata;

in questo nuovo assetto, case e ospedali di comunità sono chiamati a rappresentare il primo presidio della sanità territoriale rivolta al paziente;

in particolare le prime, le case della comunità: un presidio fisico di facile individuazione al quale i cittadini possono accedere per i bisogni di assistenza sanitaria. Si distinguono tra *hub* (quelle principali che erogano servizi di assistenza primaria, attività specialistiche e di diagnostica di base) e *spoke*, che offrono unicamente servizi di assistenza primaria;

oggi sono poco meno di 14 milioni i residenti anziani nel nostro Paese, rispetto a un totale di circa 60 milioni di abitanti, e nel 2050, pur con una popolazione complessiva molto ridotta (nello scenario di previsione mediano circa 54 milioni di persone) gli *ultra* 65enni potrebbero essere quasi 19 milioni;

il sistema, così concepito, dovrà accompagnare i bisogni di una popolazione in progressivo invecchiamento, con tutte le necessità connesse: dalla presa in carico della non autosufficienza alla gestione delle malattie croniche;

perciò è cruciale che il modello organizzativo stabilito dal decreto ministeriale n. 77 del 2022 trovi un'applicazione omogenea sull'intero territorio nazionale. Questa è la vera sfida da qui al giugno 2026, scadenza europea per l'istituzione di case e ospedali di comunità,

si chiede di sapere quanta parte delle risorse stanziata dal PNRR per le Missioni 5 e 6 sia a tutt'oggi impegnata e perché il Ministro in indirizzo non abbia, ancora, nominato un direttore generale che si occupi dei fondi del PNRR.

(3-00430)

[MALPEZZI](#), [D'ELIA](#), [RANDO](#), [ALFIERI](#), [BASSO](#), [CAMUSSO](#), [DELRIO](#), [GIACOBBE](#), [IRTO](#),



[FURLAN](#), [LA MARCA](#), [LOSACCO](#), [MANCA](#), [NICITA](#), [PARRINI](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [VALENTE](#), [ZAMBITO](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, in data 29 marzo 2022, ha approvato il Piano di azione italiano sulla "Child Guarantee" (Garanzia infanzia), in attuazione della Raccomandazione del 14 giugno 2021 sul Sistema di garanzia europeo per i bambini e i ragazzi vulnerabili;

a seguito della validazione da parte della Commissione, il suddetto Piano è ad oggi operativo, con un finanziamento europeo di 635 milioni di euro, pari al cinque per cento del Fondo sociale europeo *plus*; il benessere dei bambini e dei ragazzi, per la prima volta, è al centro di una Strategia nazionale complessa, che trova i suoi assi portanti nel 5° Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2022 e, appunto, nel Piano di azione italiano sulla "Child Guarantee";

il Piano prevede, tra i suoi obiettivi, l'aumento dei posti a tempo pieno nei nidi e la cancellazione progressiva delle rette per la loro frequenza; l'aumento del servizio di refezione a scuola con la progressiva riduzione delle contribuzioni da parte delle famiglie ai costi di gestione del servizio di mensa e l'estensione delle fasce di gratuità; maggiori interventi finalizzati a rafforzare il benessere psicosociale di bambine e bambini, preadolescenti e adolescenti; più attenzione fin dai primi giorni di vita al benessere delle bambine dei bambini; maggiore sostegno ai minorenni che vivono in contesti di povertà materiale, abitativa, relazionale ed affettiva o che vivono in situazioni di fragilità, come molti minorenni provenienti da contesti migratori o come minorenni con disabilità o che vivono in alcune aree del Paese con pochi servizi, a partire dal Sud;

in data 7 marzo 2023, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in risposta all'interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00469 depositata alla Camera dei deputati sullo stato di attuazione del Piano, ha dichiarato che "(...) che il Governo, sin dal suo insediamento, ha posto in essere attività volte a perseguire gli obiettivi del Piano per migliorare l'accesso e aumentare la partecipazione ai servizi da parte dei minorenni in difficoltà e delle loro famiglie, ponendo anche un'attenzione specifica verso coloro che vivono svantaggi particolari. In tale direzione, proseguono le attività di attuazione del Piano attraverso specifici gruppi appositamente costituiti. Nel mese di aprile del 2023 si concluderà la terza fase del programma pilota della Child Guarantee. In particolare, il 19 aprile 2023 è convocato il Comitato di sorveglianza per gli adempimenti di rito e nel quale ci sarà un primo confronto sugli interventi da attivare";

la risposta non ha dato indicazioni di merito precise rispetto ai temi posti dall'interrogante; considerato che:

nei giorni scorsi Anna Serafini, coordinatrice nazionale per l'Italia della Child Guarantee, ha dichiarato di considerare esaurito il suo incarico in ragione delle mancate risposte da parte del Governo alle ripetute sollecitazioni per adottare "rapide decisioni che non pregiudicassero l'attuazione del Piano e per scongiurare il rischio di non poter accedere ai finanziamenti europei";

la ex coordinatrice nazionale, che ha assunto l'incarico a titolo gratuito, mettendo a disposizione la sua grande competenza in materia, ha descritto un quadro allarmante che rischia seriamente di vanificare un piano che è stato molto apprezzato a Bruxelles e approvato dalla Commissione europea senza alcuna modifica (...) "non posso non esprimere la preoccupazione per il rischio che l'assenza di decisioni e i conseguenti ritardi del piano compromettano politiche essenziali per bambini adolescenti e famiglie";

ritenuto che:

il Ministro Fitto nel corso dell'informativa resa al Parlamento sullo stato del PNRR ha dichiarato che fra i 27 obiettivi del PNRR da realizzare entro il 30 giugno 2023 "ci sono alcuni obiettivi da rimodulare tra cui la realizzazione degli asili nido e scuole dell'infanzia";

il PNRR ha stanziato 4,6 miliardi di euro per quella che è considerata una delle misure economiche più importanti del piano: dovrebbero essere costruiti 1.857 nuovi asili nido e 333 scuole dell'infanzia. L'obiettivo dichiarato in fase di negoziazione del piano è di garantire complessivamente 264.480 nuovi posti entro la fine del 2025;

il Governo ha annunciato di voler rilanciare la natalità e il sostegno alle famiglie con figli, anche di

fronte al calo demografico italiano culminato nel 2022 nel *record* negativo di appena 392.000 nuove nascite;  
tuttavia, in modo contraddittorio con gli intenti dichiarati, sta rischiando di perdere le risorse necessarie a implementare servizi educativi per l'infanzia che sono indispensabili anche per sostenere la genitorialità,  
si chiede di sapere:  
in quale fase si trovi il processo di implementazione del Piano di azione italiano sulla "Child Guarantee";  
a che punto siano le interlocuzioni con la Commissione europea sul tema;  
quale sia il piano operativo e le tempistiche previste per la realizzazione del Piano stesso e quali siano i successivi passaggi previsti ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti europei;  
quali siano gli esiti dell'incontro del Comitato di sorveglianza per gli adempimenti di rito.  
(3-00431)

[MARTELLA](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che per quanto risulta all'interrogante: il Sindaco di Maserada sul Piave (Treviso), con una lettera del 10 maggio 2023, ha revocato l'uso dell'aula "Facchin", situata presso il Palazzo delle attività ricreative, per l'incontro promosso dall'ANPI sul tema delle foibe, con lo storico Eric Gobetti, uso che era stato già concesso in precedenza, con lettera datata 18 aprile 2023;  
il Presidente provinciale dell'ANPI Treviso, a fronte di questa improvvisa decisione, ha inviato formalmente una lettera al Prefetto e al Procuratore della Repubblica di Treviso per chiedere ragione della revoca;  
l'ANPI contesta l'arbitrarietà con cui il Sindaco ha revocato l'autorizzazione nell'imminenza dello svolgimento dell'evento, costringendo l'associazione a trovare un'altra sede;  
per l'associazione dei partigiani l'obiezione mossa nei loro confronti sarebbe del tutto infondata, poiché la richiesta fa riferimento ad un "incontro con l'autore Eric Gobetti" in maniera conforme alla locandina, quindi alla domanda che era stata già accolta;  
per l'amministrazione comunale la domanda sarebbe stata, invece, viziata dall'elemento della mancata specificazione del tema e da un presunto taglio negazionista, rispetto alle foibe, sulla base del profilo dello storico invitato;  
la motivazione addotta per la revoca risulta per l'ANPI assolutamente pretestuosa e lesiva del principio della libertà di espressione garantita dalla Costituzione;  
quanto riportato ha avuto ampia eco mediatica e necessita di un opportuno chiarimento istituzionale, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo risulti essere a conoscenza di quanto esposto in premessa e quali iniziative intenda assumere, per quanto di propria competenza, al fine di ricostruire l'accaduto e di appurare se nei confronti dell'ANPI e della iniziativa di cui sopra si sia manifestato da parte dell'amministrazione comunale di Maserada sul Piave un comportamento arbitrario e lesivo della libertà di espressione.  
(3-00432)

[MAZZELLA](#), [CASTIELLO](#), [ALOISIO](#), [PIRONDINI](#), [SIRONI](#), [TURCO](#), [DI GIROLAMO](#), [CATALDI](#), [BEVILACQUA](#), [NATURALE](#), [LOPREIATO](#), [LICHERI Sabrina](#) - *Al Ministro per le disabilità.* - Premesso che, in attuazione della legge regionale 18 maggio 2016, n. 12, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 23 dicembre 2016, n. 38, e 31 marzo 2017, n. 10, è stata istituita l'Azienda per il diritto allo studio universitario della Regione Campania (ADISURC), che gestisce, in via esclusiva, il diritto allo studio universitario campano. Pertanto, contestualmente all'inserimento degli organi dell'ADISURC, le aziende per il diritto allo studio universitario della Regione sono state poste in liquidazione e, in data 31 dicembre 2017, è terminato il processo di scioglimento delle 7 ADISU della Campania;  
considerato che, per quanto risulta agli interroganti:  
Romeo Gestioni S.p.A. è un'azienda presente a Napoli che opera nella filiera di attività che attengono alla gestione degli immobili e del territorio, con l'obiettivo di valorizzare i patrimoni immobiliari e urbani, lavorando per committenti pubblici e privati;

come riportato da un articolo pubblicato il 22 dicembre 2022 dalla testata "Il Riformista", nel corso dell'anno 2022, la Romeo Gestioni ha vinto l'appalto di una gara per la gestione delle residenze universitarie messe a disposizione per gli studenti di alcuni atenei, come ad esempio l'"Orientale" e la "Parthenope". Tuttavia, l'ADISURC, soggetto appaltante, ha sostenuto che "ci sarebbero delle anomalie che devono essere chiarite dalla società che ha vinto la gara", chiedendo alla Romeo Gestioni dettagli della sostenibilità aziendale e chiarimenti sulla pulizia degli spazi, sul servizio di fornitura a nolo e lavaggio della biancheria, sul servizio di ronda e videosorveglianza da remoto. A seguito del recepimento dell'informativa richiesta, ADISURC ha chiesto chiarimenti anche relativamente al "servizio di portierato", attività che, secondo quanto stabilito dalla Romeo Gestioni, avrebbe previsto anche l'assunzione di 10 lavoratori affetti da disabilità, ai sensi della normativa vigente in materia di assorbimento di forza lavoro portatrice di disabilità;

come si apprende dall'articolo, ADISURC avrebbe risposto che "il servizio di portierato, reception, accoglienza e custodia, prevede delle prestazioni per le quali è richiesta la piena idoneità fisica e psichica del personale addetto", aggiungendo che "si ritiene, pertanto, che l'inserimento del numero di disabili indicati da codesto Operatore economico nell'organizzazione del servizio portierato, vigilanza e custodia possa inficiare sensibilmente l'efficienza e l'efficacia del servizio (...). Si ritiene utile evidenziare che il ricorso a tali figure avrebbe dovuto essere riportato in modo opportuno e trasparente nel progetto tecnico ai fini della valutazione da parte della Commissione di valutazione";

successivamente l'appalto è stato assegnato ad un'altra società, a condizioni meno vantaggiose per l'ADISURC e per la Regione;

considerato inoltre che:

ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, che ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere, alle loro dipendenze, lavoratori appartenenti ad alcune categorie portatrici di disabilità;

le persone con disabilità in Italia rappresentano circa il 7 per cento della popolazione e risultano, secondo un articolo pubblicato in data 2 agosto 2022 sul sito *web* delle Nazioni Unite, "più povere degli altri cittadini dell'Unione Europea, trovano meno opportunità di lavoro ed hanno più limitate le loro possibilità di godere della propria autonomia, eguaglianza e inclusione sociale, nonché di beni e servizi quali l'istruzione, la sanità, i trasporti, gli alloggi e la tecnologia";

per contrastare la discriminazione ancora esistente nel nostro Paese, con legge 3 marzo 2009, n. 18, il Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

in particolare, la Convenzione è un trattato internazionale che reca l'obiettivo di tutelare la promozione dei diritti della persona, contrastando le discriminazioni e le violazioni dei diritti umani. Ai sensi dell'articolo 2: "la 'discriminazione fondata sulla disabilità' indica qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo";

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se, relativamente al caso di specie, ritenga leso il diritto al lavoro dei soggetti portatori di disabilità, di cui all'articolo 4 della Costituzione, nonché il diritto all'uguaglianza innanzi alla legge, di cui all'articolo 3 del dettato costituzionale, e se intenda attivarsi nelle sedi di competenza al fine di approfondire i fatti descritti;

se ritenga che, secondo quanto richiesto da ADISURC, la società appaltante avrebbe dovuto specificare nel progetto tecnico l'inserimento in organico di persone affette da disabilità o se, viceversa, ritenga detta clausola di natura discriminatoria;

se reputi incompatibile la funzione istituzionale dell'ADISURC, ente preposto alla promozione dell'inclusività e alla tutela dei diritti di tutti, con l'atteggiamento tenuto in questo caso e se ritenga che

il comportamento adottato dall'ADISURC contrasti coi valori ispiratori della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità.

(3-00433)

(già 4-00121)

[LICHERI Sabrina](#), [NATURALE](#), [NAVE](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del turismo.* - Premesso che:

l'Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG), ente storico e patrimonio del Paese costituita nel 1945, è un ente morale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1948, un ente assistenziale a carattere nazionale ai sensi decreto del Ministro dell'interno 6 novembre 1959, un ente culturale ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97;

AIG è inclusa tra le organizzazioni non governative segnalate dall'ONU tra gli enti di sviluppo sociale e l'Italia, grazie ad essa, è membro qualificato della International youth hostel federation (IYHF), di cui fanno parte oltre 80 nazioni;

AIG, anche attraverso la rete IYHF, si è sempre occupata di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio dell'UNESCO, nonché favorire il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo;

da parte dei Ministri del turismo che si sono avvicendati sono arrivati negli anni, anche rispondendo a atti di sindacato ispettivo, numerosi e reiterati impegni a salvaguardare e sostenere l'ente; sono stati altresì approvati diversi ordini del giorno da parte di entrambe le Camere che impegnavano il Governo ad intervenire a suo sostegno;

da ultimo, anche l'attuale Ministro in indirizzo ha ribadito, rispondendo ad un'interrogazione a risposta immediata (3-00116) del sen. Fina, "l'interesse e il sostegno che questo Ministero ha sempre dimostrato per la situazione dell'Associazione, in virtù del suo ruolo nella promozione del turismo giovanile", nonché assicurato che il Ministero non si opporrà in futuro ad azioni volte a risolvere la situazione dell'associazione;

tutte le forze politiche hanno mostrato di essere a conoscenza della difficile situazione in cui versa AIG, attivandosi con proposte legislative, emendative ed atti di sindacato ispettivo per tutelare il suo patrimonio materiale e immateriale, nonché il livello occupazionale, in particolare per evitarne la chiusura definitiva e salvaguardarne le attività che, per il settore del turismo, assumono particolare rilievo;

in particolare sono stati presentati, anche in questa XIX Legislatura, emendamenti volti a costituire l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione italiana alberghi per la gioventù", posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo, con l'obiettivo di rinnovare e modernizzare l'offerta turistica anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive e potenziando le infrastrutture ed i servizi turistici strategici;

tutti questi tentativi fino ad oggi non hanno dato l'esito sperato, nonostante il consenso trasversale agli schieramenti politici e il limitato impegno economico necessario,

si chiede di sapere come il Governo intenda tutelare concretamente il patrimonio culturale, economico, storico sociale rappresentato dall'Associazione italiana alberghi per la gioventù, salvaguardando altresì il personale impiegato, nonché il contributo dell'ente in termini di servizi di utilità sociale erogati, con particolare attenzione alle giovani generazioni e alle fasce economicamente più deboli della società e se non ritenga di attivarsi al fine di emanare specifici provvedimenti normativi per raggiungere tali obiettivi.

(3-00434)

[MALPEZZI](#), [D'ELIA](#), [CRISANTI](#), [RANDO](#), [VERDUCCI](#) - *Ai Ministri dell'istruzione e del merito e dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

da quanto appreso nella VII Commissione permanente (Cultura) della Camera dei deputati, in risposta all'interrogazione 5-00755, presentata da alcuni deputati del Gruppo PD, il Ministro dell'istruzione e del merito avrebbe avviato, dal mese di novembre 2022, un confronto con il Ministro dell'università e della ricerca su una prima bozza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla formazione iniziale, di cui all'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori

misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che sarebbe stata sottoposta, inoltre, anche al vaglio della Commissione europea;  
sembrerebbe, da notizie a mezzo stampa, che la Commissione europea abbia richiesto una maggiore coerenza dei percorsi formativi ed universitari di formazione iniziale con le professionalità richieste al docente;

il *target* attualmente previsto dal PNRR è quello dell'assunzione entro il 2024 di 70.000 docenti formati con le nuove regole, per quanto da notizie di stampa sembrerebbe che il Ministero sia intenzionato a chiedere uno spostamento in avanti di tale scadenza;

inoltre, sempre da notizie pubblicate dalla stampa di settore, i Ministeri competenti, in seguito anche ad un confronto avviato con la CRUI, starebbero prospettando la possibilità di ricorrere a un significativo innalzamento della modalità telematica di erogazione dei corsi di formazione;

altro aspetto che richiederebbe un confronto è quello relativo al costo di partecipazione al corso di formazione, che verrebbe interamente sostenuto dai corsisti;

in fase di conversione del decreto-legge n. 36, il Gruppo PD ha proposto di introdurre, relativamente al costo dei percorsi di abilitazione, una norma volta a sottoporre la contribuzione al regime della *no tax area*, riprendendo un principio già previsto per i corsi di studio e come accadeva, anche, per il conseguimento dei 24 crediti formativi universitari;

con tale norma si potrebbe contenere l'eventuale impatto negativo sulla regolarità degli studi e quindi sui requisiti per ottenere le provvidenze del diritto allo studio,

si chiede di sapere quali siano i tempi ed i contenuti del decreto, riguardo, in particolare, ai costi dei percorsi formativi a carico dei partecipanti, alle modalità di erogazione dei percorsi e di selezione in accesso ai medesimi, nel caso in cui le domande siano superiori al fabbisogno individuato dalle singole università, e agli elementi individuati per garantire l'omogeneità dei percorsi a garanzia degli *standard* professionali previsti dalla norma.

(3-00436)

[SENSI](#), [ALFIERI](#), [BASSO](#), [CAMUSSO](#), [D'ELIA](#), [FINA](#), [FURLAN](#), [GIACOBBE](#), [IRTO](#), [LA MARCA](#), [LOSACCO](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [MISIANI](#), [NICITA](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#), [VERINI](#), [ZAMBITO](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

martedì 9 maggio 2023, il tribunale di Mansura in Egitto ha rinviato, per la decima volta e senza che il giudice si presentasse in aula, la nuova udienza del processo a carico di Patrick Zaki, fissandola al prossimo 18 luglio;

Amnesty Italia, che segue attentamente la vicenda di Zaki, ha commentato il fatto che il giudice non si sia neppure presentato in udienza come "un'ennesima prova del disprezzo per i diritti umani da parte della magistratura egiziana";

Patrick Zaki è tornato in libertà lo scorso 8 dicembre 2021, dopo 22 mesi di custodia cautelare passati in carcere: da allora è in attesa di giudizio e soggetto al divieto di espatrio. Non potendo lasciare il suo Paese gli è, pertanto, impossibile fare rientro a Bologna per proseguire i suoi studi;

val la pena ricordare come Zaki, già tra il febbraio 2020 e il settembre 2021, avesse subito lo stillicidio di ben 18 udienze, slittate peraltro 9 volte, in cui sono stati decisi prolungamenti della sua custodia cautelare, svoltasi per tutta la sua durata nel carcere di Tora a Il Cairo, tristemente noto per le condizioni disumane in cui versano i detenuti;

come Zaki, altri attivisti egiziani hanno subito misure restrittive di "*travel ban*": tra gli altri Hossam Bahgat, direttore dell'organizzazione non governativa "Egyptian initiative for personal rights" (EIPR), con cui collabora lo stesso Zaki, o l'attivista politica Mahienour el-Massry che lo scorso ottobre ha scoperto di essere nella lista dei cittadini su cui pende il divieto di espatrio nonostante la Procura generale del Cairo le avesse garantito il contrario, proprio mentre era in viaggio verso l'Italia per ritirare l'"Aurora prize for awakening humanity";

come denunciato da diverse organizzazioni internazionali, il regime egiziano starebbe vietando ai dissidenti politici di recarsi all'estero per impedire loro di denunciare le ripetute violazioni dei diritti umani di fronte alla comunità internazionale;

considerato che nell'aprile e nel luglio 2021, il Parlamento italiano all'unanimità, e dunque con il voto favorevole delle attuali forze di maggioranza, ha approvato mozioni con cui è stato impegnato il Governo ad intraprendere le iniziative necessarie al fine di riconoscere la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda intraprendere, nell'ambito dei rapporti bilaterali con l'Egitto, affinché le autorità egiziane revochino il divieto di espatrio per Patrick Zaki, consentendogli così di concludere il suo ciclo di studi in Italia.

(3-00437)

[PAITA](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

nel 2022 circa 3 milioni di turisti hanno visitato le "Cinque Terre" e i borghi della provincia di La Spezia;

in vista della stagione turistica e dell'approssimarsi dei numerosi eventi previsti per la stessa, appare indispensabile, al fine di garantire flussi turistici agevoli e ordinati, rafforzare i servizi di trasporto, a cominciare dalle tratte ferroviarie;

spesso la forte domanda di alloggi porta i turisti a pernottare, in prevalenza, nelle zone con maggiori strutture turistiche nel proprio territorio, comportando flussi continui lungo tutta la tratta;

ad oggi l'ultimo treno da Sestri Levante a La Spezia è previsto per le ore 00.21, il che condiziona non poco i tempi di visita dei turisti, con inevitabili ripercussioni sul piano dell'indotto (ristorazione e commercio al dettaglio *in primis*);

per garantire a pieno la mobilità dei lavoratori pendolari e turisti e consentire ai territori di beneficiare a pieno della stessa sarebbe necessario prevedere un ulteriore treno successivo al predetto orario, ovvero spostare lo stesso di circa un'ora,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo voglia assumere per rafforzare la mobilità ferroviaria nelle Cinque Terre in vista della stagione estiva, in particolare facendo sì che gli spostamenti lungo la tratta possano aversi almeno fino all'una e venti del mattino.

(3-00439)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

[MELONI](#), [MISIANI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

l'articolo 29 della legge regionale della Sardegna 17 maggio 2016 n. 9, recante "Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro", prevede che i criteri e le procedure di assunzione dei lavoratori da impiegare nei cantieri comunali siano definiti con deliberazione della Giunta regionale adottata secondo le modalità previste dall'articolo 34. Inoltre, stabilisce che i cantieri comunali debbano essere rivolti alle persone prive di una occupazione e di qualsiasi forma di sostegno al reddito e che debbano essere finalizzati a migliorare il profilo di occupabilità dei destinatari;

l'articolo 34 della citata legge regionale definisce i principi e i criteri che con apposita deliberazione di giunta debbono rispettarsi, tra cui: a) garanzia di pari opportunità di accesso ai cantieri e previsione di meccanismi di rotazione dei destinatari; b) durata della disoccupazione; c) reddito dei lavoratori desunto dall'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); d) carico di famiglia; e) residenza dei lavoratori nei comuni titolari dell'intervento; f) limiti alla durata massima e alla replicabilità a favore degli stessi destinatari;

il comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, definisce come disoccupati i lavoratori senza un impiego che dichiarano telematicamente la propria immediata disponibilità (DID) a svolgere un'attività lavorativa e a partecipare alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego;

la circolare n. 34 del 2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ricorda inoltre che la condizione di "non occupazione" è riferita a chi non svolge attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma, mentre la circolare n. 1 del 2019 con cui l'ANPAL fornisce le nuove regole relative alla gestione dello stato di disoccupazione e segnala le novità introdotte dall'articolo 4, comma 15-*quater*, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il quale prevede che per le finalità di cui al medesimo decreto ed ad ogni altro fine, "si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o

autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917";

con riferimento ai limiti reddituali per il conseguimento o la conservazione dello stato di disoccupazione, in caso di attività di lavoro autonomo, il limite esente da imposizione fiscale è, nella generalità dei casi, quantificabile in 4.800 euro annui, mentre per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente il limite di reddito è di 8.145 euro annui;

l'articolo 10 del regolamento ASPAL sui cantieri comunali, riguardo ai requisiti di partecipazione ai bandi, prevede che i partecipanti ai bandi dovranno essere in possesso dello *status* di disoccupato e comunque privi di impiego al momento di pubblicazione dell'Avviso nell'apposita sezione "concorsi e selezioni - Cantieri" del Portale Sardegna Lavoro dedicata ad ASPAL;

l'articolo 8 del regolamento citato, sui termini per la presentazione delle candidature all'Avviso pubblico, prevede che l'arco temporale assegnato per la trasmissione *on line* delle domande di partecipazione sia fissato in 5 giorni lavorativi, fatta salva la possibilità per il CPI competente di estendere fino a 10 giorni lavorativi detto arco temporale, qualora sia prevedibile e attesa una notevole adesione e interesse da parte dei lavoratori;

la segnalazione sollevata dai disoccupati *over 45* della Sardegna che prestano collaborazioni lavorative, ma sono percettori di reddito di cittadinanza per basso reddito, è relativa all'impossibilità di partecipare ai bandi di cantieri comunali di loro interesse per i termini ristrettissimi consentiti da ASPAL per la presentazione delle candidature (5 giorni lavorativi), conseguentemente alla necessità di ricevere a priori informazioni sui requisiti dell'Avviso, che limita il contratto assegnato con il lavoro al cantiere ai soli partecipanti che non svolgono attività di tipo subordinata o autonoma;

il regolamento sui cantieri approvato dall'Agenzia sarda per le politiche attive sul lavoro, non include, di fatto, le novità introdotte dalla circolare n. 1 del 2019 con cui l'ANPAL fornisce le nuove regole relative alla gestione dello stato di disoccupazione, e quindi i disoccupati con redditi da lavoro sottosoglia imponible;

i disoccupati *over 45* citati che hanno sollevato il problema sui cantieri sono persone pluriformate, con percorsi universitari, che hanno già frequentato corsi ulteriori afferenti alle politiche attive della Regione, e che perderanno il sussidio nel mese di agosto;

il regolamento sui cantieri ASPAL segue la disciplina dell'articolo 29 della richiamata legge regionale della Sardegna, la quale ad oggi non è stata mai aggiornata. Il riferimento sulle "persone prive di una occupazione" dell'articolo 29 di cui alla legge regionale della Sardegna n. 9 del 2016 citata, già da anni doveva comunque essere interpretato alla luce delle più recenti e aggiornate normative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alle quali la Regione Sardegna e l'agenzia sarda per le politiche attive sul lavoro debbono allinearsi, anche perché tali categorie sono iscritte al proprio Centro per l'impiego espressamente col termine di "disoccupati";

il requisito di partecipazione ai bandi dei cantieri sull'essere "privi di impiego" richiesto da ASPAL, secondo il proprio regolamento, ha come significato quello di "imporre" ad un potenziale candidato la rinuncia a svolgere ulteriori prestazioni lavorative (con reddito sottosoglia) al di fuori delle ore di lavoro previste dal contratto del cantiere comunale perché il beneficiario non deve produrre ulteriore reddito, oltre quello assegnatogli dalla misura di politica attiva;

escludere dai bandi dei cantieri i disoccupati con reddito sottosoglia priva gli stessi ad avere un minimo reddituale per poter vivere con più dignità, un *modus operandi* che va in conflitto con la norma stessa regionale, che presuppone che i cantieri comunali siano "finalizzati a migliorare il profilo di occupabilità dei destinatari" e non far loro abbandonare eventuali collaborazioni in essere o proposte durante il periodo di frequenza del cantiere, per poi terminare il percorso di politica attiva e ripartire da zero alla ricerca di una opportunità di lavoro/collaborazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se e come intenda intervenire, per quanto di competenza, presso la Regione Sardegna affinché provveda ad aggiornare le proprie normative regionali e regolamenti sui cantieri, allineandosi con la

normativa nazionale per dare attuazione alla circolare n. 1 del 2019, con cui l'ANPAL fornisce le nuove regole relative alla gestione dello stato di disoccupazione, in modo che anche i disoccupati con reddito sottosoglia possano avere opportunità di candidarsi ai bandi dei cantieri comunali; se non ritenga necessario intervenire, per quanto di propria competenza, nell'interesse dei cittadini disoccupati, presso l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro, affinché riveda il regolamento sui cantieri anche sulle tempistiche di presentazione delle domande, prevedendo per tutti gli Avvisi pubblici un termine minimo, più ampio, di almeno 10 giorni lavorativi (e non 5 giorni), in considerazione anche di eventuali difficoltà che possano subentrare in *iter* di compilazione della stessa, perché i potenziali candidati interessati a partecipare alla misura abbiano equa opportunità.

(3-00423)

[MISIANI](#), [ZAMPA](#), [CAMUSSO](#), [FURLAN](#), [ZAMBITO](#), [ALFIERI](#), [BASSO](#), [D'ELIA](#), [LA MARCA](#), [LOSACCO](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [NICITA](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

con la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il 2023), il Governo ha disposto, in via eccezionale e transitoria, a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al mese di dicembre 2024, un incremento del trattamento pensionistico lordo, tredicesima mensilità compresa, di 1,5 punti percentuali per l'anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni, e di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024. Il provvedimento specifica che la seconda percentuale non si somma alla prima. Pertanto, l'incremento per il 2024 si applica sulla base di calcolo al netto del primo incremento;

tale incremento è riconosciuto nei casi in cui il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo mensile del trattamento minimo INPS;

l'INPS, con la circolare n. 35 del 3 aprile 2023, ha fornito le istruzioni applicative in merito al riconoscimento del beneficio previsto dalla suddetta legge di bilancio, determinando anche il calcolo degli incrementi;

considerato che:

a seguito della suddetta circolare, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non ha fornito ufficialmente alcuna informazione circa le ragioni del ritardo nell'erogazione di tale incremento pensionistico, che avrebbe dovuto essere applicato a far data dal 1° gennaio 2023;

nella risoluzione al DEF la maggioranza di Governo, consapevole dell'esiguità dell'incremento previsto con la legge di bilancio, al punto 3) del dispositivo impegna l'Esecutivo "a valutare nell'ambito degli eventuali spazi di bilancio che si renderanno disponibili per la prossima manovra di bilancio un intervento in materia di innalzamento delle pensioni minime e delle pensioni di invalidità"; il tema degli aumenti delle pensioni minime è stato fortemente sostenuto durante la campagna elettorale dalla coalizione di centrodestra;

rilevato che:

allo stato attuale la platea, circa 2 milioni di pensionati, beneficiaria di tale incremento pensionistico non ha ancora ricevuto la corresponsione degli importi spettanti;

l'11 maggio 2023, un articolo sul quotidiano "la Repubblica" ha annunciato che "all'INPS la procedura sta per essere chiusa, rendendo così operativa la circolare del 3 aprile" e che dal 1° luglio 2023 finirà l'attesa per 1,3 milioni di pensionati che riceveranno anche gli arretrati;

in attesa di verificare l'avverarsi di questa previsione,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni di tali evidenti ritardi nella corresponsione degli incrementi previsti per i trattamenti pensionistici minimi e se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso adottare tutte le iniziative necessarie, nell'ambito delle sue competenze, per fare in modo che tale incremento sia erogato al più presto, senza ulteriori ritardi;

se non reputi opportuno fornire adeguata e formale comunicazione necessaria a fare luce sulle motivazioni di tale ritardo, anche alla luce della circolare dell'INPS 3 aprile 2023, n. 35, condivisa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la quale sono state fornite le istruzioni applicative per l'erogazione dei suddetti incrementi da riconoscersi ai trattamenti pensionistici minimi, sia per i



pensionati di età inferiore ai 75 anni, che per i pensionati di età pari o superiore ai 75 anni.

(3-00426)

[BOCCIA](#), [VERDUCCI](#), [D'ELIA](#), [CRISANTI](#), [RANDO](#), [ALFIERI](#), [BASSO](#), [BAZOLI](#), [CAMUSSO](#), [CASINI](#), [COTTARELLI](#), [DELRIO](#), [FINA](#), [FRANCESCHELLI](#), [FRANCESCHINI](#), [FURLAN](#), [GIACOBBE](#), [GIORGIS](#), [IRTO](#), [LA MARCA](#), [LORENZIN](#), [LOSACCO](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [MELONI](#), [MIRABELLI](#), [MISIANI](#), [NICITA](#), [PARRINI](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [SENSI](#), [VALENTE](#), [VERINI](#), [ZAMBITO](#), [ZAMPA](#) - *Al Ministro dell'università e della ricerca.* -

Premesso che l'articolo 34 della Costituzione stabilisce, ai commi terzo e quarto, che "I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso";

premessi inoltre che la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022) ha previsto, a favore del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, lo stanziamento di 230 milioni per l'anno 2022, poi aumentato di ulteriori 100 milioni per l'anno 2022 dall'articolo 37 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per un totale di 330 milioni di euro, mentre la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il 2023) non ha previsto alcun rifinanziamento del suddetto Fondo;

considerato che:

in questi giorni si stanno svolgendo, soprattutto nelle grandi città, numerose mobilitazioni studentesche, con tende posizionate davanti alle università, contro il fenomeno del cosiddetto "caro-affitti": negli ultimi anni, infatti, i prezzi delle stanze per gli studenti fuori sede, già alti, sono ulteriormente aumentati fino a raggiungere cifre che oscillano, per una stanza, tra i 500 e gli 800 euro, al netto delle spese per il condominio;

in risposta a queste mobilitazioni, il Ministro dell'istruzione e del merito, Valditara, intervistato da Sky sul "caro-affitti", ha affermato, in modo, a giudizio degli interroganti, assolutamente improvvido e inopportuno, che "Il problema è grave, ma tocca le città governate dal centrosinistra", ignorando o facendo finta di ignorare che il Governo, con l'ultima legge di bilancio, ha scelto di non rifinanziare il cosiddetto Fondo affitti;

considerato inoltre che:

l'esiguo numero dei posti letto nelle residenze universitarie consente a poco meno del 10 per cento degli studenti fuorisede di usufruirne. A ciò si aggiunge il ritardo nei tempi di pubblicazione dei bandi e delle relative graduatorie, nonché dell'assegnazione dei posti letto, i quali vengono messi a disposizione degli studenti quando l'anno accademico è già cominciato;

la residenzialità universitaria nel nostro Paese è oggetto di specifici obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di correlati finanziamenti per un totale di 960 milioni di euro;

in particolare, nell'ambito della Riforma 1.7, è prevista, quale *target* da conseguire entro il mese di dicembre 2026, la realizzazione di 60.000 posti letto aggiuntivi, "portandoli da 40.000 a oltre 100.000";

ad oggi, secondo i dati disponibili, il raggiungimento del suddetto *target* entro i tempi stabiliti appare alquanto improbabile;

considerato infine che:

il problema del "caro-affitti" e della mancanza di alloggi per gli studenti rappresenta una vera e propria emergenza che "discrimina" gran parte della popolazione giovanile, impossibilitata per ragioni economiche, a mantenersi agli studi, in palese contrasto con quanto previsto dalla Costituzione;

il diritto allo studio e le politiche per il *welfare* studentesco dovrebbero rappresentare la priorità per il Paese e per il suo futuro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario ripristinare il finanziamento, già previsto precedentemente, per il "Fondo affitti" e quali misure urgenti intenda altresì adottare, al fine di consentire a questa generazione di studenti di realizzare il proprio diritto allo studio;

quali misure intenda altresì adottare al fine di realizzare, entro i tempi stabiliti, il conseguimento

dell'obiettivo previsto dalla Riforma 1.7 del PNRR, riguardante l'incremento degli alloggi per gli studenti.

(3-00429)

[NICITA](#), [BAZOLI](#), [MIRABELLI](#), [VERINI](#), [ROSSOMANDO](#), [ALFIERI](#), [BASSO](#), [CAMUSSO](#), [D'ELIA](#), [DELRIO](#), [FURLAN](#), [GIACOBBE](#), [GIORGIS](#), [LA MARCA](#), [LOSACCO](#), [MALPEZZI](#), [MARTELLA](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#), [ZAMBITO](#), [ZAMPA](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

come riportato da diversi organi di stampa in data 10 maggio 2023, due detenuti del carcere di Augusta (Siracusa) sono deceduti in ospedale, a distanza di quindici giorni, dove erano ricoverati in gravi condizioni a seguito di uno sciopero della fame durato 60 giorni in un caso e 41 nell'altro. Inoltre, un terzo detenuto, sempre secondo quanto riportato dagli organi di stampa, avrebbe tentato il suicidio;

sul decesso sta indagando l'autorità giudiziaria di Siracusa e la notizia è divenuta nota a seguito delle denunce dei sindacati di Polizia penitenziaria e del Garante nazionale delle persone detenute e private della libertà, Mauro Palma;

in particolare, il Garante dei detenuti ha richiamato l'attenzione pubblica "sulla necessità della completa informazione che deve fluire dagli Istituti penitenziari all'Amministrazione regionale e centrale affinché le situazioni problematiche possano essere affrontate con l'assoluta attenzione che richiedono. Sembra ci sia una sorta di timore verso l'opinione pubblica. E invece serve sapere perché affrontare certe questioni può aiutare a prevenire gli esiti più tragici";

inoltre, occorre evidenziare come l'Ufficio del Garante dei detenuti abbia denunciato il fatto di non aver ricevuto alcuna segnalazione in merito al ricovero dei due detenuti;

ad oggi, nel 2023 sono ventuno i suicidi verificatisi all'interno delle carceri italiane, ottantacinque, invece, i suicidi del 2022, un numero mai così alto. Al riguardo, occorre evidenziare come da un rapporto pubblicato da "Antigone" nel 2022, emerga che mentre l'Italia in generale figura tra i Paesi con un basso tasso di suicidi a livello europeo, se si guarda al tasso di suicidi nelle carceri, invece, la posizione cambia notevolmente, attestandosi al decimo posto tra i Paesi del Consiglio d'Europa;

gli istituti penitenziari italiani sono caratterizzati da una perdurante situazione di sovraffollamento, che ha comportato diverse condanne per il nostro Paese da parte della Corte EDU di Strasburgo. Infatti, su 50.832 posti regolamentari, di cui 47.418 effettivi, i detenuti sono 54.329, con una percentuale di sovraffollamento del 114 per cento, numeri allarmanti e che fanno dell'Italia uno dei Paesi con gli istituti penitenziari più affollati dell'Unione europea;

il primo firmatario della presente interrogazione con l'atto di sindacato ispettivo 3-00184 presentata lo scorso 1° febbraio 2023, aveva già denunciato la preoccupante situazione di alcune strutture carcerarie nella provincia di Siracusa e tra queste quella della casa di reclusione di Augusta, evidenziando come presso la stessa vi fossero quasi 500 detenuti, a fronte di 364 posti regolamentari e a fronte di un organico della Polizia penitenziaria di sole 60 unità;

in occasione della risposta all'interrogazione, resa in Aula dal sottosegretario di Stato Ostellari, l'interrogante aveva chiarito la necessità di indagare e di intervenire sulla preoccupante crescita e incidenza dei fenomeni suicidari presso i detenuti italiani, oltre che sulla necessità di approntare interventi strutturali legati ad una maggiore presenza di educatori in carcere, figure preziose per le attività intramurarie e ad una più puntuale assistenza psicologica da fornire a tutti i detenuti;

a fronte degli ultimi decessi appare di tutta evidenza come la situazione carceraria della casa di reclusione di Augusta ben lungi dall'essere migliorata sia finanche drammaticamente peggiorata, si chiede di sapere:

quali iniziative necessarie ed urgenti il Ministro in indirizzo intenda intraprendere affinché siano garantite ai detenuti della casa di reclusione di Augusta condizioni di vita massimamente dignitose e sicure;

quali siano i dati relativi al decorso ospedaliero dei due detenuti deceduti a seguito dello sciopero della fame e quali siano state le tempistiche del ricovero dei medesimi;

per quali motivi non sia stato comunicato all'Ufficio del Garante nazionale delle persone detenute e private della libertà l'andamento dello sciopero della fame dei detenuti.

(3-00435)

[MAIORINO](#), [BEVILACQUA](#), [CAMUSSO](#), [D'ELIA](#), [CUCCHI](#), [BILOTTI](#), [TREVISI](#), [NAVE](#), [PIRRO](#), [NATURALE](#), [SIRONI](#), [LICHERI Sabrina](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.* - Premesso che:

i diritti civili sono diritti umani elementari e i cittadini LGBT (Lesbica, Gay, Bisessuale o *Transgender*) sono già svantaggiati in diversi ambiti, per esempio nel diritto al pieno riconoscimento delle coppie e nella filiazione;

nella XVIII Legislatura è stata data prova concreta dell'impegno del Parlamento e del Governo Conte II sul tema dei diritti civili con l'approvazione di un emendamento, presentato a prima firma dell'interrogante, che ha comportato la modifica dell'articolo 105-*quater* del decreto-legge 12 maggio 2020, n. 34, ottenendo l'incremento di 4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2020, del Fondo volto a promuovere la realizzazione e la diffusione dei servizi a tutela delle persone LGBT+ su tutto il territorio nazionale attraverso l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR);

ai sensi dell'art.2, comma 2, lett. *i*) e lett. *l*) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 il Ministro è delegato: "a promuovere e coordinare le attività finalizzate all'attuazione del principio di parità di trattamento, pari opportunità e non discriminazione nei confronti delle persone Lgbt; ad adottare le iniziative necessarie per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio dei fondi strutturali e di investimento europei e delle corrispondenti risorse nazionali in materia di pari opportunità e non discriminazione, compresa la partecipazione a tutti gli altri organismi rilevanti, nonché la partecipazione all'attività di integrazione delle pari opportunità nelle politiche europee";

il decreto direttoriale n. 132 del 6 ottobre 2022, di adozione della "Strategia Nazionale LGBT+ per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere (2022-2025)", reca misure per rafforzare la tutela dei diritti delle persone LGBT+ e promuovere la parità di trattamento e la non discriminazione nell'ottica della piena inclusione di tutte le persone, in coerenza con la Strategia europea per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025;

il 10 marzo 2021 la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le pari opportunità, visto il decreto-legge citato e con l'incremento di altri fondi dell'ufficio, emanava l'avviso pubblico per la selezione di progetti per la costituzione di case di accoglienza e centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere. Il 9 novembre 2021 la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto di approvazione di graduatoria definitiva (Rep/89/2021) assegnava in prima istanza i fondi a 37 centri, poi estesi a 43;

il 14 settembre 2021 è stata adottata la Risoluzione del Parlamento europeo sui diritti delle persone LGBTIQ nell'UE (2021/2679 (RSP), volta a tutelare la libertà e i diritti umani delle famiglie omogenitoriali;

il 17 maggio 2022, Giornata Mondiale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, il "Gay Help Line", *contact center* nazionale antiomofobia e antitransfobia per persone *gay*, lesbiche, *bisex* e *trans* gestito dal Gay Center, dichiarava di avere ricevuto oltre 20.000 segnalazioni di cui il 20,35 per cento di episodi di violenza familiare e il 28,17 per cento di richieste di assistenza legale. Arcigay, principale associazione nazionale contro l'omobitansfobia, sempre il 17 maggio 2022 dichiarava che l'Italia, in Europa, è 20esima su 24 Paesi sul riconoscimento delle famiglie LGBT+, mentre riguardo ai discorsi d'odio si trova ultima in classifica, non avendo alcuna legge contro l'omolesbobitansfobia, insieme a Bielorussia, Polonia e Repubblica Ceca;

nel 2022 si sono conclusi i bandi della Presidenza del Consiglio dei ministri in merito all'avviso pubblico per la selezione e il finanziamento di progetti finalizzati alla raccolta, alla digitalizzazione e alla creazione di un *database* di archivio contenente la documentazione storica riguardante le tematiche LGBT+, che hanno comportato la realizzazione di 9 archivi digitali per l'importo di 495.000 euro. Nonostante l'investimento cospicuo di fondi, ad oggi, la Presidenza non ha ancora reso pubblico sul portale istituzionale i contenuti previsti dal bando;

dal gennaio 2023 sono terminati i fondi per i primi centri antidiscriminazione e case di accoglienza LGBT+, comportandone la progressiva chiusura o messa in crisi e, di conseguenza, lasciando in grave

difficoltà le vittime, spesso giovanissimi e giovanissime delle aggressioni omolesbobitransfobiche. Il 7 marzo 2023 l'Ufficio di Gabinetto della ministra Roccella, incontrava i referenti dei centri contro le discriminazioni LGBT+ a seguito della loro richiesta di chiarimenti in merito all'interruzione dell'erogazioni dei fondi, causati dalla mancanza dell'uscita dell'avviso relativo ai fondi 2021, 2022 e 2023, che ad oggi ammontano a 12 milioni di euro stanziati, ma non erogati. L'Ufficio di Gabinetto rispondeva che i fondi ci sono ma vi sarebbero alcuni non meglio precisati "problemi burocratici" che non consentono l'impiego degli stessi;

la "Rainbow Europe Map" 2023 dell'Organizzazione europea ILGA - Europe colloca l'Italia al 34° posto su 49 Paesi europei e dell'Asia centrale per uguaglianza e tutela delle persone LGBT. ILGA-Europe esamina le leggi e le politiche di 49 Paesi utilizzando 74 criteri, suddivisi in sette categorie tematiche: uguaglianza e non discriminazione; famiglia; crimine d'odio e incitamento all'odio; riconoscimento legale del genere; integrità corporea intersessuale; spazio della società civile; e richieste d'asilo;

il 30 aprile 2023 il settimanale "l'Espresso" pubblicava l'articolo intitolato "Diritti negati Staff invisibile fondi al palo", in cui si denuncia la progressiva chiusura dei centri e delle case di accoglienza LGBT+, si chiede di sapere:

quale sia lo stato dell'arte: dei progetti dedicati alle persone LGBT+ gestiti dall'UNAR e finanziati dal PON Inclusione 2014-2020, in particolare i progetti conclusi, i progetti in corso, i progetti non avviati, comprensivi dei fondi impegnati e da impegnare e le relative scadenze; della programmazione dei progetti dedicati alle persone LGBT+ nel PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 cofinanziato dal Fondo sociale europeo; del portale istituzionale dedicato agli archivi LGBT+, visto che ad oggi quest'ultimi non risultano consultabili *on line*;

entro quanto tempo il Governo intenda porre rimedio alla questione e rendere pubblici gli archivi della storia dei cittadini LGBT+ in Italia;

quali siano i tempi di pubblicazione dell'avviso per l'erogazione del fondo per i centri e le case di accoglienza contro la violenza e le discriminazioni per identità di genere e orientamento sessuale, visto lo stanziamento di 12 milioni di euro e tenendo presente che la non erogazione comporta la perdita di tali fondi oltre la chiusura totale di centri e case che, ad oggi, supportano migliaia di vittime di discriminazioni omolesbobitransfobiche su tutto il territorio nazionale;

quali siano le iniziative previste in occasione della Giornata Mondiale contro l'Omofobia, la Bifobia e la Transfobia e quale sia la posizione in merito alle politiche di contrasto alla violenza e alle discriminazioni verso le persone LGBT+, con specifico riferimento alla recente approvazione da parte della Commissione Politiche europee del Senato di un parere motivato contrario sulla base dei principi di sussidiarietà e proporzionalità per l'adozione di un certificato europeo di filiazione.

(3-00438)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[MARTON](#), [MAIORINO](#), [PIRRO](#) - Al Ministro dell'interno. - Premesso che secondo quanto risulta all'interrogante:

il Sindaco di Cernusco sul Naviglio (Milano) avrebbe negato all'arch. Olga Pirola l'autorizzazione per autenticare le firme necessarie per i seguenti referendum abrogativi: 23A01449 (*Gazzetta Ufficiale* Serie Generale n. 53 del 3 marzo 2023), 23A01448 (*Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 53 del 3 marzo 2023) e 23A01743 (*Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 64 del 16 marzo 2023);

la richiesta dell'arch. Pirola è stata effettuata in ossequio all'art. 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53, così come sostituito dall'art. 1 della legge 28 aprile 1998 n. 130, successivamente modificato dall'art. 4 comma 2 della legge 30 aprile 1999 n. 120, che individua i soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni;

la *ratio* della normativa è infatti chiaramente quella di permettere al corpo elettorale di poter raccogliere le firme in modo celere ed ordinato, essendo i diritti politici tra i più importanti tra quelli costituzionalmente garantiti e insiti nell'istituzione democratica repubblicana. L'autorizzazione richiesta rientra in quelle a natura vincolata e non può essere soggetta a sindacato politico, ma al limite a motivazioni specifiche e contingenti di natura tecnico amministrativa;

del resto, la circolare del Prefetto di Reggio Emilia datata 7 agosto 2013, dichiara "la ratio della disposizione, anche alla luce delle modificazioni apportata con gli interventi normativi successivi, ha inteso evidentemente agevolare al massimo le forze politiche e i comitati promotori dei referendum e delle iniziative legislative popolari negli adempimenti preparatori dei procedimenti connessi alla raccolta delle sottoscrizioni degli elettori";

c'è altresì incertezza in merito alla funzione della vidimazione dei moduli e cioè se un modulo vidimato da un Comune, oltre ad attribuire data certa alle firme raccolte, vincoli anche la raccolta firme al solo comune ove sia stato vidimato il modulo (con possibilità di raccogliere le firme di qualsiasi elettore italiano), oppure se il modulo vidimato da un comune possa essere utilizzato anche per raccolte firme in altri comuni,

si chiede di sapere:

quale sia l'opinione del Ministro in indirizzo in merito all'operato del Comune di Cernusco sul Naviglio, che ha negato l'autorizzazione ad un proprio dipendente di poter autenticare le firme per i *referendum*;

se la vidimazione dei moduli presso un comune abbia solo la funzione di attribuire data certa, oppure determini anche un vincolo territoriale a dover raccogliere le firme solo nell'ambito di quel comune.

(4-00445)

[SBROLLINI](#) - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

la legge 21 novembre 1967, n. 1185, e successive modificazioni, regola i termini in materia di rilascio dei passaporti, stabilendo, all'articolo 8, che questi siano consegnati ai richiedenti entro 15 giorni dalla domanda; il termine è eccezionalmente prorogabile per il completamento dell'istruttoria al massimo di ulteriori 15 giorni;

circa 5,8 milioni di cittadini italiani vivono all'estero, la metà dei quali in Paesi extra europei; moltissimi residenti in Italia sono impiegati in settori economici fortemente internazionalizzati che comportano viaggi di lavoro più o meno ricorrenti, a cui si aggiungono i viaggi, numericamente prevalenti, fatti all'estero da cittadini italiani per finalità turistiche;

secondo il rapporto "Viaggi e vacanze in Italia e all'estero - anno 2022" dell'ISTAT, nel 2022 i viaggi dei residenti in Italia sono stati 54 milioni e 811.000, il 19,7 per cento dei quali con destinazioni estere; sono dati importanti e in crescita, ma ancora inferiori a quelli del periodo pre pandemico;

i termini per il rilascio dei passaporti non sono praticamente mai stati rispettati, perché gli appuntamenti per la presentazione delle domande presso gli uffici competenti di cui all'art. 6 della legge n. 1185 del 1967 vengono programmati a distanza di parecchi mesi dalla richiesta; la distanza temporale è variabile a seconda delle aree del Paese, ma ovunque incompatibile con i termini teoricamente previsti dalla legge e con il rispetto dei diritti riconosciuti ai cittadini;

una recente indagine di FTO Confcommercio ha segnalato che a Milano e a Roma non c'è disponibilità di prenotazione fino a giugno 2023, mentre per città come Torino si deve aspettare settembre, per non parlare di alcune città in cui la situazione è anche peggiore: si rischia di arrivare a fine anno. A Catania si arriva ad ottobre, a Potenza a novembre, a Prato a dicembre;

gravissime sono anche le ricadute economiche: secondo un'indagine dell'istituto di ricerca IRCM i viaggi organizzati complessivamente annullati per il ritardo nel rilascio dei passaporti nell'ultimo periodo hanno comportato perdite di circa 180 milioni di euro per i *tour operator*;

non va neanche sottovalutata la situazione di moltissimi italiani che, versando in gravi condizioni di salute, vorrebbero recarsi all'estero per cure mediche e sono anche loro vittime dei ritardi nel rilascio dei passaporti;

si verificano difficoltà anche per gli studenti all'estero, che sono costretti a rinviare i corsi che dovrebbero frequentare o a optare per soluzioni alternative; nel caso di *partnership* tra istituzioni scolastiche o universitarie italiane e straniere questo comporta conseguenze negative alla reputazione del sistema formativo del nostro Paese;

identiche problematiche incontrano gli stranieri una volta acquisita la cittadinanza italiana, con ricadute sia sulla vita privata sia su quella professionale, indirettamente anche per le imprese di cui sono titolari o in cui sono impiegati;

da tempo numerose organizzazioni, a partire da quelle che raggruppano agenzie di viaggio e *tour operator*, hanno chiesto al Ministro dell'interno Matteo Piantedosi e al Ministro del turismo Daniela Santanché di adoperarsi urgentemente per sbloccare l'*impasse*; quest'ultima aveva promesso all'inizio di febbraio una "soluzione strutturale entro dieci giorni",

si chiede di sapere per quali ragioni si sia arrivati a questa situazione, quali iniziative siano state assunte e perché non abbiano conseguito gli obiettivi prefissati, a quali soluzioni organizzative il Ministro in indirizzo stia lavorando o intenda lavorare e quando ritenga che l'Italia potrà avere un sistema di rilascio dei passaporti in grado di rispettare i tempi e i diritti previsti dalla legge.

(4-00446)

**BORGHESE** - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

-i consolati italiani all'estero rappresentano un presidio fondamentale della rete diplomatica e della presenza dello Stato nel mondo, agendo sia da punto di contatto tra le autorità italiane e quelle straniere, ma fornendo anche, in quei territori meno centrali, servizi di primaria importanza ai cittadini italiani all'estero e stranieri che per qualsiasi motivo debbano interagire con il nostro Paese;

in Argentina è attiva una rete consolare capillare particolarmente strutturata, che è presente, oltretutto nella capitale, Buenos Aires, anche a La Plata, Rosario, Córdoba, Mar del Plata, Mendoza, Bahía Blanca, Morón, Lomas de Zamora;

i consolati prestano diversi servizi al pubblico, tra i quali si citano, a titolo esemplificativo, i servizi relativi alla cittadinanza, al rilascio dei passaporti, all'anagrafe e allo stato civile, all'ufficio legale-notarile e all'assistenza sociale;

considerato che:

-come segnalato anche dai COMITES, dal CGIE, e dalla comunità italiana, i requisiti richiesti e le procedure adottate dalle singole rappresentanze consolari per il rilascio dei diversi documenti non sono uniformi, si prevedono tempi e adempimenti burocratici differenti a seconda della sede, così producendo un senso di sfiducia e confusione nell'utenza;

-la funzione delle rappresentanze consolari è primariamente quella di garantire adeguata assistenza alla cittadinanza e tale adeguatezza non può che passare dalla previsione di procedure uniformi e coordinate, oltretutto dall'omogeneità dei presupposti per la prestazione dei servizi,

si chiede di sapere:

quali misure e iniziative si intenda assumere, e con quali tempistiche, per uniformare i requisiti e le procedure richiesti per i singoli servizi prestati nelle sedi consolari in Argentina;

se non si ritenga opportuna l'istituzione di una cabina di regia per il coordinamento delle attività consolari in Argentina.

(4-00447)

**DE CRISTOFARO** - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

il parco del Matese è un territorio che si estende tra le regioni Molise e Campania, caratterizzato da una ricca fauna e da una grande varietà di paesaggi e ambienti;

l'importanza ambientale del parco è indubbia: già da anni il Matese è area naturale protetta della Campania ai sensi della legge regionale n. 33 del 1993, inoltre entrambi i versanti campano e molisano rientrano tra i siti della rete "Natura 2000";

la legge n. 205 del 2017, legge di bilancio per il 2018, con la norma di cui all'articolo 1, comma 1116, ha disposto l'istituzione del parco nazionale del Matese per il cui funzionamento, al comma 1118, è stato previsto un finanziamento iniziale di 2 milioni di euro;

a fine 2018, su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'ISPRA ha svolto il supporto tecnico istruttorio per una prima analisi delle valenze ambientali del territorio, dando avvio alle previste procedure partecipative con il coinvolgimento delle Regioni e delle istituzioni locali;

a ottobre 2019 l'ISPRA, su mandato della Direzione protezione della natura del Ministero, ha prodotto una proposta di perimetrazione su cui tutti i soggetti interessati (Regioni, Comuni, imprese, associazioni e cittadini coinvolti) hanno discusso e presentato osservazioni nel corso di una serie di incontri pubblici e in successive audizioni da parte delle Regioni Molise e Campania;

un anno dopo, l'8 settembre 2020, si è tenuta una riunione del tavolo nazionale per l'istituzione del parco nazionale del Matese durante la quale l'ISPRA ha presentato la nuova proposta di perimetrazione e zonazione, precedentemente sottoposta alle Regioni. La proposta è stata poi nuovamente rivista e, a ottobre 2021, l'ISPRA ha espresso la sua definitiva proposta in merito;

a inizio 2022, il Ministero della transizione ecologica ha trasmesso agli enti locali interessati una proposta sulla disciplina di tutela del parco nazionale, alla quale sono poi seguiti alcuni incontri tra i sindaci o loro rappresentanti dei Comuni interessati dalla perimetrazione;

ad oggi, tuttavia, la procedura istitutiva del parco nazionale risulta ancora in stallo, con conseguenze negative per il territorio che vede limitarsi l'accesso a fondi destinati ai parchi nazionali, continuando così a perdere importanti opportunità di sviluppo;

da tempo la "consulta del Matese", organismo che raccoglie numerose personalità rappresentative di ambienti associativi, istituzionali, religiosi, turistici, culturali, artistici e professionali del territorio, si è mobilitata in risposta dei continui ritardi nella conclusione dell'*iter* istitutivo, lanciando anche nel 2021 una petizione *on line* che in poco tempo ha raggiunto più di 5.000 adesioni;

sul territorio del Matese continuano inoltre a insistere diversi progetti e attività come la riattivazione di cave in aree marginali del parco e la privatizzazione di acqua pubblica soprattutto proveniente da sorgenti importanti del territorio, che, se realizzati prima della operatività del nascente ente nazionale, potrebbero mettere a serio rischio l'intero massiccio del Matese e le sue fondamentali caratteristiche di area naturale protetta,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione e quale sia lo stato dell'istruttoria per la completa operatività del parco nazionale del Matese;

se voglia dare conto dei motivi di ritardi e lungaggini che rimandano sempre più l'effettiva operatività del nascente parco;

se intenda, nel frattempo, intervenire per la salvaguardia, la tutela e l'integrità dell'area;

quali iniziative, per quanto di competenza, intenda adottare per pervenire, in tempi certi, al pieno funzionamento del parco nazionale del Matese.

(4-00448)

[MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

da organi di stampa si apprende che lo scrittore Cecco Bellosi è stato perquisito in data 11 maggio 2023 su disposizione della Procura di Como, nell'ambito di un'indagine in cui è accusato di danneggiamento aggravato della lapide a Giulino di Mezzegra (Como), località sul lago in cui Benito Mussolini venne fucilato a morte. Il 28 aprile scorso Bellosi raccontava sul sito "Ecoinformazioni" di avere "tolto i fiori che erano stati messi su quella lapide da una squadra di fascisti";

da quanto riportato sui diversi organi di informazione, la lapide non è stata danneggiata, mentre restano silenti e indisturbate le diverse manifestazioni di commemorazione che si svolgono da diversi anni, nella località sul lago di Como, scenario delle ultime tappe del regime fascista, per ricordare Benito Mussolini, Claretta Petacci e i gerarchi fucilati sul lungolago;

considerato che l'azione di strappare dei fiori dalla lapide, cosa che rivendica Bellosi nelle diverse dichiarazioni agli organi, non costituisce reato,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei gravissimi fatti rappresentati e quale valutazione esprima al riguardo;

quali iniziative, per quanto di competenza, intenda assumere per porre fine a tali adunate e manifestazioni che si configurano, ad avviso degli interroganti, come una palese e inaccettabile apologia di fascismo, in aperta violazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione e della legge 20 giugno 1952, n. 645, anche in considerazione degli evidenti rischi per l'ordine pubblico, così come già chiesto nell'atto di sindacato ispettivo 4-00428, pubblicato il 3 maggio 2023;

quali provvedimenti intenda adottare, per bloccare e sanzionare i responsabili della diffusione del messaggio contenente un esplicito invito alla riorganizzazione del disciolto partito fascista;

quali azioni siano state adottate ad oggi al fine di monitorare e reprimere il fenomeno dilagante del

neofascismo *on line* e se non voglia valutare di mettere a punto, di concerto con altri Ministri, interventi per contrastarlo.

(4-00449)

[ROJC](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

a Sistiana (Trieste) è stato realizzato, nell'ambito di una vecchia cava abbandonata, un comprensorio turistico denominato "Portopiccolo";

il villaggio turistico è considerato una piccola gemma dell'Adriatico settentrionale ed è stato realizzato dalla "Hig capital", colosso statunitense di *private equity* e *asset* alternativi con 55 miliardi di dollari di capitale in gestione;

a gestire parte della struttura è "La Trieste 2040", società a responsabilità limitata che ha rilevato le quote della "PPN", altra società che aveva gestito inizialmente l'*hotel* "Falasia" 5 stelle *deluxe*, il centro congressi, il tratto più esclusivo della spiaggia, decine di appartamenti e il bar della piazzetta;

La Trieste 2040 conta oggi circa 70 addetti che da marzo non percepiscono più lo stipendio né il trattamento di fine rapporto e la cassa integrazione straordinaria;

il segretario della UIL FVG ha dichiarato al quotidiano "Il Piccolo" del 5 maggio 2023 che "queste persone si trovano oggi in notevole difficoltà. L'ultimo stipendio incassato è quello di febbraio, poi il nulla. La Trieste 2040, che aveva promesso il riconoscimento di quanto spettava ai lavoratori, si è dileguata. E per la Cigs siamo ancora in attesa a causa della lentezza delle procedure Inps";

nel frattempo sono in corso le trattative fra la proprietà Hig Capital, la "De Eccher" S.p.A. e la "NH Italia" S.p.A., società che fa parte del gruppo "NH Hotels", acquisito dalla "Minor Hotels" nell'ottobre 2018 e che attualmente è indicata come la principale candidata a subentrare alla PPN nella gestione della maggior parte dei servizi di Portopiccolo;

la data però di un eventuale accordo continua ad essere continuamente posticipata da una serie di problematiche di natura procedurale e burocratica,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione che coinvolge i lavoratori della società La Trieste 2040;

se e quali iniziative intendano assumere, per quanto di propria competenza, al fine di garantire gli ammortizzatori sociali e le spettanze maturate dai lavoratori.

(4-00450)

[FINA](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il 4 maggio 2023 si è verificato un attacco ai sistemi informatici della Azienda sanitaria locale (ASL) n. 1 della Regione Abruzzo;

fonti stampa, sia locale che nazionale, hanno ricondotto violazione al gruppo di *hacker* denominato "Monti";

l'attacco ha determinato un generalizzato blocco dei sistemi informatici con pesanti ricadute sui servizi prestati dagli ospedali e dalle strutture sanitarie provinciali; oltre ad aver consentito l'esfiltrazione di dati sensibili dagli archivi ASL concernenti documenti sanitari di pazienti e dipendenti;

considerato che:

la vicenda desta forte preoccupazione sul territorio e sono notevoli i disagi per i cittadini/utenti del servizio sanitario pubblico;

gli operatori sanitari sono costretti a svolgere le proprie attività al di fuori di ogni procedura ordinaria, non avendo a disposizione pressoché alcuno strumento informatico operativo, con conseguente assunzione di straordinarie responsabilità e in un contesto di inevitabile confusione;

tutti i procedimenti e le prestazioni in corso non sono catalogati e archiviati nei sistemi informatici e, dunque, restano collazionati in resoconti cartacei che, usciti dall'emergenza, dovranno essere oggetto di un notevole carico di lavoro e impiego di risorse per essere reinseriti nei sistemi digitali;

tale situazione sta determinando severi profili di rischio per la salute e la sicurezza pubblica;

rilevato che la competente autorità giudiziaria ha avviato indagini per l'accertamento di eventuali responsabilità,



si chiede di sapere:

quali siano le informazioni in possesso del Ministro in indirizzo sul merito della vicenda e sui tempi entro i quali l'azienda possa tornare a fornire ordinariamente i servizi all'utenza a salvaguardia della sicurezza e della salute pubblica;

se e come intenda intervenire al fine di attivare ogni misura a sostegno dell'azienda e, in particolare, quali siano le risorse che si intenda mettere a disposizione di Regione e ASL per far fronte all'attuale situazione di emergenza e alla prossima fase di *recovery*;

quali siano le procedure di verifica interna che il Ministero intende attivare per individuare le eventuali carenze dei sistemi informatici e stabilire gli eventuali profili di responsabilità.

(4-00451)

[GASPARRI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della cultura.* - Premesso che:

nella XVII Legislatura, in data 18 maggio 2016, l'interrogante ha presentato l'interpellanza 2-00387 riguardante una polemica che aveva investito il famoso giornalista Corrado Augias, secondo quanto allora affermato da alcuni giornali, tutti riportati nel predetto atto ispettivo;

precisamente, «Il Giornale», in data 18 febbraio 2015, «Il Tempo», in data 20 febbraio 2015, e «Liberio», in data 10 novembre 2015, riferivano della vicenda di un celebre premio letterario, il «Grinzane Cavour», che, pur essendo di grande importanza, fu investito da censure riguardanti la gestione dei fondi e la possibilità che fossero stati erogati fondi "in nero" a personaggi importanti che, in ragione delle loro indiscutibili qualità culturali di scrittori, di giornalisti, di conduttori televisivi, erano stati coinvolti negli eventi del citato premio;

Giuliano Soria, un organizzatore dell'evento, aveva puntato l'indice su Corrado Augias, affermando che quest'ultimo avrebbe ricevuto pagamenti "in nero" e che, sempre secondo quanto allora riferito dai giornali menzionati, per ogni manifestazione cui Augias veniva invitato, secondo lo stesso organizzatore, ricevesse un *cachet* "in nero" di 7.000-8.000 euro; diversamente, riferiva l'organizzatore Soria, avrebbe preteso un compenso quadruplicato, qualora avesse dovuto regolarmente denunciare al fisco i compensi;

l'interpellanza a firma dell'interrogante, conteneva un'altra premessa relativa a vicende pregresse risalenti agli anni '60, anni in cui Corrado Augias, assunto dalla RAI in qualità di funzionario, era stato sospettato di aver intrattenuto rapporti con rappresentanti dei servizi segreti dell'allora Cecoslovacchia e di essersi recato negli Stati Uniti per un percorso di crescita professionale, con lo scopo di inserire negli USA i programmi televisivi preparati a Roma;

nell'interpellanza, infatti, venivano riportate numerose citazioni giornalistiche che riferivano di informazioni ottenute dagli archivi della Státní Bezpecnost, polizia segreta della Repubblica socialista cecoslovacca, che contenevano un *dossier* totalmente dedicato ad un loro asserito informatore di nazionalità italiana: Corrado Augias, nome in codice "Donat";

nella medesima interpellanza si dava conto di un'altra vicenda riguardante una polemica sorta a causa del libro «Disputa su Dio e dintorni», del 2009, che Augias aveva scritto insieme al noto teologo Vito Mancuso e nel quale avrebbe riportato a pagina 246 brani tratti da un libro di Edward O. Wilson, considerato l'erede di Charles Darwin;

la interpellanza 2-00387 richiamata, si è svolta nella 770ª seduta dell'Assemblea del 23 febbraio 2017, nel corso della quale il rappresentante del Governo, Sottosegretario di stato per i beni e le attività culturali e per il turismo, Cesaro, rispose, a parere, dell'interrogante in maniera molto limitata e di circostanza: "...Relativamente ai fatti riferiti nel testo dell'interpellanza, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non dispone di specifici elementi di riscontro, né sono al riguardo pervenute comunicazioni da altre amministrazioni, fermo restando che ogni accertamento è di competenza dei preposti soggetti istituzionali. Evidenzio, inoltre, rispetto al quesito posto, l'esistenza di ampie competenze di enti locali e istituzioni culturali pubbliche e private, nella molteplicità degli eventi e delle iniziative culturali che si svolgono ogni anno nel nostro Paese. Per quanto di competenza dell'amministrazione che rappresento, comunico che non risultano incarichi remunerati al giornalista in parola in manifestazioni promosse, organizzate o finanziate con fondi pubblici. Allo stesso giornalista non risultano inoltre conferiti incarichi o riconoscimenti da parte del Ministero dei beni e delle attività

culturali e del turismo. Ciò, peraltro, stante la richiamata competenza dei preposti soggetti istituzionali al riscontro dei fatti specifici menzionati nel testo dell'interpellanza, non implica alcun giudizio professionale sul giornalista e scrittore in parola ...",  
si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza delle vicende esposte in premessa e quali siano le valutazioni.

(4-00452)

[GASPARRI](#) - *Ai Ministri dell'interno e della cultura.* - Premesso che:

a quanto appreso dall'interrogante il 25 aprile 2023, l'amministrazione comunale di Reggio Emilia ha permesso la rimozione della segnaletica stradale intitolata a D'Annunzio, iniziativa promossa dagli attivisti di "Casa Bettola";

l'amministrazione ha quindi rinominato la strada intitolandola a Srečko Kosovel, poeta sloveno, giustificando tale decisione con il fatto che questi avrebbe "resistito all'italianizzazione forzata" e "ha dato il nome a una brigata partigiana in un'epoca nella quale la letteratura era bandita";

non è il primo caso in Italia di attacco a D'Annunzio che viene erroneamente apostrofato come precursore del fascismo e ispiratore dell'opera di Mussolini,  
si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano grave che una strada intitolata ad uno dei simboli culturali italiani venga rimossa per ragioni storicamente errate e prive di qualsiasi fondamento e venga intitolata ad un poeta pressoché sconosciuto;

se non ritengano di dover porre attenzione nei confronti dell'attività di alcuni sindaci che, in nome di un revisionismo storico errato ed evidentemente di parte, stravolgono la realtà dei fatti, oscurano e diffamano, senza alcuna ragione, figure storiche e culturali che invece vanno tutelate e ricordate.

(4-00453)

[BILOTTI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

si apprende da fonti di stampa che l'8 maggio 2023 un autobus in transito sull'ex strada statale 373 nel comune di Ravello (Salerno) è finito fuori strada precipitando in uno strapiombo per oltre 20 metri. L'incidente è costato la vita al giovane conducente di appena 28 anni e solo per un caso fortuito oggi non si piange un bilancio più grave visto che aveva appena trasportato una comitiva di turisti in città;

il mezzo, per cause ancora in corso di accertamento, ha sbandato in una curva. Dopo aver sbriciolato il muretto che delimita la carreggiata, prima è finito sulla strada sottostante e poi è precipitato in via Valle del Dragone, finendo a ridosso di un'abitazione privata che fortunatamente è risultata disabitata; attualmente, sempre secondo gli organi di stampa, sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri su delega della Procura competente per territorio, al fine di verificare la sussistenza di eventuali responsabilità oggettive nell'accaduto;

considerato che:

in seguito al decreto legislativo n. 112 del 1998, dal 17 ottobre 2001 la gestione dell'ex strada statale 373, scena dell'incidente mortale, è passata dall'ANAS alla Regione Campania, che nella stessa data ha ulteriormente devoluto le competenze alla Provincia di Salerno;

il drammatico fatto di cronaca è solo l'ultimo in ordine di tempo di una lunga scia di sinistri stradali con morti e feriti tra gli utenti della rete di strade statali, regionali, provinciali e comunali che si articolano tra la costiera Amalfitana e la penisola Sorrentina, a cavallo tra le provincie di Salerno e di Napoli,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, per quanto di competenza, non intenda attivarsi al fine di valutare se la strada, così come tutta la rete stradale menzionata, rispetti gli *standard* di sicurezza per gli utenti e se gli enti responsabili della manutenzione ordinaria e straordinaria abbiano effettuato con regolarità le azioni di messa in sicurezza in maniera conforme a quanto previsto dalla normativa vigente;

se intenda stanziare fondi da destinare a interventi di riqualificazione di tale rete stradale, anche in considerazione dell'altissimo flusso veicolare che la interessa, vista la rilevanza di carattere mondiale di queste terre.

(4-00454)

POTENTI - *Ai Ministri della giustizia e della salute.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

il 3 settembre 2018 la signora A.M.V. è stata ricoverata presso l'ospedale di Pescia per una gravissima embolia polmonare massiva e, una volta dimessa, l'USL Toscana centro ha attivato a suo beneficio il servizio infermieristico domiciliare;

nonostante l'assenza di qualsiasi miglioramento delle condizioni di salute della donna e le rimostranze del figlio, il servizio d'assistenza domiciliare, che prevedeva un intervento con cadenza di ogni 3 giorni, è stato interrotto in data 14 aprile 2021;

il figlio della signora ha presentato ricorso d'urgenza presso il Tribunale di Pistoia e il 10 agosto 2022 il giudice Nicola Latour di Pistoia ha condannato l'USL Toscana centro a riattivare immediatamente il servizio;

dopo l'ordinanza, si è verificato uno scambio di querele tra il figlio della signora e l'azienda a cui è seguita la revoca del figlio come amministratore di sostegno;

la donna è stata successivamente ricoverata il 7 febbraio 2023 nella RSA "Sereni Orizzonti" di Ponte Buggianese dove il quadro clinico si è aggravato ulteriormente e dove il medico curante, dopo averla visitata il 26 aprile 2023, ha certificato che la paziente si trova "in pericolo imminente di vita con riduzione della funzione cardiaca" e che "necessita di presenza costante da parte del figlio" che non potrebbe assisterla "dal giorno 31 marzo 2023 in quanto soggetta a isolamento per casi di scabbia nella struttura sanitaria";

il figlio, amministratore di sostegno della madre dal 2002, è stato rimosso dal ruolo nel 2022 ed è stato nel frattempo oggetto di ordinanza di allontanamento del Tribunale di Pistoia. Il provvedimento è oggetto di reclamo ancora in corso di trattazione,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno, per quanto di competenza, predisporre gli opportuni accertamenti e individuare delle idonee soluzioni stante la grave situazione della paziente e, nel caso, assumere iniziative volte ad accertare la correttezza dell'operato dei soggetti coinvolti.

(4-00455)

VERDUCCI, D'ELIA - *Al Ministro dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

con decreto direttoriale del 27 febbraio 2018 n. 407, il Ministero dell'istruzione e dell'università ha emanato l'avviso "AIM: Attrazione e Mobilità Internazionale" in attuazione del Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014-2020;

tale avviso, corredato di un disciplinare di attuazione, prevede l'attivazione di posizioni da ricercatore a tempo determinato di tipo A (RTDA), come regolato dall'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240;

gli articoli 3 e 4 del suddetto disciplinare introducono un meccanismo di recupero spese da parte del Ministero a valere sul soggetto beneficiario, ovvero l'Università, laddove vi sia una sospensione dei rapporti contrattuali oppure una interruzione del contratto di lavoro da RTDA, per licenziamento o dimissioni volontarie, prima della realizzazione dell'80 per cento del progetto, ovvero poco prima di 2 anni e mezzo dei tre complessivamente previsti;

nel 2020 il Governo ha bandito circa cinquemila posizioni da ricercatore a tempo determinato di tipo B (RTDB);

la posizione di RTDB offre una maggiore possibilità di stabilizzazione nella figura di professore associato. Molte ricercatrici e ricercatori RTDA al fine di ottenere un contratto in 'tenure track', hanno scelto di interrompere la triennialità di tipo A senza sbocco certo, a favore di una posizione maggiormente stabile;

la FLC CGIL ha segnalato come nei primi mesi del 2021, si siano verificati i primi casi di provvedimenti attuati dalle università nei confronti dei ricercatori in ordine alla restituzione degli stipendi percepiti sulla base di dimissioni volontarie prima della realizzazione dell'80 per cento dei progetti di ricerca;

l'ateneo UniCal, ad esempio, ha chiesto, ad una lavoratrice risultata vincitrice di un concorso da professore associato, la restituzione di 36.319,33 euro;

da mesi la FLC CGIL, assieme ai coordinamenti dei ricercatori precari PON AIM di tutta Italia, chiede il superamento di questa norma dal disciplinare del Ministero dell'università e dai modelli di contratto che vengono sottoposti ai vincitori delle posizioni, poiché palesemente vessatoria, in quanto impone di fatto una condizione preventiva che limita fortemente la possibilità di avanzamenti di carriera nel quadro del percorso di reclutamento universitario tuttora vigente;

a seguito dei concorsi da ricercatore di tipo B in corso, banditi negli ultimi piani straordinari, come quello previsto nel decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e a seguito di numerosi concorsi su posizioni a tempo indeterminato indetti presso pubbliche amministrazioni, sono emersi ulteriori casi di richieste di restituzione delle retribuzioni ai ricercatori, soprattutto negli atenei del Mezzogiorno;

appare, pertanto, di tutta evidenza la necessità: di provvedere all'abrogazione dei commi 1, lettere a) e 2, lett. b) dell'articolo 4 del richiamato disciplinare al fine di restituire dignità al lavoro di ricerca prestato e porre termine ai contenziosi tra università e ricercatori, che si sono volontariamente dimessi da posizioni di ricercatore a tempo determinato di tipo A, a vantaggio di posizioni maggiormente stabili, e di non prevedere simili norme in successivi avvisi, bandi e modelli di contratto, come a titolo di esempio il richiamo al punto 7 nel disciplinare di attuazione concernente le Azioni IV.4 e IV.6 del PON Ricerca e Innovazione "Istruzione e ricerca per il recupero - REACT-EU",

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di escludere la possibilità per le università di rivalersi sui ricercatori e di recuperare le retribuzioni versate, così da porre fine ai contenziosi in atto tra università e ricercatori.

(4-00456)

[TERNULLO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che da organi di informazione si apprende che due detenuti presso la Casa circondariale di Augusta (Siracusa) sarebbero deceduti per le conseguenze di uno sciopero della fame, iniziato da uno da circa 60 giorni e dall'altro da circa 40, e che gli organi giudiziari preposti avrebbero avviato una indagine iscrivendo il titolo di reato di omicidio colposo a carico di ignoti,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti quali siano state le iniziative volte a scongiurare l'evento descritto in premessa;

quali siano stati gli enti preposti a tutela della integrità fisica dei detenuti poi deceduti;

se il Ministro fosse a conoscenza di quelle situazioni estreme di malessere;

se non intenda esercitare i propri poteri ispettivi al fine di fare chiarezza sull'intera vicenda;

se, una volta individuate le responsabilità, non intenda adottare i provvedimenti conseguenti di propria competenza e, in caso affermativo, quali.

(4-00457)

[SENSI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

i sistemi di videosorveglianza sono sempre più diffusi nelle città italiane, anche alla luce del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città», attraverso il quale lo Stato garantisce un finanziamento annuale per sostenere gli oneri sopportati dai comuni per l'installazione dei predetti sistemi, previsti nell'ambito dei patti per la sicurezza urbana, sottoscritti da prefetti e sindaci;

nel recente passato alcune amministrazioni comunali hanno approvato progetti di utilizzo delle tecnologie di riconoscimento facciale da applicare ai sistemi di videosorveglianza, nonostante le crescenti perplessità e i dubbi che sussistono in merito alla efficienza in termini di sicurezza e ai rischi per la *privacy* dei cittadini che tali tecnologie comportano. A Como, ad esempio, l'installazione è stata fermata dall'intervento del Garante per la protezione dei dati personali (provv. 26 febbraio 2020, n. 54, doc. *web* n. 9309458) che ha ritenuto tra l'altro «che la suddetta raccolta di dati biometrici possa effettuarsi solo in presenza di un'idonea previsione normativa ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 51 del 2018 (Trattamento di categorie particolari di dati personali), che al momento non pare rinvenibile» e dall'intervento di sindacato ispettivo del Parlamento;

analogamente, a Udine l'assessore alla sicurezza del comune, Alessandro Ciani, aveva annunciato

l'installazione di nuovo sistema di videosorveglianza, con 67 nuove telecamere, ad aggiungersi alle 75 già presenti in città e 11 sistemi di lettura targhe, con l'esplicita volontà di «implementare gli strumenti di video-analisi, come il riconoscimento di mezzi e individui (e un domani il riconoscimento facciale) sulla base di filtri come l'età, il sesso, gli abiti, l'orario, attraverso l'utilizzo di software di analisi forense» (come riporta la testata "Udine Today"). Anche nel caso di Udine, come per Como, l'intervento del Garante della Privacy e del Parlamento ha evitato che simili intenzioni diventassero realtà;

i Garanti della *privacy* europei, l'EDPS ("European data protection supervisor") e l'EDPB ("European data protection board") in un parere congiunto del 18 giugno 2021 sulla proposta di regolamento della Commissione europea relativa all'utilizzo dell'AI (*artificial intelligence*) presentata ad aprile 2021, hanno ribadito la necessità di «un divieto generale di qualsiasi uso dell'IA per il riconoscimento automatico di caratteristiche umane in spazi accessibili al pubblico, come il riconoscimento di volti, andatura, impronte digitali, DNA, voce, sequenze di tasti e altri segnali biometrici comportamentali»; in base alla legge 3 dicembre 2021, n. 205 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 (il cosiddetto "Decreto capienze"), è espressamente previsto che "l'installazione e l'utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso dei dati biometrici di cui all'articolo 4, numero 14), del citato regolamento (UE) 2016/679 (GDPR, ndr) in luoghi pubblici o aperti al pubblico, da parte delle autorità pubbliche o di soggetti privati, sono sospese fino all'entrata in vigore di una disciplina legislativa della materia e comunque non oltre il 31 dicembre 2023";

il Parlamento europeo sta finalizzando il nuovo regolamento sulla Intelligenza artificiale, che vieta l'utilizzo di tecnologie per il riconoscimento facciale o delle emozioni, ma anche dei sistemi di *predictive policing*; un primo voto positivo in questa direzione è venuto dalle Commissioni Mercato Interno e Libertà civili;

alcuni organi di informazione hanno dato notizia che ad Alassio (città presso la quale sono già state posizionate 87 telecamere fisse a singola inquadratura; 7 telecamere fisse a doppia inquadratura, 3 telecamere fisse a quadrupla inquadratura, 6 telecamere brandeggiabili e 12 telecamere con lettura targhe per un totale di 115 telecamere e 131 inquadrature) sarebbe in fase di studio da parte dell'amministrazione "un'espansione del sistema di videosorveglianza ... che prevede ... l'introduzione di sistemi di analisi video in grado di segnalare in tempo reale possibili problemi di pubblica sicurezza"; e questo in evidente violazione del dettato di legge che vieta l'utilizzo di tecnologie di riconoscimento facciale nei luoghi pubblici, come precedentemente rilevato,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga urgente fornire elementi informativi su quali interventi intenda mettere in atto per far rispettare la normativa vigente, che vieta nelle città l'utilizzo delle tecnologie di riconoscimento facciale, operanti attraverso l'uso di dati biometrici, nei luoghi pubblici fino alla fine del 2023.

(4-00458)

[NATURALE](#), [DE ROSA](#), [TREVISI](#), [BILOTTI](#), [NAVE](#), [LOREFICE](#), [LICHERI Sabrina](#), [BEVILACQUA](#), [LOPREIATO](#), [SIRONI](#), [MAZZELLA](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

con riferimento alle strategie territoriali, la clausola, introdotta in sede di conversione del decreto-legge n. 243 del 2016, prevede che le Amministrazioni centrali dello Stato debbano destinare alle regioni del Mezzogiorno il 34 per cento delle risorse ordinarie in conto capitale, proporzionale dunque alla quota percentuale della popolazione di riferimento. La legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018) e la legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019) hanno ulteriormente precisato l'ambito di riferimento di tale clausola, che considera le risorse dei programmi ordinari di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti, per i quali non vi siano criteri o indicatori di attribuzione già individuati;

ciò riguarda anche RFI e ANAS, ma non Trenitalia S.p.A. che è, parimenti, un'azienda pubblica partecipata al 100 per cento da Ferrovie dello Stato Italiane, partecipata a sua volta al 100 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Trenitalia è la principale impresa ferroviaria italiana trasporto passeggeri di media-lunga percorrenza e regionale. Risulta essere parte negoziale del Contratto di Servizio (CdS) 2017-2026 con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'economia e delle finanze per gli Intercity e di quasi tutti i CdS con le Regioni per i servizi ferroviari regionali;

per la manutenzione di treni a lunga percorrenza e regionali, Trenitalia ha un proprio reticolo manutentivo, con impianti specializzati sia per la manutenzione corrente (leggera), in sigla I.M.C., che per quella ciclica (pesante), in sigla O.M.C., in capo alla Direzione tecnica;

l'attuale ripartizione del *budget* nel settore manutentivo, con i relativi risvolti occupazionali ed economici, diretti e indiretti, appare squilibrata, sia per l'iniqua ripartizione degli investimenti che per le attività date all'esterno, con una maggiore penalizzazione del Mezzogiorno incrementando ulteriormente i divari preesistenti in tre ambiti: investimenti, internalizzazioni e immissioni;

nel decennio 2012-2021, su circa 950 milioni di euro di investimenti a livello nazionale è stato destinato il 18,3 per cento al Mezzogiorno e l'81,7 per cento nel resto del Paese. Esempio emblematico è il settore delle O.M.C. che, oltre alla sede direzionale a Firenze, su 9 impianti ne ha solo 2 nel Sud, di cui uno a Foggia. Nel nuovo piano investimenti 2022-2031 da 1,5 miliardi di euro, presentato il 23 novembre 2022 ai sindacati nazionali, oltre a non esserci riequilibrio rispetto al 34 per cento (popolazione) si sommerebbero altri rilevanti squilibri. Analogo *trend* risulta sia per le mancate internalizzazioni di attività che per le immissioni di nuovo personale pur in presenza, in particolare al Sud, di altissime percentuali di disoccupazione;

anche per tali situazioni, che paiono fortemente discriminanti e non equilibrate anche aziendalmente, lo scorso 14 aprile è stato effettuato uno sciopero nazionale in Trenitalia, indetto da tutte le sigle sindacali, al quale si è aggiunto anche uno locale a Foggia, in quanto è *in itinere* lo spostamento, con atto aziendale unilaterale, di attività previste nell'O.M.C. meridionale, corrispondenti a circa 45 addetti all'anno, in altre realtà del centro-nord con disoccupazione pari ad un terzo di quella dauna, attuando nuove assunzioni e investimenti di oltre 22 milioni di euro per adeguamenti impiantistici e inviando il personale a Foggia per essere istruito professionalmente. Entrambi gli scioperi hanno registrato altissime adesioni del personale ferroviario,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative urgenti intendano porre in essere al fine di assicurare l'indispensabile riequilibrio territoriale negli investimenti, anche da parte di Trenitalia, destinando almeno il 34 per cento del montante complessivo, finora non riscontrato, nel Mezzogiorno d'Italia, sia per le immissioni e le internalizzazioni, sia negli impianti di manutenzione ciclica e corrente, nonché negli altri settori interessati;

se ritengano necessario giungere a una concreta, equa ed efficiente ripartizione delle attività ferroviarie tra macroaree italiane e garantire equità nei risvolti socio-economici derivanti dalla manutenzione e dagli altri ambiti settoriali dell'azienda pubblica partecipata Trenitalia S.p.A. e assicurare i medesimi parametri relativi alla quantità, qualità, affidabilità e sicurezza del servizio ferroviario a media-lunga percorrenza e regionale in tutto il Paese.

(4-00459)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-00344, del senatore Turco, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 8<sup>a</sup> Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri e difesa):

3-00437 del senatore Sensi ed altri, sul protrarsi della vicenda giudiziaria di Patrick Zaki;

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica,

spettacolo e sport):

3-00436 della senatrice Malpezzi ed altri, sui percorsi di formazione degli insegnanti;

*9<sup>a</sup> Commissione permanente* (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):

3-00434 della senatrice Licheri ed altri, sull'Associazione italiana alberghi per la gioventù;

*10<sup>a</sup> Commissione permanente*(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-00422 del senatore Sensi ed altri, sulla carenza dell'antibiotico amoxicillina in forma pediatrica;

3-00431 della senatrice Malpezzi ed altri, sull'attuazione del Piano italiano d'azione sulla "Child Guarantee".

*Avviso di rettifica*

Nel Resoconto stenografico della 21<sup>a</sup> seduta pubblica del 21 dicembre 2022, a pagina 84, alla quarta riga del terzo capoverso sostituire la parola: "1995" con la seguente: "1997".

## 1.5.2.2. Seduta n. 114 del 17/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

#### 114a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2023

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.*

#### RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 17,09).

Si dia lettura del processo verbale.

DURNWALDER, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 12 ottobre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

#### Comunicazioni della Presidenza

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### Sull'ordine dei lavori

**PRESIDENTE.** Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

#### Senato, composizione

**PRESIDENTE.** Informo altresì l'Assemblea che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, nella seduta del 17 ottobre 2023, ha verificato non essere contestabili le seguenti elezioni e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha indicate valide:

per la Regione Trentino-Alto Adige: Michaela Biancofiore, Meinhard Durnwalder, Pietro Patton, Luigi Spagnolli, Elena Testor e Julia Unterberger.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convalidate tali elezioni.

#### Sui lavori del Senato

**PRESIDENTE.** La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 9 novembre.

Nella seduta di oggi si terrà la discussione generale del decreto-legge in materia di qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale.

Il seguito dell'esame del provvedimento, fino alla sua conclusione, avrà luogo nella seduta di domani, per la quale è previsto l'orario di chiusura alle ore 14.



La prossima settimana l'Assemblea si riunirà a partire da martedì 24 ottobre, alle ore 14, fino a venerdì 27, se necessario, con sedute senza orario di chiusura.

Oltre agli argomenti già previsti in calendario, sarà discusso il disegno di legge sulla competitività dei capitali, collegato alla manovra di finanza pubblica. Gli emendamenti al disegno di legge dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 19 ottobre.

Il calendario prevede inoltre le comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, sul disegno di legge di bilancio, ove presentato in tempo utile.

Si ricorda inoltre che il calendario potrà essere integrato con il Rendiconto 2022 e il Bilancio interno 2023 del Senato.

La settimana dal 30 ottobre al 2 novembre è riservata ai lavori delle Commissioni; l'Assemblea si riunirà solo per l'eventuale seguito di argomenti non conclusi.

Nella settimana dal 7 al 9 novembre saranno discussi i seguenti argomenti: disegni di legge istitutivi delle Commissioni parlamentari d'inchiesta sull'emergenza SARS-Cov-2 e sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori; decreto-legge in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali; decreto-legge sulle politiche di coesione e immigrazione, attualmente all'esame della Camera dei deputati; legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022.

#### Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

**PRESIDENTE.** La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per i mesi di settembre e ottobre 2023:

- Disegno di legge n. 674 - Interventi a sostegno della competitività dei capitali (*collegato alla manovra di finanza pubblica*) (*voto finale con la presenza del numero legale*)
- Disegno di legge n. 795 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

#### Calendario dei lavori dell'Assemblea

**PRESIDENTE.** Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 9 novembre:

Martedì	17	ottobre	h. 16,30	- Disegno di legge n. 870 - Decreto-legge n. 121, Qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale ( <i>scade l'11 novembre</i> )
Mercoledì	18	"	h. 10-14	

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 870 (Decreto-legge n. 121, Qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Martedì	24	ottobre	h. 14	- Disegno di legge n. 674 - Competitività dei capitali ( <i>collegato alla manovra di finanza pubblica</i> )
Mercoledì	25	"	h. 10	
Giovedì	26	"	h. 10	
Venerdì	27	"	h. 10 ( <i>se necessaria</i> )	

				<p><i>(voto finale con la presenza del numero legale)</i></p> <p>- Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 26 e 27 ottobre 2023 <b>(mercoledì 25, ore 10)</b></p> <p>- Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, sul disegno di legge di bilancio * <i>(ove presentato in tempo utile)</i></p> <p>- Deliberazione su proposta di questione pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, in ordine al disegno di legge n. 878 - Decreto-legge n. 123, Contrasto a disagio giovanile, povertà educativa e criminalità minorile</p> <p>- Disegno di legge n. 878 -</p>
--	--	--	--	--

				Decreto-legge n. 123, Contrasto a disagio giovanile, povertà educativa e criminalità minorile (scade il 14 novembre) - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento <b>(giovedì 26, ore 15)</b>
--	--	--	--	--

Gli emendamenti al disegno di legge n. 674 (Competitività dei capitali) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 19 ottobre.

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 878 (Decreto-legge n. 123, Contrasto a disagio giovanile, povertà educativa e criminalità minorile) sarà stabilito in relazione ai lavori delle Commissioni.

\* Dopo le Comunicazioni del Presidente, il disegno di legge di bilancio sarà assegnato alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente in sede referente e alle altre Commissioni in sede consultiva. Da quel momento avrà inizio la sessione di bilancio.

Il calendario potrà essere integrato con il Rendiconto 2022 e il Bilancio interno 2023 del Senato.

Lunedì	30	ottobre	h. 16	-
Martedì	31	"	h. 9,30	Eventuale seguito argomenti
Giovedì	2	novembre	h. 9,30	non conclusi

**La settimana dal 30 ottobre al 3 novembre sarà prevalentemente riservata ai lavori delle Commissioni.**

Martedì	7	novembre	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	8	"	h. 10-20	- Disegno di legge n. 790 - Commissione parlamentare di inchiesta su emergenza SARS-CoV-2 (approvato)
Giovedì	9	"	h. 10	

			<p><i>dalla Camera dei deputati)</i></p> <p>- Disegno di legge n. 622 e connesso - Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori (<i>approvato dalla Camera dei deputati)</i> (<i>dalla sede redigente)</i></p> <p>- Disegno di legge n. 899 - Decreto-legge n. 132, Proroga di termini normativi e versamenti fiscali (<i>scade martedì 28 novembre)</i></p> <p>- Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 124, Politiche di coesione e immigrazione (<i>o v e approvato dalla Camera dei deputati)</i> (<i>scade il 18 novembre)</i></p> <p>- Disegno di legge n. 795 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022</p>
--	--	--	---

I termini di presentazione degli emendamenti ai disegni di legge nn. 899 (Decreto-legge n. 132,

Proroga di termini normativi e versamenti fiscali), ... (Decreto-legge n. 124, Politiche di coesione e immigrazione) e 795 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 870**

**(Decreto-legge n. 121, Qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale)**

*(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)*

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	23'
Az-IV-RE	20'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	17'
Misto	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 674**

**(Competitività dei capitali)**

*(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)*

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	23'
Az-IV-RE	20'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	17'
Misto	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

**Ripartizione dei tempi per la discussione sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 26 e 27 ottobre 2023**

*(3 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto)*

Governo	30'
Gruppi 3 ore, di cui:	
FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Az-IV-RE	15'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	13'
Misto	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 878  
(Decreto-legge n. 123, Contrasto a disagio giovanile,  
povertà educativa e criminalità minorile)**

*(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)*

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	23'
Az-IV-RE	20'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	17'
Misto	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 899  
(Decreto-legge n. 132, Proroga di termini normativi e versamenti fiscali)**

*(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)*

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	23'
Az-IV-RE	20'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	17'
Misto	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...  
(Decreto-legge n. 124, Politiche di coesione e immigrazione)**

*(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)*

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Az-IV-RE	15'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	13'
Misto	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

**Discussione del disegno di legge:**

**(870)** Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale (Relazione orale) (ore 17,14)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 870.

La relatrice, senatrice Petrucci, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi

osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

[PETRUCCI](#), *relatrice*. Signor Presidente, colleghi senatori e membri del Governo, il decreto-legge in esame è sicuramente di grande importanza non solo per il tema che va a normare, ma anche per la porzione di territorio che ne è direttamente interessata, vale a dire quello delle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

Il provvedimento in esame reca misure in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale finalizzate a valorizzare i risultati conseguiti nei diversi settori responsabili delle emissioni inquinanti dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, firmatarie nel 2017 di un accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano, nonché ad assicurare l'esecuzione di alcune sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di materiale particolato PM10 e di biossido di azoto, che coinvolgono le medesime Regioni.

L'articolo 1, comma 1, introduce dunque per le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna l'obbligo di aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria modificando, ove necessario, i provvedimenti attuativi alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti e di quanto previsto dal successivo comma 2. Durante l'esame in Commissione, anche alla luce di quanto evidenziato da alcuni dei soggetti auditi, il termine per l'aggiornamento è stato esteso da sei a dodici mesi. Nelle more dell'aggiornamento dei piani, il comma 2 stabilisce che le Regioni possano disporre la limitazione della circolazione stradale nel periodo compreso tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 31 marzo dell'anno successivo, anche delle altre vetture e dei veicoli commerciali ad alimentazione diesel di categoria N1, N2 e N3 che rientrino nella categoria euro 5, esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024. Tale limitazione si applica in via prioritaria alla circolazione nelle aree urbane dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali operi un adeguato servizio di trasporto pubblico locale e che ricadano in zone presso le quali risultano superati uno o più dei valori limite del materiale particolato PM10 e del biossido di azoto. Durante l'esame in Commissione è stato specificato che le limitazioni alla circolazione stradale debbano essere strutturali e che le relative deroghe debbano essere motivate. A decorrere dal 1° ottobre 2025 la limitazione alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 è inserita nei piani di qualità dell'area delle Regioni che adottano i relativi provvedimenti attuativi.

Il comma *2-bis*, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, autorizza le Regioni di cui al comma 1 a esentare dalle limitazioni alla circolazione autovetture e veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 a partire dalla categoria euro 3 *monofuel* e *bifuel* alimentati con carburanti alternativi.

Il comma *2-ter*, anch'esso introdotto durante l'esame in Commissione, prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sia disciplinata la circolazione sul territorio nazionale dei veicoli storici, individuando in particolare adeguate percorrenze chilometriche, nonché le modalità di accesso di tali veicoli alle aree soggette alle limitazioni della circolazione.

Il comma 3 contiene la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento.

Durante l'esame in Commissione sono poi stati inseriti nel testo due articoli aggiuntivi. L'articolo *1-bis* è volto ad incentivare il turismo di prossimità e all'aria aperta, che consente di abbattere le emissioni atmosferiche riducendo i lunghi spostamenti e favorendo la preservazione degli ecosistemi locali. A tal fine esso istituisce un fondo destinato al finanziamento di progetti e iniziative volte alla creazione e alla riqualificazione delle aree attrezzate di sosta temporanea ai fini turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta.

Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei connessi allo sviluppo del traffico merci per via aerea e in coerenza con le esigenze nazionali e internazionali e con l'impegno a ridurre l'impatto ambientale del trasporto su gomma, l'articolo *1-ter* riconosce quale opera strategica di preminente interesse nazionale con carattere di indifferibilità, urgenza e pubblica utilità, l'intervento di implementazione del traffico merci dall'aeroporto di Malpensa, così come individuato nello strumento di pianificazione degli interventi di adeguamento e potenziamento dello scalo.

L'articolo 2, infine, disciplina l'entrata in vigore. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Trevisi. Ne ha facoltà.

**TREVISI (M5S).** Signor Presidente, quello di cui oggi discutiamo è un decreto che si è reso necessario perché la Corte di giustizia ha condannato alcune nostre Regioni per un fatto abbastanza grave, cioè il continuo sfioramento dei valori di emissioni delle sostanze più pericolose che abbiamo nell'aria che respiriamo: PM10 e PM2.5 sono degli inquinanti nuovi che riescono a penetrare nei sistemi polmonare e cardiocircolatorio e sono causa delle malattie più gravi che si registrano nel nostro Paese - leucemie e tumori - che creano sicuramente drammi all'interno delle famiglie italiane. Si stima che l'inquinamento atmosferico sia causa di 70.000 morti premature nel nostro Paese, un dato assolutamente allarmante. Siamo quindi chiamati a fare di più e sicuramente questo decreto che ci accingiamo a convertire in legge non fa nulla di più, perché proroga i termini entro i quali le Regioni devono adeguare i piani di qualità dell'aria a misure più stringenti, che potrebbero consentire una riduzione delle emissioni climainquinanti. Capisco anche, però, che occorre coniugare le esigenze di mobilità all'interno delle grandi città con le esigenze di riduzione dell'inquinamento. *(Brusio)*.

Signor Presidente, la prego di chiedere un po' di silenzio, soprattutto al lato destro dell'Emiciclo, perché non riesco a parlare per il continuo vociare.

**PRESIDENTE.** Ha ragione, senatore Trevisi, e ovviamente le consentirò di recuperare il tempo perso. I colleghi devono sapere che, quando l'Aula è meno piena, incredibilmente le voci dei singoli rimbombano molto di più rispetto a quando è più frequentata.

**TREVISI (M5S).** Potrebbe anche chiedere di non utilizzare il telefono in Aula? Vorrei continuare il discorso.

**PRESIDENTE.** Senatore, lo abbiamo sottolineato.

Sarà cura della Presidenza.

**TREVISI (M5S).** Parliamo di un argomento che dovrebbe interessare tutti qui dentro e chi non è interessato può usare il telefono fuori da quest'Aula.

Parliamo di morti premature e quello che cerchiamo di fare oggi è applicare le soluzioni che comunque la scienza, le università e anche le industrie stanno maturando da tempo. Non ci dobbiamo inventare nulla di nuovo. La politica arriva spesso con decenni di ritardo. Le soluzioni ci sono. La stessa Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (Irena) ha emesso quest'anno diversi documenti, nei quali si parla di circa 100 interventi economicamente sostenibili. E dico questo perché un problema che spesso il Governo avanza è il reperimento dei fondi. Ebbene, la stessa Irena vi ha dato una *toolbox* con 100 interventi che i Governi possono attuare e che sono economicamente sostenibili.

Ciò significa che consentono di avere i servizi che... *(Brusio)*. Presidente, dietro di me un senatore parla al telefono. Non riesco a parlare e, quindi, chiederei che chi usa il telefono in Aula esca fuori.

**PRESIDENTE.** Senatore Trevisi, cerchiamo di mantenere una situazione nella quale si possano svolgere gli interventi, ma diciamo che l'assoluto silenzio è difficile da ottenere. Come sempre, credo di essere molto attenta a questo aspetto. La prego di continuare.

Saremo molto attenti. La stiamo ascoltando tutti con interesse.

**TREVISI (M5S).** Stavo dicendo che i centri di ricerca ci hanno già fornito le soluzioni rispetto al problema. Logicamente, si tratta di soluzioni sistemiche. Non possiamo pensare di ridurre gli effetti dei cambiamenti climatici e dell'inquinamento con un'unica misura, perché derivano da più determinanti. Ci sono sicuramente il trasporto nelle città, il riscaldamento e la questione legata all'agricoltura: queste determinanti hanno un elemento in comune, che è la combustione. Nel momento in cui incentiviamo sistemi che si basano sulla combustione di energie fossili, causiamo un inquinamento, che libera diverse sostanze che possono essere climalteranti o pericolose per la salute dell'uomo.

Quindi, quello che questo Governo è chiamato a fare è sicuramente disincentivare dal punto di vista economico, anche facendo cassa, tutto quello che è combustione. Noi dobbiamo, ad esempio, smettere di incentivare sistemi di riscaldamento basati sulla combustione, perché non hanno senso, dal momento che inquinano e si basano su fonti di energia che compriamo dall'estero. Dobbiamo invece incentivare sistemi di riscaldamento basati su fonti rinnovabili che produciamo in Italia e su sistemi che non prevedono la combustione, tipo le pompe di calore. E così deve avvenire anche per quanto



riguarda i trasporti e la mobilità.

Tutta l'Europa sta puntando sull'auto elettrica - come vediamo dalle vendite - e non perché l'auto elettrica piace, ma perché ha un motore assolutamente più efficiente. Basti pensare che nel traffico di Roma un'auto a combustione interna ha un'efficienza del 7 per cento - ciò significa che è una stufa con quattro ruote, perché si tratta di motore endotermico, e cioè è maggiore l'effetto calore che l'effetto mobilità - mentre un'auto elettrica ha un'efficienza intorno al 96 per cento: è normale che il mercato andrà in quella direzione. Non ci sarà Ministro che fermerà questa evoluzione. Le vendite in Europa delle auto elettriche sono esplose, perché è la tecnologia che avanza e noi non potremo fare nulla per fermarla. È inutile che ci inventiamo un metodo per fermare questa tecnologia, perché sia le industrie, sia i centri di ricerca hanno già studiato modelli di sviluppo che consentono all'umanità, che cresce in maniera rilevante sul pianeta, di trovare sistemi che permettano una qualità della vita elevata grazie alle fonti rinnovabili.

Quindi cosa dobbiamo fare? Sostanzialmente abbiamo già tracciato dei disegni di legge in materia: abbiamo parlato di reddito energetico e un altro disegno di legge incentiva proprio le fonti non basate sulla combustione, come le pompe di calore, per cui chiediamo ad esempio una detrazione al 100 per cento, e il fotovoltaico, il solare termico, le piastre a induzione o un ecobonus sull'auto elettrica. Noi dobbiamo fare questo.

Voi parlate sempre di fiscalità. Il vostro desiderio è diminuire le tasse, ma una riduzione delle tasse deve essere non per tutti, ma solo per chi ha comportamenti virtuosi. Le vostre norme di legge sono tutte piatte e anche questo disegno di legge non produrrà effetti nei prossimi anni. Probabilmente l'inquinamento in quelle zone aumenterà, perché sono disegni piatti che non producono effetti. Invece dovrete pensare a disegni di legge che defiscalizzano tutto ciò che non è basato sulla combustione.

Come riuscire poi a coprire il costo di questa defiscalizzazione? Si aumentano le tasse su quello su ciò che inquina, su ciò che è basato sulla combustione. Allora, in questo caso riuscite a trovare un pareggio senza andare in *deficit*. Posso anche pensare di andare in *deficit* se faccio qualcosa di virtuoso, ma andare in *deficit* per abbassare di poco le tasse a tutti è qualcosa di assolutamente sbagliato che non serve in questo periodo storico. Noi possiamo andare in *deficit* se facciamo delle manovre virtuose, se cerchiamo di contemperare tutte le esigenze che ci sono, quelle ambientali e quelle climatiche. Una manovra finanziaria piatta, che opera un piccolo taglio a tutti, non serve a nessuno e non accontenta. Se diamo poche decine di euro, quando abbiamo avuto un'inflazione che ha aumentato del 10 per cento i prezzi dei beni, non risolviamo i problemi delle famiglie. Invece noi dobbiamo trovare dei sistemi che ci consentano di muoverci e riscaldare le nostre case in maniera sostenibile e con prezzi bassi per un medio-lungo periodo. (*Applausi*). E questo lo possiamo fare con cosa? Con quella che io ho soprannominato l'energia del patriota. Se compriamo il gas in Algeria, non risolviamo i problemi di questo Paese, innanzitutto perché l'Algeria è un Paese poco stabile, e lo abbiamo visto anche con le dichiarazioni che ha reso a favore di Hamas. E neanche sostituendo l'Algeria con la Russia - cambiando, per così dire, lo spacciatore - risolviamo i problemi di dipendenza del nostro Paese. (*Applausi*). Noi dobbiamo utilizzare l'energia che abbiamo. Siamo un Paese ricco e abbiamo molte più fonti da rinnovabili di quelle di cui abbiamo bisogno. Quindi, dobbiamo utilizzare queste fonti, che sono disponibili, a basso prezzo e costano per i prossimi trent'anni, rendendole disponibili per tutti. E lo dobbiamo fare infischiacene delle *lobby* che vogliono continuare a vendere caramente l'energia agli italiani. Noi non siamo il Governo delle *lobby* del petrolio e delle *lobby* del gas. (*Applausi*). Noi siamo il Governo dei cittadini italiani. E, se siete il Governo dei cittadini italiani, dovete fare l'interesse dei cittadini e non delle *lobby* petrolifere e del gas, che hanno solo un interesse: vendere l'energia e realizzare magari extra profitti. Questo a noi non interessa.

Dobbiamo fare una manovra che serva a tutti e serva soprattutto al popolo, ai cittadini italiani. L'unica manovra che può consentirci di diminuire i costi dell'energia e di diminuire l'inquinamento è utilizzare le fonti rinnovabili e fare un superbonus, magari con delle percentuali più basse, soprattutto per chi può investire. Quindi, si riferisce non al superbonus dei tempi del Covid, che è servito per rilanciare l'economia, ma al superbonus compatibile con i tempi attuali, e magari prevedendo una percentuale bassa, del 60-70 per cento, per chi si può permettere l'investimento e lasciando una percentuale più

alta, per esempio, per lo IACP. Quelle sono case dello Stato, cari colleghi; quindi, se non le risana lo Stato, non le risana nessuno. Si devono lasciare almeno delle percentuali per gli alloggi popolari, per chi comunque vive in un edificio di proprietà statale, e l'unico modo è quello.

Una misura di questo tipo, se la calibriamo bene, non ha costi per lo Stato; se cioè la calibriamo facendo sì che ci siano delle entrate dovute a maggior occupazione, più posti di lavoro e più tasse. Attualmente l'edilizia sta morendo - avete visto che abbiamo registrato un -8 per cento di acquisto di case - e sappiamo che è un settore trainante. In questo modo possiamo creare più PIL e ripagare, con quel PIL, il costo in più di questa misura, che va solo equilibrata e tarata. Le soluzioni ci sono, ma in tutto quello che avete fatto in quest'anno di tempo non abbiamo visto nulla di innovativo. *(Applausi)*. Abbiamo visto delle misure degli anni '80, che purtroppo non porteranno questo Paese verso la direzione nella quale già molti Paesi del mondo stanno andando.

PRESIDENTE. Devo invitarla a concludere.

TREVISI *(M5S)*. E noi saremo costretti, proprio a causa dei ritardi che stiamo accumulando, a comprare le nuove tecnologie dall'estero, perché stiamo perdendo il treno e purtroppo lo stiamo perdendo per colpa di questo Governo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rosa. Ne ha facoltà.

**ROSA** *(Fdi)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame oggi è un atto importante, che prosegue nel tentativo di arginare un problema risalente. Per apprezzare la bontà di questo decreto dobbiamo ricordare che la prima procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, per il superamento sistematico e continuato dei valori limiti applicabili alle microparticelle PM10 in determinate zone e agglomerati italiani, risale al 2014; superamento che in anni successivi viene constatato anche per il biossido di azoto. La norma prevede l'obbligo, per le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, di aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria e anche, se necessario, i relativi provvedimenti attuativi, entro sei mesi.

Prevede anche uno slittamento della limitazione alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali *diesel* euro 5, sempre nel bacino padano, dal 1° ottobre 2024 nei centri con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale e che siano ricadenti in zone nelle quali si è verificato il superamento di uno o più dei valori limite di materia inquinante. Questa limitazione diventa obbligatoria dal 1° ottobre 2025.

Questo, quindi, in estrema sintesi è il contenuto del provvedimento in discussione oggi. Ora, gentili colleghi, vorrei portare alla vostra attenzione due questioni in particolare. La prima è l'urgenza della situazione, che ha bisogno di una risposta immediata e di una terapia d'urto. Ecco perché viene previsto il termine di soli sei mesi per l'aggiornamento, da parte delle Regioni, dei piani di qualità dell'aria.

La seconda questione riguarda il problema della qualità dell'aria. È un problema multifattoriale e, come tale, necessita di un approccio sistemico e programmatico. Quanto alla questione dell'urgenza, è bene partire da una considerazione che non tema smentite: quello ambientale è un settore importante, un settore nel quale non ci dovrebbero essere opposizioni, perché ogni provvedimento che va nella direzione di migliorare le condizioni ambientali è uno strumento in più per tutelare la salute di questa generazione e soprattutto delle future. Non capisco quindi le critiche a questo provvedimento, se non attribuendole al solito ambientalismo ideologico, che è solo di facciata e non ha mai risolto i problemi. *(Applausi)*.

Ogni provvedimento è perfettibile, e lo dico con sincerità. E se ho imparato qualcosa quando ho svolto l'incarico di assessore all'ambiente della mia Regione, la Basilicata, è che, quando si parla di ambiente, si può fare sempre di meglio. Questo non vuole assolutamente dire che, in attesa di fare meglio, si debba rimanere immobili: tutt'altro. Non c'è ambito pubblico più soggetto ad emergenze di quello ambientale; e alle emergenze bisogna rispondere subito e con provvedimenti che possano dare nell'immediato risposte. Questo è un provvedimento emergenziale e le opposizioni che hanno governato fino a un anno fa dovrebbero saperlo meglio di tutti. *(Applausi)*.

L'Italia è stata già condannata dalla Corte di giustizia europea ben due volte, perché, in maniera sistematica e continuata, in alcune zone ha superato i limiti delle particelle PM10 di biossido di azoto.

La Corte ha riconosciuto una riduzione progressiva dei livelli di concentrazione e un miglioramento della qualità dell'aria, come hanno certificato anche l'ARPA Lombardia e l'Istituto superiore di sanità. Ma questo non è bastato a evitare le condanne.

I livelli di PM10 di biossido d'azoto devono rimanere sotto i limiti. Il problema dello sfioramento dei limiti previsti in Pianura padana, quindi, è più complesso di quanto si pensi. Tanto è confermato anche dall'Agenzia europea dell'ambiente che, nel suo ultimo *report* sullo stato della qualità dell'aria in Europa, relativo all'anno 2022, segnala tra le zone con i dati peggiori la nostra Pianura padana, definita area densamente popolata e industrializzata, con specifiche condizioni meteorologiche e geografiche che favoriscono l'accumulo di inquinanti dell'aria e nell'atmosfera.

Questa definizione è la perfetta sintesi dei presupposti su cui poggia il provvedimento oggi in discussione. La Pianura padana è una delle aree più densamente popolate e più industrializzate d'Italia. Non si può pensare di mettere in crisi famiglie e imprese creando un enorme problema sociale, bloccando la circolazione dei veicoli *diesel* euro 5 già da quest'anno, anche in considerazione - così come emerge dalla relazione - della difficoltà di reperire i materiali necessari alla produzione di batterie di veicoli elettrici.

Per questo, il decreto-legge in discussione oggi sposta in avanti la data di applicazione delle misure di limitazione della circolazione per i veicoli di categoria *diesel* euro 5. Lo sposta avanti di un anno, in linea con gli obiettivi europei, come ha precisato più volte il ministro Pichetto Fratin. Anche con questo provvedimento, il Governo si dimostra di buon senso.

Il termine viene spostato in avanti, ma viene data una accelerata all'aggiornamento dei piani di qualità dell'aria delle Regioni del bacino padano, che la stessa norma individua come strumenti principali nel riportare i valori degli inquinanti al di sotto delle soglie consentite. Il piano di qualità dell'aria è, del resto, la fotografia delle caratteristiche del territorio, delle fonti di emissioni, degli inquinanti in aria, delle condizioni climatiche e meteorologiche e permette di individuare gli interventi ottimali per il risanamento.

Qui arriviamo alla seconda questione che deve essere valutata parlando di questo provvedimento. La multifattorialità del problema qualità dell'aria può essere risolta solo attraverso più strumenti complementari, che incidano su tutte le cause di inquinamento, ma che devono essere inseriti in un quadro e in una programmazione coerente. A questo proposito dobbiamo ricordare che il primo accordo per il bacino padano risale al dicembre 2013 e individua tra i settori più inquinanti per l'atmosfera la conduzione di biomasse, il trasporto merci, quello passeggeri, il riscaldamento civile, l'industria, la produzione di energia e l'agricoltura.

Il 9 giugno 2017 veniva sottoscritto dal ministro Galletti e dai Presidenti delle Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna un nuovo accordo di bacino padano per l'attuazione di misure congiunte per il miglioramento della qualità dell'aria, che prevedeva azioni riguardanti tutti i settori suddetti.

Dobbiamo ricordare anche che esiste già un fondo nazionale per l'attuazione di misure di miglioramento della qualità dell'aria del bacino padano, istituito col decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Il fondo stanziava risorse fino al 2034 per misure relative ai trasporti e alla mobilità sostenibile, alla combustione domestica della biomassa e all'efficienza energetica, interessa anche il settore agricolo ed è stato incrementato da questo Governo con 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 dal decreto-legge n. 13 del 2023.

Anche sulla questione agricoltura sostenibile non dobbiamo dimenticare i provvedimenti che il ministro Lollobrigida ha confermato quali l'attivazione di risorse pari a 400 milioni di euro, previste nel PNRR, per lo sviluppo di macchinari agricoli a emissioni zero, cui si aggiungerà lo stanziamento di ulteriori 225 milioni a valere sul fondo per l'innovazione; ma potremmo citarne altri quali la prossima istituzione del registro CO2 o le misure per rendere il comparto dell'allevamento più sostenibile inserite nel piano strategico della PAC.

È quindi ovvio che questo provvedimento è solo un ulteriore tassello per la soluzione del problema, con il quale si accelera sull'aggiornamento dei piani di qualità dell'aria da un lato e, dall'altro, si cercano di calmierare le conseguenze della limitazione dei veicoli *diesel* euro 5, sempre nel rispetto

degli obblighi europei; limitazione che, è inutile nascondercelo, avrà un impatto finanziario consistente ma giusto, come tutti i provvedimenti che mirano alla transizione ecologica, e che ricadrà sia sulle tasche dei cittadini che sulle finanze pubbliche e questo è un dato da non sottovalutare e da non sottacere, anche se le opposizioni tendono ad insabbiarlo. È un dato che i cittadini italiani devono tener presente quando si parla di conti pubblici. Diciamolo forte e chiaro: i conti pubblici sono strozzati, tra l'altro, dai venti miliardi di spese del superbonus. *(Applausi)*.

Non dobbiamo far finta di nulla, ma dobbiamo dire ai cittadini che quando qualche avvocato parla di provvedimenti gratis perché paga lo Stato e non gli italiani mente *(Applausi)* perché i cittadini sono lo Stato e se paga lo Stato pagano i cittadini. Questo si vede anche quando il Governo è costretto a fare una manovra asciutta e senza sprechi.

Concludo dicendo che ancora una volta il Governo dimostra quella pragmaticità nelle scelte politiche che è indispensabile in situazioni che si trascinano da anni e che necessitano di soluzioni, senza dimenticare che queste si inseriscono in un panorama pianificatorio di più ampio respiro. Credo si possa affermare che è finita l'epoca dei provvedimenti *spot*, che tamponavano un problema senza porsi come obiettivo la soluzione. Sono sicuro che con questo provvedimento si darà un'accelerazione alla risoluzione ed al superamento dei limiti di inquinamento atmosferico ed esso sarà determinante nel ripristino di un'ottimale qualità dell'aria nella pianura padana. *(Applausi)*.

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

**PRESIDENTE.** Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Matteo Raeli», di Noto, in provincia di Siracusa, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 870 (ore 17,43)**

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Lombardo. Ne ha facoltà.

**LOMBARDO (Az-IV-RE).** Signora Presidente, il provvedimento che oggi abbiamo in discussione mira a dare esecuzione ad alcune sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di qualità dell'aria. Quindi più che un atto importante è un atto dovuto, perché senza l'adeguamento di questo piano della qualità dell'aria, dal punto di vista del diritto dell'Unione europea, a seguito delle procedure di infrazione di cui all'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in assenza di misure di adempimento a quella sentenza, avremmo una procedura di doppia condanna - ai sensi dell'articolo 260 del TFUE - quindi avremmo una misura di sanzione pecuniaria.

Quello che stiamo facendo oggi è quindi un atto dovuto. Nella discussione e nel dibattito che ho ascoltato finora ci siamo divisi tra il dire che il Governo non ha fatto abbastanza e il sostenere, come è stato fatto ora, che si tratta di una procedura di infrazione del 2014 e quindi di una responsabilità non di questo Governo, ma di quelli precedenti. Io penso che se non usciamo da questa discussione, probabilmente non diamo un messaggio di verità a chi ci sta ascoltando.

Il problema del livello del PM10 nelle aree della pianura padana, del Nord d'Italia, è un problema strutturale che dipende in parte dall'orografia, quindi dalla composizione del nostro territorio nazionale, e in parte da responsabilità che si sommano di Governo in Governo, di anno in anno.

Come possiamo affrontare i temi? Innanzitutto capendo qual è il costo in termini di vite umane e il costo sociale che dobbiamo sostenere nel momento in cui non adottiamo misure di adattamento e mitigazione per la riduzione dei livelli di PM10. Finché non avremo chiaro qual è il costo della nostra mancanza di azione, è evidente che non avremo consapevolezza di quello che dobbiamo fare.

Consentitemi di dire che questo decreto-legge è un compito, è cioè ciò che dovevamo fare perché senza questo saremmo incorsi in una procedura di doppia condanna, ma è un'occasione mancata.

*(Applausi)*. È tale perché se veramente vogliamo affrontare i livelli di riduzione del PM10, dobbiamo fare, a mio avviso, un discorso che evita due opposte tentazioni. La prima è quella del negazionismo climatico di chi non riconosce che il tema del cambiamento climatico è una realtà e che il tema delle azioni di mitigazione e adattamento sono un dovere. La seconda, altrettanto pericolosa, è l'ideologia *green* che ci porta ad assumere delle disposizioni, anche a livello normativo europeo, senza avere la consapevolezza la concretezza di ciò che concretamente si può fare. *(Applausi)*.

Faccio qualche esempio concreto perché è giusto che noi lo sappiamo; in questo momento il ministro

Pichetto Fratin è a Lussemburgo a chiedere la rinegoziazione di una direttiva che riguarda l'ETS marittimo, quindi non il tema alla nostra attenzione, ma una normativa per la quale se noi non riduciamo le emissioni di CO2 nel sistema del *transshipment* a livello globale, che senso ha obbligare i porti italiani ad adeguarsi a delle norme quando una nave può andare ad attraccare in altri porti europei? I colleghi eletti ad esempio in Calabria sanno benissimo quanto questo comporti potenzialmente gravi danni alla competitività del porto di Gioia Tauro. Si tratta di misure adottate inseguendo l'ideologia *green* che rischiano di procurare uno svantaggio competitivo ai porti italiani ed euromediterranei. (*Applausi*). Usciamo da questa ideologia *green*. La stessa ideologia per la quale si può pensare davvero di trovare una misura uguale per tutti i Paesi obbligando all'efficienza energetica del patrimonio edilizio. Certo, tutti noi vogliamo ridurre per esempio i consumi di CO2 nelle case, ma sappiamo perfettamente che abbiamo una differenza enorme rispetto al patrimonio abitativo degli altri Paesi. Signori, siamo l'Italia, un Paese che ha delle case storiche la cui riqualificazione comporta una certa operazione (*Applausi*), che non è semplicemente quella di mettere una pompa di calore al posto delle vecchie caldaie, ma è molto più complessa.

Se noi usciamo, da una parte, dall'inseguire l'ideologia *green* e, dall'altra, dal dire che è sufficiente un piano di adeguamento per non essere sanzionati, non verremmo mai a capo di una questione così complessa.

Cosa dovremmo fare allora? Dovremmo fare delle scelte strategiche dal punto di vista della politica industriale. Chi di noi non vorrebbe ridurre le emissioni di CO2 puntando sulle energie rinnovabili? Tutti, ma dobbiamo anche avere il coraggio di dire che non si può fare la transizione puntando solo sulle energie rinnovabili dall'oggi al domani perché il fabbisogno energetico del nostro Paese non può essere coperto integralmente dalle fonti rinnovabili. (*Applausi*). Ciò significa diminuire la dipendenza energetica per esempio dal gas.

E voi sapete quanto questo sia un tema non solo di competitività, ma anche di sicurezza internazionale, visto che noi dipendiamo principalmente da due Paesi: la Russia attraverso Gazprom e l'Algeria attraverso Sonatrach. Se non diminuiamo la dipendenza da poche fonti combustibili, è evidente che abbiamo anche problemi dal punto di vista geopolitico. Anche alla luce di una votazione che c'è stata nel Parlamento europeo e di cui spesso facciamo finta di non cogliere le conseguenze qui nel Parlamento nazionale, credo che dovremmo capire che, ad esempio, ripensare all'utilizzo del nucleare all'interno delle fonti *green* sia una di quelle questioni su cui il Parlamento deve cominciare a dire delle parole chiare. (*Applausi*).

Un altro tema è il seguente. Se vogliamo diminuire il livello del PM10 in queste Regioni abbiamo bisogno di quella che si chiama cura del ferro: significa che dobbiamo spostare il trasporto merci dalla gomma al ferro, quindi potenziando la linea ferroviaria e alleggerendo le tangenziali che a volte sono realizzate vicino agli agglomerati urbani; significa che, piuttosto che penalizzare l'uso di questa o quella macchina, dovremmo capire che è l'intermodalità la chiave per affrontare la mobilità urbana: posso essere colui che guida una macchina, ma nello stesso momento, attraverso dei parcheggi scambiatori che danno la possibilità di interrompere l'utilizzo della macchina, posso favorire l'utilizzo del trasporto pubblico locale per arrivare alla mobilità dolce e a muoversi in maniera sostenibile all'interno delle città. Se noi non assumiamo il tema dell'intermodalità come chiave di lettura della mobilità, è evidente che rischiamo di nuovo di cadere nel tranello di chi non vuole cambiare il suo comportamento e di chi pensa che dall'oggi al domani basta seguire la sostenibilità per obbligare a muoversi in maniera sostenibile. Ci sono persone che purtroppo non possono farlo o per questioni economiche o per questioni di poca accessibilità e di poca mobilità.

Ecco perché, signor Presidente, spero che questa, che è una misura necessaria per non incorrere in una procedura di infrazione, non sia l'ennesima occasione in cui prendiamo atto di ciò che è dovuto senza riflettere su ciò che avremmo dovuto fare e anche oggi perdiamo l'occasione di fare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Damiani. Ne ha facoltà.

[DAMIANI](#) (FI-BP-PPE). Signor Presidente, membri del Governo, colleghi senatori, sono e siamo sempre pronti e disponibili a qualsiasi tipo di confronto e di soluzioni, però credo che quello che ci accingiamo a convertire oggi in Aula sia un decreto-legge molto semplice e che quest'Aula in un

secondo deve necessariamente oggi approvare. Come infatti dicevo con il collega Zullo prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, si tratta di un decreto-legge tecnico che va nella direzione di evitare all'Italia un'infrazione aperta da tempo - come pure ce ne sono altre - su un tema che sicuramente conosciamo bene e che è oggi all'ordine del giorno e che è nell'agenda politica del nostro Governo. Quindi con il decreto-legge oggi in discussione stiamo soltanto dando esecuzione ad una sentenza della Corte di giustizia europea in tema di inquinamento dell'aria; non stiamo facendo nient'altro.

Vogliamo inoltre allungare i tempi su tutto quello che bisogna fare oggi per la qualità dell'aria e per ridurre le emissioni in aria? Sicuramente facciamo, però il Governo - lo posso ribadire da questi banchi - e noi di Forza Italia siamo impegnati anche grazie al nostro Ministro dell'ambiente, che è sempre sul tema e sta lavorando veramente tanto per raggiungere gli obiettivi che non soltanto l'Italia, ma anche l'Europa, ci ha dato. Quindi, come dicevo, quello della riduzione dell'inquinamento atmosferico è un problema affrontato. Il decreto-legge in esame interessa tutta l'Italia ma in particolar modo alcune Regioni come il Piemonte, la Lombardia, il Veneto e l'Emilia-Romagna, che sono chiamate adesso anche ad aggiornare i piani di qualità dell'aria e quindi a lavorare per ridurre le emissioni inquinanti.

È chiaro che oggi l'indiziato principale in queste Regioni sono in particolar modo le automobili, quindi si prevede un superamento a breve, nei prossimi anni, anche delle autovetture con motore *diesel* euro 5, quindi ci saranno anche dei divieti. Ci sono degli effetti che scaturiscono anche da questo decreto-legge, soprattutto nelle città la cui popolazione supera i 30.000 abitanti, che necessariamente dovranno intervenire per garantire servizi alternativi soprattutto di trasporto pubblico in sostituzione dei mezzi privati. Dall'ottobre 2025 ci saranno ulteriori limitazioni. Quello che l'Europa ci manda attraverso queste procedure d'infrazione è un segnale, ma l'Italia, come hanno detto anche i colleghi, è impegnata a lavorare su questo tema.

È evidente che alcune zone dell'Italia come la Pianura padana, anche per la conformazione stessa del territorio, hanno difficoltà dal punto di vista atmosferico, e quindi si mettono in campo tutte quelle azioni necessarie soprattutto per migliorare la qualità dell'aria. Ma quelle sono anche aree produttive importanti, quindi bisogna coniugare varie esigenze per non bloccare il Paese. È giusto oggi ridurre l'inquinamento, però occorre fare attenzione perché parliamo della Pianura padana, che è un'area produttiva importante del nostro Paese e bloccando quell'area mettiamo certamente in difficoltà anche l'economia di quelle zone e del nostro Paese; pertanto occorre coniugare entrambe le esigenze.

Come dicevo, in questo anno di attività di Governo, il nostro ministro Pichetto Fratin si è mosso sempre bene. Incriminati sono le particelle PM10 e il biossido di azoto, i cui livelli certamente devono essere monitorati. Non mancano - e sono anche a disposizione - le risorse economiche e finanziarie, pari a circa 90 milioni di euro per quest'anno e per gli anni successivi. Tali risorse servono al rafforzamento anche di soluzioni alternative di trasporto: se uno non può utilizzare la macchina deve certamente utilizzare il trasporto pubblico, quindi è importante rafforzarlo. Sono anche previste misure di restrizione alla circolazione delle auto. Altre risorse importanti sono destinate al fondo nazionale per l'attuazione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria del bacino padano, che servono alla mobilità sostenibile.

Dobbiamo evitare queste procedure di infrazione, perché rischiamo che si aggiungano delle beffe, cioè che dobbiamo pagare anche delle multe all'Unione europea. Per questo il provvedimento è un decreto-legge *smart*, un decreto-legge veloce, un decreto-legge tecnico su norme europee, quelle a cui ci dobbiamo attenere, che hanno seguito le linee dell'Organizzazione mondiale della sanità. Ci sono delle indicazioni chiare: è possibile migliorare il livello qualitativo dell'aria e lo dobbiamo fare sia con azioni concrete, come la mobilità sostenibile e il blocco alternato della circolazione, sia cercando di coniugare tali azioni con le esigenze dell'economia. Serve inoltre anche tanta informazione in questo campo, vale a dire nella campagna e nella battaglia che stiamo facendo sull'ambiente. L'obiettivo è ambizioso ed è quello di arrivare a inquinamento zero nel 2050. Peraltro, abbiamo invece un *target* intermedio al 2030, per cui bisogna ridurre comunque drasticamente gli agenti inquinanti. Dobbiamo quindi arrivare a che al 2050 quando l'aria non dovrà più nuocere alla salute umana.

Non sono colpite solo certe Regioni perché l'Italia ha anche altre particolarità. Io vengo dalla Regione Puglia, anch'essa interessata anche dalla presenza di insediamenti industriali certamente pesanti; anche su questo il Governo sta lavorando tantissimo, anche perché ci sono tutta una serie di obiettivi che dobbiamo raggiungere; obiettivi che ci ha imposto l'Europa, ma che l'Italia si è data e che sono tutti raggiungibili.

Ci troviamo quindi di fronte a un decreto-legge di buon senso, che mira a centrare obiettivi realizzabili senza stravolgere la vita dei cittadini e la situazione economica di ognuno di noi, cercando di coniugare entrambi gli aspetti e soprattutto dando un sostegno e un aiuto, lavorando insieme agli enti territoriali proprio per riuscire insieme a trovare delle soluzioni alternative.

Un ringraziamento va alla relatrice del provvedimento, la collega Petrucci, come anche al Presidente dell'8a Commissione, che ha lavorato su questo decreto fino a qualche minuto fa, e al nostro collega Claudio Fazzone, che hanno messo in campo una serie di emendamenti che hanno migliorato il testo, a dimostrazione che il Parlamento, anche attraverso l'azione politica dei Gruppi parlamentari, migliora i provvedimenti. *(Applausi)*.

Ringrazio anche il ministro Pichetto Fratin, che è impegnato anche in queste ore in Belgio per trovare soluzioni a questa tematica.

Preannuncio che il nostro voto, quindi, sarà sicuramente favorevole. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Di Girolamo. Ne ha facoltà.

[DI GIROLAMO](#) (M5S). Signor Presidente, cari colleghi, dopo tanti decreti *omnibus* ci troviamo a votarne uno che si compone di un solo articolo. Se questo non è sintomo di perdurante bulimia da necessità e urgenza, sinceramente non saprei come definirla. Emanare tanti decreti non significa per forza fare tante cose, infatti i vostri provvedimenti spesso sono vuoti, privi e carenti sia nella forma che nei contenuti, come in questo caso. Non voglio però sembrare disfattista o eccessivamente di parte a questa Assemblea e ammetto che i provvedimenti fin qui varati dal Governo Meloni, compreso quest'ultimo, sono accomunati da un unico merito; hanno, per così dire, un minimo comune denominatore: qualcosa, infatti, ci dicono del livello di considerazione che questo Governo ha per la Costituzione, per il Parlamento e per le prerogative di tutti noi parlamentari. *(Applausi)*. È una mortificazione continua del ruolo e delle funzioni delle due Camere, che ha trovato recente conferma anche nelle gravissime affermazioni pronunciate dal ministro Giorgetti nel corso della conferenza stampa di presentazione della manovra di bilancio. Il Ministro apprezzerrebbe che la maggioranza evitasse di presentare emendamenti alla legge di bilancio. Si tratta di affermazioni aberranti che mi consentono, a questo punto, di consigliare al ministro Giorgetti di prendere l'esempio dall'abilissima e più scaltra Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che riesce a farsi fissare all'ultimo minuto un appuntamento in agenda proprio a ridosso di una conferenza stampa, così da fuggire alle domande scomode dei giornalisti. *(Applausi)*.

Il testo che ci apprestiamo a votare non oggi, chiaramente, ma domani permette alla maggioranza di mettere una pezza, ma consentitemi di dire che questa pezza è peggio del buco, perché in buona sostanza non fate altro che perdere tempo ben sapendo che tempo da perdere non c'è n'è e che le risposte sarebbero dovute essere ben altre. Giovi a questa Assemblea ricordare che il decreto-legge qualità dell'aria è stato adottato in risposta a due sentenze della Corte di giustizia europea. Per farla breve, il nostro Paese è venuto meno agli obblighi previsti dalla direttiva unionale sulla qualità dell'aria anche a causa del mancato rispetto sistematico e continuativo del valore limite annuale fissato per il biossido d'azoto in alcune città e contestualmente non si è adottata alcuna misura per poterlo rispettare. A fronte di tutto ciò, voi perdete tempo. Ma cosa state aspettando? Perdete tempo per fare cosa? Probabilmente per aspettare il prossimo anno ed emanare un ulteriore decreto. *(Applausi)*.

Manca una visione consapevole e responsabile, soprattutto, del futuro della mobilità del nostro Paese. Manca una seria programmazione strategica di medio e lungo periodo. Si interviene quindi in maniera insufficiente sulla qualità dell'aria, concentrandosi esclusivamente sulle emissioni derivanti dalla circolazione stradale, senza affrontare la questione in maniera più ampia, ovvero tenendo conto anche delle emissioni connesse, ad esempio, alle attività agricole e zootecniche, agli allevamenti intensivi e alla presenza di termovalorizzatori, come giustamente ricordava la collega Sironi in Commissione.

Non solo: voi e solo voi stabilite chi potrà circolare l'anno prossimo per le strade di queste Regioni, senza dirci nulla sulle opzioni di trasporto alternative che possono di fatto consentire ai cittadini di lasciare l'auto sotto casa. Voi e solo voi stabilite queste cose senza intervenire, ad esempio, con misure risolutive in agricoltura e negli allevamenti per limitare le emissioni dell'ammoniaca. E lo fate senza affrontare il tema cruciale del potenziamento delle infrastrutture su ferro, per traslare i trasporti dalla gomma al ferro.

Colleghi della maggioranza, ora immagino che vi starete chiedendo: cosa si aspettava questa qui da un decreto che ha un solo articolo? Certo, nulla di più di quello che avete fatto. Ormai vi conosco, vi conosciamo, non potevamo aspettarci di più; potevate forse decidere una cosa, quella sì, vista la sostanziale insufficienza dei contenuti. Potevate decidere di inserire queste norme in uno dei tanti decreti *omnibus* che tanto vi piacciono. Questo decreto non dà risposte, al contrario pone ingombranti interrogativi proprio sulla vostra capacità di dare risposte.

D'altra parte, c'è da comprendere il disagio che molti di voi certamente avvertiranno nel votare un mini decreto sulla qualità dell'aria, visto che due Ministri di questo Governo non fanno altro che parlare di quanto sia brutto l'elettrico, di quanto siano belli i termovalorizzatori e di quanto sia necessario il nucleare di nuova generazione che non esiste. (*Applausi*). È aria fritta.

Colleghi della maggioranza, per voi transizione ecologica ed energetica sono inutili orpelli. Non ci aspettavamo proposte concrete in questo provvedimento. Sappiamo benissimo come la pensate e lo dico senza alcun tipo di pregiudizio verso alcuna forza politica qui rappresentata. Ma la domanda che mi faccio è la seguente: che Paese vogliamo essere? L'Italia può davvero permettersi di perdere tempo e restare indietro su temi tanto importanti, guardando passarsi avanti altri Paesi che sono pronti ad accettare nuove condizioni e a sviluppare situazioni economiche maggiormente favorevoli per il proprio Paese? Possiamo permetterci di non programmare un avvenire sostenibile per il nostro Paese?

Ancora, possiamo permetterci una classe politica ostinatamente inconsapevole e sorda in maniera allarmante su questioni tanto delicate, questioni che sono e saranno di certo alla base di qualsivoglia agenda politica che guardi al domani e che parli di futuro? Bene, la risposta è chiaramente inserita in questo decreto: per voi sì, questo si può fare. Bene, fatelo, ma non in nostro nome. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Germanà. Ne ha facoltà.

[GERMANA](#) (*LSP-Psd'Az*). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, noi siamo orgogliosi di questo disegno di legge, collega Di Girolamo, così come lo siamo della manovra che è stata approvata. Una manovra che non vi aspettavate e che vi ha spiazzato: dall'aumento delle pensioni agli stipendi minimi, al taglio del canone Rai e finalmente - la cosa che forse vi ha più spiazzati - la copertura del finanziamento del ponte sullo Stretto. (*Applausi*).

Questo è un disegno di legge con cui vogliamo intervenire e con cui il Governo interviene con misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e delle conseguenti limitazioni della circolazione stradale. Con questa norma si intendono valorizzare i risultati ottenuti dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, firmatarie dell'accordo di programma con il Ministero dell'ambiente nel 2017, per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano.

È proprio nell'ambito di questo accordo di programma che le Regioni interessate hanno messo in campo interventi importanti intesi a migliorare la qualità dell'aria, con misure che interessano tutti i settori responsabili dell'immissione in aria di sostanze inquinanti nei loro territori, non solo dal settore dei trasporti; basta immaginare la Pianura padana.

Con questa norma il Governo ha introdotto l'obbligo per le suddette Regioni di riesaminare i contenuti degli strumenti di pianificazione adottati e dei relativi provvedimenti attuativi, al fine di quantificare l'effettivo contributo alla riduzione delle emissioni di PM10 e ossidi di azoto delle diverse misure ad oggi poste in essere, ivi comprese quelle attuative del predetto accordo e del PNNR.

Nelle more degli esiti di tali valutazioni, la norma consente ragionevolmente alle Regioni interessate di disporre la limitazione della circolazione stradale per le autovetture e i veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel, di categoria euro 5, esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024. In base alla disposizione, inoltre, la limitazione viene consentita solamente nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ciascun anno, come è anche previsto dall'accordo di



programma del 2017, sopra richiamato.

È necessario evidenziare come tali scadenze consentano di tenere in considerazione anche le criticità legate all'indisponibilità dei materiali necessari alla produzione di batterie di veicoli elettrici, per consentire ovviamente la sostituzione dei veicoli euro 5, senza però impattare sulle tempistiche necessarie al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi del pacchetto UE «Pronti per il 55 per cento» di riduzione dell'uso di combustibili fossili nei trasporti, che - si ricorda - richiedono inoltre la realizzazione di adeguate infrastrutture per la ricarica o il rifornimento dei veicoli elettrici o alimentati con combustibili alternativi.

L'intervento del Governo quindi rappresenta un supporto alle Regioni nel raggiungimento di tali obiettivi, evitando di creare un danno economico e sociale enorme, che il blocco avrebbe causato non solo per i territori coinvolti, ma per l'Italia intera. Con questa norma il Governo intende valorizzare altresì gli effetti delle tante misure messe in campo in questi anni grazie agli investimenti nazionali e alle misure del PNRR, in particolare quelle di efficientamento energetico, considerato che l'inquinamento in Pianura padana non è generato unicamente dal traffico veicolare.

È quindi necessario che il Governo continui a portare avanti in modo serio, pragmatico e non ideologico - così come sta facendo - misure efficaci e realistiche per tutelare l'ambiente e salvaguardare la salute delle persone, evitando ricadute sociali pesanti a carico di migliaia di lavoratori e famiglie. Specificatamente per il settore dei trasporti il Governo e questa maggioranza intendono portare avanti misure ragionevoli per il miglioramento della qualità dell'aria. Ricordiamo in particolare il sostegno nell'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale e il sostegno alle imprese per la sostituzione dei mezzi più inquinanti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Irto. Ne ha facoltà.

[IRTO](#) (PD-IDP). Signora Presidente, colleghi, il provvedimento oggi in discussione riguarda la qualità dell'aria e prevede, in primo luogo, che le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna provvedano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa disposizione, ad avviare i piani di qualità dell'aria. A tale riguardo le suddette Regioni possono modificare, se necessario, i provvedimenti attuativi. Questo alla luce delle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti, nonché dello slittamento del blocco dei veicoli euro 5 previsto in questo provvedimento.

Comprendiamo bene che il Governo aveva premura di intervenire sulla questione. Tuttavia ciò non è legittimo, né giustifica il solito ricorso dell'Esecutivo a tempi oltremodo stringenti. Per dirla con una metafora calcistica, il Governo si muove ancora una volta in zona Cesarini, il che non consente un'analisi ragionata del decreto-legge in conversione e svisce, ancora una volta, il ruolo, il lavoro e la dignità parlamentare. Lo abbiamo visto in questo anno di legislatura, lo abbiamo visto la scorsa settimana, riferito alla NADEF, e lo leggiamo dai giornali, già riferito alla prossima manovra di bilancio, dove ci viene spiegato che il Parlamento verrà totalmente messo fuori dalla discussione parlamentare ed emendativa, come la Costituzione vorrebbe.

Il Parlamento non può essere organo di ratifica delle decisioni del Governo, spesso avulse da una visione d'insieme e, come in questo caso, viziate da pesanti ritardi dell'Esecutivo, tra l'altro su un tema di primaria importanza, che riguarda la sostenibilità e la transizione *green*, così come la salute degli italiani e l'economia in generale.

Nello specifico, la corsa del Governo all'ultimo minuto è dettata dal fatto che nei confronti dell'Italia pendono tre gravi procedure di infrazione. La Commissione europea ha ritenuto di avviarle per cattiva applicazione da parte dell'Italia della direttiva dell'Unione sulla qualità dell'aria. Tra queste procedure, quella relativa al superamento sistematico e continuo dei valori limite di micro particelle PM10 in zone e agglomerati italiani, determinanti da parte dell'Italia, ha dato luogo ad una sentenza della Corte di giustizia europea, che ha accertato la violazione della direttiva, da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. Di conseguenza, la prospettiva all'orizzonte è, in caso di protratta inerzia, il pagamento di elevate sanzioni da parte dell'Italia.

Ancora un'altra procedura di infrazione ha prodotto una specifica sentenza della Corte di giustizia, la quale ha riconosciuto l'inadempimento dell'Italia per la violazione della medesima direttiva, rilevando un analogo superamento del valore limite del biossido di azoto. Ancora, il 30 ottobre del 2020 la

Commissione europea ha avviato un'ulteriore procedura di infrazione, invitando l'Italia a conformarsi alle prescrizioni della direttiva europea sulla qualità dell'aria.

Il richiamo, in questo caso, riguarda il particolato, ossia il cosiddetto PM<sub>2,5</sub>. Secondo la Commissione, i dati disponibili per l'Italia dimostrano che il valore per il PM<sub>2,5</sub> non è stato rispettato in diverse città italiane, soprattutto della valle del Po. Ciò detto, ci saremmo aspettati che in questo provvedimento vi fosse un ulteriore incremento delle risorse disponibili, in un'ottica di maggiore e più convinta conformità dell'Italia agli impegni di riduzione delle emissioni inquinanti previsti a livello sovranazionale e internazionale.

La maggioranza potrebbe obiettare che le risorse sono già sufficienti, dati gli incrementi finora avvenuti. Sarebbe, però, una scusa vana. Questa era, infatti, l'occasione per dimostrare una visione matura sui grandi temi dell'ambiente e della sostenibilità in tutte le sue dimensioni. Purtroppo, invece, il Governo ha utilizzato questa occasione soltanto per allentare l'attenzione e l'attuazione, da parte della Commissione europea, e per evitare sanzioni onerose alla luce delle ricordate sentenze della Corte di giustizia.

Del resto, non è una novità che questo Governo voglia mantenersi disallineato rispetto a molti impegni vincolanti nella sede europea. Specie in ordine alla sostenibilità ambientale, il Governo mantiene e continua una intolleranza plateale, che non di rado assume le forme di populismo compiaciuto perpetrato da esponenti della propria maggioranza. (*Applausi*).

Ancora, al comma 2 dell'articolo 1 di questo decreto, dispone che, nelle more dell'aggiornamento dei piani di qualità dell'aria previsto dal comma precedente, le Regioni possano disporre la limitazione della circolazione stradale per le autovetture e per i veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3, alimentate con il *diesel* di categoria euro 5, esclusivamente a partire dal 1° ottobre 2024. In termini più chiari, in questo provvedimento il Governo non è andato incontro alle aziende, non ha provato ad aiutarle rinunciando totalmente a perseguire politiche di sostenibilità ambientale, che sono strettamente correlate alla sostenibilità economica e sociale.

Il Governo, infatti, si limita a misure puramente temporali. Tuttavia, l'Esecutivo non spinge e non aiuta le imprese a cambiare, per esempio, le flotte dei mezzi di trasporto preposti alla logistica; non le aiuta, cioè, a passare ai veicoli elettrici, che ancora oggi hanno uno svantaggio oggettivamente innegabile, rappresentato soprattutto dagli elevati costi di acquisto.

Nell'ottica di sostenere le imprese, anche nella competitività e nella creazione di valore dentro il modello di *business* votato alla sostenibilità, il Governo poteva introdurre importanti misure proprio in questo provvedimento. Poteva, cioè, sforzarsi di incentivare le imprese a sostituire le loro flotte con veicoli elettrici. Purtroppo, dobbiamo prendere atto che questo è un Governo sospettoso sulla transizione verde in atto.

Sarebbe troppo, per questo Governo ragionare, in prospettiva di *green logistic*. Voglio appena ricordare che il traffico generato dal trasporto merci rappresenta tra il 20 e il 30 per cento dei chilometri percorsi dai veicoli nelle aree urbane e fra il 16 e il 50 per cento dell'inquinamento atmosferico derivante da tutti i tipi di trasporto.

In conclusione, ancora una volta il Governo conferma un approccio superficiale, ambiguo e perfino ostile rispetto alla transizione *green* e, più in generale, alle dimensioni della sostenibilità, che invece sono i pilastri su cui dobbiamo costruire e su cui va costruito, all'interno dell'Europa, un futuro migliore per le nuove generazioni. E dico al Governo che tale futuro deve essere fatto di opportunità, di equità, di diritti certi, di stabilità ambientale, economica e sociale. Tutto questo, in questo decreto non c'è. Anche questa volta, avete perso un'occasione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Priamo. Ne ha facoltà.

[DE PRIAMO](#) (*FdI*). Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, il provvedimento in esame fa riferimento all'attuazione di due sentenze della Corte di giustizia europea, una del 2020 e una del 2022, in materia di inquinamento ambientale, in particolare per quanto riguarda l'inquinamento da particolato (il PM<sub>10</sub>) e il biossido di azoto. Il decreto-legge al nostro esame pone grande attenzione ed un grande lavoro da questo punto di vista. Voglio unirmi anche io ai ringraziamenti nei confronti della relatrice Petrucci, del presidente della Commissione Fazzone e del Governo rappresentato dal vice

ministro Gava che insieme hanno consentito di migliorare il testo e di ragionare fino in fondo in Commissione sui contenuti di questo decreto.

Esso prevede, per le Regioni interessate in particolar modo dalla sentenza citata (quindi Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna) l'obbligo di definire gli strumenti di pianificazione adottati e i relativi provvedimenti attuativi. Viene previsto un termine dal quale far valere le eventuali limitazioni previste alla circolazione, che viene fissato al 1° ottobre 2024 ed al contrario - lo voglio sottolineare - di quanto sostenuto da alcuni senatori dell'opposizione, questo termine è un atto di buon senso perché è finalizzato alla possibilità di mettere in campo strumenti utili a far coesistere la limitazione stessa con le esigenze dei cittadini - anche queste molto importanti - di esercitare un preminente diritto sociale e civile, quindi di rango costituzionale, che è quello alla mobilità (*Applausi*).

Infatti è un presupposto, quello di potersi muovere, per poter lavorare, per poter accompagnare un figlio a scuola oppure per un ragazzo andare a scuola o all'università. È in definitiva un principio di libertà. Alla stessa logica risponde l'aver posto un termine iniziale all'1 ottobre 2025 per inserire questi provvedimenti in un quadro complessivo di pianificazione. Infatti non si può limitare la circolazione, seppure per meritevoli ragioni - che noi condividiamo e che la Corte europea ha sancito - di tutela della salute, senza garantire ad esempio che per i mezzi elettrici siano disposte ed organizzate le colonnine di ricarica, che sia organizzato anche un sistema di calmierazione del mercato dell'elettrico, che oggi è oggettivamente inaccessibile alla maggior parte del popolo italiano da un punto di vista banalmente reddituale. È necessario mettere in campo questi strumenti e questi interventi ed il termine che viene messo in campo ha questa finalità.

È importante in questo senso anche il fatto che la norma abbia fatto riferimento alla necessità di accompagnare questi provvedimenti con la verifica dell'esistenza di un adeguato livello di trasporto pubblico locale. (*Applausi*). Questo principio per noi di Fratelli Italia è talmente importante ed è a noi così tanto caro che abbiamo presentato proprio qui in Senato un disegno di legge a prima firma della collega Mennuni che lo pone come principio essenziale della pianificazione degli interventi sul territorio, compresi ovviamente quelli di limitazione del trasporto privato, anche da parte degli enti locali. Una proposta che è nata empiricamente dalla situazione della capitale, nella quale l'amministrazione PD - lo dico anche ai colleghi del Partito Democratico - ha pensato ad un sistema di limitazione, che tra l'altro ha determinato proteste a tutti i livelli nel territorio della capitale, che non tiene minimamente conto della drammatica situazione del trasporto pubblico della capitale stessa, certamente non degno della capitale d'Italia. Di recente abbiamo stanziato, come Governo, risorse per il trasporto pubblico della Capitale, per Roma Metropolitane, quindi consigliamo magari al sindaco Gualtieri di utilizzare le risorse che il Governo Meloni mette a disposizione prima di pensare a limitazioni del traffico o a blocchi della circolazione per i veicoli privati che metterebbero semplicemente in ginocchio la gente per bene, la gente che la mattina si alza per andare a lavorare. (*Applausi*).

Tornando al decreto-legge in esame, questo principio, volto ad una coesistenza tra diritto alla salute e quello alla mobilità, viene affermato anche attraverso interventi proattivi, come l'emendamento del Governo che stanziava fondi per il turismo ecosostenibile. Tanti altri buoni e sani comportamenti, compreso l'utilizzo delle tecnologie, si possono mettere in campo; pensiamo alla captazione del PM10, anche nel settore edilizio, e a quanto si può realizzare da questo punto di vista più in generale.

Più in generale, si tratta di mettere da parte, con buona pace di chi le continua a portare avanti astrattamente, visioni integraliste che creano fratture sociali e guerre tra poveri, affermando il principio della necessaria coesistenza tra sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Ne è un esempio pratico il concetto di neutralità tecnologica, portato avanti a tutti i livelli dal Governo Meloni in questo anno di lavoro, che è affermato anche in un emendamento di Fratelli d'Italia approvato in Commissione. Tale misura, rispetto a questi provvedimenti di limitazione, fa salvi anche i mezzi che utilizzino dei biocarburanti. L'importante infatti è l'obiettivo da raggiungere. L'obiettivo del Fit for 55 e, quindi, della riduzione delle emissioni di almeno il 55 per cento entro il 2030, è assolutamente da raggiungere. Pensiamo però che si possa e si debba discutere sullo strumento da utilizzare, lavorando ad una transizione ecologica che sia davvero tale e che non azzeri il nostro sistema industriale, ma lo

accompagni semmai ad una ridefinizione in chiave sostenibile.

Non siamo ad esempio, come ha detto qualcuno dei colleghi del MoVimento 5 Stelle, nemici o contro l'elettrico, ma pensiamo che se qualcuno vuole elevarlo a religione laica e a dogma indiscutibile, noi preferiamo affidarci all'eresia, che oggi sembra diventata tale, del buon senso e del pragmatismo (*Applausi*), abbinando la difesa dell'ambiente a quella dei nostri interessi nazionali. Nella vostra visione le due cose sono in contrasto; nella nostra sono abbinata e questo provvedimento rappresenta esattamente questa sintesi e questa idea. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Come concordato, l'esame del provvedimento proseguirà nella giornata di domani.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

#### **Atti e documenti, annunzio**

**PRESIDENTE.** Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### **Ordine del giorno**

##### **per la seduta di mercoledì 18 ottobre 2023**

**PRESIDENTE.** Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 18 ottobre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

( *[Vedi ordine del giorno](#)* )

La seduta è tolta (*ore 18,29*).

*Allegato B*

#### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, Cucchi, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, Gelmini, Giacobbe, La Marca, La Pietra, Mirabelli, Monti, Morelli, Ostellari, Rauti, Renzi, Rubbia, Segre, Sisto, Testor e Versace.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Craxi, Menia, Pucciarelli e Spagnoli, per attività della 3<sup>a</sup> Commissione permanente; Delrio, per attività del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione.

#### **Commissioni permanenti, trasmissione di documenti**

La 2a Commissione permanente (Giustizia) ha trasmesso, in data 13 ottobre 2023, il documento approvato dalla Commissione stessa nella seduta del 20 settembre 2023, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Regolamento, a conclusione della indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni ( *Doc. XVII, n. 1* ).

#### **Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

Onn. Schifone Marta, Foti Tommaso

Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (906)

(presentato in data 13/10/2023)

*C.854 approvato dalla Camera dei deputati.*

#### **Disegni di legge, annunzio di presentazione**

Senatori Misiani Antonio, Fina Michele, Camusso Susanna Lina Giulia, Rossomando Anna, Mirabelli Franco, Furlan Annamaria, Rojc Tatjana, Franceschelli Silvio, Verini Walter, Malpezzi Simona Flavia, Zampa Sandra, Irto Nicola, Tajani Cristina, La Marca Francesca, D'Elia Cecilia, Nicita Antonio, Valente Valeria, Sensi Filippo, Zambito Ylenia, Manca Daniele, Bazoli Alfredo, Verducci Francesco, Martella Andrea, Alfieri Alessandro, Basso Lorenzo, Giorgis Andrea, Parrini Dario, Rando Vincenza, Giacobbe Francesco, Meloni Marco, Delrio Graziano

Misure urgenti per il contrasto al carovita (907)

(presentato in data 12/10/2023);

senatori Nicita Antonio, Basso Lorenzo, Meloni Marco, Boccia Francesco, Bazoli Alfredo, Mirabelli

Franco, Lorenzin Beatrice, Zambito Ylenia, Irto Nicola, D'Elia Cecilia, Zampa Sandra, Alfieri Alessandro, Camusso Susanna Lina Giulia, Casini Pier Ferdinando, Crisanti Andrea, Delrio Graziano, Fina Michele, Franceschelli Silvio, Franceschini Dario, Furlan Annamaria, Giacobbe Francesco, Giorgis Andrea, La Marca Francesca, Losacco Alberto, Malpezzi Simona Flavia, Manca Daniele, Martella Andrea, Misiani Antonio, Parrini Dario, Rando Vincenza, Rojc Tatjana, Rossomando Anna, Sensi Filippo, Tajani Cristina, Valente Valeria, Verducci Francesco, Verini Walter

Legge annuale per il digitale (908)

(presentato in data 12/10/2023);

senatori Romeo Massimiliano, Marti Roberto, Bergesio Giorgio Maria, Bizzotto Mara, Borghesi Stefano, Borghi Claudio, Cantalamessa Gianluca, Cantu' Maria Cristina, Centinaio Gian Marco, Dreosto Marco, Garavaglia Massimo, Germana' Antonino, Minasi Tilde, Murelli Elena, Paganella Andrea, Pirovano Daisy, Potenti Manfredi, Pucciarelli Stefania, Spelgatti Nicoletta, Stefani Erika, Testor Elena, Tosato Paolo

Delega al Governo per l'elaborazione di un piano operativo comportamentale rivolto agli studenti per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di terrorismo (909)

(presentato in data 17/10/2023).

### **Disegni di legge, assegnazione**

*In sede deliberante*

*7<sup>a</sup> Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport*

dep. Schifone Marta, Dep. Foti Tommaso

Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (906)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8<sup>a</sup> Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9<sup>a</sup> Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10<sup>a</sup> Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali, Comitato per la legislazione

*C.854 approvato dalla Camera dei deputati*

(assegnato in data 17/10/2023).

*In sede redigente*

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione*

sen. Camusso Susanna Lina Giulia ed altri

Istituzione della Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro (667)

previ pareri delle Commissioni 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7<sup>a</sup> Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8<sup>a</sup> Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10<sup>a</sup> Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 17/10/2023);

*2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia*

sen. Di Girolamo Gabriella

Disposizioni concernenti l'assistenza alle vittime di reati commessi in violazione delle norme sulla circolazione stradale e alle vittime di infortuni in itinere (841)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica

Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7<sup>a</sup> Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8<sup>a</sup> Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10<sup>a</sup> Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 17/10/2023);

*2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia*

sen. Ambrogio Paola ed altri

Introduzione del furto su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate ad area cimiteriale o ad altri luoghi di sepoltura, sacri e di culto tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifica all'articolo 624 del codice penale (895)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

(assegnato in data 17/10/2023);

*7<sup>a</sup> Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport*

sen. Malpezzi Simona Flavia, sen. Ancorotti Renato

Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona (805)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 17/10/2023);

*7<sup>a</sup> Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport*

Regione Sicilia

Modifiche all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di dimensionamento scolastico (820)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 17/10/2023);

*7<sup>a</sup> Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport*

dep. Sasso Rossano ed altri

Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico (905)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia, 4<sup>a</sup> Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10<sup>a</sup> Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

*C.835 approvato dalla Camera dei deputati*

(assegnato in data 17/10/2023);

*10<sup>a</sup> Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale*

sen. Durnwalder Meinhard

Modifica dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n.

1265, recante riforma della disciplina di inedificabilità delle aree circostanti i cimiteri civili e militari (835)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 3<sup>a</sup> Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8<sup>a</sup> Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 17/10/2023);

*6<sup>a</sup> (Finanze) e 8<sup>a</sup> (Ambiente, lavori pubblici)*

sen. Trevisi Antonio Salvatore ed altri

Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per i veicoli alimentati esclusivamente a energia elettrica (783)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 9<sup>a</sup> Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 17/10/2023).

*In sede referente*

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione*

sen. De Cristofaro Peppe

Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato (891)

previ pareri delle Commissioni 2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia (assegnato in data 17/10/2023);

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione*

sen. Tosato Paolo

Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decreti aventi valore di legge ordinaria (892) (assegnato in data 17/10/2023);

*8<sup>a</sup> Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica*

sen. Floridia Aurora, sen. De Cristofaro Peppe

Legge quadro sul clima recante disposizioni per la definizione e l'adozione di strumenti necessari al raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica (743)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4<sup>a</sup> Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6<sup>a</sup> Commissione permanente Finanze e tesoro, 9<sup>a</sup> Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10<sup>a</sup> Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 17/10/2023);

*10<sup>a</sup> Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale*

sen. Zullo Ignazio ed altri

Delega al Governo per la definizione delle procedure di screening neonatale ai fini del tempestivo riconoscimento dell'atrofia muscolare spinale (802)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica,

bilancio, Commissione parlamentare questioni regionali  
(assegnato in data 17/10/2023).

### **Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli**

In data 17/10/2023 la 8<sup>a</sup> Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale" (870)  
(presentato in data 12/09/2023)

### **Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento**

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera in data 11 ottobre 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dell'articolo 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 - la proposta di nomina del dottor Mauro Durbano a Presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso (n. 34).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 8<sup>a</sup> Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 30 giorni dall'assegnazione.

### **Governo, trasmissione di atti e documenti**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 6 ottobre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 ottobre 2023, recante l'esercizio dei poteri speciali, con condizioni, in ordine alla delibera di Digital Platforms S.p.a. relativa all'approvazione di operazioni di finanziamento intraprese con le società Anthilia Capital Partners SGR S.p.a., Green Arrow Capital SGR S.p.a., Smart4Tech S.p.a. e SIP - Società Italiana di Partecipazioni S.p.a.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 282).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 ottobre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, la relazione d'inchiesta relativa all'incidente occorso all'aeromobile EC 120 B marche di identificazione PH-OMM, nei pressi dell'eliporto "Cassina Rizzardi", Fino Mornasco (CO), in data 27 febbraio 2022.

La predetta documentazione è trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (Atto n. 283).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 ottobre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il progetto di Documento programmatico di bilancio per l'anno 2024.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (*Doc. XI*, n. 1).

Il Ministro per lo sport e i giovani, con lettera in data 11 ottobre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta dal Comitato Italiano Paralimpico per l'anno 2022, corredata dalla relativa documentazione allegata (Bilancio di esercizio 2022 e Bilancio di previsione 2023).

Il predetto documento è deferito ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (Atto n. 284).

Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con lettera in data 12 ottobre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, riferito al secondo trimestre 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni permanenti (*Doc. LXXIII-bis*, n. 4).

Con lettere in data 13 ottobre 2023, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del



decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Carrodano (La Spezia), San Lorenzo (Reggio Calabria), Pozzilli (Isernia) e di Perdifumo (Salerno).

**Governo, trasmissione di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Deferimento**

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso, in data 12 ottobre 2023, le seguenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative a cause in cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono inviate, ai sensi dell'articolo 144-ter del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni:

sentenza delle Corte (Decima sezione) del 7 settembre 2023, causa C-197/22, Commissione europea contro Repubblica italiana. Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 98/83/CE - Acque destinate al consumo umano - Articolo 4, paragrafo 1, lettera *b*) - Misure necessarie per assicurare la qualità delle acque - Conformità ai requisiti minimi specificati nell'allegato I, parti A e B - Articolo 8, paragrafo 2 - Adozione quanto prima dei provvedimenti correttivi necessari - Obbligo di risultato - Allegato I, parte B - Valori parametrici di arsenico e fluoruro - Concentrazioni superiori a questi valori - Persistenza dei superamenti (*Doc. XIX, n. 5*) - alla 2a, alla 4a, alla 8a e alla 10a Commissione permanente;

sentenza delle Corte (Decima sezione) del 7 settembre 2023, causa C-323/22, Kri Spa contro Agenzia delle dogane e dei monopoli. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di cassazione. Libera circolazione delle merci - Accise - Direttiva 92/12/CEE - Articolo 6, paragrafo 1, lettera *a*) - Esigibilità delle accise - Svincolo irregolare dal regime sospensivo - Atto illecito esclusivamente imputabile a un terzo - Falsificazione del documento amministrativo di accompagnamento - Articolo 14, paragrafo 1 - Abbuono d'imposta per le perdite verificatesi durante il regime sospensivo - Caso fortuito o caso di forza maggiore - Responsabilità del depositario autorizzato (*Doc. XIX, n. 6*) - alla 2a, alla 4a e alla 6a Commissione permanente;

sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 settembre 2022, causa C-226/22, Nexive CommerceSrl e altri contro Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e altri. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. Servizi postali nell'Unione europea - Direttiva 97/67/CE - Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, e paragrafo 3 - Articolo 22 - Imprese del settore postale - Contributo ai costi operativi dell'autorità di regolamentazione del settore postale - Obbligo - Onere finanziario a carico esclusivo degli operatori del mercato, senza distinzione in base alla tipologia di servizi forniti - Principi di proporzionalità e di non discriminazione (*Doc. XIX, n. 7*) - alla 1a, alla 2a, alla 4a e alla 8a Commissione permanente;

sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 settembre 2023, causa C-27/22, Volkswagen Group Italia Spa e altri contro Autorità garante della concorrenza e del mercato. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. Articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Principio del *ne bis in idem* - Sanzione irrogata in relazione a pratiche commerciali sleali - Natura penale della sanzione - Sanzione penale irrogata in uno Stato membro dopo l'adozione di una sanzione relativa a pratiche commerciali sleali in un altro Stato membro ma divenuta definitiva prima di quest'ultima sanzione - Articolo 52, paragrafo 1 - Limitazioni apportate al principio del *ne bis in idem* - Condizioni - Coordinamento dei procedimenti e delle sanzioni (*Doc. XIX, n. 8*) - alla 2a, alla 4a e alla 9a Commissione permanente.

**Governo e Commissione europea, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea**

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel periodo dal 29 settembre al 15 ottobre 2023, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - atti e documenti dell'Unione europea.

Nel medesimo periodo, la Commissione europea ha inviato atti e documenti da essa adottati.

L'elenco dei predetti atti e documenti, disponibili presso l'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea, è trasmesso alle Commissioni permanenti.

**Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento**

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la seguente sentenza, che è deferita, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento,

alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

sentenza n. 188 del 27 settembre 2023, depositata il successivo 12 ottobre, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'articolo 648-ter.1, secondo comma, del codice penale - nella versione introdotta dall'articolo 3, comma 3, della legge 15 dicembre 2014, n. 186 (Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio), e vigente fino alla sua sostituzione a opera dell'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 195, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale" - sulla recidiva di cui all'articolo 99, quarto comma, del codice penale (*Doc. VII, n. 40*) - alla 1a e alla 2a Commissione permanente.

#### **Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 17 ottobre 2023, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 132*);

dell'Aero Club d'Italia (Ae.C.I.), per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 133*).

#### **Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.**

##### **Deferimento**

La Commissione europea ha trasmesso, in data 13 ottobre 2023, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale nell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) 2016/2031, (UE) 2017/625 e (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE del Consiglio (regolamento sul materiale riproduttivo vegetale) (COM(2023) 414 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 13 ottobre 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 9a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, che modifica i regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 1999/105/CE del Consiglio (regolamento sul materiale forestale di moltiplicazione) (COM(2023) 415 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 13 ottobre 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 9a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a.

Interpellanze

[ALFIERI](#), [CASINI](#), [DELRIO](#), [LA MARCA](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

va ribadita la più ferma condanna per l'attacco terroristico e indiscriminato di "Hammas";

va altresì riconosciuto il diritto di Israele di esistere e di difendersi nel pieno rispetto del diritto internazionale e umanitario;

la situazione umanitaria a Gaza è catastrofica e Israele ha ordinato l'evacuazione di 1,1 milioni di civili palestinesi dalla Striscia;

il segretario UN, Guterres, ha chiesto nuovamente ad Hamas di rilasciare gli ostaggi senza precondizioni, ma ha anche dichiarato che "spostare più di un milione di persone attraverso una zona di guerra densamente popolata verso un luogo senza cibo, acqua o alloggio, quando l'intero territorio è sotto assedio, è estremamente pericoloso - e in alcuni casi semplicemente impossibile... anche le guerre hanno delle regole. Il diritto internazionale umanitario e il diritto dei diritti umani devono essere rispettati e sostenuti";

anche l'Alto rappresentante dell'UE, Borrell, ha detto che "il piano di evacuazione di Israele è assolutamente impossibile da attuare";

il valico di Rafah, l'unico non controllato da Israele, è ancora bloccato e sono fermi migliaia di aiuti umanitari;

il ministro Tajani ha dichiarato che si spera "di far uscire dalla Striscia i 10-12 italiani che vivevano qui";

in una nota i governi UE hanno ribadito "con la massima fermezza" la condanna ad Hamas, ma richiesto anche al Governo di Netanyahu "di garantire, in ogni momento, la protezione di tutti i civili in linea con il diritto internazionale umanitario" e di evitare "un'escalation regionale";

la Commissione aumenterà di 50 milioni gli aiuti umanitari per Gaza e ha ribadito che l'UE continuerà "la nostra stretta collaborazione con le UN per garantire che questi aiuti raggiungano coloro che ne hanno bisogno a Gaza";

ribadendo la richiesta al Governo di favorire ogni iniziativa utile volta a rilasciare gli ostaggi senza condizioni, fermare l'*escalation* militare e promuovere la ripresa del processo di pace in Medio Oriente verso la soluzione politica dei "due popoli e due Stati" con il pieno riconoscimento di Israele e Palestina ad esistere e convivere in sicurezza,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo stia intraprendendo nei consessi internazionali per sostenere con forza l'importanza della fornitura di aiuti umanitari urgenti all'interno della Striscia e l'apertura immediata di corridoi umanitari per la salvaguardia dei civili a Gaza, nonché la previsione di "safe zones" per i civili, incluse scuole, ospedali e altre strutture di uso pubblico, nel pieno rispetto dei principi del diritto internazionale umanitario e anche al fine di garantire l'incolumità dei cittadini, dei nostri cooperanti e dei membri delle organizzazioni internazionali e di ristabilire le loro condizioni di operatività.

(2-00009)

Interrogazioni

[NICITA](#), [FURLAN](#), [MELONI](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.* - Premesso che:

ad oggi, la fornitura energetica per gran parte delle isole minori viene garantita da distributori privati che realizzano la produzione tramite generatori alimentati a gas, con i relativi impatti derivanti da emissioni inquinanti in atmosfera, che generano rilevanti problemi di qualità dell'aria, in contesti altrimenti caratterizzati da eccezionali condizioni di naturalità;

l'ipotesi risolutiva di garantire l'alimentazione energetica mediante l'uso d'impianti da fonti rinnovabili, promossa anche dal decreto ministeriale 14 febbraio 2017, recante "Copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili" non sembra, allo stato attuale, aver garantito l'obiettivo di superamento dell'alimentazione a gasolio, anche in ragione dei vincoli ambientali presenti nelle isole minori, dove, di fatto, è risultato difficoltoso, se non impossibile, l'installazione di impianti da fonte solare o eolica;

con riferimento ai progetti "RePowerEU", nel corso delle audizioni, relative all'atto n. 182, "Affare assegnato concernente la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023" presso la 5a Commissione permanente (Programmazione economica, Bilancio) del Senato, è stato illustrato dalla società Terna un progetto di interconnessione Sicilia-Sardegna con il resto del Paese;

la dismissione degli impianti a gasolio è attuabile solo a condizione che venga realizzato un doppio

collegamento in entra/esci, in grado di garantire la continuità elettrica sulle isole. D'altra parte, l'interconnessione in entra/esci, con doppio collegamento con la Sicilia garantirebbe riduzione delle emissioni derivanti dalla produzione termoelettrica delle isole (gruppi di generazione alimentati a gasolio); integrazione della generazione rinnovabile sulle isole minori; riduzione oneri per sistema elettrico imputabili al maggior costo dell'energia delle isole minori non interconnesse; riduzione degli oneri di sistema relativi all'integrazione tariffaria per gli impianti termici nelle isole minori; riduzione del costo per il sistema relativo alla incentivazione degli impianti da fonte rinnovabile (Costo Evitato Efficiente);

l'indice di fattibilità costi/benefici di queste ipotesi di connessione necessità, verosimilmente, d'interventi di finanziamento pubblico,

si chiede di sapere:

quali concrete iniziative di nuova connessione siano previste nell'ambito del finanziamento "RepoWerEU" per le isole minori;

se il progetto di connessione Sicilia-Sardegna e resto del Paese possa contemplare una sub-connessione per le isole Eolie;

se, a tal fine, il Governo intenda avvalersi dei risultati delle audizioni presso la Commissione bicamerale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.

(3-00751)

[MARTELLA](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per lo sport e i giovani e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

l'edizione dei giochi olimpici invernali del 2026 si svolgerà in Italia nelle sedi di Milano e Cortina e una delle gare più importanti previste nel programma dei giochi dovrà svolgersi su pista da *bob*, slittino e *skeleton*;

per tale finalità, il progetto di demolizione e ricostruzione della pista da *bob* "Eugenio Monti" di Cortina prevedeva un costo di realizzazione di circa 120 milioni di euro e di circa 1,3 milioni di euro annui per la successiva manutenzione periodica;

tale imponente opera, oltre a rappresentare un impegno progettuale e finanziario notevole, aveva sollevato l'opposizione di numerosi comitati locali, allarmati dall'impatto ambientale della struttura, in termini sia di consumo di suolo che di consumi energetici, nonché le preoccupazioni relative agli oneri finanziari;

lo scorso 16 ottobre 2023, il presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), durante la sessione del Comitato olimpico internazionale svoltasi a Mumbai, ha annunciato che la nuova pista da *bob*, originariamente prevista a Cortina d'Ampezzo in vista delle olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, non sarà più costruita;

il Governo era a conoscenza, ormai da diversi mesi, delle difficoltà connesse alla realizzazione della pista da *bob*, in particolare per la mancata individuazione di un'azienda responsabile per l'abbattimento e la ricostruzione dell'impianto, ma ha ritenuto opportuno informare il CONI solamente lo scorso 14 ottobre, senza darne comunicazione pubblica;

la conclusione della vicenda presenta gravi ricadute economiche di immagine per il Paese, se si considera l'importanza dell'evento a livello mondiale, per gli organizzatori dell'evento sportivo e per gli spettatori italiani e stranieri;

questa rinuncia prefigura uno scenario che porta allo svolgimento delle gare *bob*, slittino e *skeleton* in una località diversa da Cortina, molto presumibilmente con una soluzione alternativa all'estero. Allo stato attuale, pertanto, non vi sono certezze su dove si svolgeranno le gare olimpiche di *bob*, slittino e *skeleton* di Milano-Cortina 2026;

da notizie di stampa emergono difficoltà anche su svariate altre opere da realizzare in vista dello svolgimento dei giochi invernali di Milano-Cortina 2026,

si chiede di sapere:

per quali ragioni il Governo abbia provveduto a comunicare al CONI la decisione di non realizzare la pista da *bob* a Cortina d'Ampezzo solamente lo scorso 14 ottobre 2023, nonostante le difficoltà connesse alla realizzazione fossero note da molto più tempo, e perché non abbia comunicato

direttamente la suddetta decisione tramite una conferenza stampa;  
se intenda chiarire, al fine di salvaguardare l'immagine e la credibilità del nostro Paese, quali siano le opzioni disponibili per lo svolgimento delle gare olimpiche di *bob*, *skeleton* e slittino in programma per l'edizione Milano-Cortina del 2026 e se, al tal fine, intenda fare ricorso all'utilizzo di impianti all'estero, evidenziando i relativi costi;  
se intenda chiarire quale sia lo stato di avanzamento di tutte le opere e gli interventi previsti per lo svolgimento dei giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 e se vi siano ritardi nel cronoprogramma dei lavori che possano compromettere il regolare svolgimento delle gare inserite nel calendario dei giochi olimpici invernali, a danno degli atleti, degli organizzatori dell'evento sportivo e degli spettatori italiani e stranieri.

(3-00752)

[D'ELIA](#), [CAMUSSO](#), [FURLAN](#), [LOSACCO](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [NICITA](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [SENSI](#), [TAJANI](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#), [ZAMBITO](#), [ZAMPA](#)  
- *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per le pari opportunità e la famiglia.* - Premesso che:

secondo quanto appreso da organi di stampa, nel corso del mese di agosto 2023, le associazioni di Modena, Ravenna e Ferrara facenti parte dell'UDI, Unione donne in Italia, hanno ricevuto una comunicazione da parte dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore dell'Emilia-Romagna, con la richiesta di integrazione dello statuto in ossequio al principio antidiscriminatorio, in quanto la limitazione dell'ammissione a tali associazioni alle sole donne sarebbe in contrasto con tale principio;

nella richiesta si faceva altresì presente che la mancata ottemperanza alla medesima avrebbe comportato l'avvio di procedura di cancellazione dal registro unico;

a fronte di questa richiesta, le associazioni di Modena, Ravenna e Ferrara si sono rivolte alla Ministra del lavoro e delle politiche sociali per chiedere, quantomeno, di sospendere i tempi della cancellazione in attesa di un chiarimento da parte del Ministero;

a tutt'oggi il Ministero non ha dato alcun tipo di risposta: i termini per ottemperare sono ormai in scadenza e non c'è chiarezza sull'interpretazione delle norme che ha dato luogo ai suddetti fatti;

premesso inoltre che tale episodio è stato recentemente richiamato dalla Ministra per le pari opportunità e per la famiglia in un intervento a mezzo stampa, con il quale, a giudizio degli interroganti in assenza di qualunque nesso logico, ha attribuito la responsabilità di tale richiesta alla segretaria del Partito democratico;

considerato che:

il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 17, recante il codice del terzo settore, nel disciplinare i requisiti di ammissione agli enti del terzo settore e in particolare alle associazioni di promozione sociale, quale è UDI, a livello nazionale e in tutte le sue articolazioni territoriali, riconosce importanza e rilievo al rispetto del principio di non discriminazione;

in particolare, l'articolo 21 dispone che l'ammissione di nuovi soci debba essere disciplinata dagli statuti degli enti del terzo settore "secondo criteri non discriminatori" ma, al tempo stesso, "coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta"; il successivo articolo 35, al comma 2, prevede, con specifico riferimento alle associazioni di promozione sociale, che debbano essere evitate "discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati";

il Ministero del lavoro, con la nota interpretativa n. 1309 del 6 febbraio 2019, ha chiarito la portata di queste disposizioni e ha ritenuto, in particolare, che il riferimento al principio di non discriminazione vada letto congiuntamente al concorrente principio di coerenza dei criteri di ammissione con le "finalità perseguite" dall'associazione, precisando che, da un lato, le disposizioni in esame non attribuiscono a terzi "un incondizionato diritto all'ammissione" ma tendono piuttosto a garantire, pur in assenza di discriminazioni, la necessaria omogeneità della base associativa rispetto agli interessi e alle finalità associative; e che, d'altro canto, è preferibile che "le previsioni statutarie siano volte, più che ad individuare requisiti in grado di porre limiti alle adesioni (al fine di realizzare artificiali restrizioni della base associativa), a tracciare una sorta di 'identità associativa', un sistema di finalità e valori

fondanti, oltre che di attività istituzionali, in cui il potenziale associato possa riconoscersi e che il socio possa essere chiamato a rispettare e condividere, valorizzando così al massimo grado la scelta libera e volontaria alla base della richiesta di adesione e, successivamente, del rapporto associativo";

il riferimento al vincolo di coerenza con le finalità associative, che, lo si ribadisce, va letto assieme al principio antidiscriminatorio, delinea dunque i criteri sulla base dei quali valutare l'effettiva portata discriminatoria del trattamento differenziato riservato dallo statuto a diverse categorie di soggetti che intendono associarsi; in altri termini, lo scrutinio della coerenza con le finalità associative dell'eventuale esclusione di taluni soggetti dal novero di coloro che possono chiedere di aderire all'associazione è passaggio fondamentale e ineludibile per valutare la ragionevole giustificazione del trattamento differenziato e, dunque, il suo eventuale carattere discriminatorio;

nel caso dell'Unione delle donne italiane, la storia della associazione e i contorni che la sua identità ha assunto sin dalla sua fondazione nell'immediato dopoguerra, come evidente fin dalla denominazione, rendono evidente che le finalità associative e gli interessi che l'associazione si prefigge di perseguire, nonché il metodo e l'ispirazione culturale e politica con la quale tali finalità possono essere realizzare si legano profondamente al protagonismo politico e culturale delle donne e alla solidarietà tra loro, in un percorso ancora inconcluso di piena ed effettiva costruzione della cittadinanza femminile;

considerato che il lavoro di costruzione di una piena ed effettiva cittadinanza femminile nel nostro Paese non si giova di sterili polemiche, tanto più se alimentate da componenti del Governo sul quale grava la responsabilità di farsi parte attiva nell'accompagnamento di tali percorsi di costruzione della cittadinanza femminile, promuovendolo in tutte le sue forme anche attraverso l'impiego di risorse adeguate, ma richiede, piuttosto, il solidale e collaborativo contributo di tutte le istituzioni coinvolte alla realizzazione del comune obiettivo di raggiungimento della piena eguaglianza e parità di opportunità tra uomini e donne,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti le Ministre in indirizzo intendano adottare al fine di evitare che l'attività dell'UDI sia messa a rischio da provvedimenti che, interpretando il principio antidiscriminatorio in modo esclusivamente formale, finiscano per negare la pari dignità sociale dell'UDI e delle sue iscritte e il loro diritto a esercitare la libertà di associazione in condizioni di piena ed effettiva eguaglianza;

quali chiarimenti la Ministra del lavoro intenda dare in merito ai fatti esposti.

(3-00753)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[ALUISIO](#), [NAVE](#), [LICHERI Sabrina](#), [PIRONDINI](#), [PIRRO](#), [CASTIELLO](#), [CROATTI](#), [DI GIROLAMO](#), [CATALDI](#), [NATURALE](#), [TURCO](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* -  
Premesso che:

l'educazione emotiva è un approccio didattico che mira a insegnare agli studenti le competenze necessarie per comprendere ed esprimere le proprie emozioni in modo sano ed efficace. Attraverso l'educazione emotiva, gli studenti imparano a gestire lo *stress*, a sviluppare l'empatia, a costruire relazioni positive e ad affrontare in modo costruttivo i conflitti. Queste competenze sono fondamentali per il successo non solo nella vita personale, ma anche nella sfera accademica e professionale. Pertanto, introdurre l'educazione emotiva nelle scuole italiane apporterebbe numerosi benefici;

quanto descritto è un argomento di crescente interesse in tutto il mondo e molti Paesi europei hanno adottato approcci diversi per integrarla nel loro sistema educativo. In particolare, gli approcci specifici all'educazione emotiva possono variare da Paese a Paese, perché sono il risultato di un processo culturale legato agli usi e ai costumi. Questi includono la formazione dei docenti di tutte le diverse discipline, aspetto essenziale negli aggiornamenti biennali, indispensabile per migliorare l'approccio didattico nell'ambito dell'evoluzione emotiva, soprattutto in quest'epoca *post* pandemica. Ma per insegnare le competenze emotive, devono essere utilizzati professionisti con alta specificità, quali psicologi, medici specialisti, psichiatri. Quindi, si rende necessario aumentare il monte ore scolastico, nella misura di un'ora aggiuntiva settimanalmente, svolta dalle suddette figure professionali;

inoltre, occorre conferire all'educazione emotiva il carattere di una vera disciplina che rientra nel *curriculum* scolastico, che utilizza materiali didattici dedicati, organizzando attività pratiche e

incoraggiando la partecipazione attiva degli studenti. Promuovere il benessere emotivo degli studenti non solo migliora lo sviluppo individuale, ma contribuisce anche a creare un ambiente scolastico più inclusivo e coinvolgente;

considerato che:

i Paesi Bassi sono considerati pionieri nell'implementazione dell'educazione emotiva nelle scuole. Quest'ultima è considerata parte integrante del *curriculum* nazionale: gli studenti partecipano a lezioni strutturate che coprono argomenti come la gestione delle emozioni, la comunicazione efficace e la resilienza emotiva. Gli insegnanti sono formati specificamente per insegnare queste competenze e vengono utilizzati materiali didattici dedicati;

analogamente, la Svezia ha adottato l'educazione emotiva come parte del proprio *curriculum* scolastico. In questo Paese, l'obiettivo è sviluppare negli studenti una maggiore consapevolezza delle proprie emozioni e delle emozioni degli altri. Vengono utilizzati metodi interattivi, come il lavoro di gruppo e il gioco di ruolo, per promuovere l'apprendimento delle competenze emotive. L'educazione emotiva è una disciplina che ha pari dignità alle altre materie curriculari;

la Finlandia, invece, notoriamente riconosciuta per il suo sistema educativo di successo, ha integrato l'educazione emotiva nelle scuole. Invece di lezioni formali, si dà enfasi alla creazione di un ambiente scolastico. Soprattutto tutti i docenti devono condividere le proprie emozioni mettendosi in discussione e ponendo la propria esperienza al servizio del gruppo. Gli studenti imparano l'empatia e la gestione delle emozioni attraverso esperienze pratiche e progetti di gruppo;

nel Regno Unito, invece, l'educazione emotiva è chiamata PSHE (*Personal, Social, Health and Economic Education*). Questo ambito di apprendimento copre una vasta gamma di argomenti, tra cui la salute mentale, le relazioni interpersonali e la consapevolezza emotiva. Gli studenti partecipano a lezioni strutturate e discussioni guidate, e vengono incoraggiati a esplorare e riflettere sulle proprie emozioni;

queste sono solo alcune delle esperienze di Paesi europei nell'implementazione dell'educazione emotiva nelle scuole;

molti altri Paesi europei, come la Norvegia, la Danimarca, la Germania e la Spagna, stanno anche lavorando attivamente per integrare l'educazione emotiva nel loro sistema educativo. In generale, i Paesi europei che hanno adottato l'educazione emotiva nelle scuole hanno riscontrato diversi benefici. Questi includono un miglioramento dei rapporti interpersonali, una diminuzione dei comportamenti problematici degli studenti, una maggiore consapevolezza di sé e degli altri, una migliore gestione dello *stress* e un aumento del benessere emotivo complessivo degli studenti. Inoltre, l'educazione emotiva viene spesso correlata a una maggiore motivazione e successo accademico degli studenti;

considerato infine che, a parere degli interroganti:

sulla base di queste esperienze internazionali, è possibile trarre importanti lezioni per l'implementazione dell'educazione emotiva nelle scuole italiane di ogni livello e grado, fornendo una formazione adeguata agli insegnanti, in modo che siano in grado di guidare efficacemente gli studenti nell'esplorazione e nella gestione delle emozioni;

è necessaria una collaborazione stretta e sinergica tra scuole, famiglie e comunità per garantire che l'educazione emotiva sia integrata in modo efficace nel sistema educativo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo condivide l'opportunità di implementare l'educazione emotiva nelle scuole, prevedendo lo stanziamento di apposite risorse volte all'aggiornamento degli insegnanti almeno ogni due anni, affinché siano in grado di insegnare competenze emotive e sociali ai loro studenti.

(4-00769)

[TOSATO](#) - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, successivamente modificato ed integrato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, disciplina l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

la normativa vigente prevede un assetto organizzativo e strutturale del personale operativo e tecnico-professionale in due distinti comparti di negoziazione: quello non direttivo e non dirigente e quello

direttivo e dirigente, comprendente quindi personale che espleta funzioni operative e funzioni tecnico-professionali;

il personale dei vigili del fuoco con la qualifica di Assistente Tecnico Antincendi (A.T.A.) è stato inquadrato, fino all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 217 del 2005, nella qualifica di ispettore antincendi esperto, nel comparto non direttivi e non dirigenti e successivamente, con l'ultima riforma di cui al decreto legislativo n. 127 del 2018, nella qualifica di vice direttore e direttore del ruolo speciale ad esaurimento, in una porzione del comparto direttivi e dirigenti, con una progressione in termini retributivi e di qualifica oltre che di comparto;

la scelta del nuovo inquadramento degli ispettori esperti (ex A.T.A.) non sembra dettato da modificate competenze e mansioni, bensì da una contingenza temporale, che ha creato una disparità di trattamento con gli altri ispettori esperti e ispettori che sono rimasti esclusi dalla suddetta progressione e che denunciano un pregiudizio nei loro confronti, sia dal punto di vista morale per l'implicito demansionamento, sia economico,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione esposta in premessa e se non reputi urgente mettere in atto azioni, per quanto di sua competenza, per rimuovere le attuali disparità di trattamento, giuridico ed economico, fra la categoria degli ispettori antincendio e gli ispettori antincendi esperti con la neo categoria dei direttivi speciali, ai sensi del decreto legislativo n. 127 del 2018 in quanto, tra l'altro, già inquadrati nella stessa qualifica ai sensi decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e comunque svolgendo le medesime mansioni e con eguali requisiti pensionistici dei colleghi ora transitati nel ruolo dei direttivi speciali.

(4-00770)

[PAROLI](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.* - Premesso che:

i commi da 98 a 108 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, hanno introdotto un credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019;

da ultimo l'articolo 1, comma 265, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha prorogato al 31 dicembre 2023 il suddetto credito di imposta;

sono giunte all'interrogante segnalazioni riguardo ad una problematica, che attiene al comparto delle imprese agromeccaniche di pesca e acquacoltura, da parte di imprenditori agricoli che hanno avanzato già dal 2022 richiesta di aderire al credito d'imposta;

alcune pratiche sono state definite nel 2022, altre, invece, sono state incardinate nel 2022 e definite nel corso del 2023, tutto nel rispetto della normativa vigente;

le pratiche definite nel 2023 non hanno avuto ancora esito in quanto al momento dell'inserimento nel portale dedicato (dell'Agenzia delle entrate), questo è risultato, e lo è tuttora, inaccessibile, come da nota allegata del "commercialista telematico" del 30 agosto 2023;

tale disfunzione determina gravi difficoltà per i richiedenti per l'impossibilità di utilizzare delle somme di cui al credito d'imposta che si aggiunge alle ben note difficoltà: prezzi dei prodotti agricoli non remunerativi, importazioni dall'estero, campagna agraria 2022-2023 flagellata dal maltempo, costi carburante, danni incommensurabili da ungelati,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare, ciascuno per le proprie competenze, al fine di ripristinare il corretto funzionamento del portale dedicato, per consentire a tutti gli aventi diritto di beneficiare del credito di imposta.

(4-00771)

[FAROLFI](#) - *Al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.* - Premesso che:

la legge 27 dicembre 2017, n. 205, modificata dalla legge di bilancio per il 2020, prevede la possibilità di istituire zone logistiche semplificate (ZLS) nelle regioni individuate dalla normativa europea come "più sviluppate" che includano almeno un'area portuale compresa nella rete transeuropea dei trasporti e lo sviluppo di condizioni che possano favorire nuovi investimenti;



l'assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha approvato la delibera n. 70 del 2 febbraio 2022, avviando così il percorso per l'istituzione della zona logistica semplificata che metterà in collegamento infrastrutture viarie e ferroviarie e aree produttive commerciali dell'Emilia-Romagna unendo il porto di Ravenna, centro del sistema, con i nodi intermodali regionali e le aree produttive commerciali, coinvolgendo 9 province e 28 comuni;

considerato che le imprese che fanno parte della zona logistica semplificata, quelle già presenti o le nuove, beneficiano di una serie di facilitazioni, nazionali e regionali, come semplificazioni amministrative, incentivi economici e sgravi fiscali, con ricadute positive per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale e per l'occupazione,

si chiede di sapere quando saranno emanati i decreti attuativi, come previsto dalla legge n. 205 del 2017, per rendere effettivo il funzionamento della zona logistica semplificata nella regione Emilia-Romagna, consentendo così l'insediamento del comitato d'indirizzo, organo politico e amministrativo cui spetta il compito di garantire la piena operatività delle aziende coinvolte.

(4-00772)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*8ª Commissione permanente*(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):

3-00751 del senatore Nicita ed altri, sulle misure per garantire la fornitura energetica alle isole nell'ambito del piano "RePowerEU";

*10ª Commissione permanente*(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-00753 della senatrice D'Elia ed altri, sulla possibile esclusione dell'UDI dal registro del terzo settore.

## 1.5.2.3. Seduta n. 116 del 24/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
----- **XIX LEGISLATURA** -----

**116a SEDUTA PUBBLICA**  
**RESOCONTO STENOGRAFICO**  
**MARTEDÌ 24 OTTOBRE 2023**

Presidenza del vice presidente CASTELLONE,  
indi del vice presidente GASPARRI

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.*

**RESOCONTO STENOGRAFICO**  
**Presidenza del vice presidente CASTELLONE**

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 14,14).

Si dia lettura del processo verbale.

STEFANI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 18 ottobre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### **Comunicazioni della Presidenza**

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Sull'ordine dei lavori**

**PRESIDENTE.** Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

### **Gruppi parlamentari, denominazione**

**PRESIDENTE.** Informo altresì che, con lettera del 19 ottobre 2023, il senatore Enrico Borghi ha comunicato che l'Assemblea del Gruppo da lui presieduto ha deliberato la variazione della denominazione del Gruppo stesso in «Italia Viva-Il Centro-Renew Europe».

Con lettera pervenuta in pari data, i senatori Gelmini, Calenda, Versace e Lombardo hanno contestato la legittimità della predetta deliberazione. La Presidenza ha pertanto avviato le verifiche conseguenti.

### **Discussione del disegno di legge:**

**(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 14,18)**

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni**

***in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti***

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 674.

I relatori, senatori Damiani e Orsomarso, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Damiani.

**DAMIANI, relatore.** Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, quello che ci accingiamo oggi ad esaminare in Aula è un disegno di legge di iniziativa del Governo, l'Atto Senato 674: «Interventi a sostegno della competitività dei capitali». È un disegno di legge del Governo molto importante in termini non solo di semplificazione, ma anche di regolazione del mercato dei capitali, che ultimamente è un po' asfittico nel nostro Paese. Quindi, il Governo si è posto oggi l'obiettivo di riformare il mercato dei capitali e anche di dare delle nuove regole, al fine di agevolare la crescita dell'economia italiana e delle nostre aziende. È il Governo stesso che, nell'ambito del disegno di legge, esercita anche una delega.

Mi soffermerò pochi minuti nella mia relazione su un aspetto importante della vita e del futuro dei nostri ragazzi, perché il provvedimento è abbastanza complesso dal momento che riguarda norme di semplificazione, disciplina di autorità nazionali di vigilanza e - come dicevo - misure di promozione dell'inclusione finanziaria.

L'articolo 21 tratta l'introduzione dell'insegnamento nelle scuole primarie e secondarie dell'educazione finanziaria. Si tratta di una norma importante che il Governo ha recepito da disegni di legge che, anche nelle passate legislature, sono stati presentati da numerosi colleghi, che voglio qui ringraziare tutti per aver portato avanti questo discorso e le stesse iniziative nelle passate legislature. Da parte mia, me ne sono fatto carico sia nella XVIII legislatura che in questa. Oggi il Governo, grazie anche a questo disegno di legge, acquisisce una norma che si aggancia a quella che, nel 2019, ha reintrodotto lo studio dell'educazione civica nelle nostre scuole primarie e secondarie. Oggi, quindi, anche l'educazione finanziaria rientrerà nelle nozioni che bisognerà insegnare ai nostri ragazzi sin dalla tenera età. Questo perché di recente - leggevo appena ieri alcuni dati in proposito - l'OCSE ha confermato che il nostro Paese ha i livelli più bassi di alfabetizzazione finanziaria, per cui abbiamo anche questo divario da coprire rispetto agli altri Paesi europei, in un momento di evoluzione non soltanto del sistema economico e finanziario, ma anche degli strumenti che abbiamo a disposizione. Oggi vediamo che nelle nostre città - e questo è anche un problema - sono sempre meno gli sportelli fisici bancari in quanto le banche si stanno trasformando quasi tutte in banche *online* e la stessa vendita dei prodotti finanziari avviene in gran parte per via informatica. La percezione, quindi, oggi cambia completamente.

Per questo è importante che gli studenti inizino sin dalla tenera età a studiare delle piccole nozioni di economia e finanza. In questi anni ho partecipato a tante iniziative in questo senso e ringrazio tutti gli organismi economici e finanziari, le banche, le assicurazioni, la Banca d'Italia, la Consip, la Consob, perché si sono messe a disposizione e hanno capito quale deve essere la sensibilità. È meglio avere oggi di fronte un utente consapevole che uno non consapevole. È nato così anche il Comitato per l'educazione finanziaria in seno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha svolto un grande lavoro negli ultimi anni.

Ottobre è da tempo il mese dell'educazione finanziaria e sono tante le iniziative che si svolgono ormai in tutto il Paese e anche questo ha spinto e ha dato una forza in più per approvare oggi, all'interno di questo disegno di legge, la norma in questione. L'educazione finanziaria finalmente verrà insegnata e studiata nelle scuole e ritengo che questo sia un momento importante anche per il nostro Paese.

Mi fermo a questo, perché il disegno di legge - come dicevo - è complesso e tocca molti altri aspetti. Lascio quindi al correlatore, senatore Orsomarso, l'illustrazione della seconda parte della relazione.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Orsomarso.

**ORSOMARSO, relatore.** Signor Presidente, gentili colleghi, membri del Governo, il collega Damiani si è soffermato sul tema dell'educazione finanziaria, che è stato in questi anni il cruccio suo e del partito che rappresenta.

Desidero innanzitutto ringraziare il Governo e il sottosegretario Freni che ha seguito in questi mesi le

diverse audizioni; i componenti della minoranza in Commissione; il presidente Garavaglia che oggi ha seguito il provvedimento in Commissione insieme a noi e non può essere ora qui per motivazioni personali.

Mi preme sottolineare insieme alcuni aspetti, anche per chi ci segue. Leggevo oggi, nel venire in Aula, il testo che ha accompagnato tutto il lavoro del Libro verde, e cioè dei Governi che hanno preceduto il nostro.

Quando si esamina il contesto di riferimento rispetto a tutti i dati, mi sento di sottolineare, in un momento importante, in queste settimane in cui le agenzie di *rating* mondiali danno i voti all'Italia, che il contesto di riferimento che dà importanza a questo provvedimento risiede nel fatto che l'Italia è sempre stata un po' in ritardo sulla digitalizzazione, sulla capitalizzazione, sui mercati finanziari. Occorre mostrare a noi stessi e anche all'esterno la consapevolezza del fatto che abbiamo un contesto di riferimento molto positivo, perché si parla del risparmio delle famiglie e delle imprese che ancora oggi, nel contesto europeo e internazionale, è uno dei più importanti: ad esempio, non abbiamo avuto il problema dei mutui, come è accaduto nelle crisi finanziarie quali quella della Lehman Brothers, e questo è un punto di forza.

L'obiettivo fondante del provvedimento in esame, che in sostanza semplifica la possibilità delle nostre imprese di quotarsi sui mercati finanziari, è di mettere in parallelo l'attività dei mercati finanziari con quella delle banche. Tutti sappiamo cosa è successo dagli Accordi di Basilea in avanti. Il collega Damiani ricordava gli sportelli che si dematerializzano e il fatto che la principale funzione delle banche, garantita dalla Costituzione, è prestare denaro per servire l'economia; le banche ormai si trasformano quasi plasticamente, per cui nelle insegne tutti quanti potete leggere la dicitura "banche e assicurazioni".

Questo provvedimento è importante, nella misura in cui tutti noi siamo consapevoli che questi sono i dati. Nel confronto coi Paesi asiatici, con gli Stati Uniti e, in Europa, con la Francia, il 7 per cento circa delle nostre imprese riesce ad avere accesso ai mercati finanziari: sono circa 190 miliardi di euro - nel mentre stiamo mettendo in campo una legge di bilancio che ha pochi spazi di manovra, pari a circa 28-30 miliardi di euro - le risorse degli italiani che direttamente o indirettamente vanno nel capitale di rischio di imprese oltre confine. È questa l'importanza del provvedimento in esame, se proprio vogliamo sottolineare tutti gli aspetti a cui l'Unione europea ci spinge, con le direttive e anche con l'idea di costruire un mercato dei capitali finanziari europeo, dove si compete complessivamente.

Con il collega Damiani e anche con gli altri senatori della minoranza, pensiamo che occorra essere impegnati non soltanto affinché venga insegnata l'educazione finanziaria nelle scuole - come prevede uno degli articoli del testo in esame - ma anche per accompagnare i trentenni, i quarantenni, i cinquantenni, e se si guarda all'Italia, anche il Mezzogiorno più che le aree più produttive, alla grande svolta: piccole e medie imprese (PMI), società a responsabilità limitata (Srl), semplificazione, il controllo, garanzia delle minoranze.

Mi piace sottolineare, in un momento in cui si parla spesso di Governi che schiacciano la funzione del Parlamento, che la nostra Commissione, in seno a questo Parlamento, ha avuto un grande vantaggio nel confronto con i diversi *stakeholder* che abbiamo ascoltato e le associazioni di categoria, attraverso un emendamento che io e il mio collega abbiamo voluto presentare per smuovere l'aspetto più controverso di questo provvedimento: mi riferisco alla garanzia delle minoranze nei consigli di amministrazione. Sulla base di tale emendamento il Governo, che ha lasciato campo libero al Parlamento per intervenire, ha avuto un testo di riferimento con cui le minoranze e la maggioranza, con le sue diverse sensibilità, hanno messo in campo un testo che credo rappresenti la misura di equilibrio migliore possibile che ha accompagnato il dibattito.

Pertanto, anche con l'astensione della minoranza che abbiamo avuto in Commissione, penso e spero che abbiamo fatto ciò su cui ci interroghiamo ogni giorno, e cioè il miglior lavoro possibile, su una frontiera di futuro straordinario, perché su questo abbiamo accumulato ritardo. È un fatto generazionale, proprio di un'Italia che è sempre stata ripiegata su sé stessa e conservativa non solo nella sua visione della vita e dei valori, ma anche nelle abitudini e nel correre veloci.

Consegniamo quindi alla valutazione dell'Assemblea gli articoli e i diversi emendamenti e ringrazio

davvero il Governo, tramite il sottosegretario Freni, per la libertà con cui tutto il Parlamento, anche la minoranza, si è espresso nell'emendare al meglio un testo che - secondo me - rappresenta una delle pietre miliari di provvedimenti legislativi di tutta questa legislatura. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Nicita. Ne ha facoltà.

**NICITA (PD-IDP).** Signor Presidente, il provvedimento che ci troviamo a discutere nasce diverso tempo fa da una discussione avviata nei Governi precedenti - come hanno ricordato i relatori - coinvolge diverse istituzioni internazionali (in particolare l'OCSE) e il MEF con il Libro verde, esaminando il punto di partenza del nostro Paese nell'ambito della competitività in generale, e poi dalla competitività dei capitali in particolare, che ci trasmette una fotografia del Paese - com'è stato scritto anche nel Libro verde - «in cronico ritardo».

Rispetto a questo ritardo ci sono due grandi direttrici che vanno affrontate. La prima riguarda le specificità europee, e infatti l'Europa è impegnata da diversi anni in tutta una serie di iniziative - alcune delle quali sono ancora in corso - che cercano di completare quella gamba della libertà della circolazione dei capitali che è uno dei pezzi importanti e determinanti del *single market*, del mercato unico. C'è infatti un problema di armonizzazione e di competitività dei mercati europei rispetto a quelli internazionali; c'è una specializzazione finanziaria in corso, ma c'è anche la necessità - come pure è stato ricordato - di attribuire a questi mercati in tutta l'Europa certezza, sicurezza, tutela dei risparmiatori, indipendenza delle autorità, nonché capacità di promuovere una armonizzazione europea che incrementi non solo la competitività dei singoli Stati membri rispetto agli altri in Europa, ma anche e soprattutto la competitività europea nel quadro internazionale.

I punti di partenza sono noti e sono stati citati anche recentemente nella relazione di accompagnamento. Rispetto ai dati di qualche anno fa, avevamo una media di quattro società quotate in borsa nel mercato regolamentato italiano; come media annuale è davvero poco. Il 90 per cento delle obbligazioni societarie viene quotato in borse estere e solo il 7 per cento dei portafogli degli investitori istituzionali ad azioni e obbligazioni societarie emesse da aziende italiane. Dall'altra parte, però, gli investitori italiani, sia direttamente che indirettamente, hanno allocato 190 miliardi di euro in *equity*, in investimenti in capitale di rischio oltreconfine.

Questo ci dà un quadro della necessità dell'intervento ed è il motivo per il quale il Partito Democratico ma anche le altre forze, partendo dai Governi precedenti, hanno posto il tema della spinta che deve essere data al mercato dei capitali e a tutta una serie di riforme che vanno fatte e riguardano la trasparenza, l'educazione finanziaria, l'indipendenza delle autorità di vigilanza e anche alcuni strumenti di *governance*. A tale proposito mi piace richiamare una notizia positiva che è contenuta nell'ultimo rapporto dell'OCSE, secondo cui in realtà le piccole e medie imprese italiane hanno visto crescere il fatturato del 10 per cento negli ultimi anni rispetto ad altre imprese europee. Ciò significa che potenzialmente quelle imprese, alle quali guardiamo come futuri attori, soggetti per entrare nel mercato dei capitali e ravvivarlo, in effetti costituiscono una domanda potenziale molto interessante.

Venendo alla questione della riforma e quindi di come noi stiamo intervenendo, devo dire che siamo partiti da un testo che abbiamo ereditato dai Governi precedenti e che affrontava con equilibrio alcune questioni; naturalmente abbiamo una diversa coloritura su alcuni punti in particolare, ma il quadro e l'impianto complessivo erano condivisibili ed erano quelli da cui siamo partiti, con alcuni pilastri fondamentali: certezza, trasparenza, semplificazione, in particolare semplificazione nell'accesso al mercato dei capitali; cito anche la questione della *governance* andando a ridefinire alcune questioni di equilibrio della *governance*, la disciplina delle autorità nazionali di vigilanza, misure di inclusione finanziaria e poi alcune misure che riguardano il patrimonio destinato.

Rispetto a tale quadro, nel dibattito svolto abbiamo sicuramente degli aspetti positivi, quelli che ho appena citato e che ci vendono assolutamente concordi.

C'è stato, nell'ambito di un provvedimento partito tanto tempo fa e arrivato anch'esso in ritardo, un dibattito che, nel metodo prima ancora che nel merito, ha visto a un certo punto perdere l'impostazione di equilibrio che era stata data. Quando affrontiamo questi temi - mi riferisco soprattutto alla *governance* - dobbiamo tenere presente innanzitutto che le esigenze degli investitori e dei finanziatori

devono contemperare diversi portatori di interesse; quando parliamo di conflitti di interesse fra *management* e azionisti, dobbiamo tenere presente che esistono ovviamente dei modelli internazionali ai quali noi vogliamo convergere, che vanno però poi trapiantati nella specificità dei capitalismi, della *diversity of capitalism* che ciascun Paese ha anche come tradizione. Quindi noi qui abbiamo da contemperare un *trade-off* abbastanza evidente e difficile, che ha bisogno di equilibrio, tra quella che è l'esigenza del *management* di poter avere la libertà ed esprimere la propria azione e quella degli azionisti che devono tutelare i propri investimenti.

Nel far ciò vanno evitati due rischi opposti: da una parte, quello che viene chiamato *short termism*, cioè la speculazione, l'ingresso di investitori che semplicemente fanno quello che si chiama *hit and run*, "prendi i soldi e scappa", senza investimenti di lungo periodo, soprattutto in alcuni settori strategici; dall'altra parte, però dobbiamo evitare il rischio dello *status quo*, situazioni cioè nelle quali anche le riforme di *governance* di fatto bloccano in una situazione statica quella che è la dinamica delle società. Si verrebbe così a perdere un punto fondamentale del mercato per il controllo delle imprese, cioè l'idea che il potenziale investitore, che vuole entrare in un'azienda perché convinto di poter portare un valore aggiuntivo, abbia invece una deterrenza perché ritiene che le regole siano talmente asfittiche da non poter portare il proprio contributo di pungolo a quelli che sono i progetti della società.

Il punto di partenza era un punto di equilibrio; c'è stata poi una sorta di caotica rincorsa, in particolare sui punti che riguardano il voto maggiorato e plurimo. Era un'esigenza che vi era ed era stata tracciata già nel Libro verde del MEF, dove sostanzialmente si chiedeva un punto importante: l'armonizzazione anche su questo tema, perché abbiamo diverse imprese che poi, alla fine, vanno a cercare altrove la propria collocazione e la propria scelta finanziaria in funzione di queste tipologie di garanzia.

Rispetto ad alcune tendenze che abbiamo visto, in Commissione - come dirà poi la Capogruppo meglio di me - siamo intervenuti - da una parte - per riportare a un equilibrio l'esigenza di chi chiede voto plurimo e maggiorato per poter far valere il proprio investimento, anche rispetto a un rischio che esiste di liste del CDA che possono essere bloccate o riproporre tutte insieme persone da nominare in un'unica lista senza la possibilità di avere una sorta di flessibilità e con un rischio di *status quo* e di troppa vicinanza al *management*, e - dall'altra parte - per evitare il rischio che non ci siano più un orientamento, una proporzione a quel principio *one share, one vote* che comunque alla fine è il meccanismo di liquidità e di segnalazione di efficienza del mercato dei capitali.

Ci sembra che, rispetto ad alcune proposte che perdevano di vista l'equilibrio, si sia poi alla fine fatto un tentativo da parte del Governo, nel dialogo con la sua maggioranza, che noi abbiamo stimolato anche con le nostre osservazioni.

C'è però un punto di fondo: sostanzialmente su questo tema si ritorna alla fine a una proposta che, in termini di trasparenza e certezza, stabilisce alcune questioni chiare, presentando però un meccanismo abbastanza farraginoso. Non a caso poi alla fine il Governo ha indicato la possibilità di una delega su questo per andare a reintervenire sul TUF.

Rispetto a questo dibattito la questione che a noi pare dirimente è che va bene un percorso di delega, ma non ci può essere una delega in bianco. Noi abbiamo indicato, restando abbastanza colpiti dal fatto che non sia stato accettato, un comitato tecnico - come si fece per la riforma del TUF anni fa - di tecnici ed esperti perché la materia è complessa e noi alla fine dobbiamo portare un equilibrio istituzionale che vada bene per tutto il Paese in una prospettiva di crescita.

Questa circostanza per la quale il Governo non ha accolto questo comitato noi la riteniamo abbastanza grave perché, come ha dimostrato il dibattito nella Commissione, il Governo, con la propria maggioranza, molto spesso, su temi complicati e complessi, non riesce a tirar fuori il meglio possibile per il Paese. Noi ci siamo stati e siamo in Commissione per questo, ma riteniamo che riforme così importanti abbiano bisogno di terzietà e di indipendenza. Un comitato tecnico era necessario a questo fine - lo ripetiamo ancora - e quindi ci auguriamo che si possa andare verso tale strada. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Manca. Ne ha facoltà.

[MANCA](#) (PD-IDP). Signora Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, l'esigenza di utilizzare meglio e bene i mercati - lo ha ricordato prima il senatore Nicita - per rafforzare e aumentare la capitalizzazione delle imprese resta purtroppo, anche dopo questo provvedimento, un tema di

straordinaria attualità, una necessità. Noi sappiamo perfettamente che l'ossatura imprenditoriale del nostro Paese è composta da medie e piccole imprese, che devono senza dubbio trovare nei mercati ambiti e spazi per capitalizzarsi meglio, condizione fondamentale per un accesso al credito composto, ordinato e finalizzato soprattutto ad interpretare i cambiamenti che, nell'economia e nella società, attraversano un modello di sviluppo che deve inevitabilmente essere nuovo, ma, senza gli investimenti delle imprese e senza un utilizzo pieno dei mercati in questa direzione, il tema della bassa capitalizzazione delle piccole e medie imprese resta una questione fondamentale da affrontare.

Lo dico con chiarezza: ho ascoltato le relazioni del senatore Damiani e del senatore Orsomarso, ma continuo a considerare l'iniziativa del Governo insufficiente e inadeguata, senza una visione dello sviluppo economico. Continuo a pensare che un tema come questo poteva essere un'occasione straordinaria per aumentare la tracciabilità delle operazioni, per rendere al mercato la fiducia necessaria per investire nelle medie imprese. In questo Paese l'elemento della fiducia resta una delle grandi questioni attualmente irrisolte, anzi, io continuo a dire che vi è la confusione di un Governo che mi sembra più orientato ad autocelebrarsi o a fare opposizione al passato piuttosto che ad affrontare il terreno fondamentale della crescita economica.

Siamo di fronte ad un intervento riparatorio e di equilibrio del Governo, che si è reso necessario per evidenti, disomogenee complicazioni e diversità di intervento da parte della maggioranza di Governo. Infatti si è agito con emendamenti spesso confusi, improvvisati, quasi tali da compromettere l'equilibrio fondamentale che lascia inevitabilmente agli statuti delle aziende quotate l'elemento fondamentale per definire la *governance*.

Attenzione: quando la politica mette mano alla *governance* delle aziende quotate, lo deve fare dopo un ampio dibattito nel Paese. Dentro questo disegno di legge, che è un collegato alla legge di bilancio, avete approvato una delega in bianco con un emendamento. In poche parole, avete costretto il Governo, di fronte a posizioni molto diverse tra Forza Italia e Fratelli d'Italia, a introdurre in una delega ad un collegato, una delega in bianco per una riforma, peraltro in bianco, del testo unico che - non dobbiamo dimenticarlo mai - fu frutto di un lavoro importante a fronte di un dibattito vero nel Paese tra capitali, associazioni, economisti e autorità preposte competenti. Ci avete chiesto una delega in bianco per una mediazione che non c'è stata, a fronte di un provvedimento che ha trovato nel Governo, anziché la voglia di governare il Paese e di avere una visione per lo sviluppo economico, la voglia di celebrare le divisioni interne alla maggioranza.

Ora, voi capite che c'è una distanza enorme tra quello che state comunicando in termini celebrativi dei risultati ottenuti in quest'anno di Governo, di fronte ad un'esigenza che noi comprendiamo e che condividiamo; c'è bisogno di allineare ai Paesi più importanti d'Europa anche le regole fondamentali del rapporto con i mercati del nostro Paese. Ma, da qui a quello che avete combinato dentro questa approvazione in quest'Aula oggi, credo che ci siano di mezzo un diletterismo, un'improvvisazione e una confusione insostenibili per lo sviluppo economico di questo Paese. È il motivo principale per il quale il Partito Democratico vi aveva presentato emendamenti che tentavano di dare a questo punto contenuti tecnici ed economici, con autorità competenti, per aprire un vero dibattito tra economisti, in una relazione con la società e i mercati, se vogliamo fare una vera riforma del testo unico.

Invece oggi vi siete presentati in quest'Aula con una delega sostanzialmente in bianco, senza alcun progetto, senza alcuna visione. Io non ho ascoltato l'obiettivo di Governo da parte dei relatori in quest'Aula; non l'ho compreso e me ne scuso. Ho grande rispetto della vostra capacità e della vostra competenza; tuttavia, credo che non si sia compreso, perché è totalmente assente, da parte del Governo, un'idea dello sviluppo economico, della crescita e soprattutto del rafforzamento della dorsale fondamentale delle medie e piccole imprese, che saranno decisive per la competitività economica e per generare nuova e buona occupazione.

Questo per noi è il punto più importante dal quale dovete ripartire. Mettete via l'autocelebrazione, cominciate a governare il Paese di fronte ad una responsabilità che avete, quella di guidare la crescita economica. Non troviamo alcuna misura utile per la crescita in questo anno di Governo. Il provvedimento in esame, sul quale avete costretto in qualche modo il Governo ad una mediazione per effetto di cattive procedure introdotte da parte di singoli Gruppi della maggioranza, ne è l'ulteriore

dimostrazione. Cambiate strada e fatelo in fretta; dobbiamo guardare alla crescita, perché la crescita economica dovrà determinare nuova e buona occupazione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pellegrino. Ne ha facoltà.

**PELLEGRINO** (*Fdl*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che oggi discutiamo e che fa parte degli allegati alle decisioni di bilancio è diretto a introdurre misure volte a stimolare la crescita del mercato dei capitali italiano, ancora sottodimensionato rispetto ad altre economie avanzate, favorendo l'accesso e la permanenza delle imprese nell'ambito dei mercati finanziari. Per portare avanti questa riforma il Governo ha fatto un ottimo lavoro di sintesi, con riferimento anche ad alcuni documenti predisposti negli anni scorsi. Infatti, nel marzo 2022 il MEF ha pubblicato un libro verde sulla competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita, in cui si sottolineava come la piazza italiana dei capitali manifesti una condizione di cronico ritardo rispetto a quella delle altre economie avanzate, a causa di debolezze strutturali dell'ecosistema di riferimento e per la presenza di alcuni ostacoli di natura normativa e regolamentare.

Inoltre, nel *report* della Organization for economic cooperation and development (OECD) Capital market review of Italy for 2020, pubblicato dall'OCSE, ci si interrogava su come creare opportunità di crescita per le imprese e i risparmiatori italiani e si segnalava che nel corso degli ultimi dieci anni una media inferiore a quattro società all'anno è stata quotata sul mercato regolamentato dalla borsa italiana, mentre la capitalizzazione del mercato del Paese in percentuale al PIL si era attestata notevolmente al di sotto di quella delle controparti europee. Grazie al Governo Meloni, abbiamo finalmente un testo di legge che mira a dare risposte a questi problemi, in maniera organica, per portare l'Italia su un campo più competitivo a livello internazionale.

Prima di addentrarmi nei dettagli del disegno di legge n. 674, vorrei parlare dell'articolo che ritengo di più grande rilevanza nell'ottica della crescita sociale ed economica della nostra Nazione.

Finalmente, con l'articolo 21 si parla di partecipazione piena e consapevole dei cittadini italiani alla vita economica del Paese. Finalmente, MEF e Miur sono incaricati di elaborare una strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. Il mio personale auspicio è che il Governo riesca a supportare, con una dose di risorse più consistenti, questa bellissima decisione.

Finalmente, con questo disegno di legge si riconosce il diritto alla formazione economica e finanziaria, prima lasciata all'iniziativa di singoli istituti scolastici o associazioni, e la si inserisce come insegnamento nelle ore di educazione civica per dare una prima conoscenza ai nostri ragazzi di finanza personale, di risparmio, di investimento e di finanza digitale e dematerializzata.

L'importanza dell'alfabetizzazione finanziaria è ormai riconosciuta a livello internazionale: possedere a livello individuale competenze utili per compiere scelte economiche in maniera responsabile e consapevole accresce il benessere economico delle persone e risulta una condizione fondamentale non solo per l'inclusione finanziaria, ma anche per quella sociale, perché sviluppa maggiore capacità di autotutela e consapevolezza. Per il futuro delle nuove generazioni è importante che questo insegnamento abbia trovato il suo campo di applicabilità nella scuola, perché essa è la struttura educativa maggiormente deputata a far acquisire progressivamente le competenze ai futuri cittadini, con il fine di compiere in modo consapevole scelte - e, nello specifico, scelte finanziarie - adeguate alle proprie esigenze e possibilità.

Oggi è inevitabile doversi confrontare con molteplici e frequenti decisioni in questo campo, dall'utilizzo dei pagamenti elettronici alla richiesta di un mutuo, passando attraverso la programmazione pensionistica. Di contro, le statistiche ci mostrano che su questo gli italiani hanno competenze finanziarie ridotte e inferiori, se rapportate a quelle dei cittadini di altre Nazioni. I fattori culturali sono quelli che ne hanno determinato il peso maggiore e pertanto, a chi pone dubbi sul fatto che l'educazione finanziaria debba essere introdotta a scuola alla luce del contesto attuale, riteniamo che la risposta debba essere significativamente «sì».

Per fortuna, l'educazione civica è tornata ad essere un insegnamento attualmente obbligatorio e le finalità dell'articolo 21 di questo disegno di legge sono esattamente in linea con la legge istitutiva della materia, la legge n. 92 del 2019. Le competenze economiche e finanziarie contribuiscono a sviluppare una cittadinanza attiva e utile e promuovono la partecipazione piena e consapevole alla vita civica,



culturale e sociale della comunità.

In secondo luogo, l'inserimento dell'educazione economica e finanziaria in insegnamenti equiparabili a quello italiano dell'educazione civica è una strada intrapresa già in altri Paesi. Sulla base dell'ultimo censimento OCSE, infatti, diverse Nazioni lo hanno introdotto o lo stanno introducendo come insegnamento obbligatorio nella scuola, anche se in maniera eterogenea, a seconda delle differenze del contesto istituzionale e della propria organizzazione scolastica.

L'articolo 21 rappresenta pertanto il primo passaggio di un percorso verso la diffusione sempre più strutturata delle tematiche economico-finanziarie tra gli insegnamenti curricolari. È una misura importante e urgente per proseguire con maggiore forza ed efficacia il percorso verso un innalzamento della cultura economica e finanziaria dei giovani.

È indubbio, infine, che una maggior conoscenza tra i cittadini di queste materie sul lungo termine aiuterebbe anche il corretto funzionamento dei mercati, dando il suo piccolo, ma importante contributo alla loro stabilità.

Venendo alle principali proposte a cui fa riferimento il testo che esaminiamo oggi, esse incidono sulla disciplina delle società di capitali, con l'obiettivo di sviluppare il mercato italiano e renderlo più attrattivo, sia attraverso l'offerta di servizi di investimento più competitivi da parte dell'industria finanziaria nazionale, sia mediante la rimozione di alcuni degli ostacoli alla domanda di capitali da parte delle imprese. Queste misure si pongono inoltre come esigenza indifferibile e condivisa, visto che si inquadrano nell'ambito degli adeguamenti a normative europee provenienti da Bruxelles, tendendo, da un lato, a rimuovere o attenuare vincoli di natura normativa e operativa all'accesso e alla permanenza sul mercato da parte delle imprese e, dall'altro, indirizzando gli investimenti verso il tessuto produttivo e semplificando alcune previsioni in materia di intermediari.

L'approvazione di questo disegno di legge pertanto è un obiettivo ambizioso, urgente e indispensabile per l'economia del Paese. Il disegno di legge per la competitività dei capitali si propone come un pacchetto di interventi organico, che mira a incentivare le quotazioni delle società e a diffondere l'azionariato della borsa italiana.

Il provvedimento contiene modifiche al testo unico della finanza, al codice civile e ad alcuni decreti adottati nel pieno della crisi Covid e introduce semplificazioni normative e operative volte a facilitare il ricorso delle imprese, in particolare di quelle piccole e medie, al mercato dei capitali e in alternativa al solo mercato tradizionale del credito per realizzare i nostri obiettivi di crescita.

Questo provvedimento si inserisce in un contesto di progressivo rafforzamento della struttura finanziaria, intrapreso dalle aziende italiane nell'ultimo decennio, accompagnandole verso una maggiore diversificazione delle fonti di finanziamento, realizzata attraverso l'emissione di titoli obbligazionari e l'aumento di nuove quotazioni in borsa. Tutto ciò va nell'ottica di contribuire a ridurre la dipendenza delle aziende dal credito bancario, particolarmente diffusa fra le piccole e medie imprese. Infatti, per le imprese di minore dimensione l'accesso al finanziamento alternativo è ostacolato da rilevanti barriere all'entrata.

In particolare, le emissioni di titoli sono contenute a causa degli elevati costi fissi unitari delle operazioni e del minore interesse degli investitori con imprese con bilanci ovviamente di norma più rischiosi. Sono perciò evidenti i benefici che un mercato di capitali sviluppato può portare all'economia di un Paese: da un lato, consente alle imprese una riduzione del costo di capitale e crea una sana diversificazione delle fonti; dall'altro, il confronto e l'interlocuzione costanti con investitori istituzionali, nazionali e internazionali offre opportunità interessanti, come lo sviluppo del *business*, il rafforzamento della *governance* dei fattori ESG e, in generale, opportunità di crescita e sviluppo.

Accingendomi a concludere, con questo disegno di legge il Governo Meloni ha voluto avviare un vero e proprio cambio di passo strutturale nel rapporto tra imprese e mercato dei capitali, da un lato, rimuovendo vincoli normativi e operativi e modificando l'accesso al mercato da parte delle imprese e, dall'altro, ancora introducendo misure che stimolano, sia sul lato della domanda, sia su quello dell'offerta, la canalizzazione degli investimenti attraverso i mercati.

Non ultimo e non meno importante, il Governo Meloni si è occupato anche di una forma di investimento che indubbiamente è la più importante, cari colleghi: il capitale umano, capace di

generare nel prossimo futuro una conoscenza finanziaria che possa apportare implicazioni in termini di benessere individuale e sociale per affermare un cambiamento fondamentale della nostra Nazione.  
(*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Borghi Claudio. Ne ha facoltà.

**BORGHI Claudio** (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, mi scuso per l'inversione dell'ordine degli interventi, ma purtroppo è difficile essere contemporaneamente in più posti.

Circa trentaquattro anni fa, da ragazzino, iniziai per la prima volta a lavorare nella borsa di Milano. Ricordo la grande emozione per quello che all'epoca era il cuore della crescita dell'Italia degli anni Ottanta e Novanta, perché era il luogo in cui il risparmio degli italiani aveva trovato un nuovo impiego, dopo essere stato mobilitato per la prima volta dall'acquisto dei titoli di Stato. Il passaggio era stato, direi, naturale: dai titoli di Stato ci si era mossi sui fondi di investimento e, indirettamente o direttamente, quindi dai fondi di investimento o dal risparmio diretto, alla Borsa. La Borsa quindi, come luogo fisico di mercato, non sarebbe durata molto, perché di lì a poco, dai primi anni Novanta, il mercato diventò telematico e tuttora quindi si corre il rischio che quella che è stata vista come una sparizione fisica in realtà venga interpretata come una vaghezza anche di luogo, di *ownership*, come dicono gli americani, cioè di possesso delle regole del mercato.

Questo provvedimento è un primo passo fondamentale, cui dovranno seguirne altri, per cercare di riprendere in mano la competitività del possesso dei luoghi del mercato, perché non è indifferente se il mercato è in Italia o da qualsiasi altra parte nel mondo. Troppo spesso si è temuto o si è creduto che vedere sullo stesso schermo le contrattazioni di diversi prodotti finanziari comportasse che il luogo di scambio fosse lo schermo, ma non è così: qualche mercato - si pensi per esempio a quelli iper rischiosi e non regolati sulle criptovalute - era non si sa dove, mentre alcuni altri erano profondamente regolati. Il fatto di riuscire a creare uno spazio di mercato competitivo per le aziende è fondamentale, sia per la crescita delle imprese italiane, sia per la sicurezza degli investitori.

In particolar modo vorrei ricordare che al momento le dimensioni della nostra Borsa non sono neanche lontanamente paragonabili a quelle che dovrebbe avere un'economia delle nostre dimensioni. Si pensi che alcune delle principali aziende italiane hanno scelto di non quotarsi: cito, per esempio, i casi Ferrero o Barilla, per dire nomi conosciuti da tutti, che sono aziende di enorme importanza sia strategica sia occupazionale per l'Italia, che hanno deciso da sempre di non quotarsi, non trovando attraente la possibilità di raccogliere capitali nei mercati finanziari e nella Borsa. Altre aziende sono state ritirate dalla quotazione in tempi non sospetti, invece altre ancora hanno deciso di quotarsi altrove, tipicamente in luoghi dove magari la regolamentazione era più competitiva, sia dal punto di vista fiscale sia dal punto di vista delle regole: un caso tipico, per esempio, è quello dell'Olanda, che in certi frangenti agisce in modo predatorio nei confronti degli altri Paesi; tuttavia, se c'è un predatore, dall'altra parte non bisogna farsi preda, per cui bisogna cercare, per quanto possibile, di adeguare le nostre regole in modo tale da rendere un ecosistema competitivo, per far sì che le nostre aziende continuino a fiorire in un mercato nostro.

Anche l'acquisizione di Borsa italiana da parte del London stock exchange è stata oggetto di diverse tappe che hanno portato poi a soluzioni di compromesso e che tuttora in futuro potrebbero portare a modifiche, ma tutto dev'essere subordinato a una regolamentazione precisa del nostro approccio ai mercati dei capitali.

Per quanto riguarda invece il risparmio personale, faccio un accenno a uno dei punti molto importanti del provvedimento in esame, vale a dire la segnalazione di attività sospette. Quante volte abbiamo visto pubblicità molto invasive, in tempi recenti, di strumenti che propagandavano cose che sembravano azioni, ma che in realtà non lo erano? Ho fatto anche le mie segnalazioni, perché in certi casi mi mettevo nei panni di un consumatore o di un risparmiatore non particolarmente esperto in questioni di mercati derivati o di prodotti strutturati, che avrebbe potuto avere la precisa sensazione che alcune piattaforme (sempre propagandate con la magica formula del tasso zero, commissioni zero, interessi zero, tutto a zero) consentissero di comprare qualsiasi quantitativo, anche frazioni di azioni rinomate delle società più note del mondo, come Tesla, Amazon, eccetera. In realtà, queste operazioni nascondevano prodotti strutturati, con i quali chi pensava di investire in un mercato su quelle azioni, in

realtà si assumeva il rischio controparte di quella piattaforma del mercato.

Il fatto di avere una regolamentazione precisa su questi temi è un primo passo per quello che mi auguro diventerà un grande mercato dei capitali, che potrà aiutare la futura crescita dell'Italia.  
(Applausi).

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Damiani.

**DAMIANI, relatore.** Signor Presidente, dopo aver ascoltato gli interventi in discussione generale, intervengo pochi minuti per sottolineare che c'è stato un percorso di confronto; pertanto, come relatore, ringrazio tutti i soggetti che sono stati auditi in Commissione, tutti i componenti della Commissione finanze e le forze politiche, che tutte hanno dato un contributo fattivo al disegno di legge, come anche il presidente Garavaglia, sostituito in corso d'opera dal senatore Melchiorre, che pure ringrazio per il lavoro svolto.

Vorrei fare solo un inciso. Come maggioranza e come relatori, abbiamo lavorato sempre in sinergia. Ci eravamo dati e ci siamo dati degli obiettivi: oltre a migliorare alcune norme di semplificazione, il correlatore nel suo intervento precedente ha ricordato la possibilità di intervenire meglio e, anche per rendere più appetibile il discorso dei mercati dei capitali, ristrutturare la *governance*. Siamo quindi intervenuti con una normativa che ha portato a un dibattito e a un equilibrio sulla stessa norma che ha riguardato le liste dei consigli d'amministrazione; inoltre, come pure tutti chiedevano, c'è un intervento normativo anche sul voto maggiorato.

Ecco perché mi meraviglia sentire alcuni interventi, visto che tra l'altro nella stessa parte politica vi sono due posizioni diametralmente opposte: il senatore Nicita è stato più equilibrato nel riconoscere il lavoro svolto, mentre il senatore Manca ha detto tutt'altro rispetto al suo collega di partito. Diciamo quindi che alcuni problemi di organizzazione forse sono stati più interni all'opposizione che non alla maggioranza, la quale, sempre di comune accordo con il Governo, ha lavorato sul disegno di legge in discussione. Siamo intervenuti sempre con uno spirito di maggioranza e di squadra, perché - questo lo riconosciamo - il tema è delicato, non bisogna essere invasivi oltremodo e così noi siamo stati.

Questo è il motivo per cui tenevo a replicare in merito a quanto ascoltato in discussione generale.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Orsomarso.

**ORSOMARSO, relatore.** Signor Presidente, farò una breve replica. Vorrei ringraziare anch'io il facente funzioni presidente Melchiorre, che ha seguito le ultime giornate che hanno prodotto il lavoro riguardante il provvedimento in discussione.

Desidero replicare - lo diceva anche il collega Damiani - a questo doppio spirito che abbiamo ravvisato non nell'ambito di diverse componenti delle minoranze, ma addirittura nello stesso partito. Ringrazio il collega Nicita, a cui ricordo che lo abbiamo sentito anche in Commissione, dove vi sono stati due mesi di lunghe e approfondite relazioni di *stakeholder*. Al di là dell'artificio retorico, della competenza e dell'approfondimento (non penso che qui rispetto a un tema tanto ampio ci siano esperti della materia finanziaria che hanno la palla di vetro), penso che noi interpretiamo il nostro ruolo non con sufficienza e non con presunzione. Se volessi fare una battuta, direi che in un'intercettazione non trovereste nessuno di coloro che stanno da questa parte dell'Aula a dire in una conversazione privata: «Evviva, abbiamo una banca». Il tema dell'approccio della politica verso la finanza interroga i Governi d'Europa e di tutto il mondo. La debolezza strutturale dell'Italia è stata raccontata nel libro verde.

Mi soffermo sul metodo e sul merito. Quanto al primo, non conosco nessun altro metodo, rispetto al Parlamento e ai commissari, che non sia quello di discutere in Commissione, non in altri luoghi. Anche rispetto ai temi centrali che riguardano la *governance*, l'Italia ha un'anomalia ed è il fatto che si vota una lista dei consigli d'amministrazione in blocco, senza permettere - come accade in Francia e in altri Paesi che tra l'altro hanno votazioni con tempistica diversa - di presentare, da parte di azionisti o gruppi di azionisti, candidati all'assemblea ed essere votati per avere una *governance* che coincida su questo.

Quanto all'altro tema, non vogliamo essere autocelebrativi: come Fratelli d'Italia - e, in generale, vale per tutti i diversi partiti della coalizione - abbiamo fatto un anno di Governo.

Voglio utilizzare una metafora che ha utilizzato il ministro Crosetto. Noi oggi abbiamo di fronte una

montagna: per scalare una montagna o ti impressioni e non l'affronti per nulla o devi cominciare a puntellare. Questo provvedimento arriva anche da altri Governi e noi abbiamo provato a realizzarlo con il massimo della responsabilità e del punto di equilibrio rispetto anche alle ricadute. Lo diceva bene il senatore Borghi, nel sottolineare che un settore di imprese italiane (ad esempio, Barilla o Ferrero), di genio italico e di grande operosità italiana, ha deciso di non stare nella turbolenza dei mercati, in cui spesso le speculazioni e altro hanno rappresentato una grande rottura. In Commissione abbiamo ascoltato un pezzo di capitale italiano tipico della struttura di questo nostro Paese, che ha dentro 11 miliardi, e che non vuole fare il passacarte, ma avere un sistema di *governance* che tenga conto anche di queste ragioni. Questo è il metodo, questo il merito.

Rispetto a tutte le altre questioni, che spero possiate vedere con onestà, anche se è ovvio poi che l'opposizione fa l'opposizione, questa norma importante, che riguarderà anche futuri Governi, si incastra in un determinato contesto. Pensiamo al *made in Italy*, alle norme sul *reshoring*, alla triangolazione degli accordi con Germania e Francia fatta dal ministro Urso, alla semplificazione fiscale ed a un sistema di *compliance* che guarda alle nostre imprese non come a un nemico da battere, da tassare e stratassare, ma da accompagnare insieme a un nuovo mercato di capitali, con banche magari governate con il principio del merito (e, anche lì, il metodo: chi decide?).

Queste sono in sintesi le motivazioni che ci hanno mosso. Sono alla mia prima legislatura ed è questo il primo progetto di legge del quale sono relatore. Credo che nessuna norma possa mai avere la perfezione e, non a caso, abbiamo dato ampia delega al Governo, che non toccherà i punti già discussi e votati con i diversi emendamenti, da svolgere in dodici mesi, per quanto riguarda l'armonizzazione e la riforma del TUF, che in prospettiva, per la velocità con cui viaggia, dovrà avere manutenzione ordinaria e straordinaria quasi ogni anno.

Questa è la sintesi degli interventi. Non abbiamo trattato la questione con sufficienza, ma abbiamo fatto una relazione avendo lavorato molti mesi e penso che tutta l'Assemblea, compresa la minoranza, non meriti mai l'atteggiamento della sufficienza o della presunzione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[FRENI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, onorevoli senatori, le mie saranno poche e brevi repliche.

Prima dei ringraziamenti di rito, vorrei formulare qualche considerazione rispetto a questo disegno di legge e allo sviluppo che ha avuto. Credo che, se avessimo chiesto a un ignoto passante conoscitore del mercato finanziario fino a un anno fa di dirci qual era lo stato di salute del mercato finanziario in Italia, avrebbe potuto rispondere, magari citando Montale, che solo qualcosa ci poteva dire, cioè ciò che non siamo e ciò che non vogliamo. Ecco, a distanza di un anno, lo stesso ignoto passante che dovesse trovarsi a guardare l'assetto normativo del mercato dei capitali italiano, certamente troverebbe degli enormi passi avanti.

Tali passi avanti si devono al grandissimo lavoro che il Senato ha fatto sul disegno di legge al nostro esame e al suo testo base che, rispetto alla formulazione con cui è entrato in questo ramo del Parlamento, ne esce certamente accresciuto e migliorato nell'ottica di garantire, sempre e comunque, che la crescita del mercato dei capitali sia omogenea e in linea con le prassi di mercato. Non dobbiamo ignorare infatti che il mercato dei capitali non è e non può essere un fenomeno squisitamente domestico, ma assume una rilevanza strutturale soprattutto a livello di interrelazioni sovranazionali.

In quest'ottica, il Governo ha sottoposto al Parlamento un emendamento, che il Parlamento, almeno in Commissione, ha recepito, che è quello che ci ha portato ad affiancare al disegno di legge capitali nella sua formulazione originaria, come modificata dagli emendamenti, una legge delega che potrà garantire, affiancandosi al disegno di legge, quell'ulteriore passo avanti che il nostro mercato di capitali chiede da tempo.

È una delega, e lo dico anche per tranquillizzare l'opposizione, che il Governo non intende esercitare in autonomia, chiuso in segrete stanze, senza coinvolgere gli esperti.

Personalmente, e a nome del Governo, do per scontato che il testo del decreto delegato sarà collazionato col supporto degli esperti e che, quando il Parlamento darà il proprio contributo alla revisione di quel testo, lo farà col supporto degli esperti. È un testo, quello della delega, che porterà il

mercato dei capitali italiano a fare un ulteriore passo avanti; un passo avanti che dovrebbe, per lo meno nelle intenzioni, condurre il nostro mercato dei capitali ai livelli di quelli europei, non per capitalizzazione probabilmente - ci vorrà qualche anno - ma certamente per impatto regolatorio, perché un mercato dei capitali funzionante è un mercato di capitali che ha un impatto regolatorio affidabile, perché si investe su un mercato quando quel mercato viene ritenuto affidabile. Il sistema Paese è affidabile e il mercato dei capitali italiano diventerà pienamente affidabile grazie all'implementazione che questo disegno di legge e la successiva delega daranno al mercato dei capitali.

Ringrazio dunque tutta la Commissione, i relatori e anche per il concorso virtuoso che le forze di opposizione hanno portato a questo disegno di legge, perché non dobbiamo dimenticare che le forze di opposizione hanno concorso in modo virtuoso e intelligente al miglioramento del testo base portato dal Governo in questo ramo del Parlamento.

Grazie ancora a tutti voi, con l'auspicio di poterci ritrovare a breve per dire esattamente ciò che siamo e ciò che vogliamo del mercato dei capitali. (*Applausi*).

**PRESIDENTE**. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente e dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

**DAMIANI**, *relatore*. Signor Presidente, sull'emendamento 1.4 esprimo parere favorevole.

**FRENI**, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

**BORGHESI** (*LSP-PSd'Az*). Signora Presidente, chiedo di sottoscrivere l'emendamento 1.4.

**TURCO** (*M5S*). Signora Presidente, a nome del Gruppo MoVimento 5 Stelle, chiedo di aggiungere la firma all'emendamento 1.4.

**ROSSO** (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, anche il Gruppo Forza Italia chiede di sottoscrivere l'emendamento 1.4.

**PRESIDENTE**. La Presidenza ne prende atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1, nel testo emendato.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1, che si intende illustrato, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

**DAMIANI**, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

**FRENI**, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.1, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3, che si

intende illustrato, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

DAMIANI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

FRENI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.2, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

#### **Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 15,20)**

Passiamo all'esame dell'articolo 4, su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

DAMIANI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

FRENI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.4, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.7, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.9, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.10, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.13, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.14, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.200, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.16, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.  
(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.  
(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.  
(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 7, che invito i presentatori ad illustrare.

TURCO (M5S). Signor Presidente, con riferimento a questo emendamento, il Movimento 5 Stelle chiede la possibilità di apportare una modifica all'articolo 2389 del codice civile in tema di determinazione dei compensi dell'organo amministrativo. È bene che, nel momento in cui c'è una società quotata o una società a partecipazione pubblica a rilevanza sociale, la definizione dei compensi spettanti all'organo amministrativo vedano anche la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori, scelti tra particolari figure professionali e di competenza nel settore, in modo tale da favorire l'equità salariale all'interno della stessa società quotata o della stessa società a partecipazione pubblica.  
(Applausi).

PRESIDENTE. Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

ORSOMARSO, relatore. Esprimo parere contrario.

FRENI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.200, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

L'articolo 8 è stato soppresso dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

ORSOMARSO, relatore. Esprimo parere contrario all'emendamento 9.1.

FRENI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.1, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

ORSOMARSO, relatore. Esprimo parere contrario all'emendamento 10.1.

FRENI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.1, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[ORSOMARSO](#), *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti in esame.

[FRENI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.1, presentato dai senatori Turco e Croatti.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.2, presentato dal senatore Sironi e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[ORSOMARSO](#), *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 12.

[FRENI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.1, presentato dai senatori Turco e Croatti.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 12.2, presentato dai senatori Losacco e Tajani, fino alle parole «discussione assembleare».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 12.3 e 12.4.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.5, presentato dai senatori Losacco e Tajani.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.7, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.8, presentato dai senatori Turco e Croatti.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.9, presentato dai senatori Turco e Croatti.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.10, presentato dal senatore Castiello e da altri senatori.



*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 12-*bis*, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

[TAJANI](#) *(PD-IDP)*. Signor Presidente, anche la discussione generale si è incentrata sul tema sintetizzato in questo articolo, e cioè la questione del voto di lista. Pertanto, per rendere esplicita la posizione del Gruppo Partito Democratico, illustro l'emendamento 12-*bis*.202.

Molto semplicemente, con tale emendamento ammettiamo la possibilità della presentazione di una lista da parte del consiglio di amministrazione uscente rimettendo allo statuto, secondo ovviamente le indicazioni e le regolamentazioni delle autorità competenti, Consob *in primis*, di far sì che la presentazione della lista avvenga nella modalità più trasparente e più a garanzia delle minoranze possibile, senza intervenire in maniera che noi riteniamo macchinosa e farraginosa sulle modalità di votazione della lista.

[TURCO](#) *(M5S)*. Signor Presidente, sempre con riferimento al tema della lista del consiglio di amministrazione, desidero innanzitutto ricordare che, nell'ambito dell'originario provvedimento governativo approvato dal Consiglio dei ministri, questa possibilità non era contemplata. Ringrazio quindi tutti i componenti della Commissione che, anche grazie alla disponibilità del Governo, hanno svolto un lavoro collegiale per disciplinare la possibilità data agli amministratori uscenti di presentare e proporre la lista dei consigli di amministrazione. Siamo stati favorevoli, ma andando a stabilire, al contempo, una serie di limiti allo strapotere dell'organo amministrativo, per evitare il rischio di avere organi amministrativi fotocopia che si ripetono nel tempo.

Per questo motivo, nell'emendamento oggetto di discussione, proponiamo due limiti importanti. Da una parte, si limita la possibilità che gli amministratori uscenti possano ricoprire il 100 per cento della lista del Consiglio di amministrazione, riducendolo al 50 per cento dei posti disponibili, in modo tale da favorire il passaggio manageriale a giovani che generalmente sono sinonimo anche di innovazione. Dall'altra parte, poniamo un altro limite allo strapotere dell'organo amministrativo, ponendo fine agli incarichi plurimi in moltitudini di società, anche quotate, così come anche a incarichi che si ripetono all'infinito nel tempo, proponendo un limite massimo di nove anni per la ripresentazione della propria candidatura nell'ambito delle liste del Consiglio di amministrazione. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

[ORSOMARSO](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[FRENI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12-*bis*.200, presentato dai senatori Tajani e Losacco.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12-*bis*.201, presentato dai senatori Tajani e Losacco.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12-*bis*.202, presentato dai senatori Tajani e Losacco.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12-*bis*.203, presentato dai senatori Turco e Croatti.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12-*bis*.204, presentato dai senatori Turco e Croatti.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12-*bis*.205, presentato dai senatori Tajani e Losacco.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12-*bis*.206, presentato dai senatori Tajani e Losacco.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 12-*bis*.207, presentato dai senatori Turco e Croatti, fino alle parole «numero di voti».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 12-*bis*.208.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12-*bis*.209, presentato dai senatori Turco e Croatti.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12-*bis*.210, presentato dai senatori Tajani e Losacco.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12-*bis*.211, presentato dai senatori Turco e Croatti.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12-*bis*.212, presentato dai senatori Turco e Croatti.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12-*bis*.213, presentato dai senatori Turco e Croatti.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12-*bis*.214, presentato dai senatori Turco e Croatti.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12-*bis*.215, presentato dai senatori Turco e Croatti.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12-*bis*.216, presentato dai senatori Tajani e Losacco.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12-*bis*.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

[TURCO](#) (*M5S*). Signor Presidente, sempre in merito al provvedimento sul voto maggiorato, noi siamo favorevoli al voto maggiorato rispetto al voto plurimo, così come peraltro proposto dal Governo, con riferimento alle società quotate.

Sul punto, signor Presidente, mentre il Governo propone un voto maggiorato senza porre delle condizioni, la nostra proposta mira a riconoscere sì un voto maggiorato, condizionandolo però ad un principio che vorrebbe favorire la stabilità finanziaria all'interno delle società quotate. Noi andiamo quindi a prevedere un voto maggiorato, in funzione del tempo di stabilità finanziaria e di possesso delle azioni, a quegli azionisti che dimostrano fedeltà nel possesso delle azioni.

Con questo provvedimento chiediamo al Governo di valutare attentamente gli effetti che il voto plurimo può avere sulle nostre società e soprattutto sugli obiettivi del disegno di legge, favorendo invece un voto plurimo, in modo tale da condizionarlo al tempo di possesso dell'azione o del titolo societario e da contrastare anche il fenomeno della speculazione. *(Applausi)*.

[TAJANI](#) (*PD-IDP*). Signor Presidente, sempre a proposito del voto plurimo, siamo favorevoli al fatto che gli statuti possano contemplare la possibilità di voto plurimo. Con il nostro emendamento poniamo dei limiti, *in primis* al fatto che possano essere poste delle limitazioni alla cessione delle azioni a cui viene attribuita la facoltà di voto plurimo, e poi introduciamo la possibilità di stabilire un lasso temporale entro cui il voto plurimo si può esercitare, quindi non *ad infinitum*, in modo che gli statuti possano prevedere dei periodi di tempo determinati. Ci sembra una misura che contempera diverse esigenze. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

[ORSOMARSO](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti all'articolo 13.

[FRENI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.1, presentato dai senatori Turco e Croatti.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.2, presentato dai senatori Tajani e Losacco.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.3, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.4, presentato dai senatori Turco e Croatti.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.5, presentato dai senatori Turco e Croatti.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.7, presentato dai senatori

Tajani e Losacco.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.11, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 13-bis, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[ORSOMARSO](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati all'articolo 13-bis.

[FRENI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13-bis.200, presentato dal senatore Patuanelli e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento 13-bis.201.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13-bis.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale è stato presentato un emendamento che è inammissibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 16-bis, sul quale è stato presentato un emendamento che invito il presentatore ad illustrare.

[TURCO](#) (*M5S*). Signor Presidente, vorrei ricordare ai colleghi che l'articolo 16-bis riguarda le banche popolari. Con questo articolo, il Governo aumenta l'attivo patrimoniale da otto miliardi a sedici miliardi. Io ricordo innanzitutto al Governo che andare a modificare questo parametro senza condizionarlo al parere vincolante, in base ai trattati europei, della BCE, crea confusione nell'ambito del sistema bancario. Noi oggi siamo andati a modificare una norma senza avere un preventivo parere positivo della BCE. Questo è un primo aspetto.

Il secondo aspetto è che questa norma non dice cosa accade a quelle banche popolari che non hanno la possibilità di aumentare l'attivo patrimoniale - attenzione: non è il capitale, ma è l'attivo di bilancio patrimoniale - da otto a sedici miliardi. Cosa accade a quelle banche popolari che non avranno questa possibilità? Non accade nulla, ma voi non lo dite e quindi si crea un problema. Voi andate a creare una dicotomia tra banche popolari che avranno questa possibilità e banche popolari che non l'avranno.

Signor Presidente, vorrei poi lanciare un grido di allarme. Oggi viviamo in un momento di desertificazione bancaria, dove cittadini e imprese non hanno la possibilità di accesso non solo al credito, ma anche alla moneta bancaria. Ci sono territori, soprattutto nel retroterra, dove lo sportello bancario è un vero e proprio miraggio. E con questa norma non favorite il contrasto alla

desertificazione. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Non essendo stati presentati sull'articolo 16-*bis* altri emendamenti oltre quello soppressivo 16-*bis*.200, presentato dai senatori Turco e Croatti, indico la votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

**Il Senato approva.**

Passiamo all'esame dell'articolo 16-*ter*, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

**TAJANI (PD-IDP).** Signor Presidente, anche di questo tema si è parlato in discussione generale. Semplicemente, noi chiedevamo la costituzione di una commissione tecnica, composta da esperti di alto profilo internazionale, che accompagnasse il Governo nell'attuazione della delega, soprattutto in riferimento alle tematiche maggiormente tecniche.

Inspiegabilmente, in Commissione questo emendamento è stato respinto. Ricordo che la delega fiscale prevede la composizione di una commissione tecnica per accompagnare il Governo nell'attuazione della delega stessa. Non capiamo perché, invece, su questa materia non si possa mettere nero su bianco che il Governo, su alcune tematiche di rilievo internazionale, dall'alto contenuto tecnico, si faccia accompagnare da esperti indipendenti sulla materia. (*Applausi*).

**TURCO (M5S).** Signor Presidente, nell'ambito dell'articolo 16-*ter*, andiamo a presentare una serie di proposte tra cui innanzitutto, sempre con riferimento alla presentazione della lista del Consiglio di amministrazione, andiamo a disciplinare come essa si deve formare. Non basta infatti semplicemente proporla, ma è bene anche garantire la trasparenza con cui tale lista viene a generarsi e quindi ad essere redatta.

Sempre con riferimento all'articolo 16-*ter*, andiamo a riproporre una norma che stiamo riproponendo da diverso tempo, già dalla scorsa legislatura, che si ispira al pensiero di Adriano Olivetti: favorire il rapporto di equità salariale tra il *manager* e l'ultimo dei lavoratori stipendiati all'interno delle società, soprattutto di quelle quotate, in modo tale da garantire questo rapporto nel tempo, senza favorire solo l'aumento salariale del *manager* a discapito della forza lavoro. Proponiamo quindi che questo rapporto venga mantenuto nel tempo da 1 a 50.

In ultimo, Presidente, sempre con riferimento al limite allo strapotere dell'organo amministrativo, proponiamo un limite ai mandati sia dell'organo amministrativo sia degli organi di controllo (proprio per evitare il ripetersi nel tempo di tali incarichi), fissando un limite a tre mandati, per un massimo nove anni. Ciò per favorire l'ingresso di giovani e quindi, a questo punto, anche l'innovazione e una maggiore autonomia nei controlli societari. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

**DAMIANI, relatore.** Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 16-*ter*.200. Esprimo parere contrario sui restanti emendamenti.

**FRENI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.** Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16-*ter*.200, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva. (v. Allegato B).**

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16-*ter*.201, presentato dai senatori Tajani e Losacco.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva. (v. Allegato B).**

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16-*ter*.202, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva. (v. Allegato B).**

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16-*ter*.203, presentato dal

senatore Turco e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16-ter.204, presentato dai senatori Tajani e Losacco.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16-ter.205, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16-ter.206, presentato dai senatori Tajani e Losacco.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16-ter.207, presentato dai senatori Turco e Croatti.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16-ter.208, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16-ter.209, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16-ter.210, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16-ter.211, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16-ter-212, presentato dai senatori Tajani e Losacco.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16-ter-213 presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16-ter, nel testo emendato.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale è stato presentato un emendamento che è inammissibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende

illustrato, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[DAMIANI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

[FRENI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Non essendo stati presentati sull'articolo 18 altri emendamenti oltre quello soppressivo 18.1, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

**Il Senato approva.**

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 20, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[DAMIANI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

[FRENI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.1 (testo 2), presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20-bis.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 21, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[DAMIANI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 21.200, con una piccola riformulazione, un'aggiunta che adesso il Governo dirà. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 21.201, 21.202 e 21.203.

[FRENI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, i pareri sono conformi a quelli del relatore, con una riformulazione che il Governo propone all'emendamento 21.200, al secondo comma, in ultimo (lo rileggo): «sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi», con l'inserimento quindi delle parole «assicurativi».

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Calandrini, Presidente della 5a Commissione permanente, a pronunciarsi su questa proposta di riformulazione.

[CALANDRINI](#) *(FdI)*. Signor Presidente, il parere su questa proposta di riformulazione è favorevole, perché non incide sui saldi di finanza pubblica.

[PRESIDENTE](#). Senatore Lotito, accetta la riformulazione proposta dal Governo?

[LOTITO](#) *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, per quanto concerne la riformulazione, chiaramente l'accetto. Per quanto concerne gli altri emendamenti, li ritiro.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.200 (testo 2).

[TURCO](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[TURCO](#) *(M5S)*. Signor Presidente, innanzitutto faccio una premessa, con riferimento all'articolo 21 e all'emendamento presentato dal collega Lotito. Noi qui abbiamo fatto un grande lavoro in Commissione, grazie anche alle aperture del Governo, perché nella prima formulazione si parlava solo di educazione finanziaria, mentre oggi non solo abbiamo un articolato che apre alle associazioni assicurative, previdenziali e bancarie, ma - attenzione, Presidente - noi sosteniamo e abbiamo

sostenuto - e di questo ringrazio i relatori e il Governo - anche l'inserimento del riconoscimento della cultura di fare impresa. Oggi, per raggiungere l'obiettivo della competitività dei capitali e della crescita economica dell'impresa, non basta regolamentare semplicemente al meglio il mercato finanziario; per raggiungere questo obiettivo occorre aiutare i giovani e gli imprenditori a fare impresa.

Qui rivolgo un doveroso ringraziamento anche all'Accademia italiana di economia aziendale, che ci ha fornito la possibilità di accogliere una loro proposta all'interno del provvedimento, la quale ci permette a questo punto, nell'educazione civica, di parlare non solo di educazione finanziaria, ma anche di cultura d'impresa. *(Applausi)*.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.200 (testo 2), presentato dai senatori Lotito e Turco.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti da 21.201 a 21.203 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 21, nel testo emendato.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 22.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 23.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

**SALVITTI** *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**SALVITTI** *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Signor Presidente, vorrei ringraziare tutti coloro che hanno lavorato al provvedimento: innanzitutto il Sottosegretario, che ha lavorato quotidianamente con noi in Commissione, i relatori che sono stati fondamentali e hanno profuso molto impegno e tutti i commissari che hanno partecipato alla stesura di questo importante disegno di legge.

È stato un lavoro intenso quello fatto in Commissione e probabilmente è una delle prime volte che accade per un provvedimento di questo genere: abbiamo avuto il tempo necessario per farlo, anche perché è stato fatto con una collaborazione forte anche da parte dell'opposizione. Questo fa capire che, quando si vuole, si riescono ad ottenere risultati importanti in termini di regolamentazione.

È un provvedimento che probabilmente tocca poco nell'intimo gli italiani ed è poco sentito dalla piazza, ma è comunque fondamentale per un settore particolare come quello dei mercati. È una regolamentazione importante, perché comincia a far crescere l'Italia da questo punto di vista e ad avvicinarla ad altri mercati che hanno una tradizione molto più vasta rispetto alla nostra e regolamentata in maniera completamente diversa. Unitamente a questo, c'è anche una delega al Governo che farà crescere ancora di più questo provvedimento. Com'è stato dimostrato in questi giorni di lavoro, il Governo ha detto che non avocherà a sé esclusivamente la stesura dei prossimi provvedimenti, ma li vedrà insieme a noi in Commissione.

È un provvedimento molto importante, che adeguerà l'Italia da un punto di vista regolamentare, in modo tale che il mercato finanziario in Italia possa diventare molto più attrattivo e tutelare gli investitori: ciò significa che potremo avere molti capitali anche dall'estero che verranno investiti in Italia. È un'importante provvedimento anche e soprattutto in questi termini.

Annuncio pertanto il voto favorevole da parte del Gruppo di cui faccio parte. *(Applausi)*.

**PATTON** *(Aut (SVP-Patt, Cb, SCN))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PATTON** *(Aut (SVP-Patt, Cb, SCN))*. Signor Presidente, Governo, colleghe e colleghi, il nostro intervento sarà limitato al tema dell'educazione finanziaria.

Dall'ultima indagine triennale della Banca d'Italia emerge un'obiettiva vulnerabilità degli italiani a



errori e truffe e questo perché l'educazione finanziaria in Italia non ha raggiunto un livello soddisfacente, né sufficiente per mettere al riparo i cittadini e le cittadine da scelte sbagliate, da costi eccessivi e, appunto, da truffe. L'indagine in questione parla di un livello di alfabetizzazione finanziaria degli adulti basso, seppure in leggero miglioramento: in una scala da 0 a 20 il punteggio medio è 10,6. Da questi dati risulta chiaro il bisogno di investire nell'educazione finanziaria.

L'accordo sottoscritto fra l'università di Bolzano e la Banca d'Italia, proprio per creare percorsi mirati per gli studenti di Scienze della formazione, che come futuri insegnanti avranno la possibilità di far conoscere anche ai più piccoli gli strumenti capaci di favorire autonomia e scelte responsabili di consumo e di spesa, va in questa direzione.

Sono allora sicuramente positive le norme contenute in questo provvedimento, che portano l'educazione finanziaria all'interno degli insegnamenti di educazione civica nelle scuole, come elemento per la partecipazione piena e consapevole alla vita economica. È importante che tutto questo sia all'interno di un provvedimento pensato per accrescere la competitività italiana e il sostegno all'economia, con l'obiettivo di promuovere interventi di ammodernamento del quadro normativo, alla luce delle dinamiche evolutive dei mercati e della crescente concorrenza tra piazze finanziarie internazionali.

Questa misura, come specifica la Banca d'Italia, è inserita in un contesto di progressivo rafforzamento della struttura finanziaria intrapreso dalle imprese italiane nell'ultimo decennio e, da un lato, tende a rimuovere o ad attenuare vincoli di natura normativa e operativa all'accesso e alla permanenza nel mercato da parte delle imprese, dall'altro, a indirizzare gli investimenti verso il tessuto produttivo, semplificando alcune previsioni in materia di intermediari.

Nonostante questi sviluppi positivi, il divario tra la dimensione dei mercati dei capitali italiani e quella dei principali Paesi europei resta però ampio. Fra le ragioni di queste differenze vi sono la limitata dimensione media delle aziende quotate italiane e la minore propensione ad accedere al mercato.

Proprio quest'ultimo aspetto, dal nostro punto di vista, è fondamentale per comprendere la reale e fattiva importanza dell'educazione finanziaria, perché una formazione di base più efficiente contribuirebbe a un cambio di passo interessante nella competitività del mercato italiano. Cittadini che meglio conoscono la finanza e il funzionamento dell'economia non sono solo cittadini che gestiscono meglio le loro finanze, ma sono anche cittadini che hanno maggiori strumenti per comprendere il funzionamento della finanza pubblica e quindi per valutare le scelte compiute in sede politica. L'inserimento dell'educazione finanziaria nelle scuole di ogni ordine e grado può darci una marcia in più per comprendere le dinamiche socioeconomiche che ci circondano e, in un mondo che va avanti velocemente, come Paese dobbiamo essere in grado di concedere nuovi strumenti alle giovani generazioni e di creare sempre più opportunità al passo con i tempi. *(Applausi)*.

#### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

**PRESIDENTE.** Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo scientifico «Elio Vittorini» di Napoli, che stanno assistendo ai nostri lavori. Grazie della vostra visita e buon futuro. *(Applausi)*.

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 674 (ore 16,11)**

**MAGNI** (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MAGNI** (*Misto-AVS*). Signor Presidente, membri del Governo, colleghi, anche noi, non facendo parte di questa Commissione, non abbiamo potuto seguire direttamente la discussione in merito al provvedimento, ma vorrei sottolineare alcuni aspetti, partendo da un dato.

Questo provvedimento negli intenti era considerato un fatto di grande positività, perché interviene in particolare nella questione delle piccole e medie imprese. Devo dire, però, che oggettivamente, quanto al risultato finale, sono più le ombre delle luci. Sottolineo subito che noi ci asterremo su questo provvedimento, proprio per queste ombre.

Vorrei sottolineare, in particolare, la questione delle piccole e medie imprese. Discutiamo certamente di società di capitali, ma avendo vissuto e vivendo in un territorio in cui il sistema delle piccole e piccolissime imprese ha retto per oltre cent'anni (nel mio territorio l'industria è nata alla fine del 1800)

posso dire che per le piccole e medie imprese è importante ovviamente avere le spalle sufficientemente larghe per rendere nel mercato dei capitali, ma la forza maggiore è fare rete, cioè avere un sistema in cui ci sono servizi a livello del territorio, una produzione e una formazione della manodopera, una capacità di unirsi per intervenire sui mercati internazionali e un sistema di credito. Per questo è nato in passato un sistema di banche locali che sostenevano tale processo. Il problema è che molto spesso pensiamo di fare una cosa positiva, in questo terreno dei capitali, per molti piccoli o medi imprenditori, ma il rischio è di portare in qualche modo acqua al mulino dei grandi capitali.

La critica che voglio evidenziare è che, se certamente occorre avere un'attenzione sul problema del mercato dei capitali, bisogna soprattutto salvaguardare il sistema, la rete, cioè questo tessuto distributivo nel territorio che vada in tale direzione. Non è solo un atto del Novecento, perché anche in questo periodo, anche nelle migliori famiglie, accade questo.

Invece voi avete introdotto una modifica il cui rischio è che a decidere siano sempre gli stessi, quelli che hanno non tanto il capitale, che hanno più azioni, ma quelli che hanno maggiore influenza dal punto di vista politico e del nome, più che della sostanza. Questo rischio c'è.

Io ho condiviso e condivido l'emendamento che proponeva di istituire una commissione tecnica in grado di delineare il modo e il comportamento; invece, si chiede mano libera, una delega in bianco al Governo. Questo è un errore fondamentale, perché rischiamo di avere un sistema senza controllo: questo è il vero rischio a cui andiamo incontro.

Infine, vorrei fare una sottolineatura sull'articolo 21. È positivo che si estenda l'educazione civica a quella finanziaria e via dicendo, però vorrei ricordare l'articolo 41 della Costituzione. Se bisogna estendere la formazione sul terreno civico, la prima cosa da dire è che l'impresa ha anche una responsabilità sociale: è previsto dalla nostra Costituzione. Bisognerebbe insegnare cos'è ad esempio l'utilità sociale, cioè che non sempre il profitto dev'essere al primo posto rispetto alle esigenze sociali. Bisogna quindi avere attenzione. Ho già discusso e ho già posto questo problema in passato, ma se un'impresa ha un compito sociale, è chiaro che si deve fare carico delle difficoltà: ad esempio, come abbiamo visto in alcuni casi e nella realtà, nel periodo pandemico le forze sociali e imprenditoriali hanno avuto la capacità di trovare anche soluzioni in questa direzione. Tuttavia, nelle situazioni di estrema povertà, in cui la disuguaglianza aumenta, mi chiedo se questo sia un problema solo per la politica o anche di chi fa impresa. Ad esempio, visto che discutiamo di fare educazione finanziaria e visto che le imprese nel mondo del lavoro richiedono manodopera e pongono il problema della sua mancanza, il punto è che si devono fare carico anche di una parte sociale, della formazione dei nuovi cittadini che vengono nel nostro Paese, sia quanto alla lingua, sia quanto a cosa e come produrre. Ad esempio, avrei considerato positivamente un intervento formativo anche sulla sicurezza, perché molto spesso in quest'Aula (e non solo) abbiamo sentito che nascono imprese senza che si sappia a quali rischi si va incontro: basta andare alla camera di commercio e scrivere che c'è un'impresa.

In particolare, è stato detto dalle organizzazioni datoriali del settore edilizio che basta iscriversi, ma uno non sa neanche a quale rischio va incontro. Pertanto, la formazione è un fatto positivo, però voglio sottolineare che bisogna dare peso e sostanza a quanto prevede la nostra Costituzione che, all'articolo 41, richiama l'impresa non solo alla capacità di conoscere la previdenza e a tutto ciò che bisogna fare, ma soprattutto al fatto che ha anche una responsabilità sociale.

Per questa ragione, per queste lacune che ci sono e che ho cercato di sottolineare, pur brevemente, noi ci asterremo sul provvedimento in esame. *(Applausi)*.

**FREGOLENT** (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**FREGOLENT** (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, il provvedimento che ci apprestiamo a votare contiene una serie di disposizioni che erano molto attese da quasi tutti gli *stakeholder* e gli operatori finanziari. Si tratta di diverse norme che, a vario titolo, costituiscono un intervento importante in materia finanziaria e che, ne siamo certi, consentiranno il rafforzamento della competitività del nostro sistema e una maggiore apertura del mercato alle piccole e medie imprese, nell'ottica, da un lato, di favorirle, attraverso la quotazione e il rafforzamento patrimoniale, dall'altro, di consentire loro nuove forme di finanziamento che prescindono, almeno in

parte, da quello squisitamente bancario.

Le nostre imprese, durante i periodi di crisi, sono state investite e hanno sofferto maggiormente rispetto alle loro cugine d'oltralpe e di oltremarica, perché piccole e ancora poco integrate nel sistema produttivo europeo; perché fatte ancora di singole eccellenze, frutto dell'inventiva e del coraggio dei nostri imprenditori, ma non appieno parte della filiera del nostro continente; perché vivono, anche se meno di un tempo, dei finanziamenti del credito bancario, prive o quasi di strumenti finanziari che consentano una capitalizzazione alternativa.

Una vera competitività dei mercati finanziari e dei capitali interessa anche le banche, tanto come emittenti, in quanto le banche sono tra le principali società quotate ed emittenti di strumenti finanziari (ad esempio, titoli obbligazionari) con i quali raccolgono risorse per supportare al meglio l'economia reale, quanto come consulenti, in quanto le banche supportano le imprese ad accedere al mercato dei capitali, tramite attività di ricerca (cosiddetto *scouting*), consulenza (cosiddetto *advisory*), strutturazione e collocamento dei titoli emessi dalle imprese, ma anche e soprattutto come intermediari, in quanto sono gli istituti di credito che contribuiscono all'allocazione del risparmio, essendo i principali distributori di prodotti finanziari e di investimento e consentono agli investitori, soprattutto *retail*, di accedere al mercato in maniera assistita e tutelata.

Tali norme erano quindi assolutamente necessarie e non più rinviabili. Infatti, se guardiamo i dati dei nostri mercati azionari, nel 2022 complessivamente si sono registrate 30 nuove ammissioni (erano 49 nel 2021). Anche se è una proporzione più ampia rispetto a quella di altri Paesi europei, questo dato comunque non è positivo.

Il fenomeno più rilevante, oltre al numero ridotto di nuove quotazioni in un anno (da circa dieci anni il numero è inferiore a cinque), è rappresentato anche per l'Italia dalle numerose uscite dal listino. Le condizioni macroeconomiche in cui operano le imprese italiane sono note e le abbiamo accennate, ma ancora più grave è il livello d'incertezza relativamente alle prospettive future: guerra, forniture di materie prime e mercati di sbocco, inflazione e restrizione del credito, disponibilità di manodopera e regime fiscale.

In questo quadro, non può stupire che si constatino il preoccupante fenomeno di una certa ritrosia da parte di molte imprese nazionali a quotarsi e il frequente abbandono di molte di esse. Contemporaneamente, si assiste alla fuga di un numero non elevato, ma significativo soprattutto per dimensioni e qualità, di aziende per trasferire le loro quotazioni all'estero, in Paesi - a loro dire - più ospitali.

In sostanza, la Borsa in Italia rappresenta sempre meno - basta osservare il decrescente livello della sua capitalizzazione in rapporto al PIL - il volto del capitalismo di successo. Verrebbe da domandarsi se per un'impresa italiana quotarsi in Borsa e in Italia sia ancora considerato essenziale.

A livello europeo, queste nuove norme sono complementari e vanno nella direzione del nuovo piano d'azione europeo per l'unione del mercato dei capitali. In Europa i mercati finanziari nazionali sono frammentati e vi sono ampie divergenze tra di essi. Come abbiamo detto, quindi, esistono piazze più sviluppate, a maggiore vocazione internazionale e caratterizzate da un ambiente più favorevole alla quotazione e da un'ampia presenza di liquidità e di investitori istituzionali. È fondamentale sostenere la realizzazione dell'unione del mercato dei capitali europeo: penso alle iniziative della federazione bancaria europea, al progetto Markets4Europe, che cerca e propone soluzioni per lo sviluppo e l'integrazione dei mercati di capitali in Europa. Occorre una forte accelerazione a tutte queste norme, che vanno nella giusta direzione.

Parlando poi delle modifiche operate nella Commissione di merito in sede referente, bisogna valutare positivamente il lavoro svolto. Non c'è dubbio che il disegno di legge sia stato migliorato: sono state riviste e meglio precisate alcune norme sulla semplificazione in materia di accesso ai mercati di capitali e su alcuni temi che riguardano la disciplina degli emittenti di strumenti finanziari diffusi, oltre che sul tema della sottoscrizione delle obbligazioni emesse da società per azioni e dei titoli di debito emessi da società a responsabilità limitata (quest'ultimo è un tema assai delicato, le cui conseguenze vanno spesso a impattare direttamente sui piccoli investitori).

Assai positivo poi è il giudizio sull'articolo 16-*ter* introdotto in sede referente, con il quale si delega il

Governo ad avviare la revisione del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazioni finanziarie (TUF) e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile, in particolare al fine di sostenere la crescita del Paese, favorire l'accesso delle imprese al capitale di rischio, aumentare la competitività del mercato nazionale, semplificare e razionalizzare la disciplina degli emittenti, facilitare il passaggio della quotazione sui mercati non regolamentati a quelli regolamentati e, infine, rivedere le regole in materia di attività di investimento privato per favorirne la massima diffusione, garantendo la correttezza e l'adempimento degli obblighi informativi a maggior tutela degli investitori.

Sull'articolo 16-*bis*, anch'esso introdotto da un emendamento in Commissione in sede referente, invece non possiamo trovarci d'accordo. Riteniamo pericoloso un innalzamento del limite dell'attivo delle banche popolari. Tra l'altro, tale innalzamento è di fatto un raddoppio. Si passa da 8 a 16 miliardi di euro: davvero troppo.

Nel 2015 ero alla Camera dei deputati e, proprio in Commissione finanze, affrontammo una serie di crisi bancarie senza precedenti in Italia. A mio avviso, abbiamo messo in sicurezza il sistema bancario, varando le riforme degli istituti di credito cooperativo e delle banche popolari, nel tentativo di preservare il loro rapporto col territorio e, al contempo, di operare con maggiore solidità nel panorama globalizzato.

Ora, andare a porre mano a quelle norme, consentendo a banche di dimensioni molto grandi il mantenimento della forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata e relativo regime, a nostro avviso costituisce un rischio e rappresenta un passo indietro di cui oggi, a distanza di otto anni dalla riforma, non sentivamo il bisogno.

Per questa serie di motivi, annuncio il nostro voto di astensione sul provvedimento in esame.  
(*Applausi*).

[LOTITO](#) (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOTITO (FI-BP-PPE). Signor Presidente, innanzitutto vorrei evidenziare che il Governo ha messo in atto un disegno di legge molto articolato per regolamentare il mercato dei capitali, contrariamente a quello che è stato detto fino adesso, cioè che non è stato fatto nulla e che non sono state ascoltate le parti.

È un insieme di articoli valutato e scritto con esperti che hanno dato il proprio contributo, dapprima durante la consultazione pubblica promossa dal Ministero dell'economia e delle finanze e poi, di nuovo, durante l'esame in Commissione finanze al Senato. La Commissione ha svolto un ampio giro di audizioni e raccolto le memorie dei tanti soggetti e associazioni competenti per materia: dalla Consob alla Banca d'Italia, all'associazione delle società quotate, a quelle degli imprenditori, ai grandi studi legali che accompagnano le quotazioni e agli studiosi. Tutti hanno inteso fornire il proprio contributo, che è stato molto prezioso.

Si tratta quindi di un testo che ha trovato una larga competenza e convergenza. In Italia il mercato dei capitali ha dimostrato finora di essere assolutamente inadeguato a sostenere la crescita della nostra economia e la spinta pubblica è insufficiente a sostenere un'economia nazionale in rapida evoluzione, anche a causa delle ripetute crisi dei mercati internazionali. Il mercato privato presenta ancora troppi operatori con dimensioni non adeguate e soprattutto non idonee a supportare il lungo ciclo di vita delle aziende, che richiede finanziatori in grado di sostenerne le scelte, delineate dai piani industriali che, come sapete, sono sempre pluriennali.

Gli investitori in capitale di rischio, i cosiddetti *venture capitalist*, che in Italia sono presenti, ma ancora di numero ridotto e con propensione al rischio ridotta, spesso accompagnano la nascita e la crescita dimensionale delle imprese fino alla quotazione sul mercato regolamentato. Le quotazioni però sono poche, anzi pochissime, e molti sono i *delisting*, cioè azioni quotate che, dal valore di borsa, non trovano ulteriori stimoli alla propria crescita dimensionale. Per fornire un dato, nel 2022 si sono quotate venti nuove società, per un valore di 4,7 miliardi, ma i *delisting* sono stati venti, per un valore di 43,5 miliardi.

L'Italia, ottava potenza industriale al mondo, ha il ventiduesimo mercato regolamentato per valore, con

una capitalizzazione di borsa di circa 630 miliardi: meno di un terzo del PIL italiano. Tutti i titoli della borsa italiana valgono meno del 25 per cento del primo titolo quotato a Wall Street, Apple, che vale circa 2.700 miliardi di dollari. Gli Stati Uniti, prima economia del mondo, hanno il primo mercato borsistico al mondo, con un valore di capitalizzazione complessiva di circa 45.000 miliardi di dollari: circa due volte il PIL americano. Parliamo di un mercato borsistico dinamico ed efficiente, quello americano, che attira capitali da tutto il mondo. Altri esempi: la borsa francese vale 2.620 miliardi, pari all'88 per cento del PIL. La borsa olandese vede una capitalizzazione complessiva di oltre 1.080 miliardi, superando il proprio PIL.

La borsa olandese ci interessa direttamente, perché, come sappiamo bene, grazie a una regolamentazione molto più favorevole, si è portata via parecchie aziende italiane, quotandole sul mercato di Amsterdam. È aumentato il suo prestigio e il suo giro d'affari. L'apporto di nuovi capitali ha consentito la sua crescita dimensionale e di fatturato, garantendo comunque il controllo degli azionisti di riferimento.

Questo disegno legge, tra le altre cose, va nella direzione di rendere più attrattiva l'idea di quotarsi e di rimanere in Italia. Affronta cioè le criticità che frenano le aziende ad entrare in borsa ovvero le inducono ad uscirne, incentivando la quotazione di nuove imprese e facilitando gli aumenti di capitale di quelle già quotate.

Il testo affronta complessivamente il tema dello sviluppo dei mercati dei capitali, con misure che favoriscono la raccolta di capitali sul mercato e inizia a rafforzare il ruolo dell'investitore istituzionale nel finanziamento del capitale.

Vengono abrogate le norme di regolazione che addirittura eccedevano la previsione della disciplina europea: tra queste, l'obbligo di segnalazione dell'operazione effettuata dagli azionisti di controllo e la responsabilità del collocatore sul prospetto e del controllo di completezza pre-avvio dell'istruttoria di approvazione del prospetto.

Viene abolito anche il potere della Consob in materia di obblighi di acquisto e ripristino del flottante per chi venga a detenere una partecipazione superiore al 90 per cento del capitale.

Ci sono poi una serie di disposizioni che mirano a facilitare le forme di accesso al mercato dei capitali sia nella fase delle quotazioni, che viene semplificata, sia in quella successiva.

Viene valorizzata l'autonomia statutaria delle società. In tal senso va la norma, introdotta in Commissione finanze, sulla rappresentanza alle assemblee delle società quotate, che avviene esclusivamente tramite rappresentante designato dalla società. Le modifiche statutarie, da approvare entro il 2025, regoleranno queste disposizioni.

La Commissione finanze ha introdotto un articolo che consente al consiglio di amministrazione uscente di presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione e delle modalità di elezione. Il consiglio di amministrazione approva con la maggioranza di due terzi e propone una lista che contiene il numero dei candidati maggiorato di un terzo; viene rivisto anche il meccanismo di elezione successivo (prima, come sapete, erano quattro quinti).

Sono state accolte le norme sul voto plurimo, che diventa estendibile fino a dieci, e, attraverso un nuovo articolo sul voto maggiorato, inserito in Commissione finanze, un meccanismo che darà più potere in assemblea agli azionisti stabili di una società. Ecco perché poi le nostre società avranno più rigore per andare in Olanda, com'è successo per grandi gruppi industriali, perché avremo la possibilità di farlo in Italia.

Viene rafforzato il ruolo dell'investitore istituzionale (cioè le casse previdenziali e i fondi di pensione) nel finanziamento del capitale delle società quotate, che in Italia è di gran lunga inferiore a quello del resto d'Europa. Si tratta però di un primo passo, se consideriamo che in Europa la media del patrimonio investito in azioni dagli investitori istituzionali è il 10 per cento, mentre in Italia è fermo all'1 per cento.

Si mette mano anche al sistema sanzionatorio e amministrativo della Consob, consentendo di definire il procedimento con modalità negoziali.

Insomma siamo in presenza di una serie di riforme che avvicinano il modello italiano del mercato dei

capitali a quello di altri Paesi europei meno restrittivi e più attrattivi del nostro.

L'importante ora è approvare questo testo, che certamente segna una scelta opportuna, dopo venticinque anni che il TUF non riceveva modifiche sostanziali. Si tratta di un passo utile in avanti, cui potranno seguirne altri, ove il mercato lo richiedesse, e certamente li richiederà. L'altro dato di cui tener conto è infatti che molti investitori italiani scelgono l'estero.

L'ultimo dato della Banca d'Italia, di giovedì scorso, vede un saldo negativo di investimenti italiani all'estero, rispetto a quelli esteri in Italia, di circa 50 miliardi nell'ultimo anno.

Gli investitori italiani, anche attraverso i fondi di investimento, hanno quindi spostato i propri soldi all'estero. È necessario che questi capitali rimangano in Italia o vi rientrano e tornino a sostenere l'economia reale italiana.

Il testo approvato dalla Commissione finanze include una serie di modifiche ed integrazioni che lo rendono ancora più completo rispetto al testo iniziale.

Per queste ragioni, annuncio il voto favorevole dei senatori di Forza Italia. (*Applausi*).

[TURCO](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCO (*M5S*). Signor Presidente, Governo, cari colleghi, il provvedimento in esame fa parte di un percorso iniziato da tempo, volto a colmare le distanze del mercato dei capitali italiano da quello degli altri Paesi esteri.

Nell'ultimo decennio, il nostro mercato dei capitali è stato oggetto di importanti riforme strutturali, volte a migliorare la solidità finanziaria e la dimensione patrimoniale delle imprese. Nonostante le riforme introdotte, esso risulta però ancora formato per circa il 75 per cento da imprese a controllo familiare, con una capitalizzazione di mercato rapportata al PIL notevolmente al di sotto della media europea. Per incentivare la quotazione e la permanenza delle società nel mercato finanziario, si interviene oggi ancora una volta sulla normativa primaria modificando il diritto societario.

Prima di entrare nel merito del provvedimento, è doveroso evidenziare che il disegno di legge in discussione risulta in molte parti modificato e migliorato rispetto al provvedimento approvato dal Governo. Si tratta di un'opportunità che in questa legislatura il Parlamento ha avuto solo in rare occasioni.

Preliminarmente, mi preme ringraziare il Governo, il presidente Garavaglia, a cui auguro una pronta guarigione, i relatori e tutti i commissari per il lavoro sinergico svolto in Commissione e soprattutto per le attenzioni riservate alle proposte emendative del Movimento 5 Stelle. Alcune di tali proposte sono state fatte proprie dalla maggioranza e altre, come la soppressione del *quorum* agevolato sugli aumenti di capitale, nonché il provvedimento che estende l'educazione civica anche alla cultura d'impresa e non solo all'educazione finanziaria, oltre alla previsione di obblighi in tema di trasparenza informativa, sono state approvate dalla stessa maggioranza.

Tra i temi di particolare importanza ancora da risolvere vi è la dicotomia tra la possibilità concessa alle PMI quotate sotto forma di Srl di accedere a sistemi di dematerializzazione delle quote e l'assenza però di un nuovo sistema normativo adeguato per facilitare il loro accesso al mercato dei capitali. Si conserva infatti lo stesso ordinamento codicistico di un modello di società chiuso, focalizzato sulla persona del socio più che sulla partecipazione. Il provvedimento pertanto non rimuove i vincoli di carattere strutturale, congeniti a tali forme societarie, così come non definisce un nuovo statuto normativo con un modello societario intermedio tra le società quotate azionarie e le società chiuse, capace di offrire maggiori tutele ai soci investitori e maggiori presidi di trasparenza e legalità, nonché adeguati assetti organizzativi.

Siamo quindi di fronte ad una riforma superficiale da questo punto di vista, che dimostra mancanza di visione e che rischia di vanificare l'obiettivo prefissato di facilitare la quotazione e la permanenza nel mercato finanziario delle PMI sotto forma di Srl. È come se in un gran premio volessimo far correre una Fiat 500 come una Ferrari, cambiando ruote e carrozzeria, ma lasciando inalterati i motori e l'assetto di marcia.

Altro tema invece fondamentale del provvedimento in esame è il voto di lista del consiglio di amministrazione, ossia la possibilità agli amministratori uscenti di presentare una propria lista in sede

di rinnovo dell'organo amministrativo. Com'è noto, l'articolo 147-ter del TUF ammette il voto di lista, garantendo la rappresentanza dei soci di minoranza, ma non disciplina la possibilità per gli amministratori di proporre una propria lista. È una prassi, quella della lista del consiglio di amministrazione, richiamata dal codice di autodisciplina di *corporate governance* e tipica delle compagini societarie a capitale diffuso presenti anche in molti Paesi europei.

Secondo Assonime in Italia sono 50 le società quotate, ovvero il 21 per cento, a prevedere nello statuto tale possibilità, ma sono solo 15 ad aver adottato tale scelta, tra cui Telecom Italia, Generali e UniCredit. Il tema, apparentemente solo tecnico, rischia di avere rilevanti effetti sul futuro del nostro capitalismo, perché finisce per mettere in discussione il primato degli azionisti di maggioranza relativa e tende a far accrescere la managerialità delle nostre imprese, favorendo così la loro progressiva apertura al mercato finanziario. La norma, nonostante la sua importanza e rilevanza, non risultava presente nel disegno di legge governativo, a dimostrazione ancora dell'approssimazione con cui il testo è stato redatto ed approvato dal Governo.

Il MoVimento 5 Stelle, sin dall'inizio, si è posto a favore di tale opportunità, demandando agli statuti societari tale possibilità senza imporre schemi rigidi, viste le variegate situazioni di composizione societaria e soprattutto prevedendo tutele a favore della rappresentatività delle minoranze qualificate.

Nonostante la sua introduzione, permangono criticità che potrebbero limitarne l'utilizzo e la diffusione, come la mancanza di definizione delle modalità di formazione della lista del CDA, la trasparenza dell'intero processo di composizione e la documentabilità delle decisioni. Non si prevedono inoltre strumenti per contenere il rischio dello strapotere dei *manager* uscenti che possono permanere senza fine all'interno della *governance* aziendale, limitando così il ricambio generazionale, che spesso è fonte di innovazione e crescita.

Di fronte a queste criticità, abbiamo avanzato proposte purtroppo non accolte, come il limite al numero di mandati amministrativi cumulabili dai *manager* nella stessa società, così come contemporaneamente in altre società, nonché il limite al numero degli amministratori uscenti da inserire nella lista del CDA in modo da evitare liste fotocopie e favorire l'ingresso di nuovi e giovani *manager*. Sempre per limitare il possibile strapotere del *management* abbiamo riproposto, anche qui senza esito, una disciplina che il MoVimento 5 Stelle sta portando avanti da tempo per contenere gli stipendi stratosferici dei *top manager* (*Applausi*), che in molte realtà, anche italiane, ha raggiunto cifre esorbitanti, superando persino di 600 volte quelli dell'ultimo lavoratore in grado.

Lungi dal voler stabilire un tetto, che potrebbe essere fonte di fuga di cervelli, abbiamo proposto da tempo una norma ispirata al pensiero di Olivetti, che prevede il mantenimento di un rapporto cosiddetto di equità, fissato da uno a cinquanta tra lo stipendio del *top manager* e quello dei lavoratori di grado più basso. Si tratta di un provvedimento che contribuirebbe a far aumentare salari bassi, fermi da oltre vent'anni, migliorando allo stesso tempo la produttività. Per favorire la partecipazione qualificata dei lavoratori, abbiamo inoltre previsto la partecipazione al consiglio di amministrazione di un loro rappresentante di comprovata professionalità, esperienza e competenza nel settore. Ma anche questa proposta non è stata accolta dal Governo.

Un ulteriore tema di grande interesse, su cui la Commissione ha molto dibattuto, è stato il voto plurimo o multiplo, un vero dilemma, dove la maggioranza ha dimostrato tutte le sue divisioni. In particolare, per il voto plurimo a favore delle società non quotate il Governo ha preferito confermare la norma attuale, aumentando *sic et simpliciter* il voto da assegnare alle azioni a voto plurimo, innalzandolo fino a dieci voti. Tale scelta va in controtendenza rispetto all'obiettivo di rendere più aperto e attrattivo il mercato finanziario. Per evitare abusi da parte dei soci di controllo e per rafforzare le tutele a favore di investitori istituzionali e risparmiatori, il MoVimento 5 Stelle ha preferito estendere anche alle società non quotate il sistema del voto maggiorato, con una premialità a favore dei soci stabili, per contrastare anche la speculazione. È uno strumento, quello del voto plurimo, poco democratico, che rafforza, senza condizioni di merito, solo l'azionista di riferimento, il quale continua a mantenere il controllo societario in maniera non proporzionale al capitale posseduto, con la conseguenza di limitare le tutele e gli interessi delle minoranze. Ancora una volta, Presidente, il Governo dimostra di essere vicino ai poteri economici, sacrificando però gli interessi del Paese e dei

soci di minoranza. In questi termini si vanifica l'esigenza di rendere più attrattivo, aperto e competitivo il nostro mercato dei capitali.

Infine, riguardo al sistema del voto maggioritario per le società quotate, la norma in esame prevede un'ulteriore maggiorazione rispetto ai due voti massimi previsti dall'attuale normativa. In questo caso noi abbiamo condiviso la prospettiva di aumentare il voto maggiorato, legandolo però al principio della stabilità dell'azionista.

In ultimo, il provvedimento in esame prevede la delega al Governo per modificare il TUF. In definitiva, si vuole già riformare quello che oggi si approva: un'assurdità e un chiaro segnale dell'incapacità del Governo di racchiudere nel testo in esame le modifiche che ritiene necessarie per rilanciare il nostro sistema finanziario. Si rimanda così a un successivo provvedimento quello che oggi si ritiene già inutile. Le norme in approvazione, pertanto, rischiano di avere validità temporanea, di creare confusione e incertezza tra gli operatori e di destabilizzare il sistema finanziario per il carattere intrinsecamente transitorio delle norme.

Per queste ragioni, pur ritenendo validi gli intenti originari del provvedimento in esame, esprimo, a nome del MoVimento 5 Stelle, il voto di astensione, non condividendo i risultati raggiunti nel loro complesso. Ancora una volta il Governo Meloni e la maggioranza dimostrano la loro incapacità e soprattutto la mancanza di coraggio nel riformare un settore strategico per la crescita del nostro Paese. Ed è proprio con riferimento alla mancanza di coraggio, Presidente, che vorrei concludere questo mio intervento citando Seneca, che a riguardo di coraggio dice: «Non è perché le cose sono difficili che non osiamo, è perché non osiamo che sono difficili». (*Applausi*).

[BORGHESI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BORGHESI](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, questo disegno di legge è diretto a introdurre misure volte a stimolare la crescita del mercato dei capitali italiano, favorendo l'accesso e la permanenza delle imprese nei mercati finanziari. Il mercato dei capitali italiano infatti è ancora sottodimensionato rispetto ad altre economie avanzate. Nel corso degli ultimi dieci anni mediamente solo quattro società all'anno sono state quotate sul mercato regolamentato della Borsa valori italiana e la capitalizzazione di mercato del Paese, in percentuale al PIL, si è attestata notevolmente al di sotto di quella delle controparti europee.

Allo stesso tempo, nel 2018, il numero totale di obbligazioni societarie emesse in Italia e all'estero da parte di imprese non finanziarie italiane era stato pari a circa solo il 6 per cento di tutte le emissioni europee. Inoltre, il 90 per cento di tutte le obbligazioni societarie italiane era quotato in una borsa estera, mentre solo il 7 per cento dei portafogli degli investitori istituzionali italiani era investito in azioni e obbligazioni societarie emesse da aziende italiane: un dato che evidenzia le dimensioni contenute del mercato italiano. Per contro, gli investitori italiani avevano allocato circa 190 miliardi di euro agli investimenti nel capitale di rischio di imprese oltreconfine. Infine, si pensi che i titoli italiani rappresentano circa il 3,6 per cento di quelli europei, mentre i titoli francesi rappresentano circa il 18 per cento.

Quindi, è evidente che il mercato dei capitali italiano manifesta una condizione di cronico ritardo rispetto a quelli delle altre economie avanzate, dovuto sia a debolezze strutturali, sia alla presenza di alcuni ostacoli di natura normativa e regolamentare. Parte di questa debolezza e ostacoli sono comuni all'intera area dell'Unione europea, che rispetto ad altre principali aree economiche a livello internazionale presenta un *gap* competitivo significativo, dovuto anche agli scarsi progressi conseguiti nel superamento della frammentazione dei mercati dei capitali e a un sistema di regole non sempre in grado di tenere il passo dell'evoluzione dei meccanismi di intermediazione dei capitali.

Il declino dei mercati azionari europei è stato accentuato rispetto a quello di altre principali piazze finanziarie: un *trend* che riguarda i dati del mercato sia primario che secondario. La dimensione del mercato azionario europeo è inferiore sia a quello nordamericano, sia a quello delle altre principali piazze finanziarie internazionali. Una parte delle debolezze denunciate con riferimento ai mercati di capitale è però specifica del contesto italiano e si riflette in uno spiazzamento competitivo del mercato dei capitali italiano anche rispetto ai mercati più dinamici dell'Unione europea.



Quindi, prendendo spunto da questa che è una situazione generale, il provvedimento si è posto gli obiettivi di promuovere le nuove ammissioni alla quotazione e la permanenza sul mercato regolamentato soprattutto delle PMI; potenziare il ruolo degli organi di regolamentazione e consolidare il quadro istituzionale; migliorare le condizioni per la partecipazione da parte degli investitori individuali qualificati; incoraggiare la partecipazione ai mercati di capitali italiani da parte di investitori istituzionali; migliorare l'accesso alle condizioni di liquidità nel mercato delle obbligazioni societarie per le imprese non finanziarie; valorizzare le potenzialità del digitale ai fini dell'accesso al mercato e rendere il sistema di applicazione delle regole più efficace ed efficiente.

Per far questo sono numerosissimi i provvedimenti che sono contenuti in questo disegno di legge. Cito i principali, che sono stati già oggetto di discussione e hanno catalizzato per molte settimane l'attenzione dell'opinione pubblica: ad esempio la lista del consiglio di amministrazione. La nuova disciplina prevede che occorra la maggioranza dei due terzi del consiglio di amministrazione uscente, e quindi non più dei quattro quinti, per approvare la lista; che il numero dei candidati sia pari a quello necessario, maggiorato di un terzo, e che i posti in consiglio siano distribuiti in maniera proporzionale alle liste di minoranza che abbiano ottenuto più del 20 per cento, eliminando quindi il discusso super premio del 49 per cento.

Un'altra importante innovazione è quella del voto maggiorato: le società potranno introdurre nei propri statuti, appunto, il voto maggiorato, arrivando fino a un moltiplicatore di dieci, dando quindi più potere agli azionisti stabili. I diritti di voto concessi agli azionisti cresceranno di anno in anno, con la possibilità di arrivare fino a un massimo di dieci voti per azione, che sarà quindi diluita nell'arco temporale di un decennio.

Altro aspetto importante contenuto è la delega che è stata conferita al Governo per riformare il testo unico della finanza (TUF): una delega non generica, ma con principi ben specifici: sostenere la crescita del Paese favorendo l'accesso delle imprese al capitale di rischio, con particolare riguardo ai mercati regolamentati; aumentare la competitività del mercato nazionale; semplificare e razionalizzare la disciplina degli emittenti; facilitare il passaggio dalla quotazione nei mercati non regolamentati a quella nei mercati regolamentati; rivedere le regole in materia di attività di investimento privato per favorirne la massima diffusione; semplificare le regole del governo societario; prevedere il riordino e l'aggiornamento della disciplina in materia di appello al pubblico risparmio; contemperare il livello degli oneri amministrativi imposti alle imprese con l'esigenza di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la rilevanza dei controlli; assicurare un sistema coerente e integrato dei controlli interni e assicurare una maggiore coerenza e semplificazione delle fonti normative. Si tratta, quindi, di paletti e principi ben precisi che il Governo dovrà rispettare per riformare il TUF.

Oltre a queste, che sono delle importantissime novità, ve ne sono molte altre. Ne cito alcune: ad esempio, il capo I introduce misure di semplificazione del quadro normativo e di incentivo al rafforzamento dei mercati di capitali. Ci sono degli interventi volti ad ampliare i casi di esenzione della disciplina dell'offerta fuori sede, ricomprendendovi anche l'offerta di strumenti finanziari di propria emissione per importi superiori o uguali a 250.000 euro e alle offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni proprie con il diritto di voto effettuate da emittenti quotate sui mercati regolamentati; viene innalzata da 500 milioni a un miliardo di euro la soglia di capitalizzazione rilevante ai fini della qualifica di piccola e media impresa; si consente alle piccole e medie imprese di accedere su base volontaria al regime di dematerializzazione previsto dal TUF, con emissione in forma scritturale delle quote. Viene riformata la disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi che riguardano da vicino le imprese che intendono aprirsi al mercato di capitali. Si introduce per le società aventi negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione (Multilateral Trading Facilities, MTF) la facoltà di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali. Viene prevista la soppressione della possibilità attribuita alla Consob di aumentare il flottante qualora un soggetto che detiene un'interessenza superiore al 90 per cento del capitale rappresentato dai titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato sia tenuto a ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento della quotazione.

Con l'articolo 8 vengono riproposte alcune misure già introdotte dal decreto-legge n. 76 del 2020 per

supportare le operazioni di ricapitalizzazione delle società di capitale italiane. In particolare, sono previsti, per un periodo sperimentale fino al 30 aprile 2025, *quorum* agevolati per l'approvazione delle delibere di aumento di capitale delle società di capitali. Viene introdotta poi una serie di semplificazioni delle procedure di ammissione alla quotazione. Viene chiarito che i termini di decorrenza per l'approvazione del prospetto decorrono dalla data di presentazione della relativa bozza. Viene abrogato l'obbligo di segnalazione delle operazioni effettuate dagli azionisti di controllo. Si consente, ove contemplato dallo Statuto, che le assemblee di società quotate si possano svolgere esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società.

L'articolo 18 reca norme relative alla disciplina del *cooling off* o del *cooling in*, ossia regole che disciplinano le restrizioni all'uscita del personale o dei membri degli organi direttivi che esercitano attività professionali nel settore regolamentato.

Inoltre, l'articolo 21 mira a promuovere l'inclusione finanziaria nel nostro Paese inserendo l'educazione finanziaria nell'ambito dell'educazione civica.

Purtroppo il tempo è troppo poco per citare tutte le novità che sono introdotte in questo disegno di legge, che è comunque assolutamente fondamentale e ridisegna il mercato dei capitali italiano, che ad oggi comunque è sottodimensionato e ha molti difetti. Ritengo che il lavoro che è stato fatto in Commissione dalla maggioranza, e in molti casi anche grazie all'aiuto dell'opposizione, abbia prodotto un testo che sicuramente porterà il mercato dei capitali italiani a essere al passo con quello dei maggiori mercati internazionali.

Annuncio, per tutti questi motivi, il voto favorevole del Gruppo Lega. (*Applausi*).

[TAJANI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAJANI (PD-IDP). Signor Presidente, mi rivolgo per suo tramite soprattutto ai colleghi della maggioranza e ai membri del Governo - saluto il sottosegretario Freni - per rappresentare - come abbiamo già fatto in Commissione - il nostro rammarico per il metodo, ancora prima che per il merito, con cui il Governo e la maggioranza parlamentare hanno condotto l'*iter* di questo disegno di legge e della delega collegata che - come abbiamo visto nella discussione - operano su materie di estrema delicatezza per la credibilità e l'affidabilità del Paese nel consesso economico e finanziario internazionale.

Pensiamo che oggi avremmo potuto giungere a una convergenza di valutazioni più ampie sul testo che è approdato all'esame della 6a Commissione già la scorsa primavera. Come è stato ricordato da altri colleghi, quel testo era in gran parte frutto di un percorso avviato nel 2020, quando il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) decise di commissionare un *report*, poi pubblicato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), sui limiti e le criticità del mercato dei capitali italiani, con lo scopo evidente di semplificare e riformare la legislazione italiana, allineandola alle migliori prassi internazionali. Su quel testo si scelse di far esprimere, su impulso del MEF, della Consob, di Banca d'Italia, attraverso una consultazione pubblica, gli operatori di mercato e le associazioni di categoria, addivenendo infine alla pubblicazione nel 2022 del già citato Libro verde che, con ampio consenso degli operatori e degli osservatori del settore, si poneva alla base del processo legislativo; questo in maniera seria, trasparente e comprensibile dalle imprese e dagli investitori a livello internazionale.

Noi riteniamo che quel percorso sia stato male interpretato dalla maggioranza che, talora mostrando imperizia e una certa estemporaneità, ha emendato il testo introducendo meccanismi macchinosi e farraginosi su temi delicati, quali sono quelli di cui abbiamo discusso (il voto di lista e la maggiorazione del voto), costringendo poi il Governo a numerose mediazioni e riformulazioni del testo. Tale circostanza ha poi indotto osservatori e testate economiche a sospettare che la maggioranza si stesse muovendo non in difesa di un interesse generale, ma avendo a mente alcune situazioni particolari, cosa che mai deve succedere nel processo legislativo. (*Applausi*).

Grande perplessità suscita poi anche la quasi totalità di sovrapposizione della delega di riforma del testo unico della finanza (TUF) con il provvedimento che oggi votiamo. Basta leggere gli articoli della delega per capire che, contrariamente a quanto è stato sostenuto in quest'Aula, la sovrapposizione c'è

anche sul tema della maggiorazione del voto. Ricordo a tutti noi che la certezza del diritto è preconditione essenziale per qualunque investimento e il dubbio che il disegno di legge capitali possa configurare una sorta di *temporary rule* - come si direbbe nel diritto anglosassone - cioè una legge a tempo destinata ad essere superata dalla delega, non è certo un buon viatico per rendere competitivo a livello internazionale il mercato dei nostri capitali.

Nonostante queste considerazioni che - come avete ascoltato - sono fortemente critiche, nei lavori di Commissione non ci siamo mai sottratti dal proporre miglioramenti al testo, nello spirito costruttivo che ha caratterizzato il percorso della costruzione del Libro verde durante la scorsa legislatura. Risulta quindi inspiegabile come mai il nostro emendamento - l'ho illustrato in precedenza - che richiedeva la costituzione di un comitato tecnico composto da esperti di alto profilo internazionale per affiancare il Governo nell'attuazione della delega, sia stato respinto. Ricordo che lo stesso metodo fu adottato, nella sua veste di direttore generale del Tesoro, da Mario Draghi nel 1997 e nel 1998, quando il Testo unico sulle attività finanziarie tuttora vigente fu costruito. Furono un percorso e un esito che portarono al Paese credibilità e autorevolezza. Dobbiamo quindi pensare che il Governo abbia timore di avvalersi di esperti indipendenti su temi di carattere eminentemente tecnico?

Voglio sperare sinceramente di no e, quindi, auspico ancora che, nel percorso che porterà questo provvedimento e la delega alla Camera e poi all'attuazione della delega da parte del Governo, si possa rimediare su questo e su altri punti. La nostra volontà rimane collaborativa nell'interesse del Paese e della credibilità e stabilità economica dell'Italia, in un momento in cui tutti sappiamo che il Paese è un osservato speciale sui mercati internazionali per via dell'importante e crescente debito pubblico. Anche misure di questa natura, che possono sembrare tecniche, vengono osservate con un occhio particolare da investitori e imprese a livello internazionale.

Quelle appena illustrate sono le ragioni per cui, pur confermando uno spirito collaborativo per il bene del Paese, non possiamo che astenerci, con un atteggiamento vigile sul disegno di legge e sulla delega connessa. (*Applausi*).

[TUBETTI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUBETTI (*FdI*). Signor Presidente, colleghi senatori, componenti del Governo, i provvedimenti in discussione e che andremo ad approvare portano seco due importanti segnali di discontinuità con il passato: il diritto alla conoscenza delle regole della finanza e la necessità di adeguare il contesto normativo del Paese alle regole europee, tenendo però in considerazione la realtà economica del Paese; il suo tessuto imprenditoriale, fatto di piccole e medie imprese e il loro valore umano prima ancora che economico; le famiglie che tante volte sono dietro a tali imprese. Sono argomenti molto cari alla nostra parte politica.

È un cambio culturale, dunque, frutto di una mentalità liberale che è difficile rinvenire se non andando in là con gli anni. Difatti, se ripercorriamo i sessant'anni che ci separano dalla svolta del 1962, è difficile non stupirsi di fronte all'incredibile continuità delle scelte delle nostre classi dirigenti in materia di istruzione, quale che ne fosse il colore politico. È altrettanto paradossale che le innumerevoli riforme che hanno investito la scuola declinassero spaventosamente verso una rimozione delle barriere del merito e una facilitazione esasperante degli studi, quasi a valorizzare la non conoscenza, ovvero il trionfo dell'anarchia. È chiaro che dentro questa cornice generale veniva a sfumare, fino poi a sparire e ad annullarsi, l'insegnamento dell'educazione civica, perché non vi è la cultura di far crescere lo studente come cittadino di domani (*Applausi*). Peggio ancora: vi era la volontà di mantenere l'ignoranza su taluni argomenti che, anche nell'immaginario collettivo, erano destinati a pochi per scelta politica.

La finanza è l'archetipo di questa *forma mentis*, diretta a consegnare a pochi eletti le regole del gioco, per escludere scientificamente la collettività. Oggi il Parlamento istituisce l'educazione finanziaria come materia di studio, affinché sin dagli albori del percorso formativo si consenta alle nuove generazioni di essere informate sugli strumenti che concorrono allo sviluppo del Paese (*Applausi*); l'abitudine a conoscere per decidere, che è la base per ogni società che si definisca, nei fatti e non nelle parole dei simboli dei partiti, democratica. Questo non significa omologare e massificare la

conoscenza, tutt'altro. L'ambizione dichiarata è quella di dare la possibilità a tutti di essere sui blocchi di partenza e non limitare a pochi la possibilità di correre i cento metri. (*Applausi*).

Sarebbe riduttivo e a tratti ingenuo limitarsi però a enfatizzare solo la portata, anche se storica, dell'articolo 21. Questa proposta di legge, infatti - come ho detto nelle premesse - costituisce il culmine di un processo di consultazione cominciato con il *report* "Capital Market Review of Italy" dell'OCSE, sviluppatosi nel Libro verde del 2022. La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita non può essere effettiva se anche questo importante settore non si armonizza con gli altri interventi, primi fra tutti quelli dei fondi del PNRR.

Cito la rimozione dei vincoli, sia legali che operativi, all'accesso al mercato delle imprese, incentivando nella loro direzione il risparmio dei privati, con un effettivo controllo: semplificare è giusto e doveroso, ma è altrettanto doveroso approntare degli strumenti per evitare - come è capitato in passato - che alla semplificazione corrispondesse quel "libera tutti" che abbiamo letto nei giornali e visto nei tribunali. (*Applausi*).

Oltre a ciò, segnalo l'importantissima riforma organica della disciplina delle società emittenti di strumenti finanziari diffusi, la soppressione di molteplici obblighi che accomunano tale categoria di società a quelle con titoli quotati in mercati regolamentati. L'eliminazione di questi obblighi garantisce maggior facilità di circolazione del loro capitale, mantenendo comunque adeguato il livello di garanzia degli operatori. L'obiettivo ultimo, in sostanza, è costituire un gradino normativo che permetta al sistema finanziario di diversificarsi in relazione alle diverse esigenze di tutela degli investitori e società differenti. (*Applausi*).

Infine, ma non per questo destinati a essere solo un titolo di coda, vi sono gli interventi significativi in materia di piccola e media impresa. La proposta di legge riporta queste società al loro giusto alveo, quello del motore di un Paese dove le PMI costituiscono l'ossatura del tessuto economico, al quale attribuire la giusta dignità e non solo un ruolo troppo spesso ancillare.

Questa dignità passa, anche e soprattutto, nell'innalzare la capitalizzazione massima delle PMI a un miliardo di euro e nel semplificare l'ammissione alla quotazione. Come anche si registra l'importanza non banale della possibilità di conferimento delle deleghe di voto ai gestori di portafogli. L'eliminazione del riferimento al conferimento di tali deleghe per singole assemblee implica la possibilità di rilasciarle per molteplici occasioni. In tal modo, oltre a favorire l'esercizio dei diritti di *voice* degli azionisti, fondamentali per le società sane, viene riallineata la disciplina italiana al nuovo quadro normativo euro-unionale.

È altresì degna di nota la riforma dell'articolo 2351 del codice civile, volta a delineare la flessibilità della disciplina italiana agli *standard* europei. La proposta, infatti, prevede l'incremento da tre a dieci del numero di voti assegnabili alla singola azione a voto plurimo e a partire dalle nuove quotazioni. Corredano la proposta numerose disposizioni di semplificazione degli adempimenti amministrativo finanziari, limite alle emissioni di titoli di debito in materia di potere, anche sanzionatorio, della Consob e di tutela contro le frodi.

Consentitemi poi lo sfogo, caratteristica che mi contraddistingue: troppo spesso si è alzato un coro stonato, nel *mainstream*, di coloro che, non avendo argomenti propri, ripetevano come un disco rotto l'incapacità di Fratelli d'Italia di rispettare le regole del Trattato dell'Unione. Ci trattavano da irresponsabili, perché contestati per gli atteggiamenti zelanti, supini e remissivi, chiaramente nei confronti degli alleati europei: e mi fermo qua, per decoro dell'Aula. (*Applausi*).

Adeguarsi alle direttive dell'Unione è un dovere, ma lo si può e lo si deve fare sviluppando, nel tracciato delineato, un proprio e altrettanto legittimo pensiero coerente, anche e soprattutto valutando le realtà economiche dello Stato, la spina dorsale del sistema Italia. Ed è questo il senso concreto della proposta di legge su cui, convintamente, il Gruppo Fratelli d'Italia voterà a favore. Agli altri lasciamo il diritto di ragionare sulla lunghezza delle orate, sulle dimensioni delle melanzane, sul potere alimentare delle cavallette: a ciascuno il suo. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Colleghi, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 16-ter.200, occorre modificare il titolo del disegno di legge, attraverso la votazione di una proposta di coordinamento presentata dai relatori.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di coordinamento Tit.1000, presentata dai relatori.

**È approvata.**

Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

### **Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

[VERINI](#) *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERINI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, ho chiesto la parola per ricordare Stefano Cucchi. Due giorni fa era l'anniversario - il quattordicesimo - della sua uccisione, per la quale - come è noto - ci sono state sentenze definitive che hanno dimostrato come lo Stato democratico può e deve essere capace di punire anche chi tra coloro che dovrebbero essere i suoi servitori viola leggi, norme, diritti umani e principi costituzionali. Del resto, chiedere scusa e colpire responsabili di violazioni è per uno Stato segno di forza e non di debolezza.

La sorella Ilaria si è battuta per anni per la verità e la giustizia sull'uccisione di Stefano, un ragazzo che non doveva morire ucciso a trentuno anni mentre era sotto la custodia dello Stato. E lo ha fatto contro false testimonianze, omertà, comportamenti che sono stati sconfitti dal suo dolore; un dolore trasformato in coraggio, come quello dei suoi genitori, del suo avvocato Anselmo e quello di tante persone e associazioni, forze ed esponenti politici che l'hanno accompagnata in questa battaglia. E faccio un nome su tutti, quello di Luigi Manconi.

Ho preso però la parola, Presidente, anche per altre due ragioni che espongo brevemente. La prima è per esprimere solidarietà a Ilaria Cucchi *(Applausi)*, fatta oggetto di nuove minacce che lei ha denunciato proprio in questi giorni. Le siamo vicini contro l'odio e gli *stalker*. *(Applausi)*.

Vorrei poi ringraziarla. Sì, la voglio ringraziare per l'onore e la disciplina con i quali svolge il suo mandato parlamentare. La battaglia nel nome di suo fratello Ilaria la conduce ancora, tutti i giorni; ne siamo testimoni in Commissione giustizia, lo vediamo con il suo recarsi a visitare carceri e verificare le condizioni dei detenuti. A questo proposito, Presidente, unisca anche lei la voce, assieme alla nostra e a quella di tutti, per la vera e drammatica emergenza carceri.

Lo abbiamo visto altresì con il suo recarsi a visitare per esempio, nei giorni scorsi, il centro di permanenza e rimpatrio di Ponte Galeria, a ispezionare quella struttura dove degli esseri umani, scappati da fame, miseria, persecuzioni, guerre e mancanza di futuro sono reclusi e trattati come gli esseri umani non dovrebbero mai essere.

Infine, abbiamo sentito unire la sua voce, qualche giorno fa, per il caso della morte di un altro Stefano nel carcere di Oristano, Stefano Dal Corso, sul cui caso è giusto condurre nuove indagini, eseguire l'autopsia e avere certezze.

Ho finito. Ho voluto dire queste cose per ricordare innanzitutto la morte di Stefano Cucchi, ma anche per ringraziare la senatrice Cucchi che fa vivere il ricordo di suo fratello ogni giorno, anche con intransigente passione, attraverso valori e principi che tutti noi dovremmo condividere e provare a far vivere. *(Applausi)*.

[MAGNI](#) *(Misto-AVS)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, ho chiesto un minuto non per aggiungere qualcosa a quanto detto dal senatore Verini, perché ovviamente condivido le sue parole e quindi lo ringrazio per le cose dette. Intervengo per sottolineare il fatto che in questo anno di esperienza parlamentare, che ho avuto modo di condividere con la senatrice Cucchi, ella ha avuto - come diceva il senatore Verini - la

capacità, la forza e la determinazione di non abbassare mai l'attenzione su questi fatti, sui fatti degli ultimi, quelli che sono dimenticati - come si usa dire in gergo - da Dio, da tutti. Alla fine, nessuno si accorge di loro, perché sono un residuo della società. Vengono considerati così. Con Ilaria, invece, ho avuto la possibilità di visitare le carceri e affrontare questo problema e di vedere anche una speranza. Su questi temi molto delicati, infatti, in Italia ci sono esperienze molto avanzate, come ad esempio quella delle pene riparative, che forse in questo Parlamento dovremmo discutere di più per capire come affrontare e dare risposta a problemi che abbiamo tutti noi come società. Grazie Ilaria.

*(Applausi).*

[SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, voglio aggiungere anche la mia voce al ricordo di Stefano Cucchi per sottolineare il lavoro che certo la senatrice Ilaria Cucchi sta facendo insieme a noi, ma che io credo debba essere considerato un patrimonio del Senato intero. L'idea che, quando un nostro concittadino è nelle mani delle autorità, il suo corpo per lo Stato sia sacro è uno dei principi fondamentali della democrazia. Il principio dell'*habeas corpus* ha dato sostanza alla personalità dei cittadini e ha messo fine all'arbitrio del potere.

Io credo che la storia di Stefano Cucchi esemplifichi precisamente che cosa tutto questo significa, che cosa significa vivere in uno Stato democratico, essere in custodia di quello Stato e avere la garanzia che lo Stato saprà irrogare sanzioni penali se quel cittadino ha commesso reati; ma in ogni caso quelle sanzioni penali non saranno mai rivolte contro la dignità umana di quella persona. Uno Stato democratico è questo: lo Stato nel quale i cittadini delegano l'uso della forza e della coercizione allo Stato e lo Stato risponde a quella delega nel sacro impegno di esercitarla entro i limiti della legge e della Costituzione.

La storia di Stefano Cucchi ci racconta che non sempre è così, che purtroppo ancora oggi in molti casi sentiamo parlare di maltrattamenti. Sono aperte procedure penali nei confronti di persone che dovrebbero rappresentare lo Stato. E io credo che, proprio nell'interesse di chi invece serve lo Stato con fedeltà ai principi della Costituzione, non dobbiamo dare nessun margine di operatività, nessun margine di libertà a chi viola quei principi che - ripeto - a mio avviso hanno il carattere della sacralità. Utilizziamo questi momenti e questa data certo per ricordare Stefano, certo per ringraziare Ilaria - permettimi di chiamarti così - ma soprattutto per ricordare che la sua battaglia, la loro battaglia, ha una valenza universale che va ben al di là del caso specifico. *(Applausi).*

[MAIORINO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (*M5S*). Signor Presidente, ci è parso doveroso e necessario cogliere l'occasione, per me preziosa, di ringraziare Ilaria Cucchi. Lo faccio a titolo personale e a nome del Gruppo politico che rappresento, nel ricordo naturalmente del fratello Stefano Cucchi. Ricordo vividamente quella vicenda, che il nostro Paese ha attraversato e ha segnato davvero alcune delle pagine più cupe, direi anche dal punto di vista di alcune comunicazioni e dichiarazioni istituzionali che sono state rilasciate in quel periodo.

Ma andiamo avanti, non rivanghiamo quel passato. Io sento di dover ringraziare Ilaria Cucchi, perché ha evitato un pericolo a questo Paese. Se non fosse stato per la sua determinazione, per la sua forza e per il suo coraggio incrollabile nella ricerca della giustizia e nella ricerca semplicemente di rimettere le cose al proprio posto, individuando le responsabilità là dove ce ne sono, al di là di chi siano e che ruoli ricoprano i responsabili, io credo che il nostro Paese ne avrebbe riportato un danno enorme. Invece, grazie all'impegno di Ilaria e di chi le è stato accanto, questo pericolo il nostro Paese lo ha scampato. Oggi possiamo dirci più orgogliosamente dalla parte delle istituzioni e dalla parte delle Forze dell'ordine, che certamente hanno guadagnato da questa azione di pulizia, trasparenza e identificazione delle responsabilità. Come è stato già detto in precedenza, chiunque è nelle mani dello Stato deve essere doppiamente garantito e doppiamente protetto, e non il contrario. Mi unisco, quindi, ai ringraziamenti di chi ha parlato prima di me nel ricordo di Stefano Cucchi. *(Applausi).*

**Atti e documenti, annuncio**

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno  
per la seduta di mercoledì 25 ottobre 2023**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 25 ottobre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

( *Vedi ordine del giorno* )

La seduta è tolta (*ore 17,23*).

*Allegato A*

**DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE**

Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti (674) (V. nuovo titolo)

Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti ( **674** ) (Nuovo titolo)

**ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE**

**Capo I**

**SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ACCESSO E REGOLAMENTAZIONE DEI MERCATI DI CAPITALI**

**Art. 1.**

Approvato nel testo emendato

(*Tecniche alternative per l'ammissione a negoziazione*)

1. All'articolo 30, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera *b*) sono aggiunte le seguenti:

« *b-bis*) l'offerta di strumenti finanziari di propria emissione per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000 a eccezione dei collocamenti finalizzati all'ammissione alle negoziazioni su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione;

*b-ter*) le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni proprie con diritto di voto o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché emessi da emittenti con azioni o strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di paesi dell'Unione europea. La presente lettera non si applica alle azioni emesse da Sicav e da Sicaf ».

**EMENDAMENTI**

**1.4**

Tajani, Boccia, Losacco, Misiani (\*)

Approvato

*Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 30, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b-bis) le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni di propria emissione o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché emessi da emittenti con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di paesi dell'Unione europea, a condizione che siano effettuate dall'emittente attraverso i propri amministratori o il proprio personale con funzioni direttive per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000. La presente lettera non si applica alle azioni emesse da SICAV e da SICAF."».*

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di offerta fuori*

sede»

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Borghesi, il senatore Turco e i restanti componenti del Gruppo Movimento 5 Stelle, il senatore Rosso e i restanti componenti del Gruppo Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE, il senatore Magni e i restanti componenti del Gruppo Misto.

1.0.1

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Osservatorio sulle operazioni di auto-collocamento da parte degli emittenti)*

1. Al fine di verificare il pieno rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di tutela del risparmio, con particolare riferimento a quanto previsto dalla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, o successive modificazioni, è istituito presso la Consob l'Osservatorio sulle operazioni di auto-collocamento da parte degli emittenti. Con regolamento della Consob sono disciplinati la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.»

ARTICOLI 2 E 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

*(Estensione della definizione della categoria di piccole e medie imprese emittenti azioni quotate)*

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *w-quater.1)*, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: « ai 500 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « a 1 miliardo di euro ».

Art. 3.

Approvato

*(Dematerializzazione delle quote di piccole e medie imprese)*

1. All'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Le quote appartenenti alle categorie del comma 2, aventi eguale valore e conferenti uguali diritti, delle società di cui al medesimo comma possono esistere in forma scritturale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 83-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2-ter. Alle quote emesse in forma scritturale ai sensi del comma 2-bis si applica la disciplina di cui alla sezione I del capo IV del titolo II-bis della parte III del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2-quater. Per le società di cui al comma 2 che si avvalgano della disciplina del comma 2-bis è obbligatorio tenere il libro dei soci. Per le quote di partecipazione emesse in forma diversa da quella scritturale, devono essere indicati nel libro dei soci, distintamente per ogni categoria, il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni nonché le variazioni nelle persone dei soci. Per le quote emesse in forma scritturale, la società è tenuta ad aggiornare il libro dei soci conformemente a quanto previsto per le azioni dall'articolo 83-undecies, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le risultanze del libro sono messe a disposizione dei soci, a loro richiesta, anche su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato ».

2. All'articolo 100-ter, comma 2, alinea, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: « dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, » sono inserite le seguenti: « nonché, limitatamente alle quote rappresentative del capitale di piccole e medie imprese, dall'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ».



## EMENDAMENTO

3.0.2

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Respinto

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 3-bis

1. All'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma: "6-bis. Nelle PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata, al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 2477, comma 2, c.c., è obbligatoria la nomina di un organo di controllo anche monocratico. L'obbligo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei limiti previsti all'articolo 2477, comma 2, lettera c), c.c. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma dell'articolo 2477 c.c. deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 c.c. anche se la società è priva di organo di controllo"».

## ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

*(Riforma della disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi)*

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83-*sexies*, comma 3, le parole: « Con riferimento alle assemblee dei portatori di azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi. » sono soppresse;

b) all'articolo 102, comma 4, le parole: « o diffusi tra il pubblico ai sensi dell'articolo 116 » sono sostituite dalle seguenti: « o negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione »;

c) all'articolo 114-*bis*:

1) al comma 1, alinea, le parole: « I piani di compensi » sono sostituite dalle seguenti: « Negli emittenti quotati, i piani di compensi »;

2) il comma 2 è abrogato;

d) l'articolo 116 è abrogato;

e) all'articolo 118, il comma 2 è abrogato;

f) all'articolo 148-*bis*:

1) al comma 1, le parole: « , nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, » sono soppresse;

2) al comma 2, le parole: « , nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, » sono soppresse;

g) all'articolo 165-*ter*:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Sono soggette alle disposizioni contenute nella presente sezione le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, le quali controllino società aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società, nonché le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati le quali siano collegate alle suddette società estere o siano da queste controllate »;

2) al comma 6, le parole: « e alle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in

misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 » sono soppresse;

h) all'articolo 165-*quater*, comma 1, le parole: « e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, » sono soppresse;

i) all'articolo 165-*quinqies*, comma 1, le parole: « e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, » sono soppresse;

l) all'articolo 165-*sexies*, comma 1, le parole: « e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, » sono soppresse;

m) all'articolo 191-*ter*, comma 6, le parole: « o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante » sono soppresse;

n) all'articolo 193, comma 1, le parole: « 116, comma 1-*bis*, » sono soppresse.

2. All'articolo 19-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, la lettera a) è abrogata.

3. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 2325-*bis* è inserito il seguente:

« Art. 2325-*ter*. - (*Società emittenti strumenti finanziari diffusi*) - Ai fini di cui all'articolo 2325-*bis*, sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani non quotati in mercati regolamentati italiani i quali abbiano azionisti, diversi dai soci che partecipano in misura superiore al 3 per cento del capitale, in numero superiore a cinquecento che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5 per cento e superino due dei tre limiti indicati dall'articolo 2435-*bis*, primo comma.

Non si considerano emittenti diffusi quegli emittenti le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione riguardanti anche l'esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale, ovvero il cui oggetto sociale prevede esclusivamente lo svolgimento di attività non lucrative di utilità sociale o volte al godimento da parte dei soci di un bene o di un servizio.

Non si considerano emittenti diffusi:

1) gli emittenti in amministrazione straordinaria dalla data di emanazione del decreto che dispone la cessazione dell'attività di impresa;

2) gli emittenti in concordato preventivo liquidatorio o in continuità indiretta dalla data di omologazione da parte dell'autorità giudiziaria;

3) gli emittenti nei cui confronti è dichiarata la liquidazione giudiziale o posti in liquidazione coatta amministrativa a norma del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o delle leggi speciali;

4) gli emittenti nei cui confronti è stata disposta la totale riduzione delle azioni o del valore delle obbligazioni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

Sono emittenti obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani di obbligazioni, anche relative a diverse emissioni in corso, di valore nominale complessivamente non inferiore a 5 milioni di euro e con un numero di obbligazionisti superiore a cinquecento.

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano agli strumenti finanziari emessi dalle banche diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni.

Gli emittenti si considerano emittenti strumenti finanziari diffusi dall'inizio dell'esercizio sociale successivo a quello nel corso del quale si sono verificate le condizioni previste dal presente articolo fino alla chiusura dell'esercizio sociale in cui è stato accertato il venir meno di tali condizioni.

Nel caso previsto dall'articolo 2409-*bis*, secondo comma, si applica alla società di revisione l'articolo 155, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Ai fini di cui all'articolo 2343-*ter*, per valori mobiliari e strumenti del mercato monetario si intendono quelli di cui all'articolo 1, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 »;

b) all'articolo 2341-*ter*, primo comma, dopo le parole: « al mercato del capitale di rischio » sono inserite le seguenti: « o con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione »;

c) all'articolo 2391-*bis*:

1) al primo comma, le parole: « che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio » sono sostituite dalle seguenti: « con azioni quotate in mercati regolamentati »;

2) al terzo comma, lettera b), le parole: « che fa ricorso al mercato del capitale di rischio » sono soppresse.

4. L'articolo 111-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è abrogato.

#### EMENDAMENTI

4.1

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Respinto

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) all'articolo 102, comma 4, dopo le parole: "non quotati" sono inserite le seguenti: "o non negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione";».*

4.4

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Respinto

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: «e-bis) all'articolo 125-bis, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2366, comma secondo, ultimo periodo, del codice civile, l'avviso di convocazione delle assemblee delle società italiane che hanno azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione è diffuso al mercato avvalendosi di un servizio di diffusione delle informazioni regolamentate autorizzato dalla Consob, o inviandolo ad almeno tre agenzie di stampa di cui due con diffusione nazionale. Esso è contestualmente pubblicato sul sito internet dell'emittente e su quello della società di gestione del sistema multilaterale di negoziazione."».*

4.7

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Respinto

*Al comma 3, prima della lettera a), premettere la seguente: «0a) all'articolo 2325-bis, il primo comma è sostituito con il seguente: "Ai fini dell'applicazione del presente titolo, sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società con azioni quotate in mercati regolamentati quelle con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, nonché quelle con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante."».*

4.9

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Respinto

*Al comma 3, lettera a), capoverso «Art. 2325-ter», sostituire il primo comma con il seguente:*

*«Ai fini di cui all'articolo 2325-bis, sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani non quotati in mercati regolamentati italiani che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:*

*1) più di cinquecento azionisti, diversi dai soci di controllo, i quali detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5 per cento;*

*2) superino due dei tre limiti indicati dall'articolo 2435-bis, primo comma.».*

4.10

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Respinto

*Al comma 3, lettera a), capoverso «Art. 2325-ter», apportare le seguenti modificazioni:*

*1) sostituire la rubrica con la seguente: «Emittenti diffusi»;*

*2) al primo comma, sostituire le parole: «mercati regolamentati italiani» con le seguenti:*

«mercati regolamentati e non negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione»;

3) *al quinto comma, sostituire le parole: «dalle azioni o dagli strumenti finanziari» con le seguenti: «dalle azioni o dai valori mobiliari»;*

4) *al sesto comma, sopprimere le seguenti parole: «strumenti finanziari».*

*Conseguentemente, al comma 3, sopprimere la lettera c).*

4.13

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Respinto

*Al comma 3, lettera a), capoverso «Art. 2325-ter», terzo comma, numero 2), dopo la parola: «liquidatorio», sopprimere le seguenti: «o in continuità indiretta».*

4.14

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Respinto

*Al comma 3, dopo la lettera b), inserire le seguenti:*

*«b-bis) all'articolo 2368, secondo comma, secondo periodo, le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter".*

*b-ter) all'articolo 2369, primo comma, secondo periodo, le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter";*

*b-quater) all'articolo 2377, terzo comma, le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter, il due virgola cinque per cento nelle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione";».*

4.200

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Respinto

*Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:*

*«c-bis) all'articolo 2437, quarto comma, dopo le parole: "che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio» sono inserite le seguenti: «e in quelle con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione";*

*c-ter) all'articolo 2497-quater, primo comma, lettera c), dopo le parole: "società con azioni quotate in mercati regolamentati" sono inserite le seguenti: "o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione";».*

4.16

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Respinto

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 838-bis, comma 1, del codice di procedura civile, le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter del codice civile".».*

ARTICOLI DA 5 A 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

*(Estensione alle società aventi azioni negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione della facoltà di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali)*

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

« *a-bis*) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione di cui all'articolo 1, comma 5-*octies*, lettera *a*), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ».

Art. 6.

Approvato

*(Disposizioni in materia di flottante)*

1. All'articolo 112, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: « ; con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, essa può, sentita la società di gestione del mercato, elevare per singole società la percentuale prevista dall'articolo 108 » sono soppresse.

Art. 7.

Approvato

*(Modifica alla disciplina in materia di sottoscrizioni di obbligazioni emesse da società per azioni e di titoli di debito emessi da società a responsabilità limitata)*

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 2412:

1) al primo comma, dopo le parole: « il doppio del capitale sociale » sono inserite le seguenti: « risultante dall'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2444, primo comma »;

2) al quinto comma, dopo le parole: « ad essere » sono inserite le seguenti: « sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione ovvero a essere »;

*b)* all'articolo 2483, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Il secondo comma non si applica ai titoli destinati ad essere acquistati esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione di cui al quarto comma, senza facoltà di modifica ».

EMENDAMENTO

7.0.200

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*

*(Trattamento economico degli amministratori)*

1. Il complessivo trattamento economico che gli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, nelle società quotate e in quelle a partecipazione pubblica, in cui azionista sia il Ministero dell'economia e delle finanze, ricevono a carico della finanza pubblica, è stabilito dall'assemblea societaria cui prendono parte anche i rappresentanti dei lavoratori aziendali.».

---

N.B. L'articolo 8 non è posto in votazione, poiché soppresso dalla Commissione in sede referente

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Approvato

*(Semplificazione delle procedure di ammissione alla quotazione)*

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 66-*bis*, comma 2, le lettere *a*) e *c*) sono abrogate;

*b)* all'articolo 66-*ter*:

- 1) i commi 4 e 5 sono abrogati;
- 2) al comma 6, lettera a), le parole: « vietare l'esecuzione delle decisioni di ammissione alla quotazione e di esclusione dalle negoziazioni di cui al comma 4, ovvero » sono soppresse.

EMENDAMENTO

9.1

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Respinto

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) all'articolo 66-bis, il comma 2 è abrogato;».*

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

Approvato

*(Modifiche alla disciplina di approvazione del prospetto e della responsabilità del collocatore)*

1. All'articolo 94 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I termini per l'approvazione del prospetto previsti dall'articolo 20, paragrafi 2, 3 e 6, del regolamento prospetto decorrono dalla data di presentazione del progetto di prospetto. Qualora la Consob accerti che il progetto di prospetto non risponde ai criteri di completezza, comprensibilità e coerenza necessari per la sua approvazione ovvero che sono necessarie modifiche o informazioni supplementari, si applicano la procedura e i termini di cui all'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento prospetto secondo l'approccio proporzionato previsto dall'articolo 41 del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019 »;

b) il comma 7 è abrogato.

EMENDAMENTO

10.1

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Respinto

*Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 93-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la lettera d) è soppressa.».*

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

Approvato

*(Abrogazione dell'obbligo di segnalazione delle operazioni effettuate dagli azionisti di controllo)*

1. All'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 7 è abrogato.

EMENDAMENTI

11.1

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

*Sopprimere l'articolo.*

11.2

[Sironi](#), [Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«1-bis. Le società che presentano strutture con azioni a voto plurimo le cui azioni sono negoziate o che devono essere negoziate in un mercato di crescita per le PMI mettono a disposizione del pubblico informazioni dettagliate sui seguenti elementi:

a) la struttura del capitale, compresi i titoli che non sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI di uno Stato membro, con l'indicazione delle varie categorie di azioni e,

per ciascuna categoria di azioni, i diritti e gli obblighi connessi a tale categoria e la percentuale del capitale sociale totale e dei diritti di voto totali che tale categoria rappresenta;

b) eventuali restrizioni al trasferimento di titoli, compresi eventuali accordi tra azionisti noti alla società che potrebbero comportare restrizioni al trasferimento di titoli;

c) l'identità dei possessori di qualsiasi titolo che conferisce diritti speciali di controllo e una descrizione di tali diritti;

d) eventuali restrizioni ai diritti di voto, compresi eventuali accordi tra azionisti noti alla società che potrebbero comportare restrizioni ai diritti di voto;

e) l'identità degli azionisti che detengono azioni a voto plurimo e della persona fisica o giuridica autorizzata a esercitare i diritti di voto per conto di tali azionisti, se del caso.

1-*ter*. Se i possessori di azioni a voto plurimo o le persone autorizzate a esercitare i diritti di voto per loro conto o i possessori di titoli che conferiscono diritti speciali di controllo sono persone fisiche, la comunicazione della loro identità richiede soltanto l'indicazione dei nomi.»

## ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

### Art. 12.

Approvato

*(Svolgimento delle assemblee delle società per azioni quotate)*

1. Dopo l'articolo 135-*undecies* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

« Art. 135-*undecies*.1. - *(Intervento in assemblea mediante il rappresentante designato)* - 1. Lo statuto può prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-*undecies*. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies*, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4.

2. Non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-*bis*, comma 1, primo periodo, coloro che hanno diritto al voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea. Le proposte di delibera sono messe a disposizione del pubblico nel sito *internet* della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine. La legittimazione alla presentazione individuale di proposte di delibera è subordinata alla ricezione da parte della società della comunicazione prevista dall'articolo 83-*sexies*.

3. Il diritto di porre domande di cui all'articolo 127-*ter* è esercitato unicamente prima dell'assemblea. La società fornisce almeno tre giorni prima dell'assemblea le risposte alle domande pervenute ».

4. Il comma 1 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione ».

2. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, è differito al 31 dicembre 2024.

## EMENDAMENTI

### 12.1

[Turco, Croatti](#)

Respinto

*Sopprimere l'articolo.*

### 12.2

[Losacco, Tajani](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

***Al comma 1 premettere il seguente:***

**«01. All'articolo 125-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,**

**dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:**

**"4-bis Salvo che lo statuto disponga diversamente, la società può stabilire che nell'avviso di convocazione sia previsto che il diritto di partecipazione alla discussione assembleare sia consentito solo a coloro che detengano una quota minima di partecipazione al capitale sociale pari almeno allo 0,01 per cento delle azioni, per un controvalore non inferiore a euro 100.000, da calcolarsi con riferimento al prezzo ufficiale registrato alla fine della giornata di negoziazione dei relativi titoli alla data di legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea ai sensi dell'articolo 83-*sexies*.**

4-*ter*. L'adozione della misura di cui al comma 4-*bis* non dà luogo a diritto di recesso dei soci."».

12.3

[Tajani, Losacco](#)

Precluso

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«01. All'articolo 125-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

**"4-bis Salvo che lo statuto disponga diversamente, la società può stabilire che nell'avviso di convocazione sia previsto che il diritto di partecipazione alla discussione assembleare e di formulare proposte di delibera sia consentito solo a coloro che detengano una quota minima di partecipazione al capitale sociale, per un controvalore non inferiore a euro 10.000, da calcolarsi con riferimento al prezzo ufficiale registrato alla fine della giornata di negoziazione dei relativi titoli alla data di legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea ai sensi dell'articolo 83-*sexies*.**

4-*ter*. L'adozione della misura di cui al comma 4-*bis* non dà luogo a diritto di recesso dei soci."».

12.4

[Tajani, Losacco](#)

Precluso

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«01. All'articolo 125-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

**"4-bis Salvo che lo statuto disponga diversamente, la società può stabilire che nell'avviso di convocazione sia previsto che il diritto di partecipazione alla discussione assembleare sia consentito solo a coloro che detengano una quota minima di partecipazione al capitale sociale pari almeno allo 0,01 per cento delle azioni.**

4-*ter*. L'adozione della misura di cui al comma 4-*bis* non dà luogo a diritto di recesso dei soci."».

12.5

[Losacco, Tajani](#)

Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 135-undecies.1», sostituire il primo comma con il seguente:*

«1. Salvo che lo Statuto disponga diversamente, nell'avviso di convocazione può essere previsto che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-*undecies*. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies*, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4.»

12.7

[Tajani, Boccia, Losacco, Misiani](#)

Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 135-undecies.1», primo comma, sostituire le parole: «Lo statuto può prevedere» con le seguenti: «Salvo che sia escluso dallo statuto, nell'avviso di convocazione può essere previsto».*



*Conseguentemente,*

- *sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-bis con riferimento alle richieste di integrazione dell'elenco delle materie da trattare, coloro che hanno diritto al voto possono presentare proposte di delibera sulle materie già all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea. Ogni proposta di deliberazione deve essere motivata e presentata con le modalità previste dall'art. 126-bis, comma 1, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione. Le proposte di delibera che risultino complete e pertinenti alle materie da trattare sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine.»;*

- *al comma 3, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «dell'assemblea» aggiungere le seguenti parole: «e le domande devono pervenire alla società entro la data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2» e al secondo periodo, sostituire le parole: «le risposte alle domande pervenute.» con le seguenti: «con le modalità previste dall'articolo 127-ter, commi 1-bis e 2, le risposte alle domande pervenute dai soggetti legittimati.».*

12.8

[Turco, Croatti](#)

Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 135-undecies.1», al comma 1, sostituire le parole: «Lo statuto può prevedere che» con le seguenti: «Salvo che lo statuto disponga diversamente, nell'avviso di convocazione può essere previsto che».*

12.9

[Turco, Croatti](#)

Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 135-undecies.1», dopo il comma 3 inserire il seguente:*

*«3-bis. I soci che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale possono, in ogni caso, chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3, o dell'articolo 104, comma 2, che l'intervento di voto in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano in forma collegiale.».*

12.10

[Castiello, Croatti, Turco](#)

Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 135-undecies.1», dopo il comma 3 inserire il seguente:*

*«3-bis. Alle società cooperative non si applica l'articolo 135-undecies.»*

**ARTICOLO 12-BIS NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE**

**Art. 12-bis.**

Approvato

*(Lista del consiglio di amministrazione nelle società per azioni quotate)*

1. Dopo l'articolo 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

« Art. 147-ter.1. - *(Lista del consiglio di amministrazione)* - 1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter, 3 e 4, lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione. In tale caso:

a) il consiglio di amministrazione uscente delibera sulla presentazione della lista con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti;

- b) la lista contiene un numero di candidati pari al numero dei componenti da eleggere maggiorato di un terzo.
2. La lista di cui al comma 1 è depositata e resa pubblica con le modalità previste dall'articolo 147-ter, comma 1-bis, entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.
3. Qualora sia presentata la lista di cui ai commi 1 e 2:
- a) se la lista del consiglio di amministrazione uscente risulta quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla medesima lista è tratto, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati, il numero dei consiglieri spettanti secondo quanto precisato alla lettera b), con le seguenti modalità:
- 1) l'assemblea procede a un'ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;
  - 2) i candidati sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;
  - 3) risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto i maggiori suffragi, in ragione dei posti da assegnare;
  - 4) in caso di parità tra candidati si procede in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi sono elencati nella lista;
- b) se la lista del consiglio di amministrazione uscente risulta quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze sono tratti dalle altre liste secondo le seguenti modalità:
- 1) qualora il totale dei voti raccolti dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, sia non superiore al 20 per cento del totale dei voti espressi, le predette liste concorrono alla ripartizione dei posti in consiglio di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea e comunque per un ammontare complessivo non inferiore al 20 per cento del totale dei componenti dello stesso organo. I restanti posti in consiglio di amministrazione sono attribuiti alla lista che ha riportato il maggior numero di voti e i relativi candidati sono votati dall'assemblea con le modalità di cui alla lettera a);
  - 2) qualora il totale dei voti raccolti in assemblea dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti, sia superiore al 20 per cento del totale dei voti espressi, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza che hanno conseguito una percentuale di voti non inferiore al 3 per cento. Ai fini del computo del riparto dei consiglieri spettanti ai sensi del primo periodo, i voti delle liste che hanno conseguito una percentuale di voti inferiore al 3 per cento sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza che hanno superato detta soglia;
- c) se la lista del consiglio di amministrazione uscente risulta l'unica ritualmente presentata, i consiglieri da eleggere sono tratti per intero dalla stessa.
4. Qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente abbia concorso, in conformità al presente articolo, al riparto degli amministratori eletti risultando quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, lo statuto prevede che l'eventuale comitato endo-consiliare istituito in materia di controllo interno e gestione dei rischi sia nominato dal consiglio di amministrazione e presieduto da un amministratore indipendente individuato fra gli amministratori eletti che non siano stati tratti dalla lista del consiglio di amministrazione uscente ».
2. La Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) stabilisce con proprio regolamento disposizioni attuative delle disposizioni di cui all'articolo 147-ter.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli emittenti provvedono all'adeguamento degli statuti in maniera da consentire l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo a decorrere dalla prima assemblea convocata per una data successiva al 1° gennaio 2025.

EMENDAMENTI

12-bis.200

[Tajani, Losacco](#)

Respinto

*Sopprimere il comma 1*

12-bis.201

[Tajani, Losacco](#)

Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», sopprimere il comma 1.*

12-bis.202

[Tajani, Losacco](#)

Respinto

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1»:*

*1) sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 147-ter.1, lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione, garantendo modalità che ne assicurino una formazione e una presentazione trasparente.»*

*2) sopprimere i commi 2, 3 e 4;*

*b) Sopprimere il comma 3.*

12-bis.203

[Turco, Croatti](#)

Respinto

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente: «b-bis) almeno la metà dei candidati della lista sono scelti tra soggetti diversi da coloro che ricoprono il medesimo incarico presso il consiglio di amministrazione uscente e, in ogni caso, non possono essere inclusi nella lista candidati che abbiano ricoperto il medesimo incarico presso l'emittente per nove o più anni consecutivi o, comunque, per nove o più esercizi consecutivi.»;*

*2) dopo il comma 2, inserire, il seguente: «2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 147-ter.1, comma 1, lettera b-bis), come introdotta dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il computo degli anni consecutivi o degli esercizi consecutivi si effettua a partire con la medesima decorrenza.»*

12-bis.204

[Turco, Croatti](#)

Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere, in fine, la seguente: «b-bis) lo Statuto può prevedere almeno la metà dei candidati della lista siano scelti tra soggetti diversi da coloro che ricoprono il medesimo incarico presso il consiglio di amministrazione uscente e, in ogni caso, non possono essere inclusi nella lista candidati che abbiano ricoperto il medesimo incarico presso l'emittente per nove o più anni consecutivi o, comunque, per nove o più esercizi consecutivi.»*

12-bis.205

[Tajani, Losacco](#)

Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», sopprimere il comma 2*

12-bis.206

[Tajani, Losacco](#)

Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», sopprimere il comma 3*

12-bis.207

[Turco, Croatti](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

*Al comma 1, capoverso « Art. 147-ter .1», al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis ) ove la lista non risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, lo Statuto può prevedere che la medesima lista sia in ogni caso esclusa dal riparto dei componenti da eleggere in deroga all'articolo 147-ter, comma 3.»*

12-bis.208

[Turco, Croatti](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) ove la lista non risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, la medesima lista è in ogni caso esclusa dal riparto dei componenti da eleggere in deroga all'articolo 147-ter, comma 3, e alle eventuali ulteriori disposizioni statutarie applicabili;»*

12-bis.209

[Turco, Croatti](#)

Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente: «c-bis) la remunerazione degli amministratori cui sono conferite specifiche attribuzioni ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, codice civile, che siano tratti dalla lista presentata dall'organo amministrativo uscente, non può, in ogni caso, essere superiore a dieci volte la retribuzione annua lorda media del personale dipendente della società.»*

12-bis.210

[Tajani, Losacco](#)

Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», sopprimere il comma 4.*

12-bis.211

[Turco, Croatti](#)

Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», dopo il comma 4, inserire, il seguente: «4-bis. Lo Statuto, previa sottoscrizione dei contratti collettivi dalle parti sociali, può prevedere la partecipazione di almeno un rappresentante dei lavoratori dipendenti nel consiglio di amministrazione, di comprovata professionalità e scelto tra esperti del settore.»*

12-bis.212

[Turco, Croatti](#)

Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*«4-bis. Le decisioni concernenti le spese che la società deve sostenere in relazione alle attività di formazione della lista di cui al presente articolo sono rimesse all'esclusiva competenza del consiglio di amministrazione e non possono essere delegate. In ogni caso il consiglio di amministrazione uscente, ove presenti una propria lista, si astiene dal ricorrere a mezzi o risorse dell'emittente per promuovere la raccolta di consensi sulla lista presentata dal medesimo consiglio e, comunque, non può avvalersi della sollecitazione di deleghe di cui all'articolo 138. La violazione di tale dovere costituisce giusta causa di*

revoa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2383 del codice civile e grave inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2392 del codice civile.».

12-bis.213

[Turco, Croatti](#)

Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Sempre che lo statuto non disponga diversamente, la lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente, non può in ogni caso concorrere all'elezione dell'organo amministrativo e si considera come non presentata quando uno o più soci, purché singolarmente o congiuntamente titolari di una partecipazione pari o superiore al nove per cento del capitale, presentino una lista che contenga un numero di candidati pari al numero di consiglieri da eleggere.».

12-bis.214

[Turco, Croatti](#)

Respinto

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Con il medesimo regolamento, la Consob individua altresì:

a) le modalità per garantire il trasparente processo di formazione della lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente e la documentabilità del medesimo, nel rispetto del principio di adeguatezza, che tenga conto anche dell'eventuale politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti adottata in adesione;

b) le modalità di partecipazione del comitato nomine, composto in maggioranza da amministratori indipendenti, al processo di formazione della lista presentata dal consiglio di amministrazione.».

12-bis.215

[Turco, Croatti](#)

Respinto

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 148-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Fermo restando quanto già previsto dal Regolamento Consob di cui al comma 1, i componenti degli organi di amministrazione delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, non possono, in ogni caso, ricoprire più di tre incarichi contemporaneamente in società quotate o in società di più rilevanti dimensioni. Con riferimento ai componenti degli organi di controllo, i medesimi non possono ricoprire più di tre incarichi contemporaneamente e non può essere superato il limite dei tre mandati."»

12-bis.216

[Tajani, Losacco](#)

Respinto

*Sopprimere il comma 3.*

ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 13.

Approvato

*(Disposizioni in materia di voto plurimo)*

1. All'articolo 2351, quarto comma, ultimo periodo, del codice civile, la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « dieci ».

EMENDAMENTI

13.1

[Turco, Croatti](#)

Respinto

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 13

*(Disposizioni in materia di voto maggiorato)*

1. All'articolo 2351 del codice civile, il quarto comma è sostituito dal seguente: "Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di cinque voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a quarantotto mesi a decorrere dalla data di annotazione nel libro sociale o di iscrizione nel registro delle imprese. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici di cui all'articolo 2449.".

2. Le modalità attuative del presente articolo sono disciplinate con regolamento della Consob, assicurando il coordinamento con l'articolo 127-*quinquies* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»

13.2

[Tajani, Losacco](#)

Respinto

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, premettere il seguente:* «01. All'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Lo statuto può prevedere che il numero massimo di voti sia definito anche in rapporto al capitale sociale."»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:* «1-bis. All'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Lo statuto può altresì prevedere limiti alla cessione delle azioni con diritto di voto plurimo e che il suddetto diritto possa decadere decorso un determinato periodo di tempo."».

13.3

[Sironi, Turco, Croatti](#)

Respinto

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso i diritti di voto potenziati non possono essere utilizzati per bloccare l'adozione di decisioni da parte dell'assemblea generale degli azionisti volte a prevenire, ridurre o eliminare gli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente connessi alle attività della società."».

13.4

[Turco, Croatti](#)

Respinto

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici di cui all'articolo 2449."».

13.5

[Turco, Croatti](#)

Respinto

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:* «1-bis. Resta ferma l'applicabilità dell'articolo 127-*sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».

13.7

[Tajani, Losacco](#)

Respinto

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 106, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora il superamento della partecipazione di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter, e 3, lettera b), avvenga anche tramite l'acquisto di azioni a voto plurimo, l'offerta è promossa a un prezzo non inferiore a quello più elevato pagato dall'offerente e da persone che agiscono di concerto con il medesimo, nei dodici mesi anteriori alla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, per acquisti di azioni a voto plurimo."».*

13.11

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Respinto

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Lo statuto può altresì prevedere che, qualora l'assemblea non deliberi diversamente, il diritto di voto plurimo possa decadere decorso un determinato periodo di tempo."».*

ARTICOLO 13-BIS NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 13-bis.

Approvato

*(Disposizioni in materia di voto maggiorato)*

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 106, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. L'obbligo di offerta non sussiste se le soglie sono superate per effetto della maggiorazione dei diritti di voto conseguente a un'operazione di fusione, trasformazione transfrontaliera o scissione proporzionale realizzata ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, laddove in ciascuno dei suddetti casi non vi sia una modifica del rapporto di controllo, diretto o indiretto, sulla società risultante da dette operazioni »;

b) l'articolo 127-*quinquies* è sostituito dal seguente:

« Art. 127-*quinquies*. - (*Maggiorazione del voto*) - 1. Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4.

2. Gli statuti possono altresì disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo di cui al comma 1, in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'elenco previsto dal comma 4, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Per gli azionisti che hanno maturato la maggiorazione di cui al comma 1 e che sono iscritti nell'elenco previsto dal comma 4 alla data dell'iscrizione della delibera assembleare che modifica lo statuto ai sensi del presente comma, il periodo di maturazione ulteriore inizia a decorrere da tale data.

3. Gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato di cui al comma 1 o al comma 2.

4. Gli statuti stabiliscono le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato previsto dai commi 1 e 2 e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione II, della presente parte. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.

5. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato previsto dai commi 1 e 2 in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato:

- a) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;
- b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile.
6. Il progetto di fusione o di scissione di una società il cui statuto prevede la maggiorazione del voto di cui ai commi 1 e 2 può prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato. Tale previsione trova applicazione anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19. Lo statuto può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.
7. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dai commi 1 e 2 non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.
8. La maggiorazione del voto ai sensi del comma 1 non attribuisce il diritto di recesso, mentre la maggiorazione del voto ai sensi del comma 2 attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.
9. Qualora le deliberazioni di modifica dello statuto di cui al comma 8 siano adottate nel corso del procedimento di quotazione in un mercato regolamentato delle azioni di una società non risultante da una fusione che coinvolga una società con azioni quotate, la relativa clausola può prevedere che ai fini del possesso continuativo previsto dai commi 1 e 2 sia computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4.
10. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.
11. Nei casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, o ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218, se la società risultante da dette operazioni è una società con azioni quotate o in corso di quotazione, lo statuto può prevedere che, ai fini del computo del periodo continuativo previsto al comma 1, rilevi anche il periodo di titolarità ininterrotta prima dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4 di azioni con diritto di voto della società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione comprovato dall'attestazione rilasciata da un intermediario autorizzato ovvero con altri mezzi idonei ai sensi dell'ordinamento dello Stato che disciplina la società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione ».

#### EMENDAMENTI

13-bis.200

[Patuanelli, Turco, Croatti](#)

Respinto

*Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 127-quinquies», sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Nelle società italiane quotate in mercati regolamentati, anche se lo statuto non lo prevede, sono attribuiti due voti per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4. Lo Statuto può, tuttavia, escludere l'applicazione del precedente periodo.»*

13-bis.201

[Paroli](#)

Decaduto

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. All'articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 5 è sostituito dal seguente:*

*"5. La Consob può, anche in via generale, richiedere agli emittenti, ai soggetti che li*



controllano, agli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonché ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122 che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico e informazioni in merito all'esistenza di un rapporto di concerto ai sensi dell'art. 101-*bis*, commi 4 e 4-*bis*. In caso di inottemperanza, la Consob provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente. La Consob altresì disciplina con regolamento i casi nei quali l'esistenza di concerto rappresenta un'informazione privilegiata ai sensi della disciplina sugli abusi di mercato."»

#### ARTICOLI 14 E 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

##### Art. 14.

Approvato

*(Disposizioni in materia di enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103)*

1. All'articolo 6, comma 2-*quater*, lettera d), numero 1), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: « i fondi pensione, » sono inserite le seguenti: « gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ».

##### Art. 15.

Approvato

*(Semplificazione del regime di vigilanza sulle Sicav e Sicaf eterogestite)*

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1:

1) alla lettera i), dopo le parole: « proprie azioni » sono aggiunte le seguenti: « e che gestisce direttamente il proprio patrimonio »;

2) dopo la lettera i) è inserita la seguente:

« *i.1* "società di investimento a capitale variabile in gestione esterna" (Sicav in gestione esterna):

l'Oicr aperto costituito in forma di società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e che designa come gestore esterno una SGR o una società di gestione UE o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38 »;

3) alla lettera *i-bis*), dopo le parole: « strumenti finanziari partecipativi » sono aggiunte le seguenti: « e che gestisce direttamente il proprio patrimonio »;

4) dopo la lettera *i-bis*) è inserita la seguente:

« *i-bis.1* "società di investimento a capitale fisso in gestione esterna" (Sicaf in gestione esterna): l'Oicr chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi e che designa come gestore esterno una SGR o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38 »;

5) alla lettera *i-quater*), alinea, le parole: « che gestisce direttamente il proprio patrimonio » sono soppresse;

6) alla lettera *l*), le parole: « le Sicav e le Sicaf » sono sostituite dalle seguenti: « le Sicav in gestione esterna, le Sicaf e le Sicaf in gestione esterna »;

7) alla lettera *m*), le parole: « e la Sicav » sono sostituite dalle seguenti: « , la Sicav e la Sicav in gestione esterna »;

8) alla lettera *m-ter*), le parole: « e la Sicaf » sono sostituite dalle seguenti: « , la Sicav in gestione esterna, la Sicaf e la Sicaf in gestione esterna »;

9) alla lettera *q-bis*), le parole: « e la Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni » sono sostituite dalle seguenti: « , la Sicaf »;

10) alla lettera *q-quinquies*), le parole: « e le azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf » sono sostituite dalle seguenti: « e di Sicav in gestione esterna, le azioni e altri strumenti partecipativi di Sicaf e di Sicaf in gestione esterna »;

b) all'articolo 35-*bis*:

1) al comma 6, dopo le parole: « da quello degli altri comparti » sono inserite le seguenti: « ; delle obbligazioni contratte per conto del singolo comparto, la Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori della società o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi; del pari, sul patrimonio della Sicav o Sicaf non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Gli atti compiuti in relazione alla gestione di un singolo comparto debbono recare espressa menzione del comparto; in mancanza la Sicav o la Sicaf ne risponde anche con il suo patrimonio generale »;

2) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

« 6-*bis*. Ciascun comparto di Sicav e Sicaf costituisce a ogni effetto un Oicr.

6-*ter*. La distribuzione dei proventi relativi al singolo comparto può avvenire anche in assenza di utili complessivi della società; le perdite relative ad un comparto sono imputate esclusivamente al patrimonio del medesimo comparto e nei limiti dell'ammontare dello stesso.

6-*quater*. Qualora le attività della Sicav e della Sicaf eterogestite o del comparto, nel caso di Sicav e Sicaf multicomparto, non consentano di soddisfare le rispettive obbligazioni e non sussistano ragionevoli prospettive che tale situazione possa essere superata, si applica il comma 6-*bis* dell'articolo 57 »;

c) all'articolo 35-*quinquies*, comma 5, dopo le parole: « gli articoli 2349, 2350, commi secondo e terzo, » sono inserite le seguenti: « 2351, secondo comma, ultimo periodo, »;

d) all'articolo 35-*decies*, comma 1, alinea, le parole: « che gestiscono i propri patrimoni » sono soppresse;

e) l'articolo 38 è sostituito dal seguente:

« Art. 38. - (*Sicav e Sicaf che designano un gestore esterno*) - 1. Le Sicav e Sicaf in gestione esterna rispettano le seguenti condizioni:

a) adottano la forma di società per azioni;

b) la sede legale e la direzione generale della società sono situate nel territorio della Repubblica;

c) dispongono di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile;

d) lo statuto prevede:

1) per le Sicav, come oggetto sociale esclusivo, l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni; per le Sicaf, come oggetto sociale esclusivo, l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni e degli altri strumenti finanziari partecipativi previsti dallo statuto stesso;

2) con riferimento all'intero patrimonio raccolto, l'affidamento della prestazione delle attività di cui all'articolo 33 a un gestore esterno e l'indicazione della società designata;

e) definiscono procedure idonee ad assicurare la continuità della gestione in caso di sostituzione del gestore esterno;

f) stipulano accordi con il gestore esterno per consentire al consiglio di amministrazione della società di disporre dei documenti e delle informazioni necessarie a verificare il corretto adempimento degli obblighi del gestore nonché per definire la tempistica e le modalità di trasmissione di tali documenti e informazioni;

g) la stipula di un accordo tra il gestore esterno, se diverso da una Sgr, e il depositario che assicura a quest'ultimo la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto previsto negli articoli 41-*bis*, comma 3, lettera c), e 41-*ter*, comma 2, lettera b).

2. La denominazione sociale della Sicav in gestione esterna contiene l'indicazione di società di investimento per azioni a capitale variabile in gestione esterna. La denominazione sociale della Sicaf in gestione esterna contiene l'indicazione di società di investimento per azioni a capitale fisso in gestione esterna. Tali denominazioni risultano in tutti i documenti della società. Alle Sicav e Sicaf in gestione esterna non si applicano gli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del codice civile; per le Sicav in gestione esterna non sono ammessi i conferimenti in natura.

3. Nel caso di Sicav e Sicaf multicomparto in gestione esterna, ciascun comparto costituisce

patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti. Il patrimonio di una medesima Sicav in gestione esterna può essere suddiviso in comparti costituiti esclusivamente da FIA o da OICVM.

4. In caso di scioglimento del contratto o di liquidazione del gestore esterno, il consiglio di amministrazione della Sicav o Sicaf in gestione esterna provvede a convocare tempestivamente l'assemblea dei soci per deliberare sulla sostituzione del gestore. Se entro due mesi dal verificarsi di una delle cause di cui al periodo precedente non è stata disposta la sostituzione del gestore esterno, la società si scioglie.

5. Si applicano gli articoli 35-*quater*, 35-*quinquies*, 35-*sexies*, 35-*septies*, 35-*octies* e 35-*novies*.

6. Il gestore esterno è responsabile del rispetto da parte delle Sicav e Sicaf gestite delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto.

7. Al fine di verificare il rispetto del comma 6, la Banca d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle relative competenze e in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, chiedere informazioni al gestore esterno sulle Sicav e Sicaf gestite nonché effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso tali società.

8. Nel caso delle Sicav e Sicaf in gestione esterna non riservate, l'avvio dell'operatività è subordinato all'approvazione dello statuto dalla Banca d'Italia su istanza del gestore esterno. La Banca d'Italia attesta la conformità dello statuto alle prescrizioni di legge e di regolamento e ai criteri generali e al contenuto minimo dello statuto dalla stessa predeterminati e accerta che la situazione tecnica od organizzativa del gestore esterno designato assicuri la capacità di quest'ultimo di gestire il patrimonio della Sicav o Sicaf nell'interesse degli investitori.

9. Il gestore esterno trasmette alla Banca d'Italia gli statuti delle Sicav e Sicaf in gestione esterna riservate e le relative modificazioni entro dieci giorni dagli adempimenti previsti dagli articoli 2330 e 2436 del codice civile »;

f) all'articolo 57, dopo il comma 6-*bis*.1 è inserito il seguente:

« 6-*bis*.2. La procedura disciplinata dal comma 6-*bis* trova applicazione anche nei confronti delle Sicav e Sicaf in gestione esterna o dei relativi comparti, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sicav e Sicaf in gestione esterna o ai relativi comparti in luogo dei fondi o dei comparti, e al gestore esterno designato ai sensi dell'articolo 38 in luogo della Sgr ».

2. Le modifiche recate dal presente articolo si applicano a tutti i procedimenti relativi a Sicav e Sicaf in gestione esterna in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Banca d'Italia dispone la cancellazione di tutte le Sicav e Sicaf in gestione esterna dall'albo di cui all'articolo 35-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le Sicav e Sicaf in gestione esterna costituite prima della data di entrata in vigore della presente legge si adeguano alle nuove disposizioni entro dodici mesi dalla medesima data di entrata in vigore.

EMENDAMENTO

15.2

[Misiani](#), [Tajani](#), [Losacco](#)

Inammissibile

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:* «1) al comma 6, dopo le parole: "da quello degli altri comparti" sono inserite le seguenti "; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo comparto o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori della società o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Sul patrimonio della Sicav o Sicaf non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi."»;

b) *al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:* «*d-bis*) all'articolo 36, il comma 4, primo

periodo, è sostituito dal seguente: "4. Ciascun comparto di un fondo comune di investimento costituisce a ogni effetto degli Oicr. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio (incluso qualsiasi altro comparto di uno stesso fondo) gestito dalla medesima società; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo fondo (o su un suo singolo comparto) o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo ovvero del suo singolo comparto. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi; del pari, sul patrimonio della società di gestione del risparmio non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti e dei relativi comparti."»;

c) *al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: «f-bis) all'articolo 57, comma 6-bis, terzo periodo, dopo le parole "SGR o enti", sono inserite le seguenti "società o associazioni professionali"».*

d) *dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Le modifiche apportate agli articoli 35-bis comma 6, e 36 comma 4, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, devono intendersi aventi natura interpretativa dei testi vigenti anteriormente alle modifiche. Con decreto di natura regolamentare emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, vengono definite le modifiche necessarie per assicurare che i procedimenti di accertamento e riscossione, anche provvisoria, dei tributi realizzati i principi di separazione patrimoniale stabiliti nelle suddette norme»;*

e) *al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e per effetto, i procedimenti inerenti a Sicav e Sicaf in gestione esterna riservate si intendono automaticamente decaduti».*

#### ARTICOLI 16 E 16-BIS NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 16.

Approvato

*(Semplificazione delle modalità di rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto in assemblea)*

1. All'articolo 24, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: « per singola assemblea nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob » sono sostituite dalle seguenti: « per più assemblee, in deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile »;

Art. 16-bis.

Approvato

*(Disposizioni in materia di limite all'attivo delle banche popolari)*

1. All'articolo 29, comma 2-bis, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: « 8 miliardi di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 16 miliardi di euro ».

#### EMENDAMENTO

16-bis.200

[Turco, Croatti](#)

Non posto in votazione (\*)

*Sopprimere l'articolo.*

---

(\*) Approvato il mantenimento dell'articolo

#### ARTICOLO 16-TER NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 16-ter.

Approvato nel testo emendato

*(Delega al Governo per la riforma organica del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto, per i profili di competenza, con il Ministro della giustizia, uno o più decreti legislativi per la riforma organica della disciplina recata dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e, ove necessario, delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati, nel rispetto dei principi costituzionali e in particolare della tutela del risparmio, dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale nonché sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) sostenere la crescita del Paese, favorire l'accesso delle imprese al capitale di rischio con particolare riguardo ai mercati regolamentati, favorire l'accesso delle piccole e medie imprese a forme alternative di finanziamento e la canalizzazione degli investimenti verso le imprese e rendere le imprese maggiormente attrattive per gli investitori internazionali;
- b) aumentare la competitività del mercato nazionale e semplificare e razionalizzare la disciplina degli emittenti, ivi inclusi il relativo sistema sanzionatorio, la disciplina in tema di operazioni con parti correlate, anche con riferimento alle soglie di partecipazione, in linea con gli *standard* internazionali, e la possibilità di prevedere sistemi di moltiplicazione del diritto di voto, riducendo gli obblighi e gli oneri previsti a legislazione vigente;
- c) facilitare il passaggio dalla quotazione nei mercati non regolamentati a quella nei mercati regolamentati;
- d) rivedere le regole in materia di attività di investimento privato per favorirne la massima diffusione, garantendo la correttezza e l'adempimento degli obblighi informativi a tutela degli investitori;
- e) semplificare le regole del governo societario anche tenendo conto delle regole previste dai codici di autodisciplina;
- f) prevedere il riordino e l'aggiornamento della disciplina in materia di appello al pubblico risparmio, con particolare riguardo alle offerte al pubblico di titoli e alle offerte pubbliche di acquisto e scambio;
- g) temperare il livello degli oneri amministrativi imposti alle imprese con l'esigenza di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la rilevanza dei controlli;
- h) assicurare un sistema coerente e integrato dei controlli interni, eliminando sovrapposizioni o duplicazioni nelle funzioni e strutture di controllo e individuando altresì adeguate forme di coordinamento e di scambio di informazioni per un più efficace contrasto delle irregolarità rilevate;
- i) aggiornare il regime di responsabilità di cui all'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, tenuto conto della disciplina applicabile al sistema di vigilanza italiano nonché delle raccomandazioni e degli *standard* internazionali;
- l) procedere a una complessiva razionalizzazione e al coordinamento del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per assicurare una maggiore coerenza e semplificazione delle fonti normative.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data della trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, il Governo, ove

necessario, può emanare decreti correttivi ed integrativi degli stessi nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2.

EMENDAMENTI

16-ter.200

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Approvato

*Al comma 1, sostituire le parole: «per la riforma organica della disciplina recata dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» con le seguenti: «per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».*

*Conseguentemente, alla Rubrica, sostituire le parole: «per la riforma organica del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» con le seguenti: «per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»*

16-ter.201

[Tajani](#), [Losacco](#)

Respinto

*Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per la predisposizione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, il Governo costituisce, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi tavoli con la partecipazione dei tecnici designati dall'Amministrazione finanziaria e di esperti in possesso di comprovata esperienza, alta formazione e competenze professionali nelle materie oggetto della delega. Ai componenti dei predetti tavoli, in ogni caso, non possono essere corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese né altri emolumenti, comunque denominati, a carico della finanza pubblica.»*

16-ter.202

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Respinto

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) assicurare il giusto equilibrio tra competitività del mercato dei capitali italiano e tutela del risparmio, rafforzando la collaborazione tra i soggetti deputati a garantire la tutela dei risparmiatori e a prevenire le violazioni della normativa di riferimento;».*

16-ter.203

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Respinto

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) implementare le misure volte ad assicurare l'effettivo conseguimento della trasparenza del mercato;»*

16-ter.204

[Tajani](#), [Losacco](#)

Respinto

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «aumentare la competitività del mercato nazionale» aggiungere le seguenti: « in linea con l'obiettivo della realizzazione del *capital market union*, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica,»*

16-ter.205

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Respinto

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «disciplinando in particolare le modalità per garantire:*

1) il trasparente processo di formazione della lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente e la documentabilità del medesimo, nel rispetto del principio di adeguatezza, che tenga conto

anche dell'eventuale politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti adottata in adesione;

2) la tutela sostanziale degli investitori e degli azionisti, anche attraverso disposizioni che regolino la formazione e la presentazione della lista del consiglio di amministrazione, prevedendo in particolare che almeno la metà dei candidati della lista siano scelti tra soggetti diversi da coloro che ricoprono il medesimo incarico presso il consiglio di amministrazione uscente e, in ogni caso, che non possano essere inclusi nella lista candidati che abbiano ricoperto il medesimo incarico presso l'emittente per nove o più anni consecutivi o, comunque, per nove o più esercizi consecutivi;»

16-ter.206

[Tajani, Losacco](#)

Respinto

*Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) semplificare la disciplina del governo societario, garantendo tutela delle minoranze e favorendo l'adozione delle regole nell'ambito degli statuti societari, al fine di regolamentare la vita interna della società nel rispetto del codice civile, e nell'ambito dei codici di autodisciplina al fine di definire i criteri per la composizione degli organi di amministrazione e di controllo ed a individuare, anche tenuto conto dei propri assetti proprietari, lo strumento più idoneo per la loro attuazione;»

16-ter.207

[Turco, Croatti](#)

Respinto

*Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «avuto riguardo altresì alla remunerazione degli amministratori cui sono conferite specifiche attribuzioni ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, codice civile, prevedendo che la stessa, non possa, in ogni caso, essere superiore a cinquanta volte la retribuzione annua lorda media del personale dipendente della società;»

16-ter.208

[Turco, Croatti, Barbara Floridia](#)

Respinto

*Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «prevedendo altresì la partecipazione di almeno un rappresentante dei lavoratori dipendenti nel consiglio di amministrazione, di comprovata professionalità e scelto tra esperti del settore;»

16-ter.209

[Turco, Croatti, Barbara Floridia](#)

Respinto

*Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:* «h-bis) rafforzare la vigilanza sul sistema bancario e sui mercati finanziari, avuto riguardo in particolare alla tutela del risparmio, alla modalità di applicazione delle regole e degli strumenti di controllo vigenti e disposti, nonché all'adeguatezza delle modalità di presidio dai rischi e di salvaguardia della trasparenza dei mercati;»

16-ter.210

[Turco, Croatti, Barbara Floridia](#)

Respinto

*Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente:* «i-bis) garantire la piena partecipazione agli organi di amministrazione e controllo delle società quotate e delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, attraverso una revisione delle disposizioni relative agli incarichi dei componenti degli organi medesimi volta ad evitare la contemporanea appartenenza a più di tre organi di amministrazione e controllo;»

16-ter.211

[Turco, Croatti, Barbara Floridia](#)

Respinto

*Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «provvedendo altresì a correggere eventuali disfunzioni riscontrate».*

16-ter.212

[Tajani, Losacco](#)

Respinto

*Sostituire il comma 3, con i seguenti:*

«3. Gli schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni parlamentari possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò risulti necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi di decreti legislativi trasmessi. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati, tenendo conto dei pareri ove approvati dalle Commissioni parlamentari. Qualora il termine per l'espressione dei pareri venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

*3-bis. Nei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti che regolano le materie interessate dai decreti medesimi, abrogando espressamente le norme incompatibili e garantendo il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge e le altre leggi dello Stato.»*

16-ter.213

[Turco, Croatti, Barbara Floridia](#)

Respinto

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Gli schemi di decreti legislativi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.»

Capo II

DISCIPLINA DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA  
ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 17.

Approvato

*(Modifiche alla disciplina di cui all'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, con riferimento al risarcimento del danno)*

1. All'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente: « 6-ter. Fermo restando quanto disposto dal comma 6-bis, chi ha subito un danno per effetto di un atto o di un comportamento posto in essere da un soggetto vigilato da una delle Autorità di cui al medesimo comma può agire contro di essa per ottenere soltanto il risarcimento del danno che sia



conseguenza immediata e diretta della violazione di leggi e di regolamenti sulla cui osservanza è mancata la vigilanza dell'Autorità stessa ».

EMENDAMENTO

17.1

[Losacco](#), [Tajani](#)

Inammissibile

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alinea, dopo le parole: «28 dicembre 2005, n. 262,» aggiungere le seguenti: «alla fine del comma 6-bis, è aggiunto il seguente periodo: "L'ammissione del credito al passivo delle procedure concorsuali dei soggetti vigilati non interrompe la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni nei confronti dell'Autorità di vigilanza." e»;*

*b) sostituire il capoverso «6-ter», con il seguente: «6-ter. Al ricorrere dei presupposti di cui al comma 6-bis, chi ha subito un danno per effetto di un atto o di un comportamento posto in essere da un soggetto vigilato da una delle Autorità di cui al medesimo comma, può agire contro di essa per ottenere soltanto il risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta della violazione di leggi e di regolamenti di competenza dell'Autorità stessa. Salva l'azione di rivalsa, le Autorità stesse si surrogano ai componenti dei loro organi e ai loro dipendenti nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.»*

ARTICOLO 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 18.

Approvato

*(Modifiche alla disciplina delle incompatibilità per i componenti e i dirigenti della Consob, della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni)*

1. L'articolo 29-bis della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è sostituito dal seguente:

« Art. 29-bis. - *(Incompatibilità per i componenti e i dirigenti della CONSOB cessati dall'incarico)* - 1.

I componenti degli organi di vertice e i dirigenti della Commissione nazionale per le società e la borsa, fino a un anno dalla cessazione dell'incarico, non possono intrattenere direttamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati né con società controllate da questi ultimi. I contratti conclusi in violazione del presente comma sono nulli. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che nell'ultimo anno di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto. Le disposizioni occorrenti per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma sono stabilite, in coerenza con il provvedimento di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni per un periodo, non superiore all'anno, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

2. All'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) al comma 1, alinea, le parole: « nei due anni precedenti » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno precedente »;*

*b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

« *1-bis.* Nelle ipotesi in cui l'incarico, la carica o l'attività professionale abbia carattere occasionale o non esecutivo o di controllo, il comma 1 non si applica. In tale circostanza è richiesta l'adozione di presidi organizzativi e di trasparenza atti a gestire potenziali conflitti di interesse ».

*1-ter.* I presidi organizzativi di cui al comma 1-bis si applicano anche ai componenti dell'organo collegiale delle autorità amministrative indipendenti ».

3. All'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « A tal fine le disposizioni occorrenti per l'attuazione della disposizione di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 29-bis della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sono stabilite, in coerenza con il

provvedimento di cui al quarto periodo del comma 1 del citato articolo 29-*bis* della legge n. 262 del 2005, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. » sono soppresse.

EMENDAMENTO

18.1

[Turco](#), [Sironi](#), [Croatti](#)

Non posto in votazione (\*)

*Sopprimere l'articolo.*

---

(\*) Approvato il mantenimento dell'articolo

ARTICOLI 19 E 20 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 19.

Approvato

*(Poteri di contrasto dell'attività pubblicitaria riferibile a soggetti non autorizzati)*

1. All'articolo 7-*octies* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis*. La Consob può vietare lo svolgimento delle campagne pubblicitarie condotte tramite la rete *internet* o ogni altro mezzo di comunicazione quando hanno ad oggetto, direttamente o indirettamente, servizi e attività di investimento prestati da soggetti non abilitati ai sensi dell'articolo 18 del presente decreto ».

2. All'articolo 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2-*terdecies* è aggiunto il seguente:

« *2-quaterdecies*. La Consob può ordinare ai soggetti di cui al comma 2-*terdecies* la rimozione delle campagne pubblicitarie condotte attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, aventi ad oggetto servizi o attività di investimento prestati da chi non vi è abilitato ».

Art. 20.

Approvato

*(Modifiche ai poteri sanzionatori della Consob)*

1. Nella parte V del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 196-*bis* è aggiunto il seguente titolo:

« TITOLO II-*bis*.

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 196-*ter*. - (*Impegni*) - 1. Per le violazioni di competenza della Consob, entro trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, il soggetto destinatario della stessa può presentare impegni tali da far venir meno i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato oggetto della contestazione. A tal fine la Consob, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità di tali impegni anche in relazione alla tutela degli interessi lesi e previa eventuale consultazione degli operatori di settore, può, nei limiti previsti dall'ordinamento dell'Unione europea, rendere gli impegni assunti obbligatori per i soggetti destinatari del procedimento sanzionatorio e pubblicare gli impegni medesimi. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e chiude il procedimento sanzionatorio senza accertare la violazione.

2. In caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1, i limiti edittali massimi della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento sono aumentati del 10 per cento. Al fine di monitorare l'attuazione degli impegni, la Consob può esercitare i poteri di vigilanza a essa attribuiti al fine dell'accertamento della violazione contestata.

3. La Consob può d'ufficio riaprire il procedimento sanzionatorio se:

- a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione;
- b) i soggetti interessati contravvengono agli impegni assunti;
- c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete, inesatte o

fuorvianti.

4. La Consob definisce con proprio provvedimento generale, in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, le regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione degli impegni di cui al presente articolo ».

EMENDAMENTO

20.1 (testo 2)

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 196-ter» apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Per le violazioni di sua competenza, la Consob, prima della notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, comunica agli interessati i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato riscontrati nell'accertamento effettuato sulla base degli elementi comunque acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell'attività di vigilanza. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, gli interessati possono presentare impegni tali da far venire meno i profili di lesione comunicati. A tal fine la Consob, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità di tali impegni, anche in relazione alla tutela degli interessi lesi, può, nei limiti previsti dall'ordinamento europeo, renderli obbligatori per gli interessati e pubblicare gli impegni assunti. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e preclude l'avvio del procedimento sanzionatorio.».

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:* «1-bis. Gli interessati possono presentare impegni, per una sola volta, anche in qualunque momento successivo alla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti. In tal caso, i termini per lo svolgimento del procedimento sanzionatorio sono sospesi sino alla decisione di Consob sugli impegni proposti.».

c) *al comma 3, sostituire le parole:* «può d'ufficio riaprire» *con le seguenti:* «può comunque avviare o proseguire» *e sopprimere la lettera a);*

d) *al comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole:* «, nonché gli uffici interni a tal fine competenti. A tal fine, il provvedimento generale dovrà anche disciplinare le modalità e i presupposti in presenza dei quali Consob potrà sottoporre agli interessati modifiche agli impegni per poterli rendere vincolanti.»;

e) *dopo il capoverso «Art. 196-ter», inserire il seguente:* «Art. 196-quater. - (Procedura di transazione) - 1. Nella comunicazione di cui al primo periodo dell'art. 196-ter, ovvero in qualunque momento successivo alla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, Consob può fissare un termine entro il quale gli interessati possono manifestare per iscritto la loro disponibilità a partecipare a discussioni in vista dell'eventuale presentazione di proposte di transazione.

2. Consob informa le parti che partecipano a discussioni di transazione circa:

a) gli addebiti che intende muovere nei loro confronti;

b) gli elementi probatori utilizzati per stabilire gli addebiti che intende muovere;

c) versioni non riservate di qualsiasi specifico documento accessibile, elencato nel fascicolo in quel momento;

d) la stima delle possibili sanzioni.

3. Tali informazioni sono riservate nei confronti di terzi salvo che l'Autorità ne abbia esplicitamente autorizzato la divulgazione.

4. In caso di esito favorevole di tali discussioni, Consob fissa un termine entro il quale gli interessati possono impegnarsi a seguire la procedura di transazione presentando proposte transattive che rispecchino i risultati delle discussioni svolte.

5. Consob può decidere in qualsiasi momento di cessare completamente le discussioni in vista di una transazione, anche rispetto a una o più parti specifiche, qualora ritenga che sia comunque compromessa l'efficacia della procedura. Consob non è obbligata a tener conto di proposte di

transazione ricevute dopo la scadenza del termine di cui al precedente comma 3.

6. Consob definisce con proprio provvedimento generale, in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, le regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione delle proposte di transazione di cui al presente articolo, nonché gli uffici interni a tal fine competenti.»

#### ARTICOLI 20-BIS E 21 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 20-bis.

Approvato

*(Interpretazione autentica del comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 164 del 2007)*

1. Il comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, si intende riferito a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di accesso all'Albo dei promotori finanziari di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 11 novembre 1998, n. 472, nel periodo precedente al trasferimento delle funzioni di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari dalla Consob all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Capo III

#### MISURE DI PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE FINANZIARIA

Art. 21.

Approvato nel testo emendato

*(Misure in materia di educazione finanziaria)*

1. Alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola: « culturale » è inserita la seguente: « , economica »;  
b) all'articolo 1, comma 2, le parole: « diritto alla salute e al benessere della persona » sono sostituite dalle seguenti: « diritto alla salute, al benessere della persona e all'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, anche con riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro, alle nuove forme di economia e finanza sostenibile e alla cultura d'impresa;

c) all'articolo 3:

1) al comma 1, alinea, le parole: « con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito »;

2) al comma 1, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

« h-bis) educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, anche con riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile »;

3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« l-bis. Per l'insegnamento di cui alla lettera h-bis) del comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sentito il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria »;

d) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: « e alla cittadinanza attiva » sono inserite le seguenti: « e l'educazione finanziaria ».

2. All'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero dell'istruzione e del merito »;

b) al comma 6, le parole: « Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro dell'istruzione e del merito »;

c) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dall'anno 2023, il Comitato, con propria delibera, approva il piano triennale di attività, in coerenza con il programma di cui al comma 3 »;

d) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« 10-bis. Il Ministero dell'istruzione e del merito, sentito il Comitato, sottoscrive appositi accordi con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione al fine di promuovere la cultura dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, nel rispetto dell'autonomia scolastica e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

EMENDAMENTI

21.200

[Lotito](#)

V. testo 2

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera b), alle parole: «e all'educazione finanziaria» premettere le seguenti: «al risparmio e all'investimento,» e dopo le parole: «assicurativa e» inserire le seguenti: «alla pianificazione»;*

b) *alla lettera c):*

1) *al numero 2), capoverso «h-bis)», dopo le parole: «assicurativa e» inserire le seguenti: «pianificazione»;*

2) *al numero 3), capoverso «1-bis», aggiungere in fine le seguenti parole: «e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari».*

21.200 (testo 2)

[Lotito, Turco](#) (\*)

Approvato

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera b), alle parole: «e all'educazione finanziaria» premettere le seguenti: «al risparmio e all'investimento,» e dopo le parole: «assicurativa e» inserire le seguenti: «alla pianificazione»;*

b) *alla lettera c):*

1) *al numero 2), capoverso «h-bis)», dopo le parole: «assicurativa e» inserire le seguenti: «pianificazione»;*

2) *al numero 3), capoverso «1-bis», aggiungere in fine le seguenti parole: «e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi».*

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

21.201

[Lotito](#)

Ritirato

*Al comma 1, alla lettera b), alle parole: «e all'educazione finanziaria» premettere le seguenti: «al risparmio e all'investimento,» e dopo le parole: «assicurativa e» inserire le seguenti: «alla pianificazione».*

21.202

[Lotito](#)

Ritirato

*Al comma 1, alla lettera c):*

1) *al numero 2), capoverso «h-bis)», dopo le parole: «assicurativa e» inserire le seguenti: «pianificazione»;*

2) *al numero 3), capoverso «1-bis», aggiungere in fine le seguenti parole: «e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari».*

21.203

Lotito

Ritirato

*Al comma 2, lettera d), al capoverso «10-bis»:*

a) *dopo le parole: «fondi pensione» aggiungere le seguenti: «nonché con qualificati soggetti che già operano da tempo nell'ambito dell'educazione finanziaria presso le scuole di tutti i gradi»;*

b) *dopo le parole: «assicurativa e» inserire le seguenti: «della pianificazione».*

ARTICOLI 22 E 23 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo IV

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL PATRIMONIO DESTINATO

Art. 22.

Approvato

*(Misure per rafforzare l'operatività del Patrimonio Destinato)*

1. Al fine di rafforzare l'operatività del Patrimonio Destinato, all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*quater* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le società risultanti da fusioni o scissioni possono soddisfare i requisiti di cui al primo periodo anche sulla base di uno o più bilanci *pro forma*, certificati da un revisore contabile »;

b) dopo il comma 4-*quater* è inserito il seguente:

« 4-*quinquies*. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *h*), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2021, n. 26, si applicano solo alle società nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della sanzione ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche non passata in giudicato ».

Capo V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 23.

Approvato

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 della presente legge, pari a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTO AL TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE

Tit. 1000

I Relatori

Approvato

*Al titolo, sostituire le parole: «per la riforma organica del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» con le seguenti: «per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».*

*Allegato B*

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 674 e sui relativi emendamenti**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 15.2 e 17.1.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

**Parere espresso dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge n. 674**

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relative al disegno di legge sono state trasmesse in data 2 maggio 2023; il disegno di legge è collegato alla manovra di finanza pubblica;

la relazione AIR afferma che gli obiettivi del disegno di legge coincidono con gli obiettivi della strategia europea per l'Unione dei mercati dei capitali e che il provvedimento è stato predisposto tenendo in considerazione i contenuti del rapporto "OECD Capital Market Review of Italy for 2020: Creating Growth Opportunities for Italian Companies and Savers", redatto dall'OCSE a gennaio 2020 su impulso del Ministero dell'economia e delle finanze;

il disegno di legge contiene disposizioni finalizzate all'attuazione degli obiettivi annunciati dal Ministero dell'economia e delle finanze con la pubblicazione del Libro Verde "La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita";

sui temi oggetto dell'intervento normativo è stata svolta nel 2022 una consultazione pubblica, di cui viene data evidenza nella relazione AIR, nell'ambito della quale sono stati acquisiti ventiquattro contributi da parte di associazioni di categoria, operatori di mercato e studi legali;

secondo quanto evidenziato nella relazione AIR, nel corso degli ultimi dieci anni, una media inferiore a quattro società l'anno è stata quotata sul mercato regolamentato della Borsa valori italiana e la capitalizzazione di mercato del Paese, in percentuale del PIL, si è attestata notevolmente al di sotto di quella delle controparti europee;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

*con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,*

l'articolo 12-*bis* (Lista del consiglio di amministrazione nelle società per azioni quotate) introduce nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'articolo 147-*ter*.1. Il comma 3 di detto articolo, che disciplina l'assegnazione dei componenti del consiglio di amministrazione alle diverse liste nel caso in cui il consiglio uscente abbia presentato una propria lista, presenta alcune imprecisioni redazionali, che potrebbero determinare criticità in sede applicativa;

in primo luogo, le lettere a) e b) dell'articolo 12-*bis* stabiliscono, nell'eventualità che la lista del consiglio uscente risulti la più votata in assemblea, le modalità per l'assegnazione dei componenti del nuovo consiglio, rispettivamente, alla lista maggioritaria e a quelle minoritarie. Le due lettere condividono dunque la premessa, tanto che le prime parole di esse sono sostanzialmente identiche: sarebbe pertanto opportuno unificarle sotto un solo alinea, riportando la premessa («se la lista del consiglio di amministrazione uscente risulta quella che ha ottenuto il maggior numero di voti in assemblea») nell'alinea del comma 3 e facendo della lettera c), che disciplina il caso in cui la lista del consiglio uscente sia l'unica presentata, un comma a sé stante;

in secondo luogo, la lettera a) dell'articolo 12-*bis* rinvia, per individuare quanti consiglieri spettino alla lista del consiglio uscente, a quanto stabilito dalla lettera b). Sarebbe pertanto opportuno invertire le due lettere tra loro, al fine di rispecchiare il succedersi delle fasi elettorali nella norma che le disciplina;

da ultimo, la lettera b) dell'articolo 12-*bis* disciplina l'assegnazione dei componenti nel consiglio di

amministrazione alle liste di minoranza che non siano espressione del consiglio uscente nel caso in cui le due liste di minoranza più votate non oltrepassino il 20 per cento del totale dei voti (numero 1) ovvero nel caso in cui lo oltrepassino (numero 2). Nello specifico, la lettera b), numero 1), prevede che, qualora le due liste di minoranza più votate non superino, insieme, il 20 per cento del totale dei voti, esse debbano ricevere un numero di posti in consiglio non inferiore al 20 per cento, ripartiti in proporzione al numero di voti da ciascuna riportati, mentre «i restanti posti in consiglio di amministrazione sono attribuiti alla lista che ha riportato il maggior numero di voti e i relativi candidati sono votati dall'assemblea con le modalità di cui alla lettera a)»; manca tuttavia una previsione che indichi come si individuano i singoli eletti delle liste di minoranza, se cioè anche ad esse si applica la procedura recata dalla lettera a) per la lista maggioritaria o no. Inoltre, la lettera b), numero 2), prevede che, qualora le due liste di minoranza più votate superino, insieme, il 20 per cento del totale dei voti, entrino in consiglio di amministrazione tutte le liste di minoranza che abbiano raggiunto almeno il 3 per cento dei voti, proporzionalmente ai voti ricevuti e spartendosi, sempre proporzionalmente, i voti delle liste che non abbiano raggiunto il 3 per cento; mancano, tuttavia, sia una previsione sull'individuazione dei singoli eletti di minoranza che entrano in consiglio, come al numero 1), sia la previsione di quanti seggi vadano alla lista maggioritaria proposta dal consiglio uscente;

l'articolo 13-*bis* (Disposizioni in materia di voto maggiorato), comma 1, lettera b), sostituisce l'articolo 127-*quinquies* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, in materia di maggiorazione del voto, introducendo tre nuovi commi (2, 3 e 11) e riformulando gli altri al fine di tenere conto di quanto è stato introdotto. In particolare, il comma 8 del nuovo articolo riprende la formulazione del precedente comma 6, introducendo il diritto di recesso per i soci nel caso di applicazione della disciplina introdotta dal nuovo comma 2. Tuttavia, la nuova formulazione rimuove il riferimento alla «deliberazione» che introduce negli statuti le previsioni di cui ai commi 102; ciò non solo rende poco precisa la formulazione del comma 9, che parla ancora invece di «deliberazioni di modifica dello statuto di cui al comma 8», ma rende esercitabile il diritto di recesso, nel caso di maggiorazione del voto ai sensi del comma 2, in qualsiasi momento e non solo a seguito della deliberazione di modifica dello statuto;

l'articolo 16-*bis* (Delega al Governo per la riforma organica del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti), comma 1, al secondo periodo, che delinea la cornice di riferimento per l'esercizio della delega al Governo, prevede tra l'altro che ciò avvenga «nel rispetto dei principi costituzionali», con un rinvio di carattere generale alla Carta che, benché presente in alcune altre leggi di delegazione recenti (si veda ad esempio la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante la delega per la riforma fiscale, all'articolo 1, comma 1), appare essere del tutto superfluo e persino inopportuno, dal momento che la legge non può prevedere l'esercizio di una delega legislativa in contrasto con i principi costituzionali;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento, sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

invita il Governo, nell'ambito dell'attività di monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni del disegno di legge prevista dalla relazione AIR, a esplicitare l'efficacia delle misure nel ridurre i divari alla base dell'intervento legislativo, con riferimento, in particolare, ai profili che seguono: numero totale di obbligazioni societarie emesse, in Italia e all'estero da parte di imprese non finanziarie italiane in percentuale al PIL e in rapporto al totale delle emissioni europee; percentuale delle obbligazioni societarie italiane quotate in una borsa estera; alla quota di portafoglio degli investitori istituzionali italiani investito in azioni e obbligazioni societarie emesse da aziende italiane; ammontare degli investimenti italiani nel capitale di rischio di imprese estere, sia direttamente che indirettamente tramite fondi di investimento esteri; quota dei titoli italiani del MSCI Europe Index; onerosità del processo di quotazione in Italia, anche alla luce delle innovazioni introdotte in materia di voto plurimo e voto maggiorato, rispetto ad altri ordinamenti nazionali; consapevolezza da parte dei risparmiatori delle opportunità e dei rischi correlati alle varie forme di investimento finanziario;



sotto il profilo della qualità della legislazione:  
*con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,*  
invita a valutare le modifiche esposte in premessa.

**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**  
**SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA  
SEDUTA**

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 674:

la senatrice Bilotti sull'emendamento 12-*bis*.200 avrebbe voluto esprimere un voto di astensione e sull'emendamento 12-*bis*.209 avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

**Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Castelli, Cattaneo, Croatti, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, Giacobbe, Iannone, La Marca, La Pietra, Licheri Ettore Antonio, Mirabelli, Monti, Morelli, Ostellari, Paita, Rauti, Renzi, Rubbia, Segre, Sisto e Ternullo.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Centinaio e Terzi Di Sant'Agata, per attività di rappresentanza del Senato; Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Zampa, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; De Cristofaro, Losacco, Malpezzi, Marcheschi e Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Occhiuto e Sbrollini per partecipare a un incontro istituzionale; Casini, per partecipare a un incontro internazionale; Licheri Sabrina e Marton, da considerarsi in missione ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento.

**Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatori Rapani Ernesto, Zullo Ignazio, Rosa Gianni, Orsomarso Fausto, Petrenga Giovanna, Fallucchi Anna Maria, Sigismondi Etelwardo, Gelmetti Matteo, Calandrini Nicola, Pellegrino Cinzia, Silvestroni Marco, De Priamo Andrea, Iannone Antonio, Petrucci Simona, Spinelli Domenica, Farolfi Marta  
Delega al Governo in materia di politiche per l'inclusione delle persone con disabilità uditiva (913)  
(presentato in data 18/10/2023);

senatore Gelmetti Matteo

Istituzione della città metropolitana di Verona (914)

(presentato in data 18/10/2023);

senatori Bucalo Carmela, Iannone Antonio, Russo Raoul, Matera Domenico, Rosa Gianni, Rapani Ernesto, Della Porta Costanzo, Sigismondi Etelwardo, Satta Giovanni, Gelmetti Matteo, Petrucci Simona, Spinelli Domenica, Barcaiuolo Michele, Petrenga Giovanna, Farolfi Marta, Castelli Guido, Orsomarso Fausto, Tubetti Francesca, Sallemi Salvatore, Fallucchi Anna Maria

Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accesso ai corsi universitari (915)

(presentato in data 19/10/2023);

Regione Sicilia

Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie. Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264 (916)

(presentato in data 17/10/2023);

senatori Nicita Antonio, Basso Lorenzo, Fina Michele, Camusso Susanna Lina Giulia, Verini Walter, Irto Nicola, Misiani Antonio, Manca Daniele, Rossomando Anna, Rando Vincenza, D'Elia Cecilia, Verducci Francesco, Tajani Cristina, Meloni Marco, Furlan Annamaria, Lorenzin Beatrice, Delrio Graziano, Franceschelli Silvio, Valente Valeria, La Marca Francesca, Martella Andrea

Misure sulla Trasparenza dei Contenuti Generati da Intelligenza Artificiale (917)

(presentato in data 19/10/2023);

senatori Cucchi Ilaria, Floridia Aurora, De Cristofaro Peppe

Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli (918)

(presentato in data 24/10/2023);

senatrice La Marca Francesca

Disposizioni in materia di riapertura del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana e di acquisizione e revoca della cittadinanza (919)  
(presentato in data 23/10/2023).

### **Disegni di legge, assegnazione**

*In sede redigente*

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione*

Sen. De Poli Antonio ed altri

Disposizioni in materia di manifestazioni a carattere temporaneo e di attività organizzate dalle reti associative nazionali e dalle associazioni pro loco iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore e istituzione dell'Albo degli enti di rappresentanza nazionale delle pro loco (858)

previ pareri delle Commissioni 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7<sup>a</sup> Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8<sup>a</sup> Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9<sup>a</sup> Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10<sup>a</sup> Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 24/10/2023);

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione*

Sen. Gasparri Maurizio ed altri

Nuovo ordinamento della polizia locale (883)

previ pareri delle Commissioni 2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7<sup>a</sup> Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8<sup>a</sup> Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10<sup>a</sup> Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 24/10/2023);

*2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia*

Sen. Stefani Erika

Norme in tema di conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da ordini e collegi professionali (901)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 24/10/2023);

*6<sup>a</sup> Commissione permanente Finanze e tesoro*

Sen. Misiani Antonio

Istituzione dell'addizionale provinciale e metropolitana sul traffico di passeggeri nei porti e negli aeroporti nonché modifica all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in materia di ripartizione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco aeroportuali (53)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8<sup>a</sup> Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 24/10/2023);

*6<sup>a</sup> Commissione permanente Finanze e tesoro*

Sen. Misiani Antonio

Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese sostenute per l'assistenza personale nei casi di non autosufficienza, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, in materia di prestazioni economiche dell'assicurazione contro le malattie nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari (54)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10<sup>a</sup> Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 24/10/2023);

*7<sup>a</sup> Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport*

Sen. Borghi Enrico

Istituzione della Giornata nazionale dedicata alla memoria dei caduti del «Grande Torino» (893)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 3<sup>a</sup> Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8<sup>a</sup> Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 24/10/2023);

*8<sup>a</sup> Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica*

Sen. Sigismondi Etelwardo, Sen. Liris Guido Quintino

Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale (877)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4<sup>a</sup> Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6<sup>a</sup> Commissione permanente Finanze e tesoro, 7<sup>a</sup> Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 9<sup>a</sup> Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10<sup>a</sup> Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 19/10/2023);

*8<sup>a</sup> Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica*

Sen. Sironi Elena ed altri

Disposizioni in materia di rigenerazione urbana, ambientale e sociale (911)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4<sup>a</sup> Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6<sup>a</sup> Commissione permanente Finanze e tesoro, 7<sup>a</sup> Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 9<sup>a</sup> Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10<sup>a</sup> Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 24/10/2023).

*In sede referente*

*3<sup>a</sup> Commissione permanente Affari esteri e difesa*

Sen. La Marca Francesca ed altri

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:

a) Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016;

b) Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune (827)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia, 4<sup>a</sup> Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6<sup>a</sup> Commissione permanente Finanze e tesoro, 7<sup>a</sup> Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8<sup>a</sup> Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9<sup>a</sup> Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10<sup>a</sup> Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 24/10/2023);

*5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio*

Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Giancarlo ed altri

Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (912)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 3<sup>a</sup> Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4<sup>a</sup> Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 6<sup>a</sup> Commissione permanente Finanze e tesoro, 7<sup>a</sup> Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8<sup>a</sup> Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9<sup>a</sup> Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10<sup>a</sup> Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali, Comitato per la legislazione

(assegnato in data 19/10/2023).

**Disegni di legge, nuova assegnazione**

*2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia*

*in sede referente*

Sen. Scarpinato Roberto Maria Ferdinando

Introduzione dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici (690)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Già deferito in sede redigente, alla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia), è stato rimesso, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

(assegnato in data 24/10/2023).

**Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli**

In data 23/10/2023 la 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione ha presentato il testo degli articoli approvati in sede redigente dalla Commissione

stessa, per il disegno di legge:

Sen. Pirovano Daisy ed altri "Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia" (737)

(presentato in data 29/05/2023)

#### **Camera dei deputati, trasmissione di documenti**

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 11 ottobre 2023, ha trasmesso il documento concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla trasparenza e all'integrità delle attività di *rating* ambientale, sociale e di *governance* (ESG) (COM(2023) 314 final), approvato, nella seduta del 5 ottobre 2023, dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati, nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 2, allegato al Trattato di Lisbona (Doc. XVIII-bis, n. 15) (Atto n. 285).

Il predetto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

#### **Governmento, trasmissione di atti e documenti**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 17 ottobre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in ordine alla notifica della società OPNET S.p.a. - Piano annuale 2023-2024 relativo all'acquisizione di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività riguardanti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1 a, alla 8 a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 287).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 18 e 20 ottobre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi di funzione dirigenziale di livello generale:

- al professor Massimo Osanna, estraneo all'amministrazione, nell'ambito del Ministero della cultura;
- al dottor Renato Grimaldi, dirigente di prima fascia dei ruoli del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 17 ottobre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, la relazione sull'andamento delle operazioni assistite dalla garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS) e sugli obiettivi di *performance* collegati, aggiornata al 30 giugno 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Doc. CXIV, n. 1).

Il Ministro della cultura, con lettera in data 20 ottobre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, la relazione sull'attività svolta dalla Fondazione La Biennale di Venezia nell'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente (Doc. CLXX, n. 1).

Il Ministro dell'università e della ricerca, con lettera in data 19 ottobre 2023, ha inviato - ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 - la comunicazione concernente la nomina del dottor Fabio Florindo e del dottor Sergio Guerrieri quali componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (n. 20).

Tale comunicazione è deferita, per competenza, alla 7a Commissione permanente.

Con lettera in data 23 ottobre 2023, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Monte

di Procida (Napoli).

**Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento**

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa all'applicazione del regolamento (UE) 2017/1938 sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas (COM(2023) 572 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

**Autorità di regolazione dei trasporti, trasmissione di documenti. Deferimento**

Il Presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti, con lettera in data 17 ottobre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la relazione sull'attività svolta dalla medesima Autorità, aggiornata al 30 giugno 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (*Doc. CCXVI*, n. 1).

**Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 18 ottobre 2023, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi Associazione di Promozione Sociale (ENS A.P.S.) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 134);

di SOGEI - Società Generale d'Informatica S.p.A. (SOGEI S.p.A.) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5<sup>a</sup> e alla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 135).

**Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento**

La Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 23 ottobre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 76/2023/G concernente "Gli esiti dell'attività di controllo svolta nell'anno 2022 e le misure conseguenziali adottate dalle Amministrazioni".

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 286).

**Regioni e province autonome, trasmissione di atti**

Con lettera in data 19 ottobre 2023, la Presidenza della Regione autonoma della Sardegna, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e successive modificazioni, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Regione del 14 novembre 2022, n. 86, concernente lo scioglimento del Consiglio comunale di Villanova Monteleone (Sassari) e la nomina del dottor Giovanni Fadda a Commissario straordinario per la gestione provvisoria del comune.

**Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti**

È pervenuto al Senato un voto della Regione Veneto relativo "Il Consiglio regionale del Veneto ricorda la tragedia del Vajont e promuove la conservazione della memoria collettiva come presidio civico perché non si ripetano mai più simili disastri".

Il predetto voto è deferito, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 8a Commissione permanente (n. 8).

**Parlamento europeo, trasmissione di documenti. Deferimento**

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera inviata il 17 ottobre 2023, ha inviato il testo di 14 documenti, approvati dal Parlamento stesso nella tornata dal 2 al 5 ottobre 2023, trasmessi, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per

materia:

risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, alla 4a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 223*);

risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dell'Unione e dei suoi Stati membri dalla coercizione economica da parte di paesi terzi, alla 1a, alla 3a, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 224*);

risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/40/UE sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto, alla 4a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 225*);

risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle obbligazioni verdi europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità, alla 4a, alla 6a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 226*);

risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 978/2012 relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate, alla 3a, alla 4a, alla 6a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 227*);

risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE, alla 4a, alla 6a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 228*);

risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 89034 x 1507 x MIR162 x NK603 x DAS-40278-9 e da nove sottocombinazioni, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, alla 4a, alla 9a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 229*);

risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MIR162 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica le decisioni di esecuzione della Commissione (UE) 2016/1685, (UE) 2019/1305 e (UE) 2019/208 per quanto riguarda il materiale di riferimento, alla 4a alla 9a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 230*);

risoluzione sulla segregazione e sulla discriminazione dei bambini rom nelle scuole, alla 1a, alla 2a, alla 4a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 231*);

risoluzione sull'armonizzazione dei diritti delle persone autistiche, alla 1a, alla 2a, alla 4a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 232*);

risoluzione su dimensioni standardizzate per i bagagli a mano, alla 4a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 233*);

risoluzione sulla situazione dei diritti umani in Afghanistan, in particolare la persecuzione di ex funzionari governativi, alla 3a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII, n. 234*);

risoluzione sul caso di Zarema Musaeva in Cecenia, alla 3a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII, n. 235*);

risoluzione sulla nuova strategia europea per un'internet migliore per i ragazzi (BIK+), alla 1a, alla 4a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 236*).

**Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.**

**Deferimento**

La Commissione europea ha trasmesso, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

in data 18 ottobre 2023, la Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/62/UE per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione (COM(2023) 582 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4<sup>a</sup> Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 18 ottobre 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4<sup>a</sup>;

in data 18 ottobre 2023, la Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2007/2/CE per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione per le infrastrutture per l'informazione territoriale (COM(2023) 584 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4<sup>a</sup> Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 18 ottobre 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4<sup>a</sup>;

in data 18 ottobre 2023, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 80/2009, (UE) n. 996/2010 e (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda alcuni obblighi di comunicazione nei settori del trasporto aereo e su strada (COM(2023) 591 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4<sup>a</sup> Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 18 ottobre 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4<sup>a</sup>;

in data 18 ottobre 2023, la Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2009/12/CE, 2009/33/CE e (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/67/CE del Consiglio per quanto riguarda alcuni obblighi di comunicazione nei settori del trasporto aereo e su strada (COM(2023) 592 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4<sup>a</sup> Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 18 ottobre 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4<sup>a</sup>;

in data 18 ottobre 2023, la Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda i termini per l'adozione di principi di rendicontazione di sostenibilità per taluni settori e per talune imprese di paesi terzi (COM(2023) 596 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4<sup>a</sup> Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 18 ottobre 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 2a e alla 6a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4<sup>a</sup>;

in data 23 ottobre 2023, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1806 per quanto riguarda la revisione del meccanismo di sospensione (COM(2023) 642 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4<sup>a</sup> Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 23 ottobre 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4<sup>a</sup>.

Interpellanze

[BOCCIA](#), [MISIANI](#), [MARTELLA](#), [BAZOLI](#), [MIRABELLI](#), [LORENZIN](#), [NICITA](#), [ZAMBITO](#),



[IRTO](#), [BASSO](#), [D'ELIA](#), [ZAMPA](#), [ALFIERI](#), [CAMUSSO](#), [CASINI](#), [CRISANTI](#), [DELRIO](#), [FINA](#), [FRANCESCHELLI](#), [FRANCESCHINI](#), [FURLAN](#), [GIACOBBE](#), [GIORGIS](#), [LA MARCA](#), [LOSACCO](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [MELONI](#), [PARRINI](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [SENSI](#), [TAJANI](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#), [VERINI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.* - Premesso che:

la situazione dello stabilimento ex ILVA di Taranto è estremamente preoccupante e l'incontro del 27 settembre 2023 tra il Governo e le organizzazioni sindacali ha confermato l'assenza di una strategia volta a garantire la continuità operativa per l'azienda. Dopo 5 anni di gestione Arcelor Mittal, nonostante l'impiego di ingenti risorse pubbliche, la produzione dello stabilimento è a rischio di collasso. L'altoforno 3 è stato demolito, il 5 è in fase di terminazione, mentre per gli altoforni 1 e 2 è prevista la chiusura alla fine del 2024, salvo riqualificazione. Nel 2023 la produzione scenderà sotto i 3 milioni di tonnellate, con una previsione di successiva riduzione a 1,7 milioni. Allo stato attuale in ADI (Acciaierie d'Italia) sono occupati 3.500 dipendenti su un totale di 8.200 e continua il ricorso agli ammortizzatori sociali. Dall'ultimo bilancio di ADI emergono debiti per 2 miliardi di euro, in gran parte verso altre società del gruppo Arcelor Mittal, che nel 2023 sarebbero saliti a oltre 2,5 miliardi; nel corso dell'audizione presso la X Commissione della Camera del 17 ottobre 2023, il presidente ADI ha elencato le principali criticità che il complesso dell'ex ILVA di Taranto sta affrontando, di carattere sia giudiziario che finanziario e societario. Tra queste vi sono: a) la difficoltà di ADI ad accedere a forme di finanziamento di mercato e il fatto che la società, non avendo la proprietà degli impianti ed essendo l'accordo tra azionisti di durata limitata, non possa finanziare l'ingente circolante con il credito commerciale; b) l'aumento dei costi, dovuto alla crisi energetica, che ha ridotto il finanziamento del circolante con la cassa generata dalla gestione costringendo a ridurre la produzione e impedendo di procedere nelle emissioni degli ordini per la realizzazione dei nuovi impianti; c) la difficoltà di sostenere la fornitura commerciale di gas che è destinata a sostituire il servizio di fornitura in regime di *default* di cui ADI beneficia attualmente, a causa non solo dell'aumento congiunturale del costo del gas determinato dal recente conflitto mediorientale, ma anche della situazione finanziaria dell'azienda. Per tale ragione potrebbe determinarsi uno scenario di interruzione del servizio del gas con una conseguente interruzione della produzione; d) le tempistiche strette richieste dal settore siderurgico che contrastano con le lentezze delle decisioni sul sito, a causa della "situazione giuridica, normativa e contrattuale nella quale la società si trova ad operare";

i provvedimenti finora adottati dal Governo per affrontare la situazione dell'ex ILVA di Taranto ne hanno aggravato lo stato di crisi, capovolgendo il percorso finalizzato alla ripresa dei livelli produttivi e occupazionali, alla decarbonizzazione della produzione e alla messa in sicurezza ambientale del sito. Gran parte delle misure finora adottate rispondono alle richieste di Arcelor Mittal, con grave pregiudizio per gli interessi dei lavoratori, delle imprese dell'indotto, della città di Taranto, della tutela della salute dei cittadini e dell'interesse nazionale. Il decreto-legge n. 2 del 2023 ha sbloccato risorse per 680 milioni di euro in favore di Arcelor Mittal per garantire liquidità all'azienda e ha sancito il ritorno dello scudo penale in suo favore, senza che tali interventi abbiano prodotto risultati apprezzabili sulla ripresa produttiva ed occupazionale. Con l'articolo 9-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2023, è stata prevista in favore di Arcelor Mittal la salvaguardia penale agli interventi di decarbonizzazione ed è stato stabilito che l'azienda possa essere ceduta dal gruppo ILVA in amministrazione straordinaria anche in caso di sequestro degli impianti, consentendone la continuità operativa anche nel caso in cui la Corte di giustizia dell'Unione europea dovesse confermare la confisca degli impianti. A queste misure, si aggiungono le limitazioni al potere di ordinanza nei confronti del sindaco di Taranto;

sul piano della riconversione del sito, l'attuazione del piano di decarbonizzazione, che dovrebbe portare alla totale elettrificazione dell'area a caldo con un investimento di oltre 5 miliardi di euro, risulta di fatto ferma, mentre incombe la scadenza del 2026, anno in cui finirà l'esenzione dello stabilimento di Taranto dal sistema UE dei "certificati verdi", con il rischio per l'azienda di finire fuori mercato per effetto di costi aggiuntivi per centinaia di milioni di euro. Sul fronte delle risorse da mettere a disposizione per il rilancio e la riconversione dello stabilimento di Taranto, le operazioni

finora previste dal Governo hanno destato forti perplessità. A fronte dello stralcio dal PNRR del finanziamento di un miliardo di euro destinato ad attivare la produzione del "preridotto", il Governo non ha finora chiarito quali e quante risorse saranno messe a disposizione tramite il fondo di sviluppo e coesione, il REPowerEU e il Just transition fund. In tale contesto preoccupa il trasferimento del miliardo di euro dal PNRR al FSC, tenuto conto che su tale fondo dovranno essere riposizionati anche tutti gli altri interventi defianziati a seguito della revisione del piano, nonché il capitolo REPowerEU su cui si dovrà trovare un accordo con la UE;

si apprende che nei giorni scorsi il ministro Fitto avrebbe sottoscritto un *memorandum* con l'amministratore delegato di ADI e Arcelor Mittal, finalizzato a garantire lo stanziamento di oltre 2 miliardi di euro derivanti dal FSC ma senza alcuna chiarezza sugli impegni finanziari a carico del gruppo Mittal. Tale accordo confermerebbe il cambio netto della posizione del Governo in favore di Arcelor Mittal, compresa l'intenzione di cedere al gruppo franco-indiano la quota pubblica, archiviando ogni ipotesi finora sostenuta di portare Invitalia al 60 per cento del capitale di ADI con il coinvolgimento di una cordata di imprenditori siderurgici italiani con l'obiettivo di rilanciare lo stabilimento di Taranto,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che il ministro Fitto abbia sottoscritto, in luogo del Ministro delle imprese e del *made in Italy* competente per materia, un *memorandum* con l'amministratore delegato di ADI e Arcelor Mittal e se corrisponda al vero l'intenzione del Governo di procedere alla cessione delle quote pubbliche ad Arcelor Mittal, rinunciando al percorso finalizzato a portare Invitalia al 60 per cento del capitale di ADI;

se si intenda rendere pubblici i contenuti del *memorandum* e quali siano le condizioni e le prospettive per ADI e la strategia che si intende mettere in atto, in assenza di un piano industriale, per garantire la continuità aziendale e i livelli occupazionali di una realtà di importanza strategica per il Paese;

se si intenda rendere note le disponibilità del FSC e se queste siano sufficienti a garantire il ripristino dell'intervento previsto per l'impianto del preridotto di ferro nello stabilimento di Taranto e il rifinanziamento di tutte le misure defianziati dal PNRR, e se sia intenzione del Governo mettere a carico delle spettanze della Regione Puglia una quota consistente degli interventi previsti per il sito;

quali misure si intenda adottare al fine di rimuovere il rinvio *sine die* degli interventi di ambientalizzazione del sito, tenuto conto del giudizio pendente presso la Corte di giustizia della UE e del parere espresso dalla Commissione europea sulla legittimità delle autorizzazioni ambientali concesse allo stabilimento ex ILVA di Taranto;

se si intenda istituire un tavolo permanente, con il coinvolgimento delle istituzioni locali, finalizzato a fronteggiare il complesso delle problematiche relative alla gestione degli impianti ex ILVA e all'attuazione dei progetti relativi all'area di Taranto in materia di bonifica e risanamento ambientale, transizione ecologica degli impianti, tutela della salute e salvaguardia dei livelli occupazionali, e alla stesura di un accordo di programma di durata pluriennale per il raggiungimento dei predetti obiettivi;

se sia intenzione del Governo favorire la dismissione di altri importanti impianti siderurgici in Italia, a partire da quello di Piombino, e quali iniziative si intenda adottare per fronteggiare la preoccupante situazione anche negli stabilimenti ex ILVA di Genova Cornigliano e Novi Ligure, dove si sono registrati anche recentemente il blocco delle produzioni e un aumento della cassa integrazione, effetto della mancanza di un piano industriale serio nonostante le ripetute dichiarazioni fatte al riguardo.

(2-00010p. a.)

[ZAMPA](#), [CAMUSSO](#), [FURLAN](#), [ZAMBITO](#), [ALFIERI](#), [BASSO](#), [BAZOLI](#), [CRISANTI](#), [D'ELIA](#), [FINA](#), [GIACOBBE](#), [IRTO](#), [LA MARCA](#), [LOSACCO](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [MISIANI](#), [NICITA](#), [PARRINI](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [SENSI](#), [TAJANI](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#), [VERINI](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per le disabilità.* - Premesso che:

con legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), il Governo Conte II ha istituito un fondo a carattere strutturale denominato "fondo per la disabilità e la non autosufficienza". Il comma 330 dell'articolo 1 prevedeva una dotazione finanziaria di 29 milioni di euro per il 2020, di 200 milioni di euro per il 2021, di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, indirizzando le risorse del fondo

all'attuazione di interventi a favore della disabilità, finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno in materia. Inoltre, il successivo comma 331 ha disposto un incremento di 50 milioni di euro a favore del fondo per le non autosufficienze;

con legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), il Governo Draghi ha mutato la denominazione in "fondo per le politiche in favore delle persone affette da disabilità", disponendone il trasferimento presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di conferire maggiore ordine sistematico alle risorse destinate alle politiche in favore di persone con disabilità e consentire una migliore allocazione delle risorse a copertura del processo di riforma in materia di disabilità;

in attuazione della riforma 1.1 prevista nella missione 5 "inclusione e coesione", componente 2 "infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" del piano nazionale di ripresa e resilienza, durante il Governo Draghi è stata approvata la legge 22 dicembre 2021, n. 227, collegata alla manovra di finanza pubblica 2021-2023, recante "Delega al Governo in materia di disabilità" (detta legge quadro sulla disabilità), i cui ambiti di intervento sono stati individuati: a) nella definizione della condizione di disabilità, riassetto e semplificazione della normativa di settore; b) nell'accertamento della condizione di disabilità e revisione dei suoi processi valutativi di base, unificando tutti gli accertamenti concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, la sordità civile, la sordocecità, l'*handicap*, anche ai fini scolastici, la disabilità prevista ai fini del collocamento mirato e ogni altra normativa vigente in tema di accertamento dell'invalidità; c) nella valutazione multidimensionale della disabilità, progetto personalizzato e vita indipendente; d) nell'informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione; e) nella riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità; f) nell'istituzione di un Garante nazionale delle disabilità;

l'articolo 1, comma 1, della legge n. 227 aveva previsto un termine di 20 mesi per l'adozione dei decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, in attuazione degli articoli 2, 3, 31 e 38 della Costituzione e in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale; tale termine legislativo è stato differito al 15 marzo 2024, dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (milleproroghe);

considerato che:

nella relazione illustrativa al disegno di legge di delega in materia di disabilità, essa viene rappresentata come una "condizione della persona che richiede un approccio globale, teso a riconoscerne le implicazioni e la rilevanza nel quadro di ogni politica, sia specifica sia di ordine generale, affinché le esigenze delle persone con disabilità siano sempre e debitamente considerate. Non a caso, l'attenzione verso le persone con disabilità caratterizza tutto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), interessando trasversalmente differenti misure e comportando un impegno trasversale da parte di più amministrazioni competenti". Aggiungendo che, secondo quanto riportato dall'ISTAT "il numero delle persone con disabilità in Italia è di 3.150.000, pari al 5,2 per cento della popolazione". Inoltre, "solo i beneficiari di provvidenze economiche, in Italia, ammontano a 4,5 milioni";

il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (detto decreto "anticipi"), attualmente all'esame della Commissione Bilancio del Senato, all'articolo 23, comma 7, lettera l), prevede la riduzione di 350 milioni per l'anno 2023 del fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della citata legge n. 234 del 2021;

considerato, altresì, che:

alla manifestazione "Expo AID", sul tema delle disabilità, dello scorso 22 e 23 settembre 2023 il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato: "il modello che stiamo cercando di costruire con il ministro Locatelli e con il Governo, non è solamente erogare dei servizi, che si possono migliorare la qualità della vita di persone che comunque rimangono a un margine ma è cercare di costruire percorsi personali che ruotino attorno ai bisogni specifici di quella persona, che ruotino intorno al talento di quella persona. Quello vuol dire dare una dignità", aggiungendo, "noi siamo impegnati in una serie di

fronti, abbiamo tutto il tema dei decreti delegati collegati alla Legge sulla disabilità. E lì ce ne sono due che sono centrali: la riforma dell'accessibilità per l'invalidità e i percorsi multidisciplinari personalizzati per le persone con disabilità";

numerose associazioni di settore hanno appreso, con sconcerto e delusione, l'azzeramento delle risorse del fondo per la disabilità. Dello stesso avviso sono anche le associazioni sindacali che hanno lamentato lo scarso coinvolgimento e la insufficiente interlocuzione con il Governo in materia di disabilità,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi che, dapprima, hanno indotto il Governo a differire al 15 marzo 2024 l'adozione dei decreti legislativi attuativi della legge di delega in materia di disabilità e, poi, ad azzerare le risorse del fondo per le politiche in favore delle persone affette da disabilità, previsto come una delle fonti di copertura necessarie per dare attuazione alla legge delega;

se il Governo non reputi opportuno adottare, in tempi brevi, in anticipo rispetto alla scadenza prevista per il 15 marzo 2024, i decreti attuativi della riforma in materia di disabilità al fine di consentire di avere un quadro normativo coerente e unitario e di rispondere, finalmente, in maniera più efficace all'esigenza di semplificare l'accesso ai servizi e i procedimenti di accertamento della disabilità, così da rendere effettivi gli strumenti finalizzati alla determinazione dei progetti di vita personalizzate delle persone con disabilità;

se non ritenga urgente e doveroso provvedere a ripristinare le risorse del fondo per le politiche in favore delle persone affette da disabilità al fine di garantire la necessaria copertura finanziaria al processo di riforma in materia di disabilità.

(2-00011p. a.)

Interrogazioni

[SENSI](#), [CAMUSSO](#), [FURLAN](#), [ZAMBITO](#), [BASSO](#), [D'ELIA](#), [DELRIO](#), [FINA](#), [FRANCESCHINI](#), [GIACOBBE](#), [GIORGIS](#), [IRTO](#), [LOSACCO](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [NICITA](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [TAJANI](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

l'articolo 1-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante «Disposizioni in materia di potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica», convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, ha introdotto «un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi» conosciuto come *bonus* psicologo;

tale norma è stata in seguito modificata in sede di esame della legge di bilancio per il 2023 che, all'articolo 1, comma 538, grazie a un emendamento del gruppo parlamentare del Partito Democratico, ha stanziato 5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni di euro dal 2024 per rifinanziare la misura, rendendola stabile e portando il limite del contributo da 600 a 1.500 euro; risorse, tuttavia, ridotte rispetto allo stanziamento previsto dai governi precedenti, che era arrivato nel 2022 a 25 milioni, cifra, purtroppo, capace di fare fronte soltanto al 10 per cento delle domande presentate all'INPS;

ad oggi, tuttavia, il decreto attuativo per la misura non è stato ancora pubblicato, non consentendo a migliaia di cittadini di poter usufruire del *bonus*; mancanza resa ancora più grave dalle rassicurazioni che, a più riprese, il Governo ha fornito circa l'erogazione del *bonus*: la prima, del Ministro della salute, Orazio Schillaci, che in una intervista a "Il Sole 24 ore", aveva assicurato che l'erogazione sarebbe partita entro giugno 2023; la seconda, lo scorso 24 maggio 2023, in XII Commissione permanente (Affari sociali) della Camera, da parte del sottosegretario di Stato per la salute, Marcello Gemmato, il quale, rispondendo a una interrogazione in Commissione da parte dell'opposizione, aveva detto che erano in via di risoluzione "alcune criticità derivanti da possibili interpretazioni differenti della norma primaria" e che, di conseguenza, il *bonus* sarebbe stato erogato in tempi brevi, entro l'estate 2023;

secondo quanto previsto dalla legge di bilancio per il 2023, il *bonus* psicologo di quest'anno dovrebbe arrivare entro il 31 dicembre 2023, scadenza massima consentita, dopo la quale le risorse verrebbero

redistribuite nel bilancio ordinario dello Stato;

a 10 mesi dall'entrata in vigore della legge di bilancio, mancando il decreto attuativo, latitano ancora le indicazioni sulle modalità e la tempistica della presentazione delle domande per usufruire del *bonus* per il 2023,

si chiede di sapere se il decreto attuativo per l'erogazione del cosiddetto *bonus* psicologico, per l'anno 2023, sia finalmente in fase di emanazione, così da consentire, anche per l'anno in corso, di usufruire delle risorse utili per le sessioni di psicoterapia o, in caso contrario, quando sarà emanato.

(3-00756)

[VALENTE](#), [D'ELIA](#), [SENSI](#), [ROSSOMANDO](#), [CAMUSSO](#), [FURLAN](#), [PARRINI](#), [ZAMBITO](#), [VERDUCCI](#), [RANDO](#), [TAJANI](#), [ROJC](#), [BAZOLI](#), [DELRIO](#), [NICITA](#), [FINA](#), [MALPEZZI](#), [ZAMPA](#), [MANCA](#), [LA MARCA](#), [VERINI](#), [LOSACCO](#), [MARTELLA](#) - *Ai Ministri della giustizia e per le pari opportunità e la famiglia.* - Premesso che:

è stata portata all'attenzione degli interroganti una vicenda processuale, attualmente pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli e relativa all'allegazione (in un procedimento avviato nel contesto di una crisi familiare caratterizzata da episodi di violenza domestica) relativa a gravi abusi di carattere sessuale, emersa dai racconti del minore alla madre, al medico, alla psicoterapeuta, alla nonna e alla zia materna e ripetuti in sede di consulenza tecnica d'ufficio;

in conseguenza di tale vicenda, il minore ha sviluppato un forte rifiuto verso la figura paterna con significativi episodi di sofferenza fisica e psicologica in occasione degli incontri con il padre, successivamente sospesi dal Tribunale;

una consulenza tecnica d'ufficio, nel 2021, attribuiva tale rifiuto all'influenza della madre sul minore, secondo i canoni della cosiddetta sindrome di alienazione parentale, rifiutata dalla comunità scientifica; la stessa CTU escludeva comunque qualunque necessità di sottrarre il figlio alla madre;

il procedimento penale per gli abusi si concludeva con l'archiviazione; il parallelo procedimento civile si concludeva, in primo grado, con provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale della madre, tempestivamente impugnato dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli; nelle more del giudizio di impugnazione, il Tribunale di Napoli disponeva il trasferimento del minore presso una casa-famiglia, autorizzando a tal fine l'impiego della forza pubblica; tale provvedimento veniva adottato in assenza di ascolto diretto del minore e, a seguito dell'impugnazione, è stato sospeso dalla Corte d'Appello di Napoli, che ha fissato l'udienza per la trattazione per il 25 ottobre 2023;

considerato che:

il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 ha disciplinato i procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere (introducendo gli artt. 473-*bis*.40 seguenti del Codice di procedura civile); nell'ambito di essi, "al fine di accertare le condotte allegate" il giudice può "disporre mezzi di prova anche al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile" (art. 473-*bis*.42);

il successivo art. 473-*bis*.44, comma 1 specifica che gli esperti e gli altri ausiliari dei quali il giudice si avvalga siano "dotati di competenze specifiche in materia" e dunque non vengano scelti unicamente con riferimento a loro competenze di carattere generale; analogamente, il comma 2 prevede che i consulenti tecnici siano scelti "tra quelli dotati di competenza in materia di violenza domestica e di genere" e che il giudice indichi "nel provvedimento la presenza di allegazioni di abusi o violenze, gli accertamenti da compiere e gli accorgimenti necessari a tutelare la vittima e i minori";

pertanto, il giudice civile è chiamato ad accertare con ogni mezzo i fatti allegati o riferiti e il loro carattere pregiudizievole nei confronti del minore, indipendentemente dall'accertamento dei fatti e della responsabilità in sede penale; oggetto del procedimento civile non è l'accertamento di responsabilità penali, ma l'accertamento dell'impatto delle condotte pregiudizievoli e abusanti sull'interesse superiore del minore e sul suo benessere fisico e psicologico;

inoltre, l'ausilio di esperti o consulenti avviene secondo elevati *standard* di professionalità e di esperienza nel campo della violenza domestica e di genere, per garantire un accertamento scevro da pregiudizi che rispetti l'articolo 31 della Convenzione di Istanbul, evitando qualunque forma di vittimizzazione secondaria delle donne (come evidenziato dalla Relazione finale sull'attività della

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, XVIII Legislatura, doc. XXII-bis, n. 15) e assicurando piena tutela all'interesse del minore;  
infine, l'articolo 473-bis.45 del Codice di procedura civile disciplina l'ascolto del minore in questi procedimenti, cui deve procedere il giudice personalmente secondo quanto previsto dagli articoli 473-bis.4 e 473-bis.5, dunque facendosi assistere da "da esperti e altri ausiliari" e comunque con modalità che garantiscano "la serenità e la riservatezza" del minore stesso (art. 473-bis.5 c.p.c.): si tratta di strumento centrale in tali procedimenti, specie nel caso di adozione di provvedimenti quale l'allontanamento dalla casa familiare ovvero dalla madre; nel caso richiamato, l'ascolto diretto del minore è invece stato del tutto omesso;  
considerato altresì che:

in simile quadro, nessuno spazio può essere riconosciuto alla cosiddetta sindrome di alienazione parentale, né mediante richiami espliciti, né mediante l'interpretazione surrettizia e strumentale di singoli elementi della fattispecie alla luce di tale costrutto, scientificamente infondato;

la Corte di cassazione ha affermato, con l'ordinanza n. 9691/2022, in un caso di decadenza dalla responsabilità genitoriale a danno di una madre, che "il richiamo alla sindrome d'alienazione parentale e ad ogni suo, più o meno evidente, anche inconsapevole, corollario, non può dirsi legittimo, costituendo il fondamento pseudoscientifico di provvedimenti gravemente incisivi sulla vita dei minori, in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre" e che il concetto di abuso psicologico non può mai apparire "indeterminato e vago, e di incerta pregnanza scientifica" ovvero "insuscettibile di essere descritto secondo i parametri diagnostici della scienza medica";

ciononostante, come dimostra la vicenda descritta, numerosi tribunali continuano a utilizzare tale costrutto non scientifico, pregiudicando il rapporto tra il minore e la madre ritenuta "malevola" o "alienante"; ciò si traduce troppo spesso nella decisione di sottrarre, anche con l'ausilio della forza pubblica, il minore alla madre (anche ove questi abbia sempre vissuto in buona armonia con lei, espressamente manifestando la volontà di rimanere), con elementi di grave preoccupazione sul piano della traumatizzazione del minore (nel caso richiamato, di appena otto anni), anche considerando che tali provvedimenti, come più volte stigmatizzato dalla Corte di Cassazione (si veda l'ordinanza n. 21465/2022 e n. 13217/2021), omettono di valutare gli effetti traumatici della separazione del minore dalla madre; la stessa Corte, inoltre, nella richiamata ordinanza n. 9621/2022 ha affermato, rispetto ad analogo provvedimento, che l'uso "di una certa forza fisica diretta a sottrarre il minore dal luogo ove risiede con la madre, per collocarlo in una casa-famiglia", anche "a prescindere dai vizi del decreto", non appare "misura conforme ai principi dello Stato di diritto",

si chiede di sapere quali azioni e provvedimenti intendano adottare i Ministri in indirizzo, in generale e con riferimento a casi come quello evocato in narrativa, al fine di dare piena attuazione alle richiamate disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 149 del 2022, sia mediante specifici interventi normativi sia favorendo una più coerente pratica giudiziaria con i mezzi consentiti dall'ordinamento e nel rispetto del principio di separazione dei poteri e anche, se del caso, mediante l'istituzione "di una commissione interministeriale [...] che esamini la condizione di tutti i minori allontanati coattivamente dalla loro abitazione, valutandone le conseguenze e gli effetti sui minori stessi e sul genitore dal quale sono stati forzatamente allontanati", come evidenziato nella Relazione finale sull'attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio della XVIII Legislatura; nonché assicurando l'adeguato ed effettivo potenziamento della formazione di tutti gli operatori del processo, al fine di affrontare casi come quello esposto in narrativa secondo canoni di equilibrio e rigorosa attinenza ai dati e agli strumenti forniti dalla scienza.

(3-00757)

[RENZI](#), [BORGHI Enrico](#), [PAITA](#), [FREGOLENT](#), [MUSOLINO](#), [SBROLLINI](#), [SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, ha introdotto il regime speciale per i lavoratori "impatriati", il quale consiste nella detassazione del 70 per cento (elevato all'80 per cento per le regioni del Sud) degli emolumenti maturati da lavoratori italiani che sono stati almeno due anni all'estero e si impegnano a tornare e restare in Italia per almeno due anni;

la detassazione si applica per quattro anni (cinque se si ha un figlio), prorogabili di ulteriori cinque se il cittadino che rientra in Italia acquista un'immobile da adibire ad uso residenziale, anche se gli per gli ulteriori cinque anni si prevede una detassazione del 50 per cento (60 al Sud), elevata al 90 per cento se si hanno tre figli;

secondo organi di stampa e alla luce di alcuni approfondimenti, risulta agli interroganti che il Governo stia valutando di modificare il suddetto regime: a) riducendo la detassazione dal 70 al 50 per cento; b) prevedendo un tetto massimo pari a 600.000 euro; c) incrementando il periodo di permanenza minima all'estero da due a tre anni e quello di permanenza in Italia da due a cinque anni; d) riconoscendo il regime agevolativo esclusivamente ai lavoratori che, rientrati in Italia, avviino un rapporto di lavoro "nuovo" e con un soggetto diverso dal datore di lavoro presso il quale era impiegato all'estero; e) eliminando la proroga del regime agevolativo, che dunque si riduce, di fatto, da dieci a cinque anni; tali modifiche appaiono del tutto incoerenti con la *ratio* e la finalità della misura, che si proponeva proprio di riportate nel Paese il prezioso "capitale umano" disperso nel corso dei decenni, con indubbi benefici per la finanza pubblica e l'economia grazie al "rientro" delle risorse finanziarie che questo accompagnano e che, altrimenti, sarebbe rimasto confinato a promuovere la crescita economica e sociale in Paesi esteri,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato e se non ritenga utile confermare l'attuale disciplina del regime speciale per i lavoratori impatriati;

quali siano stati, nel corso degli anni, gli effetti del suddetto regime sulla finanza pubblica e sul sistema economico, sia in termini di gettito (diretto e indiretto), che in termini di impatto sulla crescita; se, in subordine, non ritenga di differire l'efficacia delle nuove disposizioni in modo tale da non pregiudicare quei lavoratori che si trovano all'estero che, per effetto della repentina entrata in vigore delle modifiche, rischiano di vedere pregiudicate le proprie aspettative.

(3-00758)

[PAITA](#), [RENZI](#), [BORGHI Enrico](#), [SBROLLINI](#), [FREGOLENT](#), [MUSOLINO](#), [SCALFAROTTO](#) - *Ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

secondo organi di stampa all'ex direttore del pronto soccorso del policlinico di Bari, Vito Procacci, e ad almeno altri due primari è stata notificata, dall'Ispettorato del lavoro, una sanzione amministrativa di oltre 27.000 euro, per non aver rispettato, nei tragici mesi della pandemia da COVID-19, i riposi prescritti e aver lavorato più delle ore previste per legge, violando la normativa in materia di straordinari e riposi per medici e infermieri;

la circostanza, se confermata, porterebbe all'assurda conseguenza di sanzionare l'impegno e il sacrificio, talvolta estremo, di migliaia di medici e infermieri che hanno consentito al Paese di attraversare uno dei periodi più critici della storia recente: turni estenuanti, decessi, lacrime in corsia, personale medico-sanitario sfiancato e caduto nel sonno sulle postazioni di lavoro: queste immagini indelebili sono, tutte, profondamente impresse nella memoria collettiva dell'Italia;

gli sforzi immani del personale del nostro sistema sanitario nazionale hanno consentito di salvare centinaia di migliaia di persone (8.600 solo al policlinico di Bari) e sono derivati da un atto di profonda consapevolezza e dedizione al presidio del diritto fondamentale alla salute di cui all'art. 32 della Costituzione, che in quelle fasi era concretamente messo a repentaglio per tutta la collettività;

appaiono emblematiche, in tal senso, le parole del dottor Procacci, contenute nella lettera inviata al Presidente della Repubblica: "Le affido tutta l'amarezza, la delusione e lo sgomento per il trattamento ricevuto da uno Stato che amo ma nel quale a oggi faccio fatica a riconoscermi. Mi sento profondamente ferito da un Paese che fino a poco tempo fa ci definiva eroi e oggi ci chiama trasgressori in un burocratico quanto asettico verbale di sanzione amministrativa che ci rinfaccia di aver portato avanti la nostra missione di medici, infermieri e operatori socio-sanitari nonostante le grandi difficoltà di garantire la salute dei cittadini per conto delle istituzioni, anche a costo della propria vita";

il mancato riconoscimento del sacrificio del personale medico e sanitario attraverso specifiche premialità e il fatto di averlo, anzi, abbandonato a una strutturale situazione di carenza di personale

non può tradursi, addirittura, nel paradossale sanzionamento amministrativo di chi ha adempiuto con disciplina e onore alla protezione del bene più prezioso dell'ordinamento, si chiede di sapere:

se quanto esposto sia vero e, nel caso, quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare, ciascuno per i profili di competenza, al fine di annullare senza indugio le sanzioni amministrative comminate;

quali iniziative intendano adottare per conferire il dovuto riconoscimento a coloro che, in ragione della straordinaria emergenza pandemica, hanno sacrificato, con abnegazione, i propri turni di riposo prestando servizio per tutto il tempo necessario e al di là di specifici vincoli temporali, così da compensarli, almeno parzialmente, per gli enormi sacrifici patiti durante la pandemia.

(3-00759)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[VERINI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

"Le forbici di Atropo" è il titolo di un libro scritto da Anna Martellotti e Mirco Porzi che gli autori avrebbero voluto presentare a Foligno (Perugia), in uno spazio pubblico comunale, la "sala del camino" della biblioteca dei ragazzi;

per la presentazione erano stati contattati esperti e conoscitori della mitologia greca e tra questi la professoressa Rita Barbetti, insegnante di latino e greco che ha svolto studi sugli argomenti trattati nel libro;

la concessione della sala per la presentazione del libro è stata però rifiutata dall'amministrazione comunale con la motivazione che la professoressa Rita Barbetti ricopre attualmente anche la carica di consigliere comunale di opposizione;

non c'è alcuna attinenza tra gli argomenti trattati nel libro ed eventuali risvolti di ordine politico e peraltro non vi è alcuna concomitanza con appuntamenti elettorali;

l'episodio colpisce il diritto di ciascuna persona di svolgere in piena libertà le attività che attengono alla propria formazione culturale senza costrizioni o impedimenti esterni,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente di questo grave episodio e come intenda intervenire per rimuovere la censura posta di fatto dall'amministrazione comunale al fine di ripristinare il diritto di ciascun cittadino di esercitare libere funzioni senza incorrere in arbitrarie, ingiuste e lesive decisioni dei diversi livelli dell'autorità politica ed amministrativa.

(4-00781)

[CUCCHI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

com'è noto i centri di permanenza per i rimpatri, fin dalla loro costituzione, avvenuta con il testo unico sull'immigrazione (articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998), poi, anche di recente, potenziati dall'articolo 10 del decreto-legge n. 20 del 2023, detto "decreto Cutro", pur nelle differenti denominazioni che hanno assunto negli anni (prima "centri di permanenza temporanea e assistenza (CPTA)", poi "centri di permanenza temporanea (CPT)" e successivamente "centri di identificazione ed espulsione (CIE)", solo in ultimo, con l'art. 19, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2017 centri di permanenza per i rimpatri) sono stati motivo di dibattito spesso aspro tra le forze politiche, gli attivisti in tema di diritti umani e i giuristi esperti in tema di immigrazione: risulta evidente infatti che l'intento principale di questo istituto non è mai mutato a prescindere dalla denominazione assunta, difatti, sia gli attuali CPR, che i CPT che i CIE hanno avuto lo scopo di trattenere i soggetti sprovvisti di un titolo di soggiorno valido in attesa di rimpatrio, identificandoli e successivamente deportandoli dal territorio italiano presso il Paese terzo di origine. Tale pratica si è tradotta nella pratica, soprattutto con i CPR, nella reclusione di migliaia di soggetti in condizioni deprivanti con implicazioni fallimentari per l'Italia: sono numerosi i *report* che negli anni hanno accertato gravi violazioni nell'accesso al diritto di difesa, in materia sanitaria e anche con riguardo alle condizioni generali di trattenimento degli "ospiti" delle strutture. Tale situazione ha caratterizzato a lungo, nel corso degli anni, numerosi dei CPR nei quali si registrano trattamenti inumani e degradanti verso gli stranieri trattenuti in attesa di rimpatrio; a partire dal 25 luglio 2018 (fonte: *dossier* di "Valori.it"), risulta essere iscritta nel registro delle camere di commercio la società ORS Italia S.r.l. con sede a Roma, ramo italiano della ORS Service



AG, gestore di oltre 100 centri di accoglienza in Svizzera, Austria e Germania e controllata al 100 per cento da ORS Holding (partecipata per intero dalla OXZ Holding di Zurigo); ancora nel 2015, ORS è stata oggetto di un rapporto di "Amnesty international" che ha denunciato le condizioni inumane di accoglienza dei migranti nel centro austriaco di Traiskirchen: "progettato per 1.800 persone, era arrivato a ospitare 4.600. La logica, in quel centro come in tutte le strutture gestite da ORS, sembra essere sempre la stessa: taglio dei costi e massimizzazione del profitto con 'risparmi' su visite sanitarie, corsi di formazione, penuria di cibo, qualità degli alloggi"; in seguito, nel 2018 l'organizzazione non governativa "Droit de rester" ha denunciato la cattiva gestione da parte di ORS delle strutture di accoglienza di Friburgo;

considerato che:

in Italia ORS è attiva dal 22 agosto 2018; dopo un periodo di inattività, nel 2019 si è aggiudicata diversi appalti per la gestione di centri di accoglienza in Friuli-Venezia Giulia e Sardegna; dall'inizio del 2022, inoltre ORS Italia ha iniziato la gestione dei centri di Ponte Galeria a Roma, in seguito all'aggiudicazione della gara bandita dalla Prefettura di Roma nel 2021;

tale gestione è stata sottoposta a ispezioni per verificare la veridicità delle denunce arrivate da persone lì recluse, in particolare la drammatica vicenda del cittadino tunisino di 26 anni, Wissem Ben Abdel Latif, morto mentre era ricoverato presso il servizio psichiatrico ALS 3 ospitato dall'ospedale "San Camillo" di Roma, ma che aveva iniziato a manifestare segni di sofferenza psichica proprio nel CPR di Ponte Galeria, vicenda sulla quale l'interrogante ha già presentato l'atto di sindacato ispettivo 4-00384 il 18 aprile 2023;

nonostante le critiche sulle modalità di gestione dei CPR, nel febbraio 2022, la ORS ha ottenuto altresì l'assegnazione della gestione del CPR di Torino, peraltro con un ribasso rispetto al prezzo di gara addirittura dell'11 per cento, come si evince dal *dossier* di "Coalizione italiana libertà e diritti civili";

negli anni, in relazione alle criticità legate alla gestione dei CPR da parte della società citata e in particolare circa il mancato rispetto delle condizioni minime di vita e sanitarie sono stati depositati diversi atti di sindacato ispettivo, molti dei quali non hanno ricevuto ancora risposta;

di recente l'interrogante ha appreso, dall'inchiesta giornalistica andata in onda su "Rainews24" la sera del 29 settembre 2023, che in almeno un caso il contratto di servizio stipulato con ORS Italia il 21 novembre 2018 sia stato sottoscritto senza che fosse stata acquisita l'obbligatoria "informativa antimafia" pur prevista dal decreto legislativo n. 159 del 2011 e richiesta da oltre sei mesi (maggio 2019) "attesa l'urgenza di attivare il servizio di gestione del CPR";

sembrerebbe inoltre sostenuta da riscontri giornalistici l'attività di *lobbying* del gruppo ORS svolta presso il Parlamento italiano; in particolare, come riporta anche il quotidiano "Il Giornale" (1° ottobre 2023), in un articolo relativo al *business* dei CPR, la "Telos Analisi e Strategie" S.r.l. è stata incaricata con contratto a tempo indeterminato, stipulato in data 1° settembre 2020, di fornire la propria consulenza e rappresentare ove necessario ORS Management AG nella conduzione di un'attività di rappresentanza di interessi presso le istituzioni nazionali, regionali e locali sulle politiche dell'accoglienza, assistenza e dell'immigrazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, per quanto di competenza, sia a conoscenza della vicenda;

se non ritenga opportuno verificare l'idoneità strutturale e organizzativa e la qualità di vita all'interno dei CPR affidati alla gestione di ORS Italia affinché venga garantito il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità di ogni persona;

se non ritenga opportuno accertare che le diverse procedure di affidamento a ORS in Italia abbiano pienamente rispettato la normativa in vigore in materia di affidamento di servizi pubblici, con particolare riguardo alla normativa antimafia;

quali iniziative intenda intraprendere al fine di garantire una permanenza dignitosa degli ospiti dei CPR;

se ritenga infine opportuna l'attività di *lobbying* condotta da ORS Italia.

(4-00782)

[AMIDEI](#) - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:

la strada statale 309 Romea fa parte della strada europea E55 e collega Ravenna a Mestre (di poco meno di 127 chilometri di lunghezza, dei quali 71 attraversano la regione Veneto); per l'alto numero di incidenti che la caratterizzano è soprannominata la "strada della morte"; le rilevazioni della localizzazione degli incidenti stradali da parte di ACI e di ISTAT evidenziano infatti che questa strada statale è tra le meno sicure d'Italia; la pericolosità è dovuta dall'aumento costante della commistione di traffico leggero e pesante che grava sul non adeguato tratto stradale, dal crescente pendolarismo che determina in alcuni orari della giornata forti criticità nella percorrenza, dall'intersezione con altre strade che la rendono ancora più fragile dal punto di vista della sostenibilità del traffico;

da tempo si dibatte del progetto di realizzazione della Orte-Mestre, seguendo i tracciati della E45, della E55 e della strada statale 309, ed ultimamente, anche a fronte di un rinnovato interessamento da parte della Regione Veneto, di "nuova Romea" o "variante alla Romea", che di fatto consisterebbe nella realizzazione del troncone nord della Orte-Mestre cioè di quel tratto viario della E55 che attualmente insiste sul tracciato esistente della strada statale 309 "Romea"; la Regione Veneto considera questa opera non solo un rafforzamento dell'asse infrastrutturale regionale ma anche il superamento di criticità sempre più legate alla sicurezza in quanto diverrebbe un'autostrada affiancata all'attuale strada statale dedicata essenzialmente al traffico pesante;

sull'opera, già inserita nella legge obiettivo, che nel 2010 ha avuto l'approvazione del progetto preliminare della commissione VIA nazionale e nel 2013 quella dell'allora CIPE, gravano però gli aumenti dei costi di realizzazione e di approvvigionamento dei materiali dovuti anche alle note vicende internazionali tra Russia e Ucraina,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di superare le criticità che da sempre caratterizzano la Romea e se la realizzazione della "nuova Romea" rientri tra le priorità strategiche che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti intende adottare per facilitare lo sviluppo e la sicurezza del territorio.

(4-00783)

[VERINI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

la Complanare di Orvieto (Terni) è un'opera infrastrutturale pubblica prevista nell'accordo di programma quadro per la viabilità Governo-Regione Umbria del 2004 e finanziato con le risorse del fondo di sviluppo e coesione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Regione Umbria, della Provincia di Terni e del Comune di Orvieto;

il primo tracciato della Complanare è stato realizzato nel 2017 e consente di collegare Orvieto Scalo con l'abitato di Ciconia e il polo ospedaliero, con la realizzazione del Ponte Sandro Pertini sul fiume Paglia;

il secondo tratto, ancora da realizzare, consentirà di raggiungere la frazione di Sferracavallo, decongestionando così definitivamente il traffico sulle strade delle frazioni di Orvieto Scalo e Sferracavallo;

al fine di mitigare l'impatto del secondo stralcio della "Complanare" sui terreni di pregio agricolo destinati a produzioni tipiche e d'eccellenza, il Comune di Orvieto aveva predisposto un'ipotesi di nuovo tracciato della complanare nel segno della sostenibilità. Tale ipotesi veniva inviata alla Società Autostrade che, con lettera protocollo n. 00235536 del 29 giugno 2022, rispondeva rammentando che, nella fase di progettazione definitiva, il nuovo tracciato avrebbe dovuto ottemperare alla prescrizione della fascia di rispetto di 30 metri dalla sede autostradale;

la stessa Società Autostrade per l'Italia chiedeva al Comune che le venisse trasmesso il progetto con il rispetto dei requisiti previsti per l'asse principale, che la rotatoria di innesto tra l'asse 1-B e la viabilità esistente, compresi i rami di collegamento alla viabilità ordinaria, doveva essere posta ad una distanza tale da risultare esterna alla fascia di rispetto dei 30 metri e che inoltre dovevano essere trasmessi gli elaborati idraulici in merito al nuovo asse viario, per evitare di compromettere la officiosità idraulica della rete di recapito degli attraversamenti autostradali di monte attualmente in esercizio;

è passato più di un anno dalla lettera inviata dalla Società Autostrade per l'Italia e si sono perse le tracce del progetto del nuovo tracciato, mentre permane l'inderogabile necessità di completare l'opera

viaria,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia conoscenza dei fatti esposti in premessa, nello specifico dei ritardi nell'attivazione dei nuovi cantieri;

quando si preveda l'indizione delle gare d'appalto e se tali ritardi siano legati alle mancate autorizzazioni dei vari enti, compresa la Soprintendenza e Autostrade per l'Italia;

se, considerando l'aumento generalizzato dei costi di materiali ed energetici, saranno rispettate le previsioni di spesa e se saranno eventualmente previsti finanziamenti aggiuntivi e, nel caso, attingendo a quali risorse e per quali importi.

(4-00784)

[SCALFAROTTO](#), [SBROLLINI](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

notizie di stampa riferiscono il caso di una classe del Liceo scientifico "Ribezzo" di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, in cui una docente di Lettere avrebbe deciso di dedicare alcune ore di insegnamento alla lettura de "Il mondo al contrario", il libro scritto dal generale dell'Esercito italiano Roberto Vannacci, che, a causa dei contenuti apertamente razzisti e omofobi ivi sostenuti, ha comportato il trasferimento del suo autore, disposto dal Ministro della difesa, e la sua destinazione ad altro incarico;

nonostante le inaccettabili opinioni presentate nel libro, la dirigente scolastica del "Ribezzo", avrebbe giustificato l'iniziativa spiegando che "... i ragazzi sono stati inseriti in un ambiente che gli permette (rectius: permette loro) la libertà di affrontare degli argomenti e trarne considerazioni proprie ma indirizzate verso l'approfondimento delle fonti, verso un senso critico che devono acquisire verso tutto quello che gli arriverà nella loro vita";

secondo la dirigente, dunque, il confronto con qualsiasi prospettiva, nessuna esclusa, comprese quelle che appaiono evidentemente in contrasto con i valori costituzionali e potenzialmente anche con il codice penale, contribuirebbe a preparare gli studenti a una valutazione critica delle informazioni e a lavorare sul tema della libertà di pensiero,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza intenda avviare il Ministro in indirizzo sul caso esposto in premessa e se non intenda accertare le modalità e il contesto critico attraverso i quali presso il Liceo scientifico "Ribezzo" di Francavilla Fontana (Brindisi) è proposta a giovanissimi lettori l'analisi del testo in questione;

quali azioni concrete e urgenti intenda porre in essere al fine di evitare che una scuola pubblica contribuisca a diffondere scritti ispirati a marcata intolleranza e completa insensibilità rispetto alle tematiche del rispetto e dell'inclusione;

se non ritenga necessario avvalersi dei poteri ispettivi previsti dalla normativa per accertare le finalità dell'iniziativa descritta, che gli interroganti ritengono in contrasto con l'art. 604-*bis* del codice penale che punisce "con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico";

se non intenda rendere noti eventuali propositi del "Ribezzo" indirizzati ad inserire nella programmazione scolastica dei prossimi anni altri testi razzisti e omofobi (gli interroganti sperano non sia di ispirazione, ma ne esistono di peggiori: il secolo scorso ha prodotto scritti che hanno condotto a guerre e genocidi) con lo scopo teorico di perfezionare ulteriormente l'esercizio della libertà di pensiero, ma promuovendo invece tra gli studenti, e ciò è più grave, attraverso il veicolo della scuola pubblica, una cultura di intolleranza e di violenza.

(4-00785)

[FREGOLENT](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

l'orario ferroviario invernale di Trenitalia porta novità poco positive per i viaggiatori che utilizzano la stazione ferroviaria della città di Parma;

dal prossimo 10 dicembre 2023, infatti, 5 treni delle Freccie percorreranno per intero la linea dell'alta velocità nel tratto tra Milano e Bologna fermando solamente nella stazione medio-padana di Reggio Emilia;

nello specifico a Parma non fermeranno più i treni in partenza per Milano alle ore 12.09 (Freccia proveniente da Bari) e alle ore 14.09 (Freccia proveniente da Lecce) e quelli in arrivo da Milano alle ore 11.52 (convoglio diretto a Taranto), ore 13.52 (Milano-Lecce) e ore 14.52 (Milano-Lecce); la decisione, dettata, a quanto pare, da ragioni squisitamente economiche e di mercato, sarebbe stata presa da Trenitalia a causa dello scarso traffico passeggeri, sui treni citati, nelle fermate emiliane (Parma, Reggio Emilia, Modena) lungo la linea storica;

la decisione dell'azienda di trasporti pubblica penalizza ulteriormente i cittadini e i pendolari che utilizzano la stazione di Parma e si somma alla decisione di escludere la città e, più in generale, questa tratta dalla linea ad alta velocità;

la politica di Trenitalia nei confronti della città di Parma e del territorio circostante che comprende tutta l'area medio-padana emiliano-romagnola si somma alla mancanza dell'interconnessione ferroviaria, sulla quale l'azienda, in 15 anni, non ha mai puntato, escludendo di fatto dal percorso tutti i convogli veloci;

dal 10 dicembre, di fatto, partendo da Parma verso sud si sarà costretti a fare un cambio di treno a Bologna, solo due Frecciarossa Milano-Roma saranno mantenuti sulla tratta interessata, elemento che determinerà una quasi totale carenza di connessione dei convogli veloci con la rete ferroviaria regionale, i cui treni sono già molto affollati;

la decisione di Trenitalia ha comportato una generale levata di scudi da parte di tutte le forze politiche dell'assise comunale, di parlamentari di ogni schieramento e di molte associazioni locali e di consumatori, che chiedono che venga rivista una decisione che ritengono sciagurata e fortemente lesiva dei cittadini di Parma e del suo *hinterland*, i quali si vedono fortemente limitati nella loro mobilità e penalizzati nell'erogazione di un servizio necessario come quello del trasporto pubblico, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente della decisione di Trenitalia e dei gravissimi disagi di cui, conseguentemente, saranno vittime i cittadini di Parma e se non ritenga di intervenire con sollecitudine presso l'azienda, affinché riveda la sua decisione, garantendo l'accesso ai passeggeri dello scalo medio-padano ai convogli ad alta velocità, sanando un *vulnus* grave perpetrato ai danni di tutta la popolazione del centro dell'Emilia-Romagna da una decisione unilaterale presa dall'azienda di trasporti ferroviari.

(4-00786)

[MARTI](#) - *Al Ministro per lo sport e i giovani.* - Premesso che:

la Federazione Italiana Giuoco Calcio, fondata nel 1898, riconosciuta dalla FIFA nel 1905 e membro fondatore della UEFA nel 1954, è l'associazione delle società e delle associazioni sportive che perseguono il fine di praticare il gioco del calcio in Italia;

la FIGC è un'associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, federata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);

è tuttora oggetto di dibattito giuridico la natura della FIGC, se qualificabile come organismo di diritto pubblico, in quanto istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

è ormai acquisito ai fini del rilievo pubblicistico, da un lato, che la Federazione calcistica italiana non beneficia di un finanziamento maggioritario da parte del CONI, né tanto meno i suoi organi sono nominati per più della metà dal Comitato olimpico nazionale italiano, ma dall'altro è pur vero che, da una ricognizione normativa, nella veste di ente pubblico preposto al settore, il CONI dispone di poteri di vigilanza nei confronti delle Federazioni sportive, estrinsecantesi principalmente nell'approvazione del bilancio annuale e nel controllo sulla gestione e sul rispetto dell'ordinamento sportivo, fino al commissariamento dell'ente federale (artt. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 242 del 1999 e 23, comma 3, dello statuto del CONI);

non si può non rilevare che in questo periodo il mondo del calcio italiano sta attraversando una profonda crisi: dal *doping*, al calcio scommesse, fino agli scarsi risultati ottenuti dalla nazionale italiana nelle qualificazioni nei più importanti tornei internazionali;

dal complesso di queste vicende, unite al fatto che il calcio rappresenta una realtà economica e sociale di notevole importanza nazionale, si giustifica l'attenzione che il mondo politico-istituzionale riserva al

settore;

da notizie pubblicate sugli organi di stampa, risulta che negli ultimi anni la FIGC abbia provveduto ad una riparametrazione degli emolumenti degli organi di vertice della Federazione, partendo da quello del presidente Gravina, che è passato da 36.000 euro annui a 240.000 euro, cifra fissata quale limite massimo anche per i *manager* pubblici. Non è chiaro se aumenti esponenziali siano limitati alla figura del Presidente o abbiano interessato anche gli altri organi di vertice e dirigenziali;

il Presidente della FIGC inoltre percepisce un cospicuo compenso da parte della UEFA, in quanto federazione partecipante,

si chiede di sapere:

se risponda al vero che negli ultimi anni la FIGC abbia proceduto ad un aumento esponenziale degli emolumenti del Presidente della Federazione e degli altri organi di vertice e dirigenziali;

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno, per quanto descritto in premessa circa la dimensione pubblicistica della FIGC, estendere anche alla medesima le norme sugli obblighi di pubblicazione dei compensi e dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti, valevoli per la pubblica amministrazione.

(4-00787)

[MALPEZZI](#), [D'ELIA](#), [FURLAN](#), [GIACOBBE](#), [LA MARCA](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [NICITA](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [SENSI](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* -

Premesso che:

a breve dovrebbe essere emanato il bando del concorso ordinario per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica;

da quanto si apprende da notizie di stampa il Ministero ha inviato alle organizzazioni sindacali la bozza del bando in cui si prevede che saranno 587 i posti messi a concorso in tutte le regioni tranne il Molise e la Basilicata e che si potrà fare domanda per un'unica regione;

tale notizia ha generato grandi preoccupazioni tra le centinaia di dirigenti scolastici fuori sede che erano stati assunti con il concorso del 2017, svolto su base nazionale, e che per questo erano stati mandati in servizio fuori dalla propria sede di residenza. Tuttavia, nella bozza di bando sono messi a concorso tanti posti anche nelle sedi dove i dirigenti scolastici auspicavano di fare rientro;

si segnala, infatti, che nella tabella allegata alla bozza del bando si prevede l'assegnazione di posti anche in quelle regioni del centro e sud Italia, dove è molto difficile rientrare con la mobilità e dove il dimensionamento previsto dalla legge di bilancio per il 2023 renderà praticamente impossibile il ricongiungimento familiare, che non solo è più che legittimo come esigenza personale di ogni lavoratore, ma diventa una condizione essenziale per svolgere con ancora più efficacia la propria professione;

per la Campania, per esempio, si mettono a bando 34 posti, quando circa 200 dirigenti continuano a lavorare fuori sede e, a giugno, non hanno potuto presentare istanza di mobilità in ingresso in Regione per mancanza di posti autorizzati;

per il Lazio, che perderà circa 55 autonomie in seguito al dimensionamento, saranno autorizzati 50 posti a bando, mentre vi sono ancora numerosi dirigenti fuori sede che non sono stati autorizzati alla mobilità di rientro nella propria regione di residenza;

l'articolo 4, comma 5, del decreto ministeriale 27 agosto 2015, n. 635, attuativo dell'articolo 1, comma 92, della legge n. 107 del 2015, stabilisce che "i destinatari di incarico a tempo indeterminato a seguito della procedura di cui al presente decreto, sono obbligati a permanere nella regione assegnata per almeno un triennio";

l'articolo 15, comma 5, del decreto del direttore generale 23 novembre 2017, n. 1259, prevede che "i dirigenti scolastici assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente bando sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente";

occorre evidenziare, che il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 ha reso disponibili esclusivamente per le operazioni di mobilità interregionale dell'anno scolastico 2023/2024, "il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione", purché non derivino situazioni di esubero di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, e senza richiesta di assenso,

né dell'Ufficio scolastico di provenienza, né di quello di destinazione, nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale; con tale previsione il legislatore aveva ritenuto di consentire il rientro dei dirigenti fuori sede; come è noto, inoltre, l'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'art. 1, comma 343, della legge n. 234 del 2021, ha disposto che: "Per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 979. Le predette istituzioni scolastiche sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al primo periodo non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi; con decreto del direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'ufficio scolastico regionale competente, il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche"; in sede di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 alla disposizione citata sono stati aggiunti i seguenti periodi: "Le istituzioni scolastiche che hanno parametri numerici uguali o superiori a quelli previsti nel primo periodo sono disponibili per le operazioni di mobilità regionali e interregionali e per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Non devono altresì derivare situazioni di esubero di personale con riferimento ai posti di direttore dei servizi generali e amministrativi";

pertanto, le istituzioni scolastiche dimensionate ai sensi dell'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020 sono rientrate nel computo delle sedi disponibili per la mobilità interregionale, alle suddette condizioni. Tuttavia, nonostante tali previsioni, il numero dei dirigenti fuorisede nelle Regioni del centro sud è ancora consistente e con la previsione prevista nella bozza del bando del prossimo concorso ordinario rischiano di non poter più rientrare nella propria regione;

vanno evidenziati due provvedimenti che, invece, impattano negativamente sulla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici: la pubblicazione del nuovo regolamento che ripristina il reclutamento regionale della dirigenza e la modifica approvata in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 198 del 2022 (legge n. 14 del 2023), che consente ai candidati esclusi dalla procedura del concorso nazionale, che abbiano in atto un contenzioso con l'amministrazione di sostenere una prova di ammissione ad un corso-concorso riservato e di essere ricollocati nella graduatoria di merito nazionale in coda ai 166 vincitori ancora da assumere;

si tratta di provvedimenti che, allungando la validità della graduatoria nazionale o prevedendo graduatorie regionali ad esito delle procedure concorsuali ordinarie, individueranno altri aventi titolo alla nomina a dirigente scolastico, determinando un ulteriore ostacolo al rientro dei dirigenti scolastici nella loro regione di residenza,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda attuare per consentire ai dirigenti scolastici fuorisede vincitori del concorso 2017 di tornare nella propria regione di residenza.

(4-00788)

[PAITA](#) - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

il 21 ottobre 2023 si è svolta a Milano una manifestazione in solidarietà con il popolo palestinese; "Jewish News", periodico inglese di informazione *on line*, ha pubblicato sui propri canali *social* un video girato presumibilmente da uno dei partecipanti nel quale si vedono numerose persone pronunciare *slogan* in arabo, che il quotidiano traduce in inglese con "Open us the borders, so we can kill the Jews", "Aprite i confini così possiamo uccidere gli ebrei";

il quotidiano "la Repubblica", ripreso da alcuni siti di informazione *on line*, nel dare la notizia ha raccolto una dichiarazione del presidente della Comunità ebraica di Milano, Walker Meghnagi, del seguente tenore: «Siamo in democrazia e le manifestazioni bisogna autorizzarle, è giusto che si facciano, altrimenti diventeremmo come l'Iran. Ma chiedo alla questura, a chi di dovere, di identificare

queste persone. Tutto il mondo civile non può accettare una cosa del genere, non solo gli ebrei italiani»;

il Console onorario di Israele di Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, Marco Carrai, ha annunciato che presenterà denuncia per apologia di delitti con finalità di terrorismo per le frasi scandite dai partecipanti a detta manifestazione;

la cosiddetta "legge Mancino" (legge 25 giugno 1993, n. 205) sanziona e condanna frasi, gesti, azioni e *slogan* aventi per scopo l'incitamento all'odio, alla violenza, la discriminazione e la violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali, si chiede di sapere:

se quanto riportato dal periodico inglese e ripreso dai quotidiani italiani corrisponda al vero e in particolare se le immagini siano effettivamente riconducibili alla manifestazione di cui in premessa o a altre manifestazioni tenutesi sul territorio italiano e se la traduzione degli *slogan*, dall'arabo, sia corretta;

se gli autori di questi o altri *slogan* antisemiti sono stati identificati o denunciati in applicazione della legge Mancino;

se l'autorità di pubblica sicurezza sia dotata di strumenti idonei a riconoscere, nell'immediatezza, fattispecie riconducibili alla legge Mancino e posti in essere in lingue diverse da quella italiana;

se vi siano evidenze che, anche nelle altre manifestazioni in favore della Palestina tenutesi nelle ultime settimane, siano stati più o meno sistematicamente pronunciati *slogan* di incitamento all'odio e alla violenza verso il popolo ebraico e come si intenda prevenire e sanzionare simili condotte illegittime;

quali iniziative siano state intraprese e si intenda adottare misure per impedire che le manifestazioni in solidarietà con il popolo palestinese si trasformino in momenti di sostegno alla propaganda dei terroristi di Hamas o di espressione di sentimenti antisemiti, odio razziale e istigazione al terrorismo o alla violenza verso gli ebrei residenti in Italia.

(4-00789)

[GASPARRI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

è giusto che le istituzioni sostengano l'industria dell'audiovisivo e del cinema italiano, veicolo importante per diffondere messaggi culturali e settore che crea un importante valore aggiunto;

guardando la lista dei lavori finanziati, però, sembra che lo Stato più che contribuire ad un settore industriale e ad un modello culturale finanzia esclusivamente il lavoro di registi strapagati senza valutarne il valore delle opere;

ci sono, infatti, *film* che non vanno in sala, non vanno in televisione, non vanno sulle piattaforme e grazie ai contributi pubblici coprono il 100 per cento dei costi, comprese le autoretribuzioni a chi li produce e in alcuni casi addirittura a tutti i parenti inseriti nella filiera produttiva, pagata con i contributi pubblici;

tra le opere finanziate ci sono quelle di Luca Guadagnino e Edoardo Gabbriellini con il *film* "We are who we are" che hanno percepito 2,4 milioni di euro; a Gabriele Muccino per la serie "A casa tutti bene 2" sono andati 2,2 milioni di euro; Saverio Costanzo per "Finalmente l'alba" ha avuto uno stipendio come regista, pagato anche con fondi pubblici, di 1,7 milioni di euro. Analoga cifra a Joseph Maximilian Wright per "M-Il figlio del secolo". Paolo Genovese per "I leoni di Sicilia" ha avuto 1,4 milioni di retribuzione pagata anche con soldi pubblici. Ancora Saverio Costanzo per "L'amica geniale" altri 1,4 milioni di euro. E Gabriele Muccino, sempre per la serie "A casa tutti bene", 1,1 milioni di euro;

risultano inoltre finanziati Alessandro Aronadio con "Era ora" e Fabio Mollo con "My soul summer", che hanno ricevuto 1,2 milioni di euro a testa e avrebbero incassato poche migliaia di euro;

se poi si andasse a scavare nelle varie società di produzione si troverebbero amici e parenti, le cui funzioni non sono chiare, ma che sono ben retribuite anche o solo grazie ai soldi pubblici;

è giusto che lo Stato sostenga il cinema e l'audiovisivo, e continuerà a farlo con una cifra analoga al passato di circa 800 milioni di euro, e il Ministro in indirizzo ha già confermato, giustamente, il massimo sostegno economico a questo tipo di attività,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda attuare una riforma dei finanziamenti

valutando effettivamente il valore delle opere, bonificando questo settore da clientelismi e sperperi ed evitando di alimentare i colossi multinazionali che si prendono, per i loro ricchi bilanci, soldi dei contribuenti italiani sostenendo di più i produttori italiani, anche non indipendenti, che siano fortemente radicati nel nostro Paese e abbiano bilanci credibili e attendibili.

(4-00790)

[FLORIDIA Aurora](#), [DE CRISTOFARO](#), [CUCCHI](#), [MAGNI](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, della cultura e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

in data 22 dicembre 2003, la decisione della Commissione europea (Decisione 2004/69/CE) ha confermato come sito di interesse comunitario (SIC) il Monte Baldo, in particolare, le località della Val dei Mulini, di Senge di Marciaga e di Rocca di Garda ubicate nel comune di Costermano sul Garda, in provincia di Verona, e inserite come sito SIC/ IT 3210007 nella rete Natura 2000 dal 1996; il 20 dicembre 2018, con la delibera n. 53 della Giunta comunale, l'Amministrazione di Costermano ha approvato il "piano ambientale del parco di interesse locale". Il parco di interesse locale ricalca per estensione, in gran parte, l'area SIC;

in data 8 marzo 2021, la delibera n. 10 della Giunta comunale ha previsto l'approvazione di una variante al "piano ambientale del parco di interesse locale", ponendo le basi per la realizzazione di diversi interventi, tra cui un ponte ciclopedonale sospeso, un campeggio, parcheggi, punti ristoro, aree museali, un parco avventura, piste ciclabili e sentieri attrezzati;

il 30 giugno 2023, la delibera n. 88 della Giunta comunale ha approvato il *project financing* di iniziativa privata avente ad oggetto la realizzazione di un ponte e le relative strutture di servizio, la realizzazione di un parcheggio per 400 persone e 10 autobus;

considerato che:

il 18 ottobre 2021, 65 associazioni veronesi hanno sottoscritto un appello per fermare il progetto di realizzazione del ponte nell'area naturalistica di Costermano sul Garda e tutelarne l'eccezionale biodiversità;

in data 8 agosto 2023, è stato presentato un esposto alla Procura della Corte di Conti di Venezia e alla Procura Generale presso il Tribunale di Verona nei confronti del sindaco, degli assessori comunali, dei consiglieri di maggioranza e del segretario comunale di Costermano sul Garda da parte dei consiglieri di minoranza, che denunciano perequazioni urbanistiche per il progetto del ponte sospeso sopra la Valle dei Mulini e l'ipotesi di reato in "abuso d'ufficio e danno alle finanze del comune";

tutti questi interventi non sono stati sottoposti a Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA) cumulativa, come prescritto dall'articolo 6 della Direttiva "Habitat" n. 92/43/CEE, tenuto conto del contenzioso comunitario ancora attivo (EU Pilot 6730/14) della Commissione europea sulla cattiva applicazione della valutazione di incidenza ambientale in Italia, e la comunicazione della Commissione europea C(2021) 6913 final del 28 settembre 2021, determinerebbe l'insorgere della responsabilità dello Stato italiano e l'apertura di una procedura di infrazione;

ritenuto che:

la realizzazione di un ponte sospeso, lungo circa 330 metri e alto circa 70 metri, illuminato e a pagamento, inoltre, prevede la costruzione di un campeggio, l'ampliamento di alcuni edifici con aumento di cubatura, la predisposizione di torri, passerelle e piattaforme e un parcheggio, in un'area incontaminata, precedentemente non edificabile, attirando un turismo di massa non confacente a un sito SIC;

nel territorio comunale di Costermano sul Garda sono presenti aree a rischio idrogeologico, erosione e caduta massi, e la stessa Valle dei Mulini è stata interessata nel 2020 da una frana;

il territorio in questione è molto vulnerabile a causa di un'elevata perdita di biodiversità, dovuta anche a un forte sviluppo edilizio che ha trasformato i centri lacustri e l'entroterra,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano chiarire come sia possibile costruire un ponte che impatterebbe in modo significativo assieme alle altre opere e infrastrutture programmate in un'area così fragile, riconosciuta sito di interesse comunitario;

quali misure di mitigazione e di adattamento sono state previste per la salvaguardia, il rispetto della



legalità, della tutela e dell'integrità dell'ecosistema naturale presente nell'area interessata; quali iniziative, per quanto di competenza, intendano avviare in merito alle autorizzazioni rilasciate per il suddetto progetto in materia di vincoli paesaggistici, monumentali, ambientali e architettonici a tutela del comune di Costermano sul Garda, considerata l'assenza di una valutazione di incidenza ambientale cumulativa di tutti i progetti e interventi previsti.

(4-00791)

[CATALDI](#), [BEVILACQUA](#), [GUIDOLIN](#), [PIRONDINI](#), [ALOISIO](#), [CASTIELLO](#), [DE ROSA](#), [PIRRO](#), [LOPREIATO](#), [NAVE](#) - *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

il fenomeno dell'immigrazione è spesso al centro del dibattito politico, ma troppo frequentemente l'attenzione si concentra sugli effetti finali piuttosto che sulle cause profonde che spingono le persone a lasciare la loro terra d'origine;

per affrontare efficacemente la questione dell'immigrazione, è fondamentale guardare oltre la superficie e indagare le cause strutturali che alimentano questo fenomeno. Povertà, conflitti armati, persecuzioni e instabilità politica sono solo alcune delle ragioni che spingono le persone a intraprendere viaggi pericolosi alla ricerca di una vita migliore;

considerato che, a parere degli interroganti:

occorrere riflettere sempre di più sulla necessità di un potenziamento della cooperazione internazionale per creare condizioni accettabili di vivibilità nei Paesi di origine. Questo significa investire, ad esempio, in infrastrutture come ospedali e scuole, ma anche promuovere la stabilità politica e la crescita economica;

un altro aspetto cruciale è la necessità di regolamentare e controllare il commercio di armi anche attraverso accordi internazionali. Fornire armi a Paesi politicamente instabili o in cui si sa che verranno utilizzate contro la popolazione civile è un atto irresponsabile che alimenta ulteriormente le cause dell'immigrazione;

non basta dunque focalizzarsi solo sull'accoglienza e l'integrazione, ma anche sulle cause profonde che spingono le persone a migrare;

l'Italia, data la sua posizione geografica, è uno dei principali Paesi europei di arrivo per i migranti e ha la responsabilità di gestire questo fenomeno in modo umano e sostenibile,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano intraprendere per migliorare le politiche di integrazione dei migranti in Italia, in particolare in termini di accesso all'istruzione, al mercato del lavoro e ai servizi sanitari;

quali azioni siano previste per potenziare la cooperazione internazionale, al fine di migliorare le condizioni di vita nei Paesi di origine dei migranti, inclusa la costruzione di ospedali e scuole;

come intendano affrontare la questione delle forniture di armi a Paesi politicamente instabili, e quali misure siano in programma per prevenire che queste armi siano utilizzate contro la popolazione civile.

(4-00792)

[CATALDI](#), [BEVILACQUA](#), [GUIDOLIN](#), [PIRONDINI](#), [ALOISIO](#), [CASTIELLO](#), [DE ROSA](#), [BILOTTI](#), [PIRRO](#), [LOPREIATO](#), [NAVE](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

come emerge da una serie di articoli di stampa locale, negli ultimi 18 mesi, più di 70.000 persone sono state licenziate nelle Marche, con una prevalenza di giovani sotto i 44 anni;

la regione ha visto peraltro un aumento dei contratti intermittenti e una diminuzione dei contratti a tempo indeterminato;

si parla anche di più del 65 per cento di giovani nelle Marche, che sono senza un futuro lavorativo stabile, con stipendi annuali lordi di circa 11.000 euro;

le donne inoltre guadagnano in media 7.000 euro in meno rispetto agli uomini;

il territorio marchigiano è caratterizzato non solo dalla presenza di numerose aree di crisi (come le aree di crisi industriale complessa e aree di crisi industriale non complessa), ma ha dovuto anche affrontare altre sfide quali gli eventi sismici del 2016 e del 2017, che hanno colpito ben 140 comuni con pesanti

ripercussioni sul piano economico e occupazionale;  
la diffusione della pandemia ha peggiorato la situazione economica della regione;  
i ritardi nella ricostruzione continuano a penalizzare una popolazione che oramai è in condizioni inaccettabili;  
a tutto questo si aggiunge il fatto che, secondo quanto denunciato dalla CGIL Marche, le pensioni nella regione risultano di un importo medio tra i più bassi d'Italia, sei pensionati su dieci sono sotto la soglia di povertà,  
si chiede di sapere:  
quali iniziative intenda adottare il Governo per contrastare la crescente disoccupazione e precarietà nel mercato del lavoro nelle Marche;  
quali misure siano in programma per trattenere i giovani nella regione e offrire loro un futuro lavorativo;  
quali azioni concrete intenda intraprendere per colmare la disparità salariale tra uomini e donne;  
se sia in previsione un piano di investimenti specifico per le aree di crisi industriale complessa e per le aree economicamente depresse, come quelle presenti nella regione delle Marche;  
come intenda stimolare nel territorio l'occupazione e la crescita economica;  
quali misure intenda adottare per affrontare la problematica delle pensioni basse e sotto la soglia della povertà.

(4-00793)

[CATALDI](#), [BEVILACQUA](#), [GUIDOLIN](#), [PIRONDINI](#), [ALOISIO](#), [CASTIELLO](#), [DE ROSA](#), [BILOTTI](#), [PIRRO](#), [LOPREIATO](#), [NAVE](#) - *Al Ministro per la pubblica amministrazione.* - Premesso che:

la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione è un elemento chiave per migliorare l'efficienza e la trasparenza dei servizi offerti ai cittadini;  
nonostante gli sforzi compiuti, numerosi sono ancora i ritardi e le inefficienze nel processo di digitalizzazione, che impattano negativamente sull'accessibilità e la qualità dei servizi;  
considerato che, a parere degli interroganti:  
è necessario accelerare il processo di digitalizzazione attraverso investimenti mirati in tecnologie avanzate e formazione del personale;  
l'adozione di soluzioni digitali innovative potrebbe non solo migliorare l'efficienza amministrativa, ma anche contribuire a ridurre il divario digitale tra diverse aree del Paese,  
si chiede di sapere:  
quali iniziative il Governo intenda intraprendere per potenziare la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione;  
se consideri l'implementazione di nuove tecnologie, come l'Intelligenza Artificiale e la *Blockchain*, come strumenti utili per migliorare l'efficienza e la trasparenza dei servizi;  
quali misure ritenga opportune per formare il personale della Pubblica Amministrazione nell'uso delle nuove tecnologie, al fine di garantire un'implementazione efficace e sostenibile del processo di digitalizzazione.

(4-00794)

[CATALDI](#), [BEVILACQUA](#), [GUIDOLIN](#), [PIRONDINI](#), [ALOISIO](#), [CASTIELLO](#), [DE ROSA](#), [BILOTTI](#), [LOPREIATO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

la crescente enfasi del formalismo che caratterizza oggi il processo civile sta mettendo in discussione l'equilibrio tra diritto processuale e diritto sostanziale mettendo al rischio la prevalenza di quest'ultimo e generando la paradossale conseguenza per cui la forma prevale sulla sostanza;  
quando la forma è diretta a garantire il contraddittorio *nulla quaestio*, ma quando le regole procedurali diventano inutilmente complicate e generano conseguenze sul diritto sostanziale nel caso di errore allora non si può più parlare di civiltà giuridica;  
un eccessivo formalismo ha portato a situazioni in cui il diritto processuale viene elevato a un livello tale da sovrastare il diritto sostanziale. Un errore procedurale teoricamente rimediabile ha spesso la conseguenza di compromettere il merito delle richieste della parte;

occorre dunque ristabilire un equilibrio tra il rispetto delle norme procedurali e la necessità di fare giustizia nel caso concreto. Questo richiede una maggiore flessibilità nel sistema, permettendo ai giudici di esercitare un certo grado di discrezionalità quando la forma rischia di prevalere sulla sostanza;

all'origine del problema ci sono le riforme degli anni '90. Si sperava che queste potessero rendere il processo civile più rapido ed evitare il costante abuso della richiesta di rinvio per esaminare e controdedurre. Sono seguite numerose altre riforme della giustizia civile che hanno reso però il procedimento oltremodo complicato e di fatto hanno rallentato i tempi per arrivare alla sentenza;

le riforme sono state caratterizzate da un aumento del formalismo e delle incombenze procedurali oltre che delle udienze necessarie con la conseguenza di aver reso particolarmente complesso il procedimento rallentando i tempi e compromettendo appunto la giustizia sostanziale;

esistono già in Italia forme procedurali semplificate, come nel caso del rito del lavoro, che dimostrano come sia possibile costruire un processo più snello, efficiente e meno complicato per le parti coinvolte; considerato che, a parere degli interroganti:

è fondamentale semplificare il processo civile per renderlo più accessibile ad avvocati e cittadini e per ridurre i tempi del procedimento;

un processo civile più snello potrebbe non solo portare benefici ai cittadini, ma anche ridurre il carico di lavoro dei tribunali e migliorare l'efficienza del sistema giudiziario nel suo complesso, si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per semplificare il processo civile, in particolare per ridurre le incombenze procedurali e il numero di udienze necessarie;

se consideri la possibilità di introdurre un modello di processo civile semplificato, ispirato a quello del processo del lavoro, e, nel caso, quali siano i tempi previsti per l'implementazione di tale modello;

quali misure ritenga opportune per garantire che la semplificazione del processo civile non comprometta la qualità della giustizia, ma anzi contribuisca a renderla più efficace e tempestiva.

(4-00795)

[CATALDI](#), [BEVILACQUA](#), [GUIDOLIN](#), [PIRONDINI](#), [ALOISIO](#), [CASTIELLO](#), [DE ROSA](#), [BILOTTI](#), [PIRRO](#), [LOPREIATO](#), [NAVE](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

senza dubbio il trasporto pubblico ha un'importante funzione sociale, dato che permette a tutti, indipendentemente dallo *status* economico, di muoversi liberamente;

purtroppo la realtà è ben diversa rispetto all'immaginazione, per cui le inefficienze e il sovraffollamento hanno trasformato quello che dovrebbe essere un servizio pubblico in un incubo quotidiano;

considerato che, a parere degli interroganti:

il trasporto pubblico potrebbe essere una delle soluzioni più efficaci per ridurre l'inquinamento nelle nostre città, ecco perché vale la pena concentrarsi su un impegno collettivo per migliorare la qualità e l'accessibilità del servizio, in particolare per le fasce più vulnerabili della popolazione, come anziani e persone con disabilità, anche investendo in infrastrutture di trasporto moderne e sostenibili;

occorre prendere atto di quanto il trasporto pubblico sia oggi un servizio essenziale per la mobilità dei cittadini e per il funzionamento efficiente delle città e delle aree metropolitane;

considerato infine che numerosi cittadini lamentano una generale inadeguatezza dei servizi di trasporto pubblico, che impattano negativamente sulla loro qualità di vita, ed è sempre più urgente un intervento di efficientamento e potenziamento,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per migliorare l'efficienza e l'accessibilità dei servizi di trasporto pubblico;

quali misure ritenga opportune per garantire che il trasporto pubblico sia accessibile a tutte le fasce della popolazione, inclusi anziani e persone con disabilità.

(4-00796)

[CATALDI](#), [BEVILACQUA](#), [GUIDOLIN](#), [PIRONDINI](#), [ALOISIO](#), [CASTIELLO](#), [DE ROSA](#),

[BILOTTI](#), [PIRRO](#), [LOPREIATO](#), [NAVE](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il sistema penitenziario si trova di fronte a una crisi che va oltre la semplice questione del sovraffollamento. Le carceri, spesso descritte come luoghi dimenticati dalla società, rappresentano un microcosmo in cui emergono con forza i limiti e le contraddizioni del nostro sistema giuridico e sociale;

le condizioni attuali delle carceri sembrano spesso essere inadeguate, compromettendo la dignità e i diritti fondamentali dei detenuti;

il sovraffollamento e la mancanza di programmi efficaci di reinserimento sociale rappresentano problemi persistenti nel sistema penitenziario;

considerato che, a parere degli interroganti:

è urgente intraprendere una riforma complessiva del sistema penitenziario, che vada oltre la semplice costruzione di nuovi istituti di pena;

una riforma efficace dovrebbe includere misure per migliorare le condizioni di vita all'interno delle carceri e programmi di reinserimento sociale per i detenuti;

considerato infine che la Costituzione afferma il principio secondo cui la pena deve avere scopo rieducativo e non meramente punitivo,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per affrontare il problema del sovraffollamento nelle carceri;

se consideri la possibilità di introdurre programmi di reinserimento sociale più efficaci, inclusi percorsi formativi e lavorativi per i detenuti;

quali misure ritenga opportune per garantire che il sistema penitenziario rispetti i principi rieducativi sanciti dalla Costituzione.

(4-00797)

[CATALDI](#), [BEVILACQUA](#), [GUIDOLIN](#), [PIRONDINI](#), [ALOISIO](#), [CASTIELLO](#), [DE ROSA](#), [BILOTTI](#), [PIRRO](#), [LOPREIATO](#), [NAVE](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

il cambiamento climatico è una delle più gravi minacce che l'umanità deve affrontare nel XXI secolo. Non si tratta più di un problema relegato a scenari apocalittici di fantascienza, ma di una realtà che sta già avendo un impatto devastante su ecosistemi, economie e comunità;

per affrontare il tema del cambiamento climatico è però necessario un cambiamento radicale nel modo di pensare e di agire;

l'Italia, con la sua ricca biodiversità e la sua posizione geografica, è particolarmente vulnerabile agli effetti dei cambiamenti climatici, ma ha anche l'opportunità di diventare un punto di riferimento nella lotta contro questa crisi. Basterebbe investire in fonti energetiche rinnovabili, promuovere la mobilità sostenibile e incentivare pratiche agricole eco-compatibili;

la transizione verso un modello energetico sostenibile non è solo una necessità ecologica, ma anche una grande opportunità economica;

è arrivato il momento di passare dalle parole all'azione e occorre agire con urgenza e determinazione, per costruire un futuro sostenibile;

considerato che, a parere degli interroganti:

è necessario valutare l'efficacia delle politiche energetiche e ambientali attualmente in atto, con particolare attenzione all'uso e alla promozione delle fonti rinnovabili;

un'azione più incisiva in questo settore potrebbe non solo contribuire alla lotta contro i cambiamenti climatici, ma anche stimolare l'economia attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro nel settore delle energie pulite,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per valutare e potenziare l'efficacia delle politiche energetiche e ambientali, in particolare per quanto riguarda l'uso delle fonti rinnovabili;

se consideri l'adozione di incentivi fiscali o altri meccanismi di stimolo per promuovere l'uso di energie rinnovabili;

quali misure ritenga opportune per assicurare che l'Italia raggiunga gli obiettivi di sostenibilità ambientale fissati a livello europeo e internazionale.

(4-00798)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

*10ª Commissione permanente*(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-00756 del senatore Sensi ed altri, sulla mancata emanazione del decreto attuativo per l'erogazione del cosiddetto *bonus* psicologo.

---

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.